

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

---

VIII CENSIMENTO GENERALE  
DELLA POPOLAZIONE

21 APRILE 1936 - XIV

VOLUME I  
ATTI DEL CENSIMENTO

PARTE PRIMA - ATTI D'ORDINE GENERALE



ROMA

TIPOGRAFIA IPPOLITO FAILLI  
1937 - ANNO XV

## AVVERTENZA

---

*Il volume I « Atti del censimento » è diviso nelle tre parti seguenti:*

Parte I - ATTI D'ORDINE GENERALE.

Parte II - ATTI RELATIVI ALLE CLASSIFICAZIONI  
PROFESSIONALI.

Parte III - ATTI RELATIVI AL CENSIMENTO DELLE  
COLONIE.

# INDICE DELLA PARTE PRIMA

## ATTI D'ORDINE GENERALE

### I — ATTI DI CENSIMENTO

#### A) — LEGGI E REGOLAMENTO.

1. — R. DECRETO LEGGE 9 AGOSTO 1935-XIII, n. 1639. — Norme concernenti l'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	Pag.	2
2. — ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 9 AGOSTO 1935-XIII, NUMERO 1639 . . . . .	»	3
3. — ATTI DEL SENATO DEL REGNO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 9 AGOSTO 1935-XIII, n. 1639 . . . . .	»	4
4. — LEGGE 2 GENNAIO 1936-XIV, n. 156. — Conversione in legge del R.D.L. 9 agosto 1935-XIII, n. 1639 . . . . .	»	5
5. — R.D.L. 5 MARZO 1936-XIV, n. 478. — Limitazione alla sola Libia delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione nelle Colonie . . . . .	»	5
6. — ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 5 MARZO 1936-XIV, n. 478 . . . . .	»	6
7. — ATTI DEL SENATO DEL REGNO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 5 MARZO 1936-XIV, n. 478 . . . . .	»	7
8. — LEGGE 28 MAGGIO 1936-XIV, n. 1229. — Conversione in legge del R.D.L. 5 marzo 1936-XIV, n. 478 . . . . .	»	8
9. — R.D. 27 FEBBRAIO 1936-XIV, n. 374. — Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	»	8
10. — REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE . . . . .	»	9

#### B) — ISTRUZIONI.

##### Istruzioni impartite da S. E. il Capo del Governo.

11. — TELEGRAMMA N. 9104 DEL 18 MARZO 1936-XIV . . . . .	»	20
12. — CIRCOLARE N. 44/36 C DEL 18 MARZO 1936-XIV . . . . .	»	21

##### Istruzioni impartite dall'Istituto.

13. — ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	22
14. — ISTRUZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	66
15. — ISTRUZIONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	81

##### Istruzioni diramate da Amministrazioni Centrali.

16. — CIRCOLARE N. 24100 DEL 1° APRILE 1936 DEL MINISTERO DELLA GUERRA. — Disposizioni relative alle convivenze militari dipendenti dal Ministero della guerra (compresi i CC. RR.) . . . . .	»	88
17. — CIRCOLARE N. 4718 DEL 23 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELLA MARINA. — Avvertenze speciali per il censimento del personale delle Regie Navi . . . . .	»	92
18. — CIRCOLARE N. 4718 bis DEL 23 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELLA MARINA. — Avvertenze speciali per le convivenze della R. Marina . . . . .	»	94
19. — CIRCOLARE N. 16303 DEL 26 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELLA AERONAUTICA. — Avvertenze speciali per le convivenze della Aeronautica . . . . .	»	95
20. — CIRCOLARE N. 66/18107 DEL 20 MARZO 1936 DEL COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA. — Avvertenze speciali per le convivenze della R. Guardia di Finanza . . . . .	»	98
21. — CIRCOLARE N. 23989/1/41 DEL 24 MARZO 1936 DEL COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE. — Avvertenze speciali per le convivenze della Milizia . . . . .	»	100
22. — FOGLIO D'ORDINI N. 22 DEL 21 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Norme per il censimento della popolazione a bordo delle navi . . . . .	»	103
23. — NOTA VERBALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. — Censimento del personale diplomatico . . . . .	»	104

24. - CIRCOLARE N. 16400/4/37584 DEL 21 FEBBRAIO 1936 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. — Divieto di applicare penalità per inadempienze agli obblighi anagrafici all'atto della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento . . . . .	Pag. 104
25. - TELEGRAMMA N. 8876-137/2 DEL 27 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. — Collaborazione dei Prefetti . . . . .	» 105
26. - TELEGRAMMA N. 11330-137/2 DEL 16 APRILE 1936 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. — Controllo fogli di censimento . . . . .	» 105
27. - CIRCOLARE N. 1996 DEL 18 APRILE 1936 DEL MINISTERO DELLE FINANZE. — Divieto di utilizzare a scopo fiscale le notizie contenute nei fogli di censimento . . . . .	» 105
28. - CIRCOLARE N. 33150/490 AG DEL 2 APRILE 1936 DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI. — Divieto di utilizzare ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali le notizie contenute nei fogli di censimento . . . . .	» 106

## C) - CIRCOLARI.

29. - CIRCOLARE N. 44/I C DELL' 8 MAGGIO 1935. — Stanziamento nei bilanci di previsione 1936 dei fondi necessari alla esecuzione delle operazioni del censimento . . . . .	» 108
30. - CIRCOLARE N. 48/2 C DEL 21 MAGGIO 1935. — Legge sul calendario dei censimenti e VIII censimento della popolazione . . . . .	» 108
31. - CIRCOLARE N. 49/3 C DEL 21 MAGGIO 1935. — Elenco dei centri abitati secondo il censimento 21/4/1931-IX ed aggiornamento ai fini del censimento 21/4/1936-XIV . . . . .	» 110
32. - CIRCOLARE N. 52/4 C DEL 10 GIUGNO 1935. — Ripartizione del territorio del comune in frazioni di censimento - Piani topografici - Indicazione dei centri abitati . . . . .	» 112
33. - CIRCOLARE N. 61/5 C DEL 15 GIUGNO 1935. — Zone di territorio in contestazione . . . . .	» 114
34. - CIRCOLARE N. 65/6 C DEL 17 LUGLIO 1935. — Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati . . . . .	» 115
35. - CIRCOLARE N. 66/7 C DEL 25 LUGLIO 1935. — Piani topografici . . . . .	» 116
36. - CIRCOLARE N. 71/8 C DEL 6 AGOSTO 1935. — Piani topografici (Visto dei Podestà per l'approvazione della linea di confine) . . . . .	» 116
37. - CIRCOLARE N. 73/9 C DEL 22 AGOSTO 1935. — Cambiamenti di denominazione delle strade . . . . .	» 116
38. - CIRCOLARE N. 76/10 C DEL 29 AGOSTO 1935. — Franchigia postale . . . . .	» 117
39. - CIRCOLARE N. 80/II C DEL 14 SETTEMBRE 1935. — Fondi per le operazioni 1935-1936 . . . . .	» 117
40. - CIRCOLARE N. 113/12 C DEL 31 DICEMBRE 1935. — Indicazione della stazione ferroviaria per l'invio degli stampati . . . . .	» 118
41. - CIRCOLARE N. 16/13 C DEL 17 FEBBRAIO 1936. — Ripartizione del territorio del comune in sezioni di censimento . . . . .	» 118
42. - CIRCOLARE N. 18/14 C DEL 20 FEBBRAIO 1936. — Fabbisogno e spedizione degli stampati - Depositi provinciali di stampati . . . . .	» 119
43. - CIRCOLARE N. 19/15 C DEL 20 FEBBRAIO 1936. — Spedizione degli stampati . . . . .	» 120
44. - CIRCOLARE N. 21/16 C DEL 25 FEBBRAIO 1936. — Norme per l'assunzione degli Ufficiali di censimento . . . . .	» 120
45. - CIRCOLARE N. 23/17 C DEL 27 FEBBRAIO 1936. — Commissioni comunali e provinciali di propaganda - Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 122
46. - CIRCOLARE N. 24/18 C DEL 28 FEBBRAIO 1936. — Commissioni comunali di propaganda . . . . .	» 123
47. - CIRCOLARE N. 25/19 C DEL 2 MARZO 1936. — Costituzione e funzionamento degli Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 124
48. - CIRCOLARE N. 26/20 C DEL 3 MARZO 1936. — Invio del « Regolamento per l'esecuzione delle operazioni di censimento » e delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » . . . . .	» 125
49. - CIRCOLARE N. 28/21 C DEL 3 MARZO 1936. — Costituzione degli Uffici comunali di censimento . . . . .	» 125
50. - CIRCOLARE N. 29/22 C DEL 3 MARZO 1936. — Invio del « Regolamento » e delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » . . . . .	» 126
51. - CIRCOLARE N. 30/23 C DEL 4 MARZO 1936. — Invio delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » . . . . .	» 126
52. - CIRCOLARE N. 31/24 C DEL 6 MARZO 1936. — Riunioni centrali dei funzionari degli Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 127
53. - CIRCOLARE N. 32/25 C DEL 10 MARZO 1936. — Riunioni interprovinciali dei funzionari degli Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 127
54. - CIRCOLARE N. 33/26 C DEL 10 MARZO 1936. — Invio dell'elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agrarie . . . . .	» 128
55. - CIRCOLARE N. 34/27 C DEL 10 MARZO 1936. — Istruzioni per gli Ufficiali di censimento - Errata corrige . . . . .	» 128
56. - CIRCOLARE N. 35/28 C DELL'II MARZO 1936. — Richieste suppletive di stampati . . . . .	» 128
57. - CIRCOLARE N. 36/29 C DEL 12 MARZO 1936. — Invio delle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento » e delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » . . . . .	» 129

58. - CIRCOLARE N. 37/30 C DEL 13 MARZO 1936. — Invio delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » . . . . .	Pag. 129
59. - CIRCOLARE N. 38/31 C DEL 13 MARZO 1936. — Depositi provinciali di stampati . . . . .	» 129
60. - CIRCOLARE N. 39/32 C DEL 13 MARZO 1936. — Invio dell'elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agrarie . . . . .	» 130
61. - CIRCOLARE N. 40/33 C DEL 14 MARZO 1936. — Censimento dei funzionari consolari esteri di nazionalità straniera . . . . .	» 130
62. - CIRCOLARE N. 42/34 C DEL 16 MARZO 1936. — Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione delle operazioni di censimento . . . . .	» 130
63. - CIRCOLARE N. 43/35 C DEL 17 MARZO 1936. — Manifesto . . . . .	» 131
64. - CIRCOLARE N. 45/37 C DEL 18 MARZO 1936. — Invio dell'«Indice analitico» delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	» 132
65. - CIRCOLARE N. 46/38 C DEL 18 MARZO 1936. — Invio dell'«Indice analitico» delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	» 132
66. - CIRCOLARE N. 47/39 C DEL 21 MARZO 1936. — Ispettori degli Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 132
67. - CIRCOLARE N. 48/40 C DEL 23 MARZO 1936. — Rapporti degli ispettori degli Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 133
68. - CIRCOLARE N. 49/41 C DEL 23 MARZO 1936. — Comune di residenza dei censiti . . . . .	» 135
69. - CIRCOLARE N. 50/42 C DEL 24 MARZO 1936. — Riunioni intercomunali e comunali dei funzionari degli Uffici comunali di censimento . . . . .	» 135
70. - CIRCOLARE N. 52/43 C DEL 24 MARZO 1936. — Collaborazione degli ispettori provinciali della agricoltura . . . . .	» 136
71. - CIRCOLARE N. 55/44 C DEL 25 MARZO 1936. — Uffici provinciali di censimento . . . . .	» 137
72. - CIRCOLARE N. 56/45 C DEL 25 MARZO 1936. — Divieto di esecuzione contemporanea di altre indagini . . . . .	» 137
73. - CIRCOLARE N. 57/46 C DEL 26 MARZO 1936. — Esempi di fogli di famiglia riempiti (allegato al Mod. R I) - Correzioni . . . . .	» 138
74. - CIRCOLARE N. 58/47 C DEL 26 MARZO 1936. — Ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento . . . . .	» 138
75. - CIRCOLARE N. 59/48 C DEL 26 MARZO 1936. — Censimento delle convivenze militari del R. Esercito . . . . .	» 138
76. - CIRCOLARE N. 60/49 C DEL 26 MARZO 1936. — Censimento delle convivenze militari del R. Esercito . . . . .	» 139
77. - CIRCOLARE N. 61/50 C DEL 27 MARZO 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 140
78. - CIRCOLARE N. 64/51 C DEL 30 MARZO 1936. — Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agrarie . . . . .	» 141
79. - CIRCOLARE N. 66/52 C DEL 1° APRILE 1936. — Classificazione aziendale e professionale . . . . .	» 141
80. - CIRCOLARE N. 67/53 C DEL 1° APRILE 1936. — Manifesto al pubblico e « striscie » per ricordare particolari obblighi dei censiti . . . . .	» 141
81. - CIRCOLARE N. 68/54 C DEL 2 APRILE 1936. — Ulteriore invio di allegati al mod. R I (esempi di fogli di famiglia-riempiti) . . . . .	» 142
82. - CIRCOLARE N. 69/55 C DEL 2 APRILE 1936. — Assenti temporanei . . . . .	» 142
83. - CIRCOLARE N. 71/56 C DEL 2 APRILE 1936. — Precisazione della posizione del conduttore-coltivatore di aziende agrarie . . . . .	» 143
84. - CIRCOLARE N. 72/57 C DEL 2 APRILE 1936. — Bollettino del Censimento . . . . .	» 143
85. - CIRCOLARE N. 73/58 C DEL 3 APRILE 1936. — Elenco dei comuni affidati ai singoli ispettori provinciali . . . . .	» 144
86. - CIRCOLARE N. 74/59 C DEL 3 APRILE 1936. — Autorizzazione a protrarre l'orario degli Uffici comunali . . . . .	» 144
87. - CIRCOLARE N. 75/60 C DEL 4 APRILE 1936. — Disposizioni basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione del Regno, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati fino al 31-12-1935-XIV . . . . .	» 144
88. - CIRCOLARE N. 76/61 C DEL 4 APRILE 1936. — Consulenza per i censiti per mezzo della stampa locale . . . . .	» 145
89. - CIRCOLARE N. 77/62 C DEL 7 APRILE 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 145
90. - CIRCOLARE N. 78/63 C DEL 7 APRILE 1936. — Risposta da parte del personale degli enti pubblici, ai quesiti relativi alla professione . . . . .	» 146
91. - CIRCOLARE N. 80/64 C DELL' 8 APRILE 1936. — Censimento delle convivenze militari del R. E. - Norme diramate dall'On.le Ministero della Guerra . . . . .	» 146
92. - CIRCOLARE N. 81/65 C DELL' 8 APRILE 1936. — Rilevazione degli artigiani e dei loro dipendenti . . . . .	» 147
93. - CIRCOLARE N. 82/66 C DEL 9 APRILE 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 147
94. - CIRCOLARE N. 84/67 C DEL 10 APRILE 1936. — Risposta ai quesiti delle coll. 11, 12 e 13 dei fogli di censimento, da parte dei « conduttori di aziende agrarie » . . . . .	» 148
95. - CIRCOLARE N. 85/68 C DEL 10 APRILE 1936. — Testo per conferenze o articoli di propaganda . . . . .	» 150

96.	- CIRCOLARE N. 86/69 C DEL 11 APRILE 1936. — Lavoranti a domicilio e artigiani senza dipendenti	Pag. 150
97.	- CIRCOLARE N. 87/70 C DEL 11 APRILE 1936. — Situazioni di famiglia irregolari . . . . .	» 150
98.	- CIRCOLARE N. 89/71 C DEL 13 APRILE 1936. — Assenti all'estero . . . . .	» 151
99.	- CIRCOLARE N. 90/72 C DEL 13 APRILE 1936. — Dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici . . . . .	» 152
100.	- CIRCOLARE N. 91/73 C DEL 13 APRILE 1936. — 1) Censimento delle convivenze militari del R. Esercito e dei militari di carriera abitanti con la famiglia nei locali di dette convivenze; 2) censimento dei militari di carriera, con famiglia, dislocati in A.O.; 3) censimento dei militari di carriera, senza famiglia, dislocati in A.O. . . . .	» 152
101.	- CIRCOLARE N. 92/74 C DEL 15 APRILE 1936. — Avvertenze per una esatta risposta al quesito della col. 13 del foglio di censimento, da parte dei dipendenti dagli artigiani . . . . .	» 153
102.	- CIRCOLARE N. 93/75 C DEL 15 APRILE 1936. — Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento . . . . .	» 153
103.	- CIRCOLARE N. 94/76 C DEL 16 APRILE 1936. — Risposta da parte del personale degli enti pubblici, ai quesiti relativi alla professione . . . . .	» 154
104.	- CIRCOLARE N. 95/77 C DEL 16 APRILE 1936. — Censimento di alcune categorie speciali di persone	» 154
105.	- CIRCOLARE N. 96/78 C DEL 17 APRILE 1936. — Compiti dell'Ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli . . . . .	» 156
106.	- CIRCOLARE N. 97/79 C DEL 18 APRILE 1936. — Elenchi professionali . . . . .	» 156
107.	- CIRCOLARE N. 98/80 C DEL 18 APRILE 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 156
108.	- CIRCOLARE N. 99/81 C DEL 20 APRILE 1936. — Elenchi professionali - Provvedimenti . . . . .	» 157
109.	- CIRCOLARE N. 100/82 C DEL 20 APRILE 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 157
110.	- CIRCOLARE N. 102/83 C DEL 24 APRILE 1936. — Comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica . . . . .	» 158
111.	- CIRCOLARE N. 103/84 C DEL 24 APRILE 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 158
112.	- CIRCOLARE N. 104/85 C DEL 25 APRILE 1936. — Revisione preliminare dei fogli di censimento - Computi di sezione . . . . .	» 159
113.	- CIRCOLARE N. 105/86 C DEL 27 APRILE 1936. — Casse per la spedizione degli stampati . . . . .	» 160
114.	- CIRCOLARE N. 106/87 C DEL 27 APRILE 1936. — Ritiro dei fogli e compiti dell'Ufficio comunale di censimento . . . . .	» 160
115.	- CIRCOLARE N. 107/88 C DEL 30 APRILE 1936. — Richiesta intempestiva di stampati mod. P 12 . . . . .	» 162
116.	- CIRCOLARE N. 108/89 C DEL 30 APRILE 1936. — Militari dislocati in Libia e nelle isole dell'Egeo . . . . .	» 162
117.	- CIRCOLARE N. 109/90 C DEL 30 APRILE 1936. — Elenchi professionali - Provvedimenti . . . . .	» 162
118.	- CIRCOLARE N. 110/91 C DEL 1° MAGGIO 1936. — Rimborso spese di viaggio . . . . .	» 163
119.	- CIRCOLARE N. 111/92 C DEL 2 MAGGIO 1936. — Immediata revisione quantitativa e qualitativa di alcune convivenze . . . . .	» 163
120.	- CIRCOLARE N. 114/93 C DEL 4 MAGGIO 1936. — Classificazione professionale . . . . .	» 163
121.	- CIRCOLARE N. 116/94 C DEL 7 MAGGIO 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento . . . . .	» 164
122.	- CIRCOLARE N. 118/95 C DEL 10 MAGGIO 1936. — Servizio ispettivo . . . . .	» 164
123.	- CIRCOLARE N. 119/96 C DEL 10 MAGGIO 1936. — Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento - Riunioni provinciali . . . . .	» 164
124.	- CIRCOLARE N. 120/97 C DEL 11 MAGGIO 1936. — Addetti alla marina mercantile in navigazione . . . . .	» 165
125.	- CIRCOLARE N. 122/98 C DEL 13 MAGGIO 1936. — Revisione quantitativa delle convivenze del Regio Esercito . . . . .	» 165
126.	- CIRCOLARE N. 123/99 C DEL 13 MAGGIO 1936. — Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento . . . . .	» 166
127.	- CIRCOLARE N. 124/100 C DEL 14 MAGGIO 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione . . . . .	» 170
128.	- CIRCOLARE N. 125/101 C DEL 14 MAGGIO 1936. — Nuove disposizioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo . . . . .	» 171
129.	- CIRCOLARE N. 126/102 C DEL 15 MAGGIO 1936. — Ispezioni delle operazioni di revisione quantitativa e qualitativa . . . . .	» 172
130.	- CIRCOLARE N. 127/103 C DEL 15 MAGGIO 1936. — Due quesiti importanti . . . . .	» 174
131.	- CIRCOLARE N. 128/104 C DEL 19 MAGGIO 1936. — Disposizioni integrative per la compilazione del prospetto riassuntivo . . . . .	» 174
132.	- CIRCOLARE N. 129/105 C DEL 19 MAGGIO 1936. — Relazione sui difetti e sugli inconvenienti del censimento costatati in occasione delle ispezioni effettuate dagli ispettori dell'Istat e dagli ispettori provinciali . . . . .	» 175
133.	- CIRCOLARE N. 130/106 C DEL 19 MAGGIO 1936. — Situazione stampati . . . . .	» 176
134.	- CIRCOLARE N. 131/107 C DEL 22 MAGGIO 1936. — Invio del materiale di censimento dai comuni all'Ufficio provinciale . . . . .	» 176

135. - CIRCOLARE N. 132/108 C DEL 22 MAGGIO 1936. — Spedizione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento . . . . .	Pag. 177
136. - CIRCOLARE N. 133/109 C DEL 22 MAGGIO 1936. — Invio delle etichette per la spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica . . . . .	» 177
137. - CIRCOLARE N. 135/110 C DEL 25 MAGGIO 1936. — Quesiti relativi all'VIII censimento . . . . .	» 178
138. - CIRCOLARE N. 134/111 C DEL 28 MAGGIO 1936. — Errata ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento - Centri abitati . . . . .	» 178
139. - CIRCOLARE N. 138/112 C DEL 9 GIUGNO 1936. — Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento . . . . .	» 179
140. - CIRCOLARE N. 139/113 C DEL 9 GIUGNO 1936. — Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale . . . . .	» 182
141. - CIRCOLARE N. 142/114 C DEL 16 GIUGNO 1936. — Relazioni dei dirigenti gli Uffici provinciali di censimento, riassunti anche quelle degli ispettori, sugli inconvenienti constatati durante le ispezioni . . . . .	» 183
142. - CIRCOLARE N. 143/115 C DEL 16 GIUGNO 1936. — Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento (Norme particolari ed integrative) . . . . .	» 184
143. - CIRCOLARE N. 144/116 C DEL 17 GIUGNO 1936. — Tenuta del registro di popolazione - Avviso al pubblico . . . . .	» 185
144. - CIRCOLARE N. 145/117 C DEL 18 GIUGNO 1936. — Calendario dei censimenti - Uffici provinciali di censimento - Censimento industriale e commerciale 1938 . . . . .	» 185
145. - CIRCOLARE N. 147/118 C DEL 24 GIUGNO 1936. — Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento (Norme particolari ed esplicative) . . . . .	» 186
146. - CIRCOLARE N. 149/119 C DEL 3 LUGLIO 1936. — Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale - Chiarimenti . . . . .	» 187
147. - CIRCOLARE N. 152/120 C DEL 14 LUGLIO 1936. — Elaborazioni ed indagini speciali sul censimento demografico . . . . .	» 188
148. - CIRCOLARE N. 153/121 C DEL 15 LUGLIO 1936. — Obbligo per l'assicurazione degli ufficiali di censimento . . . . .	» 188
149. - CIRCOLARE N. 154/122 C DEL 16 LUGLIO 1936. — Proposte per il conferimento di attestati di benevolenza . . . . .	» 188
150. - CIRCOLARE N. 160/123 C DEL 27 LUGLIO 1936. — Istruzioni per la revisione del registro di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento della popolazione (Norme esplicative) . . . . .	» 189

**D) - BOLLETTINO DEL CENSIMENTO.**

151. - BOLLETTINO N. 1 DEL 2 APRILE 1936. — Scopo del Bollettino - Contatti tra centro e periferia - Riunioni comunali - Operazioni imminenti del censimento - Esempio da imitare - Protrazione dell'orario degli uffici comunali - Trasmissioni radiofoniche di propaganda - Sospensione dei trasferimenti di segretari comunali - Provvedimento disciplinare a carico di un segretario comunale - Elenco delle circolari spedite dal 26 al 30 marzo 1936 . . . . .	» 192
152. - BOLLETTINO N. 2 DEL 7 APRILE 1936. — Servizio di consulenza per i censiti a mezzo della stampa locale - Voci locali delle professioni agrarie - Ispezioni dirette delle LL. EE. i Prefetti - Attività dell'ufficio provinciale di censimento di Bergamo - Operazioni imminenti del censimento - Esempi da imitare - Provvedimenti disciplinari a carico di segretari comunali - Richiamo alle armi di segretari comunali e di dirigenti gli uffici comunali e provinciali di censimento - Elenco delle circolari emanate dal 31 marzo al 7 aprile 1936 . . . . .	» 192
153. - BOLLETTINO N. 3 DEL 9 APRILE 1936. — Esempi di risposta ai quesiti relativi alla professione, cui il personale delle pubbliche amministrazioni dovrà attenersi . . . . .	» 193
154. - BOLLETTINO N. 4 DEL 13 APRILE 1936. — Avvertenze - Comunicazioni telefoniche con l'Istituto - Ispezioni dell'Istituto centrale di statistica sulle operazioni del censimento - Foglio d'ordini del P.N.F. - Sospensione di congedi, licenze e del sabato fascista - Divieto di cambiamento di abitazione nel periodo dall'11 aprile al 3 maggio - Provvedimenti disciplinari - Attività delle LL. EE. i Prefetti - Elenco delle circolari inviate dal 7 al 13 aprile 1936 . . . . .	» 194
155. - BOLLETTINO N. 5 DEL 17 APRILE 1936. — Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento - Governatorato di Roma - Operazioni imminenti del censimento - Attività delle LL. EE. i Prefetti - Provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dal 14 al 17 aprile 1936 . . . . .	» 195
156. - BOLLETTINO N. 6 DEL 18 APRILE 1936. — Collaborazione del P.N.F. - Ritiro dei fogli di censimento - Due quesiti importanti - Censimento delle reclute del 1915 - Importanti disposizioni del Ministero delle finanze . . . . .	» 195
157. - BOLLETTINO N. 7 DEL 23 APRILE 1936. — Propaganda a mezzo della radio - Comunicazione dei risultati provvisori - Modificazione del testo telegrafico - Incapacità dei capi famiglia a rispondere ad alcuni quesiti - Operazioni imminenti del censimento - Elenco delle circolari inviate dal 18 al 20 aprile 1936 . . . . .	» 196

158. - BOLLETTINO N. 8 DEL 25 APRILE 1936. — Segnalazione di alcuni provvedimenti disciplinari . . .	Pag. 196
159. - BOLLETTINO N. 9 DEL 27 APRILE 1936. — Comunicazione dei risultati provvisori - Modificazione del testo telegrafico - Revisione quantitativa dei fogli di censimento - Computo giornaliero di sezione - Censimento dei senza tetto - Rinvio del richiamo alle armi di persone addette ai servizi del censimento - Convivenze senza alcun censito - Operazioni imminenti del censimento - Segnalazione di alcuni provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dal 24 al 27 aprile 1936 . . . . .	» 197
160. - BOLLETTINO N. 10 DEL 29 APRILE 1936. — Ricopiatura dei fogli di censimento e degli stati di sezione provvisori - Censimento dei militari ricoverati in ospedali - Comunicazione telegrafica dei dati provvisori - Provvedimenti disciplinari . . . . .	» 189
161. - BOLLETTINO N. 11 DEL 2 MAGGIO 1936. — Comunicazione telegrafica dei risultati provvisori - Elenchi professionali - Provvedimenti disciplinari . . . . .	» 198
162. - BOLLETTINO N. 12 DEL 7 MAGGIO 1936. — Censimento dei militari dislocati in Libia e nelle isole dell'Egeo - Quesiti professionali - Provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dal 30 aprile al 7 maggio 1936 . . . . .	» 199
163. - BOLLETTINO N. 13 DEL 13 MAGGIO 1936. — Norme per la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento - Abuso del termine «coadiuvante» - Cittadini condannati per essersi rifiutati di fornire le notizie richieste in occasione del censimento - Un'utile iniziativa - Provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dall'8 al 13 maggio 1936 . . . . .	» 200
164. - BOLLETTINO N. 14 DEL 16 MAGGIO 1936. — Divieto di pubblicazione dei dati provvisori - Riunioni degli ispettori dell'Istat - Nuove disposizioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi (mod. P 13) e del prospetto riassuntivo (mod. P 14) - Computo della popolazione residente - Comunicazione dei dati - Alcuni importanti quesiti - Artigiani con o senza bottega . . . . .	» 200
165. - BOLLETTINO N. 15 DEL 27 MAGGIO 1936. — Primi risultati del censimento - Disposizioni integrative per la compilazione del prospetto riassuntivo - Elenchi professionali - Invio del materiale di censimento dai comuni agli uffici provinciali - Alcuni importanti quesiti - Provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dal 14 al 25 maggio 1936 . . . . .	» 201
166. - BOLLETTINO N. 16 DEL 3 GIUGNO 1936. — Avvertenze per la compilazione delle colonne integrative del prospetto riassuntivo - Errori riscontrati nella compilazione degli prospetti riassuntivi - Casse per la spedizione degli stampati - Invio del prospetto riassuntivo - Provvedimenti disciplinari . . . . .	» 202
167. - BOLLETTINO N. 17 DEL 16 GIUGNO 1936. — Segnalazione tempestiva di irregolarità - Elenco dei longevi - Gravi irregolarità nel comune di Alcamo - Revisione dei registri di popolazione - Differenze fra la popolazione censita e la popolazione calcolata - Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale - Elenco delle circolari inviate dal 28 maggio al 16 giugno 1936 . . . . .	» 202
168. - BOLLETTINO N. 18 DEL 24 GIUGNO 1936. — Nuove norme esplicative per l'aggiornamento dei registri di popolazione - Tenuta dei registri di popolazione; avviso al pubblico - Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale - Attività ispettiva degli uffici provinciali di censimento dalla costituzione dei singoli uffici al 21 aprile - 1936 Corrispondenza e circolari emanate dall'Istituto centrale di statistica - Provvedimenti disciplinari - Elenco delle circolari inviate dal 16 al 18 giugno 1936 . . . . .	» 203
169. - BOLLETTINO N. 19 DEL 7 LUGLIO 1936. — Elaborazioni particolari del materiale di censimento - Irregolarità anagrafiche rilevate durante le ispezioni del censimento - Arrivo del materiale di censimento - Relazioni dei dirigenti gli uffici provinciali di censimento - Elogi - Attività ispettiva degli uffici provinciali di censimento dal 22 aprile al 5 maggio 1936 - Numero delle lettere e dei telegrammi relativi all'VIII censimento della popolazione arrivati all'Istituto nei periodi di più intensa attività - Elenco delle circolari inviate dal 24 giugno al 3 luglio 1936 . . . . .	» 204
170. - BOLLETTINO N. 20 DEL 24 LUGLIO 1936. — Elogio del Duce - Fine della pubblicazione del «Bollettino del censimento» - Numero degli italiani residenti nel Regno - Attività ispettiva degli uffici provinciali di censimento - Elenco delle circolari inviate dal 14 al 16 luglio 1936 . . . . .	» 205

#### E) - PROPAGANDA.

##### Note inviate al Ministero dell'interno, al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle corporazioni.

171. - NOTA N. 8040 DEL 4 MARZO 1936 AL MINISTERO DELL'INTERNO . . . . .	» 208
172. - NOTA N. 8041 DEL 4 MARZO 1936 AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE . . . . .	» 209
173. - NOTA N. 8042 DEL 4 MARZO 1936 AL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI . . . . .	» 209
174. - NOTA N. 10948 DEL 30 MARZO 1936 . . . . .	» 210



**Stampa.**

175. - TESTO DEL PROF. LUZZATTO FEGIZ. - Testo per conferenze o articoli di propaganda inviato alle LL. EE. i Prefetti con la circolare n. 85/68 C . . . . .	Pag. 210
176. - NOTA N. 11458 DEL 2 APRILE 1936 INVIATA AL MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA - Rubrica speciale sui quotidiani per la risoluzione dei quesiti relativi al censimento . . . . .	» 212
177. - NOTA N. 12961 DELL'II APRILE 1936 INVIATA AI GIORNALI - Risoluzione dei quesiti relativi al censimento . . . . .	» 213
178. - FRASI DI PROPAGANDA . . . . .	» 213
179. - GRAFICI ( <i>Tavole fuori testo</i> ). . . . .	» 216

**Radiocomunicazioni.**

180. - I <sup>a</sup> RADIOCOMUNICAZIONE del 1° aprile 1936 . . . . .	» 217
181. - 2 <sup>a</sup> » del 5 aprile 1936 . . . . .	» 217
182. - 3 <sup>a</sup> » dell' 8 aprile 1936 . . . . .	» 218
183. - 4 <sup>a</sup> » del 13 aprile 1936 . . . . .	» 218
184. - 5 <sup>a</sup> » del 16 aprile 1936 . . . . .	» 219
185. - 6 <sup>a</sup> » del 17 aprile 1936 . . . . .	» 219
186. - 7 <sup>a</sup> » del 18 aprile 1936 . . . . .	» 220
187. - 8 <sup>a</sup> » del 19 aprile 1936 . . . . .	» 221
188. - 9 <sup>a</sup> » del 20 aprile 1936 . . . . .	» 222
189. - 10 <sup>a</sup> » del 21 aprile 1936 . . . . .	» 222
190. - II <sup>a</sup> » del 23-24-25-26-27-28-29 aprile 1936 . . . . .	» 223
191. - 12 <sup>a</sup> » del 30 aprile 1936 . . . . .	» 223
192. - 1 <sup>a</sup> » agli insegnanti rurali del 7 aprile 1936 . . . . .	» 223
193. - 2 <sup>a</sup> » » » del 15 aprile 1936 . . . . .	» 224
194. - 3 <sup>a</sup> » » » del 17 aprile 1936 . . . . .	» 224
195. - 4 <sup>a</sup> » » » del 20 aprile 1936 . . . . .	» 225
196. - » del 18 aprile 1936 a cura della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura (I 10 minuti del lavoratore) . . . . .	» 226

**Cinematografia.**

197. - BREVE CINEMATOGRAFIA LUCE PER IL CENSIMENTO . . . . .	» 227
Alcuni fotogrammi del film ( <i>Tavola fuori testo</i> ). . . . .	» 228

**Ministeri.**

198. - CIRCOLARE N. 16400.4/38353 DEL 18 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELL'INTERNO . . . . .	» 229
199. - CIRCOLARE N. 109 DEL 12 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE . . . . .	» 229
200. - CIRCOLARE N. 724 DEL 17 MARZO 1936 » » » . . . . .	» 230
201. - CIRCOLARE N. 32881/490 AG DEL 20 MARZO 1936 DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI . . . . .	» 230
202. - CIRCOLARE N. 33167/490 AG DEL 31 MARZO 1936 » » » . . . . .	» 231
203. - COMUNICATO ALLA STAMPA DEL 18 APRILE 1936. - Importanti disposizioni ministeriali per il censimento della popolazione . . . . .	» 232

**Partito Nazionale Fascista.**

204. - FOGLIO D'ORDINI N. 566 DEL 4 APRILE 1936 DEL DIRETTORIO NAZIONALE . . . . .	» 232
205. - FOGLIO D'ORDINI N. 573 DEL 16 APRILE 1936 » » . . . . .	» 232

**Organizzazioni Sindacali.**

206. - CIRCOLARE N. 81 DEL 2 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI . . . . .	» 233
207. - CIRCOLARE DEL 14 APRILE 1936 » » . . . . .	» 233
208. - CIRCOLARE N. 263 DEL 31 MARZO 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA . . . . .	» 234
209. - CIRCOLARE N. 267 DEL 6 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA . . . . .	» 234
210. - CIRCOLARE N. 2260 DEL 18 MARZO 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI . . . . .	» 234
211. - CIRCOLARE N. 2276 DEL 31 MARZO 1936 » » . . . . .	» 235
212. - CIRCOLARE N. 2281 DELL' 8 APRILE 1936 » » . . . . .	» 236
213. - CIRCOLARE N. 2286 DELL'II APRILE 1936 » » . . . . .	» 236
214. - CIRCOLARE N. 2287 DEL 14 APRILE 1936 » » . . . . .	» 237
215. - CIRCOLARE N. 402 DEL 2 APRILE 1936 DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ARTIGIANI . . . . .	» 237

216. - CIRCOLARE N. 86 C DELL' 8 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA . . . . .	Pag. 238
217. - CIRCOLARE N. 133 DEL 10 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI COMMERCianti . . . . .	» 238
218. - CIRCOLARE N. 141 DEL 15 APRILE 1936 » » . . . . .	» 239
219. - CIRCOLARE N. 463 DEL 4 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO . . . . .	» 240
220. - CIRCOLARE N. 470 DEL 15 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO . . . . .	» 241
221. - CIRCOLARE N. 1956 DEL 9 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE . . . . .	» 241
222. - CIRCOLARE N. 64 DEL 7 APRILE 1936 DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE . . . . .	» 242
223. - CIRCOLARE N. 16 DELL'II APRILE 1936 DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DELLA COOPERAZIONE . . . . .	» 243
224. - CIRCOLARE N. RES. X-2-6 DEL 17 APRILE 1936 DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DELLA COOPERAZIONE . . . . .	» 243

#### F) - MODELLI DI RILEVAZIONE E SUSSIDIARI.

##### Modelli per le operazioni preliminari.

MOD. P 11	— Ripartizione del territorio del comune in frazioni di censimento . . . . .	» 247
» C 21	— Modello per la spedizione degli stampati . . . . .	» 248
	— Itinerario di sezione . . . . .	» 249
MOD. P 12	— Stato di sezione provvisorio . . . . .	» 250

##### Modelli per la rilevazione.

MOD. R 1	— Fogli di famiglia . . . . .	» 251
ALLEG. MOD. R. 1	— Esempi di fogli di famiglia riempiti . . . . .	» 255
MOD. R 2	— Foglio di convivenza (Modello da usare per le convivenze con <i>non più</i> di 15 persone presenti) . . . . .	257
» R 2 bis	— Foglio di convivenza (Modello da usare per le convivenze con <i>più</i> di 15 persone presenti) . . . . .	» 261
» R 2 bis A	— Intercalare al Mod. R. 2 bis (Elenco A - Persone presenti nella convivenza alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV) . . . . .	» 262
» R 2 bis B	— Intercalare al Mod. R. 2 bis (Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza, ma che ne sono assenti temporaneamente alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV) . . . . .	» 264
» R 3	— Scheda individuale per alberghi, pensioni, locande, ecc. . . . .	» 267
» R 4	— Scheda individuale per ufficiali, sottufficiali e militari <i>di carriera</i> della R. Marina, imbarcati e <i>senza famiglia</i> . . . . .	» 268

##### Modelli per le operazioni susseguenti.

	— Computo giornaliero di sezione . . . . .	» 269
	— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione . . . . .	» 270
MOD. P 13	— Stato di sezione definitivo . . . . .	» 271
» P 14	— Prospetto riassuntivo . . . . .	» 272

## II — ATTI INTERNI DELL'ISTITUTO

### G) - NORME PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO E TABELLE PER LA CODIFICAZIONE DELLE NOTIZIE CONTENUTE NEL FOGLIO DI CENSIMENTO.

I. — ARRIVO ED ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO . . . . .	Pag. 274
II. — ASSUNZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE . . . . .	» 275
III. — ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI NELLE SALE.	
Fasi di lavorazione (Revisione - Codificazione - Controllo - Supercontrollo - Richieste ai comuni e rettificazione dei fogli sospesi - Controllo quantitativo e riordinamento dei modelli di codificazione - Numerazioni convenzionali fisse) . . . . .	» 276
Arredamento delle sale . . . . .	» 278
Inquadramento del personale . . . . .	» 278
Movimento del materiale e relative registrazioni (Richieste del materiale - Registrazioni - Scarico del materiale). . . . .	» 279

IV. — NORME DI LAVORAZIONE.		
Norme per la revisione dei fogli di famiglia e di convivenza . . . . .	Pag.	280
Norme per la codificazione . . . . .	»	295
Norme per il controllo . . . . .	»	313
Norme per la richiesta di notizie ai comuni e per la rettifica dei fogli sospesi . . . . .	»	314
V. — TABELLE DI CODIFICAZIONE.		
Tabella A per la codificazione delle notizie non professionali . . . . .	»	316
Tabella B per la codificazione delle professioni agrarie . . . . .	»	317
Tabella C per la codificazione delle professioni non agrarie (elencate in ordine alfabetico e numerico) . . . . .	»	318
Tabella C <i>bis</i> per la codificazione delle professioni non agrarie (elencate in ordine sistematico) . . . . .	»	320
Tabella D per la codificazione delle attività economiche (elencate in ordine sistematico) . . . . .	»	322
Tabella E per la codificazione della professione dei censiti che hanno la posizione di « padrone » . . . . .	»	326
Tabella F per la codificazione della posizione nella professione . . . . .	»	327
Tabella per la codificazione della notizia concernente la cittadinanza . . . . .	»	328

**H) — ELENCO DEI MODELLI PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO E RIPRODUZIONE DI QUELLI PIÙ IMPORTANTI.**

ELENCO DEI MODELLI PER L'ELABORAZIONE . . . . .	Pag.	330
— Cartolina individuale . . . . .	»	331
— Cartolina riepilogativa della convivenza . . . . .	»	331
MOD. C. 25 — Modulo di rilievo . . . . .	»	332
» C. 26 — Modulo di codificazione per fogli di famiglia . . . . .	»	334
» C. 26 <i>bis</i> — Modulo di codificazione per convivenze con <i>non più</i> di 15 persone presenti . . . . .	»	335
» C. 32 — Rapportino giornaliero della produzione della sala . . . . .	»	336
» C. 36 — Rapportino individuale di produzione (revisione e codificazione) . . . . .	»	337
» C. 36 <i>bis</i> — Riepilogo Modd. C. 36 del settore . . . . .	»	337
» C. 37 — Rapportino individuale di produzione (controllo) . . . . .	»	337
» C. 37 <i>bis</i> — Riepilogo Modd. C. 37 del settore . . . . .	»	337
» C. 39 — Registro individuale di produzione (revisione, codificazione e controllo) . . . . .	»	338
» C. 46 — Rapportino giornaliero - Settore corrispondenza e rettifica . . . . .	»	339
» C. 49 — Registro centrale della produzione giornaliera . . . . .	»	340

**APPENDICE**

**DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI EMANATE FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1936-XV BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, RAGGRUPPATE PER MATERIA**

**Acque potabili.**

1. — Legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele . . . . .	Pag.	345
2. — Regio decreto 16 giugno 1921, n. 195, che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . . .	»	345
3. — Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolzze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene . . . . .	»	345

**Affissioni pubbliche e pubblicità affini.**

4. — Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne . . . . .	»	345
6. — Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine . . . . .	»	346
17. — Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762, che apporta modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine . . . . .	»	348
18. — Regio decreto 12 dicembre 1932, che determina l'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di aeroplani o di automezzi e per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti . . . . .	»	348

**Alloggi militari.**

20. — Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, che approva il Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni . . . . .	»	348
--	---	-----

**Assistenza e beneficenza.**

- |   |          |
|---|----------|
| 21. - Regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . . . .      | Pag. 349 |
| 22. - Legge 17 giugno 1926, n. 1187, che riforma i Regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . .                                       | » 349    |
| 23. - Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, per l'ordinamento dei servizi d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, . . . . .  | » 349    |
| 24. - Legge 4 marzo 1928, n. 413, che riforma l'Amministrazione delle Congregazioni di Carità . . . . .   | » 349    |
| 25. - Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria . . . . .  | » 349    |
| 26. - Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria . . . . . | » 350    |
| 27. - Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 156, che approva il Regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1919, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica italiana . . . . .                 | » 350    |
| 28. - Legge 13 aprile 1933, n. 312, che reca modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono . . . . .               | » 350    |
| 29. - Legge 22 gennaio 1934, n. 115, concernente i soccorsi giornalieri da darsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . .   | » 350    |

**Catasto.**

- |   |       |
|---|-------|
| 33. - Legge 21 giugno 1928, n. 1773, che modifica il 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali . . . . .                                       | » 350 |
| 34. - Regio decreto 20 aprile 1933, n. 453, concernente l'indennità di soggiorno spettante ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . . | » 351 |

**Clero.**

- |   |       |
|---|-------|
| 35. - Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, che approva il Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero . . . . . | » 351 |
| 41. - Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero . . . . .          | » 352 |

**Costo della vita.**

- |   |       |
|---|-------|
| 43. - Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, che dà incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno . . . . . | » 352 |
|---|-------|

**Disciplina di guerra.**

- |  |       |
|--|-------|
| 44. - Regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1669, sulla disciplina di guerra . . . . . | » 352 |
|--|-------|

**Elettorato politico.**

- |   |       |
|---|-------|
| 45. - Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, che approva il Testo Unico della legge elettorale politica . . . | » 352 |
|---|-------|

**Enti autarchici.**

- |   |       |
|---|-------|
| 46. - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia . . . . .  | » 352 |
| 47. - Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 . . . . .  | » 353 |
| 48. - Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale . . .   | » 353 |
| 72. - Legge 4 aprile 1935, n. 454, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici i servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908, e successivi fino al 1920 . . . . .   | » 357 |
| 73. - Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1595, concernente la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno . . . | » 357 |

**Espropriazioni.**

- |   |       |
|---|-------|
| 76. - Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica . . . . . | » 357 |
|---|-------|

**Farmacie.**

77. - Regio decreto 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'art. 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie . . . . . Pag. 358
78. - Legge 9 dicembre 1928, n. 2733, concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere . . . » 358
80. - Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1537, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere . . . . . » 358
81. - Regio decreto 14 febbraio 1935, n. 344, sull'applicazione della tassa sulle farmacie . . . . . » 358

**Federazioni fasciste.**

83. - Decreto ministeriale 26 aprile 1934, che approva l'elenco delle categorie professionali rappresentate dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia . . . . . » 358

**Fiere e mercati.**

84. - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative . . . . . » 359
85. - Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, che disciplina i mercati del pesce . . . . . » 359

**Igiene e sanità.**

86. - Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica . . . . . » 359
87. - Regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei Comuni del Regno . . . . . » 359
88. - Legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei Comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali . . . . . » 359
89. - Decreto-legge luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente agevolzze per la esecuzione di opere igieniche . . . . . » 360
90. - Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1909, che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per opere igieniche . . . . . » 360
91. - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che riforma gli ordinamenti sanitari . . . . . » 360
93. - Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, che approva il Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi . . . . . » 360
94. - Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni . . . . . » 360
95. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . . » 360
96. - Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il Testo Unico delle leggi sanitarie . . . . . » 361

**Illuminazione pubblica.**

109. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . . » 362

**Impiegati.**

110. - Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725, che riduce l'aggiunta di famiglia ai personale delle Ferrovie dello Stato . . . . . » 362
111. - Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1599, che modifica gli articoli 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405) » 362
112. - Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 146, che reca modificazioni ad alcune disposizioni dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato . . . . . » 362
115. - Regio decreto 4 agosto 1933, n. 1182, che modifica le vigenti norme relative alla concessione di indennità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per incarichi nell'ambito di brevi distanze . . » 363
117. - Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali . . . . . » 363
118. - Decreto ministeriale 8 dicembre 1934, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno per il personale addetto alla formazione e alla conservazione del Catasto ed agli Uffici tecnici di finanza . . . . . » 363

**Imposte e tasse.**

121. - Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	Pag. 364
122. - Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati . . . . .	» 364
123. - Regio decreto 18 marzo 1923, n. 577, contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite . . . . .	» 364
124. - Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sulla revisione delle entrate minori . . . . .	» 364
125. - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche . . . . .	» 365
126. - Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che approva il Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo . . . . .	» 365
129. - Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191, che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative . . . . .	» 365
131. - Decreto del Capo del Governo 17 gennaio 1927, sulla costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari . . . . .	» 366
132. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . .	» 366
156. - Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali . . . . .	» 370
161. - Decreto ministeriale 22 aprile 1932, concernente la tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali da tavola . . . . .	» 372
164. - Decreto ministeriale 26 febbraio 1933, che reca l'approvazione di norme provvisorie aggiunte di applicazione del Testo Unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche . . . . .	» 373
165. - Regio decreto 5 giugno 1933, n. 712, riguardante le norme integrative degli articoli 199 e 200 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche . . . . .	» 374
166. - Decreto ministeriale 16 dicembre 1935, concernente la tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola . . . . .	» 374
167. - Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza . . . . .	» 375
168. - Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, che approva il Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo . . . . .	» 375

**Incendi.**

177. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . .	» 376
---	-------

**Industrie.**

178. - Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali . . . . .	» 376
179. - Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, che disciplina l'industria della panificazione . . . . .	» 376
183. - Regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1414, che reca provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (n. 183). . . . .	» 376

**Ipoteche.**

184. - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva il Testo Unico sulle tasse ipotecarie . . . . .	» 376
---	-------

**Istituti di credito.**

185. - Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, sulla costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » . . . . .	» 377
--	-------

**Istruzione.**

186. - Legge 2 luglio 1929, n. 1152 che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine . . . . .	» 377
187. - Decreto 19 settembre 1931 del Capo del Governo, Ministro dell'interno, e del Ministro delle finanze, che approva le norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico per la finanza locale . . . . .	» 377
188. - Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, concernente il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi . . . . .	» 377
196. - Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206, che reca aggiunte e modificazioni al regolamento generale approvato con Regio decreto-legge 25 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare . . . . .	» 378

**Lavori pubblici.**

197. - Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, (serie 3 <sup>a</sup> ), che approva il Testo Unico della legge 16 luglio 1884, numero 2518 (serie 3 <sup>a</sup> ), contenente pure le disposizioni del Titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865 sui lavori pubblici . . . . .	Pag. 378
198. - Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, che fissa le norme per la concessione di sussidi a Comuni ed a Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche . . . . .	» 378
199. - Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, che approva il Regolamento per la concessione di sussidi pei lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti . . . . .	» 378
201. - Regio decreto 28 novembre 1907, n. 836, che approva il Regolamento per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei comuni isolati . . . . .	» 379
202. - Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche . . . . .	» 379
203. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . .	» 379

**Lavoro.**

204. - Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 299 . . . . .	» 379
--	-------

**Leva militare.**

206. - Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, che approva il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito . . . . .	» 379
---	-------

**Notariato.**

207. - Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . .	» 379
210. - Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . .	» 380

**Opera Nazionale Balilla.**

213. - Legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù . . . . .	» 380
214. - Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5, che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e la educazione fisica e morale della gioventù . . . . .	» 380
216. - Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6, che approva i Regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla . . . . .	» 381

**Ordinamento giudiziario.**

217. - Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario . . . . .	» 381
218. - Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari . . . . .	» 381
219. - Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura . . . . .	» 381
220. - Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'Assise . . . . .	» 381
221. - Legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che modifica l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari . . . . .	» 381

**Poste e telegrafi.**

222. - Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, che approva il Regolamento per la concessione a privati della autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza . . . . .	» 381
223. - Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257, contenente norme aggiuntive ed integrative al Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine . . . . .	» 381
224. - Regio decreto 27 settembre 1928, n. 2226, concernente provvedimenti per i commessi postali-telegrafici . . . . .	» 382

**Precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche.**

225. - Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . . *Pag.* 382
226. - Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1757, concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni . . . . . » 382

**Privative.**

227. - Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, che approva il Regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi . . . . . » 382
228. - Regio decreto 7 marzo 1920, n. 268, concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri . . . . . » 382
229. - Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di privative dello Stato . . . . . » 382
230. - Legge 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . » 382

**Professioni.**

231. - Legge 4 giugno 1934, n. 977, che disciplina le professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e orchestrale . . . . . » 383

**Radiofonia.**

232. - Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, che detta nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radio-audizioni circolari . . . . . » 383
234. - Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, apportante modificazioni e aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radio-audizioni circolari, approvate con RR. decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559 . . . . . » 383
236. - Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . . » 384
237. - Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni . . . . . » 384

**Rapporti economici collettivi.**

238. - Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 122, contenente norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo . . . . . » 384
239. - Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 123, contenente norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi . . . . . » 384

**Regia Aeronautica.**

240. - Regio decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134, concernente le indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione Aeronautica . . . . . » 384

**Regia Marina.**

241. - Regio decreto 22 ottobre 1932, n. 1517, che modifica il R. decreto 1° maggio 1930, n. 729, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia Marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio . . . . . » 385

**Regio Esercito.**

242. - Regio decreto 22 ottobre 1936, n. 2089, concernente l'indennità da corrispondersi ai personali dell'Amministrazione Militare per i servizi resi nell'interno dei presidi o nell'ambito delle piccole distanze . . . . . » 385

**Registro di popolazione.**

244. - Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei Registri di popolazione in ciascun Comune del Regno . . . . . » 385



**Risicoltura.**

246. - Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 312, che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma . . . . . » 386

**Servizi pompieristici.**

247. - Regio decreto 9 marzo 1936, n. 470, riguardante le norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici . . . . . » 386

**Servizio speciale riservato.**

248. - Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, che sopprime il « Servizio stenografico » ed istituisce un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . » 386

**Sicurezza pubblica.**

249. - Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, che detta norme per i Carabinieri Reali . . . . . » 386  
 250. - Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 . . . . . » 386  
 254. - Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che modifica l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza . . . . . » 387


**Spettacoli pubblici.**

255. - Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419, che detta le norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche nonchè la gestione degli spettacoli misti teatrali e cinematografici . . . . . » 387

**Trasporti.**

256. - Regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il Regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato . . . . . » 387

- INDICE ANALITICO ALFABETICO . . . . . » 393



## **A) LEGGI E REGOLAMENTO**

## DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI L'VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

1

Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639. — Norme concernenti l'VIII censimento generale della popolazione.

(Pubbl. nella G. U. del 17 settembre 1935-XIII, n. 217).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1871, n. 297 ;

Visto il R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238 ;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503 convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, numero 1839, con il quale viene stabilito che i censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani debbono effettuarsi ogni cinque anni ;

Considerato che al 21 aprile 1936-XIV si compiranno cinque anni dal precedente censimento generale della popolazione ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare le norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione dell'VIII censimento generale della popolazione ;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per gli affari esteri e per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. — L'VIII censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per le popolazioni delle Colonie e dei Possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1936-XIV.

Nei riguardi delle popolazioni indigene delle Colonie, le operazioni potranno essere limitate a rilevazioni o ad indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero delle colonie e l'Istituto centrale di statistica.

Art. 2. — Le speciali cartoline importate dall'estero con destinazione all'Istituto centrale di statistica del Regno, costituenti gli accessori indispensabili degli appositi macchinari per gli spogli inerenti alle operazioni di detto censimento, sono esenti da diritto di confine fino al limite massimo di quintali 2750.

Art. 3. — Godranno della esenzione delle tasse postali e saranno trasportati gratuitamente dalle Ferrovie dello Stato, la corrispondenza e gli stampati relativi all'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, che per tale scopo verranno spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali, o comunque locali, e la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento.

Gli stampati predetti saranno pure trasportati gratuitamente (escluse le spese di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco) sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Le modalità per l'attuazione della presente disposizione saranno stabilite con apposite istruzioni da impartirsi dal Ministero delle comunicazioni, previ accordi con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 4. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 9 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1935 - Anno XIII  
Atti del Governo, registro 364, foglio 68. — MANCINI

2

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 1935-XIII, N. 1639

(Documento n. 774).

*Disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, degli affari esteri e delle colonie (MUSSOLINI), di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL), e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), alla Presidenza l'11 ottobre 1935 - Anno XIII.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.**

ONOREVOLI CAMERATI! — Con Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, è stato stabilito che i censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani debbono effettuarsi ogni quinquennio, alla data del 21 aprile.

Il primo censimento, in applicazione del suaccennato Regio decreto-legge, fu effettuato il 21 aprile 1931-IX, ed il quinquennio viene quindi a scadere con il 20 aprile 1936-XIV.

Pertanto, in ottemperanza al citato Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, dovrà eseguirsi un nuovo censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani per il giorno 21 aprile 1936-XIV.

Allo scopo, peraltro, di consentire all'Istituto centrale di statistica di iniziare tempestivamente i lavori preparatori del nuovo censimento, in modo di mettere in grado i comuni di procedere, all'epoca fissata, alla rilevazione dei dati con la maggiore esattezza possibile, si è reso necessario emanare il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, di cui chiedo la conversione in legge.

Con l'articolo 1 si fissa la data del censimento, che è l'VIII dalla costituzione del Regno.

L'articolo 2 accorda all'Istituto centrale di statistica, come fu stabilito per il precedente censimento, la facoltà di importare, fino ad un massimo di quintali 2750, speciali cartoline per gli spogli meccanici delle operazioni del censimento in esenzione da qualsiasi diritto di confine. Tale facoltà sarà attuata, in tutto od in parte, solo ed in quanto potrà risultare necessaria.

Con l'articolo 3 è, poi, accordata la franchigia postale ed il trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato per la corrispondenza e per gli stampati spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici funzionanti come organi periferici dell'Istituto stesso, nonchè per il materiale spedito all'Istituto o scambiato fra gli uffici sopra indicati.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

(Documento n. 774-A).

*Relazione della « Commissione permanente per l'esame dei progetti per la conversione in legge dei decreti-legge » sul disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, degli affari esteri e delle colonie (MUSSOLINI), di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL) e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1935 - Anno XIII.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.**

ONOREVOLI CAMERATI! — L'opportunità di addivenire all'esecuzione a periodi più brevi dei censimenti generali della popolazione del Regno e di compiere contemporaneamente ad essi quelli della popolazione delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani, aveva suggerito la emanazione del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839, con il quale veniva stabilito che i censimenti generali dovessero effettuarsi ogni cinque anni alla data fissa ed immutabile del giorno 21 di aprile.

Effettuato, in applicazione del ricordato decreto, il primo censimento il 21 aprile 1931-IX e dovendosi pertanto disporre per la esecuzione di altro col 21 aprile 1936-XIV alla scadenza del quinquennio, si è reso necessario emanare tempestivamente le norme atte a predisporre i lavori di preparazione, ed a ciò provvede il Regio decreto-legge 9 agosto 1935 Anno XIII, n. 1639, del quale si chiede la conversione in legge.

Le norme contenute in detto decreto fissano innanzi tutto (art. 1) la data del censimento, che è l'VIII dalla costituzione del Regno: accordano quindi (art. 2), in conformità del capoverso dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, all'Istituto centrale di statistica, la esenzione dai diritti di confine sino al limite massimo di quintali 2750 delle speciali cartoline importate dall'estero per gli spogli inerenti alle operazioni del censimento: consentono infine (art. 3) la franchigia postale e il trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato e sulle linee sovvenzionate dallo Stato per la corrispondenza e gli stampati spediti dall'Istituto centrale di statistica ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali, e per la corrispondenza e gli stampati da questi stessi uffici scambiati fra di loro o spediti all'Istituto suddetto. E poichè il decreto in esame corrisponde a necessità urgenti e giustificate, la Commissione lo raccomanda alla vostra approvazione per la conversione in legge.

GENOVESI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE.

*Articolo unico.*

*Identico.*

**3**

ATTI DEL SENATO DEL REGNO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 1935-XIII, N. 1639

(Documento n. 840).

*Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 13 dicembre 1935 - Anno XIV (V. Stampato N. 774), presentato alla Camera dei deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, degli affari esteri e delle colonie (MUSSOLINI) di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL), e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 1935 - Anno XIV.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*  
CIANO

(Documento n. 840-A).

*Relazione della « Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge » sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro dell'interno, degli affari esteri e delle colonie di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro delle comunicazioni, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 1935 - Anno XIV, comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1935 - Anno XIV.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

ONOREVOLI COLLEGHI. — Al 21 aprile 1936-XIV, si compiranno cinque anni dal precedente censimento generale della popolazione; e poichè il Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1839, ha stabilito che i censimenti generali nel Regno, nelle Colonie di diretto dominio e nei Possedimenti italiani, debbano effettuarsi ogni cinque anni, così si è reso urgente

di emanare le norme necessarie per predisporre i lavori del grande rilevamento statistico costituito dal prossimo censimento, il quale sarà l'ottavo dalla fondazione del Regno.

Il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, di cui il Governo chiede la conversione in legge, ha provveduto all'esigenza. Con esso si precisa che il nuovo censimento generale avrà luogo il giorno 21 aprile 1936-XIV (articolo 1) e se ne agevola la preparazione disponendo l'esenzione da diritto di confine fino al limite di quintali 2750 (articolo 2) delle speciali cartoline da importarsi eventualmente dall'estero con destinazione all'Istituto centrale di statistica del Regno, nonchè l'esenzione da tasse postali del carteggio all'uopo occorrente, e il trasporto gratuito sulle ferrovie e sulle linee di navigazione sovvenzionate del materiale (articolo 3).

Da ultimo e in linea generale si autorizza il Governo del Re ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione del nuovo censimento.

La vostra Commissione convenendo nella necessità ed urgenza della emanazione delle norme necessarie per predisporre i lavori di preparazione dell'VIII censimento generale della popolazione, e convenendo altresì nel merito di quelle adottate col Regio decreto-legge in esame, ve ne propone l'approvazione.

GUADAGNINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

**4**

**Legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.**

(Pubbl. nella G. U. del 14 febbraio 1936-XIV, n. 37).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue ;

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'VIII censimento generale della popolazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

**5**

**Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478. — Limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.**

(Pubbl. nella G. U. del 2 aprile 1936-XIV, n. 77).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, che stabilisce le norme concernenti l'VIII censimento generale della popolazione ;

Considerata l'opportunità di limitare alla sola Libia le operazioni del censimento della popolazione nelle Colonie ;  
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta della emanazione delle disposizioni relative alla suddetta limitazione ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per le colonie, per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

L'art. 1 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, è modificato come appresso :

« Art. 1. — L'VIII censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quelli per le popolazioni della Libia e dei Possedimenti italiani, avrà luogo il giorno 21 aprile 1936-XIV.

« Nei riguardi delle popolazioni indigene della Libia, le operazioni potranno essere limitate a rilevazioni o ad indagini speciali da stabilirsi di comune accordo tra il Ministero delle colonie e l'Istituto centrale di statistica ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1936-Anno XIV  
Atti del Governo, registro 370, foglio 193 - MANCINI

**6**

ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI PER LA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1936-XIV, N. 478

(Documento n. 1175).

*Disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro delle colonie, degli affari esteri e dell'interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL), e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), alla Presidenza il 4 aprile 1936 - Anno XIV.*

**Conversione in legge del Regio decreto legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell' VIII censimento della popolazione del Regno.**

ONOREVOLI CAMERATI! — Il Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, stabili, all'articolo 1, che l'VIII censimento generale della popolazione del Regno, congiuntamente a quello delle popolazioni delle Colonie e dei Possedimenti italiani, dovesse effettuarsi il 21 aprile 1936-XIV.

Peraltro, data la situazione militare nell'Eritrea e nella Somalia, non si renderebbe agevole, nè opportuno effettuare il censimento generale della popolazione nelle suddette Colonie.

È stato, pertanto, emanato il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, di cui chiedo la conversione in legge, inteso, appunto, a limitare il censimento nelle Colonie alle sole popolazioni metropolitane e indigene della Libia ed a quelle dei Possedimenti italiani.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

(Documento n. 1175-A).

*Relazione della « Commissione permanente per l'esame dei progetti per la conversione in legge dei decreti-legge » sul disegno di legge presentato dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro delle colonie, degli affari esteri e dell'interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL), e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), comunicata alla Presidenza il 27 aprile 1936 - Anno XIV.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell' VIII censimento della popolazione del Regno.**

ONOREVOLI CAMERATI! — Data la situazione militare nell'Eritrea e nella Somalia, non si sarebbe reso agevole nè opportuno effettuare il censimento generale della popolazione delle Colonie stesse alla data del 21 aprile 1936-XIV stabilita



per l'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, con Regio decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156.

Venne pertanto emanato il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, inteso a limitare il censimento delle Colonie alle sole popolazioni metropolitane e indigene della Libia ed a quelle dei Possedimenti italiani.

Date le ragioni di intuitiva convenienza che motivano tale decreto, in vista delle alte mete alle quali l'Italia fascista sta conducendo l'espansione coloniale del Paese in Africa orientale, la Commissione vi raccomanda di approvare la conversione in legge del decreto-legge in esame.

VEZZANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE.

*Articolo unico.*

*Identico.*

7

ATTI DEL SENATO DEL REGNO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE  
DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1936-XIV, N. 478

(Documento n. 1172).

*Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati l'8 maggio 1936 - Anno XIV (V. Stampato N. 1175), presentato alla Camera dei deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro delle colonie, degli affari esteri e dell'interno (MUSSOLINI), di concerto col Ministro delle finanze (THAON DI REVEL), e col Ministro delle comunicazioni (BENNI), trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato l'8 maggio 1936 - Anno XIV.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.**

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
CIANO

(Documento n. 1172-A).

*Relazione della « Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge » sul disegno di legge presentato alla Camera dei deputati dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro delle colonie, degli affari esteri e dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze e col Ministro delle comunicazioni, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato l'8 maggio 1936 - Anno XIV, comunicata alla Presidenza il 18 maggio 1936 - Anno XIV.*

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.**

ONOREVOLI COLLEGHI. — Questo decreto-legge del 5 marzo 1936 limita il censimento delle colonie nostre alle sole popolazioni metropolitane e indigene della Libia e dei Possedimenti italiani. Tale provvisoria limitazione si rese necessaria per potere poi prendere provvedimenti più estesi a tutto l'Impero etiopico. La Commissione perciò raccomanda la conversione del detto decreto-legge in legge.

COGLIOLO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

## 8

**Legge 28 maggio 1936-XIV, n. 1229 — Conversione in legge del R. decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.**

(Pubbl. nella G. U. del 3 luglio 1936-XIV, n. 152).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA  
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;  
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1936-XIV, n. 478, concernente limitazione, nei riguardi delle Colonie, delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - BENNI

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

## 9

**Regio Decreto 27 febbraio 1936-XIV n. 374. — Approvazione del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.**

(Pubbl. nella G. U. del 16 marzo 1936-XIV, n. 63).

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 156, col quale il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per le colonie e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le comunicazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno e dei censimenti della popolazione delle Colonie e dei Possedimenti italiani, composto di 77 articoli e di 13 allegati, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL - DE VECCHI DI VAL CISMON - BENNI

Visto il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1936-Anno XIV  
Atti del Governo, registro 370, foglio 88 - MANCINI

## 10

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELLE COLONIE E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI**

## I

*VIII censimento della popolazione.*

Art. 1. — L'VIII censimento generale della popolazione del Regno ha lo scopo anzitutto di determinare mediante una rilevazione simultanea, per ogni Comune :

a) la popolazione *residente*, ossia il numero delle persone che hanno la *dimora abituale* nel Comune, siano esse *presenti* o *assenti temporaneamente* dal Comune stesso al momento del censimento ;

b) la popolazione *di fatto*, ossia il numero delle persone *presenti* nel Comune alla data del censimento, sia con dimora abituale che con *dimora occasionale* secondo i loro caratteri personali e familiari.

Art. 2. — *Presente con dimora abituale* è chi dimora tutto o la maggior parte dell'anno nel Comune nel quale è censito.

*Presente con dimora occasionale* è chi si trova soltanto temporaneamente nel Comune ove è censito, ed ha la sua dimora abituale in altro Comune del Regno o nelle Colonie od all'estero.

*Assente temporaneamente dal Comune* è chi alla data del censimento non si trova nel Comune dove ha la sua dimora abituale, essendo in un altro Comune del Regno, nelle Colonie o all'estero, ma che si presume vi farà ritorno entro il 31 luglio 1936-xiv.

I militari di leva, richiamati, volontari ; tutte le persone, senza eccezione, che per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in Africa orientale ; i funzionari statali e i militari in servizio all'estero ; i bambini dati a balia ; gli assenti per motivi d'istruzione, per cura, per lavori stagionali ; i ricoverati temporaneamente in ospedali, ospizi, ecc., i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pena non superiore a 10 anni, debbono essere considerati assenti temporaneamente, anche se la loro assenza dovesse prolungarsi oltre il 31 luglio 1936-xiv.

Art. 3. — Per ciascun Comune la popolazione residente sarà considerata come *popolazione legale* fino al successivo censimento.

Art. 4. — Le notizie che formeranno oggetto dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, saranno raccolte a mezzo di *fogli di famiglia* e di *fogli di convivenza* conformi ai modelli allegati al presente decreto, da compilarsi in duplice esemplare, da servire uno per gli spogli statistici e l'altro per la revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

Art. 5. — Il foglio di famiglia sarà compilato anche per ogni persona che viva sola, sia in una propria abitazione, sia in casa d'altri purchè in quest'ultimo caso a titolo di semplice coabitazione.

Gli ospiti ed i dozzinanti, i precettori, i domestici sono segnati nel foglio della famiglia presso la quale si trovano.

Il foglio di famiglia dovrà altresì essere compilato per le persone che non hanno un fisso domicilio e passano di solito la notte sotto i portici di edifici pubblici, nei sottoscala di case private e, in genere, dovunque possano trovare un riparo dalle intemperie.

Art. 6. — Il foglio di convivenza sarà compilato per le persone riunite in alberghi, locande, dormitori, collegi, convitti, conventi, caserme, ospedali, carceri, ospizi, baracche, tende, navi, barche, e simili.

I proprietari, conduttori, direttori di alberghi o di convivenze di qualsiasi specie, nonchè le altre persone appartenenti al personale amministrativo, di servizio, di assistenza, di custodia, ecc., qualora non abitino nei locali della convivenza o vi abitino con la famiglia propria, debbono compilare un proprio foglio di famiglia distinto da quello della convivenza.

Art. 7. — Spetta al capo della famiglia o della convivenza od a chi è considerato come tale e, in assenza od impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di scrivere o fornire le notizie richieste, per sè e per le persone della famiglia o convivenza presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti.

Art. 8. — Le notizie relative alle persone presenti nella famiglia o nella convivenza al momento del censimento debbono essere scritte nell'*elenco A* del foglio di famiglia o di convivenza di cui all'art. 4.

Le notizie relative alle persone temporaneamente assenti dalla famiglia o dalla convivenza, che al momento del censimento si trovino nello stesso Comune in cui la famiglia o la convivenza risiede, oppure che si trovino in altro Comune del Regno, ovvero nelle Colonie, o in Africa orientale, o all'estero, debbono essere scritte nell'*elenco B* del foglio di famiglia.

Art. 9. — Ai fini dell'inclusione nell'*elenco A* o nell'*elenco B* la presenza o l'assenza delle persone dalla famiglia o dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-xiv.

Art. 10. — Si debbono però comprendere fra le persone presenti nella famiglia anche quelle che alla mezzanotte erano lontane da essa (in viaggio, a teatro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile senza essere state censite altrove.

Tra le persone presenti nella famiglia sono pure da comprendere i bambini nati prima della mezzanotte. Non sono da comprendervi le persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile, e i bambini nati dopo la mezzanotte.

Art. 11. — I proprietari o conduttori di alberghi, locande, camere mobiliate, comprenderanno fra le persone presenti anche quelle che abbiano preso alloggio nella giornata del 21 aprile e che, richieste, dichiarino di non essere state censite altrove.

Art. 12. — Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed ai corpi accasermati dei Comuni che alla mezzanotte del 20 aprile siano temporaneamente lontani dalla convivenza, senza essere stati perduti di forza, saranno censiti come presenti o come temporaneamente assenti, in conformità alle istruzioni che saranno diramate a tal uopo dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 13. — I militari in servizio di leva, richiamati, volontari; tutte le persone dislocate in A. O.; i funzionari statali e i militari in servizio all'estero; i bambini dati a balia; gli assenti per motivi di istruzione; i ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni sono considerati con dimora abituale nel Comune nel quale dimoravano abitualmente prima del loro arruolamento, della partenza per l'estero o per gli studi, del ricovero, ecc.

Art. 14. — L'Ufficiale di censimento segnalerà al Podestà le famiglie residenti nel Comune che all'atto del censimento risultassero interamente e temporaneamente assenti perchè in altro Comune del Regno, nelle Colonie, in Africa orientale o all'estero.

Il Podestà, accertato, sulla base di informazioni assunte, il carattere di temporaneità dell'assenza, provvederà alla compilazione del foglio di famiglia desumendo le notizie dal registro di popolazione.

## II

*Direzione e sorveglianza delle operazioni di censimento. — Commissioni comunali e provinciali di propaganda. Uffici comunali e provinciali di censimento.*

Art. 15. — Il Podestà ed il Segretario comunale sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.

Il Podestà provvederà a costituire un Ufficio comunale di censimento al quale sarà preposto il Segretario comunale o un funzionario comunale di concetto.

Tutte le operazioni inerenti al censimento faranno capo a detto Ufficio comunale il quale provvederà a conservare tutti gli atti relativi fino alla esecuzione di uno dei successivi censimenti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503 (1) ed agli articoli 1 e 2 della Legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120 (2).

Art. 16. — I Prefetti sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento e vigilano sulle operazioni stesse a mezzo degli Uffici provinciali di censimento, di cui all'art. 23.

Art. 17. — L'Istituto centrale di statistica sovrintende a tutti i lavori, impartisce le istruzioni necessarie per la esecuzione del censimento, sovrintende alla organizzazione degli uffici, risolve i dubbi che sorgano nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, facendo anche eseguire delle ispezioni.

Art. 18. — Gli uffici e gli enti pubblici, anche con ordinamento autonomo, e gli enti pubblici e privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale di statistica, in conformità all'art. 17 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238 (2).

Art. 19. — I Prefetti provvedono alla costituzione in ogni Comune della Provincia di una Commissione comunale di propaganda composta come segue:

- il Podestà con funzioni di presidente;
- il Segretario politico del Fascio o un suo delegato;
- il Direttore didattico o, in mancanza, un insegnante elementare del Comune, designato dal competente Provveditore agli studi;
- i rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;
- i rappresentanti delle associazioni di prestatori d'opera giuridicamente riconosciuti, nominati dal Prefetto;
- un rappresentante dell'associazione dei professionisti ed artisti, nominato dal Prefetto;
- un parroco, designato dall'Ordinario diocesano;
- il Segretario comunale.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, alla costituzione della Commissione comunale di propaganda, in conformità al precedente comma, provvede il Governatore di Roma.

Art. 20. — I Prefetti provvedono alla costituzione, in ogni capoluogo di provincia, di una Commissione provinciale di propaganda composta come segue:

- il Prefetto della Provincia, o un suo delegato, presidente;
- il Segretario Federale del P.N.F. o un suo delegato;
- un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, designato dal Consiglio stesso;
- il Provveditore agli studi o un suo delegato;
- i rappresentanti delle associazioni di datori di lavoro, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;
- i rappresentanti delle associazioni di prestatori d'opera, giuridicamente riconosciute, nominati dal Prefetto;

(1) Cfr. Appendice a pag. 16.

(2) Cfr. Appendice a pag. 17.

un rappresentante dell'associazione dei professionisti ed artisti, nominato dal Prefetto ;  
un parroco, designato dall'Ordinario diocesano ;  
il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Art. 21. — Le Commissioni comunali e provinciali di propaganda saranno costituite non più tardi del 15 marzo 1936 - Anno XIV e il Prefetto darà notizia della loro costituzione all'Istituto centrale di statistica.

Per la circoscrizione del Governatorato di Roma, le funzioni della Commissione provinciale di propaganda sono deferite al Governatorato stesso.

Art. 22. — Le Commissioni comunali e provinciali di propaganda hanno il compito di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini ai quali mira il censimento. Hanno, altresì, il compito di fornire i maggiori chiarimenti per una esatta interpretazione da parte dei capi famiglia o convivenza delle domande contenute nei modelli di rilevazione.

Art. 23. — Entro il 15 marzo 1936-XIV sarà costituito in ogni Provincia, alle dipendenze del Prefetto, un Ufficio provinciale di censimento con il compito di eseguire, in conformità alle istruzioni che saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica, sistematiche e ripetute ispezioni presso tutti i Comuni della Provincia sia nel periodo precedente, sia in quello che segue il censimento.

Il numero degli Ispettori che dovranno far parte dell'Ufficio provinciale di censimento sarà adeguato al numero dei Comuni di ciascuna Provincia, tenuto conto delle eventuali difficoltà di comunicazione. Ad ogni Ispettore sarà affidato un determinato numero di Comuni.

Gli Ispettori facenti parte dell'Ufficio provinciale di censimento saranno scelti, a cura del Prefetto, fra il personale della R. Prefettura, dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa e del Comune capoluogo. Il personale chiamato a costituire l'Ufficio provinciale di censimento sarà temporaneamente distaccato dalle amministrazioni dalle quali dipende, per tutta la durata dei lavori.

Gli Ispettori dell'Ufficio provinciale di censimento dovranno tempestivamente accertare che in ciascun Comune loro affidato gli Uffici comunali di censimento siano in grado di eseguire, nei limiti di tempo fissati e con la massima diligenza, le operazioni ed i lavori previsti dal presente regolamento e dalle istruzioni diramate dall'Istituto centrale di statistica. Essi provvederanno a impartire le opportune istruzioni ai Comuni e vigileranno, in modo particolare, sui lavori di revisione dei fogli di cui all'art. 59, proponendo, se del caso, l'adozione, da parte del Prefetto, dei provvedimenti necessari ad assicurare la riuscita del censimento.

Il Prefetto determinerà se, tenuto conto delle condizioni locali, la sede dell'Ufficio provinciale di censimento debba fissarsi presso la Prefettura o presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa e provvederà a nominare il dirigente dell'Ufficio stesso, nel primo caso nella persona del Vice Prefetto, nel secondo caso nella persona del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Il dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento provvederà ad organizzare ed a coordinare i lavori degli ispettori. Egli riferirà, settimanalmente, al Prefetto e all'Istituto centrale di statistica sull'andamento dei lavori e sui provvedimenti proposti od adottati per la migliore esecuzione del censimento.

L'Ufficio provinciale di censimento dovrà inoltre accertare che il materiale rimesso dai Comuni sia completo e ordinato in conformità alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, al quale dovrà essere inviato entro i termini prescritti.

Art. 24. — I compiti di vigilanza affidati al Prefetto e all'Ufficio provinciale di censimento saranno assolti, nella circoscrizione del Governatorato di Roma, dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 25. — L'Istituto centrale di statistica ispezionerà con funzionari propri, lo svolgimento dei lavori per la esecuzione del censimento, sia presso i Comuni sia presso gli Uffici provinciali di censimento, dando immediata notizia ai Prefetti delle eventuali irregolarità constatate e dei provvedimenti da adottarsi.

### III

#### *Divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento.*

Art. 26. — Il Podestà provvederà a dividere il territorio del Comune in *frazioni* e *sezioni* di censimento, seguendo i criteri di seguito indicati.

Il criterio generale che deve presiedere alla divisione del territorio comunale in frazioni di censimento è quello di comprendere in ogni frazione almeno un centro abitato e le case isolate in campagna eventualmente esistenti e gravitanti su di esso.

Art. 27. — Saranno considerati *centri* gli abitati che posseggono almeno un luogo di raccolta — costituito da una chiesa periodicamente officiata, o una scuola, o una stazione ferroviaria o tramviaria, o un ufficio pubblico, o servizi automobilistici, o negozi, ecc. — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.

Art. 28. — Nel dividere il territorio in frazioni di censimento si terrà presente che una frazione deve contenere almeno un *centro*.

Formeranno, tuttavia, separate frazioni quelle parti di territorio di un Comune, le quali, pur non contenendo un *centro* siano state autorizzate a tenere patrimonio e spese separate, a' termini dell'art. 37 del T. U. della legge comunale e provinciale, approvato con R. D. 3 marzo 1934-XII, n. 383 (1).

(1) Cfr. Appendice a pag. 17.

Verrà pure considerato come una frazione di censimento il territorio già appartenente ad altro Comune, che sia stato in tutto od in parte aggregato, dopo il 1921, al Comune oggetto del censimento, anche se non abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie, a' termini dell'art. 36 del citato T. U. della legge comunale e provinciale (1).

Un *centro abitato non può essere diviso in due o più frazioni*. Tale norma vale anche per il centro principale dei grandi comuni. La eventuale distinzione in rioni, sestieri, quartieri, ecc., potrà essere fatta dal Comune nella ripartizione delle frazioni in sezioni di censimento.

Pertanto, nell'eseguire la ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento, si dovrà evitare che una frazione racchiuda una parte di abitato appartenente ad un centro della frazione contigua. A tale norma fanno eventualmente eccezione i casi indicati nel secondo e terzo comma del presente articolo.

Art. 29. — Quando nel territorio costituente la frazione di censimento siano comprese delle isole, esse costituiranno una sezione separata.

Ove ne sia il caso, sarà pure costituita una sezione a parte, in ogni frazione, pel censimento della popolazione a bordo delle navi o barche, nei porti o rade, nei laghi e nei fiumi.

Art. 30. — La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento ha, soprattutto, lo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun Ufficiale di censimento. Pertanto, il numero delle famiglie che saranno affidate ad ogni Ufficiale di censimento dovrà essere in rapporto alle possibilità di questi di eseguire la consegna ed il ritiro dei fogli entro i limiti di tempo stabiliti dalle presenti norme, tenendo conto del grado di coltura degli abitanti e dello stato delle comunicazioni nel territorio da costituirsi in sezione; tuttavia, esso potrà variare solo entro un massimo di 500 famiglie.

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento deve essere fatta in modo che una sezione non contenga parti di due o più centri.

Art. 31. — La divisione del territorio del Comune in frazioni e sezioni di censimento deve essere chiaramente indicata in un piano topografico che sarà tracciato servendosi delle tavolette alla scala 1 : 25.000 dell'Istituto geografico militare.

Ove alla scala 1 : 25.000 le indicazioni di alcune parti del piano topografico non risultassero sufficientemente chiare, si potranno accompagnare al piano topografico delle carte di sviluppo ad una scala maggiore, limitatamente a queste parti.

Nel piano topografico si dovranno segnare i limiti del Comune e delle singole frazioni e sezioni di censimento, i nomi e le lettere ordinali delle frazioni, i numeri progressivi delle sezioni ed i nomi dei Comuni confinanti.

Il luogo dove sorge la casa comunale dovrà essere segnato con un triangolo rosso.

I confini di ogni sezione dovranno risultare in modo preciso, riferendoli, ove possibile, alle vie nazionali e comunali, ai corsi d'acqua o a qualche accidentalità del terreno.

Art. 32. — Nel caso che l'appartenenza di un tratto di territorio sia controversa fra due Comuni, il Prefetto deciderà, ai soli effetti del censimento, quale Comune debba provvedere alle operazioni del censimento e all'inclusione del territorio in contestazione nel suo piano topografico. Questa parte di territorio dovrà costituire in ogni caso una sezione separata di censimento.

Art. 33. — Il piano topografico, in fogli sciolti, in duplice esemplare, munito delle firme dei Podestà dei Comuni contermini, apposte in segno di approvazione delle linee di confine, dovrà essere inviato all'Istituto centrale di statistica, per l'approvazione definitiva.

La suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento verrà fatta sull'esemplare del piano topografico che l'Istituto centrale di statistica avrà restituito, approvato, ai Comuni.

#### IV

##### *Denominazione delle vie e piazze e numerazione civica.*

Art. 34. — In ogni Comune si procederà ad una revisione generale della denominazione delle strade e della numerazione civica, secondo le disposizioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

#### V

##### *Nomina degli Ufficiali di censimento.*

Art. 35. — Il Podestà, dopo essersi assicurato che i candidati alla nomina ad Ufficiali di censimento presentino garanzie di moralità e capacità e abbiano le necessarie attitudini fisiche a disimpegnare tali funzioni, procederà alla loro nomina, previo esame che accerti la perfetta conoscenza, da parte dei candidati stessi, delle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

A tale uopo il Podestà provvederà a far comunicare ed illustrare ai candidati le istruzioni stesse. Gli Ufficiali di censimento saranno scelti, possibilmente, fra il personale in servizio presso il Comune.

La effettiva assunzione in servizio degli Ufficiali di censimento nominati come sopra detto non potrà essere protratta oltre il 6 aprile 1936-XIV.

L'elenco degli Ufficiali di censimento verrà inviato in triplice copia al Prefetto, per l'approvazione, non oltre il 25 marzo 1936-XIV.

(1) Cfr. Appendice a pag. 17.

Di ogni Ufficiale di censimento deve essere fatto conoscere il cognome e nome, l'età, la firma e le funzioni o occupazioni, normalmente esercitate.

Una delle copie dell'elenco verrà restituita al Comune col visto di approvazione ed un'altra sarà, a cura del Prefetto, inviata all'Istituto centrale di statistica.

Il Prefetto ha facoltà di ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle famiglie da censire, alle attitudini degli Ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di cultura degli abitanti.

Art. 36. — Il Podestà rilascerà agli Ufficiali di censimento una carta di riconoscimento, da usarsi nell'esercizio delle loro funzioni.

## VI

*Distribuzione dei fogli di famiglia e di convivenza. — Itinerario di sezione — Stato di sezione provvisorio.*

Art. 37. — Entro il 1° aprile 1936-XIV i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso per far conoscere al pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete.

L'avviso, al quale sarà data la maggiore diffusione possibile, dovrà rimanere affisso per il periodo delle operazioni, cioè durante tutto il mese di aprile.

Art. 38. — Ad ogni Ufficiale di censimento verrà consegnato un *itinerario di sezione* analogo al modello allegato, nel quale saranno indicati i nomi delle vie, piazze, strade suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici (massimo e minimo) per ciascuna delle vie, strade, ecc. (o parte di queste) comprese nella sezione stessa. Ad ogni Ufficiale di censimento verrà pure consegnato un elenco nominativo, desunto dal registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate nella campagna.

Art. 39. — All'Ufficiale di censimento verrà consegnata, per ogni sezione, una adeguata scorta di fogli di famiglia e di convivenza, nonchè alcuni fogli dello *stato di sezione provvisorio*, analogo a quello allegato, per segnare l'indirizzo e il nome delle famiglie e convivenze alle quali consegnerà i fogli.

Nel caso di famiglie interamente assenti, l'Ufficiale di censimento dovrà assicurarsi, con ripetute visite, della persistenza dell'assenza, segnalando in un apposito elenco al Podestà solo le famiglie che presumibilmente continueranno ad essere assenti alla data del censimento. Per tali famiglie il Podestà provvederà per la compilazione d'ufficio del foglio di famiglia, a' sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

L'Ufficiale di censimento prenderà inoltre nota nello stato di sezione provvisorio delle abitazioni degli agenti diplomatici o consolari di nazionalità straniera ai quali non dovrà consegnare i fogli di famiglia, perchè a ciò sarà provveduto a cura del Ministero degli affari esteri o del Prefetto.

Art. 40. — La consegna a domicilio dei fogli verrà eseguita, a mezzo degli Ufficiali di censimento, nei giorni dall'11 al 18 aprile.

Anche nelle case ove siano portinai la consegna dei fogli dovrà essere fatta alle famiglie direttamente dall'Ufficiale di censimento. Ad evitare omissioni, l'Ufficiale si accerterà, presso i portinai, del nome delle famiglie abitanti nella casa; a tale uopo l'Ufficiale di censimento è autorizzato a consultare il registro degli inquilini tenuto dai portinai.

Art. 41. — L'Ufficiale di censimento consegnerà ad ogni famiglia e convivenza due esemplari del foglio rispettivamente di famiglia e convivenza, e darà le istruzioni necessarie per riempirli.

Art. 42. — I capi delle famiglie e delle convivenze che non avessero ricevuto i fogli entro il 18 aprile sono tenuti a ritirarli personalmente presso l'Ufficio comunale.

## VII

*Agenti diplomatici e consolari di Stati esteri. — Popolazione a bordo delle navi e barche. — Persone senza fisso domicilio.*

Art. 43. — I fogli di famiglia sono consegnati ai funzionari consolari esteri di nazionalità straniera a cura del Prefetto e agli agenti diplomatici stranieri a cura del Ministero degli affari esteri. Rispettivamente le RR. Prefetture e il Ministero li trasmetteranno, dopo averli ricevuti riempiti dai censiti, al Podestà del Comune di residenza.

Art. 44. — Il censimento degli ufficiali, sottufficiali ed altri militari della R. Marina che alla mezzanotte del 20 aprile risultino imbarcati su navi da guerra o mercantili sarà eseguito secondo le norme speciali che verranno impartite dall'Istituto centrale di statistica d'accordo con il Ministero della marina.

Art. 45. — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi mercantili italiane e straniere, sarà eseguito a mezzo delle Regie capitanerie di porto.

Art. 46. — Il censimento delle persone le quali alla mezzanotte del 20 aprile si trovino su natanti non contemplati nell'articolo precedente, e che nella giornata del 21 aprile non ritornino presso le rispettive famiglie, sarà eseguito a cura dei Comuni.

Il censimento di queste persone dovrà essere eseguito a mezzo di appositi Ufficiali di censimento nella notte dal 20 al 21 aprile.

Art. 47. — Il censimento delle persone senza un fisso domicilio di cui all'art. 5 dovrà essere eseguito nella notte dal 20 al 21 aprile.

## VIII

*Ritiro e riscontro dei fogli. — Stato di sezione definitivo. — Lavori da eseguirsi dai Comuni.*

Art. 48. — Il ritiro dei fogli avrà principio col giorno 22 aprile 1936-xiv e dovrà essere ultimato entro il 30 dello stesso mese.

I fogli degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze dovranno essere ritirati entro il giorno 22 aprile, mentre i fogli delle convivenze militari dovranno essere ritirati il 30 aprile.

Art. 49. — L'Ufficiale di censimento nell'eseguire il ritiro dei fogli ripeterà rigorosamente l'itinerario percorso nella distribuzione di essi. L'Ufficiale dovrà ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante ne saranno necessarie per ottenere che i fogli gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti, salvo quanto è disposto dal successivo art. 51. Se nella sua visita trovasse che una famiglia o convivenza non avesse a suo tempo ricevuto i fogli e non ne avesse curato direttamente il ritiro presso l'Ufficio comunale, provvederà a consegnarli, prendendone nota nello stato di sezione provvisorio, e a ritirarli riempiti entro 24 ore al massimo.

Anche nelle case ove siano portinai, il ritiro dei fogli dovrà essere fatto dall'Ufficiale di censimento rivolgendosi direttamente alle singole famiglie.

Art. 50. — I capi delle famiglie o convivenze che non avessero avuto entro i giorni indicati all'art. 48 la visita a domicilio dell'Ufficiale incaricato di ritirare i fogli, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente.

Non ottemperando a queste disposizioni entro i termini prestabiliti incorreranno nelle pene di cui all'art. 74.

Art. 51. — L'Ufficiale di censimento, all'atto del ritiro dei fogli, dovrà accertarsi che siano scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la firma del dichiarante. Quando alcune notizie risultino incomplete, errate o poco intelligibili, dovrà completarle, correggerle e chiarirle, col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci. Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio, dovrà provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, stati di famiglia rilasciati dall'Ufficio del registro di popolazione, atti di stato civile, registro degli inquilini tenuto dai portinai, ecc) o, in mancanza, dalle risultanze dell'anagrafe.

Art. 52. — Se la persona che ne ha l'obbligo si rifiuta di compilare, completare o correggere i fogli, ovvero ricusa di fornire le notizie necessarie per la loro compilazione o correzione, l'Ufficiale di censimento redige verbale di contravvenzione e lo consegna al Podestà per le pratiche ulteriori.

Art. 53. — Alla fine delle operazioni di censimento, i Podestà devono inviare all'Istituto centrale di statistica l'elenco dei verbali di contravvenzione elevati, con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento.

Art. 54. — I fogli di famiglia e di convivenza ritirati dagli Ufficiali di censimento dovranno essere nello stesso giorno consegnati all'Ufficio comunale.

Art. 55. — Dei fogli ritirati l'Ufficiale di censimento terrà nota nell'apposita colonna dello stato di sezione provvisorio.

Alla fine del suo giro, l'Ufficiale di censimento dovrà segnalare al Podestà il nome e l'indirizzo di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile di provvedere al ritiro dei fogli, specificando la causa del mancato ritiro di essi.

Art. 56. — I fogli di famiglia ed i fogli di convivenza saranno giornalmente disposti dall'Ufficio comunale di censimento *per ogni sezione* secondo l'ordine rigoroso alfabetico delle vie (e per ogni via secondo l'ordine progressivo numerico delle case) dopo aver riscontrato che i fogli stessi siano stati compilati in modo regolare.

Prima che i fogli raccolti nella giornata vengano inseriti, secondo l'ordine suindicato, tra quelli dei giorni precedenti, l'Ufficio comunale di censimento provvederà a totalizzare, sezione per sezione, la popolazione presente, distinta per sesso, censita coi fogli di famiglia e di convivenza *revisionati e riscontrati regolari*.

I *totali giornalieri* saranno annotati su apposito modulo per il « *computo giornaliero di sezione* » conforme a quello allegato. Alla fine di ciascun giorno l'Ufficio provvederà, altresì, ad aggiornare tale computo, addizionando il totale del giorno al totale complessivo risultante sino al giorno precedente.

Ciò consentirà di eseguire rapidamente il riepilogo dei totali dei « *computi giornalieri di sezione* » (da effettuarsi su apposito modulo per il « *riepilogo dei computi giornalieri di sezione* » conforme a quello allegato) e quindi il totale complessivo della popolazione presente, distinta per sesso, censita nell'intero territorio comunale, giusta le prescrizioni contenute nel successivo art. 58.

I fogli nei quali venissero invece riscontrate lacune od errori di compilazione, saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Art. 57. — Il Segretario comunale provvederà ad accertare sotto la sua responsabilità personale, con ogni mezzo a sua disposizione, e soprattutto giovandosi delle notizie fornite dal registro di popolazione, controllate con ulteriori accertamenti *in loco*, che nel censimento nessuna famiglia o convivenza sia stata omessa e che non esistano duplicazioni di fogli di famiglia o di convivenza.

Art. 58. — Accertato il ritiro di tutti i fogli si procederà al riepilogo dei totali dei *computi giornalieri di sezione*, in modo da ottenere il totale complessivo della popolazione presente, distinta per sesso, censita nell'intero territorio comunale. I dati così ottenuti dovranno essere comunicati per telegramma all'Istituto centrale di statistica **IMPROROGABILMENTE** entro il 5 maggio 1936-xiv.



Art. 59. — Il riscontro di cui all'art. 56 dovrà essere eseguito, a censimento compiuto e cioè dopo il ritiro di tutti i fogli, da una accuratissima opera di revisione, che dovrà svolgersi dopo ogni singolo foglio di famiglia e di convivenza, con particolare riguardo alle risposte date dai censiti ai quesiti relativi alle professioni e in conformità alle istruzioni che in merito saranno impartite dall'Istituto centrale di statistica.

I fogli così revisionati e riconosciuti regolari dovranno essere controfirmati dal revisore.

Per tale revisione, che dovrà essere IMPROGABILMENTE compiuta entro il 31 maggio 1936-XIV, l'Ufficio comunale di censimento potrà servirsi anche dell'opera di un numero adeguato di persone scelte tra quelle che avranno disimpegnato le mansioni di Ufficiale di censimento dimostrando particolare capacità e diligenza. Per quanto concerne l'esame delle risposte dei censiti ai quesiti relativi alle professioni, l'Ufficio potrà anche chiedere la collaborazione delle associazioni sindacali o dei loro fiduciari.

Art. 60. — Accertato il loro ordinamento rigoroso per vie e per numeri civici, i fogli di famiglia e di convivenza di ciascuna sezione saranno numerati progressivamente. Dopo di che si provvederà alla compilazione dello *stato definitivo* di ciascuna sezione, nonché del *prospetto riassuntivo* per l'intero Comune, sui modelli conformi a quelli allegati.

Le istruzioni per la compilazione degli stati di sezione definitivi saranno emanate dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 61. — L'Istituto centrale di statistica potrà ordinare ai Comuni la esecuzione di altri spogli statistici.

Art. 62. — Per tutti i censiti nati nel 1847 e negli anni precedenti dovrà essere compilato un elenco nominativo al quale si uniranno in copia gli atti di nascita delle persone in esso comprese e che sarà inviato all'Istituto centrale di statistica entro il 31 luglio 1936-XIV.

Art. 63. — I lavori di cui all'articolo 60 dovranno essere compiuti entro il 10 giugno 1936-XIV. Non oltre tale data, IMPROGABILMENTE, uno degli esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza, divisi in tanti pacchi quante sono le sezioni, sarà inviato all'Ufficio provinciale di censimento.

Ogni pacco sarà contraddistinto dalla lettera della frazione e dal numero della sezione.

Gli stati di sezione provvisori e definitivi saranno invece riuniti tutti in uno o più pacchi e inviati anch'essi all'Ufficio provinciale di censimento.

L'Ufficio provinciale di censimento, dopo aver accertato che il materiale ricevuto da tutti i Comuni della Provincia sia completo e regolarmente ripartito e confezionato, provvederà al suo inoltro all'Istituto centrale di statistica IMPROGABILMENTE entro il 20 successivo.

Art. 64. — Le ulteriori operazioni di spoglio rimangono affidate all'Istituto centrale di statistica il quale provvederà pure alla pubblicazione dei risultati del censimento.

## IX

### *Revisione del registro di popolazione.*

Art. 65. — In base alle risultanze del censimento i Comuni dovranno procedere ad una generale revisione del registro di popolazione in conformità a quanto è prescritto dall'art. 37 del Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione approvato con R. decreto 2 dicembre 1929-VIII, n. 2132 (1).

A tale scopo i Comuni tratterranno uno dei due esemplari dei fogli di famiglia e di convivenza.

## X

### *Censimento della popolazione coloniale e dei Possedimenti italiani.*

Art. 66. — Le disposizioni contenute nel presente decreto sono estese, in quanto applicabili, nei riguardi dei cittadini metropolitani e dei cittadini stranieri, alla Libia ed ai Possedimenti italiani.

Art. 67. — Il Ministro degli affari esteri ed il Ministero delle colonie designeranno, ognuno nella sfera della rispettiva competenza, le autorità che in relazione agli ordinamenti in vigore ed alle circostanze locali, dovranno compiere le operazioni del censimento.

## XI

### *Norme generali.*

Art. 68. — I fogli di famiglia, i fogli di convivenza, gli stati di sezione provvisori, gli stati di sezione definitivi ed i prospetti riassuntivi saranno forniti ai Comuni a cura dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 69. — Per godere della esenzione dalle tasse postali e del trasporto gratuito da parte delle Ferrovie dello Stato, per la corrispondenza e gli stampati relativi al censimento generale della popolazione spediti dagli Uffici provinciali, comunali o comunque locali, ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento, all'Istituto centrale di statistica, oppure da questi uffici scambiati fra di loro, si dovranno osservare le istruzioni impartite dal Ministero delle comunicazioni, in conformità a quanto dispone il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639.

(1) Cfr. Appendice a pag. 17.

Art. 70. — Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio, non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale e non potranno perciò essere rese note se non in forma collettiva.

Art. 71. — È vietato agli Ufficiali di censimento, ai funzionari comunali e a quelli degli Uffici provinciali di censimento, agli Ispettori di censimento, ai membri delle Commissioni comunali e provinciali di propaganda, ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento e vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazione di notizie o di dati individuali o collettivi.

I risultati del censimento non potranno essere pubblicati se non previa speciale autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 72. — A coloro che contravvengono alle disposizioni del primo comma del precedente articolo verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238 (1).

Art. 73. — Verranno conferiti diplomi d'onore e diplomi di benemerita agli enti e persone che con la parola e con l'opera si segnaleranno in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione del censimento generale della popolazione. I Prefetti segnaleranno all'Istituto centrale di statistica coloro che più si sono resi meritevoli di tali onorificenze.

L'assegnazione dei diplomi sarà fatta su designazione dell'Istituto centrale di statistica dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 74. — I capi delle famiglie e convivenze e in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238 (1).

Art. 75. — Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento verrà trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e accertata la loro compilazione regolare, con riferimento a quanto è contenuto anche nell'ultimo comma dell'art. 56.

Qualora l'Ufficio comunale di censimento riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al precedente comma. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. Con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 56 delle presenti norme, la trattenuta a titolo di multa dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 76. — I Prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, a sensi dell'art. 91 lettera B n. 28 del T. U. della Legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383 (2) i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure le spese che i Prefetti o l'Istituto centrale di statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze o irregolarità riscontrate, saranno poste a carico delle persone o degli enti responsabili.

Art. 77. — L'Istituto centrale di statistica, indipendentemente dalle eventuali denunce all'Autorità giudiziaria, segnalerà al Ministero dell'interno, per i provvedimenti del caso, quei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal presente regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re  
Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato  
MUSSOLINI

## APPENDICE

(Articoli di leggi e regolamenti richiamati nel testo del Regolamento per l'esecuzione dell' VIII censimento generale della popolazione).

REGIO DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930-IX, N. 1503 - NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELLE COLONIE E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI.

Art. 1. — I censimenti generali della popolazione del Regno, delle Colonie di diretto dominio e dei Possedimenti italiani, si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, ogni cinque anni, alla data fissa e immutabile del giorno 21 aprile.

(1) Cfr. Appendice a pag. 17.

(2) Cfr. Appendice a pag. 18.

## LEGGE 18 GENNAIO 1934-XII, N. 120 - PERIODICITÀ DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

Art. 1. — I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti della agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

Art. 2. — I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito, in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti Italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1839.

## REGIO DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929-VII, N. 1285. — MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.

Art. 17. — Sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'Istituto centrale, nei limiti della rispettiva competenza, le Amministrazioni governative centrali e locali, le Amministrazioni provinciali e comunali, gli organismi corporativi, ogni altro ente pubblico, nonchè gli enti privati soggetti comunque a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

Agli enti ed organi anzidetti l'Istituto centrale potrà anche affidare l'esecuzione di particolari indagini.

Ferme restando le attribuzioni delle Prefetture per quanto si attiene ai lavori statistici ad esse demandati, i Consigli provinciali dell'economia funzionano da organi locali dell'Istituto centrale di statistica, con le norme stabilite dai regolamenti di cui all'art. 23.

Per i lavori statistici affidati agli uffici di Prefettura, l'Istituto centrale potrà concedere un contributo variabile di anno in anno, tenendo conto anche dei lavori svolti.

Art. 18. — È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto centrale di statistica o degli Enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli Enti ed Organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20.000, in casi di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal codice penale.

Art. 19. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio, e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3000, elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel codice penale.

## REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929-VIII, N. 2132. — REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE DI OGNI COMUNE DEL REGNO.

Art. 37. — Nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo, però, che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno.

Contemporaneamente alla rilevazione ed in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i censimenti generali della popolazione vengano eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

## REGIO DECRETO 3 MARZO 1934-XII, N. 383. — TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

Art. 36. — Quando siano state disposte variazioni alle circoscrizioni dei Comuni, il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvede, con suo decreto, alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

I Comuni riuniti fra loro o aggregati ad altro contermine possono essere autorizzati dal Prefetto, su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, a tenere separate le rispettive rendite patrimoniali e passività. Può essere autorizzata, altresì, la separazione delle spese per la viabilità interna, per l'illuminazione pubblica, per la istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Art. 37. — Ferma restando l'unità dei Comuni, le disposizioni del secondo comma dell'articolo precedente possono essere applicate, su domanda della maggioranza dei contribuenti stabilita dall'articolo 33, alle frazioni che abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e le condizioni dei luoghi lo consiglino.

È in facoltà del Prefetto di disporre in qualunque tempo la fusione delle rendite patrimoniali e delle spese delle frazioni, quando ciò sia richiesto dalle esigenze generali del Comune e concorra il voto favorevole della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 91. — Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati :

B) *Spese generali* :

28) Spese a carico del Comune per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da Autorità superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio.

### ELENCO DEI MODELLI ALLEGATI

(I fac-simile dei modelli sono riportati a pag. 245 e segg.)

Foglio di famiglia (bianco) . . . . .	Mod. R	1
Foglio di convivenza per convivenze con non più di 15 persone presenti (rosa) . . . . .	» R	2
Foglio di convivenza per convivenze con più di 15 persone presenti (giallo) . . . . .	» R	2 bis
Intercalare al foglio di convivenza per convivenze con più di 15 persone presenti (elenco A Presenti) (celeste) . . . . .	» R	2 bis A
Intercalare al foglio di convivenza per convivenze con più di 15 persone presenti (elenco B assenti temporaneamente) (giallo) . . . . .	» R	2 bis B
Scheda individuale per alberghi, pensioni, ecc. (bianco) . . . . .	» R	3
Scheda individuale per ufficiali, sottufficiali e militari della R. Marina, senza famiglia, imbarcati (arancione) . . . . .	» R	4
Stato di sezione provvisorio (bianco) . . . . .	» P	12
Stato di sezione definitivo (bianco) . . . . .	» P	13
Prospetto riassuntivo (bianco) . . . . .	» P	14
<i>Schema di Itinerario di sezione.</i>		
<i>Schema di Computo giornaliero di sezione.</i>		
<i>Schema di Riepilogo dei computi giornalieri di sezione.</i>		

### CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO

- 15 MARZO - Costituzione delle Commissioni comunali e provinciali di propaganda (Art. 21).
- 15 MARZO - Costituzione degli Uffici provinciali di censimento (Art. 23).
- 25 MARZO - Entro tale data i Comuni dovranno inviare al Prefetto l'elenco degli Ufficiali di censimento (Art. 35).
- 1 APRILE - I Podestà pubblicheranno un avviso contenente la data e gli scopi del censimento (Art. 37).
- 6 APRILE - Non oltre tale data i Comuni dovranno assumere in servizio gli Ufficiali di censimento (Art. 35).
- 11-18 APRILE - Recapito a domicilio dei fogli di famiglia e di convivenza a mezzo degli Ufficiali di censimento (Art. 40).
- 20-21 APRILE - Censimento delle persone trovantisi su natanti, non censite dalle Capitanerie di Porto (Art. 46).
- (NOTTE)
- 20-21 APRILE - Censimento delle persone senza fisso domicilio (Art. 47).
- (NOTTE)
- 22 APRILE - Inizio del ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza (Art. 48).
- 22 APRILE - Ritiro di *tutti* i fogli riguardanti alberghi, locande, pensioni (Art. 48).
- 30 APRILE - Ritiro di *tutti* i fogli delle convivenze militari (Art. 48).
- 30 APRILE - Ultimazione del ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza (Art. 48).
- 1-3 MAGGIO - Restituzione da parte dei capi di famiglia dei fogli non ritirati dall'Ufficiale di censimento (Art. 50).
- 5 MAGGIO - I Comuni telegrafano all'Istituto i dati relativi alla popolazione presente censita (Art. 58).
- 31 MAGGIO - Ultimazione della revisione completa dei fogli di famiglia e di convivenza, da parte dei Comuni (Art. 59).
- 10 GIUGNO - Entro tale data i Comuni invieranno agli Uffici provinciali di censimento tutto il materiale del censimento (Art. 63).
- 20 GIUGNO - Entro tale data gli Uffici provinciali di censimento invieranno all'Istituto tutto il materiale del censimento (Art. 63).
- 31 LUGLIO - Invio all'Istituto da parte dei Comuni di un elenco nominativo e copia degli atti di nascita delle persone nate nel 1847 e anni precedenti (Art. 62).
- SETTIMANALMENTE il Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento deve riferire al Prefetto e all'Istituto sull'andamento dei lavori (Art. 23).

## **B) ISTRUZIONI**

**Istruzioni impartite da S. E. il Capo del governo.**

**Istruzioni per gli ufficiali di censimento.**

**Istruzioni per gli uffici comunali di censimento.**

**Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento.**

**Istruzioni diramate da amministrazioni centrali.**

**ISTRUZIONI IMPARTITE DA S. E. IL CAPO DEL GOVERNO**

11

*Al Capo del Governo*

Prot. N. 9104

Istituto Centrale di Statistica

Roma, 18 Marzo 1936-XIV

TELEGRAMMA

ALLE LL. EE. I PREFETTI DEL REGNO  
A S. E. L'ALTO COMMISSARIO PER LA  
CITTÀ E PROVINCIA DI NAPOLI  
A. S. E. IL GOVERNATORE DI ROMA

In occasione dell'VIII Censimento generale della popolazione del Regno intendo rinnovare Loro Eccellenze gli ordini da me impartiti in occasione del precedente censimento: rilevazione accuratissima et rapidità esecuzione Punto Est assolutamente necessario che sin da ora Comuni ottemperino nel modo più rigoroso alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica e che le Loro Eccellenze ne vigilino scrupolosamente tempestiva esecuzione Punto Loro Eccellenze adotteranno necessarie misure per prevenire eventuali negligenze Punto Riterrò Loro Eccellenze et Podestà responsabili andamento operazioni censimento.

12



*Al Capo del Governo*

*N.° 9430 (Istituto Centrale di Statistica)  
Circolare N. 44/36 C.*

*Roma, addì 18 Marzo 1936 - Anno XIV.*

ALLE LL. EE. I PREFETTI DEL REGNO  
A. S. E. L'ALTO COMMISSARIO PER LA  
CITTÀ E PROVINCIA DI NAPOLI  
A S. E. IL GOVERNATORE DI ROMA

OGGETTO: VIII Censimento generale della popolazione.

L'importanza delle rilevazioni periodiche sulla consistenza numerica e sulla struttura qualitativa di una popolazione - che, come la nostra, ha un ritmo dinamico di vita - ha indotto il Governo Fascista a non rinunciare, nemmeno in un momento eccezionale come quello presente, alla esecuzione dell'VIII Censimento demografico.

Il prossimo censimento - dal quale, come per tutte le rilevazioni statistiche, deve essere escluso qualsiasi fine fiscale - è caratterizzato da una nuova e diversa organizzazione dei lavori di sorveglianza e di revisione alla periferia, nonché da un nuovo e diverso piano di spogli al centro, tali da abbreviare sensibilmente i termini di tempo per la conoscenza dei risultati, dando così a questi quel valore di attualità che ne costituisce, in gran parte, la ragione di essere.

Il conseguimento di tali fini è condizionato al regolare svolgimento di tutte le diverse fasi di lavoro - alla periferia ed al centro - ciascuna delle quali è inevitabilmente legata alla precedente. Pertanto, sotto la direzione tecnica dell'Istituto Centrale di Statistica le Amministrazioni locali interessate sono mobilitate per l'esecuzione regolare - ciò che vuol dire precisa e tempestiva - dei compiti a ciascuna di esse affidati.

Alle LL. EE. è affidata l'alta dirigenza dei lavori in questione, della piena riuscita dei quali le LL. EE. stesse ed i Signori Podestà risponderanno personalmente.

IL CAPO DEL GOVERNO

## ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

## INDICE

## I. — Censimento e Ufficiali di censimento.

1. Scopi del censimento . . . . .	Pag.	24
2. Importanza dei compiti affidati agli Ufficiali di censimento . . . . .	»	24
3. Nessun fine fiscale del censimento . . . . .	»	24
4. I fogli di censimento sono documenti segreti . . . . .	»	24
5. Doveri degli Ufficiali di censimento . . . . .	»	24
6. Assunzione degli Ufficiali di censimento ed assegnazione della Sezione . . . . .	»	25
7. Itinerario di censimento . . . . .	»	25
8. Stampati . . . . .	»	25

## II. — Illustrazione di alcuni concetti fondamentali.

9. Frazione e Sezione di censimento . . . . .	Pag.	25
10. Famiglia . . . . .	»	26
11. Convivenza . . . . .	»	26
12. Comune di dimora abituale . . . . .	»	27
13. Persone presenti . . . . .	»	27
14. Persone assenti temporaneamente . . . . .	»	28

## III. — Compilazione dello Stato di sezione provvisorio.

15. Importanza di questo documento . . . . .	Pag.	28
16. Notizie che debbono essere scritte nello Stato di sezione provvisorio . . . . .	»	28
17. Persone e famiglie assenti . . . . .	»	30

## IV. — Consegna dei fogli di famiglia e di convivenza.

18. Consegna dei fogli . . . . .	Pag.	30
----------------------------------	------	----

## V. — Foglio di famiglia.

*Prima facciata : da compilare dall' Ufficiale di censimento.*

19. Foglio di famiglia . . . . .	Pag.	31
20. Notizie che debbono essere scritte nella prima facciata del foglio di famiglia . . . . .	»	32

*Seconda e terza facciata : da compilare dal capo famiglia.*

21. Compilazione e firma del foglio di famiglia . . . . .	Pag.	32
22. Persone da includere nell'Elenco A e nell'Elenco B . . . . .	»	33

*Elenco A - Presenti.*

23. Cognome e nome . . . . .	Pag.	33
24. Paternità . . . . .	»	33
25. Relazione di parentela o di convivenza . . . . .	»	33
26. Sesso . . . . .	»	34
27. Stato civile . . . . .	»	34
28. Data di nascita . . . . .	»	34
29. Comune di dimora abituale . . . . .	»	34
30. Professione, posizione e ramo di attività . . . . .	»	34
31. Cittadinanza straniera . . . . .	»	34

*Elenco B - Assenti temporaneamente.*

32. Assenza . . . . .	Pag.	34
-----------------------	------	----



VI. — Professione, posizione, ramo di attività.

33. Professione, arte, mestiere o condizione . . . . .	Pag.	35
34. Posizione nella professione . . . . .	»	39
35. Ramo di attività dell'azienda, ente ecc., ove il censito è od era occupato . . . . .	»	41
36. Verifica delle risposte ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 . . . . .	»	43

VII. — Censimento dei senza tetto.

37. Censimento dei senza tetto . . . . .	Pag.	46
--	------	----

VIII. — Foglio di convivenza.

38. Foglio di convivenza e fogli intercalari . . . . .	Pag.	46
--	------	----

IX. — Avvertenze per le diverse specie di convivenza.

*Convivenze militari.*

39. Convivenze militari escluse le Regie navi . . . . .	Pag.	47
40. Regie navi . . . . .	»	49
41. Altri corpi accasermati . . . . .	»	49

*Convivenze non militari.*

42. Alberghi, locande, pensioni, ecc. . . . .	Pag.	49
43. Collegi, convitti, conventi, seminari, ecc. . . . .	»	50
44. Brefotrofi . . . . .	»	50
45. Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, orfanotrofi, stabilimenti penali . . . . .	»	50
46. Navi mercantili, piro e motopescherecci . . . . .	»	51
47. Barche e galleggianti in servizio strettamente locale . . . . .	»	51

X. — Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza.

48. Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza . . . . .	Pag.	51
49. Fogli e schede degli alberghi, locande, pensioni, ecc. . . . .	»	52
50. Fogli delle altre convivenze . . . . .	»	52
51. Famiglie che nella prima visita non hanno ricevuto il foglio . . . . .	»	52
52. Divieto di ritirare i fogli a mezzo dei portinai . . . . .	»	52
53. Nuove famiglie venute ad abitare nella Sezione . . . . .	»	52
54. Verifica dei fogli . . . . .	»	52
55. Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale qualora il capo della famiglia o della convivenza non sia capace di farlo. . . . .	»	53
56. Verifica delle notizie e completamento dei fogli ricorrendo ai Registri di stato civile e al Registro di popolazione . . . . .	»	53
57. Consegna dei fogli di censimento all'Ufficio comunale . . . . .	»	53
58. Elenco delle famiglie che l'Ufficiale non abbia potuto censire. . . . .	»	53
59. Contravvenzioni . . . . .	»	53
60. Consegna dei fogli dello Stato di sezione provvisorio . . . . .	»	53
61. Riscontro dei fogli di famiglia e di convivenza da parte dell'Ufficio comunale e ritorno di quelli errati o incompleti all'Ufficiale di censimento . . . . .	»	53
62. Trattenute di stipendio all'Ufficiale di censimento negligente . . . . .	»	54
63. Fine dei lavori affidati all'Ufficiale di censimento . . . . .	»	54

XI. — Appendice.

Articoli 18 e 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238. . . . .	Pag.	54
<i>Calendario delle operazioni per gli Ufficiali di censimento . . . . .</i>	Pag.	55
<i>Indice analitico delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento . . . . .</i>	Pag.	56

## I

## CENSIMENTO E UFFICIALI DI CENSIMENTO

**1. Scopi del censimento.** — L'VIII censimento della popolazione è il primo che, a norma della legge sul calendario dei censimenti, venga eseguito a soli cinque anni di distanza dal precedente. Esso — come tutti i censimenti demografici — ha lo scopo di accertare lo stato della popolazione alla data del censimento, cioè a dire la sua *consistenza numerica* (ciò che risponde alla domanda: *Quanti siamo?*) e la sua *struttura qualitativa* cioè la sua ripartizione per sesso, età, stato civile, professione, ecc.

Le numerose leggi e i regolamenti che si basano sulle cifre della popolazione giustificherebbero, da soli, l'esecuzione del censimento, ma a queste si aggiungono importantissime ragioni di ordine sociale, politico e scientifico e la necessità di avere gli elementi per procedere alla revisione generale e all'aggiornamento dei Registri di popolazione, che costituiscono la base per il regolare funzionamento di tutti i servizi comunali.

**2. Importanza dei compiti affidati agli Ufficiali di censimento.** — Il lavoro affidato agli Ufficiali di censimento è molto importante, perchè il successo di questa grande indagine demografica dipende essenzialmente dalla cura che essi potranno nella raccolta delle notizie e dalla diligenza con cui essi ne effettueranno la verifica. Agli Ufficiali di censimento si richiede pertanto *massima diligenza, precisione assoluta, perfetta conoscenza delle presenti istruzioni e scrupolosa osservanza delle disposizioni che verranno loro impartite.*

Gli Ufficiali di censimento devono considerarsi collaboratori dell'Istituto centrale di statistica — che dipende direttamente dal DUCE — e dell'Amministrazione comunale.

**3. Nessun fine fiscale del censimento.** — Gli Ufficiali di censimento hanno anche il compito di togliere dall'animo dei censiti ogni preoccupazione o diffidenza sulle finalità del censimento che non si propone alcun recondito fine di carattere fiscale. Essi debbono, pertanto, tutte le volte che ciò sia necessario, far ben comprendere agli interessati, che le risposte date ai singoli quesiti contenuti nei fogli di censimento non saranno usate a scopo di imposizione fiscale o di accertamento di redditi.

I dati relativi alle risposte individuali verranno, infatti, sommati o combinati fra di loro in modo che non sarà più possibile conoscere da quali singoli fogli di famiglia o di convivenza i dati provengano. Le notizie raccolte servono cioè alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.

**4. I fogli di censimento sono documenti segreti.** — Per assicurare il raggiungimento degli scopi indicati, i fogli di famiglia e di convivenza sono considerati *documenti assolutamente segreti*, che vengono restituiti direttamente dai censiti agli Ufficiali di censimento — senza passare per tramite di persone estranee ai lavori del censimento — per essere poi trasmessi, dagli Uffici locali di censimento, all'Istituto centrale di statistica. Le informazioni contenute nei fogli non possono venir comunicate ad alcun privato o ad alcun Ufficio pubblico ed in particolare non possono essere portate a conoscenza di alcun Ufficio finanziario.

Si ricorda che chiunque, essendo venuto a conoscenza, per ragioni del suo ufficio, delle notizie suddette, le comunichi ad altri o se ne serva per scopi privati, è punito con l'ammenda fino a lire 3000, senza pregiudizio delle maggiori pene in cui fosse incorso per reati previsti dal Codice penale.

**5. Doveri degli Ufficiali di censimento.** — Nello svolgimento delle operazioni che gli sono affidate, l'Ufficiale di censimento deve:

- usare sempre la massima cortesia verso tutte le persone;
- presentare la *carta di riconoscimento* ogni qualvolta ne sia richiesto;
- limitarsi a rivolgere le domande strettamente necessarie senza inutili commenti, ripetendole tante volte quante sarà necessario, cambiandone la forma se la persona alla quale le ha dirette non le abbia subito perfettamente comprese;
- evitare il tono inquisitorio ed astenersi da minacce, richiamando l'attenzione sul fatto che dalle informazioni fornite non potrà derivare alcun documento al censito;
- evitare di porre in rilievo, specialmente in presenza di altre persone, le situazioni anormali che risultassero dal foglio di famiglia, limitandosi a chiedere la conferma dei dati stessi, senza far rilevare il motivo della sua domanda, nè insistere troppo. Se le risposte sono evidentemente errate o inesatte, può chiedere l'esibizione di documenti per verificarle e correggerle. Nel caso di insistenza nel dare risposte errate, deve avvertire delle conseguenze che ne possono derivare;
- serbare il più rigoroso segreto sulle notizie delle quali è venuto a conoscenza non solo durante, ma anche dopo finite le operazioni di censimento.

È vietato all'Ufficiale di censimento, nel modo più rigoroso, *sotto pena di licenziamento immediato*, di approfittare delle proprie funzioni per vendere mercanzie, offrire servizi, fare pubblicità, ecc.

È fatto inoltre divieto all'Ufficiale di censimento di recarsi a ritirare i fogli di famiglia o di convivenza in una Sezione diversa da quella che gli è stata assegnata.

**6. Assunzione degli Ufficiali di censimento ed assegnazione della sezione.** — Gli Ufficiali di censimento verranno assunti dopo aver subito un apposito esame che comprovi la conoscenza delle norme e delle istruzioni che regolano il presente censimento.

Nei giorni precedenti l'11 aprile riceveranno, a cura dell'Ufficio comunale, ulteriori istruzioni sulle norme che regolano il censimento e sul modo di compilare correttamente e di verificare i fogli di famiglia e di convivenza.

L'Ufficiale di censimento non può assolvere il compito affidatogli se non conosce perfettamente non solo le istruzioni contenute nel presente fascicolo, ma anche le avvertenze stampate sui modelli dei fogli di famiglia e di convivenza, i quali fogli, perciò, dovranno essere oggetto di attento studio.

Se durante la lettura delle presenti istruzioni, dei fogli di famiglia e di convivenza, sorgessero dei dubbi, l'Ufficiale dovrà rivolgersi per chiarimenti al competente funzionario dell'Ufficio comunale.

Gli Ufficiali di censimento assunti in servizio riceveranno una *carta di riconoscimento* e la comunicazione della *zona o delle zone di territorio (Sezione di censimento)* che sono state assegnate a ciascuno di essi per la esecuzione delle operazioni di censimento.

**7. Itinerario di censimento.** — Perchè ogni *Sezione* sia individuata con esattezza devono essere indicati all'Ufficiale di censimento i nomi delle vie, delle piazze, delle strade suburbane e rurali e delle località comprese nella Sezione di censimento assegnatagli, coi numeri civici estremi (*massimo e minimo*) dei fabbricati compresi nelle vie, strade, ecc. (o parte di queste). Queste indicazioni costituiscono l'*itinerario di censimento*. Nel percorrere il territorio della sua Sezione, sia per eseguire la distribuzione dei fogli che per curarne il ritiro, l'Ufficiale deve attenersi strettamente all'ordine con cui le vie, strade, ecc., si susseguono nell'itinerario. Di regola, ove sia possibile, devono essere segnate nell'itinerario prima le strade del centro o nucleo principale, poi quelle dei nuclei più vicini al centro principale, ed infine, quelle delle località nelle quali si trovino case isolate in campagna.

Inoltre all'Ufficiale deve essere consegnato un *elenco nominativo delle famiglie*, comprese nel territorio della Sezione che vivono in case isolate in campagna. Tale elenco, ricavato a cura del Comune dal Registro di popolazione, potrebbe essere anche incompleto o non esatto: esso deve perciò servire *solo di riscontro e di orientamento*.

**8. Stampati.** — All'Ufficiale di censimento devono essere consegnati, in numero adeguato, i seguenti stampati:

— Fogli per lo Stato di sezione provvisorio (Mod. P 12);

— Fogli di famiglia (Mod. R 1) ad ogni due dei quali deve essere sempre allegato lo stampato degli *esempi di fogli di famiglia riempiti*.

Se nella Sezione affidatagli si trovino delle convivenze (alberghi, caserme, ecc.: vedi punto 11) gli debbono essere pure consegnati i seguenti altri stampati:

— Fogli di convivenza { non più di 15 persone presenti (Mod. R 2 - color rosa);

per convivenze con { più di 15 persone presenti (Mod. R 2-bis - color giallo);

— Intercalari per i fogli di { Elenco A - Presenti (Mod. R 2-bis A - color celeste);

convivenza per convivenze { Elenco B - Assenti temporaneamente (Mod. R 2-bis B color giallo);

con più di 15 persone presenti {

— Schede individuali per i forestieri alloggiati negli alberghi (Mod. R 3).

Perchè gli stampati non si sciupino è necessario che l'Ufficiale li custodisca in apposita cartella.

## II

### ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI CONCETTI FONDAMENTALI

Prima di iniziare il lavoro è necessario che l'Ufficiale di censimento si renda conto del significato che, ai fini dell'esecuzione del censimento, hanno i concetti e le espressioni qui di seguito illustrati.

**9. Frazione e Sezione di censimento.** — Ai fini della esecuzione del censimento il territorio del Comune è diviso, a cura del Podestà, in una o più *Frazioni* e queste alla loro volta sono divise, quando ne sia il caso, in *Sezioni*.

Le Frazioni corrispondono a grandi ripartizioni del territorio comunale che, per il fatto di comprendere Centri abitati o per altre ragioni di carattere amministrativo, sono tenute distinte, ai fini del censimento. In alcuni Comuni (in generale piccoli Comuni) non essendovi che un unico Centro, non si deve far luogo a divisioni del territorio in Frazioni. In questi casi l'intero territorio del Comune costituisce un'unica Frazione di censimento.

Le Frazioni sono contraddistinte da lettere alfabetiche (*A, B, C, D, ecc.*).

Le Frazioni, come si è detto, sono divise, ai fini del censimento, in Sezioni, secondo le norme particolareggiate impartite a suo tempo ai Comuni dall'Istituto centrale di statistica. Indipendentemente da tali norme occorre che il numero delle persone da censire comprese in una Sezione non risulti superiore alle presumibili possibilità dell'Ufficiale di censimento, tenuto conto delle condizioni di viabilità, del grado di cultura degli abitanti e dei limiti di tempo stabiliti dal Regolamento — che dovranno essere *rigorosamente* osservati — per la consegna ed il ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza. Una Sezione non deve comprendere più di 500 famiglie: tale numero costituisce un massimo riferibile a territori con case addensate e a piani multipli, e dotati di facili comunicazioni. È inoltre **INDISPENSABILE** che la divisione

delle Frazioni in Sezioni sia fatta in modo CHE NESSUNA SEZIONE CONTENGA CASE APPARTENENTI A DUE O PIÙ CENTRI ABITATI.

Le Sezioni sono numerate con numeri progressivi (1, 2, 3, ecc.) per l'intero Comune. È fatto divieto di contrassegnare le Sezioni in modo diverso da quello sopra indicato.

Conseguentemente, per individuare una Sezione si deve indicare prima la lettera della Frazione e poi il numero della Sezione. Così si dirà: Frazione *A*, Sezione 2; Frazione *B*, Sezione 10; Frazione *C*, Sezione 15; ecc., oppure, più semplicemente: *A-2*; *B-10*; *C-15*; ecc.

Le Sezioni che comprendono case appartenenti ad uno stesso Centro abitato devono essere contrassegnate con numeri consecutivi.

Anche quando la Frazione non sia divisa in Sezioni, essa deve essere contrassegnata, non solo dalla lettera dell'alfabeto, ma anche da un numero progressivo, come se si trattasse di una Sezione.

**10. Famiglia.** — Nel linguaggio ordinario il concetto di *famiglia* corrisponde a quello di aggregato di due o più persone, unite da vincoli di sangue o di affinità e conviventi sotto un medesimo tetto. Agli effetti del censimento, tale concetto è stato ampliato, sicchè, oltre i membri veri e propri, vanno considerati come facenti parte della famiglia anche coloro che convivono con essa, senza avere alcun vincolo di parentela, per ragioni di servizio (*domestici*), di lavoro (*garzoni, e simili*), di impiego (*istitutori*) ecc.; coloro che alloggiano nei locali della famiglia in qualità di *dozzinanti* o simili, partecipando ai pasti della stessa; ed infine gli *ospiti* che nel giorno del censimento si trovino presso la famiglia, avendo trascorsa nell'abitazione di essa la notte dal 20 al 21 aprile.

Le persone che vivono da sole o perchè non hanno una famiglia propria, o perchè, pur avendola, vivono separate da essa, costituiscono, agli effetti del censimento, una famiglia a sè stante e devono ricevere e compilare un proprio *foglio di famiglia*. Parimenti, la persona che da sola, o con qualche congiunto, alloggia presso una famiglia ma non partecipa alla vita in comune di questa, e forma quindi una entità economica familiare distinta, deve ricevere e compilare un proprio *foglio di famiglia*: è il caso di coloro che sono in subaffitto, e che non consumano alcun pasto (o consumano la sola colazione del mattino) presso la famiglia dove abitano. Se, invece, consumano il pranzo o la cena (o entrambi) con la famiglia presso la quale abitano, devono essere considerati come *dozzinanti* e devono perciò essere inclusi nel foglio della famiglia stessa.

Un figlio coniugato che, pur abitando con la famiglia paterna, ha una separata economia domestica, deve considerarsi come una famiglia a sè stante e deve perciò compilare un proprio foglio di famiglia. Quando, invece, due famiglie non hanno una separata economia domestica debbono essere censite nello stesso foglio di famiglia. Così, si dovrà compilare un unico foglio di famiglia per le famiglie coloniche a tipo patriarcale (frequenti ad es. nel Veneto, in Toscana, ecc.) nelle quali convivono — costituendo un'unica economia familiare — ascendenti e discendenti, coniugati con o senza prole, sotto l'autorità del « reggitore » o « capoccia ».

Nel caso di coniugi separati di fatto che abitino in case diverse, ognuno di essi deve considerarsi famiglia a sè stante e perciò compilare un proprio foglio di famiglia. Per le dichiarazioni che ciascun coniuge deve fare nel proprio foglio di famiglia, occorre attenersi allo stato di fatto. Così, ad esempio, i figli debbono essere censiti nel foglio del coniuge presso il quale abitualmente convivono.

Le coppie che vivono maritalmente, pur non essendo unite in matrimonio legale, ed i loro figli, si debbono considerare come formanti una famiglia che deve essere censita con un unico foglio di famiglia.

Particolare attenzione l'Ufficiale di censimento deve porre a casi analoghi a quello qui di seguito descritto: una famiglia è costituita da marito, moglie e tre figli. Il marito ha dimora abituale a Cremona; la moglie ed un figlio hanno dimora abituale a Milano; un altro figlio, impiegato comunale, vive a sè con dimora abituale a Genova; infine, il terzo figlio (che prima dimorava col padre) trovasi a Torino sotto le armi in servizio militare di leva (o agli studi). In questo caso, tenuto anche conto di quanto si dirà più oltre in merito al Comune di dimora abituale (vedi punto 12) dovranno essere riempiti tre distinti fogli di famiglia, nel primo dei quali deve figurare come capo famiglia il padre, nel secondo la madre, nel terzo il figlio impiegato a Genova. Il figlio militare di leva (o studente) a Torino sarà censito come presente nel foglio di convivenza del reggimento al quale trovasi in forza (o nel foglio della famiglia presso cui è *dozzinante*) e sarà censito come assente temporaneamente nell'Elenco *B* del foglio di famiglia del padre.

**11. Convivenza.** — È l'insieme di più persone che fanno vita comune per scopi religiosi, militari, di istruzione, di lavoro, ecc., o per esigenze di alloggio, di cura e simili.

Si debbono, pertanto, considerare come *convivenze*: gli Alberghi, locande, pensioni, affittaletti — Caserme, Regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali e carceri militari — Collegi, convitti, conventi, seminari, comunità religiose — Brefotrofi — Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali non militari — Dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di lavoratori agricoli, sale per emigranti, ricoveri di mendicanti — Case di prostituzione — Navi mercantili, piro e motopescherecci, barche, galleggianti, ecc., e analoghe convivenze.

Può accadere che l'Ufficiale di censimento, di fronte ad una famiglia nella quale figurino un numero rilevante di *dozzinanti*, si trovi nel dubbio se debba considerarla come una famiglia e non piuttosto come una convivenza (pensione). Ove manchino altri elementi per decidere in merito a tale distinzione, l'Ufficiale deve considerare convivenza quella nella quale il numero dei *dozzinanti* superi quello dei membri della famiglia, compresi i *domestici*.

Il capo della convivenza, od altro appartenente al personale della convivenza, che non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, costituisce una famiglia a sè stante e indipendente dalla convivenza. Egli, pertanto, dovrà compilare un foglio di famiglia a parte.

**12. Comune di dimora abituale.** — È il Comune nel quale il censito dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno. A tale norma fanno eccezione i casi relativi alle seguenti persone, per le quali la determinazione del Comune di dimora abituale è indipendente dalla durata della permanenza in esso:

a) TUTTE LE PERSONE, SENZA ECCEZIONE, CHE, PER QUALSIASI RAGIONE, SI TROVINO, ALLA DATA DEL CENSIMENTO, DISLOCATE IN AFRICA ORIENTALE. — Per tali persone deve considerarsi come Comune di dimora abituale il Comune ove dimora abitualmente la loro famiglia, o, in mancanza di questa, il Comune dove esse stesse dimoravano abitualmente prima di essere dislocate in A. O.;

b) MILITARI DI LEVA, RICHIAMATI, VOLONTARI. — Per essi, non deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove si trova la convivenza militare (caserma, Regia nave, ospedale militare, ecc.) alla quale appartengono, bensì quello ove dimora abitualmente la loro famiglia, o, in mancanza di questa, il Comune dove essi stessi dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi;

c) MILITARI DI CARRIERA DELLA R. MARINA, IMBARCATI E IN FORZA SU REGIE NAVI (1). — A differenza dei militari di carriera di altra Arma — per i quali devesi considerare (salvo il caso che siano dislocati in A. O.) come Comune di dimora abituale, quello ove ha sede la convivenza militare cui appartengono — per i militari di carriera della Regia Marina, imbarcati e in forza su Regie navi o su navi mercantili, devesi indicare come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune ove ha sede il Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di ufficiali, o il Comune ove ha sede la Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali graduati e comuni;

d) FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO. — Per tali funzionari (diplomatici, addetti alle ambasciate, alle legazioni, ai consolati, ecc., addetti commerciali, militari, ecc.) deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove dimora abitualmente la loro famiglia o, in mancanza di questa, il Comune ove essi stessi dimoravano abitualmente prima di andare in servizio all'estero;

e) BAMBINI DATI A BALIA FUORI DI CASA O FUORI DEL BREFOTROFIO. — Per essi deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello in cui dimora abitualmente la loro famiglia, o dove ha sede il brefotrofia e non quello in cui dimora la balia;

f) BAMBINI RICOVERATI IN BREFOTROFI. — Per essi deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello ove ha sede il brefotrofia;

g) STUDENTI, COLLEGIALI, CONVITTORI, SEMINARISTI, ECC., LONTANI DALLA FAMIGLIA PER MOTIVI D'ISTRUZIONE. — Per essi deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello in cui dimora abitualmente la loro famiglia e non quello ove ha sede l'Università, l'Istituto, il Collegio, il Convitto, il Seminario, ecc. presso il quale compiono gli studi;

h) APPARTENENTI A CONVIVENZE RELIGIOSE, LONTANI DALLE STESSE PER MOTIVI D'ISTRUZIONE. — Per essi deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello in cui ha sede la convivenza alla quale appartengono e non quello ove ha sede l'istituto di istruzione presso il quale compiono gli studi;

i) MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE SI SONO ALLONTANATI PER LAVORI STAGIONALI (ad es. per lavori nei boschi, o per accompagnare il bestiame nei pascoli invernali o primaverili, ecc.). — Per essi deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove dimora abitualmente la loro famiglia (2);

l) RICOVERATI IN OSPEDALI, CASE, ISTITUTI O STABILIMENTI DI CURA, DI ASSISTENZA, OSPIZI, ORFANOTROFI, ECC. — Per essi, se il ricovero ha carattere *temporaneo*, dovrà considerarsi come Comune di dimora abituale quello in cui dimora abitualmente la loro famiglia o, in mancanza di questa, quello in cui essi stessi dimoravano abitualmente prima di essere ricoverati; se, invece, il ricovero ha carattere *definitivo*, dovrà considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove ha sede l'istituto di cura, di assistenza, ecc. ove sono ricoverati;

m) DETENUTI. — Per essi deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello ove dimora abitualmente la loro famiglia o, in mancanza, quello ove dimoravano abitualmente essi stessi prima della detenzione, se si tratti di detenuti in attesa di giudizio o di condannati a pena non superiore a 10 anni; deve essere invece considerato come Comune di dimora abituale quello in cui ha sede il carcere o la casa di pena, se si tratti di condannati a pena superiore a 10 anni;

n) IMPIEGATI PUBBLICI, GUARDIE MUNICIPALI, VIGILI URBANI, POMPIERI, ECC. — Per essi il Comune di dimora abituale è quello in cui ha sede il loro ufficio, la loro caserma, ecc. a meno che non siano autorizzati, per ragioni di famiglia, a dimorare in un Comune diverso.

**13. Persone presenti.** — Come norma generale, si considerano presenti le persone che alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV si trovino nell'abitazione della famiglia della quale fanno parte o della quale sono ospiti, nonchè quelle che risultino lontane da tale abitazione (per esempio a teatro, al lavoro, in viaggio, ecc.) ma che vi rientrino nella giornata del 21 aprile, senza essere state censite altrove.

Da tale norma generale consegue che tutte le persone che alla mezzanotte del 20 aprile 1936 non si trovino nell'abitazione della famiglia della quale fanno parte e che non vi rientrino nella giornata del 21 aprile sono censite presenti in altra famiglia, o in una convivenza (albergo, dormitorio, camerata, nave, ecc.).

La stessa norma vale per le convivenze, salvo le eccezioni, concernenti le sole convivenze militari, illustrate più oltre (vedansi punti 39 e 40 delle presenti Istruzioni).

(1) Osservasi che tali militari debbono, non solo, essere imbarcati (condizione questa, che si verificherebbe anche nel caso in cui fossero imbarcati come passeggeri) ma essere anche *in forza* alla nave.

Fra i militari di carriera debbono intendersi compresi quelli che, ultimato il servizio di leva, hanno assunto una ferma a termine fisso.

(2) Anche per le persone che si recano quotidianamente o periodicamente, per ragioni di lavoro o di affari, in un Comune diverso da quello nel quale risiedono deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiedono, con o senza la famiglia.

**14. Persone assenti temporaneamente.** — Perchè una persona possa essere considerata assente temporaneamente debbono essere soddisfatte due condizioni: tale persona deve, anzitutto, fare *abituamente* parte della famiglia o della convivenza, e, in secondo luogo, la sua assenza dalla famiglia o dalla convivenza deve essere *temporanea*.

Perciò non possono essere considerati assenti dalla famiglia o dalla convivenza quei membri che se ne sono staccati definitivamente. Così, una figlia che si sia sposata formerà parte, ormai, della famiglia del marito e dovrà figurare solamente nel foglio di censimento del marito; un figlio che, per ragioni d'impiego, abbia fissata la propria residenza altrove, ha cessato di far parte della sua famiglia d'origine e non dovrà perciò figurare nel foglio di censimento di questa.

Per stabilire, poi, la temporaneità dell'assenza dalla famiglia o convivenza si dovrebbe badare al motivo dell'assenza ed alla data del presunto ritorno. Pertanto, assenti temporaneamente dovrebbero considerarsi soltanto quelle persone che — essendosi allontanate dalla famiglia o dalla convivenza, per ragioni che escludono un'assenza prolungata — mantengono tuttora la propria abitazione presso la famiglia o la convivenza stessa.

Tuttavia, ad evitare che una tale norma possa essere disformemente interpretata, è stato stabilito che saranno considerate assenti temporaneamente dalla famiglia o dalla convivenza tutte le persone che, facendo abitualmente parte di esse, e pur risultando da esse lontane alla data del censimento, *vi rientrano, certamente o presumibilmente, entro il 31 luglio 1936-XIV*:

A tale norma generale fanno eccezione soltanto le seguenti persone le quali, pertanto, saranno considerate assenti dalla famiglia o dalla convivenza *anche se si presuma che vi rientrano dopo il 31 luglio 1936-XIV*:

a) TUTTE LE PERSONE, SENZA ECCEZIONE, CHE, PER QUALSIASI RAGIONE, SI TROVINO, ALLA DATA DEL CENSIMENTO, DISLOCATE IN AFRICA ORIENTALE;

b) I MILITARI DI LEVA, RICHIAMATI, VOLONTARI;

c) I MILITARI DI CARRIERA DELLA R. MARINA, IMBARCATI E IN FORZA SULLE RR. NAVI O SU NAVI MERCANTILI (I);

d) I FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO;

e) I BAMBINI DATI A BALIA, DALLA FAMIGLIA, FUORI DI CASA;

f) I BAMBINI DATI A BALIA, DAI BREFOTROFI, FUORI DAI MEDESIMI;

g) GLI STUDENTI, I COLLEGIALI, I CONVITTORI, I SEMINARISTI, ECC., LONTANI DALLA FAMIGLIA PER MOTIVI DI ISTRUZIONE;

h) GLI APPARTENENTI AL PERSONALE DI CONVIVENZE RELIGIOSE LONTANI DALLE STESSE PER MOTIVI DI ISTRUZIONE;

i) I MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE SI SONO ALLONTANATI PER LAVORI STAGIONALI;

l) LE PERSONE RICOVERATE, TEMPORANEAMENTE, IN OSPEDALI, CASE, ISTITUTI O STABILIMENTI DI CURA, DI ASSISTENZA, OSPIZI, ORFANOTROFI, ECC.;

m) I DETENUTI IN ATESA DI GIUDIZIO E I CONDANNATI A PENA NON SUPERIORE A IO ANNI;

n) I MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE SIANO IN VIAGGIO.

La stessa norma generale e le stesse eccezioni valgono, come abbiamo visto, anche per le convivenze. Senonchè per le *convivenze militari* sussistono altre eccezioni che occorre tenere ben presenti e convenientemente illustrare ai compilatori dei fogli di convivenza. (In proposito vedasi quanto è detto nei punti 39 e 40 delle presenti Istruzioni).

### III

#### COMPILAZIONE DELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO

*L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono tenendo sott'occhio il foglio (Modello P 12).*

**15. Importanza di questo documento.** — Nello Stato di sezione provvisorio debbono essere scritti, fra l'altro, i cognomi, nomi e gli indirizzi di tutti i capi famiglia che abitano nella Sezione, nonchè le denominazioni e gli indirizzi delle convivenze che vi si trovano. Ai capi famiglia e ai capi convivenza, come verrà meglio precisato più avanti, l'Ufficiale deve consegnare, in doppio esemplare, i fogli di famiglia o di convivenza. In un secondo tempo, quando tali fogli saranno stati debitamente riempiti, l'Ufficiale dovrà provvedere a ritirarli. Oltre ciò, lo Stato di sezione provvisorio contiene altri elementi che sono indispensabili, ad operazioni di censimento ultimate, per la compilazione dello Stato di sezione definitivo.

Appare da ciò come tale documento si dimostri utile per un preciso assolvimento dei compiti affidati agli Ufficiali di censimento (particolarmente per la consegna ed il ritiro dei fogli di censimento) e come, pertanto, occorra che esso sia compilato con cura ed esattezza.

Si ricorda pure che lo Stato di sezione provvisorio dovrà, unitamente ai fogli di famiglia e di convivenza delle rispettive Sezioni, essere inviato all'Istituto centrale di statistica per i necessari riscontri. Perciò esso deve essere conservato con la dovuta cura.

**16. Notizie che debbono essere scritte nello Stato di sezione provvisorio.** — Nella *colonna 1* dello Stato di Sezione provvisorio, l'Ufficiale deve elencare i nomi delle località, vie, piazze, ecc., che percorre secondo l'ordine indicato dall'itinerario.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI COMPILARE PREVENTIVAMENTE LO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO SULLA SCORTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE. SARANNO PRESI GRAVI PROVVEDIMENTI A CARICO DI COLORO CHE RISULTASSERO CONTRAVVENTORI A TALE DIVIETO.

Nella *colonna 2* l'Ufficiale deve segnare i *numeri civici* apposti su tutti gli accessi ai fabbricati, case, negozi, locali, ecc.,

(1) Cfr. nota 1 a pag. 27.

esistenti lungo l'itinerario di censimento e destinati sia ad uso di abitazione, sia ad uso diverso. In quest'ultimo caso, nella col. 10 riservata alle *Annotazioni*, deve far menzione dell'uso al quale il fabbricato è destinato (ad esempio: scuola, officina, deposito legnami, stalla, ecc.). *Nessun edificio deve essere omissso nello Stato di Sezione provvisorio: vi devono pertanto essere indicati anche gli edifici costruiti od in corso di costruzione* che alla data del censimento fossero ancora mancanti del numero civico, facendo menzione di quest'ultima circostanza nella colonna 10.

L'Ufficiale di censimento deve percorrere l'itinerario che gli è stato assegnato *visitando colla massima diligenza tutti gli edifici posti lungo l'itinerario stesso, qualunque sia l'uso al quale sono destinati*, anche se, come si è già detto, diverso da quello di abitazione, non trascurando di informarsi se nelle botteghe, nei magazzini, negli opifici industriali, negli edifici destinati a servizi pubblici o a scopi agricoli, commerciali, nelle chiese, ecc., vi siano persone che vi abitino, e alle quali, quindi, l'Ufficiale di censimento deve consegnare i fogli di famiglia o di convivenza.

L'Ufficiale di censimento deve visitare *tutte le abitazioni*. Se incontra dei locali destinati ad uso esclusivo di studio, ufficio, laboratorio, ecc., ne prenderà ugualmente nota riempiendo le colonne 1, 2, 3, 4 e 5 e scrivendo nella colonna 10: « studio », « ufficio », « laboratorio », ecc.

Se l'abitazione è vuota, per qualsiasi ragione, nella colonna 10 si deve scrivere « abitazione vuota ».

Le colonne 3, 4 e 5 servono ad individuare esattamente le singole abitazioni.

In molti casi potrebbero mancare le indicazioni relative al numero progressivo (o lettera) che contraddistingue la scala di accesso (col. 3) o al numero interno (col. 5). Per nessuna abitazione, invece, deve mancare, nella colonna 4, la indicazione del piano sul quale è situata l'abitazione occupata dalla famiglia che l'Ufficiale deve censire. Per l'indicazione del piano si devono usare le locuzioni seguenti: *piano sotterraneo* quando le stanze o vani che compongono l'abitazione siano tutti al disotto del piano stradale; *semisotterraneo* se le stanze o vani, pur avendo il pavimento al disotto del piano stradale, hanno tuttavia finestre che prendono luce dalla strada o dal cortile; *terreno* quando gli ambienti siano al livello del piano stradale (o del piano di cortile) o sollevati di pochi gradini al di sopra di questo; *mezzanino, primo, secondo, terzo piano, ecc., soffitta* (solo quando sia abitata o vi siano state ricavate delle stanze). Se l'abitazione è situata *in più di un piano* si devono specificare i diversi piani: ad esempio, *terreno e mezzanino*, oppure *primo e secondo piano*, ecc. Non si deve mai dire: *in più piani*. Deve evitarsi anche, in modo assoluto, la dizione: *ultimo piano*.

Per l'indicazione del piano si possono usare, per brevità, i seguenti segni: S (sotterraneo); SS (semisotterraneo); T (terreno); R (rialzato); M (mezzanino); 1°, 2°, 3°, 4°, ecc. (piano); A (abbaino o soffitta). Nell'indicare 1°, 2°, 3°, 4° piano ecc., si tenga presente che i sotterranei e i semisotterranei, anche quando siano abitati, non devono essere contati come piani. La stessa norma vale per le soffitte e gli abbaini. Nel caso di edificio con due ingressi su vie diverse, a diverso livello, per la determinazione dell'ordine progressivo da dare ai piani dell'edificio ci si deve riferire alla via situata al livello più basso.

Nello spazio delle colonne 3, 4 e 5 si deve scrivere, quando ne sia il caso, la parola « grotta », (anche se questa sia stata adattata ad abitazione) oppure « bottega » o « magazzino » o « stalla » o « cava » o « baracca » o « capanna » o « tenda » o « barca », ecc.

Se la casa comprende abitazioni alle quali si acceda per scale diverse, si deve indicare nella col. 3 il numero o la lettera che ha la scala di accesso all'abitazione occupata dalla famiglia o convivenza che si deve censire. Se le abitazioni di una stessa casa sono contrassegnate con un proprio numero (interno) si deve indicare tale numero nella colonna 5.

In mancanza del numero o della lettera si deve indicare: scala a destra o a sinistra; abitazione a destra del pianerottolo o a sinistra, ecc.

Nella colonna 6 l'Ufficiale deve scrivere il cognome e nome del capo famiglia oppure la specie della convivenza (ad es.: collegio, albergo, ecc.) facendo seguire tale indicazione dal nome della convivenza (ad es. Collegio Regina Elena, Albergo dell'Aquila d'Oro, ecc.).

L'indicazione scritta nella colonna 6 deve essere preceduta dal numero d'ordine progressivo del foglio di famiglia o convivenza nella Sezione, segnandolo provvisoriamente a matita. Questo numero deve essere ripetuto, pure a matita, nella prima pagina del foglio di famiglia o convivenza, di seguito alla dicitura « Numero del foglio nella Sezione . . . ».

Qualora una stessa abitazione sia occupata da due o più famiglie coabitanti, i nomi dei rispettivi capi famiglia saranno riuniti con il segno di grappa }.

TALE NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO DEVE ESSERE SEGNATO PER TUTTE LE FAMIGLIE E CONVIVENZE ALLE QUALI È STATO O SARÀ CONSEGNATO IL FOGLIO DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA, O PER LE QUALI TALE FOGLIO DEVE ESSERE RIEMPIUTO D'UFFICIO DAL COMUNE PERCHÈ TEMPORANEAMENTE ASSENTI. PERTANTO, TALE NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO NON DEVE ESSERE DATO ALLE BOTTEGHE ED AI LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO DI ABITAZIONE, NÈ ALLE ABITAZIONI VUOTE (SFITTE). IN QUESTI CASI, IN LUOGO DEL NUMERO D'ORDINE PROGRESSIVO DEVE ESSERE SEGNATA UNA LINEETTA (—).

Se poi, al momento del ritiro dei fogli di censimento, l'Ufficiale dovesse accertare l'esistenza di famiglie non comprese nello Stato di Sezione provvisorio, egli dovrà provvedere a consegnar loro tali fogli, iscrivendo le famiglie stesse in fondo allo Stato di Sezione provvisorio, dando a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo successivo all'ultimo segnato. Dovrà inoltre fare un segno di richiamo tra i due numeri d'ordine dello Stato di Sezione provvisorio tra i quali avrebbero dovuto essere scritte le notizie relative alle famiglie in questione.

Nella colonna 7 dello Stato di Sezione provvisorio l'Ufficiale deve indicare il giorno in cui ha fatto la consegna dei fogli di famiglia o di convivenza, degli eventuali intercalari e delle schede per forestieri e nella colonna 8 deve far apporre la firma, per esteso, dalla persona che li ha ricevuti. Se la persona è analfabeta deve farle apporre il segno di croce e ne deve indicare il cognome e nome.

Nella *colonna* 9 deve essere indicato il giorno in cui viene ritirato ogni singolo foglio di famiglia e di convivenza (ma di ciò si dirà più ampiamente in seguito).

Infine, nella *colonna* 10, destinata alle annotazioni, l'Ufficiale di censimento deve tener nota, come si è detto, oltre che degli edifici destinati ad uso diverso da quello di abitazione, anche delle abitazioni sfitte, in restauro, affittate ma non occupate, ecc. Vi deve anche indicare il numero di fogli intercalari e di schede individuali per forestieri, consegnati a ciascuna convivenza.

Ogni *pagina* dello Stato di sezione provvisorio deve recare la firma dell'Ufficiale di censimento che l'ha compilata e che ha eseguito la consegna ed il ritiro dei fogli.

Tutte le *pagine* dello Stato di sezione provvisorio di ogni singola sezione debbono essere numerate ed accuratamente cucite insieme.

**17. Persone e famiglie assenti.** — L'Ufficiale di censimento che durante il giro per la consegna dei fogli di censimento rilevi una famiglia *interamente* assente, deve informarsi circa la natura e la durata dell'assenza ed attenersi alle seguenti istruzioni :

a) se tutti i componenti la famiglia sono assenti momentaneamente *per ragioni di lavoro*, deve tornare in ora più adatta per trovare il capo famiglia ;

b) se la famiglia è *fuori del Comune* ma si presuma vi ritorni *entro il 21 aprile*, deve informarsi della data presumibile del ritorno, e prenderne nota nello Stato di Sezione provvisorio, per ripresentarsi (vedi punto 16) ;

c) se la famiglia è *fuori del Comune* ma si presuma che non vi ritorni prima del 21 aprile, ma posteriormente, e, in ogni caso, *entro il 31 luglio 1936*, deve prenderne nota nello Stato di sezione provvisorio (vedi punto 16).

Dovrà pure prendere nota delle famiglie che si presume rientrino *dopo il 31 luglio 1936*, qualora si tratti di una delle eccezioni indicate al punto 14.

Delle famiglie di cui al comma c) deve essere compilato un elenco a parte che deve essere consegnato *giornalmente* all'Ufficio comunale.

#### IV

#### CONSEGNA DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (1)

SI TENGA BEN PRESENTE CHE OGNI QUALVOLTA SI PARLA DI FOGLIO DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA, DEVESSI INTENDERE CHE SI TRATTA DEI DUE ESEMPLARI DI FOGLIO DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA CHE DEBBONO ESSERE CONSEGNATI AI CAPI FAMIGLIA O CAPI CONVIVENZA E DA QUESTI RIEMPITI.

**18. Consegna dei fogli.** — L'Ufficiale di censimento deve iniziare col giorno 11 di aprile la consegna a domicilio dei fogli di famiglia e di convivenza. Ad ogni famiglia o convivenza l'Ufficiale deve consegnare due esemplari di foglio di famiglia o di foglio di convivenza. Ad ogni due esemplari di foglio di famiglia deve sempre essere allegato uno stampato di *esempi di foglio di famiglia riempiti*, e ad ogni due esemplari di foglio di convivenza deve essere allegato lo stampato verde contenente le *avvertenze speciali per le professioni*. L'Ufficiale di censimento che non ottemperi a tale disposizione può essere soggetto a *licenziamento immediato*. Tale consegna deve essere ultimata entro il giorno 18 aprile. I fogli che l'Ufficiale di censimento riceve dall'Ufficio comunale devono portare già, scritta con l'inchiostro o stampigliata, l'indicazione del nome della Provincia e del Comune, e, scritta con matita (*non copiativa, nè colorata*) quella della Parrocchia, della lettera indicante la Frazione e del numero della Sezione (vedansi punti 9 e 20).

Nell'atto di consegnare i fogli di famiglia o di convivenza, l'Ufficiale di censimento deve scrivere, nella prima facciata di ognuno di essi, a *matita (non copiativa, nè colorata)* nell'apposito spazio, il numero progressivo del foglio nella sezione. Tale numero deve essere scritto su ambedue gli esemplari del foglio di censimento, e deve corrispondere a quello segnato nella *colonna* 6 dello Stato di sezione provvisorio, prima del nome del capo famiglia o della denominazione della convivenza (vedi punto 16).

Delle altre notizie richieste nella prima facciata del foglio di famiglia e di convivenza l'Ufficiale di censimento deve indicare, scrivendole con l'inchiostro, sempre nell'atto della consegna, quelle relative alla località, rione, quartiere, ecc., alla via, strada, ecc., al numero civico, alla scala, piano ed al numero interno. Deve inoltre scrivere, sempre con l'inchiostro e nell'atto di consegnare i fogli, se la casa è situata o no in un centro abitato ed in caso affermativo il nome del centro. (*Vedi le istruzioni indicate nel punto 20*).

Il cognome ed il nome del capo famiglia, quelli del capo della convivenza, la specie e la denominazione della convivenza devono essere scritti con l'inchiostro, dopo il ritiro dei fogli, rilevandoli dalle notizie scritte nell'interno dei fogli stessi o facendoseli dire dal capo famiglia o capo della convivenza.

Nelle case che hanno il portinaio, l'Ufficiale deve farsi dire da questi, quali famiglie o convivenze occupino le singole abitazioni.

Se si tratta di una convivenza, prima di consegnare i fogli l'Ufficiale deve chiedere quale sia, anche presumibilmente, il numero delle persone presenti nella convivenza, per sapere se debba consegnare i fogli rosa (Mod. R 2) che valgono per convivenze con non più di 15 persone presenti, oppure i fogli gialli (Mod. R 2-bis) che valgono per convivenze con più di 15 persone presenti, ed in questo secondo caso anche per regolarsi sul numero degli intercalari da consegnare (Mod. R 2-bis-A, celeste, per le persone presenti ; Mod. R 2-bis-B, giallo, per le persone assenti temporaneamente).

(1) Alle R. navi i fogli di convivenza e le schede individuali Mod. R4 saranno fatti pervenire a cura del Ministero della marina. Quelli destinati alle navi mercantili, ai piros e motopescherecci devono essere consegnati, pel tramite delle Capitanerie di Porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, a cura dei Comuni interessati.



Così pure nel consegnare i fogli di convivenza ad ogni albergo, locanda, pensione, ecc., l'Ufficiale di censimento deve accertarsi del numero degli ospiti che si prevede saranno presenti in ciascuno di essi, il giorno 21 aprile, e deve consegnare un numero di schede individuali (Mod. R 3) corrispondente a quello, con un margine di riserva in più di circa il 10 %. (Le schede individuali Mod. R 3 non debbono essere compilate in duplice esemplare, bensì in un solo esemplare).

*La consegna dei fogli deve essere fatta sempre direttamente alle singole famiglie o convivenze, anche nelle case dove vi sono portinai, e mai a mezzo di questi.* Come si è già indicato, i fogli di famiglia devono essere consegnati anche alle persone che vivono da sole nonchè alle persone o alle famiglie, che pur convivendo con un'altra, hanno una separata economia domestica. (Vedi punto 10).

Qualora un'abitazione sia occupata da *funzionari diplomatici o consolari di nazionalità straniera*, l'Ufficiale non deve consegnare il foglio di famiglia, perchè il censimento di questi funzionari e delle loro famiglie verrà eseguito a cura del Ministero degli affari esteri o della R. Prefettura. Deve prender nota tuttavia, nello Stato di sezione provvisorio, della presenza di queste famiglie, dandone particolare avviso all'Ufficio comunale.

Se invece si tratta di un *cittadino italiano*, che sia Console onorario di uno Stato straniero, o alle dipendenze di un Consolato, Legazione o Ambasciata straniera, allora il censimento si eseguirà secondo le norme ordinarie e non attraverso il Ministero degli affari esteri o la R. Prefettura.

Ove il capo di una convivenza, o altra persona appartenente al personale direttivo, di amministrazione, assistenza, custodia, ecc., abiti nei locali della convivenza insieme con la propria famiglia, deve ricevere — oltre i fogli di convivenza — anche quelli di famiglia, nei quali fogli si censirà insieme ai componenti la propria famiglia. In questi casi, naturalmente, la stessa persona non deve essere inclusa nel foglio della convivenza (vedi terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali nella prima pagina del foglio di convivenza, e punto 11 ultimo capoverso delle presenti Istruzioni).

Così pure l'Ufficiale deve consegnare il foglio di famiglia anche a quei *domestici, autisti, custodi, ecc.* i quali, pur essendo al servizio e abitando nella stessa casa del padrone (o anche in una dipendenza di questa) abbiano però una propria famiglia insieme alla quale occupino una o più stanze ad essi esclusivamente destinate.

L'Ufficiale di censimento deve segnalare all'Ufficio comunale, giorno per giorno, quelle famiglie che, pur avendo una propria abitazione nel Comune, all'atto della visita risultassero *interamente e temporaneamente assenti*. (Vedi punto 17).

All'atto della consegna del foglio, l'Ufficiale di censimento deve:

1° invitare la persona a cui sono stati rimessi i fogli ad apporre, in segno di ricevuta, la propria firma (od il segno di croce se è analfabeta) nello spazio a ciò destinato nella colonna 8 dello Stato di sezione provvisorio;

2° raccomandare *che il foglio di famiglia o di convivenza venga compilato, in doppio esemplare, con ogni cura e in modo esatto e completo, scrivendo in modo chiaro, usando l'inchiostro e non la matita e lasciando libera la colonna contrassegnata con la lettera A, la quale è riservata alle annotazioni d'ufficio.* Deve avvertire che quando il numero delle persone che compongono la famiglia o la convivenza sia inferiore a sette, sarà opportuno di scrivere su di una riga si ed una riga no;

3° avvertire che *non* si deve rispondere alle domande indicate nella prima pagina del foglio di famiglia o convivenza la cui compilazione spetta all'Ufficiale di censimento;

4° fornire tutte le istruzioni che gli fossero richieste o che ritenesse opportuno di impartire, per porre il capo famiglia in grado di riempire correttamente il foglio. Deve precisare al capo famiglia o convivenza quali siano le persone da iscrivere nell'Elenco A e nell'Elenco B (vedi punto 22) e *deve raccomandare particolarmente che sia posta la maggior cura nel rispondere ai quesiti relativi alla data di nascita ed alla professione e che non si compili il foglio se prima non si siano lette attentamente tutte le avvertenze generali e speciali e gli esempi di fogli di famiglia riempiti che debbono essere sempre allegati ai fogli stessi;*

5° avvertire che *ripasserà a ritirare i fogli riempiti, a cominciare dal giorno 22 aprile, aggiungendo che se, per una qualsiasi ragione, i fogli non venissero ritirati a cura dell'Ufficiale di censimento entro il 30 aprile, al capo famiglia o convivenza incombe l'obbligo, sotto pena di multa, di consegnarli personalmente all'Ufficio comunale non oltre il 3 maggio 1936;*

6° prender nota delle famiglie il cui capo non sia in grado di compilare il foglio di censimento. Il giorno 22 aprile l'Ufficiale di censimento deve recarsi presso queste famiglie per riempire egli stesso i fogli di censimento, in base alle indicazioni che gli saranno fornite dal capo famiglia (vedansi punti 19 e 55).

## V

### FOGLIO DI FAMIGLIA

*L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono tenendo sott'occhio il foglio di famiglia (Modello R 1).*

**19. Foglio di famiglia.** — Il foglio di famiglia si compone di quattro facciate, sull'ultima delle quali non v'è nulla da scrivere. La compilazione della prima facciata è riservata all'Ufficiale di censimento. La seconda e terza facciata saranno riempite invece dal capo famiglia; se però questi non è in grado di farlo da sè, deve provvedervi l'Ufficiale di censimento sulla scorta delle notizie che gli verranno fornite dai censiti stessi (Vedansi punti 18 e 55).

NEI CASI IN CUI NON SI DEBBA O NON SI POSSA RISPONDERE AI QUESITI CONTENUTI NEI FOGLI DI CENSIMENTO SI DEVE SEGNARE UNA LINEETTA (—).

SI RICORDA CHE È FATTO DIVIETO DI PORRE VIRGOLETTE O LA PAROLA «idem» O ALTRA CORRISPONDENTE, IN LUOGO DELLE PAROLE CHE DOVESSERO ESSERE RIPETUTE.

SI TENGA BEN PRESENTE CHE OGNI QUALVOLTA NELLE PRESENTI ISTRUZIONI SI PARLA DI FOGLIO DI FAMIGLIA, DEVESI INTENDERE CHE SI TRATTA DEI DUE ESEMPLARI DI FOGLIO DI FAMIGLIA CHE DEBONO ESSERE CONSEGNATI AI CAPI FAMIGLIA E DA QUESTI RIEMPITI.

*Prima facciata: da compilare dall'Ufficiale di censimento.*

**20. Notizie che debbono essere scritte nella prima facciata del foglio di famiglia.** — Nessuna difficoltà presentano le risposte da darsi alle domande riguardanti le indicazioni del nome della Provincia, Comune e Parrocchia, della lettera della Frazione di censimento e del numero della Sezione di censimento, *risposte che debbono risultare uguali per tutti i fogli delle famiglie e convivenze appartenenti alla stessa Sezione di censimento.*

Piuttosto, è opportuno ripetere che spetta all'Ufficio comunale di scrivere sui fogli di famiglia, *prima che essi siano consegnati agli Ufficiali di censimento*, le seguenti indicazioni:

- |                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| a) il nome della Provincia   | } | con l'inchiostro o con la stampiglia;  |
| b) il nome del Comune        |   |  |
| c) il nome della Parrocchia  | } | con matita non copiativa, nè colorata; |
| d) la lettera della Frazione |   |  |
| e) il numero della Sezione   |   |  |

e che spetta, invece, all'Ufficiale di censimento di scrivere sui fogli di famiglia, *nell'atto di consegnarli ai capi famiglia o a chi ne fa le veci*, le seguenti indicazioni:

- |   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| a) il numero del foglio nella Sezione: con matita non copiativa, nè colorata; | } | con l'inchiostro. |
| b) la località  |   |                   |
| c) il rione, quartiere, ecc.  |   |                   |
| d) la via, strada, piazza, ecc.   |   |                   |
| e) il numero, scala, piano, interno   |   |                   |
| f) la risposta alla domanda se la casa è situata in un centro abitato         |   |                   |
| g) il nome del centro abitato (eventuale)                                     |   |                   |

L'Ufficiale di censimento, deve, inoltre, sempre nell'atto di consegnare i fogli, accertarsi che il nome della Parrocchia, scritto con la matita dall'Ufficio comunale, sia esatto e, in caso contrario, correggerlo. Infine, ma sempre nell'atto di consegnare i fogli, egli deve ripassare con l'inchiostro, sui due esemplari del foglio, il nome della Parrocchia, la lettera della Frazione ed il numero della Sezione.

Il numero progressivo del foglio di famiglia nella Sezione deve essere scritto con l'*inchiostro* dall'Ufficio comunale *soltanto dopo* che esso si sarà assicurato che siano stati effettivamente ritirati *tutti* i fogli di famiglia e di convivenza della Sezione.

Il cognome e nome del capo famiglia (cui deve essere intestato il foglio di famiglia anche se assente temporaneamente) devono essere desunti dall'interno del foglio; sarà bene però che l'Ufficiale se lo faccia ripetere dalla persona che gli restituisce il foglio riempito. L'indirizzo dell'abitazione (rione, quartiere, sestiere, ecc., oppure località, borgata, villaggio, casale, ecc.; via, strada, piazza, ecc.; numero, scala, piano, numero interno) deve essere indicato con la maggiore precisione. Per quanto concerne la determinazione del piano vedi quanto si è detto nel punto 16.

Naturalmente, se si tratta di una casa posta in aperta campagna, non si deve rispondere alla domanda riguardante il rione, quartiere, sestiere, nè a quella relativa alla scala e al numero interno dell'abitazione. In corrispondenza di tali domande si deve segnare una lineetta (—).

La massima attenzione deve essere posta nel rispondere alla domanda: «*la casa è situata in un centro abitato?*».

Si tenga presente che il rispondervi senza ponderazione darebbe luogo a gravi inconvenienti nello studio dei Centri abitati. Alla domanda in parola si deve rispondere *si* o *no*, secondochè la casa appartenga o no ad uno dei Centri già determinati dal Comune, ed il cui elenco è già stato concordato tra il Comune e l'Istituto centrale di statistica. In caso di risposta affermativa a tale domanda, si deve indicare la denominazione del Centro, che *deve essere conforme* a quella contemplata dall'elenco dei Centri su citato.

Tale denominazione è naturalmente la medesima per tutte le case accentrate di una stessa Sezione, perchè, come si è già detto (Vedi punto 9) una Sezione non deve comprendere case appartenenti a due o più Centri. In caso contrario esisterebbe un errore che deve essere subito corretto.

Per rendere più agevole agli Ufficiali di censimento la esatta indicazione di tale denominazione, il Comune deve far conoscere ad ogni Ufficiale di censimento la denominazione del Centro abitato compreso nel territorio della Sezione a ciascuno di essi *rispettivamente assegnata*.

*Seconda e terza facciata: da compilare dal capo famiglia.*

**21. Compilazione e firma del foglio di famiglia.** — Spetta al capo della famiglia od a chi è considerato tale, o, in assenza ed impedimento di esso, a chi ne fa le veci, di scrivere — o di fornire all'Ufficiale di censimento, nel caso in cui il capo famiglia non sia in grado di riempire il foglio — le notizie richieste per sè e per le persone della famiglia presenti al momento del censimento o temporaneamente assenti.

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI COMPILARE I FOGLI DI FAMIGLIA SULLA SCORTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE. SARANNO PRESI GRAVI PROVVEDIMENTI A CARICO DI COLORO CHE RISULTASSERO CONTRAVVENTORI A TALE DIVIETO.

Il capo famiglia deve firmare il foglio di famiglia. Se è assente od impedito (cioè impossibilitato per malattia od altre ragioni) il foglio deve essere firmato da chi ne fa le veci. Nel caso di impedimento, chi fa le veci del capo famiglia deve far risultare, prima della firma, la circostanza e la causa dell'impedimento (per esempio: per il capo famiglia ammalato). Nel caso di assenza, invece, nessuna annotazione deve esser messa prima della firma, perchè il motivo della mancata firma del capo famiglia risulterà dalla iscrizione di questi nell'elenco B. Se il foglio viene firmato dalla moglie, essa deve firmare coi due cognomi: del marito e da nubile. Lo stesso dicasi se il capo famiglia è una vedova. Una donna rimaritata, o vedova di due o più mariti, deve firmare col cognome dell'ultimo marito seguito dal cognome da nubile.

Il foglio di famiglia deve essere firmato dal capo famiglia e dall'Ufficiale di censimento nei due esemplari.

**22. Persone da includere nell'elenco A e nell'elenco B.** — L'Ufficiale di censimento deve precisare, al compilatore del foglio di famiglia, i concetti di *presente* e di *assente temporaneamente*, avvertendo che:

a) nell'Elenco A del foglio di famiglia debbono essere scritte le notizie relative a *tutte* le persone che alla mezzanotte del 20 aprile si trovino *presenti* nell'abitazione della famiglia che si sta per censire, ed anche a quelle che, pur essendone lontane, vi rientrano nella giornata del 21 aprile, senza essere state censite altrove. Per quanto evidente, si fa rilevare che non si debbono comprendere nel foglio di famiglia le persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile e i bambini nati dopo la mezzanotte medesima. Si debbono comprendere invece i bambini nati prima della mezzanotte del 20 aprile. (*Vedi quanto si è detto nel punto 13 delle presenti Istruzioni*);

b) nell'Elenco B del foglio di famiglia debbono essere scritte le notizie relative alle persone che, facendo *abituamente* parte della famiglia che si sta per censire, ed essendo lontane da essa, certamente o presumibilmente vi rientrano dopo il 21 aprile ma non più tardi del 31 luglio 1936, salvo le eccezioni indicate nel punto 4 delle avvertenze generali, nella prima pagina del foglio di famiglia (*Vedi anche punto 14 delle presenti Istruzioni*).

Vediamo ora come si deve rispondere ai singoli quesiti:

#### Elenco A - Presenti.

**23. Cognome e nome (colonne 1 e 2).** — Si deve scrivere chiaramente prima il cognome e poi il nome. Per le donne coniugate, o vedove, si deve scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile. Ad esempio se *Tivelli Amelia* si è sposata con *Frantoni Pasquale* si deve scrivere: *Frantoni Tivelli Amelia*. Se il capo della famiglia è presente nella famiglia alla mezzanotte del 20 aprile si deve iscrivere per primo. Se ne è assente temporaneamente si deve iscrivere per primo nell'elenco B e non si deve iscrivere nell'elenco A. L'Ufficiale ricordi come norma generale che *una stessa persona non può e non deve figurare che una sola volta nel foglio: o nell'elenco A o nell'elenco B*. Se il nome compare contemporaneamente in ambedue questi elenchi vuol dire che è stato certamente commesso un errore che bisogna correggere.

Per le famiglie composte di più persone, l'ordine di iscrizione deve essere determinato dall'importanza della relazione di parentela o di convivenza. Quindi dopo il capo famiglia o chi ne fa le veci, si debbono iscrivere la moglie, i figli in ordine di età (1), i parenti, gli affini, i dozzinanti, gli ospiti di passaggio, le persone di servizio, le altre persone estranee alla famiglia. I *domestici, autisti, custodi* che pur abitando nella stessa casa del padrone (o anche in una dipendenza di questa) abbiano però una propria famiglia insieme alla quale occupino una o più stanze ad essi esclusivamente destinate, devono essere censiti con foglio di famiglia separato (vedi punto 18).

Il cognome da indicare nel foglio di censimento è quello che il censito ha il diritto di portare agli effetti civili e che risulta dal suo atto di nascita.

Se la persona è chiamata comunemente con un nome diverso da quello che figura nell'atto di nascita, deve figurare nel foglio di censimento il nome che figura nell'atto di nascita e non l'altro.

Il cognome deve essere ripetuto per ognuno dei componenti la famiglia: *è fatto divieto di porre virgolette o la parola «idem» o altra corrispondente, in luogo del cognome stesso.*

Prima di passare ai quesiti delle altre colonne, si osserva che l'Elenco A del foglio di censimento può contenere al massimo le indicazioni di 15 persone. Se le persone presenti da censire sono più di sette si deve indicare una persona per ogni rigo; nel caso siano sette o meno, si deve riempire un rigo sì ed un rigo no. Nel caso in cui le persone siano più di 15 si debbono usare intercalari tracciati a penna, oppure altri fogli di famiglia come intercalari. *In ogni caso non si deve mai invadere lo spazio dell'Elenco B che deve essere riservato unicamente agli assenti temporaneamente.*

**24. Paternità (col. 3).** — Per ogni persona censita si deve scrivere il nome del padre preceduto dall'indicazione *di*, se esso è vivente, o *fu*, se defunto.

**25. Relazione di parentela o di convivenza (col. 4).** — La relazione di parentela o convivenza deve essere riferita al capo famiglia, *anche se assente*. Per ogni censito si deve dunque specificare se egli sia il capo famiglia, o la moglie del capo famiglia, o il figlio, o il padre, o la madre, o la suocera, ecc., ovvero un suo dozzinante, ospite, domestico, ecc.

Le donne unite in matrimonio religioso *prima dell'8 agosto 1929*, ed il cui atto di matrimonio non sia stato trascritto posteriormente nei Registri dello stato civile (salvo le eccezioni di cui al punto 27 riguardanti le Province redente) devono scrivere «*matrimonio religioso*» e i figli si debbono indicare come «*figli naturali*».

Le donne nubili capi famiglia che convivano con propri figli debbono indicarli come *figli naturali*.

(1) Nel caso di un figlio coniugato, convivente con la famiglia paterna, ma che non avendo una separata economia domestica, è censito nello stesso foglio di famiglia del padre, l'ordine di iscrizione deve essere il seguente: padre, madre, figli celibi e figlie nubili in ordine di età, figlio coniugato, moglie e figli di quest'ultimo

Per quanto riguarda la qualifica di *capo famiglia*, non è sempre facile precisare per ogni famiglia la persona che deve essere così designata, la molteplicità e varietà dei casi non permettendo di dare una norma sicura e comune per tutti; devesi perciò lasciare ai censiti la maggiore libertà di apprezzamento.

Si intende normalmente per capo famiglia la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia o che come tale è considerata, sia per vincoli di sangue, sia per altre ragioni.

Anche una persona che viva sola, o che si trovi presso altra famiglia con la quale non abbia alcun altro rapporto che quello di semplice coabitazione, deve, come si è già detto, compilare un proprio foglio di famiglia e si deve considerare come capo famiglia, anche nel caso che la famiglia risulti composta soltanto della sua persona.

Le donne *nubili con figli naturali* coabitanti con l'uomo, col quale convivono maritalmente, debbono dichiararsi: «conviventi».

**26. Sesso** (col. 5). — Se il censito è un maschio si deve scrivere la lettera *M*, se è una femmina la lettera *F*.

**27. Stato civile.** (col. 6). — L'Ufficiale di censimento deve accertarsi che per ogni censito sia stato risposto in modo corrispondente alla effettiva condizione del suo stato civile; perciò tenga presente che come *coniugati* si devono intendere soltanto coloro che si trovano in una delle due seguenti condizioni:

a) che abbiano contratto regolare matrimonio civile;

b) che a partire dall'8 agosto 1929 si siano sposati con rito religioso e i cui atti di matrimonio siano stati regolarmente trascritti nei Registri dello stato civile.

Coloro che abbiano contratto il solo matrimonio religioso prima dell'8 agosto 1929 non possono iscriversi come coniugati, a meno che, a mente dell'art. 21 della legge 27 marzo 1929 n. 847, non sia avvenuta la trascrizione del matrimonio nei Registri dello stato civile. In caso contrario dovranno iscriversi come *celibi* o *nubili*. Come si è già detto al punto 25, in questi casi si scriverà nella col. 4 (relazione di parentela o convivenza) e soltanto in questa, «matrimonio religioso» sottintendendosi che si tratta di matrimonio contratto prima dell'8 agosto 1929 e non trascritto.

Per le province di Bolzano, Trento, Gorizia, Istria (Pola), Trieste, Zara e per la provincia del Carnaro (Fiume) e territorio annesso, i matrimoni contratti con rito religioso, rispettivamente sino al 31 dicembre 1923 e sino al 30 aprile 1924, sono validi agli effetti civili; quelli contratti successivamente a tale data sino al 7 agosto 1929 non sono validi agli effetti civili, a meno che non siano stati trascritti a mente dell'art. 21 della legge sopracitata; sono validi quelli contratti dall'8 agosto 1929 in poi purchè regolarmente trascritti nei Registri dello stato civile.

Coloro che abbiano perduto il coniuge con il quale erano uniti in legale matrimonio si indicheranno come *vedovi*; come *separati legalmente* coloro per la cui separazione coniugale sia intervenuta una sentenza del Tribunale.

Per i cittadini italiani, lo stato civile di *divorziato* potrà essere indicato solo per coloro i quali abbiano ottenuto all'estero sentenza di divorzio, che sia già stata trascritta nei Registri di stato civile del Regno in seguito a giudizio di deliberazione del Magistrato italiano.

**28. Data di nascita** (colonne 7, 8, 9). — Si richiede l'indicazione precisa del giorno, mese e anno di nascita essendo indispensabili tutte queste indicazioni per gli spogli statistici. Ove qualche persona non ricordi esattamente la data di nascita sua o di un componente la famiglia, l'Ufficiale di censimento deve farsi esibire quei documenti, posseduti dalla famiglia (atti di nascita, congedi, pagelle scolastiche, ecc.) dai quali tale data possa essere rilevata. In caso negativo deve ricorrere ai Registri dello stato civile o al Registro di popolazione per completarla. (Vedi anche punto 56).

**29. Comune di dimora abituale** (col. 10). — Per ogni censito si deve indicare il Comune di dimora abituale. Per Comune di dimora abituale si deve intendere quello ove il censito dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni contemplate nel punto 2 delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di famiglia. (Vedi quanto è detto nel punto 12 delle presenti Istruzioni). È fatto divieto di scrivere il nome di una frazione o località invece del nome del Comune.

**30. Professione, posizione e ramo di attività** (colonne 11, 12, 13). Vedi Capitolo VI a pag. seguente.

**31. Cittadinanza straniera** (col. 14). — Il censito che non sia cittadino italiano deve indicare lo Stato al quale appartiene. Si deve indicare lo Stato al quale effettivamente la persona appartiene attualmente e non lo Stato al quale apparteneva al momento della nascita. Ad esempio, la persona nata nel 1911 in un Comune dell'Ungheria che in seguito all'ultima guerra sia passato alla Romania, deve scrivere «Romania» e non «Ungheria». Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) si deve indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la *nazionalità* (esempio: apolide, già russo).

#### Elenco B - Assenti temporaneamente.

**32. Assenza** (colonne 15, 16, 17, 18). — Si è già indicato quali sono le persone della famiglia che si devono considerare come assenti temporaneamente e che devono quindi essere iscritte nell'elenco B. (Vedansi punti 14 e 22 delle Presenti Istruzioni).

Per le risposte ai quesiti di cui alle colonne da 1 a 12 vedansi le istruzioni già date nei punti precedenti.

Nessuna risposta deve essere data, per gli assenti temporaneamente, ai quesiti di cui alle colonne 13 e 14.

Per ogni persona iscritta nell'elenco B si deve rispondere anche alle colonne 15, 16, 17, 18.

Nella colonna 15 deve indicarsi *il luogo* ove l'assente si trova nell'atto del censimento. Se il censito è assente dalla famiglia, ma è presente nel Comune di censimento, basta scrivere l'indirizzo della casa ove il censito si trova, o il nome dello stabilimento (ospedale, collegio, caserma, carcere, ecc.) ove esso è ricoverato, detenuto, ecc. Se il censito si trova in altro Comune del Regno, si deve scrivere il nome di tale Comune seguito, fra parentesi, da quello della Provincia:

è fatto divieto di scrivere il nome di una frazione o località invece del nome del Comune. Se il censito si trova in una Colonia o in uno Stato estero o in viaggio per una Colonia o per uno Stato estero, si deve indicare la Colonia (o, al caso, semplicemente Africa orientale) o lo Stato estero.

Nella colonna 16 deve indicarsi il motivo dell'assenza, per es.: lavoro, studio, affari, diporto, richiamo alle armi, ecc.

Nella colonna 17 deve indicarsi da quanto tempo il censito è assente dalla famiglia: basta indicare la durata approssimativa dell'assenza, per es.: 2 anni, o 14 mesi, o 20 giorni, ecc.

Nella colonna 18 si deve indicare la data alla quale si presume che il censito potrà far ritorno in famiglia: basta indicare il mese se si tratta dell'anno 1936 (ad es. ottobre) per i successivi anni basta indicare l'anno (ad es. 1938).

## VI

## PROFESSIONE, POSIZIONE, RAMO DI ATTIVITÀ

I quesiti relativi alla professione, posizione, e ramo di attività, formulati rispettivamente alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia, sono i quesiti più importanti del censimento, che richiedono la massima attenzione ed il più diligente studio da parte dell'Ufficiale di censimento.

L'Ufficiale di censimento deve porsi in grado non solo di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti al riguardo, ma anche di controllare efficacemente l'esattezza delle risposte che ai quesiti in questione saranno date dai censiti.

A tale uopo l'Ufficiale di censimento deve tenere presenti le seguenti istruzioni generali, oltre quelle speciali che si danno più oltre ai punti 33, 34 e 35.

Alle domande riguardanti la professione o condizione, deve essere risposto per tutti i censiti senza distinzione di età. Questa norma, che mira ad ottenere un quadro completo della popolazione attiva della Nazione, ha una sola eccezione e cioè i bambini di età inferiore ai sei anni per i quali, nelle colonne 11, 12 e 13 deve essere segnata una lineetta (—).

Per le persone che al momento del censimento siano disoccupate o ammalate deve essere indicata la professione o condizione (col. 11), la posizione nella professione (col. 12) e il ramo di attività dell'azienda (col. 13) che essi avrebbero indicate prima di essere disoccupate o ammalate.

Per i membri della famiglia assenti perchè temporaneamente ricoverati in istituti di cura, beneficenza, ecc. o perchè detenuti in attesa di giudizio o condannati a pena non superiore a 10 anni deve essere indicata la professione esercitata o l'occupazione che avevano prima del ricovero o della detenzione.

Analogamente, per i militari di leva, richiamati o volontari deve essere indicata la professione esercitata o l'occupazione che avevano prima della chiamata alle armi.

Le donne che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in lavori agricoli, o in lavori a domicilio, ecc., debbono specificare tale prevalente occupazione e non dichiararsi attendenti a casa o casalinghe.

**33. Professione, arte mestiere o condizione (colonna 11).** — In questa colonna deve essere indicata la professione, o l'arte od il mestiere esercitato dal censito, oppure la condizione non professionale in cui egli si trova.

D'ora innanzi, per brevità, diremo soltanto *professione*, intendendo con tale parola anche l'*arte*, od il *mestiere* o la *condizione*.

Chi esercita due o più professioni deve indicare solo quella *principale*. Per professione principale deve intendersi quella che, per continuità di lavoro o importanza economica o per altre considerazioni, è ritenuta la più importante.

Unica eccezione a tale norma generale è quella concernente le professioni agricole esercitate promiscuamente, come è meglio chiarito più oltre. (Vedi comma *d*) a pag. 37).

L'Ufficiale di censimento deve anzitutto assicurarsi che la professione non sia indicata con termini generici, ma in modo preciso e particolareggiato senza possibilità di equivoci o di dubbi.

È per questa ragione che nelle « Avvertenze speciali » stampate nell'ultima pagina del foglio di famiglia si è raccomandato di usare i termini contemplati dai patti di lavoro. Tuttavia, qualora il censito non conosca esattamente la denominazione italiana della professione può ricorrere ai termini locali, anche dialettali, che generalmente precisano in modo inequivocabile la natura della professione esercitata.

L'esatta e specifica indicazione della professione è indispensabile per la classificazione professionale della popolazione censita, classificazione che ha una grande importanza pratica e scientifica: così ad esempio, non basta dire « tornitore » ma occorre precisare: *tornitore in legno*, *tornitore di metalli*, ecc. La indicazione della materia prima usata è, infatti, in questo ed in analoghi casi, un elemento importantissimo per lo studio delle malattie, della mortalità, delle assicurazioni infortuni dei lavoratori, ecc.

Gli esempi potrebbero ripetersi, ma quello riportato basta da solo a dimostrare che la insistenza per ottenere risposte precise è giustificata da ragioni le quali, anche se non appaiono immediatamente, hanno un grande valore nello studio di molti importanti problemi che interessano da vicino vasti gruppi di cittadini e spesso la intera popolazione del Paese.

Non saranno assolutamente tollerati termini generici, come, ad esempio, « operaio » « lavoratore » « contadino » « industriale » ed altri analoghi. Qualora siano state usate espressioni o termini generici il foglio deve essere restituito al censito, che dovrà ricompilarlo.

**A) ADDETTI ALL'AGRICOLTURA.** — Affinchè gli Ufficiali di censimento siano in grado di giudicare se le risposte — anche in termini locali o dialettali — ai quesiti sulla professione esercitata siano corrette e perchè, in caso contrario, siano in grado di rettificarle, è necessario che essi abbiano familiari alcune nozioni fondamentali che permettono di individuare facilmente le figure professionali degli addetti all'agricoltura.

Si tenga a tal fine presente che chi è addetto all'agricoltura non può rivestire che una di queste sei figure fondamentali:

- a) *conduttore di terreni* ;
- b) *colono parziario* ;
- c) *lavoratore* ;
- d) *figure miste, cioè combinazioni delle figure a), b), c)* ;
- e) *impiegato* ;
- f) *coadiuvante*.

a) *Conduttore*. — Conduttore di terreni è chi gestisce dei terreni sopportandone, in tutto o in parte, il rischio.

Allorchè il conduttore, anzichè valersi di mano d'opera estranea alla sua famiglia, *coltiva* i terreni che conduce — provvede, cioè, alla lavorazione dei terreni stessi personalmente o con il solo aiuto dei familiari o, al massimo, di un garzone — assume la figura di *conduttore-coltivatore*.

Tanto in questo caso come nel caso che il conduttore provveda alla lavorazione dei terreni mediante mano d'opera estranea alla sua famiglia, egli assume una speciale figura, secondo il diverso rapporto giuridico che lo lega al terreno, e precisamente:

- *conduttore in proprio* (1), se conduce terreni di sua proprietà ;
- *enfiteuta*, se conduce terreni avuti in enfiteusi (2) ;
- *usufruttuario*, se conduce terreni di cui gode l'usufrutto (3) ;
- *affittuario*, se conduce terreni avuti in affitto ;
- *conduttore di terreni a più titoli*, se conduce terreni in parte di sua proprietà e in parte di proprietà di terzi, oppure se conduce terreni che, pur essendo interamente di proprietà di terzi, gli sono stati concessi con diverse forme di contratto (ad es. : parte in appalto e parte in enfiteusi ; parte in usufrutto e parte in affitto, ecc.).

Se poi si tratti di un conduttore che coltiva il terreno — cioè, come si è detto, che attende alla lavorazione dei terreni personalmente o con l'aiuto dei familiari o al più di un garzone — si possono avere i seguenti altrettanti casi di:

- *conduttore in proprio-coltivatore* ;
- *enfiteuta-coltivatore* ;
- *usufruttuario-coltivatore* ;
- *affittuario-coltivatore* ;
- *conduttore di terreni a più titoli-coltivatore*.

Valgono cioè i termini prima indicati ai quali si aggiunge la parola: « coltivate ».

Queste sono tutte le figure che si possono attribuire ad un conduttore di terreni. Naturalmente, non è detto che il censito, per indicare il proprio caso, debba usare le stesse parole sopra riportate. Egli è libero di usare i termini locali, anche se dialettali. In ogni caso, però, deve usare termini precisi e specifici, che servano ad individuare, senza possibilità di dubbi, la sua figura professionale.

Così, ad esempio, invece di scrivere « enfiteuta » potrà scrivere *utilista* ; invece di « affittuario » potrà scrivere *fittavolo* o *fittabile* ; se « conduttore a più titoli » dovrà sempre specificare i titoli stessi, dovrà, cioè, scrivere, secondo i casi, *conduttore in proprio e fittavolo*, oppure *enfiteuta e fittavolo* (4).

b) *Colono parziario*. — Un'altra figura, molto importante, intermedia fra il conduttore e il lavoratore, è quella del:

- *colono parziario* ;

cioè colui che è legato all'azienda da un contratto di colonia parziaria e che, di norma, provvede personalmente e con l'aiuto dei suoi familiari alla lavorazione dei terreni. Il colono assume il nome di *mezzadro*, *terzaiolo*, ecc. secondo che la produzione viene ceduta per metà, o per due terzi, ecc. al proprietario (o all'affittuario nel caso che i terreni siano concessi a colonia parziaria da persona che, a sua volta, li ha ottenuti dal proprietario in locazione).

Qualora il colono parziario sia *anche* conduttore in proprio o affittuario o usufruttuario o enfiteuta dovrà, *anche* esso, considerarsi conduttore a più titoli e dovrà scrivere ad esempio, secondo i casi: *affittuario e mezzadro*, *mezzadro e enfiteuta*, ecc.

c) *Lavoratore*. — Lavoratore è colui che presta la sua opera, in aziende agricole, per conto di terzi, ricevendo un compenso in denaro o in natura o parte in denaro e parte in natura. Anche il censito che sia un lavoratore *agricolo* potrà indicare il suo mestiere col termine che meglio gli aggrada (termine usato nel patto di lavoro, termine locale, termine dialettale, ecc.) purchè sia un termine preciso che consenta di individuare, senza possibilità di dubbi, il mestiere che egli

(1) Non bisogna confondere il *conduttore di terreni in proprio* col *proprietario* perchè se il conduttore in proprio è sempre anche il proprietario, il proprietario può non essere il conduttore dei suoi terreni. Il proprietario può cedere ad altri (in enfiteusi, in usufrutto o in affitto) il proprio terreno, del quale rimane sempre il proprietario, ma del quale non è più conduttore. Perciò non dovrà mai usarsi il termine *proprietario* per indicare il *conduttore*, a meno che esso non abbia, localmente, il preciso significato di *conduttore in proprio*. La stessa cosa dicasi per l'usufruttuario che non conduce i terreni di cui gode l'usufrutto.

(2) L'*enfiteusi* è un contratto col quale si concede, in perpetuo o a tempo, un fondo coll'obbligo di migliorarlo e di pagare un'annua determinata prestazione in danaro o in derrate.

(3) L'*usufrutto di un fondo* è il diritto di godere del fondo stesso, nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma coll'obbligo di conservarne la sostanza tanto nella materia quanto nella forma.

(4) Ad ogni Comune l'Istituto centrale di statistica ha inviato degli elenchi con i termini caratteristici locali ricavati dai vigenti patti di lavoro agricoli. Tali elenchi saranno distribuiti, a cura del Comune, agli Ufficiali di censimento.

esercita. Egli scriverà perciò, nella colonna 11, secondo i casi: *giornaliero di campagna*; *avventizio agricolo*; *bracciante fisso*; *obbligato*; *contadino*; *paesano*; *fatutto*; *acquaiolo*; *ortolano*; *massaro di campagna*; *massaro di vacche*; *giumentaro*; *mandriano*; *mungitore*; *casaro*; *bifolco*; *spallone*; ecc.

d) *Figure miste*. — È frequente, specialmente nel mezzogiorno, il caso di *conduttori-coltivatori* e di *coloni* che, disponendo di terreno insufficiente per trarre da esso un reddito adeguato ai bisogni della famiglia o per impiegarvi convenientemente l'intera forza di lavoro della famiglia stessa, sono costretti ad occuparsi — anche solo per alcuni periodi dell'anno — presso terzi come *lavoratori*. Si hanno così le *figure miste*. Si tratta, cioè, di persone che sono *ad un tempo* conduttori-coltivatori (o coloni) e lavoratori.

Qualora non si mettessero in evidenza queste speciali figure professionali, i risultati del censimento potrebbero falsare sensibilmente, specie in alcuni territori, la reale struttura della popolazione rurale. Ciò accadrebbe, ad esempio, se, come è purtroppo la tendenza dei censiti — *tendenza alla quale l'Ufficiale di censimento deve impedire di affermarsi* — venissero indicati come semplici lavoratori individui che sono invece strettamente legati alla terra come conduttori (in proprio, affittuari, enfiteuti, ecc.) e che, pertanto, costituiscono una categoria socialmente ed economicamente più elevata. Se, per contro, venissero censiti come conduttori indipendenti, individui che prestano prevalentemente la loro opera come lavoratori si deformerebbe la realtà in senso opposto al precedente. Le erronee valutazioni delle reali condizioni dell'agricoltura italiana che ne conseguirebbero, potrebbero così fuorviare alla stessa politica rurale del Regime.

Quando il censito eserciti promiscuamente due attività egli dovrà, pertanto, indicare la propria professione scrivendo, secondo i casi: *conduttore in proprio-coltivatore e bracciante agricolo* oppure *enfiteuta-coltivatore e bracciante agricolo*; *fittavolo-coltivatore e salariato fisso*; *proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna*; *utilista e partitante*; *borgese e bracciante agricolo*; ecc.

Per la indicazione di tali figure miste si dovrà dare la precedenza a quella attività che riveste maggiore importanza per il reddito che procura. Così, ad es., si dirà: *conduttore in proprio-coltivatore e bracciante agricolo* nel caso in cui l'attività del censito come conduttore sia più importante di quella esplicita come lavoratore; si dirà invece: *bracciante agricolo e conduttore in proprio-coltivatore* nel caso contrario.

Per poter riconoscere ad un lavoratore anche la figura del conduttore-coltivatore è necessario che l'azienda da lui condotta sia di una certa importanza: per modo che il provento ricavato ne rappresenti almeno il quarto del suo complessivo reddito annuo, quale lavoratore e conduttore-coltivatore.

Analogamente, per poter riconoscere ad un conduttore-coltivatore anche la figura del lavoratore, occorre che il lavoro da esso prestato, fuori della azienda da lui condotta, per conto di terzi, sia di una certa importanza: che il salario ricavato ne rappresenti almeno il quarto del suo reddito annuo complessivo quale conduttore-coltivatore e lavoratore.

Con queste precisazioni si è voluto avvertire che, come non è sufficiente la prestazione di qualche giornata di lavoro per conto di terzi per riconoscere al piccolo proprietario coltivatore, al piccolo affittuario coltivatore, al mezzadro, ecc. anche la figura, oltre che del conduttore-coltivatore, del *lavoratore*, così non è sufficiente la coltivazione di un orto familiare annesso alla casa d'abitazione o di un minuscolo appezzamento di terreno per riconoscere al bracciante agricolo, al salariato fisso, al compartecipante, ecc. anche la figura, oltre che del lavoratore a salario, del *conduttore-coltivatore*.

e) *Impiegato*. — L'*impiegato* di aziende agricole dovrà specificare la propria attività professionale, indicando se è: *amministratore*, *direttore*, *impiegato tecnico* o *amministrativo*, ecc.

f) *Coadiuvante*. — Il *coadiuvante* è il membro della famiglia che coadiuva il capo dell'azienda (il padre, il marito, il fratello, ecc.) nella conduzione o nella coltivazione. Pertanto, il coadiuvato non può essere che il conduttore dell'azienda. Il censito che sia un coadiuvante scriverà, nella colonna 11, tale sua qualifica, seguita dal nome del coadiuvato, ad esempio: *coadiuva il padre o il fratello, ecc.* (Luigi) in cui Luigi è il nome del padre, o del fratello, ecc.

\* \* \*

Tra gli addetti all'agricoltura, importante è il caso delle *donne* che, pur attendendo alle cure domestiche, sono *prevalentemente occupate* in lavori agricoli. Esse debbono specificare tale prevalente occupazione (*anche se al momento del censimento non fossero occupate in detti lavori, o fossero disoccupate, ma tuttora in cerca di occupazione*) e non dichiararsi attendenti a casa o casalinghe.

A tal proposito si fa presente che molto spesso, in passato, le donne addette all'agricoltura, poichè quasi sempre attendono anche alle cure domestiche, si sono denunciate come «casalinghe» anzichè come lavoratrici agricole. Ciò è avvenuto perchè, forse, hanno ritenuto quest'ultima occupazione meno dignitosa, oppure perchè avevano l'errato convincimento di evitare così di essere sottoposte a imposizioni fiscali, contributi sindacali, ecc. Pertanto, occorre che l'Ufficiale di censimento si accerti dell'effettivo stato delle cose, essendo assolutamente indisparabile che dal censimento risulti la effettiva efficienza delle forze lavoratrici della terra, comprese in queste anche le donne che sono prevalentemente occupate in lavori agricoli, anche se saltuariamente, o in via subordinata, si occupino pure delle faccende di casa.

Particolarmente, a questo proposito, l'Ufficiale di censimento dovrà far chiaramente comprendere che le dichiarazioni non potranno mai ed in alcun modo formare oggetto di imposizione fiscale di qualunque genere, ma che serviranno soltanto a scopi statistici e a studi economico-sociali.

B) ADDETTI A TUTTE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE, ALL'AMMINISTRAZIONE PRIVATA E PUBBLICA, ALLE ARTI LIBERALI, ALLE FORZE ARMATE, AL CULTO - PERSONE DI CONDIZIONE NON PROFESSIONALE.

Data la grande varietà di professioni individuali degli addetti alla *produzione*, al *commercio* ed ai *trasporti*, all'*amministrazione privata e pubblica*, alle *arti liberali*, alle *forze armate*, ecc., è necessario, se si vuole individuare con precisione e in modo inconfondibile la professione, che nella indicazione di essa si usino termini od espressioni che non lascino assolutamente adito a dubbi o ad equivoci.

Perciò l'Ufficiale di censimento dovrà dare, al riguardo, opportuni chiarimenti ai censiti e dovrà, poi, rendersi accuratamente conto dell'esattezza delle risposte date dai censiti al quesito in questione.

L'Ufficiale di censimento tenga presente anzitutto, che, mentre per individuare inequivocabilmente alcune determinate professioni basta, rispettivamente per ciascuna di esse, una parola sola, per altre professioni occorre invece l'ausilio di altre parole, che precisino, ad esempio, la materia prima lavorata o commerciata, oppure — per le professioni relative ai trasporti — il mezzo di trasporto cui la professione è connessa, ecc.

Per rendere più agevole all'Ufficiale di censimento il compito in parola, si danno nel prospetto che segue alcuni esempi.

ESEMPI DI RISPOSTE AL QUESITO DELLA COLONNA 11 (PROFESSIONE)

	PAROLE CHE BASTANO DA SOLE A SPECIFICARE UNA PROFESSIONE	PAROLE GENERICHE CHE, PER INDICARE IN MODO INCONFONDIBILE UNA PROFESSIONE, RICHIEDONO L'AUSILIO DI ALTRA O DI ALTRE PAROLE					
		o la sostituzione con altre che precisino la specializzazione della professione		che precisino la materia prima prodotta o lavorata o commerciata		che precisino direttamente o indirettamente il mezzo di trasporto o la macchina o l'utensile cui la professione è connessa	
		Parole generiche insufficienti	Esempi di parole da aggiungere	Parole generiche insufficienti	Esempi di parole da aggiungere	Parole generiche insufficienti	Esempi di parole da aggiungere
Padroni o datori di lavoro . . . . . (artigiani e non artigiani)	Droghiere Oste Trattore Sarto Parrucchiere	Impresario . . .	edile teatrale	Industriale . . .	tessitura cotone prodotti chimici selle per biciclette lavorazione cuoio	Impresario . . .	trasporti automobilitistici trasporti a trazione animale
		Cappellaio . . .	fabbricante negoziante	Negoziante . . .	di bestiame di tessuti di calzature di mercerie	Noleggiatore . . .	carretti vetture a cavalli automobili
Operai . . . . .	Fresatore Bottaiolo Calzafato Canestrato Sediaro Solfararo Modista Materassaio	Tipografo . . .	compositore linotipista	Tornitore . . .	di legno di metalli		
		Metallurgico . . .	fonditore in ghisa trafilatore di metalli	Salatore . . .	di formaggi di pesce	Macchinista . . .	motori Diesel locomotori elettr. locomotive a vapore caldaie a vapore
		Edile . . . . .	muratore cementista stuccatore	Incisore . . .	su metalli su pietre		
		Cameriera . . .	di albergo o pensione di trattoria di caffè di bordo	Montatore . . .	elettricista meccanico di fotografie	Conduttore . . .	tramviario ferroviario di autocorriera
Direttori ed impiegati amministrat. o tecnici (di aziende industriali, commerciali ecc., di amministrazioni private o pubbliche)	Dattilografo Scritturale Scrivano Comptometrista Cassiere Contabile	Direttore . . .	cotonificio negozio tessuti di banca				
		Capitano . . .	marittimo R. esercito	Collaudatore . . .	motori a scoppio apparecchi radio legnami	Pilota . . . . .	aviatore marittimo
		Medico . . . . .	condotto ferroviario provinciale di bordo				
		Avvocato . . . .	erariale				
Personale di servizio e di fatica . . . . .	Cameriere (1) Bidello Spazzino Facchino	Inserviente . . .	gabinetto dentist. laborator. chimico teatro studio legale				
Liberi professionisti ed artisti . . . . .	Capocomico Scultore Medico Avvocato Ingegnere						
Condizioni non professionali . . . . .	Casalinga Pensionato Studiante Scolaro Invalido						
Coadiuvanti . . . . .	Debbono limitarsi ad indicare tale qualifica seguita dalla relazione di parentela del coadiuvato e dal nome del medesimo. Perciò scriveranno, ad esempio: <i>Coadiuvato il padre (Giuseppe)</i> o <i>coadiuvato il marito (Luigi)</i> ecc.						

(1) Se presso un privato.



Gli stessi od analoghi esempi si riportano qui di seguito raggruppati diversamente, e precisamente secondo che interessino gli addetti ad uno piuttosto che ad altro grande ramo di attività economica (Industria, Commercio, Trasporti, ecc.).

1. **ADDETTI ALL'INDUSTRIA E ALL'ARTIGIANATO.** — Gli addetti all'industria e all'artigianato non dovranno limitarsi ad indicare genericamente il loro mestiere (ad esempio: tipografo, metallurgico, meccanico, falegname, edile, operaio tessile, ecc.) ma dovranno invece specificarlo in modo esatto, usando le denominazioni correnti nella categoria alla quale appartengono o quelle previste dai contratti di lavoro. Così, ad esempio, per gli addetti all'*industria tipografica* dovrà indicarsi, secondo i casi, *compositore tipografo, linotipista tipografo, ecc.*; per gli addetti alle *industrie metallurgiche* dovrà dirsi, al caso, *fonditore in ghisa, trafilatore di metallo, ecc.*; per gli addetti alle *industrie meccaniche* dovrà dirsi, secondo i casi, *aggiustatore meccanico, tornitore in ferro calderajo, ecc.*; per gli addetti alle *industrie del legno* dovrà dirsi, *carpentiere in legno, cassajo, intagliatore, ebanista, ecc.*; per gli addetti alle *industrie tessili* dovrà dirsi *filatore di cotone, tessitore di cotone, torcitore di seta, filatrice di lino, di canapa, ecc.*

I datori di lavoro non potranno limitarsi ad indicare ad es.: «industriale», ma dovranno far seguire la specificazione dell'industria; es.: *industriale tessitura cotone; industriale prodotti chimici; industriale selle per biciclette; industriale lavorazione cuoio; ecc.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 5.

2. **ADDETTI AI TRASPORTI.** — Gli addetti ai trasporti terrestri non dovranno dire soltanto *ferroviere, tramviere, autista, ecc.*, ma dovranno inoltre specificare se si tratta di *frenatore, (o fuochista o macchinista) ferroviario, ecc.; conducente tramviario, fattorino tramviario, ecc.; autista auto pubbliche, ecc., autista privato, ecc.*

Gli addetti alle *Ferrovie dello Stato* aggiungeranno *FF. SS.*

Gli addetti ai trasporti marittimi specificeranno la loro professione ad es.: *capitano marina mercantile; marinaio marina mercantile; ammarratore; barcaio; gondoliere; ecc.* Gli addetti ai trasporti aerei, se appartenenti al personale navigante specificeranno la loro qualifica ad es.: *pilota comandante; motorista di volo, ecc.*; se appartenenti al personale di scalo, specificeranno la loro qualifica, ad es.: *caposcalo di prima classe, ecc.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 5.

3. **ADDETTI AL COMMERCIO.** — Gli addetti al commercio non dovranno limitarsi ad indicare di essere negozianti, commercianti, esercenti, camerieri, ecc. ma dovranno dire se si tratta di *negoziante di bestiame, o di tessuti, o di generi alimentari, o di macchine tipografiche; di macellaio, salumiere, oste, ecc.; cameriere d'albergo, di trattoria, di caffè, fattorino, garzone, ecc.; commesso negozio tessuti, ecc.*

Gli addetti alla vendita dovranno specificare: *commesso negozio mode; commesso negozio tessuti; commesso negozio generi alimentari.*

Per gli amministratori, dirigenti, impiegati e salariati, vedi punto 5.

4. **ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE** (vedi punto 5).

5. **AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, IMPIEGATI E SALARIATI PRIVATI.** — Dovranno specificare in modo particolareggiato la propria attività; ad esempio: *amministratore, direttore (amministrativo o tecnico), chimico, ingegnere, ragioniere, cassiere, contabile, archivista, scrivano, dattilografo, addetto a macchine calcolatrici, ecc.; insegnante, oppure: portiere, usciere, bidello, ecc.*

6. **PERSONALE DI SERVIZIO E DI FATICA.** — Se si tratta di persona occupata presso una famiglia privata basta che in questa colonna indichi la qualità della prestazione (*cameriera, domestica, cuoca, ecc.*); se invece presta servizio altrove, oltre la indicazione della prestazione, come sopra detto, dovrà anche specificare se questa è fatta presso un *albergo, pensione, bar, caffè, trattoria, ecc.*

7. **DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.** — Non dovranno qualificarsi soltanto come impiegati pubblici, ma dovranno indicare la qualifica o il grado o la mansione; ad esempio: *direttore, caposezione, caporeparto, segretario, archivista, applicato, dattilografo, ecc.; insegnante, oppure: portiere, usciere ecc.* (vedi anche 2° capoverso del punto 10).

8. **APPARTENENTI AI CORPI ARMATI.** — Gli appartenenti ai Corpi armati, che non siano in servizio militare di leva, né richiamati, né volontari dovranno indicare il *Grado, l'Arma, il Corpo o Specialità* e l'appartenenza al *R. Esercito, alla R. Marina, alla R. Aeronautica, alla M. V. S. N., ai Vigili Urbani di Comuni, ecc.*

9. **MILITARI DI LEVA, RICHIAMATI, VOLONTARI.** — Per i censiti assenti dalla famiglia per servizio militare (militari di leva, richiamati, volontari, ecc.) il capo famiglia dovrà indicare la *professione esercitata prima della chiamata alle armi.*

10. **PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI.** — I censiti che esercitano una libera professione od arte dovranno precisare il genere della professione o arte, come: (*medico, avvocato, insegnere, ragioniere, scultore, pittore, compositore di musica, scenografo, artista di varietà, ecc.*).

Chi esercitando parzialmente una libera professione è dipendente dello Stato, della Provincia, del Comune o di altri Enti pubblici, dovrà far chiaramente risultare tale circostanza (*medico condotto, ufficiale sanitario, avvocato erariale, ingegnere FF. SS. ecc.*).

11. **LAUREATI, DIPLOMATI O PATENTATI.** — Le persone che hanno conseguito una laurea, o diploma, o patente che può dare diritto all'esercizio di una professione liberale, ma che non la esercitano effettivamente, dovranno indicare la effettiva professione esercitata o la loro condizione non professionale (*viaggiatore di commercio, contabile, bibliotecario, impiegato amministrativo o tecnico, ecc. rappresentante, pensionato, ecc.*).

12. **ADDETTI AL CULTO.** — Dovranno scrivere: *sacerdote* oppure *regolare*, secondo che appartengano al clero secolare od al clero regolare. I non cattolici dovranno indicare la propria qualifica religiosa dalla quale risulti anche il culto professato (ad es. *pastore evangelico, rabbino, ecc.*).

13. **CONDIZIONE NON PROFESSIONALE.** — Chi non avendo una professione abituale vive di reddito, di pensione, od è a carico altrui o della pubblica beneficenza, indicherà la propria condizione di: *vivente di reddito, pensionato, studente, invalido, ecc.*

Per i membri della famiglia assenti perchè temporaneamente ricoverati in istituti di cura, beneficenza, ecc. o perchè detenuti in attesa del giudizio o condannati a pena non superiore a 10 anni dovrà indicarsi la professione od occupazione esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Chi per qualsiasi ragione non esercita più una professione, o perchè fu collocato a riposo per avanzata età o per invalidità permanente al lavoro, non indicherà la professione che esercitava in addietro ma dovrà indicare, secondo il caso, di essere: *benestante o pensionato o invalido.*

Per le donne vedi punto seguente.

14. **DONNE.** — Le donne che, pur attenendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in altri lavori (nei lavori dei campi, nelle filande, in stabilimenti industriali, ecc.) sia a domicilio che fuori, specificeranno rispettivamente la professione, il mestiere o l'occupazione prevalente *anche se al momento del censimento non fossero occupate in detti lavori, o fossero disoccupate, (ma tuttora in cerca di occupazione).* Se coadiuvano un familiare nell'esercizio di un mestiere o professione dovranno indicare *“coadiuva il marito”, (o il padre, ecc.)*: vedi punto seguente. Solo le donne che attendono esclusivamente o prevalentemente alle cure domestiche si indicheranno come *attendenti a casa o casalinghe.*

15. **MEMBRI DELLA FAMIGLIA COADIUVANTI.** — I membri della famiglia che esplicano principalmente la loro attività aiutando nell'esercizio della loro professione, il padre o il marito o altro membro della famiglia, capo d'azienda, dovranno scrivere: *coadiuva il padre (o il fratello, ecc.)* facendo seguire il nome del padre (o del fratello, ecc.).

Da quanto sopra esposto risulta che, quando con una sola parola non si può designare una professione in modo inconfondibile, occorre aggiungere al termine generico un'altra od altre parole che consentano di determinare in modo particolareggiato ed inequivocabile di quale professione si tratti.

Data l'assoluta necessità che la professione sia indicata non genericamente bensì con parole od espressioni precise o particolareggiate l'Ufficiale deve richiamare, insistentemente, su questo punto, l'attenzione dei censiti, avvertendo che i fogli di famiglia nei quali le professioni individuali non siano così precisate saranno inesorabilmente restituiti ai censiti stessi che dovranno ricompilarli.

34. **Posizione nella professione (colonna 12).** — Col quesito di cui alla colonna 12 si vuol conoscere quale posizione gerarchica il censito occupi nell'azienda od ente presso cui lavora. Tale posizione (padrone, direttore, impiegato, operaio, domestico, ecc.) è quella che, per tradizione, si chiama *posizione nella professione.*

La esatta conoscenza, per ogni censito, della sua posizione nella professione, costituisce un elemento indispensabile per stabilire la cosiddetta stratificazione sociale della popolazione.

L'indicazione della posizione è poi indispensabile anche per ragioni pratiche, per esempio quando serve ad eliminare facili equivoci in cui può fare incorrere una indicazione sia pure corretta e precisa, della professione fatta nella colonna 11. Infatti, l'indicazione della professione di *barbiere, fornaio, lattai, lattoniere, vetraio, ecc.* da sola non consente di conoscere se la professione sia esercitata in qualità di *padrone* o di *operaio*. Tale qualità viene invece indicata dalla risposta che il censito dà al quesito sulla posizione di cui alla colonna 12.

A proposito di tale quesito occorre soprattutto tener presente che — mentre per la professione (colonna 11) il censito è libero di indicarla nel modo che più gli aggrada, purchè risulti precisa e inconfondibile — per la indicazione della posizione nella professione (colonna 12) *deve* invece attenersi, assolutamente, alle espressioni prestabilite per ciascuna di esse. Tali espressioni sono in numero di dodici per le posizioni degli addetti all'agricoltura e in numero di otto per le posizioni degli addetti a tutte le attività non agricole.

Rispondere, dunque, al quesito della colonna 12, non presenta alcuna difficoltà, perchè basta che ogni censito esamini a quale delle posizioni prestabilite corrisponda la propria.

Qui di seguito si elencano le 12 posizioni degli addetti all'agricoltura e le 8 posizioni degli addetti alle attività non agricole, dando il preciso significato di ciascuna di esse.

#### A) POSIZIONI DEGLI ADDETTI ALL'AGRICOLTURA.

*Conduttori - Conduttori coltivatori.*

- 1) *Conduttore in proprio* : nel caso che l'azienda (agricola o forestale o zootecnica) sia di proprietà del conduttore;
- 2) *Enfiteuta* : nel caso che l'azienda sia tenuta in enfiteusi;
- 3) *Usufruttuario* : nel caso che l'azienda sia tenuta in usufrutto;
- 4) *Affittuario* : nel caso che l'azienda sia tenuta in affitto;
- 5) *Conduttore a più titoli* : nel caso che l'azienda o le aziende siano tenute per due o più dei titoli suddetti.

Nel caso che l'azienda — anzichè essere condotta con mano d'opera estranea o di coloni — sia coltivata direttamente dal conduttore, con l'aiuto dei familiari e, al massimo, di un garzone, si deve aggiungere alle cinque qualifiche suddette la parola *coltivatore*;

6) *Colono parziario* : è colui che è legato all'azienda da un contratto di colonia parziaria (ad esempio: mezzadria, terzeria, ecc.);

7) *Coadiuvante* : è chi coadiuva il capo dell'azienda (padre, marito, fratello, suocero, ecc.) nella conduzione o nella coltivazione della stessa.

*Figure miste.*

8) *Conduttore e lavoratore* (o viceversa): è il conduttore-coltivatore (conduttore in proprio-coltivatore, enfiteuta-coltivatore, usufruttuario-coltivatore, affittuario-coltivatore, conduttore a più titoli-coltivatore) che nel tempo stesso (o in alcuni periodi dell'anno) presta la sua opera come lavoratore a giornata o come lavoratore a contratto annuo o come partecipante presso aziende di altri, ritraendone un compenso che rappresenti almeno un quarto del proprio reddito complessivo (Vedi punto 33).

*Amministratori, Direttori, Impiegati.*

- 9) *Impiegato* : amministratori, direttori, impiegati tecnici, impiegati amministrativi, ecc.

*Lavoratori.*

10) *Partecipante* : è chi presta il proprio lavoro in un'azienda altrui, ricevendone in compenso una quota parte del prodotto;

11) *Lavoratore a contratto annuo* : è il lavoratore assunto dall'azienda con un contratto annuo (tali sono, ad esempio, gli *obbligati*, i *salariati fissi*, gli *annalori*, ecc.) oppure con garanzia di occupazione per tutti o quasi tutti i giorni lavorativi dell'annata e, comunque, per un minimo di 200 giorni, anche se retribuito a giornata (*braccianti agricoli fissi*);

12) *Lavoratore a giornata* : è il lavoratore assunto e retribuito a giornata (ad esempio: *braccianti agricoli liberi*, *avventizi volanti*, *giornalieri di campagna*, ecc.) o a mese (*mesalori*) o per lavori stagionali (*mietitori*, *affienatori*, ecc.).

#### B) POSIZIONI DEGLI ADDETTI AD ATTIVITÀ NON AGRICOLE.

(*Industria - Artigianato - Lavoranti a domicilio - Trasporti - Commercio - Credito e Assicurazione - Liberi professionisti*).

- 1) *Padrone (o datore di lavoro) o Libero professionista*;

2) *Artigiano senza dipendenti* : se il censito esplica la sua attività da solo o con l'aiuto, unicamente, di membri della propria famiglia: sia che prenda il lavoro a fattura, sia che tratti direttamente col consumatore o cliente, sia per commissione di uno o più fabbricanti;

3) *Artigiano con dipendenti* : se si tratti di artigiano che abbia salariati alle proprie dipendenze; (Vedi punto 35 a pag. 42 la definizione di artigiano);

4) *Direttore o Dirigente* : chi abbia una funzione direttiva generale, cioè estesa a tutta l'azienda o a gran parte di essa e che comporti la denominazione di direttore generale, direttore, vice direttore, condirettore, procuratore, capo

divisione e simili. Gli *addetti alle aziende di credito e di assicurazione* che, secondo i patti di lavoro, hanno la qualifica di *funzionari* non hanno la posizione di dirigente, bensì quella di *impiegato* ;

5) *Impiegato* : chi sia impiegato, tecnico o amministrativo, senza funzioni direttive generali, cioè: o addirittura senza funzioni direttive o con funzioni direttive limitate al proprio ufficio (ad esempio : scritturale, dattilografa, cassiere, contabile, capo ufficio, capo sezione, medico, avvocato, ecc.

Il medico, l'avvocato, l'ingegnere, alle dipendenze di una azienda, di un ente, istituto, ecc. nella colonna 12 debbono indicare : *impiegato*.

Gli addetti alle aziende di credito e di assicurazione che hanno la qualifica di *funzionario* debbono indicare : *impiegato*.

I commessi di negozio ed in genere tutti gli *addetti alla vendita* (esclusi, dunque, i banconisti addetti alla mescita, i camerieri, e simili) debbono essere considerati come impiegati.

6) *Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.*

7) *Operaio* : chi compie un lavoro manuale (esclusi i fattorini, uscieri, bidelli, ecc. di cui al numero precedente) sia che dipenda da una società privata o da un Ente pubblico (statale, parastatale, ecc.), da un artigiano con dipendenti, sia che lavori a domicilio, ecc.

I camerieri, i banconisti addetti alla mescita, i barbieri, le pettinatrici, ecc. debbono qualificarsi come *operai*.

Tutti i dipendenti salariati dagli artigiani non debbono considerarsi artigiani, bensì *operai*.

8) *Coadiuvante* : il membro della famiglia che esplica principalmente la propria attività aiutando, nell'esercizio della loro professione, il padre o il marito o altro membro della famiglia, capo d'azienda.

#### C) POSIZIONE DEGLI ADDETTI AL CULTO.

Gli addetti al culto indicheranno la posizione nel sacerdozio o nella regola : scriveranno, ad esempio : *vescovo, parroco, ecc.* ; oppure *insegnante, infermiera, ecc.* ; oppure, se appartenenti ad ordini religiosi, *converso, conversa* ; oppure, se appartenenti alla curia, il grado specifico che in essa rivestono. I non cattolici procederanno analogamente.

#### D) MILITARI DI CARRIERA E PERSONE AVENTI UNA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE.

I *militari di carriera*, i *benestanti* (cioè chi viva di rendita, senza esercitare alcuna attività professionale) e le *persone che non hanno una condizione professionale* (pensionati, studenti e scolari, attendenti alle cure domestiche o casalinghe, i ricoverati od ospitalizzati definitivamente, i condannati a pene superiori a dieci anni, ecc.) non debbono rispondere al quesito in questione, perciò essi debbono segnare nella colonna 12 una lineetta (—).

**35. Ramo di attività dell'azienda, ente, ecc. ove il censito è od era occupato (col. 13).** — Come abbiamo già accennato, oltre a classificare i censiti per professione col. 11) e per posizione (col. 12) il censimento si propone di classificare la popolazione a seconda del ramo di attività economica dell'azienda, od ente ecc., presso cui il censito è od era occupato (col. 13) e ciò allo scopo di poter valutare l'importanza numerica, e quindi sociale ed economica, dei numerosissimi rami in cui l'attività suddetta si suddivide. In altre parole, il censimento deve far conoscere non solo quante persone sono occupate nell'agricoltura, nell'industria, nel commercio, nei trasporti e nelle altre *grandi categorie* economiche, ma anche quante persone sono censite in ciascuna delle molteplici sottodistinzioni (*classi*) in cui ciascuna di quelle grandi categorie suddette può essere suddivisa. Così, ad esempio : per l'industria, si vuol conoscere quante sono le persone addette all'industria del legno, alle industrie meccaniche, alle industrie alimentari, alle industrie edilizie, ecc. Ed ancora, per ciascuna di queste si vuol conoscere quante sono le persone censite nelle ulteriori suddivisioni (*sottoclassi*). Così, ad esempio, per l'industria del legno, si deve potere conoscere quante persone sono addette alla fabbricazione di mobili in legno, quante alla fabbricazione di strumenti musicali in legno, quante alla costruzione di barche e navi in legno, ecc. ; per l'industria alimentare si vuol sapere quante persone sono, ad es., addette agli stabilimenti enologici, quante alla fabbricazione di estratti e sughi concentrati, quante alla panificazione, ecc.

Per raggiungere questo scopo le indicazioni date dai censiti in risposta ai quesiti delle colonne 11 e 12 non sono sufficienti a dare nemmeno una classificazione per quelle che abbiamo chiamate *grandi categorie e classi* ; sarebbe poi impossibile ricavarne una classificazione per *sottoclassi*.

Non è detto, infatti, ad esempio, che tutti i falegnami siano occupati nelle aziende dell'industria del legno ; o che tutti i muratori siano occupati nelle aziende dell'industria edilizia ; o che tutti i medici o tutti gli avvocati esercitino la professione libera. Vi sono falegnami occupati nell'agricoltura, nei trasporti, nell'industria meccanica, o in aziende commerciali, o in grandi amministrazioni ; lo stesso dicasi per i muratori ; infine, troviamo medici che esercitano la loro professione di medico in grandi stabilimenti industriali, o a bordo di navi mercantili, o in amministrazioni ; così grandi amministrazioni hanno alle proprie dipendenze degli avvocati.

Un altro esempio tipico è quello della dattilografa (o di altro impiegato) che può essere occupata presso l'amministrazione di una azienda agricola (e in questo caso nella colonna 13 si deve scrivere *azienda agricola*) o presso l'amministrazione di una azienda industriale meccanica (e in questo caso nella colonna 13 si deve scrivere, secondo i casi, *fabbrica automobili*, oppure *costruzioni navali, ecc.*) o presso una ditta commerciale (e in questo caso nella colonna 13 si deve scrivere, secondo i casi, *commercio all'ingrosso di maglieria di seta*, oppure *commercio al minuto di calzature, ecc.*) o presso un libero professionista (e in questo caso nelle colonne 13 si deve scrivere, secondo i casi, *studio legale, studio di perito commerciale, ecc.*).

Gli esempi si possono moltiplicare, ma quelli sopra esposti bastano per chiarire lo scopo del quesito di cui alla colonna 13, che è precisamente quello di conoscere *come gli addetti alle singole professioni siano distribuiti tra le diverse specie di aziende, enti, ecc.*

Tutti gli *addetti all'artigianato* dovranno scrivere di fianco al ramo di attività economica: « Bottega Artigiana » oppure semplicemente: « B. A. ».

Per la individuazione della bottega artigiana si dovranno osservare le seguenti norme:

È da considerarsi artigiano colui che esercita per proprio conto una piccola industria, da solo o con l'aiuto dei famigliari o dipendenti, sia che esegua il lavoro in una bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal committente.

Questa definizione non basta, tuttavia, per individuare se una professione sia esercitata in una bottega artigiana ovvero in un'azienda industriale, occorre tener presente un altro elemento, e cioè il numero dei dipendenti:

Per alcune professioni, infatti, è stato fissato il limite massimo di 5 dipendenti, per altre il numero di 3; quindi, quando il numero dei dipendenti superi i limiti suddetti, le aziende, in cui si esercitano tali professioni, non sono più da considerarsi come botteghe artigiane, bensì come aziende industriali.

Altre professioni, invece, (es. barbieri, parrucchieri, ecc.) sono da considerarsi come facenti parte dell'artigianato qualunque sia il numero dei dipendenti, mentre altre (per es. barocciari, vetturini, ecc.) debbono considerarsi attività artigiane solo se esplicate senza l'ausilio di dipendenti.

Norme più particolareggiate saranno dettate con apposita circolare (1).

I *lavoranti a domicilio*, cioè i lavoratori che non prendono direttamente il lavoro dai clienti, ma per commissioni di uno o più fabbricanti (camiciari, filatrici, impagliatrici, trecciaiole, ecc.) in casa propria, per conto di ditte od imprenditori, dovranno scrivere nella colonna 13: *lavoranti a domicilio*.

Da quanto è stato detto appare l'importanza del quesito e perciò la necessità che ad esso i censiti rispondano con precisione e con il massimo dettaglio e che gli Ufficiali di censimento si accertino che le risposte siano precise e conformi alla verità.

Sarà fatta la più ampia propaganda affinché tutti i censiti possano rispondere con la maggiore precisione: tuttavia occorre che l'Ufficiale di censimento verifichi la risposta stessa, confrontandola, se del caso, con i documenti personali, quali il libretto di lavoro, la busta di paga, lettere intestate, ecc.

In modo speciale si tenga presente che non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc. bensì *in modo particolare, non generico, la natura dell'attività* esercitata dall'azienda, ditta, ente, ufficio, studio, laboratorio, gabinetto ecc., presso cui il censito è od era occupato, come appare esemplificato nel seguente prospetto.

ADDETTI a qualunque titolo	Esempi di risposta al quesito della colonna 13
all'AGRICOLTURA . . . . .	<i>azienda agricola, o azienda forestale, o azienda zootecnica.</i> (Non esistono altri casi) <small>Per zootecnica deve intendersi l'azienda che cura esclusivamente l'allevamento del bestiame e per la quale quest'ultimo sia assolutamente indipendente dall'esercizio dell'azienda agricola che al bestiame offre solo il foraggio (esempio aziende zootecniche di ovini che affittano i pascoli, aziende zootecniche di bovini inserite in aziende agricole dalle quali acquistano il solo foraggio). L'azienda agricola che pratica anche l'allevamento del bestiame non deve, pertanto, essere considerata come azienda zootecnica.</small>
all'INDUSTRIA . . . . .	<i>pastificio, fabbrica di automobili, filatura di cotone, tessitura di lana, fabbrica di bottoni, ecc.</i>
all'ARTIGIANATO . . . . .	<i>ebanisteria (B. A.), sartoria da uomo (B. A.), legatoria artistica (B. A.), barbieria (B. A.), ecc.</i>
a LAVORI A DOMICILIO . . . . .	<i>lavorante a domicilio</i>
ai TRASPORTI . . . . .	<i>trasporti automobilistici, azienda tranviaria, azienda navigazione marittima, trasporti fluviali, trasporti aerei, spedizionieri, impresa traslochi, ecc.</i> <small>sia che si tratti di azienda privata, o municipalizzata, o pubblica. Pertanto, i dipendenti, ad esempio, delle Ferrovie dello Stato, delle R.R. Poste e Telegrafi, dei Monopoli di Stato, ecc., nella colonna 13 non debbono scrivere « pubblica amministrazione » ma debbono scrivere: <i>Ferrovie dello Stato, R.R. Poste e Telegrafi e Telefoni, Monopoli di Stato, ecc.</i></small>
al COMMERCIO . . . . .	Indicare <i>sempre</i> e anzitutto se si tratti di <i>commercio all'ingrosso</i> o di <i>commercio al minuto</i> o di <i>commercio misto</i> (cioè all'ingrosso e al minuto); poi indicare l'oggetto del commercio. Esempi: <i>Commercio all'ingrosso, di cereali</i> <i>Commercio all'ingrosso di legname</i> <i>Commercio al minuto di calzature</i> <i>Commercio al minuto di commestibili</i> <i>Commercio misto di frutta fresca, ecc.</i>

(1) Cfr. circolare N. 81/65 G a pag. 147.

Segue

ADDETTI a qualunque titolo	Esempi di risposta al quesito della colonna 13
al CREDITO ED ASSICURAZIONE . . .	<i>Banca, Cassa di Risparmio, Cassa rurale, Istituto di assicurazione, Agente di cambio, ecc.</i>
agli ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI DIPEN- DENTI DAL P. N. F.	<i>Ministero delle Finanze, Intendenza di Finanza, Provveditorato studi, Provincia, Comune, Consiglio provinciale economia, Opera pia, Confederazione fascista Industriali, Federazione nazionale Artigiani, Ente nazionale cooperazione, Associazione pubblico impiego, ecc.</i>  I dipendenti dalle Ferrovie dello Stato, dalle RR. Poste, Telegrafi e Telefoni, e dai Monopoli di Stato, ecc. non sono considerati come addetti alla pubblica amministrazione ma come addetti, rispettivamente, ai « Trasporti e Comunicazioni » e all'« Industria ». Essi pertanto non debbono scrivere: « Amministrazione pubblica » ma « Ferrovie dello Stato », « RR. Poste, Telegrafi e Telefoni », « Monopoli di Stato », ecc.
alla LIBERA PROFESSIONE - ARTISTI E LORO DIPENDENTI	<i>Studio legale, studio notarile, studio tecnico, studio commerciale o finanziario, gabinetto medico, gabinetto dentistico, gabinetto oculistico, ecc.</i>
al CULTO . . . . .	Dovranno rispondere soltanto coloro che esercitano una professione (insegnante, infermiere, ecc.) presso un ente pubblico o privato, indicando l'ente presso il quale sono occupati (ad es. R. ginnasio-liceo, scuola privata, ecc.).
a FAMIGLIE (domestici, autisti, ecc.) MILITARI DI CARRIERA - BENESTAN- TI - ALTRE PERSONE AVENTI UNA CONDIZIONE NON PROFESSIONALE	Non debbono rispondere al quesito in questione. Nella colonna 13 essi debbono segnare una lineetta (-).

**36. Verifica delle risposte ai quesiti delle colonne 11, 12, 13.** — Dopo avere illustrato i concetti cui corrispondono i tre quesiti relativi alla classificazione professionale della popolazione è opportuno stabilire, ora, le norme precise che l'Ufficiale di censimento deve tener presenti nella verifica delle risposte in questione. Tali norme ripetono, in effetti, quanto si è già avuto occasione di dire e di raccomandare, ma costituiscono una ripetizione quanto mai opportuna perchè fatta con specifico riferimento ad uno dei compiti più delicati tra quelli affidati agli Ufficiali di censimento: il compito della verifica dei fogli di censimento.

RISPOSTA AL QUESITO DELLA PROFESSIONE (colonna 11): verificare se essa è completa, particolareggiata, inequivocabile.

RISPOSTA AL QUESITO DELLA POSIZIONE NELLA PROFESSIONE (colonna 12): essa deve corrispondere ad una delle espressioni stabilite (V. punto 34). Tale norma non ammette alcuna eccezione: verificare se è stata rispettata dal censito.

RISPOSTA AL QUESITO DEL RAMO D'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA (colonna 13): essa deve individuare in modo particolareggiato l'attività economica dell'azienda od ente presso cui il censito è od era occupato.

Oltre la verifica delle tre risposte in questione, considerate separatamente, l'Ufficiale deve anche esaminare se la risposta data al quesito della colonna 12 non sia eventualmente in contrasto con la risposta data al quesito della colonna 11 o al quesito della colonna 13, perchè in caso affermativo una di esse, almeno, è errata. Tale esame consente di rilevare gli errori che possono eventualmente sfuggire all'esame separato delle tre risposte. Supponiamo infatti i seguenti esempi di risposta ai tre quesiti in questione:

COLONNA 11 (PROFESSIONE)	COLONNA 12 (POSIZIONE NELLA PROFESSIONE)	COLONNA 13 (RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA)
1) Conduttore in proprio 2) Ingegnere 3) Commessa negozio di mode	Affittuario Libero professionista Operaia	Azienda agricola Comune Negozio di mode

Nel primo esempio la risposta alla colonna 11 non concorda con quella data alla colonna 12. Infatti, se il censito è proprietario del terreno e lo conduce, la sua posizione non può essere quella di un « affittuario » bensì quella del conduttore in proprio.

Anche nel secondo esempio è evidentemente errata la risposta alla colonna 12, perchè un ingegnere funzionario del Comune non può qualificarsi come libero professionista, anche se la sua professione possa essere esercitata liberamente. La posizione che egli avrebbe dovuto indicare nella colonna 12 è quella di impiegato.

Infine anche nel terzo esempio è errata la risposta alla colonna 12, perchè una commessa di negozio, cioè una addetta alla vendita, deve qualificarsi con la posizione di impiegata e non di operaia.

I pochi esempi errati su riportati sono sufficienti per dimostrare all'Ufficiale di censimento il criterio da seguire nell'esame in questione.

Si danno qui di seguito numerosissimi esempi corretti di risposta ai tre quesiti in questione, raggruppati per grandi categorie di attività economica. Essi contemplanò un sufficiente numero di casi vari per ognuna di tati categorie e costituiscono perciò un'utile esemplificazione per l'Ufficiale di censimento.

**ESEMPI di risposte ai quesiti riguardanti la professione (col. 11) la posizione nella professione (col. 12) ed il ramo di attività della azienda, ditta, ecc. (col. 13) presso cui il censito è od era occupato.**

COLONNA 11 (PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE, ECC.)	COLONNA 12 (POSIZIONE NELLA PROFESSIONE)	COLONNA 13 (RAMO DI ATTIVITÀ DELLA DITTA, AZIENDA, ECC.)
<b>ADDETTI ALL'AGRICOLTURA</b>		
Proprietario-coltivatore	Conduttore in proprio-coltivatore	Azienda agricola
Fittabile	Affittuario	Azienda agricola
Mezzadro	Colono parziario	Azienda agricola
Conduttore in proprio-coltivatore e compartecipante	Conduttore e lavoratore	Azienda agricola
Affittuario-conduttore in proprio-coltivatore	Conduttore di terreni a più titoli-coltivatore	Azienda agricola
Dattilografa	Impiegata	Azienda agricola
Bovaro	Lavoratore a contratto annuo	Azienda agricola
Gualano	Lavoratore a contratto annuo	Azienda agricola
Camparo	Lavoratore a contratto annuo	Azienda agricola
Mesaloro	Lavoratore a giornata	Azienda agricola
Bracciante agricolo	Lavoratore a giornata	Azienda agricola
Carbonaio	Lavoratore a giornata	Azienda forestale
Sprovatore	Lavoratore a giornata	Azienda forestale
Direttore di azienda forestale	Impiegato	Azienda forestale
Servo pastore	Lavoratore a contratto annuo	Azienda zootecnica
Vaccaro	Lavoratore a contratto annuo	Azienda zootecnica
Annaloro e affittuario-coltivatore	Lavoratore e conduttore	Azienda agricola
Falegname	Operaio	Azienda agricola
<b>ADDETTI ALL'INDUSTRIA E ALL'ARTIGIANATO</b>		
Industriale pesce in scatola	Datore di lavoro	Industria del pesce conservato
Industriale distillazione delle vinacce	Padrone	Distilleria vinacce
Cernitore di grani	Operaio	Molino cereali
Chimico	Direttore	Fabbrica concimi
Carpentiere in legno	Operaio	Filanda
Magazziniere	Impiegato	Officina elettrica
Minatore	Operaio	Miniera pirite
Sarta da uomo	Operaia	Sartoria da uomo (B.A.)
Sarta da donna	Artigiana senza dipendenti	Sartoria da donna (B.A.)
Seggiolaio	Artigiano senza dipendenti	Impagliatura seggiole (B.A.)
Asolaia	Operaia	Lavorante a domicilio
Camiciaia	Artigiana con dipendenti	Camiceria da uomo (B.A.)
Coadiuvante il padre (Lorenzo)	Coadiuvante	Impagliatura seggiole (B.A.)
Tipografo linotipista	Operaio	Tipografia
Cementista	Operaio	Imprese costruzioni stradali
<b>ADDETTI AI TRASPORTI E ALLE COMUNICAZIONI</b>		
Direttore agenzia trasporti automobilistici	Direttore	Società automobilistica
Autista autovettura pubblica	Operaio	Trasporti automobilistici
Deviatore ferroviario	Operaio	Ferrovia circumvesuviana
Interprete ferroviario	Impiegato	Società Wagons-Lits
Controllore tramviario	Impiegato	Società Autotramviaria
Attaccabili	Operaio	Società Telefonica
Sorvegliante ferroviario	Operaio	Ferrovie Vicinali
Stalliere	Operaio	Rimessa vetture
Ispettore di 1ª classe FF. SS.	Impiegato	FF. SS.
Capostazione	Impiegato	FF. SS.
Portalettere	Fattorino	RR. Poste
Portalettere	Fattorino	Agenzia recapito espressi
Ufficiale postale	Impiegato	RR. Poste
<b>ADDETTI AL COMMERCIO</b>		
Commesso vendita generi alimentari	Impiegato	Commercio misto carni salate
Pollaiolo	Padrone	Commercio all'ingrosso di polli
Erbivendolo	Padrone	Commercio al minuto di verdure e frutta
Coadiuvante il marito (Gino)	Coadiuvante	Commercio al minuto di verdure
Commerciante in cordami	Padrone	Commercio all'ingrosso di cordami
Lattaio	Padrone	Commercio al minuto di latte
Commerciante ambulante di cravatte	Padrone	Commercio al minuto di cravatte
Rappresentante	Impiegato	Commercio all'ingrosso di farine
Cameriere di trattoria	Operaio	Trattoria
Tabaccaio	Padrone	Rivendita sali e tabacchi
Barista	Operaio	Caffè

COLONNA II  
(PROFESSIONE, ARTE O MESTIERE, ECC.)

COLONNA I2  
(POSIZIONE NELLA PROFESSIONE)

COLONNA I3  
(RAMO DI ATTIVITÀ DELLA DITTA, AZIENDA, ECC.)

ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE

Medico	Impiegato	Istituto di Assicurazione
Usciere	Usciere	Credito Marittimo
Direttore amministrativo	Dirigente	Istituto di credito
Agente produttore	Impiegato	Società di Assicurazione
Dattilografo	Impiegato	Cassa di Risparmio
Addetto macchine calcolatrici	Impiegato	Società di Assicurazione

AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, IMPIEGATI E SALARIATI PRIVATI

Amministratore	Impiegato	Credito immobiliare
Scrivano	Impiegato	Studio legale
Dattilografa	Impiegata	Studio notarile
Ingegnere	Dirigente	Banca
Infermiera	Impiegata	Gabinetto dentistico
Guardia notturna	Impiegato	Istituto di sorveglianza notturna
Medico	Impiegato	Fabbrica automobili

PERSONALE DI SERVIZIO E DI FATICA

Maggiordomo	Domestico	—
Cuoca	Domestica	—
Domestica	Domestica	—
Balia	Domestica	—

DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Direttore generale	Dirigente	Ente Naz. della Cooperaz.
Capo divisione	Dirigente	Ministero dell'Interno
Medico condotto	Impiegato	Comune
Insegnante	Impiegato	R°. Liceo ginnasio
Vigile urbano	Impiegato	Comune
Custode	Bidello	Scuola elementare

APPARTENENTI AI CORPI ARMATI

Agente P. S.	Impiegato	Ministero dell'Interno
Milite forestale	—	—
Ufficiale R.R. CC.	—	—
Maresciallo R. G. Finanza	—	—
T. Colonnello Fanteria	—	—
Capitano Commissario Regia Marina	—	—

PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI

Scenografo	Libero professionista	Studio di pittura
Medico oculista	Libero professionista	Gabinetto medico
Ragioniere	Libero professionista	Studio di ragioneria
Regio Notaro	Libero professionista	Studio notarile

ADDETTI AL CULTO

Sacerdote	Vescovo	—
Sacerdote	Insegnante	Scuola privata
Regolare	Infermiera	Policlinico
Regolare	Conversa	—
Regolare	Professore	Osservatorio Astronomico
Pope	Pope	—
Rabbino	Rabbino	—
Scaccino	Scaccino	—
Rabbino	Avvocato	Studio legale
Regolare	Professore	R°. Ginnasio
Sacerdote	Compositore di musica	—

CONDIZIONI NON PROFESSIONALI

Studente	—	—
Invalido	—	—
Pensionato	—	—
Benestante	—	—
Attendente a casa	—	—

## VII

## CENSIMENTO DEI SENZA TETTO

**37. Censimento dei senza tetto** — L'Ufficiale di censimento, coadiuvato, se del caso, da altri funzionari del Comune o dalla forza pubblica, deve eseguire il censimento di coloro che, specie nelle grandi città, per non avere una fissa abitazione, passano di solito la notte sotto i portici di edifici pubblici, nei sottoscala di case private, ecc. dovunque possano trovare un qualche riparo dalle intemperie.

L'Ufficiale deve innanzi tutto assumere informazioni, qualche giorno prima del censimento, sulle località suddette e sulle ore più opportune per eseguire il censimento nella notte dal 20 al 21 aprile, ripetendo la visita anche in una o più notti successive per essere sicuro che nessuna di queste persone «senza tetto» sia sfuggito al censimento.

La compilazione del foglio di famiglia deve essere fatta dall'Ufficiale di censimento sulla scorta delle notizie fornitigli dai senza tetto e dei documenti che essi eventualmente possano esibire.

*E' opportuno che nelle grandi città si faccia il censimento contemporaneamente in tutte le Sezioni, alla stessa ora.*

## VIII

## FOGLIO DI CONVIVENZA

*L'Ufficiale di censimento dovrà leggere le istruzioni che seguono tenendo sott'occhio il foglio di convivenza (Modelli R 2 ; R 2 bis ; R 2 bis A ; R 2 bis B).*

SI TENGA BEN PRESENTE CHE OGNI QUALVOLTA NELLE PRESENTI ISTRUZIONI SI PARLA DI FOGLIO DI CONVIVENZA, DEVESI INTENDERE CHE SI TRATTA DI AMBEDUE GLI ESEMPLARI DI FOGLIO DI CONVIVENZA CHE DEBBONO ESSERE CONSEGNATI AI CAPI CONVIVENZA E DA QUESTI RIEMPITI. LE SCHEDE INDIVIDUALI (MOD. R 3) DEVONO ESSERE COMPILATE IN UN SOLO ESEMPLARE.

**38. Foglio di convivenza e fogli intercalari.** Si è già detto che cosa si debba intendere per convivenza. (Vedi punto 11).

*Per il censimento delle convivenze non si debbono usare i fogli destinati al censimento delle famiglie, ma soltanto i fogli speciali per le convivenze, stampati su carta colorata.*

Qualora, in occasione del ritiro dei fogli, l'Ufficiale di censimento rilevi — dall'esame di un foglio di famiglia o dalle domande rivoltegli dai censiti, e tenendo presente le istruzioni di cui al punto 11 — di trovarsi di fronte non ad una famiglia, ma ad una vera e propria pensione od altra convivenza, dovrà restituire il foglio di famiglia perchè sia compilato in suo luogo un foglio di convivenza.

Sarà considerato come *capo della convivenza* chi è proprietario dell'azienda o la gestisce, o è direttore dell'istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Fu già avvertito (vedi capoverso undecimo del punto 18) che, qualora il capo della convivenza od altra persona appartenente al personale della convivenza non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, deve compilare un foglio di famiglia separato per sè e per i componenti la sua famiglia e non deve essere iscritto nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che il capo, trovandosi nella condizione prevista dal capoverso precedente, abbia compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Come si è già detto (vedi punto 18 capoverso sesto) i fogli di convivenza predisposti per l'VIII Censimento sono di due tipi. I fogli del primo tipo (Mod. R 2) su carta color rosa, debbono essere usati per convivenze con non più di 15 persone presenti alla data del censimento. I fogli del secondo tipo (Mod. R 2 bis) su carta color giallo, debbono, invece, essere usati per convivenze con più di 15 persone presenti alla data del censimento.

Ai fogli del secondo tipo debbono essere uniti i relativi fogli intercalari. Anche g'intercalari in questione sono di due tipi: il primo, su carta color celeste (Mod. R 2 bis A) serve al censimento delle persone presenti, mentre il secondo, su carta color giallo (Mod. R 2 bis B) serve al censimento delle persone assenti temporaneamente dalla convivenza (1). Perciò, l'Ufficiale di censimento, tutte le volte che nel suo giro di consegna incontra una convivenza, deve chiedere, anzitutto, quanti siano, in via approssimativa, le persone che si presumono presenti nella convivenza al momento del censimento, e regolarsi in conseguenza per consegnare l'uno o l'altro tipo di foglio di convivenza e, al caso, un numero sufficiente di intercalari dell'uno e l'altro tipo.

I fogli di convivenza contengono le stesse od analoghe domande a quelle contenute nei fogli di famiglia.

Anche in questi fogli di convivenza la prima pagina deve essere compilata dall'Ufficiale di censimento, il quale deve diligentemente rispondere alla domanda circa la *specie e la denominazione della convivenza e indicare correttamente il cognome e nome del capo della convivenza*. Alla domanda *specie* della convivenza si deve rispondere, a seconda dei casi, *albergo, ospedale, collegio, caserma, ecc.* Alla domanda circa la denominazione della convivenza si deve rispondere, ad esempio: *dell'Aquila d'Oro, Umberto I, Giacomo Leopardi, Generale Cantore, ecc.*

(1) Nell'intercalare Mod. R 2 bis B sono sopresse le colonne 13 e 14, per cui si passa direttamente dalla colonna 12 alla 15.



L'interno del foglio di convivenza color rosa (Mod. R 2) contiene, come il foglio di famiglia, due elenchi (nel Modello R 2 bis color giallo, i due elenchi in questione non sono stampati nell'interno del foglio di convivenza, ma sugli intercalari):

*Elenco A.* — *Persone presenti nella convivenza alla mezzanotte del 20 aprile 1936.* Per stabilire quali siano le persone da censire in tale elenco vedi la norma generale (punto 13) e le eccezioni stabilite per le convivenze militari punti 39 e 40).

*Elenco B.* — *Persone che fanno parte abitualmente della convivenza, ma che ne sono assenti temporaneamente alla mezzanotte del 20 aprile 1936.* Per stabilire quali siano le persone da censire in tale elenco vedi norma generale e le sue eccezioni (punto 14) nonchè le eccezioni particolari stabilite per le convivenze militari.

In ciascuno di questi elenchi si deve seguire il seguente *ordine di iscrizione*: prima il personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc.; poi, separate da una riga orizzontale, le persone ospitate, assistite, detenute, ecc.

Queste relazioni di convivenza debbono poi risultare chiaramente indicate nella col. 4, dove deve dirsi se la persona censita sia il *capo, direttore, impiegato, infermiere, ecc.* della convivenza, oppure, se sia un *ospite, un ricoverato, un detenuto, ecc.*

Per rispondere alle domande di cui alle altre colonne si debbono tener presenti le istruzioni già date parlando del foglio di famiglia, nonchè le altre di cui al capitolo seguente.

Nel consegnare il foglio di convivenza l'Ufficiale di censimento deve invitare il capo della convivenza a leggere attentamente le avvertenze generali stampate nella prima pagina del foglio stesso, quelle speciali per le diverse specie di convivenza stampate nell'ultima pagina del foglio medesimo, nonchè le avvertenze speciali per le professioni stampate nell'allegato verde al foglio di convivenza.

## IX

### AVVERTENZE PER LE DIVERSE SPECIE DI CONVIVENZA

#### CONVIVENZE MILITARI (1).

#### **39. Convivenze militari escluse le Regie navi (Caserme, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.).**

Per ogni convivenza, ed a cura del rispettivo comandante, capo, direttore, ecc., deve essere compilato un foglio di convivenza, tenendo presente che *NON vi dovranno essere compresi (né nell'elenco A, né nell'elenco B):*

I) militari di qualsiasi Arma e grado *che non siano in forza alla convivenza*, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento. Così se, ad esempio, i militari di guardia ad una data caserma, alla data del censimento, siano stati forniti da altra caserma che li ha in forza, tali militari pur essendo presenti, alla data del censimento, nei locali della prima caserma, non devono essere censiti nel foglio di convivenza di essa, bensì in quello della caserma che li ha in forza. In altri termini, è il fatto dell'essere in forza, e non quello della presenza effettiva, che bisogna tener presente, salvo la seguente eccezione:

II) i militari di qualsiasi Arma e grado *che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia*, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari devono essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Se, ad esempio, un sottufficiale celibe od ammogliato, abiti, da solo o con la famiglia, fuori della caserma a cui è in forza, egli, anche se alla data del censimento si trovi; ad esempio per ragioni di servizio, nei locali della caserma, non deve essere censito nel foglio di convivenza della caserma, bensì in un foglio di famiglia, per esempio nel foglio della famiglia della quale fa parte come dozzinante, oppure in un proprio foglio di famiglia se abita, da solo o con la famiglia, in una abitazione separata da quella di altre famiglie. Le stesse norme valgono per il caso in cui il sottufficiale, citato come esempio, abiti *insieme alla famiglia* nei locali della convivenza.

Esclusi, dunque, i militari che si trovino nelle condizioni contemplate qui sopra nei capoversi I e II, per tutti gli altri militari, in forza alla convivenza, si debbono seguire le norme di cui ai seguenti commi A) B) C) D).

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE (colonna 10). — Per i militari di qualsiasi grado (ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati) appartenenti a qualsiasi Arma si deve considerare come Comune di dimora abituale:

a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente essi stessi prima della chiamata alle armi, se si tratti di *militari in servizio di leva, richiamati o volontari*;

b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di militari di *carriera* (2).

In altri termini, mentre i militari di leva, richiamati e volontari si considerano tuttora residenti nel Comune ove hanno la famiglia o dove dimoravano prima abitualmente, e dal quale Comune si sono temporaneamente allontanati perchè chiamati alle armi, i militari di carriera, invece, sono sottoposti alla stessa norma stabilita per gli impiegati pubblici, la quale dispone, appunto, che detti impiegati (e perciò anche i militari di carriera) debbono risiedere (cioè avere dimora abituale) nel Comune ove ha sede il loro Ufficio, cioè l'Amministrazione pubblica ove prestano servizio.

(1) Le istruzioni relative alle convivenze militari interessano soprattutto i compilatori dei fogli di tali convivenze, nonchè i revisori componenti l'Ufficio comunale di censimento. È pertanto sufficiente che gli Ufficiali di censimento ne abbiano una sommaria conoscenza.

(2) Nei militari di carriera debbono intendersi compresi quelli che hanno assunto una ferma a termine fisso.

B) PRESENTI (Elenco A). — Debbono essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza ed in essa presenti* alla data del censimento (salva l'eccezione, già vista, relativa ai militari che abitino fuori della caserma, o vi abitino dentro ma con la famiglia: Vedi il capoverso II a pagina precedente).

Debbono pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti di forza dalla convivenza*, ne siano lontani:

a) perchè *in viaggio di licenza*, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

b) perchè *in servizio* di guardia, piantone, ecc. oppure *in viaggio* per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè questo non si effettui per via mare: se il viaggio si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè *ricoverati temporaneamente* all'infermeria o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Da quanto sopra appare che il militare il quale non sia presente, al momento del censimento, nei locali della convivenza alla quale è in forza, perchè si trova in uno dei tre casi contemplati, deve, tuttavia, essere considerato presente e perciò iscritto nell'elenco A del foglio di convivenza. In altri termini, il criterio che presiede alla determinazione del militare « presente » non dipende dal fatto della presenza effettiva, bensì da quello dell'essere in forza alla convivenza.

In merito alle circostanze contemplate nei primi due dei tre casi sopra considerati si osserva che, se il viaggio si effettui per via mare, cioè se il militare si trovi, alla data del censimento, sopra una nave, egli viene censito sulla nave stessa e perciò iscritto nel foglio di convivenza della medesima: conseguentemente non deve essere censito dalla convivenza militare nella quale è tuttora in forza e dalla quale si è allontanato per andare in licenza o per ragioni di servizio.

Se poi il militare, partito per andare in licenza, non effettui il viaggio per via mare, allora occorre badare al giorno in cui ha termine il viaggio: se il viaggio termina entro il 21 aprile, il militare viene censito presente nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (albergo) ove giungerà nella giornata del 21 aprile, e perciò non deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza; se, invece, il viaggio termina dopo il 21 aprile, allora il militare deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza, perchè altrimenti sfuggirebbe al censimento.

Oltre i militari che si trovino nei tre casi sopra contemplati, debbono essere censiti nell'Elenco A i militari che, *provenienti perchè trasferiti da altre convivenze*, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi o in alberghi ecc.) e siano partiti dalla convivenza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione. Infatti, è chiaro, anzitutto, che il trasferimento dalla convivenza di provenienza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile, poichè, altrimenti, sarebbe tale convivenza a dover censire il militare trasferito. Occorre, inoltre, che durante il viaggio il militare trasferito non sia stato censito (ad esempio sopra una nave o in un albergo, ecc.) perchè, altrimenti, verrebbe censito due volte.

C) ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B). — *I soli militari in forza* alla convivenza alla data del censimento che debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza sono *i militari di carriera (1) senza famiglia ed abitanti nella convivenza*:

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti *per recarsi in licenza*, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza *per servizio* di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in seguito a *trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile, e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

Per precisare meglio tali persone si ripete che trattasi di militari di *qualsiasi grado* (ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati) di *carriera* (cioè non di leva, nè richiamati, nè volontari) *senza famiglia* (cioè senza famiglia propria, perchè la famiglia paterna, dalla quale si sono definitivamente staccati per intraprendere la carriera militare, anche se esistente, non può essere presa in considerazione) ed *abitanti nella convivenza* (perchè il militare che si trovasse in tutte le altre condizioni ma non abitasse nella convivenza dovrebbe essere censito, come assente temporaneamente, nel foglio della famiglia nella quale si trovasse ad es. come dozzinante o nel foglio della convivenza non militare — albergo — nella quale abitasse).

Ciò premesso osserviamo che i primi due dei tre casi contemplati nei quali possono trovarsi i predetti militari, corrispondono ai primi due casi, già considerati per il censimento dei militari come « presenti ».

Esaminiamo, ora, le condizioni particolari di tali due casi: esse stabiliscono che il viaggio abbia termine entro il 21 aprile o che il viaggio si effettui per via mare. Per la prima condizione, il militare viene censito *presente* nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (es. albergo) ove trascorrerà la licenza; per la seconda, viene censito *presente* nel foglio di convivenza della nave sulla quale si troverà alla mezzanotte del 20 aprile: nell'un caso e nell'altro, essendo stato censito come presente, la convivenza alla quale egli è in forza lo può censire come assente temporaneamente.

Diversamente, e cioè se il viaggio non si effettui per via mare ed alla mezzanotte del 20 aprile il militare non si trovi a bordo della nave che lo deve trasportare in licenza o per servizio, oppure se il viaggio (che non si effettui per via mare) termini oltre il 21 aprile, la convivenza deve censire il proprio militare non più come temporaneamente assente, bensì come presente: si tornerebbe ai due casi a) e b) del comma B (vedi pagina precedente).

(1) Cfr. nota (2) a pag. 47.

In quanto al caso di cui alla lettera *c*) non occorrono soverchie illustrazioni.

Infatti, il militare che, trasferito, prima della mezzanotte del 20 aprile, da una ad altra convivenza, giunga alla convivenza di destinazione dopo essere stato censito, come presente, durante il viaggio (presso una famiglia od una convivenza non militare — albergo — dove si sia trovato come ospite alla mezzanotte del 20 aprile o nella giornata del 21 aprile) deve essere censito, come assente temporaneamente, dalla convivenza di destinazione alla quale, infatti, egli è in forza, pur non essendovi ancor giunto, sin dal momento in cui si è allontanato da quella di provenienza.

D) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per i militari di qualsiasi Arma e di qualsiasi grado, *in servizio di leva*, o *richiamati* o *volontari* si debbono indicare nelle colonne, 11, 12, e 13 del foglio di convivenza le notizie riguardanti la professione che esercitavano da borghesi. Per i *militari di carriera* (1) di qualsiasi Arma e grado, nella colonna 11 si debbono indicare il *Grado*, l'*Arma* e la *Specialità*, mentre nelle colonne 12 e 13 si deve segnare una lineetta (—).

**40. Regie navi.** — I Comandi delle Regie navi procederanno al censimento, iscrivendo nell'Elenco *A* del foglio di convivenza (Elenco dei presenti) *tutti* i militari (ufficiali, sottufficiali, graduati e comuni) imbarcati e in forza alla convivenza, presenti a bordo, nonché quelli che, pur sempre in forza alla convivenza, ne siano lontani, *alla data* del censimento, e si trovino nelle condizioni contemplate con le lettere *a*) *b*) *c*) del comma B (Presenti) del punto 39.

Per quanto concerne la risposta al quesito sulla *dimora abituale* (col. 10 del foglio di convivenza) si osserva che — mentre per i militari di leva, richiamati o volontari imbarcati e in forza sulle Regie navi vale la norma di cui alla lettera *a*) del comma A (Comune di dimora abituale) del punto 39 — per i militari di carriera della R. Marina, *imbarcati e in forza sulle Regie navi* deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o altri militari di carriera.

Per quanto concerne l'*assenza temporanea* dalla convivenza si osserva che *tutti* i militari, senza eccezione, imbarcati e in forza sulle Regie navi, per qualsiasi ragione assenti temporaneamente da esse, non debbono essere censiti come assenti temporaneamente; in altri termini, l'*Elenco B del foglio di convivenza delle Regie navi non può e non deve mai essere riempito*.

Per quanto concerne la risposta ai quesiti sulla *professione* (colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza) valgono le avvertenze date col comma D (Professione o condizione) del punto 39).

Infine, per ogni *militare di carriera* (1) *della R. Marina, senza famiglia, imbarcato e in forza su Regie navi* (sia alla data del censimento presente sulla nave o sia da essa temporaneamente assente) il Comando della nave deve compilare anche una *scheda individuale Mod. R 4* (colore arancione) da inviarsi al Podestà del Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiale, al Podestà del Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiale o di graduato o comune. (Tali schede debbono essere inviate tempestivamente in modo che giungano ai rispettivi Comuni improrogabilmente entro il 30 aprile).

**41. Altri corpi accasermati.** — Le guardie municipali, vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, *ma aventi obbligo di dimorare in caserma*, debbono essere considerati membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che *non hanno obbligo di dimorare in caserma* debbono essere censiti come presenti nel foglio di famiglia della quale fanno parte anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino in caserma per servizio.

#### CONVIVENZE NON MILITARI.

**42. Alberghi, locande, pensioni, ecc.** — Nel foglio di queste convivenze debbono essere scritte le notizie relative: *a)* al *capo della convivenza* ed alle *altre persone facenti parte del personale della convivenza*, eccezion fatta per quelle tenute a compilare un separato foglio di famiglia (Vedi terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di convivenza e undecimo capoverso del punto 18 delle presenti Istruzioni);

*b)* agli *ospiti* che abbiano *passata la notte dal 20 al 21 aprile* nella convivenza;

*c)* agli *ospiti* che siano *giunti alla convivenza nella giornata del 21 aprile*, e che *non siano stati compresi come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza*.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., debbono essere raccolte mediante apposite schede individuali (Mod. R 3) compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda deve servire per una sola persona, ed è fatto pertanto assoluto divieto di scrivere su una stessa scheda le notizie relative a due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede debbono essere fatte compilare la sera del 20 aprile, a mano a mano che gli ospiti rientrano nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede debbono essere fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. A mano a mano che le schede sono compilate debbono essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

Scopo di queste schede è di rendere possibile la raccolta *contemporanea* delle notizie di tutti coloro che sono alloggiati nell'albergo, ecc., e di impedire che un ospite possa venire a conoscenza, mentre fornisce le notizie che lo riguardano, di quelle date da un altro ospite dell'albergo.

(1) Cfr. nota (2) a pag. 47.

L'Ufficiale di censimento deve far presente al capo dell'albergo, pensione, ecc., che le notizie che raccoglie dagli ospiti sono di *carattere riservato*, e che perciò è tenuto ad osservare il più scrupoloso segreto d'ufficio, potendo altrimenti incorrere nelle penalità previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285 (Vedi Appendice a pagina 54).

Le schede, come si è già detto, debbono essere compilate e firmate dagli ospiti stessi o, nel caso di più persone componenti una famiglia, dal capo della famiglia.

Ove la persona, o il capo della famiglia non sia in grado di compilare la scheda, questa deve essere compilata dal proprietario dell'albergo, pensione, ecc., o da un suo incaricato, sulla scorta delle notizie comunicate dall'ospite.

Così pure il proprietario dell'albergo, od il suo incaricato, deve fornire agli ospiti tutte le istruzioni che fossero loro richieste per la migliore compilazione delle schede, tenendo particolarmente presenti le avvertenze speciali contenute nell'allegato verde, relativo alle professioni.

Ove eventualmente venissero a mancare le schede, il Comune, o anche lo stesso albergatore, deve provvedere a sostituirle con altre tirate al ciclostile, al poligrafo, scritte a macchina, ecc.

È fatto obbligo al proprietario dell'albergo, locanda, pensione, ecc. di confrontare le notizie fornite dagli ospiti con i documenti personali (carta di identità, passaporto, tessera ferroviaria, ecc.) da essi posseduti ed esibiti.

La persona censita, oltre che firmare la scheda, deve indicare il Comune di ordinaria residenza e il proprio indirizzo di casa. La scheda deve essere controfirmata dal proprietario, direttore o capo dell'albergo, locanda, pensione, ecc.

L'obbligo della compilazione della scheda individuale di censimento non esonera i proprietari degli alberghi, locande, pensioni, ecc., dall'obbligo di far compilare agli ospiti anche quelle altre schede di denuncia che sono prescritte dalle vigenti leggi di P. S.

Su ogni scheda, a cura del proprietario, direttore o capo dell'albergo, pensione, locanda, ecc., deve essere segnato, sul margine superiore a destra della prima pagina, il numero della stanza occupata dall'ospite e ciò per facilitare quei riscontri che l'Ufficio comunale, o nella stessa notte dal 20 al 21 aprile o nei giorni successivi, intendesse di compiere per accertare che non si sia ommesso di censire alcuno degli ospiti alloggiati nell'albergo, pensione, locanda, ecc.

Poichè nei passati censimenti si ebbero a lamentare numerose imperfezioni e lacune nel censimento delle persone ospitate negli alberghi, locande, pensioni, ecc., l'Ufficiale di censimento deve curare con particolare diligenza e severità che le norme impartite siano rigorosamente rispettate e a tal fine deve compiere *sopravvisti la sera dal 20 al 21 aprile* per accertarsi che siano state prese le misure necessarie per la regolare esecuzione del censimento.

**43. Collegi, convitti, conventi, seminari, ecc.** — Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare il 3° capoverso del punto I delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di convivenza, nonchè l'ultimo capoverso del punto II delle presenti Istruzioni.

Il personale della convivenza, assente temporaneamente per motivi di istruzione, deve essere censito nell'Elenco B del foglio della convivenza alla quale appartiene, anche se si presuma che la sua assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. (Vedi punto 5 delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di convivenza e punto 14 delle presenti Istruzioni).

Per i giovani che si trovino in collegio od altro istituto di educazione, anche religioso o militare, deve essere considerato come Comune di *dimora abituale* quello ove ha dimora abituale la loro famiglia, o tutore, ecc. anche se la permanenza nel collegio, convitto, ecc., si protragga per la maggior parte dell'anno.

Le suore che non hanno raggiunto la maggiore età saranno considerate come convittrici: pertanto, per esse deve considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la famiglia.

**44. Brefotrofi** — Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare il 3° capoverso del punto I delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di convivenza, nonchè l'ultimo capoverso del punto II delle presenti Istruzioni.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per i bambini ricoverati nel brefotrofo deve essere considerato Comune di *dimora abituale* quello ove ha sede il brefotrofo.

B) ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — I bambini collocati a *balia fuori* del brefotrofo, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza del brefotrofo come *assenti temporaneamente*, anche se si presuma che l'assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. Quelli, invece, che sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono così venuti a far parte, non debbono essere iscritti nel foglio di convivenza del brefotrofo.

**45. Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, orfanotrofi, stabilimenti penali.** — Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare il 3° capoverso del punto I delle avvertenze generali in prima pagina del foglio di convivenza, nonchè l'ultimo capoverso del punto II delle presenti Istruzioni.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per gli individui *ricoverati temporaneamente*, per i *detenuti in attesa di giudizio* e per i *condannati a pena non superiore a 10 anni*, deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, quello della residenza anteriore al ricovero od alla detenzione.

Per gli individui *ricoverati a tempo indeterminato* (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i *condannati a pena superiore a 10 anni*, deve essere considerato come Comune di dimora abituale quello dove si trova la convivenza.

B) **RELAZIONE DI CONVIVENZA.** — Per i ricoverati ed i detenuti deve scriversi nella colonna 4, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

C) **PROFESSIONE O CONDIZIONE.** — Per gli individui *ricoverati temporaneamente* e per i *detenuti in attesa di giudizio*, o *condannati a pena non superiore a 10 anni*, deve indicarsi nelle colonne 11, 12, 13, la occupazione, professione ecc. esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Per gli individui, invece, *ricoverati a tempo indeterminato* (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i *condannati a pena superiore a 10 anni*, deve indicarsi nella colonna 11 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata nella colonna 4 anche se esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena.

**46. Navi mercantili, piro e motopescherecci.** — Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle *Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia*, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali dovranno restituirli riempiti entro il 30 aprile 1936.

A) **NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E STRANIERA PRESENTI IN PORTO ALLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936.** — A ciascuna di queste navi le predette autorità marittime debbono provvedere a far compilare un foglio di convivenza, nel quale debbono essere iscritte tutte le persone appartenenti all'*equipaggio* ed i *passaggeri* che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi deve partire dal porto, se il rispettivo comandante non abbia prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

B) **NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, IN PARTENZA DAL PORTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936, DIRETTE AD ALTRO PORTO ITALIANO, NEL QUALE GIUNGANO DOPO IL 20 APRILE, MA NON OLTRE IL GIORNO 30 SUCCESSIVO.** — Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime debbono consegnare un foglio di convivenza, nel quale il Comandante della nave deve iscrivere l'*equipaggio* ed i *passaggeri* che si trovino a bordo. Tale foglio deve essere consegnato riempito all'Autorità marittima del porto di arrivo.

C) **NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA CHE ALLA DATA DEL CENSIMENTO SI TROVINO FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI E CHE NON SIANO DIRETTE AD UN PORTO ITALIANO O VI SIANO DIRETTE, MA VI GIUNGANO DOPO IL 30 APRILE.** — Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

D) **PIRO E MOTOPESCHERECCI.** — Delle persone a bordo dei piro e motopescherecci l'Autorità marittima deve censire solo quelle che non rientrano in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrano in famiglia nella giornata del 21 aprile devono essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

**47. Barche e galleggianti in servizio strettamente locale.** — È escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle persone imbarcate sulle barche e sui galleggianti in *servizio strettamente locale* dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonchè sui *battelli addetti alla pesca limitata*. Il censimento delle persone in parola, come pure quello delle persone imbarcate sulle navi e sulle barche dei *laghi, fiumi e lagune* è di spettanza dei singoli Comuni, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Anche il censimento delle persone presenti sui natanti di cui al presente paragrafo deve essere eseguito a bordo dei natanti stessi, purchè le persone stesse non rientrano in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse debbono essere censite, il 21 aprile, nel foglio della propria famiglia. Il censimento delle persone che alla mezzanotte del 20 aprile si trovino su natanti contemplati nel precedente paragrafo dovrà essere eseguito a mezzo di appositi Ufficiali di censimento nella notte dal 20 al 21 aprile.

## X

### RITIRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA (1)

**48. Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza.** — Il 22 aprile gli Ufficiali di censimento debbono iniziare il ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza seguendo lo stesso itinerario percorso per la distribuzione. Unica eccezione dovrà farsi per gli alberghi, locande, pensioni e simili, ai quali occorre dare la precedenza assoluta per potere effettuare tempestivamente gli eventuali controlli.

Il ritiro dei fogli deve essere ultimato entro il giorno 30 di aprile.

Durante il giro per il ritiro dei fogli l'Ufficiale deve aver cura di portare con sè un certo numero di stampati di fogli di famiglia e di convivenza sia per sostituire quelli che fossero stati smarriti dalle famiglie o anche sbagliati, sia per consegnarli a nuove famiglie o convivenze che l'Ufficiale trovasse per la prima volta nel percorrere, in questo secondo giro, l'itinerario di censimento. In tali casi l'Ufficiale deve iscrivere tali famiglie o convivenze in fondo allo Stato di sezione provvisorio, dando a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo successivo all'ultimo segnato.

(1) I fogli delle R. navi saranno consegnati debitamente compilati dai Comandi delle stesse direttamente ai Comuni interessati. Quelli delle navi mercantili, piro e motopescherecci saranno restituiti dai Comandi delle navi stesse ai Comuni, per il tramite delle Capitanerie di porto, Uffici marittimi, Delegazioni di spiaggia interessati.

I fogli ritirati debbono essere tenuti in ordine di via secondo l'itinerario percorso e non confusi cogli stampati in bianco. L'Ufficiale di censimento deve curare che i fogli ritirati non possano essere consultati o manomessi da persone estranee.

Deve pretendere che i fogli di famiglia e di convivenza siano riempiti correttamente in ogni parte e scritti in modo chiaro, con l'inchiostro e non con la matita. Anche l'Ufficiale di censimento si deve astenere dall'usare matite. All'atto del ritiro l'Ufficiale di censimento deve provvedere alla scrupolosa verifica dei fogli (Vedi punto 54).

A mano a mano che i fogli sono ritirati, l'Ufficiale deve segnare la data del ritiro nella col. 9 dello Stato di sezione provvisorio.

A ritiro ultimato e prima di consegnare, all'Ufficio comunale, i fogli dello Stato di sezione provvisorio, l'Ufficiale deve apporre la sua firma su ogni pagina di tale Stato di sezione.

**49. Fogli e schede degli alberghi, locande, pensioni, ecc.** — L'Ufficiale di censimento deve ritirare per primi, in ordine di tempo, e in nessun caso oltre il giorno 22 aprile, i fogli di convivenza degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze.

Ai fogli di convivenza suddetti debbono essere unite le rispettive schede individuali compilate dagli ospiti le cui generalità debbono figurare trascritte esattamente e chiaramente nel foglio della convivenza stessa.

L'Ufficiale di censimento all'atto del ritiro deve procedere se possibile, a verificare le notizie iscritte nei fogli con quelle che figurano nei registri dell'albergo, pensione, ecc., e nelle apposite schedine della P. S.

**50. Fogli delle altre convivenze.** — Per le convivenze composte di numerose persone (carceri, ospedali, collegi, caserme, ecc.) per le quali la compilazione dei fogli richiede parecchio tempo, e sempre che non vi sia il timore che le persone che le compongono se ne allontanino e che venga così a mancare la possibilità di conoscere le loro generalità, i fogli stessi possono essere ritirati nei giorni dal 26 al 30 aprile.

Sia durante la prima visita alle famiglie e convivenze per la consegna dei fogli, sia nella seconda visita per il loro ritiro, deve essere principale preoccupazione dell'Ufficiale di censimento che nessuna persona sfugga alla rilevazione. È pertanto opportuno che l'Ufficiale rinnovi la visita anche a quelle abitazioni che durante il primo giro ha trovato non occupate.

*L'Ufficiale deve ripetere tante volte le sue visite alle famiglie e convivenze quante saranno necessarie per ottenere che i fogli ed i questionari gli siano consegnati regolarmente e completamente riempiti.*

**51. Famiglie che nella prima visita non hanno ricevuto il foglio.** — Se nelle sue visite l'Ufficiale di censimento trovasse che una famiglia o convivenza non ha a suo tempo ricevuto i fogli, deve provvedere a consegnarli, prendendone nota nello Stato di sezione provvisorio, e ritornando dopo uno o due giorni per ritirare i fogli riempiti.

**52. Divieto di ritirare i fogli a mezzo dei portinai.** — I fogli di famiglia debbono essere sempre ritirati direttamente dalle rispettive famiglie.

L'Ufficiale di censimento non deve consentire che i fogli siano a lui consegnati a mezzo di altre famiglie o dei portinai. Se tutti i componenti la famiglia durante il giorno sono assenti dalla abitazione perchè al lavoro, l'Ufficiale deve recarsi a ritirare il foglio nelle ore durante le quali, dalle informazioni assunte, è certo di trovare le persone in casa.

**53. Nuove famiglie venute ad abitare nella sezione.** — Se talune abitazioni, che non erano occupate o erano destinate, al tempo della prima visita, ad uso diverso da abitazione, fossero state successivamente occupate da famiglie (in ogni caso *prima* del giorno del censimento) l'Ufficiale deve provvedere a censire le famiglie che occupano queste abitazioni e deve aggiungere il loro nome in fondo allo Stato di sezione provvisorio, dando a ciascuna di esse un numero d'ordine progressivo successivo all'ultimo segnato.

Può accadere che un capo famiglia abbia incluso nel suo foglio una o più persone, per le quali l'Ufficiale, avendole considerate come famiglie a sè stanti, aveva dato a suo tempo un foglio separato. Di tale fatto l'Ufficiale deve prender nota nello Stato di sezione provvisorio, di contro al nome delle persone in parola, per evitare che si possa credere che esse non siano state censite e perciò si ritorni nell'abitazione per ritirare il loro foglio di famiglia.

Se una famiglia ha cambiato abitazione dopo il 20 aprile senza aver consegnato, mentre era nella vecchia abitazione, il suo foglio di famiglia, l'Ufficiale di censimento, nella cui sezione si trova la nuova abitazione, deve ritirare il foglio sul quale deve indicare *non l'attuale indirizzo*, ma quello della abitazione precedentemente occupata dalla famiglia nella notte dal 20 al 21 aprile e deve consegnare il foglio all'Ufficio comunale perchè lo includa fra quelli dell'Ufficiale di censimento nella cui sezione si trovava la precedente abitazione. Del cambiamento di abitazione e del nuovo indirizzo deve però tener nota in margine alla prima pagina del foglio.

A sua volta l'Ufficiale di censimento il quale durante il ritiro dei fogli abbia notizia che una famiglia che abitava nella sua sezione e alla quale aveva consegnato il foglio di censimento sia passata ad abitare altrove, dopo il 20 aprile, ove non abbia modo di ritirare il foglio, deve dare avviso all'Ufficio comunale dell'avvenuto cambiamento di abitazione e del mancato ritiro del foglio.

**54. Verifica dei fogli.** — L'operazione più importante e delicata affidata agli Ufficiali di censimento è quella di verificare *attentamente* i fogli per accertarsi, *nell'atto stesso del ritiro*, che i fogli siano stati scritti in modo chiaro, che contengano tutte le notizie richieste e che rechino la *firma* del compilatore.

L'Ufficiale di censimento deve leggere attentamente tutte le notizie contenute nel foglio, accertarsi che le risposte ai vari quesiti e domande siano state date correttamente e non contrastino fra di loro. Se alcune notizie risultino in-

complete, errate, poco intelligibili o fra loro contrastanti deve completarle, correggerle e chiarirle col concorso del capo della famiglia o della convivenza o di chi ne fa le veci. Solo dopo che si sia assicurato che il foglio è compilato regolarmente in ogni sua parte, vi deve apporre la sua firma per esteso, indicando, in modo *chiaro e leggibile, il suo nome e cognome*. All'atto stesso del ritiro dei fogli ne deve completare la prima pagina, scrivendo, con l'inchiostro il cognome e nome del capo famiglia o del capo della convivenza, la specie e la denominazione della convivenza.

Per quanto concerne la verifica alle risposte date dai censiti ai tre quesiti relativi alle professioni (colonne 11, 12 e 13) si sono già date speciali istruzioni (vedi punto 36). Per quanto concerne, invece, la verifica particolare delle risposte date dai censiti agli altri quesiti dei fogli di censimento, l'Ufficiale può trarre norme sicure dalla illustrazione fatta di alcuni concetti fondamentali ai fini del censimento (specialmente i concetti di *famiglia*, di *convivenza*, di *dimora abituale*, di *presente* e di *assente temporaneo*) e dalle particolari istruzioni date per la compilazione del foglio di famiglia e di convivenza. È opportuno, tuttavia, osservare che l'Ufficiale di censimento nella verifica del foglio deve anzitutto accertarsi:

a) che non siano state segnate nell'Elenco B persone già segnate nell'Elenco A o viceversa;

b) che a tutti i quesiti sia stata data risposta. A tale proposito si osserva che gli unici quesiti che possono eventualmente restare senza risposta sono quelli relativi alle colonne 11, 12, 13 e 14. Alle colonne 11, 12 e 13 non si troverà alcuna risposta nel caso di censiti al disotto di sei anni. Alle colonne 12 e 13 non si troverà alcuna risposta nel caso di censiti militari di carriera e di censiti aventi una condizione non professionale (benestanti, casalinghe, ecc.). Alla colonna 13 non si troverà alcuna risposta nel caso di censiti addetti al culto che non esercitino una professione presso un Ente pubblico o privato e di censiti addetti ai servizi domestici presso le famiglie (camerieri, autisti, ecc.). Alla colonna 14 non si troverà alcuna risposta per i censiti di nazionalità italiana.

c) che sia stato risposto in modo completo a tutte e tre le colonne riguardanti la data di nascita (colonne 7, 8 e 9).

**55. Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale qualora il capo della famiglia o della convivenza non sia capace di farlo.** —

Qualora il capo od altra persona della famiglia o della convivenza non fosse stato in grado di riempire il foglio, deve provvedervi l'Ufficiale di censimento col concorso del capo della famiglia o convivenza o di chi ne fa le veci, giovandosi possibilmente di notizie desunte da documenti autentici (congedi militari, libretti di lavoro, atti di stato civile, fogli di famiglia rilasciati dall'Ufficio del Registro di popolazione, ecc.). *Con le persone di scarsa istruzione, deve essere anzi questa la regola che l'Ufficiale di censimento deve costantemente seguire.*

È da prevedere che questi casi siano frequenti in alcune regioni; l'Ufficiale di censimento deve perciò prestarsi con pazienza a redigere i fogli ogni qualvolta ciò sia necessario, badando però di non scrivere sul foglio se non le dichiarazioni date dal denunciante e non notizie che egli ritenga soltanto probabili, *ciò che costituirebbe una colpa grave e che darebbe luogo a severe sanzioni.*

*Qualora la compilazione del foglio di famiglia abbia luogo dopo il 21 aprile, le risposte dovranno sempre riferirsi allo stato della famiglia alla mezzanotte del 20 aprile.*

**56. Verifica delle notizie e completamento dei fogli ricorrendo ai registri di stato civile e al registro di popolazione.** —

Si richiama l'attenzione sul grande aiuto che possono dare i Registri dello stato civile e i Registri di popolazione per verificare e completare le notizie contenute nei fogli, relative specialmente alle date di nascita che i capi famiglia non fossero sicuri di ricordare in modo esatto.

**57. Consegna dei fogli di censimento all'Ufficio comunale.** — L'Ufficiale di censimento deve rimettere all'Ufficio comunale, *nello stesso giorno del loro ritiro*, i fogli di famiglia e di convivenza.

**58. Elenco delle famiglie che l'Ufficiale non abbia potuto censire.** — Alla fine del suo giro l'Ufficiale di censimento deve consegnare all'Ufficio comunale un elenco di quelle famiglie o di quelle convivenze per le quali non gli sia stato possibile provvedere al ritiro dei fogli, specificando la causa del mancato ritiro.

**59. Contravvenzioni.** — L'Ufficiale di censimento deve segnalare inoltre i casi nei quali abbia, per avventura, trovato opposizioni ed elevato verbale di contravvenzione. Si ricorda a tale proposito che i capi delle famiglie e convivenze e in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, sono soggetti alle pene stabilite dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238 (vedi Appendice a pag. 54).

L'Ufficiale di censimento non deve redigere processo verbale di contravvenzione se non dopo aver tentato di convincere il denunciante a dare risposte complete e veritiere. Ma ove tali mezzi di persuasione non diano risultato, egli deve levare contravvenzione.

**60. Consegna dei fogli dello stato di sezione provvisorio.** — Compiuti i lavori di cui sopra, l'Ufficiale di censimento deve consegnare all'Ufficio comunale i fogli dello Stato di sezione provvisorio, su ogni pagina dei quali avrà apposto la sua firma.

**61. Riscontro dei fogli di famiglia e di convivenza da parte dell'Ufficio comunale e ritorno di quelli errati o incompleti all'Ufficiale di censimento.** — A mano a mano che i fogli di famiglia e di convivenza ritirati dall'Ufficiale di censimento vengono consegnati all'Ufficio comunale debbono essere a cura di questo attentamente riscontrati. Ove venissero rilevate lacune od errori di compilazione detti fogli debbono essere restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Dei fogli così consegnati all'Ufficiale di censimento deve essere tenuto nota in appositi fogli dello Stato di sezione provvisorio.

**62. Trattenute di stipendio all'Ufficiale di censimento negligente.** — Se le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli dovranno essere affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

*Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento deve essere trattenuta e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale abbia riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e accertata la loro compilazione regolare.*

Qualora l'Ufficio comunale riscontri omissioni nel ritiro dei fogli, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà può trattenere a titolo di multa tutta o parte della somma di cui al paragrafo precedente. L'importo della multa deve essere commisurato all'entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. La trattenuta *deve* essere sempre eseguita, qualora lacune od errori dovessero permanere nei fogli di censimento, anche dopo che questi siano stati restituiti all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti.

Nei casi gravi devono essere prese adeguate misure disciplinari, salvo la denuncia all'Autorità giudiziaria.

**63. Fine dei lavori affidati all'Ufficiale di censimento.** — Con il ritiro dei fogli cessano le funzioni degli Ufficiali di censimento i quali devono pertanto restituire all'Ufficio comunale la carta di riconoscimento, i fogli in bianco che siano loro rimasti ed ogni altro oggetto che sia stato loro consegnato.

Gli ulteriori lavori sono di competenza dell'Ufficio comunale.

## XI

### APPENDICE

*Articoli 18 e 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 convertito in legge 21 dicembre 1929, n. 2238.*

ART. 18. — È fatto obbligo ad ognuno, in occasione di censimento generale o di particolari inchieste dell'Istituto centrale di statistica o degli enti da esso delegati, di fornire le notizie che gli vengano domandate.

Coloro che per sè, o come rappresentanti degli enti ed organi di cui al precedente articolo, non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a L. 2.000, la quale potrà essere aumentata fino a L. 20.000, in caso di recidiva, senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

ART. 19. — Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale di statistica, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'Autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento.

Coloro che, per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie, di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili di un'ammenda fino a L. 3.000, elevabile, in caso di recidiva, sino a L. 20.000, senza pregiudizio delle pene in cui fossero incorsi per reati previsti nel Codice penale.

## A V V E R T E N Z A

Per assolvere bene il suo compito, l'Ufficiale di censimento deve valersi dei seguenti documenti che gli saranno consegnati dall'Ufficio comunale di censimento :

- 1° le presenti Istruzioni, che devono essere *studiate* a fondo in ogni parte, insieme ai fogli di famiglia (Mod. R. 1) ;
- 2° l'indice alfabetico analitico delle presenti Istruzioni, che permette la rapida ricerca di tutte le disposizioni concernenti qualsiasi questione relativa all'esecuzione del censimento ;
- 3° l'esempio di fogli di famiglia riempiti, che deve essere consultato dopo avere studiate le presenti Istruzioni ;
- 4° l'elenco delle denominazioni più frequenti (in ordine alfabetico) delle *professioni agricole* in uso nel Comune, con l'indicazione delle espressioni che dovranno indicarsi alla colonna 12 del foglio di famiglia ;
- 5° il Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.



CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

**10 aprile.**

All'Ufficiale di censimento deve essere consegnata una *carta di riconoscimento*, e assegnata la Sezione di censimento. Debbono essere consegnati l'*itinerario di sezione* ed eventualmente l'*elenco nominativo* delle famiglie, comprese nel territorio della Sezione, che abitino in case isolate in campagna.

Debbono essere consegnati, inoltre, un adeguato numero di: *a)* Fogli di Stato di sezione provvisorio (Mod. P 12); *b)* Fogli di famiglia (Mod. R 1); *c)* Allegati al Mod. R 1 (esempi di fogli di famiglia riempiti): ogni due fogli di famiglia un allegato; *d)* se del caso, Fogli di convivenza (Modelli R 2 e R 2 bis); *e)* se del caso, Fogli intercalari di convivenza (Modelli R 2 bis A ed R 2 bis B); *f)* se del caso, Allegati ai Modelli R 2 ed R 2 bis (Avvertenze speciali per le professioni): ogni due fogli di convivenza un allegato; *g)* se del caso, Schede per i forestieri che alloggiano negli alberghi, locande, pensioni, ecc. (Mod. R 3); nonchè gli oggetti di cancelleria necessari, compresa una cartella per la conservazione dei fogli.

**11-18 aprile.**

Durante questo periodo di tempo, l'Ufficiale di censimento deve distribuire i fogli alle famiglie (ad ogni famiglia due esemplari del Mod. R 1 ed un allegato al Mod. R 1) e alle convivenze (ad ogni convivenza due esemplari del Modello R 2 o R 2 bis ed un foglio verde allegato ai Modelli R 2 o R 2 bis) e deve compilare lo Stato di sezione provvisorio.

Seralmente, l'Ufficiale di censimento deve consegnare all'Ufficio comunale l'elenco delle famiglie *temporaneamente assenti* che non rientreranno entro il 21 aprile, ma che faranno ritorno, presumibilmente, entro il 31 luglio 1936.

La sera del giorno 18 l'Ufficiale di censimento deve segnalare all'Ufficio comunale le famiglie dei funzionari diplomatici e consolari stranieri eventualmente abitanti nel territorio della Sezione.

**20 aprile.**

Nella notte dal 20 al 21 aprile l'Ufficiale di censimento deve censire le persone trovantisi su natanti e che non debbono essere censite dalle Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, nonchè le persone *senza tetto*, trovate nelle vie, nei sottoscala delle case private, sui gradini delle chiese, ecc.

**21 aprile.**

Durante la giornata, l'Ufficiale deve recarsi negli alberghi, locande, pensioni, ecc. per accertarsi che tutti i forestieri presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, nonchè gli altri forestieri che, non censiti presso altra famiglia o convivenza, siano scesi il 21 aprile in alberghi, locande, pensioni, ecc., abbiano regolarmente compilato la schedina individuale (Mod. R 3) e siano stati inclusi nel foglio di convivenza dell'albergo, pensione, ecc.

**22 aprile.**

Durante la giornata l'Ufficiale di censimento deve provvedere al ritiro di tutti i fogli degli alberghi, locande, pensioni e simili.

**22-30 aprile.**

L'Ufficiale di censimento deve iniziare il ritiro dei fogli di famiglia: Il ritiro dovrà essere completamente ultimato non oltre il 30 aprile.

**26-30 aprile.**

L'Ufficiale di censimento deve provvedere al ritiro dei Fogli delle carceri, ospedali, collegi, ecc., nonchè delle convivenze militari (caserme, ecc.).

**30 aprile.**

L'Ufficiale di censimento nel restituire all'Ufficio comunale i fogli dello Stato di sezione provvisorio, debitamente firmati, deve segnalare, in apposito elenco, quei fogli di famiglia o di convivenza che non abbia potuto ritirare. Contemporaneamente, deve restituire gli stampati dei quali non abbia fatto uso.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO  
DELLE COLONIE E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI

21 APRILE 1936 - ANNO XIV

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

**ISTRUZIONI**

PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

consegnate all'Ufficiale di censimento Sig. ....


dimorante a .....

Via .....

*Incaricato delle operazioni di censimento*

della Sezione ..... Frazione .....

IL SEGRETARIO DEL COMUNE



## INDICE ANALITICO

### DELLE ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

#### A

	Punto		Pag.
ABBAINI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	16	»	29
ABITAZIONI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	»	28
Id. - Affittate ma non occupate . . . . .	»	»	29
Id. - Con locali destinati ad uso diverso da quello di abitazione . . . . .	»	»	29
Id. - In restauro . . . . .	»	»	29
Id. - Occupate da più famiglie . . . . .	»	»	29
Id. - Sfitte . . . . .	»	»	29
Id. - Vuote . . . . .	»	»	29
ADDETTI A FAMIGLIE . . . . .	»	»	43
Id. ALL'AGRICOLTURA . . . . .	»	»	35
»	»	»	33
»	»	»	35
»	»	»	40
»	»	»	34
»	»	»	35
»	»	»	42
Id. ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE . . . . .	»	»	38
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	41
»	»	»	27
Id.            id.            PUBBLICHE . . . . .	»	»	38
»	»	»	33
»	»	»	34
»	»	»	39
»	»	»	35
»	»	»	41-43
»	»	»	33
Id. ALL'ARTIGIANATO . . . . .	»	»	38
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	42
Id. AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE . . . . .	»	»	38
»	»	»	33
»	»	»	40
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	41
»	»	»	38
Id. AL COMMERCIO . . . . .	»	»	38
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	41-42
»	»	»	33
»	»	»	38-39
Id. AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE . . . . .	»	»	40
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	43
»	»	»	33
»	»	»	38-39
Id. AL CULTO . . . . .	»	»	41
»	»	»	34
»	»	»	41
»	»	»	35
»	»	»	43
»	»	»	33
»	»	»	38-39
Id. ALL'INDUSTRIA . . . . .	»	»	40
»	»	»	34
»	»	»	40
»	»	»	35
»	»	»	41-42
Id. ALLA LIBERA PROFESSIONE ( <i>Vedasi</i> ARTI LIBERALI). . . . .	»	»	38-39
»	»	»	33
Id. AI TRASPORTI . . . . .	»	»	40
»	»	»	34
»	»	»	42
»	»	»	35
Id. ALLA VENDITA - Posizione nella professione . . . . .	»	»	41
»	»	»	34
Id. MILITARI ALL'ESTERO ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO). . . . .	»	»	41
AFFITTALETTI ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI). . . . .	»	»	26
AFFITTUARI ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI TERRENI). . . . .	»	»	26
AFRICA ORIENTALE ( <i>Vedasi</i> PERSONE IN A. O.). . . . .	»	»	26
AGRICOLTORI ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA). . . . .	»	»	26
AGRICOLTURA ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA). . . . .	»	»	26
ALBERGHI . . . . .	»	»	26
Id. - Fogli da usare . . . . .	»	»	26

ALBERGHI - Norme da seguire per il censimento delle persone alloggiate . . . . .	Punto	42	Pag.	49
Id. - Norme per il ritiro dei fogli di convivenza e delle schede individuali . . . . .	»	49	»	52
Id. - Persone in arrivo nella giornata del 21 aprile, non ancora censite . . . . .	»	42	»	49
Id. - Schede individuali per ospiti e notizie da scrivere in esse . . . . .	»	42	»	49
AMBASCIATE ITALIANE (Vedasi FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO).				
AMBASCIATE STRANIERE NEL REGNO (Vedasi FUNZIONARI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI NAZIONALITÀ STRANIERA).				
AMMALATI - Da iscriverne nel foglio di convivenza (Vedasi RICOVERATI).				
Id. - Indicazione della professione . . . . .	Cap.	VI	»	35
AMMINISTRAZIONI PRIVATE (Vedasi ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE).				
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Vedasi ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).				
ANNOTAZIONI NELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO . . . . .	Punto	16	»	28
APOLIDI . . . . .	»	31	»	34
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE (Vedasi MILITARI).				
ARTE (Vedasi PROFESSIONE).				
ARTIGIANATO (Vedasi ADDETTI ALL'ARTIGIANATO).				
		»	33	» 38-39
ARTI LIBERALI. . . . .		»	34	» 40
		»	35	» 43
		»	36	» 43
ARTISTI (Vedasi ARTI LIBERALI).				
ASILI PER I SENZA TETTO (Vedasi ALBERGHI).				
ASSENTI TEMPORANEAMENTE . . . . .	»	14	»	28
Id. - Data presuntiva del ritorno . . . . .	»	32	»	35
Id. - Durata dell'assenza . . . . .	»	32	»	34
Id. - Luogo ove si trova l'assente . . . . .	»	32	»	34
Id. - Motivo dell'assenza . . . . .	»	32	»	34
ASSICURAZIONE (Vedasi ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE).				
ATTIVITÀ AGRICOLE (Vedasi ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).				
ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE (Vedasi ADDETTI ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).				
AUTISTI - Consegna del foglio di famiglia . . . . .	»	18	»	30
AVVERTENZE SPECIALI PER LE PROFESSIONI (Vedasi PROFESSIONE).				

**B**

BAMBINI COLLOCATI A BALIA - Comune di dimora abituale . . . . .	Punto	44	Pag.	50
Id. - Norme per censirli . . . . .	»	12	»	27
	»	14	»	28
	»	22	»	33
BAMBINI - Di età inferiore a sei anni; indicazioni da annotare nelle col. II, 12 e 13 . . . . .	Cap.	VI	»	35
Id. - Nati dopo la mezzanotte del 20 aprile . . . . .	Punto	22	»	33
Id. - Nati prima della mezzanotte del 20 aprile . . . . .	»	22	»	33
BAMBINI RICOVERATI IN BREFOTROFI . . . . .	»	12	»	7
	»	44	»	50
BANCHE (Vedasi ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE).				
BARACCHE . . . . .	»	11	»	26
	»	38	»	46
BARACCHE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
BARCHE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
Id. - In servizio strettamente locale dei porti e delle rade; autorità che deve censirle	»	47	»	51
BATTELLI ADDETTI ALLA PESCA LIMITATA - Autorità che deve censirli . . . . .	»	47	»	51
BENESTANTI (Vedasi CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).				
BIDELLI - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	41
BOTTEGA - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
BREFOTROFI - Norme per il censimento del personale e dei bambini ricoverati . . . . .	»	44	»	50

**C**

CAMERATE (Vedasi ALBERGHI).				
CAPANNA - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	Punto	16	Pag.	29
CAPOCCIA DELLE FAMIGLIE COLONICHE . . . . .	»	10	»	26
CAPO DELLA CONVIVENZA . . . . .	»	38	»	46
CAPO FAMIGLIA . . . . .	»	25	»	33

	<i>Punto</i>	<i>Pag.</i>	
CAPO FAMIGLIA - Firma del foglio di censimento . . . . .	21		33
Id. - Firma dello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16		29
Id. - Indicazione del cognome e nome nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16		29
CARCERI ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).			
Id. MILITARI ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).			
CARTA DI RICONOSCIMENTO PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	} » 5		24
	} » 6		25
CASA POSTA IN APERTA CAMPAGNA - Indicazioni da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia . . . . .	» 20		32
CASE APPARTENENTI A DUE O PIÙ CENTRI . . . . .	» 9		26
CASE DI CURA ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).			
CASE DI PENA ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).			
CASE DI PROSTITUZIONE . . . . .	» 11		26
Id. - Modelli da usare . . . . .	» 38		46
CASE ISOLATE IN CAMPAGNA - Elenco . . . . .	» 7		25
CASERME ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).			
CAVA - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio. . . . .	» 16		29
CENSIMENTO - Delle persone senza tetto . . . . .	» 37		46
Id. - Frazione di censimento . . . . .	» 9		25
Id. - Itinerario di censimento . . . . .	» 7		25
Id. - Non ha alcun fine fiscale. . . . .	» 3		24
Id. - Scopi del censimento . . . . .	» 1		24
Id. - Sezione di censimento . . . . .	» 9		25
Id. - Stampati in uso per il censimento . . . . .	» 8		25
CENTRO ABITATO . . . . .	» 20		32
CITTADINANZA STRANIERA . . . . .	» 31		34
CLASSI PROFESSIONALI . . . . .	» 35		41
COADIUVANTI - Indicazione della professione . . . . .	» 33		37-39
Id. - Posizione nella professione . . . . .	» 34		40
COGNOME E NOME DEI CENSITI . . . . .	» 23		33
COLLEGI - Comune di dimora abituale dei conviventi. . . . .	} » 12		27
	} » 43		50
Id. - Fogli da usare . . . . .	» 38		46
Id. - Norme per il censimento dei conviventi . . . . .	» 43		50
Id. - Persone temporaneamente assenti dalla convivenza . . . . .	» 43		50
COLLEGIALI ( <i>Vedasi anche</i> COLLEGI).			
Id. - Assenti dalle famiglie . . . . .	» 14		28
COLONO PARZIARIO - Figura professionale . . . . .	» 33		36
Id. - Posizione nella professione . . . . .	» 34		40
COLTIVATORE - Definizione . . . . .	» 33		36
COLTIVATORE - Posizione nella professione . . . . .	» 34		40
COMMERCianti ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).			
COMMERCIO ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).			
COMPARTICIPANTE - Posizione nella professione . . . . .	» 34		40
COMPITI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	» 2		24
COMUNE DI DIMORA ABITUALE . . . . .	} » 12		27
	} » 29		34
COMUNITÀ RELIGIOSE. . . . .	» 11		26
Id. - Comune di dimora abituale . . . . .	} » 12		27
	} » 43		50
Id. - Modelli da usare . . . . .	» 38		46
Id. - Norme per il censimento dei conviventi . . . . .	} » 38		46
	} » 43		50
CONDANNATI - Appartenenti a convivenze ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).			
Id. - Appartenenti a famiglie ( <i>Vedasi</i> DETENUTI).			
CONDIZIONE ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).			
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE . . . . .	} » 33		38
	} » 34		41
CONDUTTORE DI TERRENI - Figure professionali che si possono attribuire ad un conduttore di terreni . . . . .	» 33		36
CONDUTTORE DI TERRENI - Posizione nella professione . . . . .	» 34		40
CONIUGATI . . . . .	» 27		34
CONIUGI SEPARATI - Compilazione per ciascuno di essi di un foglio di famiglia . . . . .	» 10		26

CONSEGNA DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA . . . . .	Punto	18	Pag.	30
CONSOLATI ITALIANI ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO).				
CONSOLATI STRANIERI NEL REGNO ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI NAZIONA- LITÀ STRANIERA).				
CONTRAVVENZIONI . . . . .	»	59	»	53
CONVENTI ( <i>Vedasi</i> COMUNITÀ RELIGIOSE).				
CONVITTI ( <i>Vedasi</i> COLLEGI).				
CONVITTORI ( <i>Vedasi anche</i> COLLEGI).				
Id. - Assenti dalle famiglie . . . . .	»	14	»	28
CONVIVENZE ( <i>Vedasi anche</i> FOGLI DI CONVIVENZA).				
Id. - Definizione . . . . .	»	11	»	26
Id. - Capo della convivenza. Definizione . . . . .	»	38	»	46
Id. - Capo della convivenza. Caso in cui deve compilare un foglio di famiglia a parte . . . . .	»	11	»	26
Id. - Indicazioni nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	28
Id. - Modelli da usare . . . . .	»	38	»	46
Id. - Persone della convivenza. Caso in cui un appartenente ad essa deve compila- re un foglio di famiglia a parte . . . . .	»	11	»	26
CONVIVENZE CHE NON SI POTERONO CENSIRE . . . . .				
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI. . . . .				
Id. - Persone da includere nell'elenco <i>A</i> . . . . .	»	39	»	47
Id. - Persone da includere nell'elenco <i>B</i> . . . . .	»	39	»	48
CONVIVENZE RELIGIOSE ( <i>Vedasi</i> COMUNITÀ RELIGIOSE).				
CORPI ARMATI ( <i>Vedasi</i> MILITARI).				
CORPI DI GUARDIA ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).				
CORPI NON MILITARI ACCASERMATI. . . . .				
»	41	»	49	
CREDITO ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE).				
CULTO ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CULTO).				
CUSTODI - Consegna del foglio di famiglia . . . . .	»	18	»	31

**D**

DATA DEL CENSIMENTO . . . . .	Punto	22	Pag.	33
DATA DI NASCITA - Indicazioni da annotare nel foglio di famiglia . . . . .	»	28	»	34
DETENUTI - Nelle convivenze ( <i>Vedasi anche</i> STABILIMENTI PENALI).				
DETENUTI - Assenza temporanea . . . . .	»	14	»	28
Id. - Comune di dimora abituale . . . . .	}	»	12	»
		»	45	»
		»	45	»
Id. - Indicazione della professione, ecc. . . . .	Cap.	VI	»	35
Id. - Relazione di convivenza . . . . .	Punto	45	»	51
»	»	45	»	51
DIMORA ABITUALE ( <i>Vedasi</i> COMUNE DI DIMORA ABITUALE).				
DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUB- BLICHE e IMPIEGATI PUBBLICI).				
DIPLOMATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERALE . . . . .	»	33	»	39
DIPLOMATICI ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO e FUNZIONARI DIPLOMA- TICI O CONSOLARI DI NAZIONALITÀ STRANIERA).				
DIRETTORE - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	40
DIRIGENTE - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	40
DISOCCUPATI - Indicazioni da annotare nelle colonne II, 12 e 13 . . . . .	Cap.	VI	»	35
DISTRIBUZIONE DEI FOGLI DI FAMIGLIA . . . . .	Punto	7	»	25
DIVORZIATI - Stato civile . . . . .	»	27	»	34
DOVERI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	5	»	24
DOMESTICI - Con famiglia . . . . .				
Id. - Indicazione della professione . . . . .	»	23	»	33
Id. - Iscrizione nel foglio di famiglia. . . . .	}	»	10	»
		»	23	»
Id. - Prevalentemente occupate in lavori agricoli . . . . .	»	33	»	37
DORMITORI ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).				
DOZZINANTI - Iscrizione nel foglio di famiglia . . . . .	}	»	10	»
		»	23	»

## E

	Punto	Pag.	
EDIFICI ANCORA MANCANTI DEL NUMERO CIVICO - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	16	28	
EDIFICI DESTINATI AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16	» 29	
EDIFICI IN CORSO DI COSTRUZIONE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16	» 29	
Id. - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16	» 29	
ELENCO A DEL FOGLIO DI CONVIVENZA . . . . .	» 38	» 46	
Id. B DEL FOGLIO DI CONVIVENZA . . . . .	» 38	» 46	
Id. A DEL FOGLIO DI FAMIGLIA . . . . .	» 23	» 33	
Id. B DEL FOGLIO DI FAMIGLIA . . . . .	» 32	» 34	
Id. DELLE FAMIGLIE E DELLE CONVIVENZE CHE L'UFFICIALE NON ABBIA POTUTO CENSIRE . . . . .	» 58	» 53	
ENFITEUSI - Definizione . . . . .	» 33	» 36	
ENFITEUTA - Definizione . . . . .	» 33	» 36	
Id. - Posizione nella professione . . . . .	» 34	» 40	
EQUIPAGGI DELLE REGIE NAVI ( <i>Vedasi</i> REGIE NAVI).			
ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA RIEMPITI . . . . .	» 8	» 25	
Id. - Consegna . . . . .	» 18	» 30	
ESEMPI DI RISPOSTA AL QUESITO DELLA COLONNA II . . . . .	» 33	» 37	
Id. DI RISPOSTA AL QUESITO DELLA COLONNA I3 . . . . .	» 35	» 42	
Id. DI RISPOSTE AI QUESITI DELLE COLONNE II, I2 e I3 . . . . .	» 36	» 44	

## F

	Punto	Pag.	
FAMIGLIA - Definizione . . . . .	10	26	
FAMIGLIE - Andate ad abitare nella Sezione dopo la consegna dei fogli di famiglia . . . . .	» 53	» 52	
FAMIGLIE ASSENTI - Segnalazioni da farsi all'Ufficio comunale . . . . .	» 17	» 30	
FAMIGLIE - Casi in cui possono essere considerate convivenze . . . . .	» 11	» 26	
Id. - Che hanno cambiato abitazione dopo il 20 aprile senza aver consegnato il foglio di famiglia . . . . .	» 53	» 52	
FAMIGLIE - Che non hanno ricevuto il foglio di famiglia . . . . .	» 51	» 52	
Id. - Che non si poterono censire . . . . .	» 58	» 53	
Id. - Che vivono in case isolate in campagna . . . . .	» 7	» 25	
Id. - Membri in viaggio . . . . .	» 14	» 28	
Id. - Membri lontani per lavori stagionali . . . . .	» 12	» 27	
Id. - Non comprese nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	» 16	» 29	
Id. - Persone facenti parte della famiglia . . . . .	» 10	» 26	
FARI ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).			
FATTORINI - Posizione nella professione . . . . .	» 34	» 41	
FIGLI CONIUGATI COABITANTI CON LA FAMIGLIA PATERNA . . . . .	» 10	» 26	
FIGLI DI CONIUGI SEPARATI . . . . .	» 10	» 26	
FIGLI NATURALI - Indicazione da annotare nel foglio di famiglia . . . . .	» 25	» 33	
FIGURE MISTE NELLA CATEGORIA DEGLI ADDETTI ALL'AGRICOLTURA . . . . .	» 33	» 36	
Id. id. id. - Posizione nella professione . . . . .	» 34	» 40	
FINE DEI LAVORI AFFIDATI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO . . . . .	» 63	» 54	
FIRMA - Degli Stati di Sezione provvisori da parte del capo-famiglia . . . . .	» 18	» 31	
Id. id. dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 16	» 28	
Id. id. dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 48	» 52	
Id. id. dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 60	» 53	
Id. - Dei fogli di famiglia e convivenza da parte del capo famiglia o della convivenza . . . . .	» 21	» 33	
Id. - Dei fogli di famiglia e convivenza da parte dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 38	» 46	
Id. - Dei fogli di famiglia e convivenza da parte dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 21	» 33	
Id. - Dei fogli di famiglia e convivenza da parte dell'Ufficiale di censimento . . . . .	» 54	» 52	
FISCO - Nessun fine fiscale del censimento . . . . .	» 3	» 24	
FOGLI DI CENSIMENTO - Documenti segreti . . . . .	» 4	» 24	
FOGLI DI CONVIVENZA E FOGLI INTERCALARI . . . . .	» 8	» 25	
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale di censimento qualora il capo della convivenza non sia capace di farlo . . . . .	» 38	» 46	
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale di censimento qualora il capo della convivenza non sia capace di farlo . . . . .	» 18	» 31	
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale di censimento qualora il capo della convivenza non sia capace di farlo . . . . .	» 55	» 53	
FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna . . . . .	» 18	» 30	

<b>FOGLI DI CONVIVENZA</b> - Consegna all'Ufficio comunale . . . . .	<i>Punto</i>	57	<i>Pag.</i>	53
Id. - Norme da seguire all'atto della consegna . . . . .	»	18	»	30
Id. - Ordine di iscrizione dei componenti la convivenza . . . . .	»	38	»	47
Id. - Riscontro dei fogli da parte dell'Ufficio comunale . . . . .	»	61	»	53
Id. - Ritiro . . . . .	<i>Cap.</i>	X	»	51
Id. - Verifiche delle notizie e completamento dei fogli per mezzo dei Regi- stri di stato civile e del Registro di popolazione . . . . .	<i>Punto</i>	56	»	53
<b>FOGLI DI FAMIGLIA</b> - Compilazione dei fogli da parte dell'Ufficiale di censimento qualora il capo famiglia non sia in grado di farlo . . . . .	»	55	»	53
<b>FOGLI DI FAMIGLIA</b> - Compilazione e firma . . . . .	»	21	»	32
Id. - Consegna . . . . .	}	18	»	30
		20	»	32
Id. - Consegna all'Ufficio comunale . . . . .	»	57	»	53
Id. - Data a cui si devono riferire le notizie . . . . .	»	55	»	53
Id. - Divieto di consegnare e ritirare i fogli a mezzo dei portinai . . . . .	}	18	»	31
		52	»	52
Id. - Esempi di fogli di famiglia riempiti . . . . .	»	8	»	25
Id. - Notizie contenute nella prima facciata del foglio . . . . .	»	20	»	32
Id. - Ordine di iscrizione dei componenti la famiglia . . . . .	»	23	»	33
Id. - Persone da includere nell'elenco A e nell'elenco B . . . . .	»	22	»	33
Id. - Riscontro dei fogli da parte dell'Ufficio comunale . . . . .	»	61	»	53
Id. - Ritiro . . . . .	»	48	»	51
Id. - Verifica dei fogli da parte degli Ufficiali di censimento . . . . .	»	54	»	52
Id. - Verifica delle notizie e completamento dei fogli per mezzo dei Registri di stato civile e del Registro di popolazione . . . . .	»	56	»	53
<b>FORZE ARMATE (Vedasi MILITARI).</b>				
<b>FRAZIONI DI CENSIMENTO</b> . . . . .	»	9	»	25
Id. - Contraddistinte da lettere alfabetiche . . . . .	»	9	»	26
Id. - Contrassegnazione delle Frazioni non divise in Sezioni . . . . .	»	9	»	26
Id. - Divisione in Sezioni . . . . .	»	9	»	26
<b>FUNZIONARI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI NAZIONALITÀ STRANIERA</b> . . . . .	»	18	»	31
<b>FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b> - Comune di dimora abituale . . . . .	»	12	»	27
Id. id. - Inclusione nell'elenco B del foglio di famiglia . . . . .	»	14	»	28

**G**

<b>GALLEGGIANTI</b> - In servizio strettamente locale . . . . .	<i>Punto</i>	47	<i>Pag.</i>	51
<b>GARZONI</b> - Iscrizione nel foglio di famiglia . . . . .	»	10	»	26
<b>GROTTA</b> - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
<b>GUARDIE MUNICIPALI</b> . . . . .	»	41	»	49
Id. - Comune di dimora abituale . . . . .	»	12	»	27

**I**

<b>IDEM O PAROLA CORRISPONDENTE</b> - Divieto di farne uso . . . . .	<i>Punto</i>	19	<i>Pag.</i>	32
<b>IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE (Vedasi ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).</b>				
Id. - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	40
<b>Id. PRIVATI (Vedasi ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE).</b>				
<b>Id. PUBBLICI (Vedasi anche ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).</b>				
Id. id. - Comune di dimora abituale . . . . .	»	12	»	27
<b>INDUSTRIA (Vedasi ADDETTI ALL'INDUSTRIA).</b>				
<b>INTERCALARI (FOGLI)</b> . . . . .	}	8	»	25
		38	»	46
<b>INVALIDI (Vedasi CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).</b>				
<b>ISTITUTI DI CURA (Vedasi OSPEDALI).</b>				
<b>ISTITUTI MILITARI (Vedasi CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).</b>				
<b>ISTITUTORI</b> - Iscrizione nel foglio di famiglia . . . . .	»	10	»	26
<b>ITINERARIO DI CENSIMENTO</b> . . . . .	»	7	»	25

## L

LABORATORI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	Punto	16	Pag.	29
LAUREATI - Che non esercitano la professione liberale . . . . .	»	33	»	39
LAVORANTI A DOMICILIO - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	41
Id. - Risposta al quesito della colonna 13 . . . . .	»	35	»	42
LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - Figura professionale . . . . .	»	33	»	36
Id. id. - Posizione nella professione . . . . .	»	34	»	40
LAVORI STAGIONALI - Dimora abituale dei membri assenti per lavori stagionali. . . . .	»	12	»	27
Id. id. - Inclusione nell'elenco B dei membri della famiglia assenti per lavori stagionali . . . . .	»	14	»	28
LIBERI PROFESSIONISTI ( <i>Vedasi</i> ARTI LIBERALI).				
LICENZIAMENTO DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	5	»	25
Id. id. - Per mancata consegna degli esempi di fogli di famiglia riempiti . . . . .	»	18	»	30
LINEETTA - Casi in cui si debba usare . . . . .	»	19	»	31
LOCALITÀ - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	28
LOCANDE ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).				

## M

MAGAZZINI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	Punto	16	Pag.	29	
MANICOMI ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).					
MATRIMONIO RELIGIOSO: . . . . .	}	»	25	»	33
		»	27	»	34
MESTIERE ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).					
MILITARI - Convivenze militari . . . . .	Cap.	IX	»	47	
Id. IN AFRICA ORIENTALE ( <i>Vedasi</i> PERSONE IN A. O.).					
Id. NON DI CARRIERA - Comune di dimora abituale . . . . .	Punto	12	»	27	
Id. id. - Modo di indicarli nel foglio di famiglia . . . . .	}	»	14	»	38
		»	22	»	33
Id. id. - Professione o condizione . . . . .	Cap.	VI	»	35	
MODELLI DI STAMPATI IN USO PER IL CENSIMENTO ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO).					
MORTI - Prima della mezzanotte del 20 aprile . . . . .	Punto	22	»	33	
MOTOPESCHERECCI - Norme per il censimento delle persone imbarcate . . . . .	»	46	»	51	
MULTE A CARICO DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO . . . . .	}	»	4	»	24
		»	62	»	54

## N

NATANTI . . . . .	Punto	47	Pag.	51
NAVI MERCANTILI DI NAZIONALITÀ STRANIERA . . . . .	»	46	»	51
NAVI MERCANTILI - Norme per il censimento delle persone imbarcate . . . . .	»	46	»	51
NUBILI CON FIGLI NATURALI . . . . .	»	25	»	33-34
NUMERO CIVICO - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	28
Id. D'ORDINE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA O CONVIVENZA NELLA SEZIONE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	28
NUMERO INTERNO DELLE ABITAZIONI . . . . .	»	16	»	29
Id. PROGRESSIVO DELLE SEZIONI . . . . .	»	9	»	26

## O

OCCUPAZIONE ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).					
OPERAI . . . . .	}	Punto	33	Pag.	38
		»	34	»	41
		»	35	»	41
ORDINE D'ISCRIZIONE, NEL FOGLIO DI CONVIVENZA, DEI COMPONENTI LA CONVIVENZA . . . . .	»	38	»	47	
ORDINE D'ISCRIZIONE, NEL FOGLIO DI FAMIGLIA, DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA . . . . .	»	23	»	33	
ORFANOTROFI ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).					
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).					



OSPEDALI - Assenti dalla famiglia ricoverati negli ospedali . . . . .	Punto	14	Pag.	28
Id. - Comune di dimora abituale dei ricoverati . . . . .	»	45	»	50
Id. - Modelli da usare . . . . .	»	38	»	46
Id. - Professione dei ricoverati . . . . .	»	45	»	51
Id. - Relazione di convivenza . . . . .	»	45	»	51
Id. MILITARI . . . . .	»	39	»	47
OSPITI . . . . .	»	10	»	26
	»	42	»	50

OSPIZI (*Vedasi* OSPEDALI).

**P**

PARENTELA ( <i>Vedasi</i> RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA).				
PATENTATI - Che non esercitano la professione liberale . . . . .	Punto	33	Pag.	39
PATERNITÀ . . . . .	»	24	»	33
PENALITÀ A CARICO DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	4	»	24
PENSIONATI ( <i>Vedasi</i> CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).				
PENSIONI ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).				
PERSONALE DI SERVIZIO CON FAMIGLIA . . . . .	»	23	»	33
PERSONALE DI SERVIZIO E DI FATICA ( <i>Vedasi</i> DOMESTICI).				
PERSONE ALLOGGiate NEGLI ALBERGHI, LOCANDE, ECC. ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).				
Id. PRESSO FAMIGLIE . . . . .	»	10	»	26
PERSONE ASSENTI PER LAVORI STAGIONALI - Comune di dimora abituale . . . . .	»	12	»	27
Id. TEMPORANEAMENTE . . . . .	»	14	»	28
PERSONE CHE VIVONO DA SOLE - Compilazione di un proprio foglio di famiglia . . . . .	»	10	»	26
Id. DA CONSIDERARSI COME FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA . . . . .	»	10	»	26
Id. DI CONDIZIONE NON PROFESSIONALE ( <i>Vedasi</i> CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).				
Id. E FAMIGLIE ASSENTI . . . . .	»	17	»	30
Id. IMBARCATE . . . . .	»	46	»	51
	»	47	»	51
Id. IMBARCATE SU REGIE NAVI . . . . .	»	40	»	49
Id. IN AFRICA ORIENTALE . . . . .	»	12	»	27
	»	14	»	28
Id. NON MILITARI AVENTI OBBLIGO DI DIMORA IN CASERMA ( <i>Vedasi</i> CORPI NON MILITARI ACCASERMATI).				
PERSONE PRESENTI . . . . .	»	13	»	27
PIANI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
PIANI DEGLI EDIFICI CON DUE INGRESSI - Ordine progressivo da dare ai piani . . . . .	»	16	»	29
PIAZZE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
PIROPESCHERECCI ( <i>Vedasi</i> MOTOPESCHERECCI).				
POMPIERI ( <i>Vedasi</i> (GUARDIE MUNICIPALI)).				
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE . . . . .	»	34	»	39
PRIGIONI ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).				
PROFESSIONE . . . . .	»	33	»	35
Id. - Avvertenze speciali . . . . .	»	18	»	31
	»	33	»	35
Id. - Divieto di usare termini generici per indicarla . . . . .	»	33	»	35
Id. - Esempi di risposte al quesito della colonna II . . . . .	»	33	»	38
Id. O CONDIZIONE DEI MILITARI . . . . .	»	39	»	49
Id. O CONDIZIONE DEI RICOVERATI E DEI DETENUTI . . . . .	»	45	»	51
Id. PRINCIPALE . . . . .	»	33	»	35
PROFESSIONI ED ARTI LIBERALI ( <i>Vedasi</i> ARTI LIBERALI).				

**R**

RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, ENTE, ECC. (colonna 13) - Norme illustrative ed esempi . . . . .	Punto	35	Pag.	41
REGGITORE DELLE FAMIGLIE COLONICHE . . . . .	»	10	»	26
REGIE NAVI . . . . .	»	40	»	49
RELAZIONE DI CONVIVENZA DEI RICOVERATI E DEI DETENUTI . . . . .	»	45	»	51
Id. DI PARENTELA O DI CONVIVENZA . . . . .	»	25	»	33
RELIGIOSI ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CULTO).				

RICHIAMATI ALLE ARMI (*Vedasi* MILITARI).

RICOVERATI IN OSPEDALI, CASE DI CURA, ECC. - Come devono esser censiti nel foglio di convivenza (*Vedasi* OSPEDALI).

RICOVERATI TEMPORANEAMENTE IN OSPEDALI, CASE DI CURA, ECC. - Come devono essere censiti nel foglio di famiglia . . . . .	}	Punto	12	Pag.	27
		»	14	»	28
		»	22	»	33
		Cap.	VI	»	35
RISCONTRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA . . . . .		Punto	61	»	53
RTIRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA . . . . .		»	48	»	51

## S

SACERDOTI (*Vedasi* ADDETTI AL CULTO).

SALARIATI . . . . . Punto 33 Pag. 39

SALE PER EMIGRANTI (*Vedasi* CONVIVENZE).

SCALA DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio » 16 » 29

SCHEDE INDIVIDUALI PER ALBERGHI, ECC. . . . . } » 42 » 49  
» 49 » 52

SEMAFORI (*Vedasi* CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).

SEMINARI (*Vedasi* COLLEGI).

SEMINARISTI (*Vedasi* anche COLLEGI).

Id. - Assenti dalle famiglie . . . . . » 14 » 28

SEMISOTTERRANEO - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . » 16 » 29

SENZA TETTO - Come deve essere eseguito il censimento dei senza tetto . . . . . » 37 » 46

SEPARATI LEGALMENTE . . . . . » 27 » 34

SESSO . . . . . » 26 » 34

SEZIONE DI CENSIMENTO . . . . . » 9 » 25

SOFFITTE - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . » 16 » 29

SOTTERRANEI - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . » 16 » 29

SOTTOCLASSI PROFESSIONALI . . . . . » 35 » 41

STABILIMENTI DI CURA, ASSISTENZA, ECC. (*Vedasi* OSPEDALI).

STABILIMENTI MILITARI (*Vedasi* CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).

Id. PENALI . . . . . » 45 » 50

STALLA - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . » 16 » 29

STAMPATI IN USO PER IL CENSIMENTO . . . . . » 8 » 25

STATO CIVILE . . . . . » 27 » 34

STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Consegna dei fogli all'Ufficio comunale . . . . . » 60 » 53

Id. - Divieto di compilazione preventiva sulla scorta del Registro di popolazione . . . . . » 16 » 28

STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Famiglie non comprese nello Stato di Sezione provvisorio » 16 » 29

Id. - Importanza del documento . . . . . » 15 » 28

Id. - Notizie che vi devono figurare . . . . . » 16 » 28

STRANIERI . . . . . » 31 » 34

STUDENTI (*Vedasi* anche CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).

Id. - Iscrizione nell'elenco B . . . . . » 14 » 28

Id. - Lontani dalle famiglie per motivi di istruzione. Comune di dimora abituale . . . . . » 12 » 27

STUDIO - Iscrizione nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . » 16 » 29

SUORE (*Vedasi* ADDETTI AL CULTO).

Id. MINORENNI . . . . . » 43 » 50

## T

TENDA - Indicazioni da annotare nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . Punto 16 Pag. 29

TENDE DI OPERAI, AGRICOLTORI, ECC. (*Vedasi* CONVIVENZE).

TRASPORTI (*Vedasi* ADDETTI AI TRASPORTI).

## U

UFFICI - Iscrizione nello Stato di Sezione provvisorio . . . . . Punto 16 Pag. 29

UFFICIALE DI CENSIMENTO - Assegnazione della Sezione . . . . . » 6 » 25

Id. - Assunzione in servizio . . . . . » 6 » 25

UFFICIALE DI CENSIMENTO - Carta di riconoscimento . . . . .	} Punto	5	Pag.	24
Id. - Compilazione dei fogli qualora il capo della famiglia o della convivenza non sia capace di farlo . . . . .	»	6	»	25
Id. - Compilazione dello Stato di sezione provvisorio . . . . .	»	55	»	53
Id. - Consegna all'Ufficio comunale dello Stato di sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	28
Id. - Consegna all'Ufficio comunale dei fogli di censimento . . . . .	»	60	»	53
Id. - Consegna all'Ufficio comunale dell'elenco delle famiglie che non si poterono censire . . . . .	»	57	»	53
Id. - Divieto di approfittare delle proprie funzioni per altri fini . . . . .	»	58	»	53
Id. - Divieto di comunicare a chicchessia notizie delle quali è venuto a conoscenza . . . . .	»	5	»	25
Id. - Divieto di ritirare i fogli di famiglia a mezzo di portinai . . . . .	»	5	»	24
Id. - Divieto di ritirare i fogli in una sezione diversa da quella asse- gnatagli . . . . .	»	52	»	52
Id. - Doveri . . . . .	»	5	»	24
Id. - Fine dei lavori affidati all'Ufficiale . . . . .	»	5	»	24
Id. - Firma da apporre in ogni pagina dello Stato di sezione provvisorio . . . . .	»	63	»	54
Id. - Firma del foglio di famiglia e di convivenza . . . . .	»	16	»	30
Id. - Importanza dei compiti affidati all'Ufficiale di censimento . . . . .	»	21	»	33
Id. - Licenziamento per inadempienza alle norme relative alla con- segna dei fogli . . . . .	»	54	»	52
Id. - Norme da seguire all'atto della consegna dei fogli di censimento . . . . .	»	2	»	24
Id. - Obbligo di completare la prima facciata del foglio di con- vivenza e modo di compilarla . . . . .	»	18	»	30
Id. - Obbligo di completare la prima facciata del foglio di famiglia e modo di compilarla . . . . .	»	18	»	30
Id. - Obbligo di richiamare l'attenzione dei censiti sulla necessità di evitare termini generici nella indicazione della professione . . . . .	»	38	»	46
Id. - Potere di elevare contravvenzioni . . . . .	»	20	»	32
Id. - Risposte errate o inesatte, facoltà di chiedere documenti per verificarle e correggerle . . . . .	»	33	»	35
Id. - Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza . . . . .	»	59	»	53
Id. - Sopraluoghi negli alberghi, locande, pensioni, ecc. la sera del 21 aprile . . . . .	»	5	»	24
Id. - Trattenute di stipendio all'Ufficiale di censimento negligente . . . . .	»	48	»	51
Id. - Verifica dei fogli di censimento all'atto del ritiro . . . . .	»	42	»	50
Id. - Verifica delle notizie e completamento dei fogli mediante i Re- gistri di stato civile e il Registro di popolazione . . . . .	»	62	»	54
Id. - Verifica delle risposte ai quesiti delle colonne II, 12 e 13 . . . . .	»	54	»	52
UFFICIALI DEL R. ESERCITO, DELLA R. MARINA, ECC. (Vedasi MILITARI).				
UFFICIO COMUNALE - Riscontro dei fogli di famiglia e di convivenza . . . . .	»	56	»	53
USCIERE - Posizione nella professione . . . . .	»	36	»	43
USUFRUTTO - Definizione . . . . .	»	34	»	41
		33	»	36

V

VEDOVI . . . . .	Punto	27	Pag.	34
VERIFICHE DA PARTE DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO DELLE RISPOSTE AI QUESITI DELLE CO- LONNE II, 12 e 13 . . . . .	»	36	»	43
VERIFICHE DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA . . . . .	»	54	»	52
VERIFICA DELLE NOTIZIE E COMPLETAMENTO DEI FOGLI PER MEZZO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE . . . . .	»	56	»	53
VIE - Indicazioni da annotare nello stato di Sezione provvisorio . . . . .	»	16	»	29
VIGILI URBANI (Vedasi GUARDIE MUNICIPALI).				
VIRGOLETTE (Vedasi IDEM).				
VOLONTARI (Vedasi MILITARI).				

## ISTRUZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO

## INDICE

## I — COMPITI DEI COMUNI.

1. Compiti assegnati ai Comuni e loro importanza. . . . . Pag. 68

## II — ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO.

2. Commissione comunale di propaganda . . . . . Pag. 68  
 3. Ufficio comunale di censimento . . . . . » 69  
 4. Nomina e retribuzione degli Ufficiali di censimento . . . . . » 69  
 5. Itinerario di sezione . . . . . » 69  
 6. Elenco nominativo delle famiglie viventi in case isolate in campagna . . . . . » 69  
 7. Divieto di compilare preventivamente lo Stato di sezione provvisorio . . . . . » 70

## III — DISTRIBUZIONE, RITIRO E COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO.

8. Consegna dei fogli di censimento agli Ufficiali . . . . . Pag. 70  
 9. Consegna dei fogli per il censimento delle persone imbarcate sulle navi e sui piroscafi e motopescherecci . . . . . » 70  
 10. Censimento delle persone imbarcate su natanti in servizio locale . . . . . » 71  
 11. Censimento delle persone senza tetto . . . . . » 71  
 12. Censimento delle famiglie interamente e temporaneamente assenti . . . . . » 71  
 13. Alberghi, locande, pensioni ecc. - Asili notturni . . . . . » 72  
 14. Compilazione dei fogli di famiglia relativi ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi . . . . . » 72  
 15. Ricevimento dei fogli di convivenza delle Regie Navi . . . . . » 72  
 16. Ricevimento dei fogli di famiglia degli Agenti diplomatici e Funzionari consolari di Stati esteri . . . . . » 72

## IV — REVISIONE PRELIMINARE.

17. Revisione preliminare . . . . . Pag. 72  
 18. Fogli irregolari . . . . . » 73  
 19. Fogli regolari . . . . . » 73

## V — COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE E RIEPILOGHI.

20. Computi giornalieri di sezione . . . . . Pag. 73  
 21. Accertamenti da farsi prima della compilazione del Riepilogo dei computi giornalieri di sezione . . . . . » 74  
 22. Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione e comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica . . . . . » 74

## VI — REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA.

23. Revisione quantitativa . . . . . Pag. 75  
 24. Revisione qualitativa . . . . . » 75

## VII — STATI DI SEZIONE DEFINITIVI E PROSPETTO RIASSUNTIVO.

25. Compilazione degli Stati di sezione definitivi e del Prospetto riassuntivo . . . . .	Pag.	76
26. Censimento dei longevi . . . . .	»	77

## VIII — SPEDIZIONE DEL MATERIALE.

27. Spedizione del materiale agli Uffici provinciali di censimento . . . . .	Pag.	77
--	------	----

## IX — TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI.

28. Assoluta necessità che le operazioni siano eseguite entro i limiti di tempo stabiliti . . . . .	Pag.	79
---	------	----

## X — SANZIONI, CONTRAVVENZIONI ED ALTRE.

29. Sanzioni a carico dei Comuni inadempienti . . . . .	Pag.	79
30. Sanzioni a carico degli Ufficiali di censimento . . . . .	»	79
31. Contravvenzioni . . . . .	»	79
32. Segreto d'ufficio . . . . .	»	79
33. Fornitura degli stampati . . . . .	»	80
34. Franchigia postale . . . . .	»	80

---

**AVVERTENZA IMPORTANTISSIMA**

L'art. 41 del Regolamento per l'esecuzione del censimento stabilisce che ogni capo famiglia ed ogni capo convivenza devono compilare *due esemplari* del foglio, rispettivamente, di famiglia e di convivenza.

All'atto del ritiro, tali esemplari *debbono essere messi immediatamente l'uno dentro l'altro*: l'Ufficio comunale di censimento deve esigere da tutti gli Ufficiali di censimento la più rigorosa osservanza di tale norma.

I due esemplari di fogli di censimento relativi alla stessa famiglia o convivenza debbono essere *mantenuti uniti durante lo svolgimento di tutte le operazioni di revisione, di computo, ecc., sino a che sia stata compiuta la revisione qualitativa.*

Essi *debbono essere separati l'uno dall'altro soltanto nel momento immediatamente prima della compilazione degli stati di sezione definitivi.*

Uno di tali esemplari dovrà essere trattenuto dal Comune a norma e per lo scopo di cui all'art. 65 del Regolamento succitato.

---

**AVVERTENZA GENERALE**

**La lettura delle presenti Istruzioni implica la conoscenza del Regolamento per l'esecuzione del censimento e delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento**

**I****COMPITI DEI COMUNI**

**1. Compiti assegnati ai Comuni e loro importanza.** — I compiti assegnati ai Comuni e per essi agli Uffici comunali possono distinguersi come segue :

**A) LAVORI PRELIMINARI ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO :**

- a) ripartizione del territorio del Comune in Frazioni di censimento, compilazione dei Piani topografici e determinazione dei Centri abitati (circolare n. 52/4 C del 10 giugno 1935);
- b) denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati (circolare 65/6 C del 17 luglio 1935);
- c) ripartizione delle Frazioni di censimento in sezioni di censimento (circolare 16/13 C del 17 febbraio 1936);
- d) costituzione della Commissione comunale di propaganda (circolare 24/18 C del 28 febbraio 1936);
- e) costituzione dell'Ufficio comunale di censimento (art. 15 del Regolamento e circolare 28/21 C del 3 marzo 1936);
- f) assunzione degli Ufficiali di censimento (circolare 21/16 C del 25 febbraio 1936);
- g) affissione del manifesto murale per la propaganda del censimento (articolo 37 del Regolamento).

I compiti di cui alle lettere a) b) c) sono stati già assolti entro il febbraio 1936; gli altri lo dovranno essere entro le date fissate nelle relative circolari.

**B) OPERAZIONI DI RILEVAZIONE :**

- a) compilazione degli *Itinerari di sezione e degli Elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate nella campagna* (art. 38 del Regolamento);
- b) preparazione dei fogli di censimento (v. punto 20 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);
- c) distribuzione dei fogli di censimento (articoli 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 47 del Regolamento);
- e) ritiro dei fogli di censimento (articoli 43, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55 e 58 del Regolamento);

**C) OPERAZIONI DI REVISIONE :**

- a) revisione preliminare (primo capoverso dell'art. 56 del Regolamento);
- b) computi giornalieri di sezione (art. 56, capoverso secondo e terzo, del Regolamento);
- c) riepilogo dei computi giornalieri di sezione e comunicazione dei dati provvisori all'Istituto centrale di statistica (art. 58 del Regolamento);
- d) compilazione dei fogli di censimento per le famiglie interamente e temporaneamente assenti (v. punto 17 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);
- e) revisione quantitativa e revisione qualitativa dei fogli di censimento (articoli 57 e 59 del Regolamento);
- f) compilazione degli Stati di sezione definitivi (Mod. P 13) e del Prospetto riassuntivo (Mod. P 14) (articolo 60 del Regolamento);
- g) spedizione del materiale all'Ufficio provinciale di censimento (art. 63 del Regolamento).

La sola enumerazione di tali compiti basta a rilevare l'importanza eccezionale e decisiva di essi ai fini del successo della prossima indagine demografica. Da ciò consegue l'alto senso di responsabilità che deve animare gli organi periferici, e in particolare quelli comunali, nella esecuzione regolare e tempestiva di ogni fase di lavoro, affinché il complesso dei lavori persegua in pieno i fini dell'indagine.

**II****ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO**

**2. Commissione comunale di propaganda.** — Il Comune deve provvedere i locali ed i mezzi per il funzionamento della Commissione di propaganda nominata dal Prefetto in ordine all'art. 19 del Regolamento.

Compito della Commissione è quello di svolgere un'attiva propaganda per far conoscere i fini ai quali mira il censimento e di fornire i maggiori chiarimenti per un'esatta interpretazione, da parte dei capi famiglia o convivenza, delle domande contenute nei Modelli di rilevazione (art. 22 del Regolamento).

Circa il programma da svolgere dalla predetta Commissione, si fa richiamo a quanto è stato indicato nella circolare n. 24/18 C del 28 febbraio 1936-XIV.

**3. Ufficio comunale di censimento.** — In ordine all'art. 15 del Regolamento, il Podestà deve provvedere a costituire l'Ufficio comunale di censimento, al quale deve essere preposto il Segretario comunale od un altro funzionario di concetto. Detto Ufficio ha il compito di svolgere tutte le operazioni inerenti al censimento, riguardanti il Comune. Le persone adibite all'Ufficio comunale di censimento debbono offrire la maggiore garanzia di diligenza e capacità e devono conoscere a fondo in ogni loro parte le norme e le istruzioni relative al censimento. Esse devono essere anche in numero adeguato ai compiti affidati agli Uffici comunali di censimento e in particolare a quelli per la revisione dei fogli. È pertanto opportuno fare *subito* esperimenti intesi ad accertare il tempo medio necessario per la revisione dei fogli: sulla base di tali esperimenti è facile determinare, sia pure in modo approssimativo, il numero di impiegati necessari.

L'Ufficio comunale di censimento non deve essere soppresso alla fine delle operazioni di censimento, se pur smobilitato in gran parte, perchè oltre a provvedere a conservare tutti gli atti relativi al censimento e a curare il disbrigo delle pratiche ad esso relative sino alla esecuzione di un censimento successivo, potrà — in considerazione del fatto che molti dei lavori eseguiti per un censimento (piani topografici, itinerari di sezione, stati di sezione provvisori, scelta degli Ufficiali di censimento, ecc.) possono servire, se aggiornati, per i censimenti successivi (e questi si susseguiranno d'ora innanzi a brevi intervalli: v. articolo 1° del R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503 ed artt. 1 e 2 della Legge 18 gennaio 1934, n. 120) — agevolare sensibilmente l'organizzazione dei servizi comunali in occasione di ogni censimento.

**4. Nomina e retribuzione degli Ufficiali di censimento.** — In conformità alla circolare n. 21/16 C del 25 febbraio 1936-xiv i Comuni debbono provvedere alla nomina degli Ufficiali di censimento. La loro effettiva assunzione in servizio non potrà, per nessun motivo, essere protratta oltre il 6 aprile 1936.

L'elenco degli Ufficiali di censimento prescelti deve essere inviato in triplice copia al Prefetto per l'approvazione, non oltre il 25 marzo. Una delle copie sarà restituita al Comune col visto di approvazione, una sarà trattenuta dal Prefetto e la terza, a cura del Prefetto stesso, sarà inviata all'Istituto centrale di statistica.

Da tale elenco devono risultare il cognome e nome, l'età, le funzioni normalmente esercitate e la firma di ciascun Ufficiale di censimento (art. 35 del Regolamento).

Si ricorda che al reclutamento degli Ufficiali di censimento si deve procedere seguendo rigorosamente le norme fissate dalla citata circolare, allo scopo di accertarne l'idoneità sia dal punto di vista morale e fisico, sia da quello della perfetta conoscenza del « Regolamento » e delle « Istruzioni » concernenti il censimento.

Non è superfluo ripetere come il numero degli Ufficiali di censimento debba essere adeguato a quello delle Sezioni in cui è stato ripartito il territorio del Comune e come sia opportuno costituire una *riserva* per far fronte ad eventuali deficienze che si dovessero verificare a causa di malattie o per altri motivi.

Nel periodo dal 6 al 10 aprile il Segretario comunale o il Dirigente l'Ufficio di censimento deve impartire agli Ufficiali di censimento le ulteriori istruzioni collettive ed individuali accennate nella circolare sopracitata.

Nei Comuni ove esistano molte *convivenze* sarà opportuno che al censimento di esse vengano particolarmente abilitati alcuni Ufficiali di censimento, in modo che la loro istruzione specializzata renda più sicure ed agevoli le operazioni.

Il Podestà deve rilasciare agli Ufficiali di censimento una carta di riconoscimento (art. 36 del Regolamento).

Detta carta deve essere munita di recente fotografia.

Circa la retribuzione degli Ufficiali di censimento si osserva che è assolutamente vietato il sistema di compensi « a cottimo » in relazione al numero delle famiglie e degli abitanti censiti, che ha causato gravi inconvenienti nel passato. Pertanto, la retribuzione deve verificarsi sotto forma di salario giornaliero (settimanale ecc.), o di compenso complessivo da corrispondersi al termine dei lavori.

**5. Itinerario di sezione.** — L'Ufficio comunale di censimento deve provvedere a consegnare in tempo debito, ad ogni Ufficiale di censimento, un *Itinerario di sezione*, nel quale siano indicati i nomi delle vie, piazze, strade, suburbane e rurali e delle località comprese nella sezione di censimento in cui l'Ufficiale dovrà svolgere la sua opera, coi numeri civici (massimo e minimo) per ciascuna delle vie, strade, ecc. (o parte di queste) comprese nella sezione stessa.

Tale itinerario deve essere accuratamente compilato sulla base o dello *stradario* di cui alla circolare n. 65/6 C del 17 luglio 1935-xiii o delle *cartelle di casa* di cui all'art. 6 del Regolamento anagrafico.

Nella compilazione degli « Itinerari di sezione » l'Ufficio comunale di censimento deve assicurarsi:

a) che i confini di ciascuna sezione siano ben determinati in modo da evitare che una stessa abitazione possa essere compresa in due sezioni;

b) che tutte le vie (compresi i vicoli, le strade private, ecc.) nonché i relativi numeri civici siano stati indicati, per aver la certezza che nessuna abitazione sia stata omessa.

Infine, l'Ufficio deve indicare agli Ufficiali di censimento la denominazione del *Centro abitato* eventualmente esistente, totalmente o parzialmente, nella sezione ad ognuno di essi assegnata, precisando i limiti che circoscrivono il Centro o la parte di Centro stesso, in modo che agli Ufficiali di censimento non possano sorgere dubbi sulla appartenenza o meno di una casa al Centro abitato eventualmente esistente nella sezione ad essi assegnata.

L'Istituto centrale di statistica non fornisce gli stampati per l'Itinerario in questione. Pertanto, i Comuni devono provvedere, a loro cura, al fabbisogno necessario, attenendosi però strettamente al modello allegato al Regolamento.

Si consiglia di accompagnare l'« Itinerario », ove sia possibile, con una pianta topografica della sezione.

**6. Elenco nominativo delle famiglie viventi in case isolate in campagna.** — L'Ufficio comunale deve consegnare ad ogni Ufficiale di censimento anche un elenco nominativo, desunto dal Registro di popolazione, delle famiglie comprese nel territorio della sezione, viventi in case isolate nella campagna (Art. 38 del Regolamento).

Tale elenco ha lo scopo di agevolare l'Ufficiale nel censimento delle famiglie abitanti in località della campagna non aventi una regolare rete stradale; quindi, nell'elenco in parola dovrà essere indicato oltre che il cognome e nome dei capi famiglia anche i numeri civici che contrassegnano le abitazioni.

Poichè detto elenco può essere anche incompleto o non esatto, esso avrà valore per l'Ufficiale di censimento solo come elemento di controllo e di orientamento.

**7. Divieto di compilare preventivamente lo Stato di sezione provvisorio.** — È fatto assoluto divieto all'Ufficio comunale di censimento di compilare preventivamente, o lasciar compilare dagli Ufficiali di censimento, gli Stati di sezione provvisori desumendo le notizie dal Registro di popolazione.

Precise disposizioni saranno date al riguardo agli Ispettori provinciali per l'accertamento dell'ottemperanza a tale norma, ed al caso saranno presi opportuni provvedimenti contro i trasgressori.

### - III -

#### DISTRIBUZIONE, RITIRO E COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO

**8. Consegna dei fogli di censimento agli ufficiali.** — A ciascun Ufficiale di censimento, e per ogni Sezione ad esso affidata, l'Ufficio comunale deve consegnare, oltre l'Itinerario di censimento di cui al punto 5, e l'Elenco delle famiglie viventi in case isolate di cui al punto 6 delle presenti Istruzioni, un'adeguata scorta dei seguenti stampati:

- a) Foglio di famiglia (Mod. R 1) su carta color bianco;
- b) Allegato al foglio di famiglia (Esempi di foglio di famiglia riempito): un allegato per ogni 2 fogli di famiglia;
- c) Foglio di convivenza per le convivenze composte di non più di 15 persone (Mod. R 2) su carta color rosa;
- d) Foglio di convivenza per le convivenze composte di più di 15 persone (Mod. R 2 bis) su carta color giallo;
- e) Intercalari per i Presenti nelle convivenze composte di più di 15 persone (Mod. R 2 bis A) su carta color celeste;
- f) Intercalari per gli Assenti temporaneamente dalle convivenze composte di più di 15 persone (Mod. R 2 bis B) su carta color giallo;
- g) Allegato (su carta colore verde) al foglio di convivenza, contenente le Avvertenze speciali per le professioni: un allegato per ogni 2 fogli di convivenza;
- h) Schede individuali per i forestieri alloggiati negli alberghi (Mod. R 3) su carta color bianco;
- i) Stato di sezione provvisorio (Mod. P 12) su carta color bianco.

A questo proposito si ricorda che spetta all'Ufficio comunale di censimento di scrivere sui Fogli di famiglia e di convivenza, prima che siano consegnati agli Ufficiali di censimento, le seguenti indicazioni:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| — il nome della Provincia   | } | con l'inchiostro o con la stampiglia.  |
| — il nome del Comune        |   |  |
| — il nome della Parrocchia  | } | con matita non copiativa, nè colorata. |
| — la lettera della Frazione |   |  |
| — il numero della Sezione   |   |  |

Queste ultime tre indicazioni debbono essere poi passate ad inchiostro dall'Ufficiale di censimento, nell'atto della consegna dei fogli alle famiglie o convivenze, dopo essersi accertato dell'esatta indicazione del nome della Parrocchia, e quando sia ormai certo che il foglio consegnato è stato utilizzato per la Frazione e Sezione indicate sul foglio stesso.

La consegna agli Ufficiali di censimento di tutti gli stampati deve essere effettuata entro il 10 aprile affinché gli Ufficiali possano disporre interamente di tutto il periodo di tempo compreso dall'11 al 18 aprile per la consegna dei fogli di censimento, come è prescritto dall'art. 40 del Regolamento.

Agli Ufficiali di censimento deve essere consegnato l'Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agricole.

Durante il periodo della consegna dei fogli di censimento, l'Ufficio comunale deve esigere che gli Ufficiali di censimento segnalino, a mezzo di un elenco da presentarsi giornalmente, le famiglie alle quali non abbiano potuto consegnare i fogli perchè interamente e temporaneamente assenti dal Comune e che si presume continueranno ad essere assenti alla data del censimento (v. punto 12 delle presenti Istruzioni).

Si rileva in modo particolare l'importanza di tale elenco, perchè in base ad esso l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere alla compilazione, d'ufficio, dei fogli di censimento ai sensi dell'art. 14 del Regolamento.

L'Ufficio comunale di censimento deve pure esigere che gli Ufficiali di censimento gli segnalino le abitazioni occupate da diplomatici e funzionari consolari di nazionalità straniera (v. nono capoverso del punto 18 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento).

L'Ufficio comunale deve, altresì, organizzare, in modo adeguato all'importanza del Comune, il servizio di consegna dei fogli di censimento a quei capi famiglia che, non avendo ricevuto la visita dell'Ufficiale di censimento fino al giorno 18, sono tenuti a ritirare personalmente i fogli presso l'Ufficio comunale (art. 42 del Regolamento).

**9. Consegna dei fogli per il censimento delle persone imbarcate sulle navi e sui piro e motopescherecci.** — Conformemente al disposto dell'art. 45 del Regolamento, il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili, piro e motopescherecci, italiani e stranieri, presenti nel porto alla mezzanotte del 20 aprile, sarà effettuato a mezzo dell'Autorità marittima.



Pertanto, l'Ufficio di censimento dei Comuni marittimi si deve limitare a consegnare alla R. Capitaneria di porto (o Ufficio marittimo o Delegazione di spiaggia) nei termini fissati dall'art. 40 del citato Regolamento, i fogli di convivenza (Modelli R 2, R 2 bis, R 2 bis A) (1).

Entro il 1° Maggio l'Ufficio comunale di censimento deve ricevere (e se non li riceve deve richiederli) dai Comandi marittimi di cui sopra i fogli di convivenza relativi alle persone imbarcate su navi mercantili, piro e motopescherecci, italiani e stranieri, presenti in porto alla mezzanotte del 20 aprile, nonchè quelli delle altre navi di nazionalità italiana partite da altri porti del Regno prima della mezzanotte del 20 aprile e che siano giunte in porto entro il 30 successivo.

**10. Censimento delle persone imbarcate su natanti in servizio locale.** — Il Comune deve provvedere, a mezzo di appositi Ufficiali di censimento, nella mezzanotte dal 20 al 21 aprile, al censimento delle persone che alla mezzanotte stessa si trovino su natanti in servizio strettamente locale dei porti e delle rade e sui battelli addetti alla pesca limitata, nonchè a quello delle persone imbarcate sulle navi e barche dei fiumi, laghi e lagune e che nella giornata del 21 aprile non ritornino presso le rispettive famiglie (v. articolo 46 del Regolamento). Al riguardo l'Ufficio deve raccomandare all'Ufficiale di censimento:

a) di assumere precise informazioni per sapere quali persone ritornino presso le rispettive famiglie nella giornata del 21 aprile e quali invece non vi ritornino;

b) di avvertire, quelle che, pur rimanendo a bordo e venendovi censite, ritornino invece presso le rispettive famiglie, di non farsi nuovamente censire nel foglio di queste ultime.

**11. Censimento delle persone senza tetto.** — A cura dell'Ufficio comunale deve anche essere provveduto, nella notte dal 20 al 21 aprile, al censimento delle persone senza tetto, che passano di solito la notte all'aperto, dovunque possono trovare un riparo dalle intemperie (articoli 5 e 47 del Regolamento).

Tale rilevazione è affidata agli Ufficiali di censimento; sarà, tuttavia, necessario che l'Ufficio comunale provveda, se del caso:

a) ad individuare preventivamente, per mezzo dei vigili urbani, le località ove i senza tetto sogliono trascorrere la notte;

b) a prendere accordi con la R. Questura affinchè gli Ufficiali che dovranno procedere al censimento dei senza tetto siano adeguatamente assistiti;

c) a fornire un adeguato numero di squadre, guidate da impiegati comunali, affinchè il censimento possa essere eseguito in modo quanto possibile simultaneo.

**12. Censimento delle famiglie interamente e temporaneamente assenti.** — Come dispone il secondo capoverso dell'art. 39 del Regolamento e precisa il punto 17 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, questi debbono iscrivere nello Stato di Sezione provvisorio — e provvedere al loro censimento — le famiglie che, risultando, per qualsiasi ragione, interamente assenti, si presume tornino entro il 21 aprile 1936. L'Ufficio comunale deve accertarsi, in particolare, che gli Ufficiali di censimento provvedano al censimento di tali famiglie.

Anche le famiglie che si presume non tornino entro il 21 aprile, ma posteriormente e, in ogni caso, entro il 31 luglio 1936, o dopo tale data qualora si tratti di una delle eccezioni indicate nel punto 14 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, debbono essere iscritte nello Stato di sezione provvisorio: ma di esse è l'Ufficio comunale di censimento che deve provvedere, *d'ufficio*, al censimento.

A tale uopo gli Ufficiali di censimento sono tenuti a comunicare giornalmente all'Ufficio un elenco, in base al quale (previe ricerche in anagrafe ed, eventualmente, a seguito di accertamenti *in loco*, dai quali risulti che tali famiglie — salvo il caso delle eccezioni su ricordate — faranno effettivamente ritorno nel Comune entro il 31 luglio 1936) l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere a compilare per ciascuna di esse (anche se si tratti di persone sole) un foglio di famiglia (Mod. R 1) scrivendo le notizie relative ai loro componenti soltanto nell'elenco B.

Su tali fogli deve essere apposta, in rosso, la indicazione: « *Compilato d'ufficio* » nonchè il *bollo del Comune* e la *firma del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento*.

In riguardo al censimento delle famiglie interamente e temporaneamente assenti (in esse comprese il caso della famiglia costituita di una sola persona) si rileva che nel passato alcuni Comuni, per colmare la diminuzione della popolazione censita rispetto a quella calcolata, o per altre ragioni, compilarono d'ufficio fogli di famiglia per famiglie interamente assenti alla data del censimento e non aventi abitazione nel Comune, solo perchè dall'anagrafe risultavano ancora residenti nel Comune stesso. Tale irregolare procedimento è assolutamente vietato e perciò, prima di compilare fogli di censimento per famiglie iscritte in anagrafe e non censite perchè assenti, l'Ufficio deve accertarsi che si tratti di famiglie che conservino nel Comune un'abitazione da esse non occupata al momento del censimento (per il caso di famiglia costituita di una sola persona, l'Ufficio deve accertare che essa conservi nel Comune o l'abitazione o la stanza in subaffitto).

Per le famiglie interamente assenti, per le quali il Comune compili d'ufficio il foglio di censimento, se per la risposta a tutti i quesiti del foglio, fatta eccezione per quelli relativi alle professioni, le notizie possono essere assunte dal Registro di popolazione o dai Registri di stato civile, le notizie occorrenti per una esatta risposta ai tre quesiti relativi alle professioni (colonna 11, 12 e 13 del foglio di censimento) debbono essere, invece, assunte *in loco* in base ad informazioni rigorosamente accertate.

(1) Non deve essere consegnato il Mod. R 2 bis B che non serve alle convivenze in questione.

**13. Alberghi, locande, pensioni, ecc. - Asili notturni.** — Particolare cura richiede anche il censimento delle persone negli alberghi, locande, pensioni, ecc. Al riguardo, l'Ufficio comunale di censimento deve esigere che gli Ufficiali di censimento osservino scrupolosamente le istruzioni date in proposito, compiendo sopraluoghi nella notte dal 20 al 21 aprile e ritirando i fogli di censimento *nella giornata del 22* (v. punti 42 e 49 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento).

Con la stessa cura ed analogamente l'Ufficio comunale deve procedere per il censimento delle persone negli asili notturni, ove esistano. In proposito l'Ufficio comunale di censimento deve prendere accordi con la direzione degli asili stessi e disporre affinché gli Ufficiali di censimento facciano sopraluoghi, tenendo presente che gli ospiti degli asili notturni sogliono abbandonare di buon'ora gli asili stessi.

**14. Compilazione dei fogli di famiglia relativi ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi.** — Le modifiche al Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione, in corso di approvazione, stabiliscono che i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi, debbono avere come Comune di dimora abituale quello ove ha sede il rispettivo Comando di Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; quello ove ha sede il rispettivo Comando di Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o di militari.

Pertanto, i Comuni ove hanno sede Comandi di Dipartimento militare marittimo ed i Comuni ove hanno sede Comandi di Capitaneria di porto potranno ricevere, entro il 3 maggio, dai Comandi delle Regie Navi, speciali *Schede individuali* (Mod. R 4) stampate su carta di colore arancione, compilate e spedite a cura dei predetti Comandi di Regie Navi, e relative a militari di carriera della Regia Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza sulle navi stesse. (Altro esemplare delle schede stesse sarà inviato direttamente dai Comandi delle R. Navi all'Istituto centrale di statistica: tali schede serviranno per il controllo dei fogli di famiglia compilati dai Comuni).

Al ricevimento di tali schede, l'Ufficio comunale deve provvedere a compilare, in duplice esemplare, per ognuna di esse, un foglio di famiglia (Mod. R 1) *iscrivendo nell'Elenco B le notizie tratte dalla scheda*.

Su tali fogli di famiglia deve essere apposta la indicazione « *Compilato d'ufficio* » ecc. come è precisato nel terzultimo capoverso del punto 12 delle presenti istruzioni.

Un esemplare di ciascuno di detti fogli deve essere trasmesso all'Istituto, *unitamente alla relativa scheda Mod. R 4*, insieme al resto del materiale di censimento.

**15. Ricevimento dei fogli di convivenza delle Regie Navi.** — Mentre la consegna dei fogli di convivenza alle Regie Navi è effettuata per mezzo del Ministero della R. Marina, la restituzione dei fogli riempiti deve essere fatta ai Comuni *direttamente* dai Comandi delle Regie Navi.

Pertanto, gli Uffici di censimento dei Comuni marittimi riceveranno i fogli di convivenza relativi alle Regie Navi presenti in porto alla mezzanotte del 20 aprile, nonchè a quelle che vi giungano entro il 30 successivo senza che abbiano consegnato i fogli suddetti all'Ufficio di altro Comune nel cui porto possono aver sostato nel periodo dal 21 al 30 aprile.

Si avvertono gli Uffici di censimento dei Comuni marittimi di non confondere i fogli di *convivenza* suddetti con i fogli di *famiglia* che devono essere compilati d'ufficio sulla base delle segnalazioni pervenute dai Comandi delle R. Navi con le schede Mod. R 4 (stampate su carta arancione) relative ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi (v. punto precedente delle presenti Istruzioni).

**16. Ricevimento dei fogli di famiglia degli agenti diplomatici e funzionari consolari di Stati esteri.** — A norma dell'art. 43 del Regolamento, i Comuni interessati riceveranno entro il 30 aprile, dal Ministero degli affari esteri e dalle RR. Prefetture i fogli di censimento relativi, rispettivamente, agli Agenti diplomatici stranieri ed ai Funzionari consolari esteri di nazionalità straniera.

#### IV

#### REVISIONE PRELIMINARE

**17. Revisione preliminare.** — Come è prescritto dall'art. 54 del Regolamento, gli Ufficiali di censimento debbono consegnare, giornalmente, a partire dal 22 aprile, all'Ufficio comunale di censimento, i fogli di famiglia e di convivenza ritirati.

L'Ufficio comunale di censimento, deve, a' termini del primo capoverso dell'art. 56 del Regolamento, procedere, *giornalmente*, alla *revisione preliminare* di tali fogli.

Tale revisione deve essere compiuta nel periodo *tra il 22 aprile ed il 3 maggio*. Essa deve accertare:

a) che per il censimento delle famiglie e delle convivenze siano stati usati gli appositi stampati, e cioè, rispettivamente, il Foglio di famiglia (Mod. R 1, su carta color bianco) ed i Fogli di convivenza (Mod. R 2 su carta color rosa, oppure Mod. R 2 bis su carta color giallo) e relativi intercalari colore celeste e giallo;

b) che si tratti di stampati sui quali l'Ufficio aveva già indicato (con l'inchiostro o con la stampiglia) la Provincia e il Comune;

c) che i due esemplari di foglio di censimento relativi ad una stessa famiglia o convivenza concordino perfettamente in tutte le parti;

*nella prima facciata del Foglio :*

d) che l'Ufficiale di censimento abbia passato a penna il nome della Parrocchia, la lettera della Frazione ed il numero della Sezione ;

e) che il cognome e il nome del capo famiglia corrispondano a quelli scritti nell'Elenco *A* o nell'Elenco *B* dell'interno del foglio ;

f) che la risposta data alla domanda relativa alla situazione o meno della casa in un Centro abitato sia esatta, in relazione alle risposte date in merito all'indirizzo (località o rione, quartiere, sestiere, o via, piazza, strada); e, in caso di risposta affermativa, che il nome del Centro risponda a quello contemplato dal Mod. 1 approvato dall'Istituto centrale di statistica.

*nella parte interna del foglio :*

g) che nessuna persona sia stata contemporaneamente censita e nell'Elenco *A* e nell'Elenco *B* ;

h) che sia stata data risposta in tutte le colonne, anche con lineetta (nel caso in cui la risposta non doveva essere data : vedi comma *b* del punto 54 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) ;

i) che l'indicazione del sesso (col. 5) non sia contraddetta dalle risposte date ai quesiti delle colonne 2 (nome) 4 (relazione di parentela) 6 (stato civile) ed eventualmente 11 e 12 (professione e posizione). Ad esempio : l'indicazione *F* nella colonna 5 risulterebbe senz'altro errata, se nella colonna 2 si trovasse scritto, ad esempio, *Archimede*, e nella colonna 4 si trovasse scritto, ad esempio, *padre*, e nella colonna 6 : *coniugato* (o *celibe*) e nelle colonne 11 e 12, rispettivamente : *conducente tramviario* e *operaio* ;

l) che ogni foglio di censimento rechi le firme (nei due esemplari) del capo famiglia o convivenza e dell'Ufficiale di censimento. Quest'ultima, in particolar modo, deve essere chiara e leggibile. I fogli che non risultassero firmati o chiaramente firmati debbono essere restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda in conseguenza.

**18. Fogli irregolari.** — Dalla revisione predetta può risultare che una parte dei fogli siano regolari, altri irregolari. L'Ufficio comunale di censimento deve restituire agli Ufficiali di censimento i fogli risultati irregolari, perchè (a' termini dell'art. 56, ultimo capoverso, del Regolamento) provvedano a farli rettificare dai compilatori dei fogli stessi, secondo le nuove istruzioni date agli Ufficiali medesimi. Nel restituire tali fogli, l'Ufficio, resosi conto della natura degli errori commessi dai censiti o dallo stesso Ufficiale di censimento, darà disposizioni precise e particolareggiate per la correzione degli errori rilevati e impartirà direttive — richiamando le norme regolamentari e le istruzioni — perchè sia evitato il ripetersi degli errori riscontrati.

È opportuno che le risposte errate siano contrassegnate dall'Ufficio con un segno di matita colorata.

**19. Fogli regolari.** — I fogli risultati regolari (in essi compresi quelli regolarizzati) debbono essere computati nel *Computo giornaliero di sezione* e sui fogli così computati deve essere scritto, sulla prima facciata *dei due esemplari*, in alto a destra, con l'inchiostro rosso o con stampiglia, in modo molto visibile, la lettera *R* e la data. Tale apposizione è della massima importanza, perchè individua, senza possibilità di dubbi, i fogli che sono stati già computati, evitando in tal modo ogni possibilità di duplicazione nel computo, e perciò di errore nel dato che dovrà essere poi comunicato all'Istituto centrale di statistica. Essa si palesa, poi, tanto più utile quando i fogli, già computati, siano eventualmente riconosciuti errati dall'Ispettore provinciale ed eventualmente consegnati all'Ufficiale di censimento per le debite rettifiche.

Dopo essere stati così computati, i fogli debbono essere conservati distinti sezione per sezione. A tal fine si consiglia ai Comuni di provvedere l'Ufficio comunale di censimento di tante cartelle (resistenti ; con apposite fettucce da legarsi per assicurare i fogli contenuti ; capaci di contenere comodamente circa cento fogli di censimento ; numerate in corrispondenza al numero delle sezioni) quante sono le sezioni di censimento : l'ordine diminuisce la possibilità di errori, nel mentre facilita ed accelera il lavoro.

L'art. 56 del Regolamento prescrive che tali fogli, dopo essere stati computati, siano disposti e mantenuti secondo l'ordine alfabetico rigoroso delle vie, e per ogni via secondo l'ordine progressivo numerico delle case, e che perciò i fogli regolari e computati nei giorni successivi al primo siano *inseriti*, secondo quell'ordine, tra quelli regolari e computati precedentemente. Nulla vieta, tuttavia, qualora lo si creda più agevole o più opportuno, di porre, sopra i fogli regolari e computati il primo giorno quelli regolari e computati il secondo giorno, su questi quelli regolari e computati il terzo giorno, e così di seguito, salvo a ordinarli al termine dei lavori (prima di procedere alla compilazione degli Stati di sezione definitivi) secondo l'ordine sopra indicato. Ciò che interessa, e che deve essere assolutamente compiuto, è l'apposizione su i fogli regolari e computati della lettera *R* seguita dalla data e la conservazione dei fogli stessi, sezione per sezione, separatamente.

## V

### COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE E RIEPILOGHI

**20. Computi giornalieri di sezione.** — Per ogni sezione devono essere usati e riempiti due prospetti che l'Ufficio comunale di censimento provvederà a far compilare secondo lo schema (allegato al Regolamento) denominato : *Computo giornaliero di sezione*. Uno di tali prospetti deve essere usato per i fogli di famiglia, mentre l'altro deve essere usato per i fogli di convivenza. (Naturalmente, se nella sezione non esistano convivenze, basterà un prospetto solo : quello per i fogli di famiglia).

Nella prima colonna della prima riga deve essere indicato il numero di tutti i fogli risultati *regolari* il giorno 22 aprile. Nella seconda colonna, sempre sulla stessa riga, deve essere indicato il numero complessivo delle persone presenti, iscritte, cioè, nell'Elenco A degli stessi fogli *regolari* su citati.

Nella terza colonna il numero complessivo delle stesse persone ma di sesso maschile, e nella quarta il numero complessivo delle persone di sesso femminile.

Analogamente si deve procedere per i fogli risultati *regolari* nei giorni successivi, e ciò sino al 3 maggio compreso.

Il giorno 4 maggio l'Ufficio deve fare i totali delle 4 colonne di ciascun *Computo giornaliero di sezione* e deve accertarsi:

a) che il totale della prima colonna corrisponda al numero dei fogli di famiglia (e, rispettivamente, di convivenza) della Sezione cui si riferisce il «Computo»;

b) che il totale della seconda colonna sia uguale alla somma dei totali della terza e quarta colonna.

Se tutto ciò non sia accertato l'Ufficio comunale di censimento deve procedere alla spunta dei fogli (ciò che sarà facile ed agevole se, come è stato prescritto, sui fogli regolari sia stata apposta la data in cui ciascun foglio fu computato) in modo da rintracciare l'errore.

**21. Accertamenti da farsi prima della compilazione del riepilogo dei computi giornalieri di sezione.** — Prima di procedere alla compilazione del Riepilogo dei computi giornalieri di sezione, l'Ufficio comunale di censimento deve:

A) assicurarsi che a' termini dell'art. 57 del Regolamento il Segretario comunale abbia provveduto ad accertare, sotto la sua responsabilità personale e con ogni mezzo a sua disposizione, e soprattutto giovandosi delle segnalazioni fornite dal Registro di popolazione, controllate con ulteriori accertamenti *in loco*, che nel censimento *nessuna famiglia o convivenza sia stata omessa* e che *non esistano duplicazioni* di fogli di famiglia o di convivenza;

B) accertarsi, mediante una spunta degli Stati di sezione provvisori, che sia stato effettuato il ritiro dei fogli di tutte le famiglie e convivenze alle quali, dagli Stati di sezione provvisori, risulti siano stati consegnati;

C) accertarsi dell'avvenuta *compilazione, d'ufficio*, dei fogli di famiglia relativi:

a) alle famiglie dalle quali l'Ufficiale di censimento *non potè eseguire il ritiro* dei fogli (v. punto 58 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);

b) alle famiglie *interamente ma temporaneamente assenti* (v. punto 12 delle presenti Istruzioni);

c) ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza sulle R. Navi (v. punto 14 delle presenti Istruzioni);

D) accertarsi che sia stata effettuata la *restituzione*, direttamente al Comune, a cura degli interessati:

a) dei fogli relativi alle famiglie dalle quali l'Ufficiale di censimento *non eseguì, per negligenza*, il ritiro dei fogli nei termini prescritti (v. art. 50 del Regolamento);

b) dei fogli di convivenza delle navi mercantili (v. punto 9 delle presenti Istruzioni);

c) dei fogli di convivenza delle Regie Navi (v. punto 15 delle presenti Istruzioni);

d) dei fogli relativi agli Agenti diplomatici stranieri ed ai Funzionari consolari esteri di nazionalità straniera, che dovranno essere trasmessi al Comune a cura, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri e delle RR. Prefetture (v. punto 16 delle presenti Istruzioni).

**22. Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione e comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica.** — Fatti gli accertamenti di cui al punto precedente e tenute conto nei computi giornalieri di sezione, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere alla compilazione dei due *Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione* (predisposti secondo lo schema allegato al Regolamento) uno per i fogli di famiglia, l'altro per i fogli di convivenza.

A tale uopo si osserva che nella prima colonna di tale prospetto devono essere segnati, in ordine numerico progressivo, i numeri delle sezioni del Comune.

Sopra ogni rigo, in corrispondenza al numero d'ordine di ciascuna sezione, debbono essere scritti i 4 totali dei corrispondenti Computi giornalieri di sezione. Ciò fatto, si deve controllare se il totale della terza colonna corrisponda alla somma dei totali della quarta e della quinta colonna. In caso di mancata corrispondenza si deve procedere alla spunta, analogamente a quanto è stato già detto nell'ultimo capoverso del punto 20 delle presenti Istruzioni.

Tale accertamento deve assolutamente ottenersi in tempo debito, perchè **il giorno 5 maggio 1936 il Podestà deve improvvisamente telegrafare all'Istituto centrale di statistica i totali dei Riepiloghi dei computi di sezione**. Al riguardo si fa presente che se anche un solo Comune, sia pure il più piccolo, non ottemperasse tempestivamente a tale disposizione, sarebbe impossibile conoscere, nel termine fissato, il dato complessivo della popolazione del Regno, compromettendo così gli sforzi e le diligenti cure di tutti gli altri Comuni.

Pertanto, l'osservanza della disposizione dell'art. 58 del Regolamento, più sopra riportata, riveste un carattere di importanza assoluta e saranno, conseguentemente, presi i più severi provvedimenti contro i trasgressori e contro chiunque abbia, con la propria negligenza, contribuito alla trasgressione.

Ciò premesso, si osserva che il telegramma per la comunicazione in parola dovrà contenere le seguenti notizie:

a) numero complessivo dei fogli di famiglia;

b) numero complessivo delle persone presenti nelle famiglie;

c) numero complessivo dei maschi presenti nelle famiglie;

d) numero complessivo delle femmine presenti nelle famiglie;

- e) numero complessivo dei fogli di convivenza ;
- f) numero complessivo delle persone presenti nelle convivenze ;
- g) numero complessivo dei maschi presenti nelle convivenze ;
- h) numero complessivo delle femmine presenti nelle convivenze.

La compilazione del telegramma in questione deve essere fatta rigorosamente, secondo l'ordine e la disposizione risultanti dal seguente esempio :

*Istat - Roma*

*Fogli famiglia 20322 ventimilatrecentoventidue Punto Presenti 81243 ottantunmiladuecento-quarantatre Punto Maschi 40320 quarantamilatrecentoventi Punto Femmine 40923 quarantamilanovecentoventitre Punto Fogli di convivenza 45 quarantacinque Punto Presenti 5395 cinquemilatrecentoventiacinque Punto Maschi 5265 cinquemiladuecentosessantacinque Punto Femmine 130 centotrenta Punto Podestà Ancona.*

Come si intende facilmente, le prime quattro cifre si riferiscono alle famiglie mentre le ultime quattro si riferiscono alle convivenze. Nel caso in cui in un Comune non esistessero convivenze basterà scrivere : *Fogli di convivenza zero*. I totali debbono essere scritti in cifre e ripetuti in lettere. Tra un totale e l'altro si deve scrivere la parola : *Punto*. Non è consentito, per nessun motivo, di spostare l'ordine e la disposizione sopra indicati.

## VI

### REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

**23. Revisione quantitativa.** — L'Ufficio comunale di censimento — che al termine del ritiro dei fogli di censimento ha già accertato che nessuna famiglia o convivenza sia stata omessa o doppiamente censita — deve altresì accertare :

a) che nessuna *persona* sia sfuggita al censimento o sia stata doppiamente censita (ciò che può verificarsi più facilmente nei casi di ospiti, dozzinanti, persone che vivono in subaffitto, ecc.) ;

b) che nell'elenco *B* dei fogli di famiglia e di convivenza siano state incluse solo persone per le quali si sia indicata nella col. 16, come data di presunto ritorno, una data compresa fra il 21 aprile ed il 31 luglio 1936 : salvo le eccezioni di cui al punto 14 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento. In caso contrario l'Ufficio deve provvedere a depennare le persone erroneamente incluse. In ogni caso, però, non si deve, per nessun motivo, correggere la data scritta dal censito (o dall'Ufficiale di censimento).

c) che siano stati compilati d'ufficio i fogli di famiglia relativi alle famiglie interamente e temporaneamente assenti dal Comune alla mezzanotte del 20 aprile e per le quali si presume il ritorno entro il 31 luglio successivo (v. punto 12 delle presenti Istruzioni) ;

d) che siano stati compilati d'ufficio i fogli di famiglia relativi ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi (v. punto 14 delle presenti Istruzioni).

e) che siano pervenuti, qualora ricorra il caso, i fogli di famiglia degli Agenti diplomatici e Funzionari consolari di Stati esteri di cui al punto 16, i fogli di convivenza delle navi mercantili ecc. di cui al punto 9. e i fogli di convivenza delle Regie navi ecc. di cui al punto 15 delle presenti Istruzioni.

Ultimata la revisione quantitativa, l'Ufficio comunale di censimento deve separare, per ogni Sezione, i fogli di famiglia dai fogli di convivenza ; ordinare indi tanto gli uni che gli altri secondo il rigoroso ordine alfabetico delle vie, per ciascuna via secondo il rigoroso ordine progressivo della numerazione civica e per ciascun numero secondo l'ordine della scala, interno, ecc. L'Ufficio deve indi porre, per ciascuna Sezione, *il gruppo dei fogli di convivenza, così ordinati, di seguito al gruppo dei fogli di famiglia della stessa Sezione, pure ordinati come s'è detto, in modo che all'ultimo foglio di famiglia segua il primo foglio di convivenza.*

I fogli di famiglia relativi ai militari della R. Marina di cui al comma *d*) debbono essere posti di seguito all'ultimo foglio di famiglia della Sezione, nel cui territorio è compreso il porto.

Fatto ciò, e mantenendo rigorosamente i fogli nell'ordine suddetto, l'Ufficio comunale di censimento deve provvedere a numerare, con l'inchiostro, in ordine numerico progressivo, tutti i fogli di censimento di ogni singola Sezione. Tale numero d'ordine deve essere scritto sulla prima facciata di ciascun foglio, in corrispondenza alle parole stampate : *Numero del foglio nella Sezione*, e ciò anche se il numero d'ordine progressivo non corrisponda a quello precedentemente scritto a matita.

**24. Revisione qualitativa.** — Come prescrive l'art. 59 del Regolamento, il materiale di censimento (oltrechè alla revisione preliminare di cui all'art. 56 del Regolamento stesso ed al punto 17 delle presenti Istruzioni) deve essere sottoposto ad una successiva accuratissima opera di revisione, che deve svolgersi sopra ogni *singolo* foglio di famiglia o di convivenza, con particolare riguardo alle risposte date dai censiti ai quesiti relativi alla professione.

Tale revisione deve essere iniziata dopo che sia compiuta la revisione quantitativa di cui al punto precedente e deve essere improrogabilmente terminata entro il 31 maggio 1936.

*La revisione qualitativa costituisce il lavoro più delicato e di maggiore responsabilità : l'Ufficio comunale deve, pertanto, concentrare su di esso la massima attenzione e operare con la massima diligenza.*

Con essa l'Ufficio comunale di censimento deve esaminare :

- a) che nessuna persona sia stata contemporaneamente censita e nell'elenco *A* e nell'elenco *B* ;

b) che la risposta al quesito sullo stato civile (col. 6) sia stata data esattamente, in particolare per i casi contemplati nel punto 27 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ;

c) che sia stato risposto a tutte le tre Colonne (7, 8 e 9) relative alla data di nascita ;

d) che le risposte ai quesiti sullo stato civile (col. 6) e all'età (anno di nascita : col. 9) non si contraddicano : ad es. che un coniugato od un vedovo non risulti in età, poniamo, di 12 anni ;

e) che tutti gli assenti temporaneamente da una famiglia residente e presente nel Comune, alla data del censimento, vengano indicati con dimora abituale nel Comune stesso.

Nei casi in cui la risposta ai quesiti sullo stato civile (col. 6) sull'età (colonne 7, 8 e 9) e sul Comune di dimora abituale (col. 10) si presenti dubbia, l'Ufficio provvederà a controllarla ed eventualmente a rettificarla, servendosi dei dati contenuti nei fogli di famiglia anagrafici.

Come rileva lo stesso Regolamento per il censimento (art. 59) l'Ufficio comunale di censimento deve porre la massima attenzione nell'esame delle risposte ai quesiti relativi alla professione (col. 11) alla posizione nella professione (colonna 12) al ramo di attività economica dell'azienda (col. 13) perchè tali quesiti sono i più importanti e i più difficili. In proposito si rimanda a quanto è stato ampiamente detto nelle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (v. capitolo VI).

Tuttavia, si ritiene opportuno di precisare qui di seguito il particolare criterio da seguire per la verifica della risposta ai quesiti in questione :

a) risposta al quesito sulla professione (col. 11) : *verificare se essa è completa, particolareggiata, inequivocabile ;*

b) risposta al quesito della posizione nella professione (col. 12) : *essa deve corrispondere ad una delle espressioni stabilite (v. punto 34 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento). Tale norma non ammette alcuna eccezione : verificare se è stata rispettata dal censito.*

c) risposta al quesito del ramo di attività dell'azienda (col. 13) : *essa deve individuare in modo particolareggiato l'attività economica dell'azienda od ente presso cui il censito è od era occupato.*

Nei Comuni più importanti, nei quali debbono essere adibiti parecchi impiegati alla revisione dei fogli, è opportuno assegnare due o più persone *esclusivamente* alla revisione delle risposte ai quesiti delle professioni : in tal modo si assicura una revisione accurata, uniforme e rapida.

Su ogni foglio riveduto il funzionario incaricato della revisione deve scrivere, in matita rossa, ad attestazione dell'eseguito controllo, la lettera S da apporre immediatamente sotto la firma dell'Ufficiale di censimento nell'interno del foglio in entrambi gli esemplari dei fogli di famiglia o di convivenza. Qualora manchi tale segno, l'Istituto centrale di statistica riterrà senz'altro che il Comune abbia trascurato di compiere tale lavoro *fondamentale* e procederà a carico dei Comuni inadempienti.

*Si avverte fin d'ora che l'Istituto centrale di statistica rivede uno per uno tutti i fogli di censimento e che, pertanto, qualsiasi errore o negligenza viene, prima o poi, rilevata e, conseguentemente, segnalata alle LL. EE. i Prefetti per i provvedimenti del caso. Nei casi più gravi, l'Istituto centrale di statistica provvederà a segnalare le mancanze direttamente al Ministero degli Interni o a S. E. il Capo del Governo.*

## VII

### STATI DI SEZIONE DEFINITIVI E PROSPETTO RIASSUNTIVO

**25. Compilazione degli Stati di sezione definitivi e del prospetto riassuntivo.** — Ultimata la revisione qualitativa e riaccertato l'ordinamento numerico progressivo di tutti i fogli di censimento, l'Ufficio comunale deve procedere (a' termini dell'art. 60 del Regolamento) alla compilazione degli Stati di sezione definitivi (Modello P 13). Prima però di procedervi deve separare, l'uno dall'altro, i due esemplari dei fogli di censimento relativi alla stessa famiglia o convivenza ; esemplari, che, come è detto nella Avvertenza in prima pagina, sino a questo momento debbono essere mantenuti uniti uno nell'altro.

Ad ogni sezione di censimento deve corrispondere uno Stato di sezione definitivo.

È quindi assolutamente vietato che in uno Stato di sezione definitivo siano comprese più sezioni.

Negli Stati di sezione definitivi devono essere riportate le notizie richieste, desumendole, per quanto riguarda la intestazione e le colonne da 1 a 8, dalla prima facciata dei fogli di famiglia o di convivenza ; per le colonne 9, 10 e 11 desumendo i dati dall'Elenco A, e per le colonne 12, 13 e 14 desumendoli dall'Elenco B dei fogli stessi. Per queste ultime tre colonne si tenga presente che devono essere considerate *soltanto* le persone che si trovino temporaneamente *fuori del Regno* e cioè *nelle colonie o all'estero.*

Deve essere posta la maggiore cura nell'eseguire la somma dei dati alla fine di ciascuna facciata e, pertanto, è :

a) opportuno che dette somme siano eseguite due volte in modo da essere ben certi che il totale della colonna 9 sia uguale alla somma dei totali delle colonne 10 e 11, e che il totale della colonna 12 sia uguale alla somma dei totali delle colonne 13 e 14 ;

b) assolutamente necessario che le cifre di riporto scritte in testa ad ogni pagina corrispondano esattamente a quelle da riportare indicate in fondo alla pagina precedente : in proposito si osserva che non deve eseguirsi il riporto alla pagina seguente, se prima non si siano eseguiti scrupolosamente i controlli suddetti ed eliminati gli eventuali errori.

Le pagine di uno stesso Stato di sezione definitivo debbono essere numerate progressivamente e cucite lungo la linea indicata sullo stampato.

Dopo aver compilati tutti gli Stati di sezione definitivi, l'Ufficio comunale deve procedere alla compilazione del *Prospetto riassuntivo* (Mod. P 14).

Tale prospetto deve essere unico per l'intero Comune.

Nei riguardi della compilazione del Prospetto riassuntivo si osserva, preliminarmente, che sopra ogni riga del Prospetto stesso debbono esser trascritte le notizie e i dati relativi, rispettivamente, ad ogni singola Sezione. Senonchè, *tra le notizie e i dati relativi alle Sezioni di una Frazione e quelli relativi alle Sezioni della Frazione susseguente debbono essere lasciate due righe in bianco.*

Le notizie e i dati di ogni Sezione da trascrivere sul Prospetto riassuntivo sono quelli che si ricavano dagli Stati di sezione definitivi.

Nella compilazione di tale prospetto, si deve procedere, praticamente, così:

a) trascrivere nella col. 4 i numeri d'ordine progressivi delle Sezioni dal numero 1 al numero più alto dell'ultima Sezione, lasciando due righe in bianco tra il numero dell'ultima Sezione di una Frazione ed il numero della prima Sezione della Frazione susseguente;

b) nelle colonne di sinistra (1, 2 e 3) trascrivere, rispettivamente, la denominazione della Frazione, la lettera ordinale della Frazione e la denominazione del Centro: notizie che si trovano indicate nella prima pagina dello Stato di sezione definitivo di ciascuna Sezione;

c) indicare nella colonna 5 il numero delle pagine di cui si compone lo Stato di sezione definitivo di ciascuna Sezione;

d) indicare nella colonna 6 il numero delle famiglie, corrispondente al numero dei fogli di famiglia di ciascuna Sezione;

e) indicare nella colonna 7 il numero delle famiglie interamente assenti, corrispondenti ai fogli di famiglia compilati d'ufficio e sui quali si trova posta in rosso la indicazione « *compilato d'ufficio* »;

f) indicare nella colonna 8 il numero delle convivenze, corrispondente al numero dei fogli di convivenza di ciascuna Sezione;

g) scrivere nella colonna 9 le somme dei corrispondenti addendi di cui alla colonna 6 e alla colonna 8; somme che debbono corrispondere, per ogni Sezione, all'ultimo numero progressivo che appare nella colonna 1 del rispettivo Stato di sezione definitivo;

h) trascrivere nelle colonne 10, 11 e 12 i totali delle colonne 9, 10 e 11 dei rispettivi Stati di sezione definitivi, accertando indi che la somma delle due cifre trascritte nelle colonne 11 e 12 di ogni riga del Prospetto riassuntivo sia eguale alla cifra indicata nella colonna 10 della stessa riga dello stesso Prospetto;

i) trascrivere nelle colonne 13, 14 e 15 i totali delle colonne 12, 13 e 14 dei rispettivi Stati di sezione definitivi, accertando indi che la somma delle due cifre trascritte nelle colonne 14 e 15 di ogni riga del Prospetto riassuntivo sia eguale alla cifra indicata nella colonna 13 della stessa riga dello stesso Prospetto.

Ultimata la compilazione del Prospetto riassuntivo, l'Ufficio deve procedere a fare le somme dei dati relativi a *tutte le Sezioni di ogni singola Frazione*: indi, a sommare insieme i corrispondenti *totali di Frazione*, ottenendo così i *totali generali del Comune*.

Come si è già osservato per lo Stato di sezione definitivo, si rinnova la raccomandazione di verificare che le cifre di riporto, annotate in testa a ciascuna pagina del Prospetto riassuntivo, corrispondano esattamente a quelle da riportare, indicate in fondo alla pagina precedente.

Le pagine del Prospetto riassuntivo debbono essere numerate progressivamente e cucite lungo la linea indicata sullo stampato.

**26. Censimento dei longevi.** — Secondo quanto è detto nell'art. 62 del Regolamento, l'Ufficio comunale deve compilare un elenco nominativo dei censiti nati nel 1847 e negli anni precedenti che deve inviare, unitamente alla copia degli atti di nascita delle persone in esso comprese, all'Istituto centrale di statistica entro il 31 luglio 1936.

In tale elenco i nominativi devono essere disposti in ordine cronologico di nascita e a fianco di ciascuno di essi deve essere posta la indicazione precisa del numero del foglio nel quale il longevo è compreso.

Le copie degli atti di nascita devono essere richieste tempestivamente alle Autorità civili o religiose che detengono i relativi Registri di stato civile.

## VIII

### SPEDIZIONE DEL MATERIALE

**27. Spedizione del materiale agli Uffici provinciali di censimento.** — L'art. 63 del Regolamento prescrive che entro il 10 giugno, *improvvisamente*, i fogli di censimento siano inviati all'Ufficio provinciale di censimento. (Il Comune deve trattenere un esemplare di essi per le ragioni di cui all'art. 65 del Regolamento).

Pertanto, non appena ultimati tutti i lavori di cui ai precedenti punti, l'Ufficio comunale deve provvedere alla confezione del materiale in pacchi e in casse e alla sua spedizione all'Ufficio provinciale di censimento, secondo le modalità qui di seguito esposte:

a) *Confezione dei pacchi.*

Ogni pacco deve contenere i fogli di censimento di una sola Sezione, in rigoroso ordine numerico progressivo; deve

essere avvolto in una striscia di carta consistente sulla quale deve scriversi in modo chiaro il nome del Comune e della Provincia, la lettera ordinale della Frazione di censimento e il numero della Sezione.

I fogli dello Stato di sezione provvisorio, relativi ad una stessa Sezione, debbono essere cuciti lungo la linea indicata sugli stampati e rivestiti con una copertina di carta consistente sulla quale deve essere scritto il nome del Comune, la dicitura « Stati di sezione provvisori », la lettera della Frazione e il numero della Sezione. I fascicoli così ottenuti e relativi a tutte le sezioni del Comune debbono essere riuniti in uno o più pacchi sui quali deve apporsi la seguente dicitura: « Stati di sezione provvisori - Sezioni dal N. . . . al N. . . . ».

Analogamente si deve procedere per i fogli degli Stati di sezione definitivi.

b) *Spedizione del materiale.*

Si sconsiglia assolutamente, a meno che non si tratti di pacchi molto piccoli, l'invio del materiale di censimento dal Comune all'Ufficio provinciale in pacchi confezionati con carta da imballaggio e funicella ciò che potrebbe dar luogo a dispersioni o danneggiamento del contenuto.

Si devono usare, perciò, *casce di legno*, sufficientemente robuste, ma di dimensioni tali da non risultare di peso eccessivo.

Nella cassa il materiale di censimento va riposto con ogni cura, in modo che durante il viaggio i pacchi che vi sono contenuti non subiscano spostamenti, ciò che potrebbe portare ad una loro slegatura ed anche ad uno sciupio dei fogli in essi contenuti.

Qualora la cassa non risultasse interamente riempita, per impedire che i pacchi si muovano, si devono riempire i vuoti o con pezzi di legno, o colmarli con cartaccia, o con paglia di legno, avvolta in carta, ma mai con trucioli di legno sciolti.

Il materiale della prima cassa deve essere disposto nel seguente ordine (*dall'alto in basso*):

— i Prospetti riassuntivi, gli Stati di sezione definitivi e gli Stati di sezione provvisori;

— ove vi sia ancora posto disponibile, tanti pacchi di fogli di censimento quanti ne occorrono per riempire totalmente la cassa, cominciando dal pacco della Sezione 1<sup>a</sup>, poi con quello della Sezione 2<sup>a</sup> e così di seguito. Si continueranno poi a riempire le casce successive.

In ogni cassa deve essere posta, superiormente ai pacchi, una distinta dei pacchi che vi sono contenuti, indicante, per ogni pacco, la Frazione e la Sezione alla quale il pacco appartiene: debbono, cioè, essere ripetute le indicazioni che si trovano scritte su ogni pacco.

Qualora le casce siano due o più, nella prima cassa si deve porre, insieme alla distinta della propria cassa, una distinta generale del contenuto di tutte le casce.

Le casce debbono essere chiuse con viti e non con chiodi, in modo che dagli Uffici provinciali di censimento possano essere facilmente aperte e poi richiuse, dopo il riscontro del materiale in esse contenuto, senza che si abbia a verificare la rottura del coperchio o della cassa stessa come potrebbe verificarsi nello schiodarla. Si eviterà così che i fogli contenuti nella cassa possano eventualmente venir danneggiati durante la chiusura della cassa da chiodi conficcati malamente con la punta verso l'interno della cassa stessa.

Sul coperchio della cassa e su uno dei lati debbono essere incollate le etichette che saranno inviate a suo tempo dall'Istituto centrale di statistica.

Sopra ogni etichetta, oltre l'indirizzo, devono essere indicati il numero complessivo delle casce e il numero progressivo della cassa sulla quale va incollata l'etichetta.

Ad es., se su una cassa vi è una etichetta portante i numeri 1/12 vuol dire che il Comune, per fare la spedizione di tutto il materiale all'Ufficio provinciale, ha avuto bisogno di 12 casce e che quella sulla quale vi è l'etichetta in parola è la prima.

Per maggior sicurezza, è preferibile che l'invio del materiale all'Ufficio provinciale di censimento sia eseguito giovandosi di un mezzo di trasporto, che permetta la scorta di un impiegato del Comune.

Contemporaneamente alla spedizione del materiale, il Comune deve informare l'Ufficio provinciale di censimento, *a mezzo telegramma*, dell'avvenuta spedizione e del numero complessivo delle casce spedite.

I Comuni, nell'inviare il materiale di censimento all'Ufficio provinciale, devono provvedere pure a spedire di ritorno all'Istituto centrale di statistica, *a mezzo dell'Ufficio provinciale stesso*, gli stampati (fogli di famiglia, di convivenza e relativi intercalari, schede individuali, stati di sezione provvisori e definitivi, prospetti riassuntivi, ecc.) dei quali non avessero avuto bisogno. Per la spedizione di questi stampati potranno impiegarsi casce o anche gli stessi imballaggi originali coi quali gli stampati furono spediti dall'Istituto. I colli contenenti questi stampati devono essere numerati al seguito degli altri colli contenenti il materiale di censimento.

Si rivolge vivissima raccomandazione agli Uffici comunali affinché il materiale da inviarsi sia preventivamente verificato nel modo più rigoroso, per accertarsi che sia completo ed evitare che gli Uffici provinciali di censimento siano costretti di rivolgersi ai Comuni per colmare eventuali omissioni di materiale, ciò che ritarderebbe l'invio del materiale stesso all'Istituto centrale di statistica: CHI LAVORA BENE, LAVORA MENO, FINISCE PRIMA E SI LIBERA DEFINITIVAMENTE DA OGNI ULTERIORE LAVORO.

Si rileva che, a differenza di quanto avveniva nel passato (in cui il materiale veniva inviato alla Prefettura) il materiale deve essere spedito ed indirizzato all'*Ufficio provinciale di censimento*, il quale (a' termini dell'art. 23 del Regolamento) può aver sede o presso la Prefettura o presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Pertanto, l'Ufficio comunale di censimento deve interessarsi tempestivamente di conoscere presso quale delle due predette Amministrazioni abbia sede, nella propria Provincia, l'Ufficio provinciale di censimento, nonchè il preciso indirizzo.



## IX

## TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI

**28. Assoluta necessità che le operazioni siano eseguite entro i limiti di tempo stabiliti.** — Gli articoli 58, 59 e 63 del Regolamento contemplan l'esecuzione di alcune tra le più importanti operazioni affidate ai Comuni e stabiliscono le date entro le quali tali operazioni debbono essere IMPROPRIOGABILMENTE compiute.

L'adempimento rigorosamente tempestivo delle prescrizioni contenute negli articoli stessi è di importanza pregiudiziale per il successo del censimento.

Quando infatti si consideri che tutte le fasi di lavoro, alla periferia ed al centro, sono inevitabilmente collegate tra loro, e che basta il mancato o non tempestivo adempimento di una di esse ad impedire il normale e tempestivo svolgersi di tutto il lavoro successivo e perciò a compromettere irrimediabilmente il pieno esito del censimento, si comprende chiaramente la assoluta necessità che tutte le operazioni del censimento siano eseguite entro i limiti di tempo prestabiliti.

## X

## SANZIONI, CONTRAVVENZIONI ED ALTRE

**29. Sanzioni a carico dei Comuni inadempienti.** — Si ricorda che, a norma dell'art. 76 del Regolamento, i Prefetti faranno eseguire d'ufficio, a spese dei Comuni, ai sensi dell'art. 91 lettera B n. 28 del T. U. della Legge comunale e provinciale, approvato col R. Decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, i lavori che risultassero omessi o irregolarmente eseguiti.

Così pure, le spese che i Prefetti o l'Istituto centrale di statistica dovessero incontrare per l'esecuzione di controlli, revisione o rifacimenti in dipendenza di manchevolezze o irregolarità riscontrate, saranno poste a carico delle persone e degli enti responsabili.

Si ricorda altresì che l'Istituto centrale di statistica, indipendentemente dalle eventuali denunce all'Autorità giudiziaria, segnalerà al Ministero dell'Interno — e se del caso a S. E. il Capo del Governo — per i provvedimenti del caso, quei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite con la dovuta diligenza, o nei quali non si fossero osservate rigorosamente le norme o i termini fissati dal Regolamento o dalle istruzioni impartite dall'Istituto stesso.

**30. Sanzioni a carico degli Ufficiali di censimento.** — Una parte, non inferiore al decimo, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento, deve essere trattenuta e corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale abbia riveduto i fogli di famiglia e di convivenza e accertata la loro compilazione regolare, con riferimento a quanto è contenuto anche nell'ultimo comma dell'art. 56 del Regolamento.

Qualora l'Ufficio comunale di censimento riscontri omissioni nel ritiro dei fogli, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà può trattenere, a titolo di multa, tutta o parte di detta somma. L'importo della multa deve essere commisurato alla entità delle omissioni od irregolarità riscontrate. Con riferimento all'ultimo paragrafo dell'art. 56 del Regolamento, la trattenuta a titolo di multa deve essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi devono essere prese adeguate misure disciplinari salva, se del caso, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

**31. Contravvenzioni.** — L'Ufficio comunale deve prendere in consegna, per le pratiche ulteriori, i verbali di contravvenzione eventualmente elevati dagli Ufficiali di censimento a mente dell'art. 52 del Regolamento.

L'elenco dei verbali delle contravvenzioni elevate, con l'indicazione dell'esito eventuale del procedimento, deve essere inviato all'Istituto centrale di statistica (art. 53 del Regolamento) al termine della revisione del materiale di cui all'art. 59 del citato Regolamento.

È opportuno rilevare che l'Ufficiale di censimento è pienamente autorizzato dalle disposizioni legislative (art. 52 del Regolamento) a contestare contravvenzioni ed a redigere i relativi verbali. In proposito si informa che con sentenza in data 2 febbraio 1934, la Corte di cassazione del Regno (Sez. II penale) ha riconosciuto all'Ufficiale di censimento — anche se trattasi di personale avventizio e assunto temporaneamente per la durata delle operazioni di censimento — la figura giuridica del Pubblico Ufficiale.

**32. Segreto d'ufficio.** — L'art. 71 del Regolamento stabilisce che è vietato agli Ufficiali di censimento, ai funzionari comunali e a quelli degli Uffici provinciali di censimento, agli Ispettori di censimento, ai membri delle Commissioni comunali e provinciali di propaganda, ed a quanti in qualunque modo prendano parte ai lavori del censimento e vengano a conoscenza dei dati rilevati, di dare comunicazioni di notizie o di dati individuali o collettivi.

A coloro che contravvengono alle disposizioni di cui sopra saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238.

I fogli di censimento, pertanto, devono considerarsi come *documenti assolutamente segreti*. Deve essere quindi vietato rigorosamente che essi passino dai censiti agli Ufficiali di censimento e da questi all'Ufficio comunale di censimento attraverso persone estranee.

Inoltre, le informazioni contenute nei fogli non debbono essere comunicate ad alcun privato o ad alcun Ufficio pubblico ed in particolare non debbono essere portate a conoscenza di alcun Ufficio finanziario.

I risultati del censimento non debbono essere pubblicati se non previa speciale autorizzazione dell'Istituto centrale di statistica.

**33. Fornitura degli stampati.** — L'art. 68 del Regolamento prescrive che tutti i fogli di rilevazione (Modelli R 1, R 2, R 2 bis, R 2 bis A, R 2 bis B), gli Stati di sezione provvisori (Mod. P 12), gli Stati di sezione definitivi (Modello P 13) ed i Prospetti riassuntivi (Mod. P 14) sono forniti ai Comuni a cura dell'Istituto centrale di statistica.

L'Istituto fornisce, altresì, ai Comuni, le schede (Mod. R 3) per i forestieri alloggiati in alberghi, pensioni, locande, ecc.

Gli altri Modelli occorrenti e cioè l'*Itinerario di sezione*, il *Computo giornaliero di sezione*, il *Riepilogo dei Computi giornalieri di sezione*, devono essere stampati a cura del Comune e devono essere conformi a quelli allegati al Regolamento e predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

**34. Franchigia postale.** — Per godere della esenzione dalle tasse postali e del trasporto gratuito da parte delle Ferrovie dello Stato, per la corrispondenza e gli stampati relativi al censimento generale della popolazione spediti dagli Uffici provinciali, comunali o comunque locali (ai fini delle operazioni varie inerenti al censimento) all'Istituto centrale di statistica, oppure da questi uffici scambiati fra loro, si devono osservare le istruzioni impartite dal Ministero delle comunicazioni, in conformità a quanto dispone l'art. 3 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639.

In particolare occorre tener presente quanto appresso:

a) *trasporti postali:*

La spedizione del materiale di censimento effettuata a mezzo di pieghi postali deve eseguirsi sempre per «raccomandata». Ciascuno dei pieghi suddetti non deve superare il peso di kg. 5 e deve recare stampata o stampigliata od anche manoscritta, sopra l'indirizzo, la leggenda *Esente da tassa postale. VIII censimento della popolazione* e il contrassegno per la esenzione o per la riduzione di tassa, se spediti, rispettivamente da Uffici ammessi alla esenzione o alla riduzione, e il bollo dell'Ufficio mittente se spediti da altri Uffici.

Si devono altresì tener presenti le istruzioni diramate con la circolare n. 76/10 C del 29 agosto 1935-XIII:

b) *trasporti ferroviari e marittimi:*

A norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639 il materiale di censimento è trasportato gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato.

Per ottenere il trasporto gratuito in parola devono essere sempre presentate lettere di vettura ordinarie a G. V. sulle quali deve essere dichiarato che si tratta di «*Stampati per il censimento generale della popolazione*» o altra dichiarazione equivalente. Nella colonna «specificazione delle tasse» deve essere apposto un bollo (od uno scritto a mano) portante la dicitura: «*Ufficio provinciale di censimento . . . . . (oppure: Comune di . . . . .) trasporto gratuito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639*».

Lo stesso procedimento deve essere seguito per i trasporti in servizio cumulativo o di corrispondenza con le linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato. Sono escluse dalla esenzione le spese di stivaggio, distivaggio, imbarco e sbarco. Gli Uffici provinciali di censimento interessati, però, non devono effettuare alcun pagamento all'atto della spedizione dei colli o casse, sia che la spedizione avvenga da una stazione ferroviaria, che da uno scalo marittimo, poichè, anche per queste spese verrà inviato, a cura del Ministero delle comunicazioni, il relativo rendiconto all'Istituto.

Anche le ferrovie secondarie sono state invitate a concedere il trasporto gratuito del materiale di censimento; alcune di esse hanno già aderito. L'Istituto centrale di statistica si riserva di comunicare precise notizie anche al riguardo.

15

## ISTRUZIONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

## INDICE

I — COMPITI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	Pag.	82
II — CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	82
III — SORVEGLIANZA SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	82
IV — SORVEGLIANZA SULLA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE:		
A) Operazioni preliminari . . . . .	»	83
B) Consegna dei fogli . . . . .	»	83
C) Primo rapporto dell'Ispettore . . . . .	»	83
D) Censimento di speciali categorie di persone . . . . .	»	83
E) Ritiro dei fogli . . . . .	»	84
F) Compilazione d'ufficio dei fogli . . . . .	»	84
G) Ricevimento dei fogli di speciali categorie di persone . . . . .	»	84
V — CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE:		
A) Controllo della revisione preliminare . . . . .	»	84
B) Revisione aritmetica . . . . .	»	85
C) Comunicazione telegrafica all'ISTAT . . . . .	»	85
D) Secondo rapporto dell'Ispettore . . . . .	»	86
E) Controllo della revisione quantitativa e qualitativa . . . . .	»	86
F) Terzo ed ultimo rapporto dell'Ispettore . . . . .	»	86
VI — MATERIALE DI CENSIMENTO DA SPEDIRE A CURA DEI COMUNI ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO . . . . .	»	86
VII — SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA . . . . .	»	87

### AVVERTENZA GENERALE

La lettura delle presenti Istruzioni implica la conoscenza del *Regolamento per l'esecuzione del Censimento*, delle *Istruzioni per gli Ufficiali di censimento* e delle *Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento*. Si avverte che nelle presenti Istruzioni le "Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento", sono richiamate con la sola parola "Istruzioni",.

## I

### COMPITI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

L'attività degli Uffici provinciali di censimento contempla:

- 1) la sorveglianza:
  - a) sull'organizzazione e sull'efficienza dei servizi comunali del censimento;
  - b) sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione;
- 2) il controllo:
  - c) delle operazioni di revisione affidate agli Uffici comunali di censimento;
  - d) della completezza del materiale di censimento ad essi rimesso dai Comuni, nonché della sua regolare collocazione entro gli imballaggi;
- 3) la cura della spedizione tempestiva del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.

## II

### CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO

I compiti di cui ai commi 1 e 2 del punto precedente devono essere assolti *in loco*, cioè presso gli stessi organi sorvegliati e controllati, e contemporaneamente allo svolgersi dell'attività sorvegliata e controllata.

Da ciò appare come l'attività degli Uffici provinciali di censimento sia essenzialmente di carattere ispettivo, e come perciò essa imponga, in chi la assolve, particolari requisiti che possono così precisarsi:

- a) alto senso di responsabilità, che consegue dalla importanza del compito da assolvere e dalla consapevolezza della fiducia da giustificare;
- b) senso di autorità unitamente a correttezza di modi, che convincano che il mandato ispettivo sarà assolto a fondo e sistematicamente;
- c) spirito di abnegazione nell'assolvere il complesso e non facile compito che richiederà fatica mentale e fisica non indifferente;
- d) perfetta conoscenza del Regolamento del censimento, delle presenti Istruzioni, delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento e delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento: perchè non si può sorvegliare controllare correggere ed insegnare, senza sapere.

Come è stato precisato nella circolare 25/19 C in data 2 marzo 1936-xiv dell'Istituto centrale di statistica, a ciascun Ispettore deve essere affidato un determinato numero di Comuni, tenuto conto del complesso dei compiti affidati agli Ispettori e delle eventuali difficoltà di comunicazione nel territorio costituente la zona affidata a ciascun Ispettore.

## III

### SORVEGLIANZA SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI DI CENSIMENTO

Tale sorveglianza deve svolgersi nel periodo tra il 1° ed il 20 aprile.

L'Ispettore deve anzitutto — precisamente nei primi giorni dall'inizio della sua attività — assicurarsi che i Comuni affidati alla sua sorveglianza abbiano tempestivamente ed efficacemente ottemperato ai provvedimenti relativi alla propaganda prescritti dagli art. 22 e 37 del Regolamento per il censimento, nonché dalla circolare 24/18 C dell'Istituto centrale di statistica, invitando, al caso, i Podestà ad una completa ed urgente realizzazione delle prescrizioni stesse.

Egli deve, indi, assicurarsi:

a) che si sia provveduto alla suddivisione delle Frazioni di censimento in Sezioni di censimento, secondo le norme stabilite al riguardo (v. Istruzioni per gli Ufficiali di censimento punto 9) e sopra tutto che nessuna Sezione contenga case appartenenti a due o più centri abitati;

b) che siano state risolte le eventuali controversie sorte circa l'appartenenza di zone di territorio ad uno piuttosto che ad altro Comune;

c) che il numero degli Ufficiali di censimento assunti sia sufficiente, in relazione al numero di famiglie da censire ed alla eventuale difficoltà di comunicazioni nel territorio comunale (v. art. 30 del Regolamento);

d) che gli Ufficiali di censimento siano stati assunti previa la prova d'esame prescritta ed abbiano capacità fisica e preparazione sufficiente per un regolare assolvimento dei compiti loro commessi (v. art. 35 del Regolamento e Circ. n. 21/16 C in data 25 febbraio 1936 dell'Istituto centrale di statistica); che ad essi siano state date, o si provveda a dare, tra il 6 ed il 10 aprile le nuove istruzioni collettive e individuali cui si accenna nel penultimo capoverso della terza pagina della citata circolare;

e) che sia stato provveduto alla costituzione dell'Ufficio comunale di censimento in modo e con personale tale, da poter sicuramente compiere con regolarità e tempestivamente le operazioni ad esso affidate (v. punto 3 delle Istruzioni);

f) che ogni Comune abbia ricevuto, entro il 3 aprile al massimo, tutti gli stampati necessari all'esecuzione del censimento e in caso contrario abbia provveduto a segnalare all'Istituto centrale di statistica il mancato arrivo secondo quanto è detto nella circolare n. 19/15 C in data 20 febbraio 1936.

Egli deve, inoltre, come norma generale, ispezionare più frequentemente i Comuni di dubbia capacità.

#### IV

#### SORVEGLIANZA SULLA REGOLARITA' E TEMPESTIVITA' DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE

Oltre un'opera di assistenza e consulenza tecnica che l'Ispettore deve sempre prestare ai Comuni, egli deve esercitare un'attiva sorveglianza sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione.

Tale sorveglianza deve svolgersi nel periodo tra il 1° ed il 30 aprile.

L'ispettore deve accertarsi che si sia provveduto a quanto di seguito indicato:

##### A) OPERAZIONI PRELIMINARI.

a) che l'Ufficio comunale di censimento abbia già compilati gli *Itinerari di Sezione* e gli *Elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate nella campagna* o che ne sia stata tempestivamente iniziata la compilazione (v. art. 38 del Regolamento e punti 5 e 6 delle Istruzioni);

b) che l'Ufficio comunale di censimento abbia provveduto o provveda tempestivamente, prima di consegnarli agli Ufficiali di censimento, a scrivere, sui fogli di censimento, con l'inchiostro o con la stampiglia, il nome della Provincia e del Comune, e, a matita non colorata nè copiativa, il nome della Parrocchia, la lettera della Frazione ed il numero della Sezione (v. punto 8 delle Istruzioni e punto 20 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);

##### B) CONSEGNA DEI FOGLI.

c) che i Comuni abbiano tempestivamente provveduto a consegnare alla Capitaneria di porto od Ufficio marittimo o Delegazione di spiaggia esistente eventualmente nel proprio territorio, gli stampati necessari per le operazioni di censimento affidate all'Autorità marittima (v. articolo 45 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni);

d) che la compilazione dello Stato di sezione provvisorio non avvenga in ufficio, preventivamente, sulla scorta del Registro di popolazione (v. Istruzioni punto 7 ed Istruzioni per gli Ufficiali di censimento punti 15, 16 e 17) bensì percorrendo l'itinerario prestabilito; che gli Ufficiali di censimento inizino nei termini prescritti la consegna dei fogli di censimento e che essa proceda secondo le norme dettate al riguardo (v. articoli 40, 41, 46 del Regolamento e punto 18 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);

##### C) PRIMO RAPPORTO DELL'ISPETTORE.

Il giorno 21 aprile, l'Ispettore deve redigere un rapporto, per ogni singolo Comune affidato alla sua sorveglianza, in merito alla organizzazione dei servizi del censimento ed allo svolgimento delle operazioni di rilevazione sino alla compiuta distribuzione dei fogli alla popolazione (vedi comma A e lettere a) b) c) del comma B del punto 1 delle Istruzioni).

A tale uopo è opportuno che l'Ispettore tenga nota (in un diario, ecc.) delle risultanze delle ispezioni eseguite giornalmente presso i Comuni.

Tale rapporto deve essere compilato, in duplice esemplare, secondo lo schema A che verrà comunicato a suo tempo. Esso deve essere indirizzato al Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento. Quest'ultimo, raccolti i rapporti di tutti gli Ispettori, dovrà spedirne, entro il 25 aprile, un esemplare all'Istituto centrale di statistica.

##### D) CENSIMENTO DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONE.

e) che l'Ufficio comunale abbia provveduto al censimento delle persone imbarcate su natanti in servizio strettamente locale (v. punto 10 delle Istruzioni);

f) che l'Ufficio comunale abbia provveduto, eventualmente prendendo accordi con l'Autorità di P. S., per una regolare ed efficace esecuzione del censimento dei senza tetto (v. punto 11 delle Istruzioni);

## E) RITIRO DEI FOGLI.

g) che gli Ufficiali di censimento inizino, nei termini stabiliti e con le modalità prescritte, il *ritiro dei fogli di censimento* e che il ritiro continui regolarmente (v. articoli da 48 a 55 inclusi del Regolamento e capitolo x delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento).

## F) COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI.

h) che l'Ufficio comunale di censimento abbia *compilato, d'ufficio*, i fogli di famiglia relativi:

— alle *famiglie* dalle quali l'Ufficiale di censimento *non potè eseguire il ritiro* dei fogli (v. punto 58 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento);

— alle *famiglie ineramente assenti dal Comune* alla data del censimento, ma che si presume vi ritornino *entro il 31 luglio 1936* (v. punto 12 delle Istruzioni);

— ai *militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie navi*, in base alle schede Mod. R 4 (di color arancione) eventualmente inviate al Comune dai Comandi di dette navi (v. punto 14 delle Istruzioni).

In merito alla compilazione d'ufficio di fogli di censimento per famiglie interamente assenti dal Comune, si richiama la massima attenzione degli Ispettori affinché non si ripetano le irregolarità e gli abusi che si verificarono nel passato e per i quali saranno presi i più severi provvedimenti contro i colpevoli (v. al riguardo punto 12 delle Istruzioni).

## G) RICEVIMENTO DEI FOGLI DI SPECIALI CATEGORIE DI PERSONE.

i) che l'Ufficio comunale di censimento abbia *ricevuto*:

— i fogli di convivenza delle *navi mercantili, ecc.* (v. punto 9 delle Istruzioni);

— i fogli di convivenza delle *Regie navi, ecc.* (v. punto 15 delle Istruzioni);

— i fogli di famiglia degli *Agenti diplomatici e Funzionari consolari* di Stati esteri (v. punto 16 delle Istruzioni);

— i fogli relativi alle famiglie dalle quali l'Ufficiale di censimento *non eseguì per negligenza il ritiro* dei fogli stessi (v. art. 50 del Regolamento).

In ogni momento di tale opera di sorveglianza, se l'Ispettore costatasse, da parte dell'Ufficio comunale di censimento, e degli Ufficiali di censimento che ne dipendano, manchevolezze, negligenze, irregolarità tali da poter compromettere o seriamente intralciare il normale svolgimento delle operazioni, egli ne dovrà avvertire immediatamente il Podestà, reclamando il suo intervento perchè siano presi i provvedimenti necessari per rimediare immediatamente alle manchevolezze, negligenze, o irregolarità verificatesi e per impedire che si ripetano ulteriormente. Se tale intervento non si verificasse o non si verificasse tempestivamente ed in modo efficace, l'Ispettore dovrà informarne immediatamente e col mezzo più celere il Prefetto, per il tramite del Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento, per gli opportuni provvedimenti.

## V

## CONTROLLO DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE

L'opera di revisione affidata agli Uffici comunali di censimento è triplice e viene fatta in due tempi, come appare qui di seguito giudicato:

*dal 22 aprile al 3 maggio*

a) *revisione preliminare*, che contempla tra l'altro tutte le notizie scritte nella prima facciata dei fogli di censimento, e, parzialmente, quelle scritte nella parte interna dei fogli stessi (v. punto 17 delle Istruzioni);

*dal 6 al 31 maggio*

b) *revisione quantitativa*, che deve accertare che nel censimento non vi siano omissioni nè duplicazioni di famiglie, di convivenze, di persone (v. punto 23 delle Istruzioni);

c) *revisione qualitativa*, che deve accertare la esattezza delle risposte date ai quesiti contenuti nella parte interna dei fogli di censimento (v. punto 24 delle Istruzioni);

## A) CONTROLLO DELLA REVISIONE PRELIMINARE.

In merito al lavoro di revisione si osserva, anzitutto, che un primo esame generale dei fogli di censimento deve essere fatto dagli Ufficiali di censimento, nell'atto del ritiro dei fogli stessi (v. Istruzioni per gli Ufficiali di censimento punti 54 e 36) e che sono, perciò questi fogli stessi, già esaminati dagli Ufficiali di censimento (ed al caso rettificati dai censiti stessi su rilievo degli Ufficiali medesimi) che costituiscono il materiale sottoposto alla revisione degli Uffici comunali di censimento.

Ciò ricordato, si rileva che il compito dell'Ispettore a tale riguardo è quello di *accertarsi che i criteri seguiti dall'Ufficio comunale di censimento nell'opera di revisione assegnatagli siano quelli stabiliti dalle istruzioni impartite in proposito dall'Istituto centrale di statistica; in altri termini che le istruzioni stesse siano fedelmente osservate.*

A tal fine l'Ispettore può limitarsi, in un primo tempo, ad un *attento* esame di *una parte* (dieci per cento almeno) dei fogli revisionati dall'Ufficio comunale di censimento e da questo dichiarati regolari.

Se l'esito dell'esame è favorevole, se, cioè, il materiale esaminato risulti perfettamente revisionato e perciò privo di errori, basta ispezionare ancora una sola volta il Comune, nei giorni prossimi al termine della revisione, per rendersi conto della persistenza dei buoni risultati della revisione stessa.

Se, invece, dall'esame dell'Ispettore risulti che l'opera di revisione dell'Ufficio comunale di censimento è manchevole, occorre stabilire se tali manchevolezze abbiano carattere generale, si riferiscano, cioè:

a) indifferente alla generalità o alla maggior parte dei particolari oggetti della revisione (v. punto 17 dell'Istruzioni);

b) oppure si riferiscano solo, ma insistentemente, ad alcuni di tali oggetti.

In questo ultimo caso l'Ispettore deve estendere l'esame ad almeno il 20 per cento dei fogli revisionati per accertarsi che essi non presentino nuove manchevolezze o con diverso carattere, e dopo ciò illustrare all'Ufficio comunale le manchevolezze stesse, le rettifiche da apportarvi (d'Ufficio, o dopo consultazione dell'Ufficiale di censimento, del censito, dei Registri di popolazione e di Stato civile) e fissare la data per la rettifica di tutti i fogli non correttamente revisionati: data alla quale l'Ispettore deve ritornare presso l'Ufficio comunale per accertarsi con un altro esame che i fogli stessi siano stati debitamente rettificati, e gli altri, non ancora revisionati al momento del precedente esame, non ripetano le manchevolezze in questione, non ne presentino di altro genere.

Nel caso contemplato sotto la lettera a) l'Ispettore deve estendere il suo esame a tutti i fogli di censimento, illustrando, all'Ufficio comunale, gli errori di ogni singolo foglio e la rettifica da apportarvi (d'ufficio, o dopo consultazione dell'Ufficiale di censimento, del censito, dei Registri di popolazione e di Stato civile) fissando il periodo di tempo all'uopo necessario, ma ritornando più volte, entro tale periodo, presso il Comune, per accertarsi della tempestività ed esattezza delle rettifiche apportate. Nel caso in cui l'opera di rettifica richiedesse, anche in considerazione della eventuale ristrettezza del tempo, un maggior numero di revisori, l'Ispettore li dovrà richiedere al Podestà, prospettandogli le gravi conseguenze che altrimenti ne potrebbero derivare. Nel caso in cui il Podestà rifiutasse di adottare il provvedimento richiesto dall'Ispettore, questi dovrà immediatamente informarne il Prefetto, per il tramite del Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento.

Sia nel caso contemplato sotto la lettera a) sia in quello contemplato sotto la lettera b), se — al momento del secondo esame suddescritto — l'Ispettore accertasse che le rettifiche non sono state esattamente e completamente apportate, egli dovrà informarne immediatamente il Podestà richiedendo il suo tempestivo ed efficace intervento. Se poi tale intervento non si verificasse, o non si verificasse tempestivamente e in modo efficace, e, comunque, sempre quando, a giudizio dell'Ispettore, siano da temersi irregolarità e ritardi perniciosi al normale compimento di ogni fase di lavoro alla data prestabilita dal Regolamento, l'Ispettore dovrà informarne immediatamente e col mezzo più celere il Prefetto (per il tramite del Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento) per gli opportuni provvedimenti.

Analogamente l'Ispettore dovrà comportarsi quando si convincesse della insufficienza numerica o qualitativa delle persone adibite all'Ufficio comunale di censimento.

Il Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento dovrà informare, immediatamente il Prefetto delle comunicazioni che gli Ispettori dovessero fargli in merito a quanto sopra, affinché il Prefetto possa prendere tempestivamente tutti i provvedimenti del caso, eventualmente compreso quello di cui all'art. 76 del Regolamento.

#### B) REVISIONE ARITMETICA.

Nello stesso periodo (22 aprile-3 maggio) in cui gli Ufficiali di censimento provvedono al ritiro dei fogli, e l'Ufficio comunale di censimento alla revisione preliminare di essi, tale Ufficio deve anche procedere, sera per sera, al computo giornaliero, separatamente per ogni singola Sezione, dei fogli di censimento che dalla revisione preliminare siano risultati regolari o regolarizzati, nonchè al riepilogo dei computi stessi.

Su queste operazioni l'Ispettore deve portare la sua massima attenzione, perchè, mentre sulla revisione preliminare, quantitativa e qualitativa, affidata agli Uffici comunali di censimento gli Ispettori debbono svolgere un'opera di controllo, l'accertamento della esattezza della compilazione dei *Computi giornalieri di Sezione* e della compilazione dei *Riepiloghi dei computi giornalieri di Sezione* assume il carattere di una vera e propria revisione: precisamente della *revisione aritmetica*, che non è, si ripete, affidata agli Uffici comunali di censimento, bensì agli Ispettori.

A tale riguardo il compito dell'Ispettore deve avere di mira, soprattutto, quanto segue:

a) che nessun foglio di una sezione sia stato computato nel *Computo giornaliero di Sezione* di altra sezione (v. secondo capoverso del punto 19 delle Istruzioni);

b) che nessun foglio e nessun censito sia stato omesso o, viceversa, sia stato computato doppiamente. All'uopo, dopo essersi accertato che l'Ufficio comunale ha apposto, sopra ogni foglio computato, la lettera R e la data, com'è detto nel punto 19 delle Istruzioni, l'Ispettore deve accertarsi che i fogli siano stati esattamente computati e ciò in particolare modo nei riguardi dei fogli che, dopo essere stati computati, fossero stati riconosciuti errati dall'Ispettore, riconsegnati all'Ufficiale di censimento per la rettifica, rettificati nel numero delle persone censite nell'Elenco A;

c) che i totali di ogni Computo giornaliero di sezione siano esatti (v. comma a) e b) ed ultimo capoverso del punto 20 delle Istruzioni);

d) che tutti i totali di tutti i *Computi giornalieri di Sezione* siano stati esattamente riportati nei *Riepiloghi dei computi giornalieri di Sezione* e che i totali di questi siano esatti.

#### C) COMUNICAZIONE TELEGRAFICA ALL'ISTAT.

Il giorno 5 maggio 1936 i Podestà debbono telegrafare all'Istituto centrale di statistica i totali dei Riepiloghi dei computi di Sezione.

L'ordine della disposizione di tali notizie e dati nella comunicazione telegrafica deve essere quello stabilito dalle Istruzioni e dall'esempio ivi riportato (v. punto 22).

È assolutamente indispensabile che tale comunicazione sia fatta improrogabilmente entro il 5 maggio 1936, e perciò gli Ispettori debbono attentamente vegliare sul regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni precedenti in modo che ogni possibilità di ritardo sia rimossa a tempo e la comunicazione telegrafica possa essere fatta nel giorno prestabilito.

#### D) SECONDO RAPPORTO DELL'ISPETTORE.

Il giorno 6 maggio, l'Ispettore deve redigere un secondo rapporto in merito all'ulteriore svolgimento delle operazioni di censimento e precisamente *dal ritiro dei fogli di censimento* (lettera *d* del comma *B* del punto 1 delle Istruzioni) sino all'avvenuta *comunicazione telegrafica dei dati provvisori* all'Istituto centrale di statistica (lettera *c* del comma *C* del punto 1 delle Istruzioni).

Anche tale secondo rapporto deve essere compilato, per ogni singolo Comune, in due esemplari ed indirizzato al Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento, il quale provvederà analogamente a quanto detto per il primo rapporto, inviandolo all'Istituto centrale di statistica *entro il 10 maggio*.

Il secondo rapporto in questione deve essere compilato secondo lo schema *B* che verrà comunicato a suo tempo.

#### E) CONTROLLO DELLA REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA.

I criteri che l'Ispettore deve seguire per il controllo della revisione quantitativa e della revisione qualitativa sono gli stessi già indicati per il controllo della revisione preliminare. Pertanto valgono qui tutte le stesse istruzioni impartite col paragrafo *A*) di questo stesso punto *V* delle presenti Istruzioni, alle quali si rimanda, richiamando l'attenzione dell'Ispettore sulla necessità di sorvegliare tempestivamente l'operato dell'Ufficio comunale di censimento perchè siano scrupolosamente osservate le istruzioni concernenti la disposizione sezione per sezione, dei fogli di censimento, prima che l'Ufficio addivenga alla numerazione definitiva dei medesimi, nonchè le istruzioni relative a tale numerazione (v. ultimi tre capoversi del punto 23 delle Istruzioni).

Si ricorda all'Ispettore di vigilare affinchè nelle zone la cui appartenenza fu già oggetto di contestazione fra due o più Comuni, il censimento venga eseguito *esclusivamente* da quel Comune al quale la zona già in contestazione è stata assegnata e ciò allo scopo di evitare che le stesse famiglie siano censite da due o più Comuni.

#### F) TERZO ED ULTIMO RAPPORTO DELL'ISPETTORE.

Il giorno 11 giugno, l'Ispettore deve redigere un terzo ed ultimo rapporto in merito alla *revisione quantitativa e qualitativa* dei fogli di censimento, alla *compilazione degli Stati di sezione definitivi* e del *Prospetto riassuntivo* e alla *spedizione del materiale all'Ufficio provinciale di censimento* (vedi lettere *e*) *f*) *g*) del comma *C* del punto 1 delle Istruzioni).

In detto rapporto, l'Ispettore deve esprimere, altresì, il proprio *giudizio complessivo sulla esecuzione di tutte le operazioni di censimento nel Comune*, riferendosi, particolarmente, alla *diligenza dell'Ufficio comunale*, alla *esattezza e completezza della rilevazione*.

Tale rapporto deve essere compilato, in duplice esemplare, per ogni singolo Comune, secondo lo schema *C*, che verrà comunicato a suo tempo. Come i precedenti rapporti, esso deve essere indirizzato al Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento, il quale provvederà poi ad inviarlo all'Istituto centrale di statistica, *entro il 20 giugno*.

## VI

### MATERIALE DI CENSIMENTO DA SPEDIRE A CURA DEI COMUNI ALL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

L'esperienza del passato dimostra la assoluta necessità che il materiale di censimento spedito dai Comuni all'Ufficio provinciale di censimento sia :

a) *completo*, che sia cioè spedito per intero, che non vi manchi nessun foglio, Stato di sezione, Prospetto riassuntivo ecc. ;

b) *disposto nei pacchi* (e questi nelle casse) secondo le istruzioni impartite al riguardo, e che i *pacchi e le casse siano confezionati* nei modi previsti dalle istruzioni stesse.

In merito a quanto sopra vedasi il punto 27 delle Istruzioni.

Poichè l'Ufficio provinciale di censimento deve provvedere a spedire, all'Istituto centrale di statistica, IMPROROGABILMENTE entro il 20 giugno 1936, CON UNA UNICA SPEDIZIONE, il materiale di censimento di tutti i Comuni della Provincia, basterebbe la negligenza di un solo Comune, anche il più piccolo della Provincia, a compromettere la possibilità di tale spedizione alle condizioni qui sopra menzionate. Da ciò consegue la necessità che gli Ispettori vegliano, particolarmente presso i Comuni che si fossero palesati meno diligenti in tutto il corso delle operazioni di censimento, affinchè le istruzioni impartite circa la spedizione del materiale dai Comuni all'Ufficio provinciale di censimento siano dai Comuni stessi rigorosamente osservate. A tale uopo l'Ispettore deve presenziare, almeno presso i Comuni eventualmente sospetti di scarsa diligenza, alla confezione dei pacchi.



## VII

## SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Non appena gli Uffici provinciali di censimento abbiano riscontrato che il materiale spedito da ogni singolo Comune è al completo ed in perfetta regola e comunque entro il 10 giugno 1936, essi devono provvedere ad effettuarne la spedizione all'Istituto centrale di statistica entro le medesime casse pervenute dai Comuni. La spedizione deve essere compiuta in conformità alle seguenti istruzioni:

a) la spedizione, salvo particolari disposizioni, deve effettuarsi in una sola volta per il materiale di tutti i Comuni della Provincia;

b) sulle etichette già applicate sulle casse dai Comuni devono essere incollate le nuove etichette di maggiori dimensioni che saranno fornite dall'Istituto centrale di statistica;

c) le etichette devono essere completate con l'indicazione dell'Ufficio provinciale di censimento mittente, col nome del Comune al quale si riferisce ogni cassa, col numero complessivo dei colli spediti, e con quello progressivo dato alla cassa. Per assegnare tale numero progressivo le casse devono essere disposte secondo l'ordine strettamente alfabetico dei Comuni, e successivamente, per ogni Comune, secondo l'ordine progressivo dato alla cassa dal Comune;

d) nell'interno di ogni cassa il materiale deve essere disposto nello stesso ordine con cui esso fu, a suo tempo, imballato dal Comune, in conformità alle istruzioni impartite al riguardo;

e) nella cassa portante il numero uno deve essere inclusa una distinta di tutte le casse con la indicazione dei Comuni ai quali si riferiscono. Le distinte compilate dai rispettivi Comuni per il proprio materiale devono essere conservate nella prima cassa del materiale di ogni Comune;

f) qualora, per qualsiasi ragione, si fosse dovuto porre il materiale di più Comuni in una sola cassa, se ne dovrà fare speciale annotazione nella distinta generale riepilogativa delle casse contenuta nella cassa contraddistinta con il n. 1;

g) ultimata la confezione delle casse, l'Ufficio provinciale ne deve informare subito l'Istituto centrale di statistica, al quale deve inviare copia della distinta generale delle casse.

Ottenuto dall'Istituto il benestare per la spedizione, l'Ufficio provinciale deve provvedere a darvi corso, telegrafando all'Istituto il numero del carro ferroviario e il giorno della effettuata spedizione del carro da parte della ferrovia.

## ISTRUZIONI DIRAMATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

### MINISTERO DELLA GUERRA

**16**

CIRCOLARE N. 24100 - ALLEGATI n. 3 — *Ai Comandi di Corpo d'Armata.*

Roma, 1° aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.

Allo scopo di tutelare il segreto di tutto ciò che concerne la situazione numerica e la distribuzione nel territorio degli enti e reparti dipendenti dal Ministero della guerra — compresi i CC. RR. — sono state concordate con l'Istituto centrale di statistica le disposizioni e le norme qui accluse.

I Comandi di Corpo d'Armata cureranno che entro il giorno 6 corrente gli enti dipendenti interessati ricevano gli allegati n. 1 e n. 3 di cui si unisce congruo numero di copie.

Soprintenderanno successivamente alle varie operazioni.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
BAISTROCCHI

ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 24100 DEL 1° aprile 1936-XIV — *Diramazione estesa a tutti i Comandi di Presidio e a tutti i Capi di convivenza militare.*

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — *Disposizioni relative alle sole convivenze militari dipendenti dal Ministero della guerra (compresi i CC. RR.).*

#### A) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (con 1 allegato)

##### CONVIVENZE MILITARI.

1. — S'intendono per convivenze militari:
- le unità organiche aventi amministrazione propria;
  - i comandi o enti, stabilimenti, uffici vari;
  - i distaccamenti vari delle predette unità (compreso g. a f.);
  - le stazioni CC. RR.;

aventi sede *nel Comune.*

2. — Se in un Comune hanno sede, sia pure in fabbricati diversi, più reparti di una stessa unità organica maggiore (fino al reggimento o unità corrispondente) essi costituiscono ai fini del censimento, una convivenza *unica.*

3. — Se in un edificio dello stesso Comune alloggiano più reparti di differenti corpi, essi costituiscono tante convivenze distinte quanti sono i corpi di appartenenza. Così pure i membri di comunità religiose che abitino negli ospedali **militari** costituiscono convivenza separata dall'ospedale stesso.

##### AUTORITÀ CHE PROVVEDONO AL CENSIMENTO.

4. — Saranno censiti a cura dell'Amministrazione militare:
- a) gli ufficiali, i sottufficiali, gli impiegati civili, operai, *che siano celibi* e che abitino in locali di proprietà o, comunque in uso all'Amministrazione della guerra;
  - b) i graduati e soldati, di leva e richiamati.
5. — Saranno censiti a cura delle autorità civili (Comuni):
- a) gli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili, militari di carriera, operai, ecc., *che abbiano famiglia*, e che abitino o non in locali demaniali o comunque in uso all'Amministrazione della guerra;
  - b) gli ufficiali, sottufficiali, impiegati civili, *che siano celibi* e che abitino fuori dei locali predetti.

## B) NORME PER I COMANDANTI DI REPARTO CAPI DI CONVIVENZA MILITARE

1. — I fogli di convivenza saranno distribuiti, in semplice esemplare, ai singoli comandanti di reparto capi di convivenza a cura del comandante del presidio. Dove non esista comando di presidio *saranno ritirati dagli stessi capi di convivenza.*
2. — Il comandante del reparto organico che costituisce convivenza, secondo quanto è spiegato nelle disposizioni di cui sopra è il capo della convivenza e, come tale, compilatore del foglio di convivenza.
3. — Il personale che, alle sue dipendenze e sotto la sua responsabilità, sarà incaricato della materiale compilazione dei fogli (la quale dovrà effettuarsi in base ad interrogatorio di ogni singolo censito), dovrà essere preventivamente istruito sulle norme relative.
4. — A tal fine sono state redatte dall'Istituto centrale di statistica particolari norme relative alla compilazione dei fogli di convivenza (all. n. 3); sarà inoltre distribuito a cura del Ministero della guerra ai singoli comandi di presidio un congruo numero di copie delle « istruzioni per gli ufficiali di censimento ». Particolare attenzione dovrà essere richiamata sulle risposte da dare ai quesiti delle colonne 11, 12, 13 di cui da pag. 20 a pag. 34 delle istruzioni citate.
5. — Il numero dei *presenti* censiti, sarà riportato in calce al frontespizio del foglio di convivenza, usando la formula: Presenti (elenco A) n. . . . .
6. — I fogli di convivenza, appena compilati e verificati, saranno — dai compilatori — restituiti al comando di presidio dove questi esista, o direttamente per espresso come documento segreto al Comando del Corpo d'Armata, dove non esista presidio.

C) NORME PER I COMANDI DI PRESIDIO E PER I CAPI DI CONVIVENZE MILITARI  
DISLOCATE IN COMUNI CHE NON ABBIANO PRESIDIO

1. — Il comandante del presidio, o il capo di convivenza di cui sopra, ritirerà il giorno 7 aprile i fogli di convivenza necessari per i reparti del proprio presidio a mezzo suo incaricato, presso il Comune o presso i Comuni interessati.
2. — Detti fogli — in duplice originale — saranno dal Comune — in accordo col detto rappresentante — compilati per quanto riguarda il frontespizio.  
Dal frontespizio *non dovrà risultare in alcun modo quale ente o reparto costituisca la convivenza.* Sarà sufficiente segnalare *il solo numero del reggimento o la denominazione dell'ente* a cui il reparto appartiene.  
Nel caso di ente ripartito in più caserme dello stesso Comune, la sezione a cui assegnare la convivenza sarà quella in cui ha sede il comando.
3. — Dei due originali predetti uno sarà trattenuto dal Comune (interno in bianco) che lo inserirà nella raccolta da inviare all'Istituto centrale di statistica; e l'altro sarà consegnato all'incaricato del comando di presidio o al capo di convivenza predetto e, poscia, distribuito a cura di questi ai singoli capi di convivenza che, dopo la compilazione, lo restituiranno al comando di presidio *non oltre il 30 aprile.*
4. — Il comandante del presidio si accerterà che tutti i fogli siano tempestivamente restituiti.  
Riepilogherà i dati numerici della forza presente in ogni convivenza (vedi art. 5 delle Norme per il capo di convivenza) riportandoli in apposito prospetto, *da trasmettere come documento segreto e per espresso*, non oltre il 1° maggio insieme con i fogli di convivenza raccolti, al Comando del Corpo d'Armata nel cui territorio è dislocato il presidio stesso.

ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 24100 DEL 1° aprile 1936-XIV — *Divamazione estesa fino ai Comandi di Corpo d'Armata.*

OGGETTO: (Segue) VIII censimento generale della popolazione. — *Disposizioni relative alle sole convivenze militari (compresi i CC. RR.).*

## D) NORME PER I COMANDI DI CORPO D'ARMATA

I Comandi di Corpo d'Armata:

- 1) Accentreranno i dati relativi a tutti gli elementi dell'Esercito e dei CC. RR. dislocati nel loro territorio.
- 2) Telegraferanno, sulla base delle comunicazioni ricevute dai presidi, al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) entro il giorno 3 maggio il numero delle convivenze ed il numero di presenti in esse censite, ripartito per Provincia, segnalando a parte i dati relativi al capoluogo di Provincia, secondo lo schema seguente:

Corpo d'armata di. . . . . Provincia di. . . . . Convivenze N. . . . . di cui nel Capoluogo N. . . . .  
Presenti N. . . . . di cui nel Capoluogo N. . . . .

IL COMANDANTE

- 3) Provvederanno — previ accordi col Comune di residenza del Comando di Corpo d'Armata — a controllare i fogli di convivenza, nei riguardi della esattezza della loro compilazione e della corrispondenza fra loro delle dichiarazioni contenute nelle varie colonne; all'uopo il Comune assicurerà l'assistenza di personale particolarmente istruito. Durante i lavori di revisione potranno essere eseguite ispezioni da parte dell'ufficio provinciale di censimento.

- 4) Trasmetteranno successivamente, entro il giorno 10 giugno al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali) i fogli di convivenza, riuniti Provincia per Provincia.

## E) NORME PER IL MINISTERO DELLA GUERRA

Il Ministero della guerra :

a) riunirà i telegrammi contenenti i dati numerici ricevuti dai Comandi di Corpo d'Armata e li trasmetterà — con urgenza — all'Istituto centrale di statistica in modo che giungano all'Istituto stesso entro il 4 maggio ;

b) riunirà — Provincia per Provincia — i fogli di convivenza ricevuti dai Comandi di Corpo d'Armata e li trasmetterà in plico segreto all'Istituto centrale di statistica in modo che giungano all'Istituto stesso entro il 20 giugno ;

c) riceverà formale assicurazione dall'Istituto centrale di statistica che durante le operazioni riflettenti i detti fogli di convivenza la normale sorveglianza dei CC. RR. nei locali e sulle persone addetti alle operazioni stesse sarà notevolmente aumentata e rinforzata, in modo che si abbia la più assoluta garanzia che nessuno possa a scopi diversi da quelli di ufficio elaborare i dati contenuti nei fogli stessi, farne stralci, prendere appunti, ecc.

L'Istituto centrale di statistica potrà all'uopo richiedere al Ministero della guerra un congruo rinforzo di CC. RR. e di personale di sorveglianza.

ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE 24100 DEL 1° aprile 1936-XIV — *Diramazione estesa a tutti i Comandi di Presidio e a tutti i Capi di convivenze militari.*

OGGETTO : VIII censimento generale della popolazione. — Norme relative alla compilazione dei fogli di convivenza.

## PREMESSA.

Il 21 aprile p. v., avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Detto censimento deve essere eseguito, per ogni convivenza militare, mediante apposito *foglio di convivenza*, che deve essere compilato, come disposto ai paragrafi 2 e 3 del titolo C) dell'allegato n. 1, a cura e sotto la *responsabilità* del rispettivo capo della convivenza (Comandante, Direttore, Capo, ecc.).

I fogli di convivenza sono di due tipi: un foglio modello *R 2* (per le convivenze con non più di 15 persone *presenti*) e un foglio modello *R 2-bis* (per le convivenze con più di 15 persone presenti).

Detti fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze speciali da seguirsi dai capi delle convivenze per la compilazione dei fogli stessi. Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate, onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Costituiscono convivenze militari quelle indicate al n. 1 delle Disposizioni di carattere generale a cui è allegata la presente circolare.

Non costituiscono, invece, convivenze: le guardie, i comandi militari di stazione e simili, perchè in questi ed analoghi casi i militari non sono perduti di forza dalla convivenza alla quale appartengono e che li fornisce e debbono perciò essere iscritti nel foglio di censimento di essa, come è precisato più oltre.

## MODALITÀ DI CENSIMENTO.

1. — Le convivenze militari comprenderanno nei propri elenchi :

a) *Unità organiche aventi amministrazione propria, compresi i reparti g. a f.:*

Oltre la forza effettiva anche la forza aggregata, i militari richiamati dal congedo, gli uomini fuori forza (v. art. 43 e seg. del reg. amm. R. E.) *purchè presenti*; gli impiegati e gli operai celibi che abitino nei locali occupati dall'unità suddetta ;

b) *Comandi di grandi unità :*

Ufficiali, sottufficiali, ecc. di cui alla lettera a) del n. 4 delle disposizioni generali. Si escluderanno graduati e soldati, perchè effettivi o aggregati ad altro corpo ;

c) *Direzioni territoriali dei servizi e stabilimenti vari :*

vedi lettera a). Gli ospedali compileranno apposito foglio di convivenza per i membri di comunità religiose di cui al n. 3 delle disposizioni di carattere generale (allegato n. 1) ;

d) *Magazzini e depositi :*

I sottoconsegnatari o fiduciari celibi che abitino nel magazzino o deposito; saranno esclusi i militari di guardia perchè computati dal corpo che fornisce la guardia stessa ;

e) *Uffici vari :*

vedi lettera b) ;

f) *Distaccamenti vari :*

vedi lettera a) ;

g) *Stazioni CC. RR.:*

Tutti, effettivi o non, presenti alla stazione o reparto superiore, purchè celibi.

2. — Non dovranno essere compresi nè nell'elenco A, nè nell'elenco B :

a) i militari di qualsiasi arma e grado *che non siano in forza effettiva od aggregata alla convivenza*, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento. Così se, ad esempio, i militari di guardia ad una data caserma, alla data del censimento, siano stati forniti da altra caserma che li ha in forza, tali militari, pure essendo presenti alla

data del censimento, nei locali della prima caserma, non devono essere censiti nel foglio di convivenza di essa, bensì in quello della caserma che li ha in forza. In altri termini, è il fatto dell'essere *in forza* e non quello della presenza effettiva, che bisogna tener presente, salvo la seguente eccezione;

b) i militari di qualsiasi arma e grado *che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia*, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari devono essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Se, ad esempio, un sottufficiale celibe od ammogliato, abiti da solo o con la famiglia, fuori della caserma a cui è in forza, egli, anche se alla data del censimento si trovi, ad esempio, per ragioni di servizio, nei locali della caserma, non deve essere censito nel foglio di convivenza della caserma, bensì in un foglio di famiglia, per esempio nel foglio della famiglia della quale fa parte come dozzinante, oppure in un proprio foglio di famiglia se abita, da solo o con la famiglia, in una abitazione separata da quella di altra famiglia. Le stesse norme valgono per il caso in cui il sottufficiale citato come esempio, abiti, insieme alla famiglia, nei locali della convivenza.

Esclusi, dunque, i militari che si trovino nelle condizioni contemplate ai commi a) e b), per tutti gli altri militari, *in forza alla convivenza*, si debbono applicare le norme che seguono.

Nell'interno, il foglio di censimento per convivenze con non più di 15 persone (mod. R. 2, su carta color rosa) è diviso in due parti: elenco *A* per il censimento dei *presenti*, nella parte superiore; ed elenco *B* per il censimento degli *assenti temporaneamente*, nella parte inferiore. Il foglio di censimento per convivenze con più di 15 persone (mod. R. 2-bis, su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (mod. R. 2-bis A, su carta color celeste) costituiscono l'elenco *A* per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie (mod. R. 2-bis B, su carta color giallo) costituiscono l'elenco *B* per il censimento degli assenti temporaneamente.

#### COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'Elenco *A* del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza* ed in essa *presenti alla mezzanotte tra il 20 e il 21 aprile — data del censimento* — (salva l'eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco *A*, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti di forza dalla convivenza*, ne siano lontani:

a) perchè *in viaggio* di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio si effettui per via mare o termini entro il 21 aprile, il militare non deve essere censito;

b) perchè *in servizio* di guardia, piantone, ecc., oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc., purchè il viaggio non si effettui per via mare: se si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè *ricoverati temporaneamente* all'infermeria, o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Da quanto sopra appare che il militare il quale non sia presente, al momento del censimento, nei locali della convivenza alla quale è in forza, perchè si trova in uno dei tre casi contemplati, deve, tuttavia, essere considerato presente e perciò iscritto nell'elenco *A* del foglio di convivenza. In altri termini, il criterio che presiede alla determinazione del militare « presente » non dipende dal fatto della presenza effettiva, bensì da quello dell'essere in forza alla convivenza.

In merito alle circostanze contemplate nei primi due dei tre casi sopra considerati, si osserva che, se il viaggio si effettui per via mare, cioè se il militare si trovi, alla data del censimento, sopra nave, egli viene censito sulla nave stessa e perciò iscritto nel foglio di convivenza della medesima: conseguentemente, non deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è tuttora in forza e dalla quale si è allontanato per andare in licenza o per ragioni di servizio.

Se poi il militare, partito per andare in licenza, non effettui il viaggio per via mare, allora occorre badare al giorno in cui ha termine il viaggio: se il viaggio termina entro il 21 aprile, il militare viene censito presente nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (albergo) ove giungerà nella giornata del 21 aprile, e perciò non deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza: se, invece, il viaggio termina dopo il 21 aprile, allora il militare deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza, perchè altrimenti sfuggirebbe al censimento.

Oltre i militari che si trovino nei tre casi sopra contemplati, debbono essere censiti nell'elenco *A* i *militari che, provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile*, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione. Infatti, è chiaro, anzitutto, che il trasferimento dalla convivenza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile poichè, altrimenti, sarebbe tale convivenza a dover censire il militare trasferito.

Occorre inoltre che, durante il viaggio il militare trasferito non sia stato censito (ad esempio sopra una nave o in un albergo), perchè altrimenti, verrebbe censito due volte.

*Elenco B: Assenti temporaneamente.* — Debbono essere iscritti nell'elenco *B* del foglio di convivenza i soli *militari di carriera senza famiglia abitanti nella convivenza*, e in forza a questa, alla data del censimento:

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per *recarsi in licenza*, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza per *servizio* di scorta, accompagnamento, ecc., purchè effettuino il viaggio per via mare e alla mezzanotte del 20 aprile si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile in *seguito a trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) ad esempio in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

Per precisare meglio tali persone si ripete che trattasi di militari in forza alla convivenza di *qualsiasi grado* (ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati) di *carriera* (cioè non di leva, nè richiamati, nè volontari) *senza famiglia* (cioè senza famiglia propria, perchè la famiglia paterna dalla quale si sono definitivamente staccati per intraprendere la carriera militare, anche se esistente, non può essere presa in considerazione) ed *abitanti nella convivenza* (perchè il militare che si trovasse in tutte le altre condizioni ma non abitasse nella convivenza dovrebbe essere censito, come assente temporaneamente, nel foglio della famiglia nella quale si trovasse, ad esempio, come dozzinante, o nel foglio della convivenza non militare — albergo — nella quale abitasse).

Ciò premesso si osserva che i primi due dei tre casi contemplati nei quali possono trovarsi i predetti militari, corrispondono ai primi due casi, già considerati per il censimento dei militari come « presenti ».

Esaminiamo, ora, le condizioni particolari di tali due casi: esse stabiliscono che il viaggio abbia termine entro il 21 aprile e che il viaggio si effettui per via mare. Per la prima condizione, il militare viene censito presente nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (es. albergo) ove trascorrerà la licenza; per la seconda, viene censito presente nel foglio di convivenza della nave sulla quale si troverà alla mezzanotte del 20 aprile; nell'un caso e nell'altro, essendo stato censito come presente, la convivenza alla quale egli è in forza lo può censire come assente temporaneamente.

Diversamente — e cioè se il viaggio non si effettui per via mare ed alla mezzanotte del 20 aprile il militare non si trovi a bordo della nave che lo deve trasportare in licenza o per servizio, oppure se il viaggio (che non si effettui per via mare) termini oltre il 21 aprile — la convivenza deve censire il proprio militare non più come temporaneamente assente, bensì come presente: si tornerebbe ai due casi a) e b) del comma relativo all'elenco A Presenti.

In quanto al caso di cui alla lettera c) non occorrono soverchie illustrazioni.

Infatti, il militare che, trasferito, prima della mezzanotte del 20 aprile, da una convivenza, giunga alla convivenza di destinazione dopo essere stato censito, come presente, durante il viaggio (presso una famiglia od una convivenza non militare — albergo — dove si sia trovato come ospite alla mezzanotte del 20 aprile o nella giornata del 21 aprile) deve essere censito, come assente temporaneamente, dalla convivenza di destinazione alla quale, infatti egli è in forza, pur non essendovi ancor giunto, sin dal momento in cui si è allontanato da quella di provenienza.

*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per tutti i militari di qualsiasi grado (ufficiali, sottufficiali, graduati e soldati) si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello ove risiede la loro famiglia. Se non hanno famiglia, occorre distinguere se si tratti di *militari in servizio di leva, richiamati o volontari*, oppure di *militari di carriera* (compresi quelli che hanno assunto la ferma a termine fisso).

Per i primi, si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello nel quale essi dimoravano prima della chiamata alle armi; per i secondi, cioè per quelli di carriera, si deve considerare invece (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) il Comune ove ha sede la convivenza cui appartengono.

*Colonne 11, 12 e 13: Professione, posizione nella professione, ecc.* — Per i militari di qualsiasi grado *in servizio di leva, richiamati o volontari* si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza, le notizie, ivi richieste, riguardanti la professione che i predetti militari esercitavano da borghesi (vedansi al riguardo le « Istruzioni speciali per le professioni » contenute nell'allegato verde al foglio di convivenza). Per i militari di *carriera* di qualsiasi grado, si indicheranno nella sola col. 11 il grado e la specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

## MINISTERO DELLA MARINA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI MILITARI  
DIVISIONE P. N. S. I. - SEZIONE 2ª

17

PROTOCOLLO N. 4718 — *A tutti i Comandi di Regia Nave.*

Roma, 23 marzo 1936 - Anno XIV

ARGOMENTO: VIII censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile p. v. avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Per il personale delle Regie Navi detto censimento deve essere eseguito mediante la compilazione, *in duplice esemplare*, di un *foglio di convivenza* (mod. R 2-bis per le convivenze con più di 15 persone) per ogni unità (corazzata, esploratore, cacciatorpediniere, sommergibile, ecc.) ed a cura del rispettivo Comandante.

Detti fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica, riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze speciali da seguirsi dai Capi delle convivenze.

Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate, onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Si tenga presente che non dovranno essere censiti i militari di qualsiasi grado :

- 1) che non siano in forza alla convivenza, anche se si trovino occasionalmente a bordo alla data del censimento ;
- 2) che, pur essendo in forza alla convivenza, siano eventualmente alloggiati presso la propria famiglia, o presso altre famiglie, o in un albergo, pensione, ecc. del Comune nel cui porto è ormeggiata la nave, anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino a bordo per ragioni di servizio.

Questi ultimi saranno censiti nel foglio della rispettiva famiglia o nel foglio della convivenza non militare (albergo, pensione, ecc.) presso la quale abitino.

Si avverte inoltre, che il censimento non dovrà essere eseguito sulle unità in navigazione dirette a porti stranieri o, dirette a porti italiani (del Regno, della Libia, dei Possedimenti dell'Egeo e Tientsin) nei quali giungano dopo il 30 aprile.

Il foglio di censimento per convivenze con più di 15 persone (Mod. R 2-bis su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (Modello R 2-bis A, su carta color celeste) costituiscono l'Elenco A per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie costituiscono l'Elenco B per il censimento degli assenti temporaneamente. Questi ultimi intercalari non vengono trasmessi perchè non interessano le Regie Navi.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado in forza alla convivenza ed in essa presenti alla data del censimento (salva l'eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che senza essere stati perduti di forza dalla convivenza, ne siano lontani :

- a) perchè in viaggio di licenza, purchè esso non si effettui su navi mercantili ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio si effettui su navi mercantili o termini entro il 21 aprile, il militare non deve essere censito ;
- b) perchè in servizio a terra, oppure in viaggio per servizio (scorta, accompagnamento, ecc.) purchè il viaggio non si effettui su navi mercantili: se si effettui su navi mercantili, il militare non deve essere censito ;
- c) perchè ricoverati temporaneamente, a terra, all'ospedale o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Dovranno, infine, essere censiti nell'Elenco A i militari che, provenienti da altra convivenza in seguito a trasferimento siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio su navi mercantili o in alberghi, ecc. e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per tutti i militari di qualsiasi grado si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello ove risiede la loro famiglia. Se non hanno famiglia, occorre distinguere se si tratti di militari di qualunque grado in servizio di leva, richiamati o volontari (1), oppure di militari di carriera (2).

Per i primi, si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello nel quale essi dimoravano prima della chiamata alle armi; per i secondi, cioè per quelli di carriera, si deve considerare invece (e perciò indicare nella col. 10) il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali, il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o sottocapi.

*Colonne 11, 12 e 13: Professione, posizione nella professione, ecc.* — Per i militari di qualsiasi grado in servizio di leva, richiamati o volontari si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza, le notizie, ivi richieste, riguardanti la professione che i predetti militari esercitavano da borghesi (vedansi al riguardo le « Istruzioni speciali per le professioni » contenute nell'allegato verde al foglio di convivenza). Per i militari di carriera di qualsiasi grado, si indicheranno nella sola col. 11 il grado e la specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

*Restituzione dei fogli di convivenza riempiti.* — I fogli di convivenza riempiti dovranno essere consegnati al Podestà del Comune nel cui porto (del Regno, della Libia, o dei Possedimenti: Isole dell'Egeo e Tientsin) la nave si trovi alla mezzanotte del 20 aprile o, se in navigazione e diretta ad un porto italiano, al Podestà del Comune nel cui porto (del Regno, della Libia e dei Possedimenti: Isole dell'Egeo e Tientsin) approdi per la prima volta dopo la mezzanotte del 20 ma non più tardi del 30 aprile.

*Schede individuali (Mod. R 4 su carta di colore arancione).* — Per ogni militare di carriera, senza famiglia, imbarcato ed in forza alla convivenza (Regia Nave) sia esso presente o temporaneamente assente dalla nave alla data del censimento, dovrà essere compilata una scheda individuale (Mod. R 4) che dovrà essere inviata al Podestà del Comune sede di Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se il militare cui si riferisce è un Ufficiale; al Podestà del Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se il militare cui si riferisce è un sottufficiale o sottocapo.

L'invio delle schede in parola deve essere fatto tempestivamente in modo che esse possano giungere ai rispettivi Comuni entro il 30 aprile.

Si avverte, infine, che gli stampati occorrenti saranno inviati in tempo utile ad ogni Comando di unità, a cura di questo Ministero e che — qualora la dotazione di essi non dovesse risultare sufficiente — le eventuali richieste dovranno essere direttamente rivolte a questo Ministero, Direzione Generale del Personale e dei Servizi Militari, Sez. seconda.

I Comandi di unità sono pregati di accusare subito ricevuta della presente dando assicurazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
CAVAGNARI

(1) S. C. e comuni a lunga ferma che non hanno superato il corso IGP.

(2) Ufficiali e graduati che abbiano seguito con esito favorevole il corso IGP.

## 18

PROTOCOLLO N. 4718-bis — *Ai Comandi in Capo di Dipartimento Mil. Mar.; ai Comandi Militari Marittimi.*

Roma, 23 marzo 1936 - Anno XIV

ARGOMENTO: VIII censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile p. v. avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Per il personale di ogni scuola, distaccamento, caserma, semaforo, stabilimento, ospedale, ecc., detto censimento deve essere eseguito mediante compilazione, *in duplice esemplare*, di un  *foglio di convivenza* (modello *R 2* per le convivenze con non più di 15 persone e modello *R 2-bis* per le convivenze con più di 15 persone) a cura e sotto la responsabilità del rispettivo Comandante, Capo, Direttore, ecc.

I fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica, riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze speciali da seguirsi dai capi delle convivenze per la compilazione dei fogli stessi.

Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Si tenga presente che non dovranno essere censiti i militari di qualsiasi grado:

- 1) *che non siano in forza alla convivenza*, anche se vi si trovino occasionalmente alla data del censimento;
- 2) *che, pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino, o vi abitino con la propria famiglia*, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio.

Questi ultimi saranno censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, pensione, ecc.) presso la quale abitino.

Nell'interno, il foglio di censimento per convivenze con non più di 15 persone (mod. *R 2*, su carta color rosa) è diviso in due parti: *Elenco A* per il censimento dei *presenti*, nella parte superiore; ed *Elenco B* per il censimento degli *assenti temporaneamente*, nella parte inferiore. Il foglio di censimento per convivenze con più di 15 persone (modello *R 2-bis*, su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (mod. *R 2-bis A*, su carta color celeste) costituiscono l'*Elenco A* per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie (mod. *R 2-bis B*, su carta color giallo) costituiscono l'*Elenco B* per il censimento degli assenti temporaneamente.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'*Elenco A* del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza* ed in essa presenti alla data del censimento (salva l'eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'*Elenco A*, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti di forza dalla convivenza*, ne siano lontani:

a) perchè in *viaggio* di licenza, purchè esso non si effettui per via mare (su navi mercantili) ed abbia termine dopo il 21 aprile: se il viaggio si effettui per via mare (su navi mercantili) o termini entro il 21 aprile, il militare non deve essere censito;

b) perchè in servizio di guardia, ecc. oppure in viaggio per servizio (scorta, accompagnamento, ecc.) purchè il viaggio non si effettui per via mare (su navi mercantili): se si effettui per via mare (su navi mercantili) il militare non deve essere censito;

c) perchè *ricoverati temporaneamente all'infermeria*, o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Oltre i militari che si trovino nei casi sopra contemplati, debbono essere censiti nell'*Elenco A* i militari che, *provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento*, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione. Infatti, è chiaro, anzitutto, che il trasferimento dalla convivenza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile poichè, altrimenti, sarebbe tale convivenza a dover censire il militare trasferito. Occorre inoltre che, durante il viaggio, il militare trasferito non sia stato censito (ad esempio sopra una nave o in un albergo) perchè, altrimenti, verrebbe censito due volte.

*Elenco B: Assenti temporaneamente.* — Debbono essere iscritti nell'*Elenco B* i soli militari di carriera (1) *senza famiglia, abitanti nella convivenza e in forza a questa alla data del censimento*:

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per *recarsi in licenza*, purchè il viaggio si effettui per via mare (su navi mercantili) od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza per servizio purchè effettuino il viaggio per via mare su navi mercantili e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile in *seguito a trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) ad esempio in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

(1) Ufficiali e graduati che abbiano seguito con esito favorevole il corso IGP.



*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per tutti i militari di qualsiasi grado si deve considerare come comune dimora abituale: a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi, se si tratti di militari in servizio di leva, richiamati o volontari (1); b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di militari di *carriera* (2).

*Colonne 11, 12 e 13: Professione, posizione nella professione, ecc.* — Per i militari di qualsiasi grado in servizio di leva, richiamati o volontari si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza, le notizie, ivi richieste, riguardanti la professione che i predetti militari esercitavano da borghesi, (vedansi al riguardo le « Istruzioni speciali per le professioni » contenute nell'allegato verde al foglio di convivenza). Per i militari di *carriera* di qualsiasi grado, si indicheranno nella sola col. 11 il grado e la specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

*Restituzione dei fogli di convivenza riempiti.* — I fogli di convivenza riempiti dovranno essere riconsegnati agli Ufficiali di censimento incaricati del ritiro di essi, e si ricorda che qualora il ritiro non venga effettuato entro il 20 aprile, i Capi delle convivenze sono tenuti a riconsegnare i fogli all'Ufficio comunale di censimento nei giorni dal 1° al 3 maggio (art. 50 del Regolamento per l'esecuzione del censimento).

Si avverte, infine, che gli stampati occorrenti saranno consegnati ai Capi delle convivenze, dagli Ufficiali di censimento dei Comuni ove hanno sede le convivenze stesse e che — qualora la dotazione di essi non dovesse essere sufficiente — le eventuali richieste dovranno essere direttamente rivolte ai Comuni stessi.

I Comandi sono pregati di accusare sollecitamente ricevuta della presente, assicurando questo Ministero che essi impartiranno precise disposizioni in merito a quanto sopra, ai Comandi dipendenti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
CAVAGNARI

### MINISTERO DELL'AERONAUTICA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE E DELLE SCUOLE  
DIVISIONE 1<sup>a</sup> - SEZIONE 1<sup>a</sup> - M. U.

19

PROTOCOLLO N. 16303. RISERVATO — Al Comando I Zona Aerea Territoriale - Milano; al Comando II Zona Aerea Territoriale - Padova; al Comando III Zona Aerea Territoriale - Roma; al Comando IV Zona Aerea Territoriale - Bari; al Comando Aeronautica della Sardegna - Elmas; al Comando Aeronautica della Sicilia - Augusta; al Comando Aeronautica della Libia - Tripoli; e per conoscenza: all'Istituto centrale di statistica - Roma.

Roma, 26 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile p. v. avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Detto censimento deve essere eseguito, per ogni convivenza militare della R. Aeronautica, mediante apposito *foglio di convivenza* che deve essere compilato in *duplice esemplare*, a cura e sotto la *responsabilità* del capo della convivenza stessa (Comandante, Direttore, Capo, ecc.).

I fogli di convivenza sono di due tipi: un foglio mod. R 2 (per le convivenze con non più di 15 persone *presenti*) e modello R 2-bis (per le convivenze con più di 15 persone *presenti*).

Detti fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze speciali da seguirsi dai capi delle convivenze per la compilazione dei fogli stessi. Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate, onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Circa il concetto di *convivenza militare*, si osserva che, ai fini del censimento, perchè si abbia una convivenza occorre il concorso di due condizioni: a) anzitutto che un gruppo di militari alloggi nello stesso locale (Caserme e simili); b) poi, che i militari stessi siano in forza ad uno stesso Corpo (Stormo, Gruppo, Squadriglia, ecc.).

Tuttavia nel caso di militari alloggiati in una caserma ma in forza, ad esempio a tre Squadriglie di uno stesso Stormo, la convivenza è costituita da tutti i militari che abitano nella caserma.

In tal caso, e in casi analoghi, non si hanno più convivenze, bensì una convivenza sola.

Ogni Caserma, dunque, costituisce una convivenza. Se il personale di uno Stormo, Battaglione, ecc., è alloggiato, poniamo, in due caserme, forma due convivenze. Una Squadriglia distaccata dallo Stormo e accasermata altrove, in altro Comune o nel comune stesso ove trovasi lo Stormo, costituisce una convivenza a sè stante.

Non costituiscono, invece, convivenze: le guardie, e simili, perchè in questi ed analoghi casi i militari non sono per-

(1) S. C. e comuni a lunga ferma che non hanno superato con esito favorevole il corso IGP.

(2) Ufficiali e graduati che abbiano seguito con esito favorevole il corso IGP.

duti di forza dalla convivenza alla quale appartengono e che li fornisce e debbono perciò essere iscritti nel foglio di censimento di essa, come è precisata più oltre.

Analogamente, nel caso di Uffici, Comandi, ecc. che occupino locali fuori della Caserma, i militari degli Uffici, Comandi stessi, ecc., saranno censiti nel foglio di censimento della convivenza alla quale appartengono, salvo che abitino fuori dei locali della convivenza stessa (ciò che avviene per la totalità o la maggior parte degli Ufficiali e dei Sottufficiali) o vi abitino ma con la propria famiglia (ciò che avviene qualche volta per i Sottufficiali) come è meglio precisato più oltre.

Si deve tener presente che *non* vi dovranno essere compresi (né nell'Elenco *A*, né nell'Elenco *B*):

1) i militari di qualsiasi arma e grado *che non siano in forza alla convivenza*, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento. Così se, ad esempio, i militari di guardia ad una data Caserma, alla data del censimento, siano stati forniti da altra caserma che li ha in forza, tali militari, pure essendo presenti alla data del censimento, nei locali della prima caserma, non devono essere censiti nel foglio di convivenza di essa, bensì in quello della caserma che li ha in forza. In altri termini, è il fatto dell'essere in forza e non quello della presenza effettiva, che bisogna tener presente, salvo la seguente eccezione;

2) i militari di qualsiasi arma e grado *che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia*, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari devono essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Se, ad esempio, un Sottufficiale celibe od ammogliato, abiti da solo o con la famiglia, fuori della caserma a cui è in forza, egli, anche se alla data del censimento si trovi, ad esempio, per ragioni di servizio, nei locali della caserma, non deve essere censito nel foglio di convivenza della caserma, bensì in un foglio di famiglia, per esempio, nel foglio della famiglia della quale fa parte come dozzinante, oppure in un proprio foglio di famiglia se abita da solo e con la famiglia, in una abitazione separata da quella di altra famiglia. Le stesse norme valgono per il caso in cui il Sottufficiale citato come esempio, abiti, insieme alla famiglia, nei locali della convivenza.

Esclusi, dunque, i militari che si trovino nelle condizioni contemplate qui sopra nei capoversi 1° e 2°, per tutti gli altri militari, *in forza alla convivenza*, si debbono applicare le norme che seguono.

Nell'interno, il foglio di censimento per convivenze con non più di 15 persone (Mod. *R 2*, su carta color rosa) è diviso in due parti: elenco *A* per il censimento dei *presenti*, nella parte superiore; ed elenco *B* per il censimento degli assenti temporaneamente, nella parte inferiore. Il foglio di censimento per convivenze con più di 15 persone (Mod. *R 2-bis* su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (Mod. *R 2-bis A*, su carta celeste) costituiscono l'Elenco *A* per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie (Mod. *R 2-bis B*, su carta color giallo) costituiscono l'Elenco *B* per il censimento degli assenti temporaneamente.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'elenco *A* del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza ed in essa presenti* alla data del censimento (salva l'eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco *A*, come se fossero presenti alla convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti di forza dalla convivenza*, ne siano lontani:

a) perchè in *viaggio* di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile; se il viaggio si effettui per via mare o termini entro il 21 aprile, il militare non deve essere censito;

b) perchè in *servizio* di guardia, piantone, ecc., oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè il viaggio non si effettui per via mare: se si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè *ricoverati temporaneamente* all'infermeria, o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Da quanto sopra appare che il militare il quale non sia presente, al momento del censimento, nei locali della convivenza alla quale è in forza, perchè si trova in uno dei tre casi contemplati, deve, tuttavia, essere considerato presente e perciò iscritto nell'Elenco *A* del foglio di convivenza. In altri termini, il criterio che presiede alla determinazione del militare « presente » non dipende dal fatto della presenza effettiva, bensì da quello dell'essere in forza alla convivenza.

In merito alle circostanze contemplate nei primi due dei tre casi sopra considerati, si osserva che, se il viaggio si effettui per via mare cioè se il militare si trovi, alla data del censimento sopra nave, egli viene censito sulla nave stessa e perciò iscritto nel foglio di convivenza della medesima: conseguentemente, non deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è tuttora in forza e dalla quale si è allontanato per andare in licenza o per ragioni di servizio.

Se poi il militare, partito per andare in licenza, non effettui il viaggio per via mare, allora occorre badare al giorno in cui ha termine il viaggio: se il viaggio termina entro il 21 aprile, il militare viene censito presente nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (albergo) ove giungerà nella giornata del 21 aprile, e perciò non deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza: se, invece, il viaggio termina dopo il 21 aprile, allora il militare deve essere censito dalla convivenza militare alla quale è in forza, perchè altrimenti sfuggirebbe al censimento.

Oltre i militari che si trovino nei tre casi sopra contemplati, debbono essere censiti nell'Elenco *A* i militari che, *provenendo da altra convivenza, in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile*, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione. Infatti, è chiaro, anzitutto, che il trasferimento dalla convivenza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile poichè, altrimenti, sarebbe tale convivenza a dover censire il militare trasferito. Occorre inoltre che, durante il viaggio il militare trasferito non sia stato censito (ad esempio sopra una nave o in un albergo) perchè altrimenti, verrebbe censito due volte.

*Elenco B: Assenti temporaneamente.* — Debbono essere iscritti nell'elenco *B* del foglio di convivenza *i soli militari di carriera senza famiglia, abitanti nella convivenza*, e in forza a questa alla data del censimento:

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per *recarsi in licenza*, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza *per servizio* di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio per via mare e alla mezzanotte del 20 aprile si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile in *seguito a trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) ad esempio in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

Per precisare meglio tali persone si ripete che trattasi di militari in forza alla convivenza di *qualsiasi grado* (Ufficiali, Sottufficiali, graduati e soldati) *di carriera* (cioè non di leva, nè richiamati, nè volontari) *senza famiglia* (cioè senza famiglia propria, perchè la famiglia paterna dalla quale non si sono definitivamente staccati per intraprendere la carriera militare, anche se esistente non può essere presa in considerazione) *ed abitanti nella convivenza* (perchè il militare che si trovasse in tutte le altre condizioni ma non abitasse nella convivenza dovrebbe essere censito, come assente temporaneamente, nel foglio della famiglia nella quale si trovasse, ad esempio, come dozzinante, o nel foglio della convivenza non militare — albergo — nella quale abitasse).

Ciò premesso si osserva che i primi due dei tre casi contemplati nei quali possono trovarsi i predetti militari, corrispondono ai primi due casi, già considerati per il censimento dei militari come « presenti ».

Esaminiamo, ora, le condizioni particolari di tali due casi: esse stabiliscono che il viaggio abbia termine entro il 21 aprile e che il viaggio si effettui per via mare. Per la prima condizione, il militare viene censito presente nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (es. albergo) ove trascorrerà la licenza; per la seconda, viene censito presente nel foglio di convivenza della nave sulla quale si troverà alla mezzanotte del 20 aprile; nell'un caso e nell'altro, essendo stato censito come presente, la convivenza alla quale egli è in forza lo può censire come assente temporaneamente.

Diversamente — e cioè se il viaggio non si effettui per via mare ed alla mezzanotte del 20 aprile il militare non si trovi a bordo della nave che lo deve trasportare in licenza e per servizio, oppure se il viaggio (che non si effettui per via mare) termini oltre il 21 aprile — la convivenza deve censire il proprio militare non più come temporaneamente assente bensì come presente: si tornerebbe ai due casi a) e b) del comma relativo all'elenco *A*: presenti.

In quanto al caso di cui alla lettera c) non occorrono soverchie illustrazioni.

Infatti, il militare che, trasferito, prima della mezzanotte del 20 aprile, da una convivenza, giunga alla convivenza di destinazione dopo essere stato censito, come presente, durante il viaggio (presso una famiglia o convivenza non militare — albergo — dove si sia trovato come ospite alla mezzanotte del 20 aprile o nella giornata del 21 aprile) deve essere censito, come assente temporaneamente, dalla convivenza di destinazione alla quale, infatti, egli è in forza, pur non essendovi ancor giunto, sin dal momento in cui si è allontanato da quella di provenienza.

*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per tutti i militari di qualsiasi grado (Ufficiali, Sottufficiali, graduati e soldati) si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello ove risiede la loro famiglia. Se non hanno famiglia occorre distinguere se si tratti di *militari in servizio di leva, richiamati o volontari*, oppure di *militari di carriera* (compresi quelli che hanno assunto la ferma a termine fisso).

Per i primi si deve considerare (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello nel quale essi dimoravano prima della chiamata alle armi; per i secondi, cioè quelli di carriera, si deve considerare invece (e perciò indicare nella col. 10 del foglio di censimento) il Comune ove ha sede la convivenza cui appartengono.

*Colonne 11, 12 e 13, professione, posizione nella professione, ecc.* — Per i militari di qualsiasi grado in *servizio di leva, richiamati o volontari* si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza, le notizie, ivi richieste, riguardanti la professione che i predetti militari esercitavano da borghesi (vedasi al riguardo le « Istruzioni speciali per le professioni » contenute nell'allegato verde al foglio convivenza). Per i militari di carriera di qualsiasi grado, si indicheranno nella sola colonna 11 il grado e la specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

*Restituzione dei fogli di convivenza riempiti.* — I fogli di convivenza riempiti dovranno essere riconsegnati agli Ufficiali di censimento incaricati del ritiro di essi, e si ricorda che qualora il ritiro non venga effettuato entro il 30 aprile, i Capi delle convivenze sono tenuti a riconsegnare i fogli all'Ufficio comunale di censimento nei giorni dal 1° al 3 maggio (art. 50 del regolamento per l'esecuzione del censimento).

Si avverte, infine, che gli stampati occorrenti saranno consegnati ai capi delle convivenze, dagli Ufficiali di censimento dei Comuni ove hanno sede le convivenze stesse e che — qualora la dotazione di essi non dovesse essere sufficiente — le eventuali richieste dovranno essere direttamente rivolte ai Comuni stessi.

I Comandi sono pregati di accusare sollecitamente ricevuta della presente, assicurando questo Ministero che essi impartiranno precise disposizioni in merito a quanto sopra, ai Comandi dipendenti, i quali dovranno essere invitati a porre, nella compilazione dei fogli di convivenza, la più accurata diligenza.

PEL MINISTRO  
IL DIRETTORE GENERALE  
L. FARONATO

## COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 10

20

N. 66 — 18107 - Uff. di Segr. — *Distribuzione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Distaccamento inclusi.*

Roma, addì 20 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile p. v., avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Detto censimento deve essere eseguito, per ogni convivenza del Corpo, mediante apposito *foglio di convivenza*, che deve essere compilato in *duplice esemplare* a cura e sotto la *responsabilità* del rispettivo capo della convivenza.

I fogli di convivenza sono di due tipi: un foglio modello *R 2* (per le convivenze con non più di 15 persone *presenti*) e un foglio modello *R 2-bis* (per le convivenze con più di 15 persone *presenti*).

Detti fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica, riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze da seguirsi dai capi delle convivenze per la compilazione dei fogli stessi. Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate, onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Circa il concetto di *convivenza della Regia guardia di finanza* si osserva che, ai fini del censimento, perchè si abbia una convivenza occorre il concorso di due condizioni: *a)* che un gruppo di militari alloggi nello stesso locale (caserma e simili); *b)* che i militari stessi siano in forza ai reparti. Tuttavia, nel caso di militari alloggiati in una caserma, ma in forza, ad es., a due reparti, la convivenza è costituita da tutti i militari che alloggiano nella caserma. In tal caso, e in casi analoghi, non si hanno più convivenze, bensì una convivenza sola.

Ogni caserma, dunque, costituisce una convivenza. Se i militari di un reparto sono alloggiati, poniamo, in due caserme, formano due convivenze. Un reparto distaccato e accasermato altrove, in altro Comune o nel Comune stesso ove trovasi il comando dal quale dipende, costituisce una convivenza a sè stante.

Non costituiscono, invece, convivenze i posti di guardia e simili.

Analogamente, nel caso di uffici, comandi, ecc. che occupino locali fuori della caserma, i militari degli uffici, comandi stessi ecc. saranno censiti nel foglio di censimento della convivenza alla quale appartengono, salvo che abitino fuori dei locali della convivenza stessa o vi abitino con la propria famiglia come è meglio precisato più oltre.

Si deve tenere presente che *non* vi dovranno essere compresi (né nell'Elenco *A*, né nell'Elenco *B*):

1) i militari di qualsiasi grado che non siano in forza alla convivenza, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento. Così ad esempio, se, quelli di guardia ad una data caserma, alla data del censimento, siano stati forniti da altra caserma che li ha in forza, essi, pur essendo presenti alla data del censimento nei locali della prima caserma, non devono essere censiti nel foglio di convivenza di essa, bensì in quello della caserma che li ha in forza. In altri termini, è il fatto dell'essere in forza e non quello della presenza effettiva, che bisogna tener presente, salvo la seguente eccezione:

2) i militari di qualsiasi grado che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari devono essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitano.

Se, ad esempio, un militare abiti da solo o con la famiglia fuori della caserma a cui è in forza, egli, anche se alla data del censimento si trovi per ragioni di servizio nei locali della caserma, non deve essere censito nel foglio di convivenza della caserma, bensì nel foglio della famiglia della quale fa parte come dozzinante, oppure in un proprio foglio di famiglia se abita, da solo o con la famiglia, in una abitazione separata da quella di altra famiglia. Le stesse norme valgono per il caso in cui il militare citato come esempio abiti insieme alla famiglia nei locali della convivenza.

Esclusi dunque i militari che si trovino nelle condizioni contemplate nei capoversi 1 e 2, per tutti gli altri militari in *forza alla convivenza* si debbono applicare le norme che seguono.

Nell'interno, il foglio di censimento per convivenze con non più di 15 persone (Mod. *R 2*, su carta color rosa) è diviso in due parti: Elenco *A* per il censimento dei *presenti*, nella parte superiore, ed Elenco *B* per il censimento degli *assenti temporaneamente*, nella parte inferiore. Il foglio di censimento per convivenze con più di 15 persone (Mod. *R 2-bis* su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (Mod. *R 2-bis A*, su carta color celeste) costituiscono l'Elenco *A* per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie (Mod. *R 2-bis B*, su carta color giallo) costituiscono l'Elenco *B* per il censimento degli assenti temporaneamente.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'Elenco *A* del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado *in forza alla convivenza* ed in *essa presenti* alla data del censimento (salva l'eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco *A*, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, *senza essere stati perduti* di forza dalla convivenza, ne siano lontani:

*a)* perchè in *viaggio* di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile. Se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare i militari non devono essere censiti;

b) perchè in *servizio* di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio di servizio, purchè questo non si effettui per via mare, nel qual caso i militari non devono essere censiti ;

c) perchè *ricoverati temporaneamente* in luogo di cura o detenuti in attesa di giudizio.

Da quanto sopra appare che i militari i quali non siano presenti al momento del censimento nei locali della convivenza alla quale sono in forza, perchè si trovano in uno dei tre casi contemplati, devono tuttavia essere considerati presenti e perciò iscritti nell'Elenco *A* del foglio di convivenza. In altri termini, il criterio che presiede alla determinazione dei militari « presenti » non dipende dal fatto della presenza effettiva, bensì da quello dell'essere in forza alla convivenza.

In merito alle circostanze contemplate nei primi due dei tre casi sopra considerati si osserva che, se il viaggio si effettui per via mare, cioè se i militari si trovino, alla data del censimento, sopra una nave, essi vengono censiti sulla nave stessa e, perciò, iscritti nel foglio di convivenza della medesima ; conseguentemente non devono essere censiti dalla convivenza militare nella quale sono tuttora in forza e dalla quale si sono allontanati per andare in licenza o per ragioni di servizio.

Se, poi, i militari partiti per andare in licenza non effettuino il viaggio per via mare, allora occorre badare al giorno in cui ha termine il viaggio : se il viaggio termina entro il 21 aprile, i militari vengono censiti presenti nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (albergo) in cui giungeranno nella giornata del 21 aprile, e perciò, non devono essere censiti dalla convivenza militare alla quale sono in forza ; se, invece, il viaggio termina dopo il 21 aprile, allora i militari devono essere censiti dalla convivenza militare alla quale sono in forza, perchè altrimenti sfuggirebbero al censimento.

Oltre i militari che si trovino nei tre casi sopra contemplati, debbono essere censiti nell'Elenco *A* i militari che, provenendo da altra convivenza in seguito a trasferimento, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio (su navi o in alberghi, ecc.) e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione. Infatti è chiaro che il trasferimento dalla convivenza di provenienza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile, poichè, altrimenti, sarebbe tale convivenza a dover censire i militari trasferiti. Occorre, inoltre, che durante il viaggio i militari trasferiti non siano stati censiti (ad esempio, sopra una nave o in un albergo, ecc.) perchè, altrimenti, verrebbero censiti due volte.

*Elenco B: Assenti temporaneamente.* — Debbono essere iscritti nell'Elenco *B* del foglio di convivenza, solo i militari senza famiglia ed abitanti nella convivenza e in forza a questa alla data del censimento :

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per *recarsi in licenza*, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile ;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza per *servizio*, purchè il viaggio lo effettuino per via mare e alla mezzanotte del 20 aprile si trovino a bordo ;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in *seguito a trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile e che durante il viaggio siano stati censiti altrove, (come presenti) ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

Tali persone, si ripete, sono militari di qualsiasi grado in *forza alla convivenza*, (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, cioè senza famiglia propria, perchè la famiglia paterna, dalla quale si sono definitivamente staccati per intraprendere la carriera militare, anche se esistente, non può essere presa in considerazione) ed *abitanti nella convivenza* (perchè il militare che si trovasse in tutte le altre condizioni ma non abitasse nella convivenza dovrebbe essere censito, come assente temporaneamente, nel foglio della famiglia nella quale si trovasse, ad es., come dozzinante o nel foglio della convivenza non militare — albergo — nella quale abitasse).

Ciò premesso, si osserva che i primi due dei tre casi contemplati, nei quali possono trovarsi i predetti militari, corrispondono ai primi due casi, già considerati per il censimento dei militari come « presenti ».

Esaminiamo, ora, le condizioni particolari di tali due casi : esse stabiliscono che il viaggio abbia termine entro il 21 aprile e che il viaggio si effettui per via mare. Per la prima condizione, i militari vengono censiti presenti nel foglio della famiglia o della convivenza non militare (es. albergo) ove trascorreranno la licenza ; per la seconda, vengono censiti presenti nel foglio di convivenza della nave sulla quale si troveranno alla mezzanotte del 20 aprile ; nell'un caso e nell'altro, essendo stati censiti come presenti, la convivenza alla quale essi sono in forza li può censire come assenti temporaneamente.

Diversamente — e cioè se il viaggio non si effettui per via mare ed alla mezzanotte del 20 aprile i militari non si trovino a bordo della nave che li deve trasportare in licenza o per servizio, oppure se il viaggio (che non si effettui per via mare) termini oltre il 21 aprile — la convivenza deve censire i propri militari non più come temporaneamente assenti, bensì come presenti : si tornerebbe ai due casi *a*) e *b*) del comma relativo all'Elenco *A* « Presenti ».

In quanto al caso di cui alla lettera *c*) non occorrono illustrazioni.

Infatti, i militari che, trasferiti prima della mezzanotte del 20 aprile da una convivenza, giungano alla convivenza di destinazione dopo essere stati censiti, come presenti, durante il viaggio (presso una famiglia od una convivenza non militare — albergo — dove si siano trovati come ospiti alla mezzanotte del 20 aprile o nella giornata del 21 aprile) devono essere censiti, come assenti temporaneamente, dalla convivenza di destinazione alla quale, infatti, essi sono in forza, pur non essendovi ancor giunti, sin dal momento in cui si sono allontanati da quella di provenienza.

*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per tutti i militari di qualsiasi grado (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) si deve considerare (perciò indicare nella colonna 10 del foglio di censimento) come Comune di dimora abituale, quello ove risiede la convivenza a cui appartengono.

*Colonne 11, 12 e 13: Professione, posizione nella professione, ecc.* — Per i militari si deve indicare nella colonna 11 il grado e la specialità (di terra — di mare), mentre nelle colonne 12 e 13 si deve segnare una lineetta (—).

*Restituzione dei fogli di convivenza riempiti.* — I fogli di convivenza riempiti dovranno essere riconsegnati agli Ufficiali di censimento incaricati del ritiro di essi, e si ricorda che qualora il ritiro non venga effettuato entro il 30 aprile, i capi delle convivenze sono tenuti a riconsegnare i fogli all'Ufficio comunale di censimento nei giorni dal 1° al 3 maggio (art. 50 del Regolamento per l'esecuzione del censimento).

Si avverte, infine, che gli stampati occorrenti saranno consegnati ai capi delle convivenze dagli Ufficiali di censimento dei Comuni ove hanno sede le convivenze stesse e che — qualora la dotazione di essi non dovesse essere sufficiente — le eventuali richieste dovranno essere direttamente rivolte ai Comuni stessi.

IL GENERALE DI CORPO D'ARMATA  
COMANDANTE GENERALE  
R. CALCAGNO

## COMANDO GENERALE DELLA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE

UFFICIO PERSONALE - SEZIONE 1<sup>a</sup>.

21

PROTOCOLLO N. 23989/1/41 — *A tutti i Comandi di raggruppamento CC. NN.; a tutti i Comandi di Gruppo (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni e Coorti Autonome); al Comando del Gruppo Legioni della Libia (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni e Coorti autonome); all'Ispettorato Generale della Milizia Dicat e Dacos (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni, ai Gruppi, e alle Coorti Autonome dipendenti); all'Ispettorato Generale dei Reparti Universitari (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni, Coorti e Centurie Autonome); al Comando del Reparto Autonomo M. V. S. N. di Ponza; alle Direzioni dei Magazzini V. E. della Milizia; alle Direzioni dei depositi materiali della Milizia; al Reparto speciale di P. S.; al Comando del Gruppo Legioni Milizia Ferroviaria (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni); al Comando del Gruppo Legioni Milizia Portuaria (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni); al Comando dei Reparti Milizia Postelegrafica (con carico di distribuzione ai dipendenti Reparti); al Comando Centrale della Milizia Nazionale della Strada (con carico di distribuzione ai dipendenti Reparti); al Comando della Milizia Nazionale Forestale (con carico di distribuzione alle dipendenti Legioni); e per conoscenza: alla Presidenza del Tribunale speciale per la Difesa dello Stato; a tutti gli Ispettorati, Reparti, Servizi ed Uffici del Comando Generale.*

Roma, li 24 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Avvertenze speciali per le convivenze della Milizia.

Il 21 aprile p. v., avrà luogo nel Regno, nella Libia, nel Possedimento italiano dell'Egeo ed a Tientsin l'VIII censimento generale della popolazione.

Detto censimento deve essere eseguito, per ogni convivenza della Milizia, mediante apposito foglio di convivenza, che deve essere compilato in *duplice esemplare* a cura e sotto la *responsabilità* del rispettivo capo della convivenza (Comandante, Direttore, Capo, ecc.).

I fogli di convivenza sono di due tipi: un foglio, modello *R 2* (per le convivenze con non più di 15 persone *presenti* e modello *R 2-bis* per le convivenze con più di 15 persone presenti).

Detti fogli di convivenza, predisposti dall'Istituto centrale di statistica, riportano, nell'ultima pagina, le avvertenze speciali da seguirsi dai capi delle convivenze per la compilazione dei fogli stessi. Per quanto dette avvertenze siano redatte in forma chiara ed in modo esauriente, si ritiene opportuno aggiungere in merito norme più particolareggiate, onde non sorgano dubbi all'atto della compilazione dei fogli.

Circa il concetto di convivenza della M. V. S. N. si osserva che, ai fini del censimento, perchè si abbia una convivenza occorre il concorso di due condizioni: *a)* anzitutto che un gruppo di CC. NN. alloggi nello stesso locale (Caserma e simili); *b)* poi, che le CC. NN. stesse siano in forza presso una Legione, Coorte, Centuria, ecc. Tuttavia nel caso di CC. NN. alloggiate in una Caserma, ma in forza, ad esempio, a tre centurie di una stessa Legione, la convivenza è costituita da tutte le CC. NN. che abitano nella Caserma. In tal caso e in casi analoghi, non si hanno più convivenze, bensì una convivenza sola.

Ogni Caserma, dunque, costituisce una convivenza; se una Legione è alloggiata, poniamo in due Caserme, forma due convivenze. Una centuria distaccata della Legione e accasermata altrove, in altro Comune o nel Comune stesso ove trovasi la Legione, costituisce una convivenza a se stante.

Non costituiscono, invece, convivenze: le guardie, i Comandi di stazione, e simili, perchè in questi ed analoghi casi le CC. NN. non sono perdede di forza dalla convivenza alla quale appartengono e che le fornisce e debbono perciò essere iscritte nel foglio di censimento di esse, come è precisato più oltre.

Analogamente, nel caso di Uffici, Comandi, ecc. che occupino locali fuori della Caserma, le CC. NN. degli Uffici, Comandi stessi, ecc. saranno censite nel foglio di censimento della convivenza alla quale appartengono, salvo che abi-

tino fuori dei locali della convivenza stessa (ciò che avviene per la totalità o la maggior parte degli Ufficiali e dei Sottufficiali) o vi abitino ma con la propria famiglia (ciò che avviene qualche volta per i Sottufficiali) come è meglio precisato più oltre.

Ciò premesso, è necessario tener presente che tutti gli appartenenti alla M. V. S. N. ed alle Milizie speciali debbono essere considerati, agli effetti del censimento suddivisi in due grandi categorie:

a) personale in servizio permanente e temporaneo con carattere continuativo, che sarà censito a cura dei rispettivi Comandanti;

b) personale nei quadri e nella riserva (per i soli Ufficiali) che sarà, invece censito a cura delle proprie famiglie, nelle relative abitazioni.

Pertanto è necessario che i Comandi diano precise istruzioni in tal senso al personale nei quadri o nella riserva, perchè esso a sua volta, possa al caso, avvertire le rispettive famiglie di censirlo nell'Elenco A del foglio di famiglia.

Si deve inoltre tener presente, che nel foglio di convivenza non vi dovranno essere compresi (né nell'Elenco A né nell'Elenco B):

1) le Camicie Nere in servizio permanente e continuativo di qualsiasi grado che non siano in forza alla convivenza, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento. Così, ad esempio, se le CC. NN. di guardia ad una data Caserma, alla data del censimento siano state fornite da altra Caserma che le ha in forza, tali CC. NN. pur essendo presenti alla data del censimento nei locali della prima Caserma, non devono essere censite nel foglio di convivenza di essa, bensì in quello della Caserma che le ha in forza.

In altri termini è il fatto dell'essere in forza e non quello della presenza effettiva che bisogna tener presente, salva la seguente eccezione:

2) le Camicie Nere in servizio permanente e continuativo di qualsiasi grado *che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia*, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Queste Camicie Nere devono essere censite nel foglio della rispettiva famiglia o di altra famiglia o della convivenza non militare (Albergo, ecc.) nella quale abitino.

Se ad esempio, un Capo squadra in servizio permanente o continuativo, celibe od ammogliato abiti da solo o con la famiglia, fuori della Caserma a cui è in forza, egli, anche se alla data del censimento si trovi ad esempio per ragioni di servizio nei locali della caserma non deve essere censito nel foglio di convivenza della caserma, bensì per esempio nel foglio della famiglia della quale fa parte come dozzinante oppure in un proprio foglio di famiglia se abita da solo con la famiglia in una abitazione separata da quella di altra famiglia. Le stesse norme valgono per il caso in cui il Capo squadra citato come esempio abiti insieme colla famiglia nei locali della convivenza.

Escluse dunque le CC. NN. che si trovino nelle condizioni contemplate più sopra nei capoversi 1 e 2 per tutte le altre CC. NN. in forza alla convivenza e in servizio permanente continuativo si debbono applicare le norme che seguono:

Nell'interno, il foglio di censimento per convivenze con non più di quindici persone (mod. R 2, su carta colore rosa) è diviso in due parti: Elenco A per il censimento dei *presenti*, nella parte superiore; ed Elenco B per il censimento degli *assenti temporaneamente*, nella parte inferiore. Il foglio di censimento per convivenze per più di 15 persone (Mod. R 2-bis, su carta color giallo) comprende due specie di intercalari: quelli della prima specie (Mod. R 2-bis A, su carta color celeste) costituiscono l'Elenco A per il censimento dei presenti, mentre quelli della seconda specie (Mod. R 2-bis B, su carta color giallo) costituiscono l'Elenco B, per il censimento degli assenti temporaneamente.

*Elenco A: Presenti.* — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio delle convivenze, le CC. NN. in servizio permanente continuativo di qualsiasi grado *in forza alla convivenza ed in essa presenti alla data del censimento* (salva la eccezione di cui al precedente n. 2).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A come se fossero presenti nella convivenza, le CC. NN. di qualsiasi grado *che senza essere state perdute di forza dalla convivenza ne siano lontane*:

a) perchè in *viaggio* di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile; se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via di mare, le CC. NN. non devono essere censite;

b) perchè in *servizio* di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc., purchè questo non si effettui per via mare, le CC. NN. non devono essere censite;

c) perchè *ricoverate temporaneamente* all'infermeria o in un altro luogo di cura o detenute sotto processo.

Da quanto sopra appare che le CC. NN. in servizio permanente o continuativo che non siano presenti al momento del censimento nei locali della convivenza alla quale sono in forza, perchè si trovano in uno dei tre casi contemplati, devono essere tuttavia considerate presenti e perciò iscritte nell'Elenco A del foglio di convivenza. In altri termini il criterio che presiede alla determinazione di Camicie Nere presenti non dipende dal fatto della presenza effettiva bensì da quello di essere in forza alla convivenza.

In merito alle circostanze contemplate nei primi due casi sopra considerati si osserva che se il viaggio si effettui per via mare cioè se le Camicie Nere si trovano alla data del censimento sopra una nave, esse vengono censite sulla nave stessa e perciò iscritte nel foglio di convivenza della medesima, conseguentemente esse non devono essere censite dalla convivenza della Milizia alla quale sono tuttora in forza e dalla quale si sono allontanate per andare in licenza o per ragioni di servizio.

Se poi le CC. NN. partite per andare in licenza non effettuino il viaggio per via mare, allora occorre badare al giorno in cui il viaggio ha termine; se il viaggio termina entro il 21 aprile, le CC. NN. vengono censite presenti nei fogli delle famiglie o delle convivenze non militari (Alberghi, ecc.) ove giungeranno nella giornata del 21 aprile e per-

ciò non devono essere censite dalla convivenza della Milizia alla quale sono in forza; se invece il viaggio termina dopo il 21 aprile, allora le CC. NN. devono essere censite dalla convivenza della Milizia alla quale sono in forza perchè altrimenti sfuggirebbero al censimento.

Oltre le CC. NN. che si trovino nei tre casi sopra contemplati devono essere censite nell'Elenco *A* quelle che provenendo da altra convivenza in seguito a trasferimento, siano prese in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano state censite durante il viaggio (in Navi o in Alberghi, ecc.) e siano partite dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Tale caso non ha bisogno di soverchia illustrazione.

Infatti, è chiaro anzitutto che il trasferimento dalla convivenza di provenienza debba avvenire prima della mezzanotte del 20 aprile, poichè altrimenti sarebbe tale convivenza a dover censire le CC. NN. trasferite. Occorre inoltre che durante il viaggio le CC. NN. trasferite non siano state censite (ad esempio sopra una Nave o un Albergo, ecc.) perchè altrimenti verrebbero censite due volte.

*Elenco B: Assenti temporaneamente.* — Debbono essere iscritte nell'Elenco *B* di convivenza solo le CC. NN. in servizio permanente o continuativo senza famiglia e abitanti nella convivenza, e in forza a questa alla data del censimento e:

*a)* che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partite per recarsi in licenza purchè il viaggio si effettui per via mare ed abbia termine entro il 21 aprile;

*b)* che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanate dalla convivenza per servizio di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio, per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

*c)* che siano giunte prese in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, *in seguito a trasferimento da altra convivenza*, dalla quale siano partite prima della mezzanotte del 20 aprile e che durante il viaggio siano state censite altrove (come presenti) ad esempio in un albergo, a bordo di una nave, ecc.

Per precisare meglio tali persone si ripete che trattasi di CC. NN. in forza alla convivenza di qualsiasi grado (Ufficiali, Capi squadra, graduati e CC. NN. in servizio permanente o continuativo) senza famiglia (cioè senza famiglia propria, perchè la famiglia paterna, dalla quale si sono definitivamente staccate per intraprendere la carriera della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale anche se esistente, non può essere presa in considerazione) ed abitanti nella convivenza (perchè le CC. NN. che si trovassero in tutte le altre condizioni ma non abitassero nella convivenza dovrebbero essere censite, come assenti temporaneamente, nel foglio della famiglia nella quale si trovassero ad esempio come dozzinanti o nel foglio della convivenza non militare — albergo — nella quale abitassero).

Ciò premesso si osserva che i primi due dei tre casi contemplati nei quali possono trovarsi le CC. NN. corrispondono ai primi due casi, già considerate per il censimento delle CC. NN. come « presenti ».

Esaminiamo ora le condizioni particolari di tali due casi: esse stabiliscono che il viaggio abbia termine entro il 21 aprile e che il viaggio si effettui per via mare. Per la prima condizione le CC. NN. vengono censite presenti nei fogli delle famiglie o delle convivenze non militari (esempio: Alberghi) ove trascorreranno le licenze; per la seconda, vengono censite nei fogli di convivenza della nave sulla quale si troveranno nella mezzanotte del 20 aprile: nell'un caso o nell'altro essendo state censite come presenti, la convivenza alla quale esse sono in forza le può censire come assenti temporaneamente.

Diversamente — e cioè se il viaggio non si effettua per via mare ed alla mezzanotte del 20 aprile le CC. NN. non si trovino a bordo della nave che le deve trasportare in licenza o per servizio, oppure se il viaggio (che non si effettui per via mare) termini oltre il 21 aprile — la convivenza deve censire le CC. NN. in servizio permanente o continuativo ad essa assegnate in forza non più come temporaneamente assenti, bensì come presenti: si tornerebbe ai due casi *a)* e *b)* del comma relativo all'Elenco *A*: Presenti.

In quanto al caso di cui alla lettera *c)* non occorrono soverchie illustrazioni.

Infatti, le CC. NN. che, trasferite, prima della mezzanotte del 20 aprile da una ad altra convivenza, giungano alla convivenza di destinazione dopo essere state censite come presenti, durante il viaggio (presso una famiglia od una convivenza non militare — albergo — non si siano trovati come ospiti alla mezzanotte del 20 aprile o nella giornata del 21 aprile) devono essere censite come assenti temporaneamente, dalla convivenza di destinazione alla quale infatti, esse sono in forza pur non essendo ancora giunte, sin dal momento in cui si sono allontanate da quella di provenienza.

*Colonna 10: Comune di dimora abituale.* — Per le Camicie Nere in forza alla convivenza ed in servizio permanente e continuativo, di qualsiasi grado (Ufficiali, Capi squadra, graduati e CC. NN.) si deve considerare (e perciò indicare nella colonna 10 del censimento) come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia. Se non hanno famiglia si deve considerare (e perciò indicare nella colonna 10 del foglio di censimento) il Comune ove ha sede la convivenza cui appartengono.

*Colonne 11, 12 e 13: Professione, posizione nella professione* — Per le CC. NN. di qualsiasi grado in servizio permanente o continuativo e in forza alla convivenza si indicheranno nella sola colonna 11 il grado e la specialità; mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

*Restituzione dei fogli di convivenza riempiti* — I fogli di convivenza riempiti dovranno essere riconsegnati agli Ufficiali di censimento incaricati del ritiro di essi e si ricorda che qualora il ritiro non venga effettuato entro il 30 aprile, i capi delle convivenze sono tenuti a riconsegnare i fogli all'Ufficio comunale di censimento nei giorni dall'1 al 3 maggio (art. 50 del Regolamento per l'esecuzione del censimento).



Si avverte, infine, che gli stampati occorrenti saranno consegnati ai capi delle convivenze, dagli Ufficiali di censimento dei Comuni ove hanno sede le convivenze stesse e che — qualora la dotazione di essi non dovesse essere sufficiente — le eventuali richieste dovranno essere direttamente rivolte ai Comuni stessi.

I Comandi sono pregati di accusare sollecitamente ricevuta della presente, assicurando questo Comando generale che essi impartiranno precise disposizioni in merito a quanto sopra ai Comandi dipendenti.

IL CAPO DI S. M. DELLA MILIZIA  
f.to: RUSSO

p. c. c.  
IL CAPO DEL REPARTO PERSONALE  
GUIDO SCANDOLARA

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**  
MARINA MERCANTILE

FOGLIO D'ORDINI N. 22

**22**

AUTORITÀ A CUI È DIRETTO — *Direzione generale della marina mercantile; ai Comandi delle Capitanerie di porto del Regno.*

*Roma, li 21 marzo 1936 - Anno XIV*

Art. 1. — Il 21 aprile corrente anno, avrà luogo nel Regno, nella Libia e nel Possedimento italiano dell'Egeo, l'VIII censimento generale della popolazione.

Le Capitanerie di porto, gli Uffici marittimi e le Delegazioni di spiaggia sono chiamate a concorrere a tale censimento per quanto riguarda le persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile: navi mercantili, piro e motopescherecci, escluso solo quel naviglio addetto usualmente al servizio strettamente locale delle rade e quindi non destinato alla navigazione, nonchè i battelli addetti alla pesca limitata.

In proposito si richiama l'attenzione su quanto di seguito esposto.

**RICHIESTA AI COMUNI DEGLI STAMPATI OCCORRENTI.** — Gli stampati che verranno usati sono costituiti dai seguenti fogli di convivenza:

- a) Mod. R 2 (colore rosa) per le convivenze con non più di 15 persone presenti;
- b) Mod. R 2-bis (colore giallo) per le convivenze con più di 15 persone presenti;
- c) Mod. R 2-bis A, (colore celeste) intercalare del Mod R 2-bis.

Ciascuna Capitaneria di porto o Ufficio marittimo o Delegazione di spiaggia dovrà *tempestivamente*, e cioè non oltre il 9 aprile, far conoscere al rispettivo Comune il quantitativo degli stampati occorrenti per il censimento delle persone a bordo delle navi, tenendo presente che per ogni singola convivenza dovrà essere compilato un foglio in *duplice esemplare*.

Per evitare sciupio di carta si raccomanda di fare i calcoli quanto più possibile esatti e di limitare le richieste di stampati al numero strettamente indispensabile.

**NORME PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE A BORDO DELLE NAVI.** — Per il censimento delle persone imbarcate sul naviglio predetto si osserveranno le seguenti norme:

a) *Navi di nazionalità italiana e straniera presenti in porto alla mezzanotte del 20 aprile 1936.* A ciascuna di queste navi le predette autorità marittime debbono provvedere a far compilare da ciascun Comandante un foglio di convivenza, in duplice esemplare, nel quale debbono essere iscritte tutte le persone appartenenti all'*equipaggio* ed i *passaggeri* che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi deve partire dal porto, se il rispettivo comandante non abbia prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

b) *Navi di nazionalità italiana, in partenza dal porto prima della mezzanotte del 20 aprile 1936, dirette ad altro porto italiano, nel quale giungano dopo il 20 aprile, ma non oltre il giorno 30 successivo.* Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime debbono consegnare un foglio di convivenza in duplice esemplare, nel quale il Comandante della nave deve inscrivere l'*equipaggio* ed i *passaggeri* che si trovino a bordo. Tali fogli devono essere consegnati riempiti all'Autorità marittima del porto di arrivo.

c) *Navi di nazionalità italiana che alla data del censimento si trovino fuori delle acque territoriali e che non siano dirette ad un porto italiano o vi siano dirette, ma vi giungano dopo il 30 aprile.* Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

d) *Piro e motopescherecci.* Delle persone a bordo dei piro e motopescherecci l'Autorità marittima deve censire solo quelle che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile devono essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

RESTITUZIONE AI COMUNI DEI FOGLI DI CONVIVENZA RIEMPITI. — Dopo essersi accertati che tutti i fogli di convivenza consegnati ai Comandi delle navi siano stati, a cura di questi, regolarmente compilati, i Comandi delle R. Capitanerie di porto, degli Uffici marittimi e delle Delegazioni di spiaggia dovranno riconsegnare — *improvementalmente entro il 1° maggio p. v.* — i fogli di convivenza riempiti, ai rispettivi Comuni (Ufficio comunale di censimento) ai quali le predette Autorità marittime dovranno rivolgersi per ogni ulteriore chiarimento.

I Comandanti di porto diano precise istruzioni agli Uffici e Delegazioni dipendenti, dando assicurazione.  
(Div. 2<sup>a</sup> - Statistica).

IL MINISTRO  
BENNI

---

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
CERIMONIALE

**23**

*Alle Ambasciate e Legazioni accreditate presso la Real Corte.*

NOTA VERBALE

Il 21 aprile p. v. avrà luogo in Italia l'VIII censimento della popolazione residente nel Regno.

Il R. Ministero degli affari esteri ha quindi l'onore, analogamente a quanto fu praticato col cortese concorso dei Signori Capi missione in occasione dei precedenti censimenti, di trasmettere qui uniti n. fogli di famiglia, con preghiera di volerli cortesemente restituire, entro il 22 aprile, debitamente completati con le notizie concernenti il personale diplomatico della missione, rendendo noto ai Signori Agenti diplomatici che nella colonna 10 del foglio di famiglia deve essere indicato come Comune di dimora abituale, quello del loro Paese e non quello ove risiedono in Italia per ragione delle loro funzioni.

Il R. Ministero onorasi far presente inoltre che i fogli devono essere compilati dai censiti in *duplice* esemplare.

Il Ministero degli affari esteri rivolge anche la preghiera di volere allo stesso scopo far pervenire un congruo numero dei suddetti « fogli di famiglia » alla Rappresentanza di codesto Paese accreditata presso la Santa Sede restituendoli pure a questo Ministero debitamente riempiti.

Il Ministero degli affari esteri ringrazia sin da ora sentitamente per l'interessamento cortese.

---

**MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE  
DIVISIONE 2<sup>a</sup> - SEZIONE 1<sup>a</sup>

**24**

PROTOCOLLO N. 16400/4/37584 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; a S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.*

*Roma, 21 febbraio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento demografico. — Controllo dei registri di popolazione. — Inadempienze anagrafiche. — Penalità.**

Come è noto alle EE. LL., le notizie fornite dai cittadini in occasione dei censimenti demografici debbono essere utilizzate dai Comuni anche per il controllo e l'eventuale regolarizzazione dei Registri di popolazione.

Tale controllo può fare emergere, come è stato constatato, inadempienze dei cittadini stessi agli obblighi anagrafici, per le quali sarebbero applicabili le penalità previste dall'art. 45 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Tenuto presente, però, lo scopo fondamentale del censimento, che è esclusivamente statistico, si è ritenuto, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, che l'eventuale applicazione delle penalità sopra accennate, fatta a carico degli amministrati, a seguito delle risultanze del censimento stesso, non solo contraddirebbe a quello scopo, pubblicamente manifesto, ma potrebbe compromettere l'esattezza della rilevazione, in quanto potrebbe suscitare diffidenze da parte dei cittadini.

Si pregano, pertanto, le EE. LL. di impartire opportune istruzioni ai dipendenti Comuni perchè si astengano dal cogliere l'occasione del censimento per applicare le penalità previste dal Regolamento.

Si gradirà assicurazione.

PEL MINISTRO  
BUFFARINI

**25**TELEGRAMMA N. 8876-137/2 — *Prefetti Regno; Alto Commissario Napoli.**Spedito il 27 marzo 1936 - Anno XIV - Ore 10.50*

S. E. Capo Governo, che annette particolare importanza alla regolarità e precisione delle operazioni dell'VIII censimento della popolazione, ha disposto che i Prefetti le curino in modo particolare e con la maggiore diligenza punto All'uopo ha ordinato che dal primo al ventuno aprile p. v. i Prefetti visitino i Comuni più importanti e si rendano personale conto dell'andamento delle operazioni medesime intervenendo e provvedendo in collaborazione Istituto centrale statistica at rimuovere eventuali inconvenienti riscontrati punto Delle deficienze rilevate et di ogni emergenza meritevole di rilievo dovrà essere informato anche questo Ministero Gabinetto punto Assicurare intanto punto

PEL MINISTRO  
BUFFARINI

Comunicato alla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile e I Divisione.

**26**TELEGRAMMA N. 11330-137/2 — *Prefetti Regno; Alto Commissario Napoli.**Spedito il 16 aprile 1936 - Anno XIV - Ore 16.50*

Giusta superiori disposizioni pregansi EE. LL. impartire istruzioni perchè Ufficiali censimento all'atto del ritiro fogli di famiglia procedano ove sia ritenuto opportuno et possibile ad un personale controllo numero componenti famiglie scopo ottenere maggiore esattezza compilazione detto foglio.

PEL MINISTRO  
BUFFARINI

Comunicato alla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile.

**MINISTERO DELLE FINANZE**

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI PER LA FINANZA LOCALE

**27**PROTOCOLLO N. 1996 - DIVISIONE 1<sup>a</sup> — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno; a S. E. l'Alto Commissario per la Città di Napoli; a S. E. il Governatore di Roma; e, per conoscenza: all'On. Istituto centrale di statistica del Regno.**Roma, 18 Aprile 1936 - Anno XIV***OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Utilizzazione a scopo fiscale delle notizie contenute nelle dichiarazioni dei cittadini.**

Come è noto alle LL. EE., in base alle disposizioni contenute nell'art. 65 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, i Comuni dovranno provvedere ad una generale revisione e ad un completo aggiornamento dei Registri di popolazione, sulla base delle risultanze del Censimento stesso.

Il dubbio che, in tale occasione, i Comuni siano portati ad avvalersi dei dati forniti, al fine di perseguire i propri amministrati per eventuali evasioni alle leggi in materia di tributi locali, potrebbe indurre il pubblico ad essere reticente ed impreciso, in modo da compromettere la veridicità delle indagini che il Censimento si prefigge di conseguire.

Si pregano, pertanto, le LL. EE. di voler richiamare l'attenzione dei Comuni dipendenti sugli scopi dei Censi-

menti e sul divieto sancito dalla legge di far uso, nel procedere ad eventuali accertamenti per l'imposizione di tributi locali, delle notizie che verranno a loro conoscenza in occasione del Censimento prossimo.

Si ravvisa, anzi, opportuno che le LL. EE. diano pubblicità a tale divieto per meglio disporre i cittadini allo adempimento dei loro doveri nei confronti del Censimento.

Sarà gradito un cenno di assicurazione al riguardo.

IL MINISTRO  
DE REVEL

---

**MINISTERO DELLE CORPORAZIONI**

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

**28**

PROTOCOLLO N. 33150/490 AG — *A tutte le Confederazioni ; all'Ente nazionale fascista della cooperazione.*

*Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV*

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.

Com'è noto, il 21 aprile p. v. avrà luogo l'VIII censimento generale della popolazione. Poichè in tale occasione le Associazioni sindacali possono venire a conoscenza, per la collaborazione che sono tenute a dare agli Uffici provinciali e comunali di censimento, di notizie e dati riguardanti l'inquadramento sindacale dei cittadini censiti, l'Istituto centrale di statistica desidera sia tenuto presente che le Associazioni stesse debbono comunque astenersi dal trarre, dal materiale di censimento raccolto dai Comuni, elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali.

Il divieto di cui sopra è consigliato dalla necessità di evitare la diffidenza dei cittadini verso gli scopi del censimento, diffidenza che potrebbe riuscire gravemente dannosa alla esecuzione delle operazioni relative e per le quali vengono sostenuti notevoli sacrifici di denaro e di energie.

L'Istituto di statistica, riaffermando il principio che dal prossimo censimento esula qualsiasi scopo fiscale, ha posto in rilievo che l'osservanza delle sopra cennate disposizioni gioverà altresì alla riuscita delle future rilevazioni (censimento industriale e commerciale, agricolo ecc.) e, in definitiva, allo Stato che particolarmente ha interesse di disporre di notizie quanto più possibile aderenti alla realtà.

Si ritiene opportuno richiamare in proposito l'art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 (1), nel quale è previsto il involo al più scrupoloso segreto d'ufficio relativamente alle notizie raccolte in occasione di inchieste ordinate dall'Istituto di Statistica e vi sono contemplate pene di cui sono passibili coloro i quali, essendo venuti a conoscenza, per ragioni del proprio ufficio, di notizie di carattere personale, le comunicano ad altri o se ne servano per scopi privati.

Si prega codesta On. Confederazione di voler tener presenti le norme di cui sopra, e d'impartire le occorrenti disposizioni ai dipendenti uffici e alle Associazioni aderenti.

Si gradirà un cenno d'assicurazione al riguardo.

PEL MINISTRO  
F. LANTINI

---

(1) Cfr. pag. 17.

## C) CIRCOLARI

## 29

CIRCOLARE N. 44/I C - N. DI PROTOCOLLO 12799 — A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 8 maggio 1935 - Anno XIII

OGGETTO: VIII censimento della popolazione.

Come è noto, il 21 aprile 1936-XIV, avrà luogo, in conformità alle disposizioni contenute nel R. D. L. 6 novembre 1930-IX, n. 1503, l'VIII censimento della popolazione del Regno.

Questo Istituto, richiama, pertanto, fin da ora, l'attenzione delle LL. EE. sul nuovo compito che i Comuni saranno chiamati ad assolvere, affinché nei bilanci di previsione 1936, che, a norma dell'art. 305 del T. U. della Legge comunale e provinciale, i Comuni stessi dovranno compilare entro il 15 ottobre c. a., siano stanziati i fondi necessari alla esecuzione delle operazioni del Censimento.

Considerato, però, che le operazioni preliminari (suddivisione del territorio comunale in frazioni e sezioni, con relativo acquisto delle tavolette dell'I. G. M.; eventuale completamento della numerazione civica e della denominazione stradale; eventuale istruzione preparatoria degli Ufficiali di censimento) dovranno svolgersi nell'anno corrente, sarà necessario che i Comuni provvedano, altresì, a procurare, con eventuali storni, i mezzi finanziari occorrenti.

Sulla base dei consuntivi delle spese sostenute per la precedente rilevazione, i Comuni potranno calcolare preventivamente, con sufficiente precisione, gli stanziamenti necessari.

Si pregano le LL. EE. di volere impartire al riguardo le opportune disposizioni ai Sigg. Podestà ed ai Commissari prefettizi dei dipendenti Comuni, dandone cortese assicurazione a questo Istituto.

## 30

CIRCOLARE N. 48/2 C - N. DI PROTOCOLLO 13875 ALLEGATI: I — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII.

OGGETTO: Legge sul Calendario dei Censimenti e VIII censimento della popolazione.

Come è noto alla S. V., la legge n. 120 del 18 gennaio 1934-XII — che si allega — ha disposto che i Censimenti industriali e commerciali ed i Censimenti dell'agricoltura siano eseguiti alternativamente, ad intervalli di dieci anni, e che precisamente ciascuno di essi sia effettuato in un anno del quinquennio, che intercorre fra un censimento demografico e l'altro, a norma del R. Decreto Legge 6 novembre 1930, n. 1503.

Ne consegue che nel periodo di ogni decennio dovranno essere eseguiti, d'ora innanzi, quattro censimenti generali: due demografici, uno industriale e commerciale ed uno agricolo. In media, quindi, un censimento ogni 2 anni e mezzo. Gli scopi della legge sono illustrati nella Relazione che accompagnava la legge stessa presentata da S. E. il Capo del Governo.

Poichè la raccolta dei dati o le operazioni preparatorie o quelle di controllo debbono far capo, per la totalità o per la maggior parte, al Comune, e poichè tali indagini, per l'importanza fondamentale che esse assumono in Regime Corporativo, debbono essere condotte con rapidità ed esattezza, è indispensabile che i Comuni tengano bene presenti i compiti che saranno chiamati ad assolvere, in conformità alla legge sopraccennata, e dispongano affinché possano adempierli nel modo migliore.

A tale riguardo si fa osservare come il breve intervallo fra i censimenti suddetti consigli di scegliere un nucleo di funzionari di ruolo — variabile secondo l'importanza dei Comuni — che abbiano dimostrato attitudini per tali generi di lavoro e adibirli *in permanenza* ai lavori dei Censimenti.

Sarà così eliminato, nelle Amministrazioni comunali, il disagio che causava, in occasione di ogni censimento, la necessità di improvvisare l'organizzazione di un lavoro di ampia mole, spesso con personale direttivo nuovo, ovvero distratto temporaneamente da altre funzioni, senza continuità di criteri e senza il grande beneficio che deriva dall'esperienza di lavori più volte ripetuti.

D'altra parte le Amministrazioni stesse realizzeranno *una economia di spese*, poichè l'esame del materiale da parte di questo Istituto centrale sarà particolarmente rigoroso e — come si è verificato nell'ultimo censimento della popolazione — tutte le schede che presentano irregolarità od incertezze verranno immancabilmente rinviate ai Comuni, per nuove e ripetute indagini che, eseguite a distanza di tempo dal Censimento, sono più difficili e costose, mentre possono provocare rapporti alle Autorità Superiori per eventuali sanzioni.

È chiara, quindi, la grande utilità d'istituire presso i Comuni maggiori regolari uffici di censimento e, nei Comuni minori, di conferire ad uno o più funzionari specializzati l'*incarico specifico* di organizzare tutti i lavori relativi ai diversi censimenti, comprendendo nella organizzazione tutta quell'opera preparatoria, adeguatamente anticipata, che è necessaria affinché ad ogni censimento siano pronti, o facilmente disponibili, tutti i mezzi materiali, i programmi di lavoro e gli uomini necessari.

\* \* \*

In relazione a quanto sopra e alla circostanza che l'VIII censimento della popolazione avrà luogo, come è noto, il 21 aprile 1936-XIV, è opportuno far presente che la sola organizzazione *immediata* di un censimento demografico richiede:

1) *Preparazione*. — Piani topografici; elenco delle frazioni, dei centri e delle sezioni; destinazione e arredamento degli uffici sezionali; preparazione degli ordini di servizio suggeriti dall'esperienza; apprestamento di ogni altro mezzo materiale; propaganda.

2) *Assunzione di personale*:

a) quadri del personale interno distaccato da altri lavori; assegnazione individuale dei compiti di sorveglianza e d'ispezione, od anche esecutivi quando sia il caso; istruzioni scritte e conferenze di preparazione al personale.

Il sistema, adottato da parecchie Amministrazioni, di adibire alla distribuzione e raccolta dei fogli di censimento i Corpi organizzati, e in genere personale interno del Comune stesso, è lodevole e consigliabile quando gl'individui siano idonei.

b) quadri del personale esterno, previo esame rigoroso di tutte le domande di ammissione ed accertamento della idoneità culturale e morale dei singoli; istruzione accuratissima del personale stesso. Tale istruzione dovrà precedere di qualche mese la effettiva assunzione in servizio e metterà in grado l'Amministrazione di scegliere gli elementi migliori.

3) *Controllo dei risultati del Censimento*. — Controllo sull'anagrafe, accertamenti relativi ai censiti non iscritti ed agli iscritti non censiti, accertamenti e rettifiche dei dati errati sulla data e luogo di nascita e sullo stato civile; accertamenti esterni sulle irregolarità riscontrate relativamente alla professione; controllo e perfezionamento dei fogli di famiglia e degli eventuali questionari sulle abitazioni per tutti gli altri dati; riepiloghi e compilazione dei moduli prescritti per i primi risultati del Censimento; regolamentazione perfetta dell'anagrafe in base ai risultati del censimento.

Le operazioni, sopra accennate sommariamente, richiederanno un periodo di lavoro variabile secondo l'importanza e l'attrezzamento dei Comuni, in ogni modo sempre abbastanza lungo.

Ma oltre questi lavori, che immediatamente precedono o seguono la rilevazione censuaria, altri ve ne sono che possono richiedere l'opera di uffici o funzionari specializzati:

1) Aggiornamento delle frazioni di censimento e dei piani topografici, in relazione al sorgere od al fondersi di centri abitati.

2) Elaborazioni dei dati del censimento e rilevazioni statistiche varie da parte dei Comuni nei periodi intercensuali.

3) Aggiornamento continuo della toponomastica e della numerazione civica, ed apposizione delle targhe indicative stradali, in *numero sufficiente*: in tal modo la spesa, frazionata e razionalmente erogata, eviterà lavori affrettati, e quindi non sempre economici, cui si vedono spesso costrette, alla vigilia dei censimenti, le Amministrazioni imprevidenti, com'è accaduto per diversi Comuni nell'ultimo Censimento demografico.

Com'è facile prevedere, un'organizzazione permanente bene predisposta, recherà benefici incalcolabili, poichè, frazionando in un periodo adeguato i lavori che occorrono alla preparazione di un censimento, renderà agevole e *poco costosa* quella organizzazione che finora è stata generalmente compiuta in modo affrettato con improvvisazioni dispendiose, con turbamento di tutti i servizi ai quali bisognava sottrarre personale, più o meno improvvisato, e con risultati che, nella generalità dei casi, hanno lasciato a desiderare.

Si raccomanda, in particolare: 1) di cambiare più raramente che sia possibile, entro i limiti concessi dalla organizzazione generale dei servizi, il personale direttivo nei diversi censimenti; 2) di mantenere la destinazione per quei funzionari ed impiegati che hanno dato buona prova in occasione del precedente censimento demografico; 3) di tener possibilmente fusi in unico organismo burocratico i due grandi servizi demografici dell'anagrafe e dello stato civile, che sono così intimamente collegati e che, con un perfetto funzionamento, contribuiscono alla buona riuscita dei censimenti demografici.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

## ALLEGATO

A) *Relazione al disegno di Legge presentato alla Camera dei Deputati, l'11 settembre 1933-XI dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato (MUS-SOLINI) di concerto col Ministro delle Finanze (JUNG) sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali.*

ONOREVOLI CAMERATI! — Com'è noto, mentre per i censimenti demografici venne fissato, fin dal 1871, l'obbligo di eseguirli a periodi decennali — periodi che, a partire dal 1936, verranno ridotti ad un quinquennio, a norma del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503 — nessuna disposizione, invece, è stata emanata per quanto riguarda la esecuzione dei censimenti concernenti l'industria, il commercio e l'agricoltura.

In conseguenza, sino ad oggi sono stati compiuti due soli censimenti industriali, a 16 anni di distanza l'uno dall'altro — quello del 1911, abbinato al censimento della popolazione e quello del 15 ottobre 1927 — ed un solo censimento agricolo, quello del 19 marzo 1930.

Se è motivo di compiacimento constatare che su tre censimenti economici compiuti dalla fondazione del Regno ad oggi, due sono stati eseguiti in Regime Fascista, occorre anche provvedere perchè sia opportunamente regolata l'esecuzione periodica di detti censimenti, che costituiscono una necessità inderogabile dei grandi Stati moderni, e, in particolare, dello Stato corporativo fascista. Tale obiettivo tende a raggiungere lo schema di legge che si sottopone alla vostra approvazione.

Le indagini parziali che oggi si compiono dalle competenti Amministrazioni centrali, dagli organismi corporativi, pur essendo utilissime per la conoscenza delle singole branche dell'economia nazionale, non possono, d'altra parte, sostituire una rassegna generale, eseguita contemporaneamente in tutto il Regno con criteri e con metodi uniformi, come avviene con il censimento, che permette di avere una visione completa ed organica dei diversi settori dell'economia nazionale, della loro intima struttura e delle trasformazioni subite nel tempo.

Le norme contenute nel citato disegno di legge consentiranno agli uffici competenti di predisporre tempestivamente il piano organico degli studi dei lavori preparatori, delle rilevazioni e degli spogli con economia di spesa, precisione di notizie, rapidità di esecuzione.

In particolare all'articolo 1 del disegno di legge in parola si stabilisce che l'intervallo fra due censimenti successivi debba essere di dieci anni. Ed invero il rapido evolversi della vita nazionale moderna, la politica ruralizzatrice e bonificatrice del Regime, le provvidenze adottate per potenziare l'attività economica e finanziaria della Nazione, richiedono che almeno ogni dieci anni il Governo sia in grado di misurare la effettiva potenzialità di ciascuna branca economica del Paese, di sorvegliarne l'andamento e di valutare gli effetti della politica economica da esso attuata.

D'altronde, l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli e della produzione industriale ad intervalli regolari si rende, ormai, obbligatoria per effetto della legge 9 gennaio 1931, n. 153, che approva la Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928.

All'articolo 2 si stabilisce che i censimenti in parola debbano alternarsi nel decennio, in modo da cadere in uno degli anni intermedi del quinquennio, che intercorre fra due censimenti successivi della popolazione.

La ragione di tale disposizione va ricercata nel seguente ordine di considerazioni:

1) l'attuale attrezzatura dell'Istituto centrale di statistica consente di esaurire i lavori di un censimento in due o tre anni, periodo che non può, d'altra parte, essere prolungato per non togliere ai dati il loro pregio fondamentale, quello dell'attualità. Ne deriva che il calendario dei censimenti, che si espone qui a solo titolo esemplificativo, potrebbe essere il seguente:

1936 — Censimento demografico (con un numero minimo di richieste di dati).

1938 — Censimento industriale e commerciale (degli esercizi, della produzione industriale, ecc.).

1941 — Censimento demografico (con richieste più dettagliate).

1943 — Censimenti agricoli (censimento del bestiame, delle aziende agricole, della popolazione agricola, della proprietà fondiaria, della pesca).

E così di seguito.

2) L'esperienza passata suggerisce la opportunità di compiere separatamente i singoli censimenti (demografici, industriali e commerciali, agricoli) per evitare da una parte, l'aggravio eccessivo agli interessati e agli organi periferici di rilevazione e, dall'altra, l'eccessiva mole dei lavori al centro.

3) L'avvicendamento dei censimenti secondo i criteri sopra esposti consente di risolvere un problema fondamentale per la organizzazione delle rilevazioni censuarie italiane e per il loro progressivo miglioramento.

Attualmente, per compiere i censimenti nel periodo massimo di 2-3 anni, occorre reclutare, rapidamente, una massa di 1000-1200 avventizi, i quali, finito il lavoro, vengono licenziati. Al successivo censimento occorre assumere nuovo personale inesperto e assoggettarlo ad un nuovo e costoso lavoro di addestramento e di tirocinio.

Col programma proposto, la massima parte del personale d'ordine, anziché essere assunta in massa all'ultimo momento, verrebbe gradualmente addestrata e rigorosamente selezionata. Si potrebbe così costituire un ufficio permanente dei censimenti — a somiglianza di quanto esiste in altri Paesi — il cui personale verrebbe passato — ogni due tre anni — da un censimento all'altro. In tal modo, anziché affidare i delicati lavori del censimento ad una massa di elementi raccoglietici che, data la precarietà dell'impiego, è necessariamente fittuante e di scarso rendimento, si disporrebbe di una maestranza scelta e specializzata, la cui stabilità di impiego consentirebbe di raggiungere rendimenti sensibilmente più elevati.

L'organizzazione dei servizi e l'utilizzazione del macchinario sarà così più economica, più rapida e più precisa.

Il disegno di legge non entra nei dettagli della materia, che sarà oggetto dei singoli censimenti economici; esso ha solo lo scopo di fissare la necessità e la periodicità dei censimenti stessi. Sarà compito di apposite disposizioni, da emanarsi in occasione di ciascun censimento, di precisare le caratteristiche e l'estensione della rilevazione, tenendo presenti le norme contenute nella su citata legge 9 gennaio 1931, n. 153.

In linea di principio si può, tuttavia, ritenere, fin d'ora, che detti censimenti dovranno contemplare tutti gli aspetti più importanti della struttura e dell'attrezzatura industriale, commerciale ed agricola del Paese, pur limitandosi a rilevare le notizie fondamentali, senza dettagli superflui, che, oltre ad essere costosi nella

rilevazione e nell'elaborazione, intralciano la speditezza dei lavori e compromettono l'esattezza dei risultati.

Infine, non si è ravvisato opportuno di fissare l'anno, né la data di esecuzione dei censimenti, ritenendo più conveniente lasciare tale compito agli Organi competenti, anche in relazione alla speciale natura della rilevazione, alle condizioni economiche del Paese, alle necessità delle Amministrazioni centrali e degli Organi corporativi. Le date indicate in precedenza, a titolo esemplificativo, non potranno, tuttavia, subire spostamenti sensibili.

B) Legge 18 gennaio 1934, n. 120. - Periodicità dei Censimenti agricoli, industriali e commerciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1. — I Censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

Art. 2. — I Censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

Art. 3. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovrintenderà l'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia.

Art. 4. — Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze i fondi occorrenti per la esecuzione dei censimenti di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - JUNG

### 31

CIRCOLARE N. 49/3 C - N. DI PROTOCOLLO 13977 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà; ai Sigg. Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Provincia e la Città di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1935 - Anno XIII

OGGETTO: Elenco dei centri abitati secondo il censimento 21 aprile 1931-IX ed aggiornamento ai fini del censimento 21 aprile 1936 - Anno XIV.

1. — In seguito ai risultati del Censimento demografico del 21 aprile 1931-IX questo Istituto ha curato la compilazione e la pubblicazione dell'elenco dei «centri» abitati di ciascun Comune del Regno.

Dovendosi ora predisporre analogo lavoro per il prossimo Censimento generale della popolazione del 21 aprile 1936-XIV sono stati elencati, in calce alla presente circolare, i «centri» abitati stabiliti per cotesto Comune, e si prega V. S. di comunicare a questo Istituto — tenendo presenti i concetti informativi esposti al punto 2 — le Sue eventuali osservazioni, segnalando i centri compresi nell'elenco i quali, secondo il giudizio della S. V., dovrebbero essere cancellati, e quegli altri aggruppamenti di case, compresi nel territorio di codesto Comune, che dovrebbero esservi aggiunti, *specificando i motivi delle proposte.*

2. — Al fine di avere segnalazioni per quanto possibili uniformi, e ad evitare interpretazioni discordanti, si comunica che questo Istituto nel fissare — con la collaborazione di esperti geografi — i «centri» di ciascun Comune, si attenne al principio di riconoscere il carattere di «centro» a quegli abitati che alla data del censimento possedessero almeno un luogo di raccolta — costituito da una chiesa periodicamente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria o tramviaria, un ufficio pubblico, servizi automobilistici, negozi, ecc. — ove sogliono concorrere gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, ecc.

L'applicazione pratica di tale criterio ha incontrato, naturalmente, difficoltà di vario ordine, che hanno reso necessario, secondo i casi, interpretazioni estensive o restrittive del criterio stesso, pur avendo cercato di operare per tutti i territori del Regno con la massima uniformità possibile affinché la individuazione dei centri fosse compiuta in base ad un concetto comunemente accettabile.

Affinchè codesto Comune possa avere un'idea dei criteri seguiti da questo Istituto — e che dovranno essere tenuti presenti dalla S. V. per le segnalazioni richieste al punto 1 — per l'applicazione pratica della definizione sopra indicata, si ritiene opportuno dare alcune esemplificazioni:

a) In regioni montuose, agglomerati viventi isolati sul culmine o sul pendio di una montagna, lontanissimi da centri più importanti, sono stati definiti «centri», poichè la distanza che separa tali aggregati dai centri più importanti, ma soprattutto la mancanza di strade praticabili e la natura impervia del terreno li facevano risultare, ad un esame obiettivo, talmente isolati dal resto del Comune da farli considerare aggregati di vita sociale autonoma, cioè veri centri.



b) Al contrario, un criterio restrittivo si è seguito in quelle regioni di pianura, dove — anche in relazione al modo di conduzione delle aziende agricole — l'abitato assume frequentemente il carattere « sparso ». Così, in una data zona, nella quale un aggregato importante aveva la funzione di « centro » (ottime comunicazioni, ubicazione centrata — rispetto alla intera zona — di questo aggregato importante, fornito di chiesa parrocchiale, di spaccio di generi di monopolio e di altri negozi) non si è considerato centro una chiesa isolata od uno spaccio isolato di generi alimentari compreso nella stessa zona, poichè in tali casi la chiesa e lo spaccio, se pure potevano servire di utilità a qualche casolare di campagna od ai viaggiatori, non potevano costituire, nel quadro generale della zona sopra descritta, un « centro abitato », nè secondo la definizione premessa, nè secondo la comune eccezione della parola.

c) Inoltre sono stati esclusi dall'elenco dei « Centri » alcuni aggregati di case che presentavano importanza speciale, per diversi motivi, ma non possedevano, alla data del Censimento, i requisiti fissati nella definizione dei « Centri ».

Cioè :

- 1) i luoghi di convegno turistico ;
- 2) i gruppi di villini, alberghi e fabbricati vari destinati esclusivamente a scopo di villeggiatura nella stagione estiva, quindi completamente chiusi e disabitati alla data del Censimento, nonchè le località dotate di uno stabilimento termale chiuso, disabitate alla data del Censimento ;
- 3) le « malghe » (baite, grange, ecc.) destinate esclusivamente alla dimora estiva degli allevatori o custodi di bestiame e completamente disabitate alla data del Censimento ;
- 4) le località aventi esclusivamente importanza storica od archeologica ;
- 5) le località fornite esclusivamente di santuario ;
- 6) i « centri » completamente scomparsi da moltissimo tempo, dei quali ora restano soltanto un nome ben conosciuto nei dintorni e qualche casa campestre senza elementi di vita sociale.

Oltre ciò : non sono stati considerati « centri » i conventi, le case di cura, gli orfanotrofi, le case di correzione, le scuole agrarie od artigiane, quando tali istituti si trovano in aperta campagna, benchè contenessero talvolta numerose persone (spesso oltre 100, talvolta 200 e più) e contenessero altresì laboratori e in genere quei servizi interni che si rendono necessari in una comunità vivente isolata in campagna ; poichè non si aveva in tali casi la figura di una libera raccolta di famiglie che costituiscono un nucleo di vita associata con quegli scambi di servizi che caratterizzano un nucleo anche rudimentale di società civile, ma la figura di una convivenza talora coatta (penitenziario, case di correzione), talora resa necessaria e condizionata da uno scopo speciale (cura di malattie, educazione) mancante, quindi, delle funzioni di un libero ed integrale aggregato di vita sociale, prima fra tutte quella relativa al normale movimento demografico, naturale e sociale.

d) Il criterio discriminatorio fondamentale, pertanto, per riconoscere il carattere di « centro » ad una data località, è stato quello della esistenza nella località di servizi pubblici o privati, prendendo però sempre in considerazione elementi ambientali — orografia, strade, incroci di strade, fiumi, lontananza di grandi centri — che potessero influire sull'attribuzione o meno della qualità di « centro » a un dato aggregato.

L'entità della popolazione non è stata elemento esclusivo di decisione, ma è stata presa in considerazione insieme con gli elementi ambientali sopra descritti.

3. — Essendo indispensabile procedere al più presto alla individuazione dei centri di tutti i Comuni del Regno si prega la S. V. di volere fornire le notizie richieste al punto 1 entro il... giugno p. v.

COMUNI E FRAZIONI			CENTRI		
DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE		DENOMINAZIONE	POPOLAZIONE	Altimetria
	accentrata	sparsa			

## 32

CIRCOLARE N. 52/4 C - N. DI PROTOCOLLO 15827. ALLEGATI n. 6 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà; ai Sigg. Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, 10 Giugno 1935 - Anno XIII

OGGETTO: Censimento generale della popolazione 21 aprile 1936-XIV. — Ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento. — Piani topografici. — Indicazione dei centri abitati.

Come si ebbe a comunicare alla S. V. con la circolare n. 48/2 C in data 21 maggio c. a., uno dei più importanti lavori preliminari che deve essere eseguito dalle Amministrazioni Comunali per il censimento della popolazione del 21 aprile 1936-XIV è quello relativo alla compilazione dei piani topografici, indicanti la ripartizione del territorio comunale in frazioni di censimento.

Poichè, per disposizioni di S. E. il Capo del Governo, l'VIII censimento della popolazione deve essere elaborato con la massima rapidità ed esattezza, è necessario che sia provveduto ad espletare al più presto le operazioni preliminari, la cui corretta esecuzione costituisce un elemento di successo del censimento stesso. Pertanto, è necessario che questo Istituto venga in possesso di tali piani entro il mese di luglio p. v. e che la S. V. si attenga *rigorosamente* alle istruzioni contenute nella presente circolare, poichè qualsiasi manchevolezza o ritardo nella esecuzione di esse si ripercuoterebbe in modo dannoso sul complesso lavoro di revisione che l'Istituto dovrà poi eseguire in termini limitati.

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI PIANI TOPOGRAFICI.

1. — I piani topografici, indicanti la ripartizione del Comune in frazioni di censimento, dovranno essere compilati sulle tavolette dell'Istituto geografico militare di Firenze alla scala 1:25.000.

Non sono ammesse per nessun motivo altre carte in sostituzione di quelle dell'Istituto geografico militare. Tuttavia, nel caso in cui tale scala risulti troppo ridotta per una ripartizione sufficientemente evidente, si potrà fare uso di carte di sviluppo ad una scala maggiore (1:10.000 oppure 1:5.000) in aggiunta alle carte suddette che dovranno essere compilate in ogni caso.

Pertanto, tutti i Comuni dovranno acquistare presso l'Istituto geografico militare, in *duplice copia*, i fogli della carta alla scala 1:25.000, comprendenti il territorio del Comune.

Il piano topografico deve essere riportato su tavolette intere anche se alcune di queste comprendano solo una piccola parte del territorio comunale.

Le tavolette, debitamente compilate, dovranno essere inviate a questo Istituto in *fogli sciolti*. Qualora tale norma non venisse seguita, i piani (incollati, montati su tela, ecc.) verrebbero rinviati ai Comuni che in tal caso dovranno provvedere a ricompilarli e ad inviarli di nuovo all'Istituto in fogli sciolti.

Poichè non tutti i Comuni conoscono quante sono le tavolette che loro possono occorrere, e per rendere più sollecite le ordinazioni, questo Istituto ha preso speciali accordi con l'Istituto geografico militare di Firenze per ottenere che venga inviato, contro assegno, ai Comuni che ne faranno richiesta, il numero di carte loro occorrenti.

In conformità a tali accordi, i Comuni dovranno fare le ordinazioni valendosi della cartolina a stampa allegata alla presente circolare, avendo cura di completarla col nome del Comune e della Provincia, col timbro d'ufficio e la firma del Podestà.

L'importo netto (depurato dello sconto del 20% ed aumentato delle spese postali, di raccomandazione, di impacatura e di assegno) risulta dal seguente elenco:

per 1 tavoletta. . . . .	L. 3,60	per 6 tavolette. . . . .	L. 12 —
» 2 » . . . . .	» 5,20	» 7 » . . . . .	» 13,70
» 3 » . . . . .	» 6,90	» 8 » . . . . .	» 15,40
» 4 » . . . . .	» 8,60	» 9 » . . . . .	» 17,10
» 5 » . . . . .	» 10,30	» 10 » . . . . .	» 18,80

2. — Per la compilazione del piano topografico dovranno essere scrupolosamente osservate le norme seguenti:

a) si tratterà anzi tutto, in inchiostro rosso, una linea dello spessore di un millimetro, per segnare con la massima precisione i confini del territorio comunale. Esternamente a tale linea si indicheranno i nomi dei Comuni confinanti;

b) qualora non siano intervenute, dopo il censimento del 21 aprile 1931-IX, variazioni territoriali, la linea di confine di ciascun Comune dovrà essere identica a quella tracciata sul piano topografico del censimento suddetto, tenuto conto delle eventuali osservazioni a suo tempo fatte da questo Istituto o di quelle che venissero comunicate prima del 30 giugno p. v.

Pertanto è fatto obbligo ai Comuni di indicare e di giustificare — nella lettera che accompagnerà il piano topografico da trasmettersi a questo Istituto — ogni differenza anche lieve, che eventualmente esista, per qualsiasi motivo, tra la linea di confine tracciata sul piano del passato censimento e quella tracciata sul piano del prossimo censimento;

c) qualora dopo il 21 aprile 1931 siano intervenute variazioni di territorio, dovrà essere indicato il confine corrispondente alle variazioni approvate con Regio Decreto Legge o Regio Decreto. Nel caso in cui queste variazioni non siano state effettuate, dovrà segnarsi con matita nera la linea di confine esistente al momento della compilazione del piano topografico, e con linea ad inchiostro rosso quella stabilita dal Regio Decreto Legge o dal Regio Decreto. Entro il 21 marzo 1936-XIV tutte le variazioni disposte dal Regio Decreto Legge o da Regio Decreto dovranno però essere effettuate;

d) ogni Comune dovrà accertarsi che i confini segnati sul proprio piano topografico coincidano con quelli tracciati sui piani topografici dei Comuni confinanti e dovrà prendere con i rispettivi Podestà diretti accordi per l'eliminazione di eventuali divergenze. A questo scopo sarà sufficiente che ogni Comune, con lettera di cui si acclude il modello, invii a ciascun Comune confinante, la tavoletta, o le tavolette, alla scale 1:25.000, con la delimitazione di quella parte del proprio piano topografico che interessa il Comune al quale la tavoletta viene trasmessa. Nel caso in cui il piano topografico, o parte di esso, interessi più Comuni confinanti, la trasmissione della relativa tavoletta sarà fatta prima ad uno di essi, e, successivamente, agli altri. Entro 3 giorni dalla data di ricezione il Comune ricevente dovrà restituire a quello trasmittente tale piano topografico munito della firma del Podestà, apposta in segno di approvazione, sullo stesso piano topografico sotto il nome del Comune che, a norma del punto 2 lett. a) della presente circolare, deve essere indicato esternamente alla linea che segna i confini comunali. Il termine di 3 giorni dovrà essere scrupolosamente osservato, poichè ciascun Comune deve non solo rivedere e restituire il piano topografico dei Comuni confinanti, ma ricevere, nello stesso termine, il proprio;

e) qualora esista tra due Comuni una controversia relativamente all'appartenenza di una parte del territorio, il confine sarà provvisoriamente fissato, ai soli effetti del censimento, da S. E. il Prefetto. Nel caso in cui per il 15 luglio p. v. tale confine non sia ancora stato fissato, la parte di territorio in contestazione verrà delimitata da una linea gialla e, in nota, a margine del foglio, verrà indicato il nome del Comune col quale pende la controversia. Questo Istituto farà successivamente conoscere quale dei due Comuni debba provvedere, ai soli effetti del censimento, alla inclusione del territorio in contestazione nel proprio piano topografico.

3. — Successivamente, con linee ad inchiostro nero, verrà ripartito il territorio del Comune in frazioni di censimento.

Anche i confini di ogni frazione dovranno essere fissati con la massima precisione. Tali confini dovranno seguire, sempre che sia possibile, le vie nazionali o comunali, i corsi d'acqua o qualche accidentalità del terreno.

Ogni frazione dovrà essere distinta oltrechè col suo nome, che in generale è il nome del centro abitato principale, con una lettera dell'alfabeto. La frazione del Comune nella quale ha sede la Casa comunale sarà distinta con la lettera A. Il luogo nel quale sorge la casa comunale verrà segnato con un piccolo triangolo rosso. Le altre frazioni saranno distinte con le lettere B, C, D, . . . . in ordine alfabetico.

4. — Si considera come frazione quella parte di territorio di un Comune che contenga almeno un «centro» di popolazione con le circostanti case sparse per la campagna. Una frazione deve quindi contenere almeno un «centro». Per la definizione e per la individuazione dei centri si rimanda a quanto è stato indicato nella circolare n. 49/3 C in data 21 maggio c. a.

I piani che contengano frazioni senza «centri» saranno senz'altro restituiti per le debite variazioni.

Il concetto su esposto ammette un'unica eccezione, e cioè il caso in cui si tratti di frazioni costituite a norma degli articoli 36 e 37 del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383. Debbono pertanto essere sempre considerate frazioni le parti di territorio di un Comune che siano state autorizzate a tenere patrimonio e spese separate (art. 37). Deve pure essere considerato frazione il territorio già appartenente ad altro Comune che sia stato in tutto od in parte aggregato al Comune oggetto del censimento, anche se non abbia tenuto separate le proprie rendite patrimoniali, le passività e le spese obbligatorie (art. 36).

Per nessun motivo si dovranno eseguire suddivisioni che contrastino con i criteri sopra esposti.

5. — Sui piani topografici che verranno inviati a questo Istituto non dovranno essere tracciati i confini delle sezioni di censimento: tali confini saranno tracciati successivamente con le modalità che saranno in seguito emanate, nel solo esemplare del piano topografico che verrà, a suo tempo, restituito da questo Istituto col visto di approvazione.

6. — Determinate le frazioni di censimento si procederà alla identificazione, per ogni frazione, del centro o dei centri abitati che la frazione contiene.

Ogni Comune sottolineerà sul piano topografico, con linea rossa, le denominazioni dei «centri» e vi segnerà o correggerà, a penna e con inchiostro rosso, le denominazioni di quei «centri» che eventualmente non siano indicate sulla carta, o che vi siano indicate in modo errato.

Si avverte che, in linea di massima, un «centro» abitato non può essere diviso in due o più frazioni (1).

Pertanto, nell'eseguire la ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento, si avrà cura di evitare che una frazione racchiuda una parte di abitato appartenente ad un «centro» della frazione contigua.

A tale norma fanno eccezione solo i casi ricordati al punto 4 della presente circolare e contemplati dall'art. 37 (parti di territorio di un Comune con patrimonio e spese separati) e dall'art. 36 (il territorio di un Comune già appartenente ad altro Comune) del T. U. della Legge Comunale e Provinciale.

7. — Unitamente al piano topografico dovrà essere inviato un prospetto (modello P 11) indicante la ripartizione del territorio del Comune in frazioni e, per ogni frazione, i centri abitati che essa contiene. All'uopo si uniscono tre copie di tale modello P 11.

(1) Tale norma vale anche per il centro principale dei grandi Comuni. La eventuale distinzione in rioni, sestieri, quartieri, ecc. potrà essere fatta successivamente nella ripartizione delle frazioni di censimento in sezioni di censimento.

In detto prospetto (1) dovranno essere elencate le seguenti notizie :

*Colonna 1.* - La denominazione delle frazioni in cui è stato diviso il territorio. Per maggior chiarezza si dovrà tracciare una linea per separare le notizie relative alle singole frazioni.

*Colonna 2.* - La lettera ordinale di ciascuna frazione di censimento.

*Colonna 3.* - I motivi per i quali la zona di territorio è stata considerata frazione. Per esempio : perchè ex Comune, o parte di Comune aggregato ; frazione che ha patrimonio e spese separate, ecc., in modo che risultino chiaramente gli elementi sui quali si sono basati i signori Podestà per dividere il territorio in frazioni, in guisa da mettere questo Istituto in grado di verificare se tali divisioni siano state eseguite in conformità alle presenti disposizioni.

*Colonna 4.* - L'indicazione dell'esistenza, o meno, nella frazione, di case sparse.

*Colonna 5.* - La denominazione del « centro » o dei « centri » che ciascuna frazione racchiude.

*Colonna 6.* - I servizi pubblici ed i luoghi di raccolta esistenti in ciascuno dei « centri ». Più particolarmente dovrà indicarsi se nel « centro » abitato esistono :

- a) l'Ufficio postale, telegrafico, telefonico ;
- b) una stazione della linea ferroviaria, tramviaria o automobilistica ;
- c) una chiesa — se questa sia parrocchiale, la sua denominazione, se vi si celebrino le funzioni religiose tutti i giorni o solo nei giorni festivi od a lunghi intervalli ;
- d) una scuola, e se questa sia pubblica o privata ;
- e) alberghi, trattorie, osterie od altri esercizi pubblici ; e se essi siano aperti in permanenza o solo in certi periodi dell'anno ;
- f) negozi.

Si avverte che per gli agglomerati di case, sedi della casa comunale, che vanno classificati fra i « centri », basta indicare nella colonna 5 : « casa comunale ».

8. — I piani topografici ed i modelli n. 1, debitamente compilati e muniti della firma del Podestà, dovranno pervenire *in duplice esemplare* a questo Istituto, non più tardi del 31 luglio p. v.

Si rimane in attesa della ricevuta allegata alla presente circolare.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 52/4 C PUNTO 2 - LETTERA d).

Al Sig. Podestà del Comune di . . . . .

OGGETTO: Piano topografico per censimento 21-4-1936-XIV.

Invio alla S. V. n. . . . . tavoletta (o tavolette) dell'Istituto Geografico Militare alla scala 1:25.000 sulla quale è stata tracciata la linea di confine fra questo e cotesto Comune.

A norma delle istruzioni contenute nel punto 2, lettera d) della circolare dell'Istituto centrale di statistica n. 52/4 C in data 10 giugno c. a., prego di restituire, con piego raccomandato, tale tavoletta entro 3 giorni dalla data di ricezione di essa, munita della firma di V. S., apposta, in segno di approvazione, sulla carta stessa, sotto il nome di cotesto Comune, che è indicato esternamente alla linea che segna i confini comunali.

Nel caso invece di disaccordo, prego la S. V. di volermene precisare le ragioni, entro gli stessi termini.

IL PODESTÀ

### 33

CIRCOLARE N. 61/5 C - N. DI PROTOCOLLO 16390. ALLEGATI n. I — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; e per conoscenza : a S. E. il Governatore di Roma.

Roma, 15 Giugno 1935 - Anno XIII

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione del Regno. — Zone di territorio in contestazione.

In occasione del censimento demografico del 21 aprile 1931-IX molti Comuni, anzichè sottoporre le controversie relative all'appartenenza di una data parte di territorio alle decisioni delle LL. EE. i Prefetti, in base all'art. 38 delle « Norme » approvate con R. D. 26 febbraio 1931-IX. n. 166, si limitarono a tracciare sul piano topografico la zona in contestazione. Altri Comuni non segnalavano affatto le parti di territorio in contestazione e tracciarono sul piano topografico i confini comunali includendovi, all'insaputa del Comune confinante, zone di territorio a loro non spettanti.

Ciò dette luogo a numerosa corrispondenza fra questo Istituto, le LL. EE. i Prefetti, gli Uffici catastali ed i Comuni stessi, ed a lunghe e complesse indagini che ritardarono i lavori di revisione del materiale censuario.

Allo scopo di ovviare a tale inconveniente questo Istituto, con la circolare n. 52/4 C in data 10 giugno u. s. — della quale si acclude un esemplare — ha prescritto che i Comuni eseguano, con le modalità di cui al punto 2, lett. d) ed e) della citata circolare, un confronto fra i confini segnati sul proprio piano topografico e quelli tracciati sui piani topografici dei Comuni confinanti, e che sottopongano alla decisione delle LL. EE. i Prefetti le eventuali contestazioni di territorio.

Perchè tali norme abbiano tassativa e sicura applicazione si prega l'E. V. di voler richiamare su di esse l'attenzione dei Podestà dei Comuni dipendenti e di disporre che questi prospettino tempestivamente a cotesta R. Prefettura le

(1) Cfr. pag. 247.

eventuali controversie relative a zone di territorio in contestazione, in modo che l'E. V. possa, in tempo utile, stabilire, con apposito decreto, quale dei Comuni interessati debba includere nel proprio piano topografico — ai soli effetti del censimento — la zona di territorio in contestazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione e si anticipano sentiti ringraziamenti.

### 34

CIRCOLARE N. 65/6 C - N. DI PROTOCOLLO 18954. ALLEGATO n. 1 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà; ai Sigg. Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, 17 Luglio 1935 - Anno XIII

OGGETTO: VIII censimento della popolazione. — Denominazione stradale e numerazione civica dei fabbricati.

Un inconveniente che ostacola in modo grave la buona esecuzione dei censimenti e la regolare tenuta dei Registri di popolazione è costituito dal disordine e dalla incompletezza delle denominazioni delle strade, piazze e località dei Comuni e dalla mancanza od irregolarità della numerazione dei fabbricati.

In tali condizioni, infatti, gli Uffici Comunali sono nella impossibilità di accertare tutti gli spostamenti delle famiglie da una abitazione all'altra, da un quartiere all'altro e non possono avere la certezza che — durante il censimento — tutte le abitazioni di ciascuna via o località del Comune siano state visitate dagli ufficiali rilevatori. La incompleta cognizione di tutti i numeri civici esistenti in ciascuna strada e in ciascun tratto di essa ha determinato in passato anche errori grossolani nella ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento. Così, ad esempio, si sono formate sezioni comprendenti talvolta un numero troppo esiguo di famiglie, talvolta un numero eccessivo. Questo inconveniente si è manifestato soprattutto nelle zone di territorio situate alla periferia dell'abitato del Comune dove sorgono, numerosi fabbricati nuovi per i quali, frequentemente, nessuna indicazione venne data negli itinerari di censimento. È accaduto così che gli Ufficiali rilevatori, poco pratici della zona, hanno limitato l'indagine alle abitazioni segnate sullo itinerario, omettendo casolari e fabbricati ivi non indicati.

Il disordine della denominazione delle strade e della numerazione ha determinato, spesso, anche l'inconveniente opposto: alcune abitazioni, infatti sono state comprese in più itinerari e rilevate, quindi, da diversi ufficiali.

Per ovviare agli inconvenienti segnalati si dispone che i Comuni entro il 30 settembre p. v. provvedano:

a) a riordinare e completare — previa accurata revisione generale — le denominazioni stradali e le numerazioni civiche dei fabbricati, seguendo le norme che si comunicano nell'allegato alla presente;

b) a compilare apposito Elenco (*stradario*) delle vie, piazze e località del Comune con la indicazione dei numeri civici pari e dispari posti all'inizio e al termine di ciascuna via, piazza e località.

Tale elenco dovrà essere continuamente aggiornato.

Si rimane in attesa di ricevuta e di assicurazione.

#### ALLEGATO

##### Norme da osservarsi per la denominazione delle vie, piazze e località e per la numerazione dei fabbricati.

1. — Ogni via (strada, contrada, corso, viale, calle, vicolo, ecc.) piazza o località (largo, campo, campiello, ecc.) deve essere distinta con un nome particolare. Tale nome dovrà essere assegnato con apposita deliberazione adottata dal Podestà (udito il parere della Commissione per la Toponomastica cittadina, ove questa esista) approvata dalle Superiori Autorità, come prescritto all'art. 1 della Legge 23 giugno 1927, n. 1188.

2. — È necessario evitare la molteplicità di denominazioni identiche, chesi verifica in molti Comuni, specialmente a seguito delle aggregazioni di territorio avvenute.

3. — La denominazione di una via deve essere scritta con caratteri indelebili ad ogni incrocio di essa con altre vie.

4. — Nei Comuni nei quali, per le speciali condizioni topografiche, difetta, in tutto o in parte, una rete regolare di vie, si dovrà indicare, nei punti d'intersezione di strade vicinali, con apposite targhe sostenute da pali, la direzione ed il nome dei casali o villaggi ai quali esse conducono. Lo stesso dovrà farsi nei punti di congiunzione di una strada urbana con una strada di campagna, comunale provinciale o nazionale.

Nei Comuni in cui le frazioni sono messe in comunicazione fra loro soltanto a mezzo di sentieri e dove, le abitazioni essendo più rare, riesce meno facile attingere informazioni, si avrà cura di porre le suddette indicazioni ai punti d'intersezione di più sentieri.

##### NUMERAZIONE CIVICA.

1. — Tutti i vani ai quali si acceda dalla strada devono essere numerati, escluse le chiese ed i monumenti pubblici.

2. — Le case in corso di costruzione in continuazione alle case esistenti, saranno segnate con numero civico progressivo a quello dell'ultimo edificio.

Nel caso che si debba inserire — per nuova costruzione o per altro motivo — un numero civico tra due numeri consecutivi già esistenti (es. tra 17 e 18 in caso di numerazione consecutiva ovvero tra 16 e 18 in caso di numerazione pari) si farà uso delle lettere dell'alfabeto. Così, nei due esempi sopra riportati, s'inseriranno i numeri 17-a, 17-b, ecc. ovvero 16-a, 16-b, ecc.

3. — La numerazione deve eseguirsi indistintamente per ogni via, piazza, località, villaggio, ecc.

4. — La numerazione dei vani nei centri di popolazione deve procedere in ciascuna via per numeri dispari da un lato e pari dall'altro.

5. — Nei centri attraversati da un corso d'acqua, la numerazione delle vie perpendicolari al corso medesimo deve cominciare dall'estremità prossima allo stesso; la numerazione delle vie parallele al corso di acqua procederà secondo il defluvio della corrente.

6. — In mancanza di un corso d'acqua, terrà luogo di linea normale una qualche importante via di comunicazione che tagli l'abitato in due parti. La numerazione delle vie perpendicolari deve procedere, rispetto a questa arteria stradale in modo analogo a quello indicato rispetto al corso d'acqua; per le vie parallele la numerazione dovrà seguire secondo la numerazione dell'arteria principale.

7. — Nelle piazze può seguirsi la regola di assegnare il numero 1 al vano del fabbricato posto all'angolo sporgente di sinistra di chi entra nella piazza dalla via ritenuta principale, procedendo, poi, per una serie continuata, nella numerazione di tutti i fabbricati circostanti alla piazza medesima.

N. B. — Le disposizioni dei nn. 4, 5, 6, 7 sono obbligatorie in caso di località o strade o piazze completamente sprovviste di numeri civici, nelle quali quindi si debba procedere ex novo alla numerazione.

8. — Se esistono uno o più fabbricati su terreno recinto (giardini, cortili, corti, piazzali, ecc.), ai quali si acceda per un cancello o una porta, il numero dovrà essere apposto sul cancello o sulla porta stessa, e ove esistano più vani nell'interno di detto recinto, essi saranno contrassegnati con lettera dell'alfabeto.

Nel caso vi siano piazzali interni o rientramenti stradali ai quali si acceda non per un cancello o una porta ma liberamente, la numerazione civica dovrà in ogni caso proseguire per ciascun vano esistente nel piazzale o nel rientramento suddetti.

9. — Nei Comuni o nelle frazioni di Comune i fabbricati che non risultino disposti lungo le strade, sentieri, vicoli, ecc. ma sparsi in vario ordine, dovranno seguire una numerazione unica progressiva per ciascuna località e ciascun villaggio e, in difetto, anche di tali agglomerati, una numerazione progressiva unica per ciascuna frazione.

Nella assegnazione di tale numerazione si dovrà sempre cominciare dal fabbricato più importante della località o del villaggio. Successivamente alla sistemazione della numerazione dei fabbricati esistenti in dette località o villaggi, i numeri civici verranno assegnati alle nuove costruzioni nell'ordine del rilascio del permesso di abitabilità previsto dalle Leggi sanitarie.

**35**

CIRCOLARE N. 66/7 C - N. DI PROTOCOLLO 19803. — *A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 25 luglio 1935 - Anno XIII*

**OGGETTO: VIII Censimento della popolazione. — 21 aprile 1936-XIV. — Piani topografici.**

Da parte di molti Comuni è stata fatta presente la difficoltà materiale di inviare a questo Istituto entro il 31 luglio p. v. il piano topografico con la suddivisione del territorio in frazioni, non avendo ancora ricevute dall'Istituto Geografico Militare le tavolette richieste.

Il predetto Istituto ha assicurato che sta procedendo con la maggiore celerità possibile all'invio delle diverse carte topografiche ai singoli Comuni e conta di dar corso a tutte le ordinazioni pervenutegli entro i primi giorni del prossimo mese.

In considerazione di quanto sopra e allo scopo di far sì che tutti i Comuni abbiano il tempo necessario per ottemperare agli adempimenti prescritti con la Circolare n. 52/4 C, del 10 giugno u. s. questo Istituto è venuto nella determinazione di prorogare al 31 agosto p. v. il termine fissato per l'invio dei piani topografici e dei mod. P II di cui alla circolare su citata.

Si prega l'E. V. di comunicare quanto sopra ai Comuni dipendenti dando un cenno di assicurazione a questo Istituto.

**36**

CIRCOLARE N. 71/8 C - N. DI PROTOCOLLO 20691. — *A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 6 agosto 1935 - Anno XIII*

**OGGETTO: Censimento della popolazione 21 aprile 1936-XIV. — Piani topografici (Visto dei Podestà per l'approvazione della linea di confine).**

In dipendenza di quanto questo Istituto ha richiesto con la circolare n. 52/4 C del 10 giugno u. s., numerosi Comuni hanno domandato se il « visto » da parte dei Podestà dei Comuni contermini, per l'approvazione della linea di confine del territorio che rispettivamente li riguarda, debba essere apposto su uno o su ambedue gli esemplari del piano topografico.

Al riguardo si prega l'E. V. di far noto, con cortese sollecitudine, ai Sigg. Podestà dei Comuni dipendenti, che il « visto » in parola deve essere apposto *su ambedue gli esemplari del piano topografico* che debbono essere trasmessi a questo Istituto entro il 31 agosto corrente.

Ringraziando, si rimane in attesa di un cenno di assicurazione in merito.

**37**

CIRCOLARE N. 73/9 C - N. DI PROTOCOLLO 20914. — *A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 22 agosto 1935 - Anno XIII*

**OGGETTO: VIII censimento della popolazione. — Cambiamenti di denominazione delle strade.**

Come è noto alle LL. EE., i cambiamenti di denominazione delle strade determinano variazioni anche negli atti dei Registri di popolazione che debbono essere accuratamente eseguite tanto più ora che i Registri stessi, in base alla Circolare n. 41 del 29 aprile u. s., sono tenuti secondo l'ordinamento previsto dalla lettera b) dell'art. 5 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Nell'approssimarsi dell'VIII censimento della popolazione, in considerazione delle operazioni preliminari ad esso attinenti (formazione di sezioni di censimento ed itinerari degli ufficiali rilevatori) i cambiamenti di denominazioni anzidette non potrebbero non portare pregiudizio ad una regolare esecuzione delle operazioni stesse.

Pertanto, mentre si informa che questo Istituto ha interessato l'On. Ministero dell'educazione nazionale per non dar corso, fino alla data del prossimo censimento, alle eventuali deliberazioni di cambiamenti di denominazione di

strade che gli fossero sottoposte dai Comuni ai sensi della Legge 23 giugno 1927, n. 1188, si pregano le LL. EE. di volere, da parte loro, impartire disposizioni ai dipendenti Comuni affinché si astengano dall'adottare deliberazioni al riguardo, se non nei casi di assoluta necessità e in quelli nei quali sia necessario evitare la molteplicità di denominazioni identiche verificatasi specialmente a seguito delle aggregazioni di territorio (circolare n. 65/6 C del 17 luglio 1935).

In attesa di un cortese cenno di assicurazione si anticipano sentiti ringraziamenti.

### 38

CIRCOLARE N. 76/10 C - N. DI PROTOCOLLO 22349. REP. VIII — *A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno; a tutti i Sigg. Podestà.*

*Roma, addì 29 agosto 1935 - Anno XIII*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Franchigia postale.**

Per opportuna conoscenza si trascrive qui di seguito la circolare n. 580229/E F in data 23 agosto 1935-XIII, inviata dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi Serv. IV, div. I, sez. I) alle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi:

« Con decreto in corso viene concessa l'esenzione delle tasse postali per le corrispondenze e gli stampati che l'Istituto centrale di statistica spedisce ai vari uffici provinciali, comunali o comunque locali, o che gli uffici stessi si scambieranno fra loro o spediscono all'Istituto suddetto, ai fini delle varie operazioni inerenti all'VIII censimento generale della popolazione, che sarà effettuato il 21 aprile 1936-XIV.

« Il provvedimento ha effetto immediato e sono ad esso applicabili le norme seguenti:

« 1) Per le corrispondenze di cui trattasi sarà fatto uso, in quanto possibile, di cartoncini in forma di cartoline postali.

« 2) Le corrispondenze epistolari in forma di lettera e gli stampati dovranno essere spediti con l'involucro aperto, in modo da poterne verificare agevolmente il contenuto.

« 3) Tutti gli invii in parola debbono recare, stampata o stampigliata, od anche manoscritta, dalla parte dell'indirizzo, la leggenda « Esente da tassa postale. VIII censimento della popolazione », e il contrassegno per l'esenzione e per la riduzione di tassa, se spediti rispettivamente da uffici ammessi alla esenzione o da Podestà, e il bollo dell'ufficio mittente se spediti da altri uffici.

« 4) L'esenzione è applicabile anche al diritto di raccomandazione. Non è applicabile, invece, agli invii assicurati, in quanto non è consentita tale forma di spedizione, dovendo i pieghi aver corso aperti. Non è applicabile nemmeno ai diritti di espresso e di ricevuta di ritorno.

« 5) L'esenzione riguarda esclusivamente le operazioni vere e proprie del censimento, onde non è applicabile alle corrispondenze riferibili al servizio anagrafico scambiate fra Podestà, anche se in dipendenza delle operazioni di censimento. Tali corrispondenze vanno sottoposte al trattamento stabilito per il carteggio dei Podestà, e quindi sono ammesse soltanto alla riduzione della metà delle tasse normali ».

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta.

### 39

CIRCOLARE N. 80/II C - N. DI PROTOCOLLO 24061. — *A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 14 settembre 1935 - Anno XIII*

**OGGETTO: VIII censimento della popolazione. — Fondi per le operazioni 1935-1936.**

Con la circolare n. 44/I C in data 8 maggio 1935-XIII questo Istituto pregava le LL. EE. di rammentare ai Comuni dipendenti l'obbligo di stanziare nel bilancio 1936 — che, ai sensi dell'art. 30, del T. U. della Legge provinciale e comunale, deve essere presentato entro il 15 ottobre — le somme necessarie per l'esecuzione dell'VIII censimento della popolazione e la opportunità di provvedere, frattanto, ad eventuali storni per le spese da sostenere entro il 1935 per le operazioni preliminari del Censimento stesso.

Approssimandosi la data sopraindicata (15 ottobre) sarà gradito che le LL. EE. ricordino ancora una volta ai Comuni dipendenti l'obbligo sopraccennato.

Sarà, inoltre, gradito, che le LL. EE. facciano conoscere a questo Istituto, entro il 31 ottobre p. v., le somme stanziate da ciascuna Amministrazione comunale per le operazioni del Censimento 1936 e quelle sostenute per le operazioni preliminari del 1935.

Si resta in attesa di cortese assicurazione.

## 40

CIRCOLARE N. 113/12 C - N. DI PROTOCOLLO 34835. — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 31 dicembre 1935 - Anno XIV*

**OGGETTO: Indicazione della stazione ferroviaria per l'invio degli stampati per l'VIII censimento generale della popolazione.**

Per la più sollecita e sicura spedizione degli stampati occorrenti per il prossimo censimento generale della popolazione, interessa a questo Istituto conoscere quale sia, per codesto Comune, la stazione ferroviaria alla quale debbono essere inviati gli stampati stessi. Per i Comuni che non hanno stazione ferroviaria, dovrà essere indicata, con precisione, la stazione ferroviaria più prossima, alla quale questo Istituto dovrà indirizzare gli stampati in parola.

I Signori Podestà sono pregati di fornire la notizia sopra richiesta, avvalendosi, per la risposta, della cartolina allegata, *che dovrà in ogni modo essere ritornata a questo Istituto non più tardi del 10 gennaio 1936-XIV.*

## 41

CIRCOLARE N. 16/13 C - N. DI PROTOCOLLO 6048 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà; ai Sigg. Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 17 febbraio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione 21-4-1936. — Ripartizione del territorio del Comune in sezioni di censimento.**

In riferimento a quanto contenuto nel comma 5 della circolare n. 52/4 C del 10 giugno 1935-XIII, si danno qui appresso le norme da seguire per la ripartizione del territorio delle frazioni in sezioni di censimento. Tale operazione dovrà essere effettuata sull'esemplare del piano topografico che sarà restituito da questo Istituto con il visto di approvazione, e, come è ovvio, dovrà essere condotta a termine almeno 20 giorni prima dell'assunzione degli Ufficiali di censimento e, pertanto, non più tardi del 15 marzo p. v.

La suddivisione delle frazioni di censimento in sezioni ha, soprattutto, lo scopo di delimitare il territorio di competenza di ciascun Ufficiale di censimento. Pertanto, il criterio fondamentale da seguire nell'effettuare tale operazione deve essere quello di determinare per ogni sezione un numero di famiglie tale che consenta all'Ufficiale di censimento di consegnare e ritirare i fogli nei limiti di tempo fissati dal Regolamento in corso di emanazione e precisamente dall'11 al 18 aprile per la consegna e dal 22 al 30 per il ritiro. Tale determinazione dovrà essere fatta, naturalmente, tenendo conto del grado di coltura degli abitanti e dello stato delle comunicazioni nel territorio della sezione.

1. — Ogni sezione non dovrà comprendere, in nessun caso, un numero di famiglie superiori a 500, numero che costituisce un massimo riferibile a territori con case addensate e a piani multipli, e dotati di facili comunicazioni.

2. — I confini delle sezioni dovranno seguire, ove sia possibile, strade, corsi d'acqua, ecc. in modo che non possano esservi dubbi sull'appartenenza di un fabbricato ad una o ad altra sezione.

3. — Quando un Comune abbia delle isole o delle zone di territorio staccate, dovrà costituire di esse una o più sezioni separate.

4. — In ogni frazione di censimento, ove ne sia il caso, dovrà costituirsi una sezione a parte per la popolazione da censire a bordo delle navi o barche nei porti o nelle rade, nei laghi e nei fiumi.

5. — *In una medesima sezione non dovranno essere comprese abitazioni che facciano parte di «centri abitati» diversi.*

6. — Le sezioni dovranno essere contraddistinte da un numero d'ordine progressivo unico per l'intero Comune, preceduto dalla lettera distintiva della frazione (es. A 1, A 2, B 3, B 4, C 5, C 6, ecc.).

*Dovrà evitarsi in modo assoluto il ripetersi dello stesso numero seguito da lettere dell'alfabeto (es. Fraz. A, sez. 1 a, 1 b, 1 c, ecc.).*

7. — *Le sezioni che contengono abitazioni appartenenti ad uno stesso «centro abitato» dovranno essere contrassegnate da numeri d'ordine consecutivi.*

8. — Le zone di territorio oggetto di contestazione fra due o più Comuni, l'appartenenza delle quali è stata decisa ai soli effetti del censimento, dovranno costituire una o più sezioni separate.

9. — Ove non osti all'applicazione di queste disposizioni, sarà consigliabile che nella ripartizione in sezioni venga tenuto conto della divisione della città in quartieri, sestieri, rioni, ecc.

Questo Istituto, avendo rilevato, in occasione della ripartizione del territorio comunale in frazioni di censimento, che molti Comuni non si sono attenuti alle precise istruzioni ricevute, richiama l'attenzione della S. V. sulla necessità dell'*assoluta osservanza* delle istruzioni sopraindicate e resta in attesa di ricevere *assicurazioni al riguardo.*



CIRCOLARE N. 18/14 C - N. DI PROTOCOLLO 6404. ALLEGATI n. 3 — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Fabbisogno e spedizione stampati; depositi provinciali di stampati.

Si rende noto all'E. V. che questo Istituto ha iniziato, da alcuni giorni, la spedizione ai singoli Comuni degli stampati occorrenti per l'VIII censimento generale della popolazione, in modo che tutti i Comuni possano disporre tempestivamente degli esemplari loro necessari.

La quantità degli stampati inviati a ciascun Comune è stata determinata in base alla popolazione ed al numero delle famiglie e convivenze risultati dal VII censimento, tenendo conto dell'eventuale aumento della popolazione e delle variazioni delle circoscrizioni comunali. Tale fabbisogno è stato, ad ogni buon fine, aumentato di circa il 10 %, per fronteggiare eventuali smarrimenti, insufficienze, ecc.

Si avverte al riguardo che solamente i fogli di famiglia e di convivenza dovranno essere compilati in duplice esemplare.

Se dagli avvisi di spedizione che riceveranno, i Comuni rilevassero che gli stampati inviati dall'Istituto sono in numero inferiore a quello da essi ritenuto strettamente necessario, potranno richiedere un invio supplementare.

Però, ad evitare ritardi di consegna, questo Istituto, analogamente a quanto fu fatto per il censimento 1931, ha disposto che tutte le richieste suppletive di stampati vengano dai Comuni rivolte esclusivamente alle RR. Prefetture, presso le quali sarà costituito un adeguato deposito.

I quantitativi dei diversi stampati che verranno spediti all'E. V. sono indicati nell'unito modello A, e si prega l'E. V. di accusarne ricevuta restituendo a questo Istituto a mezzo raccomandata il modello B riempito e firmato.

L'E. V. vorrà disporre che le eventuali richieste che perverranno a codesta R. Prefettura siano ben vagliate per accertare che rispondano ai reali bisogni dei richiedenti, affinché, in ottemperanza alle superiori disposizioni, sulla limitazione del consumo della carta, sia evitato, in via assoluta, ogni inutile sperpero di stampati.

I Comuni sono stati informati di quanto sopra e della spedizione degli stampati, a mezzo della circolare che si trasmette all'E. V. per conoscenza.

In tale circolare i Comuni sono stati invitati a versare a codesta R. Prefettura i moduli che risultassero esuberanti al fabbisogno.

Ogni richiesta ed ogni versamento di stampati da parte dei Comuni dovrà essere accompagnata da un'apposita lettera nella quale dovranno indicarsi il numero degli stampati rispettivamente richiesti o versati.

Analogamente codesta Prefettura provvederà ad accompagnare i fogli inviati ai Comuni con apposita lettera di trasmissione nella quale sia indicato il numero degli stampati, distintamente per ciascun modello.

Delle consegne fatte o dei versamenti ricevuti, codesta Prefettura compilerà un elenco riassuntivo da inviarsi quindicialmente a questo Istituto.

Tutte le richieste di stampati devono essere rivolte dai Comuni esclusivamente alle RR. Prefetture. Le richieste che pervenissero direttamente all'Istituto, anche da Comuni della Provincia di Roma, non verranno prese in considerazione.

Si prega l'E. V. di voler provvedere in tempo a rivolgere telegraficamente a questo Istituto quelle richieste di stampati che si rendessero necessarie per la ricostituzione di depositi prossimi ad esaurirsi, precisando il numero delle copie occorrenti di ogni modello.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

MODELLO A.

MODELLO B.

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

R. PREFETTURA DI . . . . .

A S. E. il Prefetto di . . . . .

All'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Roma - Via Balbo.

Sono stati spediti all'E. V. n. pacchi, contenenti i seguenti stampati per l'VIII censimento generale della popolazione:

- Fogli di famiglia (Mod. R 1) . . . . . n.
- Allegati al Mod. R 1 (esempi di fogli di famiglia riempiti) . . . . . »
- Fogli di convivenza (Mod. R 2) color rosa . . . . . »
- Fogli di convivenza (Mod. R 2-bis) colore giallo . . . . . »
- Intercalari al Mod. R 2-bis (Mod. R 2-bis-A) color celeste . . . . . »
- Intercalari al Mod. R 2-bis (Mod. R 2-bis-B) colore giallo . . . . . »
- Allegati ai Modd. R 2 e R 2-bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . . . . »
- colore verde . . . . . »
- Schede individuali per alberghi (Mod. R 3) . . . . . »
- Stati di sezione provvisori (Mod. P 12) . . . . . »
- Stati di sezione definitivi (Mod. P 13) . . . . . »
- Prospetti riassuntivi (Mod. P 14) . . . . . »

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i seguenti stampati per l'VIII censimento generale della popolazione:

- Fogli di famiglia (Mod. R 1) . . . . . n.
- Allegati al Mod. R 1 (esempi di fogli di famiglia riempiti) . . . . . »
- Fogli di convivenza (Mod. R 2) color rosa . . . . . »
- Fogli di convivenza (Mod. R 2-bis) colore giallo . . . . . »
- Intercalari al Mod. R 2-bis (Mod. R 2-bis-A) colore celeste . . . . . »
- Intercalari al Mod. R 2-bis (Mod. R 2-bis-B) colore giallo . . . . . »
- Allegati ai Modd. R 2 e R 2-bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . . . . »
- colore verde . . . . . »
- Schede individuali per alberghi (Mod. R 3) . . . . . »
- Stati di sezione provvisori (Mod. P 12) . . . . . »
- Stati di sezione definitivi (Mod. P 13) . . . . . »
- Prospetti riassuntivi (Mod. P 14) . . . . . »

L'E. V. vorrà accusare ricevuta degli stampati suddetti a mezzo dell'unito Modello B da inviarsi « raccomandato ».

. . . . . li . . . . . 1936-XIV.

IL PREFETTO: . . . . .

## 43

CIRCOLARE N. 19/15 C - N. DI PROTOCOLLO 6405 — *Ai Sigg. Podestà.*

*Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV.*

**OGGETTO: VIII censimento della popolazione. — Spedizione degli stampati.**

Già da alcuni giorni questo Istituto sta provvedendo alla spedizione degli stampati occorrenti per l'esecuzione del prossimo censimento. Il quantitativo inviato a ciascun Comune è stato determinato sulla base della popolazione e del numero delle famiglie e convivenze risultati dal VII censimento, tenuto conto dell'eventuale aumento della popolazione e delle variazioni delle circoscrizioni comunali. Tale fabbisogno è stato, ad ogni buon fine, aumentato di circa il 10 %.

Si avverte che solo i fogli di famiglia e di convivenza dovranno compilarli in duplice esemplare.

In ottemperanza alle superiori disposizioni sulla limitazione del consumo della carta, i Comuni dovranno fare in modo *che sia evitato, in via assoluta, ogni inutile sperpero di stampati*, e che il consumo di questi sia limitato allo strettissimo necessario.

Se tuttavia i Comuni dovessero rilevare, dall'avviso di spedizione che riceveranno, che gli stampati inviati da questo Istituto sono in numero inferiore a quello da essi ritenuto strettamente necessario, potranno ottenerne un invio supplementare, prelevandoli dai depositi che sono stati costituiti presso le RR. Prefetture.

*Le richieste suppletive di stampati dovranno essere rivolte alle RR. Prefetture — ed esclusivamente ad esse — e dettagliatamente motivate.* Le RR. Prefetture hanno già ricevuto le necessarie istruzioni per evadere, previo rigoroso esame, le suddette richieste.

Pure alla R. Prefettura dovranno essere riconsegnati gli stampati che eccedessero il fabbisogno.

*Si avverte che le richieste di stampati che pervenissero direttamente a questo Istituto non verranno prese in considerazione, salvo nei casi eccezionali di smarrimenti o disperdimenti ferroviari o postali.*

La S. V. riceverà un preventivo avviso della avvenuta spedizione degli stampati (Modello C 21 parte 2<sup>a</sup>). Come è noto, il trasporto ferroviario è eseguito in franchigia mentre le spese per eventuali soste presso le stazioni sono a carico del Comune.

Gli stampati perverranno alla S. V. confezionati in pacchi contrassegnati da un numero progressivo. Nel primo di detti pacchi la S. V. troverà inclusa una distinta (Modello C 21 parte 4<sup>a</sup>) degli stampati inviati, ed un modulo di ricevuta (Modello C 21 parte 5<sup>a</sup>) che la S. V. dovrà rinviare, firmato ed a mezzo di raccomandata, a questo Istituto, dopo aver provveduto a controllare il numero degli stampati.

Se dopo otto giorni dall'arrivo dell'avviso di spedizione, i colli non fossero ancora pervenuti, la S. V. dovrà avvertire telegraficamente l'Istituto per le ricerche e i provvedimenti del caso.

Si raccomanda vivamente alla S. V. di attenersi alle norme indicate nella presente circolare e di accusarne immediatamente ricevuta, dando assicurazione.

## 44

CIRCOLARE N. 21/16 C - N. DI PROTOCOLLO 7110 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 25 febbraio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Norme per l'assunzione degli Ufficiali di censimento.**

L'art. 35 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno, in corso di pubblicazione, prescrive che entro il 25 marzo c. a. devono essere inviati ai Prefetti gli elenchi (in triplice copia) degli Ufficiali di censimento idonei per l'assunzione.

Detti elenchi, come è specificato nel citato art. 35, dovranno contenere il cognome, il nome e la firma di ciascun Ufficiale, nonchè l'indicazione dell'età e delle funzioni od occupazioni normalmente esercitate.

Vi dovrà altresì risultare:

a) la indicazione delle frazioni e del numero delle sezioni in cui è stato diviso il Comune. Tale indicazione dovrà esser apposta sul primo foglio ed *in modo ben visibile*;

b) l'attestazione del Podestà dalla quale si rilevi:

1) *che tutte le persone elencate sono risultate, previa informazioni, di ottima condotta morale e di sana e robusta costituzione fisica;*

2) *che le stesse persone sono risultate idonee, avendo mostrato di conoscere perfettamente il Regolamento per il censimento ed in particolare le « Istruzioni » impartite dall'Istituto centrale di statistica.*

Per quanto riguarda la scelta degli « Ufficiali », tenuto presente che il citato art. 35 prescrive ai Sigg. Podestà di assicurarsi che essi presentino garanzie di moralità e di capacità ed abbiano attitudini fisiche a disimpegnare le funzioni loro affidate, dovrà essere *rigorosamente accertato* che gli stessi abbiano i seguenti requisiti essenziali :

- 1) ottima moralità ;
- 2) necessarie attitudini fisiche ;
- 3) buona scrittura ;
- 4) attitudine a trattare col pubblico ;
- 5) conoscenza del territorio del Comune e dell'ambiente ;
- 6) conoscenza completa e particolareggiata dei compiti che sono chiamati ad assolvere, dei fini del censimento, delle norme regolamentari per l'esecuzione di esso e, soprattutto, sicura capacità a compilare correttamente i fogli di famiglia e di convivenza ;
- 7) sufficiente cultura generale.

Ciò premesso, si suggerisce di procedere al reclutamento degli Ufficiali o adibendo a tali funzioni personale in servizio presso il Comune — scelto fra impiegati idonei, sotto tutti i riguardi, ai compiti in parola — ciò che sarebbe sotto ogni aspetto preferibile, o mediante scelta di persone estranee al Comune, per mezzo di pubblico concorso.

Per il personale del Comune i Sigg. Podestà si trovano nella condizione di valutare il possesso delle capacità ed attitudini sopra elencate, da parte di coloro ai quali dovrà essere conferito l'incarico. Tuttavia il Comune procederà alla nomina, dopo aver impartito le più accurate istruzioni sulla materia del censimento e dopo essersi accertato, con una prova di esame, che gli impiegati prescelti dimostrino la completa idoneità a disimpegnare le funzioni in parola.

Per le persone estranee al Comune, invece, le norme principali del concorso dovranno essere le seguenti :

a) al concorso possono prender parte coloro che alla data del bando abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 60 (salvo eccezioni per coloro che per capacità e stato di salute, precedenti ecc. siano idonei al servizio) e siano forniti del titolo minimo di studio o di cultura generale che dia affidamento di sapere assolvere ottimamente il compito affidato ;

b) l'idoneità alla nomina di Ufficiale di censimento si otterrà superando le seguenti prove :

1) prova di dettatura (5 minuti) intesa ad accertare la calligrafia e la rapidità di scrittura dell'aspirante. Si ricorda che la calligrafia chiara costituisce un requisito essenziale ;

2) pochi minuti di dettatura di numeri da scrivere in colonna e da sommare. Lo scopo è di accertare il modo con cui si scrivono i numeri e la rapidità ed esattezza raggiunta nelle somme ;

3) copia del tracciato di un prospetto contenente numeri ed esecuzione di somme verticali e orizzontali dei numeri scritti nel prospetto ;

4) compilazione del foglio di famiglia, prendendo per esempio un caso localmente tipico di famiglia, nei riguardi delle professioni esercitate dai membri della stessa, i quali dovranno essere in numero di 12 presenti e 4 temporaneamente assenti ;

5) prova orale sull'esatta interpretazione delle domande contenute nei fogli di censimento (in particolar modo di quelle concernenti le professioni) e sulle norme regolamentari per la esecuzione del censimento (frazioni, centri abitati, itinerari di sezione ; stato di sezione provvisorio ; distribuzione, compilazione, raccolta e revisione dei fogli, ecc.).

c) la Commissione giudicatrice del concorso sarà composta come segue :

1) dal Podestà o Commissario prefettizio, o da un suo delegato, presidente ;

2) dal Segretario del Comune ;

3) dal Dirigente le operazioni del censimento.

d) dell'esito delle prove sopra indicate si farà menzione in un apposito formulario, nel quale sarà segnata, per ciascuna prova, la votazione in decimi. In calce al formulario sarà dato il giudizio definitivo (ottimo, buono, sufficiente, non idoneo).

Ai candidati dovranno, pertanto, essere distribuiti, dieci giorni prima delle prove, un esemplare di foglio di famiglia, di foglio di convivenza e di stato di sezione provvisorio. Dovranno essere dati, invece, in *consultazione*, il Regolamento per la esecuzione del censimento e le Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

Nel periodo che intercorre tra la consegna dei moduli sopraindicati e le prove, il Segretario comunale o il Dirigente le operazioni di censimento dovrà svolgere un accurato corso di illustrazione di tutte le norme che regolano le singole operazioni di censimento, intrattenendosi particolarmente sulla interpretazione esatta di tutte le domande contenute nei fogli di famiglia e di convivenza, in modo da assicurarsi che i candidati abbiano acquistato conoscenza completa del lavoro da svolgere.

Sarà anche assai opportuno, specialmente per quanto attiene alle domande contenute nelle colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia e di convivenza, che il funzionario incaricato del corso di istruzione prospetti e risolva il maggior numero di quesiti.

L'osservanza delle modalità sopra indicate per il reclutamento degli Ufficiali di censimento ha anche lo scopo di eliminare le eventuali influenze di raccomandazioni di personale non idoneo, sempre deleterie per il buon esito dei lavori.

Nei riguardi degli Ufficiali di censimento estranei al personale dell'Amministrazione si consigliano i signori Podestà di riservarsi la facoltà di *licenziare in qualsiasi momento*, senza preavviso o indennità, coloro che non attendano con la dovuta diligenza ai lavori loro affidati.

Si richiama a questo proposito la particolare attenzione dei signori Podestà sulla disposizione dell'art. 75, il quale prescrive che una parte, *non inferiore al decimo*, del compenso stabilito per gli Ufficiali di censimento sarà trattenuta

e sarà corrisposta soltanto al termine di tutte le operazioni affidate ai singoli Ufficiali e dopo che l'Ufficio comunale di censimento avrà riveduto i fogli di famiglia e di convivenza ed accertata la loro regolare compilazione, e ciò anche con riferimento a quanto è contenuto nell'ultimo comma dell'art. 56, il quale dispone che ove nei fogli venissero riscontrate lacune od errori di compilazione, detti fogli saranno restituiti all'Ufficiale di censimento perchè provveda subito a farli completare o rettificare. Qualora le lacune o gli errori dovessero permanere anche dopo detta revisione, i fogli saranno affidati per la loro regolarizzazione ad un altro Ufficiale di censimento dotato di particolare perizia, o ad altra persona competente.

Qualora l'Ufficio comunale riscontrasse omissioni nel ritiro dei fogli, oppure irregolarità nella loro compilazione, il Podestà potrà trattenere, a titolo di multa, tutta o una parte della somma di cui sopra. L'importo della multa dovrà essere commisurato alla quantità delle omissioni od irregolarità riscontrate.

La trattenuta a titolo di multa, dovrà essere sempre eseguita, qualora lacune o errori nei fogli dovessero permanere anche dopo la restituzione fattane all'Ufficiale di censimento per essere completati o corretti. Nei casi gravi saranno prese adeguate misure disciplinari, salva la denuncia all'Autorità giudiziaria, ove tali casi rivestano figura di reati. Sarà opportuno, a questo proposito, far bene presente agli Ufficiali di censimento che la Corte di Cassazione del Regno (Sez. II penale), nella udienza pubblica del 2 febbraio 1934, ha sentenziato che debba attribuirsi agli Ufficiali di censimento la figura giuridica del pubblico ufficiale, e chiarir loro, indi, il significato e le responsabilità di tale qualifica.

È necessario, inoltre, che i Sigg. Podestà provvedano ad avvertire gli Ufficiali che i fogli di censimento saranno oggetto di accurata revisione sia presso il Comune — l'opera del quale sarà sorvegliata da appositi Ispettori nominati dal Prefetto — sia da parte di questo Istituto, cosicchè è ben difficile che possano sfuggire errori, anche di lieve entità, di cui sarà facile individuare il responsabile, giacchè gli Ufficiali di censimento sono tenuti a firmare sia gli stati di sezione provvisori, sia i fogli di famiglia o di convivenza.

I Sigg. Podestà, poi, tengano presente che, in caso di errori, i fogli saranno restituiti al Comune per le necessarie rettifiche, per l'esecuzione delle quali occorrerà procedere a nuovi accertamenti e sostenere nuove spese, che potranno certamente evitarsi, ove si provveda fin da ora ad una razionale organizzazione dei lavori e soprattutto ad un'accurata scelta degli Ufficiali di censimento.

Si fa osservare, infine, che, per assicurare la piena riuscita delle operazioni, occorre che gli Ufficiali di censimento non solo siano stati scelti con ogni cura, secondo le modalità anzidette, ma che essi siano in numero adeguato. È appunto in considerazione della grande importanza che, ai fini del successo del censimento, ha l'assunzione di un numero adeguato di Ufficiali di censimento, che l'ultimo comma dell'art. 35 dà al Prefetto «la facoltà di ordinare l'assunzione di altri Ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà, ove lo ritenga necessario ai fini del regolare svolgimento delle operazioni, avuto riguardo al numero delle sezioni e a quello delle famiglie da censire, alle attitudini degli Ufficiali già nominati, alle condizioni topografiche del Comune, al numero delle abitazioni isolate in campagna e al grado di coltura degli abitanti».

Si consigliano i Sigg. Podestà di provvedere alla nomina di uno o più Ufficiali supplenti per poter sopperire alla eventualità che durante i lavori venga a cessare per un motivo qualsiasi l'opera di qualche Ufficiale di censimento.

Agli Ufficiali che, avendo superato l'esame, saranno assunti in servizio, dovranno essere date nuove istruzioni collettive e individuali nei giorni dal 6 al 10 aprile.

Confido che i Sigg. Podestà — consapevoli della particolare importanza attribuita da S. E. il Capo del Governo al censimento della popolazione, e perciò dell'accresciuta responsabilità che Loro incombe nell'assolvere i complessi e non facili compiti direttivi e di sorveglianza Loro affidati dalla legge — daranno la più efficace collaborazione affinché la grande rilevazione possa eseguirsi con precisione e con la massima completezza.

Si richiama a questo proposito il disposto dell'art. 73 che prevede l'assegnazione di diplomi, da parte di S. E. il Capo del Governo, a tutti coloro che si segnaleranno in modo particolare nella preparazione e nell'esecuzione del censimento generale della popolazione.

Si resta in attesa di assicurazione.

## 45

CIRCOLARE N. 23/17 C - N. DI PROTOCOLLO 7320. — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.

Roma, 27 febbraio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Commissioni comunali e provinciali di propaganda. — Uffici provinciali di censimento.

Il Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione — in corso di pubblicazione — stabilisce che entro il 15 marzo p. v. le LL. EE. i Prefetti debbono provvedere alla costituzione:

- a) delle Commissioni comunali di propaganda (art. 19);
- b) delle Commissioni provinciali di propaganda (art. 20);
- c) degli Uffici provinciali di censimento (art. 23).

Affinchè l'E. V. possa provvedere tempestivamente a quanto sopra si inviano a parte n. 20 copie del Regolamento stesso il quale riproduce, negli allegati, tutti gli stampati che debbono essere impiegati per l'esecuzione del censimento. Una copia del Regolamento stesso dovrà essere trasmessa — a cura dell'E. V. — a ciascuno dei componenti la Commissione provinciale di propaganda qualche giorno prima della data fissata per la prima riunione della Commissione.

Le copie del Regolamento che dovranno essere distribuite ai componenti le Commissioni comunali di censimento saranno inviate ai Sigg. Podestà, direttamente da questo Istituto.

I compiti delle Commissioni di propaganda sono fissati all'art. 22 del Regolamento stesso. Le Commissioni dovranno, in occasione della prima adunanza, fissare le modalità pratiche della propaganda stessa che dovrà essere particolarmente intensificata presso le classi della popolazione che hanno maggiormente bisogno di essere illuminate sugli scopi del censimento e, soprattutto, sulle modalità di compilazione della scheda.

Indipendentemente dalla pubblicazione dell'avviso per far conoscere al pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione — avviso che dovrà essere affisso a cura dei Podestà il 1° aprile — la propaganda dovrà essere effettuata, oltre che a mezzo della stampa locale, anche a mezzo di conferenze che potranno essere tenute da Professori di statistica, o di materie affini, delle Università o degli Istituti medi di istruzione, nonché da quegli studenti che, ritenuti particolarmente idonei, saranno designati dagli insegnanti stessi o dal G. U. F. che dovrà essere all'uopo interessato. Per il grado di coltura di cui sono forniti e per la posizione sociale che occupano, gli studenti potranno efficacemente illustrare l'importanza del censimento, il quale costituisce la base per qualsiasi provvidenza di carattere sociale, economico o amministrativo che il Governo Fascista intendesse adottare.

Nell'occasione si richiama la particolare attenzione sulla efficace opera di propaganda che potranno svolgere altresì i rappresentanti delle Organizzazioni fasciste locali e delle Associazioni sindacali, nonché quella che — specie nei piccoli centri rurali — potranno compiere gli insegnanti elementari ed i parroci.

Questi ultimi potranno raccomandare ai fedeli, dopo il Vangelo della Messa solenne della domenica, di rispondere con diligenza e sincerità a tutti i quesiti contenuti nel foglio di censimento e di avere per certo che dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale.

A tale riguardo è opportuno far presente che la propaganda — qualunque sia l'ente o la persona che la compie e qualunque sia il pubblico al quale è diretta — dovrà sempre mirare, tra l'altro, a togliere dall'animo dei censiti qualsiasi preoccupazione di carattere fiscale affinché essi non siano indotti a fornire notizie inesatte. I fogli di famiglia e di convivenza sono infatti *documenti segreti* e le notizie in essi contenute non possono venire comunicate a chicchessia e, in particolare, a nessun ufficio, ente, istituto, ecc. che possa valersene in modo diretto o indiretto a scopo di imposizione fiscale o di contributi sindacali, assistenziali e simili.

Anche il Ministero delle finanze, interessato da questo Istituto, provvederà ad impartire istruzioni per evitare che le notizie che vengano anche indirettamente a conoscenza degli uffici fiscali delle Amministrazioni comunali siano da questi utilizzate per eventuali accertamenti di tributi.

La disposizione dell'art. 70 dell'unito Regolamento è, al riguardo, esplicita e su questo punto saranno date ulteriori rigorose istruzioni agli enti interessati. Si richiamano altresì le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 dell'unito Regolamento.

Si richiama, infine, l'attenzione della E. V. sull'art. 73 del Regolamento stesso, il quale prevede il conferimento, che sarà fatto da S. E. il Capo del Governo, di diplomi d'onore e di benemerenzza agli enti e persone che con l'opera e la parola si segneranno in modo particolare nell'opera di propaganda, nella preparazione e nella esecuzione del censimento della popolazione.

Per quanto riguarda gli Uffici provinciali di censimento verranno impartite successive istruzioni.

\* \* \*

Questo Istituto, sicuro che le Commissioni in parola vorranno distinguersi con particolare zelo nell'assolvere i compiti di cui sopra, resta in attesa di avere un cenno di ricevuta della presente e l'assicurazione dell'adempimento di quanto in essa prescritto.

## 46

CIRCOLARE N. 24/18 C - N. DI PROTOCOLLO 7380 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.

Roma, addì 28 febbraio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: Commissioni comunali di propaganda.

Il Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione — in corso di pubblicazione — stabilisce che entro il 15 marzo p. v. i Prefetti debbono provvedere alla costituzione delle *Commissioni comunali di propaganda* (art. 19).

Affinchè i signori Podestà possano provvedere tempestivamente ad organizzare i lavori della Commissione suddetta, si inviano n. 15 copie del Regolamento stesso il quale riproduce, negli allegati, tutti gli stampati che debbono essere impiegati per l'esecuzione del censimento. Una copia del Regolamento stesso dovrà essere trasmessa — a cura dei signori

Podestà — a ciascuno dei componenti la Commissione comunale di propaganda — non appena nominati — qualche giorno prima della data fissata per la prima riunione della Commissione.

I compiti delle Commissioni di propaganda sono fissati all'art. 22 del Regolamento stesso. Le Commissioni dovranno, in occasione della prima adunanza, fissare le modalità pratiche della propaganda — scritta e orale — che dovrà essere particolarmente intensificata presso le classi della popolazione che hanno maggiormente bisogno di essere illuminate sugli scopi del censimento e, soprattutto, sulle modalità di compilazione dei fogli di censimento.

Si richiama a tale proposito la particolare attenzione dei signori Podestà sulla efficace opera di propaganda che potranno svolgere i rappresentanti delle Organizzazioni fasciste locali e delle Associazioni sindacali, nonchè quella che — specie nei piccoli centri rurali — potranno compiere gli insegnanti elementari ed i parroci.

Questi ultimi potranno raccomandare ai fedeli, dopo il Vangelo della Messa solenne della domenica, di rispondere con diligenza e sincerità a tutti i quesiti contenuti nel foglio di censimento e di avere per certo che dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale.

A tale riguardo è opportuno far presente che la propaganda — qualunque sia l'ente o la persona che la compie e qualunque sia il pubblico al quale è diretta — dovrà sempre mirare, fra l'altro, a togliere dall'animo dei cersiti qualsiasi preoccupazione di carattere fiscale affinché essi non siano indotti a fornire notizie inesatte. I fogli di famiglia e di convivenza sono infatti *documenti segreti* e le notizie in essi contenute non possono venire comunicate a chicchessia e, in particolare, a nessun ufficio, ente, istituto, ecc. che possa valersene in modo diretto o indiretto a scopo di imposizione fiscale o di contributi sindacali, assistenziali e simili.

Anche il Ministero delle Finanze, interessato da questo Istituto, provvederà ad impartire istruzioni per evitare che le notizie che vengano anche indirettamente a conoscenza degli Uffici fiscali delle Amministrazioni comunali siano da questi utilizzate per eventuali accertamenti di tributi.

La disposizione dell'art. 70 del Regolamento è, al riguardo, esplicita e su questo punto saranno date ulteriori rigorose istruzioni agli enti interessati. Si richiamano altresì le disposizioni di cui agli articoli 71 e 72 del Regolamento.

Si richiama, infine, l'attenzione dei signori Podestà sull'art. 73 del Regolamento stesso, il quale prevede il conferimento, che sarà fatto da S. E. il Capo del Governo, di diplomi d'onore e di benemerenzza agli enti e persone che con l'opera e la parola si segnaleranno in modo particolare nell'opera di propaganda, nella preparazione e nella esecuzione del censimento della popolazione.

\* \* \*

Questo Istituto, sicuro che le Commissioni in parola vorranno distinguersi con particolare zelo nell'assolvere i compiti di cui sopra, resta in attesa di avere un cenno di ricevuta della presente e l'assicurazione dell'adempimento di quanto in essa prescritto.

47

CIRCOLARE N. 25/19 C - N. DI PROTOCOLLO 7707. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: Costituzione e funzionamento degli Uffici provinciali di censimento.

L'art. 23 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione stabilisce che, entro il 15 marzo c. a., le LL. EE. i Prefetti debbono provvedere alla costituzione dell'Ufficio provinciale di censimento.

Tale Ufficio, posto alle dirette dipendenze del Prefetto, dovrà, a giudizio di questi, e in relazione alle particolari condizioni locali — che possono variare da Provincia a Provincia — avere la sua sede o presso la R. Prefettura o presso il Consiglio provinciale dell'economia corporativa. Nel primo caso il dirigente dell'Ufficio stesso sarà nominato nella persona del Vice Prefetto, nel secondo caso nella persona del Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa.

Anche nel passato, il Prefetto era assistito, nella sua opera di sorveglianza e controllo, da un Ufficio provinciale di censimento, ma si trattava di un'attività limitata ed ispirata a criteri del tutto diversi da quelli che caratterizzano l'opera degli Uffici provinciali di censimento nella prossima grande rilevazione demografica.

Infatti, compito di tali Uffici è quello di eseguire sistematiche e ripetute ispezioni, sia nel periodo precedente sia in quello che segue il censimento, allo scopo di accertare che in ciascun Comune dipendente gli Uffici comunali di censimento siano organizzati in modo da essere in grado di eseguire, con la massima diligenza, e nei limiti di tempo fissati, le operazioni ed i lavori previsti dal Regolamento e dalle istruzioni diramate da questo Istituto.

L'esperienza ha dimostrato che un'opera di sorveglianza sulla regolarità, efficacia e tempestività delle operazioni di rilevazione, da un lato, e di controllo sulla razionalità ed esattezza delle operazioni di revisione dall'altro, non possono essere efficacemente svolte a distanza ed a posteriori, ma debbono realizzarsi in loco, cioè presso i Comuni stessi, e tempestivamente fin dall'inizio delle operazioni preliminari affidate ai Comuni. Solo in tal modo, rimediando in tempo ad eventuali e possibili inconvenienti, errori, irregolarità e ritardi, è possibile realizzare l'integrale esecuzione di ciascuna fase di lavoro nei termini di tempo prevenuti e stabiliti dal Regolamento, i quali costituiscono le condizioni pregiudiziali per quel normale svolgimento di tutte le successive fasi di lavoro, alla periferia e al centro (collegate inevitabilmente

l'una all'altra) senza il quale non è assolutamente possibile ridurre al minimo il tempo necessario per conoscere i risultati del censimento, come S. E. il Capo del Governo esige ed altri Stati sono riusciti a fare.

Trattasi, dunque, di un'attività che, pur coordinata in ufficio e diretta da un capo, deve svolgersi in loco, a mezzo di un sistema di ispezioni razionalmente studiate e disposte, che richiedono un personale numericamente adeguato e qualitativamente attrezzato al compito, non facile e complesso, che gli è commesso.

Gli Ispettori facenti parte dell'Ufficio provinciale di censimento saranno scelti tra il personale della R. Prefettura, dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa e del Comune capoluogo e verranno temporaneamente distaccati dalle Amministrazioni dalle quali dipendono, per tutta la durata dei lavori.

L'opera dei funzionari dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa sarà particolarmente efficace nei riguardi del controllo sulla esattezza delle risposte ai quesiti sulle professioni, tenuto conto della particolare competenza dei funzionari stessi in tale materia e del rilievo particolare che tali quesiti assumeranno nel prossimo censimento.

Si fa presente che a ciascun Ispettore dovrà essere affidato un determinato numero di Comuni e si richiama, pertanto, l'attenzione delle LL. EE. sulla necessità che il numero degli Ispettori, che dovranno far parte degli Uffici provinciali di censimento, sia adeguato al numero dei Comuni della Provincia, tenuto conto delle eventuali difficoltà di comunicazione.

Il giorno 16 marzo le LL. EE. dovranno inviare a questo Istituto copia dell'ordinanza prefettizia con la quale è stato costituito l'Ufficio provinciale di censimento, nonchè l'elenco dei funzionari chiamati a far parte di esso, specificando per ciascuno la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipendono.

Si resta in attesa di avere un cenno di ricevuta della presente e l'assicurazione dell'adempimento di quanto sopra.

## 48

CIRCOLARE N. 26/20 C - N. DI PROTOCOLLO 7790. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio: a) del Regolamento per la esecuzione delle operazioni; b) delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

Si inviano alla E. V., in pacco a parte, n. copie:

a) del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento della popolazione.

b) delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

Tale materiale è destinato esclusivamente ai componenti dell'Ufficio provinciale di censimento (dirigente ed ispettori) e rappresenta il quantitativo necessario e sufficiente perchè essi possano assolvere i compiti fissati dall'art. 23 del Regolamento succitato.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente e del materiale inviato.

## 49

CIRCOLARE N. 28/21 C - N. DI PROTOCOLLO 7794 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: Costituzione degli Uffici comunali di censimento.

L'art. 15 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione stabilisce che i Podestà debbono provvedere alla costituzione dell'Ufficio comunale di censimento, al quale deve essere preposto il Segretario comunale o un funzionario comunale di concetto.

La costituzione dell'Ufficio in parola dovrà avvenire non più tardi del 15 marzo p. v., e a tale Ufficio dovrà essere destinato un numero di persone quantitativamente e qualitativamente adatte a disimpegnare i compiti, delicati e complessi, che l'Ufficio stesso è chiamato ad assolvere.

Ad esso, infatti, faranno capo tutte le operazioni e tutti i lavori inerenti al censimento e suo particolare compito sarà quello di regolare il preciso e tempestivo svolgersi delle operazioni, di fornire agli Ufficiali di censimento le istruzioni necessarie e di controllarne il lavoro, di revisionare e perfezionare i fogli di censimento, di accertare le eventuali irregolarità, di eseguire gli accertamenti relativi ai censiti non iscritti nella anagrafe ed agli iscritti non censiti, di compilare i moduli ed i riepiloghi prescritti, ecc.

A tale proposito saranno quanto prima emanate da questo Istituto le istruzioni particolareggiate.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle SS. LL. su quanto stabilisce il citato articolo 15 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento, e cioè che *il Podestà e il Segretario comunale* (anche se la direzione del censimento sia stata affidata a persona diversa da quest'ultima) *sono responsabili del regolare andamento delle operazioni di censimento.*

Il 16 marzo p. v. le SS. LL. dovranno inviare a questo Istituto copia della deliberazione podestarile colla quale si costituisce l'Ufficio comunale di censimento e nella quale dovranno anche essere indicati il cognome e nome e la qualifica della persona designata a dirigere l'Ufficio stesso.

---

## 50

CIRCOLARE N. 29/22 C - N. DI PROTOCOLLO 17803 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: Invio del « Regolamento » e delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » ad uso dell'Ufficio comunale di censimento e degli Ufficiali di censimento.

In relazione all'art. 35 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione e alla Circolare n. 21/16 C del 25 febbraio 1936-XIV, la S. V. dovrà distribuire ad ogni *candidato* alla nomina ad Ufficiale di censimento: una copia del « Regolamento » e una copia delle « Istruzioni » indicati in oggetto, nonchè un esemplare del « Foglio di famiglia » (Mod. R 1).

A tal fine si inviano alla S. V., in pacco a parte, n.            esemplari:

- a) del « Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione »;
- b) delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento »;
- c) del « Foglio di famiglia » (Mod. R 1).

Poichè il numero degli Ufficiali di censimento che verranno nominati sarà certamente inferiore a quello dei candidati che hanno partecipato all'esame succitato, residueranno degli esemplari del « Regolamento » e delle « Istruzioni », che dovranno servire per i componenti l'Ufficio comunale di censimento. Si dovranno, perciò, invitare i candidati suddetti a restituire, ad esame terminato, le copie del « Regolamento » e delle « Istruzioni » loro consegnate in precedenza.

Con l'occasione si informa che, vertendo l'esame scritto sulla compilazione del solo « Foglio di famiglia » (vedi Circolare più sopra citata) non si è ritenuto opportuno di inviare anche un certo numero di « Fogli di convivenza », come era stato detto nella Circolare stessa.

Per quanto concerne la preparazione all'esame orale dei candidati in questione, si rileva che, allegato al « Regolamento », trovasi il fac-simile di tutti gli stampati che saranno usati per la esecuzione del censimento.

Si rimane in attesa di un'unica ricevuta della presente circolare e del materiale inviato a parte.

---

## 51

CIRCOLARE N. 30/23 C - N. DI PROTOCOLLO 7805. ALLEGATI 2 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà dei Comuni con più di 100.000 abitanti; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per Città e Provincia di Napoli; Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. --- Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.

Si trasmettono alla S. V. due esemplari delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » affinchè la S. V. — dopo averne presa conoscenza — richiami subito su di esse l'attenzione dei funzionari di codesto Comune, che dovranno provvedere ad organizzare i lavori del prossimo censimento.



52

CIRCOLARE N. 31/24 C - N. DI PROTOCOLLO 8148. — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 6 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Riunioni centrali dei funzionari degli Uffici provinciali di censimento.

Con la Circolare n. 25/19 C del 2 marzo 1936-xiv si pregava l'E. V. di provvedere, a mente dell'articolo 23 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, alla costituzione dell'Ufficio provinciale di censimento.

Considerata la importanza e la complessità dell'incarico affidato agli Ispettori facenti parte di tale ufficio, questo Istituto ravvisa la necessità di prendere direttamente contatto almeno con i Dirigenti ed alcuni componenti dell'Ufficio stesso, allo scopo di poter illustrare le direttive sulla azione che dovrà essere svolta nelle Province per assicurare la scrupolosa esecuzione del censimento ed in conformità alle precise istruzioni impartite da S. E. il Capo del Governo.

Ciò premesso, questo Istituto prega l'E. V. di disporre che il Dirigente del precitato Ufficio provinciale di censimento (e cioè, a termini dell'art. 23 del Regolamento per il censimento, il Vice Prefetto o il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa), un altro tra i migliori componenti dell'Ufficio stesso e il Dirigente dell'Ufficio di censimento di codesto Comune capoluogo, si trovino presso la sede di questo Istituto (via Agostino Depretis, angolo via Balbo, piano secondo) il giorno . . . . . alle ore . . . . .

I funzionari suddetti potranno ripartire per le loro sedi nella giornata seguente.

Allo scopo di trarre il maggior profitto possibile dalle riunioni predette è opportuno che i funzionari in parola siano invitati a studiare attentamente — prima di tale data — le disposizioni concernenti l'esecuzione del censimento (Regolamento, Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, Circolari, ecc.). Sarà altresì opportuno che l'E. V. dia loro incarico di sottoporre a questo Istituto tutte le questioni riguardanti l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori da svolgersi nella Provincia.

Ai predetti funzionari questo Istituto corrisponderà le indennità di trasferta per tre giorni nella misura prevista dalla legge per il grado gerarchico di ciascuno di essi.

Confido che l'E. V., tenuta presente la responsabilità che incombe, e al centro ed alla periferia, per il pieno successo della imminente vasta indagine demografica e ritenuta la necessità dei contatti e delle illustrazioni suddette, vorrà adire cortesemente alla richiesta di questo Istituto in modo che tutti i funzionari sopra indicati siano presenti alla riunione indetta.

Si rimane in attesa di cortesi assicurazioni e si anticipano sentiti ringraziamenti.

53

CIRCOLARE N. 32/25 C - N. DI PROTOCOLLO 8515. — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Riunioni interprovinciali dei funzionari degli Uffici provinciali di censimento.

A completamento delle istruzioni che saranno date in questi giorni ai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento, in occasione della loro partecipazione alle riunioni di cui alla precedente circolare n. 31/24 C del 6 corrente, questo Istituto ritiene indispensabile di avere anche un diretto contatto con tutti gli Ispettori componenti gli Uffici provinciali di censimento (di cui all'art. 23 del Regolamento per il censimento) i quali dovranno svolgere *compiti particolarmente delicati* (doveadosi trovare in immediati rapporti con gli Uffici comunali di censimento) e di *importanza pregiudiziale e decisiva per la tempestiva esecuzione ed il pieno esito della imminente grande indagine demografica.*

Pertanto, è stato disposto che siano tenute riunioni interprovinciali nelle città che, per la loro ubicazione e per comodità di mezzi di comunicazione, rappresentano il posto ove più facilmente possano affluire i convenuti ed i rappresentanti dell'Istituto, i quali avranno l'incarico di illustrare ai primi le direttive da seguire nell'assolvimento del loro complesso e non facile compito.

Per tutte le Province del . . . . . e del . . . . . è stato prescelto come luogo di riunione la città di . . . . . ed è stata fissata come data di inizio della adunanza, che si protrarrà anche nella giornata successiva, il giorno . . . . . alle ore . . . . .

Poichè l'adunanza in parola fornisce una occasione favorevole per prospettare e risolvere quesiti inerenti alla esecuzione del censimento, è necessario che i funzionari che vi interverranno abbiano una conoscenza completa di tutte le disposizioni concernenti la rilevazione (Regolamento, Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, Circolari, ecc.).

Mentre mi riservo di far conoscere a S. E. il Prefetto della predetta città il nome del funzionario che dovrà intervenire alla riunione in rappresentanza di questo Istituto, prego S. E. il Prefetto stesso di voler *tempestivamente* rendere

noto, alle LL. EE. i Prefetti delle Province indicate ed a questo Istituto, la sede ove avrà luogo la sopra accennata riunione, col relativo indirizzo.

Nella certezza che V. E. compresa dell'assoluta necessità di una perfetta organizzazione e preparazione degli Uffici periferici di censimento vorrà dare questa nuova prova della Sua alta e preziosa collaborazione affinché l'Istituto sia agevolato nell'adempimento del complesso compito che deve svolgere, ringrazio vivamente in anticipo, in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

## 54

CIRCOLARE N. 33/26 C - N. DI PROTOCOLLO 8571 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio dell'Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agricole.

Con riferimento a quanto è detto nella nota 1 a pag. 22 delle « Istruzioni per gli ufficiali di censimento » si invia alla S. V., in pacco a parte, un congruo numero di copie dell'Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agricole (1).

Tali copie dovranno essere distribuite ai componenti dell'Ufficio Comunale di censimento, ai membri della Commissione comunale di propaganda e agli Ufficiali di censimento che saranno assunti in servizio, dopo aver superata la prova di esame di cui alla Circolare 21/16 C.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente e del materiale inviato.

## 55

CIRCOLARE N. 34/27 C - N. DI PROTOCOLLO 8572 — A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.

Roma, addì 10 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Istruzioni per gli Ufficiali di censimento. — Errata-corrige (2).

Nelle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » si devono apportare le seguenti correzioni :

Pag. 4 punto 58 in luogo di « pag. 44 » leggere « pag. 45 ».

Pag. 13 punto 17, alla fine del comma c) aggiungere :

« Dovrà pure prendere nota delle famiglie che si presume rientrano DOPO IL 31 LUGLIO 1936, qualora si tratti di una delle eccezioni indicate al punto 14 ».

Pag. 18 riga 5 del punto 25 in luogo di « la donna unita » leggere « le donne unite ».

Pag. 18 riga 6 del punto 25 in luogo di « sia stato trascritto » leggere « non sia stato trascritto ».

Pag. 18 riga 12 del punto 27 in luogo di « col. 3 » leggere « col. 4 ».

## 56

CIRCOLARE N. 35/28 C - N. DI PROTOCOLLO 8713. — Ai Sigg. Podestà.

Roma, addì 11 marzo 1936 - Anno XIV

Si rammenta che, ai sensi della circolare n. 19/15 C del 20 febbraio u. s., le richieste suppletive di stampati devono essere rivolte esclusivamente alle RR. Prefetture e dettagliatamente motivate.

Le richieste di stampati che perverranno direttamente a questo Istituto NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, salvo nei casi eccezionali di smarrimenti e disperdimenti ferroviari o postali.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

(2) Le istruzioni (cfr. pag. 22 e segg.) sono già corrette.

**57**

CIRCOLARE N. 36/29 C - N. DI PROTOCOLLO 8802. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. Invio: a) delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento; b) delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Si inviano all'E. V., in pacco a parte, n.       esemplari:

a) delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento;

b) delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Tale materiale è destinato *esclusivamente* ai componenti dell'Ufficio provinciale di censimento (dirigente ed ispettori), e rappresenta il quantitativo che si ritiene sufficiente perchè essi possano assolvere i compiti loro assegnati dal Regolamento.

Le copie delle « Istruzioni » che dovranno essere distribuite ai componenti dei singoli *Uffici comunali di censimento*, saranno inviate ai Sigg. Podestà direttamente da questo Istituto.

Si rimane in attesa di un'unica ricevuta della presente circolare e del materiale inviato a parte.

**58**

CIRCOLARE N. 37/30 C - N. DI PROTOCOLLO 8932 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.

Roma, addì 13 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Si inviano alla S. V., in pacco a parte, n.       esemplari delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Tale materiale è destinato *esclusivamente* ai componenti dell'Ufficio comunale di censimento e rappresenta il quantitativo che si ritiene sufficiente perchè essi possano assolvere i compiti loro assegnati dal Regolamento.

Si rimane in attesa di un'unica ricevuta della presente circolare e del materiale inviato a parte.

**59**

CIRCOLARE N. 38/31 C - N. DI PROTOCOLLO 8958. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 13 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Depositi provinciali di stampati.

Con circolare n. 29/22 C del 3 marzo, questo Istituto ha già inviato direttamente ai singoli Podestà, tanto del « Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento » quanto delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », un numero di esemplari largamente sufficiente per l'uso che dovranno farne gli Ufficiali di censimento ed i componenti l'Ufficio comunale di censimento.

Nondimeno per misura prudenziale, s'inviano, in pacco a parte, all'E. V. 200 esemplari del « Regolamento », 200 esemplari delle « Istruzioni » e 30 esemplari delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, ad integrazione del deposito di stampati che è stato, o che sarà quanto prima, costituito presso codesta R. Prefettura, ai sensi della circolare n. 18/14 C del 20 febbraio 1936.

Tali esemplari dovranno essere *esclusivamente* destinati a soddisfare le eventuali richieste supplementari di *piccola entità* che venissero rivolte all'E. V. da parte dei Comuni di codesta Provincia, e delle quali l'E. V. riconosca la reale necessità.

Si resta in attesa di un'unica ricevuta della presente circolare e del materiale inviato a parte.

## 60

CIRCOLARE N. 39/32 C - N. DI PROTOCOLLO 9081. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 13 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — **Invio dell'Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agricole.**

Con riferimento a quanto è detto nella nota 1 a pag. 22 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », si invia alla E. V. in pacco a parte, un congruo numero di copie dell'elenco delle denominazioni locali più frequenti, in codesta Provincia, che distinguono le professioni agricole, con l'indicazione delle risposte da dare alla col. 12 del foglio di famiglia (posizione nella professione) (1).

Tali copie sono destinate ai componenti della Commissione provinciale di propaganda e dell'Ufficio provinciale di censimento.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente e del materiale inviato.

## 61

CIRCOLARE N. 40/33 C - N. DI PROTOCOLLO 9110. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli, alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — **Censimento dei funzionari consolari esteri di nazionalità straniera.**

L'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione prescrive che *la consegna dei fogli di famiglia ai funzionari consolari esteri di nazionalità straniera dovrà essere fatta a cura delle RR. Prefetture e che le stesse dovranno trasmettere i fogli di famiglia, dopo averli ricevuti riempiti dai censiti, ai Podestà dei rispettivi Comuni di residenza.*

La consegna dei fogli in questione dovrà essere effettuata tra l'11 ed il 18 aprile; il ritiro dovrà essere eseguito dopo il 22 aprile, e l'invio ai Comuni dovrà avvenire tempestivamente in modo che i fogli giungano ai Comuni interessati improrogabilmente entro il 30 aprile.

Si pregano, pertanto, le LL. EE. di voler dare tempestive istruzioni agli uffici competenti, per l'esecuzione di quanto è prescritto al riguardo dal citato Regolamento e di voler far presente ai funzionari consolari di cui sopra che nella col. 10 del foglio di famiglia essi dovranno indicare come Comune di dimora abituale quello del loro Paese e non quello, in Italia, ove risiedono per ragione delle loro funzioni.

Si resta in attesa di ricevuta della presente con assicurazione di adempimento.

## 62

CIRCOLARE N. 42/34 C - N. DI PROTOCOLLO 9251 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; a S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.*

Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.

In relazione alle Circolari n. 23/17 C (protocollo 7320) e 24/18 C (protocollo 7380), rispettivamente in data 27 e 28 febbraio u. s., si informa la  $\frac{E. V.}{S. V. III.ma}$  che tale Regolamento è stato approvato con R. Decreto n. 374 in data 27 febbraio 1936-XIV (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1936-XIV), riprodotto a tergo della presente (2).

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

(2) Cfr. invece pag. 8.

CIRCOLARE N. 43/35 C - N. DI PROTOCOLLO 9360 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO : VIII censimento generale della popolazione. — Manifesto.

L'art. 37 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione del Regno prescrive che « entro il 1° aprile 1936-xiv i Podestà provvederanno alla pubblicazione di un avviso per far conoscere al pubblico la data del censimento, i suoi scopi, le modalità principali per la sua esecuzione e le penalità contemplate contro coloro che si rifiutassero di dare le notizie richieste o che le dessero scientemente errate od incomplete ».

Per facilitare alla S. V. tale compito, si formula, a tergo della presente, uno schema di manifesto-tipo.

La S. V. è autorizzata, tuttavia, qualora lo ritenesse opportuno, a dare anche maggiore sviluppo al testo del manifesto stesso, come pure a far riprodurre, unitamente ad esso, i fogli di famiglia o le avvertenze speciali sulle professioni, in formato più grande, o ad accompagnarlo con altri manifesti murali con figurazioni ecc.: il proposto schema di manifesto rappresenta il minimo di notizie che deve essere reso di pubblica ragione.

I Comuni che abbisognino di un numero limitato di copie e che non ritengano conveniente, o non siano in grado di provvedere direttamente alla stampa nei termini stabiliti, potranno rivolgersi a questo Istituto, che provvederà ad inviare immediatamente il numero di copie richieste del manifesto stesso, nel formato di cm. 76 X 108, ai prezzi indicati in calce alla presente.

Le copie del manifesto, così fornite; riprodurranno il nome del Comune e la firma del Podestà solo nel caso che la richiesta non sia inferiore ai 300 esemplari.

Le richieste dovranno esser fatte a questo Istituto mediante vaglia : non sarà dato corso a quelle non accompagnate dal relativo importo.

COSTO DEGLI ESEMPLARI DEL MANIFESTO PER L'VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

in formato 76 X 108

Numero delle copie	Costo
Copie 10 . . . . .	L. 4.70
» 20 . . . . .	» 9.50
» 30 . . . . .	» 14.30
» 50 . . . . .	» 23.50
» 75 . . . . .	» 34.90
» 100 . . . . .	» 43.90

SCHEMA DI MANIFESTO DA PUBBLICARE IL 1° APRILE 1936-XIV

Comune di .....

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO

Con R. D. Legge 9 agosto 1935-xiii, n. 1639 è stato indetto per il 21 aprile 1936, anno xiv, l'VIII censimento generale della popolazione del Regno allo scopo di determinare, per ogni Comune, la popolazione residente o legale e la popolazione presente o di fatto.

Ad ogni capo di famiglia e ad ogni capo di convivenza (quali i proprietari o conduttori di alberghi, locande, pensioni, ricoveri, ospedali, ecc.) verranno consegnati dall'Ufficiale di censimento, che sarà munito di apposita carta personale di riconoscimento, due esemplari dei fogli di famiglia (o di convivenza), la cui parte interna è divisa in due parti: Elenco A e Elenco B.

Nell'Elenco A dovranno essere compresi tutti i componenti la famiglia (e quindi anche i domestici, i garzoni, gli ospiti, i dozzinanti, ecc.) che siano presenti alla mezzanotte del 20 aprile 1936; mentre nell'Elenco B dovranno essere iscritti i componenti facenti parte abitualmente della famiglia che siano assenti temporaneamente al 21 aprile, purchè conservino la propria abitazione presso il capo famiglia e si presuma che il loro ritorno in famiglia avvenga non più tardi del 31 luglio 1936. A questa regola vi sono alcune eccezioni indicate nella prima pagina del foglio di famiglia e particolarmente quelle riguardanti i militari di leva, volontari, richiamati, nonché tutte le persone dislocate in Africa Orientale, le quali debbono essere incluse in detto Elenco B anche se si presume che il loro ritorno abbia luogo dopo il 31 luglio 1936.

Tutte le notizie richieste dovranno riferirsi, in modo assoluto, allo stato di fatto in cui si troverà la famiglia o convivenza alla mezzanotte del 20 aprile 1936, anno xiv.

I capi famiglia (o di convivenza) dovranno riempire scrupolosamente le due copie dei predetti fogli e dovranno farle trovare completate e firmate per la mat-

tina del giorno 22 aprile, data in cui gli Ufficiali di censimento inizieranno il ritiro dei fogli stessi.

Per poter compilare correttamente il foglio di censimento, il capo di famiglia (o di convivenza) deve prima leggere attentamente le « avvertenze » stampate sopra i fogli medesimi. Particolare cura dovrà porre nel rispondere ai quesiti riguardanti la professione o condizione di ciascun membro della famiglia o della convivenza (colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia).

A tal uopo, il capo famiglia dovrà tener presente gli esemplari di fogli di famiglia riempiti, contenuti nello stampato volante che gli sarà consegnato unitamente alle due copie del foglio di censimento e consultare le avvertenze speciali per le professioni stampate nell'ultima pagina del foglio di famiglia. In caso di dubbi, o di incertezze, il capo di famiglia dovrà rivolgersi all'Ufficiale di censimento o all'Ufficio comunale.

I fogli di censimento incompleti o errati saranno restituiti al censito per la ricompilazione, salvo, se del caso, applicare le sanzioni sotto indicate.

Il capo di famiglia (o di convivenza) che eventualmente per il giorno 18 aprile non abbia ricevuto dall'Ufficiale di censimento i fogli di cui sopra sarà tenuto a recarsi nell'Ufficio comunale per ritirare i fogli prescritti. Ugualmente il capo di famiglia (o di convivenza) al quale, entro il 30 aprile, non siano stati ritirati i fogli riempiti, dovrà consegnarli all'Ufficio comunale.

I capi di famiglia (o di convivenza) ed in generale coloro che, essendovi obbligati, non forniscano le notizie richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di ammenda fino a L. 2.000, la quale potrà essere aumentata, in caso di recidiva, fino a L. 20.000, ai sensi dell'art. 18 del R. D. Legge 27 maggio 1929, n. 1285 convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, senza pregiudizio delle pene in cui siano incorsi per reati previsti dal Codice Penale.

DAL CENSIMENTO È ESCLUSO QUALSIASI SCOPO FISCALE, E LE NOTIZIE RACCOLTE SONO VINCOLATE AL PIÙ SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO

....., 31 Marzo 1936-XIV.

IL PODESTÀ .....

**64**

CIRCOLARE N. 45/37 C - N. DI PROTOCOLLO 9431. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio dell' « Indice analitico » delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento.**

A seguito della circolare n. 26/20 C del 3 marzo corr., si trasmettono all'E. V. allegate alla presente, n. copie dell'«Indice analitico» delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, affinché ne sia distribuita una copia a ciascuno dei dirigenti e componenti dell'Ufficio provinciale di censimento.

Si prega favorire un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

**65**

CIRCOLARE N. 46/38 C - N. DI PROTOCOLLO 9491. — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi.*

*Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio dell'«Indice analitico» delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento**

A seguito della Circolare n. 37/30 C in data del 13 marzo corr. — con la quale venivano rimesse a codesto Comune alcune copie delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » — trasmetto alla S. V., allegate alla presente, n. copie dell'«Indice analitico» delle Istruzioni stesse affinché ne sia distribuita una copia:

- a) a ciascuno degli Ufficiali di censimento assunti;
- b) a ciascuno dei componenti l'Ufficio comunale di censimento.

Si prega favorire un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

**66**

CIRCOLARE N. 47/39 C - N. DI PROTOCOLLO 9726. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 21 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Ispettori degli Uffici provinciali di censimento.**

Nelle riunioni tenutesi presso questo Istituto per impartire ai dirigenti gli Uffici provinciali di censimento le direttive da seguire nello svolgimento dell'attività degli Uffici stessi, è stata dibattuta la questione relativa al numero dei Comuni da affidare per la sorveglianza a ciascun ispettore provinciale.

Con viva soddisfazione questo Istituto ha appreso come, molto opportunamente, le LL. EE., abbiano diviso in zone il territorio della provincia proponendo a ciascuna zona un ispettore.

Rilevato però che la vigilanza demandata agli Uffici provinciali di censimento deve essere esercitata nel modo più efficace ed assiduo, se si vuole che le operazioni del censimento procedano in ogni Comune con la più scrupolosa regolarità e con la massima tempestività, e considerato che tale sorveglianza non può essere esplicata se ad ogni ispettore sia stato assegnato un numero eccessivo di Comuni, questo Istituto deve pregare le LL. EE. di fare in modo che ciascun ispettore non debba vigilare su più di 10 Comuni, quando le condizioni del territorio e agevoli mezzi di comunicazione rendano possibile e rapido lo spostamento dell'ispettore in parola da un Comune all'altro.

Se queste condizioni non si verificano, il numero dei Comuni da sorvegliare deve essere ridotto.

Nella occasione si fa anche presente alle LL. EE. come sia indispensabile che i funzionari distaccati dalle loro amministrazioni per far parte dell'Ufficio provinciale di censimento siano esonerati dalle normali attribuzioni, salvo casi di assoluta eccezionalità.

Le LL. EE. vorranno considerare che i compiti, non semplici nè agevoli, affidati ai funzionari degli Uffici provinciali di censimento (ed in particolar modo ai dirigenti gli Uffici stessi) assorbiranno l'attività dei funzionari predetti, e quindi è da escludere che gli stessi attendano normalmente ad altre mansioni.

Questo Istituto confida che le LL. EE., attesa la responsabilità che loro incombe circa il regolare svolgimento, la tempestiva e corretta esecuzione del censimento, vorranno accedere alle raccomandazioni sopra indicate.

Si gradiranno assicurazioni.

67

CIRCOLARE N. 48/40 C - N. DI PROTOCOLLO 9740. ALLEGATI 6 — A. S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Rapporti degli Ispettori degli Uffici provinciali.

Si inviano all'E. V. n. 2 esemplari di ciascuno dei 3 rapporti che gli Ispettori provinciali dovranno redigere, secondo quanto è detto al punto 4 lettera a) e al punto 5 lettera d) ed f) delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento.

Tali rapporti dovranno essere trasmessi dal Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento a questo Istituto rispettivamente entro le seguenti date:

- 25 aprile 1936: Rapporto Modello A;
- 10 maggio 1936: Rapporto Modello B;
- 20 giugno 1936: Rapporto Modello C.

Il Dirigente l'Ufficio predetto, nell'inviare i rapporti di cui sopra, dovrà dare notizia dei provvedimenti eventualmente adottati per ciascun Comune ispezionato, nel caso di irregolarità o deficienze rilevate dall'Ispettore provinciale.

Si gradirà un cenno di ricevuta.

RISERVATO

*Da compilare in 2 esemplari, uno dei quali deve essere inviato dal Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento all'Istituto centrale di statistica.*

I. Rapporto Mod. A da redigersi il giorno 21 aprile 1936-XIV (Comma C punto 4° Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento).

UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO DI  
RAPPORTO D'ISPEZIONE NEL COMUNE DI

L'anno 1936-XIV il giorno ..... il sottoscritto Sig. .... Ispettore del predetto Ufficio provinciale di censimento ha proceduto alla ispezione dell'Ufficio di censimento del predetto Comune ed ha rilevato quanto segue:

1) la Commissione comunale di propaganda costituita da S. E. il Prefetto in conformità dell'art. 19 del Regolamento ha esplicato effettivamente la funzione che le è stata assegnata (v. circ. 24/18 C del 28 febbraio 1936)?

Indicare per sommi capi l'azione svolta dalla Commissione:

al riguardo l'Ispettore ha accertato se da parte dell'Ufficio comunale sia stato curato di richiedere alle locali Associazioni sindacali, alle Organizzazioni fasciste in genere, Fascio di combattimento, Dopolavoro rurale, Fiduciari gruppo, delle massale rurali, dirigenti dell'O.N.B., Parroci, insegnanti elementari la esplicazione — durante il periodo dal 6 al 21 aprile — di una propaganda attiva ed efficace con conferenze, manifestini volanti, ecc. e con articoli sui giornali quotidiani, per spiegare alla popolazione l'importanza del censimento, l'assenza di ogni scopo fiscale dal censimento stesso e quindi la necessità di rispondere esattamente a tutte le domande contenute nei fogli e per spiegare praticamente con i mezzi più adatti il modo di compilare i fogli di censimento suddetti, specie per quanto si riferisce alla indicazione della professione?

a questo proposito specialmente l'Ispettore ha consigliato ai Comuni nei quali abbiano sede importanti aziende industriali o agricole di fare affiggere nei locali di tali aziende, o di fare includere nelle buste paga, ovvero di consegnare agli operai o dipendenti, appositi foglietti nei quali sia indicato in modo esatto quale risposta ciascun operaio o dipendente suddetto dovrà dare nel foglio di censimento alle domande che si riferiscono alla sua condizione professionale?

2) il Comune ha provveduto, in data 1° aprile, a norma dell'art. 37 del Regolamento, alla pubblicazione di apposito manifesto per portare a conoscenza dei cittadini la data del censimento e gli scopi di esso?

In detto manifesto è stato accennato:

a) alla importanza che S. E. il Capo del Governo annette alla riuscita della rilevazione che ha esclusivamente carattere sociale e di studio?

b) che le notizie fornite dai censiti sono vincolate al più scrupoloso segreto e che la legge stabilisce contro chiunque si serva di dette notizie gravi pene?

c) che è necessario quindi rispondere ai vari quesiti ed in particolare a quelli riguardanti le professioni con assoluta esattezza e con assoluta verità?

d) che saranno applicate gravi contravvenzioni a coloro che non cureranno di farsi censire o di fornire notizie scientemente errate?

3) l'Ufficio comunale di censimento è stato costituito in modo da assolvere bene i propri compiti (v. punto 3 Istruzioni per gli Uffici comunali)?

In particolare:

a) il Dirigente è persona capace, attiva, scrupolosa?

b) da quanti impiegati (oltre il Dirigente) è costituito l'Ufficio?

c) tali impiegati sono idonei ad assolvere i propri compiti ed in particolare quelli di revisione?

d) i locali sono sufficientemente ampi?

e) vi sono tavoli e scaffali utili ai lavori, in numero sufficiente?

4) gli Uffici di censimento sono stati assunti, previa la prova di esame di cui alla circolare 21/16 C del 25 febbraio?

dagli interrogatori compiuti è risultato che gli Uffici di censimento assunti in servizio hanno piena conoscenza dei loro compiti?

quando è avvenuta di fatto l'assunzione?

è stato rispettato il divieto di retribuzione a cottimo degli Uffici (v. circolare telegramma n. 8140 del 5/3/1936)?

quante famiglie in media sono risultate assegnate a ciascun Ufficio di censimento? è tale numero proporzionato alle effettive possibilità di ciascun Ufficio (v. circolare n. 16/13 C del 17 febbraio 1936)?

5) nella suddivisione delle Frazioni di censimento in Sezioni di censimento è stato accertato che l'Ufficio comunale abbia avuto cura che nessuna Sezione contenesse case appartenenti a due o più centri abitati?

6) il Comune ha ricevuto, entro il 3 aprile al massimo, tutti gli stampati necessari all'esecuzione del censimento e, in caso contrario, ha provveduto a segnalare all'Istituto centrale di statistica il mancato arrivo secondo quanto è detto nella circolare n. 19/15 C in data 20 febbraio 1936?

7) l'Ufficio comunale di censimento ha provveduto alla formazione di un itinerario di Sezione conforme al modello regolamentare, per ciascun Ufficio di censimento (punto 5 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

8) l'Ufficio comunale di censimento ha già compilato gli Elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate nella campagna o ne è stata tempestivamente iniziata la compilazione (v. art. 38 del Regolamento e punto 6 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento)?

9) l'Ispettore ha accertato, in conformità alle prescrizioni contenute al punto 4 comma A lettera b), se l'Ufficio comunale abbia provveduto tempestivamente, prima, cioè di consegnarli agli Uffici, alla preparazione dei fogli di censimento scrivendo su di essi con l'inchiostro o con la stampiglia il nome della Provincia e del Comune, e, a matita non colorata né copiativa, il nome della Parrocchia, la lettera della Frazione ed il numero della Sezione (v. punto 8 delle Istruzioni per gli Uffici di censimento)?

10) l'Ispettore in conformità alle prescrizioni contenute al punto 4 comma B lettera d) delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento ha accertato se l'Ufficio comunale abbia rispettato l'espresso divieto fatto dall'Istat di compilare gli stati di sezione provvisori sulla base del Registro di popolazione o altro documento (v. punto 7, Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento)?

11) l'Ispettore ha curato di disporre che da parte degli Uffici di censimento la consegna venga effettuata per l'intero orario di ufficio e che il controllo degli Stati di sezione provvisori venga fatto dall'Ufficio comunale alla fine dell'orario normale d'ufficio, in modo cioè che sia possibile utilizzare tutto il giorno per il lavoro di consegna dei fogli senza costringere gli Uffici ad interrompere il loro giro e in modo che sia altresì possibile dare all'Ufficiale quelle istruzioni, fare quei rilievi che valgano a correggere o a meglio indirizzare il suo lavoro perchè gli inconvenienti rilevati vengano eliminati subito e non siano ripetuti il giorno successivo?

12) nella sua azione di sorveglianza esplicata nei giorni dall'11 a 18 l'Ispettore ha rilevato (punto 18 delle Istruzioni per gli Uffici) irregolarità o inconvenienti nella consegna dei fogli di censimento, e nella compilazione degli Stati di sezione provvisori (v. punto 18 Istruzioni per gli Uffici di censimento)?

ed in particolare i fogli di censimento vengono consegnati come prescritto in due esemplari per ciascuna famiglia o convivenza?

ad ogni famiglia o convivenza viene consegnato unitamente ai fogli di censimento il foglio di « esempi di fogli riempiti »?

durante tali controlli l'Ispettore ha accertato altresì se gli Uffici provvedano alla compilazione dell'elenco delle famiglie interamente e temporaneamente assenti?

13) l'Ufficio comunale ha tempestivamente provveduto a consegnare alla Capitaneria di porto od all'Ufficio marittimo o Delegazione di spiaggia esistente eventualmente nel proprio territorio, gli stampati necessari per le operazioni di censimento affidate all'Autorità marittima (v. articolo 45 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

14) l'Ufficio comunale ha provveduto, eventualmente prendendo accordi con l'Autorità di P. S., per una regolare ed efficace esecuzione del censimento dei senza tetto (v. punto 11 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

15) l'Ufficio comunale ha provveduto a mezzo di appositi Uffici di censimento alla rilevazione delle persone trovantis su natanti (v. punto 10 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

16) l'Ispettore ha curato di far pubblicare al Comune, il giorno 18 aprile, un manifesto a caratteri grandi per rammentare ai cittadini l'obbligo di ritirare direttamente dall'Ufficio comunale di censimento i fogli di famiglia nel caso che non li abbiano ricevuti da alcun Ufficio di censimento?

17) l'azione organizzativa e di sorveglianza del dirigente comunale dell'Ufficio di censimento ha dimostrato lacune?

## OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

.....  
 .....  
 .....

L'ISPETTORE

V. il Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento

N. B. — Una copia del presente verbale rimane agli atti dell'Ufficio provinciale di censimento.

RISERVATO

*Da compilare in 2 esemplari, uno dei quali deve essere inviato, dal Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento, all'Istituto centrale di statistica.*

II. Rapporto Mod. B da redigersi il giorno 6 maggio 1936-XIV - (Comma D punto 5 Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento).

UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO DI  
RAPPORTO DI ISPEZIONE NEL COMUNE DI

L'anno 1936-XIV il giorno ..... il sottoscritto Sig. .... Ispettore del predetto Ufficio provinciale di censimento ha proceduto all'ispezione dell'Ufficio di censimento del predetto Comune ed ha rilevato quanto segue:

1) il ritiro dei fogli di censimento è stato effettuato regolarmente secondo le prescrizioni regolamentari?

2) in particolare l'Ispettore ha accertato che i fogli delle convivenze degli alberghi, locande, pensioni e simili siano stati ritirati entro la giornata del 22 aprile?

3) dai controlli disposti al punto 5 F delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento ha l'Ispettore accertato che l'Ufficio comunale di censimento abbia compilato d'Ufficio, i fogli di famiglia relativi:

— alle famiglie dalle quali l'Ufficiale di censimento non può eseguire il ritiro dei fogli (v. punto 58 delle Istruzioni per gli Uffici di censimento)?

— alle famiglie temporaneamente ed interamente assenti dal Comune alla data del censimento, ma che si presume vi ritornino entro il 31 luglio 1936 (v. punto 12 delle Istruzioni per gli Uffici comunali) nonché alle famiglie che si presume tornino dopo tale data, qualora si tratti di una delle eccezioni indicate nel punto 14 delle Istruzioni per gli Uffici di censimento?

— ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi, in base alle schede modello R 4 (di color arancione) inviato al Comune dai Comandi di dette navi (v. punto 14 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

4) l'Ispettore ha curato che il 30 aprile fosse pubblicato da ciascun Comune un manifesto a caratteri grandi per richiamare l'attenzione dei cittadini sulla obbligatorietà di provvedere direttamente, entro il 3 maggio, alla restituzione all'Ufficio comunale di censimento dei fogli debitamente riempiti ed eventualmente non ritirati dagli Uffici di censimento incaricati?

5) l'Ufficio comunale di censimento ha ricevuto:

a) dalla Capitaneria di Porto (o dall'Ufficio marittimo o dalla Delegazione di spiaggia) i fogli di convivenza delle navi mercantili, ecc. (v. punto 9 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

b) dal Comando di Dipartimento militare marittimo o dalla Capitaneria di porto le schede speciali Mod. R 4 stampate in carta color arancione relative ai militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su Regie Navi (v. punto 14 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

c) direttamente dai Comandi delle Regie Navi i fogli di convivenza delle Regie Navi (v. punto 15 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

d) dalle Regie Prefetture i fogli di famiglia degli Agenti e Funzionari consolari di Stati esteri (v. punto 16 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

e) dagli interessati stessi i fogli relativi alle famiglie dalle quali l'Ufficiale di censimento non ne esegui per negligenza il ritiro (v. art. 50 del Regolamento)?

6) l'Ispettore ha accertato in conformità alle prescrizioni contenute al punto 5 A delle Istruzioni per gli Uffici provinciali la regolarità, l'esattezza e l'efficacia dell'opera di revisione preliminare assegnata dall'Istituto centrale di statistica agli Uffici comunali di censimento (v. punto 17 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

7) l'Ispettore ha accertato, in particolare, il modo come siano stati compilati dall'Ufficiale di censimento i fogli nelle zone popolari ove è frequente il caso di cittadini analfabeti e quindi di persone incapaci di provvedere direttamente alla compilazione del foglio?

Cosa ha rilevato? Come ha provveduto ad eliminare gli errori eventualmente riscontrati?

8) le manchevolezze riscontrate nell'opera di revisione dell'Ufficio comunale di censimento si riferiscono:

a) indifferentemente alla generalità o alla maggior parte dei particolari oggetti della revisione (v. punto 17 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

b) oppure solo, ma insistentemente, ad alcuni di tali oggetti?

9) Nel caso contemplato sotto la lettera a) del punto precedente, l'Ispettore, dopo avere esteso il suo esame a tutti i fogli di censimento, illustrando, all'Ufficio comunale gli errori di ogni singolo foglio e la rettifica da apportarvi, quale periodo di tempo ha all'uopo fissato per la rettifica?

10) la compilazione dei computi giornalieri di sezione è stata regolarmente effettuata in conformità alle prescrizioni contenute al punto 20 delle Istruzioni per gli Uffici comunali?

11) l'Ispettore ha provveduto, in conformità alle prescrizioni contenute al punto 5 comma B delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento, ad eseguire la speciale revisione aritmetica accertando che:

a) nessun foglio di una Sezione sia stato computato nel Computo giornaliero di Sezione di altra Sezione?

b) che nessun foglio sia stato computato più di una volta?

c) che i totali di ogni computo giornaliero siano esatti?

d) che tutti i totali di tutti i computi giornalieri di Sezione siano stati esattamente riportati nei Riepiloghi dei Computi giornalieri di Sezione e che i totali di questi siano esatti?

12) il 5 di maggio l'Ufficio comunale ha provveduto a comunicare telegraficamente all'Istat il computo totale della popolazione presente distinta per sesso?

.....  
 .....  
 .....

L'ISPETTORE

V. Il Dirigente dell'Ufficio Provinciale di censimento

N. B. — Una copia del presente verbale rimane agli atti dell'Ufficio provinciale di censimento.

RISERVATO

*Da compilare in 2 esemplari, uno dei quali deve essere inviato dal Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento all'Istituto centrale di statistica.*

III. ed ultimo Rapporto C da redigersi il giorno 11 giugno 1936-XIV (comma F punto 5 Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento).

UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO DI  
RAPPORTO DI ISPEZIONE NEL COMUNE DI

L'anno 1936-XIV il giorno ..... il sottoscritto Sig. .... Ispettore del predetto Ufficio provinciale di censimento ha proceduto alla ispezione dell'Ufficio di censimento del predetto Comune ed ha rilevato quanto segue:

1) dalle verifiche eseguite secondo le prescrizioni contenute al punto 5 E delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento è risultato che la revisione quantitativa è stata eseguita in conformità alle disposizioni date al punto 23 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento?

Quali manchevolezze si sono riscontrate?

Quali disposizioni sono state impartite?

2) dai controlli eseguiti secondo le prescrizioni contenute al punto 5 comma E delle Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento è risultato che la Revisione qualitativa è stata eseguita in conformità alle istruzioni date al punto 24 delle Istruzioni per gli Uffici comunali?

3) dall'esame dei fogli è risultato che conformemente alle raccomandazioni fatte al punto 59 del Regolamento, l'Ufficio comunale abbia particolarmente curato l'esame delle risposte ai quesiti relativi alla professione (colonna 11) alla posizione nella professione (col. 12) al ramo di attività economica dell'azienda (col. 13)?

L'Ispettore ha accertato al riguardo:

a) se la risposta al quesito sulla professione (col. 11) era completa, particolareggiata, inequivocabile?

b) se la risposta al quesito della posizione nella professione (col. 12) corrispondeva sempre ad una delle espressioni stabilite (v. punto 34 delle Istruzioni per gli Uffici di censimento)?

c) se la risposta al quesito del ramo di attività dell'azienda (col. 13) individuava sempre in modo particolareggiato l'attività economica dell'azienda od Ente presso cui il censito è od era occupato?

d) se siano state rispettate le prescrizioni date relativamente alla indicazione delle professioni agricole (comma a) dei punti 33-34 delle Istruzioni per gli Uffici di censimento)?

e) che non si sia fatta confusione fra artigianato e industria?

f) che si sia tenuto conto delle particolari avvertenze contenute al punto 35 pag. 30 delle Istruzioni citate?

4) il Comune ha inviato tempestivamente (entro il 10 giugno) all'Ufficio provinciale di censimento tutto il materiale di censimento debitamente revisionato? Se non l'ha fatto, per quale ragione?

5) il materiale di censimento spedito dal Comune all'Ufficio provinciale di censimento era:

a) completo, cioè non vi mancava nessun foglio, stato di sezione, prospetto riassuntivo, ecc.?

b) disposto nei pacchi (e questi nelle casse) secondo le istruzioni impartite al riguardo, e i pacchi e le casse confezionati nei modi previsti dalle Istruzioni stesse (v. punto 27 Istruzioni per gli Uffici comunali)?

6) l'Ufficio comunale ha provveduto alla compilazione di un elenco dei censiti nati nel 1847 e precedentemente, facendo risultare dall'elenco stesso, per ciascun censito, l'indicazione della Sezione, della frazione e del numero del foglio nel quale trovasi iscritto (punto 26 delle Istruzioni per gli Uffici comunali)?

l'elenco è stato spedito all'Istituto direttamente entro il 31 luglio corredato dalle copie degli atti di nascita relativi ai censiti elencati?

7) durante la sua visita ha avuto notizia di eventuali contestazioni sorte fra il Comune da lui visitato ed altri limitrofi, relativamente al censimento di persone che alternano la loro dimora nel territorio di detti Comuni e di quello visitato?

Quali provvedimenti ha disposto l'Ispettore?

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI DI  
CENSIMENTO NEL COMUNE (v. punto 5 F delle Istruzioni  
per gli Uffici provinciali di censimento)

.....  
 .....  
 .....

L'ISPETTORE

V. il Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento

N. B. — Una copia del presente verbale rimane agli atti dell'Ufficio provinciale di censimento.



68

CIRCOLARE N. 49/41 C - N. DI PROTOCOLLO 9741 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Comune di residenza dei censiti.**

Da alcuni Comuni sono stati sottoposti a questo Istituto quesiti vari in ordine ad alcune norme del censimento relative al Comune di residenza dei censiti, contrastanti con quelle che regolano la tenuta dei Registri di popolazione.

Per evitare qualsiasi erronea interpretazione al riguardo è opportuno tener bene presente che le norme relative al censimento della popolazione debbono, per molte parti, considerarsi del tutto indipendenti da quelle vigenti per la tenuta dei Registri di popolazione.

Tale divergenza trova la sua ragione d'essere nei diversi scopi che si propongono di raggiungere, da una parte il censimento — che costituisce una rilevazione *istantanea* della popolazione ai fini di conoscerne la struttura — e dall'altra l'anagrafe, che costituisce un registro *stabile* della popolazione istituito a fini amministrativi e giuridici, oltre che demografici.

Questa diversità di scopi si concreta in *alcune* divergenze sostanziali — principalmente nel concetto di dimora abituale — che è necessario avere presenti per evitare che in qualche Comune si proceda, da un lato, a rettificare arbitrariamente nei fogli di censimento le dichiarazioni fatte dai censiti e, dall'altro a cancellare dal Registro di popolazione categorie di censiti che tuttavia debbono rimanervi iscritte.

Ciò non toglie, naturalmente, che il censimento non possa e non debba dare un contributo importantissimo alla regolarizzazione e all'aggiornamento del Registro di popolazione e che questo non sia utilizzato in modo assai proficuo ai fini del censimento, come è stato chiaramente fatto presente in molteplici occasioni.

Ciò premesso, si precisa quanto segue :

1) il criterio di assenza temporanea fissato per l'VIII censimento della popolazione (assenza che non si prolunghi oltre il 31 luglio 1936, salvo le note eccezioni) non deve essere applicato nei riguardi del Registro di popolazione. Pertanto, le persone che essendo iscritte in anagrafe non vengono censite perchè assenti temporaneamente dal Comune e si presume non rientrino entro il 31 luglio, non dovranno essere cancellate dal Registro di popolazione se non quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 36 del Regolamento anagrafico approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

2) agli effetti delle iscrizioni anagrafiche dei ricoverati negli stabilimenti di pena vigono le disposizioni contenute nell'art. 14 del Regolamento citato, le quali stabiliscono che hanno la residenza nel Comune in cui ha sede la casa di pena, i ricoverati condannati ad oltre 20 anni di reclusione. Agli effetti del censimento, invece, tale termine è ridotto a 10 anni.

3) in esecuzione delle disposizioni legislative contro l'urbanesimo le LL. EE. i Prefetti di alcune provincie hanno emesso ordinanze con le quali regolano la iscrizione anagrafica di famiglie o persone indigenti in cerca di lavoro, subordinando tale iscrizione al nulla osta da parte delle RR. Questure.

A questo riguardo è opportuno far rilevare come la dichiarazione di dimora abituale nel Comune fatta dai censiti, qualora non sia in aperto contrasto con informazioni assunte dal Comune, deve ritenersi veritiera, con riserva di definire, dopo eseguito il censimento, la posizione anagrafica degli stessi, seguendo le norme all'uopo già dettate dall'Istituto.

4) le RR. Guardie di finanza, i RR. Carabinieri, e, in genere, tutti i militari di carriera debbono essere iscritti nel Registro di popolazione del Comune nel quale ha sede la convivenza (comando, caserma, ecc.) presso cui sono in forza, salvo le note eccezioni riguardanti gli appartenenti alla R. Marina imbarcati.

Nella esecuzione dell'VIII censimento della popolazione le norme dettate per il censimento stesso dovranno, pertanto, essere rigorosamente rispettate.

Per quanto riguarda l'aggiornamento del Registro di popolazione, prescritto dall'art. 63 del Regolamento per la esecuzione del censimento, saranno date particolari istruzioni con altra circolare.

Pregasi dare assicurazione.

69

CIRCOLARE N. 50/42 C - N. DI PROTOCOLLO 9832. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Riunioni intercomunali e comunali dei funzionari degli Uffici comunali di censimento.**

Allo scopo di realizzare uno stretto contatto fra il Centro e gli Uffici che alla periferia dovranno attuare e fare attuare in modo uniforme le direttive per la esecuzione del censimento, nonchè allo scopo di assicurare la scrupolosa regolarità e la più assoluta tempestività delle operazioni da parte dei Comuni, questo Istituto ritiene indispensabile che

alle riunioni centrali ed interprovinciali — tenutesi con i dirigenti e gli ispettori degli Uffici provinciali di censimento — facciano seguito *riunioni intercomunali*, alle quali dovranno intervenire i Segretari comunali, i dirigenti degli Uffici comunali di censimento nonché quegli Ufficiali di censimento che abbiano incarichi di sorveglianza e di controllo.

Poichè, ai fini della vigilanza sulle operazioni di censimento, la S. V. ha diviso il territorio della Provincia in zone, le riunioni in parola dovrebbero essere tenute nel Comune più importante di ciascuna zona, dove possano più facilmente affluire i rappresentanti sopra indicati.

Tali riunioni devono aver luogo dal 1° al 5 aprile ed essere presiedute dall'Ispettore della zona, il quale avrà, in tal modo, la possibilità di accertare la preparazione e, quindi, la idoneità dei componenti gli Uffici comunali di censimento.

Pregasi, pertanto, l'E. V. di voler predisporre la convocazione di dette riunioni dandone tempestiva notizia a questo Istituto il quale si riserva di farvi intervenire propri funzionari.

Poichè le riunioni in parola sono indette nell'interesse dei Comuni e non potranno non essere utili e proficue per i dirigenti degli Uffici comunali e per gli Ufficiali di censimento, chiamati ad assolvere un compito non facile e non semplice, le spese relative saranno messe a carico delle singole Amministrazioni comunali, sui fondi tempestivamente stanziati per l'esecuzione dell'VIII censimento.

A seguito delle riunioni predette, l'E. V. vorrà disporre che i Comuni organizzino, nel periodo dal 6 al 10 aprile, e nella sede dell'Ufficio comunale di censimento, riunioni di tutti gli ufficiali di censimento ai quali dovranno essere illustrate in modo particolareggiato le istruzioni agli Ufficiali di censimento, secondo quanto è prescritto nella circolare n. 21/16 C del 25 febbraio 1936 e nelle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Sarà opportuno che il 22 aprile siano ripetute analoghe riunioni per illustrare le modalità che dovranno essere seguite per il ritiro dei fogli, per il loro controllo, completamento, ecc.

È necessario che l'E. V. sia informata delle ore in cui saranno tenute dette riunioni affinché possa farvi intervenire, eventualmente, uno degli Ispettori dell'Ufficio provinciale di censimento.

Si richiama la personale attenzione dell'E. V. sulla importanza fondamentale di tali riunioni ai fini della riuscita del censimento.

In attesa di cortesi comunicazioni al riguardo si anticipano sentiti ringraziamenti.

## 70

CIRCOLARE N. 52/43 C - N. DI PROTOCOLLO 9903. — Al Sig. Commissario provinciale per la statistica agraria - Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Roma, addì 24 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento della popolazione.

Con circolare n. 109, in data 12 marzo 1936, (1) il Ministero dell'agricoltura e foreste ha invitato gli Ispettori provinciali dell'agricoltura a svolgere, nel campo agricolo, nelle forme più adatte, un'attiva propaganda per la migliore riuscita dell'VIII censimento della popolazione, che avrà luogo, com'è noto, il 21 aprile prossimo.

Sono certo che all'invito del Superiore Ministero corrisponderà il maggiore impegno da parte della S. V. e, in tale certezza, desidero richiamare l'attenzione della S. V. sulle particolari caratteristiche del nuovo censimento dal quale si avrà per la prima volta la reale fisionomia della popolazione addetta all'agricoltura, attraverso una netta distinzione delle classi imprenditrici, delle classi lavoratrici e delle classi di individui a un tempo imprenditori e lavoratori a salario, nonché attraverso una precisa individuazione delle singole figure di conduttori e di lavoratori.

I criteri secondo i quali devono essere indicate nel foglio di famiglia la professione e la posizione nella professione di colui che attende all'agricoltura sono chiaramente illustrati nelle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » a pag. 21-23 e 27-28, istruzioni che allego in copia alla presente, unitamente al regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento e ad un esemplare del foglio di famiglia.

A facilitare il compito di coloro che sono chiamati a riempire il foglio di famiglia, l'Istituto ha provveduto a riunire in un foglio volante — che pure si unisce in copia per quanto interessa codesta provincia — i termini locali usati, Provincia per Provincia, per designare le diverse figure di agricoltori, indicando, di contro ad ognuna, il vocabolo corrispondente da usare nel foglio di famiglia alla colonna 12, là dove si chiede l'uso di una terminologia obbligatoria.

È sull'importanza di questi due quesiti (professione e posizione) e sulla necessità di assicurare ad essi risposte scritte che sarà bene insistere particolarmente nell'opera di propaganda cui il Ministero invita la S. V. con la circolare ricordata. Sotto questo riguardo la collaborazione della S. V., che bene conosce le specifiche figure agricole della provincia, riuscirà specialmente preziosa.

Anticipatamente e sentitamente ringrazio per l'opera di collaborazione che la S. V. vorrà assicurare all'importantissima rilevazione.

(1) Cfr. pag. 229:

71

CIRCOLARE N. 55/44 C - N. DI PROTOCOLLO 10062. ALLEGATI I — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Uffici provinciali di censimento.

In relazione alle istruzioni impartite da questo Istituto in merito alla costituzione ed al funzionamento degli Uffici provinciali di censimento, S. E. il Prefetto di Bergamo ha diramato ai Comuni dipendenti l'allegata ordinanza che si segnala alle E. V. affinché sia esaminata l'opportunità di impartire — qualora non sia stato già fatto — analoghe disposizioni ai Comuni di codesta Provincia.

Si gradirà un cortese cenno di riscontro.

R. PREFETTURA DI BERGAMO

Ai Comuni della Provincia

COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO

Con miei decreti n. 4120 e 2478 in data 12 marzo corr., valendomi della facoltà concessa dall'art. 23 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento della popolazione, ho istituito, alla mia diretta dipendenza, presso il locale Consiglio dell'economia corporativa, l'Ufficio provinciale di censimento il cui dirigente è lo stesso Direttore dell'Ufficio dell'economia corporativa.

L'Ufficio provinciale di censimento provvederà a vigilare assiduamente sull'operato dei Comuni in materia di censimento, riferendomi in merito, e proponendo tutti quei provvedimenti atti ad assicurare la riuscita del Censimento stesso.

E' necessario, quindi, che i Comuni si tengano a stretto contatto con il detto Ufficio a cui dovranno pure essere formulati tutti quei quesiti di dubbia o non facile risoluzione, oltre ad ogni segnalazione di fatti che abbiano comunque rapporto col Censimento in parola.

L'opera di vigilanza e di controllo nei riguardi delle operazioni di censimento nei Comuni della Provincia sarà svolta dall'Ufficio provinciale a mezzo dei seguenti Ispettori scelti, in gran parte, tra i funzionari dell'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, della R. Prefettura e del Comune di Bergamo.

Ad ogni Ispettore sono state assegnate una o più zone corrispondenti ai 18 ex mandamenti della Provincia.

(Segue l'elenco delle zone con la indicazione dei Comuni in esse compresi e il nome dell'Ispettore di ciascuna zona).

\* \* \*

Del giorno nel quale avrà luogo l'ispezione sarà data notizia, in tempo utile, con cartolina raccomandata, a ciascun Podestà.

All'ora stabilita per l'ispezione dovranno trovarsi in sede il Segretario comunale, gli impiegati addetti all'Ufficio comunale di censimento e tutti gli Ufficiali di censimento. Non ammetto assenze se non giustificate da documentati motivi di salute.

Con il 22 marzo, data ultima stabilita per l'invio alla R. Prefettura da parte dei Comuni dell'elenco degli Ufficiali di censimento, saranno iniziate le ispezioni.

\* \* \*

Allo scopo di illustrare ai componenti le Commissioni comunali di propaganda, ai funzionari degli Uffici locali di censimento e agli Ufficiali di censimento le alte finalità dell'indagine e i principali criteri informativi a cui debbono attenersi i Comuni nell'esercizio delle singole operazioni, ho disposto che siano tenuti alcuni raduni secondo il programma seguente.

Presso i sottoindicati Comuni converranno, alla data stabilita, i Sigg. Podestà, i componenti le Commissioni comunali e gli Ufficiali di censimento. Non ammetto assenze se non pienamente giustificate.

Domenica 22 marzo 1936, ore 9,30, BERGAMO, presso la Sede del Consiglio provinciale dell'economia corporativa: tutti i Comuni degli ex mandamenti: III di Bergamo e di Alzano Lombardo.

Martedì 24 marzo 1936, ore 10, ZOGNO, presso la Casa comunale: tutti i Comuni dell'ex mandamento di Zogno (ecc. ecc. ecc.).

Le illustrazioni del caso saranno fatte dal Dr. Miglietti.

A tali riunioni, cui assisteranno anche i rispettivi Ispettori di censimento della zona, gli interessati potranno formulare quesiti e casi pratici di dubbia risoluzione. I Sigg. Podestà dovranno predisporre i locali atti a ricevere tutti i convenuti. Il programma come sopra indicato costituisce l'unico avviso che viene diramato per tali raduni.

E' mio preciso intendimento che l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione abbia a svolgersi nella nostra Provincia in modo perfetto, tale, cioè, da assicurare agli Organi superiori una rispondenza assoluta alla realtà. Per ottenere ciò, è necessario che tutti, dagli Ispettori agli Ufficiali di censimento, diano la loro opera con intelligenza e con passione.

Non tollererò lavori disordinati o poco curati.

Sappiano i Segretari comunali, quali dirigenti degli Uffici comunali di censimento e tutti gli addetti agli stessi Uffici, nonché gli Ufficiali di censimento che il Prefetto della provincia vigila assiduamente su tale delicato compito e non esiterà un istante a valersi dei poteri disciplinari di cui dispone pur di assicurare a tale importante lavoro un ritmo ordinato e consono ai tempi che abbiamo l'orgoglio di vivere.

IL PREFETTO  
STRANO

72

CIRCOLARE N. 56/45 C - N. DI PROTOCOLLO 10063. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Divieto di esecuzione contemporanea di altre indagini.

Allo scopo di non intralciare il regolare svolgimento delle operazioni del prossimo censimento generale della popolazione, è fatto assoluto divieto ai Comuni di abbinare alle operazioni stesse, inchieste, indagini o rilevazioni di qualsiasi natura e specie.

Non sarà, quindi, concessa alcuna autorizzazione al riguardo e non sarà neppure consentito, come è stato richiesto da alcuni Comuni, di procedere, contemporaneamente al censimento, alla inchiesta relativa al piano di sfollamento della cittadinanza in caso di incursioni aeree.

A questo proposito si comunica che il Ministero dell'interno, per ordine di S. E. il Capo del Governo, ha disposto che nessuna interferenza deve esistere tra il censimento degli sfollandi e quello demografico e che, pertanto, tale rilevazione dovrà essere eseguita in altro momento e con schede separate.

Il modello di tali schede sarà predisposto d'intesa fra questo Istituto e il Comitato interministeriale per la protezione antiaerea e sarà, a suo tempo, trasmesso ai Comuni interessati.

Le LL. EE. sono pregate di impartire categoriche disposizioni nel senso indicato ai Comuni dipendenti e di darne assicurazione a questo Istituto.

**73**

CIRCOLARE N. 57/46 C - N. DI PROTOCOLLO 10181 — *A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Esempi di fogli di famiglia riempiti (Allegato al Mod. R 1). — Correzioni.**

Ad evitare erronee interpretazioni, si fa presente che nell'Allegato al Mod. R 1 « Esempi di fogli di famiglia », terzo esempio, alla col. 12 in corrispondenza dei nominativi: Cavalieri Olinto e Cavalieri Francesco, rispettivamente, 1° e 7° censito, in luogo di « proprietario » si deve leggere: *padrone*.

Si prega la S. V. di darne comunicazione, per opportuna conoscenza, ai dipendenti Ufficiali di censimento.

**74**

CIRCOLARE N. 58/47 C - N. DI PROTOCOLLO 10185. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: Ripartizione del territorio comunale in Sezioni di censimento.**

Ritengo opportuno segnalare all'E. V. che nel precedente censimento del 1931 si verificarono gravi inconvenienti in dipendenza del fatto che alcuni Comuni, contrariamente alle precise norme impartite, costituirono non poche Sezioni di censimento con un numero di famiglie superiore anche a 600, e cioè tale da non consentire la regolare e tempestiva esecuzione delle operazioni affidate agli Ufficiali di censimento.

Si prega pertanto l'E. V. di voler richiamare l'attenzione degli Ispettori provinciali di censimento — per le opportune determinazioni — sul disposto dell'art. 30 del « Regolamento » per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione che fissa in *500 famiglie il limite massimo consentito, e solo per i casi nei quali si abbiano le migliori condizioni di ambiente e di coltura dagli abitanti.*

Affinchè gli Ispettori provinciali possano compiere efficace opera di controllo si allega l'elenco dei Comuni di codesta Provincia che nel 1931 contravvennero alle disposizioni soprari ricordate.

Si gradirà cenno di ricevuta e di assicurazione.

**75**

CIRCOLARE N. 59/48 C - N. DI PROTOCOLLO 10232. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Censimento delle convivenze militari del R. Esercito.**

In seguito a recenti accordi intervenuti fra questo Istituto e l'On. Ministero della guerra, il censimento delle convivenze militari dipendenti da quel Ministero (escluse quindi le convivenze della R. Marina, della R. Aeronautica, della M. V. S. N., ecc.), viene sottratto alla competenza dei Sigg. Podestà, ed eseguito a cura dell'On. Ministero suddetto, per il tramite delle Autorità militari territoriali.

In parziale deroga alle norme contenute nelle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » sono state perciò impartite norme speciali al riguardo, diramate ai Sigg. Podestà con la circolare n. 60/49 C, della quale si allegano alla presente 20 esemplari, per conoscenza dell'E. V. e perchè voglia curarne la distribuzione ai dirigenti dell'Ufficio provinciale di censimento ed agli Ispettori di zona.

I fogli di censimento relativi alle convivenze militari del R. Esercito saranno compilati a cura dei rispettivi Comandanti, e da questi rimessi ai rispettivi Comandi di Presidio, i quali ne cureranno la revisione quantitativa e la trasmissione ai Comandi di Corpo di Armata territoriali.

Nella sede di questi ultimi Comandi, prima della trasmissione al Ministero della guerra, verrà eseguita la revisione qualitativa dei fogli di convivenza in oggetto, da personale appositamente istruito.

A tale riguardo si interessa l'E. V. perchè, dai Comuni capiluoghi sedi di Comandi di Corpo d'Armata, venga in ogni modo facilitata a questi Comandi il compito della anzidetta revisione, sia col dare tutti i chiarimenti che venissero richiesti, sia col fornire possibilmente personale istruito e specializzato. Sarebbe altresì desiderabile, che nel periodo desti-

nato alla detta revisione, la sede dei Comandi di Corpo d'Armata fosse visitata da uno degli Ispettori dell'Ufficio provinciale di censimento, per accertare il regolare procedere della revisione.

Si prega l'E. V. di voler dare comunicazione di quanto sopra ai componenti la Commissione provinciale di propaganda e di vigilare perchè le disposizioni impartite ai Comuni siano rigorosamente osservate.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 76

CIRCOLARE N. 60/49 C - N. DI PROTOCOLLO 10252 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: all'On. Ministero della Guerra; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 26 Marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Censimento delle convivenze militari del R. Esercito.

In seguito a recenti accordi intervenuti fra questo Istituto e l'On. Ministero della guerra, il censimento delle convivenze militari del R. Esercito viene sottratto alla competenza dei Sigg. Podestà, e sarà eseguito a cura del Ministero della guerra per il tramite delle Autorità militari territoriali.

Di conseguenza, ed in parziale deroga a quanto è disposto nel cap. 3° delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento », la distribuzione dei fogli di convivenza occorrenti per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito, dipendenti cioè dal Ministero della guerra (compresi i RR. Carabinieri), verrà fatta secondo le norme sotto specificate.

Per le convivenze militari dipendenti dai Ministeri della R. Aeronautica e della R. Marina e per quelle della Regia Guardia di Finanza e della M. V. S. N., il censimento resta di competenza dei Sigg. Podestà, e per esso nessuna modifica è da apportare alle norme vigenti. Si prega di portare a conoscenza dei membri della Commissione comunale di propaganda, dei funzionari addetti all'Ufficio comunale di censimento e dei singoli Ufficiali di censimento, le norme sotto riportate.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

### NORME SPECIALI PER LA CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO PER LE CONVIVENZE MILITARI DEL R. ESERCITO.

a) Non più tardi del 7 aprile ogni Comando di Presidio (o, nei Comuni dove non esista Presidio, ogni capo di convivenza militare) invierà presso l'Ufficio comunale di censimento del Comune o dei Comuni sedi dei Comandi dei Corpi o Distaccamenti dipendenti, un suo incaricato, il quale farà conoscere al dirigente l'Ufficio stesso, quante e quali siano le convivenze militari del R. Esercito che si trovano nel territorio del Comune.

In conseguenza, e sotto la scorta delle indicazioni fornite dal predetto incaricato, l'Ufficio comunale di censimento redigerà in duplice esemplare i relativi fogli di convivenza (Mod. R 2 o R 2-bis) per quanto riguarda le sole notizie richieste nella prima facciata del foglio (Provincia, Comune, Parrocchia, Frazione di censimento, Sezione di censimento, specie, denominazione ed ubicazione della convivenza, nome eventuale del Centro, ecc.) notizie che dovranno essere tutte scritte in inchiostro, lasciando in bianco solamente il numero del foglio nella Sezione.

Uno dei due esemplari così redatti, unitamente agli intercalari (Mod. R 2-bis A - R 2-bis B) che eventualmente fossero necessari, verrà consegnato all'incaricato del Comando di Presidio; esso sarà riempito, nelle pagine interne, a cura delle Autorità militari, e da queste trasmesso all'Istituto centrale di statistica, pel tramite del Ministero della guerra.

L'altro esemplare, che resterà in bianco nelle pagine interne, dovrà invece essere trattenuto dall'Ufficio comunale di censimento, e a suo tempo, dopo cioè ultimato il ritiro dei fogli di censimento, e la loro revisione quantitativa (vedere « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento », paragrafo 23, pag. 14), dovrà essere inserito tra i fogli di convivenza della rispettiva Sezione. Soltanto dopo eseguita tale inserzione si potrà procedere all'ordinamento dei fogli di censimento, e alla loro numerazione progressiva, secondo quanto dispone il ricordato paragrafo 23 delle citate « Istruzioni ».

b) L'Ufficiale di censimento che, durante il suo giro per la consegna dei fogli di censimento, incontra una convivenza militare, dovrà anzitutto accertarsi se si tratti di convivenza dipendente dal Ministero della Guerra (R. Esercito) ovvero di altra convivenza militare (R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di Finanza, M. V. S. N.); solamente in questo secondo caso farà la consegna dei fogli, secondo le norme ordinarie; se invece si tratti di convivenze del R. Esercito, non farà la consegna dei fogli, e sullo Stato di sezione provvisorio in corrispondenza delle coll. 7, 8, 9 annoterà « R. Esercito ».

c) Nei computi giornalieri di Sezione (paragrafo 20 delle « Istruzioni » citate), non si terrà alcun conto delle convivenze militari del R. Esercito.

d) Nella compilazione degli Stati di sezione definitivi (paragrafo 25 delle citate « Istruzioni ») le convivenze militari del R. Esercito dovranno essere elencate, insieme con tutti gli altri fogli di censimento, secondo il numero d'ordine loro assegnato; per ciascuna di esse dovranno essere date tutte le indicazioni prescritte nelle coll. da 1 a 8 dello Stato di sezione definitivo; invece in corrispondenza delle coll. da 9 a 14 si scriverà « R. Esercito » al posto dei dati numerici che, naturalmente, non possono essere forniti.

I totali per Sezione verranno eseguiti, come è ovvio, prescindendo dalle convivenze militari del R. Esercito.

e) I dirigenti degli Uffici comunali di censimento dovranno prestarsi per fornire in merito alle modalità della compilazione dei fogli di convivenza tutti quei chiarimenti di cui fossero richiesti da parte delle locali Autorità militari.

## 77

CIRCOLARE N. 61/50 C - N. DI PROTOCOLLO 10680 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

Sono stati sottoposti a questo Istituto, da parte di vari Comuni, alcuni quesiti circa le norme a cui attenersi per la corretta risoluzione di casi pratici non esplicitamente previsti dalle istruzioni finora emanate.

Poichè le risposte date da questo Istituto possono interessare molti altri Comuni, sia per una più corretta comprensione della lettera e dello spirito delle disposizioni sino ad ora impartite, sia, soprattutto, per raggiungere la voluta uniformità ed esattezza nella compilazione dei fogli di censimento, si è ritenuto opportuno riepilogare qui di seguito alcuni dei quesiti più importanti e le risposte date da questo Istituto. Tali risposte hanno valore di istruzioni integrative ed interpretative delle disposizioni fino ad ora emanate e ad esse i Comuni dovranno attenersi ogni qualvolta essi debbano risolvere quesiti identici od analoghi a quelli indicati.

Le LL. EE. i Prefetti sono pregati di comunicare la presente circolare al dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento perchè ne dia notizia agli ispettori dipendenti.

I Sigg. Podestà sono pregati di comunicare la presente circolare al dirigente l'Ufficio comunale di censimento perchè ne dia conoscenza ai dipendenti Ufficiali di censimento.

#### A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

#### B) QUESITI VARI

QUESITO 1) *In base a quali elementi un ricoverato in case di cura (ospedali, manicomi, ecc.) dovrà essere considerato ricoverato « a tempo indeterminato »?*

Il caso si presenta sia nella compilazione del foglio di convivenza che del foglio di famiglia. Nel primo caso il giudizio, sarà dato dal capo della convivenza, nel secondo caso il capo di famiglia si regolerà secondo le notizie che gli risultano da parte del capo della convivenza.

QUESITO 2) *Per i bambini, lo stato civile si dovrà indicare con i termini celibe e nubile o con lineetta? Sarà opportuno indicare in ogni caso i termini celibe o nubile.*

QUESITO 3) *E' stato stabilito che le famiglie aventi un numero di dozzinanti che superi il numero dei membri della famiglia, dovranno considerarsi « convivenze ». Nel caso, abbastanza frequente, in cui una donna sola tenga due dozzinanti si dovrà considerare pure convivenza?*

Nel caso indicato, come in tutti i casi in cui i dozzinanti superino il numero delle persone di famiglia, compresi i domestici, la famiglia stessa si considererà convivenza.

QUESITO 4) *Un agricoltore che goda l'uso di un terreno è da considerarsi alla stessa stregua dell'utilista?*

Si, è da considerarsi alla stessa stregua dell'utilista.

QUESITO 5) *I figli di un figliastro o di una figliastra si dovranno indicare come nipoti?*

Si, essi si indicheranno come nipoti.

QUESITO 6) *Le funzioni di Ufficiale di censimento possono essere affidate ad una donna?*

No.

QUESITO 7) *Il segretario comunale può essere nominato Ufficiale di censimento?*

No.

QUESITO 8) *Nella circoscrizione di una Sezione di censimento possono essere comprese due o più parrocchie o parti di esse?*

Si.

QUESITO 9) *Possono essere indicati nel foglio di famiglia i titoli accademici e cavallereschi?*

È lasciata facoltà di indicarli nella col. I, prima del cognome. Possono essere indicati nella col. II solo se costituiscono l'indicazione della professione esercitata dal censito.

QUESITO 10) *Hanno facoltà gli Ufficiali di censimento di eseguire ricerche anagrafiche per accertare se il matrimonio religioso sia stato registrato, oppure per accertare se sia intervenuta separazione legale?*

No; dovranno attenersi alle dichiarazioni del capo famiglia.

QUESITO 11) *Se il capo famiglia o chi ne fa le veci è analfabeta, si deve apporre il segno di croce seguito dal nome del capo famiglia scritto dall'Ufficiale di censimento o è sufficiente la dizione « analfabeta »?*

Dovrà apporsi il segno di croce seguito dall'indicazione: « segno di croce del capo famiglia » e dal suo nome e cognome.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

78

CIRCOLARE N. 64/51 C - N. DI PROTOCOLLO 10943. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Elenco dei termini caratteristici locali che distinguono le professioni agricole.

Come preannunciato con la circolare n. 33/26 C del 10 corr. e con la circolare n. 39/32 C del 13 corr. sono state trasmesse ai Comuni e alle RR. Prefetture alcune copie degli elenchi dei termini caratteristici — in uso nelle singole Province — che distinguono le professioni agricole.

Questo Istituto gradirebbe che fossero comunicate, da parte degli Uffici provinciali di censimento, le eventuali proposte di modifiche o aggiunte.

Si anticipano sentiti ringraziamenti.

79

CIRCOLARE N. 66/52 C - N. DI PROTOCOLLO 11230. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti Presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Classificazione aziendale e professionale.

L'importanza della conoscenza dell'attività economica della popolazione ha imposto, per l'occasione del prossimo censimento demografico, l'adozione di criteri tali da consentire la costruzione di un quadro particolareggiato della popolazione classificata dal punto di vista della professione esercitata (classificazione soggettiva) e del ramo di attività economica dell'azienda o dell'ente dove la professione stessa è esercitata (classificazione oggettiva).

A tale scopo è stata predisposta una classificazione di tre gradi (categoria, classe, sottoclasse) delle attività economiche delle aziende, e, per ciascuna sottoclasse di esse, sono state precisate le professioni caratteristiche esercitate nelle stesse.

Tale classificazione si basa sull'esperienza del passato (censimenti precedenti) corretta, precisata ed aggiornata da quella degli esperti, ed è stata fatta in stretto contatto e perfetto accordo coi rappresentanti autorizzati delle diverse Federazioni di datori di lavoro e di prestatori d'opera. Ciò malgrado, trattandosi di materia sempre perfezionabile, è utile che tale classificazione sia esaminata dalle persone immediatamente interessate.

Pertanto, pregasi codesto On. Consiglio di voler far esaminare dalle proprie Sezioni: Agricola, Industriale, Commerciale e Marittima, per la parte che, rispettivamente, le interessa, gli uniti elenchi (riguardanti l'agricoltura e le industrie) (1) e quelli che saranno successivamente trasmessi, affinché ne facciano conoscere le eventuali lacune e propongano, al caso, le rettifiche e le modificazioni — sia in merito alle attività economiche delle aziende, sia alle voci professionali — che l'esperienza locale possa, in particolare, suggerire.

Per l'agricoltura gli elenchi differiscono da quelli relativi alle attività non agricole: a) sia perchè non contemplan l'attività economica delle aziende ove le professioni agricole possono essere esercitate: in effetti non può trattarsi che di azienda agricola o azienda forestale o azienda zootecnica; b) sia perchè contemplan, separatamente, le voci professionali di ciascuna provincia; c) sia perchè hanno carattere semplicemente esemplificativo; onde dovranno essere completati in modo che contemplan tutte le voci in uso in ogni Provincia (voci locali, sinonimi, ecc.).

L'esito dell'esame in questione — che, pur dovendo essere condotto con la massima cura, deve essere compiuto con sollecitudine — deve essere comunicato all'Istituto non appena ciascuna Sezione abbia terminato i propri lavori e, comunque, entro il mese corrente.

In tale attesa ringrazio sentitamente in anticipo.

80

CIRCOLARE N. 67/53 C - N. DI PROTOCOLLO 11302 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Manifesto al pubblico e « striscie » per ricordare particolari obblighi dei censiti.

A seguito delle circolari n. 43/35 C in data 17 marzo corrente, si ritiene opportuno far presente che il manifesto prescritto dall'art. 37 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento e che a cura dei Sigg. Podestà sarà affisso al pubblico in ogni Comune, non più tardi del 1° aprile p. v., dovrà rimanere affisso sino a tutto il 30 aprile detto.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

Gli Uffici comunali dovranno, pertanto, impartire le opportune disposizioni, e, se del caso, prendere i necessari accordi con le imprese ed agenzie di affissioni pubbliche, affinché il manifesto stesso resti ben visibile e leggibile per l'intero accennato periodo di tempo.

Il manifesto dovrà essere sostituito con altra copia in caso di lacerazione, di manomissione ecc.

Si fa inoltre presente l'opportunità che i Comuni:

a) *non più tardi del 18 aprile*, richiamino l'attenzione sull'obbligo che hanno i capi di famiglia (o di convivenza) che non abbiano ricevuto dall'apposito incaricato i fogli di censimento, di recarsi a ritirarli presso l'Ufficio comunale;

b) *non più tardi del 30 aprile*, rammentino l'obbligo che hanno i capi di famiglia (o di convivenza), ai quali non siano stati ritirati i fogli di censimento, entro il 30 aprile, di consegnarli direttamente all'Ufficio comunale, improrogabilmente non più tardi del 3 maggio.

Nell'una e nell'altra occasione dovrà essere ricordato che, non ottemperando gli obblighi sopraindicati, si incorrerà in gravi ammende.

A facilitare ai Comuni tale compito, l'Istituto ha provveduto a formulare — a tergo della presente — uno schema del testo dei suddetti avvertimenti.

Per meglio raggiungere lo scopo si consiglia di stampare tali avvertimenti sopra strisce murali da affiggersi in prossimità dei manifesti di cui all'art. 37 del Regolamento citato.

I Comuni poi che abbisognino di un numero limitato di copie delle « striscie » a stampa e che non ritengano conveniente o non siano in grado di provvedere direttamente alla stampa nei termini stabiliti, potranno rivolgersi a questo Istituto, che provvederà ad inviare immediatamente, a chi ne faccia tempestiva richiesta, il numero di copie di tali « striscie », nel formato di cm. 54 x 76 al prezzo di L. 0,40 per due esemplari (uno di ciascuno schema).

Le richieste dovranno essere fatte ESCLUSIVAMENTE mediante invio di vaglia postale nel quale dovrà essere indicato il numero delle copie desiderate.

*Non sarà dato corso a richieste fatte in forma diversa da quella indicata.*

#### SCHEMI DELLE « STRISCIE »

##### SCHEMA N. 1

###### VIII censimento generale della popolazione

Coloro che per il giorno 18 aprile non abbiano ricevuto i fogli di censimento debbono recarsi a ritirarli presso l'Ufficio Comunale.

I contravventori sono passibili di ammenda fino a L. 2000.

(Striscia da affiggere al pubblico non oltre il 18 aprile e da restare affissa almeno sino al 22 aprile 1936-XIV).

##### SCHEMA N. 2

###### VIII censimento generale della popolazione

I fogli di censimento che entro il 30 aprile non siano stati ritirati dall'apposito incaricato, dovranno essere consegnati all'Ufficio Comunale entro il 3 maggio 1936-XIV.

I contravventori sono passibili di ammenda fino a L. 2000.

(Striscia da affiggere al pubblico non oltre il 30 aprile e da restare affissa almeno sino al 3 maggio 1936-XIV).

## 81

CIRCOLARE N. 68/54 C - N. DI PROTOCOLLO 11309. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Ulteriore invio di allegati al mod. R 1 (esempi di foglio di famiglia riempito).

Si avverte l'E. V. che in data odierna Le sono stati spediti per ferrovia n. esemplari di « Allegati al Mod. R 1 » (esempi di foglio di famiglia riempito).

Questi stampati dovranno servire anzitutto a reintegrare i depositi provinciali destinati a sopperire alle richieste supplementari eventualmente rivolte dai Comuni alla E. V.

Dopo soddisfatte tali richieste, le copie che, certamente ed in buon numero, risulteranno esuberanti, dovranno essere messe a disposizione delle « Commissioni provinciali di propaganda », perchè le diffondano e le utilizzino nel miglior modo ai fini della propaganda stessa.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di ricevuta della presente e degli stampati inviati.

## 82

CIRCOLARE N. 69/55 C - N. DI PROTOCOLLO 11312 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Assenti temporanei.

Poichè nel corso di alcune riunioni interprovinciali degli Ispettori provinciali di censimento è stato manifestato il dubbio che la richiesta di indicazioni di cui alla col. 18 del foglio di famiglia autorizzino a segnare nell'Elenco B del foglio stesso anche le persone che rientrino dopo il 31 luglio 1936, si ritiene opportuno far presente alle SS. LL. che le indicazioni richieste nella detta colonna del foglio di censimento dovranno darsi *unicamente* per le persone che si trovino com-



prese fra le eccezioni stabilite nel punto 14 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento »; eccezioni che hanno carattere *tassativo* e non esemplificativo.

*Nessun'altra persona*, quindi, la quale rientri nel Comune dopo il 31 luglio 1936, dovrà essere inclusa nell'Elenco *B* del foglio di censimento. L'*Ufficio comunale*, procedendo alla revisione dei fogli, dovrà depennare tutte le persone per le quali — non essendo esse fra le eccezioni suddette — risulti, dalla col. 18 del foglio, che rientreranno nel Comune dopo il 31 luglio 1936.

Le risultanze del censimento dovranno costituire uno specchio fedele della *reale consistenza numerica* della popolazione del Regno.

Non saranno, pertanto, giustificate interpretazioni disformi delle disposizioni sopra ricordate, che, per un qualsiasi errato convincimento, possano determinare alterazioni in *più* o in *meno* dell'ammontare della popolazione di ciascun Comune.

Si avverte che l'Istituto centrale di statistica a mezzo di suoi Ispettori si accerterà della rigorosa osservanza delle prescrizioni sopra ricordate e provocherà eventualmente provvedimenti a carico dei responsabili di infrazioni.

Si prega di voler segnare ricevuta della presente.

### 83

CIRCOLARE N. 71/56 C - N. DI PROTOCOLLO 11456. — A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Precisazione della posizione del conduttore-coltivatore di aziende agricole.

Come è noto, le « Avvertenze speciali per le professioni » (v. ultima pagina del foglio di famiglia n. 17) e le « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » (v. n. 33 pag. 21) — dopo aver rilevato che il *conduttore* di un'azienda agricola (sia esso *conduttore in proprio*, o *enfiteuta*, o *usufruttuario*, o *affittuario*, o *conduttore a più titoli*) può anche coltivare il terreno — stabiliscono che, nel caso in cui non lo coltivi, deve scrivere nella col. 12: *conduttore in proprio* (o *enfiteuta* o *usufruttuario*, o *affittuario*, o *conduttore a più titoli*) mentre, nel caso in cui lo coltivi, deve scrivere nella col. 12: *conduttore in proprio-coltivatore* (o *enfiteuta-coltivatore*, o *usufruttuario-coltivatore*, o *affittuario-coltivatore*, o *conduttore a più titoli-coltivatore*).

Malgrado la chiarezza delle « Avvertenze » e delle « Istruzioni » che non dovrebbe ragionevolmente consentire possibilità di equivoci, si è verificato tuttavia il caso che qualcuno, interpretando erroneamente le norme suddette, ha inteso, per il caso di un conduttore-coltivatore, di dover scrivere la parola « conduttore » nella col. 11 e la parola « coltivate » nella col. 12.

Si ritiene, pertanto, necessario di ripetere che nella colonna 12 la posizione del *conduttore* deve essere precisata, quando ne ricorra il caso, con l'aggiunta della parola *coltivate*, prescindendo dal fatto che la posizione stessa risulti eventualmente indicata con le stesse identiche parole con le quali è indicata la professione (risposta alla col. 11).

Quanto sopra è necessario sia comunicato con urgenza agli Ispettori provinciali perchè questi, alla loro volta, ne intrattengano gli Uffici comunali e gli Ufficiali di censimento, illustrando loro i concetti suesposti con opportuni e significativi esempi.

Si gradirà un cenno di assicurazione.

### 84

CIRCOLARE N. 72/57 C - N. DI PROTOCOLLO 11501. — A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Bollettino del censimento.

Questo Istituto è venuto nella determinazione di pubblicare ogni due, tre volte la settimana, da oggi sino al termine delle operazioni di censimento, un bollettino del censimento.

Scopo di tale pubblicazione è quello di portare a conoscenza delle province e dei comuni le notizie, i giudizi, gli avvertimenti ecc. che comunque possano interessare quanti dovranno prestare la loro opera per la buona riuscita delle operazioni di censimento.

Nell'invviare all'E. V. una copia di tale bollettino prego l'E. V. medesima di voler dare istruzioni al Dirigente dell'Ufficio provinciale di censimento perchè voglia comunicare *tempestivamente* a questo Istituto ogni iniziativa, osservazione, interpretazione, richiamo, ecc. che, avendo un carattere normativo generale, possa a mezzo del bollettino in parola, essere portata a conoscenza degli altri Uffici provinciali di censimento al fine di conseguire quella organicità indispensabile alla buona riuscita delle operazioni.

Ringrazio anticipatamente.

## 85

CIRCOLARE N. 73/58 C - N. DI PROTOCOLLO 11591. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 3 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Elenco dei Comuni affidati ai singoli Ispettori provinciali.**

Questo Istituto, nel prendere atto delle comunicazioni riguardanti la costituzione degli Uffici provinciali di censimento, ritiene opportuno richiamare ancora una volta l'attenzione delle LL. EE. sull'importanza dell'attività ispettiva degli Uffici stessi e sulla necessità che il personale addetovi sia numericamente adeguato e qualitativamente preparato al compito commessogli.

Poichè non tutti gli Uffici provinciali di censimento hanno finora fornito a questo Istituto particolareggiate notizie in proposito, si pregano le LL. EE. — qualora non l'abbiano già fatto — di far trasmettere con cortese sollecitudine l'elenco nominativo degli ispettori alle dipendenze di detti Uffici provinciali con la *indicazione dei Comuni affidati alla vigilanza ed al controllo di ogni singolo ispettore.*

Allo scopo, poi, di rendere più agevole e più efficace il lavoro degli ispettori e per potere anche formulare a suo tempo un sicuro giudizio sull'opera di ciascuno, individuando responsabilità e meriti, si fa presente alle LL. EE. che è *assolutamente vietato* di variare, salvo casi di assoluta e provata eccezionalità, i Comuni affidati alla sorveglianza e vigilanza di ciascun ispettore.

Si rimane in attesa degli elenchi richiesti e di un cenno di assicurazione per quanto riguarda l'ultima parte della presente circolare.

## 86

CIRCOLARE N. 74/59 C - N. DI PROTOCOLLO 11592 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 3 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Autorizzazione a protrarre l'orario degli Uffici comunali.**

Per dar modo agli Uffici comunali di far fronte alle impellenti esigenze determinate dai lavori del censimento e per assicurare agli uffici stessi una più lunga giornata lavorativa che permetta anche agli Ispettori provinciali un più vasto rendimento della loro attività, si comunica che, in seguito ad interessamento di questo Istituto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto presente di aver adottato il criterio di autorizzare tutti i Comuni, *che ne facciano richiesta*, a protrarre l'orario normale d'ufficio per l'esecuzione dei lavori inerenti all'VIII censimento generale della popolazione.

Tanto si comunica per norma della S. V.

## 87

CIRCOLARE N. 75/60 C - N. DI PROTOCOLLO 11833. — *A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: Disposizioni basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione del Regno, contenute nelle Leggi e nei Decreti emanati fino al 31 dicembre 1935-XIV.**

Si trasmettono all'E. V. n. 10 copie del volumetto di cui all'oggetto con preghiera di volerlo far distribuire ai membri della Commissione provinciale di propaganda per l'VIII censimento della popolazione.

Dai risultati di ogni censimento scaturiscono numerosissimi dati che trovano la loro applicazione in norme di legge delle quali alcune rivestono un carattere di particolare importanza.

Questo Istituto ha pubblicato una raccolta delle disposizioni di legge basate sui risultati dei censimenti a partire dal 1865 fino al 31 dicembre 1935.

Queste disposizioni legislative furono raccolte cronologicamente e per materia, e sono ora pubblicate nell'allegato volumetto (1).

Dalla lettura di esse è facile dedurre la grande importanza sociale che rivestono i censimenti e come essi non abbiano solamente lo scopo di contarci ma di dare agli uomini di Governo gli elementi necessari per emanare determinate dispo-

(1) Dette disposizioni aggiornate fino a tutto il 31 dicembre 1936-XV sono riportate in Appendice.

sizioni di legge, tenendo conto del numero degli abitanti, delle particolari condizioni economiche industriali, commerciali, agricole dei singoli centri.

La raccolta delle leggi basate sui risultati dei censimenti sarà particolarmente utile ai Comitati di propaganda per illustrare il valore sociale dei censimenti e per trarre da esse materia per conferenze ed illustrazioni.

Fra le molteplici disposizioni allegate si segnalano particolarmente quelle che hanno uno scopo prettamente sociale, e che si riferiscono all'assistenza, alla beneficenza, all'igiene, ai servizi per gli incendi, all'istruzione, ai lavori pubblici, all'organizzazione dell'Opera Balilla, alla Pubblica Sicurezza, ecc.: alla illustrazione di esse dovranno dedicarsi in modo speciale le persone chiamate a far parte dei Comitati locali di propaganda. Da dette disposizioni i propagandisti potranno prendere lo spunto per quegli argomenti, specie di carattere locale, che possono interessare il prossimo censimento.

## 88

CIRCOLARE N. 76/61 C - N. DI PROTOCOLLO 11834 — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 4 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Consulenza per i censiti per mezzo della stampa locale.**

In considerazione della necessità di estendere e di intensificare la propaganda specifica del censimento, intesa cioè ad insegnare come devono essere compilati i fogli di censimento, è opportuno offrire agli interessati un mezzo comodo e rapido per informarsi — nei casi eventualmente dubbiosi per i quali si ritenesse utile di ricorrere agli organi competenti del censimento — sulla precisa risposta da dare ai vari quesiti dei fogli predetti ed in particolare ai quesiti, più complessi e meno facili, relativi alla professione.

A tal fine si ritiene che una rubrica speciale per il censimento, aperta dal 10 al 21 aprile sui quotidiani di ogni capoluogo di provincia, alimentata dalle domande riflettenti i casi particolari dei cittadini interessati e dalle conseguenti risposte, soddisfarrebbe, nel migliore dei modi, ad una esigenza sentita in estese zone della popolazione.

Perciò il Ministero della stampa e propaganda — accogliendo il voto di quest'Istituto — ha interessato la stampa quotidiana ad iniziare la pubblicazione giornaliera della rubrica suindicata.

In considerazione del fatto che alcuni giornali sono letti da numerosissime persone, ad esclusione di altri giornali, e per non togliere a tali persone la facile possibilità di trovare sul giornale abitualmente letto quanto può interessarle nei riguardi del censimento, si prega l'E. V. di volersi interessare affinché tutti i giornali di codesto capoluogo di provincia, inizino, al più presto, la pubblicazione della rubrica sopra indicata.

Naturalmente condizione essenziale perchè tutto ciò si realizzi regolarmente e senza inconvenienti è che la risposta alle domande degli interessati venga data da persone particolarmente competenti, sotto la responsabilità del Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento.

Prego pertanto l'E. V. di voler far prendere accordi tra i giornali cittadini ed il locale Ufficio provinciale di censimento al fine di iniziare, col giorno 11, la pubblicazione della rubrica in questione, preannunciandola qualche giorno prima con opportune avvertenze.

Copia di tutti i numeri di uno dei giornali sui quali verrà pubblicata la rubrica in questione dovrà essere, convenientemente ritagliata, rimessa a questo Istituto, appena cessata la pubblicazione della rubrica stessa.

In attesa di riscontro, si anticipano sentiti ringraziamenti.

## 89

CIRCOLARE N. 77/62 C - N. DI PROTOCOLLO 12149 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 7 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.**

A seguito della circolare n. 61/50 C del 27-3-936 s'invia un secondo elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti, proposti da vari Comuni.

### A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

### B) QUESITI VARI

QUESITO 1) *I Reali carabinieri, le RR. Guardie di finanza ed in genere tutti i militari che abbiano assunto una ferma a termine fisso, sono da considerarsi, agli effetti del censimento, militari di carriera?*

Si: pertanto essi, qualora non convivano con la famiglia, non dovranno essere inclusi neppure nell'Elenco B del foglio della famiglia stessa.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

QUESITO 2) *In quali casi si deve rispondere affermativamente alla domanda « La casa è situata in un centro abitato » ?*

Si dovrà rispondere affermativamente soltanto quando l'abitazione sia situata in uno dei « centri abitati » approvati da questo Istituto.

La pratica delimitazione del centro deve essere fatta dal Comune, in base alle effettive e peculiari condizioni territoriali ed in conformità dei criteri stabiliti nella Circolare 49/3 C del 21-5-1935.

Le abitazioni situate fuori dei « centri abitati » delimitati come detto sopra, dovranno essere considerate « sparse » e, per esse, alla domanda suddetta, si dovrà rispondere « no ».

QUESITO 3) *Quale Comune di abituale dimora deve essere indicato per i « confinati » ?*

Si dovrà indicare il Comune dove risiede la famiglia, oppure quello in cui il confinato risiedeva prima dell'assegnazione al confino.

QUESITO 4) *Per una persona dimessa dal manicomio e che si trovi presso la famiglia in osservazione per un anno, quale Comune si dovrà indicare come dimora abituale ?*

Il Comune di dimora della famiglia.

QUESITO 5) *I Collegi militari debbono considerarsi convivenze militari o Istituti di istruzione ?*

I Collegi militari dovranno essere considerati Istituti di Istruzione.

QUESITO 6) *Gli « armentisti » che trascorrono in ricoveri provvisori sei o sette mesi dell'anno, nei territori di pascolo situati in Comuni diversi da quello ove risiede la loro famiglia, quale Comune dovranno indicare come dimora abituale ?*

Trattandosi di assenti per lavori stagionali, saranno considerati come aventi la dimora abituale nel Comune ove risiede la loro famiglia.

QUESITO 7) *Per i senza tetto quale indirizzo deve indicare l'Ufficiale di censimento nella prima facciata del foglio di famiglia ?*

Indicherà « senza fissa dimora ».

QUESITO 8) *Chi abita stabilmente, solo o con la famiglia, in un albergo, deve essere censito nel foglio della convivenza o deve compilare un separato foglio di famiglia ?*

Dev'essere censito nel foglio di convivenza.

QUESITO 9) *Da chi verrà censita una persona senza famiglia già alloggiata presso albergo o pensione ed ora in Africa orientale ?*

Il Comune, se a conoscenza, dovrà provvedere a compilare d'ufficio apposito foglio di famiglia, segnando l'assente nell'Elenco B.

## 90

CIRCOLARE N. 78/63 C - N. DI PROTOCOLLO 12159. ALLEGATI I — *A tutti i Ministeri ; a tutte le Amministrazioni statali autonome ; a tutti gli Enti parastatali.*

Roma, addì 7 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Risposta da parte del personale degli enti pubblici ai quesiti relativi alla professione.

Omissis (1).

## 91

CIRCOLARE N. 80/64 C - N. di PROTOCOLLO 12336. ALLEGATI I — *A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno; ai Sigg. Podestà dei Comuni con più di 20.000 abitanti.*

Roma, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Censimento delle convivenze militari del R. Esercito. — Norme diramate dall'On. Ministero della guerra.

In relazione alla Circolare n. 60/49 C del 26 marzo u. s., colla quale si davano norme speciali per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito, censimento che è stato sottratto alla competenza dei Sigg. Podestà, mentre si ri-confermano le disposizioni contenute in detta circolare, e se ne raccomanda vivamente la integrale e scrupolosa esecuzione, si invia alla S. V. per opportuna conoscenza copia delle disposizioni emanate (2) dall'On. Ministero della guerra in merito al censimento delle convivenze in oggetto, e da esso diramate alle competenti Autorità militari.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

(2) Cfr. pag. 88.

92

CIRCOLARE N. 81/65 C - N. DI PROTOCOLLO 12597 — *Agli Uffici Provinciali di Censimento; agli Uffici comunali di censimento, e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 8 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Rilevazione degli artigiani e dei loro dipendenti.

Data l'importanza dell'economia artigiana del nostro Paese e considerato che, eccezion fatta per gli artigiani tesserati nella propria Federazione sindacale, non è facile — per quelli soltanto rappresentati dalla Federazione stessa e, maggiormente, per i dipendenti degli artigiani — di stabilire se la professione sia esercitata in un'azienda artigiana, è necessario dettare norme più particolareggiate di quelle indicate al n. 35 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento ».

*Omissis.* (1)

Occorre pertanto che gli *Ufficiali di censimento* e gli *Uffici comunali di censimento* tengano ben presenti e la definizione di artigiano data più sopra, e l'elenco delle categorie professionali artigiane allegato (1) alla presente per poter così agevolmente e correttamente individuare le professioni artigiane, ciò che sarebbe altrimenti impossibile o difficile, data la facilità di confonderle con quelle analoghe dell'industria.

L'elenco allegato permetterà, poi, agli *Uffici provinciali di censimento* di avere precisa conoscenza delle forme di artigianato caratteristiche nei diversi Comuni della Provincia, per cui essi dovranno illustrare agli Uffici e agli Ufficiali di censimento dei Comuni interessati tali caratteristiche forme locali di artigianato, affinché il censimento riesca, anche per tale riguardo, una rilevazione *completa e fedele* della realtà.

Si prega di dare immediatamente un cenno di ricevuta e di assicurazione.

93

CIRCOLARE N. 82/66 C - N. DI PROTOCOLLO 12608 — *A. S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 9 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della circolare N. 61/50 C del 27 marzo 1936 si rimette un terzo elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti proposti da vari Comuni.

#### A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

#### B) QUESITI VARI

QUESITO 18) *Qualora in camerate, baracche, ecc. di lavoratori agricoli si trovino dei gruppi familiari, questi debbono essere censiti con foglio di famiglia?*

No: essi vanno compresi nel foglio di convivenza.

QUESITO 19) *A chi debbono essere consegnati i fogli di famiglia dei militari che vivono con la famiglia in un alloggio in caserma?*  
I fogli di cui sopra dovranno essere consegnati e ritirati dagli ufficiali di censimento, anche se si tratti di caserme dipendenti dal Ministero della guerra.

QUESITO 20) *Nel caso vi siano sezioni composte di 5 o 10 famiglie, in tutto, è necessario affidarle ad un apposito ufficiale di censimento, ovvero è consentito assegnare la sezione stessa all'ufficiale della sezione limitrofa?*

È consentito.

QUESITO 21) *Come devono essere effettuate da parte dell'ufficiale di censimento le correzioni sui fogli di famiglia?*

Con inchiostro rosso, cancellando con una linea orizzontale le diciture errate e scrivendo al di sopra di esse quelle esatte.

QUESITO 22) *Le maestre elementari nubili, viventi a dozzina nel Comune ove insegnano, e che abbiano la famiglia in altro Comune, nel quale rientrano nel periodo delle vacanze, in quale Comune dovranno dichiarare di avere dimora abituale?*  
Nel Comune dove ha sede la scuola.

QUESITO 23) *Le maestre elementari nubili che insegnano in un Comune diverso da quello dove risiede la famiglia, ma che rientrano a casa tutte le sere, in quale Comune dovranno dichiarare di avere dimora abituale?*

Nel Comune nel cui Registro di popolazione sono iscritte.

QUESITO 24) *Un notaio che abbia lo studio in un Comune nel quale però è presente soltanto uno o più giorni della settimana, pur avendo, come d'obbligo, l'iscrizione anagrafica nel Comune dove è lo studio, in quale Comune dovrà dichiarare la sua dimora abituale?*

Nel Comune nel cui Registro di popolazione è iscritto.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda,

- QUESITO 25) *Debbono essere considerati assenti temporaneamente e quindi compresi nell'elenco B i capi famiglia o altri membri della famiglia che si trovino da anni all'estero per ragioni di lavoro e per i quali non si conosce la data del ritorno?*  
No; non debbono essere censiti nemmeno nell'Elenco B.
- QUESITO 26) *E' consentito che gli ufficiali di censimento consegnino un solo esemplare del foglio di famiglia o di convivenza e che provvedano poi a compilare di loro pugno la copia?*  
No; assolutamente.
- QUESITO 27) *Quando la numerazione civica di una strada, procede per numeri dispari da un lato e pari dall'altro, quale ordine dovrà seguire l'ufficiale di censimento nel consegnare i fogli e nell'elencarli sullo stato di sezione provvisorio?*  
Percorrerà prima il lato della strada segnato con i numeri dispari, poi quello con i numeri pari; l'elencazione sullo Stato di sezione provvisorio sarà fatta nello stesso ordine.
- QUESITO 28) *Come si indicheranno nello Stato di sezione provvisorio le botteghe non numerate?*  
Si indicheranno tutte, indistintamente, nello Stato di sezione provvisorio; alla colonna 2 si segnerà: s. n. (senza numero) e alla colonna 10: « bottega ».
- QUESITO 29) *Che cosa si indicherà per le ville, le quali sono in questa stagione disabitate?*  
Si indicherà: non abitate, destinate a villeggiatura.
- QUESITO 30) *Dove si censirà un tale che partendo la sera del 20 da Roma, giunga la mattina del 21 a Torino, senza recarsi in albergo, e riparta la sera del 21 giungendo a Roma il mattino del 22?*  
Si censirà nel foglio di famiglia, come se fosse rientrato in famiglia il giorno 21.
- QUESITO 31) *Per le famiglie che hanno due abitazioni, di cui una in altro Comune, come si fa a stabilire che l'assenza è temporanea, se la famiglia è interamente assente?*  
Perché una famiglia possa essere considerata temporaneamente assente, occorre che abbia la dimora abituale nel Comune, risultante dal Registro di popolazione.
- QUESITO 32) *Negli itinerari di sezione, per l'indicazione delle vie si deve seguire l'ordine alfabetico o l'ordine razionale?*  
Si dovrà seguire l'ordine razionale topografico.
- QUESITO 33) *Coloro che risiedono all'estero e che rientrano abitualmente per qualche mese dell'anno nel proprio Comune, ove hanno la famiglia o la casa di abitazione, debbono essere iscritti nell'Elenco B dei temporaneamente assenti?*  
No.
- QUESITO 34) *Nel foglio di convivenza di un ospedale, deve essere dichiarato « capo della convivenza » il Presidente dell'amministrazione o il Direttore?*  
Deve essere dichiarato capo della convivenza il Direttore.
- QUESITO 35) *Quale Comune di dimora abituale dovrà essere dichiarato da coloro che esercitando mestieri girovaghi (arrotini, ramai, venditori di oggetti di legno, ecc.) rimangono assenti per la maggior parte dell'anno dal Comune dove hanno la famiglia o l'abitazione?*  
Dichiederanno come Comune di dimora abituale quello in cui hanno la famiglia o l'abitazione. Qualora non abbiano famiglia né abitazione indicheranno il Comune di nascita, come per il domicilio di soccorso.
- QUESITO 36) *Nel foglio di convivenza di un carcere mandamentale, può il capo custode o il semplice custode esser dichiarato « capo della convivenza »? Nel caso affermativo che cosa si deve indicare alla colonna 13?*  
Il Capo custode (o anche il custode) deve iscriversi nel foglio di convivenza e dichiararsi « Capo della convivenza » soltanto se abiti nei locali della convivenza stessa, senza la famiglia.  
Alla colonna 13 sarà sufficiente l'indicazione « carcere mandamentale ».
- QUESITO 37) *La compilazione d'ufficio del foglio di famiglia per le famiglie interamente assenti, deve essere estesa anche alle famiglie che, pur essendo iscritte in anagrafe e conservando nel Comune la casa di abitazione, risiedano da tempo all'estero e rientreranno presumibilmente dopo il 31 luglio 1936?*  
No.
- QUESITO 38) *Quale Comune dovranno dichiarare come dimora abituale gli operai, che hanno l'abitazione ed eventualmente la famiglia in un Comune e che si recano giornalmente a lavorare in un Comune limitrofo, nel cui registro di popolazione sono iscritti?*  
Dichiederanno il Comune, nel cui Registro di popolazione sono iscritti.

## 94

CIRCOLARE N. 84/67 C - N. DI PROTOCOLLO 12825 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 10 aprile 1936-XIV

OGGETTO: VIII censimento della popolazione. — Risposta ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 dei fogli di censimento, da parte dei « conduttori di aziende agricole » (1).

Le « Avvertenze speciali per le professioni » e quanto si è detto in merito alle professioni nelle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » non dovrebbero ragionevolmente consentire alcuna possibilità di equivoco nel rispondere ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 dei fogli di censimento. Tuttavia, considerato il fatto che in più di un caso, con-

(1) La presente circolare, nonostante il suo oggetto, viene pubblicata in questa Parte I, perché nella Parte II è riportata a brani secondo le esigenze della trattazione.

cernente le professioni agricole, e precisamente la figura del « conduttore di azienda » si sono erroneamente interpretate le avvertenze e le istruzioni anzidette, e vista la necessità che quei quesiti in particolare abbiano una risposta esatta da parte di tutti i censiti e siano, anzitutto, esattamente compresi dagli Ufficiali di censimento e dagli Uffici comunali e provinciali di censimento, si ritiene opportuno di comunicare, nell'allegato, un quadro, esemplificativo ma completo, di tutte le risposte possibili, per quanto concerne i conduttori di aziende agricole, ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento.

Come è noto, la risposta al quesito alla colonna 13 non può essere, secondo i casi, che una delle tre seguenti: azienda agricola, o azienda forestale, o azienda zootecnica.

La risposta al quesito della colonna 12 deve corrispondere ad una delle tassative espressioni prestabilite dall'Istituto per la indicazione della posizione nella professione (v. anche Istruzioni per gli Ufficiali di censimento n. 34).

Per quanto concerne la risposta al quesito della colonna 11 è stato stabilito che per essa il censito è libero di usare parole od espressioni: tecniche o non tecniche, contemplate o non contemplate nei patti di lavoro, locali o usate ovunque nel Regno, della lingua italiana o dialettali, purchè esse siano sufficienti ad individuare la professione agricola esercitata.

Malgrado tale libertà è apparso utile esemplificare come è stato fatto nell'allegato alla presente, tutte le risposte possibili al quesito della colonna 11, usando a tal uopo voci od espressioni tecniche.

Il censito è libero di sostituire tali voci od espressioni con altre, purchè queste ultime abbiano, almeno localmente (cioè nella Provincia ove si trova il censito) lo stesso significato della parola sostituita. Così, ad esempio, si è detto (punto 33 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento), è vero, che un censito il quale conduca terreni propri deve scrivere, nella col. 11 *conduttore in proprio* e non la parola « proprietario » (che sta a significare non una professione bensì una condizione non professionale) ma si è anche osservato che, se localmente la parola « proprietario » equivale all'espressione « conduttore in proprio », cioè ha il significato di persona che oltre ad essere proprietario dell'azienda la conduce, allora il censito può scrivere nella colonna 11 la parola *proprietario*. È, appunto, seguendo tale criterio che l'Istituto ha provveduto alla compilazione di elenchi esemplificativi delle voci professionali agricole caratteristiche di ogni singola Provincia, elenchi che sono stati già inviati a tutti i Comuni del Regno. (Circolare n. 33/26 C del 10 marzo).

Gli Ufficiali di censimento, gli Uffici comunali e gli Uffici provinciali di censimento dovranno attenersi a quanto sopra per modo che le risposte dei conduttori di aziende agricole, ai tre quesiti delle professioni, siano conformi a quanto al riguardo ha stabilito questo Istituto.

Si resta in attesa di un urgente cenno di assicurazione.

CONDUTTORI (1)	COLONNA 11 PROFESSIONE	COLONNA 12 POSIZIONE NELLA PROFESSIONE	COLONNA 13 ATTIVITA' DELLA AZIENDA
Chi conduce un fondo proprio (ma non lo coltiva)	Conduttore in proprio	Conduttore in proprio	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce un fondo posseduto in enfiteusi (ma non lo coltiva)	Enfiteuta	Enfiteuta	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce un fondo posseduto in usufrutto (ma non lo coltiva)	Usufruttuario	Usufruttuario	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce un fondo posseduto in affitto (ma non lo coltiva)	Affittuario	Affittuario	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce un fondo posseduto a due o più dei suddetti titoli (ma non lo coltiva)	Specificare i titoli. Ad es.: conduttore in proprio ed affittuario; usufruttuario e conduttore in proprio, ecc.	Conduttore a più titoli	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
<b>CONDUTTORI-COLTIVATORI (2)</b>			
Chi conduce e coltiva un fondo proprio	Conduttore in proprio-coltivatore	Conduttore in proprio-coltivatore	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce e coltiva un fondo posseduto in enfiteusi	Enfiteuta-coltivatore	Enfiteuta-coltivatore	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce e coltiva un fondo posseduto in usufrutto	Usufruttuario - coltivatore	Usufruttuario - coltivatore	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce e coltiva un fondo posseduto in affitto	Affittuario-coltivatore	Affittuario-coltivatore	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce e coltiva un fondo posseduto a due o più dei suddetti titoli	Specificare i titoli. Ad es.: conduttore in proprio e affittuario-coltivatore, enfiteuta-coltivatore e mezzadro, ecc.	Conduttore a più titoli-coltivatore	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)
Chi conduce e coltiva (di norma con l'aiuto dei familiari) un fondo posseduto a colonia parziaria	Mezzadro (o terziario, o terziuolo, o quartarolo, ecc.)	Colono parziario	Azienda agricola (o forestale o zootecnica)

(1) Per *conduttore* si intende chi gestisce il fondo sopportandone, in tutto o in parte, il rischio.

(2) Per *conduttore-coltivatore* si intende chi, oltre a condurre il fondo, attende anche alla lavorazione del fondo stesso, personalmente o con l'aiuto dei familiari o, al massimo, di un garzone.

## 95

CIRCOLARE N. 85/68 C - N. DI PROTOCOLLO 12845. ALLEGATI I — *Alle LL. EE. I Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 10 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Testo per conferenze o articoli di propaganda.**

Nell'allegato alla presente (1) si comunica un testo — preparato dal Prof. Luzzatto Fegiz — che espone in modo conciso, ma chiaro ed esauriente, le ragioni, le caratteristiche e le principali modalità del censimento.

Esso si presta ottimamente a quella propaganda generica, che deve essere intensificata in questi giorni, per creare quell'atmosfera di comprensione e di collaborazione che è condizione preminente per la piena riuscita del censimento. Pertanto, è sommamente opportuno che l'E. V. esamini la possibilità di far tenere in tutti i centri della provincia (da professori, studenti universitari, altre persone capaci di parlare efficacemente in pubblico) nelle sedi dei Dopolavoro ed in altre riunioni abituali o da indire delle conferenze nelle quali dovrebbero essere sviluppati o illustrati o semplicemente esposti i diversi punti accennati nel testo allegato.

Il testo in questione potrebbe servire, infine, per la compilazione di « manchettes » cui la stampa locale dovrebbe dare, nell'impaginazione del giornale, quel posto di risalto adeguato allo scopo.

Gradirò una cortese comunicazione di quanto l'E. V. avrà disposto al riguardo.

## 96

CIRCOLARE N. 86/69 C - N. DI PROTOCOLLO 12957 — *Agli Uffici Provinciali di Censimento; agli Uffici comunali di censimento; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Lavoranti a domicilio e artigiani senza dipendenti.**

*Omissis (2).*

Gli *Uffici di censimento*, gli *Uffici comunali* e gli *Uffici provinciali di censimento* dovranno tenere ben presenti le istruzioni sopra esposte e, ciascuno per la parte che gli spetta, farle rigorosamente osservare affinché il censimento riesca, anche nei riguardi sopra indicati, una rilevazione completa e fedele della realtà.

Si prega di dare immediatamente un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 97

CIRCOLARE N. 87/70 C - N. DI PROTOCOLLO 12958 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 11 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Situazioni di famiglia irregolari.**

Poichè da parte di alcuni Comuni sono stati proposti numerosi quesiti relativi al censimento di famiglie irregolari (concubinato, presenza di figli illegittimi) si ritiene opportuno, per uniformità di criteri, di stabilire quanto segue:

1) un celibe o un coniugato o un separato (legalmente o di fatto) o un divorziato o un vedovo che conviva maritalmente con una donna, qualunque sia lo stato civile di questa, deve compilare un proprio foglio di famiglia, nel quale deve iscrivere anche la donna con la quale convive (oltre le altre persone eventualmente conviventi) segnando la donna in questione, nella colonna 4 del foglio (relazione di parentela, ecc.) come « convivente ».

2) qualora si verifichi il caso inverso e cioè che la donna figuri capo famiglia, l'uomo sarà dichiarato « convivente ». Nell'un caso e nell'altro, come di norma, sarà indicato nella colonna 6 il reale stato civile delle persone conviventi maritalmente.

3) in conformità a quanto sopra, la relazione di « convivente » indicata, per la donna nubile con figli naturali, nell'ultimo capoverso del punto 25 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », va riferita unicamente all'uomo con il quale essa conviva maritalmente e coabitati.

(1) Cfr. pag. 210.

(2) Cfr. Vol. I, Parte seconda.



4) se la donna suddetta conviva con propri congiunti o con altra famiglia cui non sia legata da vincoli di parentela o sia ospite o dozzinante sarà dichiarata, nella colonna 4, la relazione di parentela (figlia, sorella, nipote, ecc.) o di convivenza (ospite, dozzinante, ecc.) che la lega al capo famiglia.

5) se con lei — nelle condizioni di cui al punto precedente — abiti l'uomo col quale ha relazioni maritali, questi verrà dichiarato nella colonna 4 con l'indicazione della relazione eventuale di parentela o con quella di convivenza che lo lega al capo famiglia.

Analogamente si procederà nel caso in cui l'uomo non legato da vincoli matrimoniali con la donna con la quale vive maritalmente conviva con propri congiunti o con altra famiglia cui non sia legato da vincoli di parentela, ma sia ospite o dozzinante.

6) per quanto concerne la indicazione della relazione di parentela, ed eventualmente della paternità dei figli naturali, occorre tenere presente se i loro genitori abitino insieme e costituiscano una famiglia a sè, per la quale si debba, quindi, compilare un proprio foglio di famiglia, oppure non abitino insieme o abitino insieme presso un'altra qualsiasi famiglia.

Nel primo caso, i figli naturali riconosciuti dal capo famiglia devono essere indicati nella colonna 4 (relazione di parentela) come « figli » e, se non riconosciuti, come « conviventi ». Per i figli riconosciuti, nella colonna 3 (paternità) si deve indicare il nome dell'uomo che li ha riconosciuti; per quelli, invece, riconosciuti solo dalla madre, nella colonna 3, si deve mettere una lineetta (—).

Nel secondo dei casi più sopra previsti, e cioè quando i genitori in questione non costituiscano famiglia a sè e, quindi, figurino iscritti nel foglio di altra famiglia presso la quale si trovino al momento del censimento, per i loro figli deve essere indicata, nella colonna 4 del foglio (relazione di parentela), la relazione di parentela (ad es. nipote) che essi hanno nei riguardi del capo famiglia, se essi siano stati riconosciuti da uno dei genitori e questi sia *parente* del capo famiglia stesso; se, invece, non siano stati riconosciuti o il genitore che li ha riconosciuti non è parente del capo della famiglia con la quale abiti, la relazione di parentela dei figli in questione deve essere indicata con la parola « convivente ».

7) I figli non riconosciuti di persone unite dal solo matrimonio religioso prima dell'8 agosto 1929 e il cui atto di matrimonio non sia stato trascritto posteriormente nei registri dello Stato civile — salvo le eccezioni stabilite al punto 27 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » riguardanti le provincie di Bolzano, Trento, Gorizia, Istria (Pola), Trieste, Zara, Carnaro (Fiume) e territorio annesso — devono essere indicati nella colonna 4 del foglio di censimento (relazione di parentela) come « figli naturali ».

8) Le persone separate di fatto, cioè senza che sia intervenuta una sentenza di separazione, devono essere indicate nella colonna 6 del foglio di censimento (stato civile) come « coniugate ».

9) Il coniuge separato legalmente o di fatto, che abiti in casa diversa da quella dell'altro coniuge, non deve iscriverne nell'elenco *B* del foglio in cui egli figura iscritto l'altro coniuge nè i figli che eventualmente convivevano con quest'ultimo.

10) Il coniuge separato legalmente o di fatto deve censire nell'elenco *B* del foglio in cui egli figura iscritto i figli sui quali esercita la patria potestà e che si trovino, al momento del censimento, presso un Istituto di educazione o di cura o, anche temporaneamente (cioè fino al 31 luglio 1936), presso altra famiglia.

Se detto coniuge non costituisce famiglia a sè, vivendo a dozzina presso una famiglia, egli deve far segnare nell'elenco *B* del foglio di censimento di questa, i figli che, eventualmente, si trovino nelle condizioni succitate. Per essi s deve segnare nella col. 4 del foglio (relazione di parentela) una lineetta (—).

11) Le persone che, pur avendo celebrato matrimonio civile, non abbiano *di fatto* costituito una nuova famiglia, perchè hanno rinviato la costituzione di essa al momento della celebrazione del matrimonio religioso, devono essere indicate come « coniugate » nella col. 6 (stato civile) del foglio di censimento della famiglia presso la quale si trovino al momento del censimento; ma nè l'una nè l'altra deve segnare, nell'elenco *B* del foglio stesso, l'altro coniuge.

## 98

CIRCOLARE N. 89/71 C - N. DI PROTOCOLLO 13101 — A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Assenti all'Estero.

Si richiama ancora una volta l'attenzione delle LL. EE. sull'errore in cui gli Uffici comunali e gli Ufficiali di censimento possono incorrere nel censire le famiglie o i singoli componenti di esse che si trovino all'Estero.

È necessario far presente come tali famiglie o individui debbano essere iscritti nell'elenco *B* come assenti temporaneamente *solo quando la natura dell'assenza sia di carattere rigorosamente precario e la presunzione del ritorno in famiglia dell'assente entro il 31 luglio sia basata su dati certi ed inconfutabili.*

Non saranno da ritenere valide ragioni affettive od economiche: quindi, anche se l'assente conserva rapporti con i propri parenti e provveda per mezzo di rimesse, al mantenimento sia pure parziale di esse, non dovrà essere considerato *assente temporaneamente* ove non risulti certo il suo ritorno entro il 31 luglio 1936.

Ove si tratti di un capo famiglia assente all'Estero, il foglio di censimento della famiglia rimasta in Patria dovrà essere intestato a chi ha assunto, in sostituzione dell'assente stesso, il governo della famiglia.

## 99

CIRCOLARE N. 90/72 C - N. DI PROTOCOLLO 13102 — A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Registro di popolazione.— Dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici.

Ritenuta l'urgente necessità di stabilire, anche agli effetti dell'attuale censimento generale della popolazione, un criterio uniforme e rigoroso nella valutazione della natura della dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici nei Comuni ove gli Istituti stessi hanno sede, si comunicano alle LL. EE., con preghiera di volerle portare a conoscenza dei Comuni dipendenti le seguenti istruzioni che dovranno essere rigorosamente osservate.

L'art. 14 del Regolamento anagrafico vigente approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132 stabilisce che « gli individui ospitati a tempo indeterminato in Istituti o stabilimenti di qualsiasi natura fanno parte della popolazione stabile del Comune dove si trova l'Istituto o lo stabilimento e sono iscritti nominativamente nel foglio di famiglia corrispondente agli stabilimenti suddetti ».

Poichè la dizione « ospitati a tempo indeterminato » ha sollevato in pratica valutazioni spesso difformi e sempre arbitrarie, è opportuno tener presente che la durata indeterminata del ricovero va intesa in relazione alla cronicità del male da cui sono affetti i ricoverati suddetti. Al caso specifico dei ricoverati in Istituti psichiatrici o ospedali manicomiali o manicomi, si dovranno considerare cronici, e quindi aventi stabile dimora nel Comune in cui l'Istituto che li accoglie ha sede, quei malati per i quali sia stato emesso dai RR. Tribunali il « Decreto di ricovero definitivo ».

Poichè tale decreto è emesso in seguito a richiesta della Direzione degli Istituti psichiatrici dopo un periodo di osservazione degli ammalati, ad esso va attribuito un valore decisivo per la determinazione della natura abituale del ricovero e quindi della dimora dei ricoverati nel Comune dove ha sede l'Istituto che li accoglie.

Le eventuali molteplici dimissioni e recidive del ricovero di un malato debbono considerarsi irrilevanti.

I ricoverati in detti Istituti a seguito della emissione del « decreto di ricovero definitivo » debbono mantenere l'iscrizione anagrafica nel Comune sede del Manicomio o Istituto psichiatrico, fino a quando non venga emanato il « decreto di licenziamento definitivo » dal manicomio per guarigione.

Resta così esclusa ogni diversa valutazione del detto « decreto di ricovero definitivo ».

Una tale disciplina della posizione anagrafica dei ricoverati si impone per le molteplici esigenze della vita e degli interessi privati dei ricoverati stessi e, inoltre, per la regolare tenuta dei Registri di popolazione di tutti i Comuni interessati.

Le ragioni affettivo-sentimentali delle famiglie, che taluni Comuni hanno voluto mettere fra le difficoltà che si sarebbero opposte alla assegnazione di detti ammalati ad una residenza diversa da quella dei loro familiari, sono superate dalla necessità di evitare un contrasto tra uno stato di fatto (dimora abituale, a tempo indeterminato dei ricoverati negli Istituti di cura) e la irregolare tenuta dell'anagrafe (non iscrizione di individui residenti nel Comune).

Poichè il rispetto delle norme sopra esposte è essenziale, come si è detto in principio, anche e particolarmente per la esecuzione scrupolosa dell'attuale censimento generale della popolazione, per il quale si è stabilito che debbono essere considerati con dimora abituale nel Comune i ricoverati negli Istituti di cura che si trovano nel Comune stesso, il cui ricovero ha carattere definitivo (Istruzioni per gli Ufficiali di censimento punto 12 paragrafo L) è indispensabile ed urgente che le LL. EE. provvedano a comunicare ai Comuni dipendenti le norme suddette affinché non si incorra in errore.

Si prega assicurare.

## 100

CIRCOLARE N. 91/73 C - N. DI PROTOCOLLO 13116 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 13 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: 1) censimento delle convivenze militari del R. Esercito e dei militari di carriera abitanti con la famiglia nei locali di dette convivenze; 2) censimento dei militari di carriera, con famiglia, dislocati in A. O.; 3) censimento dei militari di carriera senza famiglia, dislocati in A. O.

1) In seguito a quesiti rivolti da alcuni Comuni, questo Istituto ritiene opportuno chiarire che le norme speciali impartite ai Sigg. Podestà con la Circolare N. 60/49 C riguardano *unicamente* il censimento delle *convivenze militari del Regio esercito*, censimento che, in seguito ad accordi intervenuti con L'On.le Ministero della guerra, è stato riservato alle Autorità militari del R. Esercito.

Pertanto, dette norme non sono applicabili alle convivenze militari delle altre Armi (R. Marina, R. Aeronautica, R. Guardia di Finanza, M.V.S.N., ecc.) che non dipendono dal Ministero della guerra. Le predette norme — pur contemplando unicamente, come si è detto, le convivenze militari del R. Esercito — non sono applicabili, è evidente, alle

famiglie degli Ufficiali, sottufficiali, militari di carriera, impiegati civili, operai, ecc. che abitino in locali di convivenze militari del R. Esercito.

L'Ufficiale di censimento, quindi, che, durante il giro per la consegna dei fogli, incontra una convivenza militare dipendente dal Ministero della Guerra (R. Esercito) non dovrà fare la consegna del foglio di convivenza, ma, dopo essersi informato che nei locali della convivenza abitano famiglie come quelle sopra menzionate, dovrà curare, seguendo la procedura ordinaria, la consegna dei relativi fogli di famiglia e provvedere, a suo tempo, al loro ritiro.

\* \* \*

2) Nell'occasione si richiama l'attenzione dei Sigg. Podestà sul censimento dei militari di carriera con famiglia ed attualmente dislocati in A. O.

Per tali militari:

a) se la famiglia continua a risiedere nel Comune (ad esempio: Milano) ove il componente — dislocato in A. O. — risiedeva prima della dislocazione, la famiglia dovrà iscrivere l'assente nell'Elenco B del proprio foglio di famiglia indicando come Comune di dimora abituale quello in cui risiede essa stessa (cioè Milano);

b) se la famiglia si è trasferita in altro Comune (ad esempio: Como) mantenendo nel primo Comune (Milano) l'abitazione, il componente — assente in A. O. — non dovrà essere iscritto nell'Elenco B del foglio di famiglia. Provvederà, invece, il Comune di abituale dimora della famiglia (Milano) a compilare di ufficio il foglio per detta famiglia interamente e temporaneamente assente (in conformità alle precise norme regolamentari ed alle istruzioni emanate). Nel foglio, è ovvio, dovrà essere compreso il componente dislocato in A. O.;

c) se la famiglia si è trasferita in altro Comune (ad esempio Como) abbandonando l'abitazione del Comune precedente (ad esempio Milano) sciogliendo cioè il contratto di affitto ed effettuando il trasloco del mobilio, essa, (malgrado l'apparente contrasto con le norme che regolano il censimento dei militari di carriera) iscriverà nell'Elenco B del proprio foglio di famiglia il congiunto dislocato in A. O. e indicherà (per sé stessa nell'Elenco A e per il congiunto nell'Elenco B) come Comune di dimora abituale quello in cui si è trasferita (Como).

\* \* \*

3) Si fa altresì presente ai Sigg. Podestà che l'obbligo della compilazione d'Ufficio dei fogli di censimento (Elenco B) per le famiglie interamente e temporaneamente assenti, si estende, naturalmente, alle persone sole, cioè prive di famiglia, che, pur avendo la propria dimora abituale nel Comune, ne risultano temporaneamente assenti alla data del censimento; in questo caso, in particolare, rientrano i militari di carriera privi di famiglia attualmente dislocati in A. O.

Pregasi accusare ricevuta

## 101

CIRCOLARE N. 92/74 C - N. DI PROTOCOLLO 13364 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: avvertenze per una esatta risposta al quesito della colonna 13 del foglio di censimento, da parte dei dipendenti dagli artigiani.

Omissis (1).

## 102

CIRCOLARE N. 93/75 C - N. DI PROTOCOLLO 13402. ALLEGATI I — A S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento.

Si richiama l'attenzione dell' E. V. sulla circolare n. 33150/490 AG del Ministero delle corporazioni (2), diretta in data 2 aprile u. s. alle Confederazioni sindacali, e relativa al divieto posto alle Associazioni stesse di trarre dal materiale di censimento elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali.

Si prega l'E. V. di voler disporre perchè la predetta circolare, che si allega in copia, nonchè la circolare n. 16400.4/37584

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

(2) Cfr. pag. 106.

del 21 febbraio u. s., emanata dal Ministero dell'interno circa la sospensione delle penalità per inadempienze anagrafiche, siano portate a conoscenza del Dirigente l'ufficio provinciale di censimento e dei componenti le Commissioni provinciali e comunali di propaganda, affinché dal contenuto delle circolari medesime traggano argomento per diffondere e rafforzare nella massa della popolazione la persuasione che le notizie raccolte mediante la rilevazione censuaria sono vincolate al più scrupoloso segreto di ufficio, con assoluto divieto a chiunque di trarne elementi per l'applicazione di provvedimenti di carattere fiscale.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

### 103

CIRCOLARE 94/76 C - N. DI PROTOCOLLO 13537 — *A tutti i Ministeri, a tutte le Amministrazioni statali autonome; a tutti gli Enti parastatali.*

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Risposta, da parte del personale degli Enti pubblici, ai quesiti relativi alla professione.

*Omissis* (1).

### 104

CIRCOLARE N. 95/77 C - N. DI PROTOCOLLO 13627 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione: Censimento di alcune categorie speciali di persone.

Da varie parti è stata richiamata l'attenzione dell'Istituto su alcuni casi che possono dar luogo a qualche incertezza per l'esatta applicazione delle norme dettate per l'esecuzione dell'VIII censimento della popolazione.

Si espongono, pertanto, alcuni concetti direttivi che serviranno di guida nei casi suddetti.

I. DOMESTICHE. — Per il censimento di esse valgono i criteri seguenti:

- 1) per il foglio di censimento della famiglia propria della domestica (ad es.: residente ad Udine).
  - a) se la domestica, assente dalla propria famiglia, è stata cancellata dal Registro di popolazione del Comune ove risiede la propria famiglia (ad es.: Udine) ed è stata iscritta nel Registro di popolazione del comune ove risiede la famiglia presso la quale presta servizio (ad es.: Milano) il capo della famiglia (Udine) non dovrà iscrivere l'assente nemmeno nell'elenco B;
  - b) se la domestica, assente dalla propria famiglia, è rimasta, invece, iscritta nel Registro di popolazione del Comune ove ha sede la propria famiglia (ad es. Udine), e non ancora in quello ove ha sede la famiglia presso la quale presta servizio (ad es.: Milano), il capo della propria famiglia (Udine) dovrà comprenderla nell'Elenco B del proprio foglio di censimento solo se si presuma che l'assente faccia ritorno in famiglia non oltre il 31 luglio 1936;
  - c) nella ipotesi contemplata nel precedente punto b) ma nel caso in cui il capo famiglia non conosca nemmeno approssimativamente la data del ritorno (o presume che questo abbia luogo dopo il 31 luglio) egli non dovrà comprendere l'assente nel proprio foglio di censimento;
  - d) nel caso poi che dette domestiche siano presenti occasionalmente nella propria famiglia, alla data del censimento, dovranno essere comprese nell'Elenco A del foglio della propria famiglia e nella colonna 10 dovrà, per esse, essere indicato come comune di dimora abituale, quello nel cui Registro di popolazione sono iscritte.
- 2) per il foglio di censimento della famiglia presso la quale la domestica presta servizio (ad es.: Milano).
  - e) le famiglie che hanno domestiche al proprio servizio dovranno includerle nell'Elenco A del proprio foglio di censimento se dette domestiche sono presenti, indicando nella colonna 10, come comune di dimora abituale, quello nel cui Registro di popolazione sono iscritte.

Qualora, però, le domestiche siano ancora iscritte nel Registro di popolazione del comune ove risiede la loro famiglia e non facciano ritorno presso di essa entro il 31 luglio 1936, dovrà essere indicato nella colonna 10, come comune di dimora abituale, il comune ove ha sede la famiglia presso la quale prestano servizio.

Se poi, per avventura, le domestiche il giorno 21 aprile si siano temporaneamente allontanate dalle famiglie presso cui prestano servizio (per rientrarvi entro il 31 luglio al più tardi) le famiglie dovranno includerle nell'Elenco B solo nel caso in cui le domestiche stesse siano iscritte nel Registro di popolazione del comune ove risiede la famiglia presso cui prestano servizio: altrimenti non dovranno includerle nemmeno nell'Elenco B.

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

## 3) controlli dell'Ufficio comunale di censimento.

Può accadere che la famiglia propria della domestica (Udine) non sappia se questa ultima sia stata iscritta nel Registro di popolazione del comune ove la domestica stessa presta servizio (Milano) e quindi sia indotta ad includerla nell'Elenco B (con dimora abituale nel Comune di Udine) indicando una data di presunto ritorno anteriore al 1° agosto (circostanza, questa, che può rispondere alla realtà, ed essere ignorata dalla famiglia presso la quale la domestica presta servizio).

In questi casi spetta, sia al comune di provenienza della domestica (Udine) che a quello in cui questa presta servizio (Milano), di fare un controllo sui registri anagrafici e provvedere ad apportare d'ufficio le correzioni necessarie. Se poi la famiglia propria della domestica (Udine), malgrado le presenti istruzioni, indica una data di presunto ritorno successiva al 31 luglio o scrive nella colonna 18 «ignorasi» l'Ufficiale di censimento, prima, o l'Ufficio comunale, poi, dovrà cancellare la domestica dall'Elenco B.

Può però verificarsi che la famiglia propria della domestica (Udine) per ragioni sentimentali indichi nella colonna 18, come data di ritorno, il 31 luglio, mentre, in realtà, la domestica non ritornerà entro questa data: anche in questo caso spetta al Comune (Udine) di controllare i registri anagrafici e cancellare la domestica dall'Elenco B se essa risulta iscritta nel Registro di popolazione di altro Comune (Milano caso a) sopra indicato). Nel caso in cui essa risulti iscritta nel Registro di popolazione (di Udine) e non si abbiano elementi per contestare la indicazione data dalla famiglia propria (di Udine) alla colonna 18 occorrerà attenersi alle dichiarazioni della famiglia stessa (caso b) sopra indicato).

II. LAVORI STAGIONALI NON AGRICOLI — Poichè le Avvertenze generali contenute nel foglio di famiglia (Punto 4) e le disposizioni del Regolamento (Art. 2) e delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento (Punto 14) stabiliscono che dovranno considerarsi assenti temporaneamente, anche se la loro assenza si prolunghi oltre il 31 luglio, gli assenti per *lavori stagionali*, sono stati chiesti chiarimenti circa la definizione di tali lavori specialmente per quelli *non agricoli*.

Per i lavori agricoli il concetto di stagionalità è facilmente individuabile e le esemplificazioni date si riferiscono esclusivamente a questi.

Merita, invece, di essere chiarito il concetto di stagionalità — ai fini del censimento — per i lavori non agricoli. Si premette che tali casi hanno il carattere di assoluta eccezionalità: deve sempre trattarsi di un lavoro temporaneo — della durata massima di 4, 5 mesi — ultimato il quale il censito rientra in famiglia e nel Comune di provenienza, per rimanervi normalmente per almeno 7, 8 mesi successivi.

Potrebbe verificarsi, ad esempio, il caso di muratori od addetti a lavori stradali o altri lavori temporanei, che si ripetono ogni anno, in un periodo massimo che va dall'aprile all'agosto.

Vi sono, *per contro*, casi relativi a *camerieri e personale di albergo e simili* per i quali si dice, comunemente, che essi si assentano per «fare la stagione» e che in realtà finita una «stagione» ne iniziano un'altra passando da luoghi di «stagione» invernale a quelli di «stagione» primaverile, estiva, ecc. facendo brevi comparse in famiglia tra una «stagione» e l'altra. Questi *non dovranno essere censiti* nell'Elenco B delle proprie famiglie, non trattandosi di lavoro stagionale vero e proprio: il fatto che essi mantengono la iscrizione nel registro anagrafico del Comune in cui abita la loro famiglia è irrilevante (confronta circolare 49/41 C del 23 marzo u. s.).

Nel foglio di convivenza in cui essi saranno censiti al 21 aprile dovranno indicare come comune di dimora abituale quello nel cui Registro di popolazione figurano iscritti.

In pratica può verificarsi che, malgrado tali norme, le famiglie li indichino nell'Elenco B (scrivendo magari alla colonna 18 «ignorasi»): il Comune dovrà provvedere a cancellarli, salvo casi *eccezionali* in cui si tratti effettivamente di *una sola* «stagione» di durata non superiore a 4, 5 mesi, dopo la quale l'interessato in parola rientra in famiglia per rimanervi fino alla corrispondente stagione dell'anno successivo. *Di regola, dovranno cancellarsi coloro che si trovano all'Estero.*

III. MESTIERI AMBULANTI DI ARROTINI, COLTELLINAI, RAMAI, STAGNAI, E SIMILI. — Si tratta di casi numerosi relativi a persone che, pur facendo saltuarie e brevi comparse in famiglia o nel Comune — in epoche le più diverse — usano passare da un Comune all'altro del Regno per la maggior parte dell'anno per esercitare il loro mestiere ambulante.

Per questi casi, dovranno seguirsi le seguenti norme:

a) Le rispettive famiglie — ove queste abbiano abituale dimora in un Comune — potranno comprendere i loro membri (assenti per l'esercizio di detti mestieri ambulanti) nel loro foglio di famiglia (Elenco B). Nella colonna 18 deve essere indicata la data del ritorno in famiglia o — nel caso che questa sia incerta o non si conosca affatto — la parola: «ignorasi».

b) È noto che, per l'infondato timore di carattere fiscale e per altri motivi, le persone esercitanti tali mestieri girovaghi, nella imminenza del censimento, sono soliti di spersersi per le campagne, e fare tutto il possibile per sfuggire alla rilevazione.

I Comuni — e specialmente i Comuni rurali — dovranno pertanto curare che la rilevazione delle persone esercitanti gli accennati mestieri ambulanti *che risultino presenti nel loro territorio*, venga eseguita con ogni attenzione, per evitare facili evasioni, seguendo le norme date per i *senza tetto* (Regolamento artt. 5 e 47; Istruzioni per gli Ufficiali di censimento Punto 37).

Prego inviare un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 105

CIRCOLARE N. 96/78 C - N. DI PROTOCOLLO 13669 — A. S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli, alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Compiti dell'Ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli.**

In breve sarà compiuta la distribuzione dei fogli di censimento che, dalle notizie sinora pervenute, procede diligentemente ovunque. Seguirà, fra breve, il ritiro dei fogli che costituisce il compito essenziale degli Ufficiali di censimento.

Tale compito — sul quale si richiama tutta l'attenzione dell'E. V. — deve consistere:

- a) nell'accertarsi personalmente che il numero delle persone presenti elencate in ogni foglio di censimento corrisponda al numero delle persone che effettivamente fanno parte della relativa famiglia;
- b) nel controllare l'esattezza e l'attendibilità delle risposte date, per ogni persona, a tutti i quesiti del foglio di censimento.

Gli Ufficiali di censimento, nell'atto di ritirare i fogli, dovranno, pertanto, intrattenere i capi famiglia o, comunque, i compilatori dei fogli stessi in merito ai due punti più sopra messi in rilievo e ricordare ad essi, col dovuto tatto, le severe pene fissate per chi fornisca notizie errate o incomplete.

A tal uopo è necessario che l'E. V. disponga che in occasione del 21 aprile (giorno in cui gli Ufficiali di censimento sono liberi da ogni lavoro) gli Ufficiali stessi siano adunati a cura degli Uffici comunali di censimento e sia fatto loro presente il particolare delicato compito che essi debbono assolvere in modo assolutamente efficace. Sarà opportuno che a tali adunate partecipino gli Ispettori provinciali, i Segretari comunali, i Podestà ed eventualmente l'E. V. stessa.

Gradirò ricevere un cenno di assicurazione.

## 106

CIRCOLARE N. 97/79 C - N. DI PROTOCOLLO 14055 — A. S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno; e per conoscenza: agli Uffici provinciali di censimento.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **VIII censimento generale della popolazione. — Elenchi professionali.**

Vengono segnalate da più parti a questo Istituto compilazioni di elenchi professionali con l'indicazione delle risposte da dare alle colonne 11, 12 e 13 dei fogli di censimento.

Poichè tali elenchi, se non siano compilati con esattezza, comprometterebbero seriamente ed inevitabilmente la riuscita della rilevazione, si pregano le LL. EE. di voler impartire immediate disposizioni per quanto appresso:

1) vietare agli Uffici provinciali e comunali, che avessero compilato i sopra citati elenchi, di distribuirli agli Ufficiali di censimento ed agli Uffici preposti alla revisione dei fogli di censimento se gli elenchi stessi non siano stati sottoposti e revisionati da questo Istituto;

2) vietare la diffusione e procedere all'immediato ritiro delle pubblicazioni, di ditte private, che non siano state preventivamente sottoposte all'esame dell'Istituto;

3) ricordare agli Uffici provinciali e comunali di censimento che, se ritenessero opportuno di compilare elenchi consimili, dovranno limitarsi ad usare le voci professionali contenute nelle bozze di nomenclatura già trasmesse da questo Istituto per l'« agricoltura », l'« industria », il « commercio » ed i « trasporti ».

Anche tali elenchi dovranno essere sempre sottoposti al preventivo esame di questo Istituto.

Si resta in attesa di ricevuta e di assicurazione.

## 107

CIRCOLARE N. 98/80 C - N. DI PROTOCOLLO 14056 — A. S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.**

A seguito della circolare n. 61/50 C del 27-3-1936 si rimette un quarto elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti proposti da vari Comuni.

A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

## B) QUESITI VARI

QUESITO 1) *Nella prima facciata del foglio di famiglia (Mod. R 1) come si dovrà rispondere alla domanda «la casa è situata in un centro abitato» quando si tratta di case isolate ma che pure appartengono ad un centro con denominazione X?*

Si risponderà *NO* perchè il fatto che la casa isolata sia compresa entro i limiti assegnati alla circoscrizione di un centro non elimina per nulla il fatto che la casa sia «sparsa» o «isolata in campagna». Essa, pur gravitando sul *centro abitato*, non può considerarsi compresa in questo. In altre parole nella zona territoriale attribuita ad un centro possono trovarsi:

a) case facenti parte dell'aggregato di case costituenti il centro abitato propriamente detto (che dà la denominazione al centro stesso);

b) case sparse attorno al centro: per queste alla domanda «la casa è situata in un centro abitato» si deve rispondere *NO*.

QUESITO 2) *In una caserma di RR. CC. esistono detenuti non militari in camere di sicurezza. Deve il Comune compilare il foglio di convivenza per i detenuti?*

Si; dovrà compilare un separato foglio di convivenza.

QUESITO 3) *Come si censiranno due coniugi che abitano ciascuno in seno alla propria famiglia presso la quale lavorano e prendono i pasti limitandosi il marito a coabitare saltuariamente e solo durante la notte con la moglie?*

Non avendo casa propria si procederà come segue:

a) se il 21 aprile marito e moglie hanno passato entrambi la notte presso la famiglia della moglie saranno iscritti nel foglio della famiglia della moglie come presenti;

b) se i due coniugi hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile ciascuno presso la propria famiglia saranno iscritti nell'elenco *A* delle rispettive famiglie.

QUESITO 4) *Nello stato di sezione provvisorio quali sono le indicazioni che si devono mettere nella colonna 6 e quali nella colonna 10 quando un fabbricato è destinato ad uso diverso da quello di abitazione?*

Sono sufficienti le indicazioni di cui alla col. 10.

QUESITO 5) *I fogli di convivenza dovranno avere la numerazione progressiva secondo l'itinerario oppure si dovrà dare una numerazione a parte?*

Si numereranno secondo lo stato di sezione provvisorio e cioè secondo l'itinerario.

QUESITO 6) *I dati richiesti dal foglio di famiglia possono poi essere rettificati con i registri di Stato civile?*

Si; però soltanto dall'ufficio comunale limitatamente al controllo delle notizie di cui alle coll. 1 a 10: è vietato di aggiungere persone non iscritte dal capo famiglia nell'Elenco *A* o nell'Elenco *B*, salvo contestazioni al censito che abbia indebitamente compreso persone che non dovevano essere iscritte o abbia dimenticato di iscriverne qualcuna.

QUESITO 7) *Una vedova risposata può tralasciare il cognome del primo marito defunto?*

Si; qualora però esistano figli di primo letto indicherà anche il nome del primo marito.

## 108

CIRCOLARE N. 99/81 C - N. DI PROTOCOLLO 14289 — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli, alle LL. EE. i Prefetti del Regno; e per conoscenza: agli Uffici provinciali di censimento.

Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Elenchi professionali. — Provvedimenti.

A seguito della circolare N. 97/79 C di questo Istituto in data 18 aprile corrente, si richiama nuovamente l'attenzione delle LL. EE. sulla necessità che sia provveduto al ritiro delle pubblicazioni, relative ad Elenchi professionali con la indicazione delle risposte da dare alle colonne 12 e 13 dei fogli di censimento, che non siano state sottoposte al preventivo esame di questo Istituto.

In particolare, poichè viene segnalata da più parti la larga diffusione dell'opuscolo «Elenco dei mestieri e professioni» del Dott. Piana e del Rag. Conti edito dalla ditta Cantelli di S. Giorgio di Piano (Bologna), che risulta errato si pregano le LL. EE. di voler disporre per l'immediato ritiro e di vietare l'uso di tale opuscolo.

## 109

CIRCOLARE N. 100/82 C - N. DI PROTOCOLLO 14587 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della Circolare n. 61/50 C del 27 marzo 1936, si rimette un quinto elenco riguardante la soluzione di altri quesiti proposti da vari Comuni.

## A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

## B) QUESITI VARI

QUESITO 22) *Da chi saranno censiti i militari di carriera dislocati in Africa Orientale?*

Saranno censiti o dal Comune o dalla famiglia. Saranno inclusi nell'Elenco B del foglio di famiglia, quei militari che abbiano la famiglia in un qualsiasi Comune del Regno. I militari, invece, che non abbiano famiglia, saranno censiti d'ufficio a cura del Comune dove essi avevano dimora abituale. (Vedasi anche Circolare n. 77/62 C del 7 corrente parte B, quesito 9).

QUESITO 23) *Come dovranno considerarsi agli effetti dell'ordine di elencazione dei componenti una famiglia i figli vedovi senza prole?*

I figli dovranno essere iscritti in ordine di età, anche se vedovi senza prole.

QUESITO 24) *Nella compilazione dello Stato di sezione provvisorio bisognerà tener conto delle case diroccate delle quali esistono solo i ruderi?*

No.

## 110

CIRCOLARE N. 102/83 C - N. DI PROTOCOLLO 15079 — A S.E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Comunicazione telegrafica all'Istituto centrale di statistica.

In seguito alle modificazioni intervenute nelle modalità per il censimento delle convivenze militari dipendenti dal Ministero della guerra (R. Esercito), come da circolare 60/49 C del 26 marzo u. s., il testo del telegramma — che in conformità all'art. 58 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento e al punto 22 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, i Comuni dovranno inviare a questo Istituto IMPROPRIOGABILMENTE il 5 maggio p. v. — deve essere modificato in confronto a quello riportato al punto 22 delle citate Istruzioni. Il nuovo testo è il seguente:

ISTAT - ROMA

COMUNE DI . . . . .

PROVINCIA DI . . . . .

FOGLI DI FAMIGLIA COMPLESSIVI COMPRESI FOGLI DI FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI 20122 *ventimilacentotrentadue* PUNTO FOGLI DELLE FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI 112 *centododici* PUNTO PRESENTI NELLE FAMIGLIE 81243 *ottantunomiladuecentoquarantatré* PUNTO MASCHI 40320 *quarantamilatrecentoventi* PUNTO FEMMINE 40923 *quarantamilanovecentoventitré* PUNTO FOGLI DI CONVIVENZA REGIO ESERCITO 3 *tre* PUNTO FOGLI ALTRE CONVIVENZE 43 *quarantatré* PUNTO PRESENTI NELLE CONVIVENZE ESCLUSO REGIO ESERCITO 5395 *cinquemilatrecentonovantacinque* PUNTO MASCHI 5265 *cinquemiladuecentosessantacinque* PUNTO FEMMINE 130 *centotrenta* PUNTO PODESTÀ XY.

Non sono ammesse, per nessun motivo, variazioni allo schema suindicato.

Il numero delle convivenze militari del R. Esercito — per le quali non viene chiesto il numero dei presenti — deve essere determinato sulla base degli esemplari, riempiti nel solo frontespizio, che il Comune ha trattenuti presso di sé (Circolare 60/49 C sopraindicata).

Si raccomanda di non omettere l'indicazione della Provincia, indispensabile per l'esatta individuazione del Comune mittente, nei frequenti casi di omonimia.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 111

CIRCOLARE N. 103/84 C - N. DI PROTOCOLLO 15256 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della circolare n. 61/50 C del 27-3-1936 si rimette un sesto elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti di vari Comuni.

## A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.



## B) QUESITI VARI

QUESITO 11) *Per i fogli di famiglia relativi ai senza tetto, deve essere formata una apposita sezione di censimento, oppure detti fogli devono far parte delle rispettive sezioni nelle quali i senza tetto furono reperiti?*

I fogli di famiglia dei senza tetto devono essere inseriti tra quelli della sezione nella quale i senza tetto furono reperiti. Nello Stato di sezione definitivo detti fogli dovranno essere elencati nelle ultime righe.

QUESITO 12) *I dati risultanti dai computi giornalieri di sezione devono essere telegraficamente comunicati all'Istituto centrale di statistica giorno per giorno?*

NO. Come è specificato al punto 22 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, all'Istituto centrale di statistica devono comunicarsi, improrogabilmente il 5 maggio p. v., i dati complessivi per l'intero Comune.

Il testo del telegramma per tale comunicazione deve essere conforme allo schema di cui alla circolare n. 102/83 C.

## 112

CIRCOLARE N. 104/85 C - N. DI PROTOCOLLO 15468 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Revisione preliminare dei fogli di censimento. — Computi di sezione.

Si pregano ancora una volta i Sigg. Podestà di volere attentamente sorvegliare l'opera degli Ufficiali di censimento i quali, in questo periodo, stanno provvedendo al ritiro dei fogli di censimento riempiti dai capi di famiglia o di convivenza (eccezione fatta soltanto per i fogli delle convivenze del R. Esercito, i quali, come è prescritto dalla Circolare 60/49 C, non debbono essere ritirati dagli Ufficiali di censimento, ma saranno fatti pervenire a questo Istituto direttamente dalle Autorità militari per il tramite del Ministero della guerra).

Fino al 3 maggio p. v. all'Ufficio comunale di censimento incombe l'obbligo della revisione preliminare dei fogli di famiglia e di convivenza giornalmente riconsegnati all'Ufficio stesso sia dagli Ufficiali di censimento, sia dai cittadini. Tale revisione preliminare deve essere compiuta nei limiti e con le modalità specificate nel punto 17 delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento ». Si intende, quindi, che la revisione in parola NON deve riguardare il controllo delle date di nascita, delle relazioni di parentela e particolarmente delle professioni, controlli questi che saranno compiuti dopo il 5 maggio.

Si prescrive che, durante la revisione preliminare, i fogli che siano stati compilati per intero dall'Ufficiale di censimento — nei casi di incapacità del capo famiglia (punto 55 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) — vengano contrassegnati con un cerchietto a matita rossa da segnare accanto alla firma dell'Ufficiale stesso.

Si richiama particolarmente l'attenzione sia degli Ufficiali di censimento che degli Uffici comunali, su un errore frequente segnalato a questo Istituto e che gli Uffici comunali debbono eliminare durante la revisione preliminare in parola. Si dà cioè spesso il caso che una stessa persona sia stata iscritta dal capo famiglia sia nell'Elenco A che nell'Elenco B ; in questo caso occorre procedere subito alla cancellazione (in inchiostro rosso, ed in modo che sia possibile la lettura delle indicazioni errate) del censito in parola dall'uno o dall'altro dei due elenchi, previo accertamento della sua presenza od assenza alla data del censimento.

Nel medesimo periodo di tempo, l'Ufficio comunale dovrà procedere giorno per giorno ai computi di sezione, di cui al punto 17 delle citate « Istruzioni ». A tal proposito si rammenta :

a) che per ciascuna sezione debbono essere eseguiti distintamente un computo per i fogli di famiglia, ed uno per i fogli di convivenza ;

b) che i computi stessi riguardano la SOLA popolazione presente, distinta per sesso, e che perciò gli iscritti nell'elenco B NON debbono essere conteggiati ;

c) che per facilitare l'esecuzione della circolare 102/83 C del 24 corrente, occorre che ogni giorno sia rilevato non solo il numero totale dei fogli di famiglia trovati regolari nella giornata, ma anche il numero di quelli tra i detti fogli che si riferiscono a famiglie interamente e temporaneamente assenti. Per rendere più solleciti detti computi si consiglia di tenere giornalmente nota, in foglio separato, del numero delle famiglie interamente e temporaneamente assenti.

Trascorsa la giornata del 3 maggio, scaduto cioè il termine ultimo entro il quale TUTTI i fogli di censimento debbono essere stati riconsegnati all'Ufficio comunale, l'Ufficio stesso dovrà procedere al riepilogo dei computi di sezione e dei dati di cui ai precedenti punti.

Terminato e controllato il riepilogo suddetto, l'Ufficio dovrà il giorno 5 maggio comunicare a questo Istituto i risultati globali del censimento per l'intero Comune, inviando il telegramma di cui alla predetta circolare 102/83 C.

Si fa presente al riguardo, che nessun'altra comunicazione di dati numerici, all'infuori del telegramma suddetto, deve essere fatta a questo Istituto ; non debbono in particolare essere comunicati i risultati giornalieri dei computi di sezione, come qualche Comune ha ritenuto di dover fare.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

## 113

CIRCOLARE 105/86 C - N. DI PROTOCOLLO 15568 — *Ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi dei Comuni superiori ai 10.000 abitanti; e per conoscenza: a S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.*

Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Casse per la spedizione degli stampati.

Nelle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, sotto il capitolo VIII — Spedizione del materiale, n. 27 lettera b) sono state dettate le norme di massima relative alle casse di legno che debbono essere usate per la spedizione del materiale.

Durante il precedente censimento si verificò l'inconveniente che i pacchi dei fogli di famiglia furono imballati in casse delle più svariate dimensioni e dei più diversi tipi. Queste casse, oltre a risultare poco pratiche, raggiungendo molte di esse pesi considerevoli, costituirono un ingombro ed un intralcio per il normale svolgimento del lavoro di apertura e vuotatura di esse.

Allo scopo di adottare un tipo di cassa che sia maneggevole e che possa soddisfare pienamente agli usi cui è destinata, questo Istituto è venuto nella determinazione di *consigliare* un tipo di cassa da imballaggio che i Comuni possono far costruire con spesa non rilevante e che, per le sue dimensioni, si presta ottimamente per contenere un rilevante numero di stampati (fino a 3.000 fogli) con un peso di 75 chilogrammi all'incirca.

Le casse con i fianchi saldati mediante connetture a coda di rondine, i fondi inchiodati ed il coperchio assicurato mediante 10 viti dovrebbero avere le seguenti dimensioni *interne*: altezza cm. 40; lunghezza cm. 80; larghezza cm. 30.

È a questo modo soppresso anche l'uso di spaghi, piombi, nastri di lamiera, suggelli, ecc., con conseguente sensibile risparmio di materiale.

## 114

CIRCOLARE N. 106/87 C - N. DI PROTOCOLLO 15697 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 27 aprile 1936 - Anno XIV.

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Ritiro dei fogli e compiti dell'Ufficio comunale di censimento.

Sono stati chiesti a questo Istituto chiarimenti in merito ad alcune modalità relative al ritiro dei fogli di censimento e al controllo (revisione preliminare) al quale essi debbono essere sottoposti.

Poichè trattasi di questioni di carattere generale, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei Sigg. Podestà e degli Uffici comunali di censimento sulle istruzioni seguenti:

## I. — RITIRO DEI FOGLI

È stata segnalata la difficoltà di compiere tempestivamente il ritiro dei fogli entro i termini stabiliti, nelle località in cui, non essendo il capo della famiglia in grado di riempire i fogli, vi deve provvedere direttamente l'Ufficiale di censimento.

È stato fatto, inoltre, presente che anche dove i fogli sono riempiti direttamente dal censito, i compiti precisati dalla circolare 96/78 C del 17 aprile e dal telegramma di S. E. il Sottosegretario degli Interni, diramato in seguito a superiori disposizioni, richiedono in taluni casi, una perdita di tempo superiore a quella prevedibile, dato che l'Ufficiale di censimento deve, ove sia possibile e opportuno, provvedere personalmente al controllo numerico degli iscritti nel foglio di censimento ed esaminare l'attendibilità delle notizie in presenza del capo famiglia o di chi ne fa le veci.

Dato ciò, è stato chiesto:

1) se sia possibile prorogare i termini del ritiro dei fogli. Su questo punto le disposizioni tassative del Regolamento e la necessità di conoscere entro il 6 maggio p. v. i risultati numerici del censimento non consentono di concedere dilazione alcuna. Quindi, entro il 5 maggio IMPROPROROGABILMENTE come è stato ripetutamente fatto presente, i Comuni debbono essere in grado di trasmettere il telegramma di cui alla circolare n. 102/83 C del 24 aprile corrente.

2) se, data l'improrogabilità dei termini, di cui al punto precedente, sia possibile aumentare il numero degli Ufficiali di censimento addetti a Sezioni nelle quali i lavori, per le circostanze sopra indicate, procedono con minore rapidità, valendosi di altri Ufficiali di censimento o di personale volontario (ad esempio: Capi settore e Capi nucleo nei quartieri periferici e popolari, in conformità alle disposizioni contenute nel Foglio di disposizioni del P. N. F., n. 566 e di cui al n. 6 del Bollettino del censimento).

A questo riguardo, si fa presente, in primo luogo, che, come è stato ripetutamente affermato, ogni Ufficiale di censimento deve rispondere *personalmente* di tutto il lavoro eseguito nella Sezione a lui affidata.

Ciò non toglie, però, che nei casi sopra indicati — che non dovrebbero essere frequenti se il Comune abbia provveduto a proporzionare il numero degli Ufficiali di censimento alle difficoltà locali (art. 30 del Regolamento) — si possa ricorrere sia all'aiuto di altri Ufficiali di censimento, sia alla collaborazione volontaria di altro personale, alla condizione, però, che l'Ufficiale di censimento titolare della Sezione — di intesa con l'Ufficio comunale di censimento — diriga e regoli questo lavoro supplementare, in modo che non debbano verificarsi nè duplicazioni, nè omissioni, nè altre irregolarità o deficienze.

3) se per alleggerire il lavoro del ritiro in tutti i casi nei quali i fogli debbono essere riempiti dall'Ufficiale di censimento, sia opportuno limitare la compilazione ad una sola copia del foglio, *in concorso del capo famiglia*, salvo affidare la compilazione della seconda copia all'Ufficio comunale di censimento o all'Ufficiale stesso, dopo che questi abbia provveduto al ritiro dei fogli.

Si ritiene che questo procedimento, con le dovute garanzie e cautele, possa essere — *nei casi in cui sia assolutamente necessario* — adottato dai Comuni sotto la personale responsabilità del Dirigente dell'Ufficio comunale di censimento.

## II. — FINE DEI LAVORI AFFIDATI AGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO

Il punto 63 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » stabilisce che con il ritiro dei fogli cessino le funzioni degli Ufficiali di censimento e che gli ulteriori lavori sono di competenza dell'Ufficio comunale.

Tale disposizione, attese le circostanze indicate al punto I, non deve essere interpretata in senso restrittivo; infatti, le funzioni inerenti al ritiro dei fogli debbono ritenersi comprensive:

a) dei sopraluoghi che gli Ufficiali di censimento debbono eventualmente compiere presso le abitazioni per chiarire dubbi o compiere correzioni in seguito ai rilievi fatti dall'Ufficio comunale;

b) dei lavori strettamente connessi con la sistemazione e la prima revisione dei fogli ritirati (controllo delle date di nascita, dei quesiti professionali, ecc.).

## III. — COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE

Si ricorda che il computo giornaliero di Sezione deve essere effettuato solo dopo che l'Ufficiale e l'Ufficio comunale di censimento abbiano eseguita la revisione numerica di cui al punto 17 delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento », integrate dalle disposizioni impartite con circolare 104/85 C del 25 corrente.

Alcuni Comuni hanno, molto opportunamente, predisposto un modulo preliminare da compilarsi prima del computo giornaliero di Sezione ed inteso a facilitare la compilazione di quest'ultimo.

Lo schema di detto modulo preliminare può essere il seguente:

FOGLI DELLE FAMIGLIE INTERAM. E TEMPORANEAMENTE ASSENTI	ALTRI FOGLI DI FAMIGLIA (ESCLUSI QUELLI DELLE FAMIGLIE INTERAM. E TEMPORANEAMENTE ASSENTI)			FOGLI DI CONVIVENZA (ESCLUSO R. ESERCITO)				
	Nº. d'ordine provvisorio del foglio nella Sezione	Nº. dei censiti presenti (El. A)			Nº. d'ordine provvisorio del foglio nella Sezione	Nº. dei censiti presenti (El. A)		
		MF	M	F		MF	M	F
NUMERO D'ORDINE PROVVISORIO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE								

L'Istituto centrale di statistica ne raccomanda l'adozione.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di riscontro e di assicurazione.

**115**

CIRCOLARE N. 107/88 C - N. DI PROTOCOLLO 16117 — *A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — **Richiesta intempestiva di stampati Mod. P 12.**

Sono giunte a questo Istituto durante l'ultima settimana, e continuano tuttora a giungere da varie parti, richieste per ingenti quantità di modelli P 12 per Stati di sezione provvisori.

Tali richieste, oltre ad essere palesemente intempestive — dato che la consegna dei fogli di censimento è terminata fin dal 18 u. s. ed a quest'ora anche il ritiro dei fogli riempiti deve essere prossimo al termine — non possono essere motivate se non dal desiderio di sostituire gli Stati di sezione provvisori, redatti durante la consegna ed eventualmente sgualciti o sciupati, con copie da servire per il ritiro dei fogli, o da inviare a questo Istituto in cambio dell'esemplare all'originale.

Ora è ovvio che lo Stato di sezione provvisorio, per l'essenza stessa della sua funzione, deve essere redatto personalmente dall'Ufficiale di censimento di mano in mano che eseguisce la consegna dei fogli, e che, per il ritiro dei fogli, dopo la loro compilazione, deve servire il medesimo esemplare che è stato adoperato e redatto durante la consegna ; tanto più che per l'autenticità del documento si esige che vi siano apposte le firme delle persone a cui i singoli fogli di censimento sono stati consegnati.

Qualunque altro procedimento deve considerarsi irregolare e tale da togliere in gran parte ai documenti in questione il loro carattere di autenticità.

Tuttavia questo Istituto, data l'impossibilità di adottare provvedimenti che sanino detta irregolarità, dispone che al momento dell'invio del materiale di censimento a questo Istituto, le su nominate copie di Stati di sezione provvisori siano accompagnate dagli originali, qualunque sia il loro stato di conservazione. *Questa condizione deve essere considerata tassativa ed inderogabile.*

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

**116**

CIRCOLARE N. 108/89 C - N. DI PROTOCOLLO 16118 — *A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — **Militari dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo.**

Recenti accordi intervenuti circa il censimento dei militari di carriera dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo hanno messo in luce l'opportunità di estendere ai militari suddetti l'eccezione di cui alla lettera a) del punto 14 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento », secondo le quali i militari dislocati in Africa Orientale debbono essere considerati assenti temporaneamente dalla loro famiglia, indipendentemente dalla durata della loro assenza, e quindi anche se si presuma che vi rientrino dopo il 31 luglio 1936-xiv.

Pertanto i suddetti militari dislocati in Libia e nell'Egeo dovranno figurare nell'Elenco B dei fogli delle rispettive famiglie, ciò che è presumibile sia stato fatto. Gli Uffici comunali di censimento, durante la revisione dei fogli di censimento che verrà iniziata dopo il 5 maggio, dovranno porre somma attenzione perchè tali militari censiti nell'Elenco B dalle rispettive famiglie non vengano depennati. Se la cancellazione fosse già stata fatta dagli Ufficiali di censimento, l'Ufficio dovrà annullarla.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

**117**

CIRCOLARE N. 109/90 C - N. DI PROTOCOLLO 16178. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; e per conoscenza : agli Uffici provinciali di censimento.*

Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — **Elenchi professionali. — Provvedimenti.**

Viene segnalata da più parti la diffusione dell'opuscolo « Dizionarietto delle professioni, arti, mestieri, condizioni sociali e rami di attività individuale » edito dal Reale stabilimento poligrafico F. Salvati di Foligno, *che risulta errato.*

In conformità al disposto della Circolare n. 97/79 C di questo Istituto in data 18 aprile corrente, si pregano le LL. EE. di voler disporre per l'immediato ritiro e di vietare l'uso di tale opuscolo che potrebbe esser causa di gravissimi inconvenienti pregiudicando la riuscita del censimento.

## 118

CIRCOLARE N. 110/91 C - N. DI PROTOCOLLO 16339. — *Agli Uffici provinciali di censimento con sede in Prefettura.*

*Roma, addì 1 maggio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Rimborso spese di viaggio.**

Si ritiene opportuno comunicare che questo Istituto ha da tempo stabilito di rimborsare alle RR. Prefetture, che non abbiano mezzi per farvi fronte, le spese di viaggio sostenute dai rappresentanti delle RR. Prefetture per partecipare alle riunioni indette nella sede dell'Istituto stesso dal 16 al 21 marzo per la illustrazione e preparazione delle operazioni dell'VIII censimento generale della popolazione.

Il rimborso sarà fatto direttamente da questo Istituto dietro presentazione della nota di spese.

## 119

CIRCOLARE N. 111/92 C - N. DI PROTOCOLLO 16605. — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 2 maggio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Immediata revisione quantitativa e qualitativa di alcune convivenze.**

Con la circolare n. 104/85 C vennero date disposizioni circa la revisione preliminare dei fogli di censimento coll'intento di semplificare e facilitare la revisione stessa per porre i comuni in grado di trasmettere entro il 5 maggio i dati relativi alla popolazione.

Con tale circolare si consentiva di rimandare a dopo il 5 maggio la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli stessi. Tuttavia si dispone che nei casi in cui sia impossibile o difficile effettuare dopo qualche tempo quei controlli, verifiche, indagini sul posto, che la revisione qualitativa può eventualmente richiedere, questa sia eseguita immediatamente.

In particolare occorre che sia proceduto alla revisione completa e immediata dei fogli di convivenza relativi alle navi, che possono lasciare entro breve termine la sede in cui si trovavano il 21 aprile, e dei fogli di quelle convivenze nelle quali, come negli alberghi, pensioni, ecc., si verifica grande movimento di ospiti.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di assicurazione.

## 120

CIRCOLARE N. 114/93 C - N. DI PROTOCOLLO 16668 — *A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 4 maggio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Classificazione professionale.**

Secondo il suggerimento di questo Istituto, di cui al punto 4 del « Bollettino del Censimento » n. 2, numerosi comuni hanno, con lodevole zelo, predisposto elenchi esemplificativi di classificazione professionale, da utilizzarsi specialmente per la revisione dei fogli di famiglia.

Tale forma di collaborazione è stata assai apprezzata dall'Istituto, ed ha contribuito alla corretta indicazione delle risposte riguardanti la classificazione professionale.

Questo Istituto intende valersi, durante il prossimo lavoro di spoglio, di tali elementi, che gioveranno grandemente alla retta comprensione dei termini locali usati dai censiti.

Si rende pertanto necessario:

- 1) che i comuni i quali hanno già trasmesso a questo Istituto gli elenchi suaccennati in semplice copia (che è stata restituita revisionata da questo Istituto) ne trasmettano un'altra copia aggiornata di tutte le variazioni ed aggiunte;
- 2) che i comuni i quali, pur avendo compilato detti elenchi (a stampa, dattilografati o manoscritti) per uso interno dell'Ufficio, non ne abbiano trasmesso copia a questo Istituto, la trasmettano sollecitamente;
- 3) che i comuni i quali si siano valse di pubblicazioni del genere, *edite da privati*, inviino sollecitamente una copia delle pubblicazioni stesse o diano precise indicazioni intorno all'autore e alla Casa o tipografia editrice.

Si prega di voler effettuare tali invii con cortese sollecitudine.

**121**

CIRCOLARE N. 116/94 C - N. DI PROTOCOLLO 17021 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della Circolare n. 61/50 C del 27 marzo 1936 si rimette un *settimo* elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti proposti da vari comuni.

A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

B) QUESITI VARI

QUESITO 15) *Quale comune di dimora abituale deve dichiararsi per i bambini affidati, da parte di brefotrofi, a balie residenti in comune diverso da quello in cui ha sede il brefotrofo, qualora i bambini stessi siano rimasti presso la famiglia della balia anche dopo il periodo dell'allattamento ?*

Si indicherà quale comune di dimora abituale quello ove ha sede il brefotrofo, se questo corrisponde alla balia un assegno, mentre si indicherà il comune ove risiede la balia, qualora non venga corrisposto alcun assegno dal brefotrofo ed il bambino sia trattenuto stabilmente presso la famiglia della balia. (Vedasi pure n. 5 delle avvertenze di cui alla quarta pagina del foglio di convivenza color rosa, modello R 2).

QUESITO 16) *Che cosa si dovrà indicare nella colonna 4 (relazione di parentela) del foglio di famiglia per i braccianti fissi ed i giornalieri di campagna che abitano con la famiglia del conduttore e con questa consumano anche i pasti ?*

Si indicherà : « convivente ».

**122**

CIRCOLARE N. 118/95 C - N. DI PROTOCOLLO 17402. — Alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; ai Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento.

Roma, addì 10 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Servizio Ispettivo.

Il compito che in questo periodo gli Uffici comunali di censimento stanno svolgendo per la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di famiglia e di convivenza è sommamente delicato ed importante.

Occorre pertanto che le RR. Prefetture e gli Uffici provinciali di censimento intensifichino in questo periodo il ritmo delle ispezioni e lo curino al massimo grado. Il numero degli Ispettori non potrà quindi essere in alcun modo diminuito né la loro attività rallentata.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

**123**

CIRCOLARE N. 119/96 C - N. DI PROTOCOLLO 17404. — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento. — Riunioni provinciali.

La revisione quantitativa e qualitativa del materiale di censimento (di cui all'art. 57 del Regolamento ed ai punti 23 e 24 delle Istruzioni per gli uffici comunali) costituisce, come è ovvio, la fase più delicata delle operazioni di censimento. Pertanto, questo Istituto ritiene indispensabile che sia richiamata l'attenzione degli Ispettori provinciali e dei Dirigenti gli Uffici comunali di censimento sulla organizzazione e sulle modalità della revisione stessa, in relazione, particolarmente, alle risposte date dai censiti alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento, riguardanti le professioni.

Si pregano, all'uopo, le LL. EE. di voler disporre che, nel giorno ed ora che saranno preannunciati telegraficamente dagli Ispettori di questo Istituto, siano convocati, nella sede che le LL. EE. riterranno più opportuna di fissare, tutti gli

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

*Ispettori provinciali, i Dirigenti gli Uffici comunali di censimento e gli Ufficiali di censimento del comune capoluogo tratti in servizio per le operazioni di revisione.*

Per quanto riguarda i Dirigenti gli Uffici comunali di censimento, le LL. EE. vedranno se sia il caso di esonerare dall'intervenire alla riunione quelli per i quali (per eccessiva distanza dal Capoluogo e per difficoltà di mezzi di trasporto) non fosse agevole la partecipazione.

Si gradiranno assicurazioni.

**124**

CIRCOLARE N. 120/97 C - N. DI PROTOCOLLO 17540 — *A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 11 maggio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Addetti alla marina mercantile in navigazione.**

Per accordi intervenuti circa il censimento degli addetti alla marina mercantile che alla data del censimento si trovavano in navigazione, si è ritenuto necessario estendere agli addetti in parola l'eccezione di cui alla lettera n) del punto 14 delle « Istruzioni per gli Ufficiali di censimento » secondo la quale i membri della famiglia che siano in viaggio debbono essere considerati assenti temporaneamente dalla loro famiglia, indipendentemente dalla durata della loro assenza e quindi anche se si presuma che vi rientrino dopo il 31 luglio 1936-XIV.

Pertanto, poichè è da presumere che gli addetti di cui sopra siano stati già iscritti nell'Elenco B dei fogli delle rispettive famiglie, gli Uffici comunali di censimento, durante la revisione dei fogli, dovranno curare particolarmente che tali addetti non vengano depennati. Qualora la cancellazione fosse stata già effettuata dagli Ufficiali di censimento, l'Ufficio dovrà annullarla.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

**125**

CIRCOLARE N. 122/98 C - N. DI PROTOCOLLO 17708. ALLEGATI I — *A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Revisione quantitativa delle convivenze del R. Esercito.**

Poichè il numero delle convivenze militari del R. Esercito, quale risulta dalle comunicazioni fatte dai singoli comuni mediante il telegramma del 5 maggio u. s., non sempre concorda con quello desunto dalle comunicazioni delle Autorità militari, questo Istituto, nell'intento di procurarsi gli elementi necessari ad un accurato riscontro quantitativo dei fogli delle suddette convivenze, è venuto nella determinazione di richiedere a ciascun comune l'elenco nominativo delle convivenze in parola, il cui numero è già stato notificato a questo Istituto col ricordato telegramma del 5 maggio.

Si prega pertanto l'E. V. di volere invitare i singoli comuni della Provincia a compilare, con la massima sollecitudine, un prospetto conforme al modello allegato, che dovrà essere rimesso, nel più breve termine, all'E. V.

Una volta raccolti i prospetti relativi a tutti i comuni della Provincia, l'E. V. voglia compiacersi di trasmetterli subito, e in ogni caso non oltre il giorno 20 corrente, a questo Istituto.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

**Elenco nominativo delle convivenze militari del Regio Esercito.**

Provincia di .....

Comune di .....

Numero d'ordine	N°. della sezione	N°. del foglio nella sezione	DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	UBICAZIONE (via, strada, piazza, ecc.)

126

URGENTISSIMA.

(Su carta verde).

CIRCOLARE N. 123/99 C - N. DI PROTOCOLLO 17732 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO : VIII censimento generale della popolazione. — Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento.

## I — PREMESSA : REVISIONE E RISCONTRI ANAGRAFICI

Compiuta la revisione preliminare dei fogli di censimento occorre procedere con oculatezza e con metodo alla revisione quantitativa e qualitativa, che costituisce una operazione fondamentale della massima delicatezza, poichè essa perfeziona il materiale, conferendo ai risultati il loro carattere definitivo e *irrevocabile*, a tutti i fini.

Non va dimenticato che qualora l'Istituto constati irregolarità o inesattezze esso dovrà rispedire il materiale alla periferia o fare riaprire parzialmente le operazioni di censimento — a spese del comune — e procedere con la necessaria severità a carico dei responsabili.

Poichè, d'altra parte, il tempo disponibile per tale revisione è limitato ed i termini di tempo *irrevocabili*, occorre che il lavoro venga compiuto in modo razionale e sistematico, procedendo con ordine logico, concentrando l'attività sulle questioni fondamentali e sostanziali, in modo da utilizzare al massimo il tempo ed il personale disponibile.

A questo riguardo occorre pertanto, far sì: a) che *il personale sia adeguato alle necessità dei lavori* e che si fissino in modo preciso le responsabilità degli impiegati ; b) che *ai lavori di revisione veri e propri non si sovrappongano altri lavori* che, pur essendo utili ai fini amministrativi, debbono essere eseguiti successivamente al 10 giugno p. v. e la cui esecuzione intempestiva si risolverebbe a *tutto danno dei lavori di revisione*. Si vuole con ciò alludere, ad esempio, alla revisione anagrafica che alcuni comuni hanno voluto abbinare alla revisione quantitativa e qualitativa dei fogli e che, invece, secondo le chiare norme in vigore, dovrà essere compiuta dopo il 10 giugno p. v., con modalità che saranno dettagliatamente indicate da questo Istituto. Se, quindi, il comune, procede tumultuariamente a detta revisione, in modo non conforme alle norme stesse, corre il rischio di dovere, a suo tempo, *rifare il lavoro*.

Modificare pertanto l'ordine prestabilito dei lavori, nell'illusione di accelerarli, può arrecare gravi inconvenienti.

A questo riguardo si richiama nuovamente l'attenzione degli Uffici comunali sulla diversa natura delle risultanze anagrafiche e del censimento (circolare n. 49/41 C del 23 marzo 1936). Se si modificassero, ad es., i risultati del censimento — che costituisce una rilevazione istantanea, di fatto, della popolazione e che è regolata da norme proprie ed autonome — per renderli identici a quelli risultanti dall'anagrafe — che rappresenta una situazione di diritto e che è regolata da norme che in molti punti divergono fondamentalmente da quelle del censimento — si commetterebbe un grave errore e si altererebbero i risultati genuini del censimento. Per convincersene basterebbe avere presenti i diversi criteri usati per la determinazione dell'assenza e della dimora abituale.

In sede di revisione quantitativa l'anagrafe può pertanto essere utile esclusivamente come strumento *sussidiario* per la ricerca di persone sfuggite al censimento o per la eliminazione di doppioni — previ controlli sul posto — e in sede qualitativa per accertare notizie individuali sulle quali esistano dubbi e che l'anagrafe può fornire in modo esatto. Fra queste notizie non vi debbono essere comprese ad es., quelle sulla professione che solo ed unicamente il censimento può fornire in modo esatto.

Si avverte che su tutte le iscrizioni di persone nei fogli di censimento, come su tutte le eliminazioni compiute in seguito ai riscontri anagrafici, sarà esercitata la massima vigilanza degli Ispettori per evitare gli inconvenienti segnalati.

Perchè i lavori di revisione possano essere efficaci e tempestivi si indicano qui di seguito alcune norme ed istruzioni — dettate dall'esperienza compiuta in occasione delle ispezioni svolte a tutto il 5 corrente — che completano quelle già date in proposito, le quali rimangono tutte in vigore e debbono essere, insieme a quelle che seguono, rigorosamente osservate ed applicate.

## II — REVISIONE QUANTITATIVA

## A) METODO DI CONTROLLO.

Accertato, con la revisione preliminare, il numero delle famiglie e quello delle convivenze, l'Ufficio comunale deve procedere alla revisione quantitativa dei fogli di censimento per assicurarsi che nessuna famiglia e nessuna persona siano sfuggite al censimento o siano state doppiamente censite.

Interpretata alla lettera, tale disposizione dovrebbe implicare il rifacimento del censimento. Essa deve, invece, interpretarsi nel senso che occorre concentrare tutta l'attenzione su quei punti e su quei controlli che permettano di accer-



tare *rapidamente* l'esistenza di lacune o di doppioni nonchè su quelle zone del territorio comunale nelle quali, per ragioni di ordine vario, si sospetta che le operazioni di censimento non abbiano potuto svolgersi in modo tranquillante. Così, ad esempio, il controllo dovrà essere esercitato in modo particolarmente accurato:

- a) sulle zone di territorio eventualmente in contestazione con altro comune;
- b) sulle zone di territorio nelle quali la numerazione civica è incompleta;
- c) nei comuni o nelle zone ove la divisione del territorio in Sezioni di censimento è stata giudicata irrazionale da parte degli Ispettori o dove mancano itinerari di censimento e stradari completi o dove più Ufficiali di censimento hanno compiuto la rilevazione. Questi controlli potranno essere effettuati *valendosi* dei fogli anagrafici riguardanti le famiglie abitanti nelle predette zone.

I seguenti altri controlli potranno utilmente essere eseguiti:

- a) sulle case di recente costruzione, abitate poco prima del 21 aprile;
- b) sulle pratiche migratorie svolte nel corso di due o tre mesi precedenti al censimento; ciò allo scopo di accertare *che non siano state censite*, presenti o temporaneamente assenti, persone che avevano abbandonato il territorio del Comune anteriormente al 20 aprile 1936, e che *non siano state omesse* nella rilevazione persone che fino alla data suddetta avevano presentato all'Ufficio comunale dichiarazioni di immigrazione.

#### B) COMPILAZIONE D'UFFICIO ED ANNULLAMENTO DEI FOGLI.

I fogli di censimento delle famiglie o i nominativi delle persone che risultassero arbitrariamente inclusi dovranno essere annullati, con l'annotazione, in inchiostro o stampigliata in rosso: « *annullato in sede di revisione* ».

I fogli nuovi compilati a seguito di detta revisione, perchè precedentemente omessi nella rilevazione, dovranno portare l'annotazione: « *Compilato in sede di revisione previo accertamento in loco* », nonchè la *firma* del Dirigente l'Ufficio di censimento e il *bollo* del Comune.

Le persone aggiunte nei fogli già compilati, perchè omesse nella prima rilevazione, dovranno scriversi con inchiostro rosso e dovranno essere contraddistinte con l'annotazione: « *Aggiunto in sede di revisione, previo accertamento in loco* » o, più brevemente, APA (aggiunto previo accertamento) seguita dalla *firma* del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento.

Le indicazioni succitate dovranno essere apposte sulla prima facciata, in alto a sinistra, quando si tratti di « fogli », a fianco del nominativo, sul margine destro del foglio, quando si tratti di « persone ».

La compilazione dei nuovi fogli, nonchè le aggiunte di componenti nei fogli precedentemente compilati, dovranno seguire *dopo scrupolosi accertamenti in loco*, i quali non lascino dubbi sulla esistenza della famiglia o della persona nel Comune alla mezzanotte del 20 aprile 1936 (presenti) ovvero sulla effettiva *temporaneità* dell'assenza di esse, secondo le norme fissate, nonchè sulla certezza che esse famiglie o persone non siano state censite in altro foglio.

*L'omissione di tali indispensabili accertamenti costituirà gravissima colpa dell'Ufficio.*

#### C) ELENCO B.

La revisione quantitativa deve anche accertare che nell'Elenco B del foglio di censimento risultino iscritte soltanto quelle persone che, in base alla norma generale ed alle eccezioni stabilite alla norma stessa, debbono essere considerate temporaneamente assenti. In proposito si ricorda che tra le eccezioni a detta norma sono da considerarsi quelle previste dalla circolare 108/89 C del 30 aprile 1936 (*militari dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo*) e dalla circolare n. 120/97 C dell'11 corrente (*marittimi in navigazione alla data del censimento*).

Nei casi di persone non comprese nelle eccezioni richiamate e il cui ritorno in famiglia si presume avvenga dopo il 31 luglio 1936, si dovrà procedere alla cancellazione, con l'inchiostro rosso, ma in modo che sia possibile la lettura delle indicazioni cancellate. (Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai casi contemplati dalla circolare 95/77 C in data 16 aprile 1936: censimento delle *domestiche*, delle persone addette a *lavori stagionali non agricoli*, delle persone addette a *mestieri ambulanti*). In proposito si rileva l'importanza delle norme dettate al riguardo e perciò la assoluta necessità della ottemperanza di tali norme perchè esse hanno lo scopo di evitare duplicazioni di dimora abituale cioè duplicazioni di popolazione residente.

Non si dovrà per nessun motivo correggere la data del presunto ritorno scritta dal compilatore del foglio.

Dei fogli e delle persone aggiunti o annullati in sede di revisione l'Ufficio comunale dovrà tener nota, comunicandone all'Istituto il numero.

#### D) ALCUNI CASI IMPORTANTI.

a) Particolare attenzione si richiama nell'esame dei fogli di censimento relativi a *famiglie o a singole persone che — segnatamente per ragioni di lavoro — alternano la loro dimora in due Comuni* conservando, spesso, in entrambi una abitazione. Su questa questione, che si riflette essenzialmente sulla dimora abituale, sono sorte delle contestazioni in molte province. L'Istituto ha provveduto a regolare la questione con le norme stabilite in risposta ai quesiti: 22, 23, 24, 31 e 38 della circolare 82/66 C in data del 9 aprile. Molti Comuni, d'altra parte, anche per suggerimento di questo Isti-

tuto e dei suoi Ispettori, hanno concluso degli accordi per regolarizzare i casi verificatisi in merito a quanto sopra interessanti i Comuni stessi, accordi ai quali pertanto l'Istituto dà il proprio nulla osta.

b) Qualora una famiglia si sia assentata temporaneamente da un Comune prima del 21 aprile, dopo aver ricevuto il foglio di censimento, e il capo famiglia lo abbia correttamente compilato e — dopo il 21 aprile — lo abbia anche consegnato o fatto consegnare all'Ufficio comunale di censimento, quest'ultimo *non* dovrà compilarne uno d'ufficio.

### III — CENTRI ABITATI E NUMERO DELLE SEZIONI

1) Debbono essere sottoposte a revisione accurata le indicazioni che l'Ufficiale di censimento avrà poste nella prima facciata dei fogli di censimento, in corrispondenza della domanda *se la casa sia o no situata in un centro abitato*. (Si richiama a tale riguardo le norme della circolare sulla definizione del centro abitato).

Richiamando in proposito altresì quanto è stato fissato nel punto 20 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento, nella risposta al secondo dei quesiti vari della circolare 77/62 C del 7 aprile e al primo dei quesiti vari delle circolari n. 98/80 C in data 18 aprile 1936, è necessario controllare in modo particolare che siano state considerate come case sparse *solo quelle che essendo comprese nel campo di attrazione di un centro non fanno parte però dell'agglomerato di case costituente il centro propriamente detto, pur gravitando sul medesimo, esistendo soluzione di continuità tra tale agglomerato e le case predette (case o casolari isolati in campagna)*.

Non è, naturalmente, possibile dare norme per stabilire quale grado di « soluzione di continuità » debba esistere perchè la casa sia considerata sparsa. Solo chi è sul posto è in grado di farlo tenendo conto della situazione di fatto.

2) In base alle norme diramate ogni Sezione non poteva contenere case situate in più di un centro. Pertanto, ove dall'esame delle risposte date a detto quesito, risulti che *nella stessa Sezione* si abbiano altre denominazioni oltre quella del « centro » stabilito, si dovrà distinguere se l'altra o le altre denominazioni indicate corrispondano o non corrispondano ad altro « centro » riconosciuto dall'Istituto.

Nel primo caso, la Sezione dovrà suddividersi in tante altre quante sono le denominazioni relative ai centri. Le nuove Sezioni così formate dovranno numerarsi aggiungendo le lettere *a), b), c)*, al numero della Sezione suddivisa. Per tali nuove Sezioni l'Ufficio comunale dovrà curare lo stralcio (dallo Stato provvisorio della sezione originaria) dei fogli ad esse relativi e quindi provvederà alla compilazione di tanti nuovi Stati di sezione provvisori. Nella colonna 8 di tali Stati di sezione provvisori sarà sufficiente indicare il cognome e nome di chi firmò per ricevuta dei fogli.

Per le nuove Sezioni formate dovranno altresì compilarli separati Stati di sezione definitivi, dei quali si terrà conto nel Prospetto riassuntivo.

Nel secondo caso, e cioè quando le altre denominazioni usate per l'indicazione del « centro » riguardassero località non riconosciute dall'Istituto come centri a sè, si dovrà sostituire tale denominazione con quella propria del centro.

### IV — ORDINAMENTO E NUMERAZIONE DEI FOGLI

1) Qualora *la numerazione civica* sia progressiva ed unica per Frazione, anzichè progressiva per singola via, piazza, ecc. della Frazione, e quindi si abbiano tante numerazioni per quante sono le Frazioni, può essere consentito di ordinare i fogli di famiglia e di convivenza secondo la numerazione civica dell'intera Frazione, indipendentemente dall'ordine alfabetico delle vie, piazze, ecc.

2) Sarà indifferente che per ogni Sezione *la numerazione dei fogli*, dopo la revisione quantitativa, sia effettuata secondo l'ordine progressivo numerico naturale (1, 2, 3, 4, . . .) oppure facendo precedere quelli contrassegnati da numero dispari e poi quelli contrassegnati da numeri pari. È preferibile attenersi, in ogni caso, all'ordine già seguito nello Stato di Sezione provvisorio.

3) Si è constatato che alcuni Comuni — i quali avevano già scritto ad inchiostro il numero d'ordine progressivo sui fogli di censimento e che successivamente hanno dovuto correggerlo — hanno proceduto alla correzione sovrapponendo numero a numero in modo che ne risultavano cifre illeggibili. Si dispone pertanto che in caso in cui sia necessario rettificare la numerazione dei fogli di censimento, la rettifica sia fatta cancellando il precedente numero con un trattino ad inchiostro rosso, scrivendovi accanto in inchiostro nero il nuovo numero.

4) I fogli di famiglia riguardanti censiti nelle *barche, natanti, ecc.*, nonchè quelli dei *senza tetto* debbono essere compresi, dopo gli altri fogli di famiglia, nello Stato di sezione definitivo della Sezione in cui dette persone furono censite.

5) *I fogli di famiglia compilati d'ufficio in sede di revisione* dovranno essere elencati e numerati, nello Stato di sezione definitivo, di seguito a tutti gli altri fogli di famiglia. *I fogli di convivenza* dovranno seguire l'ultimo foglio di famiglia.

6) Ai fogli eventualmente *ricopiati*, perchè gli originali erano deteriorati o di difficile lettura, dovranno essere uniti gli originali che dovranno essere posti nell'interno del foglio ricopiato e contraddistinti con lo stesso numero ad esso

assegnato. Entrambi i fogli dovranno essere trasmessi, a suo tempo, all'Istat. I fogli originali dovranno portare la dicitura, in senso diagonale, sul foglio: « Annullato ».

7) Con l'occasione si stabilisce che anche gli « *Stati di sezione provvisori* » eventualmente ricopiati, perchè gli originali erano deteriorati o di difficile lettura, dovranno essere rimessi, a suo tempo, all'Istat unitamente agli originali medesimi, sui quali dovrà essere scritta, in senso diagonale, la dicitura: « Annullato ».

## V — REVISIONE QUALITATIVA

La revisione qualitativa deve essere compiuta indistintamente per *tutti* i fogli di censimento e per *tutte* le risposte in essi contenute.

### A) PARTE INTERNA DEL FOGLIO (ESCLUSE LE PROFESSIONI).

1) Il revisore deve accertarsi:

- a) che i due esemplari di ogni foglio di censimento siano *firmati dall'Ufficiale di censimento e dal capo famiglia*;
- b) che sui *fogli compilati dall'Ufficiale di censimento* sia stato apposto, a matita rossa, il cerchietto di cui alla circolare 104/85 C del 25 aprile u. s.;
- c) che sui *fogli compilati d'ufficio entro il 5 maggio* sia stata posta, in rosso, nello spazio riservato per la firma dell'Ufficiale di censimento, la indicazione « compilato d'ufficio », nonchè il bollo del Comune e la firma del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento;
- d) che sui *fogli compilati d'ufficio e sulle aggiunte in sede di revisione, cioè dopo il 5 maggio*, siano state poste, in rosso, le indicazioni contemplate nella parte 2ª della presente circolare, nonchè il bollo del Comune e la firma del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento.

2) Nel foglio di censimento di una famiglia censita come presente nel Comune di residenza (ad es. Roma) non deve esservi *mai* indicato, per i membri assenti dalla famiglia stessa, nella colonna 10 dell'Elenco B, come Comune di dimora abituale, un Comune diverso da quello di residenza della famiglia (Roma). Se vi è indicato un Comune diverso vuol dire che la indicazione è errata. L'errore può riflettere soltanto uno dei due seguenti casi:

- a) che sia stato indicato il Comune ove si trova occasionalmente il membro assente;
- b) che si tratti di membro staccatosi definitivamente dalla famiglia e dimorante in Comune diverso.

Nel primo caso il revisore deve rettificare l'indicazione, sostituendola con quella del Comune di residenza della famiglia; nel secondo caso dovrà depennare il membro assente.

3) Il revisore deve accertarsi che le risposte date ai vari quesiti siano in armonia tra loro: nei casi dubbi, l'Ufficio dovrà provvedere all'accertamento ed alla rettifica, sia sulla scorta delle notizie anagrafiche, sia in base ad accertamenti in loco.

4) L'accertamento della *data di nascita*, sulla scorta dei Registri di stato civile o di popolazione, deve essere limitato ai casi di omissione totale o parziale, oppure quando la data indicata contrasti con la risposta relativa ad altri quesiti (ad es. quello dello stato civile, della professione, ecc.) oppure quando si abbiano fondati dubbi su di essa.

5) Il revisore deve accertarsi che per le donne sia stata indicata la esatta espressione di *nubile*, e non di *celibe*, perchè mentre quest'ultima, anche se errata, può essere sufficiente a precisare lo stato civile, determina facilmente errori nei riguardi del sesso, in sede di codificazione, al centro.

### B) PARTE INTERNA DEL FOGLIO (PROFESSIONI).

1) Il revisore dovrà porre la maggiore attenzione nell'esame dei fogli di censimento relativi a donne viventi sole o che siano capi di famiglie costituite soltanto da persone economicamente improduttive, (scolari, bambini, invalidi ecc.) le quali donne si siano dichiarate, nella colonna 11, « attendenti a casa » o « casalinghe ». In tali casi — poichè è necessario stabilire con precisione la effettiva condizione non professionale di tali donne — quelle insufficienti risposte dovranno essere sostituite, secondo il caso, da una delle seguenti espressioni: « *benestante* », « *pensionata* », « *a carico del figlio* », « *a carico dei parenti* », « *a carico della beneficenza pubblica* ».

2) È stata rilevata la frequenza, nelle famiglie rurali specialmente, di donne, prevalentemente occupate nella agricoltura o in altri lavori, per le quali è stata indicata, nella colonna 11, la condizione non professionale di « attendente a casa » o « casalinga ». Si ricorda che per tali donne è assolutamente necessario indicare la occupazione prevalente, che, quando sia il caso, può essere espressa con la parola « *coadiuvante* ».

3) È stato segnalato che in molte località dove prevale la piccola proprietà o la piccola affittanza o la piccola colonia, i componenti delle famiglie, specialmente se si tratta di famiglie abbastanza numerose, hanno indicato nelle colonne 11 e 12: « *coadiuvante* », sebbene in realtà alcuni membri della famiglia lavorino come terrazzieri o braccianti giornalieri, presso altre aziende od esercitino mestieri i più vari per tutto l'anno o per la maggior parte.

Tale errata indicazione sembra sia dovuta ai soliti infondati timori di carattere fiscale che inducono il capo famiglia a non far conoscere che il reddito ricavato dalla azienda agricola familiare è arrotondato (e talvolta moltiplicato) con redditi ricavati dall'esercizio di attività estranee all'azienda stessa.

Sembra che gli Uffici comunali abbiano accolto senza controllo questa dichiarazione che nella sua semplicità può trarre facilmente in inganno. Qualcuno ha già provveduto a fare le debite correzioni ma è indispensabile che tutti gli Uffici comunali di censimento provvedano ad individuare tali casi, rettificando le risposte nelle colonne 11 e 12 dei relativi fogli di censimento, previa consultazione dei censiti interessati.

4) Nel caso di un familiare coadiuvante che sia compreso in un foglio di censimento diverso da quello in cui è compreso il familiare coadiuvato, occorre che nella colonna 11 la parola «coadiuvante» sia seguita, non dal nome, bensì dalla *professione* del coadiuvato.

5) È stato prescritto che nei casi di una azienda (ad es. fabbrica di automobili) costituita da più reparti, il censito occupato in uno di tali reparti (ad es. verniciatura) deve precisare il reparto in cui lavora. Evidentemente, tale precisazione deve *seguire* la indicazione della attività economica della intera azienda, *la quale pertanto non deve essere, omessa.*

Nell'esempio su indicato, nella colonna 13 non si dovrà rispondere soltanto «verniciatura automobili», bensì «*Fabbrica automobili — reparto verniciatura*».

Pertanto, tutte le volte che figuri nella colonna 13 la sola indicazione del reparto di *lavorazione* si dovrà accertare anche l'attività economica dell'intera azienda per apportare le necessarie correzioni in *inchiostro rosso*.

6) Per quanto concerne in particolare la revisione qualitativa delle risposte ai quesiti delle colonne, 11, 12 e 13, il revisore deve porre la massima attenzione:

a) nell'esame dei fogli di censimento compilati dagli Ufficiali di censimento;

b) nella rettifica dei fogli di censimento compilati dai censiti;

perchè è appunto nella compilazione dei fogli di cui alla lettera a) e nella rettifica dei fogli di cui alla lettera b) che possono realizzarsi delle arbitrarietà (da parte dell'Ufficiale di censimento e del revisore) le quali, nel mentre fanno corrispondere formalmente le risposte scritte nelle colonne 11, 12 e 13 alle norme od istruzioni prestabilite, le mettono invece in contrasto con la realtà, cioè con la effettiva professione esercitata, posizione occupata nella professione, ramo di attività economica dell'azienda in cui il censito è occupato.

È pertanto indispensabile che le notizie dubbie contenute nei fogli di censimento compilati dagli Ufficiali di censimento siano accertate col concorso dei censiti interessati, e che, col concorso dei censiti stessi, siano rettificata le risposte contenute nei fogli di censimento compilati direttamente dai censiti e che non risultassero formalmente corrette o risultassero contrastanti con quelle date ad altri quesiti.

Nei Comuni dove sono stati usati *elenchi professionali* (a stampa o manoscritti), allo scopo di facilitare al censito o all'Ufficiale di censimento la indicazione delle risposte alle colonne 12 e 13, dovrà essere posta la massima attenzione ai seguenti casi:

a) il Comune, sia pure temporaneamente, ha usato elenchi professionali che vennero poi o ritirati dalla circolazione perchè errati o corretti successivamente (dall'Istituto centrale di statistica o dagli Uffici provinciali di censimento). Occorrerà tenere in evidenza in tali casi le correzioni apportate per eliminare tutti gli errori che si siano eventualmente fatti in un primo tempo;

b) quando le istruzioni date (dall'Ufficiale di censimento o dal Comune) per risolvere singoli quesiti si siano dimostrate successivamente errate o inesatte, occorre controllare tutte le risposte alle colonne 11, 12 e 13 relative ai casi in questione;

c) negli elenchi professionali suddetti, le indicazioni alla colonna 13 hanno, nella grande maggioranza dei casi, un semplice valore *esemplificativo*. Sarebbe pertanto un grave errore quello di seguire le indicazioni esemplificative contenute negli elenchi stessi, senza controllare il dato di fatto che solo il censito è in grado di precisare.

d) gli stessi elenchi professionali non hanno sempre indicato — o non hanno indicato chiaramente — nelle risposte esemplificative alla colonna 12 *tutti* i casi possibili, per cui possono essersi verificati errori gravi nelle risposte a detta colonna, nel senso che la indicazione — pure formalmente corretta — è in contrasto con la realtà.

Occorrerà in tali casi esaminare gli esempi contenuti negli elenchi per i quali può essere più facile l'errore e procedere a controlli anche sul posto.

*In proposito si preavverte che, a cura degli Ispettori provinciali e degli Ispettori diretti dell'Istat, saranno fatti frequenti sopralluoghi ed interrogatori dei censiti, per accertare la veritiera compilazione dei fogli compilati direttamente dagli Ufficiali di censimento, nonchè la veritiera rettifica, da parte dei revisori, dei fogli compilati dai censiti.*

*Severi provvedimenti saranno presi a carico degli Ufficiali di censimento e dei revisori i quali, per far collimare formalmente le risposte contenute nelle colonne 11, 12 e 13 alle norme ed alle istruzioni prestabilite, avranno compilato o corretto arbitrariamente i fogli di censimento.*

## 127

CIRCOLARE N. 124/100 C - N. DI PROTOCOLLO 17872 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della circolare n. 61/50 C del 27 marzo 1936, si rimette un *ottavo* elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti proposti da vari Comuni.

### A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

## B) QUESITI VARI

QUESITO 11) *Qual'è il Comune di dimora abituale per quei censiti, che abitano in una zona in contestazione tra due Comuni?*  
Il Comune a cui è assegnata in via definitiva la zona.

QUESITO 12) *I marittimi in navigazione debbono essere considerati temporaneamente assenti nel Regno o all'Estero?*

I marittimi imbarcati su navi dirette a porti esteri o delle Colonie, debbono considerarsi assenti all'Estero o, rispettivamente, nelle Colonie. Se, invece, i marittimi in parola navigano in acque territoriali e sono diretti a porti italiani, debbono considerarsi come temporaneamente assenti nel Regno.

QUESITO 13) *Da chi debbono essere firmati gli Stati di sezione definitivi ed i Prospetti riassuntivi?*

Debbono portare la firma del Podestà e del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento.

QUESITO 14) *Possono NON ESSERE COMPILATI D'UFFICIO i fogli relativi a famiglie interamente e temporaneamente assenti il 21 aprile, cui furono consegnati i fogli prima del 21 aprile e che all'atto del ritiro, essendo rientrate, consegnarono all'Ufficiale del censimento i fogli regolarmente compilati nell'elenco B?*

Non debbono ricompilarsi d'ufficio, nè sono da comprendere fra quelli compilati d'ufficio. Nella prima pagina del foglio dovrà essere fatta la seguente annotazione: « consegnato dal censito al ritorno in Comune ».

## 128

CIRCOLARE N. 125/101 C - N. DI PROTOCOLLO 18032. ALLEGATI I — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Nuove disposizioni per la compilazione degli Stati di sezione definitivi e del Prospetto riassuntivo.

Ultimata la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento, gli Uffici comunali dovranno procedere alla compilazione degli Stati di sezione definitivi (Mod. P 13) e del Prospetto riassuntivo (Mod. P 14) in conformità alle norme contenute nel Cap. VII delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento.

Per venire incontro alle richieste fatte da molte provincie e per poter disporre al più presto dei dati provvisori sulla popolazione residente (che sono anche necessari per interpretare correttamente i risultati provvisori della popolazione presente comunicati telegraficamente il 5 maggio u. s.), sentite le Superiori Autorità, si dispone quanto segue:

a) Alle colonne 9, 10, 11, 12, 13, 14 dello Stato di sezione definitivo (Mod. P 13) destinate a raccogliere i dati numerici relativi ai Presenti ed agli Assenti temporaneamente fuori del Regno (comprese le persone, civili e militari, dislocate in Etiopia, nelle Colonie o nei Possedimenti) deve essere aggiunta un'ulteriore colonna, utilizzando il margine del Mod. P 13.

Questa nuova colonna dovrà essere intestata: « Residenti » ed in essa dovrà indicarsi, per ciascuna famiglia o convivenza, il numero dei censiti (senza distinzione di sesso) che entrano nel computo della popolazione residente del Comune di censimento.

Tale numero sarà ottenuto contando per ogni foglio di censimento tutti i censiti (non importa se iscritti nell'Elenco A o nell'Elenco B) per i quali nella colonna 10 del foglio sia stato indicato come COMUNE DI DIMORA ABITUALE lo stesso Comune di censimento; e ciò senza far distinzione fra Elenco A ed Elenco B, nè fra maschi e femmine: si deve solamente fare attenzione ad ESCLUDERE da tale computo i censiti iscritti nell'Elenco B (assenti temporaneamente dalla famiglia) per i quali nella colonna 15 sia stato dichiarato che l'assente si trova NELLO STESSO COMUNE DI CENSIMENTO.

Naturalmente la colonna destinata ai Residenti deve essere aggiunta e compilata anche nel Prospetto riassuntivo (Mod. P 14).

Si richiama l'attenzione sul fatto che sarebbe grave errore sommare i dati delle colonne 9 e 12 dello Stato di sezione per ottenere i residenti da iscrivere nella colonna aggiunta. Infatti, questi ultimi non coincidono necessariamente con la somma delle cifre iscritte nelle colonne 9 e 12, in quanto fra i presenti (col. 9) sono compresi anche coloro che hanno dimora occasionale nel Comune (che non vanno computati per il calcolo della popolazione residente) mentre oltre agli assenti temporaneamente fuori del Regno (col. 12) devono essere computati (pel calcolo dei residenti) anche gli assenti in altri Comuni del Regno (esclusi però gli assenti nello stesso Comune).

L'unico caso in cui vi può essere coincidenza si verifica quando il numero dei presenti con dimora occasionale è uguale a quello degli assenti temporaneamente negli altri Comuni del Regno.

b) Una volta compilato il Prospetto riassuntivo, e controllata accuratamente la corretta trascrizione dei dati ivi riportati negli Stati di sezione, nonchè l'esattezza delle somme eseguite, verrà fatta una copia del prospetto stesso, la quale verrà allegata al materiale di censimento da trasmettere alla R. Prefettura, mentre l'originale verrà immediatamente trasmesso a questo Istituto in piego raccomandato.

Il giorno 10 giugno p. v. ogni Comune dovrà dare conferma della avvenuta spedizione di detta raccomandata, usando all'uopo la cartolina che si allega alla presente circolare.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

ALLEGATO ALLA CIRC. 125/101 C.


VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
ESENZIONE TASSE POSTALI  
R. D. L. 9 Agosto 1935-XIII, N. 1689

Istituto Centrale di Statistica

Via Balbo

ROMA  
1936 L. CIRCOLARE ROMA

OPERE DEL REGIME - ROMA



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA  
NUMEROS OBSERVA - IN RERV NATVRA NIHIL  
FORTIVIVM - IN REPUBLICA NIHIL TMYLTARIYM -  
NVMERVS RERV OMNIYM NODVS - NVMERVS  
REIPVBLICAE FVNDAMENTYM

Da ritornare all'Istituto centrale di Statistica il 10 giugno 1936-XIV.

10 giugno 1936-XIV.

Comune .....

Provincia .....

A norma della Circolare n. 125/101 C il giorno ..... è stato spedito a codesto Istituto in piego raccomandato il Prospetto riassuntivo (mod. P 14) dei dati provvisori relativi al Censimento della popolazione di questo Comune.

Dal totale di detto Prospetto risulta:

**Presenti**

Maschi .....

Femmine .....

TOTALE .....

**Assenti temporaneamente fuori del Regno**


Maschi .....

Femmine .....

TOTALE .....

**Residenti**

.....



IL PODESTÀ

.....

129

CIRCOLARE N. 126/102 C - N. DI PROTOCOLLO 18040 — Ai Sigg. Ispettori di censimento dell'Istat; ai Sigg. Ispettori provinciali di censimento.

Roma, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Ispezioni delle operazioni di revisione quantitativa e qualitativa.

Nelle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento » sono contemplati i compiti che debbono essere assolti dagli Ispettori provinciali — e, implicitamente, dagli Ispettori dell'Istat — durante la seconda fase di ispezioni, già iniziata. Con la presente circolare si danno qui di seguito, ulteriori istruzioni relative, soprattutto, ai criteri cui devono ispirarsi le ispezioni in tale seconda fase di lavoro.

A) ORDINE DEI COMUNI DA ISPEZIONARE. — I Comuni da ispezionare devono essere anzitutto quelli eventualmente non visitati nel precedente giro; successivamente, quelli in zone a caratteristica diversa (centri agricoli, centri industriali); infine, quelli che durante le precedenti ispezioni abbiano dato luogo a rilievi o non siano parsi sufficientemente attrezzati.

Gli Ispettori dovranno, comunque, diffidare dei Comuni che abbiano ultimato in breve tempo (e cioè prima dei termini previsti dalle istruzioni) la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento, che richiede, invece, tempo ed attenzione.

**B) OGGETTO DELLE ISPEZIONI.** — Come è noto, esso è costituito dal complesso delle operazioni relative alla revisione quantitativa e qualitativa affidate ai Comuni, contemplate e particolareggiatamente descritte nelle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » nonchè nelle successive circolari che dettarono ulteriori istruzioni in merito (anche sotto forma di risposta a quesiti formulati) e in particolare nella Circolare 123/99 C in data 13 corrente (su carta verde) che contiene avvertenze consigliate dall'esperienza fatta durante il primo ciclo d'ispezioni.

**C) CRITERI DA SEGUIRE NELLE ISPEZIONI.** — Oltre quelli contemplati nel paragrafo E) del punto 5) delle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento », nella seconda fase ispettiva dovranno essere seguiti i criteri qui sotto illustrati :

a) in linea di massima, gli Ispettori dovranno *preoccuparsi delle questioni essenziali*, precisamente di quelle che possono influire sui risultati del censimento, sia dal punto di vista quantitativo (omissioni e duplicazioni di famiglie e di singole persone) sia da quello qualitativo (situazione dell'abitazione in un centro abitato o meno ; sesso ; stato civile ; età ; dimora abituale ; in particolare : professione, posizione nella professione e ramo di attività dell'azienda, luogo, motivo e durata dell'assenza). Per tali modalità basta che la risposta ai quesiti non consenta dubbi : perciò non se ne dovrà pretendere la rettifica se essa non sia solo formalmente rispettosa di tutte le istruzioni dettate.

Così ad es. : non sarà il caso di far modificare l'ordine di iscrizione dei censiti ed il numero d'ordine ; di fare sopralluoghi per accertare se un operaio sia dipendente da bottega artigiana o da azienda industriale ; di correggere la indicazione alla col. 11 di un professore di statistica alla Università che, anzichè avere indicato questa qualifica, abbia segnato semplicemente « insegnante », dato che dalla col. 13 risulta che è addetto alla R. Università ; ecc.

Non è il caso di continuare con le esemplificazioni : basta tenere presente il concetto che non si debba insistere sulla esattezza formale di quanto è accessorio, nel senso che, anche se non perfezionate, possono accettarsi, senza alcuna rettifica, le risposte che consentano, in modo *indubbio*, l'esatta classificazione dei censiti secondo le modalità di cui alle colonne 11, 12 e 13.

Questi criteri permetteranno di raggiungere due scopi importanti : 1) perfezionare i risultati del censimento riducendo al minimo il tempo necessario ; 2) evitare correzioni e cancellature, che rendono i fogli di censimento difficilmente leggibili causando, quindi, facili errori nei lavori di spoglio alla periferia (per la compilazione degli Stati di sezione definitivi) e al centro. È opportuno tener presente che queste disposizioni non diminuiscono affatto il valore e la portata delle istruzioni precedentemente impartite per ottenere da parte dei Comuni la *rigorosissima* osservanza delle istruzioni stesse, anche dal punto di vista formale, e non diminuiscono la colpevolezza dei Comuni che vi contravvennero.

Solo mediante una precisa e intransigente osservanza si possono infatti organizzare razionalmente i lavori del censimento ed ottenere risultati attendibili.

Ma attualmente, a censimento già eseguito, occorre trascurare tutto ciò che non influisce sui risultati quantitativi e qualitativi del censimento stesso e che può invece ostacolare la corretta compilazione degli Stati di sezione definitivi.

b) Particolare attenzione debbono porre gli Ispettori nei casi di *contestazione tra Comuni nei riguardi della dimora abituale*. Ove siano intervenuti accordi, al riguardo, tra i Comuni interessati, non v'è altro che ratificare gli accordi. Ove questi non si fossero verificati occorre decidere sulla base della iscrizione nel Registro di popolazione. Nell'uno e nell'altro caso occorre accertarsi — mediante confronto tra elenchi nominativi dei censiti contestati e fogli di censimento delle Sezioni dei due Comuni ove sorgono le relative abitazioni — che non vi sia stata alcuna omissione o duplicazione (tanto nell'Elenco A che nell'Elenco B) e che la dimora abituale dei censiti non risulti equivoca.

c) Condizioni pregiudiziali per un regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di revisione sono :

1) *un personale adeguato per numero e capacità, adibito a quelle operazioni* ; al riguardo occorre anche accertarsi che un Ufficiale di censimento trattenuto in servizio con compiti di revisore non sia assegnato alla revisione dei fogli della sezione già di sua competenza quale Ufficiale di censimento ;

2) *un ordine razionale nei lavori di revisione* : gli Ispettori debbono tener presente, al riguardo, la tendenza di molti Comuni di dare la precedenza ai lavori interessanti l'anagrafe invece che a quelli interessanti il censimento. Ora, ciò deve essere impedito, perchè l'anagrafe non deve modificare i risultati del censimento (ciò che avverrebbe, senza dubbio, anticipando l'aggiornamento dell'anagrafe) se non nei casi esplicitamente previsti nella Circolare 123/99 C in data 13 corrente (su carta verde) e per motivi esposti. L'aggiornamento dell'anagrafe in base ai risultati del censimento seguirà in un secondo tempo, con norme particolari che saranno dettate in breve, e riuscirà tanto meglio quanto più si potrà disporre di un materiale di censimento rispecchiante la realtà effettiva delle cose e non quella di documenti (gli anagrafici stessi) che attendono invece il proprio perfezionamento dalla conoscenza immediata della realtà ;

3) un controllo degli *elenchi delle voci professionali* (risposte alle colonne 11, 12 e 13 dei fogli di censimento) eventualmente usati come consultazione dai Comuni, secondo le norme indicate nella più volte citata circolare 123/99 C.

**D) COLLEGAMENTO CON GLI ISPETTORI DELL'ISTAT.** — L'Istituto deve essere tenuto al corrente di quanto i suoi Ispettori hanno constatato nei Comuni ispezionati, nonchè dei provvedimenti adottati, sia perchè ne può nascere l'opportunità di particolari segnalazioni ad altri Ispettori o di emanare — per questioni di massima — nuove disposizioni per tutti i Comuni, sia per poter convalidare presso i Prefetti i provvedimenti suggeriti dagli Ispettori.

Pertanto, gli Ispettori dovranno informare l'Istituto, con *succinti rapporti periodici* (giornalieri, od ogni due o tre giorni, secondo i casi) di quanto sia emerso in ogni singolo Comune. Tali rapporti debbono essere fatti (con la carta carbone) in duplice copia, se si tratti di Ispettore provinciale (l'originale all'Istituto e la copia all'Ispettore stesso) e in triplice copia, se si tratti di Ispettore aggiunto, perchè una copia deve essere sempre inviata da questi al proprio Ispettore principale.

Nei casi di gravi irregolarità i rapporti non potranno essere, evidentemente, succinti, bensì particolareggiati, specie se succinte notizie se ne siano subito inviate per telegramma-lettera all'Istituto.

Nei casi nei quali si renda necessario l'invio di rapporti ai Prefetti, gli Ispettori potranno, per brevità, inviare allo Istituto copia dei rapporti stessi, accompagnati, eventualmente, da lettera. Conseguentemente, i rapporti indirizzati al Prefetto debbono essere fatti (con la carta carbone) in triplice copia, se si tratti di Ispettore principale (l'originale al Prefetto, una copia all'Istituto ed una all'Ispettore stesso) in quadruplica copia, se si tratti di Ispettore aggiunto, perchè, come si è detto, una copia deve essere sempre inviata da questi al proprio Ispettore principale.

Gli Ispettori debbono tenere informato l'Istituto del loro recapito, in modo che l'Istituto possa tenersi, *in ogni momento*, in comunicazione con essi.

Con l'occasione si fa presente che i rapporti all'Istituto debbono essere *scritti in modo chiaro*. Affinchè, poi, anche le copie a carbone riescano chiare, occorrerà usare carta carbone speciale e non quella dattilografica.

E) RIUNIONI PROVINCIALI. — Con riferimento alla circolare 119/96 C del 10 corrente si rileva la opportunità che — dopo esauriti gli argomenti da illustrare ai Dirigenti gli Uffici comunali di censimento ed agli Ufficiali di censimento — gli Ispettori dell'Istat si trattengano coi soli Ispettori provinciali per illustrare loro quelle istruzioni e stabilire quegli accordi riservati che, per la piena riuscita delle ispezioni, non debbono essere preventivamente noti ai Comuni.

### 130

CIRCOLARE N. 127/103 C - N. DI PROTOCOLLO 18041 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 15 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Due quesiti importanti.

1) « LA CASA È SITUATA IN UN CENTRO ABITATO ? » (prima facciata del foglio di censimento). — Nella circolare verde (123/99 C del 13 corrente) paragrafo 3, n. 2, ultimo capoverso, è stato esemplificato il caso in cui — essendo stato risposto esattamente alla domanda cui sopra, cioè in senso affermativo — si aveva errato semplicemente nella indicazione della denominazione del centro. Senonchè, è stato ora chiesto all'Istituto che cosa debba fare il revisore nel caso in cui si sia risposto in modo errato alla domanda in questione e cioè in senso affermativo quando (trattandosi non già di un centro, bensì di case sparse o anche di un gruppo di case al quale l'Istituto non ha riconosciuto il carattere di centro) dovevasi invece rispondere in senso negativo.

A tale quesito si risponde, evidentemente, che la risposta affermativa (sì) data alla domanda in oggetto, deve essere depennata e sostituita con la risposta negativa (no) mentre dovrà senz'altro depennarsi la denominazione indicata per il centro erroneamente considerato come tale.

2) STATO DI SEZIONE DEFINITIVO. — È stato chiesto se nelle ultime tre colonne dello Stato di sezione definitivo (ed implicitamente in quelle del Prospetto riassuntivo) nelle quali dovranno essere indicati i dati relativi agli « assenti temporaneamente fuori del Regno », debbano comprendersi anche le persone civili e i militari che si trovavano il 21 aprile u. s. in Africa Orientale e nelle Colonie. Si risponde affermativamente.

### 131

CIRCOLARE N. 128/104 C - N. DI PROTOCOLLO 18495 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Disposizioni integrative per la compilazione del Prospetto riassuntivo.

In seguito a nuovi ordini delle Superiori Autorità, occorre che i dati numerici da comunicare per mezzo dei Prospetti riassuntivi (Mod. P 14) redatti secondo le norme prescritte dal punto 25 (pag. 15) delle *Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento* e dalle *nuove disposizioni* contenute nella circolare n. 125/101 C, vengano ulteriormente integrati.

Nei Prospetti riassuntivi (Mod. P 14) oltre alla nuova colonna di cui alla citata circolare n. 125/101 C, deve esserne aggiunta un'altra, portante l'intestazione: *Assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nelle Isole dell'Egeo*. Lo spazio



occorrente per tale aggiunta si potrà ottenere incollando sul margine del Mod. P 14 una striscia di carta di sufficiente larghezza.

In questa colonna, per ciascuna Sezione di censimento, dovrà essere scritto il numero globale — senza distinzione di sesso — dei censiti assenti temporaneamente dalla famiglia (iscritti pertanto nell'Elenco B del rispettivo foglio di famiglia) per i quali alla colonna 15, sia stato indicato, come *luogo in cui trovasi l'assente*: A. O., o Libia, o Egeo. Non si dovrà quindi fare alcuna distinzione fra le tre località suddette, nè tenere conto del sesso: in altri termini basterà indicare il numero *globale* di tutti gli assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nell'Egeo.

Non è necessario che questo dato sia trascritto nello Stato di sezione definitivo (Mod. P 13): è sufficiente che esso sia conteggiato foglio per foglio e che il totale della *Sezione* sia scritto *globalmente* nel Mod. P 14.

Per eseguire rapidamente tale lavoro basterà che, dopo aver compilato il Prospetto riassuntivo (Mod. P 14) secondo le ricordate norme delle *Istruzioni* e della circolare 125/101 C ed avere predisposto nel Mod. P 14 la nuova colonna, vengano, per ciascuna *Sezione*, ripresi i fogli di censimento, e sfogliati ad uno ad uno, avendo di mira *la sola colonna 15 dell'Elenco B*, contando, di mano in mano che si presenteranno, i nominativi per i quali si trovi nella colonna stessa una delle predette indicazioni (A. O., Libia, Egeo); il numero globale che si sarà ottenuto alla fine della *Sezione* dovrà scriversi, in corrispondenza della *Sezione* stessa, nella nuova colonna aggiunta nel Mod. P 14.

È però INDISPENSABILE CHE TALE CONTEGGIO SIA CONDOTTO CON LA PIÙ SCRUPOLOSA ESATTEZZA.

È ovvio che, per ciascuna *Sezione*, il numero in questione non potrà in nessun caso risultare superiore a quello scritto nella colonna 13 del Mod. P 14 (assenti temporaneamente fuori del Regno) giacchè è evidente che gli assenti in A. O., Libia ed Egeo sono già compresi negli assenti fuori del Regno indicati nella detta colonna 13.

Resta fermo l'obbligo di rimettere a questo Istituto, in piego raccomandato, il Mod. P 14 appena redatto e controllato, e dopo averne compilata la copia da accludere al materiale di censimento, che entro il 10 giugno dovrà essere inviato alla R. Prefettura.

Anche la cartolina di cui alla circolare 125/101 C dovrà contenere il nuovo dato numerico, che dovrà essere scritto di traverso, nello spazio bianco, a sinistra degli altri dati.

Coll'occasione si fa presente che la *denominazione della Frazione* da riportare nella colonna 1 del Prospetto riassuntivo (Mod. P 14) dovrà essere conforme a quella indicata nella colonna 1 del Mod. 1 a suo tempo approvato da questo Istituto (v. circolare 52/4 C in data 10 giugno 1935-XIII).

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 132

CIRCOLARE N. 129/105 C - N. DI PROTOCOLLO 18582 — Ai Sigg. Ispettori di censimento dell'Istat; ai Sigg. Ispettori provinciali di censimento.

Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Relazione sui difetti e sugli inconvenienti del censimento costatati in occasione delle ispezioni effettuate dagli Ispettori dell'Istat e dagli Ispettori provinciali.

L'attività ispettiva svolta in occasione del censimento, e tuttora in corso, offre il vantaggio — oltre il fine immediato che la determinò — di far tesoro dell'esperienza del passato, in occasione di censimenti futuri. Tale attività — svolta in tutto il territorio del Regno e perciò in zone tanto diverse, da un complesso di persone e perciò con visuali diverse se pur con gli stessi criteri, quelli prestabiliti dall'Istituto — consente una messe di dati e di notizie veramente preziosi ai fini del continuo perfezionamento dei criteri organizzativi e delle modalità normative del censimento; i quali debbono essere, perciò, ordinatamente raccolti ed esposti in chiare, precise e succose relazioni, da parte di tutti gli Ispettori: principali ed aggiunti dell'Istat e Ispettori provinciali.

L'Istituto non crede opportuno di predisporre uno schema per tali relazioni, appunto per lasciar liberi i Signori Ispettori di intrattenersi sui rilievi caratteristici che essi hanno avuto occasione di fare nell'assolvimento dei propri compiti. In proposito si osserva soltanto che le relazioni in questione non debbono intendersi quali relazioni sull'attività ispettiva svolta (a ciò risposero sufficientemente i rapporti già inviati all'Istat e, per gli Ispettori provinciali, i tre rapporti previsti dalle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento ») bensì dovranno mettere in evidenza tutti i difetti accertati e gli inconvenienti verificatisi nel presente censimento, non solo in ordine alla tecnica ed agli strumenti delle operazioni, ma anche in ordine ai tempi ed alla preparazione, e dovranno suggerire i rimedi per ovviarvi in avvenire, facendo anche proposte giudicate utili indipendentemente da eventuali difetti od inconvenienti.

Le relazioni stesse dovranno pervenire all'Istituto entro la fine del prossimo giugno.

Si anticipano sentiti ringraziamenti.

## 133

CIRCOLARE N. 130/106 C - N. DI PROTOCOLLO 18587. — *A S. E. il Governatore di Roma ; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

*Roma, addì 19 maggio 1936 - Anno XIV*

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Situazione stampati.

Avvicinandosi il termine entro il quale i Comuni dovranno spedire a codesto Ufficio provinciale tutto il materiale di censimento da trasmettere poi a questo Istituto, dovrebbero ormai essere cessate da parte dei Comuni le richieste suppletive di stampati, da fronteggiare attingendo al deposito già da tempo costituito presso codesta Prefettura.

Allo scopo di conoscere il reale fabbisogno di stampati (anche ai fini dei futuri censimenti) questo Istituto sarà molto grato alla E. V. se vorrà fargli pervenire un dettagliato rendiconto del movimento di stampati verificatosi presso codesto deposito provinciale. Sarà perciò necessario che l'E. V. inviti i Comuni della Provincia a versare al deposito suddetto tutti gli stampati rimasti inutilizzati, e, dopo che tutti i Comuni avranno eseguito il versamento, provveda alla compilazione di un prospetto numerico da cui risulti, per ciascuna specie di stampato:

a) il numero degli esemplari avuti in carico sia all'atto della prima costituzione del deposito, sia in seguito a spedizioni successive;

b) il numero degli esemplari distribuiti, in seguito a richiesta, a ogni singolo Comune della Provincia diminuito del numero degli esemplari inutilizzati e restituiti;

c) il numero degli esemplari che, dopo i versamenti dei Comuni, risulteranno in deposito presso codesta Prefettura. Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 134

CIRCOLARE N. 131/107 C - N. DI PROTOCOLLO 18846. — *A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno ; ai Sigg. Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento.*

*Roma, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV*

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio del materiale di censimento dai Comuni all'Ufficio provinciale.

Secondo quanto è disposto al punto 27 delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » ogni Comune è tenuto a spedire entro il 10 giugno p. v. tutto il materiale di censimento all'Ufficio provinciale, il quale dovrà curarne il controllo e la spedizione all'Istituto.

A questo riguardo da più parti è stato chiesto se non sia preferibile che il controllo del materiale pronto per la spedizione venga eseguito dai singoli Ispettori provinciali *in loco*, cioè presso i singoli Uffici comunali di censimento, per i Comuni della zona a ciascuno assegnata: ciò allo scopo di rendere il controllo più rapido e meno oneroso per gli Uffici provinciali, e perchè la spedizione del materiale possa essere fatta direttamente dai Comuni all'Istituto.

Per quanto riguarda il controllo del materiale, questo Istituto non ha nulla in contrario a chè esso sia fatto presso i singoli Uffici comunali dagli Ispettori provinciali di zona; anzi consiglia di seguire questa procedura tutte le volte che se ne riconosca la utilità e semprechè se ne abbia la possibilità, specialmente nei riguardi del tempo.

Però, tutte le volte che sia stato adottato tale procedimento, l'Ispettore provinciale che avrà eseguito il detto controllo presso un determinato Comune dovrà rilasciare formale dichiarazione di *benestare*, redatta in duplice esemplare, uno dei quali, indirizzato all'Istituto, dovrà essere incluso nella prima cassa di materiale di censimento del Comune in questione, mentre l'altro esemplare dovrà essere consegnato al Dirigente dell'Ufficio provinciale, il quale sulla base di tale dichiarazione potrà, sotto la sua personale responsabilità, esimersi dal fare aprire e controllare i colli contenenti il materiale di quel Comune.

L'Istituto però non può in nessun caso consentire che l'invio del materiale venga fatto direttamente dai singoli Comuni all'Istituto.

È indispensabile quindi che l'Ufficio provinciale di censimento faccia da centro di raccolta per il materiale di tutti i Comuni della Provincia e del materiale stesso faccia all'Istituto entro il 20 giugno p. v. una spedizione *unica a vagone completo* attenendosi totalmente alle disposizioni emanate al riguardo e contenute nel paragrafo 7 delle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento », dalle quali non è ammessa deroga alcuna.

Quanto prima saranno inviate a ciascun Ufficio provinciale le etichette da usare come indirizzi nella spedizione in parola. Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

## 135

CIRCOLARE N. 132/108 C - N. DI PROTOCOLLO 18920 — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: alle LL. EE. i Prefetti del Regno; ai Sigg. Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento.

Roma, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Spedizione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento.

L'art. 63 del Regolamento prescrive che entro il 10 giugno, *improrogabilmente*, il materiale di censimento sia inviato dai Comuni all'Ufficio provinciale di censimento.

Pertanto, l'Ufficio comunale di censimento, ultimata che abbia la compilazione degli *Stati di sezione definitivi*, dei *Prospetti riassuntivi* e degli *Elenchi nominativi dei longevi*, in ciò attenendosi scrupolosamente alle norme contenute nel capitolo VII delle *Istruzioni per gli Uffici comunali* e integrate dalle disposizioni aggiuntive emanate colle circolari n. 125/101 C e n. 128/104 C, dovrà provvedere alla confezione del materiale in pacchi ed in casse, ed alla loro spedizione all'Ufficio provinciale di censimento.

Le modalità da seguire sono dettagliatamente esposte nel capitolo VIII delle citate *Istruzioni*, e debbono essere tutte rigorosamente osservate. In particolare si raccomanda di non omettere nessuna delle indicazioni richieste nelle due etichette che debbono essere incollate una sul coperchio ed una sopra uno dei fianchi di ciascuna cassa.

Alla presente sono allegata le nominate etichette in numero ritenuto largamente sufficiente; se tuttavia ne occorressero delle altre, esse potranno essere richieste alla R. Prefettura.

Per opportuna norma dei Sigg. Podestà, si riporta qui sotto la circolare n. 8 pubblicata nel « Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato » del 12 marzo 1936-XIV, contenente le norme da osservare per il trasporto *in esenzione* del materiale relativo all'VIII censimento generale della popolazione.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

**DAL « BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO »  
DEL 12 MARZO 1936-XIV**

Circolare N. 8.

TRASPORTO DEGLI STAMPATI PER L'VIII CENSIMENTO GENERALE DELLE POPOLAZIONI DEL REGNO E DELLE COLONIE.

Ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII n. 1639, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre stesso anno, gli stampati per l'VIII Censimento generale delle popolazioni del Regno e delle Colonie che l'Istituto centrale di statistica invierà ai vari Uffici provinciali, Comunali, o comunque locali; quelli che verranno scambiati dai detti Uffici fra loro o spediti all'Istituto medesimo devono essere trasportati gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato.

Saranno pure da considerare in esenzione di tasse i trasporti in servizio cumulativo interessanti le Società di navigazione e le Ferrovie concesse all'Industria privata per i quali le eventuali tasse o spese verranno regolate fra le singole Amministrazioni e le Ferrovie dello Stato a trasporti ultimati.

Le spedizioni avranno luogo mediante presentazione delle lettere di vettura ordinarie sulle quali, come mittenti e destinatari dovranno figurare rispettivamente l'Istituto centrale di statistica e gli Uffici sopraindicati. I trasporti dovranno essere eseguiti con la indicazione di « fermo in stazione » spettando agli Uffici destinatari di disporre o provvedere per il ritiro dei colli.

Avranno titolo al regime in parola solamente le spedizioni costituite di « stampati per il censimento generale della popolazione » e nelle colonne delle tasse dei documenti di trasporto dovrà essere apposta a cura dello speditore la dicitura seguente: « Trasporto gratuito ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII, n. 1639 ».

Per la scritturazione dei trasporti valgono le disposizioni della circolare n. 57 pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » n. 51-1931.

Nella colonna riservata alle tasse dovranno essere indicate le iniziali C. P. (Censimento popolazione).

IL DIRETTORE GENERALE

VELANI

## 136

CIRCOLARE N. 133/109 C - N. DI PROTOCOLLO 18931. ALLEGATI VARI — A S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno; ai Sigg. Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento.

Roma, addì 22 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Invio delle etichette per la spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.

Secondo il disposto dell'art. 63 del « Regolamento » ogni Ufficio provinciale di censimento dovrà tenersi pronto per spedire a questo Istituto, *improrogabilmente* entro il 20 giugno p. v., tutto il materiale di censimento che i Comuni della Provincia dovranno aver spedito entro il 10 giugno all'Ufficio medesimo.

Perciò, non appena abbia riscontrato che il materiale spedito dai singoli Comuni è al completo e in perfetta regola, l'Ufficio Provinciale dovrà chiedere telegraficamente a questo Istituto il *nulla osta* per la spedizione, per riceverlo in tempo utile e poter quindi eseguire la spedizione nei termini tassativamente fissati.

Nell'eseguire la spedizione l'Ufficio provinciale dovrà attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel paragrafo 7 delle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento » integrate dalla circolare n. 131/107 C del 22 maggio 1936.

Alla presente sono allegata le etichette che dovranno essere incollate come indirizzo sulle casse contenenti il materiale; si raccomanda di non omettere nessuna delle indicazioni da apporre sulle etichette medesime.

Per opportuna norma, si dà in allegato (1) copia della circolare n. 8 pubblicata nel « Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato » del 12 marzo 1936-XIV, contenente le modalità da osservare per il trasporto *in esenzione* del materiale relativo all'VIII censimento generale della popolazione.

Si gradirà un cenno di ricevuta e di assicurazione.

(1) Cfr. allegato alla circolare 132/108 C.

## 137

CIRCOLARE N. 135/III C - N. DI PROTOCOLLO 19150 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

A seguito della circolare N. 61/50 C del 27-3-1936 s'invia un *nono* elenco riguardante la risoluzione di altri quesiti, proposti da vari Comuni.

## A) QUESITI RIGUARDANTI LE PROFESSIONI (1)

## B) QUESITI VARI

QUESITO 7) *E' consentito che il mese di nascita (col 8) venga scritto in cifre invece che in lettere?*

Il mese di nascita dovrà sempre essere scritto in lettere e non in cifre.

QUESITO 8) *La numerazione a lapis, nella colonna 6 dello Stato di sezione provvisorio, deve essere passata ad inchiostro e messa in relazione con quella risultante dallo Stato di sezione definitivo?*

NO. Le due numerazioni sono tra loro indipendenti. Sui fogli di censimento la numerazione provvisoria a matita deve essere sostituita da quella definitiva ad inchiostro (vedasi punto 23 delle «Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento»).

QUESITO 9) *Quale posto si dovrà dare nel Mod. P 13 ai fogli delle case isolate o sparse?*

I fogli delle case sparse, purchè *non situate su vie civiche*, saranno elencati dopo quelli delle case site nel centro abitato.

QUESITO 10) *I giovani che si arruolano nelle forze armate dello Stato in anticipo rispetto all'età di leva, vincolandosi con ferma a termine fisso, debbono considerarsi alle stregua dei militari di carriera o di quelli di leva?*

Per accordi con i Ministeri della Guerra e della Marina, i militari arruolati *in anticipo di leva con ferma a termine fisso* (Volontari in anticipo di leva) devono equipararsi ai militari di leva. In proposito si chiarisce che per gli arruolati nell'Arma dei RR. CC., nella R. Guardia di Finanza e nelle Milizie speciali (Portuaria, Forestale, Confinaria) dovrà considerarsi come servizio di leva soltanto il periodo che i nuovi arruolati trascorrono in qualità di allievi.

QUESITO 11) *Per ordinare alfabeticamente le vie, piazze, ecc., si dovrà considerare la lettera iniziale del cognome o quella del nome del personaggio cui la via s'intitola?*

Si considererà l'iniziale del cognome, anche se questo sia preceduto, oltre che dal nome, anche da un titolo quale «generale», «duca», ecc. (es.: la via Maresciallo Armando Diaz si elencherà alla lettera D).

Per i cognomi preceduti da particella, questa dovrà essere considerata per l'elencazione alfabetica (es.: Del Giudice - Lo Giudice - ecc.). Per le vie non intitolate a personaggi ma a città, avvenimenti, date, ecc., dovrà seguirsi lo stretto criterio alfabetico (es.: Convertite - Roma - Statuto - Ventiquattro maggio - Ventotto ottobre - ecc.).

Tutte le vie intitolate ad un Santo dovranno essere riunite e disposte secondo l'ordine alfabetico *del nome del Santo* preceduto dall'appellativo San, Sant', Santo, Santa (es. 1° Sant'Alfonso, 2° Santo Anselmo, 3° Santa Bice, 4° San Pancrazio, ecc.).

QUESITO 12) *Nella colonna 4 del foglio di censimento relativo a convivenze militari o di corpi armati i componenti debbono essere indicati come conviventi o col grado da essi ricoperto?*

Si dovrà indicare il grado rivestito da ciascun convivente.

QUESITO 13) *I fogli annullati in sede di revisione debbono essere elencati nello Stato di sezione definitivo?*

Non debbono essere elencati.

In proposito si ricorda che nello Stato di sezione definitivo debbono figurare soltanto fogli che comprendono persone censite (nell'El. A o nell'El. B e non fogli riempiti soltanto nella prima facciata con le facciate interne in bianco, come ad esempio fogli di convivenza intestati ad alberghi o pensioni nelle quali il 21 aprile non erano presenti ospiti nè personale di servizio).

Fanno eccezione solamente i fogli delle convivenze militari del R. Esercito.

Nel detto Modello P 13 non sono ammesse lacune o duplicati nella numerazione dei fogli, che deve pertanto risultare unica, progressiva per ogni singola Sezione.

## 138

(Su carta rossa).

CIRCOLARE N. 134/III C - N. DI PROTOCOLLO 19982 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Errata ripartizione del territorio comunale in Sezioni di censimento. — Centri abitati.

Malgrado la chiarezza e la univocità delle norme stabilite al riguardo — contenute nel punto 9, pag. 7, delle «Istruzioni per gli Ufficiali di censimento» e nella circolare n. 16/13 C, punto 5 — risulta che alcuni Comuni non si sono attenuti al tassativo *divieto di comprendere, in una stessa Sezione di censimento, case appartenenti a due o più centri*

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

*abitati*. Tale norma non ammette deroghe e, a maggior ragione, è vietato quindi includere nella stessa Sezione due o più interi centri.

Ripetendo le norme date in proposito si precisa che ogni Sezione di censimento non potrà essere costituita in modo diverso da uno dei tre seguenti:

- 1) nessun centro, cioè tutte case sparse;
- 2) un intero centro ed, eventualmente, anche case sparse;
- 3) parte di un centro (diviso in più Sezioni) ed eventualmente case sparse.

Qualora irregolarità siano state commesse si dovrà subito provvedere a rettificarle secondo quanto è stabilito nel paragrafo 3, punto 2°, della circolare n. 123/99 C.

Si tenga presente che, qualora questo Istituto dovesse riscontrare, nel materiale che gli verrà spedito, che in una stessa Sezione di censimento siano stati inclusi due o più centri abitati (o case relative a due o più centri) la spesa del lavoro necessario ad eliminare il grave inconveniente, frazionando la Sezione in due o più Sezioni, sarà addebitata al Comune.

Con l'occasione si rammenta che le *località da considerarsi «centri abitati»* sono solo quelle riconosciute tali da questo Istituto.

## 139

CIRCOLARE N. 138/112 C - N. DI PROTOCOLLO 21367 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione.

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 65 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, i Comuni — dopo aver provveduto alla spedizione del materiale di censimento all'Istat — devono procedere ad una revisione generale del Registro di popolazione, in base alle risultanze del censimento stesso. A tale uopo si serviranno dell'esemplare dei fogli di censimento da essi trattenuto.

### I — PREMESSA

La revisione deve compiersi per *tutti i fogli di censimento e tutti i fogli di anagrafe*, nonchè per *tutte le persone* iscritte nei fogli stessi.

Per seguire il raffronto tra i fogli di censimento e quelli anagrafici è necessario disporre i primi secondo l'ordine nel quale sono collocati gli altri e cioè *secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località*, senza tener conto della suddivisione in Sezioni, nelle quali verranno ricollocati al termine di tutti i lavori prescritti con la presente circolare.

Eseguito detto ordinamento, l'Ufficio comunale provvederà a spuntare, come sarà detto in seguito, i nominativi dei censiti che trovino riscontro con i nominativi iscritti nei fogli anagrafici.

Se i due fogli (di censimento e anagrafici) non collimino perfettamente — nel senso cioè che non tutti i componenti la famiglia di censimento risultino iscritti nel foglio anagrafico o, viceversa, non tutti i componenti la famiglia anagrafica risultino compresi nel foglio di censimento posto a raffronto — sarà opportuno che quest'ultimo foglio sia tenuto separato dagli altri spuntati interamente.

È evidente che tale separazione dovrà effettuarsi anche per le famiglie di censimento, per le quali non si sia trovato, nel raffronto, il rispettivo foglio anagrafico.

Successivamente, considerato che il mancato rinvenimento del foglio anagrafico può dipendere dalla diversa abitazione della persona o della famiglia censita, non denunziata a suo tempo dall'interessato o non annotata negli atti anagrafici, l'Ufficio comunale dovrà rintracciare in anagrafe tutti i censiti per i quali non si è trovato, nel primo raffronto, il nominativo nel corrispondente foglio anagrafico (o, trattandosi di famiglia intera, lo stesso foglio anagrafico) ricorrendo alla scheda individuale della persona singola, o del capo famiglia se si tratti di una intera famiglia.

Per mezzo delle indicazioni contenute nella scheda individuale (abitazione) sarà agevole rintracciare il foglio anagrafico nel quale è compreso il nominativo ricercato.

In tale opera di revisione non possono emergere che i seguenti casi, relativi a persone:

#### 1) ISCRITTE NELL'ANAGRAFE E CENSITE (nell'Elenco A o nell'Elenco B)

- a) come *aventi* dimora abituale nel Comune;
- b) come *non aventi* dimora abituale nel Comune;

- 2) ISCRITTE NELL'ANAGRAFE E NON CENSITE
- c) perchè *sfuggite al censimento* ;
  - d) perchè assenti temporaneamente dal Comune, ma *considerate assenti definitivamente* in base alle norme del censimento ;
  - e) perchè *trasferitesi stabilmente* fuori del Comune ;
- 3) NON ISCRITTE NELL'ANAGRAFE E CENSITE
- f) (nell'Elenco A o nell'Elenco B) come *aventi* dimora abituale nel Comune ;
  - g) (nell'Elenco A) come *non aventi* dimora abituale nel Comune.

## II — AGGIORNAMENTO QUANTITATIVO

Ciò premesso e salvo l'*aggiornamento delle notizie* e l'*apposizione di un segno* comprovante l'avvenuto riscontro tra materiale di censimento e materiale anagrafico (come è precisato più oltre: vedi paragrafo IV *Aggiornamento qualitativo*) l'opera di *aggiornamento quantitativo* del Registro di popolazione non riguarda le persone di cui alle lettere: a), c), d), g) ed eventualmente b), bensì si compendia nella:

A) ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE DELLE PERSONE DI CUI ALLA LETTERA f).

B) CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE DELLE PERSONE DI CUI ALLA LETTERA e) ED EVENTUALMENTE DI QUELLE DI CUI ALLA LETTERA b).

In proposito è da ricordarsi che — escluso il caso delle cancellazione dall'anagrafe delle persone trasferitesi stabilmente fuori del Comune (vedi punto B di questo paragrafo) — sia per quanto concerne la iscrizione nell'anagrafe delle persone censite come aventi dimora abituale nel Comune (caso f) sia per quanto riguarda la cancellazione dall'anagrafe delle persone censite come non aventi la dimora abituale nel Comune (caso b) non basteranno le risultanze del censimento per procedere senz'altro all'iscrizione od alla cancellazione medesime, perchè la dichiarazione del censito relativa alla dimora abituale nel Comune o in altro Comune, fatta sul foglio di censimento, non può essere considerata, a priori, che come la semplice manifestazione della unilaterale volontà del cittadino, in merito alla quale è solo il Comune che può e deve giudicare e decidere, e ciò *unicamente in base alle norme stabilite al riguardo dal Regolamento per la formazione e la tenuta del Registro di popolazione (comprese le altre integrative od esplicative emanate con successive circolari) anche se esse contrastino con quelle adottate, per la compilazione dei fogli di censimento, esclusivamente ai fini del censimento* (così, ad esempio, per gli assenti temporaneamente che rientrano nel Comune dopo il 31 luglio 1936: caso d) tra quelli indicati nel paragrafo 1 della presente circolare).

Le norme da seguire sono precisamente quelle contenute nell'art. 2 (norma generale) e negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 (norme particolari) del suddetto Regolamento, nonchè quelle contenute nelle circolari 82 del 10 novembre 1933 e 38 del 3 maggio 1934 sulla iscrizione degli esposti, nonchè 90/72 C del 13 aprile 1936 sulla dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici.

Per quanto concerne i *militari di carriera, senza famiglia, della R. Marina, imbarcati sulle Regie navi*, per i quali sono stati compilati d'ufficio i fogli di censimento relativi, il Comune dovrà limitarsi a mantenere in evidenza tali fogli di censimento, ordinandoli alfabeticamente e tenendoli separati da tutto il restante materiale di censimento. Per il momento non si dovrà procedere alla iscrizione nell'anagrafe di dette persone: in proposito saranno quanto prima emanate precise disposizioni.

\* \* \*

Per quanto riflette le *modalità*, stabilite dalle predette norme regolamentari, si ritiene opportuno ricordare quanto segue:

A) ISCRIZIONE NELL'ANAGRAFE.

Prima di procedere all'iscrizione nell'anagrafe delle *persone censite come aventi dimora abituale nel Comune ma non risultanti iscritte già nell'anagrafe* stessa (caso di cui alla lettera f) il Comune dovrà accertarsi se la risposta data dal censito in merito alla dimora abituale (colonna 10 del foglio di censimento) risponda alla realtà. A tale uopo il Comune dovrà invitare l'interessato a fornire i necessari chiarimenti (art. 31 del citato Regolamento) ed eventualmente a fare la dichiarazione prescritta dall'art. 19 del Regolamento stesso.

In proposito si ricorda che nessuna iscrizione può essere fatta d'ufficio, neppure in occasione del censimento, se prima non si siano esperite tutte le pratiche prescritte dall'art. 21 del citato Regolamento, col Comune di ultima residenza e, in caso negativo, col Comune di origine o con quelli di successiva residenza, anche se tali residenze siano state numerose.

L'esito delle pratiche fatte coi vari Comuni dovrà risultare in atti, a corredo della avvenuta iscrizione, secondo le norme regolamentari.

Qualora, nonostante tutte le pratiche eseguite, non sia stato possibile accertare il Comune di precedente residenza, prima di procedere alla iscrizione d'ufficio si dovranno chiedere i certificati di nascita e di eventuale matrimonio delle persone interessate. La composizione della famiglia e il Comune di ultima residenza dovranno risultare da un atto di notorietà eretto davanti il Podestà.

Per gli stranieri provenienti dall'estero si dovrà richiedere la esibizione del passaporto o di documenti equivalenti che comprovino la loro identità. Qualora lo straniero conduca seco la famiglia deve presentare anche atti autentici che dimostrino la composizione di essa (art. 22 del citato Regolamento).

#### B) CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE.

Prima di procedere alla cancellazione dall'anagrafe delle *persone censite come non aventi dimora abituale nel Comune* (caso di cui alla lettera *b*) e delle *persone non censite perchè trasferitesi fuori del Comune* (caso di cui alla lettera *e*) il Comune dovrà accertarsi che esse si siano trasferite stabilmente fuori del Comune e che (per i trasferimenti entro il Regno) sia avvenuta la corrispondente iscrizione nel Registro di popolazione del luogo di nuova dimora (art. 36 del citato Regolamento).

Nei casi in cui si ignori il luogo di nuova dimora, sui fogli anagrafici dovrà essere indicata la causa della cancellazione e negli stessi fogli dovranno essere inseriti i rapporti informativi dai quali è risultata la irreperibilità delle relative persone.

### III — SFUGGITI AL CENSIMENTO

Oltre le persone di cui al caso contrassegnato con la lettera *c* — cioè persone *sfuggite al censimento ma iscritte in anagrafe* — possono essere sfuggite al censimento persone che, pur dimorando abitualmente nel Comune, erano *sfuggite anche all'iscrizione nell'anagrafe*. È vero che tali persone non possono essere segnalate dal confronto tra materiale anagrafico e materiale di censimento, pur tuttavia di esse si possono avere notizie più facilmente in questo periodo di aggiornamento della anagrafe susseguente al censimento.

Pertanto, di *tutte* queste persone sfuggite al censimento — precedentemente iscritte o non iscritte nell'anagrafe — i Comuni dovranno procedere al censimento con le norme solite, compilando di ufficio, presenti i capi famiglia o convivenza interessati e sulla base delle informazioni da questi fornite, i fogli di censimento (di famiglia o di convivenza).

È evidente che tali fogli di censimento debbano *rispecchiare rigorosamente la situazione alla mezzanotte del 20 aprile 1936* e che perciò:

- 1) non dovranno assolutamente contemplare le persone nate od immigrate dopo quella data;
- 2) dovranno contemplare le persone morte od emigrate dopo quella data;
- 3) delle persone contemplate, dovranno fornire tutte le notizie richieste dai fogli di censimento (di famiglia o convivenza) riferite alla data del censimento.

Per le persone sfuggite al censimento che, alla data del censimento, facevano parte di una famiglia risultata censita, si dovrà compilare ugualmente un foglio di famiglia, sulla prima facciata del quale dovrà richiamarsi (citandone il numero d'ordine nella Sezione) il foglio di censimento della famiglia della quale la persona in questione faceva parte.

Sulla prima facciata, poi, di *tutti* i fogli di censimento dovrà essere indicata la causa per la quale le persone contemplate in ciascun foglio sono sfuggite al censimento. Tale dichiarazione dovrà essere firmata per esteso dal Segretario comunale.

*Tutti i fogli di censimento in questione dovranno essere spediti all'Istituto al termine dei lavori di revisione del Registro di popolazione* (vedi paragrafo 5 della presente circolare).

### IV — AGGIORNAMENTO QUALITATIVO

L'aggiornamento qualitativo consiste:

a) nell'apposizione di un segno comprovante l'avvenuto riscontro tra materiale anagrafico (fogli di famiglia anagrafici e schede individuali) e materiale di censimento (fogli di censimento: di famiglia e di convivenza);

b) nell'aggiornamento degli indirizzi (cioè a dire l'accertamento della esatta corrispondenza tra l'indirizzo della abitazione dove le famiglie sono state censite e l'indirizzo dell'abitazione risultante dall'anagrafe) e nell'apposizione di un altro segno comprovante tale aggiornamento.

L'apposizione del *segno comprovante l'avvenuto riscontro fra materiale anagrafico e materiale di censimento interessa tutti i casi, eccettuati i casi di cui alle lettere d) e) g), contemplati nella Premessa della presente circolare*. In proposito si precisa che i Comuni dovranno apporre sui fogli e sulle schede anagrafiche, in corrispondenza del nome di ciascuna persona iscritta nell'anagrafe, la seguente annotazione: « *Censimento 1936 - Sezione . . . . . - Foglio . . . . .* » che potrà essere abbreviata così: « *Cens. 1936 - Sez. . . . . - F.º . . . . .* ». Detta annotazione potrà essere apposta anche per mezzo di un timbro. Sui fogli di censimento ci si potrà limitare a *spuntare* i nomi delle stesse persone.

In merito all'*aggiornamento degli indirizzi sul materiale anagrafico* (aggiornamento che può interessare le persone di cui ai casi: a) c) ed f), nonché parte delle persone di cui al caso: b) mentre non interessa le persone di cui ai casi: d), e), g) si osserva — in considerazione del fatto che tra la data del censimento e quella dell'aggiornamento possono essersi verificati dei cambiamenti di abitazione — che nel caso in cui l'indirizzo risultante sul foglio di censimento non corrisponda a quello risultante sul foglio di famiglia anagrafico e sulla scheda individuale, quest'ultimo indirizzo dovrà essere corretto e sostituito col primo, purchè l'ultimo cambiamento di indirizzo risultante sul foglio di famiglia anagrafico e sulla scheda individuale non sia di data posteriore al 21 aprile 1936.

Per *comprovare l'accertamento della corrispondenza tra gli indirizzi* risultanti sul materiale anagrafico e quelli risultanti sui fogli di censimento, i Comuni dovranno apporre, anche per mezzo di un timbro, sui fogli di famiglia anagrafici e sulle schede individuali, accanto all'indirizzo accertato esatto o aggiornato, l'annotazione seguente: « *Cens. 1936* ». L'annotazione in questione interessa, evidentemente, solo le persone di cui agli stessi casi sopra indicati (e cioè i casi: a) c) ed f), ed in parte il caso b).

#### V — TERMINI E RAPPORTI SULLO STATO DEI LAVORI

Alla esecuzione della revisione generale del Registro di popolazione i Comuni dovranno adibire un numero adeguato di impiegati (tenendo conto che dovranno essere fatti anche degli accertamenti in sito) in modo che il Registro di popolazione risulti aggiornato completamente entro l'improrogabile *termine assegnato per ciascun gruppo di Comuni*, come appare qui di seguito:

31 agosto 1936 per i Comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti ;  
 30 settembre 1936 per i Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti ;  
 31 ottobre 1936 per i Comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti ;  
 30 novembre 1936 per i Comuni con popolazione fino a 500.000 abitanti ;  
 31 dicembre 1936 per i Comuni con popolazione oltre 500.000 abitanti ;

Alla fine di ciascun mese i Comuni dovranno inviare all'Istituto centrale di statistica, per il tramite delle Prefetture, un *rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori della revisione* e, allo scadere dei termini sopra indicati, una *dichiarazione che tutti i lavori prescritti sono stati interamente eseguiti in modo regolare e completo*.

Si richiama l'attenzione dei Signori Podestà sull'importanza e sul valore di tale dichiarazione, ricordando che essa — al pari dei verbali relativi alle ispezioni annuali commesse ai Sigg. Podestà — ha il carattere di un atto pubblico (confrontare circolare 24 settembre 1934, n. 73) e che pertanto potranno essere presi gravi provvedimenti qualora, in seguito ad ispezioni eseguite direttamente dall'Istituto centrale di statistica, o indirettamente per mezzo dei funzionari delle RR. Prefetture, risultasse che le affermazioni contenute in quella dichiarazione non rispondessero a verità.

\* \* \*

Ultimate le operazioni di revisione si dovrà immediatamente disporre per la *conservazione del materiale anagrafico eliminato e dei fogli di censimento*.

Il primo (fogli di famiglia e schede individuali) dovrà essere conservato a termini e secondo le modalità dell'art. 8 del citato Regolamento.

In quanto ai fogli di censimento essi dovranno essere conservati, in stretto ordine topografico, Sezione per Sezione, separatamente dai fogli dell'anagrafe, sino al prossimo censimento.

*È fatto assoluto divieto di inserire i fogli di censimento in quelli anagrafici.*

#### VI — CONTRAVVENZIONI

In relazione all'art. 70 del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, che stabilisce che le notizie raccolte col censimento non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, nonchè in relazione alle disposizioni date al riguardo dai competenti Ministeri, *non si dovrà procedere contravvenzionalmente*, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento per la formazione e la tenuta del Registro di popolazione, verso chi abbia contravvenuto, precedentemente alla data del censimento, agli obblighi stabiliti da quest'ultimo Regolamento.

Senonchè, terminata la revisione dell'anagrafe, i Comuni provvederanno, mediante apposito avviso, del quale l'Istituto si riserva di comunicare in breve il testo, a richiamare l'attenzione della popolazione sull'obbligo di notificare regolarmente i cambiamenti di abitazione e di residenza nonchè sulle penalità nelle quali incorrono i trasgressori, ai sensi del precitato articolo 45.

\* \* \*

Le LL. EE. i Prefetti disporranno affinché l'esecuzione dei lavori prescritti dalla presente circolare siano eseguiti con la massima diligenza e con rigorosa tempestività.

140

CIRCOLARE N. 139/II3 C - N. DI PROTOCOLLO 21368 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoranti a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale.

Come è noto alla S. V. la Legge 18 gennaio 1934-XII, n. 120 ha disposto che i censimenti industriali e commerciali e quelli dell'agricoltura siano eseguiti, alternativamente, ad intervalli di 10 anni e che ciascuno di essi, a norma della Legge 9 novembre 1930, n. 1503, sia effettuato in un anno del quinquennio che intercorre tra un censimento demo-



grafico e l'altro. In questo modo, gli stessi strumenti di lavoro di un censimento valgono per quello successivo e l'avvenire si avvantaggia immediatamente dell'esperienza del passato. È appunto per questo che gli Uffici comunali di censimento (di cui all'art. 15 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, approvato con R. D. 27 febbraio 1936, n. 374) debbono essere sempre mantenuti in quella opportuna efficienza che consenta, per organizzare ed eseguire i lavori di censimento, al momento opportuno, di accrescere rapidamente la propria attività.

In relazione alla sopracitata Legge sul calendario dei censimenti, nel 1938 verrà eseguito il secondo censimento industriale e commerciale, il quale dovrà essere totalitario, nel senso di comprendere tutti gli esercizi, anche minimi e quindi anche gli artigiani, i lavoranti a domicilio, il commercio ambulante, ecc.

Ora, in considerazione di quanto è stato detto più sopra, è evidente il prezioso ausilio che i censimenti demografici possono dare a quelli economici, segnalando ad essi, preliminarmente, fra l'altro, le persone che lavorano a domicilio e fornendo dati al riguardo, utili ai fini del controllo della completezza dei censimenti industriali. È noto, infatti, come tra le maggiori difficoltà dei censimenti industriali vi sia quella di censire gli *artigiani* ed i *lavoranti a domicilio*, i quali sfuggono facilmente all'indagine perchè, a differenza di quanto avviene nei censimenti della popolazione, la rilevazione non viene sempre fatta in modo completo, visitando cioè diligentemente *tutti* i vani di fabbricati, case, ecc. esistenti nel Comune, qualunque sia la loro destinazione.

Tutto ciò premesso e considerato, in occasione del lavoro di revisione dell'anagrafe sulla base dei fogli del censimento (di cui alla circolare 138/112 C in data odierna) e *precisamente prima dell'inizio del lavoro stesso*, dovranno essere tenuti in evidenza:

a) i censiti che dalla risposta al quesito della colonna 13 risultino *lavoranti a domicilio*;

b) i censiti che dalla risposta al quesito della col. 12 risultino *artigiani* (senza distinguerli se con o senza dipendenti).

Di tali censiti dovranno farsi, Sezione per Sezione, degli elenchi nominativi (cognome e nome) con la indicazione dell'indirizzo completo (via o piazza, numero civico, piano e numero interno).

Gli elenchi in parola dovranno essere compilati separatamente (cioè uno per i lavoranti a domicilio e l'altro per gli artigiani) e in duplice esemplare (è ammesso l'uso della matita copiativa e della carta carbone).

L'esemplare originale di tali elenchi dovrà essere trasmesso all'Istat entro il 31 luglio 1936. L'altro esemplare dovrà essere conservato da codesto Comune a cura dell'Ufficio comunale di censimento, per essere usato a momento opportuno, secondo le istruzioni che saranno emanate a suo tempo.

La rilevazione in questione deve essere fatta con la massima cura. In proposito si rileva che dell'esattezza della rilevazione stessa l'Istituto ha il modo di accertarsi automaticamente, quanto prima, giacchè le operazioni di spoglio al centro consentiranno, in breve, di conoscere il numero esatto degli artigiani e dei lavoranti a domicilio censiti in ogni singolo Comune.

Con l'occasione si avverte che gli Stati di sezione provvisori — nei quali sono indicate anche le botteghe, negozi, ecc. — saranno, dopo eseguiti i necessari controlli, restituiti ai Comuni perchè questi possano, a suo tempo, trarre elementi utili per gli itinerari di Sezione del censimento industriale e commerciale.

Si resta in attesa di un sollecito cenno di assicurazione.

## 141

CIRCOLARE N. 142/114 C - N. DI PROTOCOLLO 21995. — *Ai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Relazioni dei Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento, riassunti anche quelle degli Ispettori, sugli inconvenienti constatati durante le ispezioni.**

Con la circolare n. 129/105 C del 19 maggio u. s. questo Istituto pregava tutti gli Ispettori di censimento di esporre, in una relazione, gli inconvenienti eventualmente constatati durante lo svolgimento di tutte le operazioni di censimento e di suggerire i rimedi che sembrassero più opportuni per ovviarvi in avvenire.

Poichè le osservazioni e le proposte dei singoli Ispettori potrebbero essere, per alcuni oggetti, eventualmente identiche o analoghe, determinando, conseguentemente, un'inutile ripetizione, si pregano le SS. LL. di esaminare con la massima cura le relazioni presentate dai vari funzionari e di trasmettere — entro il termine stabilito — a questo Istituto una sola relazione, in cui, oltre ad essere fedelmente riassunti i rilievi accertati e i suggerimenti proposti dagli Ispettori provinciali, siano anche espresse le considerazioni delle SS. LL., le quali, per aver diretto e coordinato il lavoro svoltosi in tutti i Comuni delle singole province, possono aver fatto rilievi di più vasta portata.

Si confida nella cortese collaborazione delle SS. LL. e si anticipano sentiti ringraziamenti,

## 142

CIRCOLARE N. 143/II5 C - N. DI PROTOCOLLO 22055 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione (Norme particolari ed integrative).

Fissate — con la circolare n. 138/II2 C del giorno 9 corrente mese — le istruzioni di carattere generale che i Comuni debbono seguire per l'aggiornamento dei Registri di popolazione sulla base dei risultati dell'VIII censimento generale della popolazione, si ritiene opportuno precisare quali debbano essere i criteri da seguire nei riguardi della definizione della posizione anagrafica di alcune categorie di cittadini, dei quali il Comune di residenza è stato o può essere stato determinato, ai fini del censimento, con criteri diversi da quelli stabiliti dal Regolamento per la tenuta dei Registri di popolazione, approvato con il R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

1) *Famiglie che possiedono o tengono in affitto due abitazioni: una nel Comune ove lavorano, l'altra in altro Comune, di solito limitrofo.* È opportuno tenere presente che, se dette famiglie trascorrono normalmente tutta la settimana, eccetto i giorni festivi, nel territorio del Comune ove lavorano, esse devono essere iscritte nell'anagrafe di quest'ultimo Comune, nel quale hanno evidentemente la loro dimora abituale.

Il fatto che tali famiglie si rechino settimanalmente nell'altro Comune è da ritenersi irrilevante nei riguardi della interruzione della dimora.

Stabilita — secondo i concetti esposti — la «norma» da seguire, non dovranno tuttavia essere trascurati gli accordi che possano essere stati presi tra Comune e Comune, in occasione del recente censimento, ai fini di determinare il Comune di residenza di tali famiglie.

A tali accordi che valsero ad evitare duplicazioni od omissioni nella rilevazione e che dovranno evitare per l'avvenire il ripetersi di tali gravi inconvenienti, questo Istituto attribuisce, in linea di massima, un valore normativo anche ai fini della iscrizione nel Registro di popolazione.

2) *Lavoratori singoli con dimora alternata in due Comuni* (Comune di lavoro e Comune dove risiede la propria famiglia o dove esiste una stabile abitazione). Per questo gruppo di cittadini che si recano in un Comune da altro Comune, dove risiede la loro famiglia ed ove fanno ritorno seralmente od a fine di settimana, non ricorrono le condizioni necessarie per la iscrizione anagrafica nel primo Comune (ove lavorano) trattandosi di trasferimenti temporanei determinati da ragioni di lavoro non disgiunte dal motivo di una necessaria economia di spese di trasporto.

Per la definizione della posizione anagrafica di detti lavoratori agricoli od operai, potranno valere, in linea di massima, gli accordi presi in occasione del censimento, tra Comune e Comune, come detto al punto 1).

3) *Lavoratori che immigrano nei Centri urbani, alla cui iscrizione in anagrafe osta la Legge 24 dicembre 1928, n. 2961 per la lotta contro l'urbanesimo.* Si deve riconoscere la necessità di procedere alla iscrizione nel Registro di popolazione di tali immigrati con le più rigorose cautele, allo scopo di non frustrare l'opera dell'Autorità politica contro l'urbanesimo; questo Istituto, però, ritiene che dette cautele debbano avere precisi limiti che non contrastino con la realtà dei fatti.

Quando, infatti, si accerti che i lavoratori in parola dimorino di fatto nel Comune da oltre un anno, non si può loro negare la regolare iscrizione anagrafica, poichè la condizione prevista dal Regolamento per la tenuta del Registro di popolazione si è, inequivocabilmente, verificata.

4) *Domestici e loro Comune di dimora abituale.* Alcuni Comuni fondano il rifiuto alla iscrizione anagrafica delle persone di servizio su una presunzione che non può avere fondamento giuridico. Si afferma, infatti, che i domestici costituiscono la parte più instabile della popolazione di un Comune, perchè cambiano facilmente di padrone e perchè ritornano, ad intervalli di tempo più o meno lunghi, nel Comune ove risiede la loro famiglia.

Ora, tali considerazioni generiche e superficiali non possono e non debbono aver valore agli effetti della tenuta del Registro di popolazione: si deve, invece, esaminare caso per caso.

Un procedimento sommario costituirebbe una grave infrazione regolamentare, in quanto si toglierebbe ad una categoria di cittadini, abbastanza numerosa, la possibilità di avere una posizione anagrafica ben definita, nel Comune in cui dimora stabilmente.

Praticamente, infatti, il ritorno nei Comuni di provenienza non è una cosa normale, nè frequente: nella maggior parte dei casi, invece, i domestici dimorano nelle Città, per molti anni, ininterrottamente o con brevi interruzioni.

I Comuni, pertanto, dovranno procedere alla iscrizione in anagrafe di tale categoria di cittadini, quando, previi accertamenti, risulti essersi verificata la condizione prevista dall'art. 2 del più volte citato Regolamento.

5) *Ricoverati negli stabilimenti di pena, ecc.* Si conferma, per tale categoria di cittadini, quanto fu detto nella circolare 49/41 C e cioè che agli effetti anagrafici vigono le disposizioni contenute nell'art. 14 del relativo Regolamento.

6) *Militari di carriera.* — Tutti i militari di carriera (compresi i RR. CC., le Regie Guardie di Finanza, ecc. ed esclusi quelli appartenenti alla R. Marina, imbarcati sulle Regie navi, per i quali saranno dettate norme particolari) debbono essere iscritti nel Registro di popolazione ove risiede il Corpo presso il quale prestano servizio.

Analogo trattamento dovrà essere fatto per gli «agenti di custodia» per i quali deve essere considerato, come Comune di residenza, quello ove ha sede lo stabilimento penale presso il quale prestano servizio.

Si gradiranno assicurazioni.

143

CIRCOLARE N. 144/II6 C - N. DI PROTOCOLLO 22084 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Tenuta del Registro di popolazione. — Avviso al pubblico.

Sciogliendo la riserva contenuta al paragrafo 6 della circolare n. 138/II2 C del 9 giugno 1936, si comunica (vedasi a tergo della presente) il testo dell'avviso che i Comuni dovranno affiggere — ultimata la revisione del Registro di popolazione — per richiamare l'attenzione del pubblico sull'obbligo di notificare regolarmente le variazioni nelle composizioni familiari e i cambiamenti di abitazione e di residenza, ai sensi delle disposizioni del Regolamento anagrafico, approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

Si rimane in attesa di ricevuta.

COMUNE DI.....

AVVISO

NOTIFICHE E DICHIARAZIONI PER LA TENUA DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE

Allo scopo di evitare l'applicazione delle *penalità previste dalla legge* (R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132), si richiama l'attenzione dei capi famiglia e dei singoli cittadini sugli obblighi loro imposti nei riguardi della regolare tenuta del *Registro di popolazione*.

1) **VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE FAMILIARE.** — Ogni capo famiglia deve notificare, *entro dieci giorni*, all'Ufficio comunale, i cambiamenti che si verificano nel numero dei componenti la famiglia quando tali cambiamenti non derivino da atti dello stato civile.

2) **CAMBIAMENTI DI ABITAZIONE.** — Chiunque trasferisca la propria abitazione da una ad altra casa o da uno ad altro appartamento della stessa casa deve farne dichiarazione all'Ufficio comunale, *non oltre dieci giorni* dalla data nella quale ha occupato il nuovo appartamento.

Indipendentemente da tale dichiarazione, coloro che come proprietari, o come amministratori di condomini o per qualsiasi altro titolo, hanno l'amministrazione di fabbricati destinati ad uso di abitazione, devono notificare all'Ufficio comunale tutti i cambiamenti dei locatari, *entro dieci giorni* dall'avvenuto cambiamento.

3) **DENUNZIA DEGLI OSPITI, DOZZINANTI, ECC.** — Tutti coloro che, per qualsiasi titolo, diano alloggio a persone non conviventi abitualmente con essi, devono notificarne all'Ufficio comunale le generalità e la provenienza, quando esse dimorino presso di loro da tre mesi. Tale notifica dovrà essere fatta *entro dieci giorni* dal compimento del trimestre.

4) **CAMBIAMENTI DI RESIDENZA,**

a) **Cittadini.** — Chiunque si trasferisca nel Comune, con intenzione di fissarvi la propria residenza, deve farne dichiarazione all'Ufficio comunale, *entro dieci giorni* dalla data nella quale si è trasferito.

Sono soggetti a questo obbligo anche tutti i *militari di carriera*.

b) **Stranieri.** — Gli stranieri provenienti dall'estero che intendano trasferire la loro residenza nel Comune, nel fare la prescritta dichiarazione, debbono esibire all'Ufficio comunale il passaporto od altri documenti equivalenti che comprovino la loro identità e quella dei componenti la famiglia, che eventualmente li accompagnano.

\*\*\*

Per eventuali informazioni i cittadini potranno rivolgersi presso l'Ufficio comunale (Rip. . . . via . . . . .) dalle ore . . . . alle ore . . . . di tutti i giorni non festivi.

Dalla Casa comunale, li . . . . .

IL SEGRETARIO

IL PODESTÀ

144

CIRCOLARE N. 145/II7 C - N. DI PROTOCOLLO 22214. — Alle LL. EE. i Prefetti - Presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

Roma, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Calendario dei censimenti. — Uffici provinciali di censimento — Censimento industriale e commerciale 1938.

Questo Istituto ritiene necessario richiamare l'attenzione delle LL. EE. sulla legge n. 120 del 18 gennaio 1934-XII, la quale, come è noto, dispone che i censimenti industriali e commerciali e i censimenti agrari siano eseguiti, alternativamente, ad intervalli di dieci anni, e che precisamente ciascuno di essi sia effettuato in un anno del quinquennio che intercorre tra un censimento demografico e l'altro.

Il calendario dei prossimi censimenti sarà quindi il seguente: 1938: censimento industriale e commerciale; 1941: censimento demografico; 1943: censimento agrario.

Ciò premesso, si fa osservare che il breve intervallo tra un censimento e l'altro obbliga i Consigli provinciali dell'economia corporativa ad occuparsi dei censimenti si può dire in modo continuativo. Infatti, mentre è di *esclusiva competenza dei predetti Consigli* la sorveglianza ed il controllo di tutto il complesso delle operazioni affidate ai Comuni delle rispettive provincie e relative ai censimenti industriali, commerciali, ed agrari, è noto come la stessa opera di sorveglianza e di controllo nei riguardi dei censimenti demografici *sia di competenza anche dei Consigli stessi*. Nel recente censimento demografico, infatti, gli Uffici provinciali di censimento risultarono affidati ai Consigli provinciali dell'economia corporativa in oltre un terzo delle provincie ed in quasi tutte le maggiori città del Regno.

In considerazione di quanto sopra esposto è evidente l'opportunità che il servizio relativo al particolare compito commesso ai Consigli provinciali dell'economia corporativa in ordine ai censimenti sia mantenuto sempre in quella adeguata efficienza che consenta, al momento opportuno, di inquadrare rapidamente il maggior personale occorrente e di accrescere in breve la propria attività in modo da affrontare, con mezzi adeguati e senza turbare gli altri compiti di ordine statistico affidati ai Consigli stessi, il complesso e non facile mandato in questione.

Le necessità sopra esposte e l'opportunità degli accennati mezzi e modi per soddisfarle sono avvalorate dall'opera più complessa ed estesa nel tempo che ai Consigli viene chiesta in ordine al controllo delle notizie fornite dalle aziende nei censimenti economici.

È evidente che a tale opera solo i Consigli provinciali dell'economia corporativa possono, insieme alle Associazioni sindacali interessate, offrire l'apporto di una attività concreta ed efficace, e come pertanto sia nel loro interesse di apprestarsi, convenientemente, gli strumenti di lavori necessari.

Intanto, quanto sopra esposto mette in chiara evidenza l'opportunità che le LL. EE. si accertino che i Consigli provinciali dell'economia corporativa dispongano tempestivamente i provvedimenti necessari per mantenere nella dovuta efficienza il servizio cui è affidato il particolare compito, relativo ai censimenti, commesso ai Consigli stessi.

In attesa di cortese riscontro si anticipano sentiti ringraziamenti.

## 145

CIRCOLARE N. 147/118 C - N. DI PROTOCOLLO 23034 — A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli ; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione (Norme particolari ed esplicative).**

Facendo seguito alla circolare n. 143/115 C del 16 corrente mese, si dettano le seguenti altre norme — suggerite da quesiti proposti da alcuni Comuni — che dovranno essere tenute presenti nell'aggiornamento del Registro di popolazione sulla base dei risultati dell'VIII censimento :

1) *Diversa composizione delle famiglie censite in confronto di quella risultante dal Registro di popolazione.* — Nella esecuzione del censimento può essersi verificato, con una certa frequenza, che famiglie iscritte in anagrafe in un unico foglio abbiano compilato due o più fogli di censimento e, viceversa, che famiglie iscritte in anagrafe in più fogli si siano indicate in un unico foglio di censimento.

Nella revisione del Registro di popolazione sulla base del censimento si dovrà, in massima, mantenere la composizione esistente nei fogli anagrafici, salvo nei casi in cui la separazione dei fogli o la formazione di un foglio di famiglia unico appaia giustificata da particolari situazioni.

2) *Spostamenti di persone da una famiglia all'altra.* — Raffrontando i fogli di anagrafe con quelli di censimento non sarà infrequente il caso di rilevare che taluni componenti iscritti nel foglio di anagrafe non figurino nel corrispondente foglio di censimento e, viceversa, persone iscritte nel foglio di censimento con dimora abituale nel Comune non si ritrovino nel corrispondente foglio di famiglia anagrafico.

Per tali persone, come previsto con la circolare n. 138/112 C del 9 corr. mese, l'Ufficio dovrà ricercare in anagrafe le relative schede individuali le quali potranno portare l'indicazione di un'abitazione diversa da quella indicata rispettivamente nel foglio di anagrafe e nel foglio di censimento.

Rintracciate tali schede e, quindi, i fogli di anagrafe corrispondenti, sarebbe errato limitarsi a spuntare su detti fogli i nominativi ritrovati e censiti ; si dovrà, invece, curare, ove necessario, previo invito degli interessati, lo spostamento della iscrizione dai fogli stessi a quelli corrispondenti ai fogli di censimento nei quali gli individui siano stati censiti.

Non è superfluo aggiungere che tali spostamenti dovranno eseguirsi, sempre, nei casi in cui il passaggio delle persone in parola, da una famiglia all'altra, sia di natura stabile e non occasionale.

3) *Diversa indicazione del capo famiglia nel foglio di censimento e in quello di anagrafe.* — Nella compilazione dei fogli di censimento può essersi verificato il caso che sia stata indicata come capo famiglia persona diversa da quella iscritta come tale nel foglio anagrafico. Ciò, ad esempio, quando essendo il capo famiglia assente temporaneamente dal Comune non fu possibile iscriverlo nell'Elenco B perchè il suo ritorno si protraeva oltre il 31 luglio 1936.

Procedendosi, ora, all'aggiornamento del Registro di popolazione sulla base dei risultati del censimento, si dovrà, normalmente, mantenere nei fogli di famiglia anagrafici il capo famiglia in questi indicato, salvo nei casi in cui la variazione del capo famiglia sia dipendente da mutate situazioni familiari.

4) *Diversa indicazione dello « stato civile » nel foglio di censimento e in quello di anagrafe.* — Le variazioni in anagrafe dovranno essere apportate dopo effettuati tutti i controlli necessari con gli atti di stato civile esistenti presso il Comune o dopo aver assunte le necessarie informazioni direttamente dagli interessati.

5) *Aggiornamento delle professioni nei fogli anagrafici e nelle schede individuali.* — Le annotazioni, sui fogli anagrafici e sulle schede individuali, relative alle professioni, dovranno essere aggiornate (rettificate o sostituite) in base a quelle risultanti dai fogli di censimento. Tale aggiornamento deve essere fatto con la maggiore cura, in base alle risposte date al quesito della colonna II del foglio di censimento, integrate, ove occorra, con quelle date ai quesiti delle colonne 12 e 13. Si indicherà così, secondo i casi : *manovale FF. SS. ; contabile banca ; artigiano falegname ; sarta lavorante a domicilio ; macchinista fabbrica cementi ; tessitrice cotonificio ; benestante ; mezzadro ; colono ; fattorino albergo ; cameriere trafora ; ecc.*

6) *RR. Carabinieri e RR. Guardie di finanza.* — Con riferimento a quanto detto nel punto 6) della circolare 143/115 C del 16 corrente mese, si precisa nuovamente che tali militari sono da considerarsi « di carriera » solo se abbiano contratta una seconda ferma, dopo la prima, che deve essere considerata, invece, quale servizio di leva. Gli allievi carabinieri e gli allievi guardie di finanza non sono quindi da considerarsi militari di carriera, bensì di leva e perciò essi non dovranno essere iscritti nel Registro di popolazione del Comune ove ha sede il corpo, bensì in quello ove risiede la propria famiglia.

7) *Decorrenza delle variazioni anagrafiche effettuate a seguito del censimento.* — Circa il quesito se le iscrizioni in anagrafe effettuate in seguito al censimento debbano decorrere dalla data della domanda di iscrizione anagrafica presentata dai capi famiglia ovvero da quella dell'VIII censimento demografico, che dette occasione, una prima volta, alle denunce di dimora abituale da parte dei medesimi capi famiglia, si riporta quanto fu chiarito, al riguardo, in occasione del VII censimento generale della popolazione, con la circolare n. 29 del 7 aprile 1932-x: « Poichè è evidente che la domanda d'iscrizione anagrafica — pure essendo stata provocata dal Comune in seguito ai risultati del Censimento — è un atto amministrativo indipendente dalla dichiarazione rilasciata dal capo famiglia agli effetti del censimento stesso e regolato, quindi, in modo autonomo dalle norme in vigore sulla tenuta dei Registri di popolazione, non v'è dubbio che i cambiamenti di residenza in questione debbano decorrere dalla data della presentazione della regolare domanda d'iscrizione anagrafica, a norma dell'art. 31 del R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132 ».

\* \* \*

Alcuni Comuni hanno richiesto di precisare dove debbano essere apposte — nelle schede individuali e nei fogli di famiglia anagrafici — le annotazioni prescritte dalla circolare n. 138/112 C.

Premesso che dette annotazioni in nessun caso possono essere omesse, l'Istituto lascia ai Comuni ampia facoltà di apporre nel punto più conveniente, in relazione allo spazio disponibile.

146

CIRCOLARE N. 149/119 C - N. DI PROTOCOLLO 23974 — A S. E. il Governatore di Roma; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi; e per conoscenza: a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli; alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione. — Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale. — Chiarimenti.

Poichè alcuni Comuni hanno chiesto chiarimenti in merito alle istruzioni impartite con la circolare n. 139/113 C del 9 corr., riguardante la rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale, si ritiene opportuno precisare quanto appresso:

Nell'elenco degli *artigiani* debbono essere compresi tutti gli artigiani censiti nell'Elenco A e nell'Elenco B, con dimora abituale nel Comune di censimento.

Nell'elenco dei *lavoranti a domicilio* (vedasi circolare n. 86/69 C dell'11-4-1936) debbono essere compresi quelli censiti nell'Elenco A, con dimora abituale nel Comune di censimento.

Non dovranno essere inclusi negli elenchi suddetti i coadiuvanti, gli apprendisti e gli operai.

Gli elenchi stessi debbono essere compilati adottando il seguente schema di prospetto, in cui è contenuta anche una colonna dedicata alla professione esercitata dai singoli censiti (colonna 11 del foglio di censimento).

N. progressivo	N. del foglio nella sezione	COGNOME E NOME	P A T E R N I T À	PROFESSIONE ESERCITATA (col. 11 del foglio di censimento)	A B I T A Z I O N E	
					Via o Piazza	N.

**147**

CIRCOLARE N. 152/120 C - N. DI PROTOCOLLO 25328. — *Ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ; alle RR. Prefetture ; ai Consigli provinciali economia corporativa.*

Roma, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Elaborazioni ed indagini speciali sul censimento demografico.**

Il recente censimento generale della popolazione ha consentito la raccolta di molteplici notizie, soprattutto per quanto riguarda la classificazione professionale della popolazione.

Dei dati che saranno tratti da tali notizie solo una parte, però, sarà sottoposta ad elaborazione e quindi pubblicata.

L'Istituto è, tuttavia, disposto, analogamente a quanto fece per le notizie raccolte col censimento del 1931, ad eseguire — dietro rimborso delle relative spese — spogli ed elaborazioni particolari del materiale di censimento, per conto di quegli Enti che ne facciano richiesta.

Potrebbero, ad esempio, essere eseguite elaborazioni particolareggiate sulla distribuzione della popolazione secondo il sesso, l'età, lo stato civile, ecc. sulle professioni, sugli stranieri, ecc. e non solo per le circoscrizioni territoriali, alle quali vengono ordinariamente riferiti i dati che si pubblicano ad elaborazioni compiute, ma anche per circoscrizioni più ristrette, o, in generale, diverse (Comuni, gruppi di comuni, zone agrarie, ecc.).

Coloro che siano interessati alla proposta sono pregati di voler fare pervenire al più presto possibile le eventuali richieste, affinché sia possibile — al fine di realizzare economia di lavoro e di tempo — compiere gli spogli particolari durante le ordinarie elaborazioni, il cui inizio è imminente.

L'Istituto sarà ben lieto di fornire agli Enti interessati qualsiasi altro chiarimento in proposito, nonchè il preventivo della spesa occorrente per ciascuna delle elaborazioni speciali che saranno eventualmente richieste.

**148**

CIRCOLARE N. 153/121 C - N. DI PROTOCOLLO 25501 — *A S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Obbligo per l'assicurazione degli Ufficiali di censimento.**

In seguito al quesito posto da alcuni Comuni circa le ritenute da effettuarsi sugli emolumenti spettanti agli Ufficiali di censimento nei riguardi dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi e la disoccupazione, questo Istituto ha interpellato l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale il quale ha espresso il parere che tale ritenuta sia obbligatoria.

**149**

**RISERVATA - PERSONALE.**

CIRCOLARE N. 154/122 C - N. DI PROTOCOLLO 25636. — *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno.*

Roma, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **VIII censimento generale della popolazione. — Proposte per il conferimento di attestati di benemerenzza.**

Allo scopo di poter segnalare a S. E. il Capo del Governo, a mente dell'art. 73 del Regolamento per la esecuzione dell'VIII censimento generale della popolazione, gli Enti e le persone che si sono distinte in modo particolare nella preparazione e nella esecuzione del Censimento, questo Istituto prega le LL. EE. di voler rimettere, con cortese sollecitudine, due distinti elenchi, uno per le proposte di conferimento di diplomi di onore ed uno per le proposte di conferimento di diplomi di benemerenzza, con l'indicazione, a fianco di ciascuna persona, od Ente nominato, del motivo che ha indotto a fare la proposta.

Questo Istituto deve in proposito far presente alle LL. EE. come sia indispensabile che gli elenchi in parola — compilati in modo che le persone e gli Enti vi siano indicati in ordine di preferenzza — comprendano soltanto segnalazioni basate su eccezionali e concreti meriti riconosciuti dalle LL. EE. stesse o dai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento

Infine, devesi raccomandare vivamente che, per ciascuna persona compresa nei suddetti elenchi siano indicati con assoluta precisione: il cognome, nome e paternità ed i titoli accademici ed onorifici, nonchè l'Ente presso il quale normalmente presta servizio, al fine di evitare che nel decreto — che al riguardo dovrà essere emanato — siano inseriti errori, che non sarà più possibile correggere.

## 150

CIRCOLARE N. 160/123 C - N. DI PROTOCOLLO 27015 — A. S. E. il Governatore di Roma ; ai Sigg. Podestà e Commissari prefettizi ; e per conoscenza : alle LL. EE. i Prefetti del Regno.

Roma, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Istruzioni per la revisione del Registro di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento della popolazione (Norme esplicative).

Poichè alcuni Comuni hanno proposto altri quesiti circa alcune annotazioni da apporsi nelle schede e nei fogli anagrafici ed hanno chiesto chiarimenti circa la posizione anagrafica di particolari categorie di censiti, si dettano, con la presente circolare, le norme che in ordine a quanto sopra dovranno essere tenute presenti nell'aggiornamento del Registro di popolazione secondo quanto prescritto con la circolare n. 138/112 C del 9 giugno scorso.

## ANNOTAZIONE DELLE PROFESSIONI

- 1) Per gli « addetti all'agricoltura » deve essere indicata la professione risultante dalla col. 11, integrata, eventualmente, da quanto dichiarato nella col. 12 dei fogli di censimento (circolare n. 147/118 C del 24 giugno u. s.);
- 2) per i « coadiuvanti » deve essere indicata la professione del coadiuvato (col. 11 del foglio di censimento), con l'aggiunta del termine: « coadiuvante » o dell'abbreviazione di questo: « coad. »;
- 3) le condizioni non professionali di: « studente », « scolaro » devono essere riportate negli atti anagrafici;
- 4) la condizione: « in attesa di prima occupazione » deve essere omessa.

## REGOLARIZZAZIONE DELLA POSIZIONE ANAGRAFICA DI ALCUNE CATEGORIE DI CENSITI

1) le domestiche debbono essere iscritte nel Registro di popolazione del Comune nel quale prestano servizio, qualora sia accertata per esse l'esistenza della condizione di cui all'art. 2 del Regolamento approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132 (punto 4 della circolare n. 143/115 C del 16 giugno u. s.);

2) le persone che conducono vita nomade, non censite il 21 aprile u. s. ed assenti da più anni dal Comune, debbono essere cancellate dall'anagrafe per irreperibilità, previ, sempre, gli accertamenti da eseguirsi secondo le norme di cui al comma B del punto II della circolare n. 138/112 C del 9 giugno u. s.;


3) le persone emigrate permanentemente all'estero debbono essere radiate dall'anagrafe in base alle prescrizioni dell'art. 36 del Regolamento succitato.

È ovvio che l'emigrazione permanente di dette persone deve essere accertata per mezzo di accurate indagini. Il ritorno in Italia che dette persone facciano per qualche breve periodo dell'anno non può ritenersi valido per mantenerle iscritte in anagrafe.

\* \* \* \*

Circa il quesito fatto nei riguardi delle persone assenti temporaneamente in altro Comune del Regno, all'Estero o nelle Colonie Italiane (esclusa A. O. I.), non censite il 21 aprile 1936 perchè non rientranti nel Comune entro il 31 luglio, si fa richiamo a quanto è precisato alla lettera B del paragrafo 2° della circolare n. 138/112 C del 9 giugno u. s. e, cioè, che le norme che regolano le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche non debbono e non possono collimare con quelle dettate esclusivamente ai fini del censimento.

Pertanto, ove per tali persone si verifichi l'esistenza della condizione di cui all'articolo 2 del Regolamento anagrafico — salve le eccezioni indicate nel secondo comma della lettera B del paragrafo 2° della citata circolare n. 138/112 C — esse dovranno essere mantenute iscritte nel Registro di popolazione.





**D) BOLLETTINO DEL CENSIMENTO**

# ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

# IL BOLLETTINO DEL CENSIMENTO

Supplemento al "Notiziario Demografico", — Direttore Responsabile: Prof. Luigi Galvani.

151

## N. 1 - Roma 2 Aprile 1936-XIV

1) **SCOPO DEL BOLLETTINO.** — L'Istituto centrale di statistica è venuto nella determinazione di pubblicare ogni due, tre, quattro giorni, da oggi sino a quando le operazioni di censimento non saranno ultimate, un bollettino del censimento, il cui scopo è di contribuire al perfezionamento continuo nel complesso congegno organizzato localmente — nelle provincie e nei comuni — per la esecuzione del censimento, portando a conoscenza notizie, interpretazioni, iniziative, giudizi, avvertimenti, ricusazioni, ecc., che possano comunque interessare quanti devono prestare la loro opera per il censimento, collegandoli in una contemporaneità ed uniformità di pensiero e di azione che concorreranno efficacemente al successo della imminente vasta indagine demografica. Il bollettino viene inviato alle LL. EE. i Prefetti e a tutti i componenti degli Uffici provinciali di censimento, con l'incarico, per questi ultimi, di diffonderne il contenuto specialmente presso gli Uffici comunali e gli Ufficiali di censimento.

2) **CONTATTI TRA CENTRO E PERIFERIA.** — Dopo le riunioni tenute presso l'Istituto e dedicate sopra tutto ai Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento, nella scorsa settimana si sono svolte, presso le sottoindicate sedi, le riunioni interprovinciali dedicate soprattutto agli Ispettori provinciali. A Genova si sono riuniti gli Ispettori della Liguria e del Piemonte, a Milano quelli della Lombardia e della Venezia Tridentina, a Venezia quelli del Veneto e della Venezia Giulia, a Bologna quelli dell'Emilia, a Firenze quelli della Toscana, ad Ancona quelli delle Marche e dell'Umbria, a Roma quelli del Lazio e dell'Abruzzo, a Napoli quelli della Campania e delle Puglie, a Cosenza quelli della Calabria e della Lucania, a Cagliari quelli della Sardegna e a Palermo e a Catania quelli della Sicilia. Ovunque, dopo la particolareggiata illustrazione dei compiti degli Ispettori provinciali, fatta dal rappresentante dell'Istituto, i partecipanti hanno sottoposto, al medesimo, numerosi quesiti che dimostrano il doveroso interesse dei partecipanti stessi e la viva attenzione con la quale gli Ispettori si sono accinti a svolgere i propri compiti. L'Istituto prende atto con compiacimento di tutto ciò ed informa che è in corso una particolareggiata circolare la quale darà notizia di tutti i quesiti sottoposti e delle relative risoluzioni.

3) **RIUNIONI COMUNALI.** — Nel periodo dal 6 al 10 corrente, nella sede dell'Ufficio di censimento di ogni singolo Comune, dovranno essere riuniti tutti gli Ufficiali di censimento, ai quali dovranno essere illustrate, in modo particolareggiato, le Istruzioni per essi predisposte dall'Istituto. E' necessario che gli Uffici provinciali di censimento, si informino delle ore in cui dette riunioni saranno tenute affinché possano farvi intervenire gli Ispettori competenti, i quali, in base all'esperienza già fatta, dovranno chiarire i dubbi e risolvere i quesiti che venissero eventualmente posti dagli Ufficiali di censimento.

4) **OPERAZIONI IMMINENTI DEL CENSIMENTO.** — Si ricorda che in ordine all'art. 35 del Regolamento i Comuni devono procedere, non oltre il 6 aprile, all'effettiva assunzione in servizio degli Ufficiali di censimento.

5) **ESEMPIO DA IMITARE.** — Il Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento di Genova, per rendersi giornalmente conto dell'attività svolta dagli Ispettori, ha

fornito ciascun di essi di un copia lettere portatile (di quelli, a carta carbone, usati dai viaggiatori di commercio) sul quale l'Ispettore dovrà prender nota del lavoro svolto quotidianamente, e dal quale staccherà il foglio perforato e riempito da inviare al proprio Dirigente. In tal modo viene anche reso più agevole all'Ispettore stesso la raccolta delle notizie necessarie per la compilazione dei tre noti rapporti.

6) **PROTRAZIONE DELL'ORARIO DEGLI UFFICI COMUNALI.** — In seguito alle nuove esigenze determinate dai lavori del censimento, l'Istituto si è interessato perché sia consentita agli Uffici comunali una più lunga giornata lavorativa, ciò che permette anche agli Ispettori provinciali un più vasto rendimento della loro attività. L'Istituto può oggi comunicare che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha già adottato il criterio di autorizzare tutti i Comuni, che ne facciano richiesta, a protrarre l'orario normale d'ufficio per l'esecuzione dei lavori inerenti all'VIII censimento generale della popolazione.

7) **TRASMISSIONI RADIOFONICHE DI PROPAGANDA.** — Nei giorni 1, 5, 8 e 13 aprile saranno effettuate a cura dell'Eiar speciali trasmissioni di propaganda inserite nel radio giornale.

Dal 15 al 21 aprile tali trasmissioni diverranno quotidiane.

8) **SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI DI SEGRETARI COMUNALI.** — Allo scopo di non intralciare il regolare andamento delle operazioni di censimento, in seguito al tempestivo interessamento dell'Istituto, sarà provveduto da parte dell'Autorità competente, a sospendere, per tutta la durata delle operazioni stesse, i trasferimenti in corso di Segretari comunali e le assegnazioni di nuovi Segretari.

9) **PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DI UN SEGRETARIO COMUNALE.** — La R. Prefettura di Bergamo comunica: « In seguito ad una ispezione fatta per i lavori preliminari del prossimo censimento, è stato sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale Pezzotta Giovanni, titolare di Scanziosciate, per aver compilato preventivamente in Ufficio, sulla scorta del Registro di popolazione, lo Stato di sezione provvisorio, contrariamente all'espresso divieto fattone dalle disposizioni emanate in materia ».

10) **ELENCO DELLE CIRCOLARI SPEDITE DAL 26 AL 30 MARZO 1936:**

Data	Numero	Oggetto
26.3.1936-XIV	57/46 C	Esempi di fogli di famiglia riempiti (Allegato al Mod R 1) - Correzioni.
"	58/47 C	Ripartizione del territorio comunale in Sezioni di censimento.
"	59/48 C	Censimento delle convivenze militari del R. Esercito.
"	60/49 C	Censimento delle convivenze militari del R. Esercito.
27.3.1936-XIV	61/50 C	Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

152

## N. 2 - Roma 7 Aprile 1936-XIV

1) **SERVIZIO DI CONSULENZA PER I CENSITI A MEZZO DELLA STAMPA LOCALE.** — Allo scopo di fornire ai cittadini la possibilità di avere in modo agevole, rapido e sicuro i chiarimenti necessari, in casi eventualmente dubbi, per rispondere correttamente ai vari quesiti dei fogli di censimento e in particolare a quelli relativi alle professioni, dal giorno 11 a tutto il 21 corrente sarà aperta, sulla stampa locale di ogni capoluogo di provincia, una speciale rubrica destinata ad accogliere le domande dei cittadini interessati: le relative risposte saranno fornite a cura e sotto la responsabilità del Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento (vedi relativa circolare).

2) **VOCI LOCALI DELLE PROFESSIONI AGRICOLE.** — L'Istituto, al fine di agevolare il compito degli Ufficiali di censimento, per quanto riguarda la classificazione professionale della popolazione addetta all'agricoltura, ha provveduto ad inviare ai Comuni un congruo numero di fogli con le denominazioni delle professioni più in uso in ciascuna provincia. Tuttavia, è opportuno precisare che l'elenco predisposto dall'Istituto (sulla scorta di notizie tratte dai patti di lavoro agricolo, da relazioni di inchieste sulle condizioni dell'agricoltura, da monografie economico-agrarie, ecc.) può non comprendere tutte le figure agricole effettivamente esistenti in ogni singola provincia. L'Istituto ha inteso essenzialmente di fornire una specie di guida all'applicazione delle norme generali di censimento.

Può quindi darsi che voci indicate siano cadute in disuso e, per converso, siano usati termini non figuranti nell'elenco stesso. Potrebbe ancora darsi che le attribuzioni in realtà corrispondenti ad un determinato vocabolo fossero in alcuni casi diverse da quelle illustrate in nota all'elenco: è evidente che in tal caso debba valere non la posizione indicata, ma quella che secondo le norme generali corrisponde al caso concreto. L'Istituto intende anzi approfittare delle segnalazioni che al riguardo saranno fatte (voci escluse dall'elenco e che sono nell'uso

pratico; voci cadute in disuso; significato preciso di alcuni termini diverso di quello indicato nell'elenco, ecc.) per aggiornare e completare gli elenchi trasmessi in modo che si possa provvedere alla pubblicazione definitiva di un elenco generale, comprendente tutti i termini oggi localmente usati per contraddistinguere le professioni agricole.

3) **ISPEZIONI DIRETTE DELLE LL. EE. I PREFETTI.** — Si segnala l'iniziativa presa dalle LL. EE. i Prefetti di alcune Province di presiedere le riunioni intercomunali e di accertarsi personalmente del regolare funzionamento degli Uffici comunali di censimento. S. E. il Prefetto di Palermo ha, infatti, di recente, presieduto la riunione intercomunale tenutasi a Termini Imerese, dove sono stati convocati i Podestà, i Segretari comunali e gli Ufficiali di censimento di Trabia, Caccamo e Montemaggiore Belsito. Ha anche presieduto la riunione tenutasi a Cefalù, alla quale sono intervenuti i Podestà, i Segretari comunali e gli Ufficiali di censimento di Campofelice, Roccella e Lascari.

S. E. il Prefetto di Cagliari, nei giorni 3 e 4 corr. mese, ha convocato in Oristano ed Iglesias i Podestà ed i Segretari comunali delle rispettive zone. S. E. il Prefetto di Bari ha comunicato di avere ispezionato i servizi di censimento di Bisceglie, Trani e Molfetta. S. E. il Prefetto di Reggio di Calabria ha informato che entro il 20 corr. visiterà i principali Comuni della Provincia. Analoga comunicazione hanno fatto le LL. EE. i Prefetti di Forlì e di Como.

4) **ATTIVITÀ DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO DI BERGAMO.** — E' da segnalare la encomiabile attività dell'Ufficio provinciale di censimento di Bergamo, che in varie forme svolge proficua opera di propaganda per la prossima vasta indagine demografica. Fra l'altro, in una circolare diretta ai Podestà della Provincia, esso ha impartito precise e particolareggiate disposizioni affinché il lavoro degli Uffici comunali di censimento proceda con assoluta regolarità. Si

ritiene opportuno far conoscere di tale circolare la parte riguardante la casistica delle professioni:

« Gli Uffici comunali di censimento, in collaborazione col Segretario del Fascio locale, coi Fiduciari sindacali, nonché col Rev. Parroci, gli Insegnanti e gli Uffici Sanitari, provvedano a compilare un elenco delle professioni attualmente esercitate dagli abitanti del Comune, in base ai criteri stabiliti dall'Istituto centrale di statistica, per l'esatta compilazione delle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia. Tale casistica, da compilarsi entro il giorno 8 aprile, dovrà essere sottoposta all'Ispettore provinciale della zona per l'esame e l'approvazione. Approvato tale elenco, dovrà esserne curata la scritturazione in più copie, da distribuirsi agli Uffici di censimento, i quali, in tal modo, saranno di gran lunga facilitati nel loro compito ».

Nel render nota e raccomandare tale iniziativa, si avverte che tali elenchi dovranno essere sottoposti, prima che siano distribuiti agli Uffici di censimento, alla preventiva autorizzazione dell'Istituto.

5) OPERAZIONI IMMINENTI DEL CENSIMENTO. — Si ricorda, che, a norma degli articoli 40 e 41 del Regolamento, nei giorni dall'11 al 18 corr., gli Uffici dovranno consegnare a domicilio — e in nessun caso a mezzo dei portinai — un duplice esemplare del foglio di famiglia o di convivenza, dando agli interessati le istruzioni necessarie per riempirli. Si ricorda, inoltre, che in detto periodo gli Uffici di censimento dovranno seralmente consegnare agli Uffici comunali gli elenchi delle famiglie temporaneamente assenti, che non rientrino entro il 21 aprile, ma che faranno ritorno, presumibilmente, entro il 31 luglio 1936.

6) ESEMPI DA IMITARE. — L'ufficio comunale di censimento di Milano ispirandosi a criteri di organizzazione razionale del lavoro, ha disposto che per ogni Sezione di censimento i fogli di famiglia e di convivenza siano distribuiti, in modo successivo, in quattro cartelle: nella cartella n. 1 dovranno essere posti i fogli ritirati giornalmente dall'Ufficiale di censimento; nella cartella n. 2 i fogli risultati irregolari dopo la revisione preliminare; nella cartella n. 3 i fogli risultati regolari; nell'ultima i fogli regolari computati. Nei piccoli Comuni queste due ultime cartelle potrebbero essere ridotte ad una.

L'Ufficio provinciale di censimento di Milano, per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni affidate agli Ispettori e facilitare al massimo i loro compiti, ha provveduto a fornirli di una mappa della zona assegnata, con l'indicazione delle vie di comunicazione, di ora: i ferroviari, di autocorriere, ecc. in modo che tutti gli Ispettori siano perfettamente attrezzati per compiere con tempestività ed efficacia le loro visite ai Comuni.

7) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI SEGRETARI COMUNALI. — Le Prefetture di Cuneo e di Lecce comunicano che è stato sottoposto a procedimento disciplinare, rispettivamente, il Segretario comunale di Crissolo e quello di Mellisano, il primo per negligenza nell'assolvimento di compiti relativi al censimento, il secondo per non aver curato l'insediamento della Commissione comunale di propaganda entro il termine stabilito. Il Segretario del Comune di Crissolo è stato anche sostituito, per dimostrata incapacità, con altro funzionario del vicino Comune di Paesana.

8) RICHIAMO ALLE ARMI DI SEGRETARI COMUNALI E DIRIGENTI GLI UFFICI COMUNALI E PROVINCIALI DI CENSIMENTO. — Ad evitare il perturbamento che sarebbe derivato al normale svolgimento delle operazioni del censimento dal richiamo alle armi a scopo di avanzamento, per 15 giorni (già verificatosi in qualche Comune e che avrebbe potuto molto probabilmente estendersi) di persone chiamate a partecipare a quelle operazioni, l'Istituto si è interessato presso il Ministero della Guerra per ottenere che il richiamo suddetto dei Segretari comunali e, in genere, dei Dirigenti gli Uffici comunali o provinciali di censimento, sia rimandato al prossimo mese di giugno.

9) ELENCO DELLE CIRCOLARI EMANATE DAL 31 MARZO AL 7 APRILE 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
1.4.1936-XIV	66/52 C	— Classificazione aziendale e professionale.
"	67/53 C	— Manifesti al pubblico e « striscie » per ricordare particolari obblighi ai censiti.
2.4.1936-XIV	68/54 C	— Ulteriore invio di allegati al Mod. R 1.
"	69/55 C	— Assenti temporanei.
"	71/56 C	— Precisazione della posizione del conduttore-coltivatore di aziende agricole.
"	72/57 C	— Bollettino del censimento.
3.4.1936-XIV	73/58 C	— Elenco dei Comuni affidati ai singoli Ispettori provinciali.
3.4.1936-XIV	74/59 C	— Autorizzazione a protrarre l'orario degli Uffici comunali.
4.4.1936-XIV	75/60 C	— Disposizioni basate sul censimento della popolazione contenute nelle leggi e nei decreti emanati fino al 31 dicembre 1935.
"	76/61 C	— Consulenza per i censiti per mezzo della stampa locale.
7.4.1936-XIV	77/62 C	— Quesiti.

153

N. 3 - Roma 9 Aprile 1936-XIV

ESEMPI DI RISPOSTA AI QUESITI RELATIVI ALLA PROFESSIONE, CUI IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DOVRÀ ATTEENERSI. — Al fine di una corretta ed uniforme risposta, da parte del personale dipendente, ai tre quesiti relativi alla professione contenuti nel foglio di censimento (Col. 11, 12 e 13), l'Istituto centrale di statistica ha ritenuto opportuno di precisare, in un ordine di servizio che più sotto si riporta, la risposta che il personale stesso deve dare ai quesiti in parola.

QUALIFICA	Professione, mestiere o condizione	Posizione nella professione	Ramo di attività dell'Azienda, Ente, ecc.	
	Col. 11	Col. 12	Col. 13	
Direttore Generale	Direttore Generale	Direttore	Istit. Centr. Stat.	
<i>Personale di concetto</i>				
Capo Reparto	Capo Reparto	Dirigente	Istit. Centr. Stat.	
Sotto Capo Reparto	Sotto Capo Reparto	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Capo Ufficio	Capo Ufficio	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Primo Segretario	Primo Segretario	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Segretario	Segretario	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Vice Segretario	Vice Segretario	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Ruolo transitorio	Ispett. Sup.	Dirigente	Istit. Centr. Stat.	
	Isp. Cap. 1° cl.	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Isp. Cap. 2° cl.	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Comandato	Primo Capitano medico di compl. richiamato	Medico	Impiegato	
	<i>Personale d'ordine</i>			
	Cassiere	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Aiuto cassiere	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Contabile	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Aiuto contabile	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Archivista	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Uff. di Stat. 1° Cl.	Aiuto archivista	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
" 2° "	Bibliotecario	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
" 3° "	Aiuto bibliotecario	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Diurnista	Capo sala	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
Ruolo transitorio	Vice capo sala	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Archivista capo	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Imp. straord.	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Vice capo settore	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Primo Archiv.	Impiegato	Istit. Centr. Stat.	
	Archivista	Scritturale	Impiegato	Istit. Centr. Stat.
	Applicato	Disegnatore	Impiegato	Istit. Centr. Stat.
		Addetto alle selezionatrici	Impiegato	Istit. Centr. Stat.
		Addetto alle tabulatrici	Impiegato	Istit. Centr. Stat.
		Addetto ai calcoli meccanici	Impiegato	Istit. Centr. Stat.

Segue

QUALIFICA	Professione, mestiere o condizione	Posizione nella professione	Ramo di attività dell'Azienda, Ente, ecc.
	Col. 11	Col. 12	Col. 13
<i>Personale femminile</i>			
Diurnista, o a contratto, o comandato	Stenodattilografa	Impiegata	Istit. Centr. Stat.
	Dattilografa	Impiegata	Istit. Centr. Stat.
	Addetta alle perforatrici	Impiegata	Istit. Centr. Stat.
	Telefonista	Impiegata	Istit. Centr. Stat.
<i>Personale subalterno</i>			
Diurnista, o a contratto, o comandato, o di ruolo transitorio	Usciere Capo	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Usciere	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Inserviente	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Portiere	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Manovale	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Manovale addetto ai magazzini	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Manovale addetto al servizio macchine	Salariato	Istit. Centr. Stat.
	Meccanico	Operaio	Istit. Centr. Stat.
	Elettricista	Operaio	Istit. Centr. Stat.
	Falegname	Operaio	Istit. Centr. Stat.
Muratore	Operaio	Istit. Centr. Stat.	
Autista	Operaio	Istit. Centr. Stat.	

Dato il grande interesse che tutto il personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni risponda in modo corretto e con criteri uniformi ai quesiti in questione, si invitano i Signori Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento di interessare le Amministrazioni provinciali e comunali a precisare al proprio personale la formulazione delle risposte da dare alle colonne 11, 12 e 13, analogamente a quanto ha fatto l'Istituto e secondo il criterio seguito nel predetto ordine di servizio, raccomandando al personale stesso di attenersi esclusivamente alle indicazioni che verranno precisate dalle proprie Amministrazioni.

Come appare dalla tabella sopra riportata, nel rispondere al quesito della col. 11, solo il personale di concetto deve usare la propria « qualifica » per indicare la professione esercitata. Il resto del personale, deve, invece, indicarla precisando il particolare compito cui è addetto.

I laureati, anche se abilitati all'esercizio di una professione libera debbono indicare nella colonna 11 la effettiva mansione cui sono addetti nell'Istituto, e nella colonna 12 la posizione, secondo i casi, di « dirigente » od « impiegato » (ad esempio: il medico fiscale, che fa parte del personale dell'Istituto, scriverà nella colonna 11: medico e nella colonna 12: impiegato: un laureato in medicina o in ingegneria o in legge, ecc. anche se abilitato all'esercizio della professione di medico, ingegnere o di avvocato, ecc. che eserciti nell'Istituto una mansione di ordine amministrativo o tecnico-statistico e simili, deve rispondere nella colonna 11: Capo Reparto o Capo Ufficio o Segretario o Disegnatore o Scritturale, ecc. e nella colonna 12, secondo i casi, Dirigente o Impiegato.

154

## N. 4 - Roma 13 Aprile 1936-XIV

1) AVVERTENZA. — Il *Bollettino del censimento* viene inviato direttamente a ciascun Ufficio provinciale di censimento, in tanti esemplari quanti sono i suoi componenti, più altri due esemplari, uno dei quali per il Dirigente l'Ufficio e l'altro per S. E. il Prefetto, al quale deve essere personalmente trasmesso o consegnato dal Dirigente predetto.

Non è possibile accogliere la richiesta, fatta da qualche Provincia, di un maggior numero di esemplari del Bollettino (occorre ricordare che è tirato a roneo e non a stampa) né, tanto meno, di inviarlo anche ai Podestà. Considerata però l'opportunità che anche i Podestà prendano visione almeno delle notizie più importanti pubblicate nel Bollettino in questione, sarebbe opportuno che gli Uffici provinciali di censimento, sull'esempio di quello di *Vercelli*, ne tirassero, volta per volta, un estratto da rimettersi a tutti i Podestà delle Provincie, oppure disponessero, sull'esempio dell'Ufficio provinciale di censimento di *Macerata*, per la pubblicazione di un proprio bollettino settimanale destinato a portare a conoscenza degli Uffici comunali di censimento, da un lato, tutte le disposizioni di carattere generale, dall'altro tutti quei suggerimenti ed osservazioni praticamente necessari o soltanto utili per agevolare ai Comuni il compimento delle operazioni con la massima regolarità e precisione ed anche con perfetta unità di direttive.

2) COMUNICAZIONI TELEFONICHE CON L'ISTITUTO. — Autorità ed Uffici in caricati della dirigenza, sorveglianza ed esecuzione delle operazioni di censimento, cui premesse di mettersi in comunicazione telefonica con l'Istituto, dovranno chiedere delle seguenti persone:

del Prof. Mercatanti Pietro: per quanto concerne richieste di stampati;  
del Dr. Mancinelli Enrico: per quanto concerne tutte le altre questioni.

3) ISPEZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA SULLE OPERAZIONI DEL CENSIMENTO. — Dopo i contatti stabiliti coi dirigenti e cogli Ispettori degli Uffici provinciali di censimento in occasione delle riunioni centrali e interprovinciali, l'Istituto ha disposto che, in relazione alle disposizioni contenute negli articoli 17 e 25 del Regolamento per la esecuzione del censimento stesso, siano eseguite, simultaneamente in tutte le Provincie del Regno, proprie ispezioni dirette, intese a sorvegliare il funzionamento degli Uffici provinciali e la regolarità e tempestività delle operazioni nei vari Comuni.

All'uopo, il territorio del Regno è stato diviso, come appare qui di seguito, in 23 zone, ciascuna delle quali sarà sorvegliata mediante un sistema di ispezioni, sotto la direzione di un *Ispettore principale*, che sarà coadiuvato da parecchi Ispettori aggiunti, nominati in numero adeguato alla vastità della rispettiva zona.

- 1ª Zona — Piemonte (Torino).
- 2ª Zona — Piemonte (Alessandria, Novara, Vercelli).
- 3ª Zona — Piemonte (Aosta, Asti, Cuneo).
- 4ª Zona — Liguria.
- 5ª Zona — Lombardia (Cremona, Mantova, Pavia).
- 6ª Zona — Lombardia (Como, Milano, Varese).
- 7ª Zona — Lombardia (Bergamo, Brescia, Sondrio).
- 8ª Zona — Venezia Tridentina.
- 9ª Zona — Veneto.
- 10ª Zona — Venezia Giulia e Zara.
- 11ª Zona — Emilia.
- 12ª Zona — Toscana.
- 13ª Zona — Marche.
- 14ª Zona — Umbria.
- 15ª Zona — Lazio.
- 16ª Zona — Abruzzi.
- 17ª Zona — Campania.
- 18ª Zona — Puglie (Bari, Brindisi, Foggia).
- 19ª Zona — Puglie (Lecce, Taranto).
- 20ª Zona — Lucania.
- 21ª Zona — Calabria.
- 22ª Zona — Sicilia.
- 23ª Zona — Sardegna.

Le ispezioni avranno inizio immediato e si protrarranno per tutta la durata delle operazioni di censimento.

ESSE SARANNO CONDOTTE CON TUTTO IL RIGORE RICHIESTO DALLA RESPONSABILITÀ PERSONALE CHE IMPLICANO PER CHI DEVE ESEGUIRE, ED INVESTONO L'OPERA DI QUANTI SONO CHIAMATI (PERSONE OD UFFICI) A PARTECIPARE AI LAVORI DEL CENSIMENTO: DIRIGENTI E SINGOLI COMPONENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI E COMUNALI DI CENSIMENTO; UFFICIALI DI CENSIMENTO; E IN PARTICOLARE, LE PERSONE DICHIARATE DAL REGOLAMENTO STESSO (ARTICOLI 16 E 15) RESPONSABILI DEL REGOLARE ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO: I PREFETTI ED I PODESTÀ.

LE IRREGOLARITÀ, LE DEFICIENZE, LE NEGLIGENZE EVENTUALMENTE RILEVATE NEL CORSO DELLE ACCENNATE ISPEZIONI SARANNO DENUNCIATE ALLE LL. EE. I PREFETTI, AL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ED EVENTUALMENTE ALLA AUTORITÀ SUPERIORE, PERCHÉ SIANO ADOTTATI TUTTI I PROVVEDIMENTI DEL CASO, MENTRE SARANNO MESSI NEL DOVUTO RILIEVO PERSONE ED UFFICI I QUALI AVRANNO PERSISTITO TENACEMENTE NELLO SVOLGERE DIUTURNAMENTE QUELLA ATTIVITÀ EFFICACE E TEMPESTIVA, CHE CONTRIBUIRÀ SICURAMENTE ALLA PIENA RIUSCITA DELLA IMMINEENTE VASTA INDAGINE DEMOGRAFICA.

4) FOGGIO D'ORDINI DEL P.N.F. — Nel Foglio d'ordini n. 566 del P.N.F. i Segretari Federali dei Fasci di combattimento sono stati invitati ad interessarsi del censimento: a) convocando presso i Fasci di combattimento gli Ufficiali addetti al censimento e ricordando l'opportunità di svolgere il loro compito con tatto e diligenza; b) invitando i dirigenti delle varie Organizzazioni sindacali a dare il maggiore contributo possibile per la riuscita delle operazioni di censimento e a prestare la loro opera per una efficace propaganda.

5) SOSPENSIONE DI CONGEDI, LICENZE E DEL SABATO FASCISTA. — S. E. il Prefetto di Forlì comunica di aver disposto, nell'intento di assicurare nel modo migliore la buona riuscita delle operazioni di censimento, che per tutta la durata delle

operazioni stesse non siano concessi congedi, né licenze ai Segretari comunali ed agli impiegati addetti agli Uffici comunali di censimento e che sia sospesa, fino a cessato bisogno, l'osservanza del « sabato fascista » e dell'orario ridotto nei giorni festivi, limitatamente a tutto il personale comunque occupato nei lavori del censimento.

6) DIVIETO DI CAMBIAMENTO DI ABITAZIONE NEL PERIODO DALL'11 APRILE AL 3 MAGGIO. — S. E. il Prefetto di Ferrara, al fine di evitare, durante le operazioni di censimento, spostamenti di famiglie in seguito a cambiamenti di abitazione, che potrebbero notevolmente intralciare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, ha vietato, dall'11 aprile al 3 maggio 1936, qualsiasi cambiamento di abitazione in alcuni Comuni della Provincia, nei quali è consuetudine effettuare tale cambiamento appunto in detta epoca, protrahendo il periodo utile per l'effettuazione degli sgomberi fino a dopo il 3 maggio 1936. S. E. il Prefetto ha inoltre ordinato che la misura globale delle pigioni contrattualmente stabilita non debba subire alcuna variazione per effetto dell'accennato ritardo, ritenendosi operata automaticamente la compensazione fra i diversi periodi di ritardamento dell'abitazione che si lascia e di quella ove si entra.

7) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — La R. Prefettura di Alessandria comunica che il Segretario del Comune di *Bozzole* è stato sostituito, con Decreto Prefettizio, da apposito Commissario, per avere preventivamente compilato la prima fascetta di tutti i fogli di famiglia. A carico di detto Segretario sono state poste le relative spese, con riserva di provvedere in via disciplinare, a norma di legge.

S. E. il Prefetto di Bergamo ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di *Pumenengo* per essersi allontanato dall'Ufficio senza giustificati motivi durante l'ispezione fattagli per le operazioni preliminari del censimento, ispezione che gli era stata tempestivamente preannunciata.

S. E. il Prefetto di Campobasso comunica di aver provveduto alla sostituzione del Segretario comunale di *Montagano* per negligenza nell'assolvimento di compiti relativi al censimento; di aver revocato dalla carica di dirigente dell'Ufficio comunale di censimento e sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di *Capriati al Volturno* per avere preventivamente compilato lo Stato di sezione provvisorio; e di avere sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di *Castelbottaccio* per essersi allontanato dalla sede senza permesso della R. Prefettura.

S. E. il Prefetto di Treviso ha diffidato il Podestà del Comune di *Vittorio Veneto* (che aveva disposto una rilevazione preventiva dall'8 al 10 corrente, per mezzo di fac-simili di stati di sezione provvisori e di fogli di famiglia anagrafici) a non munire gli Ufficiali di censimento di alcun documento preventivamente disposto, eccettuati l'itinerario di sezione e l'elenco delle famiglie viventi in case isolate in campagna.

S. E. il Prefetto di Viterbo comunica che è stato sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di *Nepi* per avere preventivamente compilato in Ufficio 100 fogli di censimento, in base ai fogli di famiglia anagrafici. Lo stesso Prefetto informa di avere inflitto severo rimprovero al Segretario del Comune di *Canepina* per irregolarità riscontrata nella nomina degli Ufficiali di censimento.

8) ATTIVITÀ DELLE LL. EE. I PREFETTI. — Le notizie che giungono quotidianamente da ogni parte d'Italia attestano che la nuova organizzazione dell'opera di sorveglianza e di controllo adottata in occasione dell'VIII censimento della popolazione risponde in pieno alle aspettative. Da ogni parte si riconosce la felice rispondenza del carattere ispettivo di tale opera alle esigenze della realtà e se ne assicurano i migliori risultati. Ma l'Istituto deve rilevare, e lo fa con grande compiacimento, che l'attività in questione ha avuto un grande impulso e continua ad essere animata dal più vivo interessamento dei Prefetti, i quali hanno voluto visitare essi stessi molte delle zone della propria Provincia, presiedervi i raduni intercomunali, assicurandosi *de visu* dell'efficienza degli Uffici comunali di censimento e della preparazione degli Ufficiali di censimento, o occupandosi della determinazione particolareggiata delle professioni caratteristiche della provincia e della conseguente compilazione di accurati prospetti con la precisa risposta, per ogni caso, alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento.

In proposito — oltre le notizie già date nei Bollettini precedenti, riguardanti altre provincie — si rileva che nei giorni scorsi hanno visitato alcune zone della propria provincia, rendendosi personalmente conto della organizzazione dei servizi di censimento dei Comuni in esse compresi, le LL. EE. i Prefetti di *Bergamo*, *Campobasso*, *Napoli*, *Potenza* e *Vicenza*.

Infine, si riassumono qui di seguito le comunicazioni ricevute da alcune altre provincie:

— S. E. il Prefetto di *Cagliari* comunica di aver visitato l'Ufficio di censimento del Comune capoluogo e degli importanti comuni di *Quartu Sant'Elena* e di *Senorbì*, tenendo due raduni intercomunali e riscontrando ovunque regolarità nella esecuzione delle operazioni preliminari.

— S. E. il Prefetto di *Ferrara* comunica che, sotto la presidenza del Sen. Sitta, si è radunata in una laboriosa seduta la Commissione provinciale di censimento. Comunica inoltre di aver ispezionato l'Ufficio anagrafe e quello di censimento del Comune capoluogo e di aver presieduto la Vª lezione agli Ufficiali ed ai funzionari addetti al censimento.

— S. E. il Prefetto di *Torino*, accompagnato dal dirigente l'Ufficio provinciale, ha iniziato — con quelle di *Torino*, *Moncalieri*, *Susa* e *Rivoli* — le visite a tutti i Comuni della provincia, constatando ovunque preparazione e organizzazione ottima sotto ogni riguardo, concepita con criteri di modernità e di massima efficienza.

— S. E. il Prefetto di *Treviso*, rilevando l'utilità delle riunioni intercomunali, comunica di aver presieduto le riunioni di nove zone e preannuncia il proprio intervento nei raduni degli Ufficiali di censimento dei maggiori Comuni.

— S. E. il Prefetto di *Udine*, svolgendo personalmente un'eccezionale attività, ha mobilitato, sotto la propria personale direzione, tutte le forze impegnate nel censimento, impartendo particolareggiati ordini perchè ognuno assolvva compiutamente il proprio dovere; ha curato la compilazione di un complesso elenco delle professioni caratteristiche della Provincia, con le relative risposte alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia; ha precisato e sottoposto all'Istituto numerosi ed interessanti quesiti concernenti complessi e non facili casi caratteristici di quelle popolazioni, che dimostrano con quanta cura siano in quella Provincia sorvegliate le operazioni del censimento.

— S. E. il Prefetto di *Verona* ha presenziato diverse riunioni per gli Ispettori provinciali ed alcune riunioni intercomunali.

9) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 7 AL 13 APRILE 1936-XIV:

Data	Numero	Oggetto
7.4.1936-XIV	77/62 C	— Quesiti.
"	78/63 C	— Risposta, da parte del personale degli Enti pubblici, ai quesiti relativi alla professione.
8.4.1936-XIV	80/64 C	— Censimento delle convivenze militari del R. Esercito. Norme diramate dall'On.le Ministero della Guerra.
"	81/65 C	— Rilevazione degli artigiani e dei loro dipendenti.
9.4.1936-XIV	82/66 C	— Quesiti.
10.4.1936-XIV	84/67 C	— Risposta ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 dei fogli di censimento da parte dei conduttori di aziende agricole.

155

N. 5 - Roma 17 Aprile 1936-XIV

1) DIVIETO DI UTILIZZARE PER SCOPI NON STATISTICI LE NOTIZIE RILEVATE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO. — Il Ministero delle corporazioni, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, ha inviato a tutte le Confederazioni e all'Ente nazionale fascista della cooperazione apposita circolare in cui si fa espresso divieto alle Associazioni sindacali, che eventualmente venissero a conoscenza di notizie e dati riguardanti l'inquadramento sindacale dei cittadini censiti, di trarre, dal materiale di censimento raccolto dai Comuni, elementi utili ai fini della applicazione dei contributi sindacali.

Analogamente il Ministero dell'interno, pure d'accordo con l'Istituto centrale di statistica, ha invitato, con apposita circolare, le L.L. EE. i Prefetti del Regno ad impartire le opportune istruzioni ai dipendenti Comuni perchè si astengano dal cogliere l'occasione del censimento per applicare ai cittadini colpevoli di inadempienze anagrafiche (che il controllo e l'eventuale regolarizzazione dei Registri di popolazione a mezzo dei risultati del censimento potrebbero fare emergere) le pene previste dall'art. 45 del Regolamento approvato col R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

2) GOVERNATORATO DI ROMA. — Meritano di essere segnalate l'efficace propaganda e l'intensa attività organizzativa svolte dall'Ufficio censimento del Governatorato di Roma. Esse si possono così riassumere:

a) affissione nei portoni del manifesto generale e di una striscia indicante l'indirizzo dell'Ufficio di zona al quale gli abitanti dello stabile possano rivolgersi per chiarimenti, notizie, ecc.;

b) radiotrasmissioni giornalieri dall'11 aprile in poi;

c) rappresentazione di un breve film esplicativo delle finalità del censimento;

d) distribuzione nei pubblici esercizi, nei negozi, nelle vetture tramviarie, negli uffici, ecc. di un cartello contenente una serie di rappresentazioni grafiche sul carattere politico del censimento;

e) larga affissione sulle mura di quindici serie di motti, pensieri, massime, avvertenze sul censimento;

f) articoli e richiami sui giornali cittadini.

Allo scopo, infine, di determinare una nobile gara fra i trentadue uffici di zona di censimento, in cui è stata suddivisa la città, sono stati fissati 4 premi, per l'importo complessivo di circa 7 mila lire per le zone più meritevoli nei riguardi di tutte le operazioni relative alla consegna e al ritiro dei fogli di censimento.

3) OPERAZIONI IMMINENTI DEL CENSIMENTO. — Si ricorda che:

a) a norma dell'art. 39 del Regolamento, l'Ufficiale di censimento deve prender nota nello Stato di sezione provvisorio delle abitazioni degli agenti diplomatici o consolari di nazionalità straniera (ai quali non dovrà consegnare i fogli di famiglia) e che la sera del giorno 18 deve segnalare all'Ufficio comunale le famiglie di detti funzionari, abitanti nel territorio della Sezione;

b) a norma degli articoli 46 e 47 del citato Regolamento, nella notte dal 20 al 21 aprile l'Ufficiale di censimento deve censire le persone trovantis sui natanti e che non debbono essere censite dalle Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, nonché le persone senza tetto, trovate nelle vie, sotto i portici di pubblici edifici, nei sottoscala di case private, sui gradini delle chiese, ecc.;

c) durante la giornata del 21 aprile, l'Ufficiale di censimento deve recarsi negli alberghi, locande, pensioni, ecc. per accertarsi che tutti i forestieri, presenti alla mezzanotte dal 20 al 21 aprile, nonché gli altri forestieri che, non censiti presso altra famiglia o convivenza, siano scesi il 21 aprile in alberghi, locande, pensioni, ecc., abbiano regolarmente compilato la scheda individuale (Mod. R 3) e siano stati inclusi nel foglio di convivenza dell'albergo, pensione, ecc.;

d) a norma dell'art. 48 del precitato Regolamento, durante la giornata del 22 aprile; l'Ufficiale di censimento deve provvedere al ritiro di tutti i fogli degli alberghi, locande, pensioni, affittaletti, camerate di operai o di altre analoghe convivenze.

4) ATTIVITÀ DELLE LL. EE. PREFETTI — S. E. il Prefetto di Bari comunica di avere ispezionato con il Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento i servizi di censimento di molti Comuni della Provincia.

S. E. il Prefetto di Cagliari, proseguendo le ispezioni di controllo, ha visitato senza preavviso gli Uffici comunali di Sedilo, Aidomaggiore, Ghilarza, Paulilatino, riscontrando ovunque regolarità nelle operazioni preliminari.

S. E. il Prefetto di Ferrara comunica di aver presieduto alla Casa del Fascio una riunione dei Segretari dei Fasci del forese del Comune capoluogo per spiegare l'importanza della prossima rilevazione demografica e le responsabilità commesse per coloro che, investiti di pubbliche funzioni, sono chiamati a collaborare al buon

156

N. 6 - Roma 18 Aprile 1936-XIV

1) COLLABORAZIONE DEL P.N.F. — Facendo seguito alle disposizioni impartite con il Foglio di disposizioni n. 566 comma 5° (Cfr. Bollettino del censimento n. 4), il Vice Segretario del P.N.F. On. Serena, ricorda la necessità di dare la massima collaborazione alle operazioni del censimento, ha disposto che i Capi settore ed i Capi nucleo dei quartieri periferici e popolari affianchino l'opera degli Ufficiali di censimento facilitando il loro compito soprattutto per aiutare i capi famiglia nella compilazione dei fogli di censimento.

La responsabilità della corretta compilazione dei fogli resta però sempre agli Ufficiali di censimento. Pertanto i Capi settore e Capi nucleo dovranno svolgere la loro attività sotto la costante guida degli Ufficiali di censimento.

Data	Numero	Oggetto
10.4.1936-XIV	85/68 C	— Testo per conferenze o articoli di propaganda.
11.4.1936-XIV	86/69 C	— Lavoranti a domicilio e artigiani senza dipendenti.
"	87/70 C	— Situazioni di famiglia irregolari.
13.4.1936-XIV	89/71 C	— Assenti all'estero.
"	90/72 C	— Registro di popolazione: dimora dei ricoverati in Istituti psichiatrici.
"	91/73 C	— 1° Censimento delle convivenze militari del R. Esercito e dei militari di carriera abitanti con la famiglia nei locali di dette convivenze. 2° Censimento dei militari di carriera con famiglia dislocati in A. O. 3° Censimento dei militari di carriera senza famiglia dislocati in A. O.

esito della rilevazione stessa. A detta riunione ha partecipato anche un Ispettore provinciale, che ha dato istruzioni e schiarimenti.

S. E. il Prefetto di Palermo informa di aver convocato la commissione provinciale di propaganda, a cui è intervenuto anche il Vice-Segretario Federale, e di avere illustrato la necessità di una intensa azione di propaganda specie nei quartieri popolari della città, nelle borgate e nei Comuni. Comunica, inoltre, di avere tenuto 49 raduni di propaganda il giorno 14 e di averne fissati altrettanti per il giorno 19 presso i Gruppi rionali, le sedi delle associazioni, gli stabilimenti e nelle pubbliche piazze del capoluogo e delle borgate, affidando il compito della propaganda ad un centinaio di oratori segnalati dal Partito, dal Guf e dal Sindacato professionisti ed artisti. Comunica, infine, che analoghi raduni saranno tenuti nei singoli Comuni della provincia.

S. E. il Prefetto di Reggio di Calabria informa di avere indetto, dopo quella del giorno 14, un'altra riunione degli Ispettori di censimento della provincia, del Dirigente l'Ufficio comunale del capoluogo e dei Capi-settori.

S. E. il Prefetto di Viterbo ha compiuto direttamente ispezioni in numerosi Comuni della provincia. Per sua personale iniziativa, è stata particolarmente curata la propaganda non solo nel capoluogo ma nelle più remote zone della Provincia.

5) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di Alessandria comunica che sarà iniziato procedimento disciplinare a carico dei Segretari comunali di Molare e di Bergamasco per avere ambedue preventivamente compilato la prima facciata di un gran numero di fogli di famiglia ed il secondo redatto completamente anche nella parte interna 105 esemplari di tali fogli. I predetti Segretari, a carico dei quali sono state poste le relative spese, sono stati sostituiti da appositi Commissari.

S. E. il Prefetto di Avellino, avendo riscontrato qualche deficienza e incertezza nell'Ufficio di censimento del Comune di Domicella, che ha visitato senza preavviso, ha energicamente richiamato il Segretario comunale e fatto al Podestà le opportune avvertenze.

Ha, inoltre, provveduto a segnalare immediatamente il Comune stesso, per una vigilanza assidua e intensa, all'Ispettore provinciale di zona, il quale, con un immediato sopralluogo, ha rimosso ogni inconveniente.

S. E. il Prefetto di Lucca ha sospeso dalla carica il Podestà del Comune di Pescaglia ed esonerato il Segretario interim per irregolarità nella nomina degli Ufficiali di censimento e per gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti relativi al censimento.

S. E. il Prefetto di Pavia ha colpito con una « censura » il Segretario del Comune di Zinasco che il 10 aprile non aveva ancora iniziato la divisione dei fogli di famiglia in sezioni né preparati gli itinerari di sezione.

S. E. il Prefetto di Taranto ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di S. Marzano di S. Giuseppe, che aveva compilato numerosi fogli di famiglia sulla scorta del registro di popolazione e il Segretario del Comune di Castellana, che dimostrava grave incomprendenza della importanza e delicatezza dell'Ufficio comunale di censimento.

Il dirigente l'Ufficio provinciale di censimento di Potenza comunica che sono stati iniziati procedimenti disciplinari a carico dei Segretari comunali di Anzi, Francavilla, Noepoli, Pietragalla, Pietrapertosa, Tolve, Abriola, Baragiano e Tito perchè in alcuni di detti Comuni è stato ritardato l'invio della deliberazione di costituzione dell'Ufficio comunale di censimento e in altri l'invio degli elenchi degli Ufficiali di censimento.

Elenco delle circolari inviate dal 14 al 17 aprile 1936-XIV

Data	Numero	Oggetto
15.4.1936-XIV	92/74 C	— Avvertenze per una esatta risposta al quesito della colonna 13 del foglio di censimento, da parte dei dipendenti dagli artigiani.
15.4.1936-XIV	93/75 C	— Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento.
16.4.1936-XIV	94/76 C	— Risposta da parte del personale degli Enti pubblici ai quesiti relativi alle professioni.
"	95/77 C	— Censimento di alcune categorie speciali di persone (Domestiche - Addetti a lavori stagionali non agricoli Arrotini, coltellina, ramai, stagneri e simili).
17.4.1936-XIV	96/78 C	— Compiti dell'Ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli.

2) RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO. — Si richiama tutta l'attenzione delle LL. EE. i Prefetti sulla seguente circolare, diramata a seguito di superiori disposizioni:

« In breve sarà compiuta la distribuzione dei fogli di censimento che, dalle notizie sinora pervenute, procede diligentemente ovunque. Seguirà, fra breve, il ritiro dei fogli che costituisce il compito essenziale degli Ufficiali di censimento.

« Tale compito — sul quale si richiama tutta l'attenzione dell'E. V. — deve consistere:

a) nell'accertarsi personalmente che il numero delle persone presenti elencate in ogni foglio di censimento corrisponda al numero delle persone che effettivamente fanno parte della relativa famiglia;

b) nel controllare l'esattezza e l'attendibilità delle risposte date, per ogni persona, a tutti i quesiti del foglio di censimento.

« Gli Ufficiali di censimento, nell'atto di ritirare i fogli, dovranno, pertanto intrattenere i capi famiglia o, comunque, i compilatori dei fogli stessi in merito ai due punti più sopra messi in rilievo e ricordare ad essi col dovuto tatto, le severe pene fissate per chi fornisca notizie errate o incomplete.

« A tal uopo è necessario che l'E. V. disponga che in occasione del 21 aprile (giorno in cui gli Ufficiali di censimento sono liberi da ogni lavoro) gli Ufficiali stessi siano adunati a cura degli Uffici comunali di censimento e sia fatto loro presente il particolare delicato compito che essi debbono assolvere in modo assolutamente efficace. Sarà opportuno che a tali adunate partecipino gli Ispettori provinciali, i Segretari comunali, i Podestà ed eventualmente l'E. V. stessa.

Gradirò ricevere un cenno di assicurazione »

3) DUE QUESITI IMPORTANTI. — *Determinazione delle case « sparse ».* — Alla domanda « La casa è situata in un centro abitato ? » contenuta nella prima pagina del foglio di famiglia si dovrà rispondere *no* quando si tratti di case *isolate*, anche se queste siano comprese nei limiti assegnati alla circoscrizione di un « centro ». Deve cioè seguirsi il concetto che nella zona territoriale attribuita ad un « centro » possono trovarsi:

a) case facenti parte dell'aggregato di case costituenti il centro abitato propriamente detto (che dà la denominazione al centro stesso);

b) case sparse attorno al centro abitato propriamente detto, per le quali alla domanda suaccennata si dovrà rispondere *no*.

*Operai che lavorano in Comune diverso da quello dove abitano.* — Gli operai che hanno l'abitazione ed eventualmente la famiglia in un Comune e che si recano giornalmente a lavorare in un Comune limitrofo, nel cui registro di popolazione sono

inscritti, dovranno dichiarare come Comune di dimora abituale (col. 10 del foglio di famiglia) il Comune nel cui registro di popolazione sono iscritti. Occorrerà controllare che siano evitate duplici iscrizioni anagrafiche, sia, cioè, nel Comune in cui dimora la famiglia che in quello del Comune limitrofo.

4) CENSIMENTO DELLE RECLUTE DEL 1915. — In seguito ad accordi intervenuti fra l'Istituto e l'On. le Ministero della guerra, si è stabilito che le reclute della classi 1915, le quali in questi giorni si presentano ai Distretti militari e sono da queste inviate ai Corpi di destinazione, vengano censite esclusivamente presso i Corpi di destinazione, anche se vi giungeranno dopo il 21 aprile, previo accertamento che le reclute stesse, se giunte al Distretto nella giornata del 21, non siano state già censite altrove.

L'On. Ministero della guerra ha telegraficamente diramato istruzioni in tal senso alla competenti Autorità militari.

5) IMPORTANTI DISPOSIZIONI DEL MINISTERO DELLE FINANZE. — Analogamente a quanto è stato fatto dal Ministero delle corporazioni e dal Ministero dell'Interno (Cfr. Bollettino del Censimento n. 5), anche il Ministero delle finanze, con circolare diretta alle L.L. EE. i Prefetti, ha ricordato il divieto assoluto, sancito dalla legge, di far uso, nel procedere ad eventuali accertamenti per l'imposizione di tributi locali, delle risultanze del censimento, invitando le L.L. EE. i Prefetti a richiamare l'attenzione dei Comuni su tale divieto nel dubbio che i Comuni stessi, nel procedere alla revisione ed all'aggiornamento dei registri di popolazione, siano portati a valersi delle notizie che verranno a loro conoscenza in occasione del prossimo censimento, al fine di perseguire i propri amministrati per eventuali evasioni alle leggi in materia di tributi locali.

157

## N. 7 - Roma 23 Aprile 1936-XIV

1) PROPAGANDA A MEZZO DELLA RADIO. — Nei giorni 1, 5, 8 e 13 aprile, e quotidianamente dal 15 al 21 sono state effettuate, a cura dell'Eiar, speciali trasmissioni che hanno avuto lo scopo di illustrare l'importanza e le finalità del censimento e, quindi, la necessità di risposte esatte e complete, secondo le norme impartite dall'Istituto, da parte di tutti i cittadini.

In tali radiocomunicazioni sono stati anche forniti precisi chiarimenti sul modo di compilare i fogli di censimento, specie per la parte riguardante i quesiti professionali.

*Alcune di dette radiotrasmissioni sono state effettuate dall'Ente radio rurale e dedicate agli insegnanti, ai quali è stato rivolto caloroso appello per una efficace opera di propaganda presso le classi agricole, dando, nel contempo, le delucidazioni atte a mettere gli insegnanti stessi in grado di consigliare opportunamente gli agricoltori nella compilazione del foglio di famiglia.*

Dal 23 al 29 aprile sarà, poi, quotidianamente effettuata da tutte le stazioni radio italiane una comunicazione particolarmente importante del seguente tenore:

« A partire dal 22 aprile gli Ufficiali di censimento hanno iniziato il ritiro dei fogli di famiglia o di convivenza.

Si avvertono i cittadini che incombe agli Ufficiali suddetti l'obbligo di fornire ai capi della famiglia o della convivenza tutti i chiarimenti che venissero loro richiesti e che essi hanno il compito di controllare le risposte scritte sul foglio per accertarsi dell'esistenza di eventuali lacune o di errori e, in tal caso, di far compiere le opportune rettifiche dai capi famiglia o da chi ne fa le veci. I cittadini sono, pertanto, tenuti a rispondere a tutte le domande che vengono loro rivolte dagli Ufficiali di censimento in relazione alle notizie contenute nel foglio.

Si ricorda che gli Ufficiali suddetti debbono essere in possesso di un'apposita tessera di riconoscimento ».

Il giorno 30 aprile, infine, sarà due volte trasmesso, pure da tutte le stazioni radio italiane, il comunicato seguente:

« L' Istituto centrale di statistica avverte che se entro oggi 30 aprile l'Ufficiale di censimento non abbia provveduto al ritiro dei fogli stessi, i capi famiglia hanno l'obbligo, sotto pene di forti ammende, di consegnarli direttamente all'Ufficio comunale non più tardi del 3 maggio.

2) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI - MODIFICAZIONE DEL TESTO TELEGRAFICO. — In seguito alle variazioni apportate alle norme relative al censimento delle convivenze militari del R. Esercito (di cui alle circolari n. 59/48 C e 60-49 C, rispettivamente dirette alle L.L. EE. i Prefetti ed ai Sigg. Podestà), è stato modificato il testo del telegramma, con cui i Comuni dovranno, *improrogabilmente entro il 5 maggio*, comunicare all'Istituto centrale di statistica i dati relativi alla popolazione presente, distinta per sesso, censita nell'intero territorio comunale.

Il nuovo testo, che sarà quanto prima reso noto a tutti i Comuni del Regno con apposita circolare, deve essere conforme allo schema seguente:

ISTAT - ROMA

COMUNE DI . . . . . PROVINCIA DI . . . . .  
FOGLI DI FAMIGLIA 20122 ventimilacentotredue PUNTO  
PRESENTI NELLE FAMIGLIE 81243 ottantunomiladuecentoquarantatré  
PUNTO MASCHI 40320 quarantamilatrecentoventi PUNTO FEMMINE 40923  
quarantamilanovecentoventitè PUNTO FOGLI DI CONVIVENZA REGIO  
ESERCITO 3 tre PUNTO FOGLI ALTRE CONVIVENZE 43 quarantatré PUNTO  
PRESENTI NELLE CONVIVENZE ESCLUSO REGIO ESERCITO 5395 cinque-  
milatrecentonovantacinque PUNTO MASCHI 5265 cinquemiladuecentosanta-  
cinque PUNTO FEMMINE 130 centotrenta PUNTO PODESTÀ X Z Y.

3) INCAPACITÀ DEI CAPI FAMIGLIA A RISPONDERE AD ALCUNI QUESITI. — Si ritiene opportuno far conoscere che, in seguito a numerosi quesiti sottoposti dai capi famiglia in merito alla incapacità di rispondere a taluni dei quesiti formulati nel foglio di censimento, si è disposto che i capi famiglia stessi, i quali avessero dubbi sul modo di rispondere ad alcune domande, lascino in bianco la relativa colonna dello stampato e chiedano, poi, gli opportuni chiarimenti all'Ufficiale di censimento allorché questi, dal 22 al 30 aprile, tornerà nell'abitazione a ritirare i fogli riempiti. Tale disposizione è stata resa nota a mezzo di una delle radiocomunicazioni di propaganda di cui al n. 1).

4) OPERAZIONI IMMINENTI DEL CENSIMENTO. — Si ricorda che, a norma dell'art. 48 del Regolamento, il ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza, iniziato da parte degli Ufficiali di censimento il giorno 22 aprile, deve essere ultimato entro il 30 dello stesso mese.

Si ricorda, inoltre, che, pure a norma del citato articolo, i fogli delle convivenze militari, ad eccezione di quelle del Regio Esercito, dovranno essere ritirati il 30 aprile.

Si richiama, a tal proposito, l'attenzione sulla circolare n. 96/78 C, diretta alle L.L. EE. i Prefetti e riportata nel n. 6 del Bollettino del censimento, avente per oggetto i compiti dell'Ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli.

5) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 18 AL 20 APRILE 1936-XIV. —

Data	Numero	Oggetto
18.4.1936-XIV	97.79	C Elenchi professionali.
"	98.80	C Quesiti.
20.4.1936-XIV	99.81	C Elenchi professionali - Provvedimenti.
"	100.82	C Quesiti.

N. B. — Le circolari 97/79 C e 99/81 C sono state inviate alle L.L. EE. i Prefetti e per conoscenza, agli Uffici provinciali di censimento; le circolari 98/80 C e 100/82 C sono state inviate ai Sigg. Podestà o Commissari Prefettizi, e, per conoscenza alle L.L. EE. i Prefetti.

158

## N. 8 - Roma 25 Aprile 1936-XIV

SEGNALAZIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

S. E. il Prefetto di *Agrigento* ha sospeso dalla carica il Podestà e inflitta la censura al Segretario comunale di Realmonte per incomprensione della importanza delle operazioni inerenti al censimento.

Per lo stesso motivo ha indirizzato lettera di biasimo ai Podestà e ai Segretari comunali di Comitini, Montallegro e Siculiana, nonché al Vice segretario del Comune di Favara.

S. E. il Prefetto di *Aosta* ha provveduto alla sostituzione del Segretario del Comune di Valsavaranche per accertata negligenza e scarso affidamento nella regolarità dell'ulteriore svolgimento dei lavori del censimento.

Il Direttore dell'Ufficio provinciale di censimento di *Asti* comunica che il Segretario del Comune di Castelbolognone è stato destituito per la mancata regolarizzazione della toponomastica e della numerazione civica.

Lo stesso Direttore ha segnalato a S. E. il Prefetto — per i provvedimenti disciplinari del caso — l'Ispettore della zona XIV, che non aveva ottemperato, nonostante esplicito richiamo, alla prescrizione d'inviare all'Ufficio provinciale un sommario rapporto dopo ciascuna ispezione, nonché il Segretario del Comune di Cassinaccio per gravissime irregolarità riscontrate nella toponomastica del Comune e nella numerazione civica.

S. E. il Prefetto di *Belluno* ha colpito con censura i Segretari comunali di Trichiana e Seren del Grappa rispettivamente per negligenza nelle operazioni del censimento e per assenze arbitrarie dal territorio comunale durante i lavori del censimento.

S. E. il Prefetto di *Benevento* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Pietrelcina per negligenza nella esecuzione delle operazioni preliminari del censimento.

S. E. il Prefetto di *Brindisi*, ritenuto che i lavori di censimento nel Comune di Oria non procedevano con la regolarità e l'esattezza necessarie, ha proceduto alla nomina di un Commissario prefettizio, riservandosi ogni provvedimento a carico degli impiegati che risulteranno responsabili.

S. E. il Prefetto di *Campobasso* ha sostituito il Dirigente l'Ufficio comunale di censimento e un Ufficiale di censimento del Comune di S. Martino in Pensilis per la preventiva compilazione di fogli di famiglia eseguita sulla scorta del materiale di rilevazione del precedente censimento.

Lo stesso Prefetto ha destituito dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Tavenna per trascuratezza nell'assolvimento dei compiti relativi alle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Cosenza* ha sospeso dalle funzioni i Segretari comunali di S. Lorenzo del Vallo e Civita per gravi manchevolezze nei lavori del censimento.

S. E. il Prefetto di *Cuneo* ha sospeso dalla carica il Podestà di Sale delle Langhe per inosservanza dei doveri di ufficio, anche in relazione alle operazioni di censimento.

Nel contempo ha provveduto alla nomina di apposito Commissario nella Direzione dell'Ufficio comunale del censimento.

S. E. il Prefetto di *Firenze* comunica che, essendosi riscontrate nell'Ufficio comunale di Certaldo rilevanti manchevolezze nell'andamento delle operazioni del censimento, ha esonerato l'Autorità locale dalle funzioni, affidando la direzione di tutte le operazioni inerenti al censimento ad un funzionario Prefettizio, cui ha dato altresì l'incarico di elevare le responsabilità che eventualmente verranno accertate.

S. E. il Prefetto di *Foggia*, avendo rilevato che le operazioni preliminari per l'esecuzione del censimento nel Comune di Ischitella non si svolgevano con precisione e tempestività ed avendo personalmente accertato che gli inconvenienti lamentati erano da attribuirsi alla impreparazione di quel Segretario comunale, ha provveduto alla nomina di un Commissario prefettizio al Comune per la esecuzione del Censimento stesso.

S. E. il Prefetto di *Frosinone* ha sostituito dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario di Castelnuovo Parano, che non dava sicuro affidamento di ben disimpegnare le delicate mansioni affidategli.

S. E. il Prefetto di *Gorizia* ha provveduto alla nomina di un Commissario straordinario nel Comune di Rifemberg a causa di gravi deficienze riscontrate nell'organizzazione dei servizi del censimento e del mancato rispetto, nella esecuzione di talune operazioni preliminari, delle disposizioni impartite e dei termini prescritti. Nel contempo è stato iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario di quel Comune.

S. E. il Prefetto di *Grosseto* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Castiglione della Pescaia per deficienze nell'organizzazione e lentezza nello svolgimento delle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *La Spezia* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Pignone per non avere adempiuto con la dovuta diligenza alle operazioni preliminari del censimento.

Lo stesso Prefetto ha provveduto alla nomina di apposito Commissario nella Direzione dell'Ufficio comunale di censimento.

S. E. il Prefetto di *Milano* ha sospeso il Podestà ed il Segretario comunale di Cesano Boscone, il primo dalla carica, il secondo dal grado e dallo stipendio, per gravi negligenze nelle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Modena* ha sospeso dalle funzioni e dallo stipendio il Segretario comunale di Montefiorino per grave negligenza nell'assolvimento dei compiti relativi alle operazioni del censimento.

S. E. l'Alto Commissario di *Napoli* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Valle di Maddaloni per inadempimenti nelle operazioni preliminari del censimento ed in specie nella regolare compilazione degli Stati di sezione provvisori e nella distribuzione dei fogli di famiglia.

S. E. il Prefetto di *Padova* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Sant'Elena perché:

- 1) tutti i fogli consegnati recavano a stampiglia l'indicazione della Parrocchia;
- 2) nella prima facciata di tutti i fogli di famiglia mancavano tanto le indicazioni che dovevano essere apposte in ufficio, quanto quelle che dovevano essere annotate dagli Ufficiali di censimento, i quali, non avevano neppure segnato il numero progressivo del foglio in corrispondenza a quello dello Stato di sezione provvisorio;

159

## N. 9 - Roma 27 Aprile 1936-XIV

1) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI - MODIFICAZIONE DEL TESTO TELEGRAFICO. — A parziale deroga di quanto pubblicato al punto 2 del Bollettino del censimento n. 7, si comunica che è stato ulteriormente modificato il testo del telegramma, che, in conformità all'art. 58 del Regolamento, e al punto 22 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento, i Comuni dovranno inviare all'Istituto centrale di statistica *improrogabilmente* il 5 maggio p. v.

Il testo definitivo, che è stato già reso noto a tutti i Comuni del Regno con la circolare n. 102/83 C del 24 c. m., dovrà essere conforme al seguente schema esemplificativo:

ISTAT - ROMA  
 COMUNE DI . . . . . PROVINCIA DI . . . . .  
 FOGLI DI FAMIGLIA COMPLESSIVI COMPRESI FOGLI DI FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI 20122 ventimilacentotidue PUNTO FOGLI DELLE FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI 112 centododici PUNTO PRESENTI NELLE FAMIGLIE 81243 ottantunomiladuecentoquarantatré PUNTO MASCHI 40320 quarantamila-trecentoventi PUNTO FEMMINE 40923 quarantamilanovecentoventitré PUNTO FOGLI DI CONVIVENZA REGIO ESERCITO 3 tre PUNTO FOGLI ALTRE CONVIVENZE 43 quarantatré PUNTO PRESENTI NELLE CONVIVENZE ESCLUSO REGIO ESERCITO 5395 cinquemilatrecentonovantacinque PUNTO MASCHI 5265 cinquemiladuecentosessantacinque PUNTO FEMMINE 130 centotrenta PUNTO PODESTÀ XY

Si rammenta che per *nessun motivo* sono ammesse variazioni allo schema suindicato.

2) REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO. — Com'è noto l'Ufficio comunale di censimento deve, a termini del primo capoverso dell'art. 56 del Regolamento, procedere, giornalmente, alla revisione preliminare dei fogli di famiglia e di convivenza riconsegnati all'Ufficio stesso sia dagli Ufficiali di censimento, sia dai cittadini. Tale revisione preliminare deve essere effettuata nei limiti e con le modalità specificate nel punto 17 delle Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento; deve, cioè, essere *essenzialmente quantitativa* e non riguardare, quindi, il controllo delle date di nascita, delle relazioni di parentela e particolarmente delle professioni, controlli questi che dovranno essere compiuti, con la massima scrupolosità, dopo il 5 maggio p. v.

Si richiama a tal proposito la circolare n. 104/85 C del 25 c. m.

3) COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE. — Si ricorda che solo dopo la revisione quantitativa dei fogli l'Ufficio comunale di censimento deve eseguire il computo giornaliero di Sezione.

Per facilitare tale computo, alcuni Comuni hanno, molto opportunamente, predisposto un modulo preliminare da compilarsi prima del computo giornaliero di Sezione.

Lo schema di detto modulo, di cui l'Istituto vivamente raccomanda l'adozione, è stato riportato nella circolare n. 106/87 C.

3) gli Ufficiali di censimento erano stati muniti di un elenco nominativo delle famiglie da censire desunto dall'anagrafe.

Lo stesso Prefetto ha inflitto: il rimpovero solenne ai Segretari comunali di Arquà Petrarca (recidivo), Anguillara, Trebaseleghe e Megliadino S. Vitale per dimostrata deficienza nella organizzazione del servizio del censimento; la censura al Segretario comunale di S. Margherita d'Adige per stampigliatura del nome della Parrocchia sui fogli di censimento e per omissione sul frontespizio delle indicazioni a lapis della lettera della frazione e del numero della sezione.

S. E. il Prefetto di *Palermo* ha inflitto la punizione della censura al Segretario comunale di Villabate che aveva fatto stampigliare 3500 fogli di famiglia, contrariamente alle disposizioni impartite.

S. E. il Prefetto di *Pescara* ha esonerato dall'incarico di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Civitella Casanova che, nonostante fosse già stato richiamato all'osservanza scrupolosa dei compiti affidatigli, persisteva nel più deplorabile disinteressamento, pregiudicando in tal modo il regolare svolgimento delle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto ha conseguentemente disposto per la contestazione degli addebiti, riservandosi di adottare i relativi provvedimenti disciplinari.

Lo stesso Prefetto ha inflitto un severo rimpovero ai Segretari dei Comuni di Pescara, Montebello di Bertona e di Rosciano per inadempimenti riscontrate nel servizio del censimento.

S. E. il Prefetto di *Pola* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Visinada per non avere a suo tempo proceduto al riordinamento della numerazione civica, per non aver sufficientemente istruito gli Ufficiali di censimento ed infine per inesatta applicazione delle disposizioni relative alla costituzione delle sezioni e dell'Ufficio comunale di censimento nonché alle annotazioni da apporre sui fogli di famiglia prima della consegna all'Ufficiale di censimento.

Lo stesso Prefetto ha severamente richiamato il Segretario del Comune di Visignano d'Istria che si era allontanato dall'Ufficio senza giustificato motivo.

S. E. il Prefetto di *Roma* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Montecompatri che aveva preventivamente compilato lo Stato di sezione provvisorio.

S. E. il Prefetto di *Salerno* ha provveduto alla sostituzione del Dirigente l'Ufficio comunale di censimento del Capoluogo ed alla conseguente nomina di un Commissario Prefettizio per constatata irregolarità nel funzionamento dei servizi del censimento.

Lo stesso Prefetto ha sospeso dalla carica il Podestà di Sicignano degli Alburni, di Laurito, di Torraca e di Monteforte Cilento per scarso interessamento alle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Sondrio* ha dispensato il Segretario comunale di Verceia dalle funzioni di Dirigente il servizio di censimento per grave ritardo nella distribuzione dei fogli di censimento, disponendo per l'inizio del procedimento disciplinare.

S. E. il Prefetto di *Trento* ha sospeso, per tempo indeterminato, dal grado e dallo stipendio il Segretario del Comune di Vigo di Fassa per accertata irregolarità nella compilazione dei fogli di famiglia.

S. E. il Prefetto di *Treviso* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Roncade che dava prova di incomprensione e scarso senso di responsabilità nella condotta delle operazioni preliminari del censimento.

S. E. il Prefetto di *Venezia* ha sottoposto a procedimento disciplinare i Segretari dei Comuni di Mira e Santo Stino di Livenza, i quali avevano disposto la compilazione preventiva della parte interna di taluni fogli di famiglia.

S. E. il Prefetto di *Viterbo* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Civitacastellana per grave negligenza nelle operazioni del censimento.

4) CENSIMENTO DEI SENZA TETTO. — Essendo stato da alcuni Uffici comunali di censimento formulato il quesito se per i fogli di famiglia relativi ai senza tetto debba essere formata un'apposita sezione di censimento, si ritiene opportuno far conoscere che i fogli di famiglia dei senza tetto devono essere inseriti tra quelli della sezione nella quale i senza tetto furono reperiti. Nello Stato di sezione definitivo detti fogli dovranno essere elencati nelle ultime righe.

5) RINVIO DEL RICHIAMO ALLE ARMI DI PERSONE ADDETTE AI SERVIZI DEL CENSIMENTO. — In seguito ad interessamento dell'Istituto, l'On. Ministero della guerra ha impartito le opportune disposizioni perché il richiamo alle armi, per esperimento pratico della durata di 15 giorni, di persone addette ai servizi di censimento le quali aspirino alla nomina ad Ufficiali di complemento, sia dal 1° maggio rinviato al prossimo mese di giugno.

6) CONVIVENZE SENZA ALCUN CENSITO. — Al fine di dissipare eventuali dubbi ed evitare ogni possibile equivoco, si precisa che, nel caso di convivenze non comprendenti alcun censito, i relativi fogli di censimento *non devono essere compilati*. Si raccomanda però, di accertarsi che sia stato compilato il foglio di famiglia del titolare della convivenza.

7) OPERAZIONI IMMINENTI DEL CENSIMENTO. — Si ricorda che, a norma dello art. 50 del Regolamento, i capi delle famiglie o delle convivenze che non avessero avuto entro il 30 aprile la visita a domicilio dell'Ufficiale incaricato di ritirare i fogli di censimento, sono tenuti a recarsi all'Ufficio comunale nei giorni dal 1° al 3 maggio per consegnarli personalmente.

Per rammentare tale particolare obbligo dei censiti, è opportuno che i Comuni provvedano all'affissione di strisce murali, redatte secondo lo schema riportato nella circolare di questo Istituto n. 67/53 C del 1° aprile c. a.

8) SEGNALEZIONE DI ALCUNI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di *Aquila* ha sottoposto a procedimento disciplinare i Segretari comunali di Roccasale e Pacentro, il primo perché nel giorno 14 aprile non aveva ancora iniziato la distribuzione dei fogli di famiglia che insieme con gli Stati provvisori di sezione compilava in Ufficio, in base alle risultanze anagrafiche; il secondo per la mancata compilazione degli itinerari per gli Ufficiali di censimento ed imprecisione nella delimitazione dei confini delle due sezioni in cui il territorio comunale era stato diviso.

S. E. il Prefetto di *Catania* ha sottoposto a procedimento disciplinare i Segretari comunali di Scordia e di S. Giovanni La Punta i quali avevano compilato alcuni fogli di censimento in base alle risultanze dei Registri di popolazione.

S. E. il Prefetto di *Frosinone*, avendo accertato che nel Comune di Isola del Liri la distribuzione dei fogli di famiglia era stata ultimata in ritardo, e che la revisione della numerazione civica non era stata eseguita regolarmente, né controllata dall'Ufficio comunale, ha severamente richiamato il Podestà e contestato gli adde-

biti tanto al Segretario comunale quanto al Dirigente dell'Ufficio tecnico municipale per gli ulteriori provvedimenti a loro carico.

Lo stesso Prefetto ha diffidato energicamente i Segretari comunali di Rocca-secca e di Acquafondata per talune manchevolezze riscontrate nella esecuzione delle operazioni di censimento.

Il Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento di Pavia comunica che è stato iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Lardirago per avere preventivamente compilato gli stati di sezione provvisori.

S. E. il Prefetto di Pisa ha deferito al Consiglio di disciplina il Segretario comunale di Santa Luce - Orciano, responsabile del ritardo con cui era stata effettuata la consegna dei fogli di famiglia.

S. E. il Prefetto di Potenza ha sospeso, a tempo indeterminato, dalle funzioni e dallo stipendio il Segretario del Comune di Castelluccio Superiore per grave incomprensione e negligenza nell'assolvimento dei compiti inerenti le operazioni di censimento.

## 160

## N. 10 - Roma 29 Aprile 1936-XIV

1) RICOPIATURA DEI FOGLI DI CENSIMENTO E DEGLI STATI DI SEZIONE PROVVISORI. — Molti Comuni hanno, direttamente o per tramite delle RR. Prefetture, avanzato all'Istituto richieste suppletive di stampati (fogli di censimento, stati di sezione provvisori), giustificando la richiesta stessa con la necessità di sostituire gli originali, ridotti in cattivo stato, con nuovi modelli, sui quali riportare le notizie già raccolte o annotate nei primi.

Mentre si richiama l'attenzione degli Uffici comunali e provinciali di censimento sulla irregolarità di tale procedimento, in quanto l'autenticità dei documenti in parola è garantita soltanto dalle firme originali dei capi-famiglia, si fa assoluto obbligo ai Comuni, qualora per motivi ritenuti plausibili (macchie, lacerazioni, ecc.) si siano fatte copie dei modelli originali, d'inviare all'Istituto, insieme con le copie, gli stampati originali in qualunque stato essi si trovino.

Sulle copie dovrà essere scritta in modo evidente la parola « copia ».

2) CENSIMENTO DEI MILITARI RICOVERATI IN OSPEDALI. — Risulta che taluni stabilimenti militari hanno proceduto al censimento dei militari ricoverati in essi, censimento che, a norma delle istruzioni impartite, doveva invece essere eseguito soltanto dai Corpi presso i quali i militari stessi erano rimasti in forza.

Ad evitare possibili duplicazioni, l'Istituto ha telegraficamente fatto presente alle Direzioni di tutti gli stabilimenti sanitari militari l'assoluta necessità di indicare — senza però ricompilare in nessun caso i fogli di convivenza — per ciascun militare ricoverato ed eventualmente censito, il relativo Corpo di appartenenza; e ciò al fine di agevolare l'opera di revisione che i Corpi d'Armata dovranno compiere secondo le disposizioni a suo tempo emanate dall'On.le Ministero della guerra.

I Corpi d'Armata stessi potranno, infatti, in tal guisa procedere più facilmente alla cancellazione degli eventuali duplicati.

Si ritiene opportuno far conoscere tale disposizione agli Uffici provinciali di censimento dei Capiluoghi, sedi di Corpi d'Armata, affinché ne siano edotti gli Ispettori provinciali incaricati di controllare la suddetta opera di revisione.

3) COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI DATI PROVVISORI. — Si rammenta ancora una volta che il giorno 5 maggio p. v. tutti i Comuni del Regno dovranno prorogabilmente telegrafare all'Istituto i totali dei riepiloghi dei computi di Sezione, e che la compilazione del testo telegrafico deve essere rigorosamente fatta secondo lo schema esemplificativo riportato nella Circolare n. 102/83 C del 24 c. m. ed al punto 1 del « Bollettino del Censimento » n. 9.

Si ricorda, inoltre, che per nessun motivo sono consentite variazioni, sia pure lievi, allo schema suindicato.

## 161

## N. 11 - Roma 2 Maggio 1936-XIV

1) COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI. — In data odierna sono stati telegraficamente forniti alle LL. EE. i Prefetti i seguenti chiarimenti in merito al testo del telegramma con cui il giorno 5 c. m. tutti i Comuni del Regno dovranno comunicare all'Istituto i totali dei riepiloghi dei computi di Sezione:

a) il testo del telegramma deve seguire letteralmente il modello indicato nella circolare n. 102/83 C del 24 aprile ed al punto 3 del « Bollettino del Censimento » numero 10;

b) poiché nessuna omissione o variazione è ammessa, qualora non esistano dati, bisogna scrivere la parola « zero »;

c) i dati debbono essere indicati sia in cifre che in lettere;

d) eventuali osservazioni o chiarimenti ritenuti indispensabili per interpretare i dati trasmessi debbono essere comunicati con telegramma separato.

2) ELENCHI PROFESSIONALI. — Ad iniziativa di privati sono stati stampati alcuni volumetti esemplificativi di nomenclatura professionale, con l'indicazione delle risposte da dare alle colonne 12 e 13 dei fogli di censimento.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle circolari 97/79 C in data 18 aprile e 99/81 C in data 20 aprile, si rende noto che l'Istituto centrale di statistica ha dato il « nulla osta » per le seguenti pubblicazioni:

1° « Elenco alfabetico delle professioni » edito dalla ditta arti grafiche dei Comuni; Ditta Caparrini-Empoli (2500 voci);

2° « Le professioni, la posizione e il ramo di attività nello VIII Censimento generale della popolazione » a cura del Dott. F. Bellonzi (450 voci);

3° « Elenco dei mestieri e professioni » IV edizione edito dalla tipografia Cantelli di S. Giorgio di Piano (Bologna) (350 voci).

Per quest'ultima pubblicazione, si fa presente che, essendo risultati errati gli elenchi contenuti nelle prime edizioni, se n'è eseguita la ristampa, apportando le correzioni imposte dall'Istituto.

Pertanto, è consentito l'uso di detta pubblicazione soltanto se essa porti sulla copertina l'indicazione « IV edizione », che è quella revisionata, fermo restando il divieto d'uso per le precedenti edizioni.

Diffida. — Si rende noto che il Reale stabilimento F. Salvati di Foligno è stato diffidato a diffondere l'opuscolo « Dizionario delle professioni, arti, mestieri, condizioni sociali e rami di attività individuale nell'VIII censimento generale della

## 9) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 24 AL 27 APRILE 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
24 aprile 1936-XIV	102/83 C	Comunicazione telegrafica all'Istit. centr. di statist.
" "	103/84 C	Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.
25 aprile "	104/85 C	Revisione preliminare dei fogli di censimento - Computi di sezione.
27 " "	105/86 C	Casse per la spedizione degli stampati.
27 " "	106/87 C	Ritiro dei fogli e compiti dell'Ufficio comunale di censimento.

N. B. — Le circolari 102/83 C, 103/84 C, 104/85 C e 106/87 C sono state inviate ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti; la circolare 105/86 C è stata inviata ai Sigg. Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

4) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di Ascoli Piceno ha sottoposto al Consiglio di disciplina i Segretari comunali di Rotella e Cossignano per essersi allontanati dai rispettivi Comuni senza giustificato motivo.

Lo stesso Prefetto ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Montefortino per il ritardo con cui è rientrato in servizio dopo una licenza.

S. E. il Prefetto di Bergamo ha esonerato dall'incarico di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Caprino Bergamasco per deficiente funzionamento dell'Ufficio stesso. Detto Segretario è stato sostituito da apposito Commissario.

S. E. il Prefetto di Brindisi ha sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Torre Santa Susanna per ritardo nella distribuzione dei fogli di famiglia, con riserva di prendere a carico di detto Segretario i provvedimenti disciplinari del caso.

S. E. il Prefetto di Cagliari ha inviato un suo Commissario nel Comune di Decimoputzu ove un impiegato comunale, facente parte dell'Ufficio del censimento, non dimostrava sufficiente comprensione dei doveri di ufficio.

S. E. il Prefetto di Callianissetta ha sostituito con un Commissario prefettizio il Dirigente l'Ufficio comunale di censimento di Santa Caterina Villarmosa, il quale non aveva curato di controllare giornalmente gli stati di sezione provvisori, ed ha pure sostituito, per incapacità, due Ufficiali di censimento del Comune di San Cataldo.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto, presi dalle LL. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di	Numero
PODESTÀ:	
sospesi dalla carica . . . . .	5
diffidati o biasimati . . . . .	8
SEGRETARI COMUNALI:	
sospesi dalle funzioni . . . . .	10
revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento . . . . .	25
sottoposti a procedimento disciplinare . . . . .	40
colpiti da punizioni di minore entità . . . . .	25

popolazione», opuscolo che, non essendo conforme ai precisi criteri seguiti dall'Istituto, può esser causa di gravi errori.

L'uso di tale opuscolo è, pertanto, assolutamente vietato.

3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di Avellino ha sostituito nella direzione dell'Ufficio comunale del censimento il Segretario del Comune di Taurasi per irregolarità nelle operazioni di censimento.

Lo stesso Prefetto ha inflitto la censura al Segretario comunale di Grottamara per frequenti ed arbitrarie assenze dall'Ufficio durante i lavori del censimento.

S. E. il Prefetto di Asti ha vivamente deplorato sia il Podestà che il Segretario comunale di Aramengo, il primo per avere concesso ed il secondo per avere chiesto un congedo di tre giorni durante le operazioni del censimento, senza richiedere la preventiva autorizzazione Prefettizia.

Lo stesso Prefetto ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Scandelluzza che, sebbene più volte sollecitato, ebbe a presentare con ritardo gli elenchi degli Ufficiali di censimento.

S. E. il Prefetto di Balzano ha sospeso, a tempo indeterminato, dal grado e dallo stipendio il Segretario comunale di S. Genesio Atesino per incomprensione e scarso senso di responsabilità nelle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di Cagliari ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Capoterra per gravi irregolarità nelle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di Callianissetta ha sottoposto a procedimento disciplinare il Dirigente l'Ufficio comunale di censimento di Acquaviva Platani, che non aveva curato il controllo giornaliero degli stati di sezione provvisori, compilati dai singoli Ufficiali, né la consegna giornaliera all'Ufficio comunale, da parte degli Ufficiali stessi, degli elenchi delle famiglie interamente e temporaneamente assenti.

S. E. il Prefetto di Catania ha sostituito nella direzione dei rispettivi Uffici comunali di censimento i Segretari dei Comuni di San Giovanni la Punta e Zafferana Etnea a seguito di persistenti manchevolezze nelle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di Firenze comunica che, essendosi riscontrate nell'Ufficio comunale di Montelupo Fiorentino gravi manchevolezze durante l'operazione del ritiro dei fogli, ha esonerato l'Autorità locale dalle funzioni, affidando la Direzione di tutte le operazioni inerenti al censimento ad un funzionario Prefettizio, cui ha



dato altresì l'incarico di elevare le responsabilità che eventualmente verranno accertate.

S. E. il Prefetto di *Frosinone* ha rivolto severo richiamo al Segretario comunale di S. Ambrogio sul Garigliano per il grave ritardo con cui era stata compiuta, in quel Comune, la revisione della numerazione civica.

Lo stesso Prefetto ha energicamente diffidato il Segretario Comunale di S. Padre per poca diligenza e scarso interessamento nell'esecuzione delle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Lucca* ha solennemente richiamato e diffidato i Podestà ed i Segretari comunali di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemantina per deficienze rilevate durante la compilazione degli stati di sezione provvisori e la consegna dei fogli di censimento.

S. E. il Prefetto di *Modena* ha sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Bastiglia per essersi allontanato dall'Ufficio senza giustificati motivi durante le ispezioni fattegli per le operazioni di censimento, ispezioni che gli erano state tempestivamente preannunciate.

S. E. il Prefetto di *Pescara* ha esonerato dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Rosciano, il quale nonostante fosse già stato severamente richiamato all'osservanza scrupolosa dei compiti affidatigli, persisteva nel più deplorabile disinteressamento, con grave pregiudizio del regolare svolgimento delle operazioni di censimento.

Lo stesso Prefetto ha pure sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Lettomanoppello che, sebbene già severamente richiamato, dimostrava incapacità e poco interessamento, ed ha, inoltre, inflitto un severo rimprovero al Segretario comunale di Bussi per inadempienze riscontrate nei servizi del censimento.

S. E. il Prefetto di *Reggio Calabria* ha esonerato dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento, riservandosi di prendere i provvedimenti disciplinari del caso, il Segretario del Comune di S. Eufemia d'Aspromonte per l'irregolare andamento delle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di *Reggio Emilia* ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ha sospeso dalle funzioni il Podestà del Comune di Vetto per assenteismo e ingiustificata negligenza;

b) ha formalmente diffidato il Podestà ed il Segretario del Comune di Viano a non allontanarsi dalla residenza durante il periodo delle operazioni di revisione e ad occuparsi, con maggiore scrupolosità, dei lavori stessi;

c) ha esonerato, per negligenza, dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Baiso;

d) ha rivolto un severo richiamo al Segretario comunale di Luzzara per manchevolezze rilevate nell'organizzazione dei servizi del censimento.

S. E. il Prefetto di *Sassari* ha sostituito i Commissari prefettizi dei Comuni di Ittiri e Martis e sospeso dalla carica il Podestà di Ardara per scarsa comprensione dell'importanza delle operazioni del censimento, deferendo, in pari tempo, alla

Commissione di disciplina i Segretari dei Comuni stessi per negligenza nella direzione e sorveglianza dei lavori del censimento.

S. E. il Prefetto di *Siracusa* ha sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario capo del Comune di Sortino per grave ritardo nell'inizio del lavoro di revisione dei fogli di censimento.

S. E. il Prefetto ha nel contempo invitato il Podestà del Comune a contestare l'addebito al Segretario assegnando a quest'ultimo dieci giorni di tempo per presentare le sue discolpe, per gli ulteriori provvedimenti disciplinari.

Detto Segretario, a carico del quale saranno poste le relative spese, è stato sostituito da un Commissario prefettizio.

S. E. il Prefetto di *Torino* ha esonerato dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Scalenghe a causa del mancato inizio delle operazioni di spoglio e di revisione dei fogli di censimento.

Detto Segretario, a carico del quale saranno poste le relative spese, è stato sostituito da un Commissario prefettizio e sottoposto a procedimento disciplinare.

S. E. il Prefetto di *Trento* ha sospeso a tempo indeterminato, in attesa del procedimento disciplinare, il Segretario comunale di Lomaso per irregolarità riscontrate nelle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di *Verona* ha sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Tregnago per irregolarità e deficienze nell'organizzazione dei servizi del censimento.

S. E. il Prefetto di *Zara* ha inflitto la censura al Segretario capo del Comune di Zara per irregolarità nelle operazioni del censimento, riservandosi di proporre al Ministero dell'Interno l'adozione di ulteriori provvedimenti disciplinari.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto, presi dalle I.L. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di	Numero
PODESTÀ:	
sospesi dalla carica	9
diffidati o biasimati	14
SEGRETARI COMUNALI:	
sospesi dalle funzioni	12
revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento	37
sottoposti a procedimento disciplinare	53
colpiti da punizioni di minore entità	32

162

## N. 12 - Roma 7 Maggio 1936-XIV

1) CENSIMENTO DEI MILITARI DISLOCATI IN LIBIA E NELLE ISOLE DELL'EGEO. — In seguito ad accordi intervenuti, si è stabilito di considerare anche i *militari di carriera* dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo come assenti temporaneamente dalle loro famiglie, indipendentemente dalla durata della loro assenza, quindi anche se si presume che ritornino in famiglia dopo il 31 luglio 1936/XIV.

I militari suddetti dovranno, perciò, figurare nell'Elenco B dei fogli delle rispettive famiglie, qualunque sia la data presuntiva del loro ritorno. Pertanto gli Uffici comunali di censimento dovranno porre la maggiore attenzione, durante la revisione dei fogli, perchè tali militari, se censiti nell'Elenco B delle rispettive famiglie, non vengano deperenni. Se la cancellazione fosse stata già fatta dagli Ufficiali di censimento, l'Ufficio comunale dovrà annullarla.

2) QUESITI PROFESSIONALI. — Si segnalano due importanti quesiti: la risoluzione del primo è stata già data, ma si riporta di nuovo per la frequenza con cui si presentano i casi considerati nel quesito stesso; la risoluzione del secondo viene data perchè costituisce una norma non ancora resa nota:

a) Che cosa dovranno indicare nelle colonne 11, 12 e 13 un farmacista, padrone di una farmacia; un farmacista direttore di una farmacia cooperativa; un farmacista dipendente da una farmacia della quale non sia proprietario?

Dichiareranno: alla colonna 11: Farmacista; alla colonna 12: rispettivamente: padrone o direttore o impiegato; alla colonna 13: Farmacia.

b) Che cosa si dovrà indicare nelle colonne 11, 12 e 13 nei riguardi di un «coadiuvante» che non venga censito nello stesso foglio di famiglia del congiunto coadiuvato?

Si dovranno far seguire alla parola «coadiuvante» voci identiche a quelle riguardanti la professione, la posizione ed il ramo di attività del coadiuvato.

A complemento di quanto è indicato nel quesito n. 1 della circolare 77/62 C, si chiarisce, poi, che:

i muratori, i quali lavorano per proprio conto a richiesta di privati (con un massimo di tre dipendenti), dovranno dichiararsi artigiani soltanto se esercitano la loro attività in Comuni aventi popolazione non superiore a ottomila abitanti.

In caso diverso dovranno considerarsi «padroni» o «datori di lavoro».

3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di *Arezzo* ha sostituito nella carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Lucignano, che non disimpegnava con la dovuta diligenza il compito affidatogli.

S. E. il Prefetto di *Asti* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Grazzano Monferrato, per alcune deficienze riscontrate nei servizi del censimento nel Comune di Casorzo, presso cui detto Segretario si trovava in reggenza, a causa dell'assenza del titolare, richiamato temporaneamente sotto le armi.

S. E. il Prefetto di *Avellino* ha sostituito nella Direzione dell'Ufficio comunale di censimento il Segretario del Comune di Paternopoli per accertate manchevolezze nelle operazioni di censimento, con riserva di ulteriori provvedimenti disciplinari.

Lo stesso Prefetto ha, nel contempo, indirizzato lettera di richiamo al Podestà di detto Comune.

S. E. il Prefetto di *Bergamo* ha sospeso dallo stipendio — in attesa dell'esito del procedimento disciplinare in corso — un applicato dell'Ufficio comunale di Covo, che si rifiutava di prestare la sua opera ai lavori del censimento.

S. E. il Prefetto di *Bolzano* ha sospeso, a tempo indeterminato, dal grado e dallo stipendio il Segretario dei Comuni consorziati di Rio di Usteria e Naz Sclaves per incomprensione e scarso senso di responsabilità nelle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Milano* ha proceduto, nei Comuni consorziati di Ossona e Casorezzo, alla nomina di un Commissario Prefettizio per le operazioni del censimen-

to, in sostituzione del Segretario comunale, colpevole di gravi deficienze nella organizzazione e nello svolgimento delle operazioni predette.

S. E. il Prefetto di *Palermo* ha biasimato il Podestà ed il Segretario comunale di Termini Imerese a causa di irregolarità relative alla delimitazione dei confini territoriali del Comune.

Lo stesso Prefetto ha inflitto la censura al Segretario comunale di Carini per negligenza nelle operazioni del censimento ed ha invitato il Podestà di Castelbuono, Gangi, Corleone e Bisacchino ad infliggere un severo rimprovero ai Segretari dei rispettivi Comuni.

S. E. il Prefetto di *Pola* ha invitato il Podestà di Visnada a deferire all'Autorità giudiziaria un Ufficiale di censimento di detto Comune, il quale aveva incluso nell'Elenco A di alcuni fogli persone dislocate in A. O. e, nel ricompiere uno stato di sezione provvisorio, aveva falsificato le firme dei capi-famiglia.

S. E. il Prefetto di *Roma* ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Agosta per irregolarità nelle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Trento* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Storo per irregolarità riscontrate nelle operazioni del censimento.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto, presi dalle I.L. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di	Numero
PODESTÀ:	
sospesi dalla carica	9
diffidati o biasimati	15
SEGRETARI COMUNALI:	
sospesi dalle funzioni	13
revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento	40
sottoposti a procedimento disciplinare	56
colpiti da punizioni di minore entità	39

### 4) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 30 APRILE AL 7 MAGGIO 1936-XIV

Data	Numero	Oggetto
30.4.1936-XIV	107/88 C	Richiesta intempestiva di stampati mod P. 12.
»	108/89 C	Militari dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo.
»	109/90 C	Elenchi professionali - Provvedimenti.
1.5.1936-XIV	110/91 C	Rimborso spese di viaggio.
2.5.1936-XIV	111/92 C	Immediata revisione quantitativa e qualitativa di alcune convivenze.
4.5.1936-XIV	114/93 C	Classificazione professionale.
7.5.1936-XIV	116/94 C	Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

N. B. — Le circolari 107/88 C, 108/89 C, 111/92 C, 114/93 C e 116/94 C sono state inviate ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle I.L. EE. i Prefetti; la circolare 109/90 C è stata inviata alle I.L. EE. i Prefetti e per conoscenza, agli Uffici provinciali di censimento; la circolare 110/91 C è stata inviata agli Uffici provinciali di censimento aventi sede nelle Prefetture.

## N. 13 - Roma 13 Maggio 1936-XIV

1) **NORME PER LA REVISIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO.** — Con circolare in corso di spedizione, l'Istituto ha dettato ai Comuni norme particolareggiate per la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento.

Gli argomenti toccati dalla circolare sono i seguenti :

- I — Premessa : revisione e riscontri anagrafici ;
- II — Ordinamento e numerazione dei fogli ;
- III — Revisione quantitativa ;
- IV — Revisione qualitativa ;
- A) Prima facciata del foglio ;
- B) Parte interna del foglio ;
- C) Professioni.

2) **ABUSO DEL TERMINE « COADIUVANTE ».** — È stato segnalato che in molte località dove prevale la piccola proprietà o la piccola affittanza o la piccola colonia, i componenti delle famiglie, specialmente se si tratta di famiglie abbastanza numerose, hanno indicato nelle colonne 11 e 12 : « coadiuvante », sebbene in realtà alcuni membri della famiglia lavorino come terrazzieri o braccianti giornalieri presso altre aziende od esercitino mestieri i più vari per tutto l'anno o per la maggior parte.

Tale errata indicazione sembra sia dovuta ai soliti, infondati, timori di carattere fiscale, che inducono il capo-famiglia a non far conoscere che il reddito ricavato dall'azienda agricola familiare è arrotondato (e talvolta moltiplicato) con redditi ricavati dall'esercizio di attività estranee all'azienda stessa.

Sembra che gli Uffici comunali abbiano accolto senza controllo questa dichiarazione, che nella sua semplicità può trarre facilmente in inganno. Qualcuno ha già provveduto a fare le debite correzioni, ma è indispensabile che tutti gli Uffici comunali di censimento provvedano ad individuare tali casi, rettificando le risposte nelle colonne 11 e 12 dei relativi fogli di censimento, previa consultazione dei censiti interessati.

3) **CITTADINI CONDANNATI PER ESSERSI RIFIUTATI DI FORNIRE LE NOTIZIE RICHIESTE IN OCCASIONE DEL CENSIMENTO.** — Dinanzi al Pretore di Chiusano di San Domenico (Avellino), nella sede distaccata di Pretura di Montemarano, si è discussa la causa a carico di quattro cittadini di Montemarano, i quali scientemente si erano rifiutati di fornire all'Ufficiale di censimento le notizie chieste per la compilazione dei fogli.

Il Pretore, in conformità delle vigenti norme di legge, ha condannato tutti gli imputati a L. 1.000 di multa ciascuno ed alle relative spese di giudizio.

4) **UN'UTILE INIZIATIVA.** — Merita particolare segnalazione il « Compendio delle istruzioni emanate dall'Istituto centrale di statistica per il quesito professionale e per quesiti vari », compilato con encomiabile accuratezza dall'Ufficio provinciale di censimento di Genova ed edito a cura del Comune di Genova.

5) **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.** — Per negligenze e deficienze nelle operazioni del censimento, S. E. il Prefetto di Aosta ha sospeso dal grado e dallo stipendio il Segretario comunale di Castelnuovo Nigra, ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Borgofranco d'Ivrea, sostituendolo nella direzione dell'Ufficio di censimento con apposito Commissario, ed ha, infine, censurato il Segretario comunale di Ayas.

S. E. il Prefetto di Arezzo ha sostituito nella direzione degli Uffici comunali di censimento di Poppi e Ortignano Raggiolo il Segretario comunale consorziale, che non dimostrava il necessario interessamento alle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di Asti ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Montiglio per irregolarità nelle operazioni di censimento, richiamando, in pari tempo, il Podestà all'osservanza del suo preciso dovere di scrupolosa sorveglianza sui lavori inerenti al censimento stesso.

S. E. il Prefetto di Catanzaro ha severamente biasimato i Segretari comunali di S. Vito sul Jonio, Francavilla Angitola, Contrache, Torre di Ruggiero e Vibo Valentia per deficienze riscontrate nei servizi del censimento.

## N. 14 - Roma 16 Maggio 1936-XIV

1) **DIVIETO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PROVVISORI.** — Si ricorda che a norma dell'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione del censimento, è vietato in modo assoluto a quanti, avendo preso parte, direttamente o indirettamente, ai lavori del censimento, siano venuti a conoscenza delle notizie rilevate, di comunicare o pubblicare i dati provvisori sulla popolazione presente.

2) **RIUNIONI DEGLI ISPETTORI DELL'ISTAT.** — Il giorno 7 corrente ha avuto luogo, sotto la presidenza del Direttore Generale dell'Istituto centrale di statistica, una riunione di tutti gli Ispettori dell'Istituto stesso, reduci dalle loro visite di controllo agli Uffici provinciali e comunali di censimento.

Scopo dell'adunanza è stato quello di riferire sull'esito delle ispezioni e sull'andamento dei lavori in corso e, soprattutto, di procedere ad uno scambio di vedute e di proposte, che permettesse di raccogliere gli elementi necessari per tracciare, in base ai suggerimenti dell'esperienza, le direttive più adatte, affinché anche la seconda fase ispettiva desse i migliori risultati.

Le questioni prospettate, gli inconvenienti segnalati, i quesiti risolti nel corso della discussione hanno dato origine alla importantissima circolare n. 123/99 C (diretta ai Sigg. Podestà e, per conoscenza, alle L.L. EE. i Prefetti), contenente norme particolareggiate sulla revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento, ed alla circolare n. 126/102 C (diretta agli Ispettori di censimento dell'Istat e agli Ispettori Provinciali di censimento), in cui sono fissati l'ordine dei Comuni da ispezionare, l'oggetto delle ispezioni e i criteri da seguire nelle ispezioni stesse.

3) **NUOVE DISPOSIZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI STATI DI SEZIONE DEFINITIVI (MOD. P 13) E DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO (MOD. P 14).** — Con circolare n. 125/101 C del 14 corrente, diretta ai Sigg. Podestà e, per conoscenza, alle L.L. EE. i Prefetti, si è disposto quanto segue :

« Alle colonne 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dello Stato di Sezione definitivo (Mod. P 13) destinate a raccogliere i dati numerici relativi ai Presenti ed agli Assenti temporaneamente fuori del Regno (comprese le persone, civili e militari, dislocate in Etiopia, nelle Colonie o nei Possedimenti) deve essere aggiunta un'ulteriore colonna, che verrà tracciata a mano utilizzando il margine del Mod. P 13.

S. E. il Prefetto di Gorizia comunica che è stato deferito all'Autorità giudiziaria un Ufficiale di censimento, che procedeva alla sostituzione di fogli di famiglia irregolarmente compilati con altri nuovi, dietro compenso di una lira per foglio.

S. E. il Prefetto di Littoria ha rivolto un severo richiamo al Segretario del Comune di Priverno per le deficienze accertate in sede di ispezione alle operazioni di censimento.

Il Dirigente l'Ufficio Provinciale di Padova comunica che è stato sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario del Comune di Masi, per scarsa vigilanza sulla organizzazione dei Servizi del censimento, e che è stato rivolto un rimprovero solenne al Segretario comunale di Tombolo, che non aveva sufficientemente sorvegliato l'opera di due Ufficiali di censimento.

S. E. il Prefetto di Roma comunica che è stato rivolto, a mezzo del Podestà, un severo richiamo scritto al Segretario comunale di Subiaco, che dimostrava indolenza nella direzione delle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di Vicenza ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Bressanvido per avere fatto pubblicare su di un periodico i risultati del censimento di quel Comune, contravvenendo al preciso divieto contenuto nell'art. 71 del Regolamento per l'esecuzione del censimento.

**Rettifica.**  — A parziale modifica di quanto è stato pubblicato nel n. 8 del « Bollettino del Censimento » circa un provvedimento disciplinare preso da S. E. il Prefetto di Cuneo a carico del Podestà di Sale delle Langhe e della conseguente nomina di un Commissario prefettizio nella direzione dell'Ufficio comunale di censimento, si rende noto che detto Commissario ha sostituito solo il Podestà nella gestione degli affari del Comune.

La direzione dell'Ufficio di censimento, che ha sempre funzionato con regolarità, è rimasta affidata al Segretario comunale.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto, presi dalle L.L. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di	Numero
<b>PODESTÀ :</b>	
sospesi dalla carica . . . . .	9
diffidati o biasimati . . . . .	16
<b>SEGRETARI COMUNALI :</b>	
Sospesi dalle funzioni . . . . .	14
revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento . . . . .	42
sottoposti a procedimento disciplinars . . . . .	60
colpiti da punizioni di minore entità . . . . .	48

## 6) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DALL'8 AL 13 MAGGIO 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
10.5.1936-XIV	118/95 C	Servizio ispettivo.
"	119/96 C	Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento. Riunioni provinciali.
11.5.1936-XIV	120/97 C	Addetti alla Marina Mercantile in navigazione.
13.5.1936-XIV	122/98 C	Revisione quantitativa delle convivenze del R. Esercito.
"	123/99 C	Revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento.

N. B. — La circolare 118/95 C è stata inviata alle L.L. EE. i Prefetti ed ai Sigg. Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento; la circolare 119/96 C alle L.L. EE. i Prefetti; la circolare 122/98 C a S. E. il Governatore di Roma e alle L.L. EE. i Prefetti; le circolari 120/97 C e 123/99 C sono state inviate ai Sigg. Podestà e, per conoscenza, alle L.L. EE. i Prefetti.

Questa nuova colonna dovrà essere intestata: « Residenti » ed in essa dovrà indicarsi, per ciascuna famiglia o convivenza, il numero dei censiti (senza distinzione di sesso) che entrano nel computo della popolazione residente del Comune di censimento.

Tale numero sarà ottenuto contando per ogni foglio di censimento tutti i censiti (non importa se iscritti nell'Elenco A o nell'Elenco B) per i quali nella colonna ro del foglio sia stato indicato come COMUNE di DIMORA ABITUALE lo stesso Comune di censimento; e ciò senza far distinzione fra elenco A ed elenco B, né fra maschi e femmine si deve solamente fare attenzione ad ESCLUDERE da tale computo i censiti iscritti nell'Elenco B (assenti temporaneamente dalla famiglia) per i quali nella colonna 15 sia stato dichiarato che l'assente si trova NELLO STESSO COMUNE DI CENSIMENTO ».

Si rammenta che gli Stati di sezione definitivi ed i prospetti riassuntivi dovranno essere firmati dal Podestà e dal Dirigente l'Ufficio comunale di censimento.

4) **COMPUTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - COMUNICAZIONE DEI DATI.** — Una volta compilato il prospetto riassuntivo e controllata accuratamente la corretta trascrizione dei dati ivi riportati dagli Stati di sezione, nonché l'esattezza delle somme eseguite, dovrà esser fatta del prospetto stesso una copia, la quale verrà allegata al materiale di censimento da trasmettere alla R. Prefettura, mentre l'originale sarà immediatamente inviato all'Istituto in piego raccomandato.

Il giorno 10 giugno p. v. ogni Comune dovrà dare conferma della avvenuta spedizione di detta raccomandata, usando all'uopo la cartolina che si è allegata alla circolare n. 123/101 C.

## 5) ALCUNI IMPORTANTI QUESITI.

a) Possono essere indicate nell'elenco B le persone assenti temporaneamente dalla famiglia, nello stesso Comune, anche se rientrano in famiglia oltre il 31 luglio 1936 ?

No.

b) Possono non essere compilati d'Ufficio i fogli relativi a famiglie interamente e temporaneamente assenti il 21 aprile, cui furono consegnati i fogli prima del 21

aprile e che all'atto del ritiro, essendo rientrate, consegnarono all'Ufficiale di censimento i fogli regolarmente compilati nell'Elenco B ?

Non sono da comprendere fra quelli compilati d'ufficio. Si deve indicare nel foglio: « consegnato dal censito al ritorno in Comune ».

c) Alcuni Comuni hanno chiesto se coloro che conducono terreni a più titoli debbano usare nella colonna 11 le diciture: « Conduttore a più titoli » e « Conduttore a più titoli - coltivatore », indicate nel prospetto esemplificativo di cui alla Circolare 84/67 C del 10 aprile u. s., oppure se nella colonna stessa debbano specificare i singoli titoli di conduzione.

Nella circolare suddetta, avente carattere schematico, non potevano essere indicati dettagliatamente i detti titoli, che invece dovranno essere specificati dal

censito, il quale pertanto dovrà dire, ad esempio: « Conduttore in proprio ed affittuario », « affittuario ed enfiteuta », « usufruttuario e colono parziario », ecc.

I conduttori coltivatori dovranno aggiungere a tali dizioni il termine « coltivatore ».

6) ARTIGIANI CON O SENZA BOTTEGA. — A seguito di chiarimenti chiesti da alcuni Comuni, si precisa che la indicazione, nella colonna 13 del foglio di censimento, di qualsiasi professione artigiana deve essere seguita dalle iniziali B. A. in tutti i casi, cioè sia quando l'artigiano abbia una vera e propria bottega, sia quando lavori nel proprio domicilio, sia, infine, quando lavori nel luogo designato dal committente.

165

N. 15 - Roma 27 Maggio 1936-XIV

1) PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO. — A un mese di distanza dalla data del censimento, l'Istituto è in grado di comunicarne i primi risultati provvisori:

II. NUMERO DEGLI ITALIANI PRESENTI NEL REGNO E CONTATI TRA IL 20 E IL 21 APRILE SALE A 42.438.104 ABITANTI.

A QUESTO TOTALE BISOGNA AGGIUNGERE LE CIFRE DEGLI ITALIANI OPERAI E SOLDATI CHE TRA IL 20 E IL 21 APRILE SI TROVAVANO NELL'AFRICA SETTENTRIONALE, NEL MEDITERRANEO ORIENTALE, NELL'AFRICA ORIENTALE.

PER RAGIONI DI CARATTERE MILITARE TALI CIFRE NON SARANNO COMUNICATE.

BISOGNA ALTRESI' AGGIUNGERE LA CIFRA DEGLI ASSENTI TEMPORANEI DAL REGNO E IL CUI RITORNO E' PREVISTO PRIMA DEL 31 LUGLIO.

FRA IL CENSIMENTO DEL 1931 E QUELLO DEL 1936 LA POPOLAZIONE E' AUMENTATA PER SUPERO DELLE NASCITE SULLE MORTI DI 2.000.000, CON UNA MEDIA, QUINDI, DI CIRCA 400.000 ALL'ANNO.

2) DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO (MOD. P. 14). — Con circolare n. 128/104 C del 19 corrente, diretta ai Sigg. Podestà e, per conoscenza, alle L.L. EE. i Prefetti, si è disposto che nei prospetti riassuntivi (Mod. P. 14), oltre alla nuova colonna di cui alla circolare n. 125/101 C (cfr. punto 3 del « Bollettino del Censimento » n. 14) debba esserne aggiunta un'altra, portante l'intestazione: *Assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nelle Isole dell'Egeo.*

In questa colonna, per ciascuna Sezione di censimento, dovrà essere scritto il numero globale — senza distinzione di sesso — dei censiti assenti temporaneamente dalla famiglia (iscritti pertanto nell'Elenco B del rispettivo foglio di famiglia) per i quali, alla colonna 15 sia stato indicato, come luogo in cui trovansi l'assente: A. O., o Libia, o Egeo. Non si dovrà quindi fare alcuna distinzione fra le tre località suddette, né tenere conto del sesso: in altri termini basterà indicare il numero globale di tutti gli assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nell'Egeo.

Non è necessario che questo dato sia trascritto nello Stato di sezione definitivo (Mod. P. 13): è sufficiente che esso sia conteggiato foglio per foglio e che il totale della Sezione sia scritto globalmente nel Mod. P. 14.

E' ovvio che, per ciascuna Sezione, il numero in questione non potrà in nessun caso risultare superiore a quello scritto nella colonna 13 del Mod. P. 14 (assenti temporaneamente fuori del Regno) giacché è evidente che gli assenti in A. O., Libia ed Egeo sono già compresi negli assenti fuori del Regno indicati nella detta colonna 13.

Resta fermo l'obbligo di rimettere a questo Istituto, in piego raccomandato, il Mod. P. 14 appena redatto e controllato, e dopo averne compilata la copia da accludere al materiale di censimento, che entro il 10 giugno dovrà essere inviato alla R. Prefettura.

Anche la cartolina di cui alla circolare 125/101 C dovrà contenere il nuovo dato numerico, che dovrà essere scritto di traverso, nello spazio bianco, a sinistra degli altri dati.

Sul Mod. P. 14 lo spazio occorrente per l'aggiunta della nuova colonna potrà essere ottenuto incollandosi sul margine del modello stesso una striscia di carta di sufficiente larghezza. Allo stesso mezzo si potrà ricorrere, per l'aggiunta, sui modelli P 13 e P 14, della colonna destinata ai Residenti (di cui alla precitata circolare 125/101 C), qualora il margine dei modelli stessi non possa essere utilizzato, perché troppo piccolo per contenere i dati.

3) ELENCHI PROFESSIONALI. — L'Istituto ha esaminato e corretto al 25 c. m. 728 elenchi professionali approntati da Comuni e quattro volumetti di nomenclatura professionale stampati ad iniziativa di privati.

Gli elenchi stessi debbono, tuttavia, considerarsi soltanto esemplificativi, specialmente per quanto riguarda la risposta al quesito di cui alla colonna 13 del foglio di censimento. Tale risposta, infatti, dovrà essere adattata di volta in volta all'effettiva specie o natura dell'attività svolta dall'azienda in cui il censito è od era occupato.

4) INVIO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO DAI COMUNI AGLI UFFICI PROVINCIALI. — Essendo stato chiesto all'Istituto se non sia preferibile che il controllo del materiale di censimento pronto per la spedizione all'Ufficio provinciale (spedizione che, a norma dell'art. 63 del Regolamento, deve essere effettuata non oltre il 10 giugno p. v.) venga eseguito dai singoli Ispettori provinciali in loco, cioè presso i singoli Uffici comunali di censimento, per i Comuni della zona a ciascuno assegnata, l'Istituto, con circolare 151/107 C, diretta alle L.L. EE. i Prefetti e ai Sigg. Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento, ha reso noto di non avere nulla in contrario a che detto controllo sia fatto presso i singoli Uffici comunali dagli Ispettori provinciali di zona.

Però, tutte le volte che sia stato adottato tale procedimento — che l'Istituto consiglia quando se ne riconosca la utilità — l'Ispettore provinciale che avrà eseguito il controllo presso un determinato Comune dovrà rilasciare formale dichiarazione di benessere, redatta in duplice esemplare, di cui uno, indirizzato all'Istituto, dovrà essere incluso nella prima cassa di materiale di censimento del Comune in questione, mentre l'altro esemplare dovrà essere consegnato al Dirigente dell'Ufficio provinciale, il quale sulla base di tale dichiarazione potrà, sotto la sua personale responsabilità, esimersi dal fare aprire e controllare i colli contenenti il materiale di quel Comune.

L'Istituto, però, non può in nessun caso consentire che l'invio del materiale venga fatto direttamente dai singoli Comuni all'Istituto.

E' indispensabile, quindi, che l'Ufficio provinciale di censimento faccia da centro di raccolta per il materiale di tutti i Comuni della Provincia, e del materiale stesso faccia all'Istituto, entro il 20 giugno p. v., una spedizione unica a vagone completo, attenendosi totalmente alle disposizioni emanate al riguardo e contenute nel paragrafo 7 (pag. 11) delle « Istruzioni per gli Uffici provinciali di censimento », dalle quali non è ammessa deroga alcuna.

5) ALCUNI IMPORTANTI QUESITI.

a) Che cosa dichiarerà alle colonne 11 e 12 la donna la quale coltiva terreno, che è assunto in compartecipazione dal capo famiglia ?

Si possono presentare casi diversi.  
1) La donna svolge la propria attività accudendo ai lavori della casa e lavorando, quando ha tempo, il terreno. A seconda della importanza economica dell'una e dell'altra attività, dichiarerà alla col. 11: « Attendente a casa » oppure « Compartecipante »; alla col. 12: lineetta (—) oppure « Compartecipante ».

2) La donna svolge la propria attività accudendo unicamente ai lavori del terreno in compartecipazione. Dichiarerà tanto alla col. 11 quanto alla col. 12: « Compartecipante ».

3) La donna assume dei terreni in compartecipazione ed inoltre lavora a giornata presso aziende di terzi, quando le si presenta la possibilità. Dichiarerà alla col. 11: « Compartecipante e lavoratrice a giornata », oppure « Lavoratrice a giornata e compartecipante », dando, nella risposta, la precedenza alla voce che rappresenta l'attività che riveste maggiore importanza per il reddito che procura. Alla col. 12 dichiarerà: « Compartecipante » oppure « Lavoratrice a giornata » a seconda che — per importanza economica — sia da considerare prevalente il lavoro del terreno in compartecipazione, oppure quello che la donna esplica in qualità di « giornaliera ».

b) La numerazione a lapis, nella colonna 6 dello Stato di sezione provvisorio, deve essere passata ad inchiostro e messa in relazione con quella risultante dallo Stato di sezione definitivo ?

No. Le due numerazioni sono tra loro indipendenti. Sui fogli di censimento la numerazione provvisoria a matita deve essere sostituita da quella definitiva ad inchiostro (vedasi punto 23 delle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento »).

c) Quale posto si dovrà dare nel Mod. P 13 ai fogli delle case isolate o sparse ?

I fogli delle case sparse, purchè non situate su vie civiche, saranno elencati dopo quelli delle case site nel centro abitato.

6) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di Asti ha inflitto un severo richiamo ai Podestà dei Comuni di Calamandrana, Mombaldone, Mombercelli e Roccaverano per scassa interesse alle operazioni preliminari del censimento e conseguente lentezza nello svolgimento delle operazioni stesse.

S. E. il Prefetto di Bolzano ha rivolto un severo richiamo al Segretario comunale di Bressanone per irregolarità negli itinerari di sezione, nonché per deficiente preparazione e superficiale revisione degli Stati di sezione provvisori.

S. E. il Prefetto di Modena ha rivolto un severo richiamo ai Segretari comunali di Piovepelago e Castelnuovo Rangone per deficienze riscontrate nei lavori del censimento, con diffida di provvedimenti disciplinari in caso di nuove manchevolezze, ed ha, in pari tempo, deplorato, nei riguardi dei rispettivi Podestà, la scarsa azione di vigilanza esercitata.

S. E. il Prefetto di Pavia ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Stradella, Dirigente l'Ufficio di censimento, perchè aveva trascurato la revisione preliminare di un foglio di famiglia, nel quale non figurava un figlio del capo-famiglia, residente nel Comune stesso alla data del censimento.

Lo stesso Prefetto ha invitato il Podestà del Comune di Godiasco a rivolgere per iscritto un richiamo al Segretario comunale, Dirigente l'Ufficio di censimento, per ripetute assenze dall'Ufficio e per inesattezza nei lavori di revisione dei fogli di censimento.

S. E. il Prefetto di Piacenza ha inflitto la punizione della censura al Segretario comunale di Bobbio per numerazione civica errata ed incompleta.

S. E. il Prefetto di Savona ha destituito dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento, il Segretario del Comune di Urbe per scarsa capacità organizzativa e direttiva.

Il Dirigente l'Ufficio provinciale di censimento di Trapani comunica che il Segretario comunale di Campobello di Mazara è stato sostituito con un Commissario prefettizio per dimostrata incapacità e che, a seguito di gravi negligenze, il Segretario del Comune di Erice è stato esonerato dalla direzione dell'Ufficio comunale di censimento.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto presi dalle L.L. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di	Numero
<b>PODESTA' :</b>	
sospesi dalla carica . . . . .	9
diffidati o biasimati . . . . .	22
<b>SECRETARI COMUNALI :</b>	
sospesi dalle funzioni . . . . .	14
revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento . . . . .	45
sottoposti a procedimento disciplinare . . . . .	61
colpiti da punizioni di minore entità . . . . .	53

**7) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 14 AL 25 MAGGIO 1936-XIV.**

Data	Numero	Oggetto
14.5.1936-XIV	124/100 C	Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.
"	125/101 C	Nuove disposizioni per la compilazione degli Stati di sezione definitivi e del Prospetto riassuntivo.
15.5.1936-XIV	126/102 C	Ispezioni delle operazioni di revisione quantitativa e qualitativa.
"	127/103 C	Due quesiti importanti.
19.5.1936-XIV	128/104 C	Disposizioni integrative per la compilazione del Prospetto riassuntivo.
"	129/105 C	Relazione sui difetti e sugli inconvenienti del censimento constatati in occasione delle ispezioni effettuate dagli Ispettori dell'Istat e dagli Ispettori provinciali.
"	130/106 C	Situazione stampati.
22.5.1936-XIV	131/107 C	Invio del materiale di censimento dai Comuni all'Ufficio provinciale.

22.5.1936-XIV	132/108 C	Spedizione del materiale di censimento agli Uffici provinciali di censimento.
"	133/109 C	Invio delle etichette per la spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica.
25.5.1936-XIV	135/110 C	Quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

*N. B.* — Le circolari 124/100 C, 125/101 C, 127/103 C, 128/104 C e 135/110 C sono state inviate ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti; le circolari 126/102 C e 129/105 C sono state inviate ai Sigg.ri Ispettori di censimento dell'Istat ed ai Sigg. Ispettori provinciali di censimento; la circolare 130/106 C è stata inviata a S. E. il Governatore di Roma ed alle LL. EE. i Prefetti; le circolari 131/107 C e 133/109 C sono state inviate alle LL. EE. i Prefetti ed ai Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento; la circolare 132/108 C è stata inviata ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti ed ai Sigg. Dirigenti degli Uffici provinciali di censimento.

166

## N. 16 - Roma 3 Giugno 1936-XIV

**1) AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE COLONNE INTEGRATIVE DEL PROSPETTO RIASSUNTIVO.** — Com'è noto, a norma delle circolari 125/101 C e 128/104 C (Cfr. anche punto 3 del n. 14 e punto 2 del n. 15 del « Bollettino del Censimento »), i prospetti riassuntivi (Mod. P. 14) devono essere integrati con l'aggiunta di due colonne, intestate l'una « residenti », l'altra « assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nelle Isole dell'Egeo ». Si ritiene opportuno richiamare brevemente le istruzioni impartite al riguardo.

Nella prima di dette colonne che dovrà essere aggiunta e compilata anche negli stati di sezione definitivi, si indicherà il numero dei censiti (senza distinzione di sesso) che entrano nel computo della popolazione residente del Comune di censimento, ossia di tutti i censiti (non importa se iscritti nell'elenco A o nell'elenco B) per i quali nella colonna 10 del foglio sia stato indicato come Comune di dimora abituale lo stesso Comune di censimento, *escludendo naturalmente, da tale computo i censiti iscritti nell'elenco B, per i quali nella colonna 15 sia stato dichiarato che l'assente si trova nello stesso Comune di censimento.*

Nella seconda di dette colonne aggiuntive dovrà essere segnato, per ciascuna sezione di censimento, il numero globale — senza distinzione di sesso — dei censiti assenti temporaneamente dalla famiglia, per i quali, alla colonna 15, sia stato indicato, come luogo in cui trovassero l'assente: A. O., o Libia, o Egeo.

Poiché gli assenti in A. O., Libia ed Egeo sono già compresi negli assenti temporaneamente fuori del Regno indicati nella colonna 13 del Mod. P. 14, è ovvio che, per ciascuna Sezione, il numero che dovrà essere segnato nella seconda colonna aggiuntiva non potrà in nessun caso risultare superiore a quello scritto in detta colonna 13.

Si raccomanda ai Sigg. Ispettori provinciali di eseguire accurato controllo al riguardo, poiché l'Istituto ha già dovuto rilevare che qualche Comune nel numero complessivo degli assenti temporaneamente fuori del Regno non ha incluso quello degli assenti in A. O., in Libia ed in Egeo.

**2) ERRORI RICONTRATI NELLA COMPILAZIONE DEI PROSPETTI RIASSUNTIVI.** — In alcuni dei prospetti riassuntivi (Mod. P. 14) già pervenuti all'Istituto, alla colonna 13 (assenti temporaneamente fuori del Regno) è stato segnato un numero che appare troppo elevato in confronto al numero dei presenti (col. 10) ed a quello degli assenti in A. O., in Libia e in Egeo (2ª colonna aggiuntiva).

Sembra, quindi, giustificato il sospetto che in detta colonna 13 sia stato indicato non già il numero dei soli assenti temporaneamente fuori del Regno, ma — erroneamente — quello di tutti gli assenti temporaneamente fuori del Comune.

Si raccomanda perciò ai Sigg. Ispettori provinciali di accertare che non siano stati commessi errori consimili da parte dei Comuni ad essi rispettivamente assegnati.

**3) CASSE PER LA SPEDIZIONE DEGLI STAMPATI.** — Con la circolare n. 105/86 C del 27 aprile u. s. l'Istituto ha consigliato i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti di adottare, per la spedizione del materiale di censimento, un tipo unico di cassa da imballaggio (fianchi saldati mediante connetture a coda di rondine, fondi inchiodati, coperchio assicurato mediante 10 viti), suggerendone anche le dimensioni interne ritenute più adatte (altezza cm. 40, lunghezza cm. 80, larghezza cm. 30).

Poiché alcuni Comuni si sono rivolti all'Istituto facendo presente l'opportunità di variare le dimensioni o il tipo della cassa e chiedendo la relativa autorizzazione, si ritiene necessario ripetere che l'Istituto con la circolare precitata ha inteso soltanto consigliare l'adozione di un determinato tipo di cassa e non già impartire norme, dalle quali non fosse lecito derogare.

Le norme di massima relative alle casse di legno da usarsi per la spedizione del materiale ed alle quali è necessario attenersi sono contenute nelle « Istruzioni per gli Uffici comunali di censimento » (cap. VIII, n. 27, lettera b).

**4) SI RAMMENTA** che, a norma della circolare 125/101 C del 14/5 u. s., i Comuni, una volta compilato e accuratamente controllato il prospetto riassuntivo (Mod. P. 14), dovranno trasmetterlo in piego raccomandato all'Istituto, dopo avere fatta una copia del prospetto stesso, la quale verrà acclusa al materiale di censimento, che non oltre il 10 corrente dovrà essere inviato agli Uffici provinciali di censimento.

Si ricorda anche che ciascun Comune dovrà, il giorno 10 corrente, dare conferma dell'avvenuta spedizione di detto piego raccomandato, a mezzo della cartolina che fu allegata alla circolare n. 125/101 C del 14/5 u. s. (Cfr. punto 4 del « Bollettino del Censimento » n. 14).

**5) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.** — S. E. il Prefetto di Mantova ha invitato il Podestà di Marcaria a rivolgere un severo richiamo a quel Segretario comunale per negligenza nella esecuzione dei lavori di censimento.

S. E. il Prefetto di Pesaro-Urbino ha sottoposto a procedimento disciplinare il Segretario comunale di Montecopiolo per irregolarità riscontrate nelle operazioni di censimento.

S. E. il Prefetto di Vercelli ha, con suo Decreto, sostituito il Dirigente l'Ufficio comunale di censimento di Cavaglià per lentezza e incapacità organizzativa.

167

## N. 17 - Roma 16 Giugno 1936-XIV

**1) SEGNALAZIONI TEMPESTIVE DI IRREGOLARITÀ.** — In alcuni Comuni si è riscontrata una notevole differenza tra i risultati della recente rilevazione e quelli del censimento del 1931, differenza che sarebbe da attribuirsi ad irregolarità (falsificazioni di fogli) verificatesi nel censimento precedente (1931).

Sebbene tale motivo possa essere in alcuni casi fondato, l'Istituto, mentre da una parte accoglie con diffidenza simili spiegazioni, dall'altra non può non essere portato a supporre che anche nel 1936 si possano essere verificate irregolarità analoghe là dove, 5 anni or sono, Podestà e Segretario comunale si prestarono a commetterle.

L'Istituto — mentre si riserva di compiere ispezioni accurate nei Comuni suddetti — richiama l'attenzione di questi ultimi sulla necessità di segnalare a S. E. il Prefetto della Provincia, prima che il materiale venga inviato all'Istituto, le irregolarità che eventualmente si siano potute verificare anche nel recente censimento. La segnalazione spontanea e tempestiva eviterà il pericolo di adottare provvedimenti di eccezionale gravità a carico dei responsabili individuati dall'Istituto.

**2) ELENCO DEI LONGEVI.** — Si ricorda che, a norma dell'articolo 62 del Regolamento per l'esecuzione del censimento, per tutti i censiti nati nel 1847 e negli anni precedenti, dovrà essere compilato un elenco nominativo, al quale si uniranno in copia gli atti di nascita delle persone in esso comprese.

Detto elenco dovrà essere inviato all'Istituto non oltre il 31 luglio p. v. e *separatamente dal materiale del censimento.*

**3) GRAVI IRREGOLARITÀ NEL COMUNE DI ALCAMO.** — Con profondo rincrescimento si deve rendere noto che nel Comune di Alcamo (Trapani) un Ispettore di questo Istituto ha accertato, nella esecuzione del Censimento, irregolarità talmente gravi (falsificazione di fogli di censimento) che hanno determinato l'arresto del Segretario comunale, del Vice Segretario dirigente l'Ufficio comunale di censimento di altri 2 impiegati comunali e di 14 ufficiali di censimento, mentre altri 15 ufficiali irreperibili, sono perseguiti dall'Autorità competente che ha denunciato, a piede libero, anche il Podestà.

Le Autorità Superiori, d'altro canto, indagano affinché siano raggiunti dai rigori della legge tutti i responsabili delle irregolarità, non esclusi coloro che non hanno saputo evitarle.

**4) REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE.**

A - *Norme generali.*

A norma dell'articolo 65 del Regolamento per la esecuzione del censimento, i Comuni — dopo aver provveduto alla spedizione del materiale di censimento agli Uffici provinciali — devono procedere ad una revisione generale del Registro di

popolazione, in base alle risultanze del censimento stesso. Per tale revisione, che dovrà compiersi per tutti i fogli di censimento e per tutti i fogli di anagrafe, nonché per tutte le persone iscritte nei fogli stessi, i Comuni si serviranno dell'esemplare dei fogli di famiglia e di convivenza da essi trattenuti.

Con circolare 138/112 C del 9 corrente (diretta ai sigg. Podestà o Commissari Prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti), l'Istituto ha impartito istruzioni precise e particolareggiate per tale revisione, che porterà all'aggiornamento quantitativo e qualitativo dei Registri di popolazione.

Nella citata circolare si prescrive, fra l'altro, che alla esecuzione di detta revisione i Comuni debbano adibire un numero adeguato d'impiegati in modo che il Registro di popolazione risulti aggiornato completamente entro l'improrogabile termine assegnato per ciascun gruppo di Comuni, come appare dallo specchio seguente:

31 agosto	1936	per i Comuni con popolaz. non super. a 50.000 abit.
30 settembre	"	" da 50.001 a 100.000 "
31 ottobre	"	" 100.001 a 250.000 "
30 novembre	"	" 250.001 a 500.000 "
31 dicembre	"	" superiore a 500.000 "

Alla fine di ciascun mese i Comuni dovranno inviare all'Istituto, per il tramite delle Prefetture, un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori di revisione e, allo scadere dei termini sopra indicati, una dichiarazione che tutti i lavori prescritti sono stati interamente eseguiti in modo regolare e completo.

Ultimate le operazioni di revisione si dovrà immediatamente disporre per la conservazione del materiale anagrafico eliminato e dei fogli di censimento.

Il primo (fogli di famiglia e schede individuali) dovrà essere conservato a termini e secondo le modalità dell'art. 8 del Regolamento per la formazione e la tenuta del Registro di popolazione.

In quanto ai fogli di censimento essi dovranno essere conservati, in stretto ordine topografico, Sezione per Sezione, separatamente dai fogli dell'anagrafe, sino al prossimo censimento.

E' fatto assoluto divieto di inserire i fogli di censimento in quelli anagrafici.

B - *Norme particolari e integrative.*

Facendo seguito alla circolare 138/112 C di cui al punto precedente, l'Istituto, con circolare in corso di stampa (diretta ai sigg. Podestà o Commissari prefettizi e per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti), ha precisato le norme da seguire nei riguardi della definizione della posizione anagrafica per alcune categorie di cittadini, dei quali il Comune di residenza è stato o può essere stato determinato, al censimento, con

criteri diversi da quelli stabiliti dal Regolamento per la tenuta dei Registri di popolazione, approvato con R. D. 2/XII/1929, n. 2132.

Dette norme riguardano, precisamente, le seguenti categorie:

- a) Famiglie di agricoltori che possiedono o tengono in affitto due abitazioni: una nel Comune ove lavorano, l'altra in altro Comune, di solito limitrofo;
- b) Lavoratori singoli (addetti all'agricoltura od operai addetti all'industria) con dimora alternata in due Comuni;
- c) Lavoratori che immigrano nei centri urbani alla cui iscrizione in anagrafe osta la Legge 24/XII/1928, n. 2961 per la lotta contro l'urbanesimo;
- d) Domestici e loro Comune di dimora abituale;
- e) Ricoverati negli stabilimenti di pena, ecc.;
- f) Militari di carriera.

5) DIFFERENZE FRA LA POPOLAZIONE CENSITA E LA POPOLAZIONE CALCOLATA. — Con lettera in data 25 maggio u. s. l'Istituto ha invitato alcune Prefetture ad esporre succintamente le ragioni che, a loro avviso, potevano aver determinato le differenze riscontrate tra i dati provvisori della popolazione presente censita il 21 aprile u. s. e quelli calcolati in base alle eccedenze dei nati vivi sui morti e degli immigrati sugli emigrati, eccedenze stabilite in base al movimento naturale dedotto dai Registri dello stato civile ed al numero delle iscrizioni e cancellazioni dedotto dal Registro di popolazione. Tale invito è stato rivolto alle Prefetture di quelle Provincie in cui più notevoli sono apparse le discordanze suddette.

Sebbene le ragioni di tali differenze potranno meglio essere individuate allorché saranno noti i dati definitivi relativi alla popolazione presente ed a quella residente, l'Istituto ha creduto opportuno richiedere fin d'ora quali ragioni particolari e contingenze speciali avrebbero presumibilmente determinato un notevole afflusso od un notevole esodo di popolazione non anagraficamente registrati (ad es. per lavoratori stagionali agricoli o di altra natura, riapertura di stabilimenti industriali, ecc.).

6) RILEVAZIONE PRELIMINARE DEGLI ARTIGIANI E DEI LAVORANTI A DOMICILIO PER IL PROSSIMO CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE. — Com'è noto, la legge 18/I/1934-XII, n. 120, prescrive che i censimenti industriali e commerciali e quelli dell'agricoltura siano eseguiti, alternativamente, ad intervalli di 10 anni e che ciascuno di essi, a norma della Legge 9/XI/1930, n. 1503, sia effettuato in un anno del quinquennio che intercorre tra un censimento demografico e l'altro. In relazione a tale Legge, nel 1938 verrà eseguito il secondo censimento industriale e commerciale a cui — com'è ovvio — potrà arrecare prezioso ausilio il censimento demografico testé eseguito.

168

N. 18 - Roma 24 Giugno 1936-XIV

1) NUOVE NORME ESPLICATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE. — E' in corso di stampa un'importante circolare che contiene norme particolari ed esplicative per l'aggiornamento dei Registri di popolazione sulla base dei risultati dell'VIII Censimento.

Le norme riguardano:

- a) la diversa composizione delle famiglie censite in confronto di quella risultante dal Registro di popolazione;
- b) gli spostamenti di persone da una famiglia all'altra;
- c) la diversa indicazione del capo famiglia nel foglio di censimento e in quello di anagrafe;
- d) la diversa indicazione dello « stato civile » nel foglio di censimento e in quello di anagrafe;
- e) l'aggiornamento delle professioni nei fogli anagrafici e nelle schede in individuali;
- f) i R.R. Carabinieri e le R.R. Guardie di Finanza;
- g) la decorrenza delle variazioni anagrafiche effettuate a seguito del censimento.

2) TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE - AVVISO AL PUBBLICO. — Con circolare n. 144/116 C del 17 corrente, diretta al Sigg. Podestà o Commissari Prefettizi e, per conoscenza, alle I.L., E.E., i Prefetti, l'Istituto ha comunicato il testo dell'avviso che i Comuni — terminata la revisione dell'anagrafe — dovranno affiggere per richiamare l'attenzione della popolazione sull'obbligo di notificare tempestivamente le variazioni nella composizione familiare, i cambiamenti di abitazione e di residenza, le generalità e la provenienza di ospiti, dozzinanti, ecc. nonché sulle penalità nelle quali incorrono i trasgressori, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento per la formazione e la tenuta del Registro di popolazione, approvato con R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132.

3) RILEVAZIONE PRELIMINARE DEGLI ARTIGIANI E DEI LAVORANTI A DOMICILIO PER IL PROSSIMO CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE. — Poiché alcuni Comuni hanno chiesto chiarimenti in merito alle istruzioni impartite con la circolare n. 139/113 C del 9 corr., riguardante la rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo Censimento industriale e commerciale, si ritiene opportuno precisare quanto appresso:

Nell'elenco degli artigiani debbono essere compresi tutti gli artigiani censiti nell'elenco A e nell'elenco B, con dimora abituale nel Comune di censimento.

Nell'elenco dei lavoratori a domicilio, debbono essere compresi quelli censiti nell'elenco A, con dimora abituale nel Comune di censimento.

Non dovranno essere inclusi negli elenchi suddetti i coadiuvanti, gli apprendisti e gli operai.

Gli elenchi stessi potrebbero essere compilati in base al seguente schema di prospetto, in cui è contenuta anche una colonna dedicata alla professione esercitata dai singoli censiti (colonna 11 del foglio di censimento).

N. progressivo	N. del foglio nella sezione	Cognome e nome	Paternità	Professione esercitata (col. 11 del foglio di censimento)	Indirizzo completo

Per tale ragione, con circolare 139/113 C del 9 corr. (diretta ai sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle I.L., E.E., i Prefetti), l'Istituto ha disposto che, in occasione del lavoro di revisione dell'anagrafe sulla base dei fogli di censimento (di cui al punto 4) e precisamente prima dell'inizio del lavoro stesso, siano tenuti in evidenza:

- a) i censiti che dalla risposta al quesito della colonna 13 risultino lavoratori a domicilio;
- b) i censiti che dalla risposta al quesito della col. 12 risultino artigiani (senza distinguerli se con o senza dipendenti).

Di tali censiti dovranno farsi, Sezione per Sezione, degli elenchi nominativi (cognome e nome), con la indicazione dell'indirizzo completo (via o piazza, numero civico, piano e numero interno).

Gli elenchi in parola dovranno essere compilati separatamente (cioè uno per i lavoratori a domicilio e l'altro per gli artigiani) e in duplice esemplare (è ammesso l'uso della matita copiativa e della carta carbone).

L'esemplare originale di tali elenchi dovrà essere trasmesso all'Istituto non oltre il 31 luglio p. v. L'altro esemplare dovrà essere conservato dal Comune a cura dell'Ufficio comunale di censimento, per essere usato al momento opportuno, secondo le istruzioni che saranno emanate a suo tempo.

7) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 28 MAGGIO AL 16 GIUGNO 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
28.5.1936-XIV	134/111 C	Errata ripartizione del territorio comunale in Sezioni di censimento - Centri abitati.
9.6.1936-XIV	138/112 C	Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione.
"	139/113 C	Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale.
16.6.1936-XIV	142/114 C	Relazioni dei Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento riassunti anche quelle degli Ispettori sugli inconvenienti constatati durante le ispezioni.

N.B. — Le circolari 134/111 C, 138/112 C e 139/113 C sono state inviate ai sigg. Podestà o Commissari Prefettizi e, per conoscenza, alle I.L., E.E., i Prefetti; la circolare 142/114 C è stata inviata ai sigg. Dirigenti gli Uffici provinciali di censimento e, per conoscenza, alle I.L., E.E., i Prefetti.

4.) ATTIVITÀ ISPETTIVA DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO DALLA COSTITUZIONE DEI SINGOLI UFFICI AL 21 APRILE 1936 XIV.

COMPARTIMENTI	Numero dei Comuni	Numero dei Comuni ispezionati	Percentuale dei Comuni ispezionati	Numero degli ispettori	Numero progressivo delle ispezioni	Numero medio delle ispezioni rispetto al totale dei Comuni ispez.
Piemonte . . . . .	1.070	1.068	99,8	132	2.389	2,2
Liguria . . . . .	219	215	98,2	40	579	2,7
Lombardia . . . . .	1.400	1.399	99,9	139	3.855	2,8
Venezia Tridentina . . . . .	219	219	100,0	25	362	1,7
Veneto . . . . .	744	743	99,9	81	3.049	4,1
Venezia G. e Zara . . . . .	128	128	100,0	26	373	2,9
Emilia . . . . .	338	338	100,0	79	1.043	3,1
<i>Italia Settentrionale</i>	4.118	4.110	99,8	522	11.650	2,8
Toscana . . . . .	277	277	100,0	61	762	2,8
Marche . . . . .	230	230	100,0	45	624	2,7
Umbria . . . . .	89	89	100,0	13	253	2,8
Lazio . . . . .	347	346	99,7	52	1.239	3,6
<i>Italia Centrale</i>	943	942	99,9	171	2.878	3,1
Abruzzi e Molise . . . . .	416	416	100,0	51	1.064	2,6
Campania . . . . .	486	486	100,0	59	1.202	2,5
Puglie . . . . .	244	244	100,0	39	848	3,5
Lucania . . . . .	123	123	100,0	18	279	2,3
Calabrie . . . . .	379	379	100,0	56	971	2,6
<i>Italia Meridionale</i>	1.648	1.648	100,0	223	4.364	2,6
Sicilia . . . . .	352	352	100,0	72	1.224	3,5
Sardegna . . . . .	278	278	100,0	29	935	3,4
<i>Italia Insulare</i>	630	630	100,0	101	2.159	3,4
REGNO . . . . .	7.339	7.330	99,9	1.017	21.051	2,9

5) CORRISPONDENZA E CIRCOLARI EMANATE DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — A dare un'idea dell'intensità del lavoro compiuto dall'Istituto per il censimento e della continuità dei rapporti fra centro e periferia valgono le seguenti

cifre, le quali indicano il numero delle lettere e dei telegrammi spediti e quello delle circolari emanate dall'Istituto nei periodi di più intensa attività.

PERIODI	Lettere	Tele-grammi	Circo-lari
dal 1 al 21 aprile 1936 . . . . .	1.276	549	31
dal 22 al 30 aprile " . . . . .	537	905	8
dal 1 al 31 maggio " . . . . .	2.045	1.307	21
dal 1 al 10 giugno " . . . . .	439	74	2
TOTALE . . . . .	4.297	2.835	62

6) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI. — S. E. il Prefetto di *Ancona* ha rivolto un severo richiamo al Dirigente l'Ufficio comunale di censimento del Capoluogo per manchevolezze riscontrate nella ripartizione del territorio delle frazioni in sezioni di censimento.

S. E. il Prefetto di *Avellino* ha iniziato procedimento disciplinare a carico del Segretario comunale di Grottaminarda per le frequenti ed arbitrarie assenze dall'Ufficio durante lo svolgimento delle operazioni del censimento.

S. E. il Prefetto di *Cremona* ha richiamato il Podestà di Corte de' Frati per la lentezza con cui procedevano le operazioni relative alla revisione qualitativa e quantitativa dei fogli di censimento, invitandolo a prendere i provvedimenti necessari affinché detti lavori fossero compiuti con la necessaria tempestività.

S. E. il Prefetto di *Piacenza* ha inflitto la punizione della censura al Segretario comunale di Rivergaro per aver compreso più centri in una stessa sezione di censimento.

S. E. il Prefetto di *Reggio Emilia* ha trasferito, per punizione, il Segretario del Comune di Viano in altro Comune disagiato per irregolarità riscontrate nella revisione qualitativa dei fogli di censimento. S. E. il Prefetto si è inoltre riservato di adottare a carico del predetto Segretario ulteriori provvedimenti disciplinari.

S. E. il Prefetto di *Siracusa* ha invitato il Podestà di Augusta a rivolgere un

severo richiamo scritto ad un impiegato comunale per la poca diligenza usata nella revisione qualitativa dei fogli di censimento.

Lo stesso Prefetto, inoltre, ha invitato il Podestà a decurtare almeno del 20% la retribuzione spettante al detto impiegato per il lavoro straordinario prestato.

\*\*\*

Nella seguente tabella vengono numericamente riassunti i provvedimenti disciplinari, finora noti all'Istituto, presi dalle LL. EE. i Prefetti a carico di Podestà e di Segretari comunali.

Non si tiene conto dei numerosi provvedimenti presi a carico di Ufficiali di censimento inadempienti.

Provvedimenti disciplinari a carico di Podestà: Numero

<i>Sospesi dalla carica</i> . . . . .	10
<i>Diffidati o biasimati</i> . . . . .	22

SEGRETARI COMUNALI:

<i>Sospesi dalle funzioni</i> . . . . .	15
<i>Revocati dalla carica di Dirigente l'Ufficio comunale di censimento</i> . . . . .	46
<i>Sottoposti a procedimento disciplinare</i> . . . . .	63
<i>Colpiti da punizioni di minore entità</i> . . . . .	57

7) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIALE DAL 16 AL 18 GIUGNO 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
16.6.1936-XIV	143/115 C	Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII censimento generale della popolazione (Norme particolari ed integrative).
17.6.1936-XIV	144/116 C	Tenuta del Registro di popolazione - Avviso al pubblico.
18.6.1936-XIV	145/117 C	Calendario dei Censimenti - Uffici provinciali di censimento - Censimento industriale e commerciale 1938.

N. B. — Le circolari 143/115 C e 144/116 C sono state inviate ai Sigg. Podestà o Commissari Prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti; la circolare 145/117 C è stata inviata alle LL. EE. i Prefetti, Presidenti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa.

N. 19 - Roma 7 Luglio 1936-XIV

1) ELABORAZIONI PARTICOLARI DEL MATERIALE DI CENSIMENTO. — Il recente censimento ha consentito la raccolta di numerosi dati e di molteplici notizie (specie nel campo della classificazione professionale della popolazione) di cui, però, solo una parte sarà elaborata e pubblicata. L'Istituto è, tuttavia, disposto ad eseguire — dietro rimborso delle relative spese — per conto di quei Comuni o, in generale, di quegli Enti che ne facciano richiesta, spogli ed elaborazioni particolari del materiale di censimento sia per circoscrizioni comunali o provinciali, sia per gruppi di Comuni o di Province, sia, infine, per zone agrarie o per altre zone diverse dalle ordinarie circoscrizioni territoriali.

Gli Enti interessati sono, pertanto, pregati di voler fare pervenire al più presto possibile le eventuali richieste, poiché l'Istituto desidera — al fine di realizzare economia di lavoro e di tempo — che gli spogli particolari siano compiuti durante le ordinarie elaborazioni, il cui inizio è imminente.

L'Istituto sarà ben lieto di fornire agli Enti interessati qualsiasi altro chiarimento in proposito, nonchè il preventivo della spesa occorrente.

2) IRREGOLARITÀ ANAGRAFICHE RILEVATE DURANTE LE ISPEZIONI DEL CENSIMENTO. — Gli Ispettori dell'Istituto nelle visite fatte a vari Comuni, in occasione del Censimento, hanno dovuto rilevare come sussistano ancora, nonostante le prescrizioni date e le raccomandazioni fatte, notevoli irregolarità nella tenuta dei Registri di popolazione, disordine nella numerazione civica, mancanza dello «stradario», ecc.

E' necessario che i Comuni, per i quali gli Ispettori hanno fatto le constatazioni suddette, provvedano ad eliminare, senza indugio, tutte le irregolarità rilevate, approfittando dei lavori inerenti alla regolarizzazione dei Registri di popolazione, secondo quanto disposto dalla circolare 138/112 C dal 9 giugno u. s..

3) ARRIVO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO. — Il materiale di censimento finora pervenuto da 47 delle 58 Province alle quali è stato, a tutt'oggi, concesso il nulla osta per la spedizione, è giunto, senza alcuna eccezione, in ottimo stato. I Comuni si sono, infatti, strettamente attenuti alle norme di massima (relative alle casse per la spedizione degli stampati) contenute nelle « Istruzioni per gli Uffici comunali di Censimento », mentre i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti hanno quasi tutti adottato il tipo di cassa consigliato dall'Istituto con la circolare numero 105/58 C del 27 aprile u. s.

4) RELAZIONI DEI DIRIGENTI GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO. — I Dirigenti di alcuni Uffici provinciali di censimento hanno già rimesso all'Istituto la relazione — di cui alla circolare n. 142/114 C del 16 giugno u. s. — sui difetti e sugli inconvenienti constatati durante lo svolgimento delle operazioni del recente censimento.

L'Istituto, nel riaffermare che attribuisce la maggiore importanza a tali relazioni, in quanto ritiene che esse, con i rimedi e le proposte che suggeriranno, potranno offrire il mezzo migliore, praticamente più efficace, per evitare il ripetersi degli inconvenienti e, quindi, perfezionare l'opera di organizzazione e di esecuzione dei futuri censimenti, desidera esprimere il più vivo ringraziamento a quei Dirigenti che con encomiabile solerzia hanno già provveduto all'invio delle relazioni.

5) ELOGI. — E' meritevole di particolare elogio l'Ufficio provinciale di censimento di *Udine*, che — sotto l'alta direzione di S. E. il Prefetto — ha spiegato, tanto nella fase preparatoria quanto in quella esecutiva, una eccezionale attività, la quale ha avuto per risultato la regolarità assoluta delle operazioni di censimento e la rigorosa osservanza delle istruzioni impartite dall'Istituto, per cui nessun provvedimento disciplinare è stato necessario adottare a carico di Podestà o Segretari Comunali della Provincia.

A documentazione del lavoro compiuto, l'Ufficio ha rimesso all'Istituto: il diario delle operazioni eseguite, da cui si rileva in qual modo sia stato organizzato e diretto il lavoro di censimento;

le risposte, raccolte in un volume, date dai Comuni al questionario compilato dall'Ufficio provinciale in base alla circolare 123/99 C dell'Istituto, riguardante la revisione quantitativa e qualitativa dei fogli di censimento;

i rapporti giornalieri, raccolti in due volumi, degli Ispettori provinciali, con allegati gli elenchi delle ispezioni eseguite.

La bontà dei risultati non ha impedito che si desse pratica attuazione a criteri

di rigida economia, come è dimostrato dal fatto che la spesa complessiva per le operazioni di censimento nella provincia è stata notevolmente inferiore a quella avuta nel 1931.

Sono ugualmente meritevoli di particolare menzione gli Uffici provinciali di *Genova* e *Macerata*, per la tempestività, la precisione e lo zelo con cui hanno provveduto alla organizzazione ed alla esecuzione delle operazioni del Censimento, come è ampiamente illustrato nelle Relazioni inviate all'Istituto.

6) ATTIVITÀ ISPETTIVA DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO DAL 22 APRILE AL 5 MAGGIO 1936-XIV.

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Numero dei Comuni	Numero dei Comuni ispez.	Percent. dei Comuni ispezionati	Numero degli Ispettori	Numero complessivo delle ispezioni	Num. medio delle ispez. rispetto al tot. dei Comuni ispez.
<i>Italia Settentrionale.</i>	4.118	4.072	98,9	516	10.617	2,6
<i>Italia Centrale . . .</i>	943	940	99,7	166	2.378	2,5
<i>Italia Meridionale . .</i>	1.648	1.646	99,9	221	4.060	2,5
<i>Italia Insulare . . .</i>	630	625	99,2	101	1.844	3,0
REGNO . . . . .	7.339	7.283	99,2	1.004	18.899	2,6

7) NUMERO DELLE LETTERE E DEI TELEGRAMMI RELATIVI ALL'VIII CENSIMENTO DELLA POPOLAZ., ARRIVATI ALL'ISTITUTO NEI PERIODI DI PIÙ INTENSA ATTIVITÀ.

PERIODI	Lettere	TELEGRAMMI					
		ordin.	urgenti	lettera	con risposta pagata	in totale	N. complessivo parole
1-21.IV.1936 . . .	1.515	995	342	7	5	1.349	41.127
22-30.IV.1936 . . .	811	304	100	7	3	414	13.341
1-31.V.1936 . . .	2.338	703	8.010(a)	33	4	8.750(a)	643.930(b)
1-10.VI.1936 . . .	570	200	17	2	1	220	5.366
TOTALE . . . . .	5.234	2.202	8.469(a)	49	13	10.733(a)	703.764(b)

(a) Compresi n. 7.807 telegrammi pervenuti nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1936.

(b) Comprese n. 608.946 parole dei telegrammi pervenuti nei giorni 4, 5 e 6 maggio 1936.

N. B. — Dal numero delle lettere sono escluse le risposte a circolari, verbali, piani topografici e lettere di ricezione dei moduli vari relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

8) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIALE DAL 24 GIUGNO AL 3 LUGLIO 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
24.6.1936-XIV	147/118 C	Istruzioni per la revisione dei Registri di popolazione a seguito delle risultanze dell'VIII Censimento generale della popolazione (Norme particolari ed esplicative).
3.7.1936-XIV	149/119 C	Rilevazione preliminare degli artigiani e dei lavoratori a domicilio per il prossimo censimento industriale e commerciale - Chiarimenti.

N. B. — Le circolari suddette sono state inviate ai Sigg. Podestà e Commissari Prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti.



Segue

CIRCOSCRIZIONI	Numero dei Comuni	Numero degli ispettori	ISPEZIONI ESEGUITE NUMERO MEDIO PER COMUNE			
			a tutto il 21/4	dal 22/4 al 5/5	dal 6/5 al 10/6	Totale a tutto il 10/6
			Bari . . . . .	47	9	3,2
Brindisi . . . . .	20	4	3,5	2,7	4,8	11,0
Foggia . . . . .	59	10	3,1	3,7	4,2	11,0
Lecce . . . . .	91	11	3,8	3,8	6,3	13,9
Taranto . . . . .	27	5	3,9	4,4	9,4	17,7
<b>PUGLIE . . . . .</b>	<b>244</b>	<b>39</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>12,8</b>
Matera . . . . .	32	6	2,3	1,8	1,4	5,5
Potenza . . . . .	91	12	2,3	1,7	2,5	6,5
<b>LUCANIA . . . . .</b>	<b>123</b>	<b>18</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>6,2</b>
Catanzaro . . . . .	155	24	2,0	1,6	1,8	5,4
Cosenza . . . . .	136	21	3,0	2,0	2,0	7,0
Reggio di Calabria . . . . .	88	14	2,8	3,4	6,5	12,7
<b>CALABRIE . . . . .</b>	<b>379</b>	<b>59</b>	<b>2,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,0</b>	<b>7,8</b>
Agrigento . . . . .	41	14	5,4	6,0	4,7	16,1
Caltanissetta . . . . .	22	6	4,8	4,9	5,6	15,3
Catania . . . . .	53	8	2,8	3,9	5,3	12,0
Enna . . . . .	20	5	5,6	3,8	4,8	14,2
Messina . . . . .	89	10	2,1	1,8	2,3	6,2
Palermo . . . . .	76	10	2,8	2,3	3,8	8,9
Ragusa . . . . .	12	6	4,3	4,1	4,1	12,5
Siracusa . . . . .	19	6	4,9	4,9	9,1	18,9
Trapani . . . . .	20	6	5,1	4,1	8,1	17,3
<b>SICILIA . . . . .</b>	<b>352</b>	<b>71</b>	<b>3,5</b>	<b>3,4</b>	<b>4,4</b>	<b>11,3</b>
Cagliari . . . . .	118	8	2,1	2,2	2,0	6,3
Nuoro . . . . .	88	10	5,7	2,0	2,3	10,0
Sassari . . . . .	72	11	2,6	3,0	4,2	9,8
<b>SARDEGNA . . . . .</b>	<b>278</b>	<b>29</b>	<b>3,4</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>8,4</b>
Piemonte . . . . .	1.070	152	2,2	2,1	3,0	7,3
Liguria . . . . .	219	40	2,6	2,3	3,9	8,8
Lombardia . . . . .	1.400	137	2,8	2,5	3,4	3,7
Venezia Tridentina . . . . .	219	25	1,7	1,8	2,3	5,8
Veneo . . . . .	744	81	4,1	3,6	4,8	12,5
Venezia Giulia e Zara . . . . .	128	24	2,9	2,7	3,6	9,2
Emilia . . . . .	338	77	3,1	2,7	4,3	10,1
<b>ITALIA SETTENTR. . . . .</b>	<b>4.118</b>	<b>536</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>3,6</b>	<b>9,0</b>

Segue

CIRCOSCRIZIONI	Numero dei Comuni	Numero degli ispettori	ISPEZIONI ESEGUITE NUMERO MEDIO PER COMUNE			
			a tutto il 21/4	dal 22/4 al 5/5	dal 6/5 al 10/6	Totale a tutto il 10/6
			Toscana . . . . .	277	56	2,8
Marche . . . . .	230	46	2,7	2,5	3,1	8,3
Umbria . . . . .	89	13	2,8	2,8	3,2	8,8
Lazio . . . . .	347	51	3,6	2,3	3,0	8,9
<b>ITALIA CENTRALE . . . . .</b>	<b>943</b>	<b>166</b>	<b>3,1</b>	<b>2,5</b>	<b>3,3</b>	<b>8,9</b>
Abruzzi e Molise . . . . .	416	51	2,6	2,2	2,8	7,6
Campania . . . . .	486	59	2,5	2,6	2,7	7,8
Puglie . . . . .	244	39	3,5	3,5	5,8	12,8
Lucania . . . . .	123	18	2,3	1,7	2,2	6,2
Calabrie . . . . .	379	59	2,6	2,2	3,0	7,8
<b>ITALIA MERIDIONALE . . . . .</b>	<b>1.648</b>	<b>226</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>3,2</b>	<b>8,3</b>
Sicilia . . . . .	352	71	3,5	3,4	4,4	11,3
Sardegna . . . . .	278	29	3,4	2,3	2,7	8,4
<b>ITALIA INSULARE . . . . .</b>	<b>630</b>	<b>100</b>	<b>3,4</b>	<b>2,9</b>	<b>3,7</b>	<b>10,0</b>
<b>REGNO . . . . .</b>	<b>7.339</b>	<b>1.028</b>	<b>2,9</b>	<b>2,6</b>	<b>3,5</b>	<b>9,0</b>

N.B. — Le cifre indicanti il numero degli Ispettori contenute nel presente prospetto non concordano tutte con quelle riportate a pag. 2 del « Bollettino del censimento » n. 18, le quali avevano carattere provvisorio e che sono state, in parte, rettifiche in seguito a più precisi accertamenti.

## 5) ELENCO DELLE CIRCOLARI INVIATE DAL 14 AL 16 LUGLIO 1936-XIV.

Data	Numero	Oggetto
------	--------	---------

14.7.1936-XIV	152/120 C	Elaborazioni ed indagini speciali sul censimento demografico.
15.7.1936-XIV	153/121 C	Obbligo per l'assicurazione degli Ufficiali di censimento.
16.7.1936-XIV	154/122 C	Proposte per il conferimento di attestati di benemerita.

N. B. — La circolare 152/120 C è stata inviata ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, alle RR. Prefetture ed ai Consigli provinciali dell'economia corporativa; la circolare 153/121 C è stata inviata ai Sigg. Podestà o Commissari prefettizi e, per conoscenza, alle LL. EE. i Prefetti; la circolare 154/122 C è stata inviata alle LL. EE. i Prefetti.



## **E) PROPAGANDA**

**Note inviate al Ministero dell'interno, al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle corporazioni.**

**Stampa.**

**Radiocomunicazioni.**

**Cinematografia.**

**Ministeri.**

**Partito Nazionale Fascista.**

**Organizzazioni sindacali.**

**NOTE INVIATE AL MINISTERO DELL'INTERNO,  
AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE, AL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI**

**171**

N. DI PROTOCOLLO 8040 — *On.le Ministero dell'interno* — ROMA.

Roma, 4 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

Allo scopo di coordinare le attività dei vari Ministeri ed Enti pubblici nello svolgimento della propaganda relativa all'VIII censimento generale della popolazione, che sarà effettuato il 21 aprile p. v., la commissione di propaganda costituita presso questo Istituto ha deliberato invitare ogni singolo ente ad effettuare, per mezzo degli organi dipendenti, una propaganda specifica che, destinata a particolari categorie di cittadini, richiami l'attenzione di essi su quella parte del questionario del foglio di famiglia e delle operazioni di censimento che più direttamente hanno attinenza con l'attività svolta da coloro che direttamente od indirettamente dipendono, o per ragioni di lavoro o per inquadramento sindacale, dagli enti stessi.

Questa forma di propaganda, che fu già sperimentata in occasione del precedente censimento, ha dato ottimi risultati, ed in proposito questo Istituto si richiama alle circolari già emanate da codesto On.le Ministero.

L'intervento di codesto On.le Ministero è particolarmente sentito in quanto la cooperazione delle Prefetture e dei Comuni è indispensabile per il raggiungimento degli scopi che il censimento si propone.

Ed è specialmente sul lavoro di propaganda e di organizzazione degli organi periferici che questo Istituto fa assegnamento affinché le operazioni del censimento si svolgano con quella regolarità e quel ritmo indispensabile per ottenere ottimi risultati, ciò che non può essere ottenuto se non attraverso una sana propaganda fra le masse dei cittadini, specie nelle ultime settimane precedenti il censimento.

Le Prefetture ed i Comuni, attraverso i dipendenti uffici potranno essere di validissimo ausilio nell'opera di persuasione presso i cittadini, affinché riempiano bene ed in ogni sua parte il foglio di famiglia, senza timore di scopi fiscali.

*NOTA. — Il Consiglio superiore di statistica, nella seduta del 20 dicembre 1935, stabilì che, in occasione dell'VIII censimento, fosse dato un grande sviluppo all'opera di propaganda intesa a far conoscere gli scopi e le finalità del censimento, affinché la popolazione italiana, compresa dell'importanza civile e sociale di esso, rispondesse con la maggiore possibile esattezza e senza restrizioni o timori fiscali ai quesiti contenuti nel foglio di famiglia.*

*Venne, pertanto, costituita una Commissione centrale di propaganda della quale fecero parte i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle colonie, della grazia e giustizia, dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e foreste, delle corporazioni, della stampa e propaganda, un rappresentante del P. N. F., uno dell'Istituto Nazionale Luce, i professori On. Gaetano Zingali, Alfredo Niceforo, Gaetano Pietra, Livio Livi, il Dr. Giorgio Colombo, il Dr. Pietro Giroto ed esperti funzionari dell'Istituto.*

*La commissione si riunì il 14 febbraio e l'11 marzo 1936 per discutere e fissare le direttive da seguirsi.*

*Nella prima seduta del 14 febbraio si decise che la propaganda, per essere veramente efficace, fosse iniziata in epoca prossima al 21 aprile e intensificata nell'imminenza del censimento.*

*Fu poi esaminata la specie di propaganda da farsi: la propaganda di carattere generico, da attuarsi attraverso la stampa, la radiotrasmissione e la cinematografia e quella specifica, diretta alla massa degli scolari, operai, contadini, ecc. essenzialmente orale, da effettuarsi attraverso la scuola, gli organi periferici dei singoli Ministeri, il Partito, le organizzazioni sindacali.*

*Si discusse particolarmente della propaganda da effettuarsi a mezzo della stampa (articoli, frasi di propaganda, diagrammi, grafici) e furono invitati i singoli membri della Commissione a preparare qualche frase di propaganda da inviare ai giornali dopo l'esame dell'Istituto.*

*Per la propaganda da effettuarsi a mezzo della radio si venne nella determinazione di inserire nel Giornale Radio, nelle ultime settimane precedenti il censimento, brevi comunicazioni concernenti particolari aspetti della rilevazione. Si stabilì, altresì, di prendere accordi attraverso il rappresentante del Partito nazionale fascista per la propaganda radiofonica a mezzo dell'Ente radio rurale.*

*Per la propaganda cinematografica fu deciso di realizzare un breve film sul censimento da proiettare, a mezzo dell'Istituto Nazionale Luce, in tutte le sale cinematografiche del Regno.*

*I rappresentanti delle varie Amministrazioni ed Enti accennarono alla specie di attività propagandistica che avrebbero potuto svolgere attraverso i loro organi periferici; l'esame particolareggiato di essa fu svolto nella riunione dell'11 marzo, durante la quale si stabilì che la propaganda di ogni singola Amministrazione od Ente avesse per oggetto particolarmente la classificazione professionale.*

Questo Istituto, che confida nella collaborazione di tutti gli enti pubblici per l'ottima riuscita del secondo censimento che viene effettuato dal Regime fascista, gradirà conoscere quelle disposizioni che codesto On.le Ministero crederà opportuno impartire o che avesse eventualmente impartite.

Si allegano alla presente un modulo del foglio di famiglia, una copia del Regolamento con i relativi allegati, un volumetto contenente le istruzioni agli Ufficiali di censimento.

Questo Istituto rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione o chiarimento relativo al censimento.

## 172

N. DI PROTOCOLLO 8041 — *On.le Ministero dell'agricoltura e foreste (gabinetto)* — ROMA.

Roma, 4 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Propaganda VIII Censimento generale della popolazione.

*Omissis.*

Questa forma di propaganda, che fu già sperimentata in occasione del precedente censimento, ha dato ottimi risultati, ed in proposito questo Istituto si richiama alla circolare di codesto On.le Ministero del 30 marzo 1931-IX, n. 132 diretta ai Sigg. Direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura e per conoscenza ai Sigg. Presidenti delle Cattedre ambulanti di agricoltura.

La collaborazione di codesto On. Ministero è particolarmente sentita perchè, attraverso i propri organi dipendenti ed in modo particolare per mezzo degli Ispettori agrari provinciali e della Milizia forestale, potrà essere svolta un'efficace e fattiva opera di propaganda, specie in quei piccoli centri dove più difficile si presenta la possibilità di intervento da parte di questo Istituto.

In questa opera codesto On. Ministero potrà collaborare con il Ministero dell'educazione nazionale il quale svolgerà anch'esso un'importante attività per il tramite delle direzioni didattiche e degli insegnanti.

Questo Istituto, che confida nella collaborazione di tutti gli enti pubblici per l'ottima riuscita del secondo censimento che viene effettuato dal Regime Fascista, gradirà conoscere quelle disposizioni che codesto On.le Ministero crederà opportuno impartire o che avesse eventualmente impartite.

Si allegano alla presente un modulo del foglio di famiglia, una copia del Regolamento con i relativi allegati, un volumetto contenente le istruzioni agli Ufficiali di censimento.

Questo Istituto rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione o chiarimento relativo al censimento.

## 173

N. DI PROTOCOLLO 8042 — *On.le Ministero delle corporazioni (gabinetto)* — ROMA.

Roma, 4 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.

*Omissis.*

Questa forma di propaganda, che fu già sperimentata in occasione del precedente censimento, ha dato ottimi risultati, ed in proposito questo Istituto si richiama alla circolare di codesto On.le Ministero del 28 marzo 1931-IX diretta ai Presidenti delle Confederazioni e ai Fiduciari dei centri di coltura.

Tra le forme di propaganda efficace che codesto Ministero potrebbe svolgere, si segnala l'opportunità di richiamare l'attenzione delle dipendenti Confederazioni, perchè alla loro volta ne facciano oggetto di comunicazione, per il tramite delle dipendenti organizzazioni provinciali, ai singoli iscritti, sulla circostanza che dal censimento esula ogni e qualsiasi scopo fiscale e che pertanto i cittadini nel rispondere con la maggiore esattezza ai quesiti relativi alla professione, ramo di attività, ecc. debbono avere l'assoluta certezza che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

Inoltre la collaborazione di codesto On.le Ministero potrà essere efficacissima facendo indire opportune riunioni dagli organi provinciali delle dipendenti Confederazioni, nelle quali potranno essere illustrate le domande contenute nel foglio di famiglia e potranno essere forniti chiarimenti sulle esatte risposte da dare ai quesiti, concernenti in particolare modo le professioni.

Questo Istituto, che confida nella collaborazione di tutti gli enti pubblici per l'ottima riuscita del secondo censimento che viene effettuato dal Regime fascista, gradirà conoscere quelle disposizioni che codesto On.le Ministero crederà opportuno impartire, o che avesse eventualmente impartite.

Si allegano alla presente un modulo del foglio di famiglia, una copia del Regolamento con i relativi allegati, un volumetto contenente le istruzioni agli Ufficiali di censimento.

Questo Istituto rimane a disposizione per fornire qualsiasi informazione o chiarimento relativo al censimento.

174

N. DI PROTOCOLLO 10948 — *On.le Ministero delle corporazioni - gabinetto* — ROMA.

30 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

La commissione per la propaganda per l'VIII Censimento generale della popolazione ha esaminato, in una sua recente seduta, le varie forme di propaganda che debbono essere svolte in occasione del prossimo censimento.

Da parte di tutti i membri della commissione è stato rilevato la necessità che una propaganda particolarmente attiva sia svolta per la corretta indicazione delle risposte ai quesiti concernenti la professione (col. 11, 12, 13 del foglio di famiglia); venne unanimemente constatato a tale riguardo che tale propaganda per essere efficace debba svolgersi per tramite delle Confederazioni attraverso gli organi dipendenti.

Allo scopo di realizzare il voto espresso dalla commissione questo Istituto invoca l'intervento di cotesto On.le Ministero, dalla cui preziosa collaborazione può dipendere l'esito del censimento per la parte professionale.

Per poter raggiungere il fine desiderato, e per far sì che l'intervento delle Confederazioni sia efficace, tempestivo ed informato a unità di criteri, questo Istituto ritiene che ciascuna Confederazione dovrebbe almeno provvedere a quanto segue:

1° inviare una circolare a tutti gli organi dipendenti perchè invitino le singole ditte (artigiani, società ecc.) ad affiggere nei locali dell'opificio ritenuti più adatti un manifesto (anche in più esemplari), dal quale risulti quale sia la precisa indicazione che gli operai addetti all'opificio stesso debbano apporre alla colonna 13 del foglio di famiglia.

La risposta da dare al quesito della col. 13 è *fondamentale* per l'inquadramento economico della popolazione e richiede la collaborazione dei datori di lavoro, poichè i prestatori d'opera non possono rispondere in modo corretto se non sono informati esattamente circa il ramo di attività economica a cui appartiene la ditta, ente, società ecc. presso cui sono occupati;

2° riprodurre la stessa indicazione su foglietti di piccolo formato da distribuirsi a ciascun operaio nei giorni 17, 18 e 20 aprile inserendoli, se possibile, nella busta paga;

3° unire alla circolare, di cui al punto 1°, una o più copie dell'elenco compilato da questo Istituto e stampato secondo le bozze di saggio allegate (1) contenente tutte le classi, sottoclassi, esercizi, lavorazioni e professioni caratteristiche degli iscritti alle varie confederazioni. Tale elenco deve essere inviato solo alle Unioni e Federazioni a titolo esemplificativo, poichè le risposte da indicare nella colonna 13 dovranno essere anche più dettagliate di quelle di cui alle unite bozze, essendo necessario definire con la massima precisione la natura dell'attività esercitata mediante l'indicazione dei prodotti fabbricati, della lavorazione, ecc.

Si dovrà, altresì, indicare a ciascuna Federazione quali classi o sottoclassi professionali indicate nell'elenco citato fanno parte della Federazione stessa.

L'elenco completo è stato predisposto dalla Confederazione degli industriali e si unisce in copia.

Tale forma di propaganda potrebbe essere iniziata nel più breve tempo, perchè la stampa degli elenchi di cui sopra potrà essere ultimata entro brevissimo tempo.

Questo Istituto confida che, in considerazione dell'importanza del prossimo censimento, dal punto di vista dell'inquadramento sindacale e corporativo, codesto On.le Ministero vorrà spiegare tutto il suo interessamento per il successo della propaganda da attuarsi secondo le linee sopra esposte.

Con vivissimi anticipati ringraziamenti si rimane in attesa di una cortese risposta.

## STAMPA

175

TESTO DEL PROF. LUZZATTO FEGIZ PER CONFERENZE O ARTICOLI DI PROPAGANDA,  
INVIATO ALLE LL. EE. I PREFETTI CON LA CIRCOLARE N. 85/68 C

*Allegato alla Circolare N. 85/68 C.*

### L'VIII censimento della popolazione.

COSA È IL CENSIMENTO ?

Il censimento è la enumerazione di tutte le famiglie, convivenze e persone che si trovano in un dato istante entro i confini dello Stato. Talora si tien conto anche di coloro che si trovano temporaneamente all'estero. Oltre al numero degli abitanti, si rilevano generalmente il luogo di dimora e di residenza, il sesso e l'età, lo stato civile, la professione, la nazionalità, la religione e così via.

Il censimento è una istituzione antichissima. I primi censimenti egiziani risalgono a 3000 anni a. C. Anche gli stati della Babilonia conoscevano fino dal terzo millennio a. C. rilevazioni periodiche della popolazione. Sono del tempo di Davide e forse più antichi i primi censimenti regolari degli Ebrei. I Romani avevano censimenti regolari già verso la

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

fine della monarchia. Nel 443 a. C. vengono istituiti i censori, appositi magistrati che presiedevano appunto all'esecuzione del censimento, che aveva luogo ad intervalli di un *lustrum* (5 anni).

Mentre i censimenti antichi e medievali, ed anche quelli dei tempi moderni fino al principio del secolo scorso, avevano per lo più solo scopi fiscali e militari, e quindi trascuravano talora una parte della popolazione, (per esempio i bambini), i censimenti moderni, abbandonato ogni scopo fiscale, considerano indistintamente tutti gli abitanti, dal neonato al vegliardo, dal pezzente al riccone, dall'abitante della capitale al pastore sperduto nella solitudine dei monti. Nessuno sfugge al censimento; tutti sono uguali davanti al censimento. Le stesse domande che sono rivolte nel foglio di famiglia all'operaio ed al contadino, vengono rivolte ai principi ed agli alti dignitari ecclesiastici e civili.

Tutti hanno il medesimo dovere ed il medesimo interesse: quello di rispondere fedelmente a tutte le domande.

#### SEGRETEZZA DEL CENSIMENTO.

Col censimento lo Stato non tende a procurarsi notizie sulla vita privata o sui mezzi finanziari dei singoli individui, ma soltanto cifre cumulative e del tutto impersonali.

Dal punto di vista del censimento non importa sapere, per esempio, che Tizio è sarto e che Caio è elettricista, o che Sempronio è coniugato, ma soltanto conoscere il numero complessivo dei sarti e degli elettricisti o dei coniugati, nella Provincia o nel Comune.

Le notizie sul singolo individuo restano dunque sommerse nell'enorme massa dei dati, perdendo ogni carattere personale. Anzi, nella fase finale dell'immenso lavoro di spoglio, tutti i dati relativi all'individuo vengono raccolti in una piccola scheda, dove ciascun dato non è più rappresentato da parole o da numeri, ma da forellini variamente distribuiti, che consentono ad ingegnose macchine classificatrici (che lavorano in ragione di 10.000 schede all'ora) di preparare automaticamente le tabelle riassuntive.

Da quanto precede risulta che le risposte, scritte nel foglio di famiglia o di convivenza, sono destinate a restare segrete anche per ragioni tecniche, cioè per la materiale impossibilità di utilizzare individualmente molti milioni di schede. Ma oltre a ciò è precisa volontà dello Stato che le notizie fornite dai cittadini per mezzo del foglio di censimento rimangano *assolutamente segrete*. Nessuno, neppure un'altra amministrazione dello Stato, è autorizzato a servirsi dei fogli di censimento. Le sole persone che vengono a conoscenza delle notizie contenute nei fogli stessi sono gli addetti ai lavori del censimento, che sono rigorosamente vincolati al segreto di ufficio, sotto la comminatoria di gravi pene.

Il capo di famiglia può dunque *rispondere con piena fiducia a tutte le domande* e confidarsi, in ogni caso di dubbio, con l'ufficiale di censimento, nel quale deve vedere piuttosto un consigliere ed un amico, che un inquisitore. In particolare *può essere assolutamente certo che le notizie fornite non serviranno di base per l'applicazione di imposte o tasse.*

#### UTILITÀ DEL CENSIMENTO.

Il censimento appaga anzitutto una legittima curiosità dei privati cittadini. Quanti siamo? come sono distribuiti gli Italiani sulla superficie del Regno? di quanto è aumentata la popolazione del Regno e dei singoli comuni dall'ultimo censimento? quanti sono, nel Paese, gli addetti alle diverse professioni e come si ripartiscono per sesso ed età?

Queste notizie, interessantissime per il privato, sono di importanza fondamentale per gli organi statali e corporativi, per le aziende commerciali, per gli organi ecclesiastici, sanitari e scolastici, che su di esse basano buona parte della propria attività.

Soprattutto nel campo sanitario l'esatta rilevazione (ad intervalli regolari) del numero degli abitanti, distinti secondo l'età, il sesso e la professione, costituisce il punto di partenza per la risoluzione dei grandi problemi igienici e sociali.

La statistica delle morti ci dà bensì, mese per mese, il numero dei decessi secondo zona, professione, età, causa di morte, ma tali dati sono privi di valore se non sono messi in rapporto con la popolazione. Noi sappiamo, per esempio, che nel 1901 morirono in Italia per tumori maligni 17.141 persone, mentre nel 1931 ne morirono 30.342. Confrontando queste due cifre, dobbiamo però ricordare che dal 1901 al 1931 la popolazione del Regno è aumentata di 9 milioni. Tenendo dunque conto della popolazione, troviamo che nel 1901 si ebbero 52 morti per tumori maligni su 10.000 abitanti, e nel 1931 74 morti, per 10.000 abitanti. Analogamente troviamo, per esempio, che, sempre per 10.000 abitanti, i morti per tubercolosi polmonare furono 11 nel 1901 e 8 nel 1931, e quelli per malaria 3 nel 1901 e solo 0,6 nel 1931!

Questi interessanti confronti sono resi possibili dal fatto che per gli anni indicati i censimenti ci danno il numero esatto degli abitanti.

Tenendo conto anche dell'età e della professione, è possibile determinare in questo modo anche il diverso grado di rischio nelle varie professioni.

L'VIII censimento della popolazione, che dà una speciale importanza ai quesiti sulla professione, permetterà di migliorare le nostre statistiche in questo campo, ciò che porterà ad un ulteriore perfezionamento dei nostri organismi sanitari e delle nostre istituzioni di previdenza, con grandissimo vantaggio delle classi lavoratrici.

#### COME SI SVOLGERÀ IL PROSSIMO CENSIMENTO.

Il prossimo censimento della popolazione, che è l'VIII dalla costituzione del Regno d'Italia, avrà luogo il 21 aprile. I censimenti anteriori avevano avuto luogo negli anni 1861, '71, '81, '901, '11, '21, '31. Questo è dunque il primo censimento che avviene ad intervallo di soli cinque anni dal precedente.

Fra l'11 ed il 18 aprile gli ufficiali di censimento consegneranno a domicilio i fogli di famiglia. In tale occasione essi forniranno tutte le istruzioni che saranno richieste, e spiegheranno al capo famiglia quali persone dovranno essere

iscritte nell'elenco dei presenti e quali nell'elenco degli assenti. Tutte le risposte dovranno riferirsi alla situazione della famiglia alla mezzanotte fra il 20 e 21 aprile. (Perciò i nati dopo la mezzanotte non saranno indicati nel foglio di famiglia).

Il primo dovere di ogni capo famiglia è quello di leggere attentamente le istruzioni a tergo del foglio ed in testa alle singole colonne. In caso di dubbio si dovrà rivolgere all'ufficiale del censimento o ad altra persona competente. Qualora nè il capo famiglia nè altri membri della famiglia fossero in grado di compilare il foglio, questo verrà compilato dall'ufficiale in base alle indicazioni dei componenti la famiglia. Anche in questo caso, come nel caso di compilazione personale, le dichiarazioni dovranno essere *assolutamente veritiere*, nell'interesse stesso dei censiti. In caso di dichiarazioni false o incomplete, i colpevoli sono passibili di severe pene.

A partire dal 22 aprile gli ufficiali di censimento passeranno nelle singole case a ritirare i fogli debitamente riempiti. Dopo effettuata la revisione ed un primo spoglio sommario presso gli uffici comunali di censimento, tutti i fogli di famiglia del Regno, che rappresentano un peso di molte tonnellate, verranno raccolti a Roma nel grandioso Istituto centrale di statistica, dove con l'aiuto di centinaia di macchine statistiche saranno effettuati tutti i successivi lavori.

#### COME SI RISPONDE ALLE DOMANDE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA.

A tutte le domande si deve rispondere con la massima esattezza e fedeltà. Si deve prestare particolare attenzione ai quesiti sulla data di nascita e sulla professione. Se il capo di famiglia o qualche componente (ivi compresi i garzoni, i domestici, i dozzinanti, ecc.) non si ricorda la data esatta di nascita, si dovrà ricavarla da qualche documento (attestato, tessera). In nessun caso dovrà essere indicata una data approssimativa. Gli errori nell'indicazione dell'età risultano chiaramente dopo ultimato lo spoglio: per certe popolazioni gli errori risultano enormi, offrendo un quadro poco lusinghiero del grado di civiltà del relativo paese.

Nel rispondere alle tre domande sulla professione (colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia) anche le persone colte possono trovare difficoltà, per la natura stessa dell'argomento. Si dovranno quindi leggere con la massima attenzione le istruzioni contenute a tergo del foglio di famiglia ed, in caso di dubbio, interpellare l'ufficiale di censimento oppure l'ufficio comunale di censimento.

Si deve tener bene presente che la condizione professionale di un individuo non risulta di solito definita chiaramente da una sola parola generica, per esempio: industriale, commerciante, operaio, contadino. Ci sono per esempio innumerevoli tipi di operai; bisognerà quindi specificare come segue: tornitore di metalli (addetto ad officina meccanica); operaio elettricista (addetto ad un cantiere navale); impiegato contabile presso una azienda commerciale, ecc. Particolare cura dovrà essere posta nel rispondere al quesito sulla posizione nella professione (colonna 12) che nell'attuale censimento prevede, per le attività non agricole, i seguenti casi: 1) padrone o datore di lavoro; 2) artigiano senza dipendenti; 3) artigiano con dipendenti; 4) direttore o dirigente; 5) impiegato; 6) fattorino, usciere, bidello, domestica; 7) operaio; 8) membro della famiglia coadiuvante.

#### CONCLUSIONE.

Il 21 aprile, Natale di Roma, tutti i cittadini sono chiamati a portare il loro contributo ad un atto di grande importanza pratica e di profondo significato morale: il censimento generale della popolazione. L'esattezza e la sincerità con cui i singoli cittadini risponderanno alle domande contenute nei fogli di famiglia, mentre daranno la misura del grado di coltura e di maturità delle varie popolazioni, renderanno più facile, più rapida, e quindi meno costosa, l'opera degli organi statali incaricati di darci, entro breve termine, l'espressione numerica della potenza della Nazione e la descrizione fedele della sua struttura demografica e sociale.

#### RUBRICA SPECIALE SUI QUOTIDIANI PER LA RISOLUZIONE DEI QUESITI RELATIVI AL CENSIMENTO

176

N. 11458. — *All'On. Ministero per la stampa e la propaganda; Direzione generale per la stampa italiana* — ROMA.

Roma, 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Propaganda VIII censimento generale della popolazione. — Rubrica speciale sui quotidiani.**

In relazione al colloquio avuto dal nostro funzionario Avv. Adami con S. E. Felice questo Istituto, allo scopo di intensificare l'attività propagandistica e di consentire ai cittadini di chiedere a mezzo della stampa le risposte da dare alle domande contenute nei fogli di famiglia, desidererebbe che sui giornali quotidiani fosse aperta una speciale rubrica sul censimento.

Per alleggerire il compito ai giornali e per far sì che le risposte siano precise, verrebbero impartite istruzioni agli Uffici provinciali di censimento affinché provvedano a destinare un incaricato a fornire le risposte, prendendo contatto diretto con le direzioni dei giornali.

Per attuare questa proposta occorrerebbe che codesto On.le Ministero si compiacesse segnalare l'iniziativa alle dire-

zioni dei quotidiani di maggior diffusione, invitandoli ad aprire questa nuova rubrica, la quale darà alla grande massa dei lettori la possibilità di prendere conoscenza dei quesiti prospettati da singoli cittadini.

Questo Istituto, mentre sente il dovere di porgere i più vivi ringraziamenti a codesto On. Ministero per la appassionata ed efficace collaborazione data fino ad oggi, confida che, anche per la realizzazione di questa iniziativa, troverà quell'indispensabile appoggio per ottenere che la stampa quotidiana inizi al più presto questa rubrica.

## 177

N. 12961. — *Al' Ill.mo Sig. Direttore del Giornale* . . . . . — ROMA.

Roma, 11 Aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Risoluzione di quesiti relativi all'VIII censimento generale della popolazione.

Questo Istituto ha dovuto rilevare che nel rispondere ai quesiti formulati dai cittadini relativi alle domande contenute nel foglio di famiglia qualche giornale ha fornito risposte inesatte.

Allo scopo di evitare che, data la diffusione dei giornali, la risposta inesatta possa essere trascritta nel foglio di famiglia da un rilevante numero di censiti che si trovino nelle stesse condizioni di colui che ha inviato il quesito e per far sì che le risposte siano assolutamente rispondenti ai fini del censimento, questo Istituto è venuto nella determinazione di affidare ad un suo funzionario l'incarico di rispondere ai quesiti che verranno inviati ai giornali della capitale.

La S. V. Ill.ma potrà quindi disporre dell'opera nostra impartendo istruzioni al giornalista addetto ai quesiti del censimento affinché prenda contatto, anche telefonico, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16, con il nostro funzionario Sig. Dr. Mancinelli Enrico, il quale fornirà tutte le delucidazioni tecniche per far sì che le risposte ai quesiti siano esatte.

Questo Istituto coglie l'occasione per ringraziare sentitamente per la fattiva collaborazione alla propaganda del censimento che codesto Spett.le Giornale ha voluto dare fino ad oggi.

## 178

### FRASI DI PROPAGANDA (1)

Una Nazione esiste non solo come storia o come territorio ma come masse umane che si riproducono di generazione in generazione.

MUSSOLINI

\* \* \*

Il destino delle nazioni è legato alla loro potenza demografica.

MUSSOLINI

\* \* \*

Noi vogliamo che attraverso la fredda cornice delle cifre e le linee sintetiche dei diagrammi si senta ovunque il palpito possente di questa Italia Nuova.

MUSSOLINI

\* \* \*

Cittadini! Rispondete completamente ed esattamente alle domande contenute nel foglio di famiglia. Compirete così un dovere sociale e contribuirete al buon esito del censimento.

\* \* \*

Quanti gli italiani che, dai campi, portano al paese il dono del pane quotidiano? Quanti che, dalle officine e dai cantieri, traggono l'acciaio per le nostre opere di pace o di guerra e la pietra per i nostri monumenti? Quanti che, col fervore dei traffici, fanno circolare la ricchezza, e quanti, ancora, che si consacrano a tenere accesa la fiamma della nostra vita intellettuale? Il censimento al 21 aprile — destinato a contare le forze produttrici d'Italia — darà risposta.

\* \* \*

I numeri del censimento di una popolazione guidano — stella polare — il pilota che conduce la Nave verso l'avvenire.

\* \* \*

La misura della forza di un popolo è data dai numeri del censimento. Al 21 aprile avremo la misura della nostra rinnovata potenza.

\* \* \*

Vi sono popoli che invecchiano e popoli che restano giovani. Il censimento della nostra popolazione, nel prossimo 21 aprile, affermerà ancora una volta la nostra giovinezza.

(1) Ne ha curato la diffusione sulla stampa quotidiana il Ministero per la stampa e la propaganda.

\* \* \*

I numeri del censimento al prossimo 21 aprile celebreranno ancora una volta la nascita di Roma e d'Italia. Diranno della nostra forza e saranno augurio per l'avvenire.

\* \* \*

Per attuare la disciplina unitaria della produzione, che è compito precipuo della corporazione, è indispensabile la conoscenza perfetta delle forze produttive economiche nei suoi vari settori.

Tale conoscenza si può ottenere attraverso la singola compilazione scrupolosa del foglio di famiglia.

\* \* \*

Il DUCE ha definito le Corporazioni: «Lo strumento che, sotto l'egida dello Stato, attua la disciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive . . . .».

Occorre pertanto la visione panoramica e completa di tali forze, che potrà essere conseguita dal censimento solo se i singoli individui daranno indicazioni esatte sulla PROFESSIONE esercitata.

\* \* \*

Il Fascismo è gerarchia.

Un quadro delle Gerarchie si ottiene dalla sintesi delle indicazioni sulla posizione che ogni singolo individuo occupa nell'ambito del settore economico in cui esercita una professione. Di qui la necessità di rispondere con cura al quesito sulla *posizione nella professione*.

\* \* \*

Il buon pastore conta il suo gregge.

Il condottiero i suoi soldati.

Il Sovrano i suoi sudditi.

L'uomo di Stato i suoi cittadini.

\* \* \*

L'atto del contarsi presso i popoli ha origini lontane nel tempo come la stessa umanità.

\* \* \*

Come si fa a contarsi ?

Riempiono accuratamente il foglio di famiglia del censimento.

\* \* \*

In Italia i censimenti hanno origine con la costituzione del Regno nel 1861 e si susseguono, tranne che nel 1891, ad intervalli di 10 anni sino al 1931. A datare da quest'ultimo censimento l'intervallo è ridotto a un quinquennio.

\* \* \*

Le nostre leggi concernenti l'attività e la finanza degli enti autarchici — provincie, comuni — la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, l'istruzione, i lavori pubblici, la leva militare, l'assistenza e la beneficenza, ecc. fanno espresso richiamo alle risultanze del Censimento generale della popolazione.

\* \* \*

Senza il censimento non si può conoscere la distribuzione della popolazione per età. Senza questa non si possono costruire le tavole così dette di mortalità. Senza le tavole di mortalità non possono funzionare gli istituti per le assicurazioni sulla vita umana che tanta importanza hanno acquistato nello sviluppo economico e sociale delle moderne Nazioni.

\* \* \*

La conoscenza della struttura professionale della popolazione è di grande interesse economico, sociale, vitale per una nazione. Nello Stato corporativo, com'è l'Italia, tale conoscenza è indispensabile.

\* \* \*

Quante nuove energie l'Italia saprà trapiantare sulle vie dell'Impero ?

Ce lo dirà il censimento del 21 Aprile.

\* \* \*

«Nel numero è la potenza delle Nazioni», ha ammonito il Duce. Conoscerlo con esattezza è alle nazioni indispensabile per misurare la propria forza.

Si risponda dunque alle domande contenute nel foglio di famiglia con tutta sincerità e precisione. Le risposte sono vincolate al più rigoroso segreto di ufficio.

\* \* \*

Compilando con cura ed esattezza il vostro foglio di famiglia contribuirete al buon esito della grandiosa indagine che dovrà mostrare qual sia oggi la potenza demografica dell'Italia Fascista.



\* \* \*

Il censimento è un atto necessario che ogni Stato moderno deve compiere per avere la misura quantitativa e qualitativa delle proprie forze.

\* \* \*

Tutte le provvidenze legislative, sociali, economiche, culturali, ecc. di uno Stato sono basate sui dati forniti dal censimento.

\* \* \*

I dati chiesti al cittadino col censimento sono raccolti a puro scopo statistico, ed esula quindi da essi ogni scopo fiscale individuale.

\* \* \*

Misurare qualitativamente e quantitativamente le forze della Nazione: ecco lo scopo del censimento.

\* \* \*

Le grandi istituzioni di previdenza e di assicurazione sociale e individuale, che il Fascismo ha creato o potenziate, si fondano sui risultati dei censimenti.

\* \* \*

Tutte le grandi opere di bonifica umana, sociale ed economica agiscono direttamente sulla popolazione trasformandone, spesso radicalmente, la struttura. Solo i numeri del censimento possono fissare in ogni dettaglio le caratteristiche quantitative e qualitative di tale struttura dando — attraverso i confronti nel tempo — la misura esatta del progresso realizzato.

\* \* \*

Il censimento della popolazione rappresenta, per una Nazione civile, quello che l'inventario è per un'azienda privata: cioè la base per una buona amministrazione.

\* \* \*

La conoscenza precisa delle caratteristiche individuali della popolazione è condizione essenziale per la preparazione dei provvedimenti rispondenti alle esigenze delle diverse categorie sociali: tale conoscenza è fornita dal censimento periodico.

\* \* \*

Le leggi e le norme di vita sociale debbono armonizzare con i costumi, le tendenze, le attività materiali e spirituali della popolazione: la precisa conoscenza di tali elementi e la conseguente possibilità di tenerne esatto conto nell'emanazione di determinati provvedimenti è fornita allo Stato dai dati rilevati periodicamente attraverso i censimenti.

\* \* \*

Il cittadino che non risponde completamente ed esattamente ai quesiti contenuti nel foglio di famiglia può paragonarsi a colui che occulta il proprio regime di vita al suo medico: questo, come chi regge le sorti dello Stato, non viene posto in grado di tutelare la di lui salute.

\* \* \*

Indipendentemente dalle sanzioni previste a carico di chiunque, nella compilazione del foglio di famiglia, scientemente fornisce notizie e dati errati, è dovere di ogni cittadino di collaborare alla migliore riuscita del censimento, rassegnando dei valori morali e materiali della Patria, fornendo dati completi ed esatti.

\* \* \*

Maggiore è la precisione con la quale si conoscono le notizie e i dati relativi alla popolazione, più tempestivo ed efficace riuscirà l'intervento dello Stato nella soluzione dei vari problemi interessanti la Nazione.

\* \* \*

Il censimento è l'appello che la Nazione rivolge a se stessa per conoscersi e riconoscersi meglio: il Fascismo ha abituato gli italiani a rispondere, ad ogni appello, « presente »!

\* \* \*

Il censimento è la rassegna della Nazione sotto i vari aspetti, morale, intellettuale, religioso, demografico, organizzativo, produttivo, ecc. È indispensabile, dati gli scopi che esso si ripromette, che ogni cittadino contribuisca a renderlo preciso e completo.

\* \* \*

Facendo conoscere allo Stato le tue precise condizioni, gli fai conoscere anche quali sono i tuoi maggiori bisogni.

\* \* \*

Attraverso il censimento lo Stato ha la possibilità di rendersi esatto conto della precisa situazione e delle esigenze delle varie categorie dei cittadini.

Il Duce ha stabilito che questa importante rassegna abbia luogo ogni 5 anni, al 21 aprile, nel giorno augurale del Natale di Roma.

\* \* \*

Rispondere completamente ed esattamente alle domande contenute nel foglio di famiglia non è soltanto un obbligo sancito dalla legge, ma è soprattutto un dovere morale di ogni cittadino per collaborare alla migliore riuscita del censimento, i cui dati sono indispensabili per la vita della Nazione.

\* \* \*

In uno Stato corporativo, ove tutte le attività pubbliche e private sono disciplinate ed armonicamente inquadrate nel supremo interesse della Nazione, la conoscenza esatta dei vari elementi che sono alla base di queste attività è essenziale per un perfetto inquadramento, per il potenziamento e per l'esatta valutazione delle necessità di esse.

\* \* \*

Dal censimento esula ogni scopo fiscale.

I cittadini debbono quindi rispondere ai quesiti contenuti nel foglio di famiglia con la massima sincerità, esattezza ed in modo esauriente.

Le risposte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio.

\* \* \*

Il 21 aprile dovrete riempire il foglio di famiglia che vi è stato consegnato dagli ufficiali di censimento; prima di rispondere ai vari quesiti è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze contenute nel foglio stesso. Si eviteranno, così, risposte errate od inesatte, cancellature, rettifiche e perdita di tempo nella compilazione delle risposte.

\* \* \*

Ogni capo famiglia, ogni persona sola, ogni collettività deve curare di riempire il giorno 21 aprile 1936-XIV il foglio di censimento in duplice esemplare.

\* \* \*

Anche coloro che sono in subaffitto debbono riempire apposito foglio di censimento.

\* \* \*

Fate che il giorno 22 aprile l'Ufficiale di censimento trovi tutti i fogli di famiglia riempiti.

\* \* \*

Se siete in dubbio sul modo di rispondere a qualche quesito, attendete la visita dell'Ufficiale di censimento incaricato del ritiro dei fogli: esso vi fornirà tutte le indicazioni necessarie per rispondere con esattezza e precisione.

\* \* \*

La conoscenza precisa dei dati relativi alle colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia, riguardanti le professioni, è condizione essenziale per l'emanazione di provvedimenti di carattere sociale interessanti le singole categorie.

Rispondete con grande esattezza!

\* \* \*

Cittadini, ponete molta attenzione per rispondere con esattezza alle domande del foglio di famiglia di cui alle colonne: 11 PROFESSIONE, 12 POSIZIONE, 13 RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, ENTE, ecc. presso cui siete occupati. Leggete attentamente le avvertenze stampate nell'ultima pagina del foglio di famiglia; eviterete di sbagliare.

\* \* \*

L'esatta conoscenza delle avvertenze speciali contenute nell'ultima pagina del foglio di censimento evita errori ed inesattezze. Leggete attentamente tutte le avvertenze prima di rispondere ai vari quesiti.

\* \* \*

Facendo conoscere allo Stato le vostre precise condizioni, gli signalerete anche quali sono i vostri maggiori bisogni.

Cittadini, rispondete con esattezza alle domande dei fogli di censimento di cui alle colonne: 11 professione, 12 posizione nella professione, 13 ramo di attività dell'azienda, ditta, ente, ecc. presso cui siete occupati.

\* \* \*

Prima di riempire le colonne 11, 12 e 13 dei fogli di famiglia, ricordatevi di leggere attentamente le avvertenze speciali per le professioni stampate sulla quarta pagina dei fogli stessi.

\* \* \*

Le organizzazioni sindacali presso le quali siete iscritti sono a vostra disposizione per fornirvi tutti i chiarimenti necessari per rispondere esattamente ai quesiti relativi alla professione, alla posizione nella professione, al ramo di attività dell'azienda, ditta, ente, ecc.

Rivolgetevi ad esse per ottenere quelle spiegazioni di cui possiate avere bisogno, in modo che le vostre risposte siano esatte ed esaurienti.

\* \* \*

QUAL'È LA VOSTRA PROFESSIONE ?

Rispondete esattamente usando termini tecnici appropriati al quesito contenuto nella colonna 11 del foglio di famiglia.

\* \* \*

IN QUALE RAMO DI ATTIVITÀ ESPPLICATE LA VOSTRA PROFESSIONE ?

Rispondete alla colonna 13 del foglio di famiglia indicando non il nome della ditta, ente, ecc. presso cui siete occupati, bensì la natura dell'azienda (ad. es. cotonificio, fabbrica di fiammiferi, di calzature, ecc.).

\* \* \*

Tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino, alla data del censimento, dislocate in Africa orientale debbono essere censite dai rispettivi capi famiglia, nell'elenco B del foglio di famiglia, anche se si presuma che il loro ritorno avverrà oltre il 31 luglio 1936. Alle colonne 11 e 12 dovrà indicarsi la professione e la posizione nella professione che dette persone avevano prima della loro partenza per l'A. O.

# QUANTI SIAMO?

**1** **LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE ITALIANA**  
dall'unificazione del Regno...

Anno	Milioni di abitanti
1871	27
1921	38
1936	44

**2** **TERRITORIO nazionale**  
...mentre il territorio è rimasto quasi INVARIATO

vecchi confini 286.600 Km<sup>2</sup>  
nuovi confini 310.100 Km<sup>2</sup>

**3** ...e quindi è praticamente **DIMINUITA la TERRA** disponibile per ogni Italiano.

nel 1871 - n° 10.615 per abitante  
nel 1936 - n° 7.048 per abitante

**4** **E così che 10 milioni di ITALIANI** hanno dovuto disperdersi per il mondo.

**5** **E intanto l'Italia è giunta ai PRIMI POSTI** fra le principali popolazioni europee...

Paese	Milioni di abitanti
GERMANIA	66
INGHILTERRA	47
ITALIA	44
FRANCIA	42

**6** **...e manifesta DOMINANTE capacità di ACCRESCIMENTO**

Paese	Milioni di abitanti
ITALIA	42.186
GERMANIA	226.115
INGHILTERRA	83.948
FRANCIA	1.598

**7** **...e prevale la GIOVINEZZA** del popolo...  
Su 100 maschi quelli di età inferiore ai 15 anni sono:

Paese	Indice
ITALIA	31
GERMANIA	27
INGHILTERRA	26
FRANCIA	24

**8** **...mentre le TERRE COLONIALI ACCAPARRATE** dagli altri sono **TUTTE** per ogni abitante metropolitano: quanta superficie di possedimenti coloniali:

Paese	Superficie (Km <sup>2</sup> )
ITALIA	60.767
OLANDA	233.150
FRANCIA	215.810
BELEGO	305.000
POTOGAULO	349.000
INGHILTERRA	715.872

**9** **L'AZIONE ITALIANA IN AFRICA ORIENTALE**

**CENSIMENTO 21 APRILE 1936 XIV**

E questo spiega ed esalta di fronte alla storia

(1) Ne ha curato la diffusione sulla stampa quotidiana il Ministero per la stampa e la propaganda.



**9.429.583 FAMIGLIE**  
 FORMAVANO NEL 1931  
**LA GRANDE FAMIGLIA ITALIA**

PROIEZIONE BAROMETRO ECONOMICO ITALIANO

Famiglie di AGRICOLTORI	3.908.777
OPERAI	2.070.081
COMMERCianti	568.713
INDIEGATI	533.337
ARTIGIANI	436.564
ALTRI	1.912.111

**IL CENSIMENTO**  
 21 aprile 1936  
 ci dirà quante famiglie conta ora **L'ITALIA**

**Quanti anni avete?**

da 81 a 100 anni	117.600	da 81 a 100 anni	143.994
da 61 a 80 anni	1.862.279	da 61 a 80 anni	2.007.863
da 41 a 60 anni	3.706.020	da 41 a 60 anni	4.141.973
da 21 a 40 anni	5.762.766	da 21 a 40 anni	6.306.299
fino a 20 anni	8.673.712	fino a 20 anni	8.436.693

**col CENSIMENTO**  
 si vogliono conoscere gli anni di ogni persona soltanto per poter suddividere le masse della popolazione nei vari gruppi di età. La ripartizione disegnata qui sopra corrisponde alle risultanze del CENSIMENTO del 1931.

**La Compatezza Nazionale**  
 del popol italiano è senza esempio nel mondo

**UNITA DI LINGUA**  
 il 98% in ITALIA della popolazione parla l'italiano

**UNITA DI RELIGIONE**  
 il 99% in ITALIA della popolazione è cattolica.

LINGUA:	NAZIONALE	ALTRI
	ITALIANO	FRANCESE, SPAGNOLO, GRECO, ecc.

RELIGIONE:	CATTOLICA	PROTESTANTE	ALTRE
	99%	1%	0%

**IL CENSIMENTO**  
 DEL 21 aprile 1936  
 PRECISERÀ LA EFFICIENZA NUMERICA DI QUESTO FASCIO DI FORZE.

**Che mestiere fate?**  
 Ce lo direte il 21 aprile rispondendo al **CENSIMENTO**.

SECONDO I RISULTATI DEL CENSIMENTO PRECEDENTE SU 100 ABITANTI UNA PROFESSIONE, CE N'ERANO:

- 47 addetti all'agricoltura
- 10 ad ALTRO COMMERCIO
- 35 all'industria

PROIEZIONE BAROMETRO ECONOMICO ITALIANO

PRODUZIONE DEL BAROMETRO ECONOMICO ITALIANO

# il CENSIMENTO

del 21 Aprile 1936 XIV

DOCUMENTERA  
LA NECESSITA' DEMOGRAFICA  
DI ESPANSIONE  
DEL POPOLO  
ITALIANO

ITALIANI : **44** Milioni  
su Km.<sup>2</sup> 310.000

ABISSINI : **10** Milioni  
su Km.<sup>2</sup> 1.120.000

UN POPOLO DI 44 MILIONI, NON SOLTANTO DI ABITANTI, MA DI ANIME, NON SI LASCIA IMPUNEMENTE IUGULARE, E MENO ANCORA MISTIFICARE.

MUSSOLINI

## Quanti siamo?

44	1936
41	1931
32	1901
25	1860
18	1800
11	1500

MILIONI DI ITALIANI

**CENSIMENTO 21 aprile**

PRODUZIONE DEL BAROMETRO ECONOMICO ITALIANO

VOGLIAMO CONTARCI  
il 21 Aprile  
1936 XIV

*il numero  
è potenza  
Mussolini*

# CENSIMENTO

ITALIANI:  
44 Milioni

EQUATORE:  
Metri 40.070.368

Se gli Italiani si collocassero in fila a un metro di distanza l'uno dall'altro, occuperebbero tutta la circonferenza della terra, e ancora ne avanzerebbero 4 milioni.

PRODUZIONE DEL BAROMETRO ECONOMICO ITALIANO

## RADIOCOMUNICAZIONI

180

### 1ª RADIOCOMUNICAZIONE

(1º aprile 1936-XIV)

Le operazioni preliminari per l'VIII censimento generale della popolazione, che sarà effettuato il prossimo 21 aprile, nell'annuale della fondazione di Roma ed al 156º giorno dell'assedio economico, sono ultimate.

L'Istituto centrale di statistica ha già provveduto ad inviare a tutti i Comuni del Regno 25 milioni di fogli di famiglia — stampati dall'Istituto poligrafico dello Stato.

80.000 ufficiali di censimento sono stati nominati ed istruiti in tutti i Comuni per compiere la distribuzione, il ritiro ed il controllo dei fogli di censimento.

7339 Uffici comunali di censimento regoleranno sul posto la grande operazione presso le famiglie e le convivenze di qualsiasi genere.

94 Uffici provinciali, alle dipendenze dei Prefetti, controlleranno il lavoro dei Comuni col sussidio di parecchie centinaia di funzionari ispettori.

Al centro, l'Istituto centrale di statistica, alle dirette dipendenze del Duce, dirige, con uno stato maggiore di alti funzionari, questa grandiosa operazione perchè essa si svolga con tempestività, con regolarità e con simultaneità, in ogni zona abitata del territorio.

La macchina del censimento nazionale è in moto.

\* \* \*

Ogni cinque anni il Regime vuol conoscere, attraverso i risultati numerici del censimento, la intima composizione della popolazione, la cui struttura demografica ed economica si modifica e si plasma sotto l'impulso delle forze vive e operanti del Regime e con l'attuazione delle grandi opere di bonifica umana e sociale volute dal Fascismo.

L'intenso ritmo di vita dell'Italia Fascista rende necessaria l'esecuzione quinquennale del grande inventario demografico. E il Regime non vi ha rinunciato nemmeno in periodo di sanzioni.

Questa sola constatazione dà la misura della sua importanza.

Il censimento ha scopi pratici e scientifici. Da esso esula qualsiasi scopo fiscale: le notizie individuali non sono che unità statistiche che si trasfondono in cifre, anonime.

Gli ufficiali di censimento che consegneranno e ritireranno i fogli di famiglia e tutti coloro che sono addetti alle ulteriori operazioni, sono legati al più scrupoloso segreto di ufficio, cosicchè i dati individuali non possono essere resi noti. I contravventori sono soggetti a gravi sanzioni.

Ogni cittadino ha il dovere di collaborare al successo del censimento rispondendo completamente e fedelmente alle domande contenute nel foglio di famiglia che gli verrà consegnato dall'11 al 20 aprile prossimo venturo.

181

### 2ª RADIOCOMUNICAZIONE

(5 aprile 1936-XIV)

L'VIII censimento della popolazione, che si effettuerà il prossimo 21 aprile nell'annuale della fondazione di Roma e al 156º giorno dell'assedio economico, è il primo che, a norma della legge sul calendario dei censimenti, venga eseguito a soli 5 anni di distanza dal precedente.

Un popolo di altissima civiltà, caratterizzato da una notevole forza di accrescimento, rinnovantesi rapidamente nella sua compagine sociale ed economica, non può attendere 10 anni, come in passato, per conoscersi in tutte le sue caratteristiche quantitative e qualitative.

L'Istituto centrale di statistica, alle dirette dipendenze del Duce, le Prefetture, i Consigli provinciali dell'economia corporativa, tutti i Comuni sono mobilitati per la grande rassegna demografica — caratteristica dei popoli civili — alla quale il Regime non rinuncia nemmeno in periodo di sanzioni.

Ogni censimento fornisce una prova tangibile della crescente potenza del popolo italiano. Eravamo 25 milioni nel 1861, ieri toccavamo i 43 milioni e mezzo; saremo 50 milioni tra non molti anni: ogni anno aumentiamo di 400 mila unità.

Ma non vi è solo un aumento numerico; infatti:

gli analfabeti, che costituivano nel 1861 il 75 % della popolazione, dai 6 anni in su, oggi sono ridotti a meno del 20 % e questo residuo del passato è confinato nelle classi anziane;

la mortalità passa, nell'intervallo suddetto, dal 32 per mille abitanti al 13,7 per mille;

i nati che nel primo anno di vita erano decimati per un quarto, sopravvivono oggi per più del 90 %;

la pellagra è pressochè scomparsa; la malaria debellata, la tubercolosi domata;

il presente e l'avvenire delle masse lavoratrici e delle loro famiglie, assicurati e protetti da una rete di leggi sociali tra le migliori del mondo;

il territorio coltivato si accresce ogni anno anche nelle zone più ingrato; le produzioni aumentano e nuove braccia fecondano la terra;

popoli arretrati dell'Africa sono civilizzati dall'Italia.

Dalla fondazione del Regno la massa dei suoi componenti si raddoppia ed i valori umani, sociali, economici, spirituali — anche quelli non misurabili dalle cifre — si moltiplicano con ritmo accelerato.

Si trasforma così la struttura intima della popolazione, struttura che sarà rivelata, in ogni dettaglio, col censimento del 21 aprile 1936.

Questo blocco compatto di italiani farà sentire, come ha detto il Duce, il peso della sua massa e della sua forza nella storia del mondo.

182

## 3ª RADIOCOMUNICAZIONE

(8 aprile 1936-XIV)

I lavori per il censimento generale della popolazione sono in pieno sviluppo.

Fra tre giorni gli ufficiali di censimento si presenteranno nelle abitazioni per consegnare i fogli di famiglia: ogni cittadino ha il dovere di coadiuvare l'opera di questi incaricati in modo che il lavoro possa svolgersi regolarmente e con ritmo celere.

Tutta la Nazione è mobilitata per questa rassegna delle sue forze che sarà effettuata nell'annuale della fondazione di Roma, il 21 aprile prossimo.

Tutti gli Enti pubblici, le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, quella dei professionisti ed artisti, il P. N. F., gli insegnanti, i parroci, prestano la loro efficace collaborazione affinché i risultati del censimento possano essere completi sotto ogni aspetto.

Una volta ricevuto il foglio di famiglia il cittadino dovrà attentamente leggerlo in ogni parte e dovrà rivolgersi agli ufficiali di censimento, per quei chiarimenti che ritenesse opportuno domandare allo scopo di rispondere esattamente e completamente alle domande contenute nel foglio di famiglia. La compilazione materiale di questo dovrà però essere fatta solo al 21 aprile, secondo lo stato di fatto della famiglia alla mezzanotte del 20 aprile.

Particolare attenzione va posta ai quesiti riguardanti la professione, la posizione nella professione e il ramo di attività dell'azienda presso cui il censito è occupato: le organizzazioni sindacali e gli ufficiali di censimento daranno al riguardo tutti i chiarimenti necessari.

Il Duce ha detto: una Nazione esiste non solo come storia o come territorio, ma come masse umane che si riproducono di generazione in generazione.

È appunto attraverso i censimenti che si misura la forza e la potenza della Nazione; che se ne valutano i bisogni e le necessità.

183

## 4ª RADIOCOMUNICAZIONE

(13 aprile 1936-XIV)

Le operazioni preparatorie per il censimento stanno per ultimarsi. Fra 7 giorni i cittadini italiani dovranno riempire i fogli di censimento che gli ufficiali addetti hanno cominciato a consegnare sin dal giorno 11 corrente. Essi ripasseranno, dal 22 al 30 aprile, per ritirarli presso le famiglie, gli alberghi, le locande, le pensioni e simili.

I cittadini debbono porre la massima attenzione nel rispondere ai quesiti contenuti nel foglio di famiglia. Per rispondere completamente e correttamente ai quesiti contenuti nel foglio di censimento si leggano le avvertenze e le istruzioni contenute nel foglio. Ove qualche domanda riesca loro oscura, chiedano chiarimenti alle rispettive organizzazioni



sindacali, od attendano la venuta dell'ufficiale di censimento incaricato del ritiro dei fogli per rispondere al quesito sul quale sono in dubbio.

Gli ufficiali di censimento hanno l'obbligo di fornire tutti i chiarimenti necessari affinché alle domande contenute nei fogli di censimento sia risposto con la massima esattezza.

È attraverso il censimento che si conoscono i quadri della Nazione, la sua forza biologica di espansione, la sua struttura economica e sociale. Ad esso il Regime non ha rinunciato nemmeno in periodo di sanzioni.

È perciò dovere di ogni cittadino di contribuire al buon esito della grandiosa indagine compilando con cura ed esattezza il foglio di famiglia.

---

184

#### 5ª RADIOCOMUNICAZIONE

(16 aprile 1936-XIV)

Fin dal giorno 11 si è iniziata la consegna a domicilio dei fogli di famiglia in duplice esemplare; poichè tale distribuzione dovrà essere ultimata entro il giorno 18, è da ritenere che quasi tutte le famiglie o convivenze siano ormai in possesso dei fogli di censimento. Di particolare utilità, perciò, potranno essere i chiarimenti che oggi e, quotidianamente fino al giorno 21, daremo circa il modo di compilare il foglio stesso.

Innanzitutto si ricorda che dovranno essere compilati correttamente tutti e due gli esemplari ricevuti, poichè entrambi dovranno essere consegnati all'ufficiale di censimento che passerà a ritirarli dal 22 al 30 aprile. Nel foglio dovranno iscriversi non solo coloro che sono uniti da vincoli di parentela o di affinità, ma pure gli ospiti, i dozzinanti, i domestici, ecc.

Anche la persona che viva da sola è tenuta a riempire il foglio di famiglia. Le notizie richieste dovranno riferirsi allo stato di fatto della famiglia alla mezzanotte del 20 aprile, ragion per cui i capi delle famiglie o delle convivenze, che in questi giorni ricevono i fogli di censimento, debbono assolutamente astenersi dal compilarli subito. La compilazione dovrà essere effettuata, invece, il giorno 21 aprile.

Se apriamo un foglio di famiglia, vediamo subito che la parte interna di esso, quella, cioè, che deve essere compilata dal capo famiglia, è divisa orizzontalmente in due parti. Nella parte superiore, elenco *A*, devono essere scritte le notizie riguardanti le persone *presenti* nella famiglia alla mezzanotte del 20 aprile, ossia le persone che hanno trascorso la notte dal 20 al 21 aprile nell'abitazione del capo famiglia ed anche quelle che per una ragione qualsiasi (viaggio, lavoro, diporto, ecc.) ne erano lontane, ma vi sono rientrate nella giornata del 21 senza essere state censite altrove. In tale elenco *A* devono, quindi, essere comprese — come si è già detto — anche persone eventualmente estranee (dozzinanti, ospiti di passaggio, domestici, ecc.) che alla mezzanotte del 20 si trovino effettivamente nella famiglia.

Nella parte inferiore del foglio, elenco *B*, devono essere indicate le notizie che si riferiscono alle persone assenti temporaneamente dalla famiglia, intendendo per tali quelle persone che, pur facendo abitualmente parte della famiglia, se ne siano provvisoriamente allontanate. Perchè una persona possa considerarsi temporaneamente assente, occorre che l'assenza non si prolunghi oltre il 31 luglio 1936. Tale regola ammette, però, numerose eccezioni, sulle quali richiamiamo l'attenzione degli ascoltatori.

Le eccezioni riguardano: i militari di leva, i richiamati e i volontari; tutte le persone che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in Africa Orientale; i funzionari statali in servizio all'estero; i bambini dati a balia; gli assenti per motivi di istruzione; i membri della famiglia in viaggio, nonchè quelli che si siano allontanati per lavori stagionali; i ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori ai 10 anni. Tutte queste persone, dunque, devono considerarsi temporaneamente assenti dalla famiglia anche se si presuma che la loro assenza si prolungherà oltre il 31 luglio 1936.

Queste norme di carattere eccezionale meritano particolare attenzione, specie se si pensi che devono essere applicate a tutte quelle persone le quali si trovino dislocate in Africa Orientale. Esse vanno, pertanto, tenute ben presenti, all'atto della compilazione del foglio, da tutti coloro i quali hanno congiunti a combattere o a lavorare in Africa Orientale.

---

185

#### 6ª RADIOCOMUNICAZIONE

(17 aprile 1936-XIV)

I cittadini che, avendo ricevuto i fogli di censimento, abbiano letto le avvertenze generali contenute nella prima pagina e le intestazioni nelle varie colonne del foglio, avranno potuto constatare che la compilazione dei fogli stessi non presenta difficoltà.

Le notizie richieste nella prime 10 colonne sono, infatti, quelle che si danno in tante altre circostanze, come per la iscrizione alle scuole, per la leva militare, per il matrimonio, per ogni richiesta di certificati, ecc.

Si deve innanzi tutto indicare il cognome e il nome, poi la paternità, la relazione di parentela col capo di famiglia, il sesso, lo stato civile, la data di nascita e il Comune di dimora abituale di ciascun componente la famiglia.

Per quanto riguarda il cognome e nome, si ricorda che le donne coniugate o vedove devono dichiarare prima il cognome del marito, poi quello da nubile.

I membri della famiglia saranno iscritti nell'ordine risultante dall'importanza della relazione di parentela col capo famiglia, quindi dopo di questo saranno segnati la moglie, i figli, in ordine di età, i parenti, gli affini, i dozzinanti, gli ospiti di passaggio, le persone di servizio e le altre persone estranee.

La relazione di parentela va riferita al capo famiglia, anche se assente, intendendo per capo famiglia la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia o che come tale è considerata sia per vincoli di sangue che per altre ragioni.

Per la data di nascita si deve indicare in modo esatto il giorno, il mese e l'anno di nascita.

Per Comune di dimora abituale deve indicarsi quello nel quale il censito dimora per tutto l'anno o per la maggior parte di esso. Sono ammesse alcune eccezioni, indicate nella prima pagina del foglio, che riguardano i militari di leva, i richiamati e i volontari; tutte le persone che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in Africa Orientale; i funzionari statali in servizio all'estero; i bambini dati a balia; gli assenti per motivi d'istruzione; i ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori ai 10 anni.

Per queste persone dovrà indicarsi come Comune di dimora abituale quello nel quale dimora abitualmente la loro famiglia.

Ricordiamo che i fogli di censimento debbono essere materialmente riempiti in duplice esemplare solo il giorno 21 aprile.

Coloro che entro domani non abbiano ricevuto i fogli di censimento dovranno recarsi a ritirarli presso l'Ufficio comunale.

Domani daremo chiarimenti circa il modo di rispondere ai quesiti riguardanti le professioni.

186

## 7° RADIOCOMUNICAZIONE

(18 aprile 1936-XIV)

Diamo oggi alcuni chiarimenti circa il modo di rispondere ai quesiti sulle professioni, contenuti nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia. Si avverte anzitutto che nella quarta pagina del foglio di censimento, che ogni capo famiglia dovrà leggere attentamente, *per la sola parte che lo riguarda*, sono date precise istruzioni sul modo di rispondere esattamente alle colonne suddette.

Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento dovranno indicare le risposte che avrebbero scritte prima della disoccupazione o della malattia.

Nella colonna 11, deve essere indicata la professione o il mestiere o la condizione di ciascun membro della famiglia iscritto nel foglio di censimento con la sola esclusione per i fanciulli d'età inferiore ai 6 anni. Tale indicazione deve essere fatta con la maggiore precisazione possibile: dovranno perciò essere usati termini appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano in uso locale o dialettale. I termini generici (come contadino, falegname, operaio, commerciante, ecc.) non sono ammessi: se saranno usate indicazioni generali il foglio sarà restituito al censito che dovrà ricompilarlo.

Per gli addetti all'agricoltura, sono state dettate speciali norme sia per i conduttori di terreni, sia per gli affittuari, sia per i mezzadri, ecc., sia per i lavoratori, ecc.

Per gli opportuni schiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi non solo agli ufficiali di censimento, ma agli Uffici comunali, ai rappresentanti sindacali e ai maestri che, ove occorra, aiuteranno anche a compilare i fogli di famiglia in base alle indicazioni che saranno loro fornite dal capo famiglia.

Coloro che esercitano professioni non agricole dovranno indicare la sola professione *principale*, cioè quella che, per continuità di lavoro o per importanza economica, o per altre considerazioni è ritenuta la più importante dal censito.

I membri di una famiglia che aiutino il padre, o il marito ecc., nell'esercizio di una azienda, scriveranno in questa colonna «coadiuva il padre» o «il marito», o «il fratello», facendo seguire il nome del coadiuvato.

Il quesito della colonna 12 riguarda *la posizione nella professione*. In questa colonna, cioè, si dovrà indicare la posizione tecnico-gerarchica che ciascuno occupa nell'azienda, come ad esempio: direttore, impiegato, fattorino, operaio, ecc.

Il cittadino non può, però, (come per la colonna 11) indicare a suo modo tale posizione, ma deve tassativamente usare una delle *voci* che, tanto per gli addetti all'agricoltura quanto per gli esercitanti attività non agricole, sono elencate nella testata della colonna 12 del foglio di censimento.

Molta attenzione merita, infine, il quesito di cui alla colonna 13. Con questa domanda si vuol conoscere quale sia il ramo di attività dell'azienda, della ditta, della società o dell'ente presso cui ogni censito è occupato. Quindi, a seconda dei casi, si dirà: «azienda agricola» (o «zootecnica» o «forestale»), «pastificio», «fabbrica di automobili», «commercio all'ingrosso di bestiame», «commercio al minuto di generi alimentari» ecc.

Per gli addetti alle aziende industriali si avverte che qualora la ditta, società, ecc. compia lavorazioni diverse, essi debbono specificare anche il reparto o sezione in cui prestano la loro opera.

Sarà facile ad ognuno che diriga o che sia occupato in una azienda indicare con precisione la natura od il genere dell'azienda stessa. Tuttavia, a facilitare il compito, l'Istituto centrale di statistica, d'accordo con le organizzazioni sin-

dacali, ha disposto che i proprietari, o i dirigenti delle aziende indichino ai loro dipendenti la risposta esatta da dare alla colonna 13 del foglio di famiglia, sia mediante manifesti da affiggersi nell'interno degli opifici, sia mediante appositi fogli volanti, sia a mezzo di stampigliature nelle buste paga, sia con altro modo ritenuto più adatto.

La grande evidente importanza di queste domande rende necessario che ad esse venga da tutti risposto con la maggiore esattezza e diligenza: soltanto così il censimento potrà fornire un quadro esatto e completo della struttura economica e sociale della Nazione, che, nell'epoca dinamica e rivoluzionaria in cui viviamo, è soggetta a rapide e profonde trasformazioni.

Domani alle ore 13,45 daremo spiegazioni più dettagliate circa le professioni agricole.

Ricordiamo infine che:

tutte le risposte dovranno essere riferite alla situazione della famiglia o della convivenza alla mezzanotte del 20 aprile;

devono essere compilati tutti e due i fogli ricevuti in consegna;

a partire dal 22 aprile gli ufficiali di censimento passeranno a ritirare i fogli di famiglia o di convivenza debitamente riempiti.

## 187

### 8ª RADIOCOMUNICAZIONE

(19 aprile 1936-XIV)

Diamo oggi le istruzioni per le risposte che gli addetti all'agricoltura debbono dare alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia.

Alla colonna 11 basta che si precisi la professione secondo la terminologia locale; così colui che conduce terreni in affitto potrà qualificarsi: fittabile, massaro, industriale, mercante di campagna, ecc. come è in uso localmente. Allo stesso modo che colui il quale va a lavorare a giornata presso aziende agricole potrà scrivere: bracciante, operaio, avventizio, giornaliero di campagna, ecc. Così, dicasi per le altre professioni.

Più difficile è rispondere correttamente alla colonna 12 nella quale deve essere precisata, con uno dei termini indicati nella testata della colonna stessa, la figura di colui che attende all'agricoltura.

Deve essere tenuto presente, a questo riguardo, che gli addetti all'agricoltura possono: o gestire l'azienda (agricola, forestale o zootecnica) o mettere a disposizione di questa la propria capacità tecnica o la propria forza di lavoro, e rivestire, di conseguenza, una di queste tre qualità: di conduttore di azienda, di impiegato, di lavoratore. A sua volta, chi conduce un'azienda agricola può gestire terreni propri, o terreni di cui gode l'usufrutto, o terreni avuti in enfiteusi, o terreni avuti in affitto, o terreni tenuti a più titoli. I conduttori scriveranno, pertanto, a seconda dei casi: conduttore in proprio, enfiteuta, usufruttuario, affittuario, conduttore di terreni a più titoli.

Una avvertenza importante relativa ai conduttori è la seguente: allorché il podere (proprio o in enfiteusi o in affitto, ecc.) viene lavorato esclusivamente dal conduttore con l'aiuto dei famigliari e al più di un garzone, il conduttore assume la fisionomia del *coltivatore*; questa parola va allora aggiunta al termine suddetto.

A sua volta, l'impiegato, qualunque sia la sua attribuzione, sia cioè esso amministratore, direttore, impiegato tecnico, agente, ecc., dovrà dichiararsi semplicemente: impiegato.

A loro volta, infine, i lavoratori, oltre che disimpegnare i mestieri o i lavori più diversi, possono stringere con l'azienda un contratto stabile, di solito annuo, oppure essere assunti a giornata, a settimana, a mese, a stagione; essi, a seconda dei casi, alla colonna 12 scriveranno rispettivamente: «lavoratore a contratto annuo» o «lavoratore a giornata». Nel caso si tratti di un lavoratore che assuma i lavori inerenti ad una determinata colonia dietro corrispettivo di una quota parte della produzione, esso dovrà dichiararsi alla colonna 12: partecipante.

Coloro che sono vincolati al podere che lavorano da un contratto di colonia parziaria, e che alla colonna 11 si sono qualificati mezzadro o terzaiolo, si indicheranno alla colonna 12: colono parziario.

Coloro che aiutano il capo della famiglia (il padre, il fratello maggiore, ecc.) nella conduzione dell'azienda, esercitandone, in sostanza, la stessa professione, si denunceranno alla col. 12: coadiuvante.

Va da ultimo ricordato il fatto, assai frequente, di una persona che, pur conducendo una piccola azienda propria o in affitto o a colonia, ecc. presta la sua opera anche presso aziende di terzi quale salariato o partecipante: si ha cioè una figura *mista*, una persona che è a un tempo conduttore e lavoratore. Coloro che si trovano in questa condizione, mentre alla colonna 11 debbono specificare la loro duplice figura, ad esempio: affittuario e bracciante, alla colonna 12 si denunceranno semplicemente: «conduttore e lavoratore» o «lavoratore e conduttore» a seconda che prevalga l'una o l'altra delle figure stesse.

Nessuna difficoltà presenta la risposta al quesito della colonna 13. Il censito non deve che scrivere, a seconda dei casi, «azienda agricola» o «azienda forestale» o «azienda zootecnica». A proposito di questa ultima va chiarito che con azienda zootecnica si intende allevamento di bestiame da parte di colui che non è proprietario del terreno che offre il foraggio per il bestiame stesso.

Ricordiamo infine che:

tutte le risposte dovranno essere riferite alla situazione della famiglia o della convivenza alla mezzanotte del 20 aprile;

devono essere compilati tutti e due i fogli ricevuti in consegna;

a partire dal 22 aprile gli ufficiali di censimento passeranno a ritirare i fogli di famiglia o di convivenza debitamente riempiti.

188

## 9ª RADIOCOMUNICAZIONE

(20 aprile 1936-XIV)

Come è già stato pubblicato nei più importanti giornali, il Ministero delle corporazioni, il Ministero dell'interno e così pure il Ministero delle finanze hanno impartite precise e tassative disposizioni agli uffici dipendenti, affinché non debbano in alcun modo servirsi delle risultanze del censimento per l'applicazione o l'aumento di imposte, tasse o contributi sindacali. Tutto ciò conferma ancora una volta — seppure ve ne sia bisogno — che dal censimento esula ogni finalità fiscale e quindi tutti i cittadini possono senza preoccupazione alcuna rispondere, coscienziosamente e con precisione, alle domande contenute nel foglio di censimento.

Ricordiamo che quando due o più famiglie vivano in una stessa abitazione soltanto per necessità di alloggio, ma facciano vita completamente distinta, come avviene nel cosiddetto subaffitto, ognuna di tali famiglie dovrà compilare, in duplice esemplare, un separato foglio di censimento. Anche nel caso che una persona, da sola o con qualche congiunto, alloggi presso una famiglia ma non partecipi alla vita in comune di questa, deve essere compilato un distinto foglio di famiglia.

Se, invece, detta persona, anche con qualche congiunto, consumi i pasti principali insieme con la famiglia presso la quale abita, deve essere considerata dozzinante e come tale inclusa nel foglio della famiglia stessa.

Ricordiamo anche che un figlio coniugato il quale, pur abitando con la famiglia paterna, ha però una separata economia domestica, deve considerarsi come formante una famiglia a sè stante e deve perciò compilare, in duplice esemplare, un proprio foglio di censimento.

Gli operai che hanno l'abitazione ed eventualmente la famiglia in un Comune e che si recano giornalmente a lavorare in un Comune limitrofo, nel cui Registro di popolazione sono iscritti, dovranno dichiarare come Comune di dimora abituale (col. 10 del foglio di famiglia) il Comune nel cui Registro di popolazione sono iscritti.

Poichè in questi giorni i giovani nati nel 1915 sono chiamati a prestare il servizio militare, si ritiene opportuno chiarire che dovranno essere compresi nell'Elenco B del foglio di famiglia, cioè considerati assenti temporanei soltanto se alla mezzanotte del 20 aprile avranno già lasciato le rispettive famiglie.

Si ricorda, ad ogni modo, che in tutti i casi le risposte debbono essere riferite allo stato della famiglia alla mezzanotte del 20 aprile e che debbono essere compilati e firmati dal capo famiglia o da chi ne fa le veci ambedue i fogli, che l'ufficiale di censimento passerà a ritirare a cominciare dal 22 aprile.

189

## 10ª RADIOCOMUNICAZIONE

(21 aprile 1936-XIV)

Oggi 21 aprile è il giorno in cui i capi famiglia debbono riempire i fogli di censimento.

Chi eventualmente non li avesse ancora avuti o li avesse smarriti, deve rivolgersi subito, sotto pena di incorrere in sanzioni, all'Ufficio comunale, o, dove esistano, agli Uffici di zona per il censimento, per farsi consegnare i duplicati necessari.

Nell'accingersi oggi alla compilazione dei fogli di famiglia, non si abbia fretta di scrivere; si leggano ancora una volta attentamente le istruzioni contenute sulla prima e quarta pagina e si confrontino gli esempi stampati nel foglio giallo pagliero che è stato consegnato insieme con i fogli di censimento.

Prima di scrivere, si esamini attentamente la domanda contenuta sulla testata di ogni colonna, nella parte interna del foglio, allo scopo di evitare errori od equivoci.

Se per talune domande, qualche capo famiglia non sia sicuro sul modo di rispondere, lasci in bianco la relativa colonna dello stampato, e chieda, poi, gli opportuni chiarimenti all'ufficiale di censimento quando, dal 22 al 30 aprile, tornerà nell'abitazione a ritirare i fogli riempiti.

Nello scrivere le risposte, il capo famiglia deve usare l'inchiostro, non la matita, e deve scrivere con la maggior cura ed esattezza per evitare errori od inesattezze o false interpretazioni.

Dovranno essere riempiti e firmati ambedue gli esemplari ricevuti.

Per gli analfabeti, o per coloro che fossero impossibilitati a scrivere, sarà l'ufficiale di censimento che provvederà a riempire i fogli sulla scorta delle indicazioni che gli verranno fornite dal capo famiglia.

Si ricorda che tutte le risposte debbono essere riferite alla situazione della famiglia o della convivenza alla mezzanotte del 20 aprile.

Si ricorda pure che si debbono iscrivere nell'elenco A tutte le persone che hanno passato la notte dal 20 al 21 aprile nell'abitazione del capo famiglia ed anche quelle che erano lontane da essa perchè in viaggio, al teatro, al lavoro, ecc. ma che vi siano rientrate nella giornata del 21 aprile, *senza però che siano state censite altrove*.

Nell'elenco B, invece, debbono essere iscritti soltanto quei membri della famiglia che, essendosene allontanati *provvisoriamente*, per affari, per viaggi di divertimento, per cura o simili, conservano tuttora l'abitazione presso il capo di famiglia e certamente ritorneranno in famiglia *non oltre il 31 luglio p. v.*

Si ricordi però che nell'elenco *B* devono essere iscritti, *anche se l'assenza si prolunghi oltre il 31 luglio*, i militari di leva, i richiamati o volontari, le persone che per qualsiasi ragione siano dislocate in Africa Orientale e le altre persone che si trovino nelle condizioni indicate nelle avvertenze stampate nella prima pagina del foglio di famiglia.

Pertanto i giovani nati nel 1915 che sono chiamati a prestare servizio militare in questi giorni dovranno essere compresi nell'elenco *B* del foglio di famiglia se alla mezzanotte di ieri, 20 aprile, avevano già lasciato la famiglia.

190

## 11ª RADIOCOMUNICAZIONE

(23-24-25-26-27-28-29 aprile 1936-XIV)

A partire dal 22 aprile gli ufficiali di censimento hanno iniziato il ritiro dei fogli di famiglia o di convivenza.

Si avvertono i cittadini che incombe agli ufficiali l'obbligo di fornire ai capi della famiglia o della convivenza tutti i chiarimenti che venissero loro richiesti; gli ufficiali stessi, inoltre, hanno il compito di controllare le risposte scritte sul foglio per accertarsi dell'esistenza di eventuali lacune o di errori e, in tal caso, di far compiere le opportune rettifiche dai capi famiglia o da chi ne fa le veci. I cittadini sono, pertanto, tenuti a rispondere a tutte le domande che vengono loro rivolte dagli ufficiali di censimento in relazione alle notizie contenute nel foglio.

Si ricorda che gli ufficiali suddetti debbono essere in possesso di un'apposita tessera di riconoscimento.

191

## 12ª RADIOCOMUNICAZIONE

(30 aprile 1936-XIV)

L'Istituto centrale di statistica avverte che, se entro oggi, 30 aprile, l'ufficiale di censimento non abbia provveduto al ritiro dei fogli di censimento, i capi famiglia hanno l'obbligo, sotto pena di forti ammende, di consegnarli direttamente all'Ufficio comunale non più tardi del 3 maggio.

192

## 1ª RADIOCOMUNICAZIONE AGLI INSEGNANTI RURALI

(7 aprile 1936-XIV)

Nella volenterosa ed intelligente collaborazione degli insegnanti rurali molto il Governo Nazionale confida per ottenere che anche gli abitanti delle campagne, pienamente compresi dell'importanza del censimento e scevri di ogni diffidenza o preoccupazione, partecipino compatti alla grande rassegna demografica del 21 aprile, fausto giorno dedicato alla celebrazione del Natale di Roma e della festa del lavoro.

Gli insegnanti rurali che, sparsi nelle più impervie contrade, compiono con abnegazione ammirevole la loro alta missione educatrice, formando di ogni scuola un ganglio vitale e vivificatore delle sane energie del popolo italiano, non mancheranno anche in questa occasione di adempiere con entusiasmo a quanto loro viene richiesto.

Soprattutto dovrà essere compito degli insegnanti di creare, anche nelle più remote zone, tra le popolazioni più lontane dai maggiori centri, quell'atmosfera di consapevolezza e di serenità, che è indispensabile per la buona riuscita della prossima rilevazione.

Molti credono ancora che i censimenti siano fatti a scopo fiscale, cioè per imporre tasse e contributi o per aumentarli. I maestri rurali, che meritamente godono autorevole considerazione presso le classi più umili dei lavoratori agricoli, possono esercitare efficace opera di persuasione, facendo specialmente conoscere che il censimento, per il fatto stesso che le notizie raccolte vengono tutte tradotte in cifra e possono rendersi note solo in forma collettiva, senza alcun riferimento individuale, non può prestarsi ad imporre tasse o tributi. e che, d'altra parte, il Duce ha dato precise disposizioni affinché gli Uffici tributari non si valgano in alcun modo delle risultanze del censimento. Disposizioni analoghe sono state impartite dal Ministero delle finanze agli Uffici dipendenti, e così pure dal Ministero dell'interno ai Comuni ed alle Provincie, e dal Ministero delle corporazioni alle organizzazioni sindacali.

Inoltre, i maestri rurali possono, meglio di ogni altro, far comprendere l'importanza che il Governo Nazionale attribuisce al censimento e la necessità, quindi, che i risultati di esso rispondano perfettamente alla realtà.

Nel suo recente, magistrale discorso sull'economia nazionale, il Duce ha accennato alla necessità di provvidenze a favore del bracciante agricolo, ma Egli e il Governo Nazionale non potranno consapevolmente deliberare tali provvidenze se il censimento non farà conoscere la figura professionale degli addetti all'agricoltura.

I maestri rurali potranno anche render noto che nel prossimo censimento la rilevazione della popolazione agricola sarà particolarmente curata, per modo che ne risultino, meglio che nei precedenti censimenti, non solo il preciso ammontare, ma anche le caratteristiche individuali, come il sesso, l'età, l'occupazione da ciascuno esercitata.

Anche le donne le quali lavorano i campi non dovranno nascondere la loro vera figura professionale sotto il nome generico di donne di casa; esse, se sono prevalentemente dedite a lavori agricoli, dichiarino tale loro qualità, senza reticenze nè preoccupazioni.

Sicuri che gli insegnanti rurali vorranno validamente cooperare al buon esito del prossimo censimento, in successive comunicazioni sarà dato qualche breve chiarimento, che permetterà ai maestri di fornire le opportune delucidazioni agli agricoltori che ad essi si rivolgeranno per consiglio e per aiuto nell'adempimento di quello che è, ora, il primo dovere civile di ogni italiano.

## 193

### 2ª RADIOCOMUNICAZIONE AGLI INSEGNANTI RURALI

(15 aprile 1936-XIV).

Come avevamo promesso, forniamo ai maestri rurali alcuni schiarimenti per l'esatta compilazione del foglio di famiglia, affinché essi possano nel miglior modo consigliare ed aiutare i lavoratori agricoli.

Anzitutto è da tener presente che la parte interna del foglio di censimento, quella, cioè, che deve essere riempita dal capo famiglia, è divisa orizzontalmente in due parti. Nella prima, elenco *A*, debbono essere segnate tutte le persone che, nella mezzanotte del 20 aprile, siano presenti, cioè si trovino effettivamente nella famiglia, ed anche quelle che, lontane da essa alla mezzanotte per motivi di viaggio, di lavoro, ecc., vi siano rientrate nella giornata del 21 aprile, senza essere state censite altrove.

In tale elenco, pertanto, dovranno essere compresi anche i garzoni che abitualmente vivono con la famiglia, i domestici ed anche persone estranee (ospiti, ecc.) che siano presenti, cioè si trovino effettivamente in famiglia alla mezzanotte del 20, purchè non siano stati compresi nell'elenco *A* di altro foglio di famiglia o convivenza.

Nella seconda parte, elenco *B*, devono essere iscritti i membri che compongono abitualmente la famiglia, i quali se ne siano allontanati temporaneamente. Le norme del censimento prescrivono che di regola siano considerati assenti temporaneamente coloro che, a giudizio del capo famiglia ritorneranno in famiglia non oltre il 31 luglio del corrente anno.

Questa è la regola; ma ad essa vi sono alcune eccezioni, le quali riguardano: i militari di leva, i richiamati e i volontari; tutte le persone che, per qualsiasi ragione, si trovino in Africa Orientale; i bambini dati a balia; gli assenti per motivi di istruzione, i membri della famiglia in viaggio, nonchè quelli che si siano allontanati per lavori stagionali; ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori ai 10 anni.

Ad ogni modo, è bene che i maestri tengano, a tale proposito, presente quanto è detto ai numeri 3 e 4 delle avvertenze generali contenute nella prima parte del foglio di famiglia.

Ai quesiti contenuti nelle varie colonne della parte interna del foglio deve essere data risposta per ciascuno dei componenti la famiglia, che vi saranno segnati nell'ordine prescritto, cioè: prima il capo famiglia, che è colui il quale è ritenuto tale o comunque quello che ha sopra di sé il carico della famiglia; poi la moglie, i figli (in ordine di età), gli altri parenti ed affini, i dozzinanti, gli ospiti e, infine, i domestici.

Le risposte da dare ai vari quesiti contenuti nelle prime dieci colonne del foglio non presentano, in genere, notevoli difficoltà, in quanto sono quelle che normalmente debbono essere fornite nelle più comuni contingenze della vita: iscrizione alle scuole, leva militare, matrimonio, iscrizione ai sindacati, ecc. Infatti, si tratta di dare, oltre il cognome, il nome e la paternità, la relazione di parentela con il capo famiglia, il sesso, lo stato civile, la data di nascita e il Comune di dimora abituale, quello, cioè, in cui ogni censito passa la maggior parte dell'anno. Anche per tale ultimo quesito vi sono alcune eccezioni che il maestro troverà elencate nel numero 2 delle avvertenze generali contenute, come si è detto, nella prima parte del foglio di famiglia.

Meritano, invece, speciale attenzione i quesiti sulla professione o condizione di ciascun censito, formulati nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio e perciò essi formeranno oggetto di una successiva radiocomunicazione.

Oggi concludiamo richiamando l'attenzione sull'obbligo di iscrivere nell'elenco *B* del foglio i componenti la famiglia assenti temporaneamente.

Tra questi segnaliamo specialmente i giovani che ora si trovano in Africa Orientale per la gloria e la grandezza della Patria nostra. Questi devono essere tutti compresi in detto elenco, anche se si presuma che il loro ritorno in famiglia avvenga dopo il 31 luglio 1936; per essi basterà scrivere alla colonna 15: A. O.; alla colonna 16: richiamo alle armi; alla colonna 17 il numero dei mesi e dei giorni di assenza e, infine, alla colonna 18 una lineetta.

Questa segnalazione è indispensabile e dimostrerà come i nostri fratelli, che combattono per noi nelle lontane terre africane, non solo sono sempre presenti al nostro cuore, ma parteciperanno alla imminente e grande rassegna del popolo italiano.

## 194

### 3ª RADIOCOMUNICAZIONE AGLI INSEGNANTI RURALI

(17 aprile 1936-XIV)

Abbiamo precedentemente fornito alcuni chiarimenti circa le norme da tenersi presenti per dare esatta risposta ai quesiti contenuti nel foglio di famiglia, riservandoci di dedicare l'attuale radiocomunicazione ai quesiti sulla professione o condizione dei censiti che, come si è già osservato, meritano particolare attenzione.

Detti quesiti sono quelli di cui alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento.

Col primo quesito si vuol conoscere la professione di ciascun censito, cioè l'attribuzione che egli ha nello svolgimento della attività economica che esplica.

Nel dare questa risposta il censito è libero di usare quel termine, anche dialettale, che ritenga più adatto a meglio significare la sua attribuzione.

Occorre soltanto, e questo è della massima importanza, che la professione di ciascuno sia specificata nel miglior modo possibile, con termini adatti e non generici. Quindi non si dovrà mai usare l'espressione « lavoratore dei campi, contadino », o altra espressione generica, ma bisognerà indicare specificatamente il genere di lavoro cui la persona è, addetta. E poichè, come è noto, dal prossimo censimento dovrà risultare un quadro completo dell'attività agricola della Nazione, chi esercita tale attività sotto varie forme (conduttore e lavoratore) dovrà indicare l'una e l'altra di dette forme di attività. Si vogliono individuare, cioè, le così dette figure miste, tanto comuni e così importanti nel campo della nostra agricoltura.

Si tenga presente che chi è addetto all'agricoltura non può che rivestire una delle seguenti sei figure fondamentali :

conduttore di terreni ; colono parziario ; lavoratore ; figure miste, cioè combinazioni di quelle precedentemente indicate ; impiegato ; coadiuvante.

Conduttore è colui che gestisce terreni, sopportandone in tutto o in parte il rischio. Qualora, poi, lavori il fondo personalmente o con l'aiuto dei familiari, si dirà conduttore-coltivatore. Si dirà, poi, conduttore in proprio se conduce terreni di sua proprietà ; enfiteuta se conduce terreni avuti in enfiteusi ; usufruttuario, se conduce terreni di cui gode l'usufrutto ; affittuario se conduce terreni avuti in affitto ; conduttore di terreni a più titoli, se conduce terreni in parte di sua proprietà, in parte di proprietà di terzi oppure in parte in enfiteusi e in parte a colonia, ecc. Se trattasi di conduttore che coltivi il terreno personalmente o con l'aiuto dei familiari, a ciascuna delle suddette voci dovrà essere aggiunta la parola « coltivatore ».

Se si tratti di coloni, cioè di persone che conducono terreni personalmente o con l'aiuto dei familiari in base a un contratto di colonia parziaria, dovrà indicarsi « mezzadro, terzaiolo, ecc. », a seconda della misura con cui la produzione viene divisa con il proprietario o con l'affittuario del terreno.

Il lavoratore agricolo dovrà specificare il mestiere che esercita e dire, secondo i casi: giornaliero di campagna, avventizio agricolo, obbligato, massaro di vacche, ecc.

L'impiegato in un'azienda agricola dovrà specificare nella colonna 11 la propria attività professionale e indicare pertanto se è amministratore, direttore, impiegato tecnico o amministrativo.

Infine, per il membro della famiglia che coadiuvi il capo dell'azienda nella conduzione o coltivazione dei fondi, dovrà dirsi, a seconda dei casi, « coadiuva il padre, il fratello, ecc. », indicando il nome del padre, del fratello, ecc. coadiuvato.

Sotto tale qualifica dovranno comparire, specialmente nelle zone dove è diffusa la mezzadria, le donne che, pur dedicandosi alle cure domestiche, esercitano prevalentemente attività agricola in aiuto del capofamiglia.

Il quesito della colonna 12 riguarda la posizione nella professione, cioè la posizione gerarchica che il censito occupa nell'azienda presso cui lavora. Per gli addetti all'agricoltura, le indicazioni che tassativamente debbono essere usate e che quindi non possono essere sostituite con espressioni generiche sono dodici, bene specificate al punto 17 delle avvertenze speciali per le professioni, contenute nella quarta pagina del foglio di famiglia. Tali espressioni debbono essere bene adattate, di volta in volta, alla posizione effettiva che ciascun censito occupa nella azienda, secondo che si tratti di conduttori, conduttori coltivatori, figure miste, amministratori, direttori, impiegati, oppure di lavoratori.

Il quesito di cui alla colonna 13, cioè l'indicazione della specie o natura dell'azienda presso cui il censito esplica la sua attività, è assai facile, in quanto, per rispondere esattamente, basterà indicare, a seconda dei casi, *azienda agricola*, oppure *azienda zootecnica* (se cura esclusivamente l'allevamento del bestiame) ovvero *azienda forestale*.

Si ricorda infine che alle tre domande sulla professione debbono rispondere tutti i censiti, ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 6 anni.

Se poi alla data del censimento qualche censito, normalmente addetto all'agricoltura, sia temporaneamente disoccupato, dovrà indicare la professione, la posizione e la natura dell'azienda, che avrebbe indicato prima di essere disoccupato.

Quanto si è esposto, che ha richiesto molte parole e può apparire alquanto complesso, il maestro, che è certamente a conoscenza della condizione agricola della zona in cui insegna, facilmente potrà fare applicare con precisione a quanti si rivolgeranno a lui per consigli e chiarimenti.

In ogni modo il maestro stesso potrà presso l'Ufficio comunale prendere visione dell'elenco delle professioni agricole appositamente preparato per ogni provincia dall'Istituto centrale di statistica.

## 195

### 4ª RADIOCOMUNICAZIONE AGLI INSEGNANTI RURALI

(20 aprile 1936-XIV)

Richiamiamo ancora una volta l'attenzione dei maestri rurali sulle norme dettate affinché i censiti, e specialmente i lavoratori della terra, possano meglio rispondere ai quesiti di cui alle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia.

Abbiamo già ricordato che i lavoratori agricoli debbono bene specificare il mestiere che esercitano ; aggiungiamo oggi che i lavoratori dei campi, oltre che disimpegnare i mestieri o i lavori più diversi, possono stringere con l'azienda un contratto stabile, di solito annuo, oppure essere assunti a giornata, a settimana, a mese, a stagione; essi, a seconda dei casi, alla colonna 12 scriveranno rispettivamente : « lavoratore a contratto annuo » o « lavoratore a giornata ». Nel caso

si tratti di un lavoratore che assuma i lavori inerenti ad una determinata colonia dietro corrispettivo di una quota parte della produzione, esso dovrà dichiararsi alla colonna 12: «compartecipante».

Coloro che aiutano il capo della famiglia (il padre, il fratello maggiore, ecc.) nella conduzione dell'azienda, esercitandone, in sostanza, la stessa professione, si denunceranno alla colonna 12: «Coadiuvante».

Si ricorda pure che nelle dette colonne 11, 12 e 13 dovrà essere indicata la risposta per tutti i componenti della famiglia, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni per i quali si scriverà una lineetta in ciascuna di dette colonne. Per i vecchi che non siano in grado di attendere più alle fatiche dei campi, si scriverà, alla colonna 11: «inabile» oppure altra espressione equivalente come «a carico della famiglia» e nelle colonne 12 e 13 si scriverà una lineetta.

Mentre si ripete che tutte le risposte dovranno essere riferite allo stato della famiglia alla mezzanotte del 20 aprile, si ricorda che debbono essere compilati e firmati dal capo famiglia o da chi ne fa le veci tutti e due i fogli, che l'ufficiale di censimento passerà a ritirare a cominciare dal 22 aprile.

Confidiamo che i maestri rurali, con la loro utilissima propaganda, siano già riusciti a dissipare dall'animo dei lavoratori dei campi ogni preoccupazione di carattere fiscale nei riguardi del censimento ed ottenere pertanto che tutti gli addetti all'agricoltura diano risposte esatte, complete e conformi alle istruzioni impartite.

Con questa ambita collaborazione gli insegnanti rurali avranno aggiunto un nuovo titolo alla loro riconosciuta benemeranza.

196

### RADIOCOMUNICAZIONE A CURA DELLA CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA

(I IO MINUTI DEL LAVORATORE)

*Parole dette alla radio dall'On. Prof. Franco Angelini, Presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, il 18 aprile 1936-XIV.*

#### LAVORATORI!

Il 21 aprile, Natale di Roma e festa del lavoro, gli italiani si conteranno.

Il censimento fornirà la prova tangibile della crescente potenza del popolo italiano.

Eravamo 25 milioni nel 1861; ieri toccavamo i 43 milioni e mezzo; saremo 50 milioni tra non molti anni.

Meglio che dai precedenti censimenti, da questo dovrà risultare quanti italiani dedicano la loro diuturna fatica ai lavori dei campi e quale posto ciascuno ricopra nelle varie forme dell'attività agricola.

Solo a mezzo dei dati del censimento il Governo Nazionale potrà, ad esempio, adottare con consapevolezza le provvidenze annunciate dal Duce, nel suo ultimo grande discorso, a favore del bracciantato agricolo.

Tutti i rurali dovranno riempire con la massima diligenza il foglio di censimento.

Due cose, specialmente, raccomando ai lavoratori dell'agricoltura: in primo luogo di leggere attentamente le avvertenze contenute nell'ultima pagina del foglio di famiglia. Se avete dubbi od incertezze, rivolgetevi alla vostra organizzazione sindacale, che, con i rappresentanti del Partito e i maestri rurali, vi fornirà tutti i chiarimenti necessari, e, nel caso, compilerà i due fogli in base alle indicazioni che darete con ogni precisione; in secondo luogo, di far dichiarare, nel foglio di famiglia, «lavoratrici agricole» e non «casalinghe», le donne che, pur attendendo alle cure domestiche, sono prevalentemente occupate in lavori agricoli.

Escludo, nel modo più assoluto, che il censimento abbia scopi fiscali; serva, cioè, ad imporre tasse e contributi o ad aumentarli.

Vi assicuro, anzi, che il Duce ha dato precise disposizioni perchè nessuno, all'infuori dell'Istituto centrale di statistica che tradurrà in cifre le notizie che voi date, possa prendere visione dei fogli di famiglia.

Riempire con esattezza e senza alcuna diffidenza i due fogli di famiglia è, in questo momento, il primo dovere civile di ogni italiano.

I lavoratori dei campi daranno, come sempre, il buon esempio.



## CINEMATOGRAFIA

197

### BREVE CINEMATOGRAFIA LUCE PER IL CENSIMENTO

La Commissione centrale di propaganda decise, come già si è detto, di realizzare un breve film illustrante il modo di compilare il foglio di famiglia e gli scopi e le finalità del censimento.

Due dei suoi membri, il dott. Girotto ed il dott. Colombo, presentarono le sceneggiature di due soggetti del film.

I due progetti furono sottoposti al Capo del Governo, il quale dispose che fossero eseguiti entrambi.

L'Istituto nazionale Luce, dopo avervi apportato alcune modifiche di carattere tecnico, provvide alla loro realizzazione; il soggetto ideato dal dott. Girotto, ritenuto più adatto per il raggiungimento degli scopi accennati, fu eseguito a cura e a spese di questo Istituto, mentre quello ideato dal dott. Colombo fu eseguito a cura e spese del Governatorato di Roma.

Del film eseguito per conto dell'Istituto, per renderne possibile la diffusione in tutta Italia nel breve giro di poche settimane, furono tirate 425 copie. Esso fu proiettato — prima del 21 aprile — non solo in tutte le sale cinematografiche del Regno, in appendice ai giornali Luce, ma anche nelle località rurali sprovviste di cinematografi a mezzo dei cinema automontati dell'Opera nazionale Dopolavoro.

### SOGGETTO DEL FILM

Apertura del film con un quadro riprodotto un foglio del calendario recante la scritta « 21 aprile 1936-xiv - Natale di Roma ».

#### *Personaggi :*

Messo comunale che funge da Ufficiale di censimento

Il contadino capo famiglia

La nuora

Una nipote del contadino

Passaggio all'interno di una cucina colonica, semplice e linda, con uno di quei caratteristici focolari delle case rurali del Friuli, della Sardegna, della Toscana e degli Abruzzi; un orologio a pendolo; masserizie varie; un tavolino al lato del quale è seduto l'Ufficiale di censimento che spiega al capo famiglia quali siano le risposte da trascrivere sul foglio di famiglia.

Per sovrapposizione e dissolvenza del quadro precedente appare in primo piano la facciata del foglio di famiglia e vengono messe in evidenza le frasi: « Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale »; « Per l'inclusione delle singole persone nell'elenco *A* (presenti) o nell'elenco *B* (assenti temporaneamente) la presenza o l'assenza di esse dalla famiglia va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-xiv ».

L'Ufficiale di censimento contornato dai presenti riempie la facciata del foglio di famiglia.

Per sovrapposizione e dissolvenza del quadro precedente appaiono la seconda e la terza pagina del foglio di famiglia mentre il messo chiarisce come si debba rispondere ai vari quesiti.

Il capo famiglia, sedutosi al tavolino sotto la guida dell'ufficiale di censimento, riempie la parte interna del foglio di famiglia.

Per sovrapposizione e dissolvenza del quadro precedente appare sullo schermo — dopo che la nuora del capo famiglia ha dichiarato che il coniuge si trova richiamato in A.O. — l'elenco *B* (nel quale debbono essere trascritti i censiti assenti temporaneamente dalla famiglia). In questa parte del foglio (in primo piano) la mano del capo famiglia scrive le notizie inerenti al figlio assente. Durante la proiezione di questo quadro è posta in rilievo la dicitura in calce al foglio di famiglia: « Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di un'ammenda fino a L. 2.000, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a L. 20.000 senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale. (Art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238) ».

Il capo famiglia firma il foglio di censimento.

Per sovrapposizione e dissolvenza appaiono le varie colonne riempite del foglio di famiglia e quindi il portale dell'Istituto dal lato di via Balbo con la statua di un Censore romano ed infine due pacchi legati di fogli di censimento.

Scorcio di una sala di lavorazione con impiegati che procedono alla revisione delle notizie contenute nel foglio di famiglia.

Particolare di una mano che procede alla codificazione delle notizie.

Foglio di famiglia completamente codificato.

Per sovrapposizione si passa dal foglio di famiglia alla sala di perforazione con visioni di impiegate addette alla perforazione delle cartoline e dettagli di macchine perforatrici e di fasi di lavorazione.

Per sovrapposizione e dissolvenza il foglio di famiglia si tramuta in cartoline perforate per dare la sensazione dell'anonimità del censimento e come da questo momento il foglio di famiglia scompare definitivamente sostituito dalle cartoline forate, anonime.

Visione della sala classifica. In primo piano macchine selezionatrici in movimento.

Dettagli di macchine selezionatrici e tabulatrici in funzione.

Dettagli di macchine selezionatrici in funzione, con passaggio di cartoline e loro ripartizione automatica nelle rispettive caselle di raccolta.

Contatori di macchine selezionatrici in funzione.

Per sovrapposizione e dissolvenza i numeri che appaiono sui contatori si tramutano via via in masse di popolo nei vari e molteplici aspetti e sviluppi della vita civile e militare (gruppi di bambini, balilla, avanguardisti; adunate di popolo; sfilate di militi e soldati; operai; ecc.).

Chiusura del film con la dicitura: « Il numero è potenza — MUSSOLINI ».

#### PARLATO

*Contadino* — Che novità?

*Uff. Cens.* — Una cosa semplicissima. Dovete riempire questo foglio del censimento. L'avrete fatto altre volte.

*Contadino* — Chi si ricorda!? Sono un contadino: qui si parla di grano, di patate, di fieno, di raccolto; ma le carte scritte mi mettono di malumore.

*Uff. Cens.* — No, niente paura. Il Governo vuol sapere chi siete, cosa fate, quanti figli avete, cosa fanno, se le terre sono vostre o in affitto. Ora vi insegno io. Avete l'inchiostro? Sapete scrivere?

*Contadino* — È mia nuora.

*Uff. Cens.* — Questo è il foglio di famiglia. Ora io vi spiegherò e voi scriverete. Ecco qua: Cognome, nome, paternità, relazione con le persone di famiglia.

Qui scrivete il vostro cognome, il nome, la paternità, e poi rispondete a tutte le domande che sono qui su questo foglio.

Adesso qui il nome dei figli.

*Contadino* — Ne ho cinque

*Nuora* — Il più grande è mio marito. È in Africa Orientale.

*Uff. Cens.* — E allora qui, segnatele nell'elenco degli assenti temporaneamente.

*Annunciat.* — Nel rispondere ai quesiti occorre fare molta attenzione nel riempire le colonne 11, 12 e 13 relative alla professione. Non è difficile rispondere bene: basta leggere con attenzione le istruzioni stampate nell'ultima parte del foglio.

E ora vi spiego che cosa succede del foglio che avete riempito.

Spedito unitamente agli altri del vostro Comune ed a quelli di tutti i Comuni del Regno all'Istituto centrale di statistica, questi controlla l'esattezza delle risposte e avvia il foglio alle successive lavorazioni. Le risposte che avete dato sono tradotte in numeri convenzionali, quindi il foglio passa a una macchina che perfora in una specie di cartolina numerica ognuno dei numeri scritti nel foglio. Da questo momento i fogli di famiglia scompaiono definitivamente e sono sostituiti dalle cartoline perforate anonime. Le cartoline vengono passate a un'altra macchina ingegnosa che le ripartisce avviandole in apposite caselle. Ognuna di queste raccoglie le cartoline aventi identica perforazione. Ogni casella ha un contatore che registra il numero delle cartoline raccolte e i risultati segnati sui contatori vengono infine trascritti nelle tavole statistiche. Ed ecco, attraverso i molti milioni dei fogli di famiglia riempiti, balzare i numeri complessivi che ci rivelano le caratteristiche della Nazione nei suoi più svariati aspetti.



← *L'ufficiale di censimento spiega al capo famiglia quali siano le notizie da indicare sul foglio di famiglia.*

← *Facciata del foglio di famiglia.*

← *L'Ufficiale di censimento riempie la facciata del foglio di famiglia.*

← *Il capo famiglia sotto la guida dell'Ufficiale di censimento riempie la parte interna del foglio di famiglia.*

← *Interno del foglio di famiglia.*

← *Interno del foglio di famiglia.*

← *Censore romano sul portale dell'Istituto centrale di statistica dal lato di via Balbo.*

← *Dal foglio di famiglia si passa alla perforazione delle cartoline.*

→ *Il foglio di famiglia si tramuta in cartoline perforate.*

→ *Macchina selezionatrice a 4 serie di contatori.*

→ *Macchina selezionatrice in funzione con passaggio di cartoline.*


→ *Funzionamento dei contatori della macchina selezionatrice.*

→ *I numeri che appaiono sui contatori si tramutano via via: in gruppi di bambini e di balilla;*


→ *...in adunate di popolo;*

→ *...in sfilate di militari e soldati.*

→ *Il numero è potenza.*



**IL NUMERO È  
POTENZA**



**MINISTERI (1)****MINISTERO DELL'INTERNO**

DIREZIONE GEN. AMMINISTRAZIONE CIVILE

**198**

N. DI PROTOCOLLO 16400.4/38353. *Alle LL. EE. i Prefetti del Regno; a S. E. il Governatore di Roma; a S. E. l'Alto Commissario per la Città e Provincia di Napoli.*

Roma, 18 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

Allo scopo di coordinare le attività dei vari Ministeri ed Enti pubblici nello svolgimento della propaganda relativa all'VIII censimento generale della popolazione, che sarà effettuato il 21 aprile p. v. la Commissione di propaganda costituita presso l'Istituto centrale di statistica ha deliberato di invitare ogni singolo ente ad effettuare, per mezzo degli organi dipendenti, una propaganda specifica che, destinata a particolari categorie di cittadini, richiami l'attenzione di essi su quelle parti del questionario del foglio di famiglia e delle operazioni di censimento che più direttamente hanno attinenza con l'attività svolta da coloro che direttamente o indirettamente dipendono, o per ragioni di lavoro, o per inquadramento sindacale, dagli enti stessi.

Questa forma di propaganda fu già sperimentata in occasione del precedente censimento con ottimi risultati ed alla realizzazione delle finalità che essa si propone può indubbiamente ed efficacemente cooperare l'azione di persuasione e l'opera di organizzazione degli organi periferici sui quali occorre fare assegnamento, affinché le operazioni del censimento si svolgano con quella regolarità e quella precisione di ritmo che sono indispensabili per garantirne il buon successo.

L'opera di propaganda fra le masse va particolarmente intensificata nelle ultime settimane precedenti al censimento, affinché i cittadini riempiano bene ed in ogni sua parte il foglio di famiglia, senza timori di scopi fiscali.

Sempre ai fini di tale propaganda l'Istituto centrale di statistica diramerà grafici e manifesti miranti ad illustrare, oltre che il lato tecnico, anche l'importanza politica del censimento. Tali manifesti dovranno essere affissi con ogni sollecitudine in esenzione da diritti, dato l'Ufficio pubblico da cui provengono e le finalità di pubblico interesse che si propongono.

Questo Ministero confida che mercè l'interessamento e la vigilanza delle EE. LL., verrà pienamente assicurata la collaborazione di tutti gli Enti pubblici locali per il migliore raggiungimento degli scopi che si propone il secondo censimento che viene effettuato dal Regime Fascista.

Si interessano pertanto le EE. LL. ad impartire subito le occorrenti istruzioni agli enti dipendenti, e si rimane in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

PEL MINISTRO  
BUFFARINI

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

**199**

CIRCOLARE N. 109 - N. DI PROTOCOLLO 9248 — *Ai Sigg. Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura; e per conoscenza: ai Sigg. Ispettori agrari compartimentali.*

Roma, 12 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento della popolazione.**

In esecuzione del R. decreto-legge 9 agosto 1935, n. 1639, avrà luogo il 21 aprile p. v. l'VIII censimento generale della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani.

L'Istituto centrale di statistica, che ha organizzato il complesso lavoro inerente a questa importante rilevazione statistica, giustamente richiede la collaborazione di tutte le Amministrazioni ed Uffici pubblici, affinché ogni cittadino

(1) Si omette la pubblicazione delle circolari o ordini di servizio emanati dai Ministeri — in conformità con la circolare n. 78/63 C di questo Istituto — allo scopo di assicurare l'esatta risposta, da parte del personale dipendente, anche degli uffici periferici, ai quesiti relativi alla professione.

si renda consapevole della importanza delle operazioni del censimento e della necessità che esse conducano ad un preciso accertamento delle condizioni della popolazione, dal punto di vista statistico.

Per le campagne gli organi meglio indicati a svolgere quest'opera di propaganda sono indubbiamente gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, che si trovano a continuo contatto con le popolazioni agricole, ne conoscono il modo di pensare, ne riscuotono la fiducia. È perciò sull'opera degli Ispettorati che deve farsi vivo assegnamento affinché anche i contadini rispondano con ogni esattezza alle domande che saranno contenute nell'apposita scheda del censimento e non si lascino turbare da antichi pregiudizi, come quello che il censimento possa servire per scopi fiscali, ciò che è escluso in modo esplicito della legge.

All'uopo i signori Capi degli Ispettorati agrari provinciali provvederanno ad inserire adatte note di propaganda nei Bollettini dei rispettivi Ispettorati, per la seconda quindicina del corrente mese di marzo, annunciando in esse il censimento, illustrandone la finalità anche in relazione alla politica demografica del Regime, facendo appello al dovere che ciascun cittadino ha di fornire notizie precise e complete e ricordando che la legge stabilisce apposite sanzioni per le inesatte denunce. Note più diffuse pubblicheranno nei Bollettini della prima quindicina di aprile p. v.

Tutti i tecnici degli Ispettorati agrari provinciali cureranno poi di svolgere attiva propaganda orale in occasione di conferenze di propaganda agraria, sopraluoghi, riunioni, ecc. allo scopo suddetto, intensificando quest'opera — che dovrà comprendere anche opportune istruzioni sul modo di compilare il foglio di famiglia, particolarmente per quanto riguarda le risposte ai quesiti sulle professioni — di mano in mano che si avvicinerà la data del 21 aprile.

L'Istituto centrale di statistica provvederà ad inviare direttamente alle SS. LL. le norme ed istruzioni per l'esecuzione del censimento.

Resto in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

IL MINISTRO  
ROSSONI

## 200

N. DI PROTOCOLLO 724. — *Ai Sigg. Ispettori agrari.*

Roma, 17 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento della popolazione.**

L'Istituto centrale di statistica - VIII Rep., - ha comunicato la seguente nota del 4 corrente n. 8041, che, per i provvedimenti che la S. V. crederà opportuno di emanare in proposito, si trascrive per intero:

*Omissis (1).*

IL CAPO DEL PERSONALE  
CAPPUCCIOLI

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

## 201

N. DI PROTOCOLLO 32881/490 AG. - All. 4 — *Agli On.li Presidenti delle Confederazioni; All'On. Presidente dell'Ente naz. fasc. della cooperazione.*

Roma, 20 marzo 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

Il 21 aprile p. v., ricorrenza della festa del lavoro e del Natale di Roma, avrà luogo — com'è noto — in tutte le province del Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, l'VIII censimento generale della popolazione.

Esso, come tutti i censimenti demografici, ha lo scopo di accertare lo stato della popolazione alla data sopraccennata, cioè la sua consistenza numerica e la sua struttura qualitativa, il che significa la ripartizione per sesso, età, stato civile, professione, ecc., della popolazione stessa.

Data la particolare importanza della prossima indagine, destinata a registrare la potenza demografica raggiunta dall'Italia Fascista, si richiama la personale attenzione della S.V. On., sulla opportunità che, tra le varie categorie produttive, sia svolta una specifica propaganda intesa ad illustrare quella parte del questionario del foglio di famiglia e delle operazioni di censimento che più direttamente hanno attinenza con l'attività svolta dalle categorie stesse.

(1) Cfr. n. 172 a pag. 209.

Si segnala, in particolar modo, l'opportunità di richiamare, a mezzo delle dipendenti organizzazioni, l'attenzione degli associati e rappresentati sulla circostanza che, dal censimento, esula qualsiasi scopo fiscale e che, pertanto, i cittadini, nel rispondere con la maggiore esattezza ai quesiti relativi alla professione o alla attività da essi svolta, debbono avere l'assoluta certezza che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

La collaborazione di codesto On. Ente potrà svolgersi, a tal fine, molto efficacemente, facendo promuovere dai dipendenti organi provinciali delle opportune riunioni nelle quali potranno essere illustrate le domande contenute nel foglio di famiglia e potranno essere forniti chiarimenti, sulle esatte risposte da dare ai quesiti posti, agli interessati, con particolare riguardo alle professioni da essi esercitate, ed al ramo di attività in cui gli stessi sono ripartiti.

Si allegano alla presente un modulo del foglio di famiglia, una copia del regolamento con i relativi allegati, nonché un volumetto contenente le istruzioni per gli ufficiali di censimento.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione al riguardo.

PEL MINISTRO  
F. LANTINI

## 202

N. DI PROTOCOLLO 33167/490 AG — *Alle Confederazioni dei datori di lavoro ; all'Ente nazionale fascista della cooperazione ; e per conoscenza : alle Confederazioni dei lavoratori ; alla Federazione nazionale fascista degli artigiani.*

Roma, 31 marzo 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

La Commissione di propaganda per l'VIII censimento generale della popolazione ha rilevato la necessità che una propaganda particolarmente attiva sia svolta per la corretta indicazione delle risposte ai quesiti concernenti l'attività professionale (col. 11, 12, 13 del foglio di famiglia già trasmesso con la circolare n. 32881/490 AG del 20 marzo u. s.), facendo presente che, per essere efficace, tale propaganda debba svolgersi, per tramite delle Confederazioni sindacali, attraverso le organizzazioni dipendenti.

Questo Ministero interessa pertanto codesta On. Confederazione a prestare la sua collaborazione intesa al raggiungimento del buon esito del censimento, per la parte professionale, provvedendo :

1) ad inviare una circolare a tutte le dipendenti Unioni, nonché alle aderenti Federazioni nazionali, perchè invitino le singole aziende ad affiggere nei locali nei quali esse svolgono la loro attività un manifesto (anche in più esemplari) dal quale risulti quale sia la precisa indicazione che i lavoratori dipendenti debbano apporre alla colonna 13 del foglio di famiglia. La risposta da dare al quesito della colonna 13 è fondamentale, per l'inquadramento economico della popolazione e richiede la collaborazione dei datori di lavoro, poichè i prestatori d'opera non possono rispondere in modo corretto se non sono informati esattamente circa il ramo di attività economica a cui appartiene la ditta, ente, società ecc. presso cui sono occupati ;

2) a riprodurre la stessa indicazione su foglietti di piccolo formato da distribuirsi a ciascun lavoratore nei giorni 17, 18 e 20 aprile inserendoli, se possibile, nella busta paga ;

3) ad unire alla circolare di cui al punto 1° una o più copie dell'elenco compilato dall'Istituto centrale di statistica e stampato secondo le bozze di saggio allegate (1) contenente tutte le classi, sottoclassi, esercizi, lavorazioni e attività caratteristiche degli iscritti alle varie Associazioni aderenti. Tale elenco deve essere inviato solo alle Unioni e alle Federazioni a titolo esemplificativo, poichè le risposte da indicare nella colonna 13 dovranno essere anche più dettagliate di quelle di cui alle unite bozze, essendo necessario definire con la massima precisione la natura dell'attività esercitata mediante l'indicazione dei prodotti fabbricati, della lavorazione, ecc.

Si dovrà altresì indicare a ciascuna Federazione quali classi o sottoclassi professionali indicate nell'elenco citato fanno parte della Federazione stessa.

L'elenco completo è stato predisposto dalla Confederazione degli industriali e si unisce in copia.

Nel fare presente che tale forma di propaganda dovrebbe essere iniziata nel più breve tempo, l'Istituto centrale di statistica ha prospettato l'opportunità che le Confederazioni, prima di diramare le loro istruzioni alle Associazioni dipendenti, ne concordino il testo con l'Istituto stesso.

Si confida nel più vivo interessamento da parte di codesta On. Confederazione allo scopo di assicurare il successo della propaganda da attuarsi secondo le direttive sopra esposte.

PEL MINISTRO  
F. LANTINI

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

**MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA**

**203**

COMUNICATO ALLA STAMPA DEL 18 APRILE 1936-XIV.

OGGETTO: **Importanti disposizioni ministeriali per il censimento della popolazione.**

Al fine di garantire nel modo più assoluto i cittadini che le notizie da essi fornite sono segrete e non possono pertanto servire ad alcun scopo fiscale — in conformità alle leggi vigenti — i Ministeri dell'interno, delle finanze, e delle corporazioni hanno diramato severe e precise disposizioni intese rispettivamente:

- 1) a vietare ai Comuni l'applicazione di penalità ai cittadini che in occasione del censimento risultassero inadempienti nei riguardi delle disposizioni anagrafiche;
- 2) a ricordare ai Comuni il divieto di valersi in qualsiasi modo delle notizie raccolte in occasione del censimento per perseguire eventuali evasioni dei censiti in materia di tributi;
- 3) a vietare nel modo più esplicito che gli organi sindacali e corporativi possano valersi di notizie iscritte nei fogli di censimento — che venissero eventualmente a loro conoscenza in qualsiasi circostanza — per l'applicazione dei contributi sindacali.

**PARTITO NAZIONALE FASCISTA**

**204**

**DIRETTORIO NAZIONALE**

NUMERO 566. — *Ai Segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento.*

*Roma, 4 aprile 1936 - Anno XIV E. F.*

*(Omissis).*

5° Invito i Segretari federali ad interessarsi del prossimo censimento.

Occorre:

— convocare presso i Fasci di combattimento gli ufficiali addetti al censimento e ricordare l'opportunità di svolgere il loro compito con tatto e diligenza;

— invitare i dirigenti delle varie Organizzazioni sindacali a dare il maggior contributo possibile per la riuscita delle operazioni di censimento e a prestare la loro opera per una efficace propaganda.

*(Omissis).*

P. IL SEGRETARIO DEL P. N. F.  
VOLONTARIO NELL'A. O.  
ADELCHI SERENA

**205**

NUMERO 573. — *Ai Segretari delle Federazioni dei Fasci di combattimento.*

*Roma, 16 aprile 1936 - Anno XIV E. F.*

*(Omissis).*

4° Facendo seguito a quanto ho disposto con foglio N. 566, comma 5° del 4 aprile XIV, ricordo la necessità di dare la massima collaborazione alle operazioni del censimento.

I Capi settori e i Capi nucleo dei quartieri periferici e popolari dovranno affiancare l'opera degli Ufficiali di censimento, facilitando il loro compito e aiutando i capi famiglia nella compilazione degli speciali moduli.

*(Omissis).*

P. IL SEGRETARIO DEL P. N. F.  
VOLONTARIO NELL'A. O.  
ADELCHI SERENA

(1) Cfr. i nn. 24, 27 e 28 alle pagg. 104, 105 e 106.



## ORGANIZZAZIONI SINDACALI

### CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI

DIREZIONE SERVIZI ECONOMICI

**206**

CIRCOLARE N. 81. — *A tutte le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori.*

*Roma, 2 aprile 1936 - Anno XIV*

OGGETTO: Propaganda VIII censimento della popolazione.

Come è noto, il 21 aprile prossimo, in occasione della festa del lavoro, avrà luogo l'VIII censimento generale della popolazione. Esso, come i precedenti, è rivolto ad accertare lo stato della popolazione in tutte le provincie del Regno, cioè la sua consistenza numerica, e la struttura qualitativa, il che significa la ripartizione per sesso, età, stato civile, professione ecc.

Oltre ai diversi scopi importanti, che si propone il suddetto censimento, esso interessa le organizzazioni sindacali per la parte che riguarda la classificazione professionale, la quale sarà in questa occasione particolarmente curata. Non è il caso qui di illustrare, perchè evidenti, i motivi di detta importanza dal punto di vista sindacale, e pertanto sarà opportuno richiamare l'attenzione degli associati e rappresentati sulla circostanza che dal censimento esula qualunque scopo fiscale, che tutte le notizie sono custodite dal vincolo del segreto, e quindi indurli a compilare con la massima precisione i fogli di famiglia.

Si prega quindi codesta Unione di collaborare con i locali Uffici, preposti alla direzione delle operazioni di censimento, e qualora ne venga avanzata richiesta o riconosciuta la opportunità, potranno essere indette delle riunioni nei centri rurali allo scopo di illustrare le finalità del censimento stesso, e fornire chiarimenti sulle risposte da dare ai singoli quesiti.

IL PRESIDENTE  
MARIO MUZZARINI

**207**

*A tutte le Unioni provinciali fasciste degli agricoltori.*

*Roma, 14 aprile 1936 - Anno XIV*

OGGETTO: Propaganda VIII censimento della popolazione.

A seguito della circolare N. 81 del 2 aprile scorso, e dietro ulteriore richiesta delle superiori autorità governative, si invitano le Unioni a voler svolgere attiva propaganda tra gli organizzati intesa al raggiungimento del buon esito del censimento della popolazione che avrà luogo il 21 aprile prossimo, particolarmente per quanto riguarda il settore agricolo.

Si richiama principalmente l'attenzione sulla importanza dei quesiti relativi alla professione, posizione e ramo di attività, formulati rispettivamente alle colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia.

L'Ufficio provinciale, gli Uffici comunali e gli ufficiali di censimento hanno già ricevuto dall'Istituto centrale di statistica l'elenco allegato, riguardante le denominazioni locali delle professioni più frequenti degli addetti all'agricoltura; con l'indicazione delle espressioni che si devono segnare alla colonna 12.

Pertanto l'azione di propaganda dovrà essere svolta, in accordo con l'Ufficio provinciale di censimento, nella forma ritenuta più conveniente, ed essere indirizzata principalmente agli agricoltori più evoluti perchè a loro volta svolgano un'azione persuasiva presso tutti i rurali e, se del caso, li assistano nella compilazione del foglio di censimento al fine di ottenere che le risposte ai diversi quesiti risultino esatte.

IL PRESIDENTE  
MARIO MUZZARINI

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL' AGRICOLTURA**  
SERVIZIO STATISTICA

**208**

CIRCOLARE N. 263 - N. DI PROTOCOLLO 162.003 — *A tutti i Segretari delle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura.*

*Roma, 31 marzo 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

Il 21 aprile p. v., ricorrenza della festa del lavoro e del Natale di Roma, avrà luogo, come è noto, l'VIII censimento generale della popolazione.

Esso, come tutti i censimenti demografici, ha lo scopo di accertare la consistenza numerica e la struttura qualitativa (ripartizione per sesso, età, stato civile, professione, ecc.) della popolazione alla data sopra cennata.

In considerazione della particolare importanza della nuova indagine, si richiama la personale attenzione dei Sigg. Segretari delle Unioni sulla opportunità che sia svolta una *specifica ed attiva propaganda* intesa ad illustrare le domande contenute nel « Foglio di famiglia » e, specialmente, i quesiti relativi alla professione, posizione e ramo di attività (formulati, rispettivamente, alle colonne 11, 12 e 13), che sono i più importanti del censimento.

Al riguardo e per norma, si riportano nell'accluso allegato e limitatamente agli « Addetti all'agricoltura », le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica del Regno agli Ufficiali di censimento (1).

È inoltre indispensabile richiamare, a mezzo dell'organizzazione periferica, l'attenzione dei singoli rappresentati sulla circostanza che dal censimento esula qualsiasi scopo fiscale e che, pertanto, i cittadini, nel rispondere con la maggiore esattezza ai quesiti relativi alla professione o all'attività da essi svolta, debbono avere l'assoluta certezza che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL PRESIDENTE  
FRANCO ANGELINI

**209**

N. DI PROTOCOLLO 267/162536 — *A tutte le Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura.*

*Roma, 6 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.**

L'On. Ministero delle corporazioni comunica la seguente circolare del 2 corrente n. 33150/490 AG:  
(*Omissis*) (2).

Invito le Unioni ad attenersi a quanto sopra e ad impartire le relative disposizioni agli uffici dipendenti. Resto in attesa di un cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL PRESIDENTE  
FRANCO ANGELINI

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI**

**210**

CIRCOLARE N. 2260 — *Alle Unioni provinciali; e per conoscenza: alle Federazioni nazionali.*

*Roma, 18 marzo 1936 - Anno XIV*

Il 21 aprile p. v., ricorrenza della festa del lavoro e del Natale di Roma, verrà effettuato l'VIII censimento generale della popolazione che sarà il primo censimento quinquennale eseguito in Italia a norma della legge sul calendario dei censimenti.

In tale censimento verrà attribuita particolare importanza alla classificazione professionale della popolazione italiana.

(1) Cfr. le « istruzioni per gli Ufficiali di censimento » a pag. 22 e segg.

(2) Cfr. n. 28 a pag. 106.

con lo scopo di trarre un quadro che metta in evidenza la distribuzione dei censiti nei diversi rami di attività, in base alla professione ed in base alla posizione nella professione.

Al fine di ottenere che nei fogli di famiglia le risposte dei censiti alle domande relative alla professione risultino il più possibile esatte, complete ed omogenee, la nostra Confederazione si riserva di impartire alle Unioni provinciali le necessarie istruzioni affinché venga sollecitata l'attenzione dei datori di lavoro sull'importanza del censimento e perchè questi a loro volta svolgano attiva opera di propaganda presso gli operai occupati nelle aziende, indicando e spiegando in qual modo debba essere risposto alle domande in questione.

Di ciò Vi preghiamo di tener conto presso le Commissioni comunali e provinciali di propaganda per il censimento, costituite ai sensi del R. D. 27-2-1936 n. 374.

Riservandoci ulteriori precise comunicazioni in proposito Vi porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
G. BALELLA

## 211

CIRCOLARE N. 2276 — *Alle Unioni provinciali e alle Federazioni nazionali.*

Roma, 31 marzo 1936 - Anno XIV

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 2260 del 18 corr. per esporVi i dettagli pratici dell'azione che dovrà essere svolta in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione.

Come Vi abbiamo accennato, nel censimento di quest'anno, mentre non verranno ripetute alcune indagini sui fenomeni che, a distanza di cinque anni, non possono presentare che variazioni relativamente minime, verrà attribuita particolare importanza alla classificazione professionale della popolazione italiana con lo scopo di trarre un quadro che metta in evidenza la distribuzione dei censiti nei diversi rami di attività, in base alla professione ed in base alla posizione nella professione.

A tale proposito, il foglio di famiglia di quest'anno presenta una importante innovazione in confronto ai censimenti precedenti, poichè ai censiti viene richiesta non solo la professione esercitata e la posizione nella professione, ma altresì il ramo di attività dell'azienda, ditta, società o ente presso cui il censito è od era occupato.

Ogni censito appartenente all'industria dovrà cioè:

1°) Alla colonna 11 (professione o condizione) indicare dettagliatamente e con la massima precisione la professione, l'arte, il mestiere, la condizione. A tal fine dovrà usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale. Così, ad esempio, ogni singolo operaio non dovrà usare dizioni generiche, quali ad esempio, operaio qualificato, specializzato e simili, ma dovrà indicare il termine specifico della qualifica o del mestiere, ad esempio: tornitore, ebanista, cardatore e simili.

2°) Alla colonna 12 (posizione nella professione), scrivere una delle espressioni indicate nel foglio di famiglia, e cioè: 1) padrone (o datore di lavoro); 2) artigiano senza dipendenti; 3) artigiano con dipendenti; 4) direttore o dirigente; 5) impiegato; 6) fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.; 7) operaio (o garzone o apprendista); 8) coadiuvante. Non è ammesso l'uso di altri termini.

3°) Alla colonna 13 (ramo di attività dell'azienda presso cui il censito è occupato) indicare non il nome dell'azienda, bensì la natura dell'attività industriale esercitata dall'azienda specificando altresì il reparto o la sezione in cui egli presta effettivamente la propria opera nel caso che l'azienda comprenda più reparti o sezioni che procedano a lavorazioni diverse.

Risulta evidente l'importanza veramente eccezionale che assume per l'industria il prossimo censimento che, sulla scorta di tali dati, permetterà di rilevare preziosi elementi circa il numero delle persone addette ad ogni singolo ramo di attività industriale.

In relazione appunto a tale importanza, ed al fine di ottenere che le risposte dei censiti risultino il più possibile esatte, complete ed omogenee, si richiede che le singole aziende industriali svolgano nei confronti del personale dipendente, una attiva opera di propaganda e collaborazione, intesa a spiegare ed indicare in qual modo debba essere risposto alle domande relative alla classificazione professionale e soprattutto alla domanda di cui alla colonna 13.

Si osserva infatti che solo il datore di lavoro è in grado di indicare correttamente quale sia il ramo di attività svolto dall'azienda, tenuto presente che, a tale riguardo, il censimento si propone di giungere alla specificazione più dettagliata delle attività industriali e che ai censiti si richiedono perciò non espressioni generiche riferibili a intere categorie, ma le indicazioni più minute possibili della produzione alla quale effettivamente il censito porta la propria opera. Quindi, ad esempio, non «industria del legno», ma segazione a mano o a macchina del legname, fabbricazione di botti, bauli, mobili, sedie in legno curvato, turaccioli di sughero a mano o a macchina; non «conceria» ma concia di pelli bovine ed equine al minerale o al vegetale, di pelli per guanti; non «lavorazione del cuoio» ma fabbricazione di valigie e bauli, di calzature, a mano o a macchina; non «macinazione di cereali» ma mulini per grano tenero e per grano duro; non «industria dolciaria» ma fabbricazione di cioccolato, caramelle, panettoni e simili con lavorazione a macchina.

Va tenuto presente, altresì, che quando l'azienda si compone di più reparti o sezioni che procedono a diverse lavorazioni, caso tipico ad esempio in alcune industrie chimiche, dovrà essere indicato il reparto o la sezione in cui il censito è addetto.

Premesso quanto sopra, specifichiamo che la collaborazione che, a mezzo di circolari ed eventualmente attraverso la stampa locale e tecnica, dovrà essere richiesta alle aziende si dovrà concretare nelle seguenti forme:

1°) Affiggere nei locali dello stabilimento ritenuti più adatti uno o più manifesti dai quali risulti quale sia la precisa indicazione che tutti i dipendenti debbono dare alla colonna 13 del foglio di famiglia.

2°) Riprodurre, se del caso, la stessa indicazione su foglietti di piccolo formato stampigliati o dattilografati, da distribuirsi a ciascun operaio nei giorni 17-18-20 aprile, meglio se unitamente, dove possibile, con la busta-paga.

3°) Eventualmente stampigliare mediante timbro l'indicazione in questione, nella stessa busta-paga.

4°) Contemporaneamente spiegare ai dipendenti, nel modo ritenuto migliore, che alla colonna 11 deve essere data la risposta più dettagliata, usando i termini tecnici di uso comune, o se del caso, quelli contemplati dai contratti di lavoro.

Con l'occasione dovrà essere altresì chiaramente spiegato che dal censimento esula ogni scopo fiscale e che soltanto una rilevazione scevra di omissioni o infedeltà, che potrebbero verificarsi per ignoranza od altro, potrà offrire un'immagine veramente completa della potenza demografica dell'Italia fascista.

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE  
TOSCANI

## 212

CIRCOLARE N. 2281 — *Alle Unioni provinciali; ai Sindacati interprovinciali delle imprese elettriche, delle imprese ferroviarie e degli armatori; alle Segreterie provinciali della Federazione Artigiani; e per conoscenza: alle Federazioni nazionali.*

Roma, 8 Aprile 1936 - Anno XIV

Ci pregiamo trascriverVi qui di seguito la nota n. 33150/490 AG (1) indirizzataci dall'On. Ministero delle corporazioni relativamente all'VIII censimento generale della popolazione, pregandoVi di voler curare l'osservanza delle disposizioni in essa contenute.

Distinti saluti

IL DIRETTORE  
G. BALELLA

## 213

CIRCOLARE N. 2286 — *Alle Federazioni nazionali.*

Roma, 11 aprile 1936 - Anno XIV

In relazione alla nostra circolare n. 2276 del 31 marzo relativa alla propaganda per l'VIII censimento generale della popolazione, aderendo al desiderio espresso dall'On. Istituto centrale di statistica, Vi inviamo qui accluso un esemplare di un fascicolo predisposto sotto forma di bozze di stampa dall'Istituto in questione, e contenente gli elenchi degli esercizi o lavorazioni e delle professioni per ciascuna classe e sottoclasse di industrie (2).

Tali « bozze di stampa » sono state preparate prima che gli elenchi, elaborati dalle Sottocommissioni di studio costituite dall'Istituto centrale di statistica, avessero subito quella revisione che in seno alle Sottocommissioni stesse era stata deliberata, per tener conto di tutti quegli ulteriori elementi che gli esperti si erano riservati di prospettare dopo l'effettuazione di particolari indagini. Gli elenchi in questione, pertanto, sono suscettibili di quelle correzioni, modificazioni ed integrazioni che la nostra Confederazione si riserva di prospettare, in seno alla apposita Sottocommissione, sulla base degli elementi che ci sono già stati e che potranno ulteriormente esserci segnalati dalle Federazioni interessate.

L'attuale invio, pertanto, è fatto al solo scopo di far nuovamente presente alle Federazioni con quale dettaglio l'Istituto si ripromette di rilevare, dal prossimo censimento, i dati relativi alla classificazione professionale, ed allo scopo quindi di agevolarle nel loro compito di propaganda, in caso di interessamento diretto dei Sindacati provinciali o di qualche azienda per ottenere al riguardo più precise e dettagliate informazioni. Sarà, peraltro, opportuno far presente, in tali circostanze, che, in base al desiderio espresso dall'Istituto, le risposte alla colonna 13, dovranno essere, quando ne sia il caso, più dettagliate di quelle di cui alle unite bozze.

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE  
TOSCANI

(1) Cfr. n. 28 a pag. 106.

(2) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

**214**

CIRCOLARE N. 2287 — *Alle Unioni provinciali ; e per conoscenza : alle Federazioni nazionali.*

Roma, 14 aprile 1936 - Anno XIV

Per aderire al desiderio espresso dall'On. Istituto centrale di statistica, Vi trascriviamo qui di seguito lo schema in base al quale potranno essere predisposti dalle aziende industriali i manifesti e i foglietti volanti per la propaganda in occasione dell'VIII censimento della popolazione, di cui alla nostra precedente circolare n. 2276 del 31 marzo u. s.  
 Distinti saluti

p. IL DIRETTORE  
 TOSCANI

SCHEMA

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
 21 Aprile 1936 - Anno XIV

Per la risposta alla colonna 13 del foglio di famiglia, i dipendenti dalla nostra azienda, occupati in questo stabilimento, dovranno adottare la seguente indicazione :

Colonna 13 — Ramo di attività dell'azienda presso cui il censito è occupato :

.....  
 .....

I dipendenti che sono occupati nei reparti (o sezioni) :

.....  
 .....

dovranno far seguire all'indicazione di cui sopra l'indicazione del reparto (o sezione).

**FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ARTIGIANI**  
 DIREZIONE

**215**

CIRCOLARE N. 402 - N. DI PROTOCOLLO 10418 Org. — *Alle Segreterie provinciali ; ai Dirigenti delle categorie artigiane ; ai Fiduciari comunali della Federazione.*

Roma, 2 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: VIII censimento della popolazione.

Il giorno 21 aprile 1936-XIV, ricorrenza del Natale di Roma, avrà luogo in tutta Italia l'VIII Censimento generale della popolazione.

Detto censimento, pur avendo essenzialmente scopi di rilevazione demografica, si ripromette di ottenere una classificazione professionale della popolazione, suscettibile di fornire chiare indicazioni statistiche sulle attività economiche italiane. (Omissis).

Per l'attuazione pratica della propaganda, preghiamo le Segreterie provinciali di voler inviare (a giro di posta) a tutti i Dirigenti delle categorie rappresentate ed a tutti i Fiduciari comunali e frazionali alcune copie della presente circolare.

La circolare potrà essere accompagnata da ulteriori istruzioni, intese ad assicurare la efficace collaborazione dei Dirigenti e dei Fiduciari.

Da parte delle Segreterie dovrà inoltre provvedersi a far pubblicare nei giornali locali (del Capoluogo di Provincia e degli altri Comuni) opportuni riassunti della presente circolare, con particolare riguardo alla parte esemplificativa, curando possibilmente che la pubblicazione venga ripetuta.

Nessuna comunicazione di propaganda dovrà essere inviata dalle Segreterie al giornale L'ARTIGIANO.

L'azione di cui sopra potrà essere integrata da altre forme e mezzi di propaganda che non costituiscano oneri per le Segreterie ; di tali forme e mezzi dovrà tuttavia esserci data conoscenza.

Invitiamo infine le Segreterie provinciali a voler dare la più ampia collaborazione ai Comitati provinciali e comunali di propaganda per il censimento, costituiti a norma di legge.

Gradiremmo un cenno di assicurazione sull'adempimento delle presenti disposizioni.

IL DIRETTORE  
 GIOVANNI ELISEO

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA**

SERVIZIO ECONOMICO

**216**

N. DI PROTOCOLLO 86 C — *Ai Segretari delle Unioni provinciali*; e per conoscenza: *ai Segretari delle Federazioni nazionali*.

Roma, 8 aprile 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda censimento della popolazione.**

Com'è noto alle SS. LL., il 21 aprile p. v. avrà luogo l'VIII censimento generale della popolazione del Regno.

È desiderio del Governo Nazionale che, anche in vista delle contingenze attuali, il censimento riesca, sotto tutti i riguardi — ma soprattutto per ciò che si riferisce all'attività lavorativa della popolazione — quanto mai preciso e completo.

Perciò, in seguito ad accordi presi con le superiori gerarchie, si invitano i Segretari delle Unioni provinciali a compiere un'attiva propaganda, giovandosi dell'opera dei capi gruppo, dei delegati di zona e comunali e dei fiduciari, affinché gli operai possano rispondere nel miglior modo possibile alle domande che vengono loro rivolte attraverso il censimento.

In particolare occorre che sia curata la risposta da darsi alle colonne 11, 12 e 13, che si riferiscono rispettivamente alla professione, alla posizione nella professione ed al ramo di attività esercitato dall'azienda presso la quale l'operaio lavora.

Trasmettiamo, allegato alla presente, un elenco delle professioni e delle attività aziendali (1) predisposto dall'Istituto centrale di statistica. Per quanto riguarda la colonna 13, l'attività di ciascuna azienda verrà comunicata agli operai dalle ditte stesse, di modo che essi possano essere certi della precisa attività della ditta da cui dipendono. L'elenco delle professioni è soltanto esemplificativo e l'operaio potrà dichiarare anche una professione non elencata, purché sia effettivamente e prevalentemente esercitata dall'operaio stesso.

Gli elenchi trasmessi non costituiscono pregiudiziale alcuna per quanto riguarda l'inquadramento, problema del quale si occuperà — nei soli riguardi statistici — la Confederazione, d'accordo con l'Istituto centrale di statistica e le altre organizzazioni sindacali interessate, a censimento avvenuto.

Raccomandiamo vivamente che la propaganda sia esercitata in modo efficace, lasciando nella facoltà del Segretario dell'Unione di scegliere le più opportune modalità di essa, tenendo conto delle particolari esigenze delle varie categorie di operai e dell'ambiente nel quale essi svolgono il loro lavoro.

Si gradirà un cenno sul modo con cui il Segretario intende svolgere la propaganda per il censimento.

Saluti fascisti.

IL PRESIDENTE  
TULLIO CIANETTI

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI COMMERCianti**

UFFICIO STATISTICA

**217**

CIRCOLARE N. 133 - N. DI PROTOCOLLO 15597 — *A tutte le Unioni fasciste dei commercianti*; e per conoscenza: *a tutte le Federazioni nazionali di categoria*.

Roma, 10 aprile 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.**

Il Ministero delle Corporazioni con circolare del 2 aprile n. 33150/490 AG (2) raccomanda a tutte le Associazioni sindacali di evitare che, in occasione dello svolgimento del lavoro relativo all'VIII censimento della popolazione, gli uffici delle Unioni provinciali, i quali saranno tenuti a collaborare con gli uffici di censimento, possano servirsi di tale collaborazione per ricavare elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali. Tale divieto deriva da espresso desiderio dell'Istituto centrale di statistica che si è rivolto al sopra citato Ministero al fine di fare in modo che i cittadini non debbano diffidare degli scopi del censimento; diffidenza che potrebbe riuscire dannosa allo svolgimento delle operazioni e che non sarebbe d'altronde ammissibile inquantochè l'Istituto centrale di statistica ha riaffermato il principio che dal prossimo censimento esula qualsiasi scopo fiscale.

Nella suddetta circolare il Ministero delle corporazioni ha richiamato, ai fini dell'osservanza delle disposizioni impartite, l'art. 19 del R. D. L. 27 maggio 1929 n. 1285 che trascriviamo per opportuna conoscenza di codesta Unione:

«Le notizie che si raccolgono in occasione di inchieste, ordinate dall'Istituto centrale, direttamente o a mezzo di enti delegati, sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non possono essere rese note, per nessun titolo, se

(1) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

(2) Cfr. n. 28 a pag. 106.

« non in forma collettiva, in modo che non se ne possa fare alcun riferimento individuale. Possono essere solo comunicate all'autorità giudiziaria, quando le richieda con sentenza, decreto od ordinanza emessa in corso di procedimento ».

Il medesimo articolo commina poi le pene delle quali sono passibili i trasgressori.

Si raccomanda pertanto a codesta Unione la più scrupolosa osservanza delle norme impartite dal Ministero delle corporazioni nella sopra descritta circolare.

Saluti fascisti.

IL CAPO UFFICIO  
F.to : Prof. GIACOMO VERONESE

IL PRESIDENTE CONFEDERALE  
F.to : On. MARIO RACHELI

## 218

CIRCOLARE N. 141 - N. DI PROTOCOLLO 17493 — *A tutte le Unioni fasciste dei commercianti ; e per conoscenza : a tutte le Federazioni nazionali di categoria.*

Roma, 15 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO : VIII censimento generale della popolazione. — Propaganda.

Facendo seguito alla nostra circolare del 10 corr., n. 133 si impartiscono le istruzioni che codesta Unione dovrà seguire in occasione dell'VIII censimento generale della popolazione, istruzioni che a nostra volta abbiamo ricevute dal Ministero delle corporazioni, d'accordo con l'Istituto centrale di statistica.

Tali istruzioni riguardano il modo in cui dovranno essere riempite le colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia ; ciò allo scopo di ottenere una esatta statistica professionale che dia l'indicazione della professione o condizione di ciascun censito, della sua posizione nella professione, e del ramo di attività dell'azienda presso la quale egli esercita la sua professione.

Il compito che codesta Unione dovrà svolgere in occasione dell'VIII censimento si può distinguere in due parti:

1) Anzitutto fare opera di propaganda presso i commercianti perchè essi si attengano alle modalità contenute nel foglio di famiglia, raccomandando loro di essere *molto specifici* nelle indicazioni relative alla loro professione o condizione (colonna 11). Esempi : commerciante in legumi, droghiere, gelatiere. Altrettanto specifici dovranno essere nel riempire la colonna 13, relativa all'attività dell'azienda, indicando se trattasi di commercio all'ingrosso o al minuto. Esempi : commercio all'ingrosso di cereali, commercio all'ingrosso di carboni, commercio all'ingrosso di legnami, commercio al minuto di generi alimentari, commercio al minuto di calzature ecc.

2) Invitare i commercianti, titolari di ditte, a collaborare con i propri dipendenti, specialmente per quanto riguarda la domanda della colonna 13, mettendo in grado i dipendenti stessi di conoscere esattamente la natura dell'attività commerciale esercitata dalla ditta presso la quale prestano la loro opera.

Allo scopo di facilitare il compito di codesta Unione e di dare una esatta cognizione degli intendimenti dell'Istituto centrale di statistica nei riguardi della classificazione professionale, vi alleghiamo due copie del fascicolo a stampa, contenente l'indicazione delle classi e sottoclassi del commercio, nonchè dei rispettivi esercizi e delle corrispondenti professioni caratteristiche. È bene tener presente però che i fascicoli allegati sono allo stato di bozze, suscettibili di modificazioni non sostanziali.

Le istruzioni dovranno concretarsi secondo quanto appresso indicato:

a) Alla colonna 11 (professione o condizione) indicare dettagliatamente la professione principale aggiungendo il genere di merce, oggetto del commercio, o l'attività commerciale esercitata secondo la classifica contenuta negli allegati.

Per quanto riguarda gli addetti al commercio si raccomanda di far usare il più che possibile una terminologia tecnica appropriata, seguendo le classifiche contemplate nei contratti collettivi di lavoro e quelle di largo uso nel campo di una determinata professione. Non si dovranno usare dizioni generiche, come ad esempio «addetto alla ditta», bensì dizioni specifiche della qualifica o del mestiere, come risulta dalla classificazione allegata.

b) Alla colonna 12 (posizione nella professione) indicare una delle espressioni contenute nel foglio di famiglia : 1°) padrone (o datore di lavoro); 4°) direttore o dirigente ; 5°) impiegato ; 6°) commesso, fattorino, usciere, bidello, domestica ecc. ; 8°) coadiuvante.

c) Alla colonna 13 (ramo di attività dell'azienda presso la quale il censito è od era occupato), indicare non il nome dell'azienda, ma la natura dell'attività commerciale esercitata nell'azienda stessa, specificando il reparto o la sezione presso cui il prestatore d'opera è addetto. Così ad esempio si dovrà scrivere : commercio all'ingrosso di carni bovine, commissioni e rappresentanze in materie prime (se trattasi di ditta ausiliaria) macelleria, drogheria (al minuto), ecc.

*Pertanto i titolari delle ditte dovranno fornire le più dettagliate indicazioni circa l'attività commerciale esercitata dalla ditta.* Non si dovranno usare le espressioni come : commercio di tessuti, ma specificare se trattasi di commercio di tes-

suti di cotone, di lana, di seterie e velluti ecc. Dizioni generiche come: «forno», «latteria» dovranno essere sostituite rispettivamente con le seguenti espressioni: commercio di pane e farine, crusca, paste alimentari, biscotti e gallette; commercio di latte, burro, formaggio e latticini, uova, dolci. All'uopo codesta Unione dovrà tenere presente la classificazione da noi predisposta d'accordo con l'Istituto centrale di statistica.

Praticamente la collaborazione che dovrà essere richiesta alle ditte commerciali associate e rappresentate, dovrà svolgersi nel modo seguente:

1) Affiggere nei locali della ditta (sede e succursali) uno o più manifesti indicanti l'attività commerciale esercitata dalla ditta in modo da permettere ai dipendenti di rispondere con esattezza alla colonna 13. In luogo di affiggere i manifesti la ditta potrà ricorrere a foglietti stampigliati o dattilografati, da distribuire ad ogni dipendente nei giorni 17-18-20 aprile. Forniamo un fac-simile di tali fogli:

VIII CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE

Il 21 aprile alla colonna 13 del foglio di famiglia i dipendenti da questa ditta dovranno indicare:

.....  
 .....

Altro sistema da seguire potrebbe essere quello di stampigliare il modulo esposto sulla busta paga o di unirlo alla medesima.

2) Spiegare ai dipendenti che alla colonna 11 (professione o condizione) deve essere risposto usando termini tecnici di uso comune o termini usati dai contratti collettivi di lavoro.

Il Ministero delle corporazioni raccomanda altresì che venga spiegato come dal censimento esula qualsiasi fine fiscale.

Facciamo assegnamento sopra codesta Unione affinché tutte le istruzioni impartite dal sopra citato Ministero vengano intelligentemente eseguite dai commercianti, in modo da permettere che a tutte le domande sia risposto con *veridicità ed esattezza*. Da questi due requisiti dipende l'esito di questo primo censimento a carattere corporativo che dovrà dare la consistenza numerica della Nazione in tutti i rami dell'attività professionale.

Si attende un cenno di assicurazione che le presenti istruzioni verranno impartite nei termini voluti dal Ministero delle corporazioni.

Saluti fascisti.

IL CAPO UFFICIO  
 F.to: Prof. GIACOMO VERONESE

IL PRESIDENTE CONFEDERALE  
 F.to: On. MARIO RACHELI

CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO

UFFICIO IV

219

CIRCOLARE N. 463 — *Alle Unioni provinciali.*

Roma, 4 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: Propaganda VIII censimento generale della popolazione.

Il 21 aprile, in ricorrenza del Natale di Roma e della festa del lavoro, avrà luogo — com'è noto — in tutte le Province, Colonie e Possedimenti Italiani, l'VIII censimento generale della popolazione.

Ai precipui fini demografici, sociali, politici e scientifici della prossima indagine, si associa un interesse di ordine puramente sindacale determinato dalla possibilità di accertare, attraverso il censimento, la consistenza numerica della rappresentanza delle associazioni professionali di categoria.

Le Unioni dovranno perciò dare la più ampia collaborazione all'indagine, svolgendo fra le categorie rappresentate una specifica propaganda intesa ad illustrare quei quesiti del foglio di famiglia che più direttamente hanno attinenza con l'attività esplicata dalle categorie stesse. Tale propaganda dovrà essere svolta con particolare cura fra i portieri i quali possono cooperare preziosamente alle operazioni di censimento.

Invito perciò i Segretari di tutte le Unioni a voler illustrare, nelle prossime assemblee e riunioni ed ogni qualvolta se ne presenti l'occasione, tutte le domande contenute nel foglio di famiglia e fornire schiarimenti sulle risposte da dare ai quesiti posti, con particolare riguardo a quelli relativi alla posizione professionale.



Dovrà essere richiamata l'attenzione sul fatto che dal censimento esula qualsiasi scopo fiscale e che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

La particolare importanza della prossima indagine e il notevole interesse sindacale che ne discende, impegnano in questa opera di propaganda, i Segretari di tutte le Unioni che daranno certamente la più feconda ed attiva collaborazione. Gradirò un cenno di assicurazione.

Saluti fascisti.

IL PRESIDENTE  
RICCARDO DEL GIUDICE

**220**

CIRCOLARE N. 470 — *Alle Unioni provinciali.*

*Roma, 15 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: Propaganda VIII censimento della popolazione. — Invio fascicolo sulle classificazioni professionali.**

Facendo seguito alla circolare n. 463 del 4 aprile u. s., si raccomanda alle Unioni provinciali che la propaganda che esse svolgeranno per il prossimo censimento della popolazione sia volta a sollecitare fra le nostre categorie la maggiore precisione nella compilazione delle singole risposte ai quesiti.

Particolare raccomandazione deve essere rivolta per le risposte relative alla professione esercitata, di cui alla col. 11 del foglio di famiglia. Le Unioni faranno anche presente che per rispondere esattamente al quesito sulla posizione di cui alla colonna 12 del foglio di famiglia occorre attenersi alle norme di cui al punto 18 delle avvertenze speciali per le professioni contenute nel foglio di famiglia. Va inoltre richiamata l'attenzione sul quesito di cui alla col. 13 del foglio di famiglia, riguardante il ramo di attività dell'azienda, ditta, società, ente, ecc. presso cui il censito è od era occupato. Particolari manifestini, volantini, ecc. distribuiti a cura delle aziende commerciali indicheranno ai rispettivi dipendenti la risposta esatta da dare a detto quesito della col. 13.

Questa Confederazione, allo scopo di dare alle Unioni una più esatta cognizione degli intendimenti che si perseguono nei riguardi della classificazione professionale degli addetti al commercio, invia in allegato due copie del fascicolo a stampa contenente la indicazione delle classi e sottoclassi e delle lavorazioni e professioni caratteristiche. Tale elencazione non è definitiva, essendo suscettibile di modificazioni e completamenti, ma è una prima guida per la determinazione delle qualifiche professionali.

Questa Confederazione, nel portare, quanto sopra a conoscenza delle Unioni, confida nel diligente contributo delle categorie alla riuscita delle prossime operazioni di censimento.

Cordiali saluti fascisti.

IL PRESIDENTE  
RICCARDO DEL GIUDICE

**221**

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE**

N. DI PROTOCOLLO 1956.

*Roma, 9 aprile 1936 - Anno XIV*

**OGGETTO: VIII censimento della popolazione.**

Spettabile Istituto,

Il 21 aprile p. v., ricorrenza della Festa del lavoro e del Natale di Roma, avrà luogo, come è noto, l'VIII censimento della popolazione.

Data la particolare importanza della prossima indagine, destinata a registrare la potenza demografica raggiunta dall'Italia fascista, siamo certi di poter contare sul diligente fattivo interessamento degli enti rappresentati, soprattutto al fine di svolgere una specifica propaganda per illustrare quella parte del questionario del foglio di famiglia e delle operazioni di censimento che più direttamente hanno attinenza con l'attività svolta dagli enti stessi.

In particolare ricordiamo che nella colonna 11 del foglio di famiglia deve essere precisata la professione o condizione del censito, nella colonna 12 la posizione di esso nella professione e nella colonna 13 la natura dell'attività economica dell'azienda presso la quale il censito è occupato; specialmente a questo riguardo si dimostra dunque di notevole interesse che l'indicazione risulti, al massimo grado, esatta ed uniforme.

A tal fine sarà bene che le aziende rappresentate forniscano al loro personale le opportune istruzioni per la compilazione delle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia; nello svolgimento di questa azione di assistenza è necessario che vengano tenuti presenti i criteri, da questa Confederazione precisati d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, e che riassumiamo:

A) COLONNA 11 — PROFESSIONE O CONDIZIONE.

È assolutamente necessario che la professione sia indicata non genericamente, bensì con parole od espressioni *precise e particolareggiate*.

In relazione a ciò, nell'ambito delle aziende nostre rappresentate dalle quali dipende personale che ha, in gran parte, la qualifica impiegatizia, non è sufficiente che il censito indichi, nella colonna 11, la qualità di *impiegato*, ma occorre che venga usata una indicazione atta a mettere in evidenza le mansioni praticamente esercitate.

B) COLONNA 12 — POSIZIONE NELLA PROFESSIONE.

Mentre per la professione (colonna 11) il censito è libero di indicarla nel modo che più gli aggrada, purchè risulti precisa ed inconfondibile, per la indicazione della posizione nella professione deve invece attenersi, assolutamente, alle espressioni previste nel foglio di famiglia.

Per quanto concerne le aziende nostre rappresentate, rileviamo che le espressioni utilizzabili a tal fine sono le seguenti: 1) datore di lavoro, 2) dirigente, 3) impiegato, 4) fattorino, 5) operaio.

Gli addetti che hanno la qualifica di funzionari rientrano nella categoria degli impiegati; ciò allo scopo di evitare che il gruppo dei dirigenti risulti, agli effetti del censimento, composto in modo diverso dalla categoria di cui la competente Federazione ha la rappresentanza sindacale.

C) COLONNA 13 — ATTIVITÀ DELL'AZIENDA OVE IL CENSITO È OCCUPATO.

Il censimento si propone di classificare la popolazione secondo il ramo di attività economica presso cui il censito è occupato, al fine di poter valutare l'importanza numerica, e quindi sociale ed economica, dei numerosissimi rami in cui la suddetta attività si suddivide.

Bisogna quindi tener presente che in questa colonna non deve essere indicato il nome dell'azienda, bensì in modo particolare, *non generico*, la natura dell'attività esercitata dall'azienda.

(*Omissis*).

Nel fornire al dipendente personale le opportune istruzioni per la compilazione delle suaccennate colonne del foglio di famiglia, sarà altresì utile che venga richiamata l'attenzione del personale stesso sulla circostanza che dal censimento *esula qualsiasi scopo fiscale* e che pertanto i cittadini, nel rispondere con la maggiore esattezza ai quesiti relativi alla professione od all'attività da essi svolta, debbono avere l'assoluta certezza che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, *senza alcun riferimento individuale*.

Restiamo a disposizione degli istituti nostri rappresentati per tutte quelle delucidazioni che eventualmente credano opportuno richiederci.

p. IL PRESIDENTE  
M. SOLZA

**CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE**

UFFICIO IV — SEZIONE STATISTICA

**222**

CIRCOLARE N. 64 — *Ai Segretari di tutte le Delegazioni; e per conoscenza: ai Segretari delle Unioni; ai Segretari delle Federazioni nazionali.*

Roma, 7 aprile 1936 - Anno XIV

OGGETTO: **Propaganda VIII censimento generale della popolazione.**

Il 21 aprile c. m., festa del lavoro e Natale di Roma, avrà luogo come è noto, l'VIII censimento generale della popolazione.

Esso, come tutti i censimenti demografici, ha lo scopo di accertare lo stato della popolazione alla data sopraccennata, cioè la sua consistenza numerica e la sua struttura qualitativa, il che significa la ripartizione per sesso, età, stato civile, professione, ecc. della popolazione stessa.

Data la particolare importanza della prossima indagine, destinata a registrare la potenza demografica raggiunta dall'Italia fascista, si richiama l'attenzione di codesta Delegazione sull'opportunità che sia svolta una specifica propaganda intesa ad illustrare quella parte del questionario del foglio di famiglia e dell'operazioni di censimento che più direttamente hanno attinenza con l'attività svolta dalle categorie inquadrate nella nostra Associazione.

A tale scopo codesta Delegazione con apposita riunione darà chiarimenti a tutti i nostri organizzati, come appresso è indicato, avvertendoli in particolar modo che dal censimento esula qualsiasi *scopo fiscale* e che pertanto i dati raccolti rimarranno *segreti* e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

Le colonne del foglio di famiglia sulle quali dovrà essere richiamata l'attenzione dei nostri organizzati sono quelle dei nn. 11, 12, 13 che riguardano la professione di ciascuno (intendendosi per professione anche un'arte esercitata, od un mestiere o la condizione in una attività di lavoro), la posizione nella professione ed il ramo di attività nella quale la professione stessa viene esercitata.

(*Omissis*).

Confido nello scrupoloso adempimento di quanto sopra è detto e disposto e resto in attesa di un cenno di assicurazione.

IL PRESIDENTE  
G. LANDI

---

**ENTE NAZIONALE FASCISTA DELLA COOPERAZIONE**

**223**

CIRCOLARE UNICA N. 16 — *Ai Capi servizio ; alle Federazioni nazionali di categoria ; agli Ispettori ; ai Segretari provinciali.*

Roma, 11 aprile 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: VIII censimento generale della popolazione.**

Come è noto il 21 aprile corrente avrà luogo l'VIII censimento generale della popolazione. Poichè in tale occasione le associazioni sindacali possono venire a conoscenza, per la collaborazione che sono tenute a dare agli uffici provinciali e comunali di censimento, di notizie e dati riguardanti l'inquadramento sindacale dei cittadini censiti, l'Istituto centrale di statistica desidera sia tenuto presente che le associazioni stesse debbono comunque astenersi dal trarre, dal materiale di censimento raccolto dai Comuni, elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali.

Il divieto di cui sopra è consigliato dalla necessità di evitare la diffidenza dei cittadini verso gli scopi del censimento, diffidenza che potrebbe riuscire gravemente dannosa alla esecuzione delle operazioni relative e per le quali vengono sostenuti notevoli sacrifici di denaro e di energia.

I Sigg. Segretari provinciali sono tenuti ad attenersi a queste disposizioni.

(*Omissis*).

Saluti fascisti

IL PRESIDENTE  
GIOVANNI FABBRICI

**224**

CIRCOLARE N. Res. X-2-6 — *Alle Segreterie provinciali E. N. F. C.; e per conoscenza: alle Federazioni nazionali di categoria.*

Roma, 17 aprile 1936 - Anno XIV

**OGGETTO: Propaganda per l'VIII censimento generale della popolazione.**

Il 21 aprile p. v., ricorrenza della festa del lavoro e del Natale di Roma, avrà luogo in tutte le province del Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, l'VIII censimento generale della popolazione.

L'Ente nazionale fascista della cooperazione è impegnato a collaborare per il migliore svolgimento di questa importantissima indagine, destinata a registrare la potenza demografica raggiunta dall'Italia fascista.

Le Segreterie provinciali e le cooperative devono richiamare l'attenzione dei operatori sulla circostanza che, dal censimento, esula qualsiasi scopo fiscale, e che, pertanto, i cittadini, nel rispondere con la maggiore esattezza ai quesiti relativi alla professione o all'attività da essi svolta, debbono avere l'assoluta certezza che i dati raccolti rimarranno segreti e verranno pubblicati solo globalmente, senza alcun riferimento individuale.

I dirigenti delle cooperative potranno promuovere riunioni di soci e dei dipendenti, per illustrare le domande contenute nel foglio di famiglia, per fornire chiarimenti sulle esatte risposte da dare ai vari quesiti e per indicare le corrette risposte da dare ai quesiti concernenti l'attività professionale (colonne 11, 12, 13 del foglio di famiglia).

Le Segreterie provinciali invitino le singole cooperative ad affiggere nei locali nei quali esse svolgono la loro attività un manifesto dal quale risulti quale sia la precisa indicazione che i lavoratori soci e non soci delle cooperative di lavoro ed i dipendenti delle altre cooperative debbano apporre alla colonna 13 del foglio di famiglia.

La risposta da dare al quesito della colonna 13 è fondamentale per l'inquadramento economico della popolazione e richiede la collaborazione dei datori di lavoro, poichè i prestatori d'opera non possono rispondere in modo corretto se non sono informati esattamente circa il ramo di attività economica a cui appartiene la ditta, ente, società ecc. presso cui sono occupati.

Le stesse indicazioni comprese sui manifesti di cui sopra devono essere fornite ai lavoratori dipendenti su foglietti di piccolo formato nei giorni 17, 18 e 20 aprile, inserendoli, se possibile, nella busta paga.

Alleghiamo uno schema secondo il quale i detti manifesti o fogli volanti devono essere redatti.

I dirigenti delle cooperative raccomandino vivamente ai dipendenti di riempire con attenzione e precisione la colonna 11 del foglio di famiglia, (ove si chiede che sia indicata la professione o condizione) con termini tecnici appropriati e possibilmente con quelli contemplati dai patti di lavoro.

IL DIRETTORE  
C. Gen. GIOVANNI DALL'ORTO

SCHEMA.

**ISTRUZIONI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE.**

Coloro che lavorano in questo (1) . . . . . sono pregati di compilare con molta diligenza il foglio di famiglia per l'VIII censimento generale della popolazione.

Per rispondere al quesito posto nella colonna 13 del foglio di famiglia devono scrivere (2) . . . . .

(1) Stabilimento, spaccio, cantiere, ecc. . . . .

(2) Indicare con esattezza il ramo di attività che la cooperativa esercita specificatamente in quello stabilimento, spaccio o cantiere.

Per stabilire come bisogna rispondere a questo quesito i dirigenti della cooperativa prendano accordi con gli Uffici di censimento che sono forniti di speciali prontuari.

I dipendenti degli spacci delle *Cooperative di Consumo* dovranno scrivere, ad esempio:

Commercio cooperativo al minuto di..... (ad esempio: generi alimentari - latte - burro - formaggio e ghiaccio - pollame, carne e cacciagione - pesce - frutta - erbaggi e legumi - profumerie - combustibili solidi - mobili - calzature - oggetti di arredamento domestico - oggetti di abbigliamento; oppure: Trattorie - caffè - bars - birrerie, ecc.

I dipendenti di *Consorzi Agrari*, ed in genere delle cooperative tra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, alla colonna 13 devono scrivere ad esempio:

Commercio cooperativo all'ingrosso od al minuto di generi occorrenti all'agricoltura - commercio cooperativo all'ingrosso o al minuto per la vendita diretta dei prodotti agricoli - commercio cooperativo all'ingrosso per il deposito e la conservazione dei cereali.

I dipendenti delle *Cooperative di Lavoro* devono scrivere ad esempio: Cooperativa per cave di sabbia, ghiaia e pietrisco - stabilimento cooperativo falegnami - stabilimento cooperativo Arti grafiche - cooperativa industria edilizia, ecc.)

I dipendenti delle *latterie* e delle *cantine* devono scrivere ad esempio: Stabilimento cooperativo per la lavorazione del latte - stabilimento cooperativo enologico.

**F) MODELLI DI RILEVAZIONE E SUSSIDIARI**

## ELENCO DEI MODELLI DI RILEVAZIONE E SUSSIDIARI

### a) MODELLI PER LE OPERAZIONI PRELIMINARI.

Mod. P. 11	— Ripartizione del territorio del comune in frazioni di censimento . . . . .	Pag. 247
» C. 21	— Modello per la spedizione degli stampati . . . . .	» 248
» —	— Itinerario di sezione . . . . .	» 249
» P. 12	— Stato di sezione provvisorio . . . . .	» 250

### b) MODELLI PER LA RILEVAZIONE.

Mod. R. 1	— Foglio di famiglia . . . . .	Pag. 251
Allegato al Mod. R. 1	— Esempi di fogli di famiglia riempiti . . . . .	» 255
Mod. R. 2	— Foglio di convivenza (Modello da usare per le convivenze con <i>non più</i> di 15 persone presenti)	» 257
» R. 2 bis	— Foglio di convivenza (Modello da usare per le convivenze con <i>più</i> di 15 persone presenti)	» 261
» R. 2 bis A	— Intercalare al Mod. R. 2 bis (Elenco A - Persone presenti nella convivenza alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV).	» 262
» R. 2 bis B	— Intercalare al Mod. R. 2 bis (Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma che ne sono assenti temporaneamente alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV)	» 264
Allegato ai Modd. R. 2 e R. 2 bis	— Avvertenze speciali per le professioni (1).	
Mod. R. 3	— Scheda individuale per alberghi, pensioni, locande, ecc. . . . .	» 267
Mod. R. 4	— Scheda individuale per ufficiali, sottufficiali e militari <i>di carriera</i> della R. Marina, imbarcati e <i>senza famiglia</i> . . . . .	» 268

### c) MODELLI PER LE OPERAZIONI SUSSEGUENTI.

—	— Computo giornaliero di sezione . . . . .	Pag. 269
—	— Riepilogo dei computi giornalieri di sezione . . . . .	» 270
Mod. P. 13	— Stato di sezione definitivo . . . . .	» 271
» P. 14	— Prospetto riassuntivo . . . . .	» 272

(1) Si omette tale allegato, perchè le « Avvertenze speciali per le professioni » in esso contenute sono riportate nell'ultima pagina del Mod. R. 1 (cfr. pag. 254).





Istituto Centrale di Statistica  
DEL REGNO D'ITALIA

VIII Censimento generale  
della popolazione

21 Aprile 1936-XIV

N. / Mod. C 21  
Parte 1ª

STAMPATI DA SPEDIRE

alla Stazione di .....  
per il Comune di .....  
(Provincia di .....)

- Fogli di famiglia (mod. R 1) . . . N. ....
- Allegati al mod. R 1 (esempi di foglio di famiglia riempito) » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2) . . . » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2 bis) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (mod. R 2 bis A) . . . » .....
- Intercalari al mod. R 2 bis (modello R 2 bis B) . . . » .....
- Allegati ai modd. R 2 e R 2 bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . » .....
- Schede individuali per alberghi (modello R 3) . . . » .....
- Stati di sezione provvisori (mod. P 12) » .....
- Stati di sezione definitivi (mod. P 13) » .....
- Prospetti riassuntivi (modello P 14) . . » .....
- Regolamento, copie. » .....
- Istruzioni, copie. . » .....

Effettuata la spedizione il .....  
con pacchi N. ....

L'IMPIEGATO



Istituto Centrale di Statistica  
DEL REGNO D'ITALIA

VIII Censimento generale  
della popolazione

21 Aprile 1936-XIV

N. / Mod. C 21  
Parte 2ª

AVVISO DI SPEDIZIONE

Al Sig. Podestà di .....  
(Provincia di .....)

In data odierna è stato provveduto alla spedizione a carico del Comune di N. .... pacchi contenenti gli stampati per l'VIII Censimento generale della popolazione.

La S. V. vorrà curare il loro pronto ritiro presso la Stazione ferroviaria di .....

Si interessa vivamente di controllare il numero dei modelli inviati, in base alla distinta contenuta nel pacco N. 1, dandone immediata assicurazione a questo Istituto con l'apposito Mod. C 21 - Parte 5ª pure contenuto nello stesso pacco N. 1.

Richieste ulteriori di stampati dovranno essere rivolte esclusivamente all'apposito ufficio costituito presso la R. Prefettura che sarà fornito di una adeguata scorta degli stampati stessi per poter soddisfare prontamente a tali richieste.

Roma, li ..... 1936-XIV.

Il Presidente  
dell'Istituto Centrale di Statistica  
FRANCO SAVORGNAN



Istituto Centrale di Statistica  
DEL REGNO D'ITALIA

VIII Censimento generale  
della popolazione

21 Aprile 1936-XIV

N. / Mod. C 21  
Parte 3ª

L'Istituto Poligrafico dello Stato provvederà a spedire alla Stazione ferroviaria di ..... per il Comune di ..... i seguenti stampati:

- Fogli di famiglia (mod. R 1) . . . N. ....
- Allegati al mod. R 1 (esempi di foglio di famiglia riempito) » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2) . . . » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2 bis) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (mod. R 2 bis-A) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (modello R 2 bis-B) . . . » .....
- Allegati ai modd. R 2 e R 2 bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . » .....
- Schede individuali per alberghi (modello R 3) . . . » .....
- Stati di sezione provvisori (mod. P 12) » .....
- Stati di sezione definitivi (mod. P 13) » .....
- Prospetti riassuntivi (modello P 14) . . » .....
- Regolamento, copie. » .....
- Istruzioni, copie. . » .....

Roma, li ..... 1936-XIV.

Il Presidente  
dell'Istituto Centrale di Statistica  
FRANCO SAVORGNAN

Provveduto alla spedizione di quanto sopra il ..... con pacchi N. ....

L'INCARICATO  
DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO  
DELLO STATO



Istituto Centrale di Statistica  
DEL REGNO D'ITALIA

VIII Censimento generale  
della popolazione

21 Aprile 1936-XIV

N. / Mod. C 21  
Parte 4ª

Al Sig. Podestà di .....  
(Provincia di .....)

Sono stati spediti alla S. V. i seguenti stampati per l'VIII Censimento generale della popolazione:

- Fogli di famiglia (mod. R 1) . . . N. ....
- Allegati al mod. R 1 (esempi di foglio di famiglia riempito) » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2) . . . » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2 bis) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (mod. R 2 bis-A) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (modello R 2 bis-B) . . . » .....
- Allegati ai modd. R 2 e R 2 bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . » .....
- Schede individuali per alberghi (modello R 3) . . . » .....
- Stati di sezione provvisori (mod. P 12) » .....
- Stati di sezione definitivi (mod. P 13) » .....
- Prospetti riassuntivi (mod. P 14) . . . » .....
- Regolamento, copie. » .....
- Istruzioni, copie. . » .....

La S. V. vorrà accusare ricevuta degli stampati suddetti con l'unito Mod. C 21 - Parte 5ª.

Il Presidente  
dell'Istituto Centrale di Statistica  
FRANCO SAVORGNAN



Istituto Centrale di Statistica  
DEL REGNO D'ITALIA

VIII Censimento generale  
della popolazione

21 Aprile 1936-XIV

N. / Mod. C 21  
Parte 5ª

COMUNE DI .....  
PROVINCIA DI .....

All'Istituto Centrale di Statistica  
del Regno d'Italia  
Via Balbo **ROMA**

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto i seguenti stampati per l'VIII Censimento generale della popolazione:

- Fogli di famiglia (mod. R 1) . . . N. ....
- Allegati al mod. R 1 (esempi di foglio di famiglia riempito) » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2) . . . » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2 bis) . . . » .....
- Fogli di convivenza (mod. R 2 bis-A) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (modello R 2 bis-B) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (modello R 2 bis-A) . . . » .....
- Intercalari al modello R 2 bis (modello R 2 bis-B) . . . » .....
- Allegati ai modd. R 2 e R 2 bis (Avvertenze speciali per le professioni) . . » .....
- Schede individuali per alberghi (modello R 3) . . . » .....
- Stati di sezione provvisori (mod. P 12) » .....
- Stati di sezione definitivi (mod. P 13) » .....
- Prospetti riassuntivi (mod. P 14) . . . » .....
- Regolamento, copie. » .....
- Istruzioni, copie. . » .....

....., li ..... 1936-XIV.

Bollo  
del  
Comune

IL PODESTÀ



# ITINERARIO

Frazione .....

Sezione N. ....

UFFICIALE DI CENSIMENTO Sig. ....

Abitante in Via ..... N. ....

1 RIONE, QUARTIERE, SESTIERE, ecc., oppure : LOCALITÀ (borgata, villaggio, casale, ecc.)	2 NOME DELLE VIE, PIAZZE, STRADE, ecc.	3 NUMERI CIVICI DELLE CASE COMPRESSE NELLA SEZIONE				7 PARROCCHIA	8 ANNOTAZIONI
		dispari		pari			
		3	4	5	6		

NOTA. — Indicare il primo e l'ultimo numero civico delle case di ogni via, piazza, strada, ecc. Se una stessa via, piazza, ecc., è divisa fra due o più Sezioni, precisare tutti i numeri assegnati alla presente Sezione.

Modello P 12

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

PAG. ....

# STATO DI SEZIONE PROVVISORIO

Provincia .....

Comune .....

Frazione .....

Centro .....

**SEZIONE N.** .....

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	ABITAZIONE			COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	CONSEGNA E RITIRO DEI FOGLI DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA			Annotazioni
		Scala di accesso	Piano a cui trovasi	Numero interno		il gior- no	Consegna  Firma del ricevente	Ritiro — il gior- no	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									
.....									

Firma dell' Ufficiale di censimento che ha consegnato i fogli elencati nella presente pagina .....

Firma dell' Ufficiale di censimento che ha ritirato i fogli elencati nella presente pagina .....



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. R 1

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1936-XIII n. 1639)

## FOGLIO DI FAMIGLIA

PROVINCIA..... FRAZIONE DI CENSIMENTO .....

COMUNE..... SEZIONE DI CENSIMENTO .....

PARROCCHIA..... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE .....

**Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.**

Cognome e nome del capo famiglia .....

Località (indicare, a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale, ecc.) .....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero ..... Scala ..... Piano ..... Interno .....

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no) .....; in caso affermativo indicare il nome del centro: .....

## AVVERTENZE GENERALI

**Per la inclusione delle singole persone nell'elenco A (presenti) o nell'elenco B (assenti temporaneamente) la presenza o l'assenza di esse dalla famiglia va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.**

## FAMIGLIA E DIMORA

**1. FAMIGLIA.** — Il presente foglio dovrà essere riempito per ogni famiglia anche se questa sia costituita da una sola persona.

S'intende per **capo famiglia** la persona che ha sopra di sé il carico della famiglia o che come tale è considerata per vincoli di sangue, o per altre ragioni.

Non sono da comprendere nel foglio di famiglia le **persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile** e i **bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile**.

**2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (Col. 10).** — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno.

Per le seguenti persone dovrà indicarsi come Comune di dimora abituale non quello nel quale si trovano per motivi di servizio militare, di lavoro, di balatico, di istruzione, di cura, ecc., ma il Comune in cui dimora abitualmente la loro famiglia, o, in mancanza di questa, il Comune di precedente dimora abituale:

- I militari di leva, richiamati, volontari;**
- Tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in A. O.;**
- I funzionari statali in servizio all'estero** (diplomatici, addetti alle ambasciate, alle legazioni, ai consolati, ecc.; addetti militari e commerciali, ecc.);
- I bambini dati a balia;**
- Gli assenti per motivi di istruzione;**
- I ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni.**

## PERSONE PRESENTI (Elenco A)

3. Si debbono iscrivere nell'elenco A tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nell'abitazione del capo famiglia ed anche quelle che erano lontane da essa (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile **senza essere state censite altrove**. L'ordine di iscrizione è il seguente: 1° capo famiglia; 2° moglie; 3° figli (in ordine di età); 4° parenti ed affini; 5° dozzinanti; 6° ospiti di passaggio; 7° domestici; 8° altre persone estranee alla famiglia.

## PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B)

**4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE.** — Assenti temporaneamente dalla famiglia - da iscrivere nell'elenco B - si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi di divertimento, per cura o simili) **conservano**

tuttora la propria abitazione presso il capo famiglia e certamente ritorneranno in famiglia non oltre il 31 luglio 1936-XIV.

Tuttavia le seguenti persone debbono considerarsi temporaneamente assenti (ed essere pertanto iscritte nell'elenco B) anche se la loro assenza si prolunghi oltre il 31 luglio 1936-XIV:

- I militari di leva, richiamati, volontari;**
- Tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino dislocate in A. O.;**
- I funzionari statali in servizio all'estero** (diplomatici, addetti alle ambasciate, alle legazioni, ai consolati, ecc.; addetti militari e commerciali, ecc.);
- I bambini dati a balia;**
- Gli assenti per motivi di istruzione;**
- I membri della famiglia che siano in viaggio** (semprechè abbiano conservato, senza possibilità di equivoco, l'abitazione stabile presso il capo famiglia che sottoscrive il presente foglio);
- I membri della famiglia che si siano allontanati per lavori stagionali** (per es. per lavori nei boschi o per accompagnare il bestiame nei pascoli invernali);
- I ricoverati temporaneamente in ospedali, case di cura, ospizi, ecc.; i detenuti in attesa di giudizio e i condannati a pene non superiori a 10 anni.**

## PROFESSIONE O CONDIZIONE

5. Per la specificazione della professione si devono riempire tre colonne: 11, 12 e 13.

Nella colonna 11, si devono specificare con i maggiori particolari la **professione, il mestiere, l'arte, la condizione**.

Nella colonna 12, si deve indicare la **posizione nella professione**, usando solo una delle dizioni specificate nelle AVVERTENZE SPECIALI contenute nell'ultima pagina del presente foglio: **non sono ammesse altre indicazioni**.

Nella colonna 13, si devono indicare con i maggiori particolari la **natura dell'attività e la specie di lavorazione** esercitata dall'azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito è od ora occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPolosAMENTE alle AVVERTENZE SPECIALI CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA del presente foglio. Consultare anche l'allegato esempio di foglio riempito.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO AL CENSITO CHE DOVRA RICOMPILARLO.

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

Prima di riempire il foglio **LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE** (vedi prima ed ultima pagina) e l'esempio allegato. *Scrivere in*

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITA	RELAZIONE di parentela o di convivenza	SES- SO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
	<i>Ordine da seguire:</i> capo famiglia - moglie - figli (in ordine di età) - parenti e affini - dozzinanti - ospiti di passaggio - domestici - altre persone estranee alla famiglia  Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile		Indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione di, oppure fu, a seconda dei casi	<i>La relazione di parentela deve essere riferita al capo famiglia anche se assente. Si scriverà secondo i casi:</i> Capo famiglia Moglie Figlio Padre Madre Suocera (o altro grado di parentela o di affinità) Dozzinante Ospite Domestico, ecc.	<i>Se maschio scrivere M Se femmina scrivere F</i>	Indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno  (Vedansi le eccezioni al punto 2 delle avvertenze generali in prima pagina)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Colonna riservata all'Ufficio

**Elenco A - Persone PRESENTI nella famiglia alla**


**Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma che ne sono ASSENTI TEMPORANEA**

del 20 Aprile 1936 - Anno XIV (Vedi punto 4 delle avvertenze generali, in prima pagina)


Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità.

V° L' Ufficiale di censimento

Il Capo famiglia

modo chiaro, usando l'INCHIOSTRO e non la matita. **ATTENZIONE!** - Per le professioni consultare le avvertenze in 4<sup>a</sup> pagina.

PROFESSIONE o CONDIZIONE - POSIZIONE - RAMO DI ATTIVITÀ <small>(Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate) (vedere le avvertenze speciali nell'ulti na pagina del presente foglio)</small>			STRANIERI
<p><b>PROFESSIONE O CONDIZIONE</b> Indicare dettagliatamente e con la massima precisione la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.</p> <p>Per l'AGRICOLTURA si dirà ad esempio, proprietario coltivatore, fittavolo, enfiteuta, parzonaro, terraticante, mezzadro, partecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesolario, giustino, bifolco, camparo d'acqua, ortolano, giamaiano, ecc. Qualora il censito sia CONDUTTORE DI TERRENI A PIÙ TITOLI, dovrà specificare tali titoli e quindi scrivere, a seconda dei casi, conduttore in proprio e affittuario; proprietario e fittavolo coltivatore; beneficiario e fittuario, ecc.; affittuario coltivatore e terzaiolo; terraticante e colono a terzo; ecc.</p> <p>Qualora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore presti il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o partecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITÀ ESERCITATE PROMISCUAMENTE. Così, ad es., scriverà: coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.</p> <p>Per le PROFESSIONI NON AGRICOLE, si dovrà indicare la sola professione principale cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così, ad es., si dirà: Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista; ecc. - Negoziante in legnami; droghiere; gelatiere. - Cameriere; ecc. - Impiegato di Stato (specificando la qualifica o il grado); contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. - Pittore; scultore; ecc. - Studente; scolaro; ecc. - Sacerdote o regolare; pastore evangelico; rabbino; ecc.</p> <p>I membri della famiglia che aiutano il padre o il marito od altro membro della famiglia, capo dell'azienda, scriveranno: coadiuvante il padre (o il marito, il fratello, ecc.) facendo seguire il nome del padre (o del marito o del fratello, ecc.).</p> <p>Le donne che pur attendendo alle cure domestiche sono prevalentemente occupate in lavori agricoli, o in lavori a domicilio, ecc., debbono specificare tale prevalente occupazione.</p>	<p><b>POSIZIONE NELLA PROFESSIONE</b> Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: non è ammesso l'uso di altri termini.</p> <p>Se il censito è occupato nell'AGRICOLTURA scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze a pag. seguente), una delle seguenti dodici espressioni: 1) Conduttore in proprio; 2) Beneficiario; 3) Usufruttuario; 4) Affittuario; 5) Conduttore di terreni a più titoli.</p> <p>A ciascuna delle cinque precedenti espressioni si aggiungerà la parola coltivatore, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone.</p> <p>6) Colono parziario; 7) Coadiuvante; 8) Conduttore e lavoratore (o viceversa); 9) Impiegato; 10) Partecipante; 11) Lavoratore a contratto annuo; 12) Lavoratore a giornata.</p> <p>Se il censito è occupato nell'INDUSTRIA, nel COMMERCIO, nelle AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE, nelle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze a pag. seguente), una delle seguenti otto espressioni: 1) Padrone (o datore di lavoro); 2) Artigiano senza dipendenti; 3) Artigiano con dipendenti; 4) Direttore o dirigente; 5) Impiegato; 6) Fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.; 7) Operaio (o garzone o apprendista); 8) Coadiuvante.</p> <p>Se il censito esercita una LIBERA PROFESSIONE od ARTE, dovrà scrivere: Libero professionista o Artista.</p> <p>Per gli ADDETTI A UN CULTO si dovrà indicare, se del caso, vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.</p>	<p><b>RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC</b> presso cui il censito è od era occupato</p> <p>Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la natura dell'attività (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) esercitata dalla azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.: Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica - Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi - Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi alimentari - Provincia; Comune; Ministero Finanze - Studio legale; gabinetto dentistico - R. Ginnasio-Liceo, ecc.</p>	<p>Indicare lo Stato di appartenenza.</p> <p>Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolide) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo).</p>
11	12	13	14

mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

<p>MENTE alla mezzanotte</p>				
------------------------------	--	--	--	--

LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE <small>Se nello stesso Comune, scrivere l'indirizzo, se in altro Comune, Colonia o Stato estero indicare il Comune, la Colonia o semplicemente Africa Orientale o lo Stato estero</small>	MOTIVO dell'assenza <small>(ad es.: servizio di leva; richiamo alle armi; lavoro; affari; cura; ecc.)</small>	DA QUANTO TEMPO il censito è assente dalla famiglia? <small>(Indicare il numero degli anni, dei mesi o dei giorni)</small>	DATA del presunto ritorno <small>(Indicare il mese del 1936, o l'anno per gli anni successivi)</small>
15	16	17	18

Coloro che non forniscono le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.

(Art 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238)



VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 21 APRILE 1936 - XIV  
ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA RIEMPI TI

ALLEGATO AL MOD. R. 1

Num. d'ord.	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di parentela o di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale	PROFESSIONE O CONDIZIONE			STRANIERI
							G.	Mese	Anno		PROFESSIONE O CONDIZIONE	POSIZIONE NELLA PROFESSIONE	RAMO DI ATTIVITÀ DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETÀ, ENTE, ECC.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

I ESEMPIO

Elenco A - Persone PRESENTI nella famiglia alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	GILLI	LUIGI	FU GIUSEPPE	CAPO FAMIGL.	M	CONIUGATO	2	GIUGNO	1860	ACERRA	COND. IN PROP. E AFFIT. COLTIV.	Conduttore terreni a più titoli coltiv.	AZIENDA AGRICOLA	-
2	GILLI-MONGARDI	TERESA	FU FRANCESCO	MOGLIE	F	CONIUGATA	27	OTTOBRE	1855	ACERRA	ATTENDENTE A CASA	-	-	
3	GILLI	FRANCESCO	DI LUIGI	FIGLIO	M	CONIUGATO	8	DICEMBRE	1885	ACERRA	COADIUVA IL PADRE (Luigi)	COADIUVANTE	AZIENDA AGRICOLA	-
4	GILLI-MARRI	LUIGIA	DI GIOVANNI	NUORA	F	CONIUGATA	30	SETTEMBRE	1886	ACERRA	ATTENDENTE A CASA	-	-	
5	GILLI	PIETRO	DI FRANCESCO	NIPOTE	M	CELIBE	22	AGOSTO	1905	ACERRA	BUTTERO	LAVORATORE A CONTRATTO	AZIENDA ZOOTECNICA	-
6	GILLI	MARIO	DI FRANCESCO	NIPOTE	M	CELIBE	3	OTTOBRE	1908	ACERRA	CAMPIANTE	LAVORATORE A CONTRATTO	AZIENDA ZOOTECNICA	-
7	GILLI	ARTURO	DI FRANCESCO	NIPOTE	M	CELIBE	10	LUGLIO	1915	ACERRA	GIORNALIERO DI CAMPAGNA	LAVORATORE A GIORNATA	AZIENDA AGRICOLA	-
8	GILLI	ULISSE	DI LUIGI	FIGLIO	M	CONIUGATO	26	MARZO	1888	ACERRA	COAD. IL PADRE (Luigi) E COMPARTEC.	COADIUVANTE-COMPARTEC.	AZIENDA AGRICOLA	-
9	GILLI-GIOVANNINI	ANGELA	FU PAOLO	NUORA	F	CONIUGATA	18	LUGLIO	1889	ACERRA	COADIUVA IL SUOCERO (Luigi)	COADIUVANTE	AZIENDA AGRICOLA	-
10	GILLI	LUIGI	DI ULISSE	NIPOTE	M	CELIBE	10	NOVEMBRE	1907	ACERRA	CARBONAIO	LAVORATORE A GIORNATA	AZIENDA FORESTALE	-
11	GILLI	MARIA	DI ULISSE	NIPOTE	F	NUBILE	9	APRILE	1909	NOLA	SARTA	OPERAIA	SARTORIA	-
12	GILLI	PAOLA	DI ULISSE	NIPOTE	F	NUBILE	20	AGOSTO	1915	ACERRA	ATTENDENTE A CASA	-	-	
13	GILLI	ALFREDO	FU GIUSEPPE	FRATELLO	M	CELIBE	6	FEBBRAIO	1864	ACERRA	COLONO E ENFITEUTA COLTIV.	Conduttore terreni a più titoli coltiv.	AZIENDA AGRICOLA	-

Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma che ne sono ASSENTI TEMPORANEAMENTE alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	GILLI	ROCCO	DI LUIGI	FIGLIO	M	CELIBE	8	SETTEMBRE	1911	ACERRA	GUALANO	Lavoratore a contratto	AFRICA ORIENTALE	RICHIAMO ARMI	OTTOBRE 1935	-
---	-------	-------	----------	--------	---	--------	---	-----------	------	--------	---------	------------------------	------------------	---------------	--------------	---

II ESEMPIO

Elenco A - Persone PRESENTI nella famiglia alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	MARENGHI	GIOVANNI	FU GIULIO	CAPO FAMIGL.	M	CONIUGATO	14	GIUGNO	1878	SESTO S. GIOV.	TORNITORE IN METALLI	OPERAIO	FABBRICA MACCHINE AGRICOLE	-
2	MARENGHI-RICCI	MARIA	DI ENRICO	MOGLIE	F	CONIUGATA	2	FEBBRAIO	1891	SESTO S. GIOV.	ATTENDENTE A CASA	-	-	
3	MARENGHI	ANGELA	DI GIOVANNI	FIGLIA	F	NUBILE	8	SETTEMBRE	1910	SESTO S. GIOV.	PANTALONAIA	OPERAIA	SARTORIA DA UOMO	-
4	MARENGHI	ETTORE	DI GIOVANNI	FIGLIO	M	CELIBE	21	OTTOBRE	1915	SESTO S. GIOV.	MURATORE	OPERAIO	FILANDA DI SETA	-
5	MARENGHI	ARMANDO	DI GIOVANNI	FIGLIO	M	CELIBE	14	NOVEMBRE	1917	SESTO S. GIOV.	COMPOSITORE TIPOGrafo	OPERAIO	TIPOGRAFIA	-
6	MARENGHI	ANDREINA	DI GIOVANNI	FIGLIA	F	NUBILE	14	NOVEMBRE	1917	SESTO S. GIOV.	RECOTTINA	APPRENDISTA	FILATURA SETA	-
7	MARENGHI	ITALO	DI GIOVANNI	FIGLIO	M	CELIBE	9	DICEMBRE	1920	SESTO S. GIOV.	SCOLARO	-	-	-
8	MARENGHI	GIUSEPPE	DI GIOVANNI	FIGLIO	M	CELIBE	18	OTTOBRE	1922	SESTO S. GIOV.	CALZOLAIO	GARZONE	BOTTEGA ARTIG. DI CALZOLAIO	-
9	MARENGHI-NUCCI	LUIGIA	FU ANTONIO	MADRE	F	VEDOVA	12	AGOSTO	1852	SESTO S. GIOV.	ATTENDENTE A CASA	-	-	
10	GELICH	FRANZ	DI PETER	DOZZINANTE	M	CONIUGATO	3	MARZO	1896	MONZA	MAGAZZINIERE	IMPIEGATO	OFFICINA ELETTRICA	AUSTRIA

Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma che ne sono ASSENTI TEMPORANEAMENTE alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	MARENGHI	SILVIO	DI GIOVANNI	FIGLIO	M	CELIBE	7	DICEMBRE	1911	SESTO S. GIOV.	AGGIUSTATORE MECCANICO	OPERAIO	AFRICA ORIENTALE	RICHIAMO ARMI	OTTOBRE 1935	-
---	----------	--------	-------------	--------	---	--------	---	----------	------	----------------	------------------------	---------	------------------	---------------	--------------	---

III ESEMPIO

Elenco A - Persone PRESENTI nella famiglia alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	CAVALIERI	OLINTO	DI GIACOMO	CAPO FAMIGL.	M	CONIUGATO	12	GENNAIO	1883	ORTISEI	DROGHIERE	PADRONE	DROGHERIA	-
2	CAVALIERI-GERLI	CHIARA	DI PIETRO	MOGLIE	F	CONIUGATA	22	MARZO	1885	ORTISEI	COADIUVA IL MARITO (Olinto)	COADIUVANTE	DROGHERIA	-
3	CAVALIERI	GIUSEPPE	DI OLINTO	FIGLIO	M	CELIBE	19	LUGLIO	1905	ORTISEI	RAGIONIERE	LIBERO PROFESSIONISTA	STUDIO DI CONTABILITÀ	-
4	CAVALIERI	ANTONIO	DI OLINTO	FIGLIO	M	CELIBE	13	NOVEMBRE	1908	ORTISEI	USCIERE	USCIERE	CASSA AGRICOLA	-
5	CAVALIERI	GEMMA	DI OLINTO	FIGLIA	F	NUBILE	20	APRILE	1910	ORTISEI	COADIUVA IL PADRE (Olinto)	COADIUVANTE	DROGHERIA	-
6	CAVALIERI	OLIVINO	DI OLINTO	FIGLIO	M	CELIBE	10	GENNAIO	1921	ORTISEI	STUDENTE DI GINNASIO	-	-	-
7	CAVALIERI	FRANCESCO	DI GIACOMO	FRATELLO	M	VEDOVO	15	APRILE	1888	ORTISEI	MACELLAIO	PADRONE	MACELLERIA	-

Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della famiglia ma che ne sono ASSENTI TEMPORANEAMENTE alla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

1	CAVALIERI	GIACOMO	DI OLINTO	FIGLIO	M	CELIBE	22	FEBBRAIO	1913	ORTISEI	CAMERIERE	OPERAIO	ROMA	CURA	NOVEMBRE 1935	GIUGNO
---	-----------	---------	-----------	--------	---	--------	----	----------	------	---------	-----------	---------	------	------	---------------	--------

(Su carta di color pagliarino).

Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. C. (copie 15.000.000)

Parte I - Atti d'ordine generale - F) Modelli di rilevazione e sussidiari







ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. 24 22

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII n. 1639)

FOGLIO DI CONVIVENZA

(Modello da usare per le convivenze con NON PIÙ di 15 persone presenti).

PROVINCIA ..... FRAZIONE DI CENSIMENTO.....  
 COMUNE ..... SEZIONE DI CENSIMENTO.....  
 PARROCCHIA ..... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE .....

**Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.**

Specie della convivenza (albergo, ospedale, caserma, ecc.).....  
 Denominazione della convivenza.....  
 Cognome e nome del capo della convivenza.....  
 Località (indicare a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale ecc.).....  
 Rione, quartiere, sestiere, ecc.....  
 Via, strada, piazza, ecc..... Numero..... Scala..... Piano..... Interno.....

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no)....., in caso affermativo indicare il nome del centro:.....

AVVERTENZE GENERALI

**Per la inclusione delle singole persone nell'elenco A (presenti) o nell'elenco B (assenti temporaneamente) la presenza o l'assenza di esse dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.**

CONVIVENZA E DIMORA

**1. CONVIVENZA** — Sono considerate convivenze gli Alberghi, locande, pensioni, affittatelli — Caserme, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali e carceri militari — Collegi, convitti, conventi, seminari, comunità religiose — Brefotrofi — Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali non militari — Dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, sale per emigranti, ricoveri di mendicanti — Case di prostituzione — Navi mercantili, piro e motopescherecci, barche, galleggianti, ecc.

Sarà considerato come capo della convivenza, la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è direttore dell'istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Qualora il capo della convivenza, od altra persona facente parte del personale, non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà un foglio di famiglia separato per sé e per i componenti la sua famiglia, e non dovrà essere censito nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che egli abbia già compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Non sono da comprendere nel foglio di convivenza le persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile e i bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile.

**2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (Col. 10).** — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito risiede per tutto o per la maggior parte dell'anno, salvo quanto è detto nelle avvertenze speciali per le singole convivenze nell'ultima pagina del presente foglio.

PERSONE PRESENTI (Elenco A)

**3.** Si debbono iscrivere nell'Elenco A tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nei locali della convivenza ed anche quelle che ne erano lontane (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile (salvo le eccezioni di cui ai numeri 2 e 7 delle avvertenze speciali dell'ultima pagina) senza essere state censite altrove.

PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B)

**4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE.** — Assenti temporaneamente dalla convivenza — da iscriverne nell'Elenco B — si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi, per cura o simili), conservano tuttora la propria abitazione nella convivenza e certamente vi ritorneranno non oltre il 31 luglio 1936-XIV, salvo quanto è detto nel successivo numero 5 e nelle avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio.

**5. ASSENTI PER MOTIVI DI ISTRUZIONE.** — I conviventi assenti temporaneamente per motivi di istruzione saranno inclusi nell'Elenco B del foglio della convivenza alla quale appartengono. Essi si considereranno assenti temporaneamente, anche se si presuma che la loro assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936-XIV.

PROFESSIONE O CONDIZIONE

**6.** Per la specificazione della professione si devono riempire tre colonne: 11, 12 e 13.

Nella colonna 11, si devono specificare con i maggiori particolari la professione, il mestiere, l'arte, la condizione.

Nella colonna 12, si deve indicare la posizione nella professione, usando solo una delle dizioni specificate nelle avvertenze speciali contenute nell'allegato verde. Non sono ammesse altre indicazioni.

Nella colonna 13, si devono indicare, con i maggiori particolari, la natura dell'attività e la specie di lavorazione esercitate dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era od è occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPolosAMENTE ALLE AVVERTENZE CONTENUTE NELL'ALLEGATO VERDE.

Per i militari in servizio d'leva, richiamati e volontari, per i ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti vedasi quanto è detto ai numeri 2 e 6 delle avvertenze speciali per le convivenze contenute nell'ultima pagina.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO ALLA CONVIVENZA CHE DOVRÀ RICOMPILARLO

(Su carta rosa - Formato cm. 37,5 x 27,5).

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL' UFFICIALE DI CENSIMENTO

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL' UFFICIALE DI CENSIMENTO

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze (vedi prima ed ultima pagina) Scrivere in modo

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di convivenza	SESSO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ordine da seguire:</b>			Da riferirsi al capo della convivenza anche se assente; scrivere secondo i casi:	Se maschio scrivere M. Se femmina scrivere F.	indicare se ce- libe o nubile, coniugato, ve- dovo, separato, legalmente, divorziato	Giorno	Mese	Anno	Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno (Vedansi le eccezioni nelle avvertenze speciali per le varie specie di convivenze nell'ultima pagina)
	I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc.  II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc.		indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione di, oppure fu, a seconda dei casi	Capo; direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto, ecc.						
	Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile									

**Elenco A - Persone PRESENTI nella convivenza**


**Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma che ne sono ASSENTI TEMPORARI del 20 Aprile 1936 - Anno XIV (Vedi i punti 4 e 5 delle avvertenze generali in prima pagina; il punto C) del paragrafo delle avvertenze speciali in ultima pagina).**


Dichiaro che le risposte contenute nel presente foglio sono conformi a verità.  
 V° L'Ufficiale di censimento Il Capo della convivenza

lario, usando l'INCHIOSTRO e non la matita.

ATTENZIONE! - Per le professioni consultare il foglio verde allegato.

PROFESSIONE o CONDIZIONE - POSIZIONE - RAMO DI ATTIVITA'

(Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate) (vedere le avvertenze speciali nel foglio verde allegato)

STRANIERI

PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e con la massima precisione la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati...

Per l'AGRICOLTURA si dirà, ad esempio, proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terriccante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo...

Quotora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore presti il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o compartecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITA' ESERCITATE PROMISCUAMENTE. Così, ad es., scrivani; coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.

Per la PROFESSIONI NON AGRICOLE, si dovrà indicare la sola professione principale cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così ad es. si dirà: Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo litografista; ebano; ecc.

Per i militari di carriera e simili si dovrà indicare il Grado, l'Arma e la Specialità (ad es.: Tenente Genio Telegrafisti; Capitano R. Marina Commissariato; Guardia municipale; Pompieri; ecc.).

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: non è ammesso l'uso di altri termini.

Se il censito è occupato nell'AGRICOLTURA scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) una delle seguenti undici espressioni: 1) Conduttore in proprio; 2) Enfiteuta; 3) Usufruttuario; 4) Affittuario; 5) Conduttore di terreni a più titoli (alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola coltivatore, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari o, al più, di UN garzone); 6) Colono parzonaro; 7) Conduttore e lavoratore (o viceversa); 8) Impiegato; 9) Compartecipante; 10) Lavoratore a contratto annuo; 11) Lavoratore a giornata.

Se il censito è occupato nell'INDUSTRIA, nel COMMERCIO, nelle AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE, nelle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) una delle seguenti sette espressioni: 1) Padrone (o datore di lavoro); 2) Artigiano senza dipendenti; 3) Artigiano con dipendenti; 4) Direttore o dirigente; 5) Impiegato; 6) Fattorino, usciere, bidello, domestico, ecc.; 7) Operaio (o garzone, e apprendista).

Se il censito esercita una LIBERA PROFESSIONE od ARTE, dovrà scrivere: Libero professionista o Artista.

Per gli ADDETTI A UN CULTO si dovrà indicare, se del caso, vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.

RAMO DI ATTIVITA' DELL'AZIENDA, DITTA, SOCIETA', ENTE, ECC.

presso cui il censito è od era occupato

Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la natura dell'attività (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) esercitata dall'azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.: Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica - Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi - Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi alimentari - Provincia; Comune; Ministero Finanze; Federazione Artigiani - Studio legale; gabinetto dentistico - R. Ginnasio-Licco, ecc.).

Indicare lo Stato di appartenenza

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, greco russo).

11

12

13

14

la mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

Main census table grid with 4 columns and multiple rows.

NEAMENTE alla mezzanotte (punto B) del paragrafo 5

Summary table with columns: LUOGO OVE SI TROVA L'ASSENTE, MOTIVO dell'assenza, DA QUANTO TEMPO il censito è assente dalla convivenza?, DATA del presunto ritorno.

Coloro che non forniscono le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata in caso di recidiva fino a lire venimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale. (Art. 18 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929-VIII, n. 2238).

## AVVERTENZE SPECIALI PER LE CONVIVENZE

## CONVIVENZE MILITARI

## 1. CONVIVENZE MILITARI

(Caserma, regle navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.)

Per ogni convivenza, ed a cura del rispettivo comandante, direttore, ecc., dovrà essere compilato un foglio di convivenza, tenendo presente che non vi dovranno essere compresi (né nell'elenco A, né nell'elenco B):

- 1) I militari di qualsiasi Arma e grado che non siano in forza alla convivenza, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento;
- 2) I militari di qualsiasi Arma e grado che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari dovranno essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitino.

Per tutti gli altri militari, in forza alla convivenza, si seguiranno le norme di cui ai seguenti paragrafi A) B) C) D).

I fogli di convivenza compilati dal Comandante delle Regle navi dovranno essere trasmessi al Podestà del Comune nel cui porto la nave si trovi alla mezzanotte del 20 aprile, o, se in navigazione e diretta ad un porto italiano, al Podestà del Comune nel cui porto approdi per la prima volta dopo la mezzanotte del 20 ma non più tardi del 30 aprile.

Sulle Regle navi dirette a porti stranieri, o dirette a porti italiani nei quali giungano dopo il 30 aprile, il censimento non dovrà essere eseguito.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE (colonna 10). — Per i militari di qualsiasi grado appartenenti a qualsiasi Arma si deve considerare come Comune di dimora abituale:

a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi, se si tratti di militari in servizio di leva, richiamati o volontari;

b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di militari di carriera.

Per i militari di carriera della R. Marina, imbarcati e in forza su navi da guerra, deve però considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o altri militari di carriera.

B) PRESENTI (Elenco A). — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado in forza alla convivenza ed in essa presenti alla data del censimento (salva l'eccezione, come s'è detto, di cui al punto II).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, senza essere stati perduti di vista dalla convivenza, ne siano lontani:

a) perchè in viaggio di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile; se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

b) perchè in servizio di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè questo non si effettui per via mare; se il viaggio si effettui per via mare il militare non deve essere censito.

c) perchè ricoverati temporaneamente all'Infermeria o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Dovranno infine essere censiti nell'Elenco A i militari che, trasferiti da altra convivenza, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio su navi o in alberghi ecc. e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

Per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su navi da guerra (presenti od assenti dalla nave) dovrà essere anche compilata una scheda individuale Mod. R. 4 (colore arancione) da inviarsi al Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi (o Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; al Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o di militari. (Tali schede dovranno essere inviate tempestivamente in modo che giungano ai rispettivi Comuni improrogabilmente entro il 30 aprile).

C) ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B). — I soli militari in forza alla convivenza alla data del censimento che debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza sono i militari di carriera senza famiglia ed abitati nella convivenza (esclusi i militari di carriera della R. Marina imbarcati):

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per recarsi in licenza, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza per servizio di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettuino il viaggio per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in seguito a trasferimento da altra convivenza dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile, e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) (ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.).

D) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per i militari di qualsiasi Arma e di qualsiasi grado in servizio di leva, o richiamati o volontari si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza le notizie riguardanti la professione che esercitavano da borghesi. Per i militari di carriera di qualsiasi Arma e qualsiasi grado, nella colonna 11 si indicherà il Grado, l'Arma e la Specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una lineetta (—).

## 2. ALTRI CORPI ACCASERMATI

Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma aventi obbligo di dimorare in caserma, saranno considerati membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari quelli che non hanno obbligo di dimorare in caserma saranno censiti come presenti nel foglio di famiglia della quale fanno parte anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino nella caserma per servizio.

## CONVIVENZE NON MILITARI

## 3. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ECC.

Nel foglio di queste convivenze dovranno essere scritte le notizie relative:

a) al capo della convivenza ed alle altre persone facenti parte del personale della convivenza, eccezione fatta per quelle tenute a compilare un separato foglio di famiglia (v. terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali in prima pagina);

b) agli ospiti che abbiano passata la notte dal 20 al 21 aprile nella convivenza;

c) agli ospiti che siano giunti alla convivenza nella giornata del 21 aprile, e che non siano stati compresi come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccolte mediante apposite schede individuali (Mod. R. 3) compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona, ed è fatto pertanto assoluto divieto di segnare su una stessa scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno fatte compilare la sera del 20 aprile, a mano a mano che gli ospiti verranno nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. A mano a mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

## 4. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI, ECC.

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

Per i giovani che si trovino in collegio od altro istituto di educazione, anche religioso o militare, dovrà essere considerato come Comune di dimora abituale quello ove ha dimora abituale la loro famiglia, o tutore, ecc. anche se la permanenza nel collegio, convitto, ecc., si prolunga per la maggior parte dell'anno.

## 5. BREFOTROFI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per i bambini ricoverati nel brefotrofo sarà considerato Comune di dimora abituale quello dove ha sede il brefotrofo.

B) ASSENTI TEMPORANEAMENTE. — I bambini collocati a balia dal brefotrofo, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza del brefotrofo come assenti temporaneamente, anche se si presume che l'assistenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. Quelli, invece, che sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono così venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofo.

## 6. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, ORFANOTROFI STABILIMENTI PENALI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE. — Per gli individui ricoverati temporaneamente, per i detenuti in attesa di giudizio e per i condannati a pena non superiore a 10 anni, si considererà Comune di dimora abituale quello dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, quello della residenza anteriore al ricovero od alla detenzione.

Per gli individui ricoverati a tempo indeterminato (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i condannati a pena superiore a 10 anni, si dichiarerà Comune di dimora abituale quello dove si trova la convivenza.

B) RELAZIONE DI CONVIVENZA. — Per i ricoverati ed i detenuti si segnerà nella colonna 3, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

C) PROFESSIONE O CONDIZIONE. — Per gli individui ricoverati temporaneamente e per i detenuti in attesa di giudizio, o condannati a pena non superiore a 10 anni, si indicherà nelle colonne 11, 12, 13, la occupazione, professione, ecc., esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Per gli individui, invece, ricoverati a tempo indeterminato (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i condannati a pena superiore a 10 anni, si indicherà nella colonna 11 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata nella colonna 4 anche se esercitino qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena.

## 7. NAVI MERCANTILI, PIRO E MOTOPESCHERECCI

Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spionaggio, che riceveranno gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali dovranno restituirli riempiti entro il 30 aprile 1936.

A) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E STRANIERA PRESENTI IN PORTO ALLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936. — A ciascuna di queste navi le rispettive autorità marittime provvederanno a far compilare un foglio di convivenza, nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi potrà partire dal porto, se il rispettivo comandante non avrà prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

B) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, IN PARTENZA DAL PORTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936, DIRETTE AD ALTRO PORTO ITALIANO, NEL QUALE GIUNGO DOPO IL 20 APRILE MA NON OLTRE IL GIORNO 30 SUCCESSIVO. — Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime faranno consegnare un foglio di convivenza, nel quale il Comandante della nave iscriverà l'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo. Tale foglio dovrà essere consegnato riempito all'Autorità marittima del porto di arrivo.

C) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA CHE ALLA DATA DEL CENSIMENTO SI TROVINO FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI E CHE NON SIANO DIRETTE AD UN PORTO ITALIANO E VI SIANO DIRETTE MA VI GIUNGO DOPO IL 30 APRILE. — Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

D) PIRO E MOTOPESCHERECCI. — Delle persone a bordo del piro e motopescherecci l'Autorità marittima censirà solo le persone che non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile dovranno essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

## 8. BARCHE E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE

È escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle persone imbarcate sulle barche e sui galleggianti in servizio strettamente locale dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonché sui battelli addetti alla pesca limitata. Il censimento delle persone in parola, come pure quello delle persone imbarcate sulle navi e sulle barche dei laghi, fiumi e lagune è di spettanza dei singoli Comuni, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Anche il censimento delle persone presenti sui natanti di cui al presente paragrafo dovrà essere eseguito a bordo dei natanti stessi, purchè le persone stesse non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite, il 21 aprile, nel foglio della propria famiglia.



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Mod. R. 2-bis

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

(R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII n. 1639)

## FOGLIO DI CONVIVENZA

(Modello da usare, con gli appositi intercalari, per le convivenze con PIÙ di 15 persone presenti).

PROVINCIA ..... FRAZIONE DI CENSIMENTO .....

COMUNE ..... SEZIONE DI CENSIMENTO .....

PARROCCHIA ..... NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE .....

**Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più SCRUPOLOSO SEGRETO D'UFFICIO e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche, senza alcun riferimento individuale.**

Specie della convivenza (albergo, ospedale, caserma, ecc.) .....

Denominazione della convivenza .....

Cognome e nome del capo della convivenza .....

Località (Indicare a seconda dei casi, il nome della borgata, villaggio, casale, ecc.) .....

Rione, quartiere, sestiere, ecc. ....

Via, strada, piazza, ecc. .... Numero ..... Scala ..... Piano ..... Interno .....

La casa è situata in un centro abitato? (sì, no) .....; in caso affermativo indicare il nome del centro .....

## AVVERTENZE GENERALI

Per la inclusione delle singole persone nell'elenco A (presenti) o nell'elenco B (assenti temporaneamente) la presenza o l'assenza di esse dalla convivenza va riferita alla mezzanotte del 20 aprile 1936-XIV.

## CONVIVENZA E DIMORA

**1. CONVIVENZA.** — Sono considerate convivenza gli Alberghi, locande, pensioni, affittaletti — Caserme, regie navi, semafori, fari, Istituti, stabilimenti, ospedali e carceri militari — Collegi, convitti, conventi, seminari, comunità religiose — Brevetisti — Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, stabilimenti penali non militari — Dormitori gratuiti, asili per i senza tetto, camerate, baracche, tende di operai, di agricoltori, saie per emigranti, ricoveri di mendicanti — Case di prostituzione — Navi mercantili, piroscafi e motopescherecci, barche, galleggianti, ecc.

Sarà considerato come capo della convivenza, la persona che è proprietaria dell'azienda o che la gestisce o che è direttore dell'Istituto, il superiore della comunità, il comandante della nave, ecc.

Qualora il capo della convivenza, od altra persona facente parte del personale, non abiti nei locali della convivenza stessa, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia, compilerà un foglio di famiglia separato per sé e per i componenti la sua famiglia, e non dovrà essere censito nel foglio della convivenza.

Il foglio della convivenza deve essere sottoscritto dal capo della convivenza o da chi ne fa le veci. Nel caso che egli abbia già compilato un proprio foglio di famiglia ne farà menzione di seguito alla firma.

Non sono da comprendere nel foglio di convivenza le persone morte prima della mezzanotte del 20 aprile e i bambini nati dopo la mezzanotte del 20 aprile.

**2. COMUNE DI DIMORA ABITUALE** (Col. 10). — Si dovrà indicare il Comune nel quale il censito risiede per tutto o per la maggior parte dell'anno, salvo quanto è detto nelle avvertenze speciali per le singole convivenze nell'ultima pagina del presente foglio.

## PERSONE PRESENTI (Elenco A)

**3.** Si debbono iscrivere nell'Elenco A tutte le persone che hanno passata la notte dal 20 al 21 aprile nei locali della convivenza ed anche quelle che ne erano lontane (in viaggio, a teatro, al lavoro, ecc.), ma che vi sono rientrate nella giornata del 21 aprile (salvo le eccezioni di cui ai numeri 2 e 7 delle avvertenze speciali dell'ultima pagina) senza essere state censite altrove.

## PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B)

**4. ASSENTI TEMPORANEAMENTE.** — Assenti temporaneamente dalla convivenza — da iscrivere nell'Elenco B — si devono intendere soltanto quelle persone che, essendosene allontanate provvisoriamente (per es. per affari, per viaggi, per cura o simili), conservano tuttora la propria abitazione nella convivenza e certamente vi ritorneranno non oltre il 31 luglio 1936-XIV, salvo quanto è detto nel successivo numero 5 e nelle avvertenze speciali nell'ultima pagina del presente foglio.

**5. ASSENTI PER MOTIVI DI ISTRUZIONE.** — I conviventi assenti temporaneamente per motivi di istruzione saranno inclusi nell'Elenco B del foglio della convivenza alla quale appartengono. Essi si considereranno assenti temporaneamente, anche se si presume che la loro assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936-XIV.

## PROFESSIONE O CONDIZIONE

**6.** Per la specificazione della professione si devono riempire tre colonne: 11, 12 e 13.

Nella colonna 11, si devono specificare con i maggiori particolari la professione, il mestiere, l'arte, la condizione.

Nella colonna 12, si deve indicare la posizione nella professione, usando solo una delle dizioni specificate nelle avvertenze speciali contenute nell'allegato verde. Non sono ammesse altre indicazioni.

Nella colonna 13, si devono indicare, con i maggiori particolari, la natura dell'attività e la specie di lavorazione esercitata dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era o è occupato, sia come prestatore d'opera sia come datore di lavoro; anche se trattasi di azienda individuale.

Per riempire in modo corretto le tre colonne sopraindicate occorre attenersi SCRUPolosAMENTE ALLE AVVERTENZE CONTENUTE NELL'ALLEGATO VERDE.

Per i militari in servizio di leva, richiamati e volontari, per i ricoverati in luoghi di cura e per i detenuti vedasi quanto è detto ai numeri 2 e 6 delle avvertenze speciali per le convivenze contenute nell'ultima pagina.

QUALORA SIANO STATE USATE INDICAZIONI GENERICHE IL FOGLIO SARÀ RESTITUITO ALLA CONVIVENZA CHE DOVRÀ RICOMPILARLO.

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO

QUESTA PARTE DEL FOGLIO VA RIEMPIUTA DALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO



laro, usando l'INCHIOSTRO e non la matita.

ATTENZIONE! - Per le professioni consultare il foglio verde allegato.

PROFESSIONE o CONDIZIONE - POSIZIONE - RAMO DI ATTIVITA  
(Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento daranno le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate)  
(vedere le avvertenze speciali nel foglio verde allegato)

STRANIERI

PROFESSIONE O CONDIZIONE

Indicare dettagliatamente e con la massima precisione la professione, il mestiere, l'arte, la condizione. A tal fine si dovranno usare termini tecnici appropriati e, se del caso, quelli contemplati dai patenti di lavoro o che siano di uso locale o dialettale.

Per l'AGRICOLTURA si dirà, ad esempio, proprietario coltivatore, gabellotto, enfiteuta, parzonaro, terraticante, mezzadro, compartecipante, enotecnico, amministratore, direttore, contabile, bracciante agricolo, mesaloro, gualano, bifolca camparo d'acqua, ortolano, giumentaro, ecc. Qualora il censito sia CONDUTTORE DI TERRENI A PIU' TITOLI, dovrà specificare i vari titoli e, secondo dei casi, conduttore in proprio o affittuario; proprietario e fittavolo coltivatore; beneficiario e fittavolo, ecc.; affittuario coltivatore e terzavolo; terraticante e colono a terzo; ecc.

Qualora il censito oltre a essere conduttore-coltivatore prenda il proprio lavoro presso aziende di terzi come giornaliero o compartecipante, ecc. dovrà indicare entrambe le ATTIVITA' ESERCITATE PROMISCUAMENTE. Così, ad es., scriverà: coltivatore in proprio e bracciante; giornaliero di campagna e affittuario-coltivatore; proprietario-coltivatore e giornaliero di campagna; bracciante di campagna e fittavolo coltivatore; ecc.

Per le PROFESSIONI NON AGRICOLE, si dovrà indicare la sola professione principale cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica o altre considerazioni è ritenuta la più importante, evitando però l'uso di termini generici. Così ad es. si dirà: Industriale prodotti chimici; aggiustatore meccanico; tornitore in ferro; tipografo linotipista; ebanista, ecc. - Negoziante in legnami; droghiere; - Camorriere; ecc. - impiegato di Stato (specificando la qualifica o il grado); contabile; cassiere; dattilografo; commesso; ecc. - Pittore; scultore; ecc. - Studente; scolaro; ecc. - Sacerdote o religioso; pastore evangelico; rabbino; ecc.

Per i militari di carriera e simili si dovrà indicare il Grado, l'Arma e la Specialità (ad es.: Tenente Genio; Telegrafista; Capitano R. Marina Commissariato; Guardia municipale; Pompiere; ecc.).

POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Si dovrà scrivere in questa colonna una delle espressioni indicate qui di seguito: non è ammesso l'uso di altri termini.

Se il censito è occupato nell'AGRICOLTURA scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) una delle seguenti undici espressioni: 1) Conduttore in proprio; 2) Enfiteuta; 3) Usufruttuario; 4) Affittuario; 5) Conduttore di terreni a più titoli (alle precedenti espressioni si aggiungerà la parola coltivatore, nel caso in cui il conduttore coltivi direttamente l'azienda da solo o con l'aiuto dei familiari e, al più, di UN garzone); 6) Colono parziario; 7) Conduttore e lavoratore (o viceversa); 8) Impiegato; 9) Compartecipante; 10) Lavoratore a contratto annuo; 11) Lavoratore a giornata.

Se il censito è occupato nell'INDUSTRIA, nel COMMERCIO, nelle AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE, nelle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, scriverà, a seconda dei casi (vedansi le Avvertenze nel foglio verde allegato) una delle seguenti sette espressioni: 1) Padrone (o datore di lavoro); 2) Artigiano senza dipendenti; 3) Artigiano con dipendenti; 4) Direttore o dirigente; 5) Impiegato; 6) Fattorino, usciere, bidello, domestico, ecc.; 7) Operaio (o garzone, o apprendista).

Se il censito esercita una LIBERA PROFESSIONE od ARTE, dovrà scrivere: Libero professionista o Artista.

Per gli ADDETTI A UN CULTO si dovrà indicare, se del caso, vescovo; parroco; insegnante; infermiere; ecc.; converso; ecc.

RAMO DI ATTIVITA  
DELL'AZIENDA, DITTA,  
SOCIETA', ENTE, ECC.

presso cui il censito è od era occupato

Non si deve indicare il nome dell'azienda, ditta, ente, ecc., bensì la natura dell'attività (agricola, forestale, industriale, commerciale, creditizia, ecc.) esercitata dall'azienda, ditta, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato (ad es.: Azienda agricola; azienda forestale; azienda zootecnica - Pastificio; fabbrica automobili; filatura cotone; tessitura lana; fabbrica concimi - Commercio ingrosso cereali; commercio minuto generi all'ingrosso - Proincia; Comune; Ministero Finanze; Federazione Artigiani - Studio legale; gabinetto dentistico - R. Ginnasio-Liceo, ecc.).

Indicare lo Stato di appartenenza

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolitici) indicare l'ultima cittadinanza posseduta o, in difetto, la nazionalità (es. apolite, già russo).

11

12

13

14

lla mezzanotte del 20 Aprile 1936 - Anno XIV

Table with 4 columns corresponding to sections 11, 12, 13, and 14. The table is mostly empty, with a vertical line on the left side.

8105-410) Roma, 1936-XIV - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C. (copia 170.000)

Prima di riempire il foglio leggere attentamente le avvertenze (vedi prima ed ultima pagina della copertina)

Scrivere in modo ch

NUMERO D'ORDINE	COGNOME	NOME	PATERNITA	RELAZIONE di convivenza	SES-SO	STATO CIVILE	DATA DI NASCITA			COMUNE di dimora abituale
							Giorno	Mese	Anno	
	<p><i>Ordine da seguire:</i></p> <p>I. - Personale direttivo, di amministrazione, di servizio, di assistenza, ecc.</p> <p>II. - Persone ospitate, assistite, detenute, ecc.</p> <p><i>Per le donne coniugate o vedove scrivere prima il cognome del marito e poi quello da nubile</i></p>		<p>indicare il nome del padre facendolo precedere dalla indicazione di, oppure <i>ex</i>, seconda dei casi</p>	<p><i>La</i></p> <p><i>riferirsi al capo della convivenza anche se assente; scrivere, secondo i casi:</i></p> <p>Capo, direttore, impiegato, infermiere, ospite, ricoverato, detenuto ecc.</p>	<p>Se maschio scrivere M Se femmina scrivere F</p>	<p>indicare se celibe o nubile, coniugato, vedovo, separato legalmente, divorziato</p>				<p>Indicare per ciascuna persona il Comune nel quale dimora per tutto o per la maggior parte dell'anno</p> <p><small>(Vedere le eccezioni nelle avvertenze speciali per le varie specie di convivenze nell'ultima pagina della copertina)</small></p>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Colonna riservata all'Ufficio

**Elenco B - Persone che fanno parte abitualmente della convivenza ma che ne sono**  
*(Vedi i punti 4 e 5 delle avvertenze generali in prima pagina della copertina; il punto C) del paragrafo*


(\*) Le colonne 13 e 14 sono state sopresse in questo Interclare (Mod. R 2-bis B).





## AVVERTENZE SPECIALI PER LE CONVIVENZE

### CONVIVENZE MILITARI

#### 1. CONVIVENZE MILITARI

*Case, regie navi, semafori, fari, istituti, stabilimenti, ospedali, carceri, ecc.*

Per ogni convivenza, ed a cura del rispettivo comandante, direttore, ecc., dovrà essere compilato un foglio di convivenza, tenendo presente che **non vi dovranno essere compresi (né nell'elenco A, né nell'elenco B):**

- I) I militari di qualsiasi Arma e grado che non siano in forza alla convivenza, anche se vi si trovino presenti occasionalmente alla data del censimento;
- II) I militari di qualsiasi Arma e grado che pur essendo in forza alla convivenza non vi abitino o vi abitino con la propria famiglia, anche se alla data del censimento si trovino nei locali della convivenza per ragioni di servizio. Questi militari dovranno essere censiti nel foglio della propria famiglia o di altra famiglia, o della convivenza non militare (albergo, ecc.) nella quale abitano.

**Per tutti gli altri militari, in forza alla convivenza, si seguiranno le norme di cui ai seguenti paragrafi A) B) C) D).**

I fogli di convivenza compilati dai Comandanti delle Regie navi dovranno essere trasmessi al Podestà del Comune nel cui porto la nave si trovi alla mezzanotte del 20 aprile, o, se in navigazione e diretta ad un porto italiano, al Podestà del Comune nel cui porto approdi per la prima volta dopo la mezzanotte del 20 ma non più tardi del 30 aprile.

Sulle Regie navi dirette a porti stranieri, e dirette a porti italiani nei quali giungano dopo il 30 aprile, il censimento non dovrà essere eseguito.

**A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE (colonna 10).** — Per i militari di qualsiasi grado appartenenti a qualsiasi Arma si deve considerare come Comune di dimora abituale:

a) quello ove dimorano abitualmente le loro famiglie o, in mancanza di famiglia, quello in cui dimoravano abitualmente prima della chiamata alle armi, se si tratti di militari in servizio di leva, richiamati o volontari;

b) quello ove ha sede la convivenza cui appartengono, se si tratti di militari di carriera.

Per i militari di carriera della R. Marina, imbarcati e in forza su navi da guerra, deve però considerarsi come Comune di dimora abituale quello ove risiede la loro famiglia o, in mancanza, il Comune sede del Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; il Comune sede della Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o altri militari di carriera.

**B) PRESENTI (Elenco A).** — Dovranno essere censiti nell'Elenco A del foglio di convivenza i militari di qualsiasi grado in forza alla convivenza ed in essa presenti alla data del censimento (salva l'eccezione, come s'è detto, di cui al punto II).

Dovranno pure essere censiti nell'Elenco A, come se fossero presenti nella convivenza, i militari di qualsiasi grado che, senza essere stati perduti di forza dalla convivenza, ne siano lontani:

c) perchè in viaggio di licenza, purchè esso non si effettui per via mare ed abbia termine dopo il 21 aprile; se il viaggio termini entro il 21 aprile o si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

b) perchè in servizio di guardia, piantone, ecc. oppure in viaggio per servizio di scorta, di accompagnamento, ecc. purchè questo non si effettui per via mare; se il viaggio si effettui per via mare il militare non deve essere censito;

c) perchè ricoverati temporaneamente all'infermeria o in altro luogo di cura, o detenuti sotto processo.

Dovranno infine essere censiti nell'Elenco A i militari che, trasferiti da altra convivenza, siano presi in forza dopo la mezzanotte del 20 aprile, purchè non siano stati censiti durante il viaggio su navi o in alberghi ecc. e siano partiti dalla convivenza di provenienza prima della mezzanotte del 20 aprile.

**Per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza su navi da guerra (presenti od assenti dalla nave) dovrà essere anche compilata una scheda individuale Mod. R. 4 (colore arancione) da inviarsi al Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Dipartimento militare marittimo di ascrizione, se si tratti di Ufficiali; al Podestà dei Comuni sedi dei rispettivi Comandi di Capitaneria di porto di ascrizione, se si tratti di sottufficiali o di militari. (Tali schede dovranno essere inviate tempestivamente in modo che giungano ai rispettivi Comuni improrogabilmente entro il 30 aprile).**

**C) ASSENTI TEMPORANEAMENTE (Elenco B).** — I soli militari in forza alla convivenza alla data del censimento che debbono essere iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza sono i militari di carriera senza famiglia ed abitanti nella convivenza (esclusi i militari di carriera della R. Marina imbarcati):

a) che prima della mezzanotte del 20 aprile siano partiti per recarsi in licenza, purchè il viaggio si effettui per via mare od abbia termine entro il 21 aprile;

b) che prima della mezzanotte del 20 aprile si siano allontanati dalla convivenza per servizio di scorta, accompagnamento, ecc. purchè effettui il viaggio per via mare, e alla mezzanotte del 20 si trovino a bordo;

c) che siano giunti e presi in forza dalla convivenza dopo la mezzanotte del 20 aprile, in seguito a trasferimento da altra convivenza, dalla quale siano partiti prima della mezzanotte del 20 aprile, e che durante il viaggio siano stati censiti altrove (come presenti) (ad es. in un albergo, a bordo di una nave, ecc.).

**D) PROFESSIONE O CONDIZIONE.** — Per i militari di qualsiasi Arma e di qualsiasi grado in servizio di leva, o richiamati o volontari si indicheranno nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di convivenza le notizie riguardanti la professione che esercitavano da borghesi. Per i militari di carriera di qualsiasi Arma e qualsiasi grado, nella colonna 11 si indicherà il Grado, l'Arma e la Specialità, mentre nelle colonne 12 e 13 si segnerà una linea (—).

#### 2. ALTRI CORPI ACCASERMATI

Le guardie municipali, i vigili urbani, i pompieri e gli altri individui non militari, ma aventi obbligo di dimorare in caserma, saranno considerati membri della convivenza e saranno censiti con le stesse norme dei militari; quelli che non hanno obbligo di dimorare in caserma saranno censiti come presenti nel foglio di famiglia della quale fanno parte anche se alla mezzanotte del 20 aprile si trovino nella caserma per servizio.

### CONVIVENZE NON MILITARI

#### 3. ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, ECC.

Nel foglio di queste convivenze dovranno essere scritte le notizie relative:

a) al capo della convivenza ed alle altre persone facenti parte del personale della convivenza, eccezion fatta per quelle tenute a compilare un separato foglio di famiglia (v. terzo capoverso del punto 1° delle avvertenze generali in prima pagina);

b) agli ospiti che abbiano passata la notte dal 20 al 21 aprile nella convivenza;

c) agli ospiti che siano giunti alla convivenza nella giornata del 21 aprile, e che non siano stati compresi come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza.

Le notizie relative alle persone ospiti dell'albergo, locanda, pensione, ecc., verranno raccolte mediante apposite schede individuali (Mod. R. 3) compilate e firmate dagli ospiti stessi. Ogni scheda servirà per una sola persona, ed è fatto pertanto assoluto divieto di segnare su una stessa scheda due o più persone, anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede verranno fatte compilare la sera del 20 aprile, a mano a mano che gli ospiti rientrano nell'albergo, locanda, pensione, ecc. Per le persone in arrivo, anche durante la giornata del 21 aprile, e che non siano state già censite come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza. A mano a mano che le schede saranno compilate dovranno essere trascritte, a cura del personale dell'albergo, locanda, pensione, ecc., nel foglio di convivenza ed a questo allegate.

#### 4. COLLEGI, CONVITTI, CONVENTI, SEMINARI, ECC.

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

Per i giovani che si trovino in collegio od altro istituto di educazione, anche religioso o militare, dovrà essere considerato come Comune di dimora abituale quello ove ha dimora abituale la loro famiglia, o tutore, ecc. anche se la permanenza nel collegio, convitto, ecc., si protragga per la maggior parte dell'anno.

#### 5. BREFOTROFI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

**A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE.** — Per i bambini ricoverati nel brefotrofo sarà considerato Comune di dimora abituale quello dove ha sede il brefotrofo.

**B) ASSENTI TEMPORANEAMENTE.** — I bambini collocati a balia dal brefotrofo, per i quali viene corrisposto un salario alla balia, saranno iscritti nell'Elenco B del foglio di convivenza del brefotrofo come assenti temporaneamente, anche se si presume che l'assenza debba protrarsi oltre il 31 luglio 1936. Quelli, invece, che sono rimasti affidati stabilmente ad una famiglia, della quale sono così venuti a far parte, non saranno denunciati nel foglio di convivenza del brefotrofo.

#### 6. OSPEDALI, CASE DI CURA, MANICOMI, OSPIZI, ORFANOTROFI E STABILIMENTI PENALI

Per quanto concerne il Capo ed il Personale della convivenza consultare le avvertenze generali in prima pagina.

**A) COMUNE DI DIMORA ABITUALE.** — Per gli individui ricoverati temporaneamente, per i detenuti in attesa di giudizio e per i condannati a pena non superiore a 10 anni, si considererà Comune di dimora abituale quello dove risiede la loro famiglia, e, se non hanno famiglia, quello della residenza anteriore al ricovero od alla detenzione.

Per gli individui ricoverati a tempo indeterminato (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i condannati a pena superiore a 10 anni, si dichiarerà Comune di dimora abituale quello dove si trova la convivenza.

**B) RELAZIONE DI CONVIVENZA.** — Per i ricoverati ed i detenuti si segnerà nella colonna 3, come relazione di convivenza, la loro condizione di ricoverati o di detenuti.

**C) PROFESSIONE O CONDIZIONE.** — Per gli individui ricoverati temporaneamente e per i detenuti in attesa di giudizio, o condannati a pena non superiore a 10 anni, si indicherà nelle colonne 11, 12, 13, la occupazione, professione, ecc., esercitata prima del ricovero o della detenzione.

Per gli individui, invece, ricoverati a tempo indeterminato (compresi i ricoverati in istituti di beneficenza, orfanotrofi, ecc. allo scopo di apprendervi un'arte o mestiere) e per i condannati a pena superiore a 10 anni, si indicherà nella colonna 11 la loro condizione di ricoverati o di detenuti già segnata nella colonna 4 anche se esercitano qualche mestiere nell'interno dell'istituto, stabilimento o casa di pena.

#### 7. NAVI MERCANTILI, PIRO E MOTOPESCHERECCI

Il censimento delle persone imbarcate sulle navi di nazionalità italiana e straniera della marina mercantile è affidato alle Capitanerie di porto, Uffici marittimi e Delegazioni di spiaggia, che ricoverano gli stampati occorrenti dai rispettivi Comuni, ai quali dovranno restituire riempiti, entro il 30 aprile 1936.

**A) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E STRANIERA PRESENTI IN PORTO ALLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936.** — A ciascuna di queste navi le predette autorità marittime provvederanno a far compilare un foglio di convivenza, nel quale dovranno essere indicate tutte le persone appartenenti all'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo.

Nessuna di queste navi potrà partire dal porto, se il rispettivo comandante non avrà prima restituito all'Autorità marittima il foglio di censimento regolarmente riempito, a meno che non lo abbia già consegnato all'Autorità marittima di un porto nel quale ha approdato precedentemente.

**B) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA, IN PARTENZA DAL PORTO PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE 1936, DIRETTE AD ALTRO PORTO ITALIANO, NEL QUALE GIUNGANO DOPO IL 20 APRILE MA NON OLTRE IL GIORNO 30 SUCCESSIVO.** — Anche a ciascuna di queste navi le suddette Autorità marittime faranno consegnare un foglio di convivenza, nel quale il Comandante della nave iscriverà l'equipaggio ed i passeggeri che si trovino a bordo. Tale foglio dovrà essere consegnato riempito all'Autorità marittima del porto di arrivo.

**C) NAVI DI NAZIONALITÀ ITALIANA CHE ALLA DATA DEL CENSIMENTO SI TROVINO FUORI DELLE ACQUE TERRITORIALI E CHE NON SIANO DIRETTE AD UN PORTO ITALIANO O VI SIANO DIRETTE MA VI GIUNGANO DOPO IL 30 APRILE.** — Gli equipaggi ed i passeggeri di tali navi non sono soggetti al censimento.

**D) PIRO E MOTOPESCHERECCI.** — Delle persone a bordo dei piros e motopescherecci l'Autorità marittima censirà solo le persone che non rientrano in famiglia nella giornata del 21 aprile 1936; le persone invece che rientrano in famiglia nella giornata del 21 aprile dovranno essere censite come presenti nel foglio delle rispettive famiglie.

#### 8. BARCHE E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE

È escluso dalla competenza dell'Autorità marittima portuale il censimento delle persone imbarcate sulle barche e sui galleggianti in servizio strettamente locale dei porti e delle rade e quindi non destinati alla navigazione, nonché sui battelli addetti alla pesca limitata. Il censimento delle persone in parola, come pure quello delle persone imbarcate sulle navi e sulle barche dei laghi, fiumi e lagune è di spettanza dei singoli Comuni, restando affidate al Podestà le attribuzioni che per le navi mercantili spettano alle Autorità marittime.

Anche il censimento delle persone presenti sui natanti di cui al presente paragrafo dovrà essere eseguito a bordo dei natanti stessi, purchè le persone stesse non rientrino in famiglia nella giornata del 21 aprile, perchè in tal caso esse saranno censite, il 21 aprile, nel foglio della propria famiglia.



STANZA N. ....

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

COMUNE DI .....

PROVINCIA DI .....

SCHEDA INDIVIDUALE  
PER ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, ECC.

da riempirsi per ogni ospite presente nell'albergo, pensione, locanda, ecc., alla mezzanotte del 20 aprile 1936, o arrivato nella giornata del 21 aprile, che non sia stato censito come presente nel foglio di altra famiglia o convivenza.

Specie e denominazione dell'albergo, pensione, locanda, ecc. ....

Via, strada, piazza .....

Cognome e nome del proprietario, direttore o capo, ecc. ....

AVVERTENZE

Le notizie relative alle persone che sono ospiti dell'albergo, pensione, locanda, ecc., saranno raccolte mediante la presente scheda individuale che dovrà essere compilata e firmata dagli ospiti stessi o, nel caso di più persone componenti una famiglia, dal capo della famiglia. Ove la persona, o il capo della famiglia, non sia in grado di compilare la scheda, questa dovrà essere compilata dal proprietario dell'albergo, pensione, locanda, ecc., o da un suo incaricato.

Si dovrà compilare una scheda per ciascuna persona, ed è fatto assoluto divieto di segnare su una sola scheda due o più persone anche se appartenenti ad una stessa famiglia.

Le schede dovranno essere fatte compilare la sera del 20 aprile a mano a mano che gli ospiti rientrano nell'albergo, pensione, locanda, ecc.

Per le persone in arrivo durante la giornata del 21 aprile, che non siano state già censite altrove come presenti nel foglio di altra famiglia o convivenza, le schede saranno fatte compilare all'atto dell'assegnazione della stanza.

È fatto obbligo al proprietario dell'albergo, pensione, locanda, ecc., di confrontare le notizie dichiarate nella presente scheda con i documenti personali (carta d'identità, passaporto, tessera ferroviaria ecc.), esibiti dall'ospite.

Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata, in caso di recidiva, fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice penale.

(Art. 18 del R. D. I., 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238).

(recto)

Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale.

1. COGNOME E NOME .....
2. PATERNITA' (di o fu) .....
3. SESSO .....
4. STATO CIVILE (celibe o nubile - coniugato - vedovo - separato legalmente - divorziato) .....
5. DATA DI NASCITA: giorno ..... mese ..... anno .....
6. COMUNE DI DIMORA ABITUALE .....
7. PROFESSIONE - ARTE - MESTIERE O CONDIZIONE

Le persone disoccupate o ammalate al momento del censimento dovranno dare le stesse risposte che avrebbero date prima di essere disoccupate o ammalate.

a) Professione o condizione: si devono specificare con i maggiori particolari, la professione, il mestiere, l'arte, o la condizione. Chi esercita due o più professioni dovrà indicare solo la professione principale, cioè quella che per continuità di lavoro o importanza economica, o per altre considerazioni è ritenuta la più importante.

b) Posizione nella professione: si deve indicare la posizione nella professione, usando solo una delle seguenti dizioni: **per l'agricoltura:** 1) conduttore in proprio; 2) enfiteuta; 3) usufruttuario; 4) affittuario; 5) conduttore di terreni a più titoli; 6) colono parziario; 7) coadiuvante; 8) conduttore e lavoratore (o viceversa); 9) impiegato; 10) partecipante; 11) lavoratore a contratto annuo; 12) lavoratore a giornata. **Per l'industria, artigianato, trasporti, commercio, ecc.:** 1) padrone (datore di lavoro); 2) artigiano senza dipendenti; 3) artigiano con dipendenti; 4) direttore o dirigente; 5) impiegato; 6) fattorino, usciere, bidello, domestica, ecc.; 7) operaio (o garzone o apprendista); 8) coadiuvante.

c) Ramo di attività dell'azienda, città, società, ente, ecc., presso cui il censito è od era occupato; si devono indicare con i maggiori particolari la natura dell'attività e la specie di lavorazione esercitata dalla azienda, ditta, società, ente, bottega artigiana, ecc., presso cui il censito era od è occupato, sia come prestatore d'opera, sia come datore di lavoro, anche se trattasi di azienda individuale.

8. STRANIERI (indicare lo stato di appartenenza).

Per gli stranieri privi di cittadinanza (apolidi) indicare l'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, la nazionalità (es. apolide, già russo)

Dichiaro che le notizie contenute nella presente scheda sono conformi a verità.

FIRMA DELLA PERSONA .....

Comune di ordinaria residenza e indirizzo dell'abitazione .....

Documenti esibiti .....

FIRMA DEL PROPRIETARIO, DIRETTORE O CAPO DELL'ALBERGO, ECC.:

(verso)

(Su carta bianca - Formato cm. 20 x 12).



MOD. R 4

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

# VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

21 Aprile 1936 - Anno XIV

R. NAVE .....

## SCHEDA INDIVIDUALE

PER UFFICIALI, SOTTUFFICIALI E MILITARI DI CARRIERA  
DELLA R. MARINA, IMBARCATI E SENZA FAMIGLIA

*da compilarsi* a cura del comando della nave, per ognuna delle suddette persone, siano esse, alla data del censimento, presenti a bordo, o assenti temporaneamente *ma sempre in forza*

*e da inviarsi* (in modo che giunga improrogabilmente entro il 30 Aprile)

al COMUNE DI (\*) .....

Provincia di .....

(\*) Indicare il Comune in cui ha sede il Dipartimento militare marittimo di ascrizione se si tratti di ufficiale; il Comune in cui ha sede la Capitaneria di porto di ascrizione se si tratti di sottufficiale o militare.

(recto)

*Dal censimento è escluso qualsiasi scopo fiscale. Le notizie raccolte sono vincolate al più scrupoloso segreto d'ufficio e non hanno altro scopo che quello di servire alla compilazione di tavole statistiche senza alcun riferimento individuale*

1. COGNOME E NOME .....

2. PATERNITA' (di o fu) .....

3. STATO CIVILE (celibe - coniugato - vedovo - separato legalmente - divorziato) .....

4. DATA DI NASCITA: giorno ..... mese ..... anno .....

5. COMUNE DI DIMORA ABITUALE (indicare il Comune in cui ha sede il Dipartimento militare marittimo di ascrizione se si tratti di ufficiale; il Comune in cui ha sede la Capitaneria di porto di ascrizione se si tratti di sottufficiale o militare) .....

6. PROFESSIONE - ARTE - MESTIERE O CONDIZIONE (indicare l'Arma, il Grado e la Specialità) .....

*Dichiaro che le notizie contenute nella presente scheda sono conformi a verità*

FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE .....

*Coloro che non forniscano le notizie loro richieste ovvero le forniscano scientemente errate o incomplete, saranno passibili di una ammenda fino a lire duemila, la quale potrà essere aumentata, in caso di recidiva, fino a lire ventimila senza pregiudizio delle sanzioni fissate dal Codice Penale.*

(Art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238).

(verso)

(Su carta arancione - Formato cm. 20 x 12).

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 21 APRILE 1936-XIV

**COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE (1)**

Comune di..... Provincia di..... Sezione.....

GIORNI	Numero dei fogli regolari restituiti dall'Ufficiale di Censimento all'Ufficio Comunale	POPOLAZIONE PRESENTE		
		MF	M	F
22 Aprile . . . . .				
23 Aprile . . . . .				
<b>al 23 Aprile . . .</b>				
24 Aprile . . . . .				
<b>al 24 Aprile . . .</b>				
25 Aprile . . . . .				
<b>al 25 Aprile . . .</b>				
26 Aprile . . . . .				
<b>al 26 Aprile . . .</b>				
27 Aprile . . . . .				
<b>al 27 Aprile . . .</b>				
28 Aprile . . . . .				
<b>al 28 Aprile . . .</b>				
29 Aprile . . . . .				
<b>al 29 Aprile . . .</b>				
30 Aprile . . . . .				
<b>al 30 Aprile . . .</b>				
1° Maggio . . . . .				
<b>al 1° Maggio . . .</b>				
2 Maggio . . . . .				
<b>al 2 Maggio . . .</b>				
3 Maggio . . . . .				
<b>al 3 Maggio . . .</b>				

(1) Usare, separatamente, un modulo per i fogli di famiglia ed uno per i fogli di convivenza.

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 21 APRILE 1936-XIV

## RIEPILOGO DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE (1)

Comune di ..... Provincia di .....

SEZIONI	Num. dei fogli	POPOLAZIONE PRESENTE			SEZIONI	Num. dei fogli	POPOLAZIONE PRESENTE		
		MF	M	F			MF	M	F

(1) Usare, separatamente, un modulo per i fogli di famiglia ed uno per i fogli di convivenza.

Modello P 13

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

PAG. ....

# STATO DI SEZIONE DEFINITIVO

Provincia .....

Comune .....

Frazione .....

Centro .....

**SEZIONE N.** .....

CUCIRE INSIEME LUNGO QUESTA LINEA TUTTE LE PAGINE DELLA SEZIONE

N. progr. del foglio di famiglia o di convivenza nella Sezione	LOCALITÀ, VIA, PIAZZA, ECC.	N. civico del fabbricato	Scrivere <b>C</b> o <b>S</b> (1)	ABITAZIONE			COGNOME E NOME DEL CAPO FAMIGLIA O SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA CONVIVENZA	PRESENTI			ASSENTI temporaneamente fuori del Regno		
				Scala di accesso	Piano a cui trovasi	N. interno		MF	M	F	MF	M	F
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Riporto da pag.</i> .....						

*Riportare . . .*

(1) Scrivere **C** se la casa fa parte del centro, altrimenti scrivere **S**.

Modello **P 14**

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE — 21 APRILE 1936-XIV

**PROSPETTO RIASSUNTIVO**

PAG. ....

Comune .....

Provincia .....

FRAZIONE DI CENSIMENTO		DENOMINAZIONE DEL CENTRO	Numero d'ordine progressivo della SEZIONE nel Comune	Numero delle pagine di cui si compone lo Stato di sezione definitivo	FAMIGLIE		CONVIVENZE	Numero com- plessivo delle famigl. e delle conviv. (col. 6 + 8)	PRESENTI			ASSENTI temporaneamente fuori del Regno			
Denominazione	Lettera ordinale della Frazione				N.	N. di cui interamente assenti			N.	MF	M	F	MF	M	F
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

**AVVERTENZA.** — Dopo aver riportati i dati di tutte le sezioni di una frazione, si dovrà farne la somma per ottenere i dati relativi alla intera frazione. Ultimata la trascrizione dei dati di tutte le sezioni, ed eseguiti tutti i totali per frazione, si dovrà eseguire la somma di questi ultimi, per ottenere il totale generale del Comune.



**G) NORME PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE  
DI CENSIMENTO E TABELLE PER LA CODIFICA-  
ZIONE DELLE NOTIZIE CONTENUTE NEL FOGLIO  
DI CENSIMENTO**

## I

**ARRIVO ED ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO**

Durante la seconda metà del mese di giugno 1936 i singoli Uffici provinciali invieranno all'Istituto tutto il materiale dell'VIII censimento generale della popolazione.

Di mano in mano che questo materiale giungerà all'Istituto esso verrà assoggettato ad un sommario riscontro quantitativo e subito confezionato in pacchi e sistemato nella scaffalatura del magazzino.

Il materiale, contenuto in adatte casse di legno, giungerà completo per ciascuna Provincia. Secondo accordi presi coll'Amministrazione delle FF. SS. esso sosterrà in stazione, e verrà trasportato all'Istituto quotidianamente in quantità sufficiente per alimentare il lavoro di sistemazione per una intera giornata.

Il magazziniere riceverà in consegna le casse e firmerà i documenti ferroviari relativi, dopo aver verificato il numero dei colli e la loro integrità. Per ogni Provincia di cui prenda in consegna il materiale, il magazziniere darà immediata notizia al vice capo reparto usando il mod. C 23 dopo aver preso nota in apposito registro (mod. C 24). Il vice capo reparto accuserà ricevuta del materiale al dirigente dell'Ufficio provinciale mittente e prenderà nota del materiale in arrivo in apposito registro.

Seguirà immediatamente l'apertura delle casse, riunite nei locali appositamente predisposti; per ogni Provincia le casse verranno aperte secondo la numerazione progressiva indicata sull'indirizzo.

Nella prima cassa dovrà trovarsi la distinta generale del materiale dell'intera Provincia; nella prima cassa di ogni comune la distinta del materiale relativo all'intero comune; in ciascuna cassa la distinta del contenuto della cassa stessa. Sulla scorta di tali distinte si procederà alla verifica del materiale.

Sulle singole distinte verrà apposta la firma dell'impiegato che ha eseguita la verifica; esse verranno poi riunite e conservate, divise per provincia, in apposite cartelle.

Compiuto l'esame suddetto si procederà alla sistemazione del materiale.

Gli stati di sezione definitivi (mod. P 13) verranno riuniti per provincia, ordinati secondo l'ordine alfabetico dei comuni, e rilegati in uno o più pacchi da conservare in scaffali appositi.

I prospetti riassuntivi (mod. P 14) verranno inviati subito al Rep. III, che provvederà al loro ordinamento e conservazione.

Il restante materiale, cioè i fogli di famiglia e di convivenza, verrà frazionato in pacchi aventi, al massimo, uno spessore di cm. 15.

Ogni pacco potrà contenere anche il materiale di più sezioni intere dello stesso comune.

Qualora il materiale di una sezione superi di molti i 15 cm. di spessore, esso sarà diviso in due o più pacchi; non si dovranno però mai riunire in uno stesso pacco parti di sezioni diverse. Ciascun pacco pertanto dovrà contenere sempre o una sola sezione, o una parte di una sola sezione, o più sezioni *complete* di uno stesso comune.

Il materiale di ciascun pacco sarà racchiuso fra due cartoni aventi le stesse dimensioni del foglio di famiglia (cm. 37 e mezzo per cm. 27 e mezzo); sul cartone anteriore verrà incollato un apposito modello (mod. C 22) nel quale, oltre al nome del Compartimento, della Provincia e del Comune, sarà indicato il numero distintivo del pacco, ed una sommaria descrizione del contenuto.

La scritturazione dei modelli in parola sarà fatta in precedenza, durante la prima metà del mese di giugno, ricavando i dati occorrenti dalle copie dei modd. P 14 che i comuni avranno inviati all'Istituto entro il 10 di giugno.

Ogni pacco sarà contrassegnato da un numero progressivo unico nell'intera provincia. Lo stesso numero, insieme col nome della provincia, sarà riportato su di un cartellino circolare (diametro cm. 6) che verrà appeso all'esterno del pacco.

I pacchi, così confezionati, verranno sistemati nella scaffalatura del magazzino: le province verranno collocate secondo l'ordine d'arrivo del materiale; il materiale di ciascuna provincia sarà collocato secondo l'ordine alfabetico dei comuni, quello di ciascun comune secondo l'ordine progressivo numerico delle sezioni di censimento.

Sul fianco di ogni scaffale, in corrispondenza del corridoio di passaggio, saranno posti dei cartelli, indicativi del materiale contenuto in ciascuno scaffale e in ciascuna fila.

Di mano in mano che il materiale sarà definitivamente sistemato nella scaffalatura, esso sarà inventariato su apposito registro. In detto inventario per ogni comune si scriveranno in rosso i numeri d'ordine dei pacchi relativi, preceduti dai numeri d'ordine (scritti in nero) delle sezioni o parti di sezione che essi contengono.

## II

**ASSUNZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE**

Per poter iniziare proficuamente l'istruzione del personale per i lavori del censimento, è indispensabile che sia stata definita in tutti i suoi particolari la nomenclatura e la classificazione professionale e che siano stati stampati i dizionari relativi e i prontuari delle numerazioni convenzionali.

Qualche giorno prima che sia pronto il suddetto materiale di consultazione si procederà alla nomina ed istruzione di 10 capi sala e di altrettanti vice capi sala; successivamente alla istruzione di almeno 80 ufficiali di statistica di 3<sup>a</sup> classe R. C., fra i quali dovranno scegliersi a suo tempo i capi settore ed i controllori; infine si procederà alla graduale assunzione ed alla istruzione del personale diurnista, secondo il piano sotto specificato.

**PRIMO PERIODO (DURATA 10 GIORNI) - ISTRUZIONE DEI CAPI SALA E VICE CAPI SALA.**

I capi sala e vice capi sala saranno designati scegliendoli fra gli impiegati che offrono maggiori garanzie di serietà, buona volontà e spirito di iniziativa, possibilmente col grado di vice segretario, senza tuttavia escludere a priori gli ufficiali di statistica.

Appena questi saranno stati nominati, incomincerà il loro periodo di istruzione, che avrà la durata di 10 giorni.

Essi dovranno acquistare completa conoscenza del lavoro che dovrà in seguito essere eseguito dagli impiegati alle loro dipendenze.

Gli argomenti che formeranno oggetto di tale istruzione sono:

- a) lettura ed illustrazione del Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento della popolazione, delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e per gli Uffici comunali e provinciali di censimento, nonché delle circolari relative alla rilevazione ed elaborazione dei dati;
- b) esame particolareggiato dei vari modelli in uso per il censimento;
- c) piano generale dei lavori da eseguirsi presso l'Istituto per l'esecuzione dell'VIII censimento e in particolare di quelli affidati alle diverse sale;
- d) organizzazione delle sale, compiti dei capi sala, vice capi sala e capi settore; registrazioni relative al movimento del materiale nelle sale, al rendimento degli impiegati, ecc.;
- e) norme di lavorazione per ognuna delle fasi in cui la lavorazione stessa verrà frazionata (revisione, codificazione, controllo, supercontrollo, corrispondenza con i comuni, rettifica dei dati);
- f) esercitazioni pratiche di revisione, codificazione e controllo dei fogli di censimento;
- g) norme disciplinari.

**SECONDO PERIODO (DURATA 10 GIORNI) - ISTRUZIONE DEI CAPI SETTORE E CONTROLLORI.**

Ultimato il periodo di istruzione dei capi sala e vice capi sala, verranno chiamati al III Reparto almeno 80 ufficiali di statistica di 3<sup>a</sup> classe R. C., fra i quali dovranno essere scelti i capi settore e parte dei controllori. Essi inizieranno subito il loro periodo di istruzione, della durata di 10 giorni. Saranno trattati gli stessi argomenti già elencati per i capi sala ed i vice capi sala, limitatamente a quelle parti che interessano le funzioni di capo settore e di controllore. Particolarmente accurate dovranno essere, per questi impiegati, le esercitazioni pratiche di revisione, codificazione e controllo.

L'istruzione di questi impiegati verrà eseguita a cura e sotto la diretta sorveglianza dei capi sala e vice capi sala già istruiti.

**TERZO PERIODO (DURATA 40 GIORNI) - ASSUNZIONE GRADUALE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE DIURNISTA.**

Terminato il periodo di istruzione dei capi settore, si procederà alla assunzione e istruzione graduale di 900-1000 diurnisti.

L'assunzione avverrà settimanalmente per gruppi di 200 impiegati e sarà perciò ultimata in 28 giorni. I 12 giorni rimanenti saranno dedicati all'istruzione dell'ultimo gruppo assunto.

Ciascun gruppo sarà, a cura dei predetti ufficiali e sotto la sorveglianza dei capi sala e vice capi sala, sottoposto ad un periodo di istruzione di carattere prevalentemente pratico consistente principalmente:

- a) nello studio delle norme disciplinari;
- b) nello studio delle norme di lavorazione;
- c) in esercitazioni pratiche di revisione e codificazione.

Per queste ultime verranno usate alcune centinaia di fogli di famiglia, preparati e fatti stampare dal Reparto e contenenti errori appositamente creati perchè l'esercitazione riesca redditizia dal punto di vista istruttivo.

I fogli di famiglia così preparati, divisi in quattro differenti serie e riuniti in quinterni, verranno distribuiti agli impiegati in maniera che ognuno di questi, durante il lavoro di istruzione, non sia tentato di copiare quel che fa il vicino.

A revisione e codificazione ultimate, il materiale verrà controllato dagli stessi impiegati, s'intende scambiando le serie di fogli in modo che il singolo impiegato non controlli il proprio lavoro. Gli errori rilevati saranno contestati all'impiegato che li ha commessi di guisa che questi possa emendarsene. Lo stesso sistema sarà seguito durante il secondo controllo da effettuarsi dagli istruttori.

Questi controlli, oltre al perfezionamento degli impiegati nella lavorazione, avranno lo scopo di selezionare il personale, onde adibirlo razionalmente alla lavorazione per la quale dimostri particolare attitudine; in special modo saranno utili per la scelta degli elementi migliori da destinarsi permanentemente al controllo od alla corrispondenza con i comuni.

\* \* \*

Il meccanismo di istruzione funzionerà come segue: ultimata la preparazione dei capi sala, vice capi sala e capi settore, si assumerà il primo gruppo di diurnisti che saranno istruiti dagli 80 ufficiali di statistica di cui sopra (per ogni istruttore 2-3 nuovi assunti).

Per ogni settimana successiva verrà assunto un altro gruppo di diurnisti, mentre sarà prelevato dal nucleo degli istruttori un gruppo di 11 ufficiali di statistica ai quali verranno affidate le mansioni di capo settore, nei settori in cui verrà diviso il gruppo di impiegati assunti la settimana precedente.

È previsto un aumento progressivo del numero di impiegati che dovranno essere istruiti da ogni singolo istruttore, sino ad un massimo di sei, forse sette, nell'ultima settimana di assunzione. La settimana successiva a questa i capi settore in numero complessivo di circa 55 saranno tutti al loro posto.

I rimanenti 25 istruttori potranno essere adibiti al supercontrollo od alla corrispondenza con i comuni.

Si allega uno schema illustrativo di quanto è stato sopra esposto.

#### SCHEMA DELLA COSTITUZIONE GRADUALE DEI SETTORI.

	Istruttori	Capi settore	Imp. da istruire	Imp. già istruiti
1 <sup>a</sup> settimana	80	—	200	—
2 <sup>a</sup> »	69	11	200	200
3 <sup>a</sup> »	58	22	200	400
4 <sup>a</sup> »	47	33	200	600
5 <sup>a</sup> »	36	44	200	800
6 <sup>a</sup> »	—	55	—	1.000

### III

## ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI NELLE SALE

#### FASI DI LAVORAZIONE

Dopo la sua sistemazione nel magazzino, il materiale di censimento passerà, di mano in mano, e colle modalità che saranno espone più sotto, nei saloni del Rep. III, per essere sottoposto ai lavori occorrenti alla revisione delle notizie e alla loro traduzione in numeri convenzionali.

Il complesso di tali lavori verrà diviso in più fasi di lavorazione, e cioè:

- 1) Revisione generale dei fogli di censimento, e richiesta di notizie ai comuni;
- 2) Codificazione delle notizie non professionali:
  - a) codificazione;
  - b) controllo;
  - c) supercontrollo.
- 3) Codificazione delle notizie professionali:
  - a) codificazione;
  - b) controllo;
  - c) supercontrollo.

- 4) Corrispondenza coi comuni e rettifica dei fogli sospesi.
  - 5) Controllo quantitativo e riordinamento dei modelli di codificazione e numerazioni convenzionali fisse.
- Alle fasi 1) e 2) saranno adibiti 3 saloni a doppio turno, con 117 impiegati per turno.  
Alla fase 3) saranno adibiti 2 saloni a doppio turno, l'uno con 117 e l'altro con 75 impiegati per turno.  
Alle fasi 4) e 5) saranno adibiti due gruppi di pochi impiegati scelti.

#### REVISIONE.

Questa prima fase di lavoro consiste in un esame accurato di ogni singolo foglio di censimento, per riconoscere se vi si trovino notizie mancanti, o evidentemente errate, o contrastanti fra di loro.

Particolarmente accurata dovrà essere tale revisione nei riguardi delle colonne 11, 12 e 13 relative alle professioni, che dovranno essere esaminate sia comparativamente fra loro sia nei confronti delle altre colonne (sesso, età, ecc.).

L'impiegato che durante la revisione riscontri omissioni od errori, che non possano essere corretti d'ufficio in base all'insieme delle notizie contenute nel foglio, dovrà, limitatamente a quanto verrà specificato più oltre nelle « Norme per la revisione », provvedere a segnalare la necessità di richiedere notizie al Comune.

A tal fine sarà usato l'apposito *modulo di rilievo* (mod. C 25) (1) il quale è a tre sezioni: nella prima verranno indicati gli estremi della richiesta da fare al Comune e, staccata dal modulo, verrà inserita nel foglio di censimento cui si riferisce; il foglio stesso sarà estratto dal pacco, dove sarà sostituito dalla restante parte del mod. C 25.

Al termine della lavorazione di ogni pacco, l'impiegato consegnerà i fogli estratti al suo capo settore, che ne curerà l'inoltro al settore corrispondenza.

#### CODIFICAZIONE.

Questa fase di lavorazione ha lo scopo di tradurre in numeri convenzionali tutte le notizie contenute in ciascun foglio di censimento. Queste numerazioni convenzionali devono scriversi colle modalità che verranno specificate nelle « Norme per la codificazione » sugli appositi « moduli di codificazione » (mod. C 26) (2), i quali, man mano che vengono compilati, debbono essere inseriti nei corrispondenti fogli di censimento. Il codificatore non deve preoccuparsi dei fogli mancanti e sostituiti nel pacco dagli appositi Modd. C 25.

La codificazione sarà eseguita in due riprese: dapprima, nei saloni addetti alle fasi 1) e 2) di lavorazione, verrà eseguita soltanto la codificazione delle notizie non professionali; successivamente, nei saloni addetti alla fase 3) di lavorazione, sarà eseguita la codificazione delle notizie professionali.

#### CONTROLLO.

In questa fase di lavorazione, i singoli fogli di censimento (a prescindere dal *controllo preventivo* cui saranno stati sottoposti da parte dei capi settore nelle precedenti fasi) subiranno un accuratissimo esame, per rilevare le manchevolezze eventualmente sfuggite ai revisori (1ª fase); verranno inoltre attentamente confrontate le notizie contenute in ogni foglio colle numerazioni convenzionali scritte nel corrispondente modulo di codificazione, che si trova inserito nel foglio stesso, per rilevare e correggere eventuali errori di codificazione (2ª e 3ª fase).

Eseguito il controllo relativo alla 3ª fase di lavorazione, i moduli di codificazione saranno estratti man mano dai relativi fogli di censimento; quindi, disposti sezione per sezione in rigoroso ordine numerico, e preceduti dal modello C 27 contenente le indicazioni della provincia, zona agraria, comune, e sezione (indicazioni che saranno poi trasformate in numerazioni convenzionali da appositi impiegati specializzati), saranno riuniti in pacchetti sezionali. Tutti i moduli di codificazione relativi ad uno stesso pacco di fogli, saranno racchiusi fra due cartoni e legati in unico pacco, da contrassegnare colle caratteristiche del corrispondente pacco di fogli (mod. C 28).

Se in un pacco di fogli di censimento si trova un foglio mancante e sostituito da un mod. C 25 (2ª e 3ª sezione), le due sezioni di detto modello verranno separate, la 2ª lasciata al suo posto in luogo del foglio mancante, e la 3ª inserita nel pacco dei moduli di codificazione, al posto del modulo mancante.

Gli errori riscontrati durante la fase di controllo verranno segnalati al capo settore, riempiendo all'uopo gli appositi stampati (mod. C 29).

Le operazioni di controllo debbono essere eseguite nella misura del 100 %.

#### SUPERCONTROLLO.

Questa fase di lavorazione ha soprattutto lo scopo di rivedere l'operato degli impiegati addetti al controllo; essa consiste in un nuovo accurato esame del foglio di censimento e dei relativi moduli di codificazione, e nella rettifica degli errori sfuggiti al controllo.

In particolare debbono venir rilevati gli errori annotati durante il controllo preventivo dei capi settore e non corretti dall'impiegato che ha eseguito il controllo, costituendo ciò prova che quest'ultimo non ha nemmeno aperto il foglio errato. Gli errori rilevati verranno segnalati usando il modello C 29.

Il supercontrollo verrà eseguito nella misura del 20 o 25 %.

(1) Cfr. pag. 332.

(2) Cfr. pag. 334.

## RICHIESTE AI COMUNI E RETTIFICA DEI FOGLI SOSPESI.

I fogli per i quali si è ritenuto necessario scrivere al Comune per richiesta di notizie o di chiarimenti vengono consegnati giornalmente al *settore corrispondenza*.

In questo settore (situato in una saletta separata), per ogni foglio sospeso, in base al modulo di rilievo in esso inserito, e colle modalità che verranno specificate nelle « *Norme* », viene compilata la lettera da inviarsi al Comune usando all'uopo gli appositi modelli C 30.

I fogli lavorati nella giornata, con inclusi i relativi moduli di rilievo, e le minute delle lettere scritte, vengono conservati in apposita cartella sulla quale si annota la data di lavorazione, la data del sollecito (10 giorni di intervallo), la data in cui scade il termine utile per le risposte dei comuni (altri 10 giorni di intervallo) e gli estremi per la ricerca del materiale in essa contenuto. Il mod. C 30 colla risposta del Comune viene inserito nel foglio corrispondente.

Alla scadenza fissata, ogni cartella viene consegnata al *settore di rettifica* il quale procede d'ufficio alla rettifica dei fogli sospesi, alla compilazione dei relativi moduli di codificazione ed alla inserzione, sia dei fogli che dei moduli, nei rispettivi pacchi.

## CONTROLLO QUANTITATIVO E RIORDINAMENTO DEI MODELLI DI CODIFICAZIONE. NUMERAZIONI CONVENZIONALI FISSE.

I moduli di codificazione completamente compilati e controllati, dopo essere stati confezionati in pacchi secondo quanto si è detto precedentemente, verranno passati ad un gruppo di 12 impiegati specializzati, situati in una saletta separata, i quali controlleranno che per ogni sezione i moduli di codificazione siano disposti in rigoroso ordine numerico, e che non ve ne siano di mancanti: in quest'ultimo caso essi provvederanno alle ricerche ed ai completamenti occorrenti.

A cura dello stesso gruppo di impiegati, si provvederà a trasformare in numeri convenzionali le indicazioni sezionali apposte sui mod. C 27, che sono comuni a tutti i censiti di una stessa sezione di censimento.

## ARREDAMENTO DELLE SALE

Le fasi di lavorazione sopra indicate si svolgeranno nei saloni del 1°, 3°, e 4° piano, ad eccezione delle due ultime fasi (richieste ai comuni e rettifica dei fogli sospesi, riordinamento dei modelli di codificazione e numerazioni fisse) le quali si svolgeranno in separati locali da destinarsi.

Le sale destinate ai lavori dell'VIII censimento generale della popolazione, in numero di 5, sono contraddistinte da un numero romano progressivo: I, II, III, IV, V.

L'arredamento delle sale è costituito:

a) da tavoli-tipo (in numero di 114 per le sale I, II, IV, V e di 72 per la III), destinati agli impiegati ed ai capi-settore. Ogni tavolo è contraddistinto dal numero romano indicante la sala e da un numero arabo progressivo per tutti i tavoli di ciascuna sala;

b) dai tavoli del capo sala e del vice capo sala, situati alle due estremità della sala;

c) da un certo numero di armadi di ferro chiudibili con saracinesche. Ogni settore dispone di 3 armadi, due dei quali sono riservati al materiale di carico per ciascuno dei due turni di lavoro, ed il terzo per il materiale di scarico per i due turni indistintamente.

La destinazione di ogni armadio dovrà risultare da apposito cartello indicatore.

## INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

1) Il personale del magazzino, dei saloni e delle salette ausiliarie è alle dirette dipendenze di un unico funzionario (vice capo reparto).

Ad ogni sala è preposto un capo sala, coadiuvato da un vice capo sala.

Ciascuna sala è suddivisa in più settori, contraddistinti da una lettera maiuscola dell'alfabeto latino. In ogni settore un impiegato, su designazione del vice capo reparto, è incaricato delle funzioni di capo settore.

2) Il vice capo reparto ha l'alta vigilanza disciplinare sulle sale e sul magazzino, provvede all'assegnazione del personale alle varie sale, alla sua ripartizione in settori e all'assegnazione dei lavori a ciascuna sala secondo il piano tracciato; ha la sorveglianza sull'esecuzione dei lavori stessi e provvede a risolvere, coll'approvazione dei superiori, i casi dubbi prospettati dai capi sala.

I quesiti, di mano in mano che saranno risolti, verranno annotati su apposito registro (mod. C 31) insieme colla risoluzione data e col nome del superiore che l'ha approvata.

Di ogni quesito risolto sarà data immediata notizia a *tutti* i capi sala che dovranno prenderne nota su analogo registro (mod. C 31).

Inoltre il vice capo reparto seguirà continuamente lo svolgimento dei lavori, visitando di frequente le sale ed il magazzino e regolerà il sincronismo delle diverse fasi di lavorazione, in modo che esse procedano di pari passo senza intralci e nei termini prestabiliti. Della situazione dei singoli lavori darà conto periodicamente al capo del reparto.

3) Il capo sala ha la piena responsabilità di tutto l'andamento della sala cui è preposto, così nei riguardi della disciplina che dello svolgimento dei lavori che nella sala si compiono.

Egli deve conoscere profondamente e in ogni dettaglio i suddetti lavori e deve curare che la lavorazione avvenga strettamente secondo le istruzioni impartite.

Il capo sala deve prospettare al vice capo reparto tutti i quesiti sottopostigli dai singoli impiegati, sulla cui soluzione egli sia, anche minimamente, in dubbio, e che rivestano un certo carattere di generalità. La procedura da seguire in tal caso è la seguente: Il capo sala si farà consegnare il foglio di censimento che ha dato luogo al quesito, e vi inserirà la prima delle tre parti di cui si compone l'apposito mod. C 43 sulla quale esporrà il quesito da risolvere; le parti restanti del mod. C 43 verranno inserite nel pacco, in sostituzione del foglio di censimento.

Alla fine del turno, il capo sala rimetterà detto foglio all'Ufficio del vice capo reparto; quest'ultimo curerà la risoluzione del quesito, valendosi dell'ausilio dell'apposito Ufficio di consulenza; della soluzione del quesito verrà data notizia a *tutti* i capi sala; i fogli che hanno dato luogo a quesiti verranno, dopo la risoluzione di questi, inviati al settore della *rettifica*.

Al capo sala incombe l'obbligo di tenere sempre aggiornato il registro (mod. C 31) nel quale deve annotare *tutti* i quesiti colle relative soluzioni. Dovrà anche tenere nota di tutte le voci professionali, segnalategli dai singoli impiegati, che non figurino nel dizionario delle professioni.

Il capo sala è il consegnatario del materiale di cancelleria, dell'amministrazione del quale è responsabile.

Egli deve curare la regolare richiesta del materiale di lavoro, la sua distribuzione e lo scarico del materiale lavorato. Il capo sala sarà ritenuto direttamente responsabile delle eventuali manchevolezze.

Deve presentare ogni giorno al vice capo reparto un rapportino contenente i dati relativi alla produzione (mod. C 32) (1) ed uno contenente notizie generali relative agli impiegati ed al materiale della sala (mod. C 33).

Deve curare la compilazione periodica, di regola ogni mese, della graduatoria degli impiegati in relazione al loro rendimento, in base a formule e principi informativi fornitigli dal vice capo reparto. Per i capi settore deve compilare apposita graduatoria.

Deve trasmettere al vice capo reparto, non oltre mezz'ora dall'inizio dell'orario, le domande scritte di permessi richiesti dagli impiegati, annotando in calce alle medesime il proprio parere, favorevole o meno alla concessione.

I rapporti da presentare al vice capo reparto a carico degli impiegati per motivi disciplinari o per manchevolezze nella lavorazione debbono essere compilati su apposito modello (mod. C 34).

4) Il vice capo sala deve coadiuvare il capo sala nelle mansioni a questi affidate, particolarmente per quanto riguarda la disciplina nella sala ed il movimento del materiale (carico, assegnazione ai singoli settori e scarico).

Anche il vice capo sala ha il dovere di conoscere profondamente ed in tutti i dettagli le lavorazioni che si svolgono nella sala.

5) Il capo settore è responsabile della disciplina del settore. Egli deve segnalare al capo sala le eventuali mancanze disciplinari, o relative al lavoro, rilevate a carico degli impiegati. Deve rivolgere tempestivamente al capo sala le richieste di materiale di lavoro e ne deve curare la distribuzione ai singoli impiegati del settore ed il ritiro a lavorazione ultimata.

È responsabile delle momentanee assenze dalla sala degli impiegati del proprio settore. Per ogni assenza deve compilare apposito foglietto (mod. C 47).

Entro la prima mezz'ora d'ogni periodo lavorativo, deve trasmettere al capo sala le richieste scritte e motivate degli eventuali permessi sollecitati dagli impiegati. Deve segnalare verbalmente al capo sala il deterioramento riscontrato nel materiale prima dell'inizio della lavorazione.

Deve prospettare al capo sala i quesiti rivoltigli dagli impiegati e consultare, su richiesta di questi, il registro dei quesiti già risolti.

Deve sottoporre saltuariamente ad un preventivo controllo il materiale lavorato dagli impiegati da lui dipendenti, contestando gli errori commessi, in maniera che gli impiegati se ne rendano ben conto e possano emendarsene. Gli errori così rilevati non debbono venire corretti dal capo settore, ma debbono esser messi in evidenza con un punto interrogativo, in maniera che non sfuggano al successivo controllo.

Infine, al termine d'ogni giornata lavorativa, il capo settore, con le modalità che saranno specificate più oltre, dovrà rendere completo e dettagliato conto al capo sala del lavoro eseguito nel proprio settore, fornendogli tutte le notizie necessarie per la compilazione del rapportino giornaliero per l'intera sala.

## MOVIMENTO DEL MATERIALE E RELATIVE REGISTRAZIONI

### RICHIESTA DEL MATERIALE.

A termine di ogni turno lavorativo, il capo sala, accertata la quantità di materiale necessaria a ciascun settore, ne fa richiesta al magazzino, il quale cura l'invio in sala del materiale stesso nell'intervallo precedente la ripresa del lavoro.

La richiesta di materiale viene fatta cumulativamente per l'intera sala, specificando tuttavia il materiale destinato a ciascuno dei settori; la richiesta è fatta mediante la compilazione di una apposita bolletta di carico (mod. C 35) da redigere in triplice copia mediante l'uso di carta carbone. Delle tre copie, una resta nel bollettario, le altre due vengono trasmesse al montacarichi, che ne trattiene una, e fa pervenire l'altra al magazzino.

Il magazziniere, presa nota della richiesta nell'apposito registro (mod. C 41), cura l'invio del materiale, dopo aver indicato, su ogni singolo pacco, la sala, il turno, ed il settore destinatario, accompagnando l'invio con la relativa bol-

(1) Cfr. pag. 336.

letta di carico; questa, dopo il controllo del materiale eseguito dall'impiegato del montacarichi, viene da questi firmata e restituita al magazzino.

L'addetto al montacarichi cura l'invio del materiale alla sala, turno e settore destinatari; l'invio è accompagnato dalla seconda copia della bolletta di carico, la quale, previo controllo e firma del capo sala, viene restituita al montacarichi.

Il capo sala deve annotare su apposito registro (mod. C 40) i singoli pacchi di materiale di mano in mano che li richiede, ed indicare per ciascuno la data di arrivo in sala ed il settore a cui viene assegnato. Lo stesso registro gli servirà per annotare i successivi passaggi del pacco stesso ad altre lavorazioni, ed infine allo scarico.

#### REGISTRAZIONI.

All'atto della consegna del materiale di lavoro ai singoli impiegati, il capo settore, per ogni singolo pacco consegnato, riempie un *modulo di lavorazione* (1) (mod. C 36 per la revisione e per la codificazione, mod. C 37 per il controllo) e lo conserva fino alla restituzione del pacco medesimo, vi annota poi l'ora della restituzione ed il tempo impiegato nella lavorazione, lo fa firmare dall'impiegato e lo firma lui stesso.

Alla fine della giornata lavorativa il capo settore compila il *rapportino giornaliero di produzione* (1) (mod. C 36-bis per la revisione e per la codificazione, mod. C 37-bis per il controllo) deducendone gli elementi dai moduli di lavorazione, ed insieme con questi lo consegna al capo sala; di qui il capo sala ricaverà le notizie da annotare sui registri Modd. C 39 (2) e C 40.

Ogni pacco lavorato restituito al capo settore si deve subito avviare alla fase successiva di lavorazione, dopo aver scritto sul pacco stesso il settore destinatario; nel caso che si tratti dell'ultima fase di lavorazione il pacco verrà invece collocato nell'armadio di scarico.

#### SCARICO DEL MATERIALE.

Lo scarico del materiale viene fatto al termine di ciascun turno di lavoro, durante l'intervallo che precede il turno seguente. I pacchi da scaricare vengono accumulati su di un tavolo; il capo sala o il vice capo sala compila la *bolletta di scarico* (mod. C 38), analoga alla *bolletta di carico* e, come questa, da redigere, mediante carta copiativa, in triplice copia. Una delle copie resta nel bollettario; le altre due accompagnano i pacchi al montacarichi e di qui al magazzino; il magazziniere ne trattiene una, e restituisce l'altra, firmata, all'addetto al montacarichi, che la trattiene.

Fratanto il capo sala avrà registrato l'avvenuto scarico nell'apposita colonna del registro mod. C 40.

L'addetto al montacarichi terrà un suo registro (mod. C 42) in cui prenderà nota di tutto il materiale che passa al montacarichi, sia per il carico, sia per lo scarico.

## IV

### NORME DI LAVORAZIONE

#### NORME PER LA REVISIONE DEI FOGLI DI FAMIGLIA E DI CONVIVENZA

L'impiegato addetto alla revisione dei fogli deve compiere il proprio lavoro in due tempi, per ogni pacco consegnatogli dal capo settore. In un primo tempo deve eseguire la revisione del frontespizio di tutti i fogli di censimento contenuti nel pacco, nel secondo deve completare la revisione esaminando le notizie contenute nell'interno dei fogli.

Su ogni foglio ultimato il revisore deve apporre, con matita colorata, un segno di spunto, a destra in basso nell'interno del foglio stesso. Inoltre il revisore deve rilevare se la firma dell'ufficiale di censimento è accompagnata da un segno convenzionale, costituito da un piccolo circolo, perchè alla restituzione del pacco lavorato egli deve comunicare al capo settore il numero complessivo dei fogli contenenti il contrassegno di cui sopra, numero da trasciversi sul modulo di lavorazione che accompagna il pacco (mod. C 36).

#### 1. Revisione del frontespizio.

L'impiegato addetto alla revisione dei fogli di censimento deve accertarsi che il frontespizio sia completo di tutte le notizie.

In mancanza di qualche notizia il revisore, nella maggioranza dei casi, può desumerla dai fogli di censimento che precedono e seguono quello incompleto; altrimenti si rivolgerà al capo settore. Particolare attenzione va posta al riscontro del numero d'ordine del foglio nella sezione ed alla risposta relativa all'appartenenza o meno della casa ad un centro abitato.

(1) Cfr. pag. 337.

(2) Cfr. pag. 338.



Circa il numero d'ordine del foglio nella sezione l'impiegato deve assicurarsi che i fogli siano messi nell'ordine numerico, senza soluzione di continuità, e che le convivenze siano poste, in ogni sezione, dopo tutti i fogli di famiglia, facendo seguito alla numerazione progressiva di questi. *E' indispensabile che in ogni pacco i fogli siano sempre ordinati secondo il loro numero progressivo; tale ordine deve essere sempre mantenuto; saranno presi provvedimenti a carico degli impiegati che contravvenissero a questa norma.*

Alla domanda « La casa è situata in un centro abitato ? » deve essere risposto *si* oppure *no*. In caso affermativo deve essere indicato il nome del centro. Questo nome deve essere unico per tutti i fogli appartenenti alla stessa sezione; cioè in ogni sezione non possono riscontrarsi fogli di due o più centri.

Nel caso che il foglio appartenga ad un centro abitato, l'impiegato apporrà, nell'interno del foglio, sopra alla lettera *A* della colonna riservata alle annotazioni di ufficio, una *C* in matita colorata.

Gli errori che si possono riscontrare circa le notizie dei centri abitati sono i seguenti:

- 1) È stato risposto *no* alla prima domanda e peraltro vi è l'indicazione del nome del centro;
- 2) è stato risposto *si* alla prima domanda, però manca l'indicazione del nome del centro;
- 3) mancano ambedue le risposte.

Se l'inconveniente si riferisce ad un solo foglio, basterà regolarsi sulle notizie riportate nei due fogli tra cui esso è compreso. Se si riferisce a più fogli od addirittura a tutti i fogli della Sezione, l'impiegato avvertirà il capo settore, il quale farà richiedere dal capo sala i relativi modelli *P 13* al magazzino; sulla base di tali modelli si potrà procedere alla correzione.

## 2. Revisione delle notizie non professionali.

CONCETTO DI FAMIGLIA DI CENSIMENTO. — Quando in un foglio di famiglia vi siano dei censiti qualificati come dozzinanti, il revisore dovrà portare la sua attenzione sul numero di questi per accertarsi che esso non superi quello dei membri della famiglia, compresi i domestici. In caso contrario egli dovrà, dopo averne edotto il capo settore, compilare d'ufficio un foglio di convivenza, in cui registrerà i dozzinanti stralciandoli dal foglio di famiglia, sul quale ogni censito stralciato va cancellato con una linea, in maniera che possano leggersi le indicazioni annullate, annotando in corrispondenza: « Annullato; vedi foglio di convivenza n. . . . » (ove il numero sarà il successivo a quello dell'ultima convivenza esistente nella sezione). Tale foglio deve essere collocato nel pacco secondo l'ordine numerico attribuitogli come sopra.

Nel caso invece che un foglio di convivenza contenga solamente il capo convivenza con la propria famiglia, senza domestici, il foglio di convivenza va annullato e sostituito con un foglio di famiglia. Sul foglio di convivenza, annullato con due tratti in croce, deve annotarsi « Annullato; sostituito con il foglio di famiglia n. . . . ». Il foglio di convivenza annullato deve restare al suo posto nel pacco; invece il foglio di famiglia che gli è stato sostituito, deve prendere il posto ed il numero successivo all'ultimo foglio di convivenza della sezione.

Se il revisore rileva che in un foglio di convivenza siano censiti il capo convivenza con la propria famiglia, domestici ed eventualmente dozzinanti ed ospiti, si debbono stralciare dalla convivenza stessa, compilando d'ufficio apposito foglio di famiglia, il capo convivenza e i componenti la sua famiglia; lasciando nel foglio di convivenza i domestici, i dozzinanti e gli ospiti, annotando, al solito, sul foglio compilato d'ufficio « Compilato d'ufficio in base alla convivenza n. . . . » e sulla convivenza, in corrispondenza della parte annullata (censito per censito, con una riga in maniera che possano leggersi le indicazioni cancellate) « Annullati; vedi foglio di famiglia n. . . . ». Il nuovo foglio di famiglia compilato d'ufficio, prenderà il posto ed il numero successivo all'ultimo foglio di censimento della sezione.

NORME PER LA REVISIONE. — Escluse le colonne *I* e *2*, delle quali il revisore non deve occuparsi, e le colonne *11*, *12*, *13* che si riferiscono alle professioni, e per la cui revisione saranno date norme separate, restano da revisionare le colonne seguenti: nell'Elenco *A* (presenti):

- Colonna 3 - paternità;
- Colonna 4 - relazione di parentela o di convivenza;
- Colonna 5 - sesso;
- Colonna 6 - stato civile;
- Colonne 7, 8 e 9 - data di nascita;
- Colonna 10 - Comune di dimora abituale;
- Colonna 14 - cittadinanza (stranieri);

nell'elenco *B* (assenti temporaneamente), oltre alle colonne 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, di cui sopra, anche le altre seguenti:

- Colonna 15 - luogo ove si trova l'assente;
- Colonna 16 - motivo dell'assenza;
- Colonna 17 - tempo trascorso dall'assenza;
- Colonna 18 - data del presunto ritorno.

Come « norma generale » il revisore deve tener presente che se l'indicazione contenuta in una colonna è in evidente contrasto con le notizie registrate in altre colonne, dovranno domandarsi dei chiarimenti al Comune *solo* nel caso che riesca impossibile desumere l'esatta indicazione dalle notizie riportate nelle rimanenti colonne.

Si tenga anche presente che una stessa persona non può figurare contemporaneamente nell'elenco *A* e nell'elenco *B*. In caso di doppia registrazione, il revisore deve esaminare le colonne 15, 16, 17 e 18; se vi sono riportate notizie compatibili colla temporaneità dell'assenza, il censito va depennato dall'elenco *A*, in caso contrario dovrà essere depennato dall'elenco *B*, sempre però coll'autorizzazione, caso per caso, del capo settore.

\* \* \*

a) colonna 3. — *Paternità.*

Per ogni persona censita si deve trovare registrato il nome del padre preceduto dall'indicazione « di » se esso è vivente, oppure « fu » se esso è defunto.

In caso che manchi l'indicazione della paternità, essa potrà essere talvolta desunta da altre notizie, per es.: relazione di parentela (colonna 4), correlazione tra quest'ultima notizia ed il cognome (colonna 1), ed eventualmente la qualità di coadiuvante il padre (col. 11). Se tuttavia non fosse possibile desumere la paternità dagli elementi di cui sopra non occorrerà scrivere per questo al Comune, e si lascerà la notizia in bianco.

Se al posto della paternità trovasi il nome di una donna, e dal cognome (col. 1) e relazione di parentela (col. 4) si desume che il censito sia figlio naturale della predetta donna, si cancellerà l'indicazione esistente e si sostituirà colla indicazione « N.N. ».

b) colonna 4. — *Relazione di parentela o di convivenza.*

La relazione di parentela o di convivenza deve essere riferita *esclusivamente* al capo famiglia, anche se assente temporaneamente (segnato cioè nell'elenco B).

Per ogni censito deve dunque essere specificato se egli sia il capo famiglia o la moglie del capo famiglia, o figlio, padre, madre, suocera, genero, nuora, cognato, figliastro, cugino, zio, nipote, nonno, pronipote, bisnonno, convivente, dozzinante, ospite, domestico, ecc., sempre rispetto al capo famiglia.

In ogni foglio di famiglia è necessario che uno dei censiti, o presente (elenco A) o temporaneamente assente (elenco B), sia stato dichiarato capo famiglia.

Se manca l'indicazione della relazione di parentela, il revisore potrà apporre la notizia d'ufficio solamente quando essa possa con sicurezza essere desunta dalla coordinazione degli altri elementi forniti dal foglio: identità di cognome (col. 1); paternità (col. 3); data di nascita (col. 9); qualità di coadiuvante, occupazione presso la famiglia (col. 11). Diversamente dovrà scrivere al Comune per chiedere la relazione di parentela o di convivenza, solamente dopo aver sentito il capo settore.

L'indicazione « matrimonio religioso » equivale a « convivente ».

c) colonna 5. — *Sesso.*

Il revisore deve verificare che sia stata segnata esattamente l'indicazione del sesso con una M per i maschi e con una F per le femmine.

In caso di contrasto o mancanza di indicazione attenersi alla norma generale indicata nella pagina precedente.

d) colonna 6. — *Stato civile.*

Le indicazioni contenute in questa colonna debbono essere le seguenti: celibe o nubile, coniugato o coniugata, vedovo o vedova, separato o separata legalmente, divorziato o divorziata. Non sono ammesse altre indicazioni.

In caso di contrasto con notizie di altre colonne, attenersi alla norma generale indicata nella pagina precedente. In caso di mancanza dell'indicazione dello stato civile, si potranno ritenere celibi i maschi di età inferiore ai 14 anni e nubili le donne di età inferiore ai 12 anni.

Se il censito per il quale è stata omessa l'indicazione di stato civile, non rientra nei due casi sopra citati, dovrà scriversi al Comune per chiarimenti solo nel caso che non riesca possibile desumere l'indicazione stessa dalle altre notizie riguardanti il medesimo censito o eventualmente gli altri censiti contenuti nel foglio.

Circa la relazione che intercorre tra le colonne 6 e 4 tener presente che qualora nella colonna 4 figurì l'indicazione « matrimonio religioso » (la quale, non avendo valore legale, sarà già stata sostituita colla parola « convivente »), non potrà nella colonna 6 figurare l'indicazione « coniugato » o « coniugata ».

e) colonne 7-8-9. — *Data di nascita.*

L'impiegato dovrà innanzi tutto riscontrare se la data di nascita sia attendibile ponendola in relazione: 1) con lo stato civile e la professione; 2) con l'età degli altri membri della famiglia.

Sarà da ritenersi errata la data di nascita o la professione quando il censito abbia una età insufficiente al compimento degli studi necessari allo svolgimento della professione stessa, es. un ingegnere nato nel 1919, un ragioniere nato dopo il 1921, ecc.

Dovrà ritenersi errata la data di nascita attribuita al genitore oppure quella attribuita ad un suo figlio quando fra le due intercorra un periodo di tempo minore di 14 anni.

Dovranno altresì ritenersi errate le date di nascita attribuite a due fratelli o sorelle quando fra le date stesse intercorra un periodo di tempo inferiore a 8 mesi.

Per i censiti la cui data di nascita è posteriore al 20 aprile 1936 si osserveranno le seguenti norme:

1°) se la data di nascita è compresa nel periodo 21 aprile-3 maggio 1936 il censito va depennato con una sola linea in maniera che possano leggersi le indicazioni cancellate;

2°) se la data di nascita è posteriore al 3 maggio 1936, si presume che la data stessa sia errata ed è necessario scrivere al Comune per la rettifica, come pure è necessario scrivere al Comune quando manchino del tutto le indicazioni di cui alle colonne 7-8 e 9, ma non quando pur mancando le indicazioni di cui alle colonne 7 e 8 esista l'anno di na-

scita (colonna 9) oppure sia stata riportata in anni l'età del censito. In questi ultimi due casi (come verrà spiegato dettagliatamente nelle norme di codificazione) si ritiene che il censito sia nato nel periodo 21 aprile-31 dicembre del millesimo al quale si riferisce la sua età in anni.

Il revisore dovrà contrassegnare i centenari (nati prima del 21 aprile 1836) con una freccia appariscente di colore amaranto.

f) *colonna 10. — Comune di dimora abituale.*

Come comune di dimora abituale deve essere stato normalmente indicato quello in cui il censito passa tutto l'anno o la maggior parte di esso, salvo le eccezioni di cui al punto m) delle presenti norme.

I censiti nell'*elenco B* per i quali sia stata dichiarata come dimora abituale un comune diverso da quello di censimento debbono essere depennati dal revisore, salvo che si tratti di persona dislocata in A. O. per la quale sia stato indicato come comune di dimora abituale un comune della A. O. In tale caso si correggerà il nome del comune.

I censiti nell'*elenco B* per i quali sia stata dichiarata come dimora abituale e come luogo ove si trova l'assente lo stesso comune di censimento, che cioè, pure essendo assenti temporaneamente dalla famiglia non siano usciti dal comune di abituale dimora (alla colonna 15 deve essere riportato il nome di una via, piazza, viale, ecc. con relativo numero civico) debbono essere depennati dal revisore, *ad eccezione dei censiti qualificati come capi famiglia per i quali non va eseguito il depennamento.*

Normalmente per quanto riguarda il comune di dimora abituale, il revisore non potrà che accettare le indicazioni fornite dal censito; salvo quanto si prescrive più sotto, a proposito delle colonne 15, 16, 17 e 18.

*Il revisore dovrà invece prestare la massima attenzione* alla indicazione che, in relazione al comune di dimora abituale, egli dovrà porre nella colonna *A*, riservata alla annotazione di ufficio.

Nella detta colonna *A* deve essere scritta una *r* per ciascuno dei censiti nell'*elenco A* (presenti), che abbiano dichiarato come comune di dimora abituale il comune stesso di censimento (quello cioè la cui indicazione figura nella prima facciata del foglio); invece per i censiti che hanno dichiarato come comune di abituale dimora un comune diverso da quello di censimento, dovrà essere scritto *un semplice trattino.*

Per i censiti nell'*elenco B* (temporaneamente assenti) si seguirà lo stesso procedimento, *facendo però eccezione* per i censiti dell'*elenco B* che sono assenti nello stesso comune di censimento, per i quali cioè alla colonna 15 si trovi indicato non il nome di un altro comune o di una colonia o stato estero, ma soltanto l'indirizzo del censito (via, piazza, ecc., e numero civico); per i detti *censiti* deve essere scritto il *trattino*, e non la lettera *r*, anche se abbiano la dimora abituale nel comune di censimento. In proposito si osservi che nelle predette condizioni non potranno trovarsi eventualmente che i capi famiglia, poichè gli altri saranno stati, come sopra s'è detto, depennati dal foglio.

g) *colonne 11-12 e 13. — Professioni.*

(Vedi norme compilate a parte).

h) *colonna 14. — Cittadinanza degli stranieri.*

Per i cittadini stranieri, e solo per questi, deve essere stato risposto alla col. 14 con l'indicazione dello Stato del quale lo straniero possiede la cittadinanza.

Si tenga presente che nella stessa famiglia possono esservi cittadini italiani e cittadini stranieri.

Nel caso di apolidi, cioè di persone che non possiedono alcuna cittadinanza, deve essere stata indicata alla col. 14 la loro qualità di apolidi seguita dall'ultima cittadinanza posseduta, o, in difetto, dalla nazionalità.

\* \* \*

Le colonne 15, 16, 17, 18 si riferiscono *soltanto* ai censiti nell'*elenco B* (assenti temporaneamente). Il revisore rammenti, in primo luogo, che dall'*Elenco B* debbono essere depennati sia i censiti che abbiano dichiarato come Comune di dimora abituale un comune diverso da quello di censimento, (salvo l'eccezione di cui al 2° capoverso del punto f) sia quelli che, pure avendo la dimora abituale nel comune di censimento, si trovino assenti dalla famiglia ma presenti nello stesso comune, capi famiglia esclusi.

i) *colonna 15. — Luogo ove si trova l'assente.*

In questa colonna il revisore deve trovare indicato :

- il nome di uno stato estero, se il censito era assente perchè all'estero alla data del censimento;
- il nome di una colonia, se il censito era assente perchè in una colonia estera o italiana che non fosse l'Africa Orientale;
- Africa Orientale (A.O.) se il censito era assente perchè in Eritrea, Etiopia o Somalia;
- il nome di un comune, se il censito era assente perchè in un comune del Regno che non fosse quello di censimento;
- l'indirizzo (via, piazza, ecc., con relativo numero civico), se il censito era assente ma nello stesso comune di censimento. In quest'ultimo caso il revisore tenga ben presenti le istruzioni fornite per la col. 10.

Se il revisore troverà registrata una voce differente dalle sopradette e che non possa ritenersi equipollente ad una delle medesime, dovrà rivolgersi per chiarimenti al capo settore. Dovrà rivolgersi a quest'ultimo anche nel caso manchi l'indicazione.

Le notizie contenute in questa colonna debbono essere dal revisore coordinate con quelle delle colonne 16-17 e 18, pertanto le istruzioni relative a quest'ultime si riferiranno in parte anche alla colonna 15.

1) *colonna 16. — Motivo dell'assenza.*

Il motivo dell'assenza, come è riportato nella testata della col. 16, può essere: servizio di leva, richiamo alle armi, lavoro, affari, cura, ecc., e deve essere messo in relazione con la notizia riportata alla colonna 18 (per esempio: se per un censito alla colonna 16 è stato scritto « A.O. », alla colonna 18 nella maggioranza dei casi sarà stato messo un trattino; così anche per i detenuti in attesa di giudizio, per i militari di leva o richiamati, ecc.).

Se l'indicazione è mancante, salvo che tale mancanza non faccia sorgere dubbi circa il depennamento o meno del censito dal foglio, non è necessario indirizzare richiesta al comune, tanto più che spesso il revisore in base alle notizie contenute nelle rimanenti colonne potrà desumere il motivo stesso dell'assenza.

m) *colonne 17 e 18. — Da quanto tempo il censito è assente e data del presunto ritorno.*

La prima notizia dovrebbe essere espressa in giorni, mesi o anni. Si ritiene accettabile anche se indicata con la data d'inizio dell'assenza del censito dalla famiglia.

La seconda, invece, dovrebbe essere espressa, come indicato in testata, con la data del presunto ritorno. Si ritiene accettabile l'indicazione se fornita in giorni o mesi.

È necessario che il censito non abbia iniziato il periodo di assenza prima del 21 aprile 1935 (un anno alla data del censimento) e che la sua assenza non si prolunghi oltre il 31 luglio 1936, altrimenti, in linea generale, dopo averne reso edotto il capo settore, va depennato dal foglio.

A tale norma generale fanno eccezione le seguenti persone per le quali al 21 aprile 1936 poteva essere trascorso più di un anno di assenza ed il cui presunto ritorno potrà avvenire anche oltre il 31 luglio 1936:

a) tutte le persone, senza eccezione, che, per qualsiasi ragione, si trovino, alla data del Censimento, dislocate in Africa Orientale;

b) i militari di leva, richiamati, volontari;

c) i militari di carriera della R. M., imbarcati o in forza nelle RR. Navi e su Navi mercantili;

d) i funzionari statali in servizio all'estero;

e) i bambini dati a balia, dalla famiglia, fuori di casa;

f) i bambini dati a balia, dai brefotrofi, fuori dai medesimi;

g) gli studenti, i collegiali, i convittori, i seminaristi, ecc., lontani dalla famiglia per motivi di istruzione;

h) gli appartenenti al personale di convivenze religiose lontani dalle stesse per motivi di istruzione;

i) le persone ricoverate, temporaneamente, in ospedali, case, istituti o stabilimenti di cura, di assistenza, ospizi, orfanotrofi, ecc., purchè il ricovero abbia carattere temporaneo, cioè che non siano ricoverate perchè sofferenti di malattie croniche, per inabilità permanente, per imparare un mestiere, ecc.;

l) i detenuti in attesa di giudizio, o i condannati a pene non superiori ai 10 anni;

m) le domestiche assenti da più di un anno, purchè il ritorno avvenga entro il 31 luglio.

Per i membri della famiglia che si siano allontanati per lavori stagionali e quelli che siano in viaggio, può essere stata dichiarata una data, per il presunto ritorno, posteriore al 31 luglio 1936, ma il periodo d'assenza trascorso non può superare, al 21 aprile 1936, la durata di un anno, altrimenti, sentito il parere del capo settore, debbono essere depennati.

Per l'identificazione delle categorie di persone sopra citate il revisore deve evidentemente prendere in considerazione le notizie riportate alle altre colonne, facendo attenzione che non siano tra loro contrastanti.

### 3. Revisione delle notizie professionali.

PREMESSA. — Nei fogli di censimento del 1936 sono state dedicate, come è noto, tre domande all'indicazione della professione: la prima (col. 11) riguarda la *professione o condizione*; la seconda (col. 12) la *posizione nella professione*; la terza (col. 13) il *ramo di attività* e cioè la natura o la specie dell'azienda presso cui il censito è od era occupato. Solo quest'ultima costituisce una innovazione in confronto ai censimenti precedenti: la risposta permetterà di raggiungere due scopi importanti per la conoscenza della intima struttura professionale della popolazione. Innanzi tutto, si potrà ottenere — per la prima volta — la distribuzione della popolazione per « rami di industria ». Si potrà cioè far conoscere l'importanza numerica — e quindi sociale ed economica — dei numerosissimi « rami » in cui l'attività economica delle aziende può essere suddivisa. Questa classificazione — fondamentale anche dal punto di vista dell'ordinamento corporativo, che inquadra la popolazione produttiva per aziende e non per singole professioni individuali — non si potrebbe ottenere con le sole risposte alle due altre domande sopraindicate.

Non è detto, infatti, che, ad esempio, tutti i falegnami siano occupati nell'industria del legno; o che tutti i muratori siano occupati nella industria edilizia; o che tutti i medici o tutti gli avvocati esercitino la professione libera. Vi sono falegnami occupati nell'agricoltura, nei trasporti, nell'industria meccanica, o in aziende commerciali, o in grandi amministrazioni; lo stesso dicasi per i muratori; infine, troviamo medici che esercitano la loro professione di medico in

grandi stabilimenti industriali, o a bordo di navi mercantili o in amministrazioni; così, grandi amministrazioni hanno alle proprie dipendenze degli avvocati.

Così, gli impiegati possono essere occupati presso una azienda agricola o presso una azienda industriale meccanica o presso una ditta commerciale o presso un libero professionista.

In secondo luogo, combinando la risposta alla col. 11 con quella della col. 13, è possibile conoscere quali professioni individuali vengano esercitate in ciascuna attività economica considerata.

Facendo entrare in combinazione anche le risposte alla colonna 12, si può spingere l'analisi anche alle posizioni professionali per ciascun ramo di attività.

**AVVERTENZE DI CARATTERE GENERALE.** — I quesiti relativi alla professione, posizione, ramo di attività, formulati rispettivamente alle coll. 11, 12 e 13 del foglio di censimento, sono i quesiti più importanti che richiedono la massima attenzione da parte del revisore.

Si tenga sempre presente che da una accurata revisione delle notizie contenute nel foglio di censimento dipendono la *RAPIDITÀ delle lavorazioni successive e l'esattezza dei risultati finali.*

Il revisore dovrà controllare:

1) Che per tutti i censiti, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni, si sia risposto alle domande sulla professione o condizione. Nel caso che dette risposte manchino per tutte le tre colonne il revisore dovrà apporre l'indicazione « *Professione ignota* »; se, invece la risposta manchi per una sola colonna, il revisore dovrà cercare di dedurre la indicazione mancante dalla risposta contenuta nelle altre due colonne. Ad es.: se alla col. 11 è stato indicato « *linotipista* » alla col. 12 « *operaio* » e nulla invece è stato indicato alla col. 13, forse perchè il censito era disoccupato, alla detta colonna il revisore apporrà l'indicazione « *Tipografia* ». Qualora ciò non sia possibile, il revisore compilerà il modulo di rilievo (mod. C 25).

2) Che le risposte date nelle tre colonne (11, 12 e 13) siano tra loro « compatibili » e, nello stesso tempo, siano compatibili con il sesso e l'età del censito. Ad es.: una donna non potrà figurare come vigile urbano; un ingegnere non potrà avere come posizione quella di operaio; un bambino non potrà figurare come avvocato, medico, ecc.

Nel primo caso, poichè dalle colonne precedenti e precisamente dalla col. 2 (nome), dalla col. 4 (relazione di parentela), e dalla col. 5 (sesso) risulta accertato il sesso femminile del censito, il revisore correggerà in « *attendente a casa* »; nel secondo caso correggerà la posizione di « *operaio* » in quella di « *impiegato* »; nel terzo caso, il revisore compilerà il modulo di rilievo (mod. C 25).

3) Che nessun censito abbia dichiarato di essere *disoccupato*. Infatti, secondo le norme, i censiti che alla data del censimento erano disoccupati non dovevano far risultare tale circostanza alle coll. 11, 12 e 13, bensì dichiarare la professione, il mestiere, l'arte, la condizione, ecc. esercitata prima della disoccupazione. Pertanto, ove, in base alle eventuali dichiarazioni fatte dal censito, il revisore non sia in grado di sostituire la dichiarazione di *disoccupato*, con l'indicazione dell'effettiva professione del censito, procederà alla compilazione del modello di rilievo.

4) Che per nessun censito alle coll. 11 e 12 si trovi una delle seguenti indicazioni: *militare di leva, volontario, richiamato alle armi*. In questo caso il revisore compilerà il modulo di rilievo.

5) Che nessun censito abbia indicato due professioni. Si tenga presente però che fanno eccezione coloro che esercitano promiscuamente due o più professioni agricole.

Qualora ciò fosse, il revisore cancellerà una delle due professioni indicate lasciando quella che meglio corrisponde alla indicazione data alla col. 13. Ad es.: se alla col. 11 risulta l'indicazione « *Conduttore in proprio e esercente mulino* » il revisore cancellerà « *conduttore in proprio* » o « *esercente mulino* » secondo che alla col. 13 sia stata posta l'indicazione « *industria molitoria* » o « *azienda agricola* ».

Così pure se alla col. 11 si trovasse l'indicazione industriale e commerciante il revisore cancellerà l'una o l'altra delle due indicazioni secondo che alla col. 13 sia indicata un'azienda commerciale o industriale come ad es.: « *vendita automobili* » oppure « *fabbrica automobili* ». Se poi anche alla col. 13 fosse stata apposta la doppia indicazione « *fabbrica e vendita automobili* » si darà la preferenza alla indicazione riguardante l'industria.

6) Che nella col. 11 non siano stati usati termini generici come, ad es.: « *operaio* », « *lavoratore* », « *contadino* », « *industriale* » ed altri analoghi.

In questi casi il revisore dovrà compilare il modulo di rilievo solo nei casi per i quali non sia assolutamente possibile specificare la dizione generica dalle altre notizie contenute nelle coll. 12 e 13. Ad es.: ove alla col. 11 sia stato indicato « *industriale o commerciante* » non occorrerà apportare nessuna correzione perchè, di regola, la col. 13 fornisce elementi sufficienti per una esatta codificazione.

7) Che la voce « *benestante* », per le donne che vivono sole o con persone di famiglia economicamente improduttive, sostituita in rosso alla voce di « *attendente a casa* » precedentemente indicata, non si ripeta sistematicamente per i fogli di censimento di uno stesso Comune. In caso contrario, poichè è da presumere che il Comune abbia interpretato restrittivamente il disposto di cui alla circolare n. 123/99 C, il revisore ripristinerà l'indicazione « *attendente a casa* ».

8) Che la coadiuvazione sia stata attribuita solo a persone che abbiano legami di parentela o affinità con il coadiuvato e che il coadiuvato stesso sia stato censito nello stesso foglio di famiglia del coadiuvante; il revisore dovrà accertarsi che sia stata indicata la professione del coadiuvato. In mancanza di tale indicazione, il revisore dovrà verificare se nei due fogli precedenti o nei due seguenti quello in esame, sia indicato il coadiuvato e, in caso affermativo, rilevare la professione esercitata da quest'ultimo; in caso negativo, invece, il revisore dovrà compilare il modulo di rilievo.

Si dovrà inoltre tenere presente che non potranno essere coadiuvati gli operai, gli impiegati, i liberi professionisti,

i lavoratori a domicilio, gli addetti al culto, gli appartenenti ai corpi armati e tutti coloro che abbiano una condizione non professionale.

Qualora si trovi uno di questi casi, il revisore dovrà correggere specificando per il censito la stessa professione del coadiuvato. Si dovrà pure tenere presente che circa la relazione di parentela tra coadiuvato e coadiuvante, fanno eccezione i « figli di nessuno » non adottati, conviventi con il loro benefattore e che lo coadiuvano in una attività professionale (vedi circ. n. 62/50 C). Per costoro il revisore farà attenzione che, alla col. 3 della paternità, risulti una lineetta (—) o anche N. N. Se ciò non fosse, il revisore dovrà escludere senz'altro la coadiuvazione e dovrà indicare per essi il mestiere esercitato dal coadiuvato.

g) Che nell'elenco B del foglio di famiglia nessun censito sia stato dichiarato detenuto o ricoverato. Qualora ciò fosse e dalle coll. 16, 17 e 18 del foglio di famiglia stesso risultasse che il censito non debba essere depennato (e cioè che la condanna sia inferiore ai 10 anni e che il ricovero non sia permanente) il revisore porrà l'indicazione « professione ignota » oppure compilerà il modulo di rilievo (mod. C 25).

**NORME PER LA REVISIONE.** — In tutti i casi sopra accennati, come in quelli che verranno in seguito indicati, il revisore :

- 1) dovrà procedere direttamente alla correzione quando questa sia sicura e indicata nelle presenti istruzioni ;
- 2) dovrà apporre l'indicazione « professione ignota » quando manchi ogni elemento che possa permettere di individuare la professione del censito o di completare le notizie mancanti :
- 3) solo nei casi nei quali ci sia assoluta incompatibilità tra le notizie contenute nel foglio — casi che però dovranno essere limitati nel modo più rigoroso possibile — dovrà compilare il modulo di rilievo.

a) *colonna II. — Professione.*

La col. II si riferisce alla professione (o mestiere) che il censito esercitava al momento del censimento.

r<sup>o</sup>) Se l'indicazione posta alla col. II è generica: operaio, lavoratore, contadino, ecc. il revisore procederà come appresso :

a) correggerà o completerà l'indicazione se in base alle notizie contenute nelle coll. 12 e 13, può specificarsi quella generica contenuta alla col. II.

b) in caso di assoluta impossibilità di correzione, il revisore compilerà il modello di rilievo.

A titolo esemplificativo si elencano degli esempi di indicazioni generiche con a lato indicata la norma che il revisore dovrà seguire :

Col. II	Col. 12	Col. 13	
Artista. . . . .	Libero professionista. .	Attività artistica. . . .	Si compilerà il modulo di rilievo chiedendo a quale arte il censito dedica la sua attività.
Incisore. . . . .	Operaio. . . . .	Industria del legno . . .	Si accetterà l'indicazione data perchè con la risposta di cui alla col. 13 si hanno elementi sufficienti per la codificazione.
Impiegato. . . . .	—	Società vendita automobili.	Si accetterà l'indicazione completando la col. 12 con « impiegato ».
Professore. . . . .	Libero professionista. .	Insegnamento privato..	Si compilerà il modulo di rilievo chiedendo a quale ramo di insegnamento si dedica il censito (letterario, scientifico, tecnico, artistico, musicale, ecc.).
Artigiano. . . . .	Artigiano con dipendenti.	Sartoria (B. A.). . . . .	Si correggerà l'indicazione di cui alla col. II con la voce « Sarto ».
Tecnico. . . . .	Impiegato. . . . .	Società Italcementi . . .	Si compilerà il modulo di rilievo per conoscere quale attività tecnica svolga il censito.
Operaio. . . . .	Artigiano. . . . .	Laboratorio di falegnameria (B. A.).	Alla col. II si correggerà con la voce « falegname ». Alla col. 12 si correggerà con la voce « operaio ».

2°) Nella col. II sono state indicate due professioni. In tal caso vedansi le norme a pag. 12 punto 5.

Unica eccezione è — come è noto — quella concernente le professioni agricole esercitate promiscuamente (conduttori a più titoli, figure miste).

3°) Qualora il conduttore in proprio o l'enfiteuta o l'usufruttuario, o l'affittuario o il conduttore di terreni a più titoli abbia dichiarato alla col. 12 di essere anche coltivatore, il revisore dovrà ripetere questo termine nella col. II a fianco della voce indicante il titolo della conduzione.

b) colonna 12. — *Posizione nella professione.*

Questa colonna si riferisce alla posizione nella professione. Si tenga presente anzitutto che, mentre per la indicazione della professione (col. 11) il censito è stato lasciato libero di usare i termini che abbia creduto più opportuni, purché precisi ed inconfondibili, per la indicazione della posizione nella professione è stato disposto che il censito dovesse attenersi *assolutamente* alle espressioni stabilite per ciascuna di esse.

Tali espressioni — in numero di 12 per le posizioni nella professione degli addetti all'agricoltura ed in numero di 9 per gli addetti ad attività non agricole — sono quelle qui sotto indicate :

Per gli addetti all'agricoltura :

- 1) Conduttore in proprio;
- 2) Enfiteuta;
- 3) Usufruttuario;
- 4) Affittuario;
- 5) Conduttore di terreni a più titoli;
- 6) Colono parziario;
- 7) Coadiuvante;
- 8) Conduttore e lavoratore (o lavoratore e conduttore);
- 9) Impiegato;
- 10) Compartecipante;
- 11) Lavoratore a contratto annuo;
- 12) Lavoratore a giornata.

Si ricordi però :

a) La voce « *conduttore e lavoratore* » deve risultare indicata soltanto quando alla col. 11 sia stata dichiarata dal censito *una delle seguenti professioni* : conduttore in proprio-coltivatore e bracciante agricolo; enfiteuta-coltivatore e bracciante agricolo; fittavolo coltivatore e salariato fisso; conduttore in proprio coltivatore e giornaliero di campagna; utilista e partitante; borghese e bracciante agricolo, o simili.

Oltre alle voci citate, si dovranno tener presenti tutte le voci sinonime che si troveranno comprese nell'elenco delle professioni agricole. Nel caso che alla colonna 11 non sia stata indicata la figura mista, come sopra è detto, il revisore dovrà correggerla in base alle indicazioni della col. 12 oppure, se l'indicazione della figura mista risulti dalla 11 e non sia stata indicata nella col. 12, il revisore dovrà completare l'indicazione contenuta in quest'ultima colonna. Ad es. : — Col. 11 Enfiteuta — Col. 12 Enfiteuta e giornaliero di campagna : il revisore correggerà la indicazione della col. 11 aggiungendovi la voce « *giornaliero di campagna* » ; col. 11 conduttore in proprio e lavoratore a giornata ; col. 12 lavoratore a giornata : il revisore correggerà l'indicazione della colonna 12 in conduttore e lavoratore.

Per gli addetti ad attività non agricole :

- 1) Padrone (o datore di lavoro);
- 2) Libero professionista;
- 3) Artigiano senza dipendenti;
- 4) Artigiano con dipendenti;
- 5) Direttore o dirigente;
- 6) Impiegato;
- 7) Fattorino, usciere, bidello, domestico, salariato, subalterno, servo, uomo di fatica, ecc.;
- 8) Operaio;
- 9) Coadiuvante.

Pertanto, se il revisore trova un termine diverso da quelli sopra elencati, dovrà procedere alla correzione sostituendolo con uno di quelli stabiliti. Ad es. : trovando nella col. 12 l'indicazione « *professore universitario* » dovrà correggerla con quella di « *dirigente* » ; così pure trovando l'indicazione « *vice segretario* » dovrà correggerla con quella di « *impiegato* ».

Si noti però che per il *personale di servizio e di fatica* (censiti di cui al punto 7 dell'elenco II) è stato consentito l'uso di altre espressioni che siano *sinonimi* di quelle al detto punto indicate. Quindi, invece di salariato, potrà trovarsi subalterno ; invece di domestico, potrà trovarsi servo ; invece di fattorino, uomo di fatica, ecc. Il revisore, in questi casi non dovrà apportare nessuna correzione perchè sarà ugualmente possibile procedere ad una esatta codificazione.

Fanno eccezione alla regola :

1°) *I militari di carriera*. Per tutti gli appartenenti a questa categoria, i quali non dovevano apporre alcuna indicazione nelle colonne 12 e 13, il revisore specificherà la posizione nella professione indicando :

- quella di *operato* per tutti i censiti « *graduati e militari di carriera* » ;
- quella di *impiegato* per tutti i censiti « *da sergente a tenente colonnello* » ;
- quella di *dirigente* per tutti i censiti da « *colonnello in su* ».

2°) *Gli addetti al culto*. Il revisore, qualora non trovi indicata nella col. 12 la posizione nel sacerdozio, come ad es. : vescovo, parroco, padre generale, ecc., apporrà nella detta colonna l'indicazione : sacerdote, se dalla col. 11 il censito risulti prete, sacerdote ; regolare, se dalla col. 11 risulti monaco, frate, benedettino, ecc.

Secondo le norme gli *addetti al culto* che esercitano anche un'altra attività più specialmente professionale dovevano, alla col. 11, indicare la loro qualità di sacerdote, suora, ecc., alla col. 12 la professione ausiliaria (insegnante, infermiera, ecc.), alla col. 13 l'ente, la società, ecc. presso cui esplicano quest'ultima attività.

Pertanto, nel caso in cui tali indicazioni fossero state invertite (e cioè la indicazione della professione fosse stata posta alla col. 11 e quella relativa al culto alla col. 12) il revisore dovrà provvedere alla correzione secondo le norme ricordate.

3°) *Persone aventi una condizione non professionale.* Per coloro che hanno una « *condizione non professionale* » (attendenti a casa, benestanti, pensionati, studenti, in attesa di prima occupazione, ricoverati, detenuti, ecc.), qualunque indicazione si trovi nella col. 12, essa dovrà essere cancellata facendo attenzione però che, per le « *attendenti a casa* », se alla col. 12 si trovi anche l'indicazione « *domestica* », « *giornaliera di campagna* », il revisore dovrà invece cancellare l'indicazione « *attente a casa* ».

c) *colonna 13. — Ramo di attività.*

Il quesito formulato in questa colonna riguarda il ramo di attività dell'azienda, ente, ecc. presso cui il censito è od era occupato.

1) Il revisore deve porre attenzione che la risposta non corrisponda al nominativo della ditta, azienda, ente, ecc. come ad esempio C. Castaldi & C., S.I.R.E., ecc., perchè spesso non essendo tale nome conosciuto, non permette di dedurre la effettiva natura dell'attività esercitata dall'azienda stessa.

In tale caso il revisore dovrà regolarsi come appresso:

a) sostituire il nome della ditta, azienda, ecc., con la indicazione effettiva del ramo di attività dell'azienda, ditta, ente, ecc., se questo può dedursi dalle risposte della col. 11. Ad es., se nella col. 11 sarà detto « *fabbricante di cappelli* », alla col. 12 « *padrone* », alla col. 13 « *G. Castaldi* », il revisore sostituirà quest'ultima indicazione con quella di « *fabbrica di cappelli* ». Così pure se alla col. 11 fosse detto ad es.: « *tornitore meccanico* », alla col. 12 « *operaio* », alla col. 13 « *G. Castaldi* », il revisore sostituirà quest'ultima indicazione con quella di « *officina meccanica* ».

b) Qualora non sia possibile desumere dalla col. 11 l'attività dell'azienda, il revisore procederà alla cancellazione della risposta data alla col. 13, per modo che sarà poi assegnata la numerazione convenzionale corrispondente ad « *ignota* ».

Naturalmente il revisore non dovrà fare alcuna correzione nei casi in cui l'indicazione, pur non essendo precisa e conforme alle norme, consenta, però, di conoscere la specie di attività dell'azienda. Ad es., se alla col. 13 la natura o specie dell'azienda fosse stata indicata con la sigla F. I. A. T. (Fabbrica Italiana Automobili Torino) oppure A. G. I. P. (Azienda Generale Italiana Petrolio).

2) Se, secondo le norme, nella col. 13 oltre la indicazione generica dell'azienda sia stato segnato anche il reparto di lavorazione (ad es. Fabbrica automobili - reparto verniciatura; Fabbrica concimi - reparto fabbricazione acidi), il revisore dovrà specialmente portare la sua attenzione sul reparto e, ove questa indicazione sia errata od imprecisa, applicherà le istruzioni sopra indicate. Ove poi non sia possibile correggere l'indicazione del reparto, la cancellerà per modo che la numerazione convenzionale sia effettuata in base alla indicazione generica riguardante la ditta, ente, società, ecc.

3) *Censiti aventi una condizione non professionale* (benestanti, attendenti a casa, in attesa di prima occupazione, bambini, pensionati, ecc.). Per questi censiti nella col. 13 non deve figurare alcuna indicazione, ma, secondo le norme, deve risultare una lineetta.

Tuttavia, se vi fosse apposta qualche indicazione come « *azienda familiare* », « *casa* », « *azienda patrimoniale* », ecc., il revisore non dovrà fare alcuna correzione perchè ugualmente con esattezza potrà procedersi alla numerazione convenzionale.

Se invece nella col. 13 si è apposta l'indicazione di un'azienda industriale, commerciale, ecc., il revisore dovrà ritenere errate le risposte date alle col. 11 e 12 che dovranno essere corrette in relazione. Ad es., se alla col. 11 fosse indicato « *pensionato* » alla col. 12 « *una lineetta (-)* » e alla col. 13 « *vendita al minuto di passamanerie* » il revisore correggerà alla col. 11 con « *negoziante di passamanerie* » e alla col. 12 con « *padrone* ». Se invece alla col. 13, al posto di una lineetta, risulti un'indicazione, che posta in relazione alla col. 11 faccia dubitare che il censito abbia erroneamente indicato l'ufficio dove prestava servizio, ad es. « *pubblica amministrazione* » o l'azienda dalla quale ritrae qualche guadagno, ad es. « *rivendita di tabacchi* », perchè essendo titolare di patente arrotonda la pensione col reddito della cessione della patente stessa, il revisore dovrà cancellare queste indicazioni.

4) *Domestici privati.* Anche per questa categoria di censiti alla col. 13 dovrebbe risultare apposta una lineetta. Tuttavia, ove sia chiaramente indicata la qualità dell'azienda « *azienda familiare* », « *casa privata* », « *casa nobile* », ecc. il revisore non dovrà procedere ad alcuna correzione.

5) *Militari di carriera.* Anche per questi, nessuna indicazione dovrebbe risultare nella col. 13. Tuttavia, se vi sarà posta l'indicazione dell'arma o del corpo di appartenenza, ad es.: « *R. Aeronautica* » o sia stato indicato il Ministero di dipendenza, ad es.: « *Ministero Marina* », « *Ministero Guerra* », ecc., il revisore non farà alcuna correzione.

6) *Addetti al culto.*

a) Per i censiti per i quali alla col. 12 sia stata indicata una posizione esclusivamente religiosa: « *parroco* », « *vescovo* », ecc., alla col. 13 dovrebbe essere apposta, di regola, una lineetta. Tuttavia, se in questa colonna sia stato indicato: « *parrocchia* », « *chiesa cattolica* », « *convento* », « *curia vescovile* », od altra consimile espressione, il revisore non procederà ad alcuna correzione.

b) Se invece alla col. 12 sia stata indicata un'attività professionale, come ad es.: « *insegnante* », « *professore* », « *infermiere* », ecc., alla col. 13 dovrà risultare la specie dell'azienda presso cui viene esplicata tale attività, ad es.: « *R. Ginnasio* », « *ospedale* », « *casa di cura* », ecc. Ove ciò non risultasse, il revisore si atterrà alle norme generali già indicate.



\* \* \*

## I) ADDETTI ALL'AGRICOLTURA.

Innumerevoli sono i termini locali o dialettali che si usano nelle singole province per indicare le professioni degli appartenenti all'agricoltura.

Non è infrequente il caso per cui la stessa figura di agricoltore sia contraddistinta con termine diverso da provincia a provincia, mentre lo stesso termine è talora usato per l'indicazione di diversa figura di agricoltore. Occorre non dimenticare che il significato che la pratica dà ad alcuni termini usati per contraddistinguere figure agricole non sempre coincide con il significato che il termine stesso trova nella letteratura giuridico-economica.

Così la parola *colono* non sempre sta ad indicare il *colono parziario*; talora è usata per indicare, in genere, il conduttore di piccola azienda e che può essere, quindi, secondo il rapporto ch'egli ha con la terra che lavora, conduttore in proprio, enfiteuta, affittuario, . . . colono.

È da tenere presente però, che, mentre per la col. 12 i censiti dovevano usare i dodici termini tassativamente stabiliti, per la col. 11 essi potevano indicare la professione usando termini appropriati, anche locali o dialettali.

Per ottenere esatte risposte l'Istituto ha predisposto appositi elenchi provinciali che i revisori debbono tenere sempre presenti.

Compito del revisore sarà anzitutto di controllare che l'indicazione della col. 11 non sia in contrasto con quella della col. 12.

Così, a titolo esemplificativo, le seguenti voci che potranno trovarsi nella col. 11: *colono a miglioria* (prov. di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa), *colono mezzadro*; *inquilino* (Caltanissetta); *iuvalzu minore* (soccida) (Nuoro); *massaro* (Aosta, Bergamo, Brescia, ecc.); *mezzadro*, dovranno avere tutte, come posizione alla col. 12, quella di *colono parziario*.

Si noti pure ad es., che la voce *massaro*, che per le provincie di Aosta, Bergamo, Brescia, ecc., sta a significare esattamente la figura del *colono parziario*, per le provincie di Bari, Foggia, Frosinone, ecc., ha invece il significato di *lavoratore a contratto annuo*. Così pure la voce *fattore* che per alcune provincie (Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, ecc.) sta ad indicare colui che nell'azienda ha attribuzioni tecniche o amministrative, e che perciò alla col. 12 avrà la posizione di *impiegato*, per altre, (Milano, Pavia, Bergamo, ecc.), nella quali sta ad indicare colui che esegue prevalentemente lavoro manuale, avrà per conseguenza, alla col. 12, la posizione di *lavoratore a contratto annuo*. Per altre provincie ancora (Alessandria, Brindisi, Campobasso, ecc.) con la voce *fattore* si designa tanto colui che ha esclusivamente o prevalentemente attribuzioni tecniche o amministrative (*impiegato*), quanto colui che eseguisce prevalentemente lavoro manuale (*lavoratore a contratto annuo*).

Il revisore accetterà la posizione professionale indicata dal censito, sempre che essa sia contemplata per la provincia in corso di elaborazione, nell'elenco delle professioni agricole di cui si è fatto cenno. In caso diverso, il revisore dovrà sostituire tale indicazione con una di quelle contemplate deducendo gli elementi necessari dalla risposta al quesito di cui alla col. 11. Ove ciò non sia possibile, procederà alla cancellazione (posizione ignota).

Quando poi alla col. 12 è indicata la posizione *conduttore di terreno a più titoli*, il revisore dovrà accertarsi che alla col. 11 risultino *specificati i titoli stessi*. Per es., col. 12: *conduttore di terreno a più titoli*; col. 11: *conduttore in proprio, enfiteuta, usufruttuario*. Ove ciò non sia (cioè, ad es., anche nella col. 11 sia stata posta l'indicazione generica « conduttore a più titoli »), l'impiegato ne farà segnalazione al capo settore. Unica eccezione potrà essere fatta per alcune figure di addetti ad aziende zootecniche, quali, ad es.: « *paraspolaro* » oppure « *pastore* » (conduttore a più titoli) che completi la mandria di sua proprietà con capi di bestiame di terzi, dividendo con costoro i prodotti nella misura preventivamente stabilita. In tali casi può essere tollerata la mancata segnalazione dei *titoli* della conduzione mista. Particolare attenzione dovrà porre l'impiegato ad accertare eventuali contraddizioni tra le voci indicate alle coll. 11 e 12. Tale il caso in cui alla col. 11 sia indicata la professione « *affittuario* » e, nella col. 12 « *colono parziario* » o viceversa. In questi casi il revisore dovrà porre in relazione l'indicazione della col. 12 con quella risultante dalla col. 11. Pertanto nel caso indicato sostituirà alla col. 12 la indicazione di « *colono parziario* » in « *affittuario* ». Per l'indicazione di cui alla col. 13 il revisore dovrà verificare che si trovi solo una delle seguenti indicazioni: *azienda agricola, azienda zootecnica, azienda forestale*.

Ove siano state apposte indicazioni diverse il revisore dovrà sostituire secondo il caso.

Particolare attenzione dovrà essere posta nell'esame della suddetta colonna per le *convivenze agricole*, cioè per quelle aziende che ospitano non una o più famiglie, ma i vari dipendenti, e per le quali sia stato, quindi, necessario compilare un foglio di convivenza. In questo caso l'indicazione nella col. 13 dovrà essere la stessa per tutti i censiti, anche se l'attività di alcuni di essi sia diversa da quella prevalente dell'azienda. Ad es., in un foglio di convivenza comprendente dipendenti di un'azienda prevalentemente agricola, la quale però abbia anche come attività accessoria quella dell'allevamento del bestiame, nella col. 13, per tutti i censiti della convivenza in parola, dovrà trovarsi indicato « *azienda agricola* ». Qualora invece nel foglio di convivenza figurasse doppia indicazione: « *azienda agricola* » e « *azienda zootecnica* », il revisore potrà desumere l'attività prevalente dell'azienda da quella indicata per la maggior parte dei censiti e correggere in conformità. La rettifica sopra detta non dovrà però essere eseguita per le « *camerate di lavoratori agricoli* », le « *camerate di emigrati agricoli* » e simili, cioè per quelle convivenze che ospitano i lavoratori dipendenti da diverse aziende, siano esse agricole, zootecniche oppure forestali, poichè è esatto che per ogni convivente sia stata indicata la effettiva specie dell'azienda in cui ciascun censito presta la propria opera.

## II) ADDETTI ALLA PESCA.

Il revisore dovrà verificare:

1) Che alla col. 11 la professione del censito sia stata indicata con i termini specifici. È ammesso però anche il termine generico di « *pescatore* ». Tuttavia, se dalla indicazione della col. 13 si possa completare o meglio specificare tale

espressione, il revisore dovrà fare le opportune aggiunte. Ad es.: se alla col. 11 sia stato detto « pescatore » e alla col. 13 « pesca di spugne » il revisore dovrà aggiungere al termine « pescatore » della col. 11, la parola « di spugne ».

2) Che alla col. 12 sia stata indicata soltanto una delle seguenti voci: *artigiano* (con o senza dipendenti), *padrone*, *operaio*. Si potranno ammettere però anche le voci: *dirigente*, *impiegato*, qualora dalle coll. 11 e 13 risulti che il censito sia addetto con mansioni direttive o amministrative, ad una grande azienda peschereccia, ad uno stabilimento ittiogenico o ad uno stabilimento per la conservazione del pesce.

Qualora il revisore trovi alla col. 12 un termine diverso, procederà alla cancellazione sostituendolo con uno di quelli suddetti meglio corrispondente alle indicazioni di cui alle coll. 11 e 13. Ove, in tal modo, non sia possibile desumere con precisione la posizione del censito, il revisore apporrà quella di « operaio ».

3) Che alla col. 13 sia stato specificato il mezzo, cioè se la pesca è esercitata con *reti*, con *ami*, con *fiocine*, ecc. e che sia stato specificato inoltre se trattasi di *pesca in acque interne* o *in acque marine*. In quest'ultimo caso dovrà essere indicato se trattasi di *pesca litoranea* o *d'alto mare* o, eventualmente, il *ramo di pesca prevalentemente esercitata* (*pesca del tonno, del pesce spada, del corallo, delle spugne, di molluschi, ecc.*).

Si tenga presente però che potranno trovarsi indicate alla col. 13 le dizioni: *R. Stabilimento ittiogenico, stabilimento privato di piscicoltura, allevamento di molluschi, ecc.*, ovvero altre dizioni riferentisi alla lavorazione e conservazione del pesce, come ad esempio: *prima salagione del pesce azzurro, lavorazione e conservazione delle anguille, ecc.*

Ove non risultino tali indicazioni, il revisore dovrà completarle mediante gli elementi desumibili dalle risposte dei quesiti delle coll. 11 e 12. Qualora vi sia la sola indicazione di « azienda peschereccia » o altra consimile, non procederà a nessuna correzione. Ove manchi del tutto la indicazione, metterà quella di « azienda peschereccia ».

### III) ADDETTI ALL'INDUSTRIA.

Per i censiti addetti all'industria il revisore dovrà tenere presente quanto appresso:

#### 1) colonna 11:

a) *Datori di lavoro*. — Secondo le norme, dovendo la professione essere ben specificata, saranno da ritenersi esatte le dizioni: « industriale tessitura cotone », « industriale prodotti chimici », « fabbricante oggetti in metallo », « fabbricante di calzature » e simili. Ove, invece, sia stata indicata soltanto la dizione generica di « industriale », « fabbricante », ecc., il revisore dovrà completare la risposta desumendo gli elementi dalla indicazione della col. 13.

b) *Direttori, dirigenti, impiegati*. — Secondo le norme deve essere indicata la qualità dell'impiego, come ad esempio « direttore tecnico », « direttore amministrativo », « ragioniere », « contabile », « dattilografo », ecc. Tuttavia se si troveranno le espressioni generiche di « direttore », « dirigente », « impiegato », il revisore non dovrà fare alcuna correzione.

c) *Operai*. — Per questi censiti non è ammessa, in modo assoluto, la espressione generica di « operaio ». Pertanto, il revisore dovrà completare l'espressione aggiungendo un termine in relazione alla risposta della col. 13. Esempio: se alla col. 11 è stato indicato « operaio » ed alla col. 13 « Officina idraulica », il revisore aggiungerà alla parola « operaio », la parola « idraulico ». Se alla col. 13 sarà stato indicato « Tipografia », aggiungerà la parola « tipografo ». Se è stato indicato alla col. 13 « Fabbrica di automobili », aggiungerà la parola « meccanico ». Se è stato indicato alla col. 13 « Impresa di costruzioni edili », aggiungerà la parola « muratore ».

Ove questo completamente non sia possibile, il revisore cancellerà anche la indicazione di « operaio » per modo che, a suo tempo, debba essere applicata la numerazione convenzionale corrispondente ad « ignota ».

#### 2) colonna 12:

La risposta al quesito della colonna 11 deve concordare con quella della colonna 12. Così uno sterratore non potrà avere come posizione nella colonna 12 quella di impiegato, un ingegnere non potrà avere come posizione quella di operaio, ecc. In tutti i casi in cui il revisore riscontrasse tali discordanze, dovrà correggerle. Ove tale correzione non sia possibile, il revisore cancellerà la posizione errata per modo che, a suo tempo, debba essere applicata la numerazione convenzionale corrispondente ad « ignota ».

#### 3) colonna 13:

Secondo le norme, il ramo di attività dovrebbe risultare bene specificato in modo da non ingenerare dubbi per la applicazione della numerazione convenzionale.

Se pertanto tale indicazione sia troppo generica, come ad es.: « azienda industriale », « officina », « laboratorio », « stabilimento industriale », « opificio », ecc., il revisore dovrà completarla desumendo gli elementi necessari dalla risposta data alla colonna 11.

Ad es., se alla colonna 11 sia stato indicato « operaio tessile » ed alla colonna 13 « opificio », il revisore dovrà sostituire quest'ultima voce con « industria tessile ». Se alla col. 11 sia stato indicato « recottina » ed alla col. 13 « opificio », il revisore sostituirà quest'ultima voce con « filatura della seta ».

Se alla col. 11 sia stato indicato « cappellaio » ed alla col. 13 « stabilimento industriale », il revisore sostituirà questa ultima voce con « fabbrica di cappelli ».

Ove non sia assolutamente possibile, per mancanza di elementi, procedere alla correzione anzidetta, il revisore cancellerà la dizione imprecisa per modo che, a suo tempo, debba essere applicata la numerazione convenzionale corrispondente ad « ignota ».

## IV) ADDETTI ALL'ARTIGIANATO.

Per gli « addetti all'artigianato », il revisore dovrà applicare, di regola, le stesse istruzioni sopra impartite per gli « addetti all'industria ». Inoltre il revisore dovrà tener presente quanto appresso :

## 1) colonna 11 :

Che il mestiere indicato dal censito sia compreso tra quelli elencati nell'allegato alla circolare n. 81/65 C.

## 2) colonna 12 :

L'indicazione di artigiano deve essere sempre seguita dall'altra « con, o senza, dipendenti ». Qualora manchi questa indicazione, il revisore apporrà senz'altro quella di « senza dipendenti ».

## 3) colonna 13 :

Oltre all'esame sulla precisione della risposta — con le norme indicate per gli addetti all'industria — il revisore dovrà assicurarsi :

a) che l'attività indicata sia compresa tra quelle elencate nell'allegato alla circolare n. 81/65 C ;

b) che l'indicazione dell'attività sia seguita dalla sigla « (B. A.) » (bottega artigiana).

Se l'attività indicata non sia compresa nell'allegato sopra indicato, il revisore dovrà, alla col. 12, sostituire alla parola « artigiano » quella di « padrone ». Nel caso che manchi la ricordata sigla B. A., il revisore dovrà apporla onde facilitare la numerazione convenzionale.

Particolare attenzione dovrà farsi ai censiti per i quali erroneamente, alla colonna 12, sia stata posta l'indicazione di « artigiano » e alla colonna 13 quella di « lavorante a domicilio ». In questi casi il revisore, tenendo presente quanto è spiegato più oltre a proposito dei « lavoranti a domicilio », dovrà correggere la risposta di cui alla colonna 13, indicandovi l'attività dell'azienda artigiana — desunta dalla colonna 11 — facendola seguire dalla sigla (B. A.).

Se un censito dichiaratosi alla colonna 11 « barrocciaio », « vetturino », ecc., si sia qualificato alla colonna 12 « artigiano con dipendenti », il revisore dovrà sostituire tale qualifica con quella di « padrone » e dovrà cancellare la sigla (B. A.) nella colonna 13. Tale rettifica non dovrà essere eseguita se alla colonna 12 sia stato indicato « artigiano senza dipendenti », poichè in tal caso la qualifica, in conformità delle norme, deve ritenere esatta.

I proprietari di barbiere, di istituti di bellezza, ecc., dovevano dichiararsi *in ogni caso* « artigiani con (o senza) dipendenti ». Quindi, se per essi trovi invece l'indicazione « padrone » il revisore dovrà procedere alla correzione.

*Avvertenza.* — Poichè risulta che in qualche comune, per evidente errore, è stata apposta per alcuni artigiani, alla colonna 13, l'indicazione « lavorante a domicilio » come per es.: sarti, modiste, ecc., che esplicano la loro attività anche a domicilio, il revisore dovrà correggere l'indicazione della colonna 13, sostituendola con quella corrispondente all'attività del censito stesso (colonna 11), seguita dalla sigla (B. A.).

## V) LAVORANTI A DOMICILIO.

Per i censiti « lavoranti a domicilio » — diversamente da ogni altro caso — alla colonna 13 non è stato chiesto di specificare l'attività dell'azienda ove è occupato il censito bensì di porre la dizione « lavorante a domicilio ». Tuttavia se il censito, oltre ad aver posto tale indicazione, abbia specificato l'attività dell'azienda (ad es. lavorante a domicilio - sartoria) il revisore non farà alcuna modificazione.

Ove, invece, secondo la regola, tale specificazione non sia stata posta, il revisore dovrà dedurre l'attività dell'azienda dalla indicazione risultante dalla risposta data al quesito della col. 11. Nella maggior parte dei casi basterà ripetere alla col. 13 l'indicazione della col. 11. Ad esempio : Se alla col. 11 è stato indicato *sarta*, alla col. 12 *operaia* e alla col. 13 *lavorante a domicilio*, il revisore aggiungerà a quest'ultima indicazione « *sarta* ».

Inoltre il revisore deve tener presente ancora quanto appresso :

1) che per detti censiti alla colonna 12 deve risultare sempre indicata come posizione quella di « operaio ». Nel caso che sia stata indicata altra posizione, il revisore dovrà procedere alla correzione ;

2) che per i lavoranti a domicilio (trattandosi di operai) viene esclusa la « coadiuvazione » e perciò quando il revisore troverà un « lavorante a domicilio » coadiuvato da familiari dovrà correggere indicando per il coadiuvato, alla colonna 12, « artigiano senza dipendenti » e alla colonna 13 la specie dell'attività dell'azienda seguita dalla sigla (B. A.).

Per il coadiuvante lascerà invece la indicazione già data dal censito alle coll. 11 e 12 e correggerà l'indicazione data alla col. 13 come ha già operato per il coadiuvato.

## VI) ADDETTI AI TRASPORTI.

Per la revisione delle notizie fornite dagli addetti ai trasporti, il revisore dovrà seguire di regola le stesse istruzioni più avanti indicate per i censiti addetti all'industria.

Inoltre, il revisore tenga presente che, dalle risposte al quesito di cui alla col. 13, deve risultare se si tratti di trasporti *terrestri, marittimi, lacuali o fluviali od aerei*, e, per i terrestri, se trattisi di trasporti a *trazione animale* o a *trazione meccanica*.

Tuttavia, se alla colonna 13 anzichè le dette espressioni fosse genericamente indicato « azienda di trasporti », « attività di trasporti », od altra espressione consimile, il revisore, in base agli elementi deducibili dalle risposte ai quesiti delle coll. 11 e 12, dovrà completare la dizione generica nel modo suddetto, aggiungendo cioè, secondo il caso, le parole « terrestre », « marittimo », « fluviale », ecc. Ove tale completamento non fosse possibile lascerà la dizione generica data dal censito.

## VII) ADDETTI AL COMMERCIO.

Per i censiti addetti al commercio — che il revisore desumerà specialmente dalla risposta data alla col. 13 — saranno applicate le seguenti istruzioni :

## 1) colonna 11 :

a) *Datori di lavoro o Padroni.* — Secondo le norme, era prescritto che il datore di lavoro dovesse specificare il genere di commercio esercitato. Pertanto, le espressioni generiche di « commerciante », « venditore », « negoziante » e simili dovranno essere dal revisore completate dagli elementi desumibili dalla risposta data alla col. 13, tutte le volte che sia possibile. In caso contrario lascerà l'espressione generica usata dal censito ;

b) *Personale dipendente.* — Anche per questi censiti, secondo le norme, non sono consentite indicazioni generiche come quelle di « impiegato », « operaio », ecc. Pertanto, il revisore si conterrà secondo le disposizioni dettate nel punto precedente.

## 2) colonna 12 :

Per gli addetti al commercio, nella col. 12 non può comparire la posizione di « artigiano ». Ove ciò fosse, il revisore sostituirà a tale dizione quella di « padrone ». Si ricorda pure che l'indicazione della posizione nella professione deve corrispondere esattamente alla professione dichiarata dal censito alla col. 11. Così ad esempio, il revisore dovrà controllare che per un cameriere d'albergo non sia stata indicata la posizione di « impiegato », ma quella di « operaio ». Il revisore tenga presente, a tale riguardo, che i commessi di negozio, addetti alla vendita, sono stati considerati *impiegati* ; quelli addetti alla mescita (chiamati anche banconisti o banconieri) sono stati invece considerati *operai*. Pertanto, se per quest'ultimi sia stata invece indicata la posizione di « impiegato » il revisore dovrà sostituirla con quella di « operaio ».

## 3) colonna 13 :

Secondo le norme, alla col. 13, l'attività dell'azienda commerciale doveva essere indicata con termini non generici, ma specifici ed appropriati, tali da poter stabilire con esattezza la sottoclasse alla quale l'azienda stessa appartiene. Notisi però che dovranno considerarsi sufficienti le indicazioni : *commercio o vendita di generi diversi* (all'ingrosso o al minuto) ; *commercio o vendita di generi alimentari* (all'ingrosso o al minuto) ; *commercio di tessuti* (all'ingrosso o al minuto) ed altre che siano atte a qualificare il commercio. Dovranno considerarsi invece errate le indicazioni generiche : *azienda commerciale, commercio di veicoli, ecc.*

Nel caso che le indicazioni alla col. 13 fossero troppo generiche, il revisore dovrà completarle desumendo gli elementi dalle risposte date ai quesiti di cui alle coll. 11 e 12. Ove ciò non fosse possibile, ed il termine generico indicato dal censito fosse tale da non poter essere assimilato ad uno di quelli contenuti nell'elenco alfabetico in possesso del revisore, questi dovrà cancellare la dizione per modo che, a suo tempo, venga assegnata la numerazione convenzionale « ignota ».

Sempre nei riguardi dell'indicazione di cui alla col. 13, il revisore dovrà assicurarsi che sia stato sempre specificato se trattasi di commercio all'*ingrosso* o di commercio al *minuto*.

Ove tale indicazione manchi e non possa desumersi dagli elementi di cui alla col. 11, il revisore dovrà aggiungere « al minuto ».

## VIII) DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

Per i censiti che dalla risposta data al quesito della col. 13 risultano appartenere alla Pubblica Amministrazione, il revisore dovrà controllare :

## 1) colonna 11 :

In questa colonna i censiti dovevano indicare la particolare mansione alla quale erano adibiti. Così ad es.: *Capo divisione, ragioniere, dattilografo, addetto alle macchine calcolatrici, usciere, portiere, ecc.* Tuttavia, ove in questa colonna, contrariamente alle norme, fosse stata apposta la indicazione generica di « impiegato », il revisore non procederà ad alcuna correzione. Soltanto nel caso che tra tale indicazione generica e la risposta data al quesito della colonna 12 vi sia contrasto, il revisore procederà alla correzione. Ad es.: se alla colonna 11 sia stato detto « impiegato », alla colonna 12 « inserviente » e alla colonna 13 « Ministero delle finanze » il revisore correggerà in : « inserviente » la dizione di « impiegato ».

## 2) colonna 12 :

Per questi censiti la posizione nella professione non poteva essere indicata, secondo le norme, che con uno di questi termini :

- a) Direttore o dirigente ;
- b) Impiegato ;
- c) Fattorino, usciere, bidello, ecc.;
- d) Operaio.

Tuttavia si tenga presente :

che per gli impiegati statali dovrà essere indicato « impiegato » fino al grado di capo sezione ed equiparati ; « dirigente » per capi divisione, gli ispettori superiori, gli ispettori generali ed equiparati ; « direttore » per i direttori generali ed equiparati ed in genere per coloro aventi un grado superiore al 4°. Pertanto, il revisore correggerà, ove necessario, tenendo presente la risposta data alla colonna 11 ;

che qualora si trovasse indicata altra dizione diversa da « direttore », « dirigente », « impiegato », come ad es.:

« consigliere di cassazione », « professore universitario » o altra consimile, il revisore dovrà sostituirla con una di quelle appropriate di « direttore », « dirigente », « impiegato »;

che, come già si è detto, per i censiti di cui alla lettera c), era consentito di usare altre espressioni sinonime o comunque analoghe a quelle indicate, come ad es.: « subalterno », « salariato », « uomo di fatica », ecc. Pertanto, in questi casi, il revisore non procederà ad alcuna correzione.

### 3) colonna 13:

In questa colonna i censiti, secondo le norme, avrebbero dovuto indicare la *specie* dell'amministrazione alle cui dipendenze prestavano la loro opera, come ad es.: « Ministero degli interni », « Comune », « Provincia », ecc.

Ove manchino tali indicazioni, o sia indicato soltanto « Pubblica Amministrazione », il revisore dovrà:

a) sostituire la indicazione generica con altra più specifica in base agli elementi deducibili dalla col. 11. Ad es.: Se alla col. 11 fosse indicato « Medico condotto », alla col. 12 « impiegato », alla col. 13 « Pubblica Amministrazione », il revisore correggerà quest'ultima indicazione in « Comune »;

b) non procedere ad alcuna correzione quando manchino gli elementi per eseguirla, perchè in tal caso si procederà alla numerazione convenzionale di « Amministrazione Pubblica senz'altra specificazione ».

Particolare attenzione dovrà farsi in merito alle dichiarazioni dei laureati (medici, ingegneri, avvocati, ecc.) dipendenti da « Pubbliche Amministrazioni », per i quali, alla col. 12, dovrà trovarsi l'indicazione *dirigente* o *impiegato*. Nel caso che il revisore trovasse indicato invece *libero professionista*, dovrà procedere alla correzione in base alla dichiarazione di cui alla col. 13.

Si ricorda pure che per i censiti « addetti alla difesa del Paese » il revisore dovrà trovare indicato nella col. 11 il grado e l'arma di appartenenza, mentre nelle col. 12 e 13 non dovrà trovare alcuna indicazione. Comunque, se le indicazioni eventualmente ivi apposte risultino conformi alle istruzioni di cui sopra, il revisore non procederà alla cancellazione.

Fanno eccezione alla norma di cui al capoverso precedente gli appartenenti ai Corpi di P. S., per i quali alla col. 11 deve risultare indicato il grado (Agenti, Commissari, ecc.), alla col. 12 la posizione (impiegato, ecc.) ed alla 13 l'amministrazione da cui dipendono (Ministero degli interni).

## IX) ADDETTI AL CREDITO ED ALLE ASSICURAZIONI.

Per la revisione delle notizie fornite dai censiti che, in base alla risposta data alla col. 13, risultino addetti al Credito e alle Assicurazioni, il revisore dovrà seguire, in quanto applicabili, le stesse norme impartite per i dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.

Si ricordi, in modo particolare, che per gli addetti alle banche, aventi la qualifica di *funzionari*, nella col. 12 deve corrispondere la posizione di *impiegato*. Conseguentemente, se fosse stata indicata altra posizione, il revisore dovrà sostituirla con quella di « impiegato ».

## X) ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE.

Per i censiti che, in base alla risposta data alla col. 13, risultino addetti alle Amministrazioni Private, il revisore dovrà seguire, in quanto applicabili, le stesse norme impartite per i dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.

Secondo le norme impartite, questi censiti dovevano indicare alla col. 13 se l'attività dell'azienda cui erano addetti riguardava *insegnamento privato, amministrazione beni patrimoniali, circoli letterari o scientifici, società e circoli sportivi, istituti di sicurezza privata e di sorveglianza notturna*, od altri simili.

Tuttavia, il revisore, ove in tale colonna trovasse indicate le espressioni generiche « *Amministrazione Privata* », « *Azienda Privata* » od altre somiglianti, non procederà ad alcuna correzione, perchè si procederà ugualmente alla numerazione convenzionale con la voce « Amministrazione Privata senz'altra specificazione ».

## XI) ADDETTI ALLE ATTIVITÀ ED ARTI LIBERE.

Per i censiti che in base alla risposta data alla colonna 12 risultino « addetti alle attività ed arti libere », il revisore applicherà le seguenti norme:

### 1) colonna 11:

Secondo le norme, la professione doveva essere indicata in modo specifico e quindi ad es.: *professore di violino, professore di matematica, perito industriale, perito agrario, ecc.* Ove risultasse una professione generica, come ad es.: « professore », « perito », ecc., il revisore completerà tale dizione con gli elementi desumibili dalla risposta data alla colonna 13. Nel caso che ciò non sia possibile, il revisore non procederà ad alcuna modificazione.

### 2) colonna 12:

Per tali censiti la posizione nella professione deve essere stata indicata con una delle seguenti voci: *libero professionista, impiegato, operaio, inserviente* (o altra consimile). Le tre ultime indicazioni si riferiscono al personale dipendente da studi, gabinetti, ecc. gestiti da liberi professionisti.

Qualora il revisore trovasse indicata una posizione diversa da quelle sopra elencate, dovrà sostituirla in base agli elementi deducibili, caso per caso, dalla colonna 11. Invece, qualora il censito dichiaratosi « libero professionista » avesse indicato, alla colonna 13, che svolge la sua attività in un Ente, in una Società, ecc., il revisore dovrà correggere l'indi-

cazione « libero professionista » in « impiegato » o « dirigente » secondo i casi. Ad es.: se alla colonna 11 è stato indicato, *ingegnere*; alla colonna 12, *libero professionista*; alla colonna 13, *Comune*, il revisore correggerà alla colonna 12 in « *impiegato* ».

### 3) colonna 13:

In questa colonna doveva essere indicato con esattezza il genere di attività alla quale attende il libero professionista, ad es.: *studio tecnico, studio legale, gabinetto dentistico, attività letteraria, attività scientifica, ecc.*

Il revisore pertanto dovrà:

a) assicurarsi che la indicazione data corrisponda logicamente al genere di professione indicato alla colonna 11, come ad es.: che sia indicata una azienda di attività sanitaria per quelli che si sono indicati come medici, infermieri, levatrici, ecc.; una attività di carattere legale per i censiti che si saranno dichiarati avvocati, procuratori, notai.

b) apporre, ove manchi ogni indicazione, quel genere di attività deducibile dalla risposta del quesito alla colonna 11. Ad es.: se nella colonna 11 è detto *levatrice*, alla colonna 13 dovrà dirsi *attività sanitaria*; se sarà detto *scrittore* si dirà *attività letteraria*, ecc.

## XII) ADDETTI AL CULTO.

Il revisore dovrà porre particolare attenzione nell'esame delle risposte date dagli appartenenti al culto, poichè, come è noto, sono state date in proposito particolari disposizioni, rappresentando l'unico caso in cui si è tenuto conto tanto della qualità di appartenenti al culto, quanto delle altre attività eventualmente esercitate.

Pertanto si avranno due grandi suddivisioni:

a) Addetti al culto che esplicano solamente attività religiose. Per essi, secondo le norme, deve essere stata indicata la qualità di secolari (cioè appartenenti al clero secolare come *preti, parroci*, ecc.) oppure di regolari (cioè appartenenti al clero sottoposto ad una regola come *frati, monache, monaci*, ecc.).

b) Addetti al culto, sia secolari che regolari, che esercitano anche un'altra attività più specialmente professionale (insegnamento, assistenza sanitaria, ecc.). Per essi, secondo le norme, deve essere stata indicata alla col. 12 anche questa seconda professione.

Il revisore dovrà, quindi, controllare:

### 1) colonna 11:

Che sia indicata la qualità di secolare o di regolare. Ove tale indicazione manchi dovrà apporvela il revisore. Per i non cattolici, che sia stata indicata, oltre la qualifica religiosa, anche il culto professato (ad es. *pastore evangelico, rabbino*, ecc.). Ove tale indicazione manchi, dovrà aggiungerla il revisore deducendola dalla qualifica religiosa.

### 2) colonna 12:

Per i censiti di cui alla lettera a), il revisore dovrà assicurarsi che sia stata indicata la posizione nel sacerdozio o nella regola (ad esempio *vescovo, parroco, padre generale*, ecc.). Ove tale indicazione manchi, il revisore apporrà la posizione di *sacerdote* o di *frate* secondo che il censito appartenga al clero secolare o al clero regolare.

Per i censiti di cui alla lettera b), il revisore deve assicurarsi che sia stata indicata l'attività non religiosa che il censito esplica, come ad es.: *insegnante, infermiere*, ecc.

Ove tale indicazione manchi, il revisore, per quanto possibile, l'aggiungerà deducendola dalla risposta data alla col. 13.

### 3) colonna 13:

In questa colonna *nessuna* indicazione invece dovrà essere stata apposta per coloro che sono addetti esclusivamente all'attività religiosa; tuttavia nessuna correzione dovrà apportarsi se vi sia indicato: *chiesa cattolica, convento, eremitaggio*, ecc.

## XIII) CONDIZIONI NON PROFESSIONALI.

La revisione delle notizie date dai censiti aventi una condizione non professionale, riguarda solo la colonna 11 perchè nelle coll. 12 e 13 non dovrà trovarsi alcuna indicazione.

Alla colonna 11 dovrà essere indicata una delle seguenti voci: *attendente a casa, studente o scolaro, benestante, in attesa di prima occupazione, pensionato, invalido, vivente a carico delle famiglia, vivente della pubblica beneficenza*, ecc.

Nei fogli di convivenza, e solo in questi, saranno indicate inoltre le condizioni non professionali di « *ricoverato* » e di « *detenuto* ».

Naturalmente le suddette condizioni non professionali potranno essere indicate con termini equivalenti o sinonimi, come ad es.: invece di « *attendente a casa* », « *casalinga* » o « *donna di casa* »; invece di « *pensionato* », « *giubilato* »; invece di « *invalido* », « *inabile* », ecc.

Il revisore dovrà porre attenzione:

1) che nessun uomo sia stato dichiarato *attendente a casa*. Ove ciò fosse, il revisore sostituirà alla voce « *attendente a casa* » quella di « *benestante* »;

2) che per le *attendenti a casa* non sia stata indicata la coadiuvazione da parte di altre donne facenti parte della famiglia. Così, per una figlia non potrà essere stato dichiarato: *coadiuva la madre* (a sua volta *attendente a casa*). In tal caso il revisore dovrà correggere senz'altro in *attendente a casa*;

3) che per le *attendenti a casa* non sia stato indicato anche un altro mestiere. Ad es.: *attendente a casa e coa-*

diuva il marito conduttore coltivatore. In tal caso il revisore cancellerà «attendente a casa» e lascerà la indicazione della professione attiva;

4) che per i detenuti ed i ricoverati l'indicazione di *detenuto* o *ricoverato*, come si è detto sopra, deve trovarsi, nella generalità dei casi, nelle convivenze che riguardano i *penitenziari*, i *sanatori*, i *ricoveri di mendicizia*, i *manicomi*, e simili.

Nel caso, invece, che il revisore trovi un censito nell'elenco *B* di un foglio di famiglia con la indicazione di «*detenuto*» o di «*ricoverato*» (o relativi sinonimi), dovrà contenersi nel modo seguente:

a) se dalle indicazioni delle colonne 16, 17 e 18 risulti che la detenzione o il ricovero superi 10 anni (vedi norme per la revisione dell'Elenco *B*) dovrà procedere senz'altro alla depennazione del censito;

b) se, invece, dalle colonne 16, 17 e 18 risulti la regolare iscrizione nell'Elenco *B* del foglio di famiglia perchè la detenzione o il ricovero è inferiore ai 10 anni, il revisore dovrà scrivere al comune per conoscere la professione esercitata dal censito prima di essere detenuto o ricoverato.

Si ricorda infine che per i bambini di età inferiore ai sei anni alle colonne 11, 12 e 13 non deve trovarsi alcuna indicazione, ma debbono trovarsi segnate delle linee. Ove risulti che non ci sia errore nella data di nascita, quando nelle colonne 11, 12 e 13 sia indicata una professione o condizione, il revisore dovrà procedere alla cancellazione di tali indicazioni.

## NORME PER LA CODIFICAZIONE

### 1. Generalità.

Dopo ultimata la revisione dei fogli, secondo le norme precedenti, si passerà alle operazioni di *codificazione*. Queste operazioni consistono nel tradurre in numeri convenzionali ciascuna delle notizie date per ogni singolo censito nelle diverse colonne del foglio di censimento.

La codificazione è la più importante e delicata delle operazioni affidate alle sale: infatti i numeri convenzionali sopra accennati sono destinati ad essere riportati, mediante fori, su apposite cartoline che, passate successivamente alle speciali macchine selezionatrici, condurranno alla classificazione della popolazione secondo i suoi più importanti caratteri, ed alla compilazione delle tavole statistiche in cui saranno esposti i risultati finali del censimento.

Una codificazione errata avrà perciò gravissime ripercussioni su tutte le elaborazioni successive, inquinando i risultati definitivi, e compromettendo l'esito finale del censimento.

Per questa ragione è *indispensabile*, e non sarà mai abbastanza raccomandato, che gli impiegati addetti alla codificazione, portino nell'esecuzione del loro compito la massima attenzione e diligenza, perchè sia in modo assoluto evitata qualunque errata applicazione delle diverse numerazioni convenzionali che saranno più sotto esposte in dettaglio.

I codificatori tengano ben presente che nessuno degli errori eventualmente commessi può sfuggire all'Istituto, e sarà certamente segnalato in una delle successive fasi di lavorazione e di controllo: il responsabile sarà senz'altro individuato, e andrà incontro a sanzioni commisurate alla gravità delle conseguenze a cui l'errore avrà dato luogo.

E non solo si esige da ciascun impiegato la massima cura per la corretta applicazione delle numerazioni convenzionali, ma si richiede altresì che i numeri siano scritti in *cifre chiare, ordinate, e leggibili senza possibilità di equivoco*; la cattiva scrittura delle numerazioni convenzionali può dar luogo ad errori di perforazione e ripercuotersi quindi sui risultati del censimento.

*Nel calcolo del rendimento dei singoli impiegati, i numeri scritti male saranno parificati ad errori.*

Ogni numero deve essere contenuto nella casella che gli è destinata, e non invadere lo spazio delle caselle adiacenti.

I numeri debbono essere scritti con segni verticali e non con segni inclinati; si deve evitare l'uso dei numeri con segni in libertà, fronzoli o svolazzi.

La codificazione non viene eseguita direttamente sui fogli di censimento; le notizie contenute in questi ultimi, tra sformate in numeri convenzionali, vengono trasportate in appositi *moduli di codificazione* (mod. C 26), predisposti in modo da rendere più agevole e spedito il successivo lavoro di perforazione (1).

Il *modulo di codificazione* è diviso in tante colonnine, numerate progressivamente dal 14 al 40, che corrispondono ad altrettante colonnine della cartolina da perforare (2): una o più di tali colonnine servono alla numerazione convenzionale relativa alla notizia contenuta in una determinata colonna del foglio di censimento; ciò risulta in modo chiaro dalla testata del modulo, e precisamente:

nella colonnina	14	si codifica	la <i>situazione nella famiglia o convivenza</i> (col. 4 del foglio);
»	»	»	lo <i>stato civile</i> (col. 6 del foglio);
»	»	»	la <i>data di nascita</i> (col. 7, 8, 9 del foglio);
»	»	»	il <i>sexso e la residenza</i> (col. 5 e 10 del foglio);
»	»	»	la <i>professione</i> (col. 11 del foglio);
»	»	»	la <i>posizione</i> (col. 12 del foglio);
»	»	»	il <i>ramo d'attività</i> (col. 13 del foglio);
»	»	»	la <i>cittadinanza straniera</i> (col. 14 del foglio);
»	»	»	le <i>notizie familiari</i> , deducibili dall'insieme del foglio.
	da 28 a 40		

(1) Cfr. pag. 334.

(2) Cfr. pag. 331.

Il modulo di codificazione è diviso orizzontalmente in due parti, corrispondenti alla analoga divisione del foglio di famiglia, in Elenco *A* (presenti) ed Elenco *B* (assenti temporaneamente).

A questo proposito si avverte che le colonnine 23, 24, 25, mentre per i presenti (El. *A*) servono alla codificazione del *ramo di attività*, per gli assenti temporaneamente (El. *B*) servono invece:

la colonnina 23 alla codificazione del *motivo dell'assenza* (col. 16 del foglio);  
 » 24 » della *decorrenza dell'assenza* (col. 17 del foglio);  
 » 25 » della *data del presunto ritorno* (col. 18 del foglio).

Ogni colonnina del modulo di codificazione è divisa in caselle, dentro le quali vanno scritte le numerazioni convenzionali; ogni fila di caselle serve per un censito (rispettivamente nell'El. *A* o nell'El. *B* del foglio). In particolare al *capo famiglia* sono destinate la prima fila dell'El. *A* se esso è presente, o la prima fila dell'El. *B* se esso è assente temp.; le due file suddette, che nel modulo sono marcate in neretto, *non possono essere usate per altro censito che non sia il capo famiglia*.

Oltre a quelle relative al capo famiglia, possono essere contenute nel modulo le codificazioni relative ad altri 7 censiti presenti, e 3 assenti. Se i censiti nel foglio di famiglia sono in numero superiore si userà per lo stesso foglio un secondo *modulo*, seguendo le modalità che saranno indicate fra poco.

Per le convivenze si useranno moduli di codificazione speciali, di cui parleremo in seguito.

I numeri che possono essere scritti in una qualsiasi casella (e conseguentemente perforati nella corrispondente colonnina della cartolina) sono soltanto i seguenti:

12, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Qualche volta, e precisamente nei casi che verranno specificati dettagliatamente più sotto, in una stessa colonnina della cartolina possono essere fatti due o più fori (*foro doppio, o foro multiplo*). Conseguentemente, in tali casi, nella rispettiva casella del modulo di codificazione, dovranno essere scritti *due (o più)* dei numeri sopra riportati: essi verranno scritti verticalmente uno sull'altro, sempre nell'ordine su indicato, e separati da una sbarretta orizzontale a modo di frazione; per es.:

$$\frac{12}{0}, \frac{11}{3}, \frac{1}{9}, \frac{5}{9}, \text{ ecc.}$$

Ciò premesso, ecco come dovrà procedere il codificatore.

## 2. Preparazione del modulo di codificazione.

Prima di aprire il foglio di famiglia, il codificatore intesterà un *modulo di codificazione* (mod. C 26) (1) scrivendovi in modo chiaro le notizie che si ricavano dalla prima facciata del foglio, e cioè: il nome della provincia (che potrà anche essere stampigliato in precedenza), il nome del comune di censimento, il numero della sezione, il numero d'ordine del foglio nella sezione. Per la scrittura di quest'ultimo servono le tre caselle contrassegnate dai numeri 11, 12, 13, (corrispondenti alle colonnine 11, 12, 13 della cartolina da perforare): il detto numero dovrà *essere sempre composto di tre cifre* (una per casella), delle quali la prima o le prime due potranno essere degli *zeri*; se nella sezione vi sono più di 999 fogli, nella casella 11 si userà il *doppio foro 11* che sta ad indicare il migliaio. Così ad es.:

per il foglio	215	si scriverà	2 1 5;
»	»	5	» 0 0 5;
»	»	27	» 0 2 7;
»	»	1412	» $\frac{11}{4}$ 1 2;
»	»	1008	» $\frac{11}{0}$ 0 8.

Se per uno stesso foglio di famiglia (o di convivenza) non sarà sufficiente un solo modulo di codificazione, ma se ne debbano adoperare due o più, questi dovranno essere numerati progressivamente; tale numero progressivo verrà scritto nello spazio bianco situato a destra delle caselle 11, 12, 13 e sotto di esso, separato da una sbarretta orizzontale, si scriverà il numero totale dei moduli adoperati per il medesimo foglio di censimento.

Se per es. per un certo foglio di censimento sarà stato necessario usare 4 moduli, questi saranno rispettivamente contrassegnati (nel posto sopra indicato) colle frazioni

$$\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$$

Dopo ciò, il codificatore si accerterà se il foglio appartenga o no ad una casa situata *in un centro abitato* e, aprendo il foglio, verificherà nel primo caso che nella testata della colonna *A*, destinata alle annotazioni di ufficio, sia stata scritta una *C* in matita colorata.

(1) Cfr. pag. 334.



Infine guarderà se il *capo famiglia* si trovi iscritto nell'elenco *A* (presenti) ovvero nell'elenco *B* (assenti temporaneamente): nel primo caso annullerà, con una linea per tutta la lunghezza del modulo di codificazione, la prima fila di caselle dell'elenco *B*; nel secondo caso farà altrettanto per la prima fila di caselle dell'elenco *A*.

Fatto ciò, il codificatore potrà procedere alla codificazione delle notizie contenute nelle varie colonne del foglio di famiglia.

### 3. Codificazione delle notizie individuali non professionali.

#### a) colonnina 14. — *Situazione nella famiglia.*

La numerazione convenzionale da scrivere in questa colonna si riferisce alla *situazione* di ogni singolo censito nella famiglia, quale può dedursi dalla col. 4 del foglio di famiglia. Precisamente si scriverà:

- |   |   |
|---|---|
| 0 per il capo famiglia assente (El. <i>B</i> );   | } sia presenti (El. <i>B</i> )<br>che assenti (El. <i>A</i> ) |
| 1 per il capo famiglia presente (El. <i>A</i> );  |   |
| 2 per i figli, figliastri, figli naturali riconosciuti, non coniugati (celibi o nubili) del capo famiglia   |   |
| 3 per altri parenti o affini del capo famiglia;   |   |
| 4 per i domestici, autisti, istitutori, precettori, dame di compagnia, segretari privati, bambaie, amministratori, bibliotecari, insegnanti privati, maestri di casa, ecc.; |   |
| 5 per i garzoni e servitori di campagna;  |   |
| 6 per altri estranei, figli adottivi, conviventi.   |   |

Inoltre, per il *solo capo famiglia*, si userà il doppio foro *II*, ( $\frac{II}{0}$  se si tratti di *celibe*,  $\frac{II}{I}$  se si tratti di *nubile*).

#### b) colonnina 15. — *Stato civile.*

La numerazione convenzionale da scrivere in questa colonnina si deduce dalla col. 6 del foglio di famiglia. Per ciascun censito si scriverà:

- 1 se esso è celibe o nubile;
- 2 » » » coniugato (anche se separato);
- 3 » » » vedovo;
- 4 » » » divorziato;
- 0 se il suo stato civile è ignoto.

#### c) colonnine 16 e 17. — *Data di nascita.*

Le numerazioni convenzionali da apporre in queste colonnine, si deducono dalle coll. 7, 8, 9 del foglio di famiglia. Precisamente per ciascun censito, nelle due caselle corrispondenti alle dette colonnine, si scriveranno le due ultime cifre dell'anno di nascita.

Inoltre nella colonnina 16 si scriverà il doppio foro *12* se il censito è nato prima della mezzanotte del 20 aprile (cioè dal 1° gennaio al 20 aprile), oppure il doppio foro *11*, se il censito è nato dopo la mezzanotte del 20 aprile (cioè dal 21 aprile al 31 dicembre). Così per esempio:

se la data di nascita è: 17 gennaio 1878	si scriverà	$\frac{12}{7}$	8;
» 20 ottobre 1915	»	$\frac{11}{1}$	5;
» 5 agosto 1907	»	$\frac{11}{0}$	7;
» 15 febbraio 1909	»	$\frac{12}{0}$	9.

Se per un censito è indicato solamente l'anno di nascita, ma non il giorno ed il mese, esso verrà considerato come nato dopo il 20 aprile e perciò nella colonnina 16 dovrà usarsi il doppio foro *11*.

Se per un censito non è scritta la data di nascita, ma è solo indicata l'età in anni, se ne determinerà l'anno di nascita sottraendo l'età dal numero 1936; dopo di ciò si ricade nel caso precedentemente considerato. Quando non risulti nè la data di nascita del censito nè la sua età, si metterà una lineetta (—) nella col. 16 ed il *12* nella col. 17.

Per i centenari, cioè per i nati prima del 21 aprile 1836, sui quali l'attenzione del codificatore è richiamata da una grossa freccia segnata nel foglio in sede di revisione, non può essere usata la codificazione sopra indicata: se ad es., per un centenario nato nel gennaio 1834 si scrivesse  $\frac{12}{3}$  4 questa codificazione coinciderebbe con quella usata per un bambino nato nel gennaio 1934, generando un errore grave.

Perciò per i centenari si scriverà nella colonnina 16 il numero convenzionale *12* o *11*, secondochè il censito è nato prima o dopo la mezzanotte del 20 aprile; nella colonnina 17 si scriverà, di traverso e cerchiato in matita rossa, l'intero anno di nascita.

Così per es. per un censito nato il

20 febbraio 1835 si scriverà *12* (1835)

12 settembre 1833 si scriverà *11* (1833)

d) *colonnina 18. — Sesso e residenza.*

La codificazione di questa colonnina richiede molta attenzione, sia perchè essa si deduce da più notizie del foglio di famiglia combinate insieme, sia perchè attraverso questa codificazione si ricaveranno dati della massima importanza, quali la popolazione presente e la popolazione legale definitiva nei singoli comuni e nelle singole frazioni, e la popolazione presente nei centri.

Gli errori di codificazione della colonnina in discorso sono *considerati particolarmente gravi* e daranno luogo a *sanzioni* a carico del codificatore.

Le numerazioni convenzionali da scrivere nella colonnina 18 si deducono dalla combinazione delle notizie contenute per tutti i censiti, sia presenti che temporaneamente assenti:

— nella colonna 5 (sesso), nella quale si troverà scritto M o F, secondochè il censito è maschio o femmina

— nella colonna A (residenza), nella quale si troverà scritta una *r* od un *trattino*, secondochè il censito deve o no essere conteggiato nella popolazione residente del comune, e nella cui testata si troverà scritta una *C* in matita colorata, se il foglio appartiene ad un centro abitato.

Inoltre — per i *soli assenti* (El. B) — nella colonna 15 (luogo ove si trova l'assente), dalla quale si rileverà se l'assente si trova in altro comune del Regno, o all'estero, o nelle colonie o in Africa Orientale.

Facendo bene attenzione a tutte le notizie sopra ricordate, quando la casa *non appartenga ad un centro abitato*, si scriverà:

		maschi	femmine		
Elenco A	{	<i>Presenti non residenti</i> . . . . .	12	11	
		<i>Presenti residenti</i> . . . . .	0	1	
Elenco B	{	{	<i>Assenti residenti</i> che si trovano nel <i>Regno</i> . . .	2	3
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano all' <i>estero</i> . . .	4	5
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano nelle <i>colonie</i> . .	6	7
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano in <i>A. O.</i> . . .	8	7
			<i>Assenti non residenti</i> . . . . .	M	F

Quando invece la casa appartenga ad un centro abitato, quando cioè nella testata della colonna A si trovi scritta una *C* in matita colorata, si dovrà, *per i soli censiti residenti*, usare il doppio foro 9; si scriverà cioè:

		maschi	femmine		
Elenco A	{	<i>Presenti non residenti</i> . . . . .	12	11	
		<i>Presenti residenti</i> . . . . .	0	1	
Elenco B	{	{	<i>Assenti residenti</i> che si trovano nel <i>Regno</i> . . .	2	3
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano all' <i>estero</i> . . .	4	5
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano nelle <i>colonie</i> . .	6	7
			<i>Assenti residenti</i> che si trovano in <i>A. O.</i> . . .	8	7
			<i>Assenti non residenti</i> . . . . .	M	F

Per aiutare la memoria si osservi che i numeri convenzionali che competono ai *maschi* sono *pari*, mentre quelli che competono alle *femmine* sono *dispari*.

Ad evitare equivoci si ripete che, *ai soli fini delle predette codificazioni*, per *residenti* si intendono soltanto i censiti per i quali nella colonna A è segnata una *r*, e per *non residenti* quelli per i quali è segnato un *trattino* (cosicchè tra questi ultimi sono pure compresi quei censiti dell'El. B che, pure avendo la residenza nel comune di censimento, sono assenti dalla famiglia ma si trovano nel comune stesso di censimento).

Si fa pure osservare che l'unico caso in cui potrà trovarsi un censito *assente non residente* è quello in cui il censito stesso sia *capo famiglia*: infatti tutti i censiti non residenti dell'El. B debbono essere stati depennati in sede di revisione, e così pure tutti gli *assenti nello stesso comune, fatta eccezione solamente per il capo famiglia*.

e) *colonnine 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. — Notizie professionali.*

Per la codificazione di queste notizie vedasi al successivo punto 4.

f) *colonnine 26 e 27. — Cittadinanza straniera.*

La numerazione convenzionale da apporre in questa colonnina si deduce dalle notizie contenute nella colonna 14 del foglio di famiglia.

I numeri convenzionali relativi alla cittadinanza straniera sono tutti di due cifre, delle quali la prima deve essere scritta nella colonnina 26, la seconda nella colonnina 27.

Per tutti i censiti che, essendo cittadini italiani, non hanno scritto alcuna indicazione nella colonna 14 del foglio di censimento, dovrà scriversi oo. Le numerazioni da adoperare sono le seguenti:

EUROPA		Tunisia . . . . .	54
Cittadino italiano . . . . .	00	Unione Sud Africana . . . . .	55
Città del Vaticano . . . . .	11	Possedimenti e Protettorati belgi . . . . .	56
San Marino . . . . .	12	Possedimenti e Protettorati francesi . . . . .	57
Albania . . . . .	13	Possedimenti e Protettorati inglesi . . . . .	58
Austria . . . . .	14	Altri Stati, Protettorati, ecc. . . . .	59 (*)
Belgio . . . . .	15	AMERICA	
Bulgaria . . . . .	16	Argentina . . . . .	61
Cecoslovacchia . . . . .	17	Bolivia . . . . .	62
Danimarca . . . . .	18	Brasile . . . . .	63
Finlandia . . . . .	19	Canadà . . . . .	64
Francia . . . . .	21	Cile . . . . .	65
Germania . . . . .	22	Stati Uniti del Nord . . . . .	66
Gran Bretagna (Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord) . . . . .	23	Uruguay . . . . .	67
Grecia . . . . .	24	Venezuela . . . . .	68
Irlanda (Stato libero) . . . . .	25	Altri Stati, Possedimenti, ecc. . . . .	69 (*)
Iugoslavia . . . . .	26	ASIA	
Lettonia . . . . .	27	Turchia Asiatica . . . . .	71
Lituania . . . . .	28	India . . . . .	72
Lussemburgo . . . . .	29	Altri Possedimenti e Protettorati inglesi . . . . .	73
Norvegia . . . . .	31	Afghanistan, Nepal, Iran, Siam . . . . .	74
Paesi Bassi . . . . .	32	Possedimenti e Protettorati francesi . . . . .	75
Polonia . . . . .	33	Possedimenti e Protettorati olandesi e portoghesi . . . . .	76
Portogallo . . . . .	34	Cina . . . . .	77
Romania . . . . .	35	Giappone . . . . .	78
Russia europea . . . . .	36	Altri Stati, Possedimenti, Protettorati . . . . .	79 (*)
Spagna . . . . .	37	OCEANIA	
Svezia . . . . .	38	Australia (Federazione) . . . . .	81
Svizzera . . . . .	39	Nuova Zelanda . . . . .	82
Turchia europea . . . . .	41	Possedimenti e Protettorati francesi . . . . .	83
Ungheria . . . . .	42	Possedimenti e Protettorati giapponesi . . . . .	84
Altri Stati europei . . . . .	49 (*)	Possedimenti e Protettorati inglesi . . . . .	85
AFRICA		Possedimenti e Protettorati degli Stati Uniti . . . . .	86
Egitto . . . . .	51	Altri Stati o Possedimenti . . . . .	89 (*)
Etiopia . . . . .	52	Apolidi . . . . .	99
Marocco . . . . .	53		

g) colonnine 23, 24 e 25 per i censiti dell'El. B.

Queste colonnine che per i *presenti* servono alla codificazione del ramo di attività, per gli *assenti temporaneamente* servono invece a codificare le circostanze dell'assenza, e precisamente:

nella colonnina 23 viene codificato il *motivo dell'assenza*, deducibile dalla notizia scritta nella colonna 16 del foglio di censimento.

Si scriverà:

1	se il motivo è: servizio militare
2	» lavoro
3	» cura
4	» baliatico
5	» istruzione
6	» funzionari statali addetti all'estero
7	» detenzione
8	» altro motivo (affari, diporto, ecc.)
0	» ignoto

(\*) Quando il numero convenzionale da scrivere sia uno dei seguenti: 49, 59, 69, 79, 89, il codificatore dovrà fare, in corrispondenza, un segno di richiamo, e scrivere in margine la cittadinanza indicata sul foglio di famiglia.

Nella colonnina 24 viene codificata la *decorrenza dell'assenza*, deducibile dalla notizia scritta nella colonna 17 del foglio di censimento.

Si scriverà :

1	se il censito è assente da non più di 6 mesi
2	» » » più di 6 mesi a 1 anno compiuto
3	» » » » 1 anno a 2 anni compiuti
4	» » » » 2 anni a 3 anni compiuti
5	» » » » 3 anni
0	se la decorrenza dell'assenza si ignora.

Nella colonnina 25 viene codificata la data del presunto ritorno, deducibile dalla notizia scritta nella colonna 18 del foglio di censimento.

Si scriverà :

1	se il ritorno è previsto nell'aprile	1936
2	» » nel maggio	»
3	» » nel giugno	»
4	» » nel luglio	»
5	» » nell'agosto	»
6	» » nel settembre	»
7	» » nell'ottobre	»
8	» » nel novembre	»
9	» » nel dicembre	»
0	» » nell'anno	1937
11	» » »	1938 ed oltre
12	se l'epoca del ritorno <i>non</i> si può prevedere.	

#### 4. Codificazione delle notizie individuali professionali.

Le colonnine da 19 a 25 del modulo di codificazione sono destinate alle notizie relative alle professioni, deducibili dalle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento.

Si danno qui sotto, in dettaglio, le numerazioni convenzionali da usare per le codificazioni in parola, tenendo distinte quelle relative all'agricoltura da tutte le altre, perchè differiscono notevolmente i criteri adottati per le rispettive classificazioni.

##### CODIFICAZIONE DELLE NOTIZIE PROFESSIONALI PER LE PROFESSIONI AGRICOLE.

Per l'agricoltura la codificazione relativa alla *professione individuale* e quella relativa alla *posizione nella professione* sono strettamente connesse fra di loro e fuse insieme in una numerazione convenzionale unica di un numero di 3 cifre, che il codificatore dovrà applicare prendendo *simultaneamente* in esame le colonne 11 e 12 del foglio di censimento. I numeri convenzionali: che traducono globalmente professione e posizione, debbono essere scritti nelle colonnine 19, 20, 21 del modulo di codificazione (colonnine che, essendo destinate, per le professioni non agricole, alla codificazione della sola professione individuale, portano la intestazione « Professione »).

La colonnina 22 (la quale, essendo, destinata per le professioni non agricole alla codificazione della posizione nella professione, porta la intestazione « Posizione »), per gli addetti all'agricoltura, serve soltanto a contraddistinguere genericamente le professioni agricole dalle non agricole.

##### a) colonnine 19, 20, 21. — Professione individuale e posizione.

Le professioni individuali agricole (colonna 11 del foglio di censimento), combinate ed integrate colla indicazione della posizione (colonna 12 del foglio di censimento), debbono essere riportate alle 48 voci fondamentali tipiche di cui diamo l'elenco, facendo seguire ogni voce dal numero convenzionale che le compete; le tre cifre di tale numero debbono essere scritte ordinatamente nelle colonnine 19, 20, 21 del modulo di codificazione.

##### Conduttori.

Conduttori in proprio . . . . .	900
Conduttori in proprio e coltivatori . . . . .	601
Usufruttuari . . . . .	910
Usufruttuari e coltivatori . . . . .	911
Enfiteuti . . . . .	920
Enfiteuti e coltivatori . . . . .	921
Affittuari . . . . .	930

Affittuari e coltivatori a terratico . . . . .	931
Affittuari e coltivatori (altri) . . . . .	532
Conduttori a più titoli, <i>non coltivatori</i> . . . . .	940
Conduttori a più titoli {	
Conduttori in proprio e affittuari coltivatori . . . . .	941
Conduttori in proprio ed enfiteuti coltivatori . . . . .	942
Conduttori in proprio coltivatori e coloni parziari . . . . .	943
<i>coltivatori</i> {	
Affittuari coltivatori e coloni parziari . . . . .	944
Altri conduttori a più titoli, coltivatori . . . . .	945
Coloni parziari . . . . .	750

*Lavoratori.*

Compartecipanti . . . . .	970
Carbonai a giornata . . . . .	990
Boscaioli a giornata . . . . .	991
Addetti alla lavorazione del latte . . . . .	982
{ a) a contratto annuo . . . . .	992
{ b) a giornata . . . . .	983
Addetti al bestiame bovino da reddito . . . . .	983
{ a) a contratto annuo . . . . .	993
{ b) a giornata . . . . .	984
Addetti alla cura, custodia, governo ovini e caprini . . . . .	984
{ a) a contratto annuo . . . . .	994
{ b) a giornata . . . . .	985
Addetti all'uso del bestiame da lavoro . . . . .	985
{ a) a contratto annuo . . . . .	995
{ b) a giornata . . . . .	986
Fioricultori . . . . .	986
{ a) a contratto annuo . . . . .	996
{ b) a giornata . . . . .	987
Ortolani . . . . .	987
{ a) a contratto annuo . . . . .	997
{ b) a giornata . . . . .	988
Altri lavoratori <i>qualificati</i> . . . . .	988
{ a) a contratto annuo . . . . .	998
{ b) a giornata . . . . .	980
Lavoratori <i>non qualificati</i> . . . . .	989
{ a) a contratto annuo { braccianti fissi . . . . .	980
{ a) a contratto annuo { altri . . . . .	989
{ b) a giornata . . . . .	899

*Figure miste.*

Conduttori in proprio coltivatori e lavoratori a giornata . . . . .	960
Affittuari coltivatori e lavoratori a giornata . . . . .	961
Altri conduttori coltivatori e lavoratori a giornata . . . . .	962
Conduttori coltivatori (a qualunque titolo) e lavoratori a contratto annuo . . . . .	963
Conduttori coltivatori (a qualunque titolo) e compartecipanti . . . . .	964
Lavoratori a giornata e conduttori in proprio coltivatori . . . . .	965
Lavoratori a giornata ed affittuari coltivatori . . . . .	966
Lavoratori a giornata e conduttori coltivatori ad altri titoli . . . . .	967
Lavoratori a contratto annuo e conduttori coltivatori (a qualunque titolo) . . . . .	968
Compartecipanti e conduttori coltivatori (a qualunque titolo) . . . . .	969

*Impiegati.*

Agenti di amministrazione, fattori, sorveglianti agricoli e simili . . . . .	971
Dirigenti di aziende agricole, forestali, zootecniche . . . . .	972

Nei riguardi dei numeri convenzionali sopra riportati, valgano, anche come sussidio mnemonico, le osservazioni seguenti:

1) La prima cifra del numero convenzionale (che va scritta nella colonnina 19 del modulo) è sempre 9, fatta solo eccezione per *quattro* dei detti numeri convenzionali, i quali corrispondono ai quattro gruppi di censiti agricoli più numerosi, e precisamente:

- Affittuari coltivatori*, per i quali la detta cifra è 5
- Conduttori in proprio coltivatori*, per i quali la detta cifra è 6
- Coloni parziari*, per i quali la detta cifra è 7
- Lavoratori a giornata non qualificati*, per i quali la detta cifra è 8

2) La seconda cifra del numero convenzionale (quella cioè che va scritta nella colonnina 20 del modulo) rappresenta convenzionalmente (tranne che per gli *impiegati*) la *posizione* del censito, indicata nella colonna 12 del foglio di censimento. Precisamente tale seconda cifra è:

- o se la posizione è conduttore in proprio;
- 1 » » » usufruttuario;
- 2 » » » enfiteuta;
- 3 » » » affittuario;
- 4 » » » conduttore a più titoli;
- 5 » » » colono parziario;
- 6 » » » figura mista (conduttore-lavoratore e lavoratore-conduttore);
- 7 » » » compartecipante;
- 8 » » » lavoratore a contratto annuo;
- 9 » » » lavoratore a giornata.

3) Per ciascuna delle voci relative a *lavoratori qualificati*, la terza cifra del numero convenzionale è la stessa, sia che si tratti di lavoratori a contratto annuo che di lavoratori a giornata: questa ultima distinzione è messa in evidenza dalla seconda cifra del numero che è 8 per i lavoratori a contratto annuo e 9 per i lavoratori a giornata.

Una particolare attenzione si richiede dal codificatore per le *voci combinate*, cioè per i *conduttori a più titoli* e per le *figure miste*. In alcuni casi infatti le indicazioni deducibili dal foglio di censimento corrispondono senz'altro ad una delle 48 voci sopra elencate, mentre in altri casi le indicazioni del foglio di censimento debbono essere ricondotte ad una delle voci più comprensive contenute nell'elenco stesso, quali:

Conduttori a più titoli, altri conduttori a più titoli - coltivatori, altri conduttori e lavoratori a giornata, ecc.

Così ad es.: se si trovasse scritto: « *Usufruttuario ed enfiteuta* » si dovrebbe applicare la voce « *Conduttori a più titoli* » (940); se si trovasse scritto: « *Enfiteuta coltivatore e colono parziario* » si dovrebbe applicare la voce « *Altri conduttori a più titoli - coltivatori* » (945); se si trovasse scritto: « *Affittuario e lavoratore a contratto annuo* » si dovrebbe applicare la voce « *Conduttori e lavoratori a contratto annuo* » (963) e così via.

Per facilitare al codificatore questi riferimenti, gli verrà consegnata copia di un apposito prontuario (tab. B allegata).

Gli verrà pure consegnato, per ciascuna provincia messa in lavorazione, un elenco di voci di uso locale, con a fianco indicata quella tra le 48 voci sopra elencate che vi corrisponde.

#### b) colonnina 22.

In questa colonnina si scriverà il numero convenzionale II, identico per tutti i censiti (qualunque sia la loro posizione), per i quali, nel codificare la professione individuale, sia stato applicato uno dei 48 numeri convenzionali sopra riportati, e contenuti nella tab. B; esso serve soltanto a distinguere le posizioni agricole da tutte le altre.

Inoltre, nella stessa colonnina 22 si userà il *doppio foro* 12 per i censiti che si sono dichiarati *coadiuvanti*.

In definitiva, per gli addetti all'agricoltura nella colonnina 22 si scriverà:

$\frac{12}{11}$  per i coadiuvanti;  
11 per i non coadiuvanti.

#### c) colonnine 23, 24, 25 — Ramo di attività economica.

Per l'agricoltura i rami di attività economica che dovranno dedursi dalla indicazione della col. 13 del foglio di censimento, si riducono a 3, a ciascuno dei quali corrisponde un numero convenzionale di 3 cifre da collocare rispettivamente nelle colonnine 23, 24 e 25.

Essi sono:

- |   |   |    |   |
|---|---|----|---|
| 1) Azienda agricola, numerazione convenzionale: | o | 12 | o |
| 2) Azienda forestale » » » »                    | o | 1  | 1 |
| 3) Azienda zootecnica » » » »                   | o | 1  | 2 |

#### CODIFICAZIONE DELLE NOTIZIE PROFESSIONALI PER LE PROFESSIONI NON AGRICOLE.

Mentre per le professioni agricole, secondo quanto s'è detto precedentemente, la codificazione della *professione individuale* e quella della *posizione* sono fuse insieme in una numerazione convenzionale unica, a cui sono destinate le colonnine 19, 20, 21 del modulo di codificazione, per le professioni non agricole, invece, le codificazioni relative alla *professione individuale*, alla *posizione* e al *ramo di attività economica*, sono completamente distinte e separate l'una dall'altra, restando destinate le colonnine:

- 19, 20, 21 alla codificazione della *professione individuale*;
- 22 alla codificazione della *posizione*;
- 23, 24, 25 alla codificazione del *ramo di attività*.

Le notizie del foglio di censimento dalle quali debbono dedursi le codificazioni suddette sono *normalmente* contenute nelle tre distinte colonne del foglio :

- col. 11 — professione individuale
- » 12 — posizione
- » 13 — ramo di attività.

Però, mentre è completa ed assoluta la reciproca indipendenza delle tre codificazioni in parola, non altrettanto assoluta e netta è la distinzione fra le notizie contenute nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento: cosicchè, *in taluni casi, che verranno dettagliatamente specificati più sotto*, il codificatore dovrà prendere simultaneamente in esame le colonne 11 e 12 o le colonne 11 e 13, o le colonne 12 e 13, o anche tutte e tre le colonne 11, 12 e 13 insieme.

All'infuori di questi casi eccezionali, il codificatore rammenti sempre la completa indipendenza delle *codificazioni* in discorso; non dovrà pertanto ritenere errate le notizie del foglio di censimento quando l'attività economica indicata alla col. 13 sia in *apparente* contrasto colla professione indicata alla col. 11. Se ad es. nella col. 11 sia indicata la professione di *falegname*, alla col. 13 potrà essere indicata non solo un'attività riguardante l'industria del legno, ma, senza che vi sia errore, anche un'attività agricola o commerciale, o inerente alla pubblica amministrazione, ecc.

a) *colonnine 19, 20, 21. — Professione o condizione individuale.*

L'indicazione della *professione o condizione individuale* si troverà di regola nella col. 11 del foglio di censimento. È tuttavia *indispensabile* che il codificatore, prima di prendere in considerazione la colonna 11 del foglio, rivolga la sua attenzione alla colonna 12 (*posizione*), per rilevare quali censiti (esclusi sempre quelli esercitanti una professione agricola) abbiano dichiarato la posizione di « *padrone* ». Infatti, il codificatore, nel codificare la *professione individuale*, dovrà procedere in modo assai diverso, secondochè la posizione dichiarata sia o no, quella di « *padrone* »:

1. — Censiti per i quali la *posizione* dichiarata non sia quella di « *padrone* ».

Per questi censiti le molte migliaia di voci diverse che potranno risultare indicate nella colonna 11 del foglio sono state (escluse le professioni agricole) condensate in 366 gruppi di professioni fra loro *affini*. Ciascuno di tali gruppi è contrassegnato da un numero convenzionale di tre cifre da collocare rispettivamente nelle tre colonne 19, 20, 21 del modulo di codificazione.

Ai codificatori verrà distribuito l'elenco dei 366 numeri convenzionali in parola, con a fianco di ciascun numero le voci professionali più *caratteristiche* e più *frequenti* appartenenti al gruppo stesso. Si osserverà che nel suddetto elenco tali gruppi di voci sono disposti nell'ordine alfabetico della voce più significativa, e che i corrispondenti numeri convenzionali risultano disposti in ordine progressivo, ad eccezione di cinque, e precisamente:

- 0.12.0 muratori, cementisti, stuccatori;
- 0.11.0 sarti e tagliatori;
- 12. 0.0 attendenti a casa;
- 11. 0.0 studenti, accademisti, seminaristi, collegiali;
- 3. 6.1 persone senza professione, a carico dei familiari, a carico della pubblica beneficenza, ecc.

Questi cinque numeri convenzionali corrispondono ai cinque gruppi professionali che comprendono il maggior numero di censiti, e sono perciò quelli che il codificatore incontrerà più di frequente. Nella tabella C (che riproduce in altro formato l'elenco suddetto, e che sarà distribuita ai soli impiegati addetti al controllo) i cinque numeri in parola sono stampati in carattere più marcato (1).

Da quanto sopra emerge chiaramente che l'elenco in parola rappresenta soltanto il quadro d'insieme della classificazione delle professioni individuali, e dà modo al codificatore di tener sempre presenti, rintracciare facilmente e codificare prontamente, *soltanto* le voci professionali più *caratteristiche* e più *frequenti* appartenenti a ciascun gruppo. Anzi, per rendere più facile tale ricerca, è stata preparata, e verrà distribuita ai codificatori, una tabella *C-bis* in cui le voci del detto elenco (seguite dai rispettivi numeri convenzionali) anzichè alfabeticamente, sono ordinate sistematicamente per materia (2).

Tutte le altre numerosissime voci professionali, pur non figurando in questa tabella, sono inquadrare nei 366 gruppi di cui s'è detto, e debbono essere codificate con uno dei numeri convenzionali esposti nella tabella stessa; tenga però *presente* il codificatore che tale inquadramento non può in modo alcuno essere fatto di sua iniziativa in base ad analogie reali o presunte: *per ogni voce professionale non nominata esplicitamente nella tabella C-bis, il codificatore è tenuto tassativamente a consultare l'apposito dizionario* (3) (Elenco alfabetico delle professioni o condizioni non agricole - copertina verde), dal quale rileverà senz'altro il numero convenzionale che compete alla voce cercata. Qualora il codificatore non trovi nell'elenco alfabetico predetto la voce indicata dal censito nella colonna 11 del foglio di censimento, dovrà, *per il tramite del capo settore, chiedere istruzioni al capo sala*.

Per l'uso del detto elenco alfabetico e per la corretta applicazione della codificazione in discorso, il codificatore tenga ben presenti le osservazioni che seguono:

1) È *rigorosamente interdetto* l'uso di tale elenco e della tabella *C-bis*, per tutti i censiti che nella colonna 12 del foglio di censimento abbiano dichiarato la *posizione di padrone*.

(1) Cfr. pag. 318

(2) Cfr. pag. 320.

(3) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

2) Sia dall'elenco che dalla tabella *C-bis* sono escluse le voci riguardanti le professioni agricole (Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia) ma vi sono comprese quelle riguardanti la caccia e la pesca.

3) Nel detto elenco alcune professioni sono state indicate più volte sotto voci diverse, e ciò allo scopo di facilitare le ricerche. Per es. i fattorini degli ascensori sono indicati sia sotto la voce: « addetti agli ascensori », sia sotto la voce « ascensoristi »; ad ambedue queste voci naturalmente corrisponde il medesimo numero 0.1.9.

4) In alcuni casi nell'elenco in parola una medesima voce figura più volte, ma con diverso numero convenzionale in corrispondenza delle specificazioni scritte a fianco, le quali si riferiscono al genere di lavorazione, di commercio, di attività, ecc.

Per es. per la voce « attrezzisti » nell'elenco si troverà scritto:

*Attrezzisti:*

— imprese esercenti teatri . . . . .	1.9.7
— industria del legno . . . . .	1.2.3
— industrie metallurgiche e meccaniche . . . . .	2.1.0
— fabbricazione di mobili ed oggetti artistici in legno . . . . .	2.1.9

In questo caso, e in tutti i casi analoghi, il codificatore che alla colonna 11 del foglio di censimento, trovi, ad esempio, la indicazione: « attrezzista », per scegliere fra i quattro diversi numeri sopra riportati, dovrà prendere in considerazione il ramo di attività nel quale il censito esercita la sua professione, lasciandosi guidare cioè dalle indicazioni che troverà nella colonna 13 del foglio di censimento.

5) Particolare attenzione richiede la codificazione della professione per gli *addetti al culto*. Per questi ultimi infatti le Istruzioni sul censimento disponevano:

che nella colonna 11 del foglio di censimento si dovesse scrivere: per i cattolici, « sacerdote », o « regolare » secondo che il censito apparteneva al clero secolare o al clero regolare; per i non cattolici, la qualifica religiosa ed il culto professato;

che nella colonna 12 si dovesse indicare la posizione nel sacerdozio o nella Regola (per es.: Vescovo, parroco, abate, converso, ecc.) ed inoltre la professione laica eventualmente esercitata all'infuori del sacerdozio.

Ora, per gli addetti al culto, è stato stabilito che le professioni da codificare nelle colonnine 19, 20, 21 del modulo, per coloro che, all'infuori del culto non esercitino altra professione, siano quelle dei quattro gruppi seguenti:

Cardinali, arcivescovi, vescovi. . . . .	0.5.9
Preti, curati, parroci, regolari, ecc. . . . .	2.7.8
Ministri di culti non cattolici. . . . .	2.1.7
Sagrestani, scaccini, campanari, ecc. . . . .	2.9.3

Per coloro che esercitano anche una professione laica, deve venire codificata quest'ultima.

È evidente perciò che, per gli addetti al culto, le notizie necessarie alla codificazione della professione (colonnine 19, 20, 21) dovranno essere ricavate dall'esame della colonna 12 del foglio di censimento, anziché da quelle della colonna 11.

Delle indicazioni della colonna 11 del foglio si terrà conto invece usando, nella colonnina 21 del modulo, il *doppio foro* 12 per il clero cattolico secolare (« sacerdoti ») e il *doppio foro* 11 per il clero cattolico regolare (« regolari »).

Seguono alcuni esempi:

Col. 11 del foglio	Col. 12 del foglio	Colonnine 19, 20, 21 del modulo
Sacerdote. . . . .	parroco. . . . .	2.7. $\frac{12}{8}$
Regolare. . . . .	vescovo. . . . .	0.5. $\frac{11}{9}$
Regolare. . . . .	converso-infermiere	1.7. $\frac{11}{2}$
Sacerdote. . . . .	canonico-professore	1.7. $\frac{12}{6}$

6) Per i censiti che alla colonna 11 (e alla 12) si siano dichiarati *coadiuvanti* di un loro familiare (padre, fratello, marito, zio, ecc.), si scriverà nelle colonnine 19, 20, 21 del modello di codificazione, lo stesso numero convenzionale che si è usato per il *familiare coadiuvato*, il quale, di regola, si troverà censito nello stesso foglio di famiglia; in caso contrario si adotterà il numero convenzionale 2.5.5 (*persone senza indicazione di professione o condizione*).

Non è fuor di luogo rammentare che la figura di coadiuvante è, secondo le norme di censimento, ammessa soltanto per gli addetti all'agricoltura, all'industria, ai trasporti e al commercio.

## 2. — Censiti per i quali la posizione dichiarata sia quella di « padrone ».

Per i censiti che alla colonna 12 abbiano dichiarato la *posizione* di « padrone » il codificatore *non dovrà in nessun caso, per non commettere un errore gravissimo, consultare la tabella C-bis e l'elenco alfabetico delle professioni.*

La voce professionale indicata alla colonna 11 del foglio *dovrà* invece essere ricercata nel breve elenco conte-



muta nella tabella E (1), dalla quale si rileverà il numero convenzionale corrispondente. Tutte le volte che la voce cercata non si troverà nella tabella E, dovrà applicarsi indistintamente il numero: 4.0.0.

b) *colonnina 22. — Posizione nella professione.*

Per la codificazione della *posizione*, alla quale è destinata la colonnina 22 del modulo di codificazione, basterà di regola l'indicazione della colonna 12 del foglio di censimento, salvo poche eccezioni riguardanti gli addetti al *culto*, gli appartenenti alle *forze armate*, il *personale subalterno*, i *lavoranti a domicilio*, e i *coadiuvanti*.

I numeri convenzionali da scrivere nella colonnina 22, corrispondenti alle voci, tassativamente prescritte, che di regola, si troveranno nella colonna 12 del foglio, sono:

- 1 per la posizione: padrone o datore di lavoro;
- 2 » » » libero professionista;
- 3 » » » artigiano senza dipendenti;
- 4 » » » artigiano con dipendenti;
- 5 » » » direttore o dirigente;
- 6 » » » impiegato;
- 7 » » » fattorino, usciere, bidello, domestico;
- 8 » » » operaio;
- 9 » » » lavorante a domicilio.

Inoltre si darà il numero convenzionale:

- 11 per tutti i censiti che hanno una professione agricola (come già precedentemente s'è detto);
- 0 per i censiti aventi una condizione non professionale;
- per i censiti per i quali la posizione è ignota.

Infine si userà il *doppio foro 12* per tutti i censiti che si saranno dichiarati *coadiuvanti* di un loro familiare.

Per l'esatta codificazione della *posizione*, il codificatore tenga presenti le osservazioni seguenti:

1) La posizione 7 (fattorino, usciere, ecc.) deve essere attribuita anche a coloro che avessero indicata la posizione con *termini equivalenti o simili*, per es. *uomo di fatica, portiere, inserviente, salariato, subalterno*, e simili.

2) Per gli *addetti alle forze armate*, alla col. 12 del foglio, secondo le norme del censimento, deve essere stato posto un semplice trattino. Per tali censiti la *posizione* da codificare nella colonnina 22 del modulo verrà dedotta dall'esame della colonna 11 del foglio, nella quale si troverà indicato il grado militare del censito. Precisamente nella colonnina 22 si scriverà:

il numero 5 per i gradi: di Maresciallo d'Italia, Generale e Colonnello del R. Esercito e della R. Aeronautica; di Luogotenente generale, Console generale, Console della M. V. S. N.; di Ammiraglio e Capitano di Vascello della R. Marina;

il numero 6 per gli ufficiali aventi il grado di Tenente colonnello, Primo seniore, Capitano di Fregata, o un grado inferiore a questi; e per i sottufficiali;

il numero 8 per i graduati e militari di truppa (di carriera).

3) Per gli *addetti al culto*, i quali, come è stato detto precedentemente, nella colonna 12 del foglio avranno indicato la posizione nel sacerdozio e la eventuale professione laica esercitata fuori del sacerdozio:

a) se non esercitano altra professione all'infuori del culto, alla colonnina 22 si scriverà:

il numero 5 per i Cardinali, Arcivescovi, Vescovi, Patriarchi, Abati mitrati e altri gradi assimilati a questi;

il » 6 per i preti, frati, parroci, curati ed altre qualifiche sacerdotali;

il » 7 per gli scaccini, sacrestani e simili;

b) se invece esercitano una professione laica all'infuori del culto, si codificherà alla colonnina 22 la *posizione* relativa a questa professione laica, deducendola possibilmente dall'insieme delle notizie indicate nelle colonne 11, 12 e 13. Così per es. per un censito che abbia indicato

alla colonna 11: sacerdote

» » 12: canonico, professore di lettere

» » 13: R. Liceo

è naturale indurre la posizione di *impiegato* e scrivere perciò il numero convenzionale 6.

4) La posizione di *lavorante a domicilio* non si troverà mai indicata alla colonna 12 del foglio; vi si troverà indicata invece la posizione di *operaio*, mentre l'indicazione di *lavorante a domicilio* si troverà nella colonna 13. Pertanto il codificatore, tutte le volte che alla colonna 12 trovi l'indicazione « *operaio* » dovrà prendere in considerazione anche la indicazione della colonna 13, per decidere se si tratti o no di un « *lavorante a domicilio* »: in caso affermativo applicherà il numero convenzionale 9, in caso contrario il numero convenzionale 8.

5) Per i censiti che alla colonna 12 (e alla 11) del foglio di censimento si siano dichiarati *coadiuvanti* di un loro familiare, si scriverà nella colonnina 22 del modulo di codificazione, lo stesso numero convenzionale che si è usato per il *familiare coadiuvato*, se questo, come di regola, si trovi censito nello stesso foglio di famiglia; in caso contrario si scriverà un trattino (-) (*posizione ignota*). Inoltre, per tutti i *coadiuvanti* si userà il doppio foro 12. Così per es. se un censito si sia dichiarato coadiuvante del padre, ed il padre abbia la posizione 4 (artigiano con dipendenti), la posizione

del coadiuvante verrà codificata con  $\frac{12}{4}$ .

(1) Cfr. pag. 326.

## c) colonnine 23, 24, 25 — Ramo di attività economica.

Le colonnine 23, 24, 25 del modulo di codificazione sono destinate alla codificazione del ramo di attività svolta dall'azienda nella quale il censito esercita la propria professione. L'indicazione di tale attività (Esercizio o lavorazione) si troverà, di regola, nella colonna 13 del foglio di censimento, tranne poche eccezioni di cui si dirà in seguito.

Le voci di Esercizi o Lavorazioni che si troveranno indicate alla detta colonna 13 sono state raggruppate in 415 sottoclassi di attività economica; tali sottoclassi sono alla loro volta raggruppate in 68 classi; le classi infine in 11 categorie.

La codificazione cui sono destinate le colonnine 23, 24, 25 riguarda le sole sottoclassi, ciascuna delle quali è contrassegnata da un numero convenzionale composto di tre cifre da collocare ordinatamente nelle tre colonnine in parola.

L'elenco delle sottoclassi di attività economica inquadrate nelle rispettive classi e categorie, è contenuto nella tabella D (1) distribuita ai codificatori; di fronte a ciascuna sottoclasse è indicato il numero convenzionale che le compete.

Nei riguardi di tali numeri sarà bene osservare, anche a titolo di sussidio mnemonico, che essi si susseguono progressivamente, ma solo nell'ambito di ciascuna categoria, mentre quando si passa da una categoria all'altra si ha una lacuna nella successione dei suddetti numeri convenzionali; in tal modo si è ottenuto che la prima delle tre cifre del numero (quella cioè che va scritta nella colonnina 23) rappresenti implicitamente la categoria. Più precisamente, i numeri convenzionali in discorso hanno come prima cifra:

0 per le sottoclassi dell'Agricoltura;

1	}	»	dell'Industria;
2			
3	»	»	Trasporti e Comunicazioni;
4	»	»	Commercio;
5	»	»	Credito e Assicurazione;
6	}	»	Attività ed arti libere;
7			
8	»	»	dell'Amministrazione pubblica;
9	»	»	dell'Amministrazione privata;
	»	»	dell'Economia domestica.

Inoltre è stato fissato:

il numero 11.0.0 per tutte indistintamente le condizioni non professionali;

il numero 11.1.1 per i censiti senza indicazione di professione o condizione.

Infine è previsto il doppio foro 12 nella colonnina 23, per gli addetti a botteghe artigiane, cioè per quei censiti per i quali la indicazione della col. 13 del foglio di censimento si troverà seguita dalla sigla (B. A.).

Si osservi pure, che eccettuato il numero 0.12.0 che compete alla sottoclasse 1<sup>a</sup> (aziende agricole), per tutti gli altri numeri convenzionali la seconda cifra (colonnina 24) prende, nell'ambito della categoria, i valori

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

mentre la terza cifra (colonnina 25) prende i valori

12, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

di cui i primi due valori 12 e 11 vengono usati soltanto nelle categorie: Industria (prima cifra 1 e 2) e Commercio (prima cifra 4).

\* \* \*

Per codificare le attività che si troveranno indicate nella colonna 13 del foglio di censimento, inquadrando nelle 415 sottoclassi di cui si è parlato, l'impiegato non dovrà procedere per semplice induzione, ma è tenuto espressamente a consultare l'apposito « Elenco alfabetico degli esercizi o lavorazioni non agricole » (2) che gli sarà consegnato (fascicolo in copertina rosa) e nel quale egli troverà di fronte a ciascuna voce il numero convenzionale della sottoclasse in cui essa va inquadrata.

Per la più agevole consultazione del detto elenco alfabetico, il codificatore tenga presente che l'ordine alfabetico è stato predisposto in modo da mettere in evidenza principalmente la materia oggetto della lavorazione, fabbricazione, produzione, commercio, ecc. o il prodotto della lavorazione, ecc.

Ad esempio, per la lavorazione del marmo va ricercata la voce *marmo (lavorazione)*; per la fabbricazione di ombrelli va ricercata la voce *ombrelli (fabbricazione)*; per il commercio di motocicli va ricercata la voce *motocicli (commercio all'ingrosso o al minuto)*. Per maggiore comodità di ricerca, ma soltanto per le « Cave », il « Commercio all'ingrosso », il « Commercio al minuto » e le « Miniere » l'oggetto e la materia della lavorazione o del commercio è stato, oltretutto nel modo sopra specificato, indicato anche sotto le voci di « Cave », « Commercio all'ingrosso », « Commercio al minuto », « Miniere ».

Così ad esempio: le stesse attività che si trovano elencate alle voci:

*torba (cave)*;

*lino (Commercio all'ingrosso)*;

*bottiglie (Commercio al minuto)*;

*antimonio (Miniere)*;

(1) Cfr. pag. 322

(2) Cfr. Vol. I, Parte seconda.

si troveranno elencate pure alle voci:

- cave di torba;
- commercio all'ingrosso di lino;
- commercio al minuto di bottiglie;
- miniere di antimonio.

Il codificatore tenga particolarmente presente quanto segue:

1) Per gli operai che lavorano al proprio domicilio, come è già stato detto precedentemente, alla colonna 13 non si troverà che l'indicazione di « lavorante a domicilio », indicazione che viene utilizzata soltanto per la codificazione della posizione. Per questi censiti la colonna 13 del foglio di censimento non offre alcuna indicazione utile per la codificazione del « ramo di attività »; il codificatore, pertanto, dovrà desumerla dalla indicazione data, alla colonna 11, relativamente al mestiere o genere di lavoro effettivamente esercitato dal censito, e dare, caso per caso, il numero convenzionale corrispondente al ramo di attività in cui tale mestiere o tale genere di lavoro è solitamente esercitato.

Per un censito, ad esempio, che abbia scritto:

- alla colonna 11: impagliatore di sedie
- » 12: operaio
- » 13: lavorante a domicilio

il codificatore — il quale, secondo quanto è detto precedentemente, scriverà 1.6.4. (impagliatore di sedie) nelle colonne 19, 20, 21; e 9 (lavorante a domicilio) nella colonnina 22 — dovrà, per il ramo di attività, scrivere nelle colonne 23, 24, 25 il numero convenzionale 1.2.7. corrispondente alla voce: « sedie (impagliatura) ».

2) Per gli addetti al culto, i quali esercitino anche una professione laica, si troverà nella colonna 13 del foglio di censimento l'indicazione dell'attività economica relativa a tale professione laica; ed è tale attività che dovrà essere codificata.

Invece per gli addetti al culto che non esercitino altra professione, nella colonna 13 del foglio di censimento si troverà un semplice trattino. In tal caso il codificatore applicherà, secondo i casi, uno dei seguenti tre numeri convenzionali:

6.4.0. (Chiese cattoliche) se dalla colonna 11 risulterà che il censito appartiene al clero secolare (preti, parroci, sacerdoti, vescovi, ecc.).

6.4.1 (Monasteri, Abbazie, Conventi, ecc.) se dalla colonna 11 risulterà che il censito appartiene al clero regolare (frati, eremiti, monache, ecc.).

6.4.3 (Sinagoghe, Chiese protestanti, greco-ortodosse, ecc.) se dalla colonna 11 risulterà che il censito è ministro di un culto non cattolico.

3) Per gli addetti alle forze armate, nella colonna 13 (come pure nella 12) si troverà un semplice trattino. In tal caso il codificatore dovrà desumere, dalla risposta data alla colonna 11, l'Arma o il Corpo a cui appartiene il censito, ed applicare i seguenti numeri convenzionali:

per gli appartenenti alla R. Guardia di Finanza e ai RR. CC. . . . .	7.1.9
» » al R. Esercito . . . . .	7.2.0
» » alla R. Marina . . . . .	7.2.1
» » alla R. Aeronautica . . . . .	7.2.2
» » alla M. V. S. N. . . . .	7.2.3
» » ai Corpi organizzati al servizio dello Stato (Carceri, Corpo di pompieri, Corpo di metropolitani, ecc.) . . . . .	7.2.4
per gli appartenenti ai Corpi organizzati al servizio delle province e dei Comuni (Polizia urbana, Polizia rurale, Polizia sanitaria, ecc.) . . . . .	7.2.5

4) Per i censiti aventi una condizione non professionale, si applicherà indistintamente il numero convenzionale 11.0.0, previo accertamento della effettiva condizione del censito, in base alla indicazione della colonna 11.

5) Per i censiti senza indicazione di professione o condizione, per i quali pertanto si troverà un semplice trattino in ciascuna delle colonne 11, 12 e 13, si applicherà indistintamente il numero convenzionale 11.1.1.

6) Si rammenti infine che per gli addetti a botteghe artigiane, per i quali alla colonna 13 l'indicazione dell'attività economica risulterà seguita dall'indicazione (B. A.), si dovrà applicare il doppio foro 12 nella colonnina 23. Così ad esempio:

alla voce « Sartoria », corrisponde il numero 2.2.1  
 alla voce « Sartoria (B. A.) » corrisponde il numero  $\frac{12}{2}.2.1$

7) Si fa inoltre presente che nella tabella E (la quale, come si è detto precedentemente, dovrà essere consultata per la codificazione della professione individuale dei censiti che hanno la posizione di « padrone »), accanto a ciascuna voce si troverà indicato non solo il numero convenzionale relativo alla professione individuale, ma anche quello del ramo di attività economica, che in tal caso è necessariamente connesso colla professione medesima (1).

Cosicchè, per i censiti aventi la posizione di « padrone » e la cui professione si trovi elencata sulla tabella E si rende inutile ogni ulteriore ricerca per la codificazione del ramo di attività. Tale ricerca dovrà invece essere fatta per tutti quei « padroni » la cui professione non si trovi nella detta tabella, e per i quali, come è noto, la professione deve essere codificata indistintamente col numero convenzionale 4.0.0.

(1) Cfr. pag. 326.

### 5. Codificazione delle notizie familiari.

Le caselle da 28 a 40 servono, come già si è detto, alla codificazione delle notizie familiari, le quali si desumono dall'insieme del foglio di famiglia. Per questa ragione, la codificazione in parola, assai facile in sè stessa, richiede tuttavia la massima attenzione da parte del codificatore ed un esame accuratissimo del foglio di famiglia.

I numeri convenzionali relativi alle suddette notizie familiari debbono essere scritti di seguito alle notizie individuali del capo famiglia, cioè nella prima fila di caselle dell'elenco *A* se il capo famiglia è presente, o nella prima fila dell'elenco *B* se il capofamiglia è temporaneamente assente. Secondo quanto è stato prescritto al paragrafo 2, quella delle due file che non deve essere adoperata, sarà già stata annullata con un tratto di penna prima di iniziare la codificazione. Ciò premesso, ecco come dovrà procedere il codificatore:

#### 1) caselle 28 e 29. — Numero dei membri presenti.

Nelle caselle 28 e 29 dovrà essere scritto il numero di tutti i *presenti* cioè di tutti i censiti iscritti nell'elenco *A* del foglio di famiglia, senza distinzione di sesso, e qualunque sia la loro relazione di parentela o convivenza col capo famiglia. Tale numero deve essere *sempre* indicato con due cifre di cui la prima va scritta nella casella 28 e la seconda nella casella 29; la prima cifra può anche essere *zero*. Così per es.:

se i presenti sono 15 si scriverà 1 5  
 » » » 20 » » 2 0  
 » » » 9 » » 0 9 ecc.

#### 2) caselle da 30 a 40. — Membri residenti.

Nel codificare tutte le restanti caselle, dalla 30 alla 40 debbono essere prese in considerazione *solamente* le persone *residenti* iscritte nel foglio di famiglia, cioè quei censiti, sia dell'elenco *A* (presenti), sia dell'elenco *B* (temporaneamente assenti) i quali sono stati, in sede di revisione, contrassegnati con una *r* scritta nella colonna A del foglio di famiglia. *Unica eccezione* è fatta per il *capo famiglia* iscritto nell'elenco *B*, che sia assente nello stesso Comune, il quale deve essere conteggiato, sebbene nella colonna A sia contrassegnato con un *trattino* e non con una *r*.

Ciò premesso:

a) Nelle caselle 30 e 31 si scriverà il numero complessivo, senza distinzione di sesso, di tutte le persone residenti iscritte nel foglio di famiglia, tanto nell'elenco *A* che nell'elenco *B*, qualunque sia la relazione di parentela o convivenza, compresi quindi ospiti, dozzinanti, domestici, ecc., e compreso il capofamiglia anche se assente nello stesso Comune. Tale numero deve essere *sempre* indicato con due cifre, di cui la prima va scritta nella casella 30 e la seconda nella casella 31; la prima cifra può anche essere *zero*. Così per es.:

se i residenti sono 12 si scriverà 1 2  
 » » » 5 » » 0 5 ecc.

b) Nella casella 32, si scriverà il numero di quelli, fra i predetti membri residenti, che sono di  *sesso femminile*. Per il numero da scrivere in questa casella (e altrettanto si dica per quelli da scrivere in ciascuna delle caselle seguenti) non possono essere usate due cifre; si userà perciò il doppio foro 11 per indicare la decina e il doppio foro 12 per indicare la ventina, cosicchè:

Se il numero è 0 si scriverà 0  
 » 1 » 1  
 » 2 » 2  
 . . . . .  
 » 9 » 9  
 » 10 » 11  
 » 11 »  $\frac{11}{1}$   
 » 12 »  $\frac{11}{2}$   
 . . . . .  
 » 19 »  $\frac{11}{9}$   
 » 20 » 12  
 » 21 »  $\frac{12}{1}$   
 » 22 »  $\frac{12}{2}$   
 . . . . .  
 » 29 »  $\frac{12}{9}$

c) Nelle caselle 33, 34, 35 debbono essere enumerati i censiti *residenti improduttivi*, intendendosi per tali tutte le persone iscritte nel foglio di famiglia, sia presenti che assenti, qualunque sia la loro relazione di parentela o di convivenza col capo famiglia, (con esclusione dei soli domestici, garzoni e simili), i quali abbiano la dimora abituale nel comune di censimento, ma che non portino in alcun modo un contributo all'economia della famiglia.

Sono quindi da escludersi tutti coloro che abbiano dichiarato una professione nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di famiglia, e quelli che, pur avendo dichiarato una condizione non professionale, siano da considerare come membri produttivi, per es.: i benestanti, i pensionati, i possidenti, le prostitute.

Pertanto sono da considerare *membri improduttivi* i censiti che rientrano nelle seguenti categorie di persone:

- a) attendenti a casa;
- b) studenti e scolari;
- c) inabili;
- d) viventi della pubblica beneficenza;
- e) i bambini al disotto dei 6 anni;
- f) i senza professione;
- g) coloro che sono in attesa di prima occupazione;
- h) viventi a carico di un parente o di un benefattore.

Si ripete che anche i domestici (camerieri, servi, garzoni, ecc.) *debbono escludersi dal novero dei membri improduttivi*.

Ciò premesso, nella casella 33 dovrà scriversi il *numero complessivo* dei sopra specificati membri residenti improduttivi; nella casella 34 il numero di quelli fra essi che sono di *sexso femminile*; nella casella 35 il numero di quelli fra essi che hanno *meno di 15 anni di età*, che cioè sono nati dopo il 20 aprile 1921.

d) Nella casella 36 deve essere scritto il numero dei domestici (servi, garzoni, ecc.) semprechè siano residenti, e senza distinzione di sesso.

e) Nelle caselle 37, 38, 39, 40 debbono essere enumerati, senza distinzione di sesso, *i figli non coniugati* del capo famiglia, cioè quelli fra i *membri residenti* sopra specificati, per i quali alla colonna 4 del foglio di famiglia si trovi l'indicazione « *figlio o figlia* » e alla col. 6 si trovi l'indicazione « *celibe o nubile* ». Il *numero complessivo* di questi deve essere scritto nella casella 37, mentre nelle caselle 38, 39, 40 dovrà scriversi rispettivamente il numero di quelli, tra i detti figli, che hanno un'età inferiore ai 21 anni, ai 15 anni, ai 6 anni, che cioè sono nati rispettivamente dopo il 20 aprile 1915, dopo il 20 aprile 1921, dopo il 20 aprile 1930. È quasi superfluo far notare che tutti gli iscritti nella casella 40 debbono essere compresi fra gli iscritti nella casella 39, tutti questi essere compresi fra gli iscritti nella casella 38, e tutti questi infine essere compresi fra gli iscritti nella casella 37.

## 6. Codificazioni speciali per le convivenze.

Per le convivenze si usano speciali *moduli di codificazione* stampati su carta verde (mod. C 26 bis (1) per le convivenze con non più di 15 persone presenti; mod. C 26 ter per le convivenze con più di 15 persone presenti). Questi moduli di codificazione sono sostanzialmente identici a quelli usati per le famiglie, almeno per quanto riguarda le colonnine da 14 a 27. Vi mancano invece le caselle da 28 a 40, che, per le famiglie, erano destinate alla codificazione delle notizie familiari.

1) *Codificazione delle notizie individuali*. — Per la preparazione del modulo e per la codificazione delle notizie individuali (colonnine da 14 a 27), valgono le stesse norme e le stesse numerazioni convenzionali usate per la famiglia, eccetto che per la colonnina 14 (posizione nella convivenza), per la quale le numerazioni convenzionali da usare sono le seguenti:

- 7 per gli ospedalati, carcerati, ricoverati, ecc.;
- 8 per i militari di leva, richiamati, volontari;
- 9 per tutti gli altri componenti delle convivenze.

2) *Cartolina riepilogativa*. — Come s'è visto, le notizie generali relative a ciascuna famiglia vengono riportate sulla cartolina del capofamiglia. Le notizie generali relative a ciascuna convivenza vengono invece riportate mediante perforazione, su una apposita cartolina colorata (2).

Le numerazioni necessarie alla perforazione di questa cartolina vengono raccolte nel quadro che è stampato in testa al modulo di codificazione subito dopo l'indicazione del numero del foglio, e che porta a sinistra l'indicazione « *cartolina riepilogativa* ».

Le caselle di questo quadro, corrispondenti ad altrettante colonnine della cartolina riepilogativa, sono numerate da 14 a 29.

a) *casella 14. - Specie della convivenza*. — Il numero convenzionale da scrivere in questa casella si riferisce alla specie della convivenza.

Si scriverà:

- 12 per alberghi, locande, pensioni, affittaletti;
- 11 per istituti di cura (ospedali, case di cura, manicomi) non militari;
- 0 per istituti di cura (ospedali, case di cura, manicomi) militari;

(1) Cfr. pag. 335.

(2) Cfr. pag. 331.

- 1 per istituti di educazione (collegi, convitti, orfanotrofi, case di correzione) non retti da religiosi;
- 2 per istituti di educazione (collegi, convitti, orfanotrofi, case di correzione, seminari) retti da religiosi;
- 3 per comunità religiose (esclusi i seminari);
- 4 per istituti di assistenza (ospizi, ricoveri di mendicizia, brefotrofi, dormitori gratuiti, asili per senza tetto, sale per emigranti);
- 5 per caserme, posti di guardia, baraccamenti militari, R.R. Navi, semafori, fari;
- 6 per navi mercantili e barche, moto e piro-pescherecci, galleggianti, ecc.;
- 7 stabilimenti carcerari non militari (carceri giudiziarie, case di arresto, case di reclusione, ergastoli, stabilimenti di pena speciali);
- 8 per stabilimenti carcerari militari (carceri, reclusori, stabilimenti di pena);
- 9 per altre specie di convivenze (camerate, baracche di operai o di giornalieri di campagna, caserme di pompieri, case di prostituzione, ecc.).

Nei casi dubbi, quando cioè, di fronte ad una particolare convivenza il codificatore non sappia decidere a quale delle precedenti categorie essa debba essere attribuita, deve rivolgersi per chiarimenti al capo settore.

b) *casella 15. - Ampiezza della convivenza.* — In questa casella si scriverà:

- 1 se la convivenza ha più di 15 censiti presenti;
- 2 se la convivenza ha non più di 15 censiti presenti.

c) *caselle 16, 17, 18, 19. - Numero complessivo dei conviventi presenti.* — In queste quattro caselle deve essere scritto il numero complessivo senza distinzione di sesso, di tutti i censiti presenti, cioè iscritti nell'elenco A del foglio di convivenza. Questo numero deve essere sempre composto di 4 cifre, una per casella; le prime tre cifre possono anche essere degli zeri. Così p. es.:

	se i presenti sono 1532 si scriverà	1	5	3	2
»	»	»	7	1	2
»	»	»	2	5	
»	»	»	8	0	0 8 ecc.

d) *caselle 20, 21, 22. - Numero dei conviventi presenti di sesso femminile.* — In queste tre caselle dovrà scriversi il numero dei componenti presenti nella convivenza (elenco A) di sesso femminile, i quali evidentemente sono già compresi anche nel numero scritto nelle precedenti caselle 16, 17, 18, 19. Il numero in parola deve essere sempre composto di tre cifre, una per casella; così p. es.:

528	si scriverà	5	2	8
36	»	0	3	6
9	»	0	0	9 ecc.

e) *caselle 23, 24, 25, 26. - Numero complessivo dei conviventi presenti, escluso il personale direttivo e di servizio.* — In queste 4 caselle deve essere scritto il numero già scritto nelle caselle 16, 17, 18, 19 diminuito però del numero dei conviventi presenti che abbiano nella convivenza *funzioni direttive o di servizio*, come p. es. il direttore, i medici, gli infermieri, le suore di un ospedale; il direttore, i carcerieri di una casa di pena; il rettore, il censore, gli istitutori, gli inservienti di un collegio; il direttore, i camerieri, il portiere, i facchini di un albergo, e così via.

Il numero in parola deve avere 4 cifre, una per casella.

f) *caselle 27, 28, 29. - Numero dei conviventi presenti, escluso il personale direttivo e di servizio, di sesso femminile.* — In queste tre caselle dovrà scriversi lo stesso numero già scritto nelle caselle 20, 21, 22, diminuito però del numero dei componenti presenti di sesso femminile, appartenenti al personale direttivo o di servizio.

Il numero in parola deve avere 3 cifre, una per casella.

## 7. Codificazione delle notizie comuni a tutti i fogli di censimento di una stessa sezione.

I moduli di codificazione, dopo essere stati completamente compilati e controllati accuratamente (secondo le apposite norme), verranno estratti dai rispettivi fogli di censimento, nei quali si trovano inseriti, e verranno raggruppati, sezione per sezione, in rigoroso ordine numerico progressivo.

Ad ogni gruppo sezionale verrà sovrapposto un apposito modulo (mod. C 27) stampato in carta resistente di colore arancione, nel quale verranno scritte le caratteristiche comuni a tutti i fogli di censimento della sezione, e cioè: il nome della provincia, il numero romano distintivo della zona agraria, il nome del comune, il numero distintivo della sezione di censimento.

Queste caratteristiche saranno poi, a cura di un apposito impiegato, tradotte in numeri convenzionali (*numeri fissi*) i quali verranno scritti sul modulo stesso nelle apposite caselle contrassegnate coi numeri da 1 a 10, corrispondenti ad altrettante colonnine della cartolina da perforare.

I numeri convenzionali in parola restano fissi per tutti i censiti appartenenti alla stessa sezione di censimento; essi, una volta impostati sulla macchina perforatrice, vengono automaticamente perforati in tutte le cartoline della sezione. Ne segue che un errore di codificazione o di perforazione fatto in queste numerazioni fisse si moltiplica per tutti i censiti della sezione, e può rendere inutilizzabili migliaia di cartoline, che dovrebbero essere rifatte con ingente sciupio di tempo e di danaro.

L'impiegato che sarà incaricato delle numerazioni fisse consideri dunque il suo compito, facile sì, ma della massima

delicatezza e di somma responsabilità. Gli errori nelle numerazioni fisse, che *sarebbero da considerare gravissimi*, debbono essere esclusi in via assoluta.

Ciò premesso, ecco quali sono le numerazioni convenzionali fisse, da scrivere sul mod. C 27:

a) caselle 1 e 2. - Numero convenzionale della Provincia.

PIEMONTE		Caselle 1 e 2	EMILIA		Caselle 1 e 2	CAMPANIA		Caselle 1 e 2
Alessandria . . . . .	12	1	Bologna . . . . .	2	1	Avellino . . . . .	7	1
Aosta . . . . .	12	2	Ferrara . . . . .	2	2	Benevento . . . . .	7	2
Asti . . . . .	12	3	Forlì . . . . .	2	3	Napoli . . . . .	7	3
Cuneo . . . . .	12	4	Modena . . . . .	2	4	Salerno . . . . .	7	4
Novara . . . . .	12	5	Parma . . . . .	2	5			
Torino . . . . .	12	6	Piacenza . . . . .	2	6			
Vercelli . . . . .	12	7	Ravenna . . . . .	2	7			
			Reggio nell'Emilia . . . . .	2	8			
LIGURIA			TOSCANA			PUGLIE		
Genova . . . . .	11	1	Arezzo . . . . .	3	1	Bari . . . . .	8	1
Imperia . . . . .	11	2	Firenze . . . . .	3	2	Brindisi . . . . .	8	2
La Spezia . . . . .	11	3	Grosseto . . . . .	3	3	Foggia . . . . .	8	3
Savona . . . . .	11	4	Livorno . . . . .	3	4	Lecce . . . . .	8	4
			Lucca . . . . .	3	5	Taranto . . . . .	8	5
LOMBARDIA			Massa e Carrara . . . . .	3	6			
Bergamo . . . . .	0	1	Pisa . . . . .	3	7			
Brescia . . . . .	0	2	Pistoia . . . . .	3	8			
Como . . . . .	0	3	Siena . . . . .	3	9			
Cremona . . . . .	0	4						
Mantova . . . . .	0	5						
Milano . . . . .	0	6						
Pavia . . . . .	0	7						
Sondrio . . . . .	0	8						
Varese . . . . .	0	9						
			MARCHE			LUCANIA		
			Ancona . . . . .	4	1	Matera . . . . .	—	$\frac{11}{1}$
			Ascoli Piceno . . . . .	4	2	Potenza . . . . .	—	$\frac{11}{2}$
			Macerata . . . . .	4	3			
			Pesaro e Urbino . . . . .	4	4			
			UMBRIA			CALABRIE		
			Perugia . . . . .	—	$\frac{12}{8}$	Catanzaro . . . . .	—	$\frac{9}{1}$
			Terni . . . . .	—	$\frac{12}{9}$	Cosenza . . . . .	—	$\frac{9}{2}$
						Reggio di Calabria . . . . .	—	$\frac{0}{3}$
			LAZIO					
			Frosinone . . . . .	5	1			
			Littoria . . . . .	5	2			
			Rieti . . . . .	5	3			
			Roma . . . . .	5	4			
			Viterbo . . . . .	5	5			
			VENETO			SICILIA		
Belluno . . . . .	1	1	Perugia . . . . .	—	$\frac{12}{8}$	Agrigento . . . . .	9	1
Padova . . . . .	1	2	Terni . . . . .	—	$\frac{12}{9}$	Caltanissetta . . . . .	9	2
Rovigo . . . . .	1	3				Catania . . . . .	9	3
Treviso . . . . .	1	4				Enna . . . . .	9	4
Udine . . . . .	1	5				Messina . . . . .	9	5
Venezia . . . . .	1	6				Palermo . . . . .	9	6
Verona . . . . .	1	7				Ragusa . . . . .	9	7
Vicenza . . . . .	1	8				Siracusa . . . . .	9	8
						Trapani . . . . .	9	9
			VENEZIA GIULIA			SARDEGNA		
Fiume . . . . .	—	$\frac{12}{3}$	Aquila degli Abruzzi . . . . .	6	1	Cagliari . . . . .	—	$\frac{11}{3}$
Gorizia . . . . .	—	$\frac{12}{4}$	Campobasso . . . . .	6	2	Nuoro . . . . .	—	$\frac{11}{4}$
Pola . . . . .	—	$\frac{12}{5}$	Chieti . . . . .	6	3	Sassari . . . . .	—	$\frac{11}{5}$
Trieste . . . . .	—	$\frac{12}{6}$	Pescara . . . . .	6	4			
Zara . . . . .	—	$\frac{12}{7}$	Teramo . . . . .	6	5			

b) caselle 3 e 4. - Numero convenzionale della zona agraria. — L'elenco dei numeri convenzionali relativi alla zona agraria sarà consegnato a parte all'impiegato incaricato delle numerazioni fisse.

c) casella 5. - Numero convenzionale per i comuni in evidenza. — Il numero convenzionale da scrivere in questa casella è destinato a mettere in evidenza i singoli comuni capiluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. Ognuno di tali comuni avrà, nell'ambito del compartimento o di un gruppo di compartimenti, uno dei numeri :

II, 0, I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Tutti gli altri comuni, cioè quelli che, avendo una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, non sono capiluoghi di provincia, prenderanno il numero : 12.

Per maggior chiarezza si dà qui sotto l'elenco completo dei comuni in evidenza, con le relative numerazioni convenzionali :

PIEMONTE		EMILIA		CAMPANIA	
Alessandria . . . . .	II	Rimini . . . . .	II	Torre Annunziata . . . . .	II
Aosta . . . . .	0	Bologna . . . . .	0	Avellino . . . . .	0
Asti . . . . .	I	Ferrara . . . . .	I	Benevento . . . . .	I
Cuneo . . . . .	2	Forlì . . . . .	2	Napoli . . . . .	2
Novara . . . . .	3	Modena . . . . .	3	Salerno . . . . .	3
Torino . . . . .	4	Parma . . . . .	4	Caserta . . . . .	4
Vercelli . . . . .	5	Piacenza . . . . .	5		
		Ravenna . . . . .	6		
		Reggio nell'Emilia . . . . .	7	PUGLIE	
		Cesena . . . . .	8	Bari . . . . .	I
				Brindisi . . . . .	2
		TOSCANA		Foggia . . . . .	3
		Arezzo . . . . .	II	Lecce . . . . .	4
		Firenze . . . . .	0	Taranto . . . . .	5
		Grosseto . . . . .	I	Andria . . . . .	6
		Livorno . . . . .	2		
		Lucca . . . . .	3	LUCANIA	
		Massa . . . . .	4	Matera . . . . .	5
		Pisa . . . . .	5	Potenza . . . . .	6
		Pistoia . . . . .	6		
		Siena . . . . .	7	CALABRIE	
		Carrara . . . . .	8	Catanzaro . . . . .	7
		Prato . . . . .	9	Cosenza . . . . .	8
				Reggio di Calabria . . . . .	9
		MARCHE			
		Ancona . . . . .	4	SICILIA	
		Ascoli Piceno . . . . .	5	Marsala . . . . .	II
		Macerata . . . . .	6	Agrigento . . . . .	0
		Pesaro . . . . .	7	Caltanissetta . . . . .	I
				Catania . . . . .	2
		UMBRIA		Enna . . . . .	3
		Perugia . . . . .	8	Messina . . . . .	4
		Terni . . . . .	9	Palermo . . . . .	5
				Ragusa . . . . .	6
		LAZIO		Siracusa . . . . .	7
		Frosinone . . . . .	II	Trapani . . . . .	8
		Littoria . . . . .	0		
		Rieti . . . . .	I	SARDEGNA	
		Roma . . . . .	2	Cagliari . . . . .	7
		Viterbo . . . . .	3	Nuoro . . . . .	8
				Sassari . . . . .	9
		ABRUZZI E MOLISE			
		Aquila degli Abruzzi . . . . .	4		
		Campobasso . . . . .	5		
		Chieti . . . . .	6		
		Pescara . . . . .	7		
		Teramo . . . . .	8		
VENEZIA TRIDENTINA					
Bolzano . . . . .	0				
Trento . . . . .	I				
		VENETO			
		Perugia . . . . .	8		
		Terni . . . . .	9		
		LAZIO			
		Frosinone . . . . .	II		
		Littoria . . . . .	0		
		Rieti . . . . .	I		
		Roma . . . . .	2		
		Viterbo . . . . .	3		
		ABRUZZI E MOLISE			
		Aquila degli Abruzzi . . . . .	4		
		Campobasso . . . . .	5		
		Chieti . . . . .	6		
		Pescara . . . . .	7		
		Teramo . . . . .	8		
VENEZIA GIULIA					
Fiume . . . . .	II				
Gorizia . . . . .	0				
Pola . . . . .	I				
Trieste . . . . .	2				
Zara . . . . .	3				

Tutti i Comuni del Regno non compresi nel precedente elenco prenderanno il numero 12, come già è stato detto.



*caselle 6 e 7. - Numero del comune nella provincia.* — In queste due caselle deve essere scritto il numero d'ordine che il comune ha nell'elenco alfabetico dei comuni della provincia, elenco che sarà fornito all'impiegato. Il numero in parola deve essere scritto con *due* cifre, una per casella; la prima cifra può anche essere *zero*.

Per i numeri superiori a 99 si scriveranno nelle caselle 6 e 7 rispettivamente le due ultime cifre del numero, usando inoltre *nella casella 6 il doppio foro II* (che rappresenta convenzionalmente il 100) per i numeri da 100 a 199, o il *doppio foro 12* (che rappresenta convenzionalmente il 200) per i numeri da 200 a 299.

Cosicché

se il n. d'ordine è	I	si scriverà.	0	I
»	2	»	0	2
»	9	»	0	9
»	10	»	I	0
»	11	»	I	I
»	99	»	9	9
»	100	»	II	0
»	101	»	II	I
»	109	»	0	9
»	110	»	II	0
»	110	»	I	0
»	111	»	II	I
»	120	»	II	0
»	121	»	2	0
»	121	»	II	I
»	199	»	II	9
»	200	»	12	0
»	200	»	0	0
»	201	»	12	I
»	201	»	0	I
»	209	»	12	9
»	209	»	0	9
»	210	»	12	0
»	210	»	I	0
»	211	»	12	I
»	211	»	I	I
»	299	»	12	9
			9	9

Si userà inoltre il *doppio foro 12 nella casella 7* per tutti e soli i comuni, o sezioni di comuni, che facciano parte di ex-circondari rappresentativi. All'impiegato verrà fornito a parte un dettagliato elenco di tali comuni o sezioni.

e) *caselle 8, 9, 10. - Numero d'ordine della sezione di censimento.* Tale numero deve essere rappresentato con *tre* cifre, una per casella; le prime due cifre possono anche essere *zero*. Nel caso eccezionale che il numero delle sezioni superi il 999, si userà il doppio foro *11 nella casella 8*, per rappresentare il 1000.

Per quei Comuni che hanno usato per le sezioni di censimento una numerazione diversa da quella regolamentare, alle sezioni designate con simboli irregolari (come 25a, 25b, . . . . 15bis, 15ter, . . . . e simili) verrà assegnata una particolare numerazione convenzionale che si presti alla perforazione; di tali numeri convenzionali da sostituire ai contrasegni irregolari usati dai comuni, verrà fornito all'impiegato un elenco particolareggiato.

N. B. — Particolari numerazioni fisse, che saranno indicate di volta in volta, verranno usate per quei comuni, per i quali dovessero eventualmente essere poste in evidenza particolari circoscrizioni (rioni, quartieri, sestieri e simili).

NORME PER IL CONTROLLO

L'impiegato adibito al controllo del materiale di censimento già revisionato e codificato dovrà:

- 1) Compiere un esame accurato di tutte le notizie contenute nel foglio di censimento, a cominciare dalle notizie del frontespizio, e facendo particolare attenzione alle eventuali discordanze.
- 2) Compiere un esame accuratissimo delle colonne 11 e 12 destinate alle notizie sulle professioni, compulsando eventualmente il dizionario delle professioni per accertare che i numeri convenzionali apposti sul modulo di codificazione corrispondano esattamente alle notizie scritte nel foglio.

3) Controllare tutti i numeri convenzionali scritti sul modulo di codificazione, accertandosi che essi siano stati apposti conformemente alle « *Norme di codificazione* » già date. Particolare attenzione si richiede nel controllo della colonna 18 del modulo.

4) Separare il modulo di codificazione dal foglio di famiglia o di convivenza, in cui si trovava inserito.

5) Staccare le parti *b* di tutti i mod. C 25 (1) che troverà nel pacco dei fogli di censimento in sostituzione dei fogli mancanti ed inserirle tra i moduli di codificazione, in sostituzione dei moduli mancanti.

6) Sovrapporre al pacchetto dei moduli di codificazione relativi ad una stessa sezione di censimento, un *modulo sezionale di codificazione* (mod. C 27) stampato su carta resistente di colore arancione, sul quale dovrà scrivere l'indicazione della *Provincia*, del *Comune* e della *Frazione e Sezione* di censimento, senza tuttavia apporvi le relative indicazioni convenzionali, che saranno affidate ad un apposito impiegato specializzato.

7) Riunire in un unico pacco tutti i moduli di codificazione relativi ad uno stesso pacco di fogli di censimento, e racchiuderli (già divisi per sezione, e corredati dei relativi modelli C 27, a norma del comma precedente) fra due cartoni. Sul pacco così confezionato verranno trascritte (mod. C 28) tutte le indicazioni apposte sul corrispondente pacco di fogli di censimento, e cioè :

1) il numero complessivo dei moduli costituenti il pacco (compresi quelli momentaneamente mancanti perchè sostituiti dal tagliando segnaletico - mod. C 25);

2) il nome della Provincia;

3) il numero romano della zona agraria;

4) il nome del Comune ed il suo numero d'ordine nella Provincia;

5) il numero delle sezioni di censimento contenute nel pacco.

Vi dovranno inoltre essere annotati (ad uno ad uno e divisi per sezione) i numeri distintivi dei moduli di codificazione mancanti.

Sopra quei pacchi di moduli che risultassero completi, cioè senza alcuna indicazione di moduli mancanti, verrà, a cura del capo settore, apposta, mediante stampiglia, la dicitura : « *Pronto per la perforazione* ».

Ogni volta che l'impiegato addetto al controllo riscontrerà un errore, apporgerà nel foglio di censimento la relativa correzione, usando la matita copiativa di colore azzurro.

Provvederà quindi a correggere, pure in matita copiativa azzurra, le numerazioni convenzionali scritte nel relativo modulo di codificazione, che debbano essere variate in seguito all'errore riscontrato sul foglio, o che comunque risultino errate.

Degli errori riscontrati e corretti il controllore prenderà nota sull'apposito mod. C 29, indicando il numero del foglio errato e la specie dell'errore, cioè se di revisione o di codificazione.

Quando si rilevino in uno stesso pacco molti errori della medesima specie, è da presumere che esista una lacuna nella cultura specifica del revisore o del codificatore. Pertanto, nel mod. C 29, è stato riservato uno spazio alla segnalazione degli *errori sistematici*, i quali verranno contestati all'impiegato che li ha commessi, perchè possa emendarsene.

Il mod. C 29 a cura del capo settore verrà trasmesso al capo sala che ne riporterà i dati nei registri di lavorazione dei singoli impiegati.

#### NORME PER LA RICHIESTA DI NOTIZIE AI COMUNI E PER LA RETTIFICA DEI FOGLI SOSPESI

Quando, durante la revisione dei fogli di censimento, od in conformità delle « *Norme per la revisione* » già date, l'impiegato riscontri la necessità di far richiesta al Comune di notizie mancanti, o di chiarimenti su notizie ritenute errate o incompatibili fra di loro, dovrà procedere come segue :

Richiederà al capo settore un *Modulo di rilievo* (mod. C 25) (1) stampato in carta rosa, e portante due talloncini staccabili (C 25 a, C 25 b).

Sulla prima parte del modulo scriverà il nome del *Comune*, il numero del *pacco*, il numero della *Sezione di censimento*, ed il numero del *foglio*; indicherà poi nell'apposito specchio il cognome e il nome di ciascuno dei censiti per i quali è stata rilevata la mancanza, la irregolarità, o la incompatibilità di qualche notizia; accanto al nome di ciascun censito scriverà il rilievo fatto, usando per ciò le notazioni convenzionali e seguendo le norme dettagliate che si trovano stampate sul modulo stesso; apporrà infine la sua firma in calce al modulo, a sinistra.

Staccherà la prima parte del modulo di rilievo, la inserirà nel relativo foglio di censimento, e stralcierà quest'ultimo dal pacco, collocandovi in sostituzione del foglio stralciato, la restante parte del modulo, cioè i due talloncini C 25 a e C 25 b, *non separati fra loro*, sui quali avrà prima trascritte le indicazioni del Comune, pacco, sezione e foglio.

Al termine di ciascun periodo lavorativo ogni impiegato consegnerà al capo settore tutti i fogli per i quali avrà compilato il modulo di rilievo.

Il capo settore redigerà in duplice copia (mediante carta copiativa) l'elenco completo dei fogli in parola, distinti per Provincia, usando l'apposito modello C 44, e consegnerà al capo sala i fogli stralciati, unitamente ad una copia dell'elenco suddetto.

Il capo sala consegnerà all'Ufficio del vice capo reparto, ogni giorno ed all'ora fissata, i fogli sospesi ed i relativi elenchi, che avrà raccolti dai diversi settori della sua sala.

(1) Cfr. pag. 332.

Ogni mattina, all'ora fissata, il capo del gruppo « *Corrispondenza e Rettifica* » preleverà dall'Ufficio del vice capo reparto tutti i fogli sospesi, che vi saranno stati depositati dai diversi capi sala, e che saranno accompagnati dai relativi elenchi (mod. C 44) redatti distintamente per provincia.

Il capo del gruppo corrispondenza deve controllare che ogni elenco contenga tutti e soli i fogli allegati; quindi distribuirà ai propri impiegati i fogli stessi.

L'impiegato, per ogni foglio, dovrà controllare l'esattezza del rilievo fatto e riconoscerne l'assoluta necessità: in caso contrario, procederà alla rettifica d'ufficio del foglio di censimento.

Passerà quindi alla compilazione della lettera rivolta al Comune: per i casi di riscontrata frequenza verranno fissate lettere tipo.

La lettera di cui sopra verrà compilata in triplice copia (mediante carta copiativa usando l'apposito mod. C 30 a, b, c); essa verrà protocollata seguendo una numerazione separata che sarà riportata nell'apposita colonna dell'elenco più volte menzionato, il quale funzionerà come un registro di protocollo.

Dei tre esemplari della lettera così compilata, il primo (in carta bianca) verrà chiuso in busta e inviato all'Ufficio spedizione; gli altri due (minuta in carta gialla; sollecito, in carta grigia) verranno inseriti nel foglio di censimento, unitamente al modulo di rilievo.

Per tutti i fogli sospesi consegnati ogni giorno dai capi sala, il lavoro di corrispondenza deve essere *tassativamente ed inderogabilmente espletato in giornata*.

I fogli lavorati nella giornata, divisi per Provincia, verranno conservati in apposita cartella, sulla quale verranno scritte: la data di spedizione; la data (a 10 giorni dalla precedente) in cui dovrà essere fatto il *sollecito* della risposta eventualmente non pervenuta; e la data (a 20 giorni da quella di spedizione) alla quale i fogli dovranno essere passati alla *rettifica*, anche se la risposta del Comune non sarà pervenuta.

Le risposte che di mano in mano perverranno dai Comuni, verranno inserite nei fogli di censimento cui si riferiscono.

Come s'è già accennato, trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera, verrà spedito il sollecito per quei Comuni che non avranno ancora risposto.

Trascorsi 20 giorni dalla data di spedizione della lettera, tutti i fogli corrispondenti a tale data, e nei quali saranno state inserite le risposte di mano in mano che saranno pervenute dai Comuni, saranno senz'altro passati tutti alla « *Rettifica* ».

Gli impiegati addetti alla *rettifica dei fogli sospesi*, procederanno a rettificare, in base alle risposte pervenute dai Comuni, le notizie errate, contrastanti o mancanti.

Nel caso che dal Comune non sia pervenuta risposta, procederanno alla rettifica d'ufficio, sostituendo le notizie errate con le indicazioni, presumibilmente più adatte, che possono risultare dal foglio, sentendo, se del caso, il capo sala. Solo quando non vi sia alcuna possibilità di fornire una indicazione si metterà la voce « *ignoto* ».

Per ciascuno dei fogli rettificati, l'impiegato compilerà il relativo modulo di codificazione, che inserirà nel foglio.

La rettifica dei fogli sospesi deve essere, per ciascuna data, *espletata in giornata*.

Dopo aver annotata l'avvenuta rettifica sull'elenco mod. C 44, i fogli rettificati verranno trasmessi al magazzino, ove un apposito impiegato provvederà a sfilare dai fogli stessi i relativi moduli di codificazione, ed a ricollocare nei relativi pacchi sia i fogli di censimento, sia i rispettivi moduli di codificazione, i quali erano provvisoriamente sostituiti dai due tagliandi (rispettivamente C 25 a e C 25 b) del modulo di rilievo.

Di mano in mano che verranno inseriti nel rispettivo pacco i moduli di codificazione mancanti, se ne eseguirà la spunta sull'elenco scritto sul cartone del pacco; a pacco completo, vi sarà stampigliata la dicitura: « *Pronto per la perforazione* ».

Il capo del settore « *Corrispondenza e Rettifica* » è responsabile del lavoro dei propri impiegati, sia dal punto di vista della qualità, sia dal punto di vista della quantità.

Egli prenderà nota del numero delle lettere scritte giornalmente da ogni impiegato (o delle rettifiche eseguite) su apposito registro (mod. C 45).

Ogni giorno farà avere al vice capo reparto un rapportino del lavoro eseguito, usando l'apposito mod. C 46 (1).

(1) Cfr pag. 339.

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

TABELLA A.

TABELLA DI CODIFICAZIONE

FAMIGLIE

Col. 14 - SITUAZIONE NELLA FAMIGLIA			Col. 15 - STATO CIVILE		Coll. 16-17 - DATA DI NASCITA		Col. 18 - SESSO E RESIDENZA						
Elenco A Capo famiglia	Coniug., vedovo, sep., div.	1	Celibe o nubile . . . . .	1	dal 1 gen. al 20 apr.	12	Senza la lettera C	Con la lettera C	M	F	M	F	
		11/7		2	dal 21 apr. al 31 dic.	11							
Elenco B Capo famiglia	Coniug., vedovo, sep., div.	0	Vedovo. . . . .	3	17 gen. 1878	16   17 12/7   8	El. A- Presenti	residenti . . .	0	1	0/9	1/9	
		11/0		4	20 ott. 1935	11/1   5			non residenti	12	11	12	11
El. A	Figli celibi o nubili del capo fam.	2	Ignoto . . . . .	0	ignota	—   12	El. B	Assenti residenti che trovano		nel Regno..	2	3	2/9
		3		20 febb. 1835	12	1838			all'Estero..		4	5	4/9
e	Altri parenti e affini . . . . .	4	Centenari		12 sett. 1833	11	1838	El. B		Assenti non residenti	nelle Colonie	6	7
		5		in A. O. . .		8	7		8/9			7/9	
El. B	Garzoni e servitori di campagna	5	Altri estranei, figli adottivi, conv.		6					M	F	M	F
		6								M	F	M	F

ELENCO B

Col. 23 - MOTIVO DELLA ASSENZA		Col. 24 - DECORRENZA DELLA ASSENZA		Col. 25 - DATA DEL PRESUNTO RITORNO		GRUPPI DI ETÀ
Servizio militare . . . . .	1	fino a 6 mesi . . . . .	1	Aprile 1936. . . . .	1	
Lavoro . . . . .	2	da più di 6 mesi a 1 anno	2	Maggio " . . . . .	2	
Cura . . . . .	3	" " di 1 anno » 2 anni	3	Giugno " . . . . .	3	
Baliatico . . . . .	4	" " di 2 anni » 3 anni	4	Luglio " . . . . .	4	
Istruzione. . . . .	5	oltre i 3 anni . . . . .	5	Agosto " . . . . .	5	
Funz.stat.add.all'Est. . . . .	6	Decorrenza ignota . . . . .	0	Settembre " . . . . .	6	
Detenzione . . . . .	7			Ottobre " . . . . .	7	
Altro motivo . . . . .	8			Novembre " . . . . .	8	
Motivo ignoto . . . . .	0			Dicembre " . . . . .	9	
				Anno 1937 . . . . .	0	
				" 1938 ed oltre . . . . .	11	
				Non si può prevedere . . . . .	12	

CONVIVENZE

Col. 14 SITUAZIONE NELLA CONVIVENZA		Col. 14 della Cartolina riepilogativa - SPECIE DELLA CONVIVENZA		Col. 15 della Cart. riepil. -+ di 15 COMPONENTI	
Compo- nenti	9	Alberghi, locande, pensioni, affittaletti . . . . .	12	+ di 15 censiti	1
	7	Ospedali, carcerati, ricoverati . . . . .	11	non + di 15 cens.	2
		8	Istituti di cura non militari (ospedali, case di cura, manicomi) . . . . .	0	
	8	Istituti di cura militari (ospedali, case di cura, manicomi) . . . . .	1		
		9	Istituti di educazione non retti da religiosi (collegi, convitti, orfanotrofi, ecc.) . . . . .	2	
	9	Istituti di educazione retti da religiosi (collegi, convitti, orfanotrofi, seminari, ecc.) . . . . .	3		
		4	Comunità religiose (esclusi i seminari) . . . . .	4	
	5	Istituti di assistenza (ospizi, ricoveri di mendicizia, brefotrofi, dormitori, ecc.) . . . . .	5		
		6	Caserme, posti di guardia, baraccamenti militari, R. Navi, semafori, ecc. . . . .	6	
	7	Navi mercantili e barche, moto e piro-pescherecci, galleggianti, ecc. . . . .	7		
8		Stabilimenti carcerari non militari . . . . .	8		
9	Stabilimenti carcerari militari . . . . .	9			
		Altre convivenze (camerate, baracche di operai, caserme di pompieri, case di prostituzione) . . . . .			

# TABELLA DI CODIFICAZIONE

## Professioni agrarie

CONDUTTORI A UNO O PIÙ TITOLI											FIGURE MISTE			LAVORATORI				
	Conduttori in proprio		Usufruttuari		Enfiteuti		Affittuari			Coloni parziari	Lavoratori			a contratto annuo	a giornata			
	non coltivatori	coltivatori	non coltivatori	coltivatori	non coltivatori	coltivatori	non coltivatori	a terratico	coltivatori altri		com-partecipanti	a contratto annuo	a giornata					
Conduttori in proprio	non coltivatori	900	940	945	940	942	940	941	941					Carbonai . . . . .	—	990		
	coltivatori		601	945	945	942	942	941	941	941	943	964	963	960	Boscaioli . . . . .	—	991	
Usufruttuari	non coltivatori	940	945	910		940	945	940	945	945				Addetti alla lavorazione del latte	982	992		
	coltivatori	945	945		911	945	945	945	945	945	945	964	963	962	Addetti al bestiame bovino da reddito	983	993	
Enfiteuti	non coltivatori	940	942	940	945	920		940	945	945				Add. alla cura, custodia e governo ovini e caprini	984	994		
	coltivatori	942	942	945	945		921	945	945	945	945	964	963	962	Addetti all'uso del bestiame da lavoro . . .	985	995	
Affittuari	non coltivatori	940	941	940	945	940	945	930						Floricoltori . . . . .	986	996		
	coltivatori	a terratico	941	941	945	945	945	945		931		944	964	963	961	Ortolani . . . . .	987	997
		altri	941	941	945	945	945	945			532	944	964	963	961	Altri lavoratori qualificati	988	998
Coloni parziari			943		945		945		944	944	750	964	963	962	Lavoratori non qualificati	989	899	
Lavoratori	com-partecipanti		969		969		969		969	969	969	970			Braccianti fissi . . . . .	980	—	
	a contratto annuo		968		968		968		968	968	968				IMPIEGATI			
	a giornata		965		967		967		966	966	967				Agenti di amministrazione, fattori, sorvegli. agricoli e simili	971		
															Dirigenti di aziende agricole, forestali e zootecniche	972		

N. B. - Per le figure miste, la prima delle due voci semplici deve ricercarsi di fianco, la seconda in testata.

Col. 11  
DEL FOGLIO DI CENSIMENTO

ISTITUTO CENTRALE DI STATI  
CLASSIFICAZIONE E NOMEN  
(Elenco delle voci professionali caratteri)

0.0.0	Accenditori, lampionai.	0.4.1	Cacciatori.	0.8.4	Condizionatori e confezionatori del tabacco.	1.2.3	Falegnami ed ebanisti.	1.6.1
0.0.1	Accordatori di strumenti musicali.	0.4.2	Calandristi, coloratori, mescolatori (prodotti chimici), ecc.	0.8.5	Conducenti di tramvie.	1.2.4	Fanalisti.	1.6.2
0.0.2	Acetai, birrai, maltatori.	0.4.3	Calzolai.	0.8.6	Consiglieri di legazione, segretari di legazione.	1.2.5	Farmacisti.	1.6.3
0.0.3	Agenti di cambio, commissionari di banca, ecc.	0.4.4	Camerieri (esclusi i camerieri d'albergo).	0.8.7	Consoli, addetti consolari, commerciali, militari.	1.2.6	Fattorini, cascherini, ecc.	1.6.4
0.0.4	Agenti di imposte di consumo.	0.4.5	Camerieri d'albergo.	0.8.8	Cordai.	1.2.7	Fatturisti e marcatori.	1.6.5
0.0.5	Agenti di pubblica sicurezza, metropolitani e vigili comunali.	0.4.6	Campionaristi.	0.8.9	Corrieri, spedizionieri, ecc.	1.2.8	Filatori ai banchi.	1.6.6
0.0.6	Alesatori, fresatori e tornitori di metalli.	0.4.7	Candeggiatori di filati e tessuti.	0.9.0	Corrispondenti.	1.2.9	Filatori alle macchine continue.	1.6.7
0.0.7	Ambasciatori, legati, plenipotenziari.	0.4.8	Cantonieri stradali e ferroviari, guardabarriere.	0.9.1	Cravattai, bretellai e confezionatori di altri accessori del vestiario.	1.3.0	Finitori di filati.	1.6.8
0.0.8	Amministratori intendenti, ecc.	0.4.9	Capi di centrali elettriche e cabinisti.	0.9.2	Cucitrici in bianco (camiciaie, bustaie, ecc.).	1.3.1	Finitori, stiratori, tagliatori di tessuti.	1.6.9
0.0.9	Analizzatori, campionatori.	0.5.0	Capi mastri muratori.	0.9.3	Cuochi.	1.3.2	Fisici, geologi, geografi, ecc.	1.7.0
0.1.0	Applicati, alunni di ordine, archivisti, economi, di amministrazioni pubbliche e private.	0.5.1	Capi reparto, capi divisione, capi sezione, capi servizio, di amministrazioni pubbliche e private.	0.9.4	Cuocitori, confezionatori, ecc., di conserve e di altri prodotti alimentari.	1.3.3	Fonditori.	1.7.1
0.1.1	Arbitri, allenatori, cronometristi.	0.5.2	Capi stazione e sottocapi.	0.9.5	Curvatori del legno.	1.3.4	Fornaci (forni da laterizi, vetro, zolfo, ecc.).	1.7.2
0.1.2	Archeologi.	0.5.3	Capi treno, conduttori e controllori viaggianti.	0.9.6	Dame di compagnia.	1.3.5	Fornisti (industria chimica)	1.7.3
0.1.3	Architetti.	0.5.4	Capi ufficio, segretari, ispettori, di amministrazioni pubbliche e private.	0.9.7	Dattilografi e stenografi.	1.3.6	Fornisti (metallurgia).	1.7.4
0.1.4	Armatori di linee ferroviarie e tramviarie.	0.5.5	Capo del Governo, Ministri e Sottosegretari di Stato.	0.9.8	Decoratori di carta e cartone.	1.3.7	Fotografi.	1.7.5
0.1.5	Armatori di miniere, cave e gallerie.	0.5.6	Cappellai e berrettai (esclusi i cappellai in paglia).	0.9.9	Decoratori edili.	1.3.8	Frantoi, ollai, ecc. (molini per semi oleosi).	1.7.6
0.1.6	Artisti di varietà e da circo, ballerini, mimi e tramagnini.	0.5.7	Caramellisti, cioccolatai, confettieri.	1.0.0	Dentisti.	1.3.9	Frantumatori di pietre da costruzione.	1.7.7
0.1.7	Artisti drammatici.	0.5.8	Cardatori, apritori, preparatori, pettinatori (filatura).	1.0.1	Detenuti.	1.4.0	Fumisti e termosifonisti.	1.7.7
0.1.8	Artisti lirici.	0.5.9	Cardinali, vescovi, arcivescovi.	1.0.2	Devianti, manovratori, guardafreni, frenatori.	1.4.1	Fuochisti (esclusi i fuochisti addetti ai trasporti).	1.7.8
0.1.9	Ascensoristi, grooms, ecc.	0.6.0	Carpentieri.	1.0.3	Direttori, capi reparto, capi servizio, di grandi magazzini e di pubblici esercizi (esclusi gli alberghi e le pensioni).	1.4.2	Fuochisti (trasporti terrestri, maritt., lacuali, fluviali, lagun.).	1.7.9
0.2.0	Asfaltisti e bitumatori stradali, selciatori, lastricatori di strade.	0.6.1	Carpentieri navali.	1.0.4	Direttori di alberghi e pensioni.	1.4.3	Galvanoplastieri.	1.8.0
0.2.1	Asfaltisti per edifici.	0.6.2	Carradori.	1.0.5	Direttori di aziende editoriali (riviste, agenzie di stampa, ecc.).	1.4.4	Garagisti e lavaggiatori di veicoli.	1.8.1
0.2.2	Assuntori di stazioni ferroviarie.	0.6.3	Cartai, cartonai, filogranisti, ecc.	1.0.6	Direttori di istituti di investigazione e di vigilanza privata.	1.4.5	Garzatori, dipanatori, incantatori.	1.8.2
0.2.3	Astucciati e corniciati.	0.6.4	Casari.	1.0.7	Direttori tecnici.	1.4.6	Agenti di pubblicità e agenti di viaggio - Gerenti.	1.8.3
0.2.4	Atleti, calciatori, corridori, ecc.	0.6.5	Cassieri e bigliettai di pubblici locali.	1.0.8	Disegnatori, tracciatori e calligrafi.	1.4.7	Giardinieri, classificatori di piante, patate, ecc.	1.8.4
0.2.5	Attacchini, affissatori, ecc.	0.6.6	Cassieri e tesorieri (esclusi i cassieri di pubblici locali).	1.0.9	Disinfettatori, sardignoli.	1.4.8	Giornalai.	1.8.5
12.0.0	Attendenti a casa.	0.6.7	Cavatori.	1.1.0	Distillatori, filtratori, ecc.	1.4.9	Giornalisti.	1.8.6
0.2.6	Attuari e statistici.	0.6.8	Ceramisti e terracottai.	1.1.1	Domestici.		Direttori generali, direttori e dirigenti di amministrazioni ed aziende pubbliche e private (esclusi i direttori tecnici, i direttori d'alberghi e pensioni, i direttori di grandi magazzini e pubblici esercizi, i direttori di aziende editoriali, i direttori di istituti di investigazione).	1.8.7
0.2.7	Autisti.	0.6.9	Cerina e fiammiferai.	1.1.2	Dosatori.			1.8.8
0.2.8	Autoclavisti, concentratori ed essiccatori di prodotti chimici.	0.7.0	Cernitori di cereali, legumi, foraggi, verdure, ecc.	1.1.3	Dottori in scienze agrarie, agronomi.			1.8.9
0.2.9	Avvocati e procuratori.	0.7.1	Cernitori di legnami, di cascami tessili, di carta, di stracci, ecc.	1.1.4	Dottori in scienze economiche e commerciali.			1.9.0
0.3.0	Avvolgitori, roccettisti, gomitolatori di filati.	0.7.2	Cernitori di materie prime per prodotti chimici.	1.1.5	Draghisti, arganisti, verricellisti, gruisti.			1.9.1
		0.7.3	Cernitori di minerali e di rottami metallici.					1.9.2
0.3.1	Banconieri, baristi, ecc.	0.7.4	Cestai, canestrai, gabbiai.					1.9.3
0.3.2	Barrocciai e carrettieri.	0.7.5	Chimici.					1.9.4
0.3.3	Battiferro, battirame.	0.7.6	Classificatori di prodotti finiti.					1.9.5
0.3.4	Becchini, vespilloni, ecc.	0.7.7	Collaudatori.					1.9.6
0.3.5	Benestanti, redditeri, ecc.	0.7.8	Coloritori, pulitori, ecc. di prodotti vegetali.					1.9.7
0.3.6	Bibliotecari.	0.7.9	Cottellina, arrotini, specialisti di tempera e cementazione.					1.9.8
0.3.7	Bigliettai e fattorini di linee tramviarie e automobilistiche.	0.8.0	Addetti alla vendita.					1.9.9
0.3.8	Biscottieri e pasticceri.	0.8.1	Comparse teatrali.					
0.3.9	Bottai, barilai, ecc.	0.8.2	Concertatori e direttori di orchestra e di banda.					
0.4.0	Bottonieri, corallai, pettinai, spazzolai, ecc. in pelo, setole, ecc.	0.8.3	Conciatori e imbalsamatori.					
				1.2.1	Fabbri ferrai, forgiatori, fucinatori.			
				1.2.2	Facchini, caricatori, scaricatori.			

# STICA DEL REGNO D'ITALIA

# CLATURA PROFESSIONALE

TABELLA C.

(stiche in ordine alfabetico e numerico)

<p>Imballatori, impaccatori, inscatolatori, etichettatori. Imbiancatori di paglie, carte, cartoni, stracci, ecc. Imbottiglitori, riempitori di fiale. Impagliatori, intrecciatori di paglia, di truciolo, ecc. Impastatori e miscelatori di minerali. Impiegati senz'altra specificazione.</p> <p>Impiegati tecnici.</p> <p>Impresari di spettacoli.</p> <p>Inabili, infermi, ricoverati.</p> <p>Incisori in metallo.</p> <p>Incisori in pietre, in vetro, ecc.</p> <p>Infermieri.</p> <p>Ingegneri.</p> <p>Inscaccatori, salatori, affumicatori di carni.</p> <p>Insegnanti di educac. fisica, di ballo, di scherma, ecc. Insegnanti di materie scientifiche, letterarie e tecnico-professionali.</p> <p>Insegnanti di musica vocale e strumentale e di recitazione.</p> <p>Inservienti di scena.</p> <p>Intagliatori, incisori e sbalzatori in cuoi, cartoni, corno, ecc.</p> <p>Intagliatori, incisori, intarsiatori in legno.</p> <p>Interpreti e traduttori.</p> <p>Investigatori privati, guardie notturne, ecc.</p> <p>Ispettori, controllori di grandi magazzini.</p> <p>Ispettori e controllori di linee tramviarie ed automobilistiche.</p> <p>Istitutori, censori, prefetti di camerata.</p> <p>Laminatori, trafiletori.</p> <p>Lavandai, bucatari.</p> <p>Lavoratori e sgrassatori di lana.</p> <p>Legatori e confezionatori di oggetti in carta e cartone.</p> <p>Levatrici.</p> <p>Levigatori, molatori, ecc., di pietre e conglomerati (esclusi le pietre dure e preziose).</p> <p>Linotipisti ed altri compositori tipografi a macchina.</p> <p>Litografi.</p> <p>Liuai.</p> <p>Lucidatori, molatori, smerigliatori, ecc., di pietre dure e preziose.</p> <p>Macchinisti (trasporti terrestri).</p> <p>Macchinisti ed attrezzisti teatrali.</p> <p>Macchinisti e motoristi (impianti fissi).</p> <p>Macellai (macellazione animali).</p>	<p><b>2.0.0</b> Maceratori ed essiccatori di bozzoli.</p> <p><b>2.0.1</b> Macinatori e frantumatori di minerali.</p> <p><b>2.0.2</b> Magazzinieri.</p> <p><b>2.0.3</b> Maggiordomi, cerimonieri, mastri di casa.</p> <p><b>2.0.4</b> Magliai, calzetta, guantai (tessuti a maglia).</p> <p><b>2.0.5</b> Manovali edili.</p> <p><b>2.0.6</b> Manovali (esclusi gli edili) e uomini di fatica in genere. Manovratori alle cesoie, agli elettrodi, ai tavoli oscillanti, ecc.</p> <p><b>2.0.7</b> Marinal (marina mercantile).</p> <p><b>2.0.8</b> Maschere ed inservienti di pubblici locali.</p> <p><b>2.0.9</b> Meccanici.</p> <p><b>2.1.0</b> Meccanici di precisione ed orologiai.</p> <p><b>2.1.1</b> Mediatori, piazzisti, procacciatori, ecc.</p> <p><b>2.1.2</b> Medici, batteriologi, ecc.</p> <p><b>2.1.3</b> Mendicanti.</p> <p><b>2.1.4</b> Merlettai.</p> <p><b>2.1.5</b> Minatori, picconieri e perforatori.</p> <p><b>2.1.6</b> Ministri di culti non cattolici.</p> <p><b>2.1.7</b> Mobillieri in canne, giunchi, vimini, ecc.</p> <p><b>2.1.8</b> Mobillieri in legno.</p> <p><b>2.1.9</b> Modellatori di marmi e pietre.</p> <p><b>2.2.0</b> Modellatori, formatori e gettatori di cemento, gesso, grès, ecc.</p> <p><b>2.2.1</b> Modelli e modelle.</p> <p><b>2.2.2</b> Modiste.</p> <p><b>2.2.3</b> Montatori di apparecchi semplici ed in serie.</p> <p><b>2.2.4</b> Mosaicisti.</p> <p><b>2.2.5</b> Motoristi di aviazione (compresi i motoristi a terra).</p> <p><b>2.2.6</b> Motoristi di navi, di barche a motore, di motoscafi, ecc.</p> <p><b>2.2.7</b> Mozzi e giovanotti.</p> <p><b>2.2.8</b> Mugnai (mulini per cereali e semi non oleosi).</p> <p><b>0.12.0</b> Muratori, cementisti, stuccatori.</p> <p><b>2.3.0</b> Musicisti.</p> <p><b>2.3.1</b> Nastrai e confezionatori di passamanerie.</p> <p><b>2.3.2</b> Noleggiatori di automezzi.</p> <p><b>2.3.3</b> Noleggiatori di veicoli a trazione animale.</p> <p><b>2.3.4</b> Nostromi, caporali di macchina, capitani di armi.</p> <p><b>2.3.5</b> Notai.</p> <p><b>2.3.6</b> Nutrici e balle.</p> <p><b>2.3.7</b> Ombrellai e bastonai.</p> <p><b>2.3.8</b> Operai di manovra degli aeroscali.</p> <p><b>2.3.9</b> Operatori cinematografici.</p>	<p><b>2.4.0</b> Orefici.</p> <p><b>2.4.1</b> Ornatori e guarnitori di oggetti di vestiaro.</p> <p><b>2.4.2</b> Palombari.</p> <p><b>2.4.3</b> Pantalonaie, gilettaie.</p> <p><b>2.4.4</b> Paratori e accompagnatori di bestiame.</p> <p><b>2.4.5</b> Parchettisti e pavimentatori in legno.</p> <p><b>2.4.6</b> Parrucchieri, barbieri ed affini.</p> <p><b>2.4.7</b> Pastai.</p> <p><b>2.4.8</b> Pavimentatori in marmo ed in piastrelle.</p> <p><b>2.4.9</b> Pellettieri.</p> <p><b>2.5.0</b> Pellicciai.</p> <p><b>2.5.1</b> Pennai e piumai.</p> <p><b>2.5.2</b> Pensionati.</p> <p><b>2.5.3</b> Periti.</p> <p><b>2.5.4</b> Persone in attesa di prima occupazione.</p> <p><b>2.5.5</b> Persone senza indicazione di professione o condizione. Persone senza professione, a carico dei familiari, a carico della pubblica beneficenza, ecc.</p> <p><b>3.6.1</b> Pesatori e misuratori.</p> <p><b>2.5.6</b> Pescatori (senz'altra specificazione).</p> <p><b>2.5.7</b> Pescatori con fiocine e scabica, in acque marine.</p> <p><b>2.5.8</b> Pescatori d'alto mare.</p> <p><b>2.5.9</b> Pescatori di coralli, spugne, crostacei, molluschi.</p> <p><b>2.6.0</b> Pescatori di tonno e pesce spada.</p> <p><b>2.6.1</b> Pescatori in acque interne.</p> <p><b>2.6.2</b> Pilatori, brillatori, essiccatori di cereali.</p> <p><b>2.6.3</b> Piloti di aviazione.</p> <p><b>2.6.4</b> Piloti marittimi, padroni e marinal autorizzati.</p> <p><b>2.6.5</b> Pirotecnici.</p> <p><b>2.6.6</b> Piscicoltori.</p> <p><b>2.6.7</b> Pittori.</p> <p><b>2.6.8</b> Pittori, verniciatori e doratori di pietre, ceramiche, vetri, ecc.</p> <p><b>2.6.9</b> Pompisti.</p> <p><b>2.7.0</b> Portalettere, fattorini postali e telegrafici.</p> <p><b>2.7.1</b> Portieri d'albergo.</p> <p><b>2.7.2</b> Portieri di case di abitazione.</p> <p><b>2.7.3</b> Prefetti.</p> <p><b>2.7.4</b> Preparatori, centrifugatori.</p> <p><b>2.7.5</b> Presidi e direttori di istituti di istruzione.</p> <p><b>2.7.6</b> Pressatori, stampatori, tagliatori, trafiletori di prodotti chimici.</p> <p><b>2.7.7</b> Preti, curati, parroci, regolari, ecc.</p> <p><b>2.7.8</b> Proprietari di terre affittate.</p> <p><b>2.7.9</b> Proprietari edili.</p>	<p><b>2.8.1</b> Prostitute.</p> <p><b>2.8.2</b> Provveditori agli studi.</p> <p><b>2.8.3</b> Radiotecnici, tecnici del suono e sintonizzatori.</p> <p><b>2.8.4</b> Radiotelegrafisti.</p> <p><b>2.8.5</b> Ragionieri e contabili.</p> <p><b>2.8.6</b> Ramai, ottonai.</p> <p><b>2.8.7</b> Rappresentanti, agenti e viaggiatori di commercio. Registri, direttori di scena, coreografi.</p> <p><b>2.8.8</b> Restauratori di oggetti d'arte e da collezione.</p> <p><b>2.8.9</b> Ricamatrici, rammendatrici e pieghettatrici.</p> <p><b>2.9.0</b> Ritorcitori, aspartori, binatori.</p> <p><b>2.9.1</b> Romanzieri, novellieri, commediografi, conferenz., ecc.</p> <p><b>2.9.2</b> Sagrestani, scaccini, campanari.</p> <p><b>2.9.3</b> Salatori e tagliatori di pesce, bagnabari, ecc.</p> <p><b>2.9.4</b> Saldatori e tagliatori di metalli.</p> <p><b>2.9.5</b> Salinari (saline marittime).</p> <p><b>2.9.6</b> Saponieri e candelai.</p> <p><b>0.11.0</b> Sarti e tagliatori.</p> <p><b>2.9.7</b> Sbozzatori e segatori a mano del legname.</p> <p><b>2.9.8</b> Scalpellini.</p> <p><b>2.9.9</b> Scritturali, amanuensi copisti, giovani di studio, scrivani.</p> <p><b>3.0.0</b> Scultori.</p> <p><b>3.0.1</b> Sediari.</p> <p><b>3.0.2</b> Segatori e piallatori a macchina del legname.</p> <p><b>3.0.3</b> Sellai.</p> <p><b>3.0.4</b> Sguatter e basso personale di cucina.</p> <p><b>3.0.5</b> Snocciolatori e pelatori di frutta.</p> <p><b>3.0.6</b> Sociologi ed etnologi.</p> <p><b>3.0.7</b> Sofiatori del vetro.</p> <p><b>3.0.8</b> Sorveglianti di macchine ed apparecchi delle industrie chimiche.</p> <p><b>3.0.9</b> Sottufficiali.</p> <p><b>3.1.0</b> Spazzaturai, spazzacamini, fogaiaoli.</p> <p><b>3.1.1</b> Spinatori, bresatori (lavorazione semi non oleosi).</p> <p><b>3.1.2</b> Spolatori, orditori.</p> <p><b>3.1.3</b> Squadratori, segatori, tagliatori di pietre.</p> <p><b>3.1.4</b> Stagnini, idraulici, gasisti.</p> <p><b>3.1.5</b> Stallieri, palafrenieri, cavallanti.</p> <p><b>3.1.6</b> Stampatori di tessuti.</p> <p><b>3.1.7</b> Sterratori.</p> <p><b>3.1.8</b> Stimatori.</p> <p><b>3.1.9</b> Stratrici.</p> <p><b>3.2.0</b> Stradini, battistrada, battimazza stradali.</p>	<p><b>11.0.0</b> Studenti, accademisti, seminaristi, collegiali.</p> <p><b>3.2.2</b> Stuoiai, scopari, spazzolari.</p> <p><b>3.2.3</b> Subalterni e salariati comunali.</p> <p><b>3.2.4</b> Suggeritori e truccatori teatrali.</p> <p><b>3.2.5</b> Sugherai.</p> <p><b>3.2.6</b> Carbonai (produzione di carbone vegetale).</p> <p><b>3.2.7</b> Suonatori di strumenti musicali.</p> <p><b>3.2.8</b> Tappezzieri in cuoio.</p> <p><b>3.2.9</b> Tappezzieri in stoffa e materassi.</p> <p><b>3.3.0</b> Telefonisti.</p> <p><b>3.3.1</b> Telegrafisti.</p> <p><b>3.3.2</b> Tessitori.</p> <p><b>3.3.3</b> Tintori di abiti, smacchiatori.</p> <p><b>3.3.4</b> Tintori di carta e cartone.</p> <p><b>3.3.5</b> Tintori di filati e tessuti.</p> <p><b>3.3.6</b> Tipografi (esclusi i linotipisti e gli altri compositori a macchina).</p> <p><b>3.3.7</b> Tirafili, guardafili, ecc.</p> <p><b>3.3.8</b> Tornitori in legno.</p> <p><b>3.3.9</b> Tornitori in pietra.</p> <p><b>3.4.0</b> Totalizzatori e allibratori.</p> <p><b>3.4.1</b> Tranciatori, sbavatori, pressatori.</p> <p><b>3.4.2</b> Tubisti.</p> <p><b>3.4.3</b> Ufficiali delle forze armate.</p> <p><b>3.4.4</b> Ufficiali di coperta, di macchina, ecc., della marina mercantile.</p> <p><b>3.4.5</b> Uscieri, inservienti e bidelli di uffici pubblici e privati.</p> <p><b>3.4.6</b> Utensilisti, trapanisti, sbozzatori.</p> <p><b>3.4.7</b> Vagonari, carrellisti, ciucai, cavallai, addetti alle miniere.</p> <p><b>3.4.8</b> Venditori ambulanti (non padroni).</p> <p><b>3.4.9</b> Verniciatori di tessuti impermeabili.</p> <p><b>3.5.0</b> Verniciatori e doratori di cuoio, pelli ed altre spoglie animali.</p> <p><b>3.5.1</b> Verniciatori e doratori di legno, paglia e affini.</p> <p><b>3.5.2</b> Verniciatori e smaltatori di metalli.</p> <p><b>3.5.3</b> Veterinari.</p> <p><b>3.5.4</b> Vetrai.</p> <p><b>3.5.5</b> Vetrinisti.</p> <p><b>3.5.6</b> Vetturini e cocchieri.</p> <p><b>3.5.7</b> Vigili del fuoco (pompieri).</p> <p><b>3.5.8</b> Vivaisti.</p> <p><b>3.5.9</b> Vulcanizzatori e altri lavoranti della gomma.</p> <p><b>3.6.0</b> Zoologi e botanici.</p>
--	--	--	--	---





STICA DEL REGNO D'ITALIA

TABELLA Cbis.

CLATURA PROFESSIONALE

caratteristiche in ordine sistematico)

Registi, direttori di scena, coreografi.....	2.8.8	Bigliettai e fattorini di linee tramviarie e automobilistiche.....	0.3.7	Rappresentanti, agenti e viaggiatori di commercio	2.8.7	Personale di pubblica sicurezza, di vigilanza, ecc.		Ministri di culti non cattolici.....	2.1.7
Macchinisti ed attrezzisti teatrali.....	1.9.7	Radiotelegrafisti.....	2.8.4	Mediatori, piazzisti, procacciatori, ecc.....	2.1.2	Agenti di pubblica sicurezza, metropolitani e vigili comunali.....	0.0.5	Sagrestani, scaccini, campanari.....	2.9.3
Inservienti di scena.....	1.7.8	Telefonisti.....	3.3.0	Corrieri, spedizionieri, ecc.....	0.8.9	Guardie carcerarie.....	1.5.9	<b>GIARDINAGGIO, CACCIA PESCA, CUSTODIA DEL BESTIAME</b>	
Maschere ed inservienti di pubblici locali.....	2.0.9	Telegrafisti.....	3.3.1	<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PRIVATA</b>				<b>Giardinieri e guardiani del bestiame.</b>	
Comparsate teatrali.....	0.8.1	Portalettere, fattorini postali e telegrafici.....	2.7.1	<b>Impiegati di amministrazioni pubbliche e private (esclusi gli impiegati addetti a negozi di vendita al minuto).</b>				<b>Paratori e accompagnatori di bestiame.....</b>	
Operatori cinematografici.....	2.3.9	Tirafili, guardafili, ecc.....	3.3.7	<b>Capo del Governo, Ministri e Sottosegretari di Stato.....</b>				<b>Stallieri, palafrenieri, cavallanti.....</b>	
Totalizzatori e allibratori.....	3.4.0	Autisti.....	0.2.7	<b>Prefetti.....</b>				<b>Giardinieri, classificatori di piante, potatori, ecc.....</b>	
Impresari di spettacoli.....	1.6.8	Barrocciai e carrettieri.....	0.3.2	<b>Direttori generali, Direttori e dirigenti di amministrazioni ed aziende pubbliche e private (esclusi i direttori tecnici, i direttori d'alberghi e pensioni, i direttori di grandi magazzini e pubblici esercizi, i direttori di aziende editoriali, i direttori di istituti d'investigazione)</b>				<b>Vivaisti.....</b>	
Suggeritori e trucinatori teatrali.....	3.2.4	Vetturini e cocchieri.....	3.5.6	<b>Capi reparto, capi divisione, capi sezione, capi servizio, di amministrazioni pubbliche e private.....</b>				<b>Cacciatori e pescatori.</b>	
Arbitri, allenatori, cronometristi.....	0.1.1	<b>Ausiliari dei trasporti.</b>		<b>Direttori tecnici.....</b>				<b>Cacciatori.....</b>	
Atleti, calciatori, corridori, ecc.....	0.2.4	Noleggiatori di automezzi.....	2.3.2	<b>Capi ufficio, segretari, ispettori, di amministrazioni pubbliche e private.....</b>				<b>Pescatori (senz'altra specificazione).....</b>	
<b>Addetti ai servizi sanitari ed igienici - Cura estetica della persona.</b>		Noleggiatori di veicoli a trazione animale.....	2.3.3	<b>Bibliotecari.....</b>				<b>Pescatori con fiocine e sciabica, in acque marine.....</b>	
Infermieri.....	1.7.2	Garagisti e lavaggiatori di veicoli.....	1.4.4	<b>Impiegati tecnici.....</b>				<b>Pescatori di tonno e pesce spada.....</b>	
Parrucchieri, barbieri ed affini.....	2.4.6	<b>Ausiliari del turismo.</b>		<b>Interpreti e traduttori.....</b>				<b>Pescatori d'alto mare.....</b>	
Becchini, vespilloni, ecc.....	0.3.4	Guide e ciceroni.....	1.6.0	<b>Applicati, alunni d'ordine, archivisti, economisti di amministrazioni pubbliche e private.....</b>				<b>Pescatori di coralli, spugne, crostacei, molluschi</b>	
Disinfettatori, sardignoli.....	1.0.9	<b>COMMERCIO</b>		<b>Manovali (esclusi gli edili) e uomini di fatica in genere.....</b>				<b>Pescatori in acque interne</b>	
Spazzaturai, spazzacamini, fognaioli.....	3.1.1	<b>Impiegati di negozi di vendita e di pubblici esercizi. (esclusi gli alberghi e le pensioni).</b>		<b>Professionisti ed artisti.</b>				<b>Piscicoltori.....</b>	
<b>Addetti all'imbottaggio, pesatura, imbottigliatura.</b>		<b>Direttori, capi reparto, capi servizio, di grandi magazzini e di pubblici esercizi (esclusi gli alberghi e le pensioni).....</b>		<b>Professionisti ed artisti.</b>				<b>ECONOMIA DOMESTICA</b>	
Imbottiglieri, riempitori di fiale.....	1.6.3	<b>Ispettori, controllori di grandi magazzini.....</b>		<b>Ingegneri.....</b>				<b>Maggiordomi, cerimonieri, mastri di casa.....</b>	
Imballatori, impaccatori, inscatolatori, etichettatori	1.6.1	<b>Agenti di pubblicità e agenti di viaggio - Gerenti.....</b>		<b>Medici, batteriologi, ecc.....</b>				<b>Dame di compagnia.....</b>	
Pesatori e misuratori.....	2.5.6	<b>Corrispondenti.....</b>		<b>Dentisti.....</b>				<b>Nutrici e balie.....</b>	
<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>		<b>Scritturali, amanuensi, copisti, giovani di studio, scrivani.....</b>		<b>Levatrici.....</b>				<b>Domestici.....</b>	
<b>Lavoratori dei trasporti e comunicazioni.</b>		<b>Ragionieri e contabili.....</b>		<b>Veterinari.....</b>				<b>Camerieri (esclusi i camerieri d'albergo).....</b>	
Capi stazione e sottocapi.....	0.5.2	<b>Cassieri e tesorieri (esclusi i cassieri di pubblici locali).....</b>		<b>Avvocati e procuratori.....</b>				<b>Ascensoristi, rooms, ecc.....</b>	
Assuntori di stazioni ferroviarie.....	0.2.2	<b>Esattori, riscuotitori, ecc.....</b>		<b>Notai.....</b>				<b>Guardarobieri, dispensieri, ecc.....</b>	
Capi treno, conduttori e controllori viaggianti.....	0.5.3	<b>Fatturisti e marcatori.....</b>		<b>Fisici, geologi, geografi, ecc.....</b>				<b>Cuochi.....</b>	
Guarda merci, guarda sala	1.5.6	<b>Stimatori.....</b>		<b>Zoologi e botanici.....</b>				<b>Sguatter e basso personale di cucina.....</b>	
Deviatori, manovratori, guardafreni, frenatori.....	1.0.2	<b>Campionaristi.....</b>		<b>Dottori in scienze economiche e commerciali.....</b>				<b>CONDIZIONI NON PROFESSIONALI</b>	
Macchinisti (trasporti terrestri).....	1.9.6	<b>Classificatori di prodotti finiti.....</b>		<b>Attuari e statistici.....</b>				<b>Persone di condizioni non professionali.</b>	
Fuochisti (trasporti terrestri, marittimi, lacuali, fluviali, lagunari).....	1.4.2	<b>Addetti alla vendita.....</b>		<b>Dottori in scienze agrarie, agronomi.....</b>				<b>Benestanti, redditieri, ecc.....</b>	
Motoristi di navi, di barche a motore, di motoscafi, ecc.....	2.2.7	<b>Banconieri, baristi, ecc.....</b>		<b>Sociologi ed etnologi.....</b>				<b>Proprietari di terre affittate.....</b>	
Fanalisti.....	1.2.4	<b>Vetrinisti.....</b>		<b>Archeologi.....</b>				<b>Proprietari edili.....</b>	
Ufficiali di coperta, di macchina, ecc., della marina mercantile (esclusi gli ufficiali medici e gli ufficiali radiotelegrafisti o marconisti).....	3.4.4	<b>Fattorini, cascherini, ecc.....</b>		<b>Musicisti.....</b>				<b>Pensionati.....</b>	
Nostromi, caporali di macchina, capitani di armi.....	2.3.4	<b>Venditori ambulanti (non padroni).....</b>		<b>Scultori.....</b>				<b>Inabili, infermi, ricoverati.....</b>	
Piloti marittimi, padroni e marinai autorizzati.....	2.6.5	<b>Giornalai.....</b>		<b>Restauratori di oggetti di arte e da collezione.....</b>				<b>Detenuti.....</b>	
Palombari.....	2.4.2	<b>Impiegati senz'altra specificazione.....</b>		<b>Modelli e modelle.....</b>				<b>Mendicanti.....</b>	
Marinai (marina mercantile).....	2.0.8	<b>Personale alberghiero.</b>		<b>Periti.....</b>				<b>Prostitute.....</b>	
Mozzi e giovanotti.....	2.2.8	<b>Direttori di alberghi e pensioni.....</b>		<b>Romanzieri, novellieri, commedlografi, conferenzieri, ecc.....</b>				<b>Studenti, accademisti, seminaristi, collegiali.....</b>	
Piloti di aviazione.....	2.6.4	<b>Economisti di alberghi e pensioni, segretari di alberghi e pensioni, capi accettazione di alberghi e pensioni.....</b>		<b>Grafologi, raddomanti, chironomanti, ecc.....</b>				<b>Attendenti a casa.....</b>	
Motoristi di aviazione (com presi i motoristi a terra).....	2.2.6	<b>Portieri d'albergo.....</b>		<b>Addetti al culto.</b>				<b>Persone senza professione, a carico dei familiari, a carico della pubblica beneficenza, ecc.....</b>	
Operai di manovra degli aeroscafi.....	2.3.8	<b>Camerieri d'albergo.....</b>		<b>Cardinali, vescovi, arcivescovi.....</b>				<b>Persone in attesa di prima occupazione.....</b>	
Ispettori e controllori di linee tramviarie e automobilistiche.....	1.8.4	<b>Ausiliari del commercio.</b>		<b>Preti, curati, parroci, regolari, ecc.....</b>				<b>Persone senza indicazione di professione o condizione.....</b>	
Conducenti di tramvie.....	0.8.5	<b>Amministratori, intendenti, ecc.....</b>							

Col. 13  
DEL FOGLIO DI CENSIMENTO

ISTITUTO CENTRALE DI STATI  
CLASSIFICAZIONE E NOMEN

(Elenco per materia degli

<p><b>AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA</b></p>	<p>Prima lavorazione e utilizzazione del legno in genere: segazione, stagionatura, magazzini di deposito, conservazione (imbibizione, spalmatura, iniezione)..... 1.1.9</p>	<p>Condizionatura e conservazione della verdura, dei foraggi, mangime, delle frutta, dei funghi in scatole (escluse le fabbriche di conserve)..... 1.3.4</p>	<p>Preparazione e lavorazione della cartapeccora, delle budella, imbalsamazione, preparazione delle spugne... 1.5.11</p>	<p>Industria dell'automobile... Industria del ciclo e del motociclo.....</p>
<p><b>Agricoltura.</b></p>	<p>Fabbricazione di fusti ed altri recipienti di legno: tinozze, boracce, ecc. (esclusi i fusti di legno per imballaggio)..... 1.2.12</p>	<p>Frantoi per l'estrazione dell'olio (esclusa la raffinazione che non sia una semplice chiarificazione e filtrazione ed i laboratori separati per la fabbricazione di pannelli)..... 1.3.5</p>	<p>Fabbricazione di spazzole, spazzolini e pennelli e lavorazione delle setole, del crine e del pelo..... 1.5.0</p>	<p>Industria dell'aeromobile... Industria del materiale fisso e mobile per ferrovie e tramvie.....</p>
<p>Aziende agricole..... 0.12.0 Aziende forestali..... 0.1.1 Aziende zootecniche..... 0.1.2</p>	<p>Laboratori e cantieri da falegnami e carpentieri in legno (esclusa la preparazione dei legnami di opera)..... 1.2.11</p>	<p>Stabilimenti enologici..... 1.3.6</p>	<p>Fabbricazione di oggetti comuni in corno, unghia ed osso (esclusi i bottoni)..... 1.5.1</p>	<p>Industria delle costruzioni navali..... Industria delle costruzioni di macchine motrici..... (escluse quelle elettriche)...</p>
<p><b>Caccia.</b></p>	<p>Costruzione di veicoli in legno (esclusa la costruzione di veicoli ferroviari)..... 1.2.0</p>	<p>Lavorazione dei semi, non oleosi, dei legumi, delle castagne, delle droghe, del caffè e dei surrogati del caffè..... 1.3.8</p>	<p>Fabbricazione di bottoni in unghia, corno, osso, cuoio e madreperla..... 1.5.2</p>	<p>Industria delle costruzioni di macchine operatrici..... Industria delle costruzioni di pompe, compressori, ventilatori, ecc.....</p>
<p>Caccia..... 0.1.3</p>	<p>Cantieri per la costruzione di barche e di navi in legno..... 1.2.1</p>	<p>Fabbricazione di cioccolata, caramelle, torroni e confetture diverse..... 1.3.9</p>	<p>Fabbricazione di oggetti di lusso e di decorazioni in corno, osso, corallo, avorio, madreperla, tartaruga e simili..... 1.5.3</p>	<p>Industria delle costruzioni di macchine ed attrezzi agricoli..... Industria delle costruzioni di macchine ed apparecchi per generazione, trasformazione ed utilizzazione dell'energia elettrica.....</p>
<p><b>Pesca.</b></p>	<p>Fabbricazione di mobili ed oggetti artistici in legno comprese la lucidatura, laccatura, verniciatura e doratura (esclusi i mobili in canna, giunchi e vimini)..... 1.2.2</p>	<p>Lavorazione del latte (esclusa la fabbricazione di burro artificiale)..... 1.4.12</p>	<p>Magazzini di deposito e di classifica delle materie prime per l'industria della carta (cernita di stracci e di carta usata)..... 1.5.4</p>	<p>Industria per la costruzione di strumenti ottici e di misura meccanica minuta e di precisione..... Industria degli impianti termici, idraulici e sanitari.....</p>
<p>Pesca in acque marine..... 0.1.4 Pesca del corallo e delle spugne..... 0.1.5</p>	<p>Fabbricazione di strumenti musicali, prevalentemente in legno (esclusi gli strumenti musicali, in metallo)..... 1.2.3</p>	<p>Macelli e stabilimenti per la conservazione e lavorazione delle carni, per la estrazione e purificazione dei grassi animali (esclusa la lavorazione delle materie grasse)..... 1.4.11</p>	<p>Lavorazione delle materie prime per la fabbricazione di carta e cartone..... 1.5.5</p>	<p>Industria della costruzione di armi e materiale bellico..... Industria della costruzione metallica e materiale per la costruzione edilizia, stradale e carpenteria.....</p>
<p>Allevamento e pesca dei molluschi e dei crostacei..... 0.1.6 Pesca in acque interne (lagune, valli, laghi, corsi d'acqua)..... 0.1.7</p>	<p>Industrie del legno non altrove nominate..... 1.2.4</p>	<p>Distillerie di alcool buongusto e produzione di liquori..... 1.4.0</p>	<p>Fabbricazione di oggetti in cartapesta, di carta da parati e di cartoni incatramati per coperture..... 1.5.8</p>	<p>Industria della costruzione di minuterie metalliche e ferramenta..... Industria dell'oreficeria e gioielleria; lavorazione dell'oro e dell'argento; produzione di medaglie.....</p>
<p>Stazioni e stabilimenti di piscicoltura..... 0.1.8 Stabilimenti per la conservazione e lavorazione dei pesci..... 0.1.9</p>	<p>Lavorazione del truciolo (esclusa la produzione del truciolo e la fabbricazione di cappelli di truciolo)..... 1.2.5</p>	<p>Fabbricazione di prodotti della fermentazione e di malto (esclusa la produzione dei vini e dell'aceto)..... 1.4.1</p>	<p>Stabilimenti per la confezione di oggetti in carta e cartone..... 1.5.7</p>	<p>Industria della meccanica varia.....</p>
<p>Pesca non altrimenti specificata..... 0.1.0</p>	<p>Lavorazione di canne palustri, vimini, giunchi e simili..... 1.2.6</p>	<p>Produzione e raffinazione di zucchero..... 1.4.2</p>	<p>Industrie poligrafiche.</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p><b>INDUSTRIA</b></p>	<p>Lavorazione della paglia, della trebbia, dello sparto, del crine vegetale, della raffia e simili (escluso l'apprestamento del crine animale ed i laboratori per il rivestimento dei recipienti di vetro)..... 1.2.7</p>	<p>Produzione di bevande gassate, seltz e acque minerali artificiali..... 1.4.3</p>	<p>Stabilimenti di arti grafiche, comprese le annesse legatorie - Tipografie di giornali..... 1.5.9</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p><b>Industrie estrattive.</b></p>	<p>Rivestimento dei recipienti di vetro..... 1.2.8</p>	<p>Industria del freddo..... 1.4.4</p>	<p>Legatorie..... 1.6.12</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Ricerche di giacimenti di minerali metallici e non metallici (compresi i combustibili, le acque minerali, ecc.)..... 1.1.12</p>	<p>Fabbricazione di scope, spazzole e pennelli (escluse le spazzole e pennelli di crine animale)..... 1.2.9</p>	<p>Lavorazione e conservazione delle pelli per pellicceria (esclusa la confezione delle pellicceria)..... 1.4.5</p>	<p>Stabilimenti e studi fotografici..... 1.6.11</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Miniere di minerali metallici..... 1.1.11</p>	<p>Lavorazione del sughero..... 1.3.12</p>	<p>Concerie comuni (esclusi i magazzini di deposito e conservazione, nonché le concerie e le timorie di pelli per pellicceria)..... 1.4.6</p>	<p>Uffici di copisteria..... 1.6.0</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Miniere di minerali non metallici (escluso lo zolfo ed i combustibili)..... 1.1.0</p>	<p>Industrie alimentari.</p>	<p>Fabbricazione di cuoi artificiali da detriti di cuoio..... 1.4.7</p>	<p>Fabbricazione di timbri e di smaltografie..... 1.6.1</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Miniere di zolfo..... 1.1.1</p>	<p>Trebbiatura e magazzini comuni di raccolta, deposito e conservazione dei cereali (magazzini separati dai molini)..... 1.3.11</p>	<p>Fabbricazione di cinghie ed articoli di selleria e buffetteria - Rifinimento del cuoio..... 1.4.8</p>	<p>Industrie metallurgiche</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Miniere di combustibili fossili e cave di torba..... 1.1.2</p>	<p>Pilatura e brillatura del riso e sgusciatura di altri cereali e semi..... 1.3.0</p>	<p>Fabbricazione di portafogli, borse ed articoli di valigeria in pelle e imitazioni pelle e fabbricazione di cuoi artistici..... 1.4.9</p>	<p>Produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio..... 1.6.2</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Cave di marmo, pietra da taglio e pietre grezze da costruzione..... 1.1.3</p>	<p>Molini da cereali..... 1.3.1</p>	<p>Lavorazione delle penne e delle piume (escluse le fabbriche di spazzole, pennelli e simili, tessuti feltrati, ed escluso il crine vegetale)..... 1.5.12</p>	<p>Prima lavorazione del ferro e dell'acciaio..... 1.6.3</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Cave di pietra per macchine ed attrezzi e cave di materiale per uso industriale (escluso quello per costruzione)..... 1.1.4</p>	<p>Forni e panifici (anche con annessa vendita)..... 2.7.5</p>	<p>Industrie meccaniche.</p>	<p>Produzione e prima lavorazione di altri metalli e relative leghe..... 1.6.4</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Miniere e cave di materiale per cementi, laterizi, terrecotte, porcellane, vetriere e simili..... 1.1.5</p>	<p>Pastifici..... 1.3.2</p>	<p>Fonderie di 2ª fusione (escluse fonderie di acciaio)..... 1.6.8</p>	<p>Produzione di pezzi forgiati e stampati; traforatura e laminazione a freddo: seconde lavorazioni del ferro e dell'acciaio..... 1.6.5</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Cave di sabbia, ghiaia e pietrisco..... 1.1.6</p>	<p>Fabbricazione di biscotti, gallette, panettoni e pasticcerie diverse..... 1.3.3</p>		<p>Fabbricazione di bullonerie e simili..... 1.6.6</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Saline marittime..... 1.1.7</p>			<p>Fabbricazione di catene..... 1.6.7</p>	<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Estrazione di acque minerali naturali per uso industriale..... 1.1.8</p>				<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p><b>Industrie del legno e affini.</b></p>				<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>
<p>Produzione di carbone vegetale..... 2.8.0</p>				<p>Industria che lavorano i minerali non metallici</p>

TABELLA D.

## STICA DEL REGNO D'ITALIA

## CLATURA PROFESSIONALE

esercizi o lavorazioni).

1.6.9	Conglomerazione di pietre dure per uso industriale			Fabbricazione di solfati, solfuri e solfiti per uso industriale (esclusa la fabbricazione di solfato di ammonio greggio).....	2.4.1	Produzione e distribuzione di forza motrice, luce, calore ed acqua.
1.7.12	(tele smerigliate, mole a smeriglio, macchine artificiali, ecc.)	1.9.0		Fabbricazione di cloruri, ipocloriti, clorati e perclorati per uso industriale (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).....	2.4.2	Produzione e distribuzione di energia elettrica per illuminazione e forza motrice.....
1.7.11			<b>Industrie del vestiario, abbigliamento e arredamento.</b>	Fabbricazione di carbonati e bicarbonati industriali (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).....	2.4.3	Produzione e distribuzione di luce (esclusa quella elettrica), acqua, calore e ventilazione.
1.7.0	<b>Industrie edilizie.</b>		Fabbricazione di feltri per cappelli, lavorazione di feltri - Riparazione e pulitura di cappelli.....	2.2.11		
1.7.1	Industrie edilizie.....	1.9.1	Modisterie.....	2.2.0	<b>Industria editoriale.</b>	
1.7.2			Confezione di abiti.....	2.2.1	Edizioni comuni.....	2.6.6
1.7.3	<b>Industrie tessili.</b>		Fabbricazione di calzature.....	2.2.2	Agenzie di stampa.....	2.6.7
1.7.4	Produzione del seme bachi....	1.9.2	Confezioni di biancheria.....	2.2.3		
1.7.5	Depositi, cernita, essiccazione dei bozzoli.....	1.9.3	Materassai e tappezzeri.....	2.2.4	<b>Industria dello spettacolo.</b>	
1.7.6	Trattura e torcitura della seta, filatura dei cascami di seta, condizionatura della seta....	1.9.4	Confezioni di busti e simili.....	2.2.5	Imprese esercenti teatri.....	2.6.8
1.7.7	Tessitura di sola seta o di seta mista con altre fibre, tintura e rifinitura tessuti relativi....	1.9.5	Fabbricazione di ombrelli.....	2.2.6	Imprese di compagnie teatrali e di concerti.....	2.6.9
1.7.8	Filatura e torcitura del cotone puro o misto a fibre cotonizzate (fiocco di rayon, canapa, ecc.)	1.9.6	Confezioni di accessori per vestiario (cravatte, bretelle, ghette, ecc.)	2.2.7	Impresa esercenti cinematografi e cinemateatri.....	2.7.12
1.7.9	Tessitura di solo cotone o di cotone misto ad altre fibre con eventuali annessi candeggio, tintura, stampa, mercerizzazione e finitura dei tessuti - Finimento di cotonati sanitari	1.9.7	Fabbricazione di guarnizioni per vestiario, fiori naturali artificiali e oggetti di ornamento e di arredamento - Confezione di bambole di stoffa.....	2.2.8	Produzione e noleggio di pellicole cinematografiche.....	2.7.11
1.8.12	Lavatura, cardatura, pettinatura, filatura ritorcitura della lana, pura o mista con altre fibre.....	1.9.8	Fabbricazione di bottoni di frutto	2.2.9	Radiofonia e incisione di dischi.....	2.7.0
1.8.11	Tessitura della lana, pura o mista con altre fibre. - Tintura e finitura dei tessuti.....	1.9.9	Confezione di bandiere, vele, gagliardetti e simili.....	2.3.12	Imprese di spettacoli viaggianti.	2.7.1
1.8.0	Pettinatura, filatura del lino, della canapa e del gargiolo.....	2.1.12	Fabbricazione di maglie, calze, guanti, ecc. con eventuale annesso appretto e tintoria.....	2.3.11	Imprese per l'esercizio di spettacoli sportivi.....	2.7.2
1.8.1	Tessitura del solo lino e canapa o misti ad altre fibre e rifinitura dei tessuti (compresa l'eventuale annessa tintoria, candeggio ed impermeabilizzazione).....	2.1.11	Fabbricazione di guanti in pelle e stoffa.....	2.3.0		
1.8.2	Filatura e tessitura della juta con eventuale annesso candeggio e tintoria.....	2.1.0	Confezione di pellicerie.....	2.3.1	<b>Industrie non altrimenti specificate.</b>	
1.8.3	Fabbricazione di spaghi e cordami di cotone, canapa, manilla e simili.....	2.1.1	Lavanderie, stirerie, smacchiatricie, laboratori di rammento, ecc.....	2.3.2	Industrie non altrimenti specificate	2.7.4
1.8.4	Fabbricazione di passamanerie di moda, militari, ecclesiastiche, ecc.....	2.1.2			<b>TRASPORTI E COMUNICAZIONI</b>	
1.8.5	Produzione di tulli, merletti, ricami, pizzi e simili.....	2.1.3	<b>Servizi igienici e sanitari.</b>		<b>Trasporti.</b>	
1.8.6	Fabbricazione di trecce e pizzi trecciati, stringhe, tubi di canapa, ecc. - Reti da pesca, caccia e simili.....	2.1.4	Case di cura.....	2.3.3	Trasporti automobilistici.....	3.1.0
1.8.7	Impermeabilizzazione, verniciatura, ceratura tessuti e simili - Preparazioni speciali - Fabbricazione del linoleum.....	2.1.5	Stabilimenti di bagni vari e cure fisiche.....	2.3.4	Trasporti a trazione animale su via ordinaria.....	3.1.1
1.8.8	Fabbricazione tappeti.....	2.1.6	Igiene ed estetica della persona.	2.3.5	Servizi sussidiari dei trasporti su via ordinaria.....	3.1.2
1.8.9	Industrie tessili non specificate	2.1.7	Stabilimenti idropinici e di imbottigliamento di acque minerali naturali potabili.....	2.3.6	Corrieri e agenzie di città.....	3.1.3
1.9.12	Produzione di accessori per la filatura e la tessitura.....	2.1.8	Laboratori di analisi chimiche e batteriologiche.....	2.3.7	Ferrovie esercitate dallo Stato..	3.1.4
1.9.11	Fabbricazione di nastri, nastri elastici e tessuti elastici.....	2.1.9	<b>Servizi privati di pulizia e disinfezione.</b>		Ferrovie, tramvie e simili non esercitate dallo Stato.....	3.1.5
	Industrie della tintoria, finissaggio, mercerizzazione e stamperia di prodotti tessili, esercitate senza filatura o tessitura	2.2.12	Servizi appaltati di pulizia urbana	2.3.8	Trasporti lacuali, fluviali e lagunari.....	3.1.6
			Servizi di disinfezione e pulizia domestica.....	2.3.9	Trasporti marittimi.....	3.1.7
			Servizi funebri.....	2.4.12	Trasporti aerei.....	3.1.8
			<b>Industrie chimiche.</b>		Lavori di carico e scarico nell'ambito dei porti.....	3.1.9
			Estrazione e lavorazione di prodotti chimici inorganici esistenti allo stato naturale.....	2.4.11	Servizi di carico e scarico e facchinaggio.....	3.2.0
			Fabbricazione di acido solforico, nitrico e cloridrico (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici) e di concimi chimici inorganici.....	2.4.0	Servizi ausiliari delle ferrovie..	3.2.1
			Fabbricazione di solfati, solfuri e solfiti per uso industriale (esclusa la fabbricazione di solfato di ammonio greggio).....	2.4.1	Trasporti non altrimenti specificati.....	3.2.7
			Fabbricazione di cloruri, ipocloriti, clorati e perclorati per uso industriale (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).....	2.4.2	<b>Comunicazioni.</b>	
			Fabbricazione di carbonati e bicarbonati industriali (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).....	2.4.3	Servizi postali, telegrafici e radiotelegrafici gestiti direttamente dallo Stato.....	3.2.2
			Fabbricazione di sali inorganici industriali diversi dai solfati, clorati e carbonati (escluse le fabbricazioni con processi elettrochimici).....	2.4.4	Servizi postali e telegrafici gestiti da aziende private.....	3.2.3
			Fabbricazione di idrati (esclusa la fabbricazione della soda con processi elettrochimici) e di ossidi per uso industriale.....	2.4.5		
			Fabbricazione di altri prodotti chimici inorganici per uso industriale.....	2.4.6		
			Fabbricazione di fiammiferi....	2.4.7		
			Fabbricazione di prodotti esplosivi e confezione per la loro utilizzazione.....	2.4.8		
			Distillazione del petrolio, di minerali, ecc. e lavorazione dei relativi prodotti distillati.....	2.4.9		
			Fabbricazione di acidi e prodotti organici ottenuti per distillazione.....	2.5.12		
			Fabbricazione di acidi e prodotti organici non ottenuti per distillazione o fermentazione.....	2.5.11		
			Fabbricazione di essenze naturali per profumi e liquori e di profumerie.....	2.5.0		
			Lavorazione dell'amido e dei derivati.....	2.5.1		
			Estrazione e lavorazione degli olii e dei grassi.....	2.5.2		
			Fabbricazione di glicerina, acido stearico, candele, saponi e detersivi vari.....	2.5.3		
			Fabbricazione della colla e dei concimi da residui animali.....	2.5.4		
			Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici per analisi e per usi scientifici.....	2.5.5		
			Fabbricazione di colori organici naturali e sintetici e relativi prodotti intermedi.....	2.5.6		
			Fabbricazione di colori minerali, vernici, inchiostri, ceralacche, ecc.....	2.5.7		
			Industrie elettro-chimiche e dei gas compressi.....	2.5.8		
			Fabbricazione di fibre tessili artificiali (rayon, spugne, crino, amil, ecc.) e di trasparente di cellulosa.....	2.5.9		
			Produzione del caucciù, della guttaperca e derivati e dei conduttori elettrici isolati.....	2.6.12		
			Produzione di materie plastiche, resine sintetiche e fibra vulcanizzata.....	2.6.11		
			Produzione di pellicole, lastre e carte fotografiche.....	2.6.0		
			Produzione di combustibili conglomerati e compressi e di carboni per uso elettrico.....	2.6.1		
			Industrie chimiche non altrimenti specificate.....	2.6.2		
			Lavorazione e confezione dei tabacchi.....	2.6.3		

Servizi telefonici gestiti direttamente dallo Stato . . . . .	3.2.4	Commercio di carta, cartone, articoli di cartoleria e di cancelleria . . . . .	4.2.3	Negozi di cereali, farine, pane, paste alimentari, biscotti e gallette ed altri prodotti di cereali non specificati (senza annessa fabbricazione). . . . .	4.4.11	Commercio di abiti . . . . .	4.5.6	Commercio di prodotti medicinali - Farmacie . . . . .	
Servizi telefonici in concessione . . . . .	3.2.5	Commercio di combustibili solidi . . . . .	4.2.4	Negozi di frutta, ortaggi, legumi, funghi ed altri prodotti di origine vegetale . . . . .	4.4.0	Commercio di calzature e materie prime ed accessori per calzature . . . . .	4.5.7	Commercio di oggetti di toletta e di igiene per la persona . . . . .	
Servizi radiotelegrafonici in concessione . . . . .	3.2.6	Commercio di olii minerali, carburanti e lubrificanti . . . . .	4.2.5	Rivendite di sali, tabacchi ed altri generi di monopolio . . . . .	4.4.1	Commercio di cappelli . . . . .	4.5.8	Commercio di candele, spirito, petrolio, benzina, carburato di calcio, lubrificanti, olii di semi non commestibili, ecc. . . . .	
Comunicazioni non altrimenti specificate . . . . .	3.2.8	Commercio di prodotti finiti in ferro o altro metallo (esclude le macchine e i veicoli) . . . . .	4.2.6	Drogherie e negozi di torrefazione del caffè . . . . .	4.4.2	Commercio di guanti, pellicerie, ombrelli, bastoni, articoli da viaggio ed oggetti in cuoio . . . . .	4.5.9	Commercio di legna da ardere e di carboni vegetali e fossili . . . . .	
<b>COMMERCIO</b>		Commercio di macchine e utensili . . . . .	4.2.7	Negozi di vino, birra, olio, acque minerali, ghiaccio, ecc. (esclusi i locali che esercitano la mescita) . . . . .	4.4.3	Commercio di articoli di gomma e derivati e di effetti di vestiario impermeabili . . . . .	4.6.12	Commercio misto di prodotti chimici e farmaceutici e di articoli d'igiene personale . . . . .	
<b>COMMERCIO ALL'INGROSSO</b>		Commercio di macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) . . . . .	4.2.8	Negozi di dolci e simili . . . . .	4.4.4	Commercio di cordami, sacchi, tele di juta, tele cerate, copertoni e simili . . . . .	4.6.11		
<b>A) Commercio di generi alimentari</b>		Commercio di veicoli ed accessori . . . . .	4.2.9	Commercio misto al minuto di generi alimentari diversi . . . . .	4.4.5	Commercio misto di filati, tessuti ed oggetti di vestiario ed abbigliamento . . . . .	4.6.0	<b>Commercio di articoli di cartoleria e cancelleria, di pubblicazioni musicali, riviste e giornali - Biblioteche circolanti.</b>	
<b>Commercio di generi alimentari all'ingrosso.</b>		Commercio misto di generi non alimentari diversi . . . . .	4.3.12	<b>B) Commercio di generi non alimentari</b>				Negozi di cartoleria e oggetti di cancelleria . . . . .	
Commercio di carni fresche e congelate . . . . .	4.1.12	<b>Commercio di animali vivi e di materie prime non preziose.</b>		<b>Commercio di metalli, di macchine, di utensili diversi.</b>		<b>Commercio di oggetti di arredamento esclusi gli oggetti d'arte e di lusso.</b>		Librerie . . . . .	
Commercio di pesce fresco e frutti di mare . . . . .	4.1.11	Commercio di animali vivi in genere . . . . .	4.3.11	Commercio di ferramenta, ottonami, ecc. . . . .	4.4.6	Commercio di mobili . . . . .	4.6.1	Negozi di vendita di pubblicazioni musicali . . . . .	
Commercio di latte, formaggio, latticini, uova, salumi, conserve alimentari ed altri prodotti di origine animale . . . . .	4.1.0	Commercio di materie prime e ausiliarie per l'agricoltura (sementi, bulbi non da fiore, piante non ornamentali, concimi, foraggi, ecc.) . . . . .	4.3.0	Commercio di armi, munizioni ed esplosivi . . . . .	4.4.7	Commercio di tappezzerie (tende, tappeti, stuoie, ecc.) . . . . .	4.6.2	Edicole giornalistiche . . . . .	
Commercio di farine, pane, paste alimentari, biscotti e gallette ed altri prodotti di cereali non specificati (senza annessa fabbricazione) . . . . .	4.1.1	Commercio di materie prime per le industrie tessili (bozzoli, seta greggia, cotone, lane, juta, lino, canapa, cascami ed altre fibre) . . . . .	4.3.1	Commercio di macchine e utensili per uso agricolo . . . . .	4.4.8	Commercio di utensili ed oggetti per famiglia, di vetterie, cristallerie e ceramiche . . . . .	4.6.3	Biblioteche circolanti . . . . .	
Commercio di frutta, ortaggi e legumi, funghi ed altri prodotti di origine vegetale . . . . .	4.1.2	Commercio di pelli, setole e crini, ossa, corna ed altre spoglie animali . . . . .	4.3.2	Commercio di macchine e utensili per uso industriale . . . . .	4.4.9	Commercio di spazzole, scope, spugne, ecc. . . . .	4.6.4	Commercio misto di articoli di cartoleria, pubblicazioni musicali, riviste e giornali . . . . .	
Commercio di coloniali e spezie . . . . .	4.1.3	Commercio di cereali, grano, granturco, riso, ecc. . . . .	4.3.3	Commercio di macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie) . . . . .	4.5.12	Commercio di oggetti per illuminazione, riscaldamento, bagni, ecc. . . . .	4.6.5	<b>Commercio di oggetti usati (escluso il commercio ambulante).</b>	
Commercio di vino ed altre bevande, di alcool per liquori, di aceto, di olio . . . . .	4.1.4	Commercio di legnami grezzi e semilavorati, dei derivati ed affini (compresa la cellulosa) . . . . .	4.3.4	Commercio di veicoli ed accessori . . . . .	4.5.11	Commercio di chincaglierie, articoli per fumatori, carte da giuoco, corone funebri metalliche, ecc. . . . .	4.6.6	Commercio di oggetti usati.	
Commercio di dolciumi in genere . . . . .	4.1.5	Commercio di semi oleosi ed altre materie prime di origine vegetale . . . . .	4.3.5	Commercio di altri oggetti di metallo . . . . .	4.5.0	Commercio di attrezzature sportive . . . . .	4.6.7	<b>Grandi magazzini.</b>	
Commercio misto di generi alimentari diversi . . . . .	4.1.6	Commercio di materiali da costruzione (laterizi, calce, sabbia, cementi, ecc.) . . . . .	4.3.6	Imprese di noleggio (escluso il noleggio di veicoli in genere) . . . . .	4.5.1	Commercio di giocattoli e simili . . . . .	4.6.8	Grandi magazzini di generi alimentari . . . . .	
<b>B) Commercio di generi non alimentari</b>		Commercio di minerali metallici e non metallici, ecc. (esclusi le pietre ed i metalli preziosi) . . . . .	4.3.7	Commercio misto di metalli, macchine ed utensili diversi . . . . .	4.5.2	Commercio misto di oggetti vari per lo arredamento . . . . .	4.6.9	Grandi magazzini di generi non alimentari . . . . .	
<b>Commercio di generi non alimentari (esclusi gli animali vivi e le materie prime non preziose).</b>		Commercio di gioie, pietre e metalli preziosi, di brillanti chimici, di orologeria . . . . .	4.1.7	<b>Commercio al minuto di materie prime per l'edilizia e per l'agricoltura.</b>		<b>Commercio di oggetti d'arte, di lusso e di orologerie.</b>		Grandi magazzini di generi misti . . . . .	
Commercio di tessuti, filati e passamanerie . . . . .	4.1.8	Commercio misto di materie prime in genere . . . . .	4.3.8	Commercio materie prime per l'edilizia (legname laterizi, ecc.) . . . . .	4.11.3	Commercio di gioiellerie, orificerie e orologerie . . . . .	4.7.12	Commercio al minuto di generi diversi (alimentari e non alimentari) . . . . .	
Commercio di oggetti di vestiario, abbigliamento e mercerie . . . . .	4.1.9	Commercio all'ingrosso di generi diversi (alimentari e non alimentari) . . . . .	4.11.1	Commercio materie prime per l'agricoltura (concimi, foraggi, ecc.) . . . . .	4.11.4	Commercio di strumenti musicali . . . . .	4.7.11	<b>GESTIONI DIVERSE</b>	
Commercio dell'arredamento, chincaglierie, articoli da viaggio, pelletterie e macchinerie . . . . .	4.2.12	<b>COMMERCIO AL MINUTO</b>				Commercio di arredi sacri . . . . .	4.7.0	<b>Gestioni diverse.</b>	
Commercio di vetterie, ceramiche, ecc. . . . .	4.2.11	<b>A) Commercio di generi alimentari</b>				Commercio di quadri, bronzi, sculture, stampe, oleografie, mosaici ed altri oggetti di lusso, da ornamento e da collezione . . . . .	4.7.1	Gestioni di servizi . . . . .	
Commercio di cordami, sacchi, tele di juta, tele cerate, copertoni . . . . .	4.2.0	<b>Commercio di generi alimentari al minuto.</b>		<b>Commercio di filati, tessuti ed oggetti di vestiario ed abbigliamento.</b>		Commercio misto di oggetti d'arte, di lusso e di orologeria . . . . .	4.7.2	Appalti di forniture militari, navali, di casermaggio, carcerarie, ecc. . . . .	
Commercio di fiori, foglie e piante ornamentali, bulbi da fiore, semi da giardino . . . . .	4.2.1	Macellerie, pollerie, pescherie . . . . .	4.3.9	Commercio di filati e tessuti . . . . .	4.5.3	<b>Commercio di prodotti chimici e farmaceutici e di articoli d'igiene personale.</b>		<b>COMMERCIO AMBULANTE ED ATTIVITA' AFFINI</b>	
Commercio di prodotti chimici e farmaceutici e articoli sanitari . . . . .	4.2.2	Latterie (senza licenza di P. S.), pizzicherie, salumerie ed affini, spacci di uova - Rosticcerie e friggitorie (senza licenza di P. S.) . . . . .	4.4.12	Commercio di mercerie, passamanerie, ricami . . . . .	4.5.4	Commercio di vernici, colori, terre coloranti, pennelli, ecc. . . . .	4.7.3	<b>Commercio ambulante ed attività affini.</b>	
				Commercio di biancherie, maglierie, cravatte ed affini . . . . .	4.5.5			Commercio ambulante di generi alimentari . . . . .	

PROFESSIONALE. (Col. 13 del foglio di censimento).

4.7.4	Commercio ambulante di generi non alimentari (esclusi gli oggetti usati e di rifiuto) ..... 4.9.12	<b>Assicurazioni e previdenza.</b> Istituti di assicurazione ..... 5.1.6 Istituti di previdenza ..... 5.1.7	<b>Attività varie.</b> Attività varie ..... 6.3.3	Società e circoli scientifici .... 8.1.3 Istituti di investigazione, di sicurezza privata, di sorveglianza notturna ..... 8.1.4 Amministrazioni private non specificate ..... 8.1.5
4.7.5	Raccolta e commercio di materiale usato e di rifiuto (ossa, stracci, bottiglie, ferri vecchi, abiti, ecc.) ..... 4.9.11	<b>ATTIVITA' ED ARTI LIBERE</b>	<b>AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</b>	<b>CULTO</b>
4.7.6	Commercio ambulante di generi diversi ..... 4.11.5	<b>Attività educative.</b> Insegnamento di materie letterarie, scientifiche ed artistiche ..... 6.1.0 Insegnamento di musica vocale e strumentale e di recitazione.. 6.1.1 Insegnamento di ginnastica, scherma, equitazione, ballo, nuoto, ecc. .... 6.1.2	<b>Amministrazione statale (esclusi: Insegnamento pubblico e Difesa del Paese).</b> Ambasciate e Consolati esteri.. 7.1.0 Ambasciate e Consolati italiani. 7.1.1 Amministrazione della Real Casa 7.1.2 Amministrazione dello Stato e delle Camere legislative..... 7.1.3	<b>Culto cattolico.</b> Chiese cattoliche ..... 6.4.0 Abbazie, conventi, eremitaggi, monasteri, ecc. .... 6.4.1 Istituti ecclesiastici cattolici (esclusi quelli per l'insegnamento) ..... 6.4.2
4.7.7	Aziende commerciali non altrimenti specificate.	<b>Attività sanitarie.</b> Attività mediche, chirurgiche, ginecologiche, odontoiatriche, ecc. 6.1.3 Attività ostetrica ..... 6.1.4 Attività veterinaria ..... 6.1.5 Assistenza sanitaria privata.... 6.1.6	<b>Amministrazione parastatale.</b> Amministrazioni parastatali.... 7.1.4	<b>Culto non cattolico.</b> Chiese e templi di culto non cattolico ..... 6.4.3 Istituti religiosi non cattolici (esclusi quelli per l'insegnamento) ..... 6.4.4
4.7.8	Aziende commerciali non altrimenti specificate ..... 4.11.6	<b>Attività legali.</b> Studi legali..... 6.1.7 Studi notarili..... 6.1.8	<b>Amministrazione autarchica.</b> Amministrazioni provinciali.... 7.1.5 Amministrazioni comunali ..... 7.1.6 Istituti di beneficenza ed altri Enti morali ..... 7.1.7	<b>ECONOMIA DOMESTICA</b> Economia domestica..... 9.1.0
<b>ESERCIZI PUBBLICI</b>		<b>Attività letterarie e scientifiche.</b> Attività letterarie ..... 6.1.9 Attività scientifiche ..... 6.2.0	<b>Insegnamento pubblico.</b> Insegnamento pubblico statale . 7.1.8 Insegnamento pubblico autarchico ..... 7.2.8	<b>CONDIZIONI NON PROFESSIONALI</b>
Alberghi, trattorie, ecc.		<b>Attività tecniche.</b> Studi di ingegneria e di architettura ..... 6.2.1 Studi agrari, zootecnici ed enotecnici ..... 6.2.2 Studi di agrimensura..... 6.2.3 Studi di perizie industriali, edili, navali e minerarie - Studi radiotecnici ed elettrotecnici... 6.2.4	<b>Difesa del Paese.</b> Carabinieri Reali e R. Guardia di Finanza ..... 7.1.9 Regio Esercito ..... 7.2.0 Regia Marina ..... 7.2.1 Regia Aeronautica ..... 7.2.2 Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale ..... 7.2.3 Corpi organizzati al servizio dello Stato ..... 7.2.4 Corpi organizzati al servizio delle Provincie e dei Comuni..... 7.2.5	<b>Proprietari e benestanti.</b> Capitalisti, agiati, redditieri, benestanti ..... 11.0.0 Proprietari edili..... 11.0.0 Proprietari di terre affittate.... 11.0.0
Alberghi, pensioni, affittacamere, ecc. .... 4.9.0		<b>Attività commerciali.</b> Studi commerciali ed attuariali. 6.2.5 Studi di ragioneria e contabilità ..... 6.2.6 Studi di perizie commerciali, consulenze tributarie, filatelia e numismatica ..... 6.2.7	<b>Organizzazione sindacale.</b> Organizzazioni sindacali ..... 7.2.6	<b>Pensionati.</b> Pensionati ..... 11.0.0
Ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, cantine, friggitorie (pizzerie, rivendita castagnacci con licenza di P. S.)..... 4.9.1		<b>Attività artistiche.</b> Studi di pittura, scultura, xilografia, ecc., (esclusi i lavori industriali).. 6.2.8 Studi di calligrafia e di disegno. 6.2.9 Attività artistica sussidiaria ... 6.3.0 Attività musicali ..... 6.3.1	<b>Organizzazione politica.</b> Organizzazioni politiche..... 7.2.7	<b>Studenti, seminaristi, collegiali.</b> Studenti, seminaristi, collegiali.. 11.0.0
4.7.9 Caffè, gelaterie, bar, birrerie, bottiglierie, confetterie, pasticcerie, latterie (con licenza di P. S.)..... 4.9.2		<b>Attività sportive.</b> Attività sportive ..... 6.3.2	<b>AMMINISTRAZIONE PRIVATA</b>	<b>Attendenti alle cure domestiche.</b> Attendenti alle cure domestiche. 11.0.0
4.8.12 Caffè, gelaterie, bar, birrerie, bottiglierie, confetterie, pasticcerie, latterie (con licenza di P. S.)..... 4.9.2			<b>Insegnamento privato.</b> Insegnamento privato ..... 8.1.0	<b>Altre condizioni non professionali.</b> Persone senza professione, persone in attesa di prima occupazione, invalidi non ricoverati, persone a carico dei familiari. 11.0.0 Ricoverati ..... 11.0.0 Detenuti ..... 11.0.0 Mendicanti ..... 11.0.0 Prostitute ..... 11.0.0
4.8.11 Locali notturni (tabarins) - Sale da ballo - Casini da gioco - Circoli ed Enti collettivi con licenza di P. S. per la vendita di alcoolici ..... 4.9.3			<b>Altre amministrazioni private.</b> Amministrazioni di beni patrimoniali ..... 8.1.1 Società e circoli sportivi..... 8.1.2	<b>SENZA INDICAZIONE DI ATTIVITA' PROFESSIONALI</b> Senza indicazione di attività professionali ..... 11.1.1
4.8.0 Locali notturni (tabarins) - Sale da ballo - Casini da gioco - Circoli ed Enti collettivi con licenza di P. S. per la vendita di alcoolici ..... 4.9.3				
4.8.1 Locali notturni (tabarins) - Sale da ballo - Casini da gioco - Circoli ed Enti collettivi con licenza di P. S. per la vendita di alcoolici ..... 4.9.3				
4.8.2 Locali notturni (tabarins) - Sale da ballo - Casini da gioco - Circoli ed Enti collettivi con licenza di P. S. per la vendita di alcoolici ..... 4.9.3				
<b>ATTIVITA' AUSILIARIE DEL COMMERCIO E DEI TRAFFICI</b>				
Attività ausiliarie del commercio e del traffico.				
4.8.3 Agenzie di commercio, di commissioni e di rappresentanze.. 4.9.4				
4.8.4 Aziende di mediazione per immobili e terreni ..... 4.9.5				
4.8.5 Aziende di mediazione per merci e prodotti vari..... 4.9.6				
4.8.6 Aziende di mediazione per servizi e prestazioni varie..... 4.9.7				
4.8.7 Aziende di mediazione in credito e cambio ..... 4.11.0				
4.8.8 Magazzini generali e magazzini di custodia e deposito..... 4.9.8				
4.11.2 Agenzie di pubblicità, viaggi, doganali, di informazioni, ecc.. 4.9.9				
<b>CREDITO E ASSICURAZIONE</b>				
Banche; Casse di risparmio; Istituti finanziari diversi; Monti di pietà.				
4.8.7 Istituti di emissione e Istituti di credito ..... 5.1.0				
4.8.8 Casse di risparmio ..... 5.1.1				
Banche popolari - Casse mutue e rurali - Cooperative di credito 5.1.2				
Monti di pietà ed agenzie private di pegno ..... 5.1.3				
Borse; Stanze di compensazione; Cambiavalute.				
Borse e stanze di compensazione 5.1.4				
4.8.9 Cambiavalute ..... 5.1.5				

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

## PADRONI

Codificazione della professione (Col. II) dei censiti che hanno la posizione di "PADRONE,,

Professione col. 11 del foglio di censimento Numerazione convenzionale colonnini 19   20   21 del Mod. di codificazione	ELENCO ALFABETICO DELLE PROFESSIONI	Attività dell'azienda cui è addetto il censito (col. 13 del foglio di censimento) Numerazione convenzionale colonnini 23   24   25 del Mod. di codificazione	Professione col. 11 del foglio di censimento Numerazione convenzionale colonnini 19   20   21 del Mod. di codificazione	ELENCO ALFABETICO DELLE PROFESSIONI	Attività dell'azienda cui è addetto il censito (col. 13 del foglio di censimento) Numerazione convenzionale colonnini 23   24   25 del Mod. di codificazione	Professione col. 11 del foglio di censimento Numerazione convenzionale colonnini 19   20   21 del Mod. di codificazione	ELENCO ALFABETICO DELLE PROFESSIONI	Attività dell'azienda cui è addetto il censito (col. 13 del foglio di censimento) Numerazione convenzionale colonnini 23   24   25 del Mod. di codificazione
4.1.1	Accompagnatori di bestiame o paratori . . .	3.2.0		Stimatori in genere (Esclusi quelli in oggetti preziosi ed artistici) Saggiatori di via			Cicoriari	
4.1.2	Affittacamere e affittalenti . . . . .	4.9.0	4.2.1	Noleggianti di carrettini a mano . . . . .	3.1.2		Corrieri (Vendita di generi alimentari a domicilio del cliente)	
4.1.3	Cacciatori . . . . .	0.1.3	4.2.2	Noleggianti di organetti di barberia . . . . .	4.5.1		Erbivendoli	
4.1.5	Esercenti di mezzi di trasporto marittimi, fluviali o lacuali che esercitano mezzi di trasporto con l'aiuto di uno o più dipendenti estranei (Esclusi perciò gli artigiani) . . . . .	3.1.7	4.2.3	Piccoli professionisti dello spettacolo . . . . .	2.7.1		Fruttivendoli	
	Barcaioli			Acrobati			Gelatai	
	Battellanti			Burattinai			Limonari	
	Gondolieri			Corridori			Lupinai	
4.1.6	Esercenti di mezzi di trasporto terrestri. (Esclusi autisti e camionisti) - Che esercitano mezzi di trasporto con l'aiuto di uno o più dipendenti estranei (Esclusi perciò gli artigiani). . . . .	3.1.1	4.2.4	Raccoglitori di materiale da rifiuto . . . . .	4.9.11	4.2.6	Mercatine	
	Barrocciai			Bottigliai			Nocciolinai	
	Brumisti			Cenciaiuoli			Olivai	
	Carrettieri			Morchiaruli			Ostricari	
	Fiaccherai			Raccoglitori di bottiglie usate			Pastaccinai	
	Mulattieri			Raccoglitori di ferri vecchi			Ranocchieri	
	Vetturini			Raccoglitori di legna secca			Sciuscellari	
4.1.7	Facchini e prestatori pubblici di servizi vari	3.2.0	4.2.5	Raccoglitori di oggetti usati		4.3.0	Tellinai	
	Banditori di piazza			Raccoglit. di stracci			Torronai	
	Castrini			Stracciaroli		4.2.7	Trecche	
	Facchini di piazza						Treconi	
	Tosacani					4.2.8	Trippai	
	Scrivani pubblici						Venditori di carrube	
	Testimoni autorizz.					4.2.9	Ventraioli	
4.1.8	Guide e ciceroni . . .	4.9.9		Venditori ambulanti di generi alimentari (Esclusi i posteggianti fissi nei mercati) . . . . .	4.8.9		Vongolari	
	Ciceroni			Acquaioli			Zozzai	
	Guide alpine			Bruscolinari			Venditori ambulanti di generi non alimentari (Esclusi i posteggiatori nei mercati) . . . . .	4.9.12
	Guide di città			Brucciatari			Cerina	
4.1.9	Infermieri e massaggiatori . . . . .	6.1.6		Buccellattai			Figurinai	
	Infermieri			Buzzurri			Fiorai	
	Massaggiatori			Caldarostai			Rivenditori di giornali e riviste (solo in forma ambulante)	
4.2.0	Cozzoni, intromettitori, saggiatori e stimatori. Cozzoni	4.9.6		Caramellai			Rivenduglioli	
	Intromettitori			Carnecottari			Scopari	
				Castagnacciari			Strillonai	
				Ciambellai			Telaroli	
							Venditori ambulanti di generi diversi . . . . .	4.11.5
							Venditori ambulanti di oggetti e di indumenti usati. . . . .	4.9.11
							Venditori di oggetti usati (non ambulanti) . . . . .	4.8.3
							Ferrivecchi	
							Fondichieri	
							Rigattieri	
							Robivecchi	
							Vigilatrici di bambini . . . . .	8.1.0

Quando la professione individuale non sia compresa nel presente elenco, per la colonna II dovrà applicarsi il numero convenzionale 4.0.0.

TABELLA F.

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

### POSIZIONE NELLA PROFESSIONE

Codificazione della colonna 12 del foglio di censimento

11 - Professioni agricole		0 - Condizioni non professionali (Proprietari e benestanti; Pensionati; Studenti; Scolari; Seminaristi; Collegiali; Attendenti alle cure domestiche; Persone senza professione; Persone a carico dei famigliari; Persone in attesa di prima occupazione; Invalidi; Ricoverati; Detenuti; Mendicanti; Prostitute).	
INDUSTRIA, TRASPORTI, COMMERCIO ECC.	ADDETTI AL CULTO	ADDETTI ALLE FORZE ARMATE	
1 - Padroni			
2 - Liberi professionisti			
3 - Artigiani senza dipendenti			
4 - Artigiani con dipendenti			
5 - Dirigenti	← Cardinali, arcivescovi, vescovi	←	Marescialli d'Italia, Generali, Colonnelli, Luogotenenti generali, Consoli generali, Consoli M. V. S. N.
6 - Impiegati	← Parroci, preti, frati	←	Ten. colonnelli, Maggiori, Capitani, Tenenti, Sottotenenti, Seniori, Capi manipolo, Sottocapi manipolo, Marescialli, Sergenti maggiori, Sergenti.
7 - Fattorini, uscieri, bidelli, domestici, ecc.	← Scaccini, sagrestani, ecc.		
8 - Operai		←	Graduati e militari di carriera.
9 - Lavoranti a domicilio			
— Posizione ignota			
12 - (doppio foro) Coadiuvanti			

## CITTADINANZA STRANIERA

EUROPA								
		Russia Europea .....	3	6	U. S. A.....	6	6	
		Spagna .....	3	7	Uruguay. ....	6	7	
Italia .....	0	0	3	8	Venezuela .....	6	8	
Città del Vaticano .....	1	1	3	9	Altri Stati, Possed., ecc. ...	6	9(*)	
S. Marino .....	1	2	4	1				
Albania .....	1	3	4	2	<b>ASIA</b>			
Austria .....	1	4	4	9(*)	Turchia .....	7	1	
Belgio .....	1	5			India .....	7	2	
Bulgaria .....	1	6	<b>AFRICA</b>					
Cecoslovacchia .....	1	7	Egitto .....	5	1	Possedimenti inglesi .....	7	3
Danimarca .....	1	8	Etiopia .....	5	2	Afghanistan, Nepal, Iran...	7	4
Finlandia .....	1	9	Marocco .....	5	3	Possedimenti francesi .....	7	5
Francia .....	2	1	Tunisia .....	5	4	Possed. oland. e portoghesi	7	6
Germania .....	2	2	Unione Sud-Africana .....	5	5	Cina.....	7	7
Gran Bretagna.....	2	3	Possedimenti belgi .....	5	6	Giappone .....	7	8
Grecia .....	2	4	» francesi .....	5	7	Altri stati, Poss., Prot. ecc.,	7	9(*)
Irlanda .....	2	5	» inglesi .....	5	8			
Iugoslavia .....	2	6	Altri Stati, Protettorati, ecc.	5	9(*)	<b>OCEANIA</b>		
Lettonia .....	2	7				Australia .....	8	1
Lituania .....	2	8	<b>AMERICA</b>					
Lussemburgo .....	2	9	Argentina .....	6	1	Nuova Zelanda .....	8	2
Norvegia .....	3	1	Bolivia .....	6	2	Possedimenti francesi .....	8	3
Paesi Bassi .....	3	2	Brasile .....	6	3	» giapponesi .....	8	4
Polonia .....	3	3	Canada .....	6	4	» inglesi .....	8	5
Portogallo .....	3	4	Cile .....	6	5	» U. S. A. ....	8	6
Romania .....	3	5				Altri Stati, Possedim., ecc. ..	8	9(*)
						Apolidi .....	9	9

(\*) Per i numeri 49, 59, 69, 79, 89, scrivere in margine la "nazionalità".



**H) ELENCO DEI MODELLI PER L'ELABORAZIONE  
DEL MATERIALE DI CENSIMENTO E RIPRO-  
DUZIONE DI QUELLI PIÙ IMPORTANTI**

## ELENCO DEI MODELLI PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO

	Cartolina individuale . . . . .	Pag. 331
	Cartolina riepilogativa della convivenza . . . . .	» 331
(*) Mod.	C. 22 — Esterno del cartone dei pacchi di fogli di famiglia.	
(*) »	C. 23 — Notizie arrivo del materiale.	
(*) »	C. 24 — Registro arrivo del materiale.	
	» C. 25 — Modulo di rilievo . . . . .	» 332
	» C. 26 — Modulo di codificazione per fogli di famiglia. . . . .	» 334
	» C. 26 bis — » » » » piccole convivenze . . . . .	» 335
(*) »	C. 26 ter — » » » » grandi convivenze.	
(*) »	C. 27 — » contenente le notizie caratteristiche della sezione.	
(*) »	C. 28 — Esterno del cartone dei pacchi di moduli di codificazione.	
(*) »	C. 29 — Elenco degli errori rilevati nel controllo.	
(*) »	C. 30 — Modulo di corrispondenza con i comuni.	
(*) »	C. 30 bis — » fogli mancanti.	
(*) »	C. 31 — Registro quesiti.	
	» C. 32 — Rapportino giornaliero della produzione della sala . . . . .	» 336
(*) »	C. 33 — » » generale di sala.	
(*) »	C. 34 — Rapporto a carico degli impiegati.	
(*) »	C. 35 — Bolletta di carico del materiale.	
	» C. 36 — Rapportino individuale di produzione (revisione e codificazione) . . . . .	» 337
	» C. 36 bis — Riepilogo Modd. C. 36 del settore . . . . .	» 337
	» C. 37 — Rapportino individuale di produzione (controllo) . . . . .	» 337
	» C. 37 bis — Riepilogo Modd. C. 37 del settore . . . . .	» 337
(*) »	C. 38 — Bolletta di scarico del materiale.	
	» C. 39 — Registro individuale di produzione (revisione, codificazione e controllo) . . . . .	» 338
(*) »	C. 40 — Registro del movimento del materiale in sala.	
(*) »	C. 41 — » » » » in magazzino.	
(*) »	C. 42 — » » » » al montacarichi.	
(*) »	C. 43 — Modulo quesiti.	
(*) »	C. 44 — Elenco fogli errati.	
(*) »	C. 45 — Registro individuale di produzione - Settore corrispondenza.	
	» C. 46 — Rapportino giornaliero - Settore corrispondenza e rettifica. . . . .	» 339
(*) »	C. 47 — Permesso di uscita dalla sala.	
(*) »	C. 48 — Foglio informativo annuale.	
	» C. 49 — Registro centrale della produzione giornaliera . . . . .	» 340
(*) »	C. 50 — Fogli per annotazione errori.	

(\*) Modelli non riprodotti.

FAC-SIMILE DELLA CARTOLINA INDIVIDUALE PER GLI SPOGLI MECCANICI

VIII° CENSIMENTO GEN. DELLA POPOLAZIONE - 1936 - XIV°	PROV.	ZONA AGRARIA	Classe COMUNE	SEZIONE di CENSIMENTO	FOGLIO	Situazione nella famiglia	Stato Civile	ANNO P di NASCITA	M F Residenza	PROFESSIONE		RAMO di ATTIVITA' Assenza		Cittadinanza	COMPONENTI FAMIGLIA								STRATO SOCIALE																					
										Posizione	Cittadinanza	RESIDENTI				FIGLI																												
												M	F		M	F	M	F	N°	meno di anni																								
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10							
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2							
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5						
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6						
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7						
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

FAC-SIMILE DELLA CARTOLINA RIEPILOGATIVA DELLA CONVIVENZA PER GLI SPOGLI MECCANICI

VIII° CENSIMENTO GEN. DELLA POPOLAZIONE 1936-XIV	PROV.	ZONA AGRARIA	C.R. Classe COMUNE	SEZIONE di CENSIMENTO	FOGLIO	Specie	COMPONENTI		RICOVERATI		Perforazione a serie												30																						
							N°	di cui femmine	N°	di cui femmine	RESIDENTI				FIGLI																														
											M	F	M	F	M	F	N°	meno di anni																											
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	

Mod. C 25

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

## MODULO DI RILIEVO

Comune ..... Pacco N. .... Sezione N. .... Foglio N. ....

## COLONNE DEL FOGLIO

- 1 - Cognome
- 2 - Nome
- 3 - Paternità
- 4 - Relazione di parentela o di convivenza
- 5 - Sesso
- 6 - Stato Civile
- 7-8-9 - Data di nascita
- 10 - Comune di dimora abituale
- 11 - Professione o condizione
- 12 - Posizione nella professione
- 13 - Ramo di attività dell'Azienda, Ente, ecc.
- 14 - Stranieri
- 15 - Luogo ove si trova l'assente
- 16 - Motivo dell'assenza
- 17 - Da quanto tempo il censito è assente
- 18 - Data del presunto ritorno

## TIPI DI RICHIESTE

- A - Per indicazione mancante
- B - Per indicazione illeggibile
- C - Per indicazione errata
- D - Per indicazione contrastante con i dati delle altre colonne, delle quali si deve indicare il numero d'ordine ed il cognome e nome del censito di seguito al detto denominatore  
Es. : Se nel foglio si trova : Carletti Angelo, di Giuseppe, nato nel 1901, mentre il padre di lui, Carletti Giuseppe, risulta nato nel 1907, il rilievo deve essere riportato così :  
Carletti Angelo 4/D 10 Carletti Giuseppe.
- E - Per indicazione espressa con termini dialettali o comunque non comprensibili.
- F - Per indicazione generica della professione (col. 11) o della natura dell'attività (col. 13)  
Es. : Per la col. 11 è generica la voce di montatore, verniciatore, professore, ecc. Per la col. 13 : Industria del legno ; Pubblica amministrazione ; Commercio di veicoli ; ecc.
- G - Per indicazione impropria e omissione della indicazione adatta. Alla col. 11 si trovi per es. : disoccupato, ammalato, militare (di leva), ricoverato temporaneamente, invece della professione esercitata prima.

COGNOME E NOME DEL CENSITO	RILIEVO

**AVVERTENZE:** Ogni rilievo deve essere espresso con una frazione: il numeratore dovrà indicare la colonna corrispondente all'imperfezione riscontrata nel foglio di famiglia o di convivenza; il denominatore rappresenterà la richiesta che si dovrà rivolgere al Comune.

COGNOME E NOME DEL COMPILATORE  
DEL MODULO DI RILIEVO

COGNOME E NOME DEL COMPILATORE  
DELLA LETTERA AL COMUNE

*N. B.* — Nel caso che non sia assolutamente possibile identificare l'errore o il dubbio riscontrato con una delle sette motivazioni sopra indicate, il Revisore dovrà esporre, in termini riassuntivi e nella forma più chiara e più breve possibile, la spiegazione che occorre chiedere al Comune.

Mod. C 25 a

**VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

*Comune* .....

*Pacco N.*.....

*Sezione N.*.....

*Foglio N.*.....

**Il presente modello sostituisce il foglio inviato  
al Settore corrispondenza il.....**

Mod. C 25 b

**VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE**

*Comune*.....

*Pacco N.*.....

*Sezione N.*.....

*Foglio N.*.....

**Il presente modello sostituisce il modulo di  
codificazione relativo al foglio inviato al Settore  
corrispondenza il.....**

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE  
**MODULO DI CODIFICAZIONE**

Modello C. 26

334

Provincia di .....

Sezione N. .... Foglio N. ....

11	12	13

Comune di .....

Situazione nella famiglia (col. 4)	Stato civile (col. 6)	Data di nascita (coll. 7, 8, 9)		Sesso e residenza (coll. 5 e 10)	Professione (col. 11)			Posizione (col. 12)	Ramo di attività (col. 13)			Cittadinanza straniera (col. 14)			MEMBRI PRESENTI (Elenco A)	MEMBRI RESIDENTI										
																in complessivo (compreso il capo famiglia e i domestici)			improduttivi (esclusi i domestici)		dome- stici	figli non coniugati del capo famiglia				
																in complessivo		sotto i 15 anni	Totale	sotto i						
																MF	F	MF		MF	MF	anni				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
<b>ELENCO A - PRESENTI</b>																										
<b>SE IL CAPO FAMIGLIA È PRESENTE</b>																										
<b>CAPO FAM.</b>																										
<b>Notizie relative alla famiglia</b>																										
<b>ELENCO B - ASSENTI TEMPORANEAMENTE</b>																										
<b>SE IL CAPO FAMIGLIA È TEMPORANEAMENTE ASSENTE</b>																										
M*    T*    D*																										
<b>CAPO FAM.</b>																										

(\*) **M** = Motivo dell'assenza.    **T** = Da quanto tempo il censito è assente.    **D** = Data del presunto ritorno.

**MODULO DI CODIFICAZIONE**  
(per convivenze con NON PIÙ di 15 persone presenti)

Provincia di .....

Sezione N. .... Foglio N. ....

11	12	13
----	----	----

Comune di .....

**CARTOLINA  
RIEPILOGATIVA**

Specie della convivenza	+ di componenti	COMPONENTI PRESENTI													
		in complesso						escluso il personale direttivo e di servizio							
		N.			di cui femmine			N.			di cui femmine				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Situazione nella convivenza (Col.4)	Stato civile (Col.6)	Anno di nascita (col. 7, 8, 9)	Sesso e residenza (col. 5 e 10)	Professione (col. 11)	Posizione (col.12)	Ramo di attività (col. 13)	Cittadinanza straniera (col. 14)	Situazione nella convivenza (col.4)	Stato civile (col.6)	Anno di nascita (col. 7, 8, 9)	Sesso e residenza (col. 5 e 10)	Professione (col. 11)	Posizione (col.12)	Ramo di attività (col. 13)	Cittadinanza straniera (col. 14)		
14	15	16   17	18	19   20   21	22	23   24   25	26   27	14	15	16   17	18	19   20   21	22	23   24   25	26   27		
<b>ELENCO A - PRESENTI</b>								<i>Segue: ELENCO A - PRESENTI</i>									
												<b>ELENCO B - ASSENTI TEMPORANEAMENTE</b>			<b>M*</b>	<b>T*</b>	<b>D*</b>

(\*) **M** = Motivo dell'assenza. **T** = Da quanto tempo il censito è assente. **D** = Data del presunto ritorno.

## VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

SALA ..... TURNO ..... **STATO DELLA LAVORAZIONE** a tutto il ..... 193 ..... - ..... E. F.

Periodo al quale si riferisce la lavorazione	R E V I S I O N E					
	Numero dei pacchi	Numero dei fogli	Numero dei censiti presenti	Ore lavora- tive	Media oraria	Num. degli impieg.
Produzione del giorno						
Produzione preceden.						
TOTALE . . .						

Periodo al quale si riferisce la lavorazione	C O D I F I C A Z I O N E					
	Numero dei pacchi	Numero dei fogli	Numero dei censiti presenti	Ore lavora- tive	Media oraria	Num. degli impieg.
Produzione del giorno						
Produzione preceden.						
TOTALE . . .						

<b>PROVINCE INIZIATE OGGI</b>  ..... ..... .....
<b>PROVINCE IN CORSO</b>  ..... ..... .....
<b>PROVINCE ULTIME OGGI</b>  ..... ..... .....

Periodo al quale si riferisce la lavorazione	C O N T R O L L O									Num. dei moduli di rilievo	Num. dei quesiti pro- posti
	Numero dei pacchi	Numero dei fogli	Numero dei censiti presenti	Ore lavora- tive	Media oraria	Num. degli impieg.	Numero errori rilevati				
							Revi- sione	Codifi- cazione	TOTALE		
Produzione del giorno											
Produzione preceden.											
TOTALE . . .											

Il Capo Sala

.....



Mod. C 36

MOD. C 36-bis

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Sala ..... Turno ..... Settore .....

Lavorazione .....

Provincia ..... Comune .....

Pacco N. .... Fogli N. .... Censiti .....

Fogli compilati dall'Ufficiale di censimento N. ....

Lavorato dal Sig. ....

iniziato il giorno ..... alle ore .....

ultimato » ..... » .....

ore lavorative impiegate ..... media oraria .....

Osservazioni : .....

Sala ..... Turno .....

Settore ..... Lavorazione .....

Lavoro eseguito il ..... 193... - ..... E.F.

N. dei pacchi	N. dei fogli	N. dei censiti presenti	Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati
	(1)				

(1) Di cui n. .... compilati dall'Ufficiale di censimento.

Moduli di rilievo N. ....

Quesiti proposti N. ....

Osservazioni : .....

L' Impiegato

Il pacco è stato inviato al Settore .....  
per la seguente lavorazione .....

Il Capo Settore

Il Capo Settore

MOD. C 37

MOD. C 37-bis

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

Sala ..... Turno ..... Settore .....

Provincia ..... Comune .....

Pacco N. .... Fogli N. .... Censiti N. ....

Controllato dal Sig. ....

iniziato il giorno ..... alle ore .....

ultimato » ..... » .....

ore lavorative impiegate ..... media oraria .....

Errori riscontrati

Revisione N. ....

Codificazione N. ....

Osservazioni : .....

Sala ..... Turno ..... Settore .....

Controllo eseguito il ..... 193... - ..... E.F.

N. dei pacchi	N. dei fogli	N. dei censiti presenti	Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati

Moduli di rilievo N. ....

Errori rilevati {
   
 Revisione N. ....
   
 Codificazione N. ....
   
 Totale N. ....

L' Impiegato

V. Il Capo Settore

Il Capo Settore



# VIII CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE

## SETTORE CORRISPONDENZA E RETTIFICA

Lavoro eseguito il ..... 193..... E. F.

	NUMERO DELLE LETTERE			Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati
	Spedite	Non spedite (rettifiche d'ufficio)	TOTALE			
Produz. del giorno	Turno A . . .					
	Turno B . . .					
	A + B . . .					
Produzione precedente						
TOTALE . . .						

	N. delle risposte pervenute	N. delle risposte inutilizzabili	N. fogli rettificati e completati	Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati
Produz. del giorno	Turno A . . .					
	Turno B . . .					
	A + B . . .					
Produzione precedente						
TOTALE . . .						

**Il Capo Settore**

.....

## Produzione del

SALA e TURNO	REVISIONE						CODIFICAZIONE					
	Num. dei pacchi	Num. dei fogli	Num. dei censiti presenti	Ore lavorative	Media oraria	Num. degli impieg.	Num. dei pacchi	Num. dei fogli	Num. dei censiti presenti	Ore lavorative	Media oraria	Num. degli impieg.
Sala I - Turno A . . .												
» I - » B . . .												
» II - » A . . .												
» II - » B . . .												
» III - » A . . .												
» III - » B . . .												
» IV - » A . . .												
» IV - » B . . .												
» V - » A . . .												
» V - » B . . .												
Produzione totale del giorno . .												
Produzione precedente . . . .												
Produzione a tutt'oggi . . . .												

## Stato della lavorazione

SALA e TURNO	Province iniziate nella giornata	Province in corso	Province ultimate nella giornata	Num. Province ultimate a tutt'oggi
Sala I - Turno A . . .				
» I - » B . . .				
» II - » A . . .				
» II - » B . . .				
» III - » A . . .				
» III - » B . . .				
» IV - » A . . .				
» IV - » B . . .				
» V - » A . . .				
» V - » B . . .				
TOTALE . . .				

giorno .....


SALA e TURNO	C O N T R O L L O									Num. dei Moduli di Rilievo	Num. dei quesiti proposti
	Num. dei pacchi	Num. dei fogli	Num. dei censiti presenti	Ore lavorative	Media oraria	Num. degli impieg.	Numero errori rilevati				
							Revisione	Codificazione	TOTALE		
Sala I - Turno A . . .											
» I - » B . . .											
» II - » A . . .											
» II - » B . . .											
» III - » A . . .											
» III - » B . . .											
» IV - » A . . .											
» IV - » B . . .											
» V - » A . . .											
» V - » B . . .											
Produzione totale del giorno . . .											
Produzione precedente . . . . .											
Produzione a tutt'oggi . . . . .											

**Settore corrispondenza**

**Settore rettifica**

TURNO	NUMERO DELLE LETTERE			Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati
	Spedite	Non spedite (rettifiche d'ufficio)	TOTALE			
Turno A . . . . .						
Turno B . . . . .						
Prod. totale del giorno . . .						
Produzione precedente . . .						
TOTALE . . . . .						

TURNO	N. delle risposte pervenute	N. delle risposte inutilizzabili	N. fogli rettificati e completati	Ore lavorative	Media oraria	N. degli impiegati
Turno B . . . . .						
Prod. totale del giorno . . .						
Produzione precedente . . .						
TOTALE . . . . .						



## **APPENDICE**

---

### **DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI EMANATE FINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1936-XV BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO**

**Testo delle disposizioni raggruppate per materia.**

**Indice cronologico delle leggi e dei decreti contenenti disposizioni basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione del Regno.**

**DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI EMANATE FINO A TUTTO  
IL 31 DICEMBRE 1936-XV BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI GENE-  
RALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, RAGGRUPPATE PER MATERIA**

**INDICE DELLE MATERIE**

ACQUE POTABILI . . . . .	Pag. 345	LAVORO . . . . .	Pag. 379
AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI . . . . .	» 345	LEVA MILITARE . . . . .	» 379
ALLOGGI MILITARI . . . . .	» 348	NOTARIATO . . . . .	» 379
ASSISTENZA E BENEFICENZA . . . . .	» 349	OPERA NAZIONALE BALILLA . . . . .	» 380
CATASTO . . . . .	» 350	ORDINAMENTO GIUDIZIARIO . . . . .	» 381
CLERO . . . . .	» 351	POSTE E TELEGRAFI . . . . .	» 381
COSTO DELLA VITA ( <i>Indici del</i> ) . . . . .	» 352	PRECEDENZE A CORTE E NELLE PUBBLICHE FUN- ZIONI . . . . .	» 382
DISCIPLINA DI GUERRA . . . . .	» 352	PRIVATIVE . . . . .	» 382
ELETTORATO POLITICO . . . . .	» 352	PROFESSIONI . . . . .	» 383
ENTI AUTARCHICI . . . . .	» 352	RADIOFONIA . . . . .	» 383
ESPROPRIAZIONI . . . . .	» 357	RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI . . . . .	» 384
FARMACIE . . . . .	» 358	REGIA AERONAUTICA . . . . .	» 384
FEDERAZIONI FASCISTE . . . . .	» 358	REGIA MARINA . . . . .	» 385
FIERE E MERCATI . . . . .	» 359	REGIO ESERCITO . . . . .	» 385
IGIENE E SANITÀ . . . . .	» 359	REGISTRO DI POPOLAZIONE . . . . .	» 385
ILLUMINAZIONE PUBBLICA . . . . .	» 362	RISICOLTURA . . . . .	» 386
IMPIEGATI . . . . .	» 362	SEGRETARI COMUNALI - <i>Vedasi: «Enti Autar- chici».</i>	
IMPOSTE E TASSE . . . . .	» 364	SERVIZI POMPIERISTICI . . . . .	» 386
INCENDI . . . . .	» 376	SERVIZIO SPECIALE RISERVATO . . . . .	» 386
INDUSTRIE . . . . .	» 376	SICUREZZA PUBBLICA . . . . .	» 386
IPOTECHE . . . . .	» 376	SOCCORSI ALLE FAMIGLIE DEI RICHIAMATI ALLE ARMI - <i>Vedasi: «Assistenza e Beneficenza».</i>	
ISTITUTI DI CREDITO . . . . .	» 377	SPETTACOLI PUBBLICI . . . . .	» 387
ISTRUZIONE . . . . .	» 377	TRASPORTI . . . . .	» 387
LAVORI PUBBLICI . . . . .	» 378		



## Acque potabili (\*).

*Legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele.*

1. Art. 3. — .....sulla parte passiva del bilancio di ciascuna delle tre Province (Foggia, Bari e Lecce) dell'anno 1907, fino al 1931 verrà stanziata, fra le spese obbligatorie, la quota rispettiva di contributo, il cui riparto da farsi in ragione della popolazione dei Comuni serviti dall'acquedotto, sarà stabilito con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

*Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.*

2. Art. 121. — L'Ente sarà tenuto ad impiantare fontanine pubbliche negli abitati in ragione di una per ogni 2.500 abitanti nei Comuni che ne contano più di 20.000; una per ogni 1.500 nei Comuni con popolazione compresa fra i 10.000 e i 20.000 abitanti; ed una per ogni 1000 abitanti o meno nei centri minori.

Nel determinare il numero delle fontanine non si terrà conto che della parte dell'abitato del Comune servito dalla stessa diramazione, e le frazioni servite da speciali diramazioni avranno diritto al numero di fontanine corrispondenti alla loro popolazione.

Per popolazione s'intenderà quella dei presenti quale sarà accertata all'atto dell'apertura all'esercizio in ciascun Comune o Frazione.

Il numero delle fontanine stabilite giusta le precedenti norme, non potrà essere aumentato che a richiesta dei Comuni e in proporzione non maggiore di un quarto.

Le spese per l'impianto delle fontanine saranno a carico dei Comuni. Nei Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il numero delle fontanine stabilito giusta il primo comma, potrà essere diminuito a richiesta delle amministrazioni interessate in proporzione non maggiore di un quarto. Tuttavia i Comuni perderanno il diritto di richiedere, in seguito, il numero di fontanine previsto dal primo e quarto comma.

La facoltà di chiedere la detta riduzione potrà essere esercitata dai Comuni nei quali già è aperto l'esercizio, soltanto dopo il 31 dicembre 1921.

*Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene.*

3. Art. 8. — I Decreti del Ministro dell'Interno con cui si approvano i progetti delle opere da eseguirsi col concorso dello Stato, debbono essere preceduti dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quando l'ammontare complessivo dei progetti stessi superi un milione.

È però sempre in facoltà del Ministro di chiedere il detto parere anche su progetti che importino una spesa inferiore.

Debbono essere approvati dal Ministro per l'Interno anche i progetti per acquedotti di Comuni eccedenti 100.000 abitanti quando sianvi opposizioni riguardanti l'utilizzazione della stessa acqua, per l'alimentazione idrica di altri Comuni.

È inoltre in facoltà dello stesso Ministro di avocare a sé l'approvazione di tali progetti, anche in mancanza di opposizione, qualora essi siano di speciale importanza.

## Affissioni pubbliche e pubblicità affini (\*\*).

*Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne.*

4. Art. 2. — Sono soggetti alla tassa le insegne e qualunque forma di avviso, richiamo di pubblicità o indirizzo relativo all'esercizio di industrie, commerci, professioni, arti o qualsiasi attività con fine lucrativo.

Agli effetti dell'applicazione della tassa stessa, i Comuni sono distinti in categorie secondo la tabella indicata all'articolo seguente. I Comuni aventi la caratteristica di stazione climatica o balneare sono parificati ai Comuni indicati alla prima categoria della tabella predetta.

(\*) Per le acque gassose e minerali artificiali vedasi alla voce: « Imposte e tasse ».

(\*\*) Vedansi anche gli art. 202 e 203 del R. D. 14 settembre 1931, n. 1175: T. U. per la finanza locale, riportati alle pagg. 369 e 370.

5. Art. 3. — La tassa si applica per ogni lettera visibile nell'insegna o altri avvisi di pubblicità indicati nell'art. 1 e per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura anche se luminosa o di proiezione.

COMUNI distinti per categorie secondo la popolazione	Tassa per ogni lettera		COMUNI distinti per categorie secondo la popolazione	Tassa per ogni lettera	
	minima	massima		minima	massima
	Lire	Lire		Lire	Lire
Cat. 1 Comuni con più di 150.000 abitanti.....	0,50	5,00	Cat. 5 Comuni da 25.001 a 50.000 abitanti.....	0,30	3,00
» 2 » da 100.001 a 150.000 » .....	0,45	4,50	» 6 » » 12.001 » 25.000 » .....	0,25	2,50
» 3 » » 80.001 » 100.000 » .....	0,40	4,00	» 7 » » 5.001 » 12.000 » .....	0,20	2,00
» 4 » » 50.001 » 80.000 » .....	0,35	3,50	» 8 » aventi fino » 5.000 » .....	0,15	1,50

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tassa stabilita come sopra per ciascuna categoria di Comuni; la tassa stessa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna, o dell'avviso, ecc., supera il metro quadrato.

Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.

6. Art. 7. — TITOLO I - CAPO II. — Nei riguardi della tariffa pel servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, i Comuni del Regno sono divisi nelle seguenti classi:

- 1) Governatorato di Roma e Capiluoghi di Provincia con popolazione non inferiore a 150.000 abitanti;
- 2) Altri Capiluoghi di Provincia non compresi nella prima classe con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti;
- 3) Rimanenti Capiluoghi di Provincia e Comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti;
- 4) Altri Comuni.

Con decreto del Ministro per l'Interno, sentito il Ministero dell'Economia Nazionale, determinati Comuni in considerazione della loro importanza industriale o commerciale, potranno essere assegnati alla classe immediatamente superiore a quella a cui dovrebbero appartenere secondo la popolazione.

7. Art. 10. — IDEM - IDEM. — Di regola il pagamento totale dell'importo per ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente. Per le commissioni, però, di durata semestrale o annuale o dell'importo non inferiore:

- a L. 2.000 per i Comuni di 1<sup>a</sup> classe;
- a L. 1.000 per i Comuni di 2<sup>a</sup> classe;
- a L. 500 per i Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe,

il pagamento medesimo può effettuarsi in rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale, mentre per le rimanenti si farà luogo al pagamento della differenza per raggiungere la tariffa semestrale o annuale.....

8. Art. 15. — IDEM - IDEM. — Per ordinazioni fatte da una stessa ditta, anche se per pubblicità di diversi prodotti di proprietà della medesima:

- da L. 1.000 a L. 2.000 nei Comuni di 1<sup>a</sup> classe;
- da L. 500 a L. 1.000 nei Comuni di 2<sup>a</sup> classe;
- da L. 200 a L. 500 nei Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 5 %.

Per ordinazioni come sopra:

- da L. 2.000 a L. 5.000 nei Comuni di 1<sup>a</sup> classe;
- da L. 1.000 a L. 2.000 nei Comuni di 2<sup>a</sup> classe;
- da L. 500 a L. 1.000 nei Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe,

deve essere concesso uno sconto minimo del 10 %.

9. Art. 18. — TITOLO II - CAPO I. — I Comuni appartenenti alle classi prima e seconda potranno, agli effetti della tariffa per le affissioni, suddividere gli spazi su tabelle e su lamie per esse disponibili, in relazione alla diversa centralità ed alla importanza dei luoghi dove sono poste, in due categorie:

una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento di tutti gli spazi predisposti dal Comune, a cui sarà applicata una tariffa non superiore alla tariffa normale;

un'altra categoria (speciale) comprendente non più del 10 per cento degli spazi predisposti, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Al committente di affissioni in spazi della categoria speciale dovrà essere preventivamente comunicato l'elenco delle posizioni di detta categoria che il Municipio potrà mettere a sua disposizione, ed egli avrà diritto di rifiutare quegli spazi che non gli convenissero.

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi su una determinata tabella posta nella categoria normale, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, tanto per i Comuni di prima classe quanto per i Comuni di seconda classe. Per le altre classi di Comuni si avrà categoria unica e tariffa normale.

10. Art. 20. — IDEM - IDEM. — Per le eventuali affissioni richieste pel giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti, o entro il periodo di due giorni per le affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre al prezzo della tariffa, un compenso in ragione di :

- L. 20 per i Comuni di 1<sup>a</sup> classe ;
- L. 15 per i Comuni di 2<sup>a</sup> classe ;
- L. 10 per i Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe,

per ogni cento fogli o frazioni di cento fogli.

Per le affissioni di urgenza, richieste per eseguirsi di notte o nei giorni festivi, sempre nel caso che sia possibile eseguirle, il compenso è di :

- L. 50 per i Comuni di 1<sup>a</sup> classe ;
- L. 40 per i Comuni di 2<sup>a</sup> classe ;
- L. 30 per i Comuni di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe,

per ogni cento fogli o frazioni di cento fogli.

11. Art. 25. — IDEM - CAPO II. — I Comuni sono liberi di stabilire quella tariffa normale (di affissione) che ritengono più opportuna, ma essa non potrà mai essere superiore alla seguente. L'unità di misura è di un foglio di cm. 70 × 100. Le frazioni di foglio vengono computate come fogli interi.

Comuni	1 giorno	3 giorni	7 giorni	10 giorni	15 giorni
1 <sup>a</sup> classe	0,40	0,60	1 —	1,40	2 —
2 <sup>a</sup> »	0,40	0,60	1 —	1,30	1,70
3 <sup>a</sup> »	0,40	0,55	1 —	1,25	1,40
4 <sup>a</sup> »	0,40	0,55	1 —	1,15	1,25

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 <sup>a</sup> classe	3 —	7 —	10 —	17 —
2 <sup>a</sup> »	2,50	6 —	9 —	15 —
3 <sup>a</sup> »	2,10	5,50	8 —	13 —
4 <sup>a</sup> »	2 —	5,25	7,50	12 —

12. Art. 26. — IDEM - IDEM. — I Comuni di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe per ogni commissione inferiore ai 50 fogli di formato 70 × 100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, potranno applicare la tariffa con l'aumento del 50 %.

13. Art. 28. — TITOLO III - CAPO I. — I Comuni di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, agli effetti della tariffa per la pubblicità, potranno dividere le vie e le piazze dell'abitato, in base al loro sviluppo lineare, in due categorie, in relazione alla diversa centralità ed all'importanza delle varie località :

una categoria (normale), comprendente almeno il 90 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata la tariffa normale ;

un'altra categoria (speciale), comprendente non più del 10 per cento delle vie e piazze del Comune, a cui sarà applicata una tariffa più elevata, non superiore al triplo della tariffa normale.

Le tariffe dovranno contenere l'elenco delle vie e piazze considerate di categoria speciale.

Nelle altre due classi di Comuni la tariffa sarà unica.

14. Art. 31. — IDEM - CAPO II. — Salvo quanto è disposto dall'articolo 28 del presente Regolamento per la pubblicità eseguita nelle zone di categoria speciale, per l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, stendardi, ecc., facsimili, giganti di bidoni, di barattoli, ecc., i Comuni dovranno adottare una tariffa non superiore alla seguente per ogni metro quadrato :

Comuni	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 <sup>a</sup> classe	4 —	10 —	14 —	20 —
2 <sup>a</sup> »	3 —	7 —	10 —	18 —
3 <sup>a</sup> »	2,50	6 —	9 —	12 —
4 <sup>a</sup> »	2 —	5 —	7 —	10 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato. I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

15. Art. 32. — IDEM - IDEM. — Per la concessione di potere eseguire pubblicità luminosa o illuminata su suolo pubblico, o esposta stabilmente in modo da essere permanentemente o totalmente visibile dalle vie e piazze pubbliche, vigeranno le seguenti tariffe massime per ogni metro quadrato :

PUBBLICITÀ LUMINOSA				
Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno	
1 <sup>a</sup> classe	30 —	50 —	80 —	
2 <sup>a</sup> »	25 —	40 —	65 —	
3 <sup>a</sup> »	20 —	30 —	50 —	
4 <sup>a</sup> »	15 —	20 —	30 —	

## PUBBLICITÀ ILLUMINATA.

Comuni	3 mesi	6 mesi	1 anno
1 <sup>a</sup> classe	20 —	28 —	40 —
2 <sup>a</sup> »	14 —	20 —	32 —
3 <sup>a</sup> »	12 —	18 —	24 —
4 <sup>a</sup> »	10 —	14 —	20 —

Le frazioni di metro quadrato verranno arrotondate a quarto di metro quadrato.

I Comuni potranno per questa specie di pubblicità convenire con i committenti forme speciali di abbonamento.

Per pubblicità illuminata s'intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

16. Art. 35. — IDEM — CAPO III. — Per le concessioni di cui all'articolo precedente (*di potere esporre trasversalmente alle vie, corsi, piazze, ecc. tele di pubblicità*) verrà applicata una tariffa non superiore a quella seguente :

Comuni di 1<sup>a</sup> classe L. 6 per ogni giorno ;  
 Comuni di 2<sup>a</sup> classe L. 5 per ogni giorno ;  
 Comuni di 3<sup>a</sup> classe L. 4 per ogni giorno ;  
 Comuni di 4<sup>a</sup> classe L. 3 per ogni giorno.

*Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762 (1), che apporta modificazioni al Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine.*

17. Art. 1. — All'art. 4 del R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, è sostituito il seguente :

Quando si tratti di insegne in lingua straniera l'applicazione della tassa è obbligatoria ed è fatta in misura quintupla di quella che, per ciascuna categoria di Comuni, è indicata all'articolo precedente con un minimo di lire 150 per insegna.

*Regio decreto 12 dicembre 1932. — Determinazione dell'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di aeroplani o di automezzi e per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti.*

18. Art. 1. — Per la pubblicità eseguita da aeroplani mediante lancio di manifesti i Comuni potranno applicare una tariffa non superiore alla seguente per ogni giorno :

Comuni di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 1.000
» » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 700
» » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 400
» » 4 <sup>a</sup> » . . . . .	» 100

19. Art. 2. — Per la pubblicità radiofonica o, comunque, sonora, eseguita mediante aeroplani, i Comuni potranno applicare per ciascuna pubblicità o per pubblicità di prodotti della stessa ditta e per ogni giorno, la seguente tariffa massima :

Comuni di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 800
» » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 500
» » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 200
» » 4 <sup>a</sup> » . . . . .	» 75

La stessa pubblicità effettuata mediante automezzi potrà essere assoggettata alla seguente tariffa massima :

Comuni di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L. 600
» » 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 350
» » 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 150
» » 4 <sup>a</sup> » . . . . .	» 50

I Comuni potranno per queste due forme di pubblicità convenire con i committenti speciali forme di abbonamento.

## Alloggi militari.

*Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 374, che approva il Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni.*

20. Art. 3. — In occasione di riunione, passaggio e scambio, senza interruzione, di truppe in uno stesso Comune per grandi manovre, manovre di campagna ed esercitazioni di tiro di qualsiasi natura, l'obbligo della somministrazione degli alloggiamenti da parte dei Comuni si limita al primo reparto o corpo che giunge, della forza non minore del battaglione di fanteria, mezzo reggimento di cavalleria, due batterie di artiglieria, se trattisi di Comuni con popolazione urbana che non superi i 3.000 abitanti ; rispettivamente del reggimento di fanteria, di cavalleria e di artiglieria, se di Comuni la cui popolazione non superi gli 8000 abitanti ; di una brigata delle varie armi se trattisi di città la cui popolazione non superi i 30.000 abitanti ; di una divisione se di centro che non superi i 100.000 abitanti.

(1) Convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1259.

Nessuna limitazione esiste per i capiluoghi di maggiore popolazione, salvo quella dell'interruzione, comune a tutti i centri.

S'intenderà esservi stata interruzione nella somministrazione degli alloggiamenti, quando fra la partenza della truppa prima arrivata in un Comune e l'arrivo della nuova truppa sia corso un intervallo di oltre 24 ore.

#### Assistenza e beneficenza.

*Regio decreto 15 aprile 1926, n. 718, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.*

21. Art. 29. — Le Congregazioni di Carità delle città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, le quali abbiano destinato all'assistenza della maternità e dell'infanzia il reddito netto di un patrimonio non inferiore ad un milione di lire, possono essere annualmente autorizzate dal Consiglio centrale dell'Opera nazionale ad erogare direttamente, secondo le istruzioni del Consiglio medesimo, anche il fondo stanziato in bilancio, in forza dell'art. 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, per l'assistenza dei fanciulli poveri.

.....

*Legge 17 giugno 1926, n. 1187, che riforma i Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.*

22. Art. 6. — Agli articoli 56 e 57 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano più efficaci l'assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nella Congregazione di Carità qualsiasi istituzione di assistenza e di beneficenza, esistente nel Comune e particolarmente le istituzioni che non abbiano una rendita netta superiore a L. 20.000, o che siano a beneficio degli abitanti di uno o più Comuni, i quali riuniti insieme abbiano meno di 10.000 abitanti e quelli di cui sia venuta a mancare o per le quali non si possono costituire l'amministrazione o la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

*Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, (1) per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.*

23. Art. 3. — Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi di cui all'art. 1, sono anticipate dalla Provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi Comuni in una proporzione determinata con Decreto Reale, salvo il contributo dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, a norma dell'articolo seguente.

La quota assegnata ai Comuni viene tra essi ripartita dall'Amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

*Legge 4 marzo 1928, n. 413, che riforma l'Amministrazione delle Congregazioni di Carità.*

24. Art. 1. — Agli articoli 5 e 6 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è sostituito il seguente:

La Congregazione di Carità è amministrata da un presidente assistito da un Comitato di patroni composto di 4 membri nei Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, di 6 nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e fino a 100.000 abitanti e di 8 nei Comuni con più di 100.000 abitanti.

.....

Per deliberazione del presidente, sentito il parere del Comitato dei patroni, ai sensi dell'articolo seguente, può essere ammesso a far parte del Comitato stesso, avuto riguardo all'indole della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.

Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole dell'istituzione e della rivalenza del patrimonio, può esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'Opera pia amministrata dalla Congregazione di Carità, scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.

.....

L'ammissione deve essere sempre consentita quando la rendita netta derivante secondo i casi, dalla liberalità o del patrimonio dell'opera amministrata, ecceda rispettivamente la somma di L. 1.000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di L. 2.000 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 20.000 abitanti, di L. 3.000 per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 e fino a 50.000 abitanti, di L. 5.000 per i Comuni con più di 50.000 abitanti.

*Regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di prima categoria.*

25. Art. 10. — Le amministrazioni dei Monti di Pietà di prima categoria sono costituite di cinque membri nei Comuni la cui popolazione non ecceda i 50.000 abitanti e di sette negli altri Comuni.....

(1) Convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 2838.

Regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria.

26. Art. 14. — CAPO III. — Agli effetti della determinazione del numero dei membri componenti delle amministrazioni dei Monti di Pietà di prima categoria, giusta il disposto dell'art. 10 della legge (Testo Unico 25 aprile 1929, n. 967), si terrà conto esclusivamente delle risultanze del censimento ufficiale.

Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 156. — Regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1919, n. 17 sul riordinamento della mutualità-scolastica italiana.

27. Art. 27. — È costituita una Sezione di mutualità scolastica in ciascun Comune del Regno.  
Nei Comuni che superino i venticinquemila abitanti l'Ente Nazionale potrà istituire un numero maggiore di sezioni secondo le esigenze locali.

Legge 13 aprile 1933, n. 312. — Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono.

28. Art. 1. — .... Le quote assegnate ai Comuni sono tra essi ripartite dall'Amministrazione Provinciale in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno e il riparto è reso esecutivo dal Prefetto.

Legge 22 gennaio 1934, n. 115. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

29. Art. 4. — In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei Comuni capiluogo di Provincia con popolazione superiore a 20.000 abitanti	Negli altri Comuni
a) per la moglie . . . . .	0,85	0,75
b) per ogni figlio o figliastro. . . . .	0,45	0,40
c) per un solo genitore . . . . .	0,85	0,75
d) per ambedue i genitori. . . . .	1,40	1,30
e) per un fratello o una sorella. . . . .	0,85	0,75
f) per ogni altro fratello e per ogni altra sorella. . . . .	0,45	0,40
g) per l'avo. . . . .	0,85	0,75
h) per l'ava . . . . .	0,85	0,75

30. Art. 7. — .... Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di L. 0,85 nei Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e di L. 0,75 negli altri Comuni.

31. Art. 11. — Nei Comuni aventi una popolazione superiore a 20.000 abitanti il Podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio.

32. Art. 22. — .... Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della Guerra, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, nella misura sotto indicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo successive disposizioni in contrario del Regio Governo.

	Nella località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) per la moglie . . . . .	3,40	3 —
b) per ogni figlio o figliastro. . . . .	1,80	1,60
c) per il primo dei figli di cui al secondo comma dell'art. 7 . . . . .	3,40	3 —
d) per un solo genitore . . . . .	3,40	3 —
e) per ambedue i genitori. . . . .	5,60	5,20
f) per un fratello o una sorella . . . . .	3,40	3 —
g) per ogni altro fratello o per ogni altra sorella. . . . .	1,80	1,60
h) per l'avo . . . . .	3,40	3 —
i) per l'ava . . . . .	3,40	3 —

#### Catasto.

Legge 21 giugno 1928, n. 1773, che modifica il primo comma dell'art. 23 della legge 1<sup>a</sup> marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali.

33. Art. 1. — Al primo comma dell'art. 23 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1886, n. 3682, è sostituito il seguente:

I componenti le Commissioni comunali saranno nominati uno dal Ministero delle finanze per il Comune di Roma e dal Prefetto della Provincia per gli altri Comuni, e gli altri per metà dal Governatore per il Comune di Roma e dal Podestà per gli altri Comuni, e per l'altra metà dai maggiori contribuenti all'imposta fondiaria, comprese

le donne, in numero di: 80 nei Comuni che hanno popolazione superiore a 250.000 abitanti; 60 nei Comuni che hanno popolazione eccedente i 60.000 abitanti; 40 in quelli in cui la popolazione supera i 30.000 abitanti; 30 nei Comuni la cui popolazione supera i 10.000 abitanti; 20 in quelli che superano i 3.000 abitanti; 15 negli altri.

La Commissione elegge nel suo seno il proprio Presidente.

*Regio decreto 20 aprile 1933, n. 453. — Indennità di soggiorno spettanti ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto.*

34. Agli ultimi due comma delle norme per l'applicazione della tabella A allegata al R. decreto-legge 20 febbraio 1921 n. 221 sono sostituiti i seguenti:

Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e alla conservazione del nuovo catasto, per sopraluoghi compiuti nei Comuni di ordinaria residenza in località lontane non più di 3 chilometri dalla sede dell'Ufficio cui è addetto l'impiegato, quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti, e non più di 5 chilometri dalla stessa sede, nei Comuni con popolazione maggiore.

Per i lavori di tavolo di speciale importanza eseguiti nei Comuni di ordinaria residenza ma fuori del proprio ufficio, può essere accordata ai predetti impiegati l'indennità da  $\frac{1}{5}$  a  $\frac{1}{3}$  della normale, purchè fra i due uffici esista la distanza minima di 3 o di 5 chilometri e secondo che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti.

#### Clero.

*Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, che approva il Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.*

35. Art. 2. — CAPO I. — Ai titolari di parrocchie aventi nella propria circoscrizione una popolazione permanente inferiore a 200 abitanti è dovuto l'intero supplemento di congrua nel solo caso che, a giudizio dell'amministrazione del fondo per il culto, concorrano gravi circostanze di luoghi e di comunicazioni. In difetto di esse il supplemento medesimo viene ridotto di una somma non eccedente il terzo del limite della congrua.

Contro le relative determinazioni è ammesso il reclamo al Consiglio di Amministrazione del fondo per il culto, che delibera con provvedimento definitivo.

36. Art. 10. — IDEM. — I proventi casuali inerenti al ministero parrocchiale sono calcolati, salvo che il parroco li abbia dichiarati in un ammontare maggiore nella situazione patrimoniale di cui all'art. 5 (del presente T. U.), in rapporto alla popolazione della parrocchia, ed in ragione di lire 30 fino a 500 abitanti, di lire 50 fino a 1.000, e con l'ulteriore aumento di L. 50 per ogni 1.000 abitanti fino alla popolazione di 6.000 e successivamente di lire 100 per ogni 2.000 abitanti in più, e non oltre un massimo di lire 900.

37. Art. 17. — IDEM. — La spesa per i vice-parroci, coadiutori, o cappellani, aventi obbligo principale e permanente di coadiuvare il parroco, è ammessa quando concorrano le seguenti condizioni.

.....  
 2° che a giudizio insindacabile dell'amministrazione non sia venuta meno la necessità della funzione, per sopravvenute variazioni nelle precedenti condizioni della parrocchia rispetto sia alla popolazione, sia all'estensione del suo territorio, sia alle difficoltà delle comunicazioni.  
 .....

38. Art. 19. — IDEM. — Se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio.

Tale somma deve essere stabilita, per una casa adatta allo scopo, avuto riguardo alla media dei prezzi locali, in misura non inferiore a lire 300 nè superiore a lire 600 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione che non ecceda i 50.000 abitanti, e non inferiore a lire 600 nè superiore a lire 1.200 annue per le parrocchie esistenti nella circoscrizione di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

39. Art. 29. — CAPO II. — Per le vicarie e le cappellanie curate che abbiano meno di 200 abitanti è applicabile l'art. 2 del presente T. U. (1).

40. Art. 32. — IDEM. — Sono applicabili ai vicari e cappellani curati le disposizioni del capo I (del presente T. U.) relative alla domanda e all'accertamento delle attività e passività, in quanto non siano in contrasto con quelle contenute nel presente capo.

Non è però ammessa fra le passività del beneficio alcuna spesa per assistenza e coadiuvazione, nel caso di vicarie e cappellanie che abbiano meno di 3.000 abitanti.

(1) Vedasi al precedente n. 35.

*Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 228, che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero.*

41. Art. 1. — CAPO I. — La domanda da presentarsi dagli investiti per la concessione dell'assegno supplementare di congrua, deve essere redatta su carta bollata e corredata dei seguenti documenti in carta libera :

.....  
c) certificato del Podestà, costatante il numero legale, attuale e permanente della popolazione della parrocchia. Per le parrocchie aventi meno di 200 abitanti devono risultare dallo stesso certificato le circostanze di luoghi e di comunicazioni di cui all'art. 2 del Testo Unico.  
.....

42. Art. 10. — IDEM. — Per l'ammissione della spesa per indennità di alloggio di cui all'art. 19 del Testo Unico, l'investito deve esibire un certificato dell'autorità municipale dal quale risulti :

.....  
d) quale sia la popolazione del Comune secondo l'ultimo censimento ufficiale.

#### Costo della vita (Indice del).

*Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222 (1), che dà incarico all'Istituto Centrale di Statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno.*

43. Art. 1. — L'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i Comuni con più di 100.000 abitanti, ed in altri preferibilmente scelti tra i Capoluoghi di Provincia o tra quelli con più di 50.000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

#### Disciplina di guerra.

*Regio decreto 15 giugno 1933, n. 1176. — Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1669, sulla disciplina di guerra.*

44. Art. 34. — Per l'applicazione degli articoli 31 e 32 per ciò che si riferisce al personale da precettarsi, le amministrazioni e gli enti si procurano gli elementi che loro siano necessari, chiedendoli al Comune mediante l'apposito modulo C, allegato al presente regolamento, che dovrà essere restituito con le occorrenti notizie entro 15 giorni. Per i Comuni che contino più di 100.000 abitanti, tale termine è raddoppiato.

#### Elettorato politico.

*Regio decreto 2 settembre 1928, n. 1993, che approva il Testo Unico della legge elettorale politica.*

45. Art. 10. — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

#### Enti autarchici (\*).

*Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia.*

46. Art. 42. (Allegato F) — Allorquando l'Amministrazione dello Stato o della Provincia riconosca la necessità della rinnovazione totale del pavimento di un tronco di strada nazionale o provinciale compreso entro l'abitato, essa, fino alla larghezza normale della strada, sostiene la spesa relativa :

- a) per intero nei Comuni aventi meno di 1.000 abitanti ;
- b) per una metà nei Comuni aventi meno di 4.000 abitanti ;
- c) per un quarto nei Comuni aventi 4.000 abitanti e più.

(1) Convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2421.

(\*) Per i contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene, ecc. vedasi alla voce « Igiene ».

Per l'istituzione e funzionamento di dispensari comunali per la cura gratuita della sifilide, vedasi alla voce « Igiene ».

Per la costruzione e manutenzione dei macelli pubblici comunali, vedasi alla voce « Igiene ».

Per l'illuminazione nei Comuni, vedasi alla voce « Illuminazione pubblica ».

Per l'imposta comunale sul valore locativo delle abitazioni, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per le imposte e tasse comunali, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per le Amministrazioni comunali e provinciali, vedasi alla voce « Imposte e tasse ».

Per il servizio comunale di estinzione incendi, vedasi alla voce « Incendi ».

Per il contributo radiofonico comunale, vedasi alla voce « Radiofonia ».



*Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065 (1), che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.*

47. Art. 25. — Per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, all'approvazione del piano regolatore o di ampliamento provvede il Prefetto, sentito il Provveditore alle opere pubbliche.

Per i Comuni aventi una popolazione superiore, alla approvazione provvede con proprio decreto il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . .

*Regio decreto 3 marzo 1934 n. 383 che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale.*

48. Art. 30. (Titolo II - Capo I). — I Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti che manchino di mezzi per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentono, essere riuniti tra loro o aggregati ad altro Comune. Può inoltre essere disposta la riunione di due o più Comuni, qualunque sia la loro popolazione quando i Podestà ne facciano domanda e ne fissino di accordo le condizioni.

49. Art. 33. — Le borgate o frazioni di Comuni, che abbiano popolazione non minore di 3.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del Comune al quale appartengono, possono essere costituiti in Comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la metà del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

50. Art. 38. (cap. II). — Più Comuni della stessa provincia quando siano tra loro vicini e la popolazione complessiva non superi i 10.000 abitanti, possono avere un solo Podestà. Il numero dei Comuni affidati all'Amministrazione di un solo Podestà non deve essere maggiore di 3.

È in facoltà del Ministro dell'Interno di nominare un vice podestà nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 abitanti, e che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia. Qualora la popolazione del Comune superi i 100.000 abitanti possono essere nominati due Vice podestà, uno dei quali può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi indicati all'art. 44, n. 2.

Il Vice podestà può essere nominato anche nei comuni con popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti che, pur non essendo capoluoghi di provincia, siano sede di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici, o che siano centri di notevole attività industriale e commerciale.

51. Art. 39. — I Comuni aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, hanno una consulta formata da un numero di componenti non inferiore a 10 e non superiore a 24 quando la popolazione del Comune non ecceda i 100.000 abitanti, non inferiore a 24 e non superiore a 40 negli altri casi. È in facoltà del Prefetto di stabilire che anche i Comuni aventi popolazione non superiore ai 10.000 abitanti e non capoluoghi di provincia abbiano una consulta formata di un numero di componenti non inferiore a 6 e non superiore a 10.

52. Art. 57. — Nei Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Podestà può deliberare, con approvazione del Prefetto, il riparto del Comune in quartieri e può delegare le funzioni di ufficiale del Governo a cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente.

53. Art. 79. — Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti il parere della consulta municipale deve essere inteso sui seguenti oggetti:

1° bilancio preventivo;  
.....

54. Art. 80. — Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'articolo precedente, il parere della consulta municipale deve essere inteso anche sui seguenti oggetti: «.....»

55. Art. 81. — Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Provincia il parere della consulta municipale, ove esista, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1 a 6 e da 10 a 16 dell'art. 79, deve essere inteso anche sui seguenti oggetti: «.....»

56. Art. 87. — ..... È consentito di provvedere mediante licitazione privata:

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

- 1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;
- 2° di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 e il Comune non resti obbligato oltre i 5 anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;
- 3° di locazioni di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti o che, pure avendo popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia, quando si tratti:

1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 40.000;

(1) Convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906.

2° di spese che non superino annualmente le lire 8.000 e il Comune non resti obbligato oltre i 5 anni sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3° di locazione di fondi rustici, di fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non ecceda le 40.000 lire e la durata del contratto non ecceda i 9 anni.

c) Per gli altri Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti quando si tratti:

1° di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 20.000;

2° di spesa che non superi annualmente le lire 4.000 e il comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3° di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili se il canone complessivo non ecceda le lire 20.000 e la durata del contratto non ecceda i 9 anni. Si può anche procedere alla trattativa privata quando il valore complessivo dei contratti non ecceda per le singole classi di comuni la metà delle cifre suindicate.

57. Art. 88. — Sono comunicati al Consiglio di Prefettura, per il parere i progetti di contratto da stipularsi dai Comuni quando superino le lire 150.000 per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, le lire 80.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione non superiore ai 20.000 abitanti siano capoluoghi di provincia, le lire 40.000 per gli altri Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti.

58. Art. 91. — ..... C) Polizia locale, sanità ed igiene:

6° Illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita e in ogni caso nei comuni, frazioni o borgate con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti.

7° Contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate; funzionamento dei laboratori d'igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti;

12° Istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli non capoluoghi aventi popolazione superiore ai 30.000 abitanti nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata la necessità di tale istituzione.

16° Costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6000 abitanti.

D) Sicurezza pubblica e giustizia: .....

4° Servizi di estinzione degli incendi nei Comuni capiluogo di Provincia e in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti.

F) Educazione nazionale: .....

14° Contributo a favore dell'ente italiano per le audizioni radiofoniche, nei comuni la cui popolazione superi 1.000 abitanti.

59. Art. 98. — Le deliberazioni dei Podestà di Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio, sono esenti dal visto di esecutività del Prefetto.

60. Art. 99. — Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti sono sottoposti all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: «.....»

61. Art. 100. — Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che pur non avendo popolazione superiore ai 20.000 siano capoluoghi di Provincia, oltre che nei casi indicati ai nn. 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: «.....»

62. Art. 101. — Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che siano capoluoghi di Provincia oltre che nei casi previsti ai nn. 1 a 4 e da 8 a 14 dell'art. 99 sono sottoposte all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: «.....»

63. Art. 115. — ..... I Rettori ordinari sono in numero di 8 nelle provincie con più di 600.000 abitanti, di 6 in quelle con più di 300.000, di 4 nelle altre.

64. Art. 176. — A ciascun Comune è assegnato secondo la sua popolazione un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella A. Per i comuni consorziati il grado del segretario è determinato in base alla popolazione complessiva. Qualora la popolazione complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei Comuni consorziati è assegnato al Consorzio un segretario di grado immediatamente superiore. Ai Comuni capoluoghi di Provincia o sedi di stazioni di cura, soggiorno turistico o d'importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, i quali dimostrino di convenientemente provvedere ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, può essere assegnato con D. R. promosso dal Ministro dell'Interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.

65. Art. 177. — Ad intervalli non minori di cinque anni, si procederà alla revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base a criteri che saranno, di volta in volta, determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro

dell'interno, udito l'Istituto centrale di statistica, per tutto ciò che, nella determinazione di tali criteri, ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modifiche della circoscrizione territoriale dei comuni o dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

66. Art. 199. — Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformità alla tabella A annessa alla presente legge.

Essi sono a carico del comune e vengono assegnati con provvedimento del Ministro dell'interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

Ai segretari comunali, che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nella misura di cui alla tabella B.

I segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti hanno inoltre diritto ad un'indennità di carica di annue lire 6.000, soggetta alla riduzione del 12 % agli effetti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

67. Art. 200. — Spetta ai segretari comunali di grado inferiore al 3° l'indennità temporanea di caro viveri stabilita dalla tabella C annessa alla presente legge.

Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennità stabilite per i funzionari governativi di grado corrispondente, secondo la tabella E annessa alla presente legge.

68. Art. 205. — È obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformità alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.

Il provento dei diritti stessi è ripartito in conformità alla tabella D annessa alla presente legge.

In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario può eccedere la metà dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennità accessoria.

69. Art. 218. — Nei comuni aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'Ufficio di Segretario Comunale è compatibile con quello di notaio.

70. Art. 285. — I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:

a) se il loro importo superi le 20.000 lire quando si tratta di Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di Comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;

b) se il loro importo superi le lire 50.000 quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 100.000 abitanti.

71. Art. 294. — Le amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o che pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti siano capoluoghi di provincia e le amministrazioni delle provincie devono compilare un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del Capitolato generale per l'amministrazione dello Stato.

Pei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa sentito il Consiglio di prefettura.....

Tabella A.

STIPENDI LORDI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI.

C O M U N I	Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		S T I P E N D I O (1)					Supplemento di servizio attivo	
	Grado	Qualifica	Stipendio iniziale del grado	Stipendio con gli aumenti periodici					
				al 1° aumento	al 2° aumento	al 3° aumento	al 4° aumento		Anni richiesti per gli aumenti
Con popolazione eccedente i 300.000 ab.	I	Segretario generale di 1ª classe	21.000	23.000	..	..	..	4	7.500
Con popolazione da:									
100 001 a 300.000 .....	II	» » 2ª »	17.800	19.000	20.500	..	..	4	5.500
50 001 a 100.000 .....	III	Segretario Capo di 1ª classe	16.000	16.800	17.800	..	..	4	4.200
20 001 a 50.000 .....	IV	» » » 2ª »	13.700	14.300	15.100	16.000	..	4	3.500
10 001 a 20.000 .....	V	» » » 3ª »	11.600	12.200	12.900	13.700	..	4	2.800
5 001 a 10.000 .....	VI	Segretario di 1ª classe	9.500	10.100	10.800	11.600	..	3,3,4	2.100
2 001 a 5.000 .....	VII	» » 2ª »	7.000	7.600	8.200	8.800	9.500	2,2,3,3	1.700
non superiore ai 2.000 .....	VIII	» » 3ª »	5.600	5.900	6.200	6.600	7.000	2	1.400

(1) Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

Tabella B.

## DIRITTI ACCESSORI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI.

COMUNI	Grado e qualifica del Segretario assegnato al Comune		Diritti accessori (1)		
	Grado	Qualifica	al 5° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 10° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo	al 15° anno dopo raggiunto lo stipendio massimo
Con popolazione eccedente i 300.000 abitanti .....	I	Segretario generale di 1ª classe .....	..	..	..
Con popolazione da :					
100.001 a 300.000 .....	II	» » » 2ª » .....	..	..	..
50.001 a 100.000 .....	III	Segretario Capo di 1ª classe .....	1.500	..	..
20.001 a 50.000 .....	IV	» » » 2ª » .....	1.000	2.000	..
10.001 a 20.000 .....	V	» » » 3ª » .....	800	1.600	..
5.001 a 10.000 .....	VI	Segretario di 1ª classe .....	700	1.400	..
2.001 a 5.000 .....	VII	» » 2ª » .....	600	1.200	..
non superiore ai 2.000 .....	VIII	» » 3ª » .....	400	800	1.200

Tabella C.

## INDENNITÀ MENSILI LORDE DI CAROVIVERI SPETTANTI AI SEGRETARI COMUNALI (2).

STATO DI FAMIGLIA	Grado I, II e III	Grado IV, V e VI	Grado VII e VIII
Celibe (o vedovo senza prole di età inferiore a 18 anni) .....	..	..	..
Coniugato — senza prole che abbia diritto a quote suppletive di caroviveri — con persone provviste in proprio di stipendio, retribuzione, salario, pensione .....	..	60 —	70 —
Coniugato senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico (o vedovo con 1 figlio di età inferiore a 18 anni, ecc.) .....	..	96,51	112,60
Coniugato con 1 figlio di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 2 figli, ecc.) .....	..	112,02	130,69
Coniugato con 2 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 3 figli, ecc.) .....	..	127,53	148,79
Coniugato con 3 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 4 figli, ecc.) .....	..	143,04	166,88
Coniugato con 4 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 5 figli, ecc.) .....	..	174,06	203,07
Coniugato con 5 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 6 figli, ecc.) .....	..	205,08	239,26
Coniugato con 6 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 7 figli, ecc.) .....	..	236,10	275,45
Coniugato con 7 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 8 figli, ecc.) .....	..	267,12	311,64
Coniugato con 8 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 9 figli, ecc.) .....	..	298,14	347,83
Coniugato con 9 figli di età inferiore a 18 anni, ecc. (o vedovo con 10 figli, ecc.) .....	..	329,16	384,02

Tabella D.

## RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA (1).

COMUNI	Grado del Segretario	Quota spettante al Comune %	Quota spettante al Segretario %	COMUNI	Grado del Segretario	Quota spettante al Comune %	Quota spettante al Segretario %
Con popolazione eccedente i 300.000 abitanti ...	I	50	30	Con popolazione da 10.001 a 20.000 abitanti	V	40	60
» da 100.001 a 300.000 » ...	II	50	35	» da 5.001 a 10.000 »	VI	35	65
» da 50.001 a 100.000 » ...	III	50	40	» da 2.001 a 5.000 »	VII	25	75
» da 20.001 a 50.000 » ...	IV	50	50	» non superiore ai 2.000 »	VIII	20	80

(1) Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491.

(2) Previa riduzione del 12 % per il disposto del R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491, e salve le esclusioni previste nei R.R. DD. 5 aprile 1923, n. 853, e 30 dicembre 1923, n. 3084, per gli impiegati con moglie assente o legalmente separata o provvista, a titolo proprio, di emolumenti.

Tabella E.

CORRISPONDENZA FRA I GRADI DEI SEGRETARI COMUNALI E QUELLI DELL'ORDINAMENTO GERARCHICO STATALE  
AGLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 184, 200 E 204 DELLA PRESENTE LEGGE.

Grado del Segretario	Q U A L I F I C A	Grado corrispondente dell'ordinamento statale
I	Segretario generale di 1 <sup>a</sup> classe .....	Quinto
II	» » » 2 <sup>a</sup> » .....	Sesto
III	» capo » 1 <sup>a</sup> » .....	Settimo
IV	» » » 2 <sup>a</sup> » .....	Ottavo
V	» » » 3 <sup>a</sup> » .....	Nono
VI	Segretario di 1 <sup>a</sup> classe .....	Decimo
VII	» » 2 <sup>a</sup> » .....	Undicesimo
VIII	» » 3 <sup>a</sup> » .....	Dodicesimo

Legge 4 aprile 1935, n. 454. — *Attribuzione al Ministro dei lavori pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920.*

72. Art. 13. — Per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908, non indicati nel precedente art. 11, che abbiano una popolazione non inferiore ai 5.000 abitanti, il Ministero dei lavori pubblici, può accordare un sussidio non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta necessaria, e su richiesta del Prefetto, può anche disporre l'anticipazione dell'intero sussidio concedibile.

Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1595. — *Revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno.*

73. Art. 1. — Entro il 31 dicembre 1935 sarà effettuata la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali, a termini della tabella A allegata al testo unico della legge comunale e provinciale, in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno effettuati il 21 aprile 1931.

La nuova classificazione sarà approvata con decreto del Ministro per l'interno per ciascun ruolo nazionale e del Prefetto della provincia per ciascun ruolo provinciale, e sarà suscettibile di revisione ove siano accertate, da parte dell'Istituto centrale di statistica, irregolarità che modifichino i risultati suddetti.

74. Art. 2. — L'assegnazione del grado superiore che i Comuni abbiano ottenuto in base all'art. 3, comma 3, del R. decreto-legge 17 agosto 1928 n. 1953, e 176 comma 3° del testo unico della legge comunale e provinciale, resta assorbita dalla elevazione di grado che i Comuni stessi eventualmente conseguano ai sensi dell'articolo precedente in base ai risultati del censimento generale del 1931.

75. Art. 3. — Per le domande di assegnazione al grado superiore che, dopo effettuata la revisione di cui all'art. 1, siano presentate dai Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno o turismo, o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale, l'accertamento del grado della loro efficienza dovrà essere dimostrato:

a) per le stazioni di cura, soggiorno o turismo con le cifre rappresentative del numero medio annuale, in rapporto alla popolazione residente, delle persone che affluiscono alle stazioni stesse a scopo di cura, di soggiorno o di turismo;

b) per i centri di notevole importanza industriale o commerciale con il numero complessivo delle persone addette alle imprese, in base alle risultanze dell'ultimo censimento industriale e commerciale in rapporto alla popolazione residente.

**Espropriazioni.**

Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

76. Art. 86. — I Comuni in cui trovasi riunita una popolazione di 10.000 abitanti almeno, potranno, per causa di pubblico vantaggio, determinata da attuale bisogno di provvedere alla salubrità e alle necessarie comunicazioni, fare un piano regolatore, nel quale siano tracciate le linee da osservarsi nella ricostruzione di quella parte dell'abitato in cui sia da rimediare alla viziosa disposizione degli edifici per raggiungere l'intento.

## Farmacie (I).

*Regio decreto 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'articolo 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie.*

77. Art. 1. — . . . . . La pianta organica delle farmacie è sottoposta a revisione straordinaria, quando le variazioni della popolazione, da qualsiasi tempo verificatesi, abbiano determinato la formazione, nell'ambito del Comune, di nuovi centri abitati, alla cui assistenza farmaceutica sia necessario provvedere.

In ogni tempo il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, può nei limiti della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica, determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione, o dal sorgere di nuovi centri abitati, rivedere la formazione delle diverse sedi di un Comune e conseguentemente modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie.

*Legge 9 dicembre 1928, n. 2733, concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere.*

78. Art. 1. — Le Opere pie ospedaliere, classificate di 1<sup>a</sup> classe a norma dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, che abbiano in esercizio da più di 10 anni farmacie interne per esclusivo servizio dell'ospedale, possono nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti essere autorizzate dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale e la Giunta provinciale amministrativa, ad aprire e gestire farmacie in eccedenza alla pianta organica stabilita a norma dell'art. 2 della legge 22 maggio 1913, n. 468, ancorchè in tali Comuni si trovino farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 di detta legge.

79. Art. 2. — Le concessioni di apertura di farmacie in eccedenza alla pianta organica, a norma del precedente articolo, non potranno superare il numero di una, nei Comuni fino a 50.000 abitanti; di due, in quelli da oltre 50.000 a 150.000 abitanti; di tre, nei Comuni da oltre 150.000 a 300.000 abitanti; di quattro, nei Comuni maggiori.

*Regio decreto 26 luglio 1929, n. 1537, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere.*

80. Art. 7. — La popolazione dei Comuni nei quali potranno aprirsi farmacie ospedaliere in soprannumero, agli effetti dell'art. 2 della legge, sarà quella risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

*Regio decreto 14 febbraio 1935 n. 344. — Applicazione della tassa sulle farmacie.*

81. Art. 1. — Il contributo annuo, da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel penultimo comma dell'art. 115 del testo unico sopra citato, è fissato nella misura seguente:

a)	nei Comuni con più di 100.000 abitanti . . . . .	L. 400 ;
b)	id. id. 40.000 e fino a 100.000 abitanti . . . . .	» 200 ;
c)	id. id. 15.000 id. 40.000 id. . . . .	» 100 ;
d)	id. id. 10.000 id. 15.000 id. . . . .	» 80 ;
e)	id. id. 5.000 id. 10.000 id. . . . .	» 50 .

82. Art. 2. — . . . . . Sul fondo costituito con l'introito suindicato il Ministero dell'interno corrisponderà a titolo di rimborso ai Comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso, una quota, sino al massimo di due terzi, della spesa effettiva sostenuta per il pagamento della speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso . . . . .

## Federazioni fasciste.

*Decreto ministeriale 26 aprile 1934. — Approvazione dell'elenco delle categorie professionali rappresentate dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.*

83. Elenco delle categorie professionali rappresentate dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia.

4. — Arte degli installatori di impianti ed affini.

Attività che sono attribuite alla Federazione limitatamente alle aziende che occupano non più di tre dipendenti:

6) muratori esercenti in Comuni aventi popolazione non superiore a 8.000 abitanti.

(1) Vedasi anche alla voce « Igiene e sanità ».

*Decreto-legge luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente agevolzze per la esecuzione di opere igieniche.*

89. Art. 3. — Le agevolzze contemplate negli articoli 2 e 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586, saranno applicabili alle spese necessarie per le opere che debbono essere intraprese allo scopo di provvedere, in modo definitivo e permanente, di sufficiente acqua potabile, la popolazione agglomerata, tanto nei Capiluoghi quanto nelle frazioni dei Comuni.

Per la rete di distribuzione della condotta i Comuni pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi al saggio di favore del due per cento, e lo Stato la differenza fra detto interesse e quello normale.

Agli effetti degli articoli anzidetti i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti saranno considerati di seconda categoria, quando quella agglomerata nel capoluogo non eccede i 30.000 abitanti:

*Regio decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 1909, (1) che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza per opere igieniche.*

90. Art. 2. — Alle disposizioni dell'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e dell'art. 3, lettera A, del Decreto Luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, sono apportate le modificazioni seguenti:

Ai Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti potranno essere concessi mutui per la somma ritenuta strettamente necessaria a seconda della natura delle opere interessanti l'igiene ed in relazione ai fini igienico-sanitari da raggiungere.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, che riforma gli ordinamenti sanitari.*

91. Art. 5. — In ogni Capoluogo di Provincia sarà istituito, a cura della Amministrazione provinciale, un laboratorio d'igiene e di profilassi.

Le spese d'impianto e d'esercizio del laboratorio provinciale saranno per un terzo a carico della Provincia e per due terzi ripartite fra i Comuni in ragione della popolazione.

I Comuni di popolazione superiore ai 150.000 abitanti possono continuare a tenere un laboratorio proprio e in tal caso saranno esonerati dal contributo finanziario al laboratorio provinciale.

92. Art. 9. — Le Provincie hanno altresì facoltà di provvedere all'impianto ed all'esercizio degli istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione.

Ove i Comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze, non possano, singolarmente o riuniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia, determinandone l'estensione sia in rapporto al numero dei Comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi sanitaria.

Ove non venga diversamente provveduto con legge speciale, le spese occorrenti nei casi contemplati nel secondo comma del presente articolo, sono per un terzo a carico della Provincia e per gli altri due terzi vanno ripartite in ragione della popolazione fra i Comuni interessati.

*Regio decreto 16 gennaio 1927, n. 155, che approva il Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi.*

93. Art. 28. — I Comuni di popolazione superiore a 150.000 abitanti che avvalendosi della facoltà di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, continueranno a tenere laboratori propri, non potranno sopprimere i laboratori mantenuti senza la preventiva autorizzazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità.

*Regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni.*

94. Art. 2. — TITOLO I. — ..... Per i Comuni con popolazione inferiore a quella prevista per l'obbligatorietà della costruzione del macello, il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, potrà procedere alla istituzione di Consorzi obbligatori, per la costruzione di macelli consorziali, quando sussistano condizioni locali a ciò favorevoli...

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.*

95. Art. 5. — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

.....

C) Polizia locale, sanità ed igiene:

.....

(1) Convertito nella legge 21 aprile 1921, n. 596.

5. — Arte dei sarti, dei cappellai e delle attività accessorie dell'abbigliamento.

Attività che sono attribuite alla competenza organizzativa della Federazione, senza limitazione del numero dei dipendenti:

- |   |   |
|---|---|
| 1) sarti da uomo su misura o su commissione . . . . . | } Limitatamente ai centri non capiluogo di provincia al disotto di 15.000 abitanti. |
| 2) sarti militari . . . . .                           |   |
| 3) sarti ecclesiastici . . . . .                      |   |

Attività che sono attribuite alla Federazione limitatamente alle aziende che occupano non più di 5 dipendenti:

- |   |  |
|---|--|
| 1) sarti da uomo su misura o su commissione . . . . . | } Nei capiluogo di provincia e nei centri al disopra di 15.000 abitanti. |
| 2) sarti militari . . . . .                           |  |
| 3) sarti ecclesiastici . . . . .                      |  |

Fiere e mercati.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative.

84. Art. 55 della tabella A allegata. — Deliberazione relativa a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933 ;

- a) per istituzione di fiere e mercati in Comuni aventi una popolazione:
- |   |       |
|---|-------|
| non superiore a 5.000 abitanti . . . . .            | L. 48 |
| superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti . . . . . | » 96  |
| » 10.000 » 30.000 » . . . . .                       | » 192 |
| » 30.000 » 60.000 » . . . . .                       | » 240 |
| » 60.000 abitanti . . . . .                         | » 360 |
- b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati in Comuni aventi una popolazione:
- |   |       |
|---|-------|
| non superiore a 5.000 abitanti . . . . .            | L. 24 |
| superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti . . . . . | » 48  |
| » 10.000 » 30.000 » . . . . .                       | » 96  |
| » 30.000 » 60.000 » . . . . .                       | » 120 |
| » 60.000 abitanti . . . . .                         | » 180 |

Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927 (1), che disciplina i mercati del pesce.

85. Art. 15. — CAPO II. — . . . . . Nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l'istituzione di un mercato per la vendita al dettaglio e nelle città con popolazione superiore a 300.000 abitanti di almeno due mercati per la vendita stessa.

Igiene e Sanità (2).

Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.

86. Art. 109. — Ogni Comune con una popolazione agglomerata superiore ai 6.000 abitanti dovrà avere almeno un macello pubblico sorvegliato dall'autorità comunale . . .

Regio decreto 19 luglio 1906, n. 466, che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sulla igiene degli abitati nei Comuni del Regno.

87. Art. 6. — Spetta al Prefetto di vigilare:

- b) affinché sia assicurato in tutti i comuni l'efficace funzionamento della vigilanza igienica . . . ; e qualora, tenuto conto delle condizioni topografiche, di popolazione ed economiche di ciascun Comune, uno o più di essi non siano in grado di provvedere convenientemente da soli a tale servizio, promuoverà la costituzione di appositi Consorzi intercomunali, procurando che la popolazione dei Comuni consorziati debba, di regola, non essere inferiore ai 30.000 nè superiore ai 50.000 abitanti ; . . . .

Legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei Comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali.

88. Art. 2. — Per gli effetti della presente legge i Comuni con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo l'ultimo censimento, e cioè:

1. — Comuni con popolazione fra 50.001 e 100.000 abitanti ;
2. — Comuni con popolazione fra 25.001 e 50.000 abitanti ;
3. — Comuni con popolazione fra 10.001 e 25.000 abitanti ;
4. — Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti,

(1) Convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1367.

(2) Vedasi anche alla voce « Farmacie ».



7° Contributi pel funzionamento dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi e relative sezioni distaccate, funzionamento dei laboratori di igiene e profilassi conservati nei Comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

12° istituzione e funzionamento di dispensari per la profilassi e la cura gratuita della sifilide nei Comuni capiluogo di Provincia ed in quelli non capiluogo aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonchè in quelli nei quali sia stata ravvisata, per speciali circostanze locali e per notevole diffusione della malattia, la necessità di tale istituzione.

16° costruzione, manutenzione ed esercizio dei macelli pubblici nei Comuni con popolazione superiore ai 6.000 abitanti.

*Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. — Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie.*

96. Art. 3. — I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.  
I Comuni capiluogo di provincia e quelli già capiluogo di circondario con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario . . . . .
97. Art. 25. — Nelle provincie dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro competente medico del Consiglio Provinciale di sanità può essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.
98. Art. 33. — . . . . . Quando per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del Comune e per le difficoltà di comunicazioni con i Comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.
99. Art. 34. — . . . . . il concorso può essere indetto per singoli Comuni quando si tratta di Comuni capiluogo di provincia o sedi di importanti industrie o anche di Comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.
100. Art. 55. — . . . . . Dove risiedono più medici e più levatrici, il Comune stipendia uno o più medici chirurghi secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri . . . . .
101. Art. 63. — I Comuni che per le loro condizioni economiche e per il numero esiguo di abitanti non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice, quando concorrano anche speciali condizioni topografiche favorevoli, possono essere autorizzati dal Prefetto, in deroga a quanto è prescritto nell'art. 55, ad unirsi in consorzio con altri comuni contermini . . . . .
102. Art. 82. — . . . . . Il laboratorio può avere una o più sezioni distaccate nei comuni della provincia, quando il Prefetto sentito il Consiglio Provinciale di sanità, e la Giunta provinciale amministrativa ne riconosca la necessità tenuto conto delle particolari caratteristiche della popolazione dell'importanza industriale e commerciale dei comuni stessi e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.
103. Art. 104. — . . . . . Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni cinquemila abitanti. Quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale, anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, lo richiedano, può stabilirsi, in aggiunta o sostituzione del criterio della popolazione, un limite di distanza per il quale ogni nuova farmacia sia lontana almeno cinquecento metri da quelle esistenti.  
Il numero delle autorizzazioni per le farmacie rurali è determinato in base ai criteri indicati nel precedente comma, escluso quello della popolazione.  
Sono farmacie rurali quelle istituite in comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.  
. . . . .
104. Art. 108. — L'apertura e l'esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
105. Art. 115. — Per i comuni o centri abitati con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, nei quali non esista farmacia e sia andato deserto il concorso aperto per la istituzione e l'esercizio della medesima è stabilita una speciale indennità di residenza a favore del farmacista nominato in seguito a concorso.
106. Art. 128. — I titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione nella misura risultante nella tabella n. 3 annessa al presente testo unico.
107. Art. 297. — I comuni capiluogo di provincia e quelli aventi popolazione superiore a trentamila abitanti debbono avere appositi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree.
108. Art. 298. — I comuni aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo.

Tabella N. 3.

TASSA DI CONCESSIONE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ESERCIZIO DI UNA FARMACIA  
E TASSA D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE.

F A R M A C I E	Tassa di concessione	Tassa d'ispezione
I. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti .....	144	25
II. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti .....	720	25
III. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti .....	1.440	40
IV. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti .....	2.160	40
V. Nei comuni con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti .....	6.000	80
VI. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti .....	12.000	200

N. B. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

## Illuminazione pubblica.

Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.

109. Art. 5. — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:

C) Polizia locale, sanità ed igiene:

6° illuminazione nei Comuni dove sia già stabilita, e, in ogni caso, nei Comuni, frazioni o borgate, con popolazione agglomerata superiore ai 1.000 abitanti.

## Impiegati.

Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725 (1), che riduce l'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato.

110. Art. 1. — Per il personale delle Ferrovie dello Stato le misure dell'aggiunta di famiglia e delle relative quote complementari, risultanti dall'applicazione delle norme in vigore dal 1° dicembre 1930, sono regolate come segue, con effetto dal 1° gennaio 1931:

1° Restano invariate per gli agenti residenti nell'abitato delle città capoluogo di Provincia qualunque ne sia la popolazione;

2° Per gli agenti con residenza nell'abitato di Comuni che non siano capoluogo di Provincia, sono ridotte, secondo la popolazione dei Comuni stessi:

- a) al 75 %, per popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- b) al 60 %, per popolazione superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti;
- c) al 50 %, per popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

3° Per gli agenti con residenza fuori dell'abitato, indipendentemente dalla popolazione del Comune e dall'essere o non essere questo Capoluogo di Provincia, sono ridotte al 50 per cento.

Come popolazione dei Comuni, per la prima applicazione del presente decreto, è da ritenersi quella risultante dal censimento del 1° dicembre 1921, quale è riportata dal « Dizionario dei Comuni del Regno secondo le circoscrizioni amministrative al 15 ottobre 1930 » pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica. Successivamente sarà aggiornata a ogni censimento generale della popolazione del Regno.

Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1599, che reca modificazioni agli articoli 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405).

111. Articolo unico. — Nessuna indennità di trasferta è dovuta al personale ferroviario quando la distanza dalla residenza alla località di missione sia inferiore a tre chilometri nei Comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti ed a cinque chilometri nei Comuni con popolazione maggiore.

Regio decreto 16 febbraio 1933, n. 146. — Modificazioni ad alcune disposizioni dell'ordinamento centrale e periferico della Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Articolo unico. — Gli articoli 205, 206, 208 e 209 del decreto Ministeriale 5 luglio 1928 sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato sono modificati come segue:

(1) Convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 531.

112. « Art. 205. — *Indennità per missioni o incarichi nel Comune di ordinaria residenza.* — Per il personale dei Monopoli di Stato, escluso quello addetto ai servizi delle coltivazioni a cui provvede il successivo art. 208, la quota delle indennità di soggiorno, nel caso di incarichi o di missioni per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, può essere corrisposta per il Comune di ordinaria residenza nella misura:

di 1/10 della diaria normale nel caso di percorrenza da non meno di 3 a 5 chilometri e nei soli Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti.....

..... « Non spetta l'indennità di viaggio di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, nel caso che la percorrenza risulti inferiore ai tre chilometri nei comuni con popolazione sino ai 200.000 abitanti, ed ai cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore ..... ».

113. « Art. 206. — *Indennità al personale incaricato di studi e rilievi e della direzione e sorveglianza dei lavori.* — Al personale incaricato di studi e rilievi e della direzione e sorveglianza dei lavori che richiedono visite frequenti in località poste oltre un raggio di 3 chilometri dall'Ufficio al quale il personale è addetto nei Comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti e di 5 chilometri in quelli con popolazione maggiore possono essere concesse dalla Direzione Generale indennità mensili in sostituzione di quelle giornaliere e di viaggio di cui agli art. 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 entro i seguenti limiti:

per il personale di 1 <sup>a</sup> categoria. . . . .	L. 350;
per il personale di 2 <sup>a</sup> » . . . . .	» 250;
per il personale di 3 <sup>a</sup> » . . . . .	» 150.
.....».	

114. « Art. 208. — ..... 1<sup>o</sup> le gite di servizio del personale tecnico direttivo, di quello amministrativo di grado superiore al 10<sup>o</sup> e di quello di 2<sup>a</sup> categoria preposto ad un gruppo nel raggio di meno di 3 chilometri dal proprio Ufficio nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti e di meno di 5 chilometri in quelli con popolazione maggiore..... ».

*Regio decreto 4 agosto 1933, n. 1182. — Modifica delle vigenti norme relative alla concessione di indennità al personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia per incarichi nell'ambito di brevi distanze.*

115. Art. 1. — Nessuna indennità è dovuta ai magistrati ed ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie quando si trasferiscono a distanza minore dei 5 chilometri dalla sede dell'Ufficio al quale sono addetti nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.....

116. Art. 2. — ..... Nessuna indennità è da corrispondersi quando gli incarichi di servizio da compiere a distanza inferiore a tre chilometri nei Comuni con popolazione non eccedente i 200.000 abitanti e a cinque chilometri in quelli con popolazione maggiore.

*Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561. — Riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato ed altri enti locali e parastatali.*

117. Art. 7. — L'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caro viveri e relative quote supplementari, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caroviveri spettanti al personale di qualsiasi categoria, compresi i maestri delle scuole elementari amministrative dai Provveditorati agli studi dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, sono regolate come appresso:

1<sup>o</sup> Restano invariate nella misura attualmente vigente per il personale residente nell'abitato principale dei Comuni del Regno aventi almeno 500.000 abitanti e per quello residente nelle isole Italiane dell'Egeo e in Colonia all'estero.

2<sup>o</sup> Sono corrisposte in ragione del 90 %, del 75 %, del 60 % e del 50 % della misura predetta rispettivamente per il personale residente:

- a) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 100.000 abitanti e non più di 499.999;
- b) nell'abitato principale dei Comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;
- c) nell'abitato principale dei Comuni con almeno 20.000 abitanti e non più di 49.999;
- d) in Comuni aventi meno di 10.000 abitanti.

*Decreto ministeriale 8 dicembre 1934. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale addetto alla formazione e alla conservazione del Catasto e agli Uffici tecnici di finanza.*

118. Art. 3. — Nessuna indennità giornaliera viene corrisposta al personale di ruolo addetto alla formazione e alla conservazione del Catasto per sopraluoghi compiuti nei Comuni di ordinaria residenza in località lontane non più di 3 chilometri dalla sede dell'ufficio cui è addetto l'impiegato, quando la popolazione del Comune non superi i 200.000 abitanti, e non più di 5 chilometri dalla stessa sede nei Comuni con popolazione maggiore.

Al predetto personale, operante nel Comune di ordinaria residenza spetta un terzo della diaria normale per sopraluoghi in località distanti più di 3 e fino a 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti e per sopraluoghi in località distanti più di 5 e fino a 10 chilometri dalla predetta sede nei Comuni con popolazione maggiore. Gli spetta in entrambi i casi la metà della diaria normale. ....

Per i lavori di tavolo di speciale importanza, eseguiti nei Comuni di ordinaria residenza, ma fuori del proprio ufficio, può essere accordata al personale predetto l'indennità da un sesto a un terzo di quella stabilita dall'art. 181 del succitato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 con le riduzioni di cui sopra, quando l'incarico si protragga per oltre un mese purchè fra i due uffici esista la distanza minima di 3 o 5 chilometri a seconda che si tratti di Comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200.000 abitanti.

119. Art. 5. .... — Ai medesimi funzionari degli Uffici tecnici di finanza non spetta l'indennità di viaggio di cui allo art. 3 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 nel caso di sopraluoghi compiuti in località lontane non più di 3 chilometri dalla sede dell'Ufficio, qualunque sia la popolazione del Comune.
120. Art. 6. — Ai funzionari degli uffici tecnici di finanza incaricati di studio e di rilievi di campagne, della direzione o della sorveglianza di opere straordinarie che richiedono visite pressochè giornaliere in località lontane dalla sede dell'Ufficio oltre i 3 chilometri in Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, od oltre i 5 con popolazione maggiore possono essere concesse, previa autorizzazione Ministeriale, le seguenti indennità mensili in sostituzione di quelle giornaliere, e di viaggio di cui rispettivamente agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395 con le modificazioni apportatevi dall'articolo 11 del R. decreto 3 giugno 1926 n. 941:
- |  |          |
|--|----------|
| Funzionari di grado 11° . . . . .        | L. 200 ; |
| Funzionari dei gradi 10° e 9° . . . . .  | » 250 ;  |
| Funzionari dei gradi 8° e 7° . . . . .   | » 300 ;  |
| Funzionari del grado superiore . . . . . | » 350.   |

#### Imposte e tasse.

*Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.*

121. Art. 12. — La rappresentanza di un Mandamento o il consiglio di un Comune isolato avente una popolazione maggiore di 12.000 abitanti, può, nell'adunanza, di cui agli articoli 8 e 9, deliberare di chiedere all'Intendenza di Finanza l'aumento del numero dei membri della commissione (per l'accertamento dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile), in modo però che l'aumento dei membri, non compreso il presidente, sia sempre di quattro effettivi e di due supplenti, o di un multiplo di 4 e 2....

*Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati.*

122. Art. 2. — L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali è estesa a trenta anni per le costruzioni che i Comuni con popolazione accentrata superiore a 10.000 abitanti, compiono, senza contributo dello Stato e direttamente o a mezzo di Istituti autonomi per case popolari.

*Regio decreto 18 marzo 1923, n. 577, concernente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite.*

123. Art. 7. — Dopo la chiusura della liquidazione e l'approvazione del relativo conto, per i Consorzi granari che risulteranno in perdita, tenendo conto di tutte le gestioni dal dicembre 1914 in poi, il relativo onere viene ripartito fra tutti i Comuni della Provincia, ad eccezione delle perdite verificatesi dopo il 30 settembre 1919 nella gestione dell'azienda speciale costituita a norma dell'art. 12 del R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448, le quali verranno ripartite soltanto fra i Comuni che hanno aderito a detta azienda speciale.

In entrambi i casi, alla ripartizione delle perdite, che è fatta in base al numero degli abitanti di ciascun Comune accertato nel censimento del 1921, provvede il Prefetto con determinazione non soggetta ad alcun gravame nè in sede giudiziaria nè in sede amministrativa.

*Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, sulla revisione delle entrate minori.*

124. Allegato A. — Modificazioni alla tariffa dei diritti metrici stabiliti dal Testo Unico delle leggi metriche, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e modificato con successive disposizioni.

#### I. — Diritti di verificaione periodica.

Ogni utente pagherà, all'atto della verificaione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso ed indivisibile secondo le seguenti categorie:

##### CLASSE I. — Uffici pubblici non governativi:

- |  |        |
|--|--------|
| Cat. 1ª — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita superiore a 30.000 abitanti . . . | L. 60. |
| Cat. 2ª — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita da 30.000 a 5.000 abitanti . . .  | L. 45. |
| Cat. 3ª — Uffici pubblici non governativi in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . .  | L. 35. |

##### CLASSE II. — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso:

- |  |         |
|--|---------|
| Cat. 4ª — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso con reddito definitivamente accertato agli effetti della imposta di ricchezza mobile, od, in mancanza, presunto per equiparazione, superiore a L. 25.000 . . . | L. 120. |
| Cat. 5ª — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita superiore a 30.000 abitanti . . .   | L. 60.  |
| Cat. 6ª — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 30.000 a 5.000 abitanti . . .  | L. 54.  |
| Cat. 7ª — Fabbricanti e negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . .  | L. 35.  |

##### CLASSE III. — Rivenditori od esercenti al minuto:

- |   |        |
|---|--------|
| Cat. 8ª — Rivenditori od esercenti al minuto con reddito come sopra . . . . .                                   | L. 60. |
| Cat. 9ª — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita superiore a 30.000 abitanti . . . | L. 30. |
| Cat. 10ª — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 30.000 a 5.000 abitanti . . . | L. 25. |
| Cat. 11ª — Rivenditori od esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . . | L. 15. |

CLASSE IV. — Esercenti arti e mestieri per conto proprio :

- Cat. 12<sup>a</sup> — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita superiore a 30.000 abitanti L. 12.
- Cat. 13<sup>a</sup> — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 30.000 a 5.000 abitanti L. 8.
- Cat. 14<sup>a</sup> — Esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti L. 5.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche.*

125. N. 5 dell'Allegato. — Con decreto del Ministro delle finanze la tassa stabilita alla colonna 5 può essere resa applicabile anche in città con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti, quando in tale città venga istituito un regolare servizio automobilistico di piazza con tassametro, in base a regolare concessione dell'autorità municipale e con tariffa debitamente approvata.

*Regio decreto 25 febbraio 1924, n. 540, che approva il Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo.*

126. Art. 2. — Per l'applicazione della tariffa dei dazi, allegata alla legge, i Comuni si dividono in classi, secondo la loro popolazione agglomerata risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

Si considera come popolazione agglomerata quella del centro principale dei Comuni addizionata con quella dei suburghi o degli abitati in diretta ed immediata comunicazione col centro medesimo e che hanno con questo quotidiani e stretti rapporti di vita comunale.

Le modificazioni alle classi dei Comuni hanno luogo :

- a) per aumento o diminuzione della popolazione constatata dal censimento ufficiale ;
- b) per l'istituzione di nuovi Comuni ;
- c) per la riunione di due o più Comuni o per l'aggregazione ad un Comune di frazioni di altri Comuni.

Ogni variazione alla classificazione dei Comuni, stabilita con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, deve essere approvata con decreto Reale.

127. Art. 57. — Il dazio sui materiali impiegati per le opere di manutenzione eccedenti quelle ordinarie previste dallo art. 1604 del Codice civile, può essere soddisfatto anche in abbonamento mediante il pagamento d'un canone ragguagliato alla quantità media dei materiali occorrenti, per la manutenzione dei fabbricati, nel periodo di tempo compreso nell'abbonamento.

L'abbonamento può anche essere determinato mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni m<sup>2</sup>. di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti il contributo di cui sopra non può superare per gli edifici ordinari L. 0,05 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

Per i Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, l'aliquota per gli edifici ordinari non può superare L. 0,03 per ogni metro quadrato di superficie coperta e per piano.

Per gli edifici ordinari esistenti nella zona aperta del Comune chiuso, per gli opifici industriali e per le case rustiche poste nel Comune chiuso l'aliquota è ridotta a metà.

128. Art. 295. — CAPO II. — I Comuni aperti con termini, appartenenti alla stessa Provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzi per la gestione daziaria. Il computo della popolazione è fatto in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

*Regio decreto-legge 29 dicembre 1926, n. 2191 (1), che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative.*

129. Art. 1. — I numeri 19, 22, 23 lettera d), 26, 30, 87 e 88 della tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, sono sostituiti con i seguenti :

N. 22. — a) Licenza dell'Autorità Circondariale di P. S. per dare in luoghi pubblici diversi dai teatri, con o senza pagamento di un prestabilito prezzo d'ingresso, accademie, spettacoli, corse di cavalli, audizioni, radioaudizioni ed altri simili trattenimenti indicati dall'art. 67 della citata legge di P. S.:

nei Comuni aventi una popolazione non superiore a 10.000 abitanti una tassa di .	L. 50 ;
superiore ai 10.000 abitanti e non a 50.000 una tassa di . . . . .	L. 100 ;
superiore a 50.000 una tassa di . . . . .	L. 200.

c) Licenza dell'Autorità locale di P. S. per dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, ai sensi dell'art. 68 della citata legge di P. S.:

nei Comuni aventi una popolazione non superiore ai 10.000 abitanti una tassa di .	L. 25 ;
superiore a 10.000 abitanti e non a 50.000 una tassa di . . . . .	» 50 ;
superiore a 50.000 abitanti una tassa di . . . . .	» 100.

130. Art. 4. (N. 34-23 della tabella allegata). — Dichiarazione di locale di meretricio emessa dall'Autorità di P. S. giusta l'art. 195 della citata legge di P. S.:

nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti una tassa di . . . . .	L. 5.000 ;
dai 50.000 ai 100.000 abitanti una tassa di . . . . .	» 10.000 ;
dai 100.000 ai 200.000 abitanti una tassa di . . . . .	» 15 000 ;
dai 200.000 abitanti in su una tassa di . . . . .	» 20 000.

(1) Convertito nella legge 5 febbraio 1928, n. 188.

*Decreto del Capo del Governo 17 gennaio 1927 sulla costituzione dell'Associazione nazionale fascista degli appaltatori e gestori daziari.*

**131. Art. 13.** — Le cariche sociali sono gratuite.

Alle spese pel funzionamento dell'associazione sarà provveduto mediante contributo annuo obbligatorio a carico di ciascun socio, da riscuotersi secondo le modalità che saranno stabilite dal presidente.

Il contributo sociale costituito in ragione del numero degli abitanti che sono sottoposti ai singoli dazi è così determinato:

L.	10 mensili fino a	10.000 abitanti
»	25 » » »	30.000 »
»	40 » » »	50.000 »
»	80 » » »	100.000 »
»	125 » » »	500.000 »
»	150 » » »	1 000.000 »
»	250 »	oltre il milione di abitanti.

I fondi sociali saranno depositati presso la Cassa di Risparmio di Rcma.

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.*

**132. Art. 1.** — TITOLO I. — Fermo quanto è stato disposto dal R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, nei riguardi dell'abolizione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra, a decorrere dal 1° gennaio 1932 sono abolite: la tassa di famiglia nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 30.000 abitanti. . .

**133. Art. 10.** — TITOLO III. — I Comuni possono, nei limiti ed in conformità delle leggi vigenti:

2° istituire l'imposta sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, l'imposta di famiglia (quando la popolazione del comune non supera i 30.000 abitanti). . . . .

**134. Art. 11.** — IDEM. — Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno secondo la seguente tabella:

Classi di Comuni	Popolazione legale	Classi di Comuni	Popolazione legale
Classe A .....	con oltre 500.000 abitanti	Classe F .....	da oltre 15.000 a 30.000 abitanti
» B .....	da » 200.000 a 500.000 »	» G .....	» 10.000 » 15.000 »
» C .....	» 100.000 » 200.000 »	» H .....	» 5.000 » 10.000 »
» D .....	» 60.000 » 100.000 »	» I .....	fino » 5.000 »
» E .....	» 30.000 » 60.000 »		

**135. Art. 17.** — IDEM. — Le amministrazioni dei Comuni delle prime cinque classi e le amministrazioni delle Province devono compilare un capitolo generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di cose ed opere, uniformandolo, in quanto possibile, alle norme del capitolato generale per l'amministrazione dello Stato. Tale capitolato deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di Prefettura.

Pei Comuni delle altre quattro classi, il capitolato generale può essere predisposto e reso obbligatorio dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio di prefettura.

**136. Art. 23.** — IDEM. — I Comuni rimasti chiusi sino al 1° aprile 1930 possono, per riconosciute necessità, e con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, aumentare le aliquote delle imposte di consumo; sulle carni fino al 50 % se appartengono alle classi da A a D e al 30 % se alle altre classi: sul gas luce, fino al limite massimo di lire 0,05 per metro cubo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a lire 0,042 se alle classi F e G, fino a lire 0,03, se alle classi H ed I; e sull'energia elettrica, fino al limite massimo di lire 0,045 per ewo, se appartengono alle classi da A ad E, fino a lire 0,03 se alle classi F e G, fino a lire 0,02, se alle classi H ed I.

**137. Art. 26.** — IDEM. — I Comuni che, per effetto della classificazione di cui all'art. 11, o anche in dipendenza di nuovo censimento generale della popolazione del Regno, ovvero di mutamenti della circoscrizione territoriale, siano assegnati a classi inferiori, possono essere autorizzati con decreto reale da emanarsi su proposta del Ministro delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ad applicare le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe alla quale appartenevano.

I Comuni che, per le cause sopra indicate, sono assegnati a classi portanti aliquote più elevate, non possono, per un biennio, applicare le imposte di consumo che entro i limiti della tariffa immediatamente superiore a quello che ad essi compete in precedenza.

**138. Art. 71.** — IDEM. — Per la gestione diretta o in economia delle imposte di consumo i Comuni possono riunirsi in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Nei Comuni delle classi H ed I, con l'autorizzazione del Prefetto, la riscossione delle imposte di consumo in economia può farsi mediante convenzione di abbonamento obbligatorio con gli esercenti e con i privati, secondo le norme stabilite nell'art. 44.

139. Art. 76. — IDEM. — Per la riscossione delle imposte di consumo i Comuni delle classi H ed I, salvo quanto è disposto dall'art. 89, possono fare appalti a canone fisso o ad aggio.

Per i Comuni delle altre classi e per i Consorzi di Comuni l'appalto deve essere conferito esclusivamente ad aggio. Agli appalti sono applicabili le norme della legge comunale e provinciale e del presente Testo Unico.

140. Art. 89. — IDEM. — Il Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, può autorizzare i Comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzi, verso il pagamento di un canone annuo, che non può essere inferiore al presumibile reddito netto che il Comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime.

Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal Comune.

141. Art. 95. — IDEM. — La tariffa massima delle imposte di consumo è la seguente :

	Unità di misura	CLASSI DI COMUNI (art. 11)					
		A e B	C	D	E	F e G	H e I
		(in Lire)					
<b>BEVANDE</b> (Vedi art. 96)							
Vino .....	HL	50 —	46 —	43 —	36 —	29 —	23 —
Vini spumanti in bottiglia .....	una	1,70	1,70	1,60	1,30	1 —	0,80
Alcool, acquavite e liquori (l'imposta non può in ogni caso essere inferiore a quella applicabile su corrispondente quantità in volume di vino) .....	E.N.	275 —	250 —	230 —	200 —	160 —	120 —
<b>CARNI</b> (Vedi art. 97)							
<b>1° Bestie a capo :</b>							
Buoi e manzi .....	Capo	150 —	135 —	125 —	100 —	80 —	70 —
Vacche e tori .....	"	82 —	75 —	70 —	55 —	45 —	35 —
Vitelli sopra l'anno .....	"	75 —	70 —	65 —	50 —	45 —	40 —
Vitelli sotto l'anno .....	"	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
Cavalli, muli e asini .....	"	45 —	40 —	35 —	30 —	25 —	15 —
Maiali sino al peso di kg. 30 .....	"	15 —	15 —	12 —	10 —	8 —	6 —
" oltre il peso di kg. 30 .....	"	55 —	50 —	45 —	40 —	35 —	30 —
Pecore, capre, castrati e montoni .....	"	3 —	2,50	2,25	2 —	1,75	1,50
Agnelli e capretti .....	"	1,30	1,10	1 —	0,90	0,80	0,70
<b>2° Bestie a peso vivo :</b>							
a) vitelli .....	Q.le	64 —	60 —	56 —	48 —	44 —	40 —
b) altri bovini .....	"	42 —	39 —	36 —	33 —	30 —	24 —
c) suini .....	"	60 —	56 —	52 —	44 —	40 —	36 —
d) ovini .....	"	48 —	44 —	40 —	36 —	32 —	24 —
e) equini .....	"	15 —	15 —	12 —	12 —	9 —	6 —
<b>3° Carne macellata fresca :</b>							
a) di vitello .....	"	80 —	75 —	70 —	60 —	55 —	50 —
b) di altri bovini .....	"	70 —	65 —	60 —	55 —	50 —	40 —
c) suina .....	"	75 —	70 —	65 —	55 —	50 —	45 —
d) ovina .....	"	60 —	55 —	50 —	45 —	40 —	30 —
e) equina .....	"	25 —	25 —	20 —	20 —	15 —	10 —
<b>4° Carni salate :</b>							
insaccate, affumicate ed in qualsiasi modo preparate .....	"	120 —	110 —	100 —	80 —	70 —	55 —
lardo salato e strutto bianco .....	"	75 —	65 —	60 —	50 —	40 —	30 —
<b>ALTRI COMESTIBILI</b>							
Pesce comunque conservato, escluso quello della voce successiva Baccalà, stoccafisso, aringhe, sarde, salacche salate ed altri pesci salati ordinari .....	"	100 —	90 —	85 —	70 —	55 —	45 —
Cioccolato :							
a) in polvere o tavolette, bastoni e mattoni di peso superiore a gr. 25 .....	"	75 —	65 —	50 —	40 —	30 —	20 —
b) altro .....	"	150 —	130 —	100 —	80 —	60 —	40 —
Biscotti ed altri prodotti similari di qualità comune .....	"	75 —	65 —	50 —	40 —	30 —	20 —
Pasticceria fresca e gelati, confetture, dolci e biscotti fini in genere .....	"	150 —	130 —	100 —	80 —	60 —	40 —
Formaggi e latticini esclusi il burro e i prodotti similari .....							
		3 % del valore					
<b>COMBUSTIBILI</b>							
Gas-luce per illuminazione e riscaldamento .....	mc.	0,03	0,03	0,03	0,03	0,025	0,02
Energia elettrica per illuminazione .....	EWO	0,025	0,025	0,025	0,025	0,018	0,012
<b>MATERIALI PER COSTRUZIONI EDILIZIE</b> .....		8 % del valore (Vedi art. 98)					
<b>GENERI DIVERSI</b>							
Mobili di qualunque materia (Vedi art. 99).							
di qualità fine .....		8 % del valore					
di qualità comune .....		5 % " "					
Profumeria e saponi fini .....		10 % " "					
Pelliccerie confezionate o non (Vedi art. 99).							
di qualità fine .....		8 % " "					
di qualità comune .....		5 % " "					

142. Art. 100. — IDEM. — I Comuni possono imporre i seguenti diritti accessori nelle misure massime sottoindicate:

1) Diritti di statistica (nei soli Comuni delle classi A, B, C, e D) 10 centesimi per ciascuna bolletta ;  
2) Diritti di assistenza ad operazioni eseguite a domicilio, a richiesta e nell'interesse esclusivo dei contribuenti: lire 4 nei Comuni delle classi A, B, C, D ed E e lire 2 nei Comuni delle altre classi, per ogni ora e per ogni impiegato od agente ;

3) Diritti di magazzinaggio :

a) per le merci depositate nei magazzini di proprietà dell'amministrazione, per ogni collo di kg. 100, lire 0,10 al giorno.

I colli inferiori a kg. 100 pagano come se di kg. 100.

Quelli che superano i chilogrammi 100 si considerano come di due quintali e così di seguito.

b) per le merci depositate nei magazzini di proprietà privata : per ogni apertura di deposito, e per le operazioni di immissione o di estrazione entro la prima ora, lire 3 nei Comuni delle classi A, B, C, D e E e lire 1,50 nei Comuni delle altre classi.

Per le ore successive, lire 1,50 per ogni ora o frazione di ora.

4) Diritti di marcazione, suggelli e contrassegni :

a) per ogni marcazione di veicolo, fusto o recipiente con l'impressione a fuoco che ne indichi il peso o la capacità, lire 0,60 ;

b) per l'applicazione di ogni targhetta per damigiana, per accertare la capacità o la tara, lire 0,50 ;

c) per la marcazione di ogni animale, lire 0,30 ;

d) per contrassegni e suggelli, a bottiglie e fiaschi nei casi previsti dal regolamento, ognuno lire 0,05 ; ad altri recipienti ed oggetti, ognuno lire 0,10.

I diritti non possono in alcun caso eccedere l'ammontare dell'imposta dovuta.

143. Art. 101. — IDEM. — L'imposta sul valore locativo colpisce i locali adibiti a uso di abitazione e loro dipendenze.

L'imposta è applicata, al valore locativo dei locali, con aliquote progressive, dal 5 al 9 % in conformità della seguente tabella :

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	1ª Categoria aliquota massima 5 %	2ª Categoria aliquota massima 6 %	3ª Categoria aliquota massima 7 %	4ª Categoria aliquota massima 8 %	5ª Categoria aliquota massima 9 %
	Valore locativo				
Classe A .....	fino a L. 10.000	da L. 10.001 a » 20.000	da L. 20.001 a » 40.000	da L. 40.001 a » 80.000	oltre L. 80.000
» B .....	» » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	da » 32.001 a » 64.000	» » 64.000
» C .....	» » 7.000	da » 7.001 a » 14.000	da » 14.001 a » 28.000	da » 28.001 a » 56.000	» » 56.000
» D .....	» » 5.000	da » 5.001 a » 10.000	da » 10.001 a » 20.000	da » 20.001 a » 40.000	» » 40.000
» E .....	» » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	da » 16.001 a » 32.000	» » 32.000
» F .....	» » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	da » 12.001 a » 24.000	» » 24.000
» G .....	» » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	da » 8.001 a » 16.000	» » 16.000
» H .....	» » 1.500	da » 1.501 a » 3.000	da » 3.001 a » 6.000	da » 6.001 a » 12.000	» » 12.000
» I .....	» » 1.000	da » 1.001 a » 2.000	da » 2.001 a » 4.000	da » 4.001 a » 8.000	» » 8.000

(NOTA. — Per i valori locativi immediatamente superiori alla cifra che segna il limite della categoria precedente, la maggiore imposta dovuta per effetto dell'aliquota propria della loro categoria non può assorbire più di un terzo della differenza tra il valore locativo accertato e quello massimo della categoria precedente).

144. Art. 106. — IDEM. — La Giunta provinciale amministrativa stabilisce, per ciascuna delle classi di Comuni indicate nella tabella di cui all'art. 101, i limiti minimo e massimo di esenzione dal tributo.

Il Podestà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, determina le aliquote da applicarsi a seconda della classe cui il Comune appartiene, entro quelle massime previste nella tabella, ferma restando la graduazione dei redditi e la progressività ivi stabilita.

I Comuni ai quali siano riconosciute le caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo possono essere autorizzati ad applicare le aliquote spettanti alla categoria immediatamente superiore.

L'autorizzazione è data con decreto del Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno previo parere della Commissione centrale per la finanza locale. Con lo stesso decreto il maggior provento dovuto all'applicazione delle aliquote della categoria superiore può essere attribuito, in tutto o in parte, all'Azienda autonoma della stazione.



145. Art. 110. — IDEM. — I Comuni delle ultime quattro classi indicate nell'art. 11 che abbiano istituita, ai sensi dell'articolo 111, l'imposta di famiglia, hanno facoltà di applicare, a carico di coloro che, non avendo nel Comune la abituale dimora, non possono essere assoggettati alla detta imposta, l'imposta sul valore locativo a norma del precedente art. 101.

146. Art. 111. — IDEM. — I Comuni delle ultime quattro classi indicate nell'art. 11, che non applicano l'imposta sul valore locativo, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad istituire l'imposta di famiglia.

147. Art. 118. — IDEM. — Ai fini dell'applicazione dell'imposta (*di famiglia*), la Giunta Provinciale Amministrativa, determina, per ciascuna delle ultime quattro classi di Comuni indicate nell'art. 11 :

a) i minimi redditi imponibili. Questi però sono aumentati della metà quando i componenti della famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro : sono, per contro, ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a suo carico ;

b) la graduazione dei redditi imponibili ;

c) le aliquote da non superare l'8 % e da graduare in ragione diretta del reddito ed inversa della popolazione.

La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa è approvata dal Ministro delle Finanze di concerto con quello dell'Interno, udita la commissione centrale per la finanza locale.

148. Art. 141. — IDEM. — La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche è stabilita dalla seguente tabella :

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Prima categoria	Seconda categoria	CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Prima categoria	Seconda categoria
» B .....	120	100	» G .....	50	40
» C .....	100	80	» H .....	40	30
» D .....	80	70	» I .....	30	20
» E .....	70	60			

149. Art. 144. — IDEM. — La misura massima dell'imposta sulle vetture private è stabilita dalla seguente tabella :

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Vettura a 4 ruote con 2 cavalli	Vettura a 4 ruote con 1 cavallo	Vettura a 2 ruote	CLASSI DI COMUNI (art. 11)	Vettura a 4 ruote con 2 cavalli	Vettura a 4 ruote con 1 cavallo	Vettura a 2 ruote
» B .....	250	180	130	» G .....	80	60	50
» C .....	200	150	120	» H .....	60	50	40
» D .....	150	120	100	» I .....	50	40	30
» E .....	120	100	80				

150. Art. 199. — IDEM. — Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa unica annuale nei limiti seguenti :

LOCALITA' ove si trovano gli apparecchi	CLASSI DI COMUNI (art. 11)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
a) centro dell'abitato .....	600	600	500	450	375	300	200	100	100	
b) zona limitrofa .....	400	400	350	300	250	200	100	100	100	
c) sobborghi e zone periferiche .....	200	200	100	100	100	100	100	100	100	
d) frazioni .....	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

151. Art. 202. — IDEM. — La tassa (*sulle Insegne*) è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella :

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	TASSA PER OGNI LETTERA		CLASSI DI COMUNI (art. 11)	TASSA PER OGNI LETTERA	
	minimo	massimo		minimo	massimo
	Lire	Lire		Lire	Lire
Classe A .....	0,70	7,00	Classe F .....	0,35	3,50
» B .....	0,60	6,00	» G .....	0,30	3,00
» C .....	0,50	5,00	» H .....	0,25	2,50
» D .....	0,45	4,50	» I .....	0,20	2,00
» E .....	0,40	4,00			

152. Art. 203. — IDEM. — I Comuni al cui territorio siano state riconosciute le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno o turismo, a norma del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa ad applicare la tariffa (*sulle Insegne*) di una classe superiore.
153. Art. 247. — IDEM. — Con Decreto Reale, da promuoversi dal Ministro dell'Interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, ed il Consiglio di Stato, i Comuni delle classi da *A* a *D*, i Comuni Capoluoghi di Provincia non compresi in dette classi, nonchè quelli al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di stazioni di cura, soggiorno o turismo, possono essere autorizzati, in caso di riconosciuta necessità, a imporre contributi per la manutenzione delle opere di fognatura di nuova o di vecchia costruzione, a carico dei proprietari degli stabili che, direttamente o indirettamente, vi scarichino materie di rifiuto.
154. Art. 278. — IDEM. — Sui ricorsi (*contro l'applicazione delle imposte e tasse*) decide in primo grado la Commissione comunale.

La Commissione è formata di 24 membri nei Comuni appartenenti alla classe *A*, di 18 in quelli appartenenti alle classi *B* e *C*, di 12 in quelli appartenenti alle classi *D* ed *E* e di 6 in quelli appartenenti alle ultime quattro classi indicate nell'articolo 11, oltre il presidente.

Nei Comuni delle prime cinque classi un terzo dei membri della Commissione è nominato dal Prefetto tra le persone designate, in numero doppio per ogni posto ad esse assegnato, da ciascuna delle Associazioni sindacali di primo grado legalmente riconosciute, nella cui giurisdizione è compreso il territorio del Comune. Le Associazioni ammesse a fare le designazioni e l'assegnazione a ciascuna di esse del numero delle persone da designare saranno stabilite in precedenza dal Prefetto in relazione all'importanza delle varie attività economiche della Provincia. Gli altri membri della Commissione nei detti Comuni, e tutti i membri nei Comuni delle altre quattro classi, sono nominati dal Podestà, udita la Consulta.

I membri della Commissione devono avere i requisiti per la nomina a consultore, e quelli di nomina podestarile devono essere scelti, almeno per metà, fra i contribuenti del Comune.

Il Presidente è nominato dal Prefetto; questi nomina inoltre, fra i componenti della Commissione, uno o più Vice-Presidenti.

Il Segretario comunale, o altro impiegato del Comune, funziona da segretario della Commissione ed ha voto consultivo; egli risponde della conservazione dei documenti e della regolare tenuta del registro delle decisioni e cura ogni altro adempimento richiesto dai lavori della Commissione.

Il presidente e i commissari durano in carica un biennio e possono essere confermati.

155. Art. 279. — IDEM. — Nei Comuni appartenenti alle prime cinque classi (vedasi art. 11) la Commissione può suddividersi in sottocommissioni, composta, ciascuna, di almeno cinque membri . . . . .

*Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562 (1), che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali.*

156. Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1932 la tassa di scambio sulle acque gassose e sulle acque minerali artificiali da tavola di produzione nazionale è dovuta una volta tanto, in via d'abbonamento, dai fabbricanti e dai possessori di apparecchi da banco per la fabbricazione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, mediante la corresponsione del canone fisso annuo determinato nelle tabelle seguenti: (2)
157. Art. 2. — Agli effetti del precedente art. 1 è fatto obbligo ai fabbricanti di acque gassose e di acque minerali artificiali ed agli esercenti aventi apparecchi da banco per la produzione e distribuzione al pubblico dei detti prodotti, di esibire al competente Ufficio del Registro, entro il 31 gennaio 1932, apposita dichiarazione indicante:

a) per le fabbriche: la ditta o la ragione sociale, la sede della fabbrica, la data di apertura della medesima;

b) per gli esercenti: la ditta, o la ragione sociale, la sede dell'esercizio, la data di acquisto degli apparecchi da banco.

Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali poste in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, la dichiarazione di cui alla precedente lettera *a*) deve essere corredata di un certificato del competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il reddito netto definitivo accertato in categoria *B* per ciascuna fabbrica agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

Gli Uffici distrettuali delle imposte, in caso di redditi non accertati o non ancora definiti, devono farne analogha dichiarazione, indicando, se del caso, il reddito proposto o rettificato d'ufficio.

Il rilascio del detto certificato da parte degli Uffici delle imposte è esente da ogni spesa.

Per gli esercizi aventi apparecchi da banco, posti in Comuni di classe *A*, *B* e *C*, la dichiarazione di cui sopra deve essere corredata di un certificato della competente Autorità comunale, attestante la categoria cui è assegnato l'esercizio, giusta la classificazione dei pubblici esercizi ai fini dell'applicazione dei prezzi di vendita.

158. Art. 4. — Le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del reddito della categoria *B* di ricchezza mobile per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede in Comuni di classe *A*, *B*, *C* e le eventuali assegnazioni a categoria superiore o inferiore degli esercizi aventi apparecchi da banco, posti nei Comuni medesimi,

(1) Convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 670.

(2) Vedi pagina seguente.

Tabella A.

FABBRICHE.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	F A B B R I C H E	Canone annuo di tassa di scambio per singola fabbrica
	Con reddito netto di ricchezza mobile :	
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 40.000 .....	25.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 20.000 a lire 40.000 .....	18.000
	3° (Categoria B) da oltre lire 12.000 a lire 20.000 .....	10.000
	4° (Categoria B) da oltre 8.000 a lire 12.000.....	7.000
	5° (Categoria B) non superiore a lire 8.000.....	5.000
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 25.000 .....	15.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 15.000 a lire 25.000 .....	10.000
	3° (Categoria B) da oltre lire 8.000 a lire 15.000 .....	6.500
	4° (Categoria B) non superiore a lire 8.000.....	4.000
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° (Categoria B) superiore a lire 10.000 .....	6.000
	2° (Categoria B) da oltre lire 4.000 a lire 10.000.....	3.500
	3° (Categoria B) non superiore a lire 4.000 .....	2.500
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Fabbriche in genere .....	1.500
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Idem .....	1.000
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Idem .....	500
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Idem .....	300
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Idem .....	250
CLASSE I (con popolazione sino a 5.000 abitanti)	Idem .....	200

Tabella B.

APPARECCHI DA BANCO.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	ESERCIZI AVENTI APPARECCHI DA BANCO	Canone annuo di tassa di scambio per singolo esercizio
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	1.800
	2° Id. di 1ª categoria.....	1.200
	3° Id. di altre categorie .....	600
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	1.200
	2° Id. di 1ª categoria.....	600
	3° Id. di altre categorie .....	450
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	600
	2° Id. di 1ª categoria.....	450
	3° Id. di altre categorie .....	300
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco.....	300
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Idem .....	240
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Idem .....	120
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Idem .....	60
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Idem .....	50
CLASSE I (con popolazione sino a 5.000 abitanti)	Idem .....	30

vengono accertate d'ufficio presso i competenti Uffici distrettuali delle imposte dirette e presso le competenti Autorità comunali a cura degli Uffici del registro . . . . .

**159. Art. 5.** — Per i Comuni assegnati, a norma dell'art. 11 del Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, alle classi *A*, *B* e *C* nei quali non sia in vigore una classificazione dei pubblici esercizi, l'Intendente di finanza provvede a tale classificazione d'intesa con le Autorità comunali e con le Federazioni fasciste dei commercianti, entro il 28 febbraio 1932, ai fini della determinazione del canone annuo di tassa di scambio da corrisponderci dai possessori di apparecchi da banco per la produzione e distribuzione delle acque gassose e minerali artificiali.

**160. Art. 6.** — Per le fabbriche di acque gassose e minerali artificiali, con sede nei Comuni di classe *A*, *B* e *C*, non assoggettate ad imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria *B*, gli Uffici del registro, dopo opportuni accertamenti, determinano d'ufficio il canone annuo di tassa di scambio da corrisponderci da ciascuna fabbrica a norma del precedente art. 1, fino a quando in confronto della stessa non sia stato accertato in via definitiva, agli effetti della imposta di ricchezza mobile, il reddito derivante dalla propria attività industriale.

Il canone di tassa così determinato e notificato al contribuente, diventa definitivo ove questi, entro venti giorni dalla data di notificazione, non ne chieda la revisione all'Intendente di finanza competente.

L'Intendente di finanza determina inappellabilmente l'ammontare del canone annuo da corrisponderci dal fabbricante a norma del presente articolo.

*Decreto ministeriale 22 aprile 1932. — Tassa di scambio sulle acque gassose ed acque minerali artificiali da tavola e determinazione di nuovi canoni di tassa.*

**161. Art. 1.** — A decorrere dal 1° maggio 1932, la tassa di scambio sulle acque gassose e sulle acque minerali artificiali da tavola, di produzione nazionale, è dovuta, a norma del R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, in base ai canoni e giusta i criteri di cui alle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, che sostituiscono le tabelle *A* e *B* di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562.

**162. Art. 2.** — Le fabbriche dei detti prodotti, poste in Comuni di classe dalla *E* alla *I* limitrofi a Comuni appartenenti a classi superiori, che siano accertate agli effetti della imposta di ricchezza mobile per un reddito netto di categoria *B* definitivo non inferiore a L. 4.000, sono soggette, per determinazione del competente Ufficio del registro, a mente del successivo art. 3, allo stesso canone di tassa di scambio stabilito per le fabbriche di pari reddito mobiliare, che hanno sede nel rispettivo Comune di classe superiore.

**163. Art. 4.** — Per la determinazione ed eventuale revisione dei canoni di tassa relativi a fabbriche di acque gassose e minerali artificiali poste in Comuni di classe *D*, *E*, *F*, gli Uffici del registro applicheranno le norme stabilite al riguardo dal R. decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, per le fabbriche con sede in Comuni di classe *A*, *B*, *C*.

Tabella A.

## FABBRICHE.

FABBRICHE	CLASSI DI COMUNI (Art. 11 R. decreto 14 settembre 1931 n. 1175)									
	Comuni di classe <i>A</i> con popolazione di oltre 500.000 abitanti	Comuni di classe <i>B</i> con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti	Comuni di classe <i>C</i> con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti	Comuni di classe <i>D</i> con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti	Comuni di classe <i>E</i> con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti	Comuni di classe <i>F</i> con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti	Comuni di classe <i>G</i> con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti	Comuni di classe <i>H</i> con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti	Comuni di classe <i>I</i> con popolazione sino a 5.000 abitanti	
	Canone annuo di tassa di scambio per ogni fabbrica									
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire				
1. — Fabbriche con reddito di ricchezza mobile (categoria <i>B</i> ) non inferiore a L. 120.000. . . . .	100.000	85.000	80.000	70.000	60.000	50.000				
2. — Id. inferiore a L. 120.000 ma non a lire 100.000 . . . . .	85.000	75.000	70.000	60.000	50.000	40.000				
3. — Id. a L. 100.000 ma non a L. 90.000. . . . .	75.000	65.000	60.000	50.000	40.000	30.000				
4. — Id. a L. 90.000 ma non a L. 80.000. . . . .	65.000	55.000	50.000	40.000	30.000	25.000				
5. — Id. a L. 80.000 ma non a L. 70.000. . . . .	55.000	45.000	40.000	35.000	25.000	20.000				
6. — Id. a L. 70.000 ma non a L. 60.000. . . . .	45.000	35.000	30.000	28.000	20.000	18.000				
7. — Id. a L. 60.000 ma non a L. 50.000. . . . .	38.000	30.000	27.000	24.000	18.000	16.000				
8. — Id. a L. 50.000 ma non a L. 40.000. . . . .	30.000	25.000	22.000	20.000	16.000	13.000				
9. — Id. a L. 40.000 ma non a L. 30.000. . . . .	24.000	20.000	18.000	16.000	13.000	10.000				
10. — Id. a L. 30.000 ma non a L. 20.000. . . . .	18.000	16.000	14.000	12.000	10.000	8.500				
11. — Id. a L. 20.000 ma non a L. 15.000. . . . .	12.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000				
12. — Id. a L. 15.000 ma non a L. 10.000. . . . .	8.000	6.000	5.000	4.500	4.000	3.500				
13. — Id. a L. 10.000 ma non a L. 8.000. . . . .	6.000	5.000	4.500	3.500	3.000	2.500				
14. — Id. a L. 8.000 ma non a L. 6.000. . . . .	4.500	4.000	3.500	2.500	2.000	1.500				
15. — Id. a L. 6.000 ma non a L. 4.000. . . . .	3.000	2.500	2.300	1.800	1.300	800				
16. — Id. a L. 4.000 ma non a L. 2.500. . . . .	2.500	2.200	2.000	1.500	1.000	500				
17. — Id. a L. 2.500 . . . . .	2.000	1.500	1.300	1.000	800	400				
							Canone unico di L. 300		Canone unico di L. 250	Canone unico di L. 200

Tabella B.

## APPARECCHI DA BANCO.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	ESERCIZI AVENTI APPARECCHI DA BANCO	Canone annuo di tassa di scambio per singolo esercizio
		Lire
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	1.200
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	800
	3° Esercizi di altre categorie .....	500
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	1.000
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	500
	3° Esercizi di altre categorie .....	350
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	500
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	400
	3° Esercizi di altre categorie .....	300
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	300
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	240
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	120
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	60
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	50
CLASSE I (con popolazione fino a 5.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	30

NOTA. — La popolazione dei Comuni dev'essere calcolata in base ai dati del censimento 1931 pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1932-X.

Decreto ministeriale 26 febbraio 1933. — Approvazione di norme provvisorie aggiunte di applicazione del Testo Unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

164. B) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. — Con le norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in data 25 novembre 1931 sono stati fissati i criteri ed una tariffa massima per l'applicazione della tassa sulla occupazione di spazi ed aree pubbliche per quanto riguarda le condutture elettriche...  
..... Nella detta tariffa si sono per semplicità raggruppate le nove categorie di Comuni di cui all'art. 11 del Testo Unico (A, B, C, D, E, F, G, H, I) come appresso:

- oltre 200.000 abitanti (A, B);
- da 200.000 a 60.000 abitanti (C, D);
- da 60.000 a 15.000 (E, F);
- meno di 15.000 abitanti (G, H, I).

In ogni comune si distinguono quattro zone qui segnate in ordine decrescente di densità di abitato:

- 1° Centro dell'abitato (inteso con molta ampiezza).
- 2° Zona limitrofa al centro.
- 3° Sobborghi e frazioni.
- 4° Rimanente territorio.

Per linee elettriche con sostegni infissi nel suolo la tariffa comporta il massimo di L. 200 per chilometro nel centro abitato dei Comuni di categoria A, B. Nel centro abitato della categoria C, D la quota è di L. 150 per chilometro; nel centro abitato della categoria E, F la quota è di L. 100 per chilometro; nel centro abitato della categoria G, H, I la quota è di L. 50 per ogni chilometro.

In ogni categoria di Comuni le quote si riducono a tre quarti del massimo per la zona limitrofa al centro abitato, a metà per le frazioni e i sobborghi. Solo nella categoria G, H, I la quota per le frazioni e i sobborghi è uguale alla quota per la zona periferica. Per le residue parti dei Comuni si ha in ogni categoria la quota di L. 35 per chilometro.

Le quote tutte vengono ridotte come alla tabella che segue per le linee senza sostegni nel suolo.

CLASSI DI COMUNI (art. 11)	LINEE		CLASSI DI COMUNI (art. 11)	LINEE	
	senza sostegni nel suolo	con sostegni nel suolo		senza sostegni nel suolo	con sostegni nel suolo
	Lire per km.	Lire per km.		Lire per km.	Lire per km.
(A, B) Centro abitato .....	150	200	(E, F) Centro abitato .....	75	100
Zona limitrofa .....	115	150	Zona limitrofa .....	55	75
Sobborghi e frazioni .....	75	100	Sobborghi e frazioni .....	40	50
Rimanente territorio .....	25	35	Rimanente territorio .....	25	35
(C, D) Centro abitato .....	115	150	(G, H, I) Centro abitato .....	40	50
Zona limitrofa .....	85	115	Zona limitrofa .....	30	40
Sobborghi e frazioni .....	55	75	Sobborghi e frazioni .....	30	40
Rimanente territorio .....	25	35	Rimanente territorio .....	25	35

Si aggiunge per il centro abitato e le zone limitrofe L. 3 per ogni palo a traliccio a due montanti, L. 5 per ogni palo a traliccio a quattro montanti.

Regio decreto 5 giugno 1933, n. 712. — Norme integrative degli articoli 199 e 200 del Testo Unico 14 settembre 1931, numero 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

165. Art. 1. — ..... per l'impianto, l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo di pertinenza del Comune è dovuta una tassa annuale nei limiti seguenti:

LOCALITA' in cui si trovano situati gli apparecchi	CLASSI DI COMUNI (art. 11)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
a) Centro dell'abitato .....	60	60	50	45	37,50	30	20	10	10
b) Zona limitrofa .....	40	40	35	30	25	20	10	10	10
c) Sobborghi e zone periferiche .....	20	20	10	10	10	10	10	10	10
d) Frazioni .....	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Decreto ministeriale 16 dicembre 1935. — Tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola.

166. Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936 la tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola ottenute con apparecchi da banco è dovuta in base ai canoni di cui alla Tabella B annessa al presente decreto, che sostituisce la tabella B, di cui all'art. 1 del citato decreto Ministeriale 22 aprile 1932, n. 37428.

Tabella B.

CLASSI DI COMUNI (art. 11 Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	ESERCIZI AVENTI APPARECCHI DA BANCO	Canone annuo di tassa di scambio per ogni singolo esercizio  Lire
CLASSE A (con popolazione di oltre 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	950
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	650
	3° Esercizi di altre categorie .....	400
CLASSE B (con popolazione da oltre 200.000 a 500.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	800
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	400
	3° Esercizi di altre categorie .....	280
CLASSE C (con popolazione da oltre 100.000 a 200.000 abitanti)	1° Esercizi extra o di lusso .....	400
	2° Esercizi di 1ª categoria .....	320
	3° Esercizi di altre categorie .....	240
CLASSE D (con popolazione da oltre 60.000 a 100.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	240
CLASSE E (con popolazione da oltre 30.000 a 60.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	200
CLASSE F (con popolazione da oltre 15.000 a 30.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	100
CLASSE G (con popolazione da oltre 10.000 a 15.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	50
CLASSE H (con popolazione da oltre 5.000 a 10.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	40
CLASSE I (con popolazione fino a 5.000 abitanti)	Esercizi in genere aventi apparecchi da banco .....	25

NOTA. — La popolazione dei Comuni dev'essere calcolata in base ai dati del censimento 1931 pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1932-X.

*Regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 266. — Rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.*

**167. Art. 1.** — Fino a quando non sarà provveduto ad uno stabile assetto del regime fiscale dei prodotti petroliferi, è accordato il rimborso dell'aumento di tassa di vendita di che al R. decreto legge 31 ottobre 1935 n. 1857, corrisposto sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza, munite della prescritta licenza dell'autorità comunale e circolanti nel territorio dello Stato alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il rimborso sarà effettuato in base al consumo medio presunto di:

- a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
- b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
- c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.

Per l'assegnazione dei singoli Comuni alle diverse categorie di cui al precedente comma saranno tenute per base le cifre di cui al censimento del 1931.

*Regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138. — Approvazione del Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.*

**168. Art. 2.** — I Comuni s'intendono assegnati alle classi ad essi competenti ai sensi dell'art. 11 del T. U. in base alla popolazione residente (legale dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei risultati definitivi dell'ultimo censimento ufficiale del Regno).

Se in conseguenza di variazioni nella circoscrizione territoriale vi è luogo a modificare la classificazione dei Comuni, le modificazioni sono dichiarate con decreto del Ministro per le Finanze.

**169. Art. 37.** — L'imposta sui materiali impiegati nelle opere di riparazione eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civile, è applicata in via di abbonamento obbligatorio mediante un contributo annuo commisurato ad un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato, esclusi i sottotetti, i sotterranei e i seminterrati non predisposti ad uso di abitazione, uffici, negozi ed in genere ad altri usi di soggiorno.

L'aliquota fissa di cui sopra non può superare per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano L. 0,05 nei Comuni delle classi *A, B, C, D* ed *E*, L. 0,03 nei Comuni delle classi *F* e *G*, e L. 0,02 nei Comuni delle classi *H* ed *I*.

**170. Art. 111.** — ..... Salvo il pagamento dei diritti di statistica nei Comuni delle classi da *A* a *D*, nessun altro compenso è dovuto alle amministrazioni delle imposte di consumo per la fornitura dei bollettari per il rilascio da parte dei fabbricanti o commercianti e dei produttori, delle bollette di accompagnamento.

**171. Art. 116.** — ..... Le amministrazioni delle imposte di consumo dei Comuni aventi una popolazione superiore a 10 mila abitanti, devono provvedere alla apposizione nelle strade più frequentate e ai bivi, di cartelli ben visibili di giorno e possibilmente illuminati di notte, recanti l'indicazione dell'ufficio più prossimo.

**172. Art. 176.** — ..... L'abbonamento obbligatorio è anche applicabile in confronto di tutti i commercianti e privati che compiano atti soggetti ad imposta nei Comuni delle classi *H* e *I*, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 71 del T. U.

**173. Art. 274.** — ..... L'ufficio di segreteria comunale riscontra l'esattezza dell'estratto coi rendiconti mensili e coi documenti della percezione di cui al precedente art. 271 ed in base agli estratti medesimi forma la statistica che deve essere trasmessa al Ministero delle Finanze, mensilmente, da parte dei Comuni delle classi da *A* a *D* e di quelli capoluoghi di Provincia, semestralmente e annualmente da tutti i Comuni del Regno compresi i sopra indicati.

**174. Art. 276.** — I Comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia ed aventi una popolazione complessiva non minore di 10.000 abitanti, possono costituirsi in consorzio per la gestione diretta delle imposte di consumo.

**175. Art. 284.** — I Comuni possono cedere in appalto la riscossione delle imposte di consumo.

Gli appalti per i Comuni delle classi *A, B, C, D, E, F* e *G* e nei consorzi dei Comuni, debbono essere conferiti esclusivamente mediante aggio sull'ammontare delle riscossioni lorde.

Nei Comuni delle classi *H* e *I* gli appalti possono essere conferiti a canone fisso o ad aggio, salvo quanto è stabilito per il consorzio degli esercenti dagli articoli 89 del T. U. e 338 e seguenti del presente regolamento.

**176. Art. 352.** — Le indennità e le altre spese della sorveglianza sono liquidate su tabelle predisposte dal sorvegliante ed approvate dal Prefetto.

Se il sorvegliante è impiegato di Stato, le indennità di missione e le spese di viaggio sono liquidate in base alle norme vigenti per gli impiegati governativi, se invece non è impiegato dello Stato, oltre al pagamento delle spese di viaggio effettivamente sostenute, gli è corrisposta un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Prefetto, a seconda delle condizioni del Comune o del consorzio, ma che in nessun caso potrà essere superiore a lire 70 per i Comuni delle classi *A* e *B*, a lire 50 per i Comuni delle classi *C, D* ed *E*, ed a lire 30 per i Comuni delle altre classi,

**Incendi.**

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.*

177. Art. 5. — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati.

.....  
D) Sicurezza pubblica e giustizia:

.....  
4° servizi di estinzione degli incendi nei Comuni Capiluoghi di Provincia ed in tutti gli altri Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti;  
.....

**Industrie.**

*Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107 (1), che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali.*

178. Art. 1. — Nei Comuni aventi un agglomerato urbano, con popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, non potrà essere comunque effettuato, quando richieda l'impiego di una maestranza superiore ai 100 operai, senza il preventivo consenso del Ministro per l'Economia Nazionale, il quale provvederà dopo aver sentito il parere dei Ministri per l'Interno e per le Comunicazioni.....

*Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, (2), che disciplina l'industria della panificazione.*

179. Art. 4. — Nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti è vietata l'apertura di nuovi forni che:

a) non possiedano:

- 1° impianto a riscaldamento indiretto;
- 2° impastatrice meccanica, formatrice e spezzatrice;
- 3° potenzialità minima di produzione di 25 quintali giornalieri di pane;

b) non soddisfino:

- 4° a tutte le esigenze di carattere igienico-sanitario, previste dalle vigenti disposizioni;
- 5° alle altre condizioni che, per singole località o per tutta la Provincia, potranno, per esigenze e consuetudini locali, essere eventualmente stabilite dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale dell'economia.....

180. Art. 6. — I forni esistenti, i quali non abbiano i requisiti prescritti dal precedente art. 4, debbono, nello spazio di 5 anni, trasformarsi in armonia con le nuove prescrizioni o cessare l'esercizio della industria della panificazione...

Il presente articolo non si applica ai forni esistenti nei Comuni e nei centri abitati con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.....

181. Art. 7. — ..... La vendita ambulante del pane o sui pubblici mercati è vietata in tutti i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.....

182. Art. 8. — La cottura del pane nei forni, per conto di terzi o per privati, è vietata in tutti i Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti.....

*Regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1414. — Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale.*

183. Art. 8. — È fatto obbligo agli esercenti delle sale cinematografiche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> visione assoluta delle 10 città capoluogo di zona cinematografica (Torino, Milano, Genova, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo) e delle sale di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> visione delle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti di proiettare per ogni 3 pellicole sonore di produzione nazionale, una pellicola cinematografica sonora ad intreccio di metraggio non inferiore ai 1500 metri che risponda alle condizioni stabilite nel precedente art. 6 e non sia stata proiettata nei cinematografi del Regno nelle precedenti stagioni cinematografiche.

**Ipoteche.**

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva il Testo Unico di legge sulle tasse ipotecarie.*

184. Art. n. 33 dell'Allegato. — I Conservatori delle ipoteche prestano una cauzione nell'interesse del pubblico, la quale per gli uffici di Roma, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo e Torino, è stabilita nella somma di lire 40.000.

Per gli altri uffici è stabilita secondo la popolazione del distretto ipotecario:

- in L. 30.000 quando essa supera i 200.000 abitanti;
- in L. 20.000 quando essa supera i 100.000 ma non i 200.000 abitanti;
- in L. 16.000 quando essa supera i 60.000 ma non i 100.000 abitanti;
- in L. 12.000 quando essa supera i 35.000 ma non i 60.000 abitanti;
- in L. 10.000 quando non supera i 35.000 abitanti.

Nell'isola di Sardegna la detta cauzione si limita alla metà delle somme sopraindicate.

(1) Convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130.

(2) Convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3093.



## Istituti di credito.

*Regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731 (1), sulla costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».*

**185.** Art. n. 1. — È costituito con sede in Roma un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere ed impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti a favore di imprese private di nazionalità italiana.

## Istruzione.

*Legge 2 luglio 1929, n. 1152, che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine.*

**186.** Art. 2 — L'indennità annua di alloggio è fissata nella misura minima seguente :

nelle località di popolazione agglomerata fino a 5.000 abitanti. .... L. 500 ;  
 nelle località di popolazione agglomerata da 5.001 fino a 10.000 abitanti, L. 600 ;  
 nelle località di popolazione agglomerata da 10.001 fino a 20.000 abitanti, L. 700 ;  
 nelle località di popolazione agglomerata da 20.001 fino a 30.000 abitanti, L. 800 ;  
 nelle località di popolazione agglomerata da 30.001 fino a 50.000 abitanti, L. 1.000 ....

*Decreto 19 settembre 1931 del Capo del Governo, Ministro dell'Interno, e del Ministro delle Finanze, che approva le norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico per la finanza locale.*

**187.** TITOLO I - § 2. — L'articolo 2 (del Testo Unico) trasferisce dai Comuni allo Stato :

.....  
 6° Contributi pei licei, ginnasi ed istituti magistrali.

I contributi trasferiti a carico dello Stato con la disposizione in esame sono quelli fissati dalla tabella annessa al Regio Decreto 11 marzo 1923, n. 685, cioè :

a) Licei-ginnasi :

I categoria (Capiluoghi di Provincia) :

1<sup>a</sup> classe, con popolazione di oltre 100.000 abitanti ..... L. 100.000 ;  
 2<sup>a</sup> classe, con popolazione di oltre 30.000 abitanti ..... L. 80.000 ;  
 3<sup>a</sup> classe, con popolazione meno di 30.000 abitanti ..... L. 60.000 ;

II categoria (Comuni non Capiluoghi di Provincia) :

1<sup>a</sup> classe, con popolazione di oltre 30.000 abitanti ..... L. 70.000 ;  
 2<sup>a</sup> classe, con popolazione di oltre 15.000 abitanti ..... L. 60.000 ;  
 3<sup>a</sup> classe, con popolazione meno di 15.000 abitanti ..... L. 50.000.

b) Licei o ginnasi isolati :

1<sup>a</sup> classe, Comuni con popolazione di oltre 30.000 abitanti, L. 35.000 ;  
 2<sup>a</sup> classe, Comuni con popolazione di oltre 15.000 abitanti, L. 30.000 ;  
 3<sup>a</sup> classe, Comuni con popolazione di oltre 15.000 abitanti, L. 25.000.

c) Istituti magistrali :

Classe unica, L. 35.000.

*Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786. — Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.*

**188.** Art. 1. — La direzione delle scuole funzionanti nel territorio dei Comuni capoluoghi di Provincia, che non costituiscono una circoscrizione scolastica, è affidata a un ispettore scolastico che può essere coadiuvato da uno o più direttori didattici.

**189.** Art. 5. — ... I direttori didattici centrali dei Comuni con più di 200.000 abitanti sono collocati nel grado di Ispettore scolastico capo. I direttori didattici dei Comuni con popolazione inferiore ai 200.000 abitanti sono collocati nel grado di primo ispettore scolastico.

**190.** Art. 12. — Agli ispettori titolari di circoscrizione che comprendono almeno un Comune avente più di 100.000 abitanti ..... è concesso un compenso nella misura annua di L. 500 salvo la riduzione del 12 %, a titolo di rimborso di spesa per le visite e le missioni compiute nel comune fino a non oltre 3 chilometri dall'abitato escluso ogni altro compenso o rimborso entro il suindicato limite di distanza.

**191.** Art. 15. — Dal 1° gennaio 1934 sono istituite 5 categorie di maestri elementari con gli stipendi e il supplemento di servizio attivo stabilito nell'annessa tabella B. Le singole categorie dei maestri sono determinate dalla popolazione presente di ciascun Comune, accertata col censimento del 21 aprile 1931. Alla prima categoria appartengono

(1) Convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

i maestri dei Comuni con oltre 800.000 abitanti, nella seconda i maestri dei Comuni con oltre 500.000 abitanti e fino a 800.000, alla terza i maestri dei Comuni con oltre 100.000 abitanti e fino a 500.000, alla quarta i maestri degli altri comuni capoluoghi di Provincia, alla quinta i maestri di tutti gli altri Comuni sia già direttamente dipendenti dai Regi Provveditorati agli studi sia dipendenti da Comuni che conservano l'autonomia scolastica.

192. Art. 24. — Le disposizioni dell'art. 141 e del primo comma degli art. 142 e 144 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, si applicano anche agli insegnanti appartenenti alle prime quattro categorie per i trasferimenti da uno ad altro Comune della stessa categoria o a Comuni di categoria inferiore appartenente a qualunque Amministrazione scolastica.
193. Art. 31. — ... In ogni caso i detti Comuni dovranno gradualmente provvedere al personale inserviente e di custodia nella proporzione di un inserviente o custode per ciascun gruppo di dieci classi per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e per ciascun gruppo di sei classi per gli altri Comuni.
194. Art. 33. — I Comuni capoluoghi di provincia possono essere autorizzati dal Ministro dell'Educazione Nazionale ad affidare la direzione delle istituzioni scolastiche, che continuano ad essere alle loro dipendenze, e delle opere di assistenza scolastica al R. Ispettore scolastico preposto alla vigilanza delle scuole elementari a condizione che essi tengano a disposizione dell'Ispettore il personale necessario per i servizi suddetti.
195. Art. 34. — Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi hanno la sede del loro ufficio presso una delle scuole pubbliche del Comune capoluogo della circoscrizione o del circolo. Per gli uffici degli ispettori preposti alla vigilanza delle scuole elementari dei capoluoghi di provincia, i Comuni forniscono appositi locali adeguati alle esigenze del servizio.

*Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1206. — Aggiunte e modificazioni al regolamento generale approvato con R. decreto-legge 25 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare.*

196. Art. 6. — Fra il primo e il secondo comma dell'articolo stesso è inserito il seguente comma:  
« Il servizio di maestro valutabile ai sensi del primo comma quando sia stato prestato in sedi rurali, avrà una maggiore valutazione di un terzo in confronto del servizio prestato in scuole urbane.  
Sono considerati rurali, all'effetto indicato, i Comuni con non più di 2.000 abitanti.

#### Lavori pubblici (\*).

*Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (serie 3ª), che approva il Testo Unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3ª), contenente pure le disposizioni del titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865, sui lavori pubblici.*

197. Art. 8. — Le spese a carico delle Provincie e dei Comuni, per i porti di I, II e III classe, saranno fra loro ripartite nel modo seguente:

.....  
Le quote a carico di più Provincie o di più Comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione, e della distanza dal medesimo .....

*Regio decreto 16 giugno 1904, n. 445, che fissa le norme per la concessione di sussidi a Comuni ed a Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche.*

198. Art. 3. — I sussidi si concedono, per regola generale, in misura non superiore al quarto della somma che effettivamente occorre per la esecuzione dei lavori. In via eccezionale possono essere concessi in ragione del terzo della spesa, purchè concorrano le seguenti condizioni:

a) che si tratti di Comuni aventi una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti;

.....

*Regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625, che approva il Regolamento per la concessione di sussidi per i lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti.*

199. Art. 1. — I sussidi ai termini degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, si concedono per opere da eseguirsi, o in corso di esecuzione, necessarie a difendere contro le frane e le corrosioni dei fiumi e dei torrenti, le strade provinciali e comunali, e gli abitati dei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e delle relative borgate .....

200. Art. 4. — I sussidi ai Comuni e Consorzi di Comuni in dipendenza del citato art. 3, e quelli ai Comuni giusta l'art. 4 della legge, entro i limiti dai detti articoli determinati, sono assegnati in proporzione dell'entità della spesa e dell'importo dell'opera da eseguire, tenuto però conto delle condizioni finanziarie dei comuni, della loro popolazione dell'ammontare delle imposte principali sui terreni e fabbricati.

(\*) Vedasi alla voce «Enti Autarchici» il R. D. L. 3 agosto 1930, n. 1065, sui provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930.

- 209.** Art. 20. — La cauzione deve rappresentare il valore :
- di L. 15.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100.000 abitanti ;
  - di L. 12.000 per i notari titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50.000 abitanti ;
  - di L. 9.000 per i titolari di uffici notarili, in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10.000 abitanti;
  - di L. 3.000 per tutti gli altri notari . . . . .

*Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

- 210.** Art. 35. — Quando a seguito dell'ultimo Censimento dei Comuni del Regno, risulti aumentata la popolazione residente o legale del Comune sede dell'ufficio notarile, in modo che la cauzione divenga insufficiente, questa deve essere aumentata nella misura stabilita nell'art. 20 della legge.

Se dallo stesso Censimento risulti diminuita la popolazione residente o legale, per cui la cauzione prestata sia divenuta esuberante, il notaro può domandare la riduzione . . . . .

- 211.** Art. 231. — Per istituire un archivio notarile mandamentale, nei Comuni sede di Pretura, occorre la domanda dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione del mandamento.

La domanda per la istituzione può farsi in qualunque tempo.

Le spese verranno ripartite fra tutti i Comuni del mandamento, compresi anche i dissenzienti, in ragione della rispettiva popolazione.

- 212.** Art. 246. — Qualora la maggioranza dei Comuni componenti il mandamento tenuta presente la loro rispettiva popolazione, deliberi la soppressione dell'archivio mandamentale, questo può essere conservato come archivio comunale.

#### Opera Nazionale Balilla.

*Legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.*

- 213.** Art. 14. — In ogni Comune è istituito un Comitato comunale composto di un presidente e di un numero di consiglieri, stabilito per ogni Comune, secondo la rispettiva popolazione, dal Comitato provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta esecutiva dell'Opera Nazionale.

*Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 5 (1), che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.*

- 214.** Art. 2. — Per assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, è vietata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi nuova formazione od organizzazione, anche provvisoria, che si proponga di promuovere l'istruzione, l'avviamento a professione, arte o mestiere o, in qualunque altro modo, l'educazione fisica, morale o spirituale dei giovani.

Non sono comprese nel divieto di cui al comma precedente le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale, nè quelle facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani. Peraltro, quest'ultima Associazione non può istituire nuove formazioni od organizzazioni nei Comuni inferiori ai 20.000 abitanti, a meno che siano Capoluoghi di Provincia ; in ogni caso è necessario il preventivo accordo con gli organi direttivi dell'Opera nazionale.

Le formazioni od organizzazioni, costituite contro il divieto di cui nel presente articolo, sono sciolte con decreto del Prefetto.

Le disposizioni di cui sopra non riguardano le organizzazioni ed opere con finalità prevalentemente religiose.

- 215.** Art. 3. — Allo stesso scopo di assicurare il raggiungimento delle finalità che la legge istitutiva dell'Opera nazionale si propone, i Prefetti ordineranno, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo scioglimento di tutte le formazioni od organizzazioni indicate, nel primo comma dell'articolo precedente, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, eccetto che si tratti di formazioni od organizzazioni facenti capo all'Opera nazionale.

Saranno sciolte anche le formazioni od organizzazioni facenti capo all'Associazione dei giovani esploratori cattolici italiani, che risiedano in Comuni o frazioni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, a meno che si tratti di Comuni Capoluoghi di Provincia.

(1) Modificato e convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1115.

*Regio decreto 28 novembre 1907, n. 836 che approva il Regolamento per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei Comuni isolati.*

201. Art. 2. — L'importanza economica di ogni singola strada sarà valutata in ragione della popolazione del Comune. . .

*Regio decreto 15 novembre 1923, n. 2506, che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche.*

202. Art. 19. — Per quanto riguarda la manutenzione delle traverse interne, ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, le strade della 1<sup>a</sup> classe corrispondono alle nazionali e le strade della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe alle provinciali.

Però a partire dalla nuova classifica, non competerà più indennità di traversa ai Comuni per quelle tratte di strada che attraversino abitati la cui popolazione concentrata superi i 20.000 abitanti.

Non competerà poi l'indennità per l'attraversamento di Capiluoghi di Provincia con strade della 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale.*

203. Art. 314. — TITOLO IV. — I Comuni e le Province non possono contrarre mutui se non alle condizioni seguenti :

1) che abbiano per iscopo di provvedere a opere pubbliche di carattere obbligatorio debitamente autorizzate e, ove trattisi di opere pubbliche comunali, i relativi progetti tecnici abbiano riportato il visto dell'ingegnere capo del competente ufficio del genio civile e il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, se l'importo delle opere superi le lire 500.000, ovvero un milione di lire se si tratta di Province o dei Comuni delle prime tre classi. (Vedasi, per la divisione dei Comuni in classi, l'art. 11 del T. U. per la finanza locale al n. 134).

#### Lavoro.

*Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 299.*

204. Art. 14. — Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti, a meno che anche in queste città il lavoro di essi sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto su conforme parere delle organizzazioni padronali e operaie interessate e del capo circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, competente per territorio.

205. Art. 22. — Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna, nelle città con meno di 100.000 abitanti. . . . .

#### Leva militare.

*Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, che approva il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito.*

206. Art. 38. — TITOLO I — Sez. 5<sup>a</sup>. — Nelle città Capiluogo di Provincia, fatta eccezione per Zara, ha sede un Ufficio di leva con competenza per tutta la Provincia.

L'Ufficio di leva di Ancona ha competenza anche per la provincia di Zara.

L'Ufficio è retto da un commissario di leva che dipende direttamente dal Ministero della Guerra. Sono assegnati due commissari agli Uffici di leva delle Province che contano popolazione superiore ai 350 mila abitanti, tre agli Uffici delle Province con popolazione superiore a 700 mila abitanti e quattro agli Uffici delle Province con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti. All'Ufficio di leva di Ancona, che deve provvedere al servizio di leva anche della Provincia di Zara, è assegnato un commissario di leva in più.

Agli Uffici di leva delle Province con popolazione superiore al milione di abitanti può essere inoltre assegnato un archivista o applicato delle amministrazioni militari.

#### Notariato.

*Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.*

207. Art. 2. — L'ufficio di notaio è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di ministro di qualunque culto. . . . .

208. Art. 4. — Un decreto Reale, da pubblicarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che, di regola, ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno 8.000 abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni, di almeno L. 2.000 di onorari professionali.

*Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 6 che approva i Regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla.*

**216.** Art. 56. — TITOLO III — CAPO I (del Regolamento amministrativo). — Il numero dei componenti dei Comitati comunali, compresi il presidente e i membri di diritto, da stabilirsi ai sensi dell'art. 14 della legge, non potrà essere superiore, a quello di 15 per i Comuni di maggiore popolazione, nè essere inferiore a quello di 5 per i Comuni di minore popolazione .....

#### Ordinamento giudiziario.

*Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.*

**217.** Art. 27. — In ogni Comune vi ha un Conciliatore.

Nei Comuni in cui per ragione di popolazione, o per altre cause, un solo Conciliatore è insufficiente, può esserne stabilito un numero maggiore.

*Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.*

**218.** Art. 2. — Le spese (necessarie per il primo stabilimento delle Corti e sezioni di Corte di appello, delle Corti di assise, dei Tribunali, ecc., di cui all'art. 1) tranne per un sesto che rimane a carico esclusivo del Comune Capoluogo della circoscrizione giudiziaria, sono ripartite fra tutti i Comuni compreso il suindicato Comune capoluogo, che formano il territorio giurisdizionale della relativa magistratura, in ragione della popolazione dei singoli Comuni.

*Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura.*

**219.** Art. 21. — TITOLO II — CAPO I. — Nelle città la cui popolazione non sia minore di 40.000 abitanti, e dove siano stabilite più Preture, possono, con Regio decreto da inserirsi negli atti del Governo, e sopra domanda dei Consigli comunali, essere istituite Preture urbane per giudizi penali .....

*Regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'Assise.*

**220.** Art. 4. — Possono essere nominati assessori coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

.....  
d) appartenere ad una delle categorie seguenti:

.....  
9. Presidenti e Segretari delle Confederazioni e Federazioni Nazionali delle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, nonchè dei Sindacati Nazionali pure legalmente riconosciuti, Segretari Federali del Partito Nazionale Fascista, e segretari politici dei Fasci dei Comuni con più di 10.000 abitanti .....

*Legge 22 dicembre 1932, n. 1675, che reca modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari.*

**221.** Art. 11. — ..... La indennità di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto è maggiore di tre chilometri, e, nelle città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di cinque chilometri. Tale indennità è dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed è stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780.

#### Poste e telegrafi.

*Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2668, che approva il Regolamento per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza.*

**222.** Art. 8. — Il numero delle autorizzazioni che possono essere accordate in ogni città, è limitato ad una ogni 50.000 abitanti, considerando la popolazione quale è data dall'ultimo censimento.

*Regio decreto 23 giugno 1927, n. 1257, contenente norme aggiuntive ed integrative al Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine.*

**223.** Art. 3. — Alle impiegate ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 21 lorde, se residenti in città con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, e di L. 18 lorde, se residenti in altre sedi.

Alle agenti subalterne ausiliarie sarà corrisposta una paga giornaliera di L. 18 lorde, se residenti in città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, e di L. 15 se residenti in altre sedi.

Nelle paghe predette è compresa l'indennità caro-viveri nonchè l'aumento di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363.

*Regio decreto 27 settembre 1928, n. 2226, concernente provvedimenti per i commessi postali telegrafici.*

- 224.** Art. 2. — Al personale di cui al precedente articolo (commessi assunti in ruolo nell'Amministrazione postale telegrafica a partire dal 1° gennaio 1925) è corrisposta la paga giornaliera di L. 18, 17, 16, ovvero 15, secondo che risiede rispettivamente in città con popolazione superiore a 300.000 abitanti; o superiore a 200.000 fino a 300.000 abitanti; o superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti, ovvero fino a 100.000 abitanti, esclusa qualsiasi indennità a titolo di caroviveri . . . . .

#### Precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche.

*Regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.*

- 225.** Art. 1. — Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà, tra le varie cariche e dignità, l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti :

.....

Categoria VIII.

Classe 8<sup>a</sup> — Podestà delle città capiluogo di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti.

Categoria X.

Classe 10<sup>a</sup> — Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Categoria XII.

Classe 3<sup>a</sup> — Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti.

*Regio decreto 22 dicembre 1930, n. 1757, concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni.*

- 226.** Art. 1. — L'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni delle autorità appartenenti alle prime sei categorie, è stabilito, nel modo seguente :

.....

Categoria V.

Classe 14<sup>a</sup> — Presidi delle province la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Classe 15<sup>a</sup> — Podestà delle città capiluogo di provincia con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.

Categoria VI.

Classe 24<sup>a</sup> — Podestà delle città capiluogo di provincia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

#### Privative.

*Regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi.*

- 227.** Art. 108. — In ogni Comune o borgata di almeno 500 abitanti, di regola, vi sarà una rivendita di generi di privativa.

Nelle città e nei centri più popolati, ve ne sarà un numero proporzionato ai bisogni della popolazione.

*Regio decreto 7 marzo 1920, n. 268, concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri.*

- 228.** Art. Unico. — Alle categorie di esercizi pubblici per lo smercio dei tabacchi lavorati nazionali ed esteri, stabilite dagli art. 63 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399, e 1 del R. decreto 20 luglio 1909, n. 593, ne è aggiunta un'altra con la denominazione di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri, ed è data facoltà al Ministro delle finanze (Direzione generale dei monopoli industriali) d'istituire e di esercitare direttamente in economia tali rivendite nei centri urbani con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, secondo le norme che saranno da esso emanate.

*Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di privative dello Stato.*

- 229.** Art. 18. — Il canone, determinato giusta l'articolo precedente, è soggetto ad una riduzione del 20 % per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore ai 50.000 ab.; del 30 % per quelle in Comuni di oltre 100.000; del 40 % per quelle in Comuni di oltre 200.000 ab.

La popolazione dei Comuni è quella accertata con l'ultimo censimento come residente legale.

*Legge organica 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e tabacchi.*

- 230.** Art. 32. — TITOLO V. — Nelle zone di vigilanza stabilite, in conformità della legge doganale, lungo il litorale delle provincie di Ragusa, Siracusa, Catania, e Messina, e delle isole che fanno parte di quest'ultima Provincia, è vietato tenere depositi di sale. Sono esclusi dal divieto :

.....

2° l'abitato principale delle città, la cui popolazione agglomerata arrivi ai 10.000 abitanti . . . . .

**Professioni.**

Legge 4 giugno 1934, n. 977. — *Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale.*

**231. Art. 8.** — Nei centri di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti il Sindacato provinciale fascista orchestrali, durante il periodo di anni cinque dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, potrà consentire l'assunzione di orchestrali anche non diplomati qualora non vi fosse il numero sufficiente di diplomati per la formazione di complessi locali.

**Radiofonia.**

Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207 (1), che detta nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radioaudizioni circolari.

**232. Art. 10.** — Le scuole pubbliche, gli enti scolastici, gli istituti di cultura di ogni specie dipendenti dai Comuni del Regno, sono esentati dal pagamento delle tasse ordinarie di abbonamento.

In sostituzione di queste, tutti i Comuni del Regno, esclusi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti corrisponderanno all'Ente concessionario, il quale in conformità dell'art. 7 dell'unito capitolato d'onori metterà a loro disposizione le proprie stazioni per scopi didattici e per altre finalità, un contributo annuo fisso di abbonamento nella misura determinata dall'articolo seguente . . . . .

**233. Art. 11.** — Il contributo fisso di abbonamento di cui al secondo comma dell'articolo precedente è fissato nel modo seguente :

COMUNI CON POPOLAZIONE		QUOTA	COMUNI CON POPOLAZIONE		QUOTA
		Lire			Lire
da	1.001 a 3.000	50	da	40.001 a 50.000	2.500
»	3.001 » 5.000	150	»	50.001 » 75.000	3.500
»	5.001 » 7.500	250	»	75.001 » 100.000	5.000
»	7.501 » 10.000	400	»	100.001 » 150.000	8.000
»	10.001 » 15.000	600	»	150.001 » 200.000	11.000
»	15.001 » 20.000	850	»	200.001 » 350.000	14.000
»	20.001 » 30.000	1.200	»	350.001 » 500.000	17.000
»	30.001 » 40.000	1.700	di oltre	500.000	20.000

Regio decreto 3 agosto 1928, n. 2295, apportante modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizione circolare, approvate con RR. decreti 10 luglio 1924, n. 1226 e 13 agosto 1926, n. 1559.

**234. Art. 61.** — Il contributo annuo fisso di abbonamento obbligatorio, dovuto dai Comuni, viene riscosso dagli Uffici del registro in base a decreti di assegnazione a ruoli compilati annualmente dalle Intendenze di finanza.

A tale scopo le Intendenze, entro il mese di dicembre, accertano la popolazione legale esistente in ogni Comune secondo l'ultimo Censimento . . . . .

Ciascun ruolo deve contenere l'indicazione del Comune debitore, la categoria secondo la popolazione legale accertata, e il contributo dovuto. I decreti ed i ruoli devono essere trasmessi, non più tardi della fine del mese di dicembre, agli Uffici del registro per la riscossione.

**235. Art. 62.** — Agli effetti della classificazione i Comuni sono distinti nelle categorie seguenti:

1 <sup>a</sup>	categoria da	1.001 a	3.000	abitanti
2 <sup>a</sup>	»	»	3.001 »	5.000 »
3 <sup>a</sup>	»	»	5.001 »	7.500 »
4 <sup>a</sup>	»	»	7.501 »	10.000 »
5 <sup>a</sup>	»	»	10.001 »	15.000 »
6 <sup>a</sup>	»	»	15.001 »	20.000 »
7 <sup>a</sup>	»	»	20.001 »	30.000 »
8 <sup>a</sup>	»	»	30.001 »	40.000 »
9 <sup>a</sup>	»	»	40.001 »	50.000 »
10 <sup>a</sup>	»	»	50.001 »	75.000 »
11 <sup>a</sup>	»	»	75.001 »	100.000 »
12 <sup>a</sup>	»	»	100.001 »	150.000 »
13 <sup>a</sup>	»	»	150.001 »	200.000 »
14 <sup>a</sup>	»	»	200.001 »	350.000 »
15 <sup>a</sup>	»	»	350.001 »	500.000 »
16 <sup>a</sup>	»	»	oltre	500.000 »

(1) Convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350.

*Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la Finanza locale.*

**236.** Art. 5. — Sono obbligatorie per i Comuni le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati :

.....  
F) Educazione nazionale.

.....  
14° Contributo a favore dell'Ente italiano per le audizioni radiofoniche pei Comuni la cui popolazione superi i mille abitanti.

*Regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645. Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni.*

**237.** Art. 266. — LIBRO II — TITOLO IV — CAPO IV. — Tutti i Comuni del Regno esclusi quelli con popolazione non superiore a mille abitanti, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo fisso per la radioaudizione nella misura da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze. Con apposito provvedimento saranno indicati gli esercizi, aziende ed associazioni, sottoposti al contributo, e la relativa misura.

#### Rapporti economici collettivi.

*Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 122. — Norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo.*

**238.** Art. 9. (del regolamento). — Salvo eventuali deroghe la compagnia e i singoli attori che ne fanno parte, non possono agire in altri locali della città diurni, serali o notturni, nè partecipare a trasmissioni radiofoniche, nè effettuare prestazioni cinematografiche, fino a che il capocomico non abbia esauriti gli impegni assunti con il contratto. La compagnia non può agire in altri locali della città o del rione, per le città con popolazione superiore a 200.000 abitanti, se non dopo trascorsi trenta giorni dalla scadenza del contratto, salvo espressi patti in deroga per l'abbreviazione o per la eliminazione di tale termine.

*Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 123. — Norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi.*

**239.** Art. 3. (del regolamento). — Il noleggiatore ha l'obbligo di far visionare le pellicole almeno nella edizione originale, agli esercenti di prima e seconda visione assoluta delle città capoluogo di zona, nonchè agli esercenti dei locali di prima visione di tutti i centri urbani di popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Tale presentazione deve avvenire o mediante una visione collettiva nella città in cui ha sede la Casa noleggiatrice con inviti diramati a tutti gli esercenti, o mediante visioni particolari per i singoli esercenti.....

#### Regia Aeronautica.

*Regio decreto-legge 22 ottobre 1936, n. 2134. — Approvazione delle norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione Aeronautica.*

**240.** Art. 8. — In applicazione del R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, il trattamento economico dovuto al personale militare e civile della Regia aeronautica per servizi prestati nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze, rimane fissato come segue :

.....  
2. Movimenti o brevi gite nell'ambito della propria residenza :

.....  
Si considerano come gite a termine del precedente comma :

.....  
b) I movimenti e brevi gite in località distanti meno di tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario nei Comuni con popolazione non superiore ai 200 mila abitanti e meno di 5 chilometri in quelli con popolazione maggiore.

3. Brevi gite giornaliere tra la ordinaria sede di servizio e località site oltre la fine dell'abitato :

Si considerano come brevi gite giornaliere, a norma del precedente n. 3, quando non vi sia pernottamento fuori sede, i movimenti di servizio che hanno luogo tra la ordinaria sede di servizio e località site entro un raggio da 2 a 15 chilometri dalla fine dell'abitato della sede medesima, sempre che la località ove viene svolto l'incarico disti almeno tre chilometri dalla sede dell'ufficio del funzionario nei comuni con popolazione non superiore a 200 mila abitanti e cinque chilometri in quelli con popolazione superiore.



**Regia Marina.**

*Regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1517 che reca varianti al Regio decreto 1 maggio 1930, n. 729, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio.*

**241.** Articolo unico. — Il comma c) dell'articolo unico del Regio decreto 1 maggio 1930, n. 729, è abrogato e sostituito dal seguente :

« c) Spetta il quarto dell'indennità giornaliera di missione, oltre il rimborso della spesa di trasporto personale e l'indennità chilometrica di via ordinaria, per tutte le brevi gite che si siano prolungate oltre le otto ore e che importino, fra andata e ritorno, un percorso :

di almeno km. 6 compiuti nei Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e

di almeno km. 10 compiuti nei Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.

La liquidazione del soprassoldo dovuto in questo caso è fatta in base a dichiarazione dell'interessato, vistata dall'Autorità da cui egli dipende e dalla quale risulti la durata dell'assenza dalla destinazione di servizio ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 novembre 1932.

**Regio Esercito.**

*Regio decreto 22 ottobre 1936, n. 2089. — Indennità da corrisponderci ai personali dell'Amministrazione Militare per i servizi resi nell'interno dei presidi o nell'ambito delle piccole distanze.*

**242.** Art. 2. — Il trattamento economico da usarsi al personale che esegue i servizi di cui al precedente articolo è il seguente :

a) per i servizi che importino un percorso, tra andata e ritorno, non maggiore di sei o dieci chilometri rispettivamente per i comuni con popolazione non superiore o superiore ai 200.000 abitanti, spetta, qualora il mezzo non sia fornito dallo Stato, il solo rimborso delle spese di trasporto personale effettuato con i mezzi meccanici destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio ;

b) per i servizi che importino un percorso tra andata e ritorno, compreso tra i sei e i venti chilometri per i Comuni con popolazione non superiore ai 200.000 abitanti, e tra i dieci e i venti chilometri per i Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, è dovuta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria nei casi previsti dalle norme vigenti, la corresponsione della indennità di soggiorno come appresso :

un quinto, se il servizio ha durata da cinque a otto ore ;

un quarto, se il servizio ha durata oltre le otto ore.

Non è dovuta alcuna indennità di soggiorno quando il servizio abbia una durata inferiore a cinque ore.

**243.** Art. 5. — Per i servizi isolati compiuti in ore notturne e che interessino due giornate consecutive, qualora importino un percorso, tra andata e ritorno, maggiore di sei o di dieci chilometri rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore o superiore ai 200 mila abitanti, spetta, oltre il rimborso delle spese di trasporto o l'indennità chilometrica di via ordinaria nei casi previsti dalle norme vigenti, l'indennità di soggiorno come appresso :

un quarto, se il servizio ha durata da tre ad otto ore ;

metà, se il servizio ha durata da otto a dodici ore ;

due terzi, se il servizio ha durata oltre le tredici ore.

Non è dovuta alcuna indennità di soggiorno quando il servizio abbia una durata inferiore a tre ore.

**Registro di popolazione.**

*Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun Comune del Regno.*

**244.** Art. 37. — CAPO II. — Nell'intervallo tra due Censimenti generali della popolazione i Comuni devono procedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali.

Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale, nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno. Contemporaneamente alla rilevazione e in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione.

Qualora i Censimenti generali della popolazione vengano eseguiti ogni cinque anni, i Comuni sono esonerati dall'obbligo di compiere la revisione generale suddetta.

**245.** Art. 38. — IDEM. — Ferme le disposizioni degli articoli 16 e 37 sulla registrazione delle variazioni dipendenti da atti dello stato civile e dalla speciale rilevazione anagrafica, la registrazione di tutte le altre variazioni riguardanti la popolazione del Comune deve essere fatta, nei Comuni che hanno una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, entro dieci giorni, ed in quelli di popolazione non eccedente i 20.000 abitanti, entro un mese.

**Risicoltura.**

*Regio decreto 18 febbraio 1930, n. 312, che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Roma.*

- 246.** Art. 2. — Nella Provincia di Roma, la coltivazione del riso non è permessa che alle distanze minime seguenti:
- a) dagli aggregati di abitazione aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti, km. cinque;
  - b) dagli aggregati di abitazione con oltre 3.000 abitanti, km. tre;
  - c) dagli aggregati di abitazione con oltre 500 abitanti, km. uno;
  - d) dagli aggregati di abitazione con meno di 500 abitanti, m. 200;
  - e) da case sparse, m. 50;
  - f) da cimiteri, m. 100.

La distanza si intende data dalla retta che unisce i due punti più vicini delle risaie e del perimetro degli aggregati di abitazione.....

**Servizi pompieristici.**

*Regio decreto 9 marzo 1936, n. 470. — Norme per la prima applicazione del R. decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.*

- 247.** Art. 7. — Il contributo a carico di tutti i Comuni del Regno viene determinato in rapporto al numero degli abitanti di ciascun Comune secondo le risultanze dell'ultimo censimento ed in base ad un'aliquota che viene fissata con Decreto Reale a norma della lettera a) dell'art. 19 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e nei limiti indicati dalla lettera b) dell'art. 22 dello stesso Regio decreto-legge.

**Servizio speciale riservato.**

*Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27 (1) che sopprime il « Servizio stenografico » ed istituisce un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

- 248.** Art. 3. — Gli uffici (*uffici distaccati*) sono classificati di prima e di seconda classe, in relazione alla importanza demografica e politica delle località in cui funzionano.....

**Sicurezza pubblica.**

*Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, che detta norme per i Carabinieri Reali.*

- 249.** Art. 2. — I sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei Carabinieri Reali, ammogliati, per i quali non esistano gli occorrenti alloggi nella rispettiva caserma, potranno essere autorizzati ad alloggiare fuori caserma solo nel caso che il loro impiego e le esigenze del servizio e della disciplina, ad avviso del Comandante generale dell'Arma, lo consentano.
- Qualora fruiscono di tale autorizzazione non competerà ad essi il casermaggio per le famiglie; ed ai sottufficiali, in luogo dell'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, sarà corrisposta quella di L. 95 mensili, che sarà elevata a L. 115 se si trovano in città con popolazione di 250.000 abitanti e più.
- Uguali indennità saranno corrisposte agli appuntati.

*Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.*

- 250.** Art. 179. — **TIT. I — § 14.** — A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento, si considerano frazioni quelle indicate come tali dal Censimento ed anche il Capoluogo nei Comuni divisi in frazioni. Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel Censimento, la commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerlo come frazione, purchè si trovi isolato da altro centro abitato.
- 251.** Art. 180. — **IDEM — IDEM.** — Per l'esecuzione dell'art. 93 della legge, la Commissione provinciale, nel gennaio di ogni anno, tenuti presenti la popolazione residente in ciascun Comune, o in ciascuna frazione, secondo l'ultimo Censimento e il numero degli esercizi rispettivamente in esso esistenti, dichiara se nel Comune o nella frazione il rapporto stabilito dalla legge sia, o non, superato tanto per gli esercizi contemplati nel primo comma del citato art. 93, quanto per quelli di cui al secondo comma dell'articolo stesso, e conseguentemente indica quanti esercizi degli uni e degli altri siano in più del rapporto, ovvero quanti altri possano aprirsi.
- Nel procedere a tale computo, la Commissione assegna un esercizio anche al numero di abitanti inferiore a 400, o rispettivamente a 1000, ma non minore di 200, o 500, che eventualmente residui. Nei Comuni o frazioni di Comune dove non esistono esercizi pubblici, può essere autorizzata l'apertura di un esercizio pubblico, qualunque sia il numero degli abitanti.....

(1) Convertito nella legge 24 marzo 1930, n. 256.

252. Allegato B — CAP. I — § 1. — Gli edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup> e della 3<sup>a</sup> categoria, devono essere distanti :

- d) non meno di metri ottocento dalle borgate o città aventi una popolazione dai 500 ai 5.000 abitanti ;
- e) non meno di metri mille dalle borgate o città aventi una popolazione dai 5.000 ai 10.000 abitanti ;
- f) non meno di metri 2.000 dalle borgate o città aventi una popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le distanze dall'abitato si misurano sulla retta che unisce i due punti più prossimi dei perimetri rispettivamente circoscritti alle case dell'abitato e alle officine pericolose dell'opificio.

253. Id. — CAP. IV — § 4. — L'autorizzazione per aprire tali depositi (*di materie esplosive*) è subordinata alle seguenti condizioni :

a) la distanza minima in linea retta che dovrà intercedere tra il locale di deposito propriamente detto e i luoghi abitati, strade pubbliche e simili, deve essere per i vari casi, quella che risulta dal seguente prospetto (*che si riproduce qui sotto limitatamente alle notizie che si riferiscono alle distanze dei depositi dalle borgate o città*) :

Quantitativo massimo di sostanze esplosive che il deposito può contenere (in quintali)	Distanze in metri dal perimetro del deposito			Quantitativo massimo di sostanze esplosive che il deposito può contenere (in quintali)	Distanze in metri dal perimetro del deposito		
	Borgate e città aventi una popolazione				Borgate e città aventi una popolazione		
	da 500 a 5.000	da 5.001 a 10.000	superiore ai 10.000		da 500 a 5.000	da 5.001 a 10.000	superiore ai 10.000
	abitanti				abitanti		
Da ql. 2 a ql. 5	150	200	200	Oltre 100 a ql. 200	1.000	1.500	2.000
Oltre 5 » 10	200	250	300	» 200 » 400	1.500	2.000	2.500
» 10 » 45	300	350	400	» 400 » 800	2.000	2.500	3.000
» 45 » 100	500	500	800				

Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, che reca modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza.

254. Art. 1. — Le promozioni a questore di 2<sup>a</sup> classe (grado VI) sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di Amministrazione del personale della pubblica sicurezza ai vicequestori, cheentino nel grado settimo almeno tre anni di effettivo servizio e che abbiano disimpegnato, per un anno almeno, l'incarico di reggere un ufficio di questura o abbiano esercitato, per lo stesso periodo di tempo, le funzioni di vicequestore titolare in Province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 200.000 abitanti secondo l'ultimo censimento.

I vicequestori che possono essere incaricati della reggenza di una questura, o destinati come vicequestori titolari in una delle Province di cui al precedente comma, saranno designati dal Consiglio di Amministrazione del personale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni, di cui al 1<sup>o</sup> comma del presente articolo, non si applicano alle promozioni per merito straordinario conferite ai sensi del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 665.

**Spettacoli pubblici.**

Regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 419. — Norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici.

255. Art. 3. — Per l'apertura di nuove sale cinematografiche il Ministero per la Stampa e la Propaganda terrà conto principalmente del numero delle sale esistenti nei Comuni in rapporto alla popolazione delle singole località, alle condizioni economiche, alle abitudini e alla necessità delle popolazioni stesse, nonché dei miglioramenti tecnici da approntarsi alle sale.....

**Trasporti.**

Regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, che approva il Regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato.

256. Art. 2. — Può essere assegnata una vettura automobile, esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità :

g) Prefetti del Regno, residenti in località con popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti e per i quali si è riconosciuto con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con quello per le Finanze, la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.

**INDICE CRONOLOGICO DELLE LEGGI E DEI DECRETI EMANATI FINO  
AL 31 DICEMBRE 1936-XV, CHE CONTENGONO DISPOSIZIONI BASATE SUI RISULTATI  
DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO.**

**1865**

1. — 20 marzo, n. 2248 - Legge per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia (n. 46) (\*).
2. — 25 giugno, n. 2359 - Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica (n. 76).
3. — 6 dicembre, n. 2626 - Regio decreto sull'ordinamento giudiziario (n. 217).

**1885**

4. — 2 aprile, n. 3095 (serie 3<sup>a</sup>) - Regio decreto che approva il Testo Unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie 3<sup>a</sup>), contenente pure le disposizioni del Titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865 sui lavori pubblici (n. 197).

**1901**

5. — 3 febbraio, n. 45 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica (n. 86).
6. — 1 agosto, n. 399 - Regio decreto che approva il Regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi (n. 227).

**1902**

7. — 26 giugno, n. 245 - Legge per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele (n. 1).

**1904**

8. — 16 giugno, n. 445 - Regio decreto che fissa le norme per la concessione di sussidi a Comuni ed a Consorzi per la esecuzione di opere pubbliche (n. 198).
9. — 23 ottobre, n. 625 - Regio decreto che approva il Regolamento per la concessione di sussidi pei lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti (nn. 199 e 200).

**1906**

10. — 19 luglio, n. 466 - Regio decreto che approva il Regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei Comuni del Regno (n. 87).

**1907**

11. — 11 luglio, n. 560 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile (n. 121).
12. — 28 novembre, n. 836 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'applicazione degli articoli 53, 54, 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei comuni isolati (n. 201).

**1911**

13. — 25 giugno, n. 586 - Legge portante concessioni a favore dei Comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (n. 88).

**1913**

14. — 16 febbraio, n. 89 - Legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (dal n. 207 al n. 209).

**1914**

15. — 10 settembre, n. 1326 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (dal n. 210 al n. 212).

(\*) Numero d'ordine delle disposizioni raggruppate per materia.

## 1917

16. — 28 gennaio, n. 190 — Decreto-legge luogotenenziale concernente agevolzze per la esecuzione di opere igieniche (n. 89).

## 1919

17. — 6 ottobre, n. 1909 — Regio decreto-legge che apporta modificazioni alla Legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai Comuni ed alle Istituzioni pubbliche di beneficenza, per opere igieniche (n. 90).  
18. — 20 novembre, n. 2379 — Regio decreto che detta norme per i Reali Carabinieri (n. 249).

## 1920

19. — 7 marzo, n. 268 — Regio decreto concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di Stato di tabacchi nazionali ed esteri (n. 228).

## 1921

20. — 16 gennaio, n. 195 — Regio decreto che approva il Regolamento generale pel funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (n. 2).

## 1922

21. — 16 dicembre, n. 1650 — Regio decreto relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di private dello Stato (n. 229).

## 1923

22. — 11 febbraio, n. 352 — Regio decreto relativo all'applicazione della tassa sulle insegne (nn. 4 e 5).  
23. — 8 marzo, n. 695 — Regio decreto che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati (n. 122).  
24. — 18 marzo, n. 577 — Regio decreto contenente norme per il pagamento dei debiti dei Comuni verso i Consorzi provinciali granari e dei debiti dei Consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai Consorzi stessi e per l'accollo delle perdite (n. 123).  
25. — 3 maggio, n. 1042 — Regio decreto che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (n. 218).  
26. — 21 ottobre, n. 2668 — Regio decreto che approva il Regolamento per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del Comune di provenienza (n. 222).  
27. — 21 ottobre, n. 2367 — Regio decreto sulla revisione delle entrate minori (n. 124).  
28. — 15 novembre, n. 2506 — Regio decreto che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche (n. 202).  
29. — 6 dicembre, n. 2657 — Regio decreto che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 299 (nn. 204 e 205).  
30. — 30 dicembre, n. 2786 — Regio decreto che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura (n. 219).  
31. — 30 dicembre, n. 2889 — Regio decreto che riforma gli ordinamenti sanitari (nn. 91 e 92).  
32. — 30 dicembre, n. 3132 — Regio decreto-legge concernente agevolzze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene (n. 3).  
33. — 30 dicembre, n. 3272 — Regio decreto che approva il testo di legge sulle tasse ipotecarie (n. 184).  
34. — 30 dicembre, n. 3279 — Regio decreto che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative (n. 84).  
35. — 30 dicembre, n. 3283 — Regio decreto che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche (n. 125).

## 1924

36. — 25 febbraio, n. 540 — Regio decreto che approva il Regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo (dal n. 126 al n. 128).  
37. — 20 maggio, n. 731 — Regio decreto-legge sulla costituzione di un Ente denominato « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità » (n. 185).

## 1925

38. — 16 aprile, n. 691 — Regio decreto contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'art. 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie (n. 77).

## 1926

39. — 3 aprile, n. 746 — Regio decreto che approva il Regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello stato (n. 256).

40. — 3 aprile, n. 2247 - Legge concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù (n. 213).
41. — 15 aprile, n. 718 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (n. 21).
42. — 17 giugno, n. 1187 - Legge che riforma i Regi decreti 30 dicembre 1923, numeri 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (n. 22).
43. — 29 dicembre, n. 2191 - Regio decreto-legge che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative (n. 129 e 130).

## 1927

44. — 9 gennaio, n. 5 - Regio decreto-legge che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'Opera Nazionale Balilla, per l'assistenza e la educazione fisica e morale della gioventù (n. 214 e 215).
45. — 9 gennaio, n. 6 - Regio decreto che approva i Regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'Opera Nazionale Balilla (n. 216).
46. — 16 gennaio, n. 155 - Regio decreto che approva il Regolamento per i laboratori provinciali e comunali d'igiene e di profilassi (n. 93).
47. — 16 gennaio, n. 374 - Regio decreto che approva il Regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni (n. 20).
48. — 17 gennaio - Decreto del Capo del Governo sulla costituzione dell'Associazione Nazionale Fascista degli appaltatori e gestori daziari (n. 131).
49. — 20 febbraio, n. 222 - Regio decreto-legge che dà incarico all'Istituto Centrale di Statistica di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno (n. 43).
50. — 8 maggio, n. 798 - Regio decreto-legge per l'ordinamento dei servizi d'assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (n. 23).
51. — 23 giugno, n. 1257 - Regio decreto contenente norme aggiuntive ed integrative al Regio decreto 6 gennaio 1927 n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'Amministrazione postale e telegrafica, con contratto a termine (n. 223).
52. — 5 agosto, n. 1437 - Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito (n. 206).
53. — 3 novembre, n. 2107 - Regio decreto-legge che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali (n. 178).
54. — 17 novembre, n. 2207 - Regio decreto-legge che detta nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radio-audizioni circolari (nn. 232 e 233).
55. — 16 dicembre, n. 2210 - Regio decreto concernente l'ordine delle precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche (n. 225).

## 1928

56. — 4 marzo, n. 413 - Legge che riforma l'Amministrazione delle Congregazioni di Carità (n. 24).
57. — 14 giugno, n. 1399 - Regio decreto che approva il Regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (dal n. 6 al n. 16).
58. — 21 giugno, n. 1773 - Legge che modifica il 1° comma dell'art. 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali (n. 33).
59. — 29 luglio, n. 1843 - Regio decreto-legge che disciplina l'industria della panificazione (dal n. 179 al n. 182).
60. — 3 agosto, n. 2295 - Regio decreto apportante modificazioni e aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radio-audizioni circolari, approvate con RR. decreti 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559 (nn. 234 e 235).
61. — 2 settembre, n. 1993 - Regio decreto che approva il Testo Unico della legge elettorale politica (n. 45).
62. — 27 settembre, n. 2226 - Regio decreto concernente provvedimenti per i commessi postali-telegrafici (n. 224).
63. — 9 dicembre, n. 2733 - Legge concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere (nn. 78 e 79).
64. — 20 dicembre, n. 3298 - Regio decreto che approva il Regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni (n. 94).

## 1929

65. — 10 gennaio, n. 27 - Regio decreto-legge che sopprime il « Servizio stenografico » ed istituisce un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 248).
66. — 21 gennaio, n. 62 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 (dal n. 250 al n. 253).
67. — 21 gennaio, n. 67 - Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (n. 230).
68. — 4 aprile, n. 927 - Regio decreto-legge che disciplina i mercati del pesce (n. 85).
69. — 25 aprile, n. 967 - Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sulle Casse di Risparmio e sui Monti di Pietà di 1ª categoria (n. 25).
70. — 9 maggio, n. 762 - Regio decreto che apporta modificazioni al R. decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine (n. 17).
71. — 2 luglio, n. 1152 - Legge che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine (n. 186).

72. — 26 luglio, n. 1537 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, numero 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere (n. 80).
73. — 2 dicembre, n. 2132 - Regio decreto che approva il Regolamento per la formazione e la tenuta dei Registri di popolazione in ciascun Comune del Regno (nn. 244 e 245).

## 1930

74. — 18 febbraio, n. 312 - Regio decreto che approva il Regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma (n. 246).
75. — 3 agosto, n. 1065 - Regio decreto-legge che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 (n. 47).
76. — 22 dicembre, n. 1757 - Regio decreto concernente modifiche all'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni (n. 226).
77. — 31 dicembre, n. 1725 - Regio decreto-legge che riduce l'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato (n. 110).

## 1931

78. — 29 gennaio, n. 227 - Regio decreto che approva il Testo Unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero (dal n. 35 al n. 40).
79. — 29 gennaio, n. 228 - Regio decreto che approva il Regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero (n. 41 e 42).
80. — 5 febbraio, n. 225 - Regio decreto che approva il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di Risparmio e dei Monti di pietà di 1<sup>a</sup> categoria (n. 26).
81. — 23 marzo, n. 249 - Regio decreto sull'ordinamento delle Corti d'Assise (n. 220).
82. — 14 settembre, n. 1175 - Regio decreto che approva il Testo Unico per la finanza locale (nn. 95, 109, da 132 a 155, 177, 203, 236).
83. — 19 settembre - Decreto del Capo del Governo, Ministro dell'Interno e del Ministro delle Finanze, che approva le norme provvisorie per l'applicazione del Testo Unico per la finanza locale (n. 187).
84. — 24 dicembre, n. 1562 - Regio decreto-legge che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali (dal n. 156 al n. 160).

## 1932

85. — 22 aprile - Decreto ministeriale concernente la tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali da tavola (dal n. 161 al n. 163).
86. — 20 ottobre, n. 1517 - Regio decreto che modifica il R. decreto 1 maggio 1930, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della Regia Marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio (n. 241).
87. — 10 novembre, n. 1599 - Regio decreto che modifica gli art. 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato (allegato 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405) (n. 111).
88. — 17 novembre, n. 1595 - Regio decreto che modifica l'ordinamento del personale di pubblica sicurezza (n. 254).
89. — 12 dicembre - Regio decreto che determina l'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di aeroplani o di automezzi e per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti (n. 18 e 19).
90. — 22 dicembre, n. 1675 - Legge che modifica l'ordinamento degli Ufficiali Giudiziari (n. 221).

## 1933

91. — 16 febbraio, n. 146 - Regio decreto che reca alcune modificazioni ad alcune disposizioni dell'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato (nn. da 112 a 114).
92. — 16 febbraio, n. 156 - Regio decreto che approva il regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1919, n. 17 sul riordinamento della mutualità scolastica italiana (n. 27).
93. — 26 febbraio - Decreto Ministeriale che reca l'approvazione di norme provvisorie aggiunte di applicazione del testo unico per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (n. 164).
94. — 13 aprile, n. 312 - Legge che reca modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono (n. 28).
95. — 20 aprile, n. 453 - Regio decreto che approva l'indennità di soggiorno spettante ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto (n. 34).
96. — 5 giugno, n. 712 - Regio decreto riguardante le norme integrative degli articoli 199 e 200 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (n. 165).
97. — 15 giugno, n. 1176 - Regio decreto che approva il regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1669 sulla disciplina di guerra (n. 44).

98. — 1 luglio, n. 786 - Regio decreto che reca il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi (dal n. 188 al n. 195).
99. — 4 agosto, n. 1182 - Regio decreto che modifica le vigenti norme relative alla concessione di indennità al personale dipendente dal Ministero di Grazia e Giustizia per incarichi nell'ambito di brevi distanze (nn. 115, 116)
100. — 11 agosto, n. 1206 - Regio decreto che reca aggiunte e modificazioni al regolamento generale approvato con Regio decreto-legge 25 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare (n. 196).
101. — 5 ottobre, n. 1414 - Regio decreto che reca provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (n. 183).

## 1934

102. — 22 gennaio, n. 115 - Legge concernente i soccorsi giornalieri da darsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (dal n. 29 al n. 32).
103. — 3 marzo, n. 383 - Regio decreto che approva il Testo Unico della legge comunale e provinciale (dal n. 48 al n. 71).
104. — 14 aprile, n. 561 - Regio decreto-legge che approva la riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente dallo Stato e dagli enti locali e parastatali (n. 117).
105. — 26 aprile - Decreto Ministeriale che approva l'elenco delle categorie professionali rappresentate dalla Federazione fascista autonoma degli artigiani d'Italia (n. 83).
106. — 4 giugno, n. 977 - Legge che disciplina le professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e orchestrale (n. 231).
107. — 27 luglio, n. 1265 - Regio decreto che approva il Testo Unico delle leggi sanitarie (dal n. 95 al n. 108).
108. — 8 dicembre - Decreto Ministeriale che approva le indennità di viaggio e di soggiorno per il personale addetto alla formazione e alla conservazione del Catasto ed agli Uffici tecnici di finanza (dal n. 118 al n. 120).

## 1935

109. — 14 febbraio, n. 344 - Regio decreto sull'applicazione della tassa sulle farmacie (n. 81 e 82).
110. — 4 aprile, n. 454 - Legge che approva l'attribuzione al Ministro dei Lavori Pubblici dei servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920 (n. 72).
111. — 17 agosto, n. 1595 - Regio decreto che approva la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno (dal n. 73 al n. 75).
112. — 16 dicembre - Decreto ministeriale concernente la tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola (n. 166).

## 1936

113. — 28 gennaio, n. 122 - Decreto del Capo del Governo riguardante le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capocomici di compagnie di avanspettacolo (n. 238).
114. — 28 gennaio, n. 123 - Decreto del Capo del Governo riguardante le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi (n. 239).
115. — 3 febbraio, n. 419 - Regio decreto-legge che reca le norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici (n. 255).
116. — 6 febbraio, n. 266 - Regio decreto-legge che approva il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (n. 167).
117. — 27 febbraio, n. 645 - Regio decreto concernente l'approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni n. 237).
118. — 9 marzo, n. 470 - Regio decreto riguardante le norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472 sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (n. 247).
119. — 30 aprile, n. 1138 - Regio decreto che approva il Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (dal n. 163 al n. 176).
120. — 22 ottobre, n. 2089 - Regio decreto concernente l'indennità da corrisponderci ai personali dell'Amministrazione Militare per i servizi resi nell'interno dei presidi o nell'ambito delle piccole distanze (nn. 242 e 243).
121. — 22 ottobre, n. 2134 - Regio decreto-legge che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale dell'Amministrazione Aeronautica (n. 240).



## INDICE ANALITICO ALFABETICO

### INDICE ANALITICO ALFABETICO

## INDICE ANALITICO ALFABETICO

### A

	<i>Pag.</i>	
ABBAINI - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29	
ABITAZIONI - Affittate ma non occupate (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) »	29	
Id. - Con locali destinati ad uso diverso (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) . . . . . »	29	
ABITAZIONI - In restauro (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) . . . . . »	29	
Id. - Occupate da più famiglie (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) »	29	
Id. - Sfitte (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) . . . . . »	29	
Id. - Vuote (punto 16 delle Istruzioni per gli Ufficiali di censimento) . . . . . »	29	
ACCERTAMENTI IN LOCO - A. P. A. (Aggiunto previo accertamento) - Circolare 123/99 C . . »	166	
Id. Id. - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento delle famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).		
ACCERTAMENTI IN LOCO - Compilazione d'ufficio, in sede di revisione, dei fogli di censimento delle famiglie sfuggite alla rilevazione ed annullamento dei fogli duplicati (circ. 123/99 C) »	166	
ACCERTAMENTI IN LOCO - Controllo che non vi siano omissioni o duplicazioni dei fogli di censimento (art. 57 del Regolamento) . . . . . »	14	
ACQUE POTABILI - Legge 26 giugno 1902, n. 245, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e tutela della silvicoltura del bacino del Sele . . . . . »	345	
ACQUE POTABILI - R. D. 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese . . . . . »	345	
ACQUE POTABILI - R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3132, concernente agevolanze per la provvista di acqua potabile e per le opere d'igiene . . . . . »	345	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Figure professionali (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	35	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Norme per la codificazione delle notizie professionali . . . . . »	300	
Id. Id. - Norme per la revisione delle notizie professionali . . . . . »	289	
Id. Id. - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	40	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) »	35	
Id. Id. - Radiocomunicazione del 19 aprile 1936 . . . . . »	221	
Id. Id. - Radiocomunicazioni agli insegnanti rurali da parte dell'Ente Radiorurale . . . . . »	223, 224, 225	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Radiocomunicazione a cura della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura (I 10 minuti del lavoratore) . . . . . »	226	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Ramo di attività dell'azienda (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	42	
ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - Risposte ai quesiti delle colonne II, 12 e 13 dei fogli di censimento, da parte dei conduttori di aziende agrarie (circolare 84/67 C) . . . . . »	148	
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Comune di dimora abituale (punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	27	
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Esempi di risposta ai quesiti relativi alla professione, cui il personale delle pubbliche amministrazioni dovrà attenersi . . . . . »	193	
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Esempi di risposta al quesito della col. 13 (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	43	
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Norme per la codificazione delle notizie professionali . . . . . »	302	

ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Norme per la revisione delle notizie professionali	Pag.	292
Id. Id. - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	41
ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	38, 39
ADDETTI ALLE ARTI LIBERE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).		
Id. ALL'ARTIGIANATO - Bottega artigiana (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	42
ADDETTI ALL'ARTIGIANATO - Norme particolareggiate per la rilevazione degli artigiani e dei loro dipendenti (circolari 81/65 C e 86/69 C)	»	147, 150
ADDETTI ALL'ARTIGIANATO - Norme per la codificazione delle notizie professionali	»	302
Id. Id. - Norme per la revisione delle notizie professionali	»	291
Id. Id. - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	40
ADDETTI ALL'ARTIGIANATO - Professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	38
Id. Id. - Ramo di attività dell'azienda (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	42
ADDETTI ALL'ARTIGIANATO - Rilevazione preliminare degli artigiani per il censimento industriale e commerciale (circolari 139/113 C e 149/119 C)	»	182, 187
ADDETTI ALLE ASSOCIAZIONI DIPENDENTI DAL P.N.F. - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE - Norme per la codificazione delle notizie professionali	»	302
ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE - Norme per la revisione delle notizie professionali	»	289
ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	40
ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE - Professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	38
ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE - Ramo di attività dell'azienda (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	41
ADDETTI ALLE AZIENDE FAMILIARI (DOMESTICI, AUTISTI, ECC.) - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI A FAMIGLIE).		
Id. AL COMMERCIO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
ADDETTI AL CULTO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. AGLI ENTI PUBBLICI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
Id. A FAMIGLIE - ( <i>Vedasi</i> DOMESTICI).		
Id. ALLE FORZE ARMATE - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		
Id. ALL'INDUSTRIA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. AI LAVORI A DOMICILIO ( <i>Vedasi</i> LAVORANTI A DOMICILIO).		
Id. ALLA LIBERA PROFESSIONE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. ALLA MARINA MERCANTILE IN NAVIGAZIONE - ( <i>Vedasi</i> MARINA MERCANTILE).		
Id. ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
Id. ALLA PESCA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. AI TRASPORTI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. ALLA VENDITA - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	41
ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO - ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO).		
AERONAUTICA - ( <i>Vedasi</i> REGIA AERONAUTICA).		
AFFISSIONE - Dell'avviso concernente l'obbligo di notificare le variazioni nella composizione familiare e i cambiamenti di abitazione e di residenza (circolare 144/116 C)	»	185
AFFISSIONE - Del manifesto per la propaganda del censimento (art. 37 del Regolamento e circolare 43/35 C)	»	13, 131
AFFISSIONE - Di strisce per ricordare particolari obblighi dei censiti (circolare 67/53 C)	»	141, 197
AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI - R. D. 11 febbraio 1923, n. 352, relativo all'applicazione della tassa sulle insegne	»	345
AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI - R.D. 14 giugno 1928, n. 1399, che approva il regolamento per i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine	»	346
AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI - R.D.L. 9 maggio 1929, n. 762, che apporta modificazioni al R.D. 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al R.D. 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine	»	348

AFFISSIONI PUBBLICHE E PUBBLICITÀ AFFINI - R.D. 12 dicembre 1932, che determina l'importo massimo dei diritti per la pubblicità sonora effettuata a mezzo di aeroplani o di automezzi e per la pubblicità effettuata da aeroplani mediante lancio di manifesti . . .	Pag.	348
AFFITTALETTI - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
AFFITTUARIO - ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE).		
AFRICA ORIENTALE - ( <i>Vedasi</i> PERSONE IN A.O.).		
AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI - Annotazione nello stato di sezione provvisorio (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »		31
AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI - Compito dell'Ispettore provinciale . . . . . »		84
AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI - Comune di dimora abituale (circolare 40/33 C) . . . . . »		130
Id. Id. - Consegna e ritiro dei fogli di famiglia a cura del Ministero degli affari esteri o delle RR. Prefetture (articolo 43 del Regolamento e circolare 40/33 C) . . . . . »		13, 130
AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI - Trasmissione dei fogli ai comuni (punto 16 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »		72
AGGIORNAMENTO - Dei centri abitati (circolare 49/3 C) . . . . . »		110
Id. - Delle frazioni di censimento (circolare 48/2 C) . . . . . »		108
Id. - Della numerazione civica (circolare 48/2 C) . . . . . »		108
Id. - Dei piani topografici (circolare 48/2 C) . . . . . »		108
Id. - Della toponomastica (circolare 48/2 C) . . . . . »		108
AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO- ( <i>Vedasi</i> REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO).		
AGRICOLTORI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).		
AGRICOLTURA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).		
ALBERGHI - ( <i>Vedasi</i> anche CONVIVENZE).		
Id. - Data per il ritiro dei fogli di convivenza (art. 48 del Regolamento) . . . . . »		14, 52
Id. - Fogli da usare (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »		46
Id. - Norme per il censimento (punto 42 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 13 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »		49, 72
ALBERGHI - Norme per il ritiro dei fogli di convivenza e delle schede individuali (punto 49 delle Istruzioni per gli uffici di censimento) . . . . . »		52
ALBERGHI - Persone in arrivo nella giornata del 21 aprile, non ancora censite . . . . . »		49
Id. - Schede individuali e notizie da scrivere in esse (mod. R 3). . . . . »		49, 267
ALLOGGI MILITARI - R.D. 16 gennaio 1927, n. 374, che approva il regolamento sugli alloggiamenti militari dovuti dai Comuni . . . . . »		348
AMBASCIATE ITALIANE - ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO).		
AMBASCIATE STRANIERE NEL REGNO - ( <i>Vedasi</i> anche AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).		
Id. - Nota verbale del Ministero degli esteri . . . . . »		104
AMMALATI - ( <i>Vedasi</i> RICOVERATI IN OSPEDALI).		
AMMINISTRAZIONI PRIVATE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE).		
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - ( <i>Vedasi</i> anche ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
Id. - Obbligo di prestare collaborazione all'Istituto centrale di statistica (R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285 ed art. 18 del Regolamento) . . . . . »		10, 17
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - Risposta ai quesiti relativi alla professione da parte del personale . . . . . »		193
ANNOTAZIONI NELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO . . . . . »		28
ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE - Circolare 123/99 C . . . . . »		166
A.P.A. (Aggiunto previo accertamento) - ( <i>Vedasi</i> ACCERTAMENTI IN LOCO).		
APERTURA CASSE - ( <i>Vedasi</i> CASSE).		
APOLIDI - ( <i>Vedasi</i> CITTADINANZA STRANIERA).		
APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		
ARCHIVIAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO . . . . . »		274
ARREDAMENTO DELLE SALE . . . . . »		278
ARRIVO DEL MATERIALE DI CENSIMENTO . . . . . »		204, 274
ARTE - ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).		
ARTIGIANATO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'ARTIGIANATO).		
ARTIGIANI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'ARTIGIANATO).		
ARTI LIBERALI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).		
ARTISTI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).		
ASILI PER I SENZA TETTO - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
ASSENTI ALL'ESTERO - Circolare 89/71 C . . . . . »		151
ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Art. 2 del Regolamento, punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 69/55 C - ( <i>Vedasi</i> anche ASSENZA TEMPORANEA) . . . . . »		9, 28, 142

ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Addetti alla marina mercantile in navigazione (circolare 120/97 C)	Pag.	165
Id. - Famiglie - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).		
ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Lavoratori stagionali - ( <i>Vedasi</i> LAVORATORI STAGIONALI).		
Id. - Militari dislocati in Libia e nelle Isole dell'Egeo (circ. 108/89 C)	»	162
ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Militari esclusi quelli imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (art. 12 del Regolamento e punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . .	»	10, 48
ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Militari imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
ASSENTI TEMPORANEAMENTE - Persone in A.O. - ( <i>Vedasi</i> PERSONE IN A.O.).		
ASSENTI TEMPORANEAMENTE IN A.O., IN LIBIA E NELLE ISOLE DELL'EGEO - Disposizioni integrative per la compilazione del prospetto riassuntivo (circolare 128/104 C) . . . . .	»	174
ASSENZA TEMPORANEA - Data del presunto ritorno (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34, 284
ASSENZA TEMPORANEA - Durata dell'assenza (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34, 284
ASSENZA TEMPORANEA - Luogo ove si trova l'assente (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34, 283
ASSENZA TEMPORANEA - Motivo dell'assenza (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34, 284
ASSICURAZIONE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE).		
ASSISTENZA E BENEFICENZA - R.D. 15 aprile 1926, n. 718, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia . . . . .	»	349
ASSISTENZA E BENEFICENZA - Legge 17 giugno 1926, n. 1187, che riforma i RR. DD. 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . .	»	349
ASSISTENZA E BENEFICENZA - R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798, per l'ordinamento dei servizi di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono . . . . .	»	349
ASSISTENZA E BENEFICENZA - Legge 4 marzo 1928, n. 413, che riforma l'amministrazione delle congregazioni di carità . . . . .	»	349
ASSISTENZA E BENEFICENZA - R.D. 25 aprile 1929, n. 967, che approva il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima categoria . . . . .	»	349
ASSISTENZA E BENEFICENZA - R.D. 5 febbraio 1931, n. 225, che approva il regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria . . . . .	»	350
ASSISTENZA E BENEFICENZA - R.D. 16 febbraio 1933, n. 156 - Regolamento per la esecuzione della legge 3 gennaio 1919, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica . . . . .	»	350
ASSISTENZA E BENEFICENZA - Legge 13 aprile 1933, n. 312 - Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio d'assistenza fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono . . . . .	»	350
ASSISTENZA E BENEFICENZA - Legge 22 gennaio 1934, n. 115 - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . .	»	350
ASSOCIAZIONI SINDACALI - ( <i>Vedasi anche</i> AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ed ORGANIZZAZIONI SINDACALI).		
ASSOCIAZIONI SINDACALI - Collaborazione delle associazioni sindacali con l'ufficio comunale di censimento (art. 59 del Regolamento) . . . . .	»	15
ASSOCIAZIONI SINDACALI - Divieto di trarre dal materiale di censimento elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali (circolare n. 33150/490 A.G. del Ministero delle corporazioni) . . . . .	»	106, 195
ASSUNZIONE - Del personale per l'elaborazione del materiale di censimento . . . . .	»	275
Id. - Degli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).		
ATTENDENTI A CASA - Erronea dichiarazione delle lavoratrici agricole (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 2 del paragrafo V B della circolare 123/99 C) . . . .	»	37, 169
ATTENDENTI A CASA - Norme per la revisione delle notizie contenute nelle colonne 11, 12 e 13 del foglio di censimento . . . . .	»	294
ATTIVITÀ AGRICOLE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).		
Id. ECONOMICHE NON AGRICOLE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AD ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AGRICOLE).		
Id. ISPETTIVA DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	203, 204, 205
Id. LIBERE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).		
AUTISTI ADDETTI A FAMIGLIE - ( <i>Vedasi</i> DOMESTICI).		
AUTORITÀ MARITTIMA - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
AUTORITÀ MILITARE TERRITORIALE - ( <i>Vedasi</i> COMANDO DI CORPO D'ARMATA e COMANDO DI PRESIDIO).		

	Pag.
AVVERTENZE SPECIALI PER LE PROFESSIONI . . . . .	254
AVVISO DEL CENSIMENTO - Obbligo del Podestà di provvedere alla pubblicazione (art. 37 del Regolamento) . . . . .	» 13
AVVISO DEL CENSIMENTO - Schema del manifesto-tipo (circolare 43/35 C) . . . . .	» 131
Id. Id. - Schemi delle strisce per ricordare particolari obblighi dei censiti (circolare 67/53 C) . . . . .	» 141
AVVISO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE - Obbligo di notificare le variazioni nella composizione familiare e i cambiamenti di abitazione e di residenza (circolare n. 144/116 C) . . . . .	» 185
AZIENDA - Agraria (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 84/67 C) . . . . .	» 42, 148
Id. - Forestale (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 84/67 C) . . . . .	» 42, 148
Id. - Zootecnica (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 84/67 C) . . . . .	» 42, 148
AZIENDA COSTITUITA DA DUE O PIÙ REPARTI - Indicazione da apporre alla colonna 13 del foglio di censimento (punto 5 del paragrafo V B della circolare 123/99 C) . . . . .	» 170

## B

B.A. (Bottega artigiana) - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'ARTIGIANATO).	
BAMBINI - A balia - Comune di dimora abituale (punti 12 e 44 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 27, 50
BAMBINI - Di età inferiore ai 6 anni (cap. VI delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 35
Id. - Nati dopo la mezzanotte del 20 aprile (punto 22 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 33
BAMBINI - Ricoverati in brefotrofi - Comune di dimora abituale (punti 12 e 44 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 27, 50
BANCHE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CREDITO ED ALL'ASSICURAZIONE).	
BARACCHE - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).	
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	» 29
BARCHE - Censimento delle persone che alla mezzanotte del 20 aprile si trovino sulle barche e nella giornata del 21 aprile non ritornino in famiglia (articolo 46 del Regolamento, punto 47 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 10 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 13, 51, 71
BATTELLI ADDETTI ALLA PESCA LIMITATA - ( <i>Vedasi</i> BARCHE).	
BENESTANTI - ( <i>Vedasi</i> CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).	
BIDELI - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 41
BILANCIO - Stanziamento nei bilanci di previsione 1936 dei fondi necessari alla esecuzione delle operazioni del censimento (circolari 44/I C e 80/II C) . . . . .	» 108, 117
BOLLETTA DI CARICO . . . . .	» 278
BOLLETTINO DEL CENSIMENTO . . . . .	» 191
Id. - Scopo della pubblicazione (circolare 72/57 C) . . . . .	» 143
BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FF. SS. - Trasporto gratuito del materiale di censimento (circolare n. 132/108 C) . . . . .	» 177
BOTTEGA - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	» 29
BOTTEGA ARTIGIANA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'ARTIGIANATO).	
BREFOTROFI - Norme per il censimento del personale e dei bambini ricoverati (punti 11 e 44 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 26, 50

## C

CALENDARIO DEI CENSIMENTI - Efficienza del servizio relativo ai censimenti presso i comuni (circolare 48/2 C) . . . . .	» 108
CALENDARIO DEI CENSIMENTI - Efficienza del servizio relativo ai censimenti presso i consigli provinciali dell'economia corporativa (circolare 145/117 C) . . . . .	» 185
CALENDARIO DEI CENSIMENTI - Legge 18 gennaio 1934, n. 120 . . . . .	» 110
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DEL'VIII CENSIMENTO . . . . .	» 18
Id. DELLE OPERAZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	» 55
CAMBIAMENTI - Di abitazione (circolare 144/116 C) . . . . .	» 185
Id. - Di abitazione nella Provincia di Ferrara dall'11 aprile al 3 maggio . . . . .	» 194
Id. - Di denominazione delle strade (circolare 73/9 C) . . . . .	» 116
Id. - Di residenza (circolare 144/116 C) . . . . .	» 185
CAMERATE - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).	
CAPANNA - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	» 29

CAPITANERIA DI PORTO - Censimento delle persone imbarcate sulle navi e sui piro e motopescherecci (art. 45 del Regolamento, punto 46 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e foglio d'ordini n. 22 del Ministero delle comunicazioni) . . . . .	Pag.	13, 51, 103
CAPITANERIA DI PORTO - Compilazione dei fogli di convivenza . . . . .	»	103
Id. Id. - Consegna dei fogli (punto 9 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	70
CAPITANERIA DI PORTO - Norme per il censimento della popolazione a bordo delle navi . . . . .	»	103
Id. Id. - Restituzione ai comuni dei fogli di convivenza riempiti . . . . .	»	104
Id. Id. - Richiesta ai comuni degli stampati occorrenti . . . . .	»	103
Id. Id. - Vigilanza dell'ispettore per la tempestiva consegna, da parte dei comuni, degli stampati del censimento all'Autorità marittima . . . . .	»	83
CAPOCCIA DELLE FAMIGLIE COLONICHE - Punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	26
CAPO CONVIVENZA - ( <i>Vedasi anche</i> CAPO FAMIGLIA).		
Id. - Casi in cui deve compilare un foglio di famiglia a parte (punti 11, 18 e 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26, 31, 46
CAPO CONVIVENZA - Definizione (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	46
CAPO DEL GOVERNO - Assegnazione di diplomi d'onore e di benemeranza (art. 73 del Regolamento) . . . . .	»	16
CAPO DEL GOVERNO - Compiacimento di S.E. il Capo del governo per il modo perfetto con cui si sono svolte le operazioni dell'VIII censimento (bollettino del censimento n. 20) . . . . .	»	205
CAPO DEL GOVERNO - Divieto di eseguire, contemporaneamente al censimento demografico, l'inchiesta relativa al piano di sfollamento della cittadinanza in caso d'incursioni aeree (circolare 56/45 C) . . . . .	»	137
CAPO DEL GOVERNO - Istruzioni impartite da S.E. il Capo del governo alle LL. EE. i Prefetti (telegramma n. 9104 e circolare n. 44/36 C) . . . . .	»	20, 21
CAPO DEL GOVERNO - Ordine alle LL. EE. i Prefetti di visitare dal primo al 21 aprile i comuni più importanti (telegramma n. 8876-137/2 del Ministero dell'interno) . . . . .	»	105
CAPO DEL GOVERNO - Relazione al disegno di legge presentato da S.E. il Capo del governo alla Camera dei deputati per la conversione in legge del R.D.L. 9 agosto 1935, n. 1639 . . . . .	»	3
CAPO DEL GOVERNO - Relazione al disegno di legge presentato da S.E. il Capo del governo alla Camera dei deputati per la conversione in legge del R.D.L. 5 marzo 1936, n. 478 . . . . .	»	6
CAPO DEL GOVERNO - Relazione al disegno di legge presentato da S.E. il Capo del governo alla Camera dei deputati sulla periodicità dei censimenti agrari, industriali e commerciali . . . . .	»	109
CAPO FAMIGLIA - Assente temporaneamente nello stesso comune (norme per la revisione) . . . . .	»	283
Id. - Firma del foglio di censimento (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
CAPO FAMIGLIA - Firma dello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	29
CAPO FAMIGLIA - Indicazione del cognome e nome nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	29
CAPO FAMIGLIA - Incapacità a compilare il foglio di censimento . . . . .	»	53
Id. - Incapacità a rispondere ad alcuni quesiti . . . . .	»	196
Id. - Obbligo di consegnare all'ufficio comunale di censimento i fogli non ritirati dall'ufficiale di censimento (art. 50 del Regolamento e circolare 67/53 C) . . . . .	»	14, 142, 197
CAPO FAMIGLIA - Obbligo di fornire le notizie richieste (art. 74 del Regolamento) . . . . .	»	16
Id. - Obbligo di ritirare personalmente dall'ufficio comunale i fogli di censimento non ricevuti entro il 18 aprile (art. 42 del Regolamento e circolare 67/53 C) . . . . .	»	13, 142
CAPO SALA . . . . .	»	275
CAPO SETTORE . . . . .	»	275
CARABINIERI REALI - ( <i>Vedasi</i> MINISTERO DELLA GUERRA).		
CARATTERI PERSONALI E FAMILIARI - Art. 1 del Regolamento - ( <i>Vedasi</i> NOTIZIE INDIVIDUALI e NOTIZIE FAMILIARI).		
CARCERI - ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).		
Id. MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).		
CARTA DI RICONOSCIMENTO PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Art. 36 del Regolamento . . . . .	»	13, 24, 25
CARTELLE DI CASA - Compilazione degli itinerari di sezione . . . . .	»	69
CARTELLE PER CONSERVARE DISTINTI PER SEZIONE I FOGLI DI CENSIMENTO RISCONTRATI REGOLARI - Punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento. . . . .	»	73
CARTOLINA PER GLI SPOGLI MECCANICI - Esenzione dal diritto di confine (art. 2 del R. D. L. 9 agosto 1935, n. 1639). . . . .	»	2
CARTOLINA PER GLI SPOGLI MECCANICI - Fac-simile della cartolina individuale. . . . .	»	331
Id. Id. - Fac-simile della cartolina riepilogativa della convivenza. . . . .	»	331
CARTONE PER LA CONFEZIONE DEI PACCHI . . . . .	»	274

	Pag.
CARTONE PER LA CONFEZIONE DEI PACCHI - Dimensioni del cartone . . . . .	274
CARTONE - Mod. C 22 da incollarsi sul cartone . . . . .	» 274
CASE APPARTENENTI A DUE O PIÙ CENTRI - ( <i>Vedasi</i> CENTRO ABITATO).	
CASE DI CURA - ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).	
CASE DI PENA - ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).	
CASE DI PROSTITUZIONE - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE).	
CASE ISOLATE IN CAMPAGNA - Elenco nominativo delle famiglie viventi in case isolate in campagna (art. 38 del Regolamento) . . . . .	» 13, 25, 69
CASE ISOLATE IN CAMPAGNA - Indicazioni da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 32
CASE SITUATE IN UN CENTRO ABITATO - ( <i>Vedasi</i> CENTRO ABITATO).	
Id. SPARSE - ( <i>Vedasi</i> CASE ISOLATE IN CAMPAGNA).	
Id. SPARSE ATTORNO AL CENTRO ABITATO - ( <i>Vedasi</i> CENTRO ABITATO).	
CASERME - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).	
CASSE PER LA SPEDIZIONE DEL MATERIALE - Norme di massima relative alle casse che debbono essere usate (punto 27 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 105/86 C) . . . . .	» 77, 160, 202
CASSE - Norme per l'apertura delle casse e per il riscontro quantitativo del materiale in esse contenuto. . . . .	» 274
CATASTO - Legge 21 giugno 1928, n. 1773, che modifica il primo comma dell'articolo 23 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, relativo alla formazione ed alla nomina delle Commissioni censuarie comunali . . . . .	» 350
CATASTO - R.D. 20 aprile 1933, n. 453. - Indennità di soggiorno spettante ai tecnici provvisori e giornalieri ed agli scrivani avventizi e giornalieri addetti alla formazione e conservazione del nuovo catasto . . . . .	» 351
CATEGORIE ECONOMICHE - Suddivisione in classi e sottoclassi (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	» 41
CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA - ( <i>Vedasi</i> ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA).	
CAVA - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	» 29
CENSIMENTO - Avviso del censimento - ( <i>Vedasi</i> AVVISO DEL CENSIMENTO).	
Id. - Bollettino del censimento - ( <i>Vedasi</i> BOLLETTINO DEL CENSIMENTO).	
Id. - Calendario dei censimenti - ( <i>Vedasi</i> CALENDARIO DEI CENSIMENTI).	
Id. - Calendario delle operazioni dell'VIII censimento. . . . .	» 18
Id. - Calendario delle operazioni per gli ufficiali di censimento. . . . .	» 55
Id. - Circolari - ( <i>Vedasi</i> CIRCOLARI).	
Id. - Disposizioni di legge basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione (circolare 75/60 C ed Appendice) . . . . .	» 144, 343
CENSIMENTO - Divieto di comunicare notizie o dati individuali o collettivi del censimento (art. 71 del Regolamento) - ( <i>Vedasi anche</i> DIVIETO). . . . .	» 16
CENSIMENTO - Divieto di esecuzione contemporanea di altre indagini (circ. n. 56/45 c) - ( <i>Vedasi anche</i> DIVIETO) . . . . .	» 137
CENSIMENTO - Divieto di pubblicazione dei dati provvisori del censimento (punto 1 del bollettino n. 14) - ( <i>Vedasi anche</i> DIVIETO) . . . . .	» 200
CENSIMENTO - Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 93/75 C) - ( <i>Vedasi anche</i> DIVIETO). . . . .	» 153, 195, 196
CENSIMENTO - Divisione del territorio del comune in frazioni e sezioni di censimento - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO e SEZIONE DI CENSIMENTO).	
CENSIMENTO - Doveri degli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).	
Id. - Elaborazioni ed indagini speciali (circolare 152/120 C). . . . .	» 188, 204
Id. - Elenco dei modelli di rilevazione e sussidiari. . . . .	» 246
Id. - Elenco dei modelli per l'elaborazione del materiale di censimento. . . . .	» 330
Id. - Esclusione dal censimento di qualsiasi scopo fiscale - ( <i>Vedasi</i> FISCO).	
Id. - Film di propaganda . . . . .	» 227
Id. - Fornitura degli stampati (articolo 68 del Regolamento) . . . . .	» 15, 80
Id. - Fotogrammi del film di propaganda ( <i>Tavola fuori testo</i> ). . . . .	» 228-229
Id. - Franchigia postale e ferroviaria per la corrispondenza e gli stampati relativi al censimento (art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935, n. 1639) - ( <i>Vedasi</i> FRANCHIGIA POSTALE).	
CENSIMENTO - Frasi di propaganda per il censimento. . . . .	» 213
Id. - Frazione di censimento - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO).	
Id. - Grafici ( <i>Tavole fuori testo</i> ) . . . . .	» 216-217
Id. - Istruzioni ( <i>Vedasi</i> ISTRUZIONI).	
Id. - Itinerario di censimento - ( <i>Vedasi</i> ITINERARIO DI SEZIONE).	



CENSIMENTO - Legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agrari, industriali e commerciali. . . . .	Pag.	17,108
CENSIMENTO - Legge sulla periodicità dei censimenti demografici (R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503). . . . .	»	16
CENSIMENTO - Leggi concernenti l'VIII censimento della popolazione. . . . .	»	2
Id. - Modelli di rilevazione e sussidiari . . . . .	»	245
Id. - Modelli per l'elaborazione del materiale di censimento. . . . .	»	329
Id. - Norme per l'assunzione degli ufficiali di censimento (circolare 21/16 C) . . . . .	»	120
Id. - Norme per l'elaborazione del materiale di censimento. . . . .	»	273
Id. - Operazioni di revisione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI DI REVISIONE).		
Id. - Operazioni preliminari e di rilevazione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE).		
CENSIMENTO - Organizzazione dei servizi del censimento e lavori preliminari - ( <i>Vedasi</i> ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI).		
CENSIMENTO - Primi risultati del censimento (punto 1 del bollettino n. 15 e punto 3 del bollettino n. 20) . . . . .	»	201,205
CENSIMENTO - Propaganda del censimento - ( <i>Vedasi</i> PROPAGANDA).		
Id. - R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503, che stabilisce che i censimenti generali della popolazione del Regno si debbono effettuare ogni 5 anni alla data fissa e immutabile del 21 aprile . . . . .	»	16
CENSIMENTO - R. D. L. 9 agosto 1935, n. 1639, che indice l'VIII censimento della popolazione. . . . .	»	2
CENSIMENTO - R. D. 27 febbraio 1936, n. 374, che approva il Regolamento per l'esecuzione dell'VIII censimento. . . . .	»	8
CENSIMENTO - R. D. L. 5 marzo 1936, n. 478, che nei riguardi delle Colonie limita alla sola Libia le operazioni dell' VIII censimento. . . . .	»	5
CENSIMENTO - Regolamento per la esecuzione del censimento . . . . .	»	9
Id. - Revisione del materiale di censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE).		
Id. - Revisione del registro di popolazione a seguito delle risultanze del censimento ( <i>Vedasi</i> REGISTRO DI POPOLAZIONE).		
CENSIMENTO - Rinvio del richiamo alle armi delle persone addette ai servizi del censimento	»	193,197
Id. - Rubrica speciale sui quotidiani per la risoluzione dei quesiti relativi al censimento - ( <i>Vedasi</i> CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE).		
CENSIMENTO - Sanzioni - ( <i>Vedasi</i> SANZIONI).		
Id. - Scopi del censimento (articolo 1 del Regolamento e punto 1 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	»	9,24
CENSIMENTO - Segretezza del censimento - ( <i>Vedasi anche</i> FOGLI DI CENSIMENTO - Documenti segreti) . . . . .	»	211
CENSIMENTO - Servizio relativo ai censimenti presso i Consigli provinciali dell'economia corporativa (circolare 145/117 C). . . . .	»	185
CENSIMENTO - Sezione di censimento - ( <i>Vedasi</i> SEZIONE DI CENSIMENTO).		
Id. - Spedizione del materiale di censimento ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO).		
CENSIMENTO - Stampati per il censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
CENSIMENTO - Stanziamento dei fondi necessari alla esecuzione delle operazioni del censimento - ( <i>Vedasi</i> BILANCIO).		
CENSIMENTO - Tabelle di codificazione delle notizie contenute nel foglio di censimento. . . . .	»	316
Id. - Testo per conferenze o articoli di propaganda . . . . .	»	150,210
Id. - Uffici comunali di censimento ( <i>Vedasi</i> UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO).		
Id. - Uffici provinciali di censimento ( <i>Vedasi</i> UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		
Id. - Utilità del censimento . . . . .	»	211
CENSIMENTO DEGLI AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI DI STATI ESTERI - ( <i>Vedasi</i> AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).		
CENSIMENTO DEGLI SFOLLANDI - Nessuna interferenza deve esistere tra il censimento demografico e quello degli sfollandi (circolare 56/45 C). . . . .	»	137
CENSIMENTO DEI LONGEVI (articolo 62 del Regolamento) . . . . .	»	15,77,202
CENSIMENTO DEI MILITARI DELLA R. MARINA IMBARCATI E IN FORZA SULLE REGIE NAVI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI - REGIE NAVI).		
CENSIMENTO DEI SENZA TETTO - Articoli 5 e 47 del Regolamento, punto 37 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 11 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento	»	{ 9, 13, 46, 71, 195,197
CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE METROPOLITANA E STRANIERA DELLE COLONIE E DEI POSSESSORI ITALIANI - Articoli 66 e 67 del Regolamento . . . . .	»	15

CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI).	
CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI R. E.)	
CENSIMENTO DELLE PERSONE IMBARCATE SULLE NAVI E SUI PIRO E MOTO-PESCHERECCI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE NON MILITARI).	
CENSIMENTO DELLE PERSONE IMBARCATE SU NATANTI - Articolo 46 del Regolamento, punto 47 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 10 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento . . . . .	Pag. 13, 51, 71, 195
CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI INDIGENE DELLE COLONIE - Articolo 1 del R. D. L. 9 agosto 1935, n. 1639 e R. D. L. 5 marzo 1936, n. 478 . . . . .	» 2, 5
CENSIMENTO DELLE RECLUTE DEL 1915 - Punto 4 del bollettino n. 6. . . . .	» 196
CENSIMENTO DI ALCUNE CATEGORIE SPECIALI DI PERSONE - Circolare 95/77 C. . . . .	» 154
CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE - Compiti dei Consigli provinciali dell'economia corporativa (circolare 145/117 C) . . . . .	» 185
CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE - Rilevazione preliminare degli artigiani, elenco (circolari 139/113 C e 149/119 C) . . . . .	» 182, 187, 203
CENSIMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE - Rilevazione preliminare dei lavoranti a domicilio; elenco (circolari 139/113 C e 149/119 C) . . . . .	» 182, 187, 203
CENTRO ABITATO - ( <i>Vedasi anche</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO e SEZIONE DI CENSIMENTO) - Case sparse attorno al centro abitato - Soluzione di continuità (quesito 1° dei quesiti vari della circolare 98/80 C e paragrafo III punto 1° della circolare 123/99 C) . . . . .	» 157, 168, 196
CENTRO ABITATO - Compilazione del Mod. P II (circolare 52/4 C) . . . . .	» 112
Id. - Criteri discriminatori per la determinazione dei centri abitati (circolare 49/3 C) . . . . .	» 110
CENTRO ABITATO - Definizione ed individuazione dei centri (art. 27 del Regolamento e circolare 49/3 C). . . . .	» 11, 110
CENTRO ABITATO - Denominazione (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 49/3 C). . . . .	» 32, 110
CENTRO ABITATO - Divieto di comprendere in una frazione una parte di abitato appartenente a un centro della frazione contigua (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	» 12
CENTRO ABITATO - Divieto di comprendere in una stessa sezione di censimento case appartenenti a due o più centri abitati (art. 30 del Regolamento, punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 16/13 C, 123/99 C e 134/111 C) . . . . .	» { 12, 25, 118, 168, 178
CENTRO ABITATO - Divieto di dividere un centro abitato in due o più frazioni (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	» 12
CENTRO ABITATO - Elenco dei centri abitati secondo il censimento 21 aprile 1931 ed aggiornamento ai fini del censimento 21 aprile 1936 (circolare 49/3 C). . . . .	» 110
CENTRO ABITATO - Indicazione dei centri da parte dei comuni sui piani topografici (circolare 52/4 C). . . . .	» 112
CENTRO ABITATO - Itinerario di sezione ( <i>Vedasi</i> ITINERARIO DI SEZIONE) . . . . .	»
Id. - Risposta alla domanda nella prima facciata del foglio di censimento « se la casa sia o no situata in un centro abitato » e revisione (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e paragrafo III della circolare 123/99 C) . . . . .	» 32, 168, 281
CLASSE PROFESSIONALE - ( <i>Vedasi</i> CATEGORIE ECONOMICHE).	
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - Divieto di pubblicare elenchi di classificazione professionale che non siano stati preventivamente sottoposti all'esame dell'Istituto (circolari 97/79 C, 99/81 C e 109/90 C) . . . . .	» 156, 157, 162
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - Esame da parte degli uffici provinciali di censimento — per le eventuali proposte di modifiche o aggiunte — degli elenchi esemplificativi di classificazione delle professioni agrarie secondo le denominazioni in uso nelle rispettive province predisposti dall'Istituto (circolare 64/51 C) . . . . .	» 141
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - Invito ai Comuni di inviare una copia degli elenchi esemplificativi di classificazione professionale predisposti dai comuni stessi oppure editi dai privati (circolare 114/93 C) . . . . .	» 163
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE - Invito ai Consigli provinciali dell'economia corporativa di far esaminare gli elenchi di classificazione professionale, predisposti dall'Istituto, dalle sezioni agraria, industriale, commerciale e marittima, per le eventuali proposte di modifiche o aggiunte (circolare 66/52 C). . . . .	» 141
CLERO - R.D. 29 gennaio 1931, n. 227, che approva il T.U. di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero . . . . .	» 351
CLERO - R.D. 29 gennaio 1931, n. 228, che approva il regolamento sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero . . . . .	» 352
CINEMATOGRAFIA DI PROPAGANDA - Soggetto del film . . . . .	» 227
Id. Id. - Parlato . . . . .	» 228

	Pag.	
CINEMATOGRAFIA DI PROPAGANDA - Alcuni fotogrammi ( <i>Tavola fuori testo</i> ) . . . . .	228-229	
CIRCOLARI - Emanate dall'Istituto . . . . .	» 107	
Id. - Emanate dai Ministeri . . . . .	» 88, 229	
Id. - Emanate dal P.N.F. . . . .	» 232	
Id. - Emanate dalle Organizzazioni sindacali . . . . .	» 233	
CITTADINANZA STRANIERA - Indicazione da apporre nella col. 14 del foglio di censimento . . . . .	» 34	
Id. Id. - Norme per la codificazione della notizia concernente la cittadinanza . . . . .	» 298	
Id. Id. - Norme per la revisione della notizia concernente la cittadinanza . . . . .	» 283	
Id. Id. - Tabella di codificazione della notizia concernente la cittadinanza . . . . .	» 328	
COADIUVANTE - Abuso del termine (punto 3 del par. V B della circolare 123/99 C) . . . . .	» 169, 200	
Id. - Casi in cui non è ammessa la coadiuvazione . . . . .	» 285	
Id. - Definizione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 37, 38	
Id. - Indicazioni da apporre nelle coll. 11 e 12 del foglio di censimento . . . . .	» 38, 40, 41	
Id. - Norme per la revisione . . . . .	» 285	
CODIFICAZIONE - Generalità . . . . .	» 277, 295	
Id. - Modulo di codificazione (mod. C 26) . . . . .	» 295	
Id. - Modulo di codificazione (fac-simile) . . . . .	» 334	
Id. - Moduli speciali di codificazione per le convivenze (modd. C 26 bis e C 26 ter). . . . .	» 309, 335	
Id. - Norme per la codificazione . . . . .	» 295	
Id. - Preparazione del modulo di codificazione . . . . .	» 296	
Id. - Riordinamento dei moduli di codificazione e controllo quantitativo . . . . .	» 278	
Id. - Separazione del modulo di codificazione dal relativo foglio di censimento e confezione dei pacchi di moduli di codificazione . . . . .	» 277, 314	
CODIFICAZIONE - Tabelle di codificazione - ( <i>Vedasi TABELLE DI CODIFICAZIONE</i> ). . . . .		
COGNOME E NOME DEI CENSITI . . . . .	» 33	
COLONIE - ( <i>Vedasi LIBIA</i> ). . . . .		
COLONNE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Notizie che debbono essere scritte in ogni singola colonna . . . . .	» 33	
COLLEGI - ( <i>Vedasi anche CONVIVENZE</i> ). . . . .		
Id. - Comune di dimora abituale dei conviventi (punti 12 e 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 27, 50	
COLLEGI - Norme per il censimento dei conviventi (punto 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 50	
COLLEGIALI - ( <i>Vedasi anche COLLEGI</i> ). . . . .		
Id. - Assenti dalla famiglia (punti 12 e 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 27, 28	
COLONO PARZIARIO - ( <i>Vedasi anche CONDUTTORI-COLTIVATORI DI AZIENDE AGRARIE</i> ). . . . .		
Id. - Figura professionale (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 36	
COLTIVATORE - ( <i>Vedasi anche CONDUTTORI-COLTIVATORI DI AZIENDE AGRARIE</i> ). . . . .		
Id. - Definizione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 36	
COMANDO DI CORPO D'ARMATA - Collaborazione dei Comuni per agevolare ai Comandi di corpo d'armata il compito della revisione qualitativa delle convivenze militari del R.E. (circolare 59/48 C) . . . . .	» 138	
COMANDO DI CORPO D'ARMATA - Revisione qualitativa dei fogli delle convivenze militari del R.E. (allegato n. 2 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI CORPO D'ARMATA - Riepilogo dei dati numerici della forza presente nelle convivenze militari del R.E. trasmessi dai dipendenti Comandi di presidio (allegato n. 2 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI CORPO D'ARMATA - Testo del telegramma dei dati numerici della forza censita (allegato n. 2 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI CORPO D'ARMATA - Trasmissione al Minist. della guerra entro il 10 giugno dei fogli delle convivenze militari del R.E. (allegato n. 2 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI PRESIDIO - Riepilogo dei dati numerici della forza presente nelle dipendenti convivenze militari del R.E. (allegato n. 1 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI PRESIDIO - Ritiro dei fogli di convivenza presso i Comuni (allegato n. 1 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra e circolare n. 60/49 C) . . . . .	» 89, 139	
COMANDO DI PRESIDIO - Trasmissione entro il 1° maggio al Comando del corpo di armata dei fogli di convivenza e del riepilogo dei dati numerici (allegato n. 1 alla circolare n. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	» 89	
COMANDO DI REGIA NAVE - ( <i>Vedasi MINISTERO DELLA MARINA</i> ). . . . .		
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Avvertenze speciali per le convivenze della R. Guardia di Finanza (circolare n. 66/18107) . . . . .	» 98	
COMANDO GENERALE DELLA M.V.S.N. - Avvertenze speciali per le convivenze della Milizia (circolare n. 23989/1/41) . . . . .	» 100	

COMMERCianti - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).			
COMMERCIO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL COMMERCIO).			
COMMISSIONE COMUNALE DI PROPAGANDA - Compiti (art. 22 del Regolamento) . . . . .		Pag.	11, 68
Id.                    Id.   - Costituzione (art. 19 del Regolamento) . . . . .	»		10
Id.                    Id.   - Data di costituzione (art. 21 del Regolamento) . . . . .	»		11
Id.                    Id.   - Istruzioni (circolari 23/17 C e 24/18 C) . . . . .	»		122, 123
COMMISSIONE CENTRALE DI PROPAGANDA . . . . .	»		208
COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI CENSIMENTO - Circolare 21/16 C . . . . .	»		120
COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA - Compiti (art. 22 del Regolamento) . . . . .	»		11
Id.                    Id.   - Costituzione (art. 20 del Regolamento) . . . . .	»		10
Id.                    Id.   - Data di costituzione (art. 21 del Regolamento) . . . . .	»		11
Id.                    Id.   - Istruzioni (circolare 23/17 C) . . . . .	»		122
COMPARTICIPANTE - ( <i>Vedasi anche</i> LAVORATORI).			
Id.   - Donne che coltivano terreni in compartecipazione col capo famiglia . . . . .	»		201
COMPENDIO DELLE ISTRUZIONI PER IL QUESITO PROFESSIONALE E PER QUESITI VARI - Bollettino n. 13 - punto 4 . . . . .	»		200
COMPILATO IN SEDE DI REVISIONE PREVIO ACCERTAMENTO IN LOCO - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO IN SEDE DI REVISIONE).			
COMPILAZIONE - Degli elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate in campagna - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE).			
COMPILAZIONE - Dei fogli di convivenza - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).			
Id.   - Dei fogli di famiglia - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA).			
Id.   - Degli itinerari di sezione - ( <i>Vedasi</i> ITINERARIO DI SEZIONE).			
Id.   - Della lettera di richiesta di notizie ai comuni . . . . .	»		278, 314
Id.   - Dei moduli di codificazione . . . . .	»		277, 295, 334
Id.   - Del modulo di rilievo (mod. C 25) . . . . .	»		314, 332
Id.   - Dei piani topografici (circolare 52/4 C) . . . . .	»		112
Id.   - Del prospetto mod. P II (circolare 52/4 C) . . . . .	»		112
Id.   - Del prospetto riassuntivo - ( <i>Vedasi</i> PROSPETTO RIASSUNTIVO).			
Id.   - Delle schede individuali per alberghi, locande, ecc. (mod. R 3) . . . . .	»		49, 267
Id.   - Delle schede individuali (mod. R 4) per ufficiali, sottufficiali e militari di carriera della R. Marina, imbarcati e senza famiglia (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»		49, 268
COMPILAZIONE - Dello stato di sezione definitivo - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE DEFINITIVO).			
Id.   - Dello stato di sezione provvisorio - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).			
COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (punto 14 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»		72
COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Per le famiglie dalle quali l'ufficiale di censimento non potè eseguire il ritiro dei fogli (punto 58 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 21 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»		53, 74
COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Per le famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).			
COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Sorveglianza dell'ispettore provinciale	»		84
COMPILAZIONE D'UFFICIO, IN SEDE DI REVISIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO, DEI FOGLI RELATIVI ALLE FAMIGLIE SFUGGITE ALLA RILEVAZIONE - Art. 57 del Regolamento e circolare 123/99 C. . . . .	»		14, 166
COMPILAZIONE D'UFFICIO, IN SEDE DI REVISIONE DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE, DEI FOGLI DI CENSIMENTO RELATIVI ALLE PERSONE SFUGGITE ALLA RILEVAZIONE - Paragrafo III della circolare 138/112 C. . . . .	»		181
COMPITI - Delle commissioni comunali di propaganda - ( <i>Vedasi</i> COMMISSIONE COMUNALE DI PROPAGANDA).			
COMPITI - Delle commissioni provinciali di propaganda - ( <i>Vedasi</i> COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA).			
COMPITI - Dei comuni - ( <i>Vedasi</i> COMUNE).			
Id.   - Dei dirigenti gli uffici comunali o provinciali di censimento - ( <i>Vedasi</i> DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO e DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).			
COMPITI - Degli ispettori provinciali di censimento - ( <i>Vedasi</i> ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).			
COMPITI - Dei Prefetti - ( <i>Vedasi</i> PREFETTO).			
Id.   - Degli uffici comunali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO).			
Id.   - Degli uffici provinciali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).			

COMPITI - Degli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).	
COMPUTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ( <i>Vedasi</i> POPOLAZIONE RESIDENTE).	
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Art. 56 del Regolamento, punto 20 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento, circolari 104/85 C e 106/87 C . . . . .	Pag. } 14, 73, 159, 161, 269
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Accertamenti da farsi prima del riepilogo dei computi (punto 21 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento). . . . .	» 74
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Comunicazione telegrafica all'Istituto dei totali dei riepiloghi dei computi giornalieri di sezione. - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).	
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Riepilogo dei computi giornalieri di sezione (artt. 56 e 58 del Regolamento e punto 22 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento). . . . .	» 14, 74, 270
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Revisione aritmetica dei computi giornalieri di sezione e dei rispettivi riepiloghi da parte degli ispettori provinciali (punto V B delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento). . . . .	» 85
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Revisione preliminare dei fogli di censimento (articolo 56 del Regolamento, punto 17 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 104/85 C). . . . .	» 14, 72, 159
COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE - Schema del modulo preliminare da compilarsi prima del computo giornaliero di sezione (circolare 106/87 C e bollettino n. 9) . . . . .	» 160, 197
COMUNE - Assenti temporanei nello stesso comune (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento).! . . . .	» 34, 283
COMUNE - Compiti dei comuni: Lavori preliminari . . . . .	» 68
Id. - id. id. : Operazioni di rilevazione . . . . .	» 68
Id. - id. id. : Operazioni di revisione . . . . .	» 68
Id. - Divieto di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolare del Ministero dell'interno n. 16400/4/37584) . . . . .	» 104, 195
COMUNE - Divieto di utilizzare a scopo fiscale le notizie rilevate in occasione del censimento (circ. n. 1996 del Ministero delle finanze). . . . .	» 105, 196
COMUNE - Elenchi professionali compilati dai comuni - ( <i>Vedasi</i> ELENCHI PROFESSIONALI).	
Id. - Invio del materiale di censimento agli uffici provinciali - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE).	
COMUNE - Numero convenzionale del comune nella provincia . . . . .	» 313
Id. - id. id. dei comuni in evidenza . . . . .	» 312
Id. - Richieste di notizie ai comuni . . . . .	» 278, 314
Id. - Sanzioni a carico dei comuni inadempienti (art. 76 del Regolamento) . . . . .	» 16, 79
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Articoli 2 e 13 del Regolamento e punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	» 9, 10, 27
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Colonna 10 del foglio di censimento: indicazione da apporre	» 34
Id. Id. - Colonna 10 del foglio di censimento: norme per la revisione	» 283
Id. Id. - Colonnina 18 del modulo di codificazione: norme per la codificazione . . . . .	» 298
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Differenze sostanziali nel concetto di dimora abituale tra le norme del censimento e quelle che regolano la tenuta dei registri di popolazione (circolare n. 49/41 C) . . . . .	» 135
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Per i componenti delle convivenze militari escluse le Regie Navi (punti 12 e 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 27, 47
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Per i militari delle RR. Navi (art. 44 del Regolamento e punti 12 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) - ( <i>Vedasi anche</i> MINISTERO DELLA MARINA) . . . . .	» 13, 27, 49
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Per i ricoverati in istituti psichiatrici (circolare 90/72 C). . . . .	» 152
COMUNE DI DIMORA ABITUALE - Per le persone che per ragioni di lavoro alternano la loro dimora in due comuni (quesiti 22, 23, 24, 31 e 38 della circolare 82/66 C e circolare 123/99 C) . . . . .	» 147, 166
COMUNE DI RESIDENZA - ( <i>Vedasi</i> COMUNE DI DIMORA ABITUALE).	
COMUNE SEDE DELLA CAPITANERIA DI PORTO - Compilazione d'ufficio dei fogli di famiglia relativi ai sottufficiali e militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza sulle Regie Navi (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 14 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 49, 72
COMUNE SEDE DEL DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO - Compilazione d'ufficio dei fogli di famiglia relativi agli ufficiali della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza sulle Regie Navi (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 14 delle istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 49, 72

COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI DATI DELLA FORZA PRESENTE CENSITA NELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Testo del telegramma dei Comandi di Corpo d'Armata al Ministero della guerra (circ. 24100 del Ministero della guerra) . . . . .	Pag.	89
COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI - Data e testo (art. 58 del Regolamento e punto 22 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	14, 74
COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI - Istruzioni impartite con il Bollettino del censimento . . . . .	»	196, 197, 198
COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI - Modifica del testo del telegramma (circolare 102/83 C) . . . . .	»	158
COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI - Vigilanza degli ispettori provinciali affinché la comunicazione avvenga il 5 maggio . . . . .	»	85
COMUNICAZIONI RADIO PER LA PROPAGANDA DEL CENSIMENTO . . . . .	»	196, 217
Id. Id. Id. - A mezzo dell'Ente radio rurale . . . . .	»	196, 223
Id. Id. Id. - I dieci minuti del lavoratore a cura della Confederazione lavoratori dell'agricoltura . . . . .	»	226
COMUNICAZIONI TELEFONICHE CON L'ISTITUTO . . . . .	»	194
COMUNITÀ RELIGIOSE - ( <i>Vedasi anche</i> CONVIVENZE).		
COMUNITÀ RELIGIOSE - Comune di dimora abituale (punti 12 e 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	27, 50
COMUNITÀ RELIGIOSE - Norme per il censimento dei conviventi (punto 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
COMUNITÀ RELIGIOSE - Persone temporaneamente assenti dalla convivenza (punti 14 e 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28, 50
CONCORSO PER LA NOMINA DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Norme (circolare 21/16 C) . . . . .	»	120
CONDANNATI A PENA NON SUPERIORE A 10 ANNI - Comune di dimora abituale (art. 13 del Regolamento e punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	10, 27
CONDANNATI A PENA NON SUPERIORE A 10 ANNI - Indicazione della professione (cap. VI delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	35
CONDANNATI A PENA NON SUPERIORE A 10 ANNI - Relazione di convivenza (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
CONDANNATI A PENA SUPERIORE A 10 ANNI - Comune di dimora abituale (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
CONDANNATI A PENA SUPERIORE A 10 ANNI - Professione o condizione (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
CONDANNATI A PENA SUPERIORE A 10 ANNI - Relazione di convivenza (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
CONDANNE - Per rifiuto di fornire le notizie richieste in occasione del censimento . . . . .	»	200
CONDIZIONE - ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).		
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE - Punti 33, 34 e 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	38, 41, 43, 294
CONDUTTORE A PIÙ TITOLI - ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE)		
CONDUTTORE E LAVORATORE - ( <i>Vedasi</i> FIGURE MISTE)		
CONDUTTORE IN PROPRIO - ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE)		
CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE - Figura professionale (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	36
CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE - Norme per la codificazione . . . . .	»	300
Id. Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	289
Id. Id. - Posizione nella professione . . . . .	»	40
Id. Id. - Risposte ai quesiti delle coll. 11, 12 e 13 (circolare 84/67 C) . . . . .	»	148
CONDUTTORI-COLTIVATORI DI AZIENDE AGRARIE - ( <i>Vedasi anche</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE).		
Id. Id. - Precisazione della posizione (circ. 71/56 C) . . . . .	»	143
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI AGRICOLTORI - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali fasciste degli agricoltori (circolari del 2 aprile e del 14 aprile 1936) . . . . .	»	233
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEGLI INDUSTRIALI - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali degli industriali (circolari numeri 2260, 2276, 2281, 2286 e 2287) . . . . .	»	234
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'AGRICOLTURA - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali fasciste dei lavoratori dell'agricoltura (circolari n. 263 e n. 267) . . . . .	»	234
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI COMMERCianti - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali (circolari numeri 133 e 141) . . . . .	»	238
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali (circolari nn. 463 e 470) . . . . .	»	240

	Pag.
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI - Istruzioni per la propaganda del censimento (circolare n. 64) . . . . .	242
CONFEDERAZIONE FASCISTA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA - Istruzioni per la propaganda del censimento alle Unioni provinciali (circolare n. 86 C) . . . . .	238
CONFEDERAZIONE FASCISTA DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI - Istruzioni per la propaganda del censimento (circolare n. 1956) . . . . .	241
CONFEZIONE DEI PACCHI - Norme da seguire - ( <i>Vedasi</i> PACCHI).	
CONIUGATI - ( <i>Vedasi anche</i> FIGLI CONIUGATI).	
CONIUGATI - Indicazioni da apporre nella col. 6 del foglio di famiglia (punto 27 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	34
CONIUGATI - Norme particolari concernenti situazioni di famiglia irregolari (circ. 87/70 C) . . . . .	150
CONIUGI SEPARATI - Compilazione per ciascuno di essi di un foglio di famiglia (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	26
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Agli agenti diplomatici o consolari esteri (art. 43 del Regolamento e circolare 40/33 C) . . . . .	13, 130
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - All'Autorità marittima (art. 45 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	13, 70
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - All'Autorità militare territoriale per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito (circolare 60/49 C) . . . . .	139
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Ai Comandi delle RR. Navi a cura del Ministero della marina (circolare n. 4718 del Ministero della marina) . . . . .	92
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Alle famiglie ed alle convivenze - ( <i>Vedasi</i> DISTRIBUZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO).	
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Agli ufficiali di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	70
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - All'ufficio comunale (art. 54 del Regolamento) . . . . .	14
Id. Id. - Periodo della distribuzione dei fogli (art. 40 del Regolamento) . . . . .	13
CONSEGNA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Sorveglianza esercitata dall'ispettore provinciale . . . . .	83
CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA - Efficienza del servizio relativo ai censimenti (circolare 145/117 C) . . . . .	185
CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA - Esame degli elenchi professionali da parte delle sezioni agraria, industriale, commerciale e marittima (circolare 66/52 C) . . . . .	141
CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA - Organi locali dell'Istituto centrale di statistica (R.D.L. 27 maggio 1929-VII, n. 1285) . . . . .	17
CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA - Ufficio provinciale di censimento (articolo 23 del Regolamento) . . . . .	11
CONSISTENZA NUMERICA DELLA POPOLAZIONE - ( <i>Vedasi</i> POPOLAZIONE).	
CONSOLATI ITALIANI - ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO).	
Id. STRANIERI NEL REGNO - ( <i>Vedasi</i> AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).	
CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE - Circolare 76/61 C . . . . .	145, 192
Id. Id. Id. - Nota n. 11458 al Ministero per la stampa e la propaganda . . . . .	212
CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE - Nota n. 12961 inviata ai giornali . . . . .	213
CONTRAVVENZIONI - ( <i>Vedasi anche</i> SANZIONI).	
Id. - Facoltà degli ufficiali di censimento di elevare verbali di contravvenzione a carico di coloro che non forniscono le notizie richieste ovvero le forniscono scientemente errate od incomplete (art. 52 del Regolamento e punto 59 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	14, 53
CONTRAVVENZIONI - Invio dell'elenco dei verbali di contravvenzione all'Istituto (art. 53 del Regolamento e punto 31 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	14, 79
CONTRIBUTI SINDACALI - Divieto di trarre dal materiale di censimento elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali (circolare 33150/490 A.G. del Ministero delle corporazioni) . . . . .	106, 195
CONTROLLO - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE e VERIFICA).	
Id. - Dei fogli di censimento da parte dell'ufficiale di censimento all'atto del ritiro dei fogli - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).	
CONTROLLO - Delle operazioni di revisione da parte dell'Ispettore provinciale . . . . .	84
Id. - Delle risposte ai quesiti delle colonne 11, 12 e 13 da effettuarsi dall'ufficiale di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).	
CONTROLLO DELLE VARIE FASI DI LAVORAZIONE . . . . .	277
Id. - Misura nella quale va eseguito il controllo . . . . .	277
Id. - Norme per il controllo . . . . .	313

	Pag.
CONTROLLO - Riordinamento dei moduli di codificazione e controllo quantitativo . . . . .	278
CONTROLLORI - Istruzione dei controllori . . . . .	» 275
CONTROVERSIA FRA DUE COMUNI CIRCA L'APPARTENENZA DI UNA PARTE DEL TERRITORIO - ( <i>Vedasi</i> ZONE DI TERRITORIO IN CONTESTAZIONE).	
CONVENTI - ( <i>Vedasi</i> COMUNITÀ RELIGIOSE).	
CONVERSIONE IN LEGGE - Del R.D.L. 9 agosto 1935, n. 1639, che indice l'VIII censimento ge- nerale della popolazione . . . . .	» 3
CONVERSIONE IN LEGGE - Del R.D.L. 5 marzo 1936, n. 478, che limita, nei riguardi delle Co- lonie, le operazioni dell'VIII censimento alla sola Libia . . . . .	» 6
CONVITTI - ( <i>Vedasi</i> COLLEGI).	
CONVITTORI - ( <i>Vedasi anche</i> COLLEGI).	
Id. - Assenti dalla famiglia (punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) .	» 28
CONVIVENTE - Casi in cui nella colonna 4 del foglio di censimento deve apporre l'indicazione « Convivente » (circolare 87/70 C) . . . . .	» 150
CONVIVENZE - ( <i>Vedasi anche</i> FOGLI DI CONVIVENZA).	
Id. - Concetto (punto 11 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 26
Id. - Capo della convivenza - Definizione (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 46
CONVIVENZE - Cartolina riepilogativa della convivenza . . . . .	» 309, 331, 335
Id. - Casi in cui deve compilare un foglio di famiglia a parte (punti 11, 18, 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 20, 31, 46
CONVIVENZE - Compilazione di un foglio di convivenza per i dozzinanti conviventi presso una famiglia quando siano in numero superiore a quello dei componenti la famiglia stessa, compresi i domestici . . . . .	» 26, 281
CONVIVENZE - Indicazione nello stato di sezione provvisorio . . . . .	» 28
Id. - Modelli da usare per la rilevazione (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 46, 257
CONVIVENZE - Moduli per la codificazione . . . . .	» 309, 335
Id. - Numeri convenzionali relativi alla specie ed all'ampiezza della convivenza . . .	» 309, 310
Id. - Senza alcun censito . . . . .	» 197
Id. - Specie della convivenza (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censi- mento) . . . . .	» 46
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Generalità (punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 47
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Comune di dimora abituale (punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 47
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Persone da includere nell'elenco A (punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 48
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Persone da includere nell'elenco B (punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 48
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Professione o condizione (punto 39 delle Istru- zioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 49
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Avvertenze speciali per le convivenze della R. Marina (circolare n. 4718 bis del Ministero della marina) . . . . .	» 94
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Avvertenze speciali per le convivenze della Aeronautica (circolare n. 16303 del Ministero della aeronautica) . . . . .	» 95
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Avvertenze speciali per le convivenze della R. Guardia di finanza (circolare n. 66-18107 del Comando Generale della R. Guardia di finanza) . . . . .	» 98
CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI - Avvertenze speciali per le convivenze della Milizia (circolare n. 23989/1/41 del Comando Generale della M.V.S.N.) . . . . .	» 100
CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO - Istruzioni per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito (circolare 24100 del Ministero della guerra e circolari 59/48 C e 60/49 C) .	» 88, 138, 139
CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO - Norme per il censimento dei militari di carriera abitanti con la famiglia nei locali delle convivenze militari del R. Esercito (circolare 91/73 C) .	» 152
CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO - Revisione quantitativa delle convivenze militari del R. Esercito (circolare 122/98 C) . . . . .	» 165
CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Censimento dei militari della R. Marina imbarcati e in forza sulle RR. Navi (art. 44 del Regolamento, punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 4718 del Ministero della marina) . . . . .	» 13, 49, 92
CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Compilazione delle schede individuali per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 49



CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Compilazione d'ufficio dei fogli di famiglia per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (punto 14 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	Pag.	72
CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Comune di dimora abituale (punti 12 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	27, 49
CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Elenco B (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI - Professione o condizione (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
CONVIVENZE MILITARI - ALTRI CORPI ACCASERMATI . . . . .	»	49
CONVIVENZE NON MILITARI - Alberghi, locande, pensioni, ecc. (punto 42 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
CONVIVENZE NON MILITARI - Barche e galleggianti in servizio strettamente locale (punto 47 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
CONVIVENZE NON MILITARI - Brefotrofi (punto 44 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) Id. Id. - Collegi, convitti, conventi, seminari, ecc. (punto 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
CONVIVENZE NON MILITARI - Navi mercantili, piro e motopescherecci (punto 46 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
CONVIVENZE NON MILITARI - Navi mercantili, piro e motopescherecci - Avvertenze speciali per il censimento delle persone imbarcate (foglio d'ordini n. 22 del Ministero delle comunicazioni e circolare 120/97 C) . . . . .	»	103, 165
CONVIVENZE NON MILITARI - Ospedali, case di cura, manicomi, ospizi, orfanotrofi e stabilimenti penali (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
CONVIVENZE RELIGIOSE - ( <i>Vedasi</i> COMUNITÀ RELIGIOSE).		
COPIA-LETTERE PER GLI ISPETTORI PROVINCIALI - Bollettino n. 1, punto 5 . . . . .	»	192
CORPI ARMATI - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		
CORPI DI GUARDIA - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).		
CORPI NON MILITARI ACCASERMATI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI - ALTRI CORPI ACCASERMATI).		
CORRISPONDENZA COI COMUNI - Compilazione del mod. C 30 . . . . .	»	278, 315
Id. Id. - Esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza e gli stampati inerenti all'VIII censimento - ( <i>Vedasi</i> FRANCHIGIA POSTALE).		
CORSO DI ISTRUZIONE PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Circolare 21/16 C . . . . .	»	120
CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO - Sentenza che attribuisce all'ufficiale di censimento la figura giuridica di pubblico ufficiale (circolare 21/16 C) . . . . .	»	122
COSTO DELLA VITA - R.D.L. 20 febbraio 1927, n. 222, che dà incarico all'Istituto centrale di statistica di promuovere la formazione degli indici del costo della vita in taluni Comuni del Regno . . . . .	»	352
CREDITO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CREDITO E ALL'ASSICURAZIONE).		
CRONICI - Ricoverati in istituti psichiatrici od ospedali manicomiali (circolare n. 90/72 C) .	»	152
CULTO - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CULTO).		
CUSTODI - ( <i>Vedasi</i> DOMESTICI).		

**D**

DATA - D'invio degli elenchi degli artigiani e dei lavoratori a domicilio (circolare 139/113 C) Id. - D'invio del telegramma dei dati provvisori - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).	»	182
DATA - Del censimento (punto 22 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) Id. - Del presunto ritorno - ( <i>Vedasi</i> ASSENZA TEMPORANEA).	»	33
DATA DI NASCITA - Indicazione da annotare nel foglio di censimento (punto 28 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34
DATA DI NASCITA - Norme per la codificazione Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	297
DATE DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DELL'VIII CENSIMENTO)	»	282
DATE DELLE OPERAZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO).		
DECRETO DI LICENZIAMENTO DEFINITIVO - ( <i>Vedasi</i> RICOVERATI IN ISTITUTI PSICHIATRICI).		
DECRETO DI RICOVERO DEFINITIVO - ( <i>Vedasi</i> RICOVERATI IN ISTITUTI PSICHIATRICI).		

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
DENOMINAZIONE STRADALE - Cambiamenti di denominazione delle strade (circolare 73/9 C) .	Pag.	116
Id. Id. - Lavori preliminari per il censimento . . . . .	»	68
Id. Id. - Norme da osservarsi per la denominazione delle vie e piazze (circolare 65/6 C) . . . . .	»	115
DENOMINAZIONE STRADALE - Ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località (circolare 135/110 C - quesito II) . . . . .	»	178
DENOMINAZIONE STRADALE - Revisione generale (art. 34 del Regolamento) . . . . .	»	12
DEPOSITI MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).		
DEPOSITI PROVINCIALI DI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).		
DETENUTI - Assenza temporanea (art. 2 del Regolamento e punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	9, 28
DETENUTI - Comune di dimora abituale (art. 13 del Regolamento e punti 12 e 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	10, 27, 50
DETENUTI - Indicazione della professione (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	51
Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	286
Id. - Relazione di convivenza (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	51
DICHIARAZIONE DELL'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI PRESCRITTI PER L'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Paragrafo V della circolare 138/112 C . . . . .	»	182
DIFFERENZE FRA I DATI DELLA POPOLAZIONE CENSITA E QUELLI DELLA POPOLAZIONE CALCOLATA-Cause . . . . .	»	203
DIMENSIONI - Dei cartoni per la confezione dei pacchi . . . . .	»	274
Id. - Dei pacchi . . . . .	»	274
Id. - Delle casse per la spedizione degli stampati (circolare 105/86 C) . . . . .	»	160
DIMORA ABITUALE - ( <i>Vedasi</i> COMUNE DI DIMORA ABITUALE).	»	
DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
DIPLOMATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERA - Punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	39
DIPLOMATICI - ( <i>Vedasi</i> FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO e AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).		
DIPLOMI D'ONORE E DIPLOMI DI BENEMERENZA - Art. 73 del Regolamento . . . . .	»	16
Id. Id. - Proposte per il conferimento dei diplomi (circolare 154/122 C) . . . . .	»	188
DIRETTORE (o DIRIGENTE) - Posizione nella professione. . . . .	»	40
DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA - Commissione provinciale di propaganda (art. 20 del Regolamento) . . . . .	»	10
DIRETTORE DIDATTICO - Commissione comunale di propaganda (art. 19 del Regolamento)	»	10
DIRIGENTE DI AZIENDA AGRARIA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).		
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Corso d'istruzione per gli ufficiali di censimento (circ. 21/16 C) . . . . .	»	120
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Direzione dell'ufficio comunale di censimento (art. 15 del Regolamento) . . . . .	»	10
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Firma degli stati di sezione definitivi e dei prospetti riassuntivi (punto 3 del bollettino n. 14) . . . . .	»	200
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Firma dei fogli compilati d'ufficio (punti 12 e 14 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) - ( <i>Vedasi anche</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO) . . . . .	»	71, 72
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Firma dei fogli compilati d'ufficio in sede di revisione (punto II B della circolare 123/99 C) . . . . .	»	167
DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Rinvio del richiamo alle armi (punto 8 del bollettino n. 2) . . . . .	»	193
DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Rapporti settimanali al Prefetto e all'Istituto (art. 23 del Regolamento) . . . . .	»	11
DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Relazioni, riassunti anche quelle degli ispettori, sugli inconvenienti costatati durante le ispezioni (circolare 142/114 C) . . . . .	»	183, 204
DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Rinvio del richiamo alle armi (punto 8 del bollettino n. 2) . . . . .	»	193
DISCIPLINA DI GUERRA - R.D. 15 giugno 1933, n. 1176, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1669, sulla disciplina di guerra . . . . .	»	352
DISOCCUPATI - Indicazioni da annotare nelle coll. II, 12, 13 . . . . .	»	35
Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	285

DISPOSIZIONI - Di legge basate sui risultati dei censimenti generali della popolazione (Appendice) . . . . .	Pag.	343
DISPOSIZIONI - Di legge concernenti l'VIII censimento della popolazione . . . . .	»	2
DISTACCAMENTI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).		
DISTINTA DEL MATERIALE DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> MATERIALE DI CENSIMENTO).		
DISTRIBUZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Articoli 40 e 41 del Regolamento e punti 18 e 51 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	13, 30, 52
DISTRIBUZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Divieto all'ufficiale di censimento di consegnare i fogli a mezzo dei portinai (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	31
DISTRIBUZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di seguire durante la distribuzione dei fogli l'ordine in cui le vie, strade, ecc. si susseguono nell'itinerario (punto 7 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
DIURNISTI - Assunzione ed istruzione . . . . .	»	275
DIVIETO - Di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolare n. 16400/4/37584 del Ministero dell'interno) . . . . .	»	104, 195
DIVIETO - Di approfittare delle funzioni di ufficiale di censimento per vendere mercanzie, offrire servizi, fare pubblicità ecc. (punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
DIVIETO - Di compilare i fogli di censimento sulla base del registro di popolazione (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
DIVIETO - Di compilare preventivamente lo stato di sezione provvisorio sulla scorta del registro di popolazione (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 7 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	28, 70
DIVIETO - Di comprendere in una frazione una parte di abitato appartenente ad un centro della frazione contigua (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	»	12
DIVIETO - Di comprendere in una stessa sezione di censimento case appartenenti a due o più centri abitati (art. 30 del Regolamento, punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 16/13 C, 123/99 C e 134/III C) . . . . .	»	12, 25, 118, 168, 178
DIVIETO - Di comunicare notizie o dati individuali o collettivi del censimento (articolo 71 del Regolamento) . . . . .	»	16
DIVIETO - Di consegnare e ritirare i fogli di censimento a mezzo dei portinai (punti 18 e 52 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	31, 52
DIVIETO - Di dividere un centro abitato in due o più frazioni (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	»	12
Id. - Di eseguire, contemporaneamente al censimento, inchieste, indagini, o rilevazioni di qualsiasi natura (circolare 56/45 C) . . . . .	»	137
DIVIETO - Di pubblicare elenchi professionali che non siano stati preventivamente sottoposti all'esame dell'Istituto (circolari 97/79 C, 99/81 C e 109/90 C) . . . . .	»	156, 157, 162
DIVIETO - Di pubblicare i dati provvisori del censimento (art. 71 del Regolamento) . . . . .	»	16, 200
Id. - Di retribuire gli ufficiali di censimento « a cottimo » (punto 4 delle Istruzioni per uffici comunali di censimento) . . . . .	»	69
DIVIETO - Di trarre dal materiale di censimento elementi utili ai fini dell'applicazione dei contributi sindacali (circolare 33150/490 A. G. del Ministero delle corporazioni) . . . . .	»	106, 195
DIVIETO - Di usare termini generici per l'indicazione della professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	35
DIVIETO - Di utilizzare a scopo fiscale le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 1996 del Ministero delle finanze) . . . . .	»	105, 196
DIVIETO - Di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 93/75 C) . . . . .	»	153
DIVIETO - Di variare i Comuni affidati al controllo e vigilanza di ciascun ispettore provinciale (circ. 73/58 C) . . . . .	»	144
DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN FRAZIONI E SEZIONI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO e SEZIONE DI CENSIMENTO).		
DIVORZIATI - Indicazione da apporre nella colonna 6 del foglio di censimento (punto 27 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	34
DOCUMENTI FERROVIARI - Firma dei documenti ferroviari relativi al trasporto del materiale di censimento . . . . .	»	274
DOCUMENTI SEGRETI - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI CENSIMENTO).		
DOMESTICHE - Criteri da seguire per il censimento delle domestiche (circolare 95/77 C) . . . . .	»	154
Id. - Controllo dell'ufficio comunale di censimento . . . . .	»	154
DOMESTICI - Iscrizione nel foglio di famiglia presso la quale prestano servizio (art. 5 del Regolamento) . . . . .	»	9, 26
DOMESTICI - Con famiglia - Compilazione del foglio di famiglia (punto 23 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	33

DOMESTICI - Con famiglia - Consegna del foglio di famiglia da parte dell'ufficiale di censimento	Pag.	31
Id. - Indicazione della professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	39
DOMESTICI - Norme per la codificazione	»	308
Id. - Ordine d'iscrizione nel foglio di famiglia (punto 23 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	33
DOMESTICI - Ramo di attività	»	43,288
DOMICILIO - Censimento delle persone senza fisso domicilio - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DEI SENZA TETTO).		
DONNE - Attendenti a casa - ( <i>Vedasi</i> ATTENDENTI A CASA).		
Id. - Che coltivano terreni in compartecipazione col capo famiglia	»	201
Id. - Indicazione della professione	»	39
Id. - Norme per la codificazione	»	308
Id. - Prevalentemente occupate in lavori agricoli	»	37
DORMITORI - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
DOVERI DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).		
DOZZINANTI - Iscrizione nel foglio di famiglia presso la quale si trovano (art. 5 del Regolamento)	»	9, 26
Id. - Ordine di iscrizione nel foglio di famiglia (punto 23 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	33
DOZZINANTI - Revisione del foglio di famiglia per la eventuale compilazione d'ufficio di un foglio di convivenza	»	281
DUPLICAZIONE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE).		
DURATA DELL'ASSENZA - ( <i>Vedasi</i> ASSENZA TEMPORANEA).		

## E

EDIFICI - Ancora mancanti del numero civico - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	»	29
EDIFICI - Destinati ad uso diverso da abitazione - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	»	29
EDIFICI - In corso di costruzione - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	»	29
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio	»	28
EGEO - ( <i>Vedasi</i> ISOLE DELL'EGEO).		
ELABORAZIONE - Norme per l'elaborazione del materiale di censimento	»	273
ELABORAZIONI PARTICOLARI DEL MATERIALE DI CENSIMENTO - Circolare 152/120 C	»	188,204
ELENCO A - Presenti con dimora abituale (art. 2 del Regolamento)	»	9
Id. - Presenti con dimora occasionale (art. 2 del Regolamento)	»	9
Id. - Quali persone vanno censite (artt. 8, 9, 10, 11 del Regolamento e punto 13 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	9, 10, 27
ELENCO A - Del foglio di convivenza (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	46
Id. - Del foglio di convivenza per le convivenze militari - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI e CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI).		
ELENCO A - Del foglio di famiglia (punti 23-31, 33-35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	33, 35
ELENCO A - Norme per la codificazione	»	295
Id. - Norme per la revisione	»	281
ELENCO B - ( <i>Vedasi anche</i> ASSENTI TEMPORANEAMENTE).		
Id. - Quali persone vanno censite (articoli 8 e 9 del Regolamento e punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	9, 28
ELENCO B - Del foglio di convivenza (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	46
Id. - Del foglio di convivenza per convivenze militari - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI e CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI).		
ELENCO B - Del foglio di famiglia (punto 32 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	34
Id. - Norme per la codificazione	»	295
Id. - Norme per la revisione	»	281
ELENCO DEGLI ERRORI RILEVATI DAL CONTROLLO E DAL SUPERCONTROLLO - Mod. C 29	»	277,314
ELENCO DEI FOGLI SOSPESI - Mod. C 44	»	314
ELENCO DEI MODELLI DI RILEVAZIONE E SUSSIDIARI	»	246
ELENCO DEI MODELLI PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO	»	330

ELENCO DEI VERBALI DI CONTRAVVENZIONE ELEVATI DAGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Art. 53 del Regolamento e punto 31 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento . . . . .	Pag.	14, 79
ELENCO NOMINATIVO - Degli artigiani e dei lavoratori a domicilio (circolari 139/113 C e 149/119 C)	»	182, 187, 203
Id. - Degli ispettori provinciali con la indicazione dei comuni affidati alla vigilanza ed al controllo di ogni singolo ispettore (circolare 73/58 C).. . . . .	»	144
ELENCO NOMINATIVO - Degli ufficiali di censimento idonei per l'assunzione (art. 35 del Regolamento e circolare 21/16 C) . . . . .	»	12, 120
ELENCO NOMINATIVO - Dei centri abitati secondo il censimento 21 aprile 1931 (circolare 49/3 C)	»	110
Id. - Dei longevi (art. 62 del Regolamento) . . . . .	»	15, 202
Id. - Delle convivenze militari del R. E. (circolare 122/98 C) . . . . .	»	165
Id. - Delle famiglie che vivono in case isolate in campagna (art. 38 del Regolamento e punto 6 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	13, 25, 69, 83
ELENCO NOMINATIVO - Delle famiglie e delle convivenze che l'ufficiale di censimento non abbia potuto censire (punto 58 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	»	53
ELENCO NOMINATIVO - Delle famiglie interamente e temporaneamente assenti (art. 14 del Regolamento e punto 17 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	10, 30
ELENCO NOMINATIVO - Per le proposte di conferimento di diplomi di benemerenzza (circolare 154/122 C) . . . . .	»	188
ELENCO NOMINATIVO - Per le proposte di conferimento di diplomi d'onore (circolare 154/122 C)	»	188
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI DALL'ISTITUTO - Esame da parte degli uffici provinciali di censimento, per le eventuali proposte di modifiche o aggiunte, degli elenchi delle professioni agrarie secondo le denominazioni in uso nelle rispettive province (circolare 64/51 C)	»	141
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI DALL'ISTITUTO - Invio alle prefetture ed ai comuni degli elenchi per provincia delle professioni agrarie secondo le denominazioni locali (circolari 33/26 C e 39/32 C) . . . . .	»	128, 130, 192
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI DALL'ISTITUTO - Invito ai consigli provinciali dell'economia corporativa di far esaminare gli elenchi professionali dalle sezioni agraria, industriale, commerciale e marittima e di comunicare le eventuali proposte di modifiche o aggiunte (circolare 66/52 C) . . . . .	»	141
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI ALLA PERIFERIA - Divieto di pubblicare elenchi professionali che non siano stati preventivamente sottoposti all'esame dell'Istituto (circolari 97/79 C, 99/81 C e 109/90 C) . . . . .	»	156, 157, 162
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI ALLA PERIFERIA - Invito ai comuni di trasmettere all'Istituto una copia degli elenchi professionali predisposti per la revisione delle indicazioni alle colonne II, 12 e 13 del foglio di censimento (circolare 114/93 C) . . . . .	»	163
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI ALLA PERIFERIA - Numero degli elenchi professionali approntati dai comuni o stampati ad iniziativa di privati ed esaminati e corretti dall'Istituto	»	201
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI ALLA PERIFERIA - Segnalazione dell'iniziativa presa dall'ufficio provinciale di censimento di Bergamo di compilare un elenco delle professioni abituali esercitate dagli abitanti del comune . . . . .	»	192
ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI ALLA PERIFERIA - Valore esemplificativo degli elenchi professionali (circolare 123/99 C, punto 6 del paragrafo V B) . . . . .	»	170, 201
ELETTORATO POLITICO - R.D. 2 settembre 1928, n. 1993, che approva il testo unico della legge elettorale politica . . . . .	»	352
ENFITEUSI - Definizione . . . . .	»	36
ENFITEUTA - ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE).		
ENTE NAZIONALE FASCISTA DELLA COOPERAZIONE - Istruzioni per la propaganda del censimento (circolare unica n. 16 e circolare n. Res. X-2-6) . . . . .	»	243
ENTI - Obbligo di prestare la collaborazione all'Istituto da parte degli enti pubblici ed anche da quelli privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato (art. 18 del Regolamento e R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1825, art. 17) . . . . .	»	10, 17
ENTI - Risposta da parte del personale degli enti pubblici ai quesiti relativi alla professione . . . . .	»	193
ENTI AUTARCHICI - Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. . . . .	»	352
ENTI AUTARCHICI - R.D.L. 3 agosto 1930, n. 1065, che detta provvedimenti in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930 . . . . .	»	353
ENTI AUTARCHICI - R.D. 3 marzo 1934, n. 383, che approva il T.U. della legge comunale e provinciale . . . . .	»	353
ENTI AUTARCHICI - Legge 4 aprile 1935, n. 454, che attribuisce al Ministro dei LL. PP. i servizi dipendenti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e successivi fino al 1920 . . . . .	»	357
ENTI AUTARCHICI - R.D. 17 agosto 1935, n. 1595, concernente la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali in base ai risultati ufficiali del VII censimento generale della popolazione del Regno . . . . .	»	357

EQUIPAGGIO - Delle RR. Navi ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI RR. NAVI).		
Id. - Delle navi mercantili - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE NON MILITARI - Navi mercantili piro e motopescherecci).		
ERRORI - Abuso del termine « coadiuvante » (paragrafo V della circolare 123/99 C e punto 2 del bollettino n. 13) . . . . .	Pag.	169,200
ERRORI - Elenco degli errori rilevati dal controllo e dal supercontrollo (mod. C 29) . . . . .	»	277,314
Id. - Errata indicazione di « attendente a casa » per le donne prevalentemente occupate in lavori agricoli (circolare 123/99 C paragrafo V lettera B) . . . . .	»	169
ERRORI - Errori riscontrati nella compilazione dei prospetti riassuntivi (punto 2 del bollettino numero 16) . . . . .	»	202
ERRORI - Inclusione in una stessa sezione di censimento di due o più centri abitati o di case relative a due o più centri (circolare 134/III C e paragrafo III punto 2 della circ. 123/99 C)	»	168,178
ERRORI - Iscrizione di una stessa persona sia nell'elenco A sia nell'elenco B (circolare 104/85 C)	»	159
Id. - Militari ricoverati in ospedali, censiti presso i rispettivi corpi e presso gli ospedali (punto 2 del bollettino n. 10) . . . . .	»	198
ERRORI - Segnalazione degli errori sistematici . . . . .	»	314
ESAME - Del foglio di censimento e del modulo di codificazione . . . . .	»	277
Id. - Prova d'esame per la nomina ad ufficiale di censimento (art. 35 del Regolamento e circolare 21/16 C) . . . . .	»	12,120
ESECUZIONE CONTEMPORANEA DI ALTRE INDAGINI - Divieto assoluto di abbinare alle operazioni di censimento altre indagini (circolare 56/45 C) . . . . .	»	137
ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA RIEMPITI - Allegato al mod. R 1 . . . . .	»	255
Id. Id. - Consegna alle famiglie (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA RIEMPITI - Correzioni (circolare n. 57/46 C) . . . . .	»	138
ESEMPI DI RISPOSTA - Ai quesiti delle coll. 11, 12, 13 . . . . .	»	44
Id. - Al quesito della col. 11 . . . . .	»	38
Id. - Al quesito della col. 13 . . . . .	»	42
ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI E FERROVIARIE - ( <i>Vedasi</i> FRANCHIGIA POSTALE e TRASPORTO GRATUITO).		
ESERCITAZIONI PRATICHE - Per l'addestramento del personale addetto all'elaborazione del materiale di censimento. . . . .	»	275
ESERCITO - ( <i>Vedasi</i> REGIO ESERCITO).		
ESPROPRIAZIONI - Legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica . . . . .	»	357

## F

FABBISOGNO DEGLI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).		
FABBRICATI - Norme per la numerazione civica dei fabbricati (circolare 65/6 C) . . . . .	»	115
FAMIGLIE - ( <i>Vedasi anche</i> FOGLI DI FAMIGLIA).		
Id. - Censimento delle famiglie che, per cambiamento di abitazione, siano passate in altra sezione (punto 53 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	52
FAMIGLIE - Compilazione di un foglio di convivenza per i dozzinanti conviventi presso una famiglia quando siano in numero superiore a quello dei componenti la famiglia stessa, compresi i domestici (punto 11 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26,281
FAMIGLIE - Concetto di famiglia di censimento (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26,281
FAMIGLIE - Duplicazioni (art. 57 del Regolamento) - ( <i>Vedasi</i> ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE).		
FAMIGLIE - Elenco delle famiglie che l'ufficiale di censimento non abbia potuto censire (punto 58 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
FAMIGLIE - Elenco nominativo delle famiglie viventi in case isolate in campagna (art. 38 del Regolamento e punto 6 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento . . . . .	»	13, 69
FAMIGLIE - Membri della famiglia assenti temporaneamente - ( <i>Vedasi</i> ASSENTI TEMPORANEAMENTE).		
FAMIGLIE - Numero massimo delle famiglie da affidare all'ufficiale di censimento (art. 30 del Regolamento) . . . . .	»	12
FAMIGLIE - Omissioni (art. 57 del Regolamento) - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO IN SEDE DI REVISIONE).		
FAMIGLIE - Persone facenti parte della famiglia di censimento . . . . .	»	26

	Pag.
FAMIGLIE - Situazione nella famiglia (codificazione) . . . . .	297
Id. - Situazioni di famiglia irregolari (circ. 87/70 C) . . . . .	150
Id. - Sorveglianza dell'ispettore sulla compilazione d'ufficio dei fogli delle famiglie dalle quali l'ufficiale di censimento non potè eseguire il ritiro dei fogli . . . . .	84
FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento previo accertamento da parte del Podestà del carattere di temporaneità dell'assenza (artt. 14 e 39 del Regolamento e punto 12 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	10, 13, 71
FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI - Necessità di accertamenti in loco per assumere le notizie occorrenti per una esatta risposta ai quesiti relativi alla professione nei fogli di censimento compilati d'ufficio (punto 12 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	71
FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI - Segnalazione da parte degli ufficiali di censimento al comune con elenco giornaliero (art. 14 del Regolamento e punto 17 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	10, 30
FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI - Sorveglianza dell'Ispettore sulla compilazione d'ufficio dei fogli . . . . .	84
FARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).	
FARMACIE - R.D. 16 aprile 1925, n. 691, contenente norme regolamentari per l'esecuzione dell'art. 54 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2889, ed in aggiunta all'art. 66 del Regolamento 13 luglio 1914, circa la revisione straordinaria delle piante organiche delle farmacie . . . . .	358
FARMACIE - Legge 9 dicembre 1928, n. 2733, concernente disposizioni per l'apertura di farmacie ospedaliere . . . . .	358
FARMACIE - R.D. 26 luglio 1929, n. 1537, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 9 dicembre 1928, n. 2733, portante provvedimenti per l'apertura di farmacie ospedaliere . . . . .	358
FARMACIE - R.D. 14 febbraio 1935, n. 344, sull'applicazione della tassa sulle farmacie . . . . .	358
FASI DI LAVORAZIONE . . . . .	276
FATTORINI - Posizione nella professione . . . . .	41
FEDERAZIONE FASCISTA - Decreto ministeriale 26 aprile 1934, che approva l'elenco delle categorie professionali rappresentate dalla Federazione Fascista autonoma degli artigiani d'Italia . . . . .	358
FEDERAZIONE NAZIONALE FASCISTA DEGLI ARTIGIANI - Istruzioni per la propaganda del censimento alle segreterie provinciali (circolare n. 402) . . . . .	237
FERRARA - Divieto nella provincia di cambiare abitazione dall'11 aprile al 3 maggio . . . . .	194
FIERE E MERCATI - R.D. 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo di legge tributaria sulle concessioni governative . . . . .	359
FIERE E MERCATI - R.D.L. 4 aprile 1929, n. 927, che disciplina i mercati del pesce . . . . .	359
FIGLI - Coniugati coabitanti con la famiglia paterna (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	26
FIGLI - Di coniugi separati (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	26
Id. - Naturali - Indicazioni da apporre nel foglio di famiglia (punto 25 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 87/70 C) . . . . .	33, 150
FIGLI NON CONIUGATI - Codificazione delle notizie familiari - Membri residenti . . . . .	309
FIGURE MISTE - Figura professionale (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	37
Id. - Norme per la codificazione . . . . .	301
Id. - Posizione nella professione . . . . .	40
FIGURE PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI ALL'AGRICOLTURA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).	
FILM LUCE PER LA PROPAGANDA DEL CENSIMENTO . . . . .	227
FINE DEI LAVORI AFFIDATI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO . . . . .	54
FIRMA - Dei documenti ferroviari relativi al materiale di censimento in arrivo . . . . .	274
Id. - Dei fogli di famiglia e convivenza da parte del capo famiglia o capo convivenza (punti 21 e 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	32, 46
FIRMA - Del prospetto riassuntivo (bollettino n. 14, punto 3) . . . . .	200
Id. - Dello stato di sezione definitivo (bollettino n. 14, punto 3) . . . . .	200
Id. - Dello stato di sezione provvisorio da parte della persona che ha ricevuto i fogli di censimento (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	29
FIRMA - Dello stato di sezione provvisorio da parte dell'ufficiale di censimento (punti 16 e 60 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	30, 53
FISCO - Divieto di utilizzare a scopo fiscale le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare n. 1996 del Ministero delle finanze) . . . . .	105, 196
FISCO - Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 93/75 C) . . . . .	153

	Pag.
FISCO - Esclusione dal censimento di qualsiasi scopo fiscale (art. 70 del Regolamento e punto 3 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	16, 24
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - ( <i>Vedasi anche</i> CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO).	
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Collaborazione dei Comuni per agevolare ai Comandi di Corpo d'Armata il compito della revisione qualitativa dei fogli (circolare 59/48 C) »	138
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Consegna dei fogli (allegato n. 1 alla circolare 24100 del Ministero della guerra e circolare 60/49 C) . . . . . »	89, 139
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Elenco nominativo dei fogli delle convivenze militari del R. E. (circolare 122/98 C) . . . . . »	165
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Revisione qualitativa dei fogli da parte dei Comandi di Corpo d'Armata (allegato n. 2 alla circolare 24100 del Ministero della guerra) »	89
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Trasmissione entro il 1° maggio da parte dei Comandi di Presidio al Comando di Corpo d'Armata dei fogli di convivenza e del riepilogo dei dati numerici (allegato n. 1 alla circolare 24100 del Ministero della guerra) »	89
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Trasmissione entro il 10 giugno al Ministero della guerra da parte dei Comandi di Corpo d'Armata dei fogli delle convivenze militari del R. E. (allegato n. 2 della circolare 24100 del Ministero della guerra) . . . . . »	89
FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - Trasmissione entro il 20 giugno all'Istituto da parte del Ministero della guerra dei fogli delle convivenze militari del R. E. (allegato n. 2 alla circolare 24100 del Ministero della guerra) . . . . . »	90
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione da parte dell'ufficiale di censimento - Apposizione di un cerchietto a matita rossa (punto 55 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 104/85 C) . . . . . »	53, 159
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento per i militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati ed in forza sulle RR. Navi (punto 14 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »	72
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento per le famiglie dalle quali l'ufficiale di censimento non poté eseguire il ritiro dei fogli (punto 58 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 21 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »	53, 74
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento per le famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).	
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione d'ufficio, in sede di revisione del materiale di censimento, dei fogli relativi alle famiglie sfuggite alla rilevazione (art. 57 del Regolamento e circolare 123/99 C) . . . . . »	14, 166
FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione d'ufficio, in sede di revisione del registro di popolazione, dei fogli di censimento relativi alle persone sfuggite alla rilevazione (paragrafo III della circolare 138/112 C) . . . . . »	181
FOGLI DI CENSIMENTO - Compiti dell'ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli (telegramma 11330-137/2 del Ministero dell'interno e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . . »	105, 156, 160
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli a domicilio - Modalità (articoli 40 e 41 del Regolamento e punti 18 e 51 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	13, 30, 52
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli agli agenti diplomatici o consolari esteri (art. 43 del Regolamento e circolare 40/33 C) . . . . . »	13, 130
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli agli ufficiali di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »	70
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli ai Comandi delle RR. Navi a cura del Ministero della marina (circolare n. 4718 del Ministero della marina) . . . . . »	92
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli all'Autorità marittima (art. 45 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »	13, 70
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli all'Autorità militare territoriale per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito (circolare 60/49 C) . . . . . »	139
FOGLI DI CENSIMENTO - Consegna dei fogli all'ufficio comunale (art. 54 del Regolamento) . . . . . »	14
Id. - Divieto di compilare i fogli sulla base del registro di popolazione (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	32
FOGLI DI CENSIMENTO - Divieto di consegnare e ritirare i fogli a mezzo dei portinai (punti 18 e 52 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	31, 52
FOGLI DI CENSIMENTO - Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie contenute nei fogli di censimento (circolare 93/75 C) . . . . . »	153
FOGLI DI CENSIMENTO - Documenti segreti (art. 70 del Regolamento, punto 4 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 23/17 C e 24/18 C) . . . . . »	16, 24, 122, 123



FOGLI DI CENSIMENTO - Fogli duplicati - ( <i>Vedasi</i> ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE).		
FOGLI DI CENSIMENTO - Improrogabilità dei termini del ritiro dei fogli (circolare 106/87 C) .	Pag.	160
Id. - Invio dei fogli all'Istituto - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE).		
Id. - Invio dei fogli all'ufficio provinciale di censimento - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE).		
FOGLI DI CENSIMENTO - Modalità per il ritiro dei fogli (punti 48, 49 e 50 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . .	»	51, 52, 156, 160
FOGLI DI CENSIMENTO - Norme per la codificazione delle notizie contenute nel foglio di censimento - ( <i>Vedasi</i> CODIFICAZIONE).		
FOGLI DI CENSIMENTO - Norme per la revisione delle notizie contenute nel foglio di censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE).		
FOGLI DI CENSIMENTO - Numero del foglio nella sezione (art. 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C)	»	15, 75, 168
FOGLI DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di ripetere durante il ritiro dei fogli l'itinerario percorso per la distribuzione di essi (articolo 49 del Regolamento) . . .	»	14
FOGLI DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di seguire durante la distribuzione e il ritiro dei fogli l'ordine in cui le vie, strade ecc. si susseguono nell'itinerario (punto 7 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
FOGLI DI CENSIMENTO - Ordinamento dei fogli secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località per il riscontro con i fogli anagrafici (circolare 138/112 C)	»	179
FOGLI DI CENSIMENTO - Ordinamento dei fogli nella sezione (art. 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C)	»	15, 75, 168
FOGLI DI CENSIMENTO - Periodo della distribuzione dei fogli (art. 40 del Regolamento) . . .	»	13
Id. - Periodo del ritiro dei fogli (art. 48 del Regolamento) . . . . .	»	14
Id. - Rettifica dei fogli sospesi - ( <i>Vedasi</i> RETTIFICA DEI FOGLI SOSPESI).		
Id. - Ricopiatura dei fogli di censimento - Obbligo di inviare all'Istituto insieme con la copia il modello originale . . . . .	»	198
FOGLI DI CENSIMENTO - Riscontro dei fogli da parte dell'ufficio comunale e restituzione all'ufficiale di censimento di quelli errati o incompleti (art. 56 del Regolamento e punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE PRELIMINARE) . .	»	14, 53
FOGLI DI CENSIMENTO - Ritiro dei fogli degli alberghi, locande, pensioni ecc. (articolo 48 del Regolamento) . . . . .	»	14
FOGLI DI CENSIMENTO - Separazione del modulo di codificazione dal foglio di censimento .	»	277, 314
Id. - Scopo della compilazione dei fogli di censimento in duplice esemplare (articoli 4 e 65 del Regolamento) . . . . .	»	9, 15
FOGLI DI CENSIMENTO - Sorveglianza dell'ispettore provinciale sulla compilazione d'ufficio dei fogli di censimento . . . . .	»	84
FOGLI DI CENSIMENTO - Sorveglianza dell'ispettore provinciale sulla consegna e ritiro dei fogli (punto IV delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	83
FOGLI DI CENSIMENTO - Verifica dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento (art. 51 del Regolamento e punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	14, 52
FOGLI DI CONVIVENZA - ( <i>Vedasi anche</i> FOGLI DI CENSIMENTO e CONVIVENZE).		
Id. - Annotazione dei fogli ritirati nello stato di sezione provvisorio (articolo 55 del Regolamento) . . . . .	»	14
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione da parte dell'ufficiale di censimento qualora il capo convivenza sia incapace (punto 55 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 104/85 C) . . . . .	»	53, 159
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione di un foglio di convivenza per i dozzinanti conviventi presso una famiglia quando siano in numero superiore a quello dei componenti la famiglia stessa, compresi i domestici (punto 11 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	26, 281
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione e firma dei fogli (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	46
FOGLI DI CONVIVENZA - Compilazione in duplice esemplare (articoli 4 e 65 del Regolamento)	»	9, 15
Id. - Consegna a domicilio dei fogli (articoli 40 e 41 del Regolamento e punti 18 e 51 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	13, 30, 52
FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna dei fogli agli ufficiali di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	70
FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna dei fogli ai Comandi delle RR. Navi a cura del Ministero della marina (circolare n. 4718 del Ministero della marina) . . . . .	»	92
FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna dei fogli all'Autorità marittima per il censimento delle persone imbarcate sulle navi e sui piro e motopescherecci (art. 45 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	13, 70

FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna dei fogli all'Autorità militare territoriale per il censimento delle convivenze militari del R. Esercito - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. ESERCITO).		
FOGLI DI CONVIVENZA - Consegna dei fogli all'ufficio comunale (art. 54 del Regolamento) . . . . .	Pag.	14
Id. - Disposizione dei fogli riscontrati regolari e computati (art. 56 del Regolamento e punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	14, 73
FOGLI DI CONVIVENZA - Fogli delle convivenze militari del R. Esercito - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. ESERCITO).		
FOGLI DI CONVIVENZA - Fogli intercalari (modelli <i>R 2 bis A</i> ed <i>R 2 bis B</i> ) . . . . .	»	30, 46, 262
Id. - Fogli irregolari - Restituzione all'ufficiale di censimento per la rettifica (art. 56 del Regolamento e punto 18 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	14, 73
FOGLI DI CONVIVENZA - Fogli per convivenze con non più di 15 persone presenti (Mod. <i>R 2</i> )	»	30, 46, 257
Id. - Fogli per convivenze con più di 15 persone presenti (Mod. <i>R 2 bis</i> con gli intercalari Mod. <i>R 2 bis A</i> e Mod. <i>R 2 bis B</i> ) . . . . .	»	30, 46, 261
FOGLI DI CONVIVENZA - Fogli regolari - Computo ed apposizione della lettera <i>R</i> e della data (art. 56 del Regolamento e punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento)	»	14, 73
FOGLI DI CONVIVENZA - Norme che deve seguire l'ufficiale di censimento all'atto della consegna dei fogli (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
FOGLI DI CONVIVENZA - Norme per la compilazione dei fogli delle convivenze militari - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI).		
FOGLI DI CONVIVENZA - Notizie che debbono essere scritte nella prima facciata del foglio (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	46
FOGLI DI CONVIVENZA - Numerazione progressiva dei fogli nella sezione (art. 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C) . . . . .	»	15, 75, 168
FOGLI DI CONVIVENZA - Obbligo del capo convivenza di consegnare all'ufficio comunale i fogli non ritirati dall'ufficiale di censimento (art. 50 del Regolamento e circolare 67/53 C) . . . . .	»	14, 142
FOGLI DI CONVIVENZA - Obbligo del capo convivenza di fornire le notizie richieste (art. 74 del Regolamento) . . . . .	»	16
FOGLI DI CONVIVENZA - Obbligo del capo convivenza di ritirare personalmente dall'ufficio comunale i fogli non ricevuti entro il 18 aprile (art. 42 del Regolamento e circolare 67/53 C)	»	13, 142
FOGLI DI CONVIVENZA - Ordine di iscrizione dei componenti la convivenza (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	47
FOGLI DI CONVIVENZA - Periodo del ritiro dei fogli (art. 48 del Regolamento) . . . . .	»	14
Id. - Periodo di distribuzione dei fogli (art. 40 del Regolamento) . . . . .	»	13
Id. - Persone da censire nell'elenco <i>A</i> - ( <i>Vedasi</i> ELENCO <i>A</i> ).		
Id. - Persone da censire nell'elenco <i>B</i> - ( <i>Vedasi</i> ELENCO <i>B</i> ).		
Id. - Restituzione all'ufficiale di censimento dei fogli irregolari (art. 56 del Regolamento e punto 18 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	14, 73
FOGLI DI CONVIVENZA - Revisione preliminare - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE PRELIMINARE).		
Id. - Revisione qualitativa - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUALITATIVA).		
Id. - Revisione quantitativa - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUANTITATIVA).		
Id. - Ricevimento dei fogli delle navi e dei piro e moto pescherecci (punto 9 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	70
FOGLI DI CONVIVENZA - Ricevimento dei fogli delle RR. Navi (punto 15 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	72
FOGLI DI CONVIVENZA - Riscontro dei fogli da parte dell'ufficio comunale (punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
FOGLI DI CONVIVENZA - Ritiro dei fogli (articolo 48 del Regolamento e punti 48, 49 e 50 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	14, 51, 52
FOGLI DI CONVIVENZA - Ritiro dei fogli degli alberghi, locande, pensioni, ecc. (art. 48 del Regolamento e punto 49 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	14, 52
FOGLI DI CONVIVENZA - Separazione dei due esemplari del foglio di convivenza relativi alla stessa convivenza (punto 25 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	76
FOGLI DI CONVIVENZA - Separazione dei fogli di convivenza da quelli di famiglia (punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	75
FOGLI DI CONVIVENZA - Verifica dei fogli da parte degli ufficiali di censimento (punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	52
FOGLI DI CONVIVENZA - Verifica delle notizie e completamento dei fogli per mezzo dei registri di stato civile e del registro di popolazione (punto 56 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
FOGLI DI FAMIGLIA - ( <i>Vedasi</i> anche FOGLI DI CENSIMENTO e FAMIGLIE).		

	Pag.
FOGLI DI FAMIGLIA - Annotazione dei fogli ritirati nello stato di sezione provvisorio (art. 55 del Regolamento) . . . . .	14
FOGLI DI FAMIGLIA - Compilazione da parte dell'ufficiale di censimento qualora il capo famiglia sia incapace (punto 55 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare 104/85 C) . . . . .	» 53, 159
FOGLI DI FAMIGLIA - Compilazione del foglio di famiglia da parte del capo di una convivenza, o di altra persona appartenente al personale direttivo o di servizio, quando non abiti nei locali della convivenza, oppure vi abiti, ma con la propria famiglia (punti 11, 18 e 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 26, 31, 46
FOGLI DI FAMIGLIA - Compilazione d'ufficio - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO). Id. - Compilazione e firma dei fogli (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 32
FOGLI DI FAMIGLIA - Compilazione in duplice esemplare (articoli 4 e 65 del Regolamento) . Id. - Compilazione in sede di revisione - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO IN SEDE DI REVISIONE).	» 9, 15
FOGLI DI FAMIGLIA - Consegna a domicilio dei fogli (articoli 40 e 41 del Regolamento e punti 18 e 51 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 13, 30, 52
FOGLI DI FAMIGLIA - Consegna dei fogli agli ufficiali di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 70
FOGLI DI FAMIGLIA - Consegna dei fogli all'ufficio comunale (art. 54 del Regolamento) . . . Id. - Dei funzionari diplomatici o consolari esteri - ( <i>Vedasi</i> AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).	» 14
FOGLI DI FAMIGLIA - Dei militari di carriera della R. Marina, senza famiglia, imbarcati e in forza sulle RR. Navi - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO).	
FOGLI DI FAMIGLIA - Delle famiglie dalle quali l'ufficiale di censimento non potè eseguire il ritiro dei fogli - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO).	
FOGLI DI FAMIGLIA - Delle famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO).	
FOGLI DI FAMIGLIA - Disposizione dei fogli riscontrati regolari e computati (art. 56 del Regolamento e punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 14, 73
FOGLI DI FAMIGLIA - Divieto di compilare i fogli sulla base del registro di popolazione (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 32
FOGLI DI FAMIGLIA - Divieto di consegnare e ritirare i fogli a mezzo dei portinai (punto 18 e 52 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 31, 52
FOGLI DI FAMIGLIA - Documenti segreti (art. 70 del Regolamento, punto 4 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 23/17 C e 24/18 C) . . . . .	» 16, 24, 122, 123
FOGLI DI FAMIGLIA - Esempi di fogli riempiti - ( <i>Vedasi</i> ESEMPI DI FOGLI DI FAMIGLIA RIEMPITI). Id. - Fogli annullati in sede di revisione - ( <i>Vedasi</i> ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE).	
FOGLI DI FAMIGLIA - Fogli duplicati - ( <i>Vedasi</i> ANNULLAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO IN SEDE DI REVISIONE). Id. - Fogli irregolari - Restituzione all'ufficiale di censimento per la rettifica (art. 56 del Regolamento e punto 18 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 14, 73
FOGLI DI FAMIGLIA - Fogli regolari - Computo ed apposizione della lettera R e della data (art. 56 del Regolamento e punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	» 14, 73
FOGLI DI FAMIGLIA - Norme che deve seguire l'ufficiale di censimento all'atto della consegna dei fogli (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	» 30
FOGLI DI FAMIGLIA - Notizie che debbono essere scritte nella prima facciata del foglio (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 32
FOGLI DI FAMIGLIA - Numerazione progressiva dei fogli nella sezione (art. 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C) . . . . .	» 15, 75, 168
FOGLI DI FAMIGLIA - Obbligo del capo famiglia di consegnare all'ufficio comunale i fogli non ritirati dall'ufficiale di censimento (art. 50 del Regolamento e circolare 67/53 C) . . . . .	» 14, 142
FOGLI DI FAMIGLIA - Obbligo del capo famiglia di fornire le notizie richieste (art. 74 del Regolamento) . . . . .	» 16
FOGLI DI FAMIGLIA - Obbligo del capo famiglia di ritirare personalmente dall'ufficio comunale i fogli non ricevuti entro il 18 aprile (art. 42 del Regolamento e circolare 67/53 C) . . . . .	» 13, 142
FOGLI DI FAMIGLIA - Ordine di iscrizione dei componenti la famiglia (punto 23 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 33
FOGLI DI FAMIGLIA - Periodo del ritiro dei fogli (art. 48 del Regolamento) . . . . .	» 14
Id. - Periodo di distribuzione dei fogli (art. 40 del Regolamento) . . . . .	» 13
Id. - Persone da censire nell'elenco A - ( <i>Vedasi</i> ELENCO A).	

FOGLI DI FAMIGLIA - Persone da censire nell'elenco B - ( <i>Vedasi</i> ELENCO B).		
Id. - Restituzione all'ufficiale di censimento dei fogli irregolari (art. 56 del Regolamento e punto 18 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	Pag.	14, 73
FOGLI DI FAMIGLIA - Revisione preliminare - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE PRELIMINARE).		
Id. - Revisione qualitativa - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUALITATIVA).		
Id. - Revisione quantitativa - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUANTITATIVA).		
Id. - Riscontro dei fogli da parte dell'ufficio comunale (punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
FOGLI DI FAMIGLIA - Ritiro dei fogli (art. 48 del Regolamento e punto 48 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	14, 51
FOGLI DI FAMIGLIA - Separazione dei due esemplari del foglio di famiglia relativi alla stessa famiglia (punto 25 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	76
FOGLI DI FAMIGLIA - Separazione dei fogli di famiglia dai fogli di convivenza (punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	75
FOGLI DI FAMIGLIA - Verifica dei fogli da parte degli ufficiali di censimento (punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	52
FOGLI DI FAMIGLIA - Verifica delle notizie e completamento dei fogli per mezzo dei registri di stato civile e del registro di popolazione (punto 56 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
FOGLI PER LO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - ( <i>Vedasi anche</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO)		
Id. Id. Id. - Consegna all'ufficiale di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
FOGLI PER LO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Firma dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
FOGLI PER LO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Numerazione dei fogli (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
FOGLI SOSPESI - ( <i>Vedasi</i> RETTIFICA DEI FOGLI SOSPESI).		
FONDI PER LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO - Stanziamento nei bilanci di previsione 1936 (circolari 44/I C e 80/II C) . . . . .	»	108, 117
FORNITURA DEGLI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI)		
FORZE ARMATE - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		
FOTOGRAMMI DEL FILM ESEGUITO PER LA PROPAGANDA DEL CENSIMENTO - ( <i>Tavola fuori testo</i> ) .	»	228-229
FRANCHIGIA POSTALE PER LA CORRISPONDENZA E GLI STAMPATI RELATIVI ALL'VIII CENSIMENTO - Articolo 3 del R. D. L. 9 agosto 1935, n. 1639, ed articolo 69 del Regolamento . . .	»	2, 15
FRANCHIGIA POSTALE - Norme del Ministero delle comunicazioni per l'esenzione dalle tasse postali (punto 34 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 76/10 C) . . . . .	»	80, 117
FRANCHIGIA POSTALE - ( <i>Vedasi anche</i> TRASPORTO GRATUITO SULLE FERROVIE DELLO STATO ECC).		
FRASI DI PROPAGANDA - Propaganda per il censimento . . . . .	»	213
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Compilazione del prospetto mod. P II indicante la ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento (circolare 52/4 C) . . . . .	»	112
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Contrassegnazione delle frazioni non divise in sezioni (punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Criterio generale per la divisione del territorio del comune in frazioni di censimento (art. 26 del Regolamento) . . . . .	»	11
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Divieto di comprendere in una frazione una parte di abitato appartenente ad un centro della frazione contigua (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	»	12
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Divieto di dividere un centro abitato in due o più frazioni (articolo 28 del Regolamento) . . . . .	»	12
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Divisione in sezioni - ( <i>Vedasi</i> SEZIONE DI CENSIMENTO).		
Id. - Frazione unica di censimento (punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Indicazione dei limiti delle frazioni di censimento sul piano topografico del comune (art. 31 del Regolamento) . . . . .	»	12
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Lettera dell'alfabeto per controdistinguere le frazioni di censimento (punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Norme per la compilazione dei piani topografici indicanti la ripartizione del territorio comunale in frazioni di censimento (circolare 52/4 C) . . . . .	»	112
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Notizie che deve contenere il prospetto mod. P II (circolare 52/4 C)	»	112
Id. - Parti di territorio, già appartenenti ad altri comuni, aggregate dopo il 1921 (articolo 28 del Regolamento e circolare 52/4 C) . . . . .	»	11, 112
FRAZIONE DI CENSIMENTO - Parti di territorio autorizzate a tenere patrimonio e spese separate (art. 28 del Regolamento e circolare 52/4 C) . . . . .	»	11, 112

FRAZIONE DI CENSIMENTO - Piano topografico per la ripartizione del territorio del Comune in frazioni di censimento - ( <i>Vedasi</i> PIANO TOPOGRAFICO).		
FUNZIONARI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI - ( <i>Vedasi</i> AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).		
FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO - Comune di dimora abituale (punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	Pag.	27
FUNZIONARI STATALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO - Inclusione nell'elenco <i>B</i> del foglio di famiglia (punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28

G

GALLEGGIANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE - ( <i>Vedasi</i> BARCHE).		
GARZONI - Iscrizione nel foglio di famiglia (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26
GENOVA - Compendio delle istruzioni per il quesito professionale e per quesiti vari compilato dall'ufficio provinciale di censimento (bollettino n. 13, punto 4) . . . . .	»	200
GENOVA - Copialettere fornito dall'ufficio provinciale di censimento agli ispettori provinciali per i rapporti giornalieri (bollettino n. 1, punto 5) . . . . .	»	192
GIORNALI - Rubrica speciale sui quotidiani locali per la risoluzione dei quesiti relativi al censimento - ( <i>Vedasi</i> CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE).		
GOVERNATORATO DI ROMA - Attribuzioni (articoli 19 e 21 del Regolamento) . . . . .		10, 11
Id. Id. - Esecuzione di un breve film esplicativo delle finalità del censimento . . . . .	»	227
Id. Id. - Organizzazione del censimento e propaganda (punto 2 del bollettino n. 5) . . . . .	»	195
GOVERNATORATO DI ROMA - Vigilanza dell'Istituto centrale di statistica (art. 24 del Regolamento) . . . . .	»	11
GRAFICI ( <i>Tavole fuori testo</i> ) . . . . .	»	216-217
GROTTA - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
GUARDIA DI FINANZA - ( <i>Vedasi</i> COMANDO GENERALE DELLA R. GUARDIA DI FINANZA) . . . . .		
GUARDIE MUNICIPALI - Caserma (punto 41 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
Id. - Comune di dimora abituale (punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	27

I

IDEM - Divieto di usare la parola « Idem » o altra corrispondente (punto 19 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .		32
IGIENE E SANITÀ - R. D. 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica . . . . .	»	359
IGIENE E SANITÀ - R. D. 19 luglio 1906, n. 466, che approva il regolamento sull'assistenza sanitaria, sulla vigilanza igienica e sull'igiene degli abitati nei comuni del Regno . . . . .	»	359
IGIENE E SANITÀ - Legge 25 giugno 1911, n. 586, portante concessioni a favore dei comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali . . . . .	»	359
IGIENE E SANITÀ - Decreto legge luogotenenziale 28 gennaio 1917, n. 190, concernente agevolze per la esecuzione di opere igieniche . . . . .	»	360
IGIENE E SANITÀ - R. D. L. 6 ottobre 1919, n. 1909, che apporta modificazioni alla legge 25 giugno 1911, n. 586, relativamente alle concessioni di mutui di favore ai comuni ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza per opere igieniche . . . . .	»	360
IGIENE E SANITÀ - R. D. 30 dicembre 1923, n. 2889, che riforma gli ordinamenti sanitari . . . . .	»	360
Id. - R. D. 16 gennaio 1927, n. 155, che approva il regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi . . . . .	»	360
IGIENE E SANITÀ - R. D. 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni . . . . .	»	360
IGIENE E SANITÀ - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il Testo Unico per la finanza locale . . . . .	»	360
IGIENE E SANITÀ - R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il T. U. delle leggi sanitarie . . . . .	»	361
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il T. U. per la finanza locale . . . . .	»	362

IMPIEGATI - R. D. L. 31 dicembre 1930, n. 1725, che riduce l'aggiunta di famiglia al personale delle FF. SS. . . . .	Pag.	362
IMPIEGATI - R.D. 10 novembre 1932, n. 1599, che modifica gli articoli 2 e 12 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle FF. SS. (allegato 2 al R.D.L. 7 aprile 1925 n.° 405) . . . . .	»	362
IMPIEGATI - R. D. 16 febbraio 1933, n. 146, che modifica alcune disposizioni dell'ordinamento centrale e periferico dell'amministrazione dei Monopoli di Stato . . . . .	»	362
IMPIEGATI - Regio decreto 4 agosto 1933, n. 1182, che modifica le vigenti norme relative alla concessione di indennità al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia per incarichi nell'ambito di brevi distanze . . . . .	»	363
IMPIEGATI - R. D. L. 14 aprile 1934, n. 561, concernente la riduzione degli stipendi e di altre competenze del personale dipendente dallo Stato ed altri enti locali e parastatali . . . . .	»	363
IMPIEGATI - Decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 - Indennità di viaggio e di soggiorno al personale addetto alla formazione ed alla conservazione del catasto e degli uffici tecnici di finanza . . . . .	»	363
IMPIEGATI DI AZIENDE AGRARIE - ( <i>Vedasi anche</i> ADDETTI ALL'AGRICOLTURA).		
Id. Id. - Figura professionale (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	37
IMPIEGATI DI AZIENDE AGRARIE - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	40
IMPIEGATI PRIVATI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PRIVATE).		
Id. PUBBLICI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
IMPOSTE E TASSE - R. D. 11 luglio 1907, n. 560, che approva il regolamento per l'applicazione della imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	»	364
IMPOSTE E TASSE - R. D. 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dalle imposte sui fabbricati . . . . .	»	364
IMPOSTE E TASSE - R. D. 18 marzo 1923, n. 577, concernente norme per il pagamento dei debiti dei comuni verso i consorzi provinciali granari e dei debiti dei consorzi verso lo Stato, nonchè norme per la devoluzione degli utili conseguiti dai consorzi stessi e per l'accollo delle perdite . . . . .	»	364
IMPOSTE E TASSE - R. D. 21 ottobre 1923, n. 2367, sulla revisione delle entrate minori . . . . .	»	364
Id. - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse automobilistiche . . . . .	»	365
IMPOSTE E TASSE - R. D. 25 febbraio 1924, n. 540, che approva il regolamento per la riscossione dei dazi interni di consumo . . . . .	»	365
IMPOSTE E TASSE - R. D. L. 29 dicembre 1926, n. 2191, che apporta ritocchi alla tabella delle tasse sulle concessioni governative . . . . .	»	365
IMPOSTE E TASSE - Decreto del Capo del Governo 17 gennaio 1927 sulla costituzione dell'Associazione Nazionale Fascista degli appaltatori e gestori daziari . . . . .	»	366
IMPOSTE E TASSE - R. D. 14 settembre 1931 n. 1175 che approva il T. U. per la finanza locale	»	366
Id. - R. D. L. 24 dicembre 1931, n. 1562, che provvede in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali . . . . .	»	370
IMPOSTE E TASSE - D. M. 22 aprile 1932 - Tassa di scambio sulle acque gassose e acque minerali artificiali da tavola e determinazione di nuovi canoni di tassa . . . . .	»	372
IMPOSTE E TASSE - D. M. 26 febbraio 1933. - Approvazione di norme provvisorie aggiunte di applicazione del T. U. per la finanza locale in materia di contributo integrativo di utenza stradale e tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche . . . . .	»	373
IMPOSTE E TASSE - R. D. 5 giugno 1933, n. 712. - Norme integrative degli articoli 199 e 200 del T. U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, concernenti la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche . . . . .	»	374
IMPOSTE E TASSE - D. M. 16 dicembre 1935. - Tassa di scambio sulle acque gassate e minerali artificiali da tavola . . . . .	»	374
IMPOSTE E TASSE - R.D.L. 6 febbraio 1936, n. 266 - Rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza . . . . .	»	375
IMPOSTE E TASSE - R. D. 30 aprile 1936 n. 1138. - Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo . . . . .	»	375
IMPRODUTTIVI - Membri residenti improduttivi (norme per la codificazione) . . . . .	»	309
INADEMPIENZE ANAGRAFICHE - ( <i>Vedasi</i> DIVIETO DI APPLICARE LE PENALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO ANAGRAFICO, ECC).		
INCENDI - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il T. U. per la finanza locale . . . . .	»	376
INCHIESTA DEGLI SFOLLANDI - ( <i>Vedasi</i> SFOLLAMENTO).		
INCOMPATIBILITÀ DELLE NOTIZIE CONTENUTE NEL FOGLIO DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> MODULO DI RILIEVO).		

INCONVENIENTI ACCERTATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CENSIMENTO DAGLI ISPETTORI - ( <i>Vedasi</i> RELAZIONE SUI DIFETTI ECC.).		
INDAGINI - Divieto di eseguire, contemporaneamente al censimento, altre indagini (circolare 56/45 C) . . . . .	Pag.	137
INDAGINI SPECIALI SUL CENSIMENTO DEMOGRAFICO - Circolare 152/120 C . . . . .	»	188, 204
INDICE ANALITICO ALFABETICO . . . . .	»	393
INDICE ANALITICO DELLE ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	56
INDICE CRONOLOGICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO . . . . .	»	388
INDICE DELLE ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	22
INDICE DELLE ISTRUZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	66
INDICE DELLE ISTRUZIONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	»	81
INDICE DELLE MATERIE CONTENUTE NELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE BASATE SUI RISULTATI DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO . . . . .	»	344
INDICE GENERALE . . . . .	»	v
INDUSTRIA - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALL'INDUSTRIA).		
Id. - R. D. L. 3 novembre 1927, n. 2107, che detta norme per l'impianto di stabilimenti industriali . . . . .	»	376
INDUSTRIA - R. D. L. 29 luglio 1928, n. 1843, che disciplina l'industria della panificazione . . . . .	»	376
Id. - R. D. 5 ottobre 1933, n. 1414. - Provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale . . . . .	»	376
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - ( <i>Vedasi</i> PERSONALE PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO).		
INSUFFICIENZA - Numerica o qualitativa delle persone adibite all'ufficio comunale di censimento - Provvedimenti degli Ispettori (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	85
INTERCALARI - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).		
INVALIDI - ( <i>Vedasi</i> CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).		
INVENTARIO DEI PACCHI DEL MATERIALE DI CENSIMENTO . . . . .	»	274
IPOTECHE - R. D. 30 dicembre 1923, n. 3272, che approva il T. U. sulle tasse ipotecarie . . . . .	»	376
IRREGOLARITÀ - Gravi irregolarità nel comune di Alcamo (punto 3 del bollettino n. 17) . . . . .	»	202
Id. - Irregolarità anagrafiche rilevate durante le ispezioni del censimento (punto 2 del bollettino n. 19) . . . . .	»	204
IRREGOLARITÀ - Necessità di segnalare tempestivamente al Prefetto le irregolarità verificatesi nel censimento (punto 1 del bollettino n. 17) . . . . .	»	202
IRREGOLARITÀ - Segnalazione dell'Istituto al Ministero dell'interno (articolo 77 del Regolamento) . . . . .	»	16
ISOLE DELL'EGEO - Censimento della popolazione dei Possedimenti italiani (articoli 66 e 67 del Regolamento) . . . . .	»	15
ISOLE DELL'EGEO - Militari dislocati nelle Isole dell'Egeo (circolare 108/89 C) . . . . .	»	162, 199
Id. - Persone assenti temporaneamente in A.O., in Libia e nelle Isole dell'Egeo (circolare 128/104 C) . . . . .	»	174, 201
ISOLE O ZONE DI TERRITORIO STACCAE - Costituzione di sezioni separate (art. 29 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	»	12, 118
ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Collegamento con l'Istituto - Invio di rapporti (circolare 126/102 C) . . . . .	»	173
ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Istruzioni per le ispezioni nel periodo delle operazioni di revisione qualitativa e quantitativa (circolare 126/102 C) . . . . .	»	172
ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Relazione sui difetti e sugli inconvenienti del censimento (circolare 129/105 C) . . . . .	»	175
ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Riunione sotto la presidenza del Direttore generale dell'Istituto (punto 2 del bollettino n. 14) . . . . .	»	200
ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Riunioni interprovinciali (circolare 32/25 C) . . . . .	»	127
Id. - Riunioni provinciali (circolari 119/96 C e 126/102 C) . . . . .	»	164, 174
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Controllo delle operazioni di revisione (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	84
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Divisione del territorio della provincia in zone da assegnare alla vigilanza dei singoli ispettori (circolare 47/39 C) . . . . .	»	132
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Elenco degli ispettori provinciali con l'indicazione dei comuni affidati alla loro vigilanza (circolare 73/58 C) . . . . .	»	144
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Esonero dalle normali attribuzioni (circolare 47/39 C) . . . . .	»	132

	Pag.	
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Istruzioni per le ispezioni nel periodo delle operazioni di revisione quantitativa e qualitativa (circolare 126/102 C) . . . . .	172	
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Numero massimo dei comuni da affidare alla vigilanza dei singoli ispettori (circolare 47/39 C) . . . . .	132	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Primo rapporto dell'ispettore (punto IV C delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	183	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Relazione sui difetti ed inconvenienti del censimento (circolare 129/105 C) . . . . .	175	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Revisione aritmetica (punto V B delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	85	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Riunioni centrali di alcuni funzionari degli uffici provinciali di censimento (circolare 31/24 C) . . . . .	127	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Riunioni intercomunali dal 1° al 5 aprile e riunioni comunali dal 6 al 10 aprile dei funzionari degli uffici comunali di censimento (circolare 50/42 C) . . . . .	135	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Riunioni interprovinciali di tutti gli ispettori componenti gli uffici provinciali di censimento (circolare 32/25 C) . . . . .	127	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Riunioni provinciali (circolare 119/96 C e lettera E della circolare 126/102 C) . . . . .	164, 174	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Scelta degli ispettori provinciali, numero e compiti (articolo 23 del Regolamento e circolare 25/19 C) . . . . .	11, 124	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Schemi dei rapporti (circ. 48/40 C) . . . . .	133	»
Id. Id. Id. - Secondo rapporto dell'ispettore (punto V D delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	86	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Sorveglianza sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione (punto IV delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	83	»
ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Terzo rapporto dell'ispettore (punto V lettera F delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	86	»
ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA - Invito del Ministero dell'agricoltura e foreste a svolgere attiva propaganda (circolare n. 109) . . . . .	229	»
ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA - Istruzioni dell'Istituto per la propaganda del censimento relativa alle figure professionali dell'agricoltura (circolare 52/43 C) . . . . .	136	»
ISPEZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Numero degli ispettori provinciali di censimento (bollettini nn. 18, 19 e 20) . . . . .	203, 204, 205	»
ISPEZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Numero dei comuni ispezionati (bollettini 18 e 19) . . . . .	203, 204	»
ISPEZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Numero delle ispezioni (boll. nn. 18, 19 e 20)	203, 204, 205	»
ISPEZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - (Vedasi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ed ISPETTORI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA).		
ISPEZIONI DIRETTE DELLE LL. EE. I PREFETTI - Telegramma 8276-137/2 del Ministero dell'interno e bollettini nn. 2, 4 e 5 . . . . .	105, 192, 194, 195	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Collaborazione degli enti pubblici ed anche di quelli privati soggetti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato (articolo 18 del Regol.)	10	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Collegamento con i propri ispettori (circolare 126/102 C)	173	»
Id. Id. - Designazione degli enti e delle persone meritevoli dei diplomi d'onore e di benemeranza (art. 73 del Regolamento) . . . . .	16	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Direzione e sorveglianza delle operazioni di censimento (articolo 17 del Regolamento) . . . . .	10	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Facoltà di eseguire ispezioni con funzionari propri (artt. 17 e 25 del Regolamento) . . . . .	10, 11	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica (R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285) . . . . .	17	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Organizzazione delle ispezioni (punto 3 del bollettino n. 4)	194	»
Id. Id. - Segnalazione al Ministero dell'interno dei Comuni nei quali le operazioni di censimento non fossero state eseguite in conformità con le norme e le istruzioni (art. 77 del Regolamento) . . . . .	16	»
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - Vigilanza sulla circoscrizione del Governatorato di Roma (articolo 24 del Regolamento) . . . . .	11	»
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - Compilazione dei piani topografici sulle tavolette alla scala 1:25.000 dell'Istituto geografico militare (articolo 31 del Regolamento) . . . . .	12	»
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - Istruzioni per l'acquisto delle tavolette dell'Istituto geografico militare (circolare 52/4 C) . . . . .	112	»



	Pag.
ISTITUTO NAZIONALE LUCE - Breve cinematografia per il censimento . . . . .	227
Id. Id. - Alcuni fotogrammi del film ( <i>Tavola fuori testo</i> ) . . . . .	228-229
ISTITUTI DI BENEFICENZA - ( <i>Vedasi OSPEDALI</i> ).	
ISTITUTI DI CREDITO - R. D. L. 20 maggio 1924, n. 731, sulla costituzione di un ente denominato «Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità» . . . . .	377
ISTITUTI DI CURA - ( <i>Vedasi OSPEDALI</i> ).	
ISTITUTI MILITARI - ( <i>Vedasi CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI</i> ).	
ISTITUTI PSICHIATRICI - Dimora dei ricoverati in istituti psichiatrici (circolare 90/72 C) . . . . .	152
ISTITUTORI - Iscrizione nel foglio di famiglia (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	26
ISTRUZIONE - Legge 2 luglio 1929, n. 1152, che concede l'alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine . . . . .	377
ISTRUZIONE - D. 19 settembre 1931 del Capo del Governo, Ministro dell'interno, e del Ministro delle finanze che approva le norme provvisorie per l'applicazione del T. U. per la finanza locale . . . . .	377
ISTRUZIONE - R. D. 1° luglio 1933, n. 786 - Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi . . . . .	377
ISTRUZIONE - R. D. 11 agosto 1933, n. 1206 - Aggiunte e modificazioni al regolamento generale approvato con R. D. L. 25 aprile 1928, n. 1297, sui servizi dell'istruzione elementare . . . . .	378
ISTRUZIONE DEL PERSONALE . . . . .	275
ISTRUZIONI DIRAMATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI . . . . .	88
ISTRUZIONI IMPARTITE DA S. E. IL CAPO DEL GOVERNO . . . . .	20
ISTRUZIONI PER GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO . . . . .	22
ISTRUZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO . . . . .	66
ISTRUZIONI PER GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO . . . . .	81
ITINERARIO DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi ITINERARIO DI SEZIONE</i> ).	
ITINERARIO DI SEZIONE - Compilazione sulla base dello stradario o delle cartelle di casa (punto 5 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	69
ITINERARIO DI SEZIONE - Consegna all'ufficiale di censimento (art. 38 del Regolamento) . . . . .	13
Id. Id. - Fac-simile dell'itinerario di sezione . . . . .	249
Id. Id. - Obbligo dell'ufficiale di censimento di seguire, durante la distribuzione ed il ritiro dei fogli di censimento, l'ordine con cui le vie, strade ecc. si susseguono nell'itinerario (punto 7 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	25
ITINERARIO DI SEZIONE - Sorveglianza sulla compilazione da parte degli ispettori provinciali . . . . .	83

## L

LABORATORI - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29
LAUREATI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA PROFESSIONE - Punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	39
LAVORANTI A DOMICILIO - Elenco nominativo per il censimento industriale e commerciale (circolari 139/113 C e 149/119 C) . . . . .	182, 187, 203
LAVORANTI A DOMICILIO - Norme per la codificazione delle notizie professionali . . . . .	307
Id. Id. - Norme per la revisione delle notizie professionali . . . . .	291
Id. Id. - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	41
LAVORANTI A DOMICILIO - Rilevazione dei lavoratori a domicilio (circolare 86/69 C) . . . . .	150
Id. Id. - Rilevazione preliminare per il censimento industriale e commerciale (circolari 139/113 C e 149/119 C) . . . . .	182, 187, 203
LAVORANTI A DOMICILIO - Risposta al quesito della col. 13 (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	42
LAVORATORE A CONTRATTO ANNUO - ( <i>Vedasi LAVORATORI</i> ).	
LAVORATORE A GIORNATA - ( <i>Vedasi LAVORATORI</i> ).	
LAVORATORI - Figura professionale (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	36
Id. - Norme per la codificazione delle notizie professionali . . . . .	301
Id. - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	40
LAVORATORI STAGIONALI - Concetto di stagionalità per i lavori non agricoli (circolare 95/77 C) . . . . .	155
Id. Id. - Dimora abituale dei membri assenti dalla famiglia per lavori stagionali (punto 12 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	27
LAVORATORI STAGIONALI - Inclusione nell'elenco B dei membri della famiglia assenti per lavori stagionali (punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	28

	Pag.	
LAVORAZIONE - Fasi di lavorazione . . . . .	276	
Id. - Norme di lavorazione . . . . .	280	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 2 aprile 1885, n. 3095 (serie III), che approva il T. U. della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (serie III), contenente pure le disposizioni del titolo IV (porti, spiagge e fari) della preesistente 20 maggio 1865 sui LL. PP. . . . .	378	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 16 giugno 1904, n. 445, che fissa le norme per la concessione di sussidi a comuni ed a consorzi per la esecuzione di opere pubbliche . . . . .	378	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 23 ottobre 1904, n. 625, che approva il regolamento per la concessione di sussidi per i lavori di difesa delle strade provinciali e comunali e degli abitati, contro le frane e le corrosioni dei fiumi e torrenti . . . . .	378	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 28 novembre 1907, n. 836, che approva il regolamento per l'applicazione degli artt. 53, 54, 55 e 56 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in ordine alla costruzione delle strade di allacciamento alla rete stradale dei comuni isolati . . . . .	379	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 15 novembre 1923, n. 2506, che detta norme per la classificazione e manutenzione delle strade pubbliche . . . . .	379	»
LAVORI PUBBLICI - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il T. U. per la finanza locale . . . . .	379	»
LAVORO - R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, che approva la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del D. L. 15 marzo 1923, n. 299 . . . . .	379	»
LEGAZIONI - Nota verbale del Ministero degli affari esteri per l'VIII censimento . . . . .	104	»
LEGGE - Che apporta modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica (R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285) . . . . .	17	»
LEGGE - Che indice l'VIII censimento (L. 2 gennaio 1936, n. 156) . . . . .	5	»
Id. - Che nei riguardi delle Colonie limita alla sola Libia le operazioni dell'VIII censimento della popolazione (Legge 28 maggio 1936, n. 1229) . . . . .	8	»
LEGGE - Che stabilisce che i censimenti generali della popolazione debbono effettuarsi ogni 5 anni (R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503) . . . . .	16	»
LEGGE - Che stabilisce la periodicità di 10 anni per i censimenti agrari, industriali e commerciali (L. 18 gennaio 1934, n. 120) . . . . .	17	»
LEGGE SUL CALENDARIO DEI CENSIMENTI - Circolare 48/2 C . . . . .	108	»
Id. - Id. - Circolare 145/117 C . . . . .	185	»
LETTERE - Arrivate all'Istituto durante le operazioni del censimento (punto 7 del bollettino n. 19) . . . . .	204	»
Id. - Spedite dall'Istituto durante le operazioni del censimento (punto 5 del bollettino numero 18) . . . . .	203	»
LEVA MILITARE - R. D. 5 agosto 1927, n. 1437, che approva il T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito . . . . .	379	»
LIBERA PROFESSIONE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).		
LIBIA - Censimento della popolazione della Libia (articoli 66 e 67 del Regolamento) . . . . .	15	»
Id. - Militari dislocati in Libia (circolare 108/89 C) . . . . .	162, 199	»
Id. - Persone assenti temporaneamente in A. O., in Libia e nelle isole dell'Egeo - Colonna integrativa del prospetto riassuntivo (circ. 128/104 C) . . . . .	174, 201	»
LIBIA - R. D. L. 5 marzo 1936, n. 478, che, nei riguardi delle Colonie, limita alla sola Libia le operazioni dell'VIII censimento . . . . .	5	»
LICENZIAMENTO DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Punti 5 e 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	24, 30	»
LINEETTA - Uso della lineetta (punto 19 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	31	»
LOCALITÀ - Indicazione nella colonna 1 dello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	28	»
LOCALITÀ - Indicazione nella prima facciata del foglio di censimento (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	32	»
LOCANDE - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
LONGEVI - Elenco nominativo dei nati nel 1847 e negli anni precedenti (articolo 62 del Regolamento e punto 26 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	15, 77, 202	»
LUOGO DOVE SI TROVA L'ASSENTE - ( <i>Vedasi</i> ASSENZA TEMPORANEA).		

## M

MAGAZZINI - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29	»
MAGAZZINI MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE REGIE NAVI).		
MANICOMI - ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).		
MANIFESTO - ( <i>Vedasi</i> AVVISO DEL CENSIMENTO).		

MARINA MERCANTILE - ( <i>Vedasi anche</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
Id. Id. - Addetti alla marina mercantile in navigazione (circolare 120/97 C) .	Pag.	165
MARITTIMI IN NAVIGAZIONE - ( <i>Vedasi</i> MARINA MERCANTILE).		
MATERIALE DI CENSIMENTO - Archiviazione del materiale . . . . . »		274
Id. Id. - Arrivo del materiale . . . . . »		204, 274
Id. Id. - Confezione dei pacchi di fogli di censimento per la sistemazione del materiale nel magazzino . . . . . »		274
MATERIALE DI CENSIMENTO - Confezione dei pacchi di fogli di censimento per la spedizione (punto 27 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . . »		77
MATERIALE DI CENSIMENTO - Distinta del materiale contenuto nelle casse . . . . . »		274
Id. Id. - Elaborazioni particolari del materiale (circolare 152/120 C) .		188, 204
Id. Id. - Esenzione dalle tasse postali e ferroviarie - ( <i>Vedasi</i> FRANCHIGIA POSTALE e TRASPORTO GRATUITO).		
MATERIALE DI CENSIMENTO - Modelli per l'elaborazione del materiale . . . . . »		329
Id. Id. - Movimento del materiale e relative registrazioni . . . . . »		276
Id. Id. - Norme per l'elaborazione del materiale . . . . . »		273
Id. Id. - Riscontro quantitativo del materiale contenuto nelle casse . . . . . »		274
Id. Id. - Sistemazione del materiale in magazzino . . . . . »		274
Id. Id. - Spedizione del materiale - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE)		
MATRIMONIO - ( <i>Vedasi anche</i> CONIUGATI).		
Id. - Religioso (punti 25 e 27 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »		33, 34
MEMBRI PRESENTI - Numero - ( <i>Vedasi</i> NOTIZIE FAMILIARI).		
MEMBRI RESIDENTI - Numero - ( <i>Vedasi</i> NOTIZIE FAMILIARI).		
MEMBRI RESIDENTI IMPRODUTTIVI - Numero - ( <i>Vedasi</i> NOTIZIE FAMILIARI).		
MESTIERE - ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).		
MESTIERI AMBULANTI - Norme da seguire per il censimento delle persone che esercitano mestieri ambulanti (circ. 95/77 C) . . . . . »		155
MEZZADRO - ( <i>Vedasi</i> COLONO PARZIARIO).		
MILITARI - ( <i>Vedasi anche</i> CONVIVENZE MILITARI).		
Id. - Della R. Marina imbarcati ed in forza su RR. Navi - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).		
MILITARI - Del R. Esercito - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO).		
Id. - Di carriera (punti 12, 39 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »		27, 47, 49
Id. - Di leva (articoli 12 e 13 del Regolamento, punti 12, 39 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »		10, 27, 47, 49
MILITARI - Di leva - Censimento delle reclute del 1915 (punto 4 del bollettino n. 6) . . . . . »		196
MILITARI DISLOCATI IN AFRICA ORIENTALE - Articolo 2 del Regolamento e circolare 91/73 C . . . . . »		9, 153
MILITARI DISLOCATI IN LIBIA E NELL'EGEO - Circolare 108/89 C . . . . . »		162, 199
MILITARI RICHIAMATI - Articoli 12 e 13 del Regolamento e punti 12, 39 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »		10, 27, 47, 49
MILITARI RICOVERATI IN OSPEDALI - Punto 2 del bollettino n. 10 . . . . . »		198
MILITARI TEMPORANEAMENTE LONTANI DALLA CONVIVENZA - Art. 12 del Regolamento e punti 39 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »		10, 48, 49
MILITARI VOLONTARI - Articoli 12 e 13 del Regolamento e punti 12, 39 e 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »		10, 27, 47, 49
MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE - Avvertenze speciali per il censimento delle convivenze della milizia (circolare n. 23989/1/41) . . . . . »		100
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Nota verbale alle Ambasciate e Legazioni accreditate presso la Real Corte per il censimento del personale diplomatico . . . . . »		104
MINISTERO DELL'AERONAUTICA - Avvertenze speciali per il censimento delle convivenze della R. Aeronautica (circolare 16303) . . . . . »		95
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - Invito dell'Istituto ad effettuare una propaganda specifica per il censimento attraverso gli organi dipendenti (nota n. 8041) . . . . . »		209
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - Istruzioni del Ministero per la propaganda del censimento agli ispettori agrari provinciali (circolari n. 109 e 724) . . . . . »		229, 230
MINISTERO DELLA GUERRA - Istruzioni per il censimento delle convivenze militari del R. E. (circolare 24100) . . . . . »		88
MINISTERO DELLA GUERRA - Trasmissione entro il 4 maggio all'Istituto dei telegrammi dei Comandi di Corpo d'Armata contenenti i dati della forza presente censita nelle convivenze militari del R. E. (allegato n.2 alla circolare 24100) . . . . . »		90
MINISTERO DELLA GUERRA - Trasmissione entro il 10 giugno al Ministero da parte dei Comandi di Corpo d'Armata dei fogli delle convivenze militari del R. E. (allegato n. 2 alla circolare 24100) . . . . . »		89

	Pag.
MINISTERO DELLA GUERRA - Trasmissione entro il 20 giugno all'Istituto dei fogli delle convivenze militari del R. E. (allegato n. 2 alla circolare 24100) . . . . .	90
MINISTERO DELLA MARINA - Avvertenze speciali per il censimento del personale delle RR. Navi (circolare n. 4718) . . . . .	» 92
MINISTERO DELLA MARINA - Avvertenze speciali per il censimento delle convivenze della R. Marina (circolare n. 4718 bis) . . . . .	» 94
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - Avvertenze speciali per il censimento della popolazione a bordo delle navi (foglio d'ordini n. 22) . . . . .	» 103
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - Norme per l'esenzione dalle tasse postali per la corrispondenza e gli stampati inerenti all'VIII censimento (circolare 76/10 C) . . . . .	» 117
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - Norme per il trasporto gratuito del materiale di censimento (circolare 132/108 C) . . . . .	» 177
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI - Divieto di utilizzare ai fini dell'applicazione di contributi sindacali le notizie contenute nei fogli di censimento (circolare 33150/490 A. G.) . . . . .	» 106
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI - Invito dell'Istituto ad effettuare una propaganda specifica per il censimento attraverso gli organi dipendenti e relative istruzioni (note nn. 8042 e 10948) . . . . .	» 209,210
MINISTERO DELLE CORPORAZIONI - Istruzioni del Ministero per la propaganda del censimento alle organizzazioni sindacali dipendenti (circolari n. 32881/490 A. G. e n. 33167/490 A. G.) . . . . .	» 230,231
MINISTERO DELLE FINANZE - Divieto di utilizzare a scopo fiscale le notizie contenute nei fogli di censimento (circolare n. 1996) . . . . .	» 105
MINISTERO DELL'INTERNO - Controllo del numero dei componenti le famiglie all'atto del ritiro dei fogli (telegramma 11330-137/2) . . . . .	» 105
MINISTERO DELL'INTERNO - Divieto di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolare n. 16400/4/37584) . . . . .	» 104
MINISTERO DELL'INTERNO - Invito dell'Istituto ad effettuare una propaganda specifica per il censimento attraverso gli organi dipendenti (nota 8040) . . . . .	» 208
MINISTERO DELL'INTERNO - Istruzioni del Ministero alle LL. EE. i prefetti per la propaganda del censimento (circolare n. 16400.4/38353) . . . . .	» 229
MINISTERO DELL'INTERNO - Ordine alle LL. EE. i prefetti di visitare dal primo al 21 aprile i Comuni più importanti (telegramma n. 8876-137/2) . . . . .	» 105
MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA - (Vedasi anche CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE).	
MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA - Comunicato alla stampa del 18 aprile 1936 . . . . .	» 232
MISURA - Del controllo . . . . .	» 277
Id. - Del supercontrollo . . . . .	» 277
MOD. C 21 - Modello per la spedizione degli stampati (circolare n. 19/15 C) . . . . .	» 120
» C 21 - Fac-simile del modello . . . . .	» 248
» C 22 - Esterno del cartone dei pacchi di fogli di famiglia . . . . .	» 274
» C 23 - Notizie arrivo del materiale . . . . .	» 274
» C 24 - Registro arrivo del materiale . . . . .	» 274
» C 25 - Modulo di rilievo . . . . .	» 277,286,314
» C 25 - Fac-simile del modello . . . . .	» 332
» C 26 - Modulo di codificazione per fogli di famiglia . . . . .	» 295
» C 26 - Fac-simile del modello . . . . .	» 334
» C 26 bis - Modulo di codificazione per piccole convivenze . . . . .	» 309
» C 26 bis - Fac-simile del modello . . . . .	» 335
» C 26 ter - Modulo di codificazione per grandi convivenze . . . . .	» 309
» C 27 - Modulo contenente le notizie caratteristiche della sezione . . . . .	» 310
» C 28 - Esterno del cartone dei pacchi di moduli di codificazione . . . . .	» 277,314
» C 29 - Elenco degli errori rilevati nel controllo . . . . .	» 277,314
» C 30 - Modulo di corrispondenza con i comuni . . . . .	» 278,315
» C 31 - Registro quesiti . . . . .	» 278,279
» C 32 - Rapportino giornaliero della produzione della sala . . . . .	» 279
» C 32 - Fac-simile del modello . . . . .	» 336
» C 33 - Rapportino giornaliero generale della sala . . . . .	» 279
» C 34 - Rapporto a carico degli impiegati . . . . .	» 279
» C 35 - Bolletta di carico del materiale . . . . .	» 279
» C 36 - Rapportino individuale di produzione (revisione e codificazione) . . . . .	» 280
» C 36 - Fac-simile del modello . . . . .	» 337
» C 36 bis - Riepilogo Modd. C. 36 del settore . . . . .	» 280

	<i>Pag.</i>
MOD. C 36 bis — Fac-simile del modello . . . . .	337
» C 37 — Rapportino individuale di produzione (controllo) . . . . .	280
» C 37 — Fac-simile del modello . . . . .	337
» C 37 bis — Riepilogo Modd. C. 37 del settore . . . . .	280
» C 37 bis — Fac-simile del modello . . . . .	337
» C 38 — Bolletta di scarico del materiale . . . . .	280
» C 39 — Registro individuale di produzione (revisione, codificazione e controllo) . . . . .	280
» C 39 — Fac-simile del modello . . . . .	338
» C 40 — Registro del movimento del materiale in sala . . . . .	280
» C 41 — Registro del movimento del materiale in magazzino . . . . .	279
» C 42 — Registro del movimento del materiale al montacarichi . . . . .	280
» C 43 — Modulo quesiti . . . . .	279
» C 44 — Elenco fogli sospesi . . . . .	314, 315
» C 45 — Registro individuale di produzione — Settore corrispondenza . . . . .	315
» C 46 — Rapportino giornaliero — Settore corrispondenza e rettifica . . . . .	315
» C 46 — Fac-simile del modello . . . . .	339
» C 47 — Permesso di uscita dalla sala . . . . .	279
» C 49 — Registro centrale della produzione giornaliera (fac-simile del modello) . . . . .	340
MODELLI PER LA RILEVAZIONE — Elenco . . . . .	246
MODELLI PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO — Elenco . . . . .	330
MODELLI PER LE OPERAZIONI PRELIMINARI DEL CENSIMENTO — Elenco . . . . .	246
MODELLI PER LE OPERAZIONI SUSSEGUENTI ALLA RILEVAZIONE — Elenco . . . . .	246
MODIFICA DELLE MODALITÀ INERENTI AL CENSIMENTO DELLE CONVIVENZE MILITARI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA — Circolare 60/49 C . . . . .	139
MODIFICA DEL TESTO TELEGRAFICO PER LA COMUNICAZIONE DEI RISULTATI PROVVISORI DEL CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).	
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA - ( <i>Vedasi</i> ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA).	
MOD. P II — Ripartizione del territorio del comune in frazioni di censimento - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO).	
MOD. P II — Fac-simile del modello . . . . .	247
» P 12 — Stato di sezione provvisorio - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).	
» P 12 — Fac-simile del modello . . . . .	250
» P 13 — Stato di sezione definitivo - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE DEFINITIVO).	
» P 13 — Fac-simile del modello . . . . .	271
» P 14 — Prospetto riassuntivo - ( <i>Vedasi</i> PROSPETTO RIASSUNTIVO).	
» P 14 — Fac-simile del modello . . . . .	272
» R I — Foglio di famiglia - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI FAMIGLIA).	
» R I — Fac-simile del modello . . . . .	251
» R 2 — Foglio di convivenza per le convivenze con non più di 15 persone presenti - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).	
MOD. R 2 — Fac-simile del modello . . . . .	257
» R 2 bis — Foglio di convivenza per le convivenze con più di 15 persone presenti - ( <i>Vedasi</i> FOGLI DI CONVIVENZA).	
MOD. R 2 bis — Fac-simile del modello . . . . .	261
» R 2 bis A — Intercalare al mod. R. 2 bis (Fac-simile del modello) . . . . .	262
» R 2 bis B — Intercalare al mod. R. 2 bis (Fac-simile del modello) . . . . .	264
» R 3 — Scheda individuale per alberghi, pensioni ecc. - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).	
» R 3 — Fac-simile del modello . . . . .	267
» R 4 — Scheda individuale per ufficiali, sottufficiali e militari di carriera della R. Marina, imbarcati e senza famiglia - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).	
MOD. R 4 — Fac-simile del modello . . . . .	268
MODULO DI CODIFICAZIONE — ( <i>Vedasi</i> CODIFICAZIONE).	
MODULO DI CORRISPONDENZA CON I COMUNI — ( <i>Vedasi</i> MOD. C 30).	
MODULO DI RILIEVO — ( <i>Vedasi</i> MOD. C 25).	
MORTI PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE — Punto 22 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	33
MOTOPESCHERECCI — Censimento delle persone imbarcate sui motopescherecci - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).	
MOVIMENTO DEL MATERIALE — ( <i>Vedasi</i> MATERIALE DI CENSIMENTO).	
MULTE A CARICO DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO — Articolo 75 del Regolamento e punto 62 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	16, 54, 67

## N

NATANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE - ( <i>Vedasi</i> BARCHE).		
NATI DOPO LA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE - Punto 22 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	Pag.	33
NATI PRIMA DELLA MEZZANOTTE DEL 20 APRILE - Punto 22 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	33
NAVI - Regie Navi - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).		
NAVI MERCANTILI - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
NOMINA DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).		
NOTARIATO - Legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . .	»	379
NOTARIATO - R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili . . . . .	»	380
NOTIZIE CHE DEBONO ESSERE SCRITTE NELLA PRIMA FACCIATA DEL FOGLIO DI CENSIMENTO - Punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	32
NOTIZIE CHE DEBONO ESSERE SCRITTE NELLO STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	28
NOTIZIE COMUNI A TUTTI I FOGLI DI CENSIMENTO DI UNA STESSA SEZIONE . . . . .	»	310
NOTIZIE CONTENUTE NEL FOGLIO DI CENSIMENTO - Punti 23-36 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	33
NOTIZIE FAMILIARI . . . . .	»	308
NOTIZIE INDIVIDUALI . . . . .	»	297
NUBILI CON FIGLI NATURALI - Punto 25 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	33
NUMERAZIONE CIVICA - Revisione generale (articolo 34 del Regolamento) . . . . .	»	12
Id. Id. - Norme da osservarsi per la numerazione dei fabbricati (circolare 65/6 C) . . . . .	»	115
NUMERAZIONE CONVENZIONALE - ( <i>Vedasi</i> CODIFICAZIONE).		
NUMERAZIONI CONVENZIONALI FISSE - Numero convenzionale della provincia . . . . .	»	311
Id. Id. - Numero convenzionale della zona agraria . . . . .	»	312
Id. Id. - Numero convenzionale per i comuni in evidenza . . . . .	»	312
Id. Id. - Numero del comune nella provincia . . . . .	»	313
Id. Id. - Numero d'ordine della sezione di censimento . . . . .	»	313
NUMERO CIVICO - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28
NUMERO DEL FOGLIO NELLA SEZIONE - Articolo 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C . . . . .	»	15, 75, 168
NUMERO D'ORDINE DEL FOGLIO DI FAMIGLIA O DI CONVIVENZA NELLA SEZIONE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28

## O

OCCUPAZIONE - ( <i>Vedasi</i> PROFESSIONE).		
OPERAI - Punti 33, 34 e 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	38, 41, 42
Id. - Che alternano per ragioni di lavoro la loro dimora in due comuni - ( <i>Vedasi</i> COMUNE DI DIMORA ABITUALE).		
OPERA NAZIONALE BALILLA - Legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'O.N.B. per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù . . . . .	»	380
OPERA NAZIONALE BALILLA - R.D.L. 9 gennaio 1927, n. 5, che apporta modificazioni alla legge 3 aprile 1926, n. 2247, concernente la istituzione dell'O.N.B. per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù . . . . .	»	380
OPERA NAZIONALE BALILLA - R.D. 9 gennaio 1927, n. 6, che approva i regolamenti amministrativo e tecnico-disciplinare per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 2247, sull'O.N.B. . . . .	»	381
OPERAZIONI DI CENSIMENTO - Calendario delle operazioni. . . . .	»	18
OPERAZIONI DI REVISIONE - Compilazione degli stati di sezione definitivi - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE DEFINITIVO).		
OPERAZIONI DI REVISIONE - Compilazione in sede di revisione dei fogli di censimento per le famiglie sfuggite alla rilevazione - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO IN SEDE DI REVISIONE).		
OPERAZIONI DI REVISIONE - Compilazione del prospetto riassuntivo - ( <i>Vedasi</i> PROSPETTO RIASSUNTIVO).		

OPERAZIONI DI REVISIONE - Computi giornalieri di sezione - ( <i>Vedasi</i> COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE).		
OPERAZIONI DI REVISIONE - Controllo delle operazioni di revisione (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	Pag.	84
OPERAZIONI DI REVISIONE - Revisione preliminare - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE PRELIMINARE).		
Id. Id. - Revisione qualitativa dei fogli di censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUALITATIVA).		
OPERAZIONI DI REVISIONE - Revisione quantitativa dei fogli di censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE QUANTITATIVA).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Censimento dei senza tetto - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DEI SENZA TETTO).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Censimento delle persone imbarcate su natanti in servizio strettamente locale - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DELLE PERSONE IMBARCATE SU NATANTI).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Compilazione degli elenchi nominativi delle famiglie viventi in case isolate in campagna - ( <i>Vedasi</i> ELENCO NOMINATIVO).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Compilazione degli itinerari di sezione - ( <i>Vedasi</i> ITINERARIO DI SEZIONE).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Compilazione dello stato di sezione provvisorio - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Compilazione d'ufficio dei fogli - ( <i>Vedasi</i> COMPILAZIONE D'UFFICIO).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Consegna e distribuzione dei fogli - ( <i>Vedasi</i> CONSEGNA DEI FOGLI e DISTRIBUZIONE DEI FOGLI).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Preparazione dei fogli di censimento (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Ritiro dei fogli di censimento - ( <i>Vedasi</i> RITIRO DEI FOGLI).		
OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE - Sorveglianza sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione (punto IV delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	83
ORDINAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO SECONDO L'ORDINE ALFABETICO DELLE DENOMINAZIONI DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITÀ PER IL RISCONTRO CON I FOGLI ANAGRAFICI - Circolare 138/112 C . . . . .	»	179
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario . . . . .	»	381
Id. Id. - R.D. 3 maggio 1923, n. 1042, che trasferisce a carico dei comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari . . . . .	»	381
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 30 dicembre 1923, n. 2786, che approva il Testo Unico delle disposizioni sull'ordinamento degli uffici giudiziari e del personale della magistratura . . . . .	»	381
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - R.D. 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti di Assise Id. Id. - L. 22 dicembre 1932, n. 1675, che modifica l'ordinamento degli ufficiali giudiziari . . . . .	»	381
ORDINAMENTO NUMERICO PROGRESSIVO DEI FOGLI DI CENSIMENTO NELLA SEZIONE - Art. 60 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e paragrafo IV della circolare 123/99 C . . . . .	»	15, 75, 168
ORDINE ALFABETICO DELLE DENOMINAZIONI DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITÀ - Circolare 135/110 C - quesito II . . . . .	»	178
ORDINE DEI FOGLI DI CENSIMENTO NELLA SEZIONE - ( <i>Vedasi</i> ORDINAMENTO NUMERICO PROGRESSIVO).		
ORDINE DEI FOGLI DI CENSIMENTO SECONDO L'ORDINE ALFABETICO DELLE DENOMINAZIONI DELLE VIE, PIAZZE E LOCALITÀ PER IL RISCONTRO CON I FOGLI ANAGRAFICI - Circolare 138/112 C . . . . .	»	179
ORDINE DEI MODULI DI CODIFICAZIONE . . . . .	»	278
ORDINE D'ISCRIZIONE NEL FOGLIO DI CONVIVENZA DEI COMPONENTI LA CONVIVENZA . . . . .	»	47
ORDINE D'ISCRIZIONE NEL FOGLIO DI FAMIGLIA DEI COMPONENTI LA FAMIGLIA . . . . .	»	33
ORFANOTROFI - ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Affissione del manifesto murale per la propaganda del censimento - ( <i>Vedasi</i> AFFISSIONE).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Assunzione degli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Compilazione dei piani topografici - ( <i>Vedasi</i> PIANO TOPOGRAFICO).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Costituzione delle commissioni comunali e provinciali di propaganda - ( <i>Vedasi</i> COMMISSIONE COMUNALE DI PROPAGANDA e COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA).		

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Costituzione degli uffici comunali e provinciali di censimento - ( <i>Vedasi</i> UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO e UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Determinazione dei centri abitati - ( <i>Vedasi</i> CENTRO ABITATO).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Revisione della numerazione civica dei fabbricati e delle denominazioni delle strade, piazze ecc. - ( <i>Vedasi</i> NUMERAZIONE CIVICA e DENOMINAZIONE STRADALE).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Ripartizione del territorio del comune in frazioni e sezioni di censimento - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO e SEZIONE DI CENSIMENTO).		
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL CENSIMENTO E LAVORI PRELIMINARI - Sorveglianza sull'organizzazione dei servizi comunali di censimento (punto III delle Istruzioni per gli uffici provinciali) . . . . .	Pag.	82
ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI NELLE SALE . . . . .	»	276
ORGANIZZAZIONI SINDACALI - ( <i>Vedasi anche</i> ASSOCIAZIONI SINDACALI).		
Id. Id. - Istruzioni impartite agli organi dipendenti per la propaganda specifica del censimento . . . . .	»	233
OSPEDALI - ( <i>Vedasi anche</i> CONVIVENZE).		
Id. - Comune di dimora abituale (articolo 13 del Regolamento e punti 12 e 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	10, 27, 50
OSPEDALI - Norme per il censimento dei ricoverati negli ospedali (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
OSPEDALI - Professione (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
Id. - Relazione di convivenza (punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	51
OSPEDALI MANICOMIALI - ( <i>Vedasi anche</i> OSPEDALI).		
Id. Id. - Ricoverati in ospedali manicomiali od istituti psichiatrici (circolare numero 90/72 C) . . . . .	»	152
OSPEDALI MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).		
OSPITATI A TEMPO INDETERMINATO - Dimora (circolare n. 90/72 C) . . . . .	»	152
OSPITI - Iscrizione nel foglio di famiglia (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26
OSPITI NEGLI ALBERGHI - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
OSPIZI - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI e OSPEDALI).		

## P

PACCHI - Confezione dei pacchi di fogli di censimento per la sistemazione del materiale nel magazzino . . . . .	»	274
PACCHI - Confezione dei pacchi di fogli di censimento per la spedizione (punto 27 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	77
PACCHI - Confezione dei pacchi di moduli di codificazione . . . . .	»	277, 314
PADRONI - Codificazione della professione dei censiti che hanno la posizione di « padrone » - Tabella E. . . . .	»	326
PARENTELA - ( <i>Vedasi</i> RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA).		
PARROCCHIA - Indicazione da annotare nella prima facciata del foglio di famiglia (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
PARROCO - Commissione comunale di propaganda (articolo 19 del Regolamento) . . . . .	»	10
Id. - Commissione provinciale di propaganda (articolo 20 del Regolamento) . . . . .	»	10
PARTITO NAZIONALE FASCISTA - Disposizioni per il censimento alle Federazioni dei fasci di combattimento (Fogli d'ordini numeri 566 e 573) . . . . .	»	232
PASSEGGERI IMBARCATI SU NAVI MERCANTILI - ( <i>Vedasi</i> NAVI MERCANTILI).		
PATENTATI CHE NON ESERCITANO LA PROFESSIONE LIBERA - Punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	39
PATERNITÀ - ( <i>Vedasi anche</i> MATRIMONIO).		
Id. - Colonna 3 del foglio di censimento (punto 24 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	33
PATERNITÀ - Norme per la revisione . . . . .	»	282
PENALITÀ - ( <i>Vedasi</i> SANZIONI).		
PENSIONATI - ( <i>Vedasi</i> CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).		
PENSIONI - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
PERIODICITÀ DEI CENSIMENTI AGRARI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI - Legge 18 gennaio 1934, numero 120 . . . . .	»	17, 108



PERIODICITÀ DEI CENSIMENTI DEMOGRAFICI - R. D. L. 6 novembre 1930, n. 1503 . . . . .	Pag.	16
PERSONALE DIPENDENTE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE).		
PERSONALE DI SERVIZIO CON FAMIGLIA - Punto 23 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	33
PERSONALE DI SERVIZIO E DI FATICA - ( <i>Vedasi</i> DOMESTICI).		
PERSONALE PER L'ELABORAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO - Assunzione . . . . .	»	275
Id. Id. Id. - Inquadramento . . . . .	»	278
Id. Id. Id. - Istruzione . . . . .	»	275
PERSONE ALLOGGiate NEGLI ALBERGHI, LOCANDE ECC. - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
PERSONE ALLOGGiate PRESSO FAMIGLIE - ( <i>Vedasi</i> DOZZINANTI ed OSPITI).		
PERSONE ASSENTI PER LAVORI STAGIONALI - ( <i>Vedasi</i> LAVORATORI STAGIONALI).		
PERSONE ASSENTI TEMPORANEAMENTE - ( <i>Vedasi</i> ASSENTI TEMPORANEAMENTE).		
PERSONE CHE ESERCITANO MESTIERI AMBULANTI - ( <i>Vedasi</i> MESTIERI AMBULANTI).		
PERSONE CHE VIVONO DA SOLE - Compilazione di un proprio foglio di famiglia (punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	26
PERSONE DA CONSIDERARSI COME FACENTI PARTE DELLA FAMIGLIA - Punto 10 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	26
PERSONE E FAMIGLIE ASSENTI - Punto 17 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	30
PERSONE IMBARCATE SU NATANTI IN SERVIZIO STRETTAMENTE LOCALE - ( <i>Vedasi</i> BARCHE).		
PERSONE IMBARCATE SU NAVI MERCANTILI ( <i>Vedasi</i> NAVI MERCANTILI).		
PERSONE IMBARCATE SU REGIE NAVI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).		
PERSONE IN A. O. - Censimento dei militari di carriera, con o senza famiglia, dislocati in A. O. (circolare 91/73 C e quesito 22 della circolare 100/82 C) . . . . .	»	153, 158
PERSONE IN A. O. - Censimento delle persone che si trovino in A. O. (quesito 9 della circolare 77/62 C) . . . . .	»	146
PERSONE IN A. O. - Comune di dimora abituale (art. 13 del Regolamento) . . . . .	»	10
PERSONE IN A. O., IN LIBIA E NELLE ISOLE DELL'EGEO - Disposizioni integrative per la compilazione del prospetto riassuntivo (circolare 128/104 C) . . . . .	»	174, 201
PERSONE NON MILITARI AVENTI OBBLIGO DI DIMORA IN CASERMA - ( <i>Vedasi</i> CORPI NON MILITARI ACCASERMATI).		
PERSONE PRESENTI - Punto 13 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	27
PERSONE SENZA FISSA DIMORA - Censimento delle persone senza fissa dimora - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DEI SENZA TETTO).		
PIANI - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	29
PIANI DEGLI EDIFICI CON DUE INGRESSI - Ordine progressivo da dare ai piani (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	29
PIANO TOPOGRAFICO - ( <i>Vedasi anche</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO.)		
Id. - Compilazione dei piani topografici sulle tavolette dell'Istituto geografico militare (articolo 31 del Regolamento) . . . . .	»	12
PIANO TOPOGRAFICO - Istruzioni per l'acquisto delle tavolette dell'Istituto geografico militare (circolare 52/4 C) . . . . .	»	112
PIANO TOPOGRAFICO - Istruzioni per la compilazione dei piani topografici (circolare 52/4 C)	»	112
Id. - Proroga del termine fissato per l'invio dei piani all'Istituto (circolare 66/7 C) . . . . .	»	116
PIANO TOPOGRAFICO - Visto dei Podestà dei comuni contermini per l'approvazione della linea di confine (articolo 33 del Regolamento e circolari 52/4 C e 71/8 C) . . . . .	»	12, 112, 116
PIANO TOPOGRAFICO - Zona di territorio in contestazione (articolo 32 del Regolamento e circolare 52/4 C) . . . . .	»	12, 112
PIAZZE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	29
PIAZZE - Revisione della denominazione delle piazze - ( <i>Vedasi</i> DENOMINAZIONE STRADALE).		
PIROPESCHERECCI - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
PODESTÀ - Commissione comunale di propaganda (art. 19 del Regolamento) . . . . .	»	10
Id. - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento relativi alle famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).		
PODESTÀ - Comunicazione dei dati provvisori all'Istituto - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).		
PODESTÀ - Costituzione dell'ufficio comunale di censimento (articolo 15 del Regolamento e circolare 28/21 C) . . . . .	»	10, 125
PODESTÀ - Dichiarazione circa l'esecuzione dei lavori prescritti per l'aggiornamento del registro di popolazione (par. V della circ. 138/112 C) . . . . .	»	182

PODESTÀ - Divisione del territorio del comune in frazioni e sezioni di censimento - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO).		
PODESTÀ - Firma degli stati di sezione definitivi e dei prospetti riassuntivi (punto 3 del bollettino n. 14) . . . . .	Pag.	200
PODESTÀ - Nomina degli ufficiali di censimento (art. 35 del Regolamento) . . . . .	»	12
Id. - Provvedimenti disciplinari a carico dei Podestà (bollettini numeri 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18) . . . . .	»	194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204
PODESTÀ - Pubblicazione di un avviso del censimento - ( <i>Vedasi</i> AVVISO DEL CENSIMENTO).		
Id. - Pubblicazione di un avviso per la tenuta del registro di popolazione (circ. 144/116 C)	»	185
Id. - Responsabilità del regolare andamento delle operazioni di censimento (art. 15 del Regolamento) . . . . .	»	10
PODESTÀ - Visto per l'approvazione della linea di confine tracciata sui piani topografici dei comuni contermini (circolari 52/4 C e 71/8 C) . . . . .	»	112, 116
POMPIERI - ( <i>Vedasi</i> GUARDIE MUNICIPALI).		
POPOLAZIONE - Consistenza numerica della popolazione (art. 1 del Regolamento e punto 1 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	9, 24
POPOLAZIONE - Struttura qualitativa della popolazione - ( <i>Vedasi</i> STRUTTURA QUALITATIVA DELLA POPOLAZIONE).		
POPOLAZIONE A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI - Censimento - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
POPOLAZIONE CALCOLATA - ( <i>Vedasi</i> POPOLAZIONE CENSITA).		
POPOLAZIONE CENSITA - Cause delle differenze fra i dati della popolazione censita e quelli della popolazione calcolata (punto 5 del bollettino n. 17) . . . . .	»	203
POPOLAZIONE DELLE COLONIE - Censimento - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE METROPOLITANA E STRANIERA DELLE COLONIE e CENSIMENTO DELLE POPOLAZIONI INDIGENE DELLE COLONIE).		
POPOLAZIONE DEL REGNO - Primi risultati del censimento (punto 1 del bollettino n. 15 e punto 3 del bollettino n. 20) . . . . .	»	201, 205
POPOLAZIONE LEGALE - Art. 3 del Regolamento . . . . .	»	9
POPOLAZIONE PRESENTE O DI FATTO - Art. 1 del Regolamento . . . . .	»	9
Id.            Id.            - Comunicazione dei dati della popolazione presente - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).		
POPOLAZIONE PRESENTE O DI FATTO - Primi risultati della popolazione presente (punto 1 del bollettino n. 15) . . . . .	»	201
POPOLAZIONE RESIDENTE - Art. 1 del Regolamento . . . . .	»	9
Id.            Id.            - Computo della popolazione residente e comunicazione dei dati all'Istituto (circolari 125/101 C e 128/104 C) . . . . .	»	171, 174
POPOLAZIONE RESIDENTE - Primi risultati della popolazione residente (punto 3 del bollettino numero 20) . . . . .	»	205
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE - Istruzioni per la risposta al quesito della colonna 12 del foglio di censimento (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	39
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE - Norme per la codificazione per le professioni agrarie . . . . .	»	300
Id.            Id.            - Norme per la codificazione per le professioni non agrarie . . . . .	»	305
Id.            Id.            - Norme per la revisione . . . . .	»	287
Id.            Id.            - Tabella di codificazione . . . . .	»	327
POSSEDIMENTI ITALIANI - ( <i>Vedasi</i> ISOLE DELL'EGEO).		
POSTE E TELEGRAFI - R. D. 21 ottobre 1923, n. 2668, che approva il regolamento per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del comune di provenienza . . . . .	»	381
POSTE E TELEGRAFI - R. D. 23 giugno 1927, n. 1257, contenente norme aggiuntive ed integrative al R. D. 6 gennaio 1927, n. 7, relativo alla sistemazione del personale avventizio femminile in servizio nell'amministrazione postale e telegrafica con contratto a termine . . . . .	»	381
POSTE E TELEGRAFI - R. D. 27 settembre 1928, n. 2226, concernente provvedimenti per i commessi postali-telegrafici . . . . .	»	382
PRECEDENZA A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE - R. D. 16 dicembre 1927, n. 2210, concernente l'ordine delle precedenze a corte e nelle funzioni pubbliche . . . . .	»	382
PRECEDENZA A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE - R. D. 22 dicembre 1930, n. 1757, concernente modifiche all'ordine di precedenza a corte e nelle pubbliche funzioni . . . . .	»	382
PRECETTORI - ( <i>Vedasi</i> ISTITUTORI).		
PREFETTO - ( <i>Vedasi</i> anche MINISTERO DELL'INTERNO).		
Id. - Approvazione dell'elenco degli ufficiali di censimento (art. 35 del Regolamento)	»	13
Id. - Costituzione della commissione comunale di propaganda (art. 19 del Regolamento)	»	10
Id. - Costituzione della commissione provinciale di propaganda (art. 20 del Regolamento)	»	10

	Pag.
PREFETTO - Costituzione dell'ufficio provinciale di censimento (art. 23 del Regolamento) . . .	11
Id. - Decisione circa il comune di appartenenza per le zone di territorio in contestazione (art. 32 del Regolamento) . . . . . »	12
PREFETTO - Ispezioni dirette delle LL. EE. i Prefetti (bollettini nn. 2, 4 e 5) . . . . . »	192, 194, 195
Id. - Responsabilità del regolare andamento delle operazioni di censimento (art. 16 del Regolamento) . . . . . »	10
PREFETTO - Segnalazione all'Istituto degli enti e persone meritevoli dei diplomi d'onore e di benemerenzza (art. 73 del Regolamento) . . . . . »	16
PREFETTURA - Consegnna dei fogli di censimento agli agenti diplomatici o consolari stranieri e ritiro - ( <i>Vedasi</i> AGENTI DIPLOMATICI O CONSOLARI STRANIERI).	
PREFETTURA - Ufficio provinciale di censimento (art. 23 del Regolamento) . . . . . »	11
PRIGIONI - ( <i>Vedasi</i> STABILIMENTI PENALI).	
PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> POPOLAZIONE DEL REGNO).	
PRIVATIVE - R. D. 1 agosto 1901, n. 399, che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sulla privativa dei sali e tabacchi . . . . . »	382
PRIVATIVE - R. D. 7 marzo 1920, n. 268, concernente l'istituzione e l'esercizio diretto di rivendita di stato di tabacchi nazionali ed esteri . . . . . »	382
PRIVATIVE - R. D. 16 dicembre 1922, n. 1650, relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di private dello Stato . . . . . »	382
PRIVATIVE - Legge 21 gennaio 1929, n. 67, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . »	382
PROFESSIONE - Abuso del termine « coadiuvante » - ( <i>Vedasi</i> COADIUVANTE).	
Id. - Divieto di usare termini generici per l'indicazione della professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	35
PROFESSIONE - Elenchi professionali - ( <i>Vedasi</i> ELENCHI PROFESSIONALI).	
Id. - Esempi di risposta ai quesiti relativi alla professione per il personale delle pubbliche amministrazioni (bollettino n. 3) . . . . . »	193
PROFESSIONE - Esempi di risposta al quesito della colonna 11 (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	38, 39
PROFESSIONE - Figure professionali degli addetti all'agricoltura (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	35
PROFESSIONE - Istruzioni per la risposta al quesito della colonna 11 del foglio di censimento (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . . »	35
PROFESSIONE - Norme per la codificazione delle notizie professionali . . . . . »	300
Id. - Norme per la revisione delle notizie professionali . . . . . »	284
Id. - Tabella di codificazione della professione dei censiti che hanno la posizione di « padrone » . . . . . »	326
PROFESSIONE - Tabella di codificazione per le professioni agrarie . . . . . »	317
Id. - Tabella di codificazione per le professioni non agrarie . . . . . »	318
PROFESSIONE IGNOTA . . . . . »	285
PROFESSIONE O CONDIZIONE PER I MILITARI - Punto 39 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »	49
PROFESSIONE O CONDIZIONE PER I RICOVERATI E I DETENUTI - Punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »	51
PROFESSIONE OD ARTE LIBERALE - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI ALLA LIBERA PROFESSIONE).	
PROFESSIONE PRINCIPALE - Punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . . »	35
PROFESSIONI - Legge 4 giugno 1934, n. 977, che disciplina le professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e orchestrale . . . . . »	383
PROPAGANDA - Commissione centrale di propaganda - Direttive per la propaganda del censimento - Propaganda generica e propaganda specifica . . . . . »	208
PROPAGANDA - Commissione comunale di propaganda - ( <i>Vedasi</i> COMMISSIONE COMUNALE DI PROPAGANDA).	
PROPAGANDA - Commissione provinciale di propaganda - ( <i>Vedasi</i> COMMISSIONE PROVINCIALE DI PROPAGANDA).	
PROPAGANDA A MEZZO DELLA CINEMATOGRAFIA - Alcuni fotogrammi del film eseguito per conto dell'Istituto ( <i>Tavola fuori testo</i> ) . . . . . »	228-229
PROPAGANDA A MEZZO DELLA CINEMATOGRAFIA - Parlato del film eseguito per conto dell'Istituto . . . . . »	228
PROPAGANDA A MEZZO DELLA CINEMATOGRAFIA - Realizzazione di due brevi film per la propaganda: uno per conto dell'Istituto, l'altro per conto del Governatorato di Roma . . . . . »	227
PROPAGANDA A MEZZO DELLA CINEMATOGRAFIA - Soggetto del film eseguito per conto dell'Istituto . . . . . »	227
PROPAGANDA A MEZZO DELLA RADIO - Radio-comunicazione a cura della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura . . . . . »	226
PROPAGANDA A MEZZO DELLA RADIO - Trasmissioni radiofoniche a cura dell'Eiar . . . . . »	217

PROPAGANDA A MEZZO DELLA RADIO - Trasmissioni radiofoniche a cura dell'Ente radio rurale	Pag.	223
PROPAGANDA A MEZZO DELLA STAMPA - Frasi di propaganda	»	213
Id. Id. - Grafici ( <i>Tavole fuori testo</i> )	»	216-217
Id. Id. - Rubrica speciale sui quotidiani per la risoluzione dei quesiti relativi al censimento - ( <i>Vedasi CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE</i> ).		
PROPAGANDA A MEZZO DELLA STAMPA - Testo del prof. Luzzatto Fegiz per conferenze o articoli di propaganda	»	210
PROPAGANDA SPECIFICA - Disposizioni impartite dal P.N.F.	»	232
Id. Id. - Istruzioni dell'Istituto agli Ispettori provinciali dell'agricoltura (circolare 52/43 C)	»	136
PROPAGANDA SPECIFICA - Istruzioni impartite dai Ministeri agli organi dipendenti - ( <i>Vedasi anche MINISTERI</i> )	»	229
PROPAGANDA SPECIFICA - Istruzioni impartite dalle Organizzazioni sindacali ( <i>Vedasi anche CONFEDERAZIONI</i> )	»	233
PROPAGANDA SPECIFICA - Note dell'Istituto al Ministero dell'interno, al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero delle corporazioni ( <i>Vedasi anche MINISTERI</i> )	»	208
PROPAGANDA SVOLTA DALL'UFFICIO CENSIMENTO DEL GOVERNATORATO DI ROMA - Punto 2 del bollettino n. 5	»	195
PROSPETTO RIASSUNTIVO - Compilazione del prospetto riassuntivo (articolo 60 del Regolamento e punto 25 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento)	»	15, 76
PROSPETTO RIASSUNTIVO - Disposizioni integrative per la compilazione del prospetto riassuntivo (circolari 125/101 C e 128/104 C e punto 1 del bollettino n. 16)	»	171, 174, 202
PROSPETTO RIASSUNTIVO - Errori riscontrati nella compilazione dei prospetti riassuntivi (punto 2 del bollettino n. 16)	»	202
PROSPETTO RIASSUNTIVO - Fac-simile del prospetto riassuntivo (mod. P 14)	»	272
Id. - Firma (punto 3 del bollettino n. 14)	»	200
Id. - Invio immediato dell'originale del prospetto riassuntivo all'Istituto (circolare 125/101 C)	»	171
PROTRAZIONE DELL'ORARIO DEGLI UFFICI COMUNALI - Autorizzazione a protrarre l'orario normale di ufficio per i lavori inerenti al censimento (circolare n. 74/59 C e punto 6 del bollettino n. 1)	»	144, 192
PROVINCIA - Numero convenzionale della provincia	»	311
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - A carico di Segretari comunali (bollettini numeri 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18)	»	192-204
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - A carico di Podestà (bollettini numeri 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18)	»	194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 204
PROVVEDITORE AGLI STUDI - Commissione provinciale di propaganda (articolo 20 del Regolamento)	»	10
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ( <i>Vedasi AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</i> ).		

## Q

QUESITI VARI - Circolare 61/50 C	»	140
Id. - » 77/62 C	»	145
Id. - » 82/66 C	»	147
Id. - » 98/80 C	»	156
Id. - » 100/82 C	»	157
Id. - » 103/84 C	»	158
Id. - » 116/94 C	»	164
Id. - » 124/100 C	»	170
Id. - » 127/103 C	»	174
Id. - » 135/110 C	»	178
Id. - Risoluzione dei quesiti relativi al censimento - ( <i>Vedasi CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE</i> ).		

## R

RADIOCOMUNICAZIONI DI PROPAGANDA - ( <i>Vedasi PROPAGANDA A MEZZO DELLA RADIO</i> ).		
RADIOFONIA - R. D. L. 17 novembre 1927, n. 2207, che detta nuove norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio delle radio-audizioni circolari	»	383

RADIOFONIA - R. D. 3 agosto 1928, n. 2295, apportante modificazioni ed aggiunte alle norme regolamentari sul servizio di radioaudizioni circolari, approvate con RR. DD. 10 luglio 1924, n. 1226, e 13 agosto 1926, n. 1559 . . . . .	Pag.	383
RADIOFONIA - R. D. 14 settembre 1931, n. 1175, che approva il T. U. per la finanza locale . . . . .	»	384
RADIOFONIA - R. D. 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il codice postale e delle telecomunicazioni . . . . .	»	384
RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Azienda costituita da due o più reparti; indicazione da apporre alla colonna 13 (punto 5 del paragrafo V B della circolare 123/99 C) . . .	»	170
RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Istruzioni per la risposta al quesito della colonna 13 (punto 35 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	41
RAMO DI ATTIVITÀ ECONOMICA - Norme per la codificazione per le professioni agrarie . .	»	302
Id. Id. - Norme per la codificazione per le professioni non agrarie . . . . .	»	306
Id. Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	288
Id. Id. - Tabella di codificazione . . . . .	»	322
RAPPORTI DEGLI ISPETTORI DEGLI UFFICI PROVINCIALI - ( <i>Vedasi</i> ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		
RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI - Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 122, contenente norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra esercenti di cinema-teatri e capo comici di compagnie di avanspettacolo . . . . .	»	384
RAPPORTI ECONOMICI COLLETTIVI - Decreto del Capo del Governo 28 gennaio 1936, n. 123, contenente norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici tra noleggiatori di pellicole cinematografiche ed esercenti di cinematografi . . . . .	»	384
RECLUTE DEL 1915 - Censimento (punto 4 del bollettino n. 6) . . . . .	»	196
REGIA AERONAUTICA - Avvertenze speciali per il censimento delle convivenze della Regia Aeronautica (circ. n. 16303 del Ministero dell'aeronautica) . . . . .	»	95
REGIA AERONAUTICA - R. D. L. 22 ottobre 1936, n. 2134, concernente le indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione aeronautica . . . . .	»	384
REGIA MARINA - Censimento dei militari della R. Marina imbarcati e in forza sulle Regie navi ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).		
REGIA MARINA - R. D. 20 ottobre 1932, n. 1517, che modifica il R. D. 1 maggio 1930, n. 729, riguardante il trattamento economico spettante ai personali della R. Marina nei casi di brevi gite giornaliere di servizio . . . . .	»	385
REGIE NAVI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI REGIE NAVI).		
REGIO ESERCITO - Censimento delle convivenze militari del R. E. - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO).		
REGIO ESERCITO - R. D. 22 ottobre 1936, n. 2089, concernente l'indennità da corrispondersi ai personali dell'amministrazione militare per i servizi resi nell'interno dei presidi o nell'ambito di piccole distanze . . . . .	»	385
REGISTRAZIONI DEL MOVIMENTO DEL MATERIALE - ( <i>Vedasi</i> MATERIALE DI CENSIMENTO).		
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Aggiornamento del registro di popolazione sulla base delle risultanze del censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO).		
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Compilazione d'ufficio dei fogli di censimento per le famiglie interamente e temporaneamente assenti - ( <i>Vedasi</i> FAMIGLIE INTERAMENTE E TEMPORANEAMENTE ASSENTI).		
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Differenze sostanziali nel concetto di dimora abituale tra le norme del censimento e quelle che regolano la tenuta dei registri di popolazione (circolare n. 49/41 C) . . . . .	»	135
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Divieto di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolare 16400/4/37584 del Ministero dell'interno) . . . . .	»	104
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Divieto di compilare i fogli di censimento sulla base del registro di popolazione (punto 21 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Divieto di compilare preventivamente lo stato di sezione provvisorio sulla base del registro di popolazione (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 7 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	28,70
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Irregolarità anagrafiche rilevate durante le ispezioni del censimento (punto 2 del bollettino n. 19) . . . . .	»	204
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Posizione anagrafica di alcune categorie di cittadini (circolari 143/115 C e 160/123 C) . . . . .	»	184,189
REGISTRO DI POPOLAZIONE - R. D. 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione . . . . .	»	17,385

REGISTRO DI POPOLAZIONE - Revisione generale dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento - ( <i>Vedasi</i> REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO).		
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Riscontri anagrafici in sede di revisione quantitativa e qualitativa del materiale di censimento (circ. 123/99 C) . . . . .	Pag.	166
REGISTRO DI POPOLAZIONE - Verifica delle notizie e completamento dei fogli di censimento per mezzo del registro di popolazione (punto 56 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	53
REGISTRI DI STATO CIVILE - Verifica delle notizie e completamento dei fogli di censimento per mezzo dei registri di stato civile (punto 56 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	53
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELL'VIII CENSIMENTO . . . . .	»	9
RELAZIONE DI CONVIVENZA DEI RICOVERATI E DETENUTI - Punto 45 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	51
RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA - Colonna 4 del foglio di censimento (punto 25 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	33
RELAZIONE DI PARENTELA O DI CONVIVENZA - Norme per la revisione . . . . .	»	282
RELAZIONE SUI DIFETTI E SUGLI INCONVENIENTI DEL CENSIMENTO - Circolari 129/105 C, 142/114 C e punto 4 del bollettino n. 19 . . . . .	»	175, 183, 204
RELIGIOSI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AL CULTO).		
REQUISITI CHE DEBONO AVERE GLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Articolo 35 del Regolamento e circolare 21/16 C . . . . .	»	12, 120
RESIDENZA - Comune di residenza - ( <i>Vedasi</i> COMUNE DI DIMORA ABITUALE).		
RESIDENZA E SESSO - Colonnina 18 del modulo di codificazione (norme per la codificazione) .	»	298
RESTITUZIONE DEI FOGLI ERRATI OD INCOMPLETI ALL'UFFICIALE DI CENSIMENTO - Articolo 56 del Regolamento e punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE PRELIMINARE) . . . . .	»	14, 53
RETRIBUZIONE DEGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - Punto 4 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento . . . . .	»	69
RETTIFICA DEI FOGLI SOSPESI - Norme per la rettifica dei fogli sospesi. . . . .	»	278, 314
REVISIONE - Operazioni di revisione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI DI REVISIONE).		
REVISIONE ARITMETICA - ( <i>Vedasi</i> COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE).		
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Artt. 4 e 65 del Regolamento . . . . .	»	9, 15
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Aggiornamento qualitativo dei registri di popolazione (punto IV della circolare 138/112 C)	»	181
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Aggiornamento quantitativo dei registri di popolazione (punto II della circolare 138/112 C)	»	180
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Avviso al pubblico circa l'obbligo di notificare le variazioni nella composizione familiare ed i cambiamenti di abitazione e di residenza (circolare 144/116 C) . . . . .	»	185
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Compilazione, in sede di revisione del registro di popolazione, dei fogli di censimento per le persone sfuggite alla rilevazione ed invio di essi all'Istituto (punto III della circolare 138/112 C) . . . . .	»	181
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Divieto di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione (circolare 16400/4/37584 del Ministero dell'interno) . .	»	104
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Istruzioni per la revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolari 138/112 C, 143/115 C, 147/118 C e 160/123 C) . . . . .	»	179, 184, 186, 189
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Posizione anagrafica di alcune categorie di cittadini (circolari 143/115 C e 160/123 C) . . .	»	184, 189
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Rapporti mensili all'Istituto sullo stato di avanzamento dei lavori di revisione (punto V della circ. 138/112 C) . . . . .	»	182
REVISIONE DEI REGISTRI DI POPOLAZIONE SULLA BASE DELLE RISULTANZE DEL CENSIMENTO - Termini per l'esecuzione dei lavori di revisione (punto V della circ. 138/112 C) . . .	»	182
REVISIONE DEL FRONTESPIZIO DEL FOGLIO DI CENSIMENTO - Norme di lavorazione . . . . .	»	280
REVISIONE DELLE NOTIZIE NON PROFESSIONALI - Generalità . . . . .	»	281
Id. Id. - Cittadinanza straniera - Colonna 14 . . . . .	»	283
Id. Id. - Comune di dimora abituale - Colonna 10 . . . . .	»	283
Id. Id. - Data di nascita - Colonne 7, 8 e 9 . . . . .	»	282
REVISIONE DELLE NOTIZIE NON PROFESSIONALI - Data del presunto ritorno - Colonna 18 dell'elenco B . . . . .	»	284

REVISIONE DELLE NOTIZIE NON PROFESSIONALI - Durata dell'assenza - Colonna 17 dell'elenco B	Pag.	284
Id. Id. - Luogo dove si trova l'assente - Colonna 15 dell'elenco B . . . . .	»	283
REVISIONE DELLE NOTIZIE NON PROFESSIONALI - Motivo dell'assenza - Colonna 16 dell'elenco B	»	284
Id. Id. - Paternità - Colonna 3 . . . . .	»	282
Id. Id. - Relazione di parentela o di convivenza - Colonna 4 . . . . .	»	282
REVISIONE DELLE NOTIZIE NON PROFESSIONALI - Sesso - Colonna 5 . . . . .	»	282
Id. Id. - Stato civile - Colonna 6 . . . . .	»	282
REVISIONE DELLE NOTIZIE PROFESSIONALI - Avvertenze di carattere generale . . . . .	»	285
Id. Id. - Addetti ai trasporti . . . . .	»	291
Id. Id. - Addetti al commercio . . . . .	»	292
Id. Id. - Addetti al credito ed alle assicurazioni . . . . .	»	293
Id. Id. - Addetti al culto . . . . .	»	294
Id. Id. - Addetti all'agricoltura . . . . .	»	289
Id. Id. - Addetti alla pesca . . . . .	»	289
Id. Id. - Addetti all'artigianato . . . . .	»	291
Id. Id. - Addetti alle amministrazioni private . . . . .	»	293
Id. Id. - Addetti alle attività ed arti libere . . . . .	»	293
Id. Id. - Addetti all'industria . . . . .	»	290
Id. Id. - Condizioni non professionali . . . . .	»	294
Id. Id. - Dipendenti da pubbliche amministrazioni . . . . .	»	292
Id. Id. - Lavoranti a domicilio . . . . .	»	291
Id. Id. - Posizione nella professione - Colonna 12 . . . . .	»	287
Id. Id. - Professione - Colonna 11 . . . . .	»	286
Id. Id. - Ramo di attività - Colonna 13 . . . . .	»	288
REVISIONE PRELIMINARE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Modalità della revisione (art. 56 del Regolamento, punto 17 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 104/85 C) . . . . .	»	14, 72, 159
REVISIONE PRELIMINARE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Controllo della revisione preliminare da parte dell'ispettore dell'ufficio provinciale (punto V A delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	84
REVISIONE PRELIMINARE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Fogli irregolari (punto 18 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	73
REVISIONE PRELIMINARE DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Fogli regolari (punto 19 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	73
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Modalità della revisione qualitativa (articolo 59 del Regolamento, punto 24 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 123/99 C) . . . . .	»	15, 75, 166
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Controllo da parte dell'ispettore dell'ufficio provinciale di censimento (punto V E delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	86
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Immediata revisione di alcune specie di convivenze (circolare 111/92 C) . . . . .	»	163
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Istruzioni per le ispezioni nel periodo delle operazioni di revisione (circolari 118/95 C e 126/102 C) . . . . .	»	164, 172
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Periodo della revisione (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	84
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Riscontri anagrafici in sede di revisione (circolare 123/99 C) . . . . .	»	166
REVISIONE QUALITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Riunioni provinciali per richiamare l'attenzione degli ispettori provinciali e dei dirigenti gli uffici comunali di censimento sulle modalità della revisione (circolare 119/96 C) . . . . .	»	164
REVISIONE QUALITATIVA DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - (Vedasi FOGLI DELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E.)		
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Modalità della revisione quantitativa (articolo 57 del Regolamento, punto 23 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 123/99 C) . . . . .	»	14, 75, 166
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Compilazione in sede di revisione dei fogli di censimento per le famiglie sfuggite alla rilevazione (art. 57 del Regolamento e circolare 123/99 C) . . . . .	»	14, 166
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Controllo da parte dell'ispettore dell'ufficio provinciale di censimento (punto V E delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	86

	Pag.
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Immediata revisione di alcune specie di convivenze (circolare 111/92 C) . . . . .	163
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Istruzioni per le ispezioni nel periodo delle operazioni di revisione (circolari 118/95 C e 126/102 C) . . . . .	» 164, 172
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Periodo della revisione (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	» 84
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Riscontri anagrafici in sede di revisione (circolare 123/99 C) . . . . .	» 166
REVISIONE QUANTITATIVA DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Riunioni provinciali per richiamare l'attenzione degli ispettori provinciali e dei dirigenti gli uffici comunali di censimento sulle modalità della revisione (circolare 119/96 C) . . . . .	» 164
REVISIONE QUANTITATIVA DELLE CONVIVENZE DEL R. E. - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI R. ESERCITO).	
RICHIAMATI ALLE ARMI - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).	
RICHIAMO ALLE ARMI - Rinvio del richiamo alle armi di persone addette ai servizi del censimento (punto 8 del bollettino n. 2 e punto 5 del bollettino n. 9) . . . . .	» 193, 197
RICHIESTA DEL MATERIALE PER LA LAVORAZIONE NELLE SALE . . . . .	» 279
RICHIESTA DI NOTIZIE AI COMUNI - Norme per la richiesta di notizie ai comuni . . . . .	» 278, 314
RICHIESTE SUPPLETIVE DI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).	
RICOVERATI IN ISTITUTI PSICHIATRICI - Dimora (circolare 90/72 C) . . . . .	» 152
RICOVERATI IN OSPEDALI, CASE DI CURA, ECC. - ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).	
RIEPILOGHI DEI COMPUTI GIORNALIERI DI SEZIONE - ( <i>Vedasi</i> COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE).	
RILEVAZIONE - Operazioni di rilevazione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE).	
RILIEVI ACCERTATI IN OCCASIONE DELLE ISPEZIONI - ( <i>Vedasi</i> RELAZIONE SUI DIFETTI E SUGLI INCONVENIENTI DEL CENSIMENTO <i>ed</i> IRREGOLARITÀ).	
RINVIO DEL RICHIAMO ALLE ARMI - ( <i>Vedasi</i> RICHIAMO ALLE ARMI).	
RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN FRAZIONI E SEZIONI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> FRAZIONE DI CENSIMENTO <i>e</i> SEZIONE DI CENSIMENTO).	
RISCONTRI ANAGRAFICI IN SEDE DI REVISIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO - Circolare 123/99 C . . . . .	» 166
RISCONTRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO DA PARTE DELL'UFFICIO COMUNALE - Articolo 56 del Regolamento e punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE PRELIMINARE) . . . . .	» 14, 53
RISICOLTURA - R. D. 18 febbraio 1930, n. 312, che approva il regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma . . . . .	» 386
RISULTATI DEL CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI <i>e</i> POPOLAZIONE DEL REGNO).	
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Compiti dell'ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli (Telegramma 11330-137/2 del Ministero dell'interno e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . .	» 105, 156, 160
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Divieto di ritirare i fogli a mezzo dei portinai (punto 52 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 52
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Improrogabilità dei termini del ritiro (circolare 106/87 C) . . . . .	» 160
Id. Id. - Modalità (punti 48, 49 e 50 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . .	» 51, 52, 156, 160
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di ripetere durante il ritiro dei fogli l'itinerario percorso per la distribuzione di essi (articolo 49 del Regolamento) . . . . .	» 14
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Periodo del ritiro dei fogli (art. 48 del Regolamento) . . . . .	» 14
Id. Id. - Riscontro dei fogli da parte dell'ufficio comunale e restituzione all'ufficiale di censimento di quelli errati o incompleti (art. 56 del Regolamento e punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE PRELIMINARE) . . . . .	» 14, 53
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Ritiro dei fogli degli alberghi, locande, pensioni, ecc. (articolo 48 del Regolamento) . . . . .	» 14
RITIRO DEI FOGLI DI CENSIMENTO - Sorveglianza dell'ispettore provinciale . . . . .	» 84
Id. Id. - Verifica dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento (art. 51 del Regolamento e punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	» 14, 52
RIUNIONE DEGLI ISPETTORI DELL'ISTITUTO - Punto 2 del bollettino n. 14 . . . . .	» 200
RIUNIONI CENTRALI DI ALCUNI FUNZIONARI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Circolare 31/24 C . . . . .	» 127
RIUNIONI INTERCOMUNALI DAL 1° AL 5 APRILE E RIUNIONI COMUNALI DAL 6 AL 10 APRILE DEI FUNZIONARI DEGLI UFFICI COMUNALI DI CENSIMENTO - Circolare 50/42 C . . . . .	» 135
RIUNIONI INTERPROVINCIALI DI TUTTI GLI ISPETTORI COMPONENTI GLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO - Circ. 32/25 C . . . . .	» 127



RIUNIONI PROVINCIALI - Circolari 119/96 C e 126/102 C . . . . .	Pag.	164, 174
ROMA - (Vedasi GOVERNATORATO DI ROMA).		
RUBRICA SPECIALE SUI QUOTIDIANI PER LA RISOLUZIONE DEI QUESITI RELATIVI AL CENSIMENTO - (Vedasi CONSULENZA PER I CENSITI PER MEZZO DELLA STAMPA LOCALE).		

S

SACERDOTI - (Vedasi ADDETTI AL CULTO).		
SALE PER EMIGRANTI - (Vedasi ALBERGHI).		
SANZIONI - (Vedasi anche CONTRAVVENZIONI).		
Id. - A carico degli ufficiali di censimento per omissioni ed irregolarità (articolo 75 del Regolamento, punto 62 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 30 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	16, 54, 79
SANZIONI - A carico dei censiti che non forniscano le notizie loro richieste, ovvero le forniscano scientemente errate od incomplete (art. 74 del Regolamento ed art. 18 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285) . . . . .	»	16, 17
SANZIONI - A carico dei violatori del segreto d'ufficio (articoli 71 e 72 del Regolamento, articolo 19 del R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285 e punto 32 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	16, 17, 79
SANZIONI - A carico di comuni inadempienti (art. 76 del Regolamento e punto 29 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	16, 79
SCALA DI ACCESSO ALL'ABITAZIONE - Indicazione nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
SCHEDE INDIVIDUALI PER ALBERGHI - Compilazione delle schede (punto 42 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	49
SCHEDE INDIVIDUALI PER ALBERGHI - Fac-simile delle schede . . . . .	»	267
SCHEDE INDIVIDUALI PER I MILITARI DI CARRIERA DELLA R. MARINA, SENZA FAMIGLIA, IMBARCATI E IN FORZA SU RR. NAVI - Compilazione delle schede (punto 40 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolare n. 4718 del Ministero della marina) . . . . .	»	49, 93
SCHEDE INDIVIDUALI PER I MILITARI DI CARRIERA DELLA R. MARINA, SENZA FAMIGLIA, IMBARCATI E IN FORZA SU RR. NAVI - Fac-simile delle schede . . . . .	»	268
SCOLARI - (Vedasi STUDENTI).		
SEGRETARIO COMUNALE - Commissione comunale di propaganda (art. 19 del Regolamento) . . . . .	»	10
Id. Id. - Corso d'istruzione per gli ufficiali di censimento (circ. 21/16 C) . . . . .	»	120
Id. Id. - Firma dei fogli compilati in sede di revisione del registro di popolazione (paragrafo III della circolare 138/112 C) . . . . .	»	181
SEGRETARIO COMUNALE - Obbligo di accertare le omissioni o le duplicazioni dei fogli di famiglia o di convivenza (articolo 57 del Regolamento) . . . . .	»	14
SEGRETARIO COMUNALE - Provvedimenti disciplinari a carico di Segretari comunali - (Vedasi PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI).		
SEGRETARIO COMUNALE - Responsabilità del regolare andamento delle operazioni (articolo 15 del Regolamento) . . . . .	»	10
SEGRETARIO COMUNALE - Rinvio del richiamo alle armi (punto 8 del bollettino n. 2) . . . . .	»	193
Id. Id. - Sospensione dei trasferimenti dei Segretari comunali durante le operazioni di censimento (punto 8 del bollettino n. 1) . . . . .	»	192
SEGRETARIO COMUNALE - Ufficio comunale di censimento (art. 15 del Regolamento) . . . . .	»	10
SEGRETARIO FEDERALE DEL P. N. F. - Commissione provinciale di propaganda (art. 20 del Regolamento) . . . . .	»	10
SEGRETARIO POLITICO DEL FASCIO - Commissione comunale di propaganda (articolo 19 del Regolamento) . . . . .	»	10
SEGRETO DI UFFICIO - Articolo 70 del Regolamento, punto 4 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 32 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento . . . . .	»	16, 24, 79
SEGRETO DI UFFICIO - Divieto di applicare le penalità previste dal regolamento anagrafico in occasione della revisione dei registri di popolazione sulla base delle risultanze del censimento (circolare n. 16400/4/37584 del Ministero dell'interno) . . . . .	»	104, 195
SEGRETO DI UFFICIO - Divieto di comunicare notizie o dati individuali o collettivi del censimento (art. 71 del Regolamento) . . . . .	»	16
SEGRETO DI UFFICIO - Divieto di trarre dal materiale di censimento elementi utili ai fini della applicazione dei contributi sindacali (circolare 33150/490 A.G. del Ministero delle corporazioni) . . . . .	»	106, 195
SEGRETO DI UFFICIO - Divieto di utilizzare a scopo fiscale le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 1996 del Ministero delle finanze) . . . . .	»	105, 196

	Pag.
SEGRETO DI UFFICIO - Divieto di utilizzare per scopi non statistici le notizie rilevate in occasione del censimento (circolare 93/75 C) . . . . .	153
SEGRETO DI UFFICIO - Sanzioni a carico dei violatori del segreto d'ufficio - ( <i>Vedasi</i> SANZIONI).	
SEMAFORI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).	
SEMINARI - ( <i>Vedasi</i> COLLEGI).	
SEMINARISTI - ( <i>Vedasi anche</i> COLLEGI).	
Id. - Assenti dalla famiglia (punto 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	28
SEMISOTTERRANEO - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29
SENZA TETTO - Censimento dei senza tetto - ( <i>Vedasi</i> CENSIMENTO DEI SENZA TETTO).	
SEPARAZIONE LEGALE - ( <i>Vedasi</i> MATRIMONIO).	
SERVIZIO ISPETTIVO - ( <i>Vedasi anche</i> ISPEZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA ed ISPEZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO).	
SERVIZIO ISPETTIVO - Ispezioni nel periodo delle operazioni di revisione quantitativa e qualitativa (circolare 118/95 C) . . . . .	164
SERVIZIO SPECIALE RISERVATO - R.D.L. 10 gennaio 1929, n. 27, che sopprime « il servizio stenografico » ed istituisce un « servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	386
SERVIZI POMPIERISTICI - R.D. 9 marzo 1936, n. 470, riguardante le norme per la prima applicazione del R.D.L. 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici . . . . .	386
SESSO - Colonna 5 del foglio di censimento (punto 26 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	34
Id. - Norme per la revisione . . . . .	282
SESSO E RESIDENZA - Colonnina 18 del modulo di codificazione - Norme per la codificazione . . . . .	298
SETTORI - ( <i>Vedasi</i> INQUADRAMENTO DEL PERSONALE).	
SEZIONE - Codificazione delle notizie caratteristiche della sezione . . . . .	310
Id. - Computo giornaliero di sezione - ( <i>Vedasi</i> COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE).	
Id. - Itinerario di sezione - ( <i>Vedasi</i> ITINERARIO DI SEZIONE).	
Id. - Ordine dei fogli di censimento nella sezione - ( <i>Vedasi</i> ORDINE DEI FOGLI DI CENSIMENTO NELLA SEZIONE).	
SEZIONE - Stato di sezione provvisorio - ( <i>Vedasi</i> STATO DI SEZIONE PROVVISORIO).	
SEZIONE DI CENSIMENTO - Concetto (art. 30 del Regolamento e punto 9 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	12, 25
SEZIONE DI CENSIMENTO - Costituzione di una sezione per la popolazione a bordo delle navi o barche (art. 29 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	12, 118
SEZIONE DI CENSIMENTO - Divieto di comprendere in una stessa sezione di censimento case appartenenti a due o più centri abitati (art. 30 del Regolamento, paragrafo 3° della circolare 123/99 C e circolare 134/III C) . . . . .	12, 168, 178
SEZIONE DI CENSIMENTO - Isole o zone di territorio staccate - Costituzione di sezioni separate (art. 29 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	12, 118
SEZIONE DI CENSIMENTO - Norme per la ripartizione delle frazioni in sezioni di censimento (art. 30 del Regolamento e circolari 16/13 C e 134/III C) . . . . .	12, 118, 178
SEZIONE DI CENSIMENTO - Numero d'ordine progressivo unico per le sezioni del comune (circolare 16/13 C) . . . . .	118
SEZIONE DI CENSIMENTO - Numero massimo delle famiglie in una sezione (art. 30 del Regolamento) . . . . .	12
SEZIONE DI CENSIMENTO - Scopo della ripartizione in sezioni (art. 30 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	12, 118
SEZIONE DI CENSIMENTO - Suddivisione delle frazioni in sezioni di censimento sull'esemplare del piano topografico restituito dall'Istituto ai comuni (art. 33 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	12, 118
SEZIONE DI CENSIMENTO - Zone di territorio in contestazione - Costituzione di sezioni separate (art. 32 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	12, 118
SFOLLAMENTO - Divieto di abbinare alle operazioni di censimento l'inchiesta relativa al piano di sfollamento della cittadinanza (circolare 56/45 C) . . . . .	137
SFOLLANDI - ( <i>Vedasi</i> SFOLLAMENTO).	
SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 20 novembre 1919, n. 2379, che detta norme per i CC. RR. . . . .	386
Id. - R.D. 21 gennaio 1929, n. 62, che approva il regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848 . . . . .	386
SICUREZZA PUBBLICA - R.D. 17 novembre 1932, n. 1595, che modifica l'ordinamento del personale di P.S. . . . . .	386
SISTEMAZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO . . . . .	274
SITUAZIONE DEGLI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).	
SITUAZIONE NELLA FAMIGLIA - Colonnina 14 del modulo di codificazione . . . . .	297

	Pag.
SITUAZIONI DI FAMIGLIA IRREGOLARI - Circolare 87/70 C . . . . .	150
SOFFITTE - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29
SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI - Sul censimento di speciali categorie di persone . . . . .	83
Id. . . . . Id. - Sulla compilazione d'ufficio dei fogli . . . . .	84
Id. . . . . Id. - Sulla consegna dei fogli . . . . .	83
Id. . . . . Id. - Sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari . . . . .	83
SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI - Sulla spedizione del materiale di censimento . . . . .	86
Id. . . . . Id. - Sull'organizzazione dei servizi comunali di censimento . . . . .	82
SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI - Sul ricevimento dei fogli di speciali categorie di persone . . . . .	84
SORVEGLIANZA DEGLI UFFICI PROVINCIALI - Sul ritiro dei fogli . . . . .	84
SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI DEI SEGRETARI COMUNALI DURANTE LE OPERAZIONI DI CENSIMENTO - Punto 8 del bollettino n. 1 . . . . .	192
SOTTERRANEI - Indicazione da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29
SOTTOCLASSI PROFESSIONALI - ( <i>Vedasi</i> CATEGORIE ECONOMICHE).	
SPEDIZIONE DEGLI STAMPATI - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).	
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - ( <i>Vedasi anche</i> FRANCHIGIA POSTALE e TRASPORTO GRATUITO).	
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Invio delle etichette per la spedizione del materiale di censimento all'Istituto centrale di statistica (circolare 133/109 C) . . . . .	177
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Istruzioni per il controllo da parte degli ispettori provinciali del materiale di censimento dei comuni (punto VI delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento e circolare 131/107 C) . . . . .	86, 176, 201
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Istruzioni per la spedizione del materiale dai comuni all'ufficio provinciale di censimento (articolo 63 del Regolamento, punto 27 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolari 131/107 C e 132/108 C) . . . . .	15, 77, 176, 177
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Istruzioni per la spedizione del materiale da parte dell'ufficio provinciale all'Istituto (articolo 63 del Regolamento, punto VII delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento e circol. 133/109 C) . . . . .	15, 87, 177
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Richiesta del nulla osta per la spedizione del materiale all'Istituto centrale di statistica (circolare 133/109C) . . . . .	177
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO - Tipo di cassa consigliato per la spedizione del materiale (circolare 105/86 C e punto 3 del bollettino n. 16) . . . . .	160, 202
SPESE DI VIAGGIO - Rimborso delle spese di viaggio sostenute dai rappresentanti delle RR. Prefetture per partecipare alle riunioni indette nella sede dell'Istituto (circolare 110/91 C) . . . . .	163
SPETTACOLI PUBBLICI - R.D.L. 3 febbraio 1936, n. 419, che detta norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonché la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici . . . . .	387
SPOGLI STATISTICI - Facoltà dell'Istituto di ordinare ai comuni l'esecuzione di nuovi spogli statistici (articolo 61 del Regolamento) . . . . .	15
STABILIMENTI DI CURA - ( <i>Vedasi</i> OSPEDALI).	
Id. MILITARI - ( <i>Vedasi</i> CONVIVENZE MILITARI ESCLUSE LE RR. NAVI).	
Id. PENALI - ( <i>Vedasi</i> CONDANNATI e DETENUTI)	
STAGIONALITÀ - Concetto di stagionalità per i lavori non agricoli (circolare 95/77 C) . . . . .	155
STALLA - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	29
STAMPA - Propaganda per il censimento - ( <i>Vedasi</i> PROPAGANDA A MEZZO DELLA STAMPA).	
STAMPATI - Consegna agli ufficiali di censimento (punto 8 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	25
STAMPATI - Depositi provinciali di stampati (circolari 18/14 C e 38/31 C) . . . . .	119, 129
Id. - Fabbisogno degli stampati (circolare 18/14 C) . . . . .	119
Id. - Fornitura degli stampati (art. 68 del Regolamento e punto 33 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	15, 80
STAMPATI - Indicazione della stazione ferroviaria per l'invio degli stampati (circolare 113/12 C) . . . . .	118
STAMPATI - Richieste suppletive di stampati (circolari 19/15 C e 35/28 C) . . . . .	120, 128
Id. - Situazione degli stampati (circolare 130/106 C) . . . . .	176
Id. - Spedizione degli stampati (circolari 113/12 C, 18/14 C e 19/15 C) . . . . .	118, 119, 120
Id. - Trasporto gratuito degli stampati - ( <i>Vedasi</i> FRANCHIGIA POSTALE e TRASPORTO GRATUITO).	
STAMPATI - Versamento dei moduli che risultassero esuberanti al fabbisogno (circolari 18/14 C e 19/15 C) . . . . .	119, 120

STATO CIVILE - Colonna 6 del foglio di censimento (punto 27 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	Pag.	34
STATO CIVILE - Norme per la codificazione . . . . .	»	297
Id. - Norme per la revisione . . . . .	»	282
STATO DELLA POPOLAZIONE, - (Vedasi POPOLAZIONE).		
STATO DI SEZIONE DEFINITIVO - Compilazione degli stati di sezione definitivi - Norme (art. 60 del Regolamento e punto 25 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	15, 76
STATO DI SEZIONE DEFINITIVO - Disposizioni integrative per la compilazione degli stati di sezione definitivi (circolare 125/101 C e punto 3 del bollettino n. 14) . . . . .	»	171, 200
STATO DI SEZIONE DEFINITIVO - Fac-simile dello stato di sezione definitivo (Mod. P. 13) . . . . .	»	271
Id. Id. - Firma (punto 3 del bollettino n. 14) . . . . .	»	200
Id. Id. - Norme per la elencazione negli stati di sezione definitivi delle convivenze militari del R.E. (circolare 60/49 C) . . . . .	»	139
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Compilazione dello stato di sezione provvisorio - Istruzioni (articolo 39 del Regolamento e punti 15, 16 e 17 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	13, 28, 30
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Consegna dei fogli all'ufficio comunale (punto 60 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Divieto di compilazione preventiva sulla scorta del registro di popolazione (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 7 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	28, 70
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Importanza del documento (punto 15 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Notizie che debbono essere scritte nello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	28
STATO DI SEZIONE PROVVISORIO - Ricopiatura degli stati di sezione provvisori - Obbligo di inviare all'Istituto insieme con le copie gli stampati originali . . . . .	»	198
STAZIONE FERROVIARIA - Indicazione della stazione ferroviaria per l'invio degli stampati (circolare 113/12 C) . . . . .	»	118
STAZIONI CC. RR. - (Vedasi CONVIVENZE MILITARI R. Esercito).		
STRADARIO - Compilazione dell'itinerario di sezione (punto 5 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	69
STRADARIO - Compilazione dello stradario (circolare 65/6 C) . . . . .	»	115
STRANIERI - (Vedasi CITTADINANZA STRANIERA).		
STRISCIE MURALI - (Vedasi AVVISO DEL CENSIMENTO).		
STRUTTURA QUALITATIVA DELLA POPOLAZIONE - Articolo 1 del Regolamento e punto 1 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento - (Vedasi anche CARATTERI PERSONALI E FAMILIARI) . . . . .	»	9, 24
STUDENTI - (Vedasi anche CONDIZIONE NON PROFESSIONALE).		
Id. - Lontani dalla famiglia per motivi d'istruzione - Comune di dimora abituale ed iscrizione nell'elenco B (punti 12 e 14 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	27, 28
STUDIO - Iscrizione nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
SUORE - (Vedasi ADDETTI AL CULTO).		
Id. - Che non hanno raggiunto la maggiore età (punto 43 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
SUPERCONTROLLO - Fase di lavorazione . . . . .	»	277

## T

TABELLE DI CODIFICAZIONE - Tab. A - Codificazione delle notizie non professionali . . . . .	»	316
Id. Id. - Tab. B - Codificazione delle professioni agrarie . . . . .	»	317
Id. Id. - Tab. C - Codificazione delle professioni non agrarie elencate in ordine alfabetico e numerico . . . . .	»	318
TABELLE DI CODIFICAZIONE - Tab. C bis - Codificazione delle professioni non agrarie elencate in ordine sistematico . . . . .	»	320
TABELLE DI CODIFICAZIONE - Tab. D - Codificazione delle attività economiche elencate in ordine sistematico . . . . .	»	322
TABELLE DI CODIFICAZIONE - Tab. E - Codificazione della professione dei censiti che hanno la posizione di « padrone » . . . . .	»	326
TABELLE DI CODIFICAZIONE - Tab. F - Codificazione della posizione nella professione . . . . .	»	327
Id. Id. - Tabella per la codificazione delle notizie concernenti la cittadinanza . . . . .	»	328

TAVOLETTE DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - ( <i>Vedasi</i> ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE).		
TELEGRAMMA DEI DATI DELLA FORZA PRESENTE CENSITA NELLE CONVIVENZE MILITARI DEL R. E. - ( <i>Vedasi</i> MINISTERO DELLA GUERRA).		
TELEGRAMMA DEI DATI DELLA POPOLAZIONE PRESENTE CENSITA - ( <i>Vedasi</i> COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DEI RISULTATI PROVVISORI).		
TEMPORANEAMENTE ASSENTI - ( <i>Vedasi</i> ASSENTI TEMPORANEAMENTE).		
TENDE DI OPERAI, AGRICOLTORI ECC. - ( <i>Vedasi</i> ALBERGHI).		
Id. Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
TERMINI CARATTERISTICI LOCALI CHE DISTINGUONO LE PROFESSIONI AGRARIE - ( <i>Vedasi</i> ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI DALL'ISTITUTO).		
TERMINI GENERICI - Divieto di usare termini generici per l'indicazione della professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	35
TERZAIOLO - ( <i>Vedasi</i> COLONO PARZIARIO).		
TOTALI GIORNALIERI - ( <i>Vedasi</i> COMPUTO GIORNALIERO DI SEZIONE).		
TRASFERIMENTI - ( <i>Vedasi</i> SOSPENSIONE DEI TRASFERIMENTI DEI SEGRETARI COMUNALI ECC.).		
TRASPORTI - ( <i>Vedasi</i> ADDETTI AI TRASPORTI).		
Id. - R.D. 3 aprile 1926, n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato . . . . .	»	387
TRASPORTO GRATUITO SULLE FERROVIE DELLO STATO E SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE SOVVENZIONATE DALLO STATO DEGLI STAMPATI RELATIVI ALL'VIII CENSIMENTO - Articolo 3 del R.D.L. 9 agosto 1935, n. 1639, ed art. 69 del Regolamento . . . . .	»	2, 15
TRASPORTO GRATUITO SULLE FERROVIE DELLO STATO E SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE SOVVENZIONATE DALLO STATO DEGLI STAMPATI RELATIVI ALL'VIII CENSIMENTO - Norme da osservare per ottenere il trasporto gratuito (punto 34 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare n. 132/108 C) . . . . .	»	80, 177
TRASPORTO GRATUITO SULLE FERROVIE DELLO STATO E SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE SOVVENZIONATE DALLO STATO DEGLI STAMPATI RELATIVI ALL'VIII CENSIMENTO - ( <i>Vedasi anche</i> FRANCHIGIA POSTALE).		
TRATTENUTE DI STIPENDIO AGLI UFFICIALI DI CENSIMENTO - ( <i>Vedasi</i> UFFICIALE DI CENSIMENTO).		
TRIBUTI - ( <i>Vedasi</i> FISCO).		

U

UFFICI - Indicazione nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Assegnazione della sezione (punto 6 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Assunzione in servizio (punto 6 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	»	25
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Calendario delle operazioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	55
Id. - Carta di riconoscimento (art. 36 del Regolamento e punti 5 e 6 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	13, 24, 25
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Compilazione dei fogli da parte dell'ufficiale di censimento in caso di incapacità del capo della famiglia o della convivenza (punto 55 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Compilazione dello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento). . . . .	»	28
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Compiti dell'ufficiale di censimento in occasione del ritiro dei fogli (Telegramma 11330-137/2 del Ministero dell'interno e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . .	»	105, 156, 160
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Concorso per la nomina ad ufficiale di censimento - Modalità (circolare 21/16 C) . . . . .	»	120
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Consegna all'ufficio comunale da parte dell'ufficiale di censimento dell'elenco delle famiglie che egli non abbia potuto censire (punto 58 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Consegna all'ufficio comunale dei fogli dello stato di sezione provvisorio (punto 60 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Consegna all'ufficio comunale dei fogli di censimento (punto 57 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Consegna all'ufficio comunale dell'elenco giornaliero delle famiglie interamente e temporaneamente assenti (articolo 14 del Regolamento e punto 17 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	10, 30
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Corso d'istruzione per gli ufficiali di censimento (circolare 21/16 C) . . . . .	»	120

UFFICIALE DI CENSIMENTO - Denuncia all'autorità giudiziaria a carico di ufficiali di censimento (bollettini numeri 12, 13 e 17) . . . . .	Pag.	199, 200, 202
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Divieto all'ufficiale di censimento di consegnare e ritirare i fogli di censimento a mezzo dei portinai (punti 18 e 52 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	31, 52
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Divieto all'ufficiale di censimento di ritirare i fogli in una sezione diversa da quella assegnatagli (punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Divieto di approfittare delle funzioni di ufficiale di censimento ad altri fini (punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Divieto di retribuire gli ufficiali di censimento a cottimo (punto 4 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	69
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Doveri degli ufficiali di censimento (punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Facoltà dell'ufficiale di censimento di chiedere documenti per verificare e correggere le risposte errate o inesatte (punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Facoltà dell'ufficiale di censimento di elevare verbali di contravvenzione (articolo 52 del Regolamento, punto 59 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 31 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	14, 53, 79
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Facoltà del Prefetto di ordinare l'assunzione di altri ufficiali di censimento in aggiunta a quelli nominati dal Podestà (art. 35 del Regolamento) . . . . .	»	13
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Figura giuridica di pubblico ufficiale (punto 31 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	79
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Fine dei lavori affidati all'ufficiale di censimento (punto 63 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto II della circolare 106/87 C) . . . . .	»	54, 161
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Firma da apporre in ogni pagina dello stato di sezione provvisorio (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Firma del foglio di famiglia e di convivenza (punti 21 e 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	33, 53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Importanza dei compiti affidati all'ufficiale di censimento (punto 2 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Invio al Prefetto dell'elenco degli ufficiali di censimento idonei per l'assunzione (articolo 35 del Regolamento e circolare 21/16 C) . . . . .	»	12, 120
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Licenziamento immediato degli ufficiali di censimento per inadempimento alle norme relative alla consegna dei fogli (punti 5 e 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	24, 30
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Norme da seguire all'atto della consegna dei fogli di censimento (punto 18 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	30
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Norme per l'assunzione degli ufficiali di censimento (articolo 35 del Regolamento e circolare 21/16 C) . . . . .	»	12, 120
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di completare la prima facciata del foglio di convivenza e modo di compilarla (punto 38 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	46
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di completare la prima facciata del foglio di famiglia e modo di compilarla (punto 20 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	32
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di richiamare l'attenzione dei censiti sulla necessità di evitare termini generici nella indicazione della professione (punto 33 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	35
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di ripetere durante il ritiro dei fogli l'itinerario percorso per la distribuzione di essi (articolo 49 del Regolamento) . . . . .	»	14
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di seguire durante la distribuzione e il ritiro dei fogli l'ordine in cui le vie, strade ecc. si susseguono nell'itinerario (punto 7 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	25
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo dell'ufficiale di censimento di serbare il più rigoroso segreto sulle notizie contenute nei fogli di censimento (art. 71 del Regolamento e punto 5 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	16, 24
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Obbligo per l'assicurazione degli ufficiali di censimento (circolare 153/121 C) . . . . .	»	188
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Requisiti che debbono avere gli ufficiali di censimento (art. 35 del Regolamento e circolare 21/16 C) . . . . .	»	12, 120
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Responsabilità personale dell'ufficiale di censimento anche nel caso in cui sia aiutato, durante il ritiro dei fogli, da altre persone (punto I della circolare 106/87 C) . . . . .	»	160

UFFICIALE DI CENSIMENTO - Restituzione dei fogli di censimento errati od incompleti all'ufficiale di censimento (art. 56 del Regolamento e punto 61 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento - ( <i>Vedasi anche</i> REVISIONE PRELIMINARE) . . . . .	Pag.	14, 53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Retribuzione degli ufficiali di censimento (punto 4 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	69
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Ritiro dei fogli di famiglia e di convivenza (punto 48 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e circolari 96/78 C e 106/87 C) . . . . .	»	51, 156, 160
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Riunioni degli ufficiali di censimento nella sede dell'ufficio comunale (circolare 50/42 C) . . . . .	»	135
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Sanzioni a carico degli ufficiali di censimento per omissioni ed irregolarità (articolo 75 del Regolamento, punto 62 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 30 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	16, 54, 79
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Sopraluoghi negli alberghi, locande, pensioni ecc. la sera dal 20 al 21 aprile (punto 42 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	50
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Trattenute di stipendio (art. 75 del Regolamento, punto 62 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	16, 54
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Verifica dei fogli di censimento all'atto del ritiro (art. 51 del Regolamento e punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	14, 52
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Verifica delle notizie e completamento dei fogli mediante i registri di stato civile e il registro di popolazione (punto 56 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	53
UFFICIALE DI CENSIMENTO - Verifica delle risposte ai quesiti delle colonne II, 12 e 13 (punto 36 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento) . . . . .	»	43
UFFICIALI DEL R. ESERCITO, DELLA R. MARINA, ECC. - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Costituzione e compiti (art. 15 del Regolamento, punto 3 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento e circolare 28/21 C) . . . . .	»	10, 69, 125
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Data entro la quale i Podestà debbono provvedere alla costituzione dell'ufficio (circ. 28/21 C) . . . . .	»	125
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Direzione dell'ufficio - ( <i>Vedasi</i> DIRIGENTE L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO).		
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Divieto di compilare preventivamente lo stato di sezione provvisorio sulla base del registro di popolazione (punto 16 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento e punto 7 delle Istruzioni per gli uffici comunali di censimento) . . . . .	»	28, 70
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Operazioni preliminari e di rilevazione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI PRELIMINARI E DI RILEVAZIONE).		
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Operazioni di revisione - ( <i>Vedasi</i> OPERAZIONI DI REVISIONE).		
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Protrazione dell'orario - Autorizzazione a protrarre l'orario normale d'ufficio per i lavori del censimento (circolare 74/59 C) . . . . .	»	144
UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - Richieste suppletive di stampati - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI). Id. Id. - Spedizione del materiale all'ufficio provinciale di censimento - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO).		
UFFICIO MARITTIMO - ( <i>Vedasi</i> CAPITANERIA DI PORTO).		
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Caratteristiche dell'attività degli uffici provinciali di censimento (punto II delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	82
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Controllo delle operazioni di revisione (punto V delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	84
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Controllo del materiale di censimento spedito dai comuni agli uffici provinciali - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO).		
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Costituzione e compiti (art. 23 del Regolamento, punto I delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento e circolare 25/19 C) . . . . .	»	11, 82, 124
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Depositi provinciali di stampati - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI). Id. Id. - Direzione dell'ufficio - ( <i>Vedasi</i> DIRIGENTE L'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Ispettori - ( <i>Vedasi</i> ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Ispezioni - ( <i>Vedasi</i> ISPEZIONI DEGLI UFFICI PROVINCIALI DI CENSIMENTO ed ISPEZIONI DIRETTE DELLE LL. EE. I PREFETTI).		
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Richieste suppletive di stampati - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI). Id. Id. - Riunioni centrali, interprovinciali e provinciali dei funzionari degli uffici provinciali di censimento - ( <i>Vedasi</i> ISPETTORI DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO).		

UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Sede dell'ufficio (art. 23 del Regolamento) . . . . .	Pag.	11
Id.                    Id.                    - Situazione stampati - ( <i>Vedasi</i> STAMPATI).		
Id.                    Id.                    - Sorveglianza sull'organizzazione dei servizi comunali di censimento (punto III delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento). . . . .	»	82
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Sorveglianza sulla regolarità e tempestività delle operazioni preliminari e di rilevazione (punto IV delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	83
UFFICIO PROVINCIALE DI CENSIMENTO - Spedizione del materiale all'Istituto centrale di statistica - ( <i>Vedasi</i> SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI CENSIMENTO ALL'ISTITUTO).		
USCIERE - Posizione nella professione (punto 34 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento)	»	41
USUFRUTTO DI UN FONDO - Definizione . . . . .	»	36
USUFRUTTUARIO - ( <i>Vedasi</i> CONDUTTORI DI AZIENDE AGRARIE).		

## V

VARIAZIONI TERRITORIALI - Obbligo dei comuni di effettuare entro il 21 marzo 1936 tutte le variazioni territoriali disposte (circolare 52/4 C) . . . . .	»	113
VEDOVI - ( <i>Vedasi</i> STATO CIVILE).		
VERBALE DI CONTRAVVENZIONE - ( <i>Vedasi</i> CONTRAVVENZIONI).		
VERIFICA DA PARTE DELL'UFFICIALE DI CENSIMENTO DELLE RISPOSTE AI QUESITI DELLE COLONNE II, 12 E 13 - Punto 36 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	43
VERIFICA DEI FOGLI DI CENSIMENTO ALL'ATTO DEL RITIRO - Punto 54 delle Istruzioni per gli ufficiali di censimento . . . . .	»	52
VERIFICA DELLE NOTIZIE E COMPLETAMENTO DEI FOGLI DI CENSIMENTO PER MEZZO DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DEL REGISTRO DI POPOLAZIONE - ( <i>Vedasi</i> REGISTRI DI STATO CIVILE e REGISTRO DI POPOLAZIONE).		
VIE - Revisione generale della denominazione delle strade - ( <i>Vedasi</i> DENOMINAZIONE STRADALE).		
Id. - Indicazioni da annotare nello stato di sezione provvisorio . . . . .	»	29
VIGILI URBANI - ( <i>Vedasi</i> GUARDIE MUNICIPALI).		
VIRGOLETTE - ( <i>Vedasi</i> IDEM).		
VOCI CARATTERISTICHE LOCALI CHE DISTINGUONO LE PROFESSIONI AGRARIE - ( <i>Vedasi</i> ELENCHI PROFESSIONALI PREDISPOSTI DALL'ISTITUTO).		
VOLONTARI - ( <i>Vedasi</i> MILITARI).		

## Z

ZONA AGRARIA - Numero convenzionale della zona agraria - ( <i>Vedasi</i> NUMERAZIONI CONVENZIONALI FISSE).		
ZONE DI TERRITORIO IN CONTESTAZIONE - Decisione del Prefetto, ai soli effetti del censimento, circa il Comune di appartenenza (articolo 32 del Regolamento e circolari 52/4 C e 61/5 C) . . . . .	»	12, 112, 114
ZONE DI TERRITORIO IN CONTESTAZIONE - Costituzione di sezioni separate per le zone di territorio in contestazione (art. 32 del Regolamento e circolare 16/13 C) . . . . .	»	12, 118
ZONE DI TERRITORIO IN CONTESTAZIONE - Sorveglianza da parte dell'ispettore sulla regolarità delle operazioni di censimento nelle zone di territorio in contestazione (punto V lettera E delle Istruzioni per gli uffici provinciali di censimento) . . . . .	»	86